

LA GIUSTIZIA SPORTIVA  
INTERNAZIONALE E COMPARATA

VOLUME I

A cura di

MICHELE COLUCCI E SALVATORE CIVALE

In collaborazione con

ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT

2015

*SPORTS LAW AND POLICY CENTRE*

## **LA GIUSTIZIA SPORTIVA**

Opera completa, ISBN 978-88-940689-0-0

Volume I: La Giustizia Sportiva Internazionale e Comparata, ISBN 978-88-940689-1-7

Volume II: La Giustizia Sportiva Nazionale, ISBN 978-88-940689-2-4

© Copyright 2015

**SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS**  
VIA GIOVANNI PASCOLI 54  
84014 NOCERA INFERIORE SA  
CF/P.IVA 05283020658

[www.sportslawandpolicycentre.com](http://www.sportslawandpolicycentre.com)  
[info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com)

## INDICE

---

### VOLUME I

NOTA SUGLI AUTORI ..... 7

PREFAZIONE ..... 13

### PARTE I

---

#### FEDERAZIONI INTERNAZIONALI

Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS)  
di *Giuseppe Candela* ..... 17

International Olympic Committee (IOC)  
di *Lucio Colantuoni* ..... 41

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)  
di *Francesco de Beaumont* ..... 53

Fédération Internationale de Basketball (FIBA)  
di *Fulvia Orecchio* ..... 63

Federation Internationale de Boxe Amateur (AIBA)  
di *Maria Cecilia Morandini* ..... 77

European Handball Federation (EHF)  
di *Angelo Attanasio* ..... 93

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)  
di *Michele Colucci e Maria Ilaria Pasqui* ..... 113

Fédération Internationale de Ski (FIS)  
di *Paolo Malvisi* ..... 137

Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) di <i>Federica Ongaro</i> .....	149
Federazione Internazionale Tennis (ITF) di <i>Federico Venturi Ferriolo</i> .....	165
International Association of Athletics Federations (IAAF) di <i>Alessio Piscini</i> .....	179
International Cricket Council (ICC) di <i>Lucio Colantuoni e Antonio Rocca</i> .....	193
International Hockey Federation (FIH) di <i>Daniele Muscarà</i> .....	215
International Ice Hockey Federation (IIHF) di <i>Edoardo Revello e Marco Vittorio Tieghi</i> .....	239
International Rugby Board (IRB) di <i>Antonella Basso</i> .....	251
International Skating Union (ISU) di <i>Massimo Morelli e Lorenzo Tatarella</i> .....	283
International Triathlon Union (ITU) di <i>Neil Andrew MacLeod</i> .....	291
Union Cycliste International (UCI) di <i>Francesca D'Urzo</i> .....	303
Union des Associations Européennes de Football (UEFA) di <i>Ettore Mazzilli e Jacopo Guerrera</i> .....	327
World Dance Sport Federation (WDSF) di <i>Lorenzo Tatarella</i> .....	345

## PARTE II

---

### ORDINAMENTI STRANIERI

#### BRASILE

di <i>Leonardo Andreotti P. Oliveira e Luca Arminio</i> .....	355
---	-----

EMIRATI ARABI UNITI	
di <i>Saleh Alobeidli, Salvatore Civalè e Ilaria Sartori</i> .....	367
FRANCIA	
di <i>Jean-Michel Marmayou</i> .....	381
GERMANIA	
di <i>Armando Pedicini</i> .....	401
GIAPPONE	
di <i>Takuya Yamazaki e Alessandro Coni</i> .....	419
INDIA	
di <i>Massimiliano Valcada</i> .....	439
PAESI BASSI	
di <i>Davide Venturini</i> .....	449
QATAR	
di <i>Ettore Mazzilli e Jacopo Guerrera</i> .....	461
REGNO UNITO	
di <i>Matteo Sperduti</i> .....	475
RUSSIA	
di <i>Olga Rymkevich</i> .....	495
SPAGNA	
di <i>Alejandro Canducci</i> .....	507
STATI UNITI	
di <i>Marco Giacalone e Armando Pedicini</i> .....	529
SVIZZERA	
di <i>Lucien W. Valloni</i> .....	551
LA GIUSTIZIA SPORTIVA. ANALISI COMPARATA	
di <i>Michele Colucci e Alessandro Coni</i> .....	567



## NOTA SUGLI AUTORI

**Saleh Alobeidli**, (UAE University) LLM (Deakin University) è un Senior Associate presso Al Tamimi & Company. Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi gli organi di giustizia ordinaria degli Emirati Arabi Uniti, nonché dinanzi gli organi di risoluzione delle controversie sportive.

**Leonardo Andreotti P. Oliveira**, Dottorando in Giurisprudenza – Universidad Rey Juan Carlos (URJC/Madrid). Direttore dell’Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo, membro del Consiglio Editoriale della *Rivista Brasiliana di Diritto Sportivo* (RBDD) e della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES). Giudice del Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva della Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) e Vice Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva della Lega Nazionale di Basketball (LNB). Professore presso vari istituti fra i quali ISDE – Madrid e Sports Law and Policy Centre – Roma. Avvocato e socio dello Studio Legale *Andreotti - Advocacia Desportiva*.

**Luca Arminio**, Avvocato praticante abilitato al patrocinio delle cause inferiori, iscritto al Registro del Foro di Crotone. Collaboratore presso lo Studio Legale Arrighi in Crotone, diritto civile e dello sport.

**Angelo Attanasio**, Avvocato del Foro di Avellino, specializzato in diritto civile, diritto amministrativo e diritto dello sport. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, docente al Master “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” (a.a. 2014/2015) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dipartimento di Giurisprudenza, e mediatore ai fini della conciliazione. Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo, ha frequentato diversi corsi di specializzazione e perfezionamento, tra cui, in Diritto dello Sport, il Master in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport presso Sports Law and Policy Centre (SLPC), anno 2014, e l’Executive Programme in International Sports Law and Justice presso SLPC, anno 2014.

**Antonella Basso**, Avvocato del Foro di Vicenza. Associato “Studio Busatta & Partners” di Cittadella. Master in Diritto e Giustizia dello Sport (Altax Formazione), Corso intensivo di Diritto Sportivo (Pentesilea Formazione). Socio AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport).

**Giuseppe Candela**, Avvocato; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione dello Sport; Membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES).

**Alejandro Canducci**, Avvocato Stabilito del Foro di Roma; Abogado dell'ICAM, collaboratore presso lo Studio Legale Tortorella; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport.

**Salvatore Civale**, Avvocato e Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Vice Direttore e membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Autore di pubblicazioni in materia di diritto dello sport.

**Lucio Colantuoni**, Avvocato in Milano, docente incaricato di Diritto sportivo e contratti sportivi e Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano; Direttore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano e Direttore scientifico di ADRSport; Arbitro e Mediatore al TAS/CAS di Losanna.

**Michele Colucci**, Avvocato, Presidente Onorario dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Direttore scientifico dello Sports Law and Policy Centre.

**Alessandro Coni**, Avvocato, consulente in materia di IP, diritti di immagine e diritto sportivo.

**Francesca D'Urzo**, Praticante avvocato nel Foro di Torino; Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Bruno Caccia e Fulvio Croce; Master in Diritto ed organizzazione Aziendale dello Sport, Roma, Sports Law and Policy Centre (SLPC), I Ed.

**Francesco de Beaumont**, Avvocato, componente la Corte d'Appello Internazionale presso la FIA, Gentleman Driver.

**Marco Giacalone**, De Landro Legal Agency, Napoli; Dottorando di ricerca in Filosofia del Diritto, Logica ed Informatica Giuridica presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II»; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport.

**Jacopo Guerrera**, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il Master in International Sports Law presso l'Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) di Madrid in Spagna ed è attualmente tirocinante presso il Dipartimento Legale della Qatar Football Association.

**Neil Andrew MacLeod**, Avvocato specializzato in diritto del lavoro e dello sport presso lo Studio Legale Macleod, componente di commissione dell'International Triathlon Union, consulente della Federazione Italiana Triathlon.

**Paolo Malvisi**, Avvocato del Foro di Parma, Patrocinante avanti le Magistrature Superiori.

**Jean-Michel Marmayou**, "Maître de conférences" e Direttore del Master in Diritto dello Sport presso l'Università di Aix-Marseille; Direttore de *Les Cahiers de droit du sport*; Membro del The Business law Centre e dello Sports law Centre di Aix-Marseille; Professore presso l'Euromed Management; titolare della Cattedra di Sports Law and Event Marketing, presso la Kedge Business School Università di Aix-Marseille.

**Ettore Mazzilli**, Avvocato e Registered European Lawyer (SRA), specializzato in diritto dello sport e dello spettacolo, è titolare dell'omonimo studio legale con sede a Bari e Londra. Consulente legale per vari enti e soggetti sportivi, è consulente legale della Qatar Football Association.

**Maria Cecilia Morandini**, Avvocato del Foro di Roma, associato dello Studio Legale Calcaterra.

**Massimo Morelli**, Dottore in Giurisprudenza, Direttore Organizzativo di ADRSport.

**Daniele Muscarà**. Avvocato Stabilito presso il Foro di Roma; Abogado presso Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma. Ufficio Legale Juventus Football Club S.p.A.

**Federica Ongaro**, Sports Law Consultant; Agente sportivo iscritto nell'elenco della Lega Pallavolo Serie A Maschile; membro del Comitato Scientifico AICAS (Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport) membro della redazione del sito specializzato [www.sportbusinessmanagement.it](http://www.sportbusinessmanagement.it); autrice per il sito [www.pallavolo.it](http://www.pallavolo.it). Master in Diritto e Giustizia dello Sport (Altalex Formazione), Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia dello sport (Università degli Studi di Milano), Corso di perfezionamento in diritto dell'arbitrato (Università degli Studi di Genova).

**Fulvia Orecchio**, Avvocato di diritto civile e dello sport. Laureata alla facoltà di Giurisprudenza di Catania, lavora presso lo Studio Legale Cassì.

**Maria Ilaria Pasqui**, Avvocato del Foro di Roma.

**Armando Pedicini**, Avvocato p. presso Studio Associato “*Verlingieri-Maddalena-Lavorghna*”, Benevento. Consulenza all'ufficio legale della Flora Napoli srl.

**Alessio Piscini**, Avvocato del Foro di Firenze, membro dell'ufficio legale dell'Associazione Italiana Calciatori, Presidente del Comitato Regionale Toscana Federazione Italiana di Atletica Leggera, Giudice Unico Regionale del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Sport Invernali.

**Edoardo Revello**, Avvocato in Milano e Genova. Segretario e membro fondatore del CSDS Centro Studi Diritto Sport. Responsabile dei Tutors al Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

**Antonio Rocca**, Dottore in Giurisprudenza, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e collaboratore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano.

**Olga Rymkevich**, Ricercatrice senior presso la Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport.

**Ilaria Sartori**, Avvocato del Foro di Roma, membro della Commissione di diritto e procedura penale del COA di Roma, Master SLPC in Diritto ed Economia dello Sport (anno 2015).

**Matteo Sperduti**, Avvocato presso il Foro di Latina. Coordinatore della Consulta presso il Comitato Regionale Lazio LND; coordinatore dei corsi per dirigenti delle società sportive del Comitato Regionale Lazio; culture Cattedra di Procedura Penale presso l'Università E-Campus di Roma; membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

**Lorenzo Tatarella**, Dottore in Giurisprudenza, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, Tutor del Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e collaboratore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano.

**Marco Vittorio Tieghi**, Dottore in Giurisprudenza. Player's Agent licensed by FIGC. Tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Collaboratore del CSDS Centro Studi Diritto Sport.

**Massimiliano Valcada**, Avvocato in Milano, dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, membro del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano.

**Lucien W. Valloni**, Ph.D., Socio dello Studio Legale *Froriep Renggli* di Zurigo e responsabile del settore contenziosi e arbitrati nonché della commissione di esperti sul diritto sportivo.

**Federico Venturi Ferriolo**, LL.M. in International Sports Law ISDE, Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l'Università Degli Studi di Milano.

**Davide Venturini**, Avvocato patrocinante nel Tribunale della Sacra Rota Romana, Città del Vaticano. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

**Takuya Yamazaki**, Avvocato, socio fondatore e managing partner dello studio Field-R Law Offices, con base in Tokyo e specializzato in diritto dello sport e dello spettacolo.



## **PREFAZIONE**

Lo Sport è un diritto di tutti che si fonda su principi fondamentali quali la lealtà sportiva, la correttezza delle competizioni e la non discriminazione. Allo stesso tempo però: «Lo sport per tutti è responsabilità di tutti», come ha solennemente ricordato il Comitato Olimpico Internazionale nel centenario della fondazione. I cittadini hanno pertanto il dovere di praticare lo sport nel rispetto di tali principi e nell'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia sono ricorrenti gli episodi di illecito sportivo e di frode sportiva, anche se in alcuni sport risultano più numerosi che in altri.

In tale contesto, la giustizia sportiva – intesa come l'insieme degli organi delle federazioni sportive – mira a garantire la risoluzione rapida ed efficace delle controversie tenendo conto della specificità della materia. Esistono ovviamente molteplici sistemi di giustizia sportiva che operano sia a livello nazionale sia internazionale nel rispetto del diverso grado di autonomia riconosciuto dai vari Stati all'ordinamento sportivo.

Sulla base di queste premesse, la presente opera offre un'analisi sistematica di una materia che si presenta ancora frammentaria.

In particolare, gli Autori esaminano l'organizzazione, il funzionamento e la giurisprudenza dei principali organi di giustizia sportiva, nazionali e internazionali.

L'opera si divide in tre parti distribuite in due volumi.

La prima parte contiene l'analisi della regolamentazione delle federazioni sportive internazionali, che raccolgono il maggior numero di praticanti e il maggior seguito di pubblico (tra cui FIA, FIBA, FIFA, FIVB, UCI e UEFA), nonché della principale istituzione internazionale in tema di giustizia sportiva, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

La seconda parte, invece, passa in rassegna la giurisdizione sportiva di alcuni Stati (Usa, Spagna, Francia, Svizzera, Russia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Brasile, Giappone, Qatar, Emirati Arabi Uniti, India) e il suo rapporto con quella ordinaria.

La terza parte è incentrata sulle federazioni sportive italiane e su alcune discipline associate, con un cenno anche agli enti di promozione sportiva, alla luce della riforma della Giustizia Sportiva approvata dal CONI nel 2014, le cui disposizioni ancora oggi non sono state recepite da tutte le federazioni.

Ciascun volume si conclude con un'analisi comparativa dei vari sistemi di giustizia sportiva al fine di individuarne da un lato le criticità e, dall'altro, gli aspetti positivi.

Infine, i nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli Autori dei singoli capitoli che, coniugando le loro competenze giuridiche con una grande passione per la materia, hanno contribuito ad una pubblicazione unica nel suo genere.

Bruxelles, Milano, 20 Aprile 2015

*Salvatore Civale   Michele Colucci*

PARTE I

---

FEDERAZIONI INTERNAZIONALI



## IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (TAS/CAS) DI LOSANNA

di Giuseppe Candela\*

SOMMARIO: 1. Il CAS, le sue origini ed il problema dell'indipendenza ed autonomia dal CIO – 2. La sede del CAS, l'importanza del diritto svizzero e le fonti rilevanti – 3. Gli uffici decentrati e le divisioni ad hoc – 4. La giurisdizione CAS – 5. Gli organi del CAS – 6. Le regole procedurali – 7. Procedura di arbitrato di appello – 8. La mediazione innanzi al CAS – 9. Conclusioni

### 1. *Il CAS, le sue origini ed il problema dell'indipendenza ed autonomia dal CIO*

Agli inizi degli anni '80 l'incremento del numero delle controversie concernenti lo sport a livello internazionale, accompagnato dall'assenza di un organo indipendente e specializzato nella loro risoluzione, fece sorgere nelle dirigenze del Comitato Olimpico Internazionale, (di seguito «CIO») l'esigenza di creare un organismo idoneo a risolvere tali controversie in modo flessibile, rapido, specializzato ed economico. Fu così che nel 1981, fu creata la "Court of Arbitration for Sport" (di seguito «CAS»).

Nella idea originaria tale organismo, creato nel 1981, avrebbe dovuto dare soluzione a controversie in materia sportiva mediante un alto grado di specializzazione ed in tempi rapidi al fine di adeguare la giustizia sportiva alla «specificità dello sport»; ed evitare, quindi, l'alterazione delle competizioni sportive ancora in corso al momento in cui sorge la controversia.

Come si avrà modo di apprezzare, la dipendenza economica del CAS dal CIO, che sosteneva tutti i costi procedurali a favore delle parti che si rivolgevano al collegio arbitrale internazionale, ha costituito un punto intorno al quale è sorto un annoso dibattito in ordine alla indipendenza del CAS. Peraltro il CIO influenzava in maniera forte la nomina degli stessi arbitri.<sup>1</sup>

Proprio sulla base di tali motivazioni i primi anni novanta diverse decisioni

---

\* Avvocato; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione dello Sport; Membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES).

<sup>1</sup> Infatti, il CAS era composto da 60 membri nominati dal CIO, dalla Federazione Internazionale (IF), dai comitati nazionali olimpici (NOC) e dal Presidente del CIO, rispettivamente 15 membri ciascuno.

rese dal CAS furono impugnate innanzi al Tribunale Federale Svizzero,<sup>2</sup> che, nel *leading case* del fantino *Elmar Gundel* rese una fondamentale decisione<sup>3</sup> affermando che:

*«the CAS is a true court of arbitration....the CAS was not an organ of the FAI, that it did not receive instruction from this federation and retained sufficient personal autonomy with regard to it, in that it placed at disposal of the CAS only three arbitrators out of the maximum of 60 members of which the CAS was composed».*

Il Tribunale Federale Svizzero, nella medesima decisione citata, riconobbe, tra l'altro, l'importanza del ruolo del CAS nella risoluzione delle controversie sportive a livello internazionale.<sup>4</sup>

Sebbene la massima del Tribunale Federale Svizzero di cui sopra risultò essere favorevole al CAS, il Tribunale stesso in un *obiter dictum* non poté non notare come i numerosi *links* esistenti tra il CAS ed il CIO avrebbero potuto condurre, in determinati casi nei quali le federazioni nazionali parti del giudizio esercitano una notevole influenza sul CIO, ad un annullamento del lodo per mancanza dei requisiti di imparzialità e indipendenza dell'organo arbitrale.

In buona sostanza, il Tribunale Federale Svizzero, se pur ufficialmente non fece notare l'esistenza di un problema di indipendenza del CAS, tra le righe suggeriva al CAS di modificare il proprio statuto ed il proprio regolamento al fine di eliminare qualsiasi possibile rischio di dipendenza dal CIO.

Sulla scorta delle considerazioni espresse dal tribunale federale svizzero, il 22 giugno del 1994 fu siglato il cd. *Accordo di Parigi* con il quale si costituì l'*International Council of Arbitration for Sport* (ICAS) organo al quale lo Statuto ed il Regolamento affidano importantissime funzioni amministrative tanto con riferimento alle procedure di nomina dei membri CAS quanto alla gestione delle sue finanze.

L'intento dell'accordo di Parigi fu proprio quello di concedere maggiore efficacia, indipendenza e autonomia del CAS una volta ribadito il suo ruolo centrale nel panorama della giustizia sportiva internazionale.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Elmar Gundel impugnò una decisione resa dalla FEI (Federazione Equestre Internazionale) che lo aveva squalificato a seguito di una positività riscontrata in un test antidoping. La decisione del CAS – CAS 92/63 G. v. /FEI, pubblicata in Digest of CASS awards 1986 – 1998, fu resa a favore della FEI rigettando quindi l'appello promosso dai legali del Gundel; quest'ultimi, insoddisfatti della decisione CAS, impugnarono il lodo al Tribunale Federale Svizzero ritenendo lo stesso invalido in quanto la corte emittente mancava di possedere i requisiti di imparzialità e indipendenza necessari al fine di considerarla una vera e propria corte arbitrale .

<sup>3</sup> Decisione n.119 II 271 del 15 marzo 1993, pubblicata in Reccuel Officiel des Arrêts du tribunal federal (Official Digest of Federal Tribunal judgements).

<sup>4</sup> *“There appears to be no viable alternative to this institution, which can resolve international sports-related disputes quickly and inexpensively. (...) The CAS, with its current structure, can undoubtedly be improved. (...) Having gradually built up the trust of the sporting world, this institution which is now widely recognised and which will soon celebrate its twentieth birthday, remains one of the principal mainstays of organised sport”.*

<sup>5</sup> In particolare nel Preambolo dell'Accordo di Parigi si legge: *“There appears to be no viable*

Nel preambolo venivano indicati gli obiettivi da raggiungere mediante l'istituzione dell'ICAS: “*with the aim of facilitating the resolution of disputes in the field of sport, an arbitration institution entitled the “Court of Arbitration for Sport” (hereinafter the CAS) has been created, and that, with the aim of ensuring the protection of the rights of the parties before the CAS and the absolute independence of this institution, the parties have decided by mutual agreement to create a Foundation for international sports-related arbitration, called the “International Council of Arbitration for Sport” (hereinafter the ICAS), under the aegis of which the CAS will henceforth be placed*”.

Orbene, a seguito dell'accordo di Parigi, tutte, o quasi, le federazioni internazionali olimpiche, così come molteplici comitati nazionali olimpici riconobbero la giurisdizione del CAS includendo nei loro statuti apposite clausole di arbitrato devolutive della giurisdizione al CAS delle controversie sorte nell'ambito sportivo.

## 2. *La sede del CAS, l'importanza del diritto svizzero e le fonti rilevanti*

L'art. R28 del Codice fissa la sede del CAS a Losanna, Svizzera, producendo notevoli effetti sul regime giuridico applicabile al procedimento arbitrale.

Difatti, laddove si prevede una procedura arbitrale, accanto alla disciplina redatta *ad hoc* per regolarne gli aspetti principali, si accompagna, sovente, un rinvio ad una normativa nazionale al fine di colmare gli eventuali vuoti normativi.<sup>6</sup>

Si consideri che, per ciò che concerne il diritto sostanziale applicabile alla risoluzione di una controversia oggetto di arbitrato, si applica la normativa individuata dalle parti di comune accordo ovvero, in assenza di un accordo in tal senso, si applica il diritto svizzero.

Il secondo comma dell'art. 176, *LDIP (Loi Fédérale sur le Droit International Privé)*, rafforza la pregnanza del diritto svizzero per la procedura di arbitrato CAS prevedendo che le parti potranno escluderne per iscritto l'applicazione solo convenendo di applicare la disciplina dettata dal *Concordat Intercantonal sur l'Arbitrage*.

---

*alternative to this institution, which can resolve international sports-related disputes quickly and inexpensively. (...) The CAS, with its current structure, can undoubtedly be improved. (...) Having gradually built up the trust of the sporting world, this institution which is now widely recognised and which will soon celebrate its twentieth birthday, remains one of the principal mainstays of organised sport”.*

<sup>6</sup> L'art 1, comma 1, del *Concordat Intercantonal sur l'Arbitrage*, del 27 marzo 1969 prevede espressamente che «Le Concordat s'applique à toute procédure devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires.»; parimenti, l'art. 176, co. 1, *Loi fédérale sur le droit International privé*, del 18 dicembre 1987 (d'ora in avanti “*LDIP*”), prevede l'applicabilità delle disposizioni del capitolo 12, dedicato all'arbitrato internazionale, con riferimento ad ogni arbitrato la cui sede si trovi in Svizzera, letteralmente il primo comma dell'art. 176, *LDIP*, recita: «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse».

La stessa giurisprudenza ha espresso con grande chiarezza che «*comme le siège du Tribunal Arbitral du Sport se trouve en Suisse [...] [les dispositions de la] Loi fédérale sur le droit International privé sont applicables*».<sup>7</sup>

Inoltre, l'unico organo funzionalmente competente a conoscere dell'impugnazione avverso i lodi CAS è il Tribunale Federale Svizzero con le evidenti conseguenze che ne discendono in termini di regime giuridico.

E' chiaro, quindi, come il diritto svizzero assurga a fonte privilegiata per la risoluzione delle controversie internazionali in materia di sport.

Alla luce delle considerazioni svolte è possibile tracciare la mappa delle fonti normative rilevanti ai fini della procedura innanzi al CAS, tanto da un punto di vista sostanziale, quanto e soprattutto da un punto di vista formale.

Le prime fonti che devono essere prese in considerazione, in quanto poste all'apice della gerarchia delle fonti della procedura CAS, sono, senza dubbio, lo Statuto e le Regole procedurali<sup>8</sup> (per comodità espositiva si definirà di qui in avanti come codice CAS, pur consapevoli dell'atecnicità del termine).

Il codice CAS rappresenta la normativa di riferimento per coloro i quali si accingono, nei diversi ruoli quali arbitri, parti, difensori delle parti, al procedimento innanzi al CAS individuando la disciplina procedurale applicabile.

Se la normativa privilegiata per le diverse procedure innanzi al CAS è rappresentata dal codice CAS, in via residuale, ossia nel caso in cui un particolare aspetto verificatosi nel corso del procedimento non possa essere sussunto in alcuna disposizione del codice stesso, si affiancano la *Loi fédérale sur le droit International privé* ed il *Concordat Intercantonal sur l'Arbitrage*.

Per chiudere il quadro delle fonti relative alla procedura, è necessario ricordare che per la fase di impugnazione dei lodi arbitrali emessi dal CAS, essendo competente in via funzionale il Tribunale Arbitrale Svizzero, la fonte normativa di riferimento è il codice di procedura civile svizzero.

Infine, per ciò che concerne le fonti del diritto da prendere in considerazione per il profilo sostanziale, ovverosia il diritto applicabile per la risoluzione della fattispecie, si deve tenere presente che le parti hanno la facoltà di accordarsi in ordine al diritto da applicare. Di conseguenza, potenzialmente ogni sistema normativo può essere utilizzato per la risoluzione del caso. Soltanto laddove manchi un accordo tra le parti entra in gioco il diritto svizzero che dovrà essere applicato per la risoluzione

<sup>7</sup> *Arrêt du Tribunal fédéral, Cour civile* del 11 giugno 2001, *Recueil officiel* 2001 (127), III, 429 ss.

<sup>8</sup> Lo Statuto CAS consta di ventisei articoli numerati e preceduti della lettera S, in maiuscolo- da art. S1 ad art. S26, mentre le regole procedurali – *Procedural Rules* – sono numerate in successione rispetto allo Statuto e sono preceduta dalla lettera R, in maiuscolo- da art. R27 ad art. R70; il codice CAS è stato oggetto di diverse revisioni, la più importante e consistente delle quali è certamente quella del 1994 a seguito del cd. Accordo di Parigi, che ha attribuito al codice stesso l'attuale intellaiatura; l'ultima modifica è avvenuta nel 2013, il che ha comportato, come evidente dei riflessi in relazione al testo normativo da applicare ai procedimenti in corso nelle more della modifica.

A tal proposito l'art. R67 del codice CAS sancisce che le regole dell'attuale versione del codice CAS si applicano ai procedimenti istaurati dal 1 Marzo 2013 mentre per quelli già pendenti in tale data si applicherà il testo normativo previgente, salvo che le parti di comune accordo abbiano espresso la volontà di applicare le regole attualmente in vigore.

della controversia sportiva.

### 3. *Gli uffici decentrati e le divisioni ad hoc*

Nel 1996 furono creati dall'ICAS due uffici decentralizzati permanenti, il primo a Sidney in Australia, il secondo a Denver negli USA successivamente trasferito a New York nel 1999.

Questi uffici sono collegati al CAS Court Office di Losanna e sono competenti a ricevere e notificare tutti gli atti processuali delle parti domiciliate in Oceania ed in Nord America, facilitando così l'accesso al CAS da parte dei soggetti ivi domiciliati.

Sempre nel 1996, l'ICAS creò una divisione CAS *ad hoc* con il compito di risolvere in via definitiva ed entro un termine limite di 24 ore le controversie sorte nel corso dei giochi olimpici di Atlanta. Tale divisione *ad hoc* si compose di due membri co-presidenti e dodici arbitri che si trovavano nella città olimpica durante i giochi. Le caratteristiche di tale procedura erano costituite da flessibilità, semplicità e gratuità.

Ulteriori divisioni *ad hoc* sono state create in occasione dei Giochi del Commonwealth nel 1998, per la coppa Europea UEFA del 2000 e del 2004 e per i mondiali di calcio FIFA del 2006.

Il successo di tali divisioni *ad hoc* ha contribuito senza dubbio a diffondere la conoscenza del CAS tra gli atleti, le organizzazioni sportive e i mass media di tutto il mondo; la creazione di tali strutture rappresenta, in definitiva, un punto chiave nella storia del CAS.

### 4. *La giurisdizione*

Il CAS esercita le sue funzioni tramite una procedura di arbitrato ordinaria ovvero tramite una procedura arbitraria di appello.

Per quanto riguarda la procedura di arbitrato ordinaria, come per ogni arbitrato, ai fini della possibilità di dirimere una controversia innanzi al CAS è necessaria la sussistenza di una clausola di arbitrato ovvero un accordo di arbitrato contenenti espressamente il ricorso al CAS (*arbitration agreement*) il quale può essere, altresì, contenuto negli statuti o nei regolamenti di una federazione sportiva, sottoponendo così gli affiliati all'efficacia di tale clausola.

Non è necessario che l'accordo di arbitrato sia preconstituito rispetto all'insorgere della controversia essendo, difatti, ammissibile un accordo di arbitrato concluso a lite già sorta.

In ordine alle materie oggetto della giurisdizione CAS, ai sensi dell'art. R27 del codice CAS, la giurisdizione CAS si ha esclusivamente in relazione alle cause *collegate* allo sport.

Il CAS non ha, difatti, giurisdizione sulle controversie che esulano dalla sfera sportiva; due sono i tipi di controversie che possono essere sottoposte al CAS: quelle di natura commerciale e quelle di natura disciplinare.

La prima categoria ricomprende, essenzialmente, le controversie relative all'esecuzione dei contratti, alle sponsorizzazioni, alla vendita dei diritti televisivi, all'organizzazione di eventi sportivi, al trasferimento degli atleti, ai rapporti tra atleti o allenatori contro club e/o agenti, (contratti di lavoro, contratti di mandato all'agente), nonché le questioni riguardanti la responsabilità civile, come ad esempio i danni subiti da un atleta nel corso di una competizione sportiva.

Di queste controversie commerciali si occupa il CAS operando come giudice di unica istanza.

Mentre per i casi disciplinari, soprattutto in materia di doping, il CAS generalmente agisce come giudice di ultima istanza in quanto il primo grado di giudizio avviene innanzi le competenti autorità sportive nazionali.

Concentrandosi sulla seconda modalità di risoluzione delle controversie, l'art. R47 del codice CAS prevede la giurisdizione della divisione di arbitrato di appello CAS. Tale procedura di appello, come detto, può essere promossa avverso le decisioni rese da una federazione, un'associazione ovvero un diverso organo rilevante nel mondo sportivo a condizione che sia prevista una specifica clausola arbitrale nello statuto o nel regolamento dell'organo emanante la decisione impugnata e che siano stati precedentemente esperiti tutti i rimedi interni disponibili avverso la decisione.<sup>9</sup>

Per quanto concerne il termine decisione, la giurisprudenza del CAS nel corso degli anni ha stabilito che ai fini dell'individuazione di una decisione appellabile al CAS la forma della comunicazione di per sé non è sufficiente né ad escludere né ad individuare una decisione appellabile.<sup>10</sup>

Infatti, è necessario svolgere ulteriori indagini riguardanti la comunicazione stessa la quale, ai fini della possibilità di assegnargli natura di decisione deve avere le seguenti caratteristiche: (i) non deve avere una mera natura informativa, (ii) deve essere idonea ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario.

Orbene, alla luce di quanto indicato, una decisione può essere definita come un atto unilaterale rivolto ad uno o più soggetti determinati volto alla produzione di effetti legali *«for a communication to be a decision, this communication must contain a ruling, whereby the body issuing the decision intends to affect the legal situation of the addressee of the decision or other parties»*.<sup>11</sup>

In definitiva, la natura di decisione di una comunicazione si evince dal cd. *animus decidendi* che deve emergere dal testo.

---

<sup>9</sup> La giurisdizione del CAS come configurata dall'art. R47 del relativo Codice di procedura, è subordinata alla preesistenza di tre requisiti: è necessario, infatti, che vi sia la decisione di una Federazione, Associazione o altra Istituzione legata allo sport, che siano stati esauriti i rimedi interni alla Federazione e che le parti abbiano accettato la giurisdizione del CAS. Decisione 6 febbraio 2009 – E. Hoch / Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e altri.

<sup>10</sup> Award CAS 2004/A/659, *Galatasaray v. FIFA, Club Regatas Vasco da Gama & F. J. Loureiro*.

<sup>11</sup> A tal proposito si cita la seguente decisione del CAS *“for a communication to be a decision, this communication must contain a ruling, whereby the body issuing the decision intends to affect the legal situation of the addressee of the decision or other parties”* Award CAS 2005/A/899, *FC Aris Thessaloniki v. FIFA & Panionios*.

Un'ulteriore situazione nella quale potrebbe sussistere la giurisdizione del CAS si verifica nel caso del cd. «*diniogo di giustizia*» ossia laddove una federazione nazionale rifiuti di rendere una decisione ovvero ritardi nel renderla oltre un ragionevole lasso di tempo.

## 5. *Gli organi del CAS*

### 5.1 *L'ICAS*

L'ICAS è composto da 20 membri<sup>12</sup> in carica per un periodo rinnovabile di quattro anni e la loro nomina avviene nel periodo corrispondente all'ultimo anno di ogni quadriennio olimpico. Successivamente la loro nomina, essi sottoscrivono una dichiarazione in virtù della quale si impegnano ad esercitare le funzioni attribuitegli con obiettività, indipendenza e confidenzialità. Sussiste un'incompatibilità per i membri ICAS i quali non possono essere inseriti nelle liste CAS, né in quelle degli arbitri né in quelle dei mediatori.

L'ICAS elegge fra i propri membri il presidente, il quale, ai sensi dell'art. S9, è allo stesso tempo in presidente del CAS; due vice-presidenti, i quali hanno il compito di sostituire il presidente ove risulti necessario.

Le funzioni che il Codice e lo Statuto attribuiscono all'ICAS possono essere raggruppate in tre categorie: una prima categoria sottende le funzioni prettamente giurisdizionali, la seconda individua quelle di carattere organizzativo (i.e. nomina di vari componenti), ed, infine, la terza categoria comprende le funzioni di gestione finanziaria del CAS.

Nell'ambito della prima categoria esso dirime le questioni, sottoposte dalle parti, relative alla richiesta di ricusazione di arbitri o mediatori CAS.

In seconda categoria esso adotta e modifica lo Statuto e il Codice, nomina il presidente della divisione ordinaria di arbitrato del CAS, così come il presidente della divisione di appello di arbitrato del CAS. Inoltre esso forma le liste degli arbitri CAS e dei mediatori individuando, quindi, i singoli professionisti idonei a svolgere le funzioni di arbitri e mediatori CAS, ha il compito di rimuovere i membri designati in tali liste nel caso di sopravvenienza di mancanza dei requisiti prescritti, nomina il Segretario Generale CAS e supervisiona le attività del CAS *court office*.

Infine, nella terza categoria è il responsabile finanziario del CAS, per tali motivi riceve e gestisce tutti i fondi del CAS, approva il budget annuale dell'ICAS, redatto precedentemente dal CAS *court office*, approva il conto annuale del CAS, anch'esso precedentemente redatto a cura del CAS court office ed, infine, crea e gestisce un fondo di sostegno sulla falsa riga di un gratuito patrocinio a favore dei

---

<sup>12</sup> I venti componenti dell'ICAS vengono scelti nel modo che segue: a) Quattro membri sono nominati dalle Federazioni Internazionali; b) Quattro membri sono nominati dall' *Association of the National Olympic Committees* (ANOC); c) Quattro membri sono nominati dal Comitato Olimpico Internazionale (IOC); quattro membri sono nominati dai membri dell'ICAS dopo le opportune consultazioni a salvaguardia dei Diritti degli atleti; d) quattro membri sono nominati dai membri ICAS fra personalità indipendenti degli organi che designano gli altri membri dell'ICAS.

soggetti privi di sufficiente disponibilità finanziaria per accedere alle varie procedure CAS.

L'ICAS può esercitare le funzioni ad esso attribuitegli dallo Statuto in seduta plenaria ovvero attraverso il *Board*, organo composto dal presidente e dai due vice-presidenti ICAS, nonché dal presidente della divisione ordinaria di arbitrato CAS e dal presidente della divisione arbitrato di appello CAS.<sup>13</sup>

Infine, esso si riunisce ogni qual volta l'attività del CAS lo richiede ed, in ogni caso, una volta all'anno.

## 5.2 Il CAS

Ai sensi dell'art. S12 il CAS «*constitutes Panel which have the responsibility of resolving disputes arising in the context of sport by arbitration and/or mediation pursuant to the Procedural rules*». Questa costituisce la *mission* del CAS.

I Panels del CAS risolvono le controversie attraverso un arbitrato ordinario ovvero attraverso una procedura arbitrale di appello concernente esclusivamente le decisioni delle federazioni, associazioni o ulteriori organi di rilevanza sportiva nella misura in cui gli Statuti o le regole degli organi testé citati prevedano una specifica clausola che disponga in tal senso. Inoltre, può risolvere le dispute mediante la procedura di mediazione.

Possono far parte della lista arbitri CAS coloro i quali hanno una appropriata formazione legale, una riconosciuta competenza del diritto dello sport, ovvero del diritto internazionale di arbitrato, nonché una capacità di lavorare nelle lingue ufficiali CAS.

La valutazione della competenza giuridica e linguistica dei potenziali arbitri CAS è affidata all'ICAS.

Nelle liste CAS sono presenti un numero non inferiore a 150 arbitri.

Successivamente la nomina di arbitri, questi ultimi firmano una declaratoria ufficiale con la quale si impegnano ad esercitare le funzioni ad essi attribuite con obiettività, indipendenza e imparzialità e nel rispetto dell'obbligo alla riservatezza.

Il dovere di confidenzialità, caratteristica comune a tutti i procedimenti innanzi al CAS, costituisce un tratto peculiare e distintivo della *giurisdizione* CAS nonché, una delle possibili ragioni per le quali le parti decidono di adire il CAS; difatti, se i giudizi ordinari, così come quelli endofederali, sono ordinati al principio di pubblicità con la conseguenza che i fatti oggetto del giudizio possono essere conosciuti dai soggetti estranei al giudizio stesso, i giudizi innanzi al CAS godono del non trascurabile beneficio della segretezza dei fatti oggetto di accertamento, il che costituisce sovente una valida ragione per optare per tale *giurisdizione*.

---

<sup>13</sup> Ai sensi del capoverso dell'art. S7 costituiscono inderogabili funzioni dell'ICAS, non esercitabili quindi dal Board, l'adozione e la modifica del Codice nonché le nomine del presidente e dei due vice-presidenti ICAS, così come la nomina dei due presidenti delle divisioni del CAS, l'approvazione del bilancio ICAS ed, in ultimo, l'approvazione del conto annuale CAS.

### 5.3 *Le due Divisioni interne del CAS*

Ai sensi dell'art. S20, il CAS si compone di due divisioni, la divisione ordinaria di arbitrato e la divisione di arbitrato di appello.

La prima è responsabile per la soluzione delle controversie soggette alla procedura ordinaria e compie tutte le funzioni necessarie ad un efficiente svolgimento del procedimento attraverso il presidente ovvero un suo delegato. La divisione di arbitrato di appello, invece, è responsabile per la risoluzione delle dispute concernenti le decisioni di federazioni, associazioni o ulteriori organi sportivi nella misura in cui lo statuto o i regolamenti degli stessi organi prevedano una specifica regola in tal senso. Anch'essa esercita tutte le funzioni necessarie ad un efficiente svolgimento del procedimento attraverso il presidente ovvero un suo delegato.

Una volta inviata la richiesta di arbitrato, il CAS Court Office ha il compito di assegnare la controversia alla competente divisione in relazione alle caratteristiche della controversia stessa, alla luce delle regole sulla giurisdizione del CAS.

Ci si è chiesti se sia ammissibile per il Panel ovvero per le parti del procedimento una contestazione in ordine all'assegnazione della controversia quante volte questi ritengano che la controversia sia stata assegnata erroneamente da parte del CAS Court Office.

Secondo la costante interpretazione da parte della giurisprudenza del Panel CAS, l'assegnazione della controversia ad una delle due divisioni del CAS ha la natura di atto di amministrazione interna come tale inidoneo a formare oggetto di contestazione né il Panel, né per le parti.<sup>14</sup>

### 6. *Le regole procedurali*

L'applicazione delle regole procedurali del CAS è subordinata ad una specifica volontà delle parti di rimettere questioni di diritto legate allo sport al CAS. Questa competenza può nascere da una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in un regolamento ovvero da un accordo di arbitrato successivo (ordinary) o può riguardare un appello contro una decisione resa da una federazione, associazione o organi sportivi quando i loro statuti, regolamenti o specifici accordi prevedano la giurisdizione del CAS( appeal).

Una caratteristica del CAS è rappresentata dall'ampiezza della giurisdizione, difatti, ai sensi del capoverso dell'art. R27 possono costituire oggetto di giudizio innanzi al CAS le controversie sulle materie riguardanti i principi del diritto sportivo, materie economiche riguardanti la pratica e lo sviluppo dello sport e, più in generale, ogni attività connessa allo sport.

L'art. R30 prevede la non necessarietà di un patrocinio legale per i giudizi innanzi al CAS, essendo la scelta di una difesa tecnica per il tramite di un avvocato, una facoltà e non un obbligo per la parte.<sup>15</sup> Nel caso in cui la parte scelga di farsi

<sup>14</sup> Si confronti, tra le tante, CAS 2004/A/748 *ROC, Ekimov v. IOC, USOC, Hamilton*.

<sup>15</sup> Nonostante la disposizione normativa che non prevede il necessario patrocinio di un legale, risulta

assistere da un avvocato è tenuta a comunicare le generalità e i recapiti – tra i quali l'indirizzo email – al CAS Court Office, alle altre parti e al Panel, una volta costituitosi.

Il procedimento si svolge in una delle due lingue ufficiali del CAS, ossia il francese e l'inglese; nel caso di contrasto interpretativo tra il testo francese e quello inglese, il primo prevale sul secondo; le parti, così come i testimoni o i periti, possono farsi assistere da un interprete i cui costi sono a carico del richiedente.

### 6.1 *Notificazioni e comunicazioni*

Ai sensi dell'art. R31 del codice CAS tutte le comunicazioni e le notifiche che il CAS o il Panel intendono effettuare nei confronti delle parti devono avvenire per il tramite del CAS Court Office.

La richiesta di arbitrato da parte del ricorrente – così come la costituzione in appello da parte del convenuto –, ovvero qualsiasi altra richiesta o comunicazione scritta devono essere notificate alle parti per il tramite del CAS Court Office, in un numero di copie pari al numero delle parti più una copia addizionale per il CAS stesso.

### 6.2 *L'istituto della ricusazione dell'arbitro (il c.d. challenge)*

Un arbitro CAS può essere ricusato a richiesta di parte laddove sussistano circostanze tali da fondare il legittimo sospetto circa la sua imparzialità o la sua indipendenza. La ricusazione deve essere promossa nel termine di sette giorni, decorrenti dal giorno in cui la parte agente è venuta a conoscenza della causa di ricusazione. Competente a decidere sulla richiesta di ricusazione è l'ICAS Board, che ha la possibilità, a sua discrezione, di rimettere la questione all'ICAS. La richiesta di ricusazione eseguita dalla parte deve contenere le ragioni sulle quali si basa la richiesta. L'ICAS Board una volta ricevuta la richiesta di ricusazione informa l'arbitro interessato, così come le altre parti del procedimento, tali soggetti possono produrre osservazioni scritte sempre per il tramite del CAS Court Office. L'ICAS Board o l'ICAS se delegato da quest'ultimo, decide sulla questione con un provvedimento sommariamente motivato.

Ai sensi dell'art. R 35 sussiste un potere di rimozione ex officio di un arbitro da parte dell'ICAS laddove l'arbitro rifiuti di adempire ai suoi doveri derivanti dal codice in un termine ragionevole. Tale meccanismo differisce rispetto a quello ricatorio in quanto strumento volto a sanzionare l'ingiustificato ritardo nell'adempimento delle funzioni, tale meccanismo evidenzia la celerità che caratterizza i procedimenti di fronte al CAS.

---

in ogni modo utile, se non indispensabile, l'ausilio di un professionista il quale conosca profondamente le problematiche del diritto sportivo e abbia una notevole dimestichezza con le procedure di arbitrato internazionale.

### 6.3 *La richiesta di arbitrato – il primo atto della procedura*

Il procedimento di arbitrato si apre con la richiesta di arbitrato da parte del ricorrente, indirizzata al CAS Court Office, tale atto, ai sensi dell'art R38 del codice CAS, deve assumere forma scritta con il seguente contenuto:

- il nome e l'indirizzo completo del convenuto;
- una concisa indicazione dei fatti e degli argomenti giuridici posti a base della richiesta;
- l'eventuale richiesta di misure cautelari;
- la copia del contratto da cui emerge l'esistenza di una clausola di arbitrato devolutiva della giurisdizione CAS, ovvero qualsiasi documento dal quale emerge, allo stesso modo, la sussistenza della giurisdizione CAS.

Ogni informazione rilevante in ordine alla scelta del numero di arbitri<sup>16</sup> optando tra il numero di uno ovvero di tre. Se l'accordo di arbitrato prevede che il Panel sia composto da tre arbitri, il ricorrente deve indicare il nome del proprio arbitro scelto, evidentemente, dalla lista di arbitri CAS.

Una volta trasmessa la richiesta di arbitrato, il ricorrente è tenuto a pagare il contributo indicato dall'art. R64.1; in caso di mancato pagamento, il CAS Court Office concede un breve termine di proroga decorso il quale in assenza di regolarizzazione del pagamento la procedura non potrà proseguire.

### 6.4 *L'«answer» del convenuto e la formazione del Panel*

Una volta ricevuta la richiesta di arbitrato ed saldato il pagamento iniziale, il CAS court office, salvo che non sussista una chiara causa per la quale non è ammesso il ricorso al CAS, *i.e.* l'assenza di una clausola di arbitrato, adotta tutte le azioni appropriate per costituire e mettere in moto la procedura arbitrale. A tal fine invia al convenuto una comunicazione al fine di renderlo edotto dell'instaurazione dell'arbitrato e lo invita a inviare al CAS stesso, in un termine fissato dal CAS court office, una «*answer*», assimilabile ad una comparsa di costituzione in appello.

Ai sensi del secondo comma dell'art. R39 del codice CAS, deve contenere:

- una sommaria presa di posizione in ordine alla linea difensiva, eventuali questioni giurisdizionali, ma anche la nomina del proprio arbitro, indicando il nominativo all'interno della lista arbitri CAS e ogni contro reclamo;
- l'eventuale chiamata in causa del terzo.

Ricevuti i due atti testé citati, il CAS Court office procederà alla formazione del cd. Panel ai sensi degli articoli R40 e successivi del Codice CAS. Il Panel costituisce l'organo al quale è affidata la risoluzione della controversia. Esso può

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. R40.1 il Panel, ossia il collegio arbitrale, può essere composto da un solo arbitro ovvero da un numero di arbitri pari a tre a seconda delle indicazioni contenute nella clausola di arbitrato che attribuisce la giurisdizione al CAS; nel caso di assenza di qualsiasi indicazione in ordine al numero di arbitri presente nella clausola di arbitrato, la composizione del Panel viene decisa dal Presidente della Divisione CAS innanzi alla quale è incardinato il procedimento sulla scorta della complessità della vicenda e di tutte le circostanze del caso concreto.

assumere la natura di organo monocratico ovvero collegiale, nell'ultimo caso con la composizione di tre membri, a seconda delle indicazioni inserite nell'accordo di arbitrato. Nel caso in cui manchi tale indicazione il presidente della divisione CAS al quale è assegnata la controversia decide il numero di arbitri tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Nel caso in cui il Panel sia costituito da un solo arbitro, in virtù della clausola di arbitrato ovvero a seguito della decisione del presidente della divisione CAS competente, le parti possono sceglierlo mediante un mutuo accordo entro un termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato da parte del CAS Court Office. In assenza di tale accordo nei termini indicati sarà il presidente della divisione ad individuare il singolo arbitro facente parte del Panel.

Diversamente, quando il Panel è costituito da tre arbitri, la costituzione dello stesso avverrà nel modo che segue: ciascuna delle parti nel rispettivo atto difensivo, procede alla nomina dei propri arbitri e saranno costoro a nominare il terzo arbitro che assumerà la funzione di presidente del Panel. Nel caso in cui manchi un accordo tra gli arbitri nominati dalle parti in ordine alla scelta del presidente del Panel, sarà, ancora una volta, il competente Presidente della divisione CAS ad individuarlo.

Ai sensi dell'art. R33 del codice CAS, ogni arbitro deve essere e rimanere imparziale e indipendente dalle parti e deve svelare ogni circostanza che potrebbe incidere in negativo sui suddetti requisiti. Il richiamo a tale disposizione è molto importante in quanto solo successivamente la verifica nel caso concreto di quella indipendenza astrattamente richiesta in generale per tutti i membri del CAS, gli arbitri potranno accettare la loro nomina e costituire così il Panel. Una volta costituito definitivamente il Panel, il CAS Court Office, trasferisce ad esso tutta la documentazione concernente l'arbitrato salvo che le parti non abbiano adempiuto ai rispettivi pagamenti iniziali.

### 6.5 *Le misure cautelari*

L'art. R37 del codice CAS è dedicato alle misure cautelari, ossia quei provvedimenti chiesti da una parte al fine di tutelare il proprio diritto nelle more della decisione sul merito evitando che il decorso del tempo danneggi irreparabilmente la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio rendendo di fatto inutile l'eventuale esito positivo del giudizio stesso.

La prima regola evincibile dal dettato normativo attiene ad una condizione di ammissibilità per l'emanazione di una misura cautelare, individuabile nell'esaurimento di tutti i rimedi previsti dall'ordinamento della federazione ovvero dell'organo che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.<sup>17</sup>

Competente a emettere una misura cautelare è il Presidente della Divisione

---

<sup>17</sup> Per ciò che concerne l'aspetto economico è necessario che la parte richiedente versi una somma pari a 1000 franchi svizzeri, il cui mancato versamento determina l'impossibilità della prosecuzione della procedura.

CAS, prima che il Panel venga investito formalmente della procedura, mentre, una volta trasferiti gli atti al Panel, sarà il Panel stesso a prendere la decisione al riguardo.

Il sub-procedimento cautelare si apre con una richiesta di parte nella quale il richiedente deve motivare la propria domanda; sebbene il codice CAS sia silente sul contenuto della stessa, si ritiene, alla luce dei criteri generali della procedura cautelare, che il richiedente deve dimostrare tanto il *periculum in mora*, ossia il pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe subire la situazione giuridica dedotta in giudizio nelle more della decisione finale, quanto il cd. *fumus boni iuris*, consistente nella prospettazione delle possibilità di esito positivo della decisione nel merito della disputa.

Una volta ricevuta la richiesta di misure cautelari, l'organo competente ad emanarla concede alle altre parti un termine di dieci giorni, ovvero un minor termine se le circostanze del caso concreto non permettono di attendere il termine ordinario, per inviare delle memorie espressive della posizione di esse in relazione alla richiesta *de qua*.

Per quanto concerne il contenuto delle singole misure cautelari, il codice CAS adotta la strada della «atipicità delle misure cautelari» nel senso che il contenuto di esse non è predeterminato dal codice; ne consegue che sarà l'organo competente ad emettere la misura ad individuare quella che in concreto e, caso per caso, possa tutelare al meglio la situazione giuridica oggetto di protezione.

## 6.6 Pluralità di parti e plurisoggettività del procedimento

Nel caso in cui sussistano una pluralità di appellanti ovvero una pluralità di convenuti, la nomina degli arbitri delle rispettive parti deve avvenire in accordo fra esse, altrimenti interverrà il Presidente della divisione che nominerà l'arbitro.

La plurisoggettività nel procedimento può essere originaria nel caso testé citato ovvero sopravvenuta laddove la pluralità di parti si realizzi in un momento successivo all'instaurazione del Panel. Due sono gli istituti che prevedono la plurisoggettività sopravvenuta nel procedimento: il primo, regolato dall'art. R41.2 del codice CAS, rubricato *Joinder*, prevede la cd. chiamata in causa del terzo. La chiamata in causa del terzo deve avvenire nel primo atto difensivo, ossia, per ciò che concerne il convenuto nell'*answer*, indicando le ragioni a fondamento della domanda e producendo un'ulteriore copia della documentazione per il terzo stesso. Il CAS Court Office deve trasmettere tale copia alla persona la cui partecipazione è richiesta fissando un termine entro il quale il terzo chiamato in causa può prendere posizione in ordine alla richiesta di partecipazione. Allo stesso modo il CAS Court Office concede un determinato termine al ricorrente per esprimere la propria posizione in ordine alla partecipazione del terzo.

Il secondo istituto è regolato dall'art. R41.3 rubricato *intervention*, e prevede il cd. intervento volontario. Un terzo rispetto alle parti originarie che intende partecipare all'arbitrato può inviare una richiesta in tal senso correlata di contestuali motivi giustificativi della richiesta entro il termine di 10 giorni, il cui *dies a quo* è

costituito dal giorno in cui il terzo interventore è venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento. Il CAS Court Office dà comunicazione prontamente della richiesta di intervento del terzo mediante invio della richiesta di intervento alle parti le quali entro un termine fissato dallo stesso CAS Court office, possono prendere posizione in ordine alla richiesta di intervento del terzo.

Orbene, ai sensi dell'art. R41.4 che prevede disposizioni comuni tanto alla chiamata in causa del terzo quanto all'intervento volontario, la partecipazione di parti terze al procedimento è ammessa a condizione che queste siano collegate alla clausola arbitrale ovvero se sussiste un accordo, avente forma scritta, tra le parti in tal senso.

Una volta decorsi i termini che il CAS Court Office concede alle parti per esprimere le proprie opinioni sulla partecipazione di terzi al procedimento, in mancanza di accordo tra le parti, il presidente della divisione o il presidente del Panel, se già costituito, decide in ordine alla partecipazione di parti terzi tenuto conto soprattutto dell'esistenza dell'accordo di arbitrato in tal senso. La decisione sulla partecipazione delle parti terze deve essere adottata senza pregiudicare la decisione finale del Panel sul merito della causa.

### 6.7 *Amicus Curiae*

Con l'espressione latina *amicus curiae* si indica la possibilità di avanzare nei confronti di un organo decidente un documento contenente l'opinione di un soggetto il quale, pur essendo terzo rispetto alla controversia oggetto di giudizio da parte dell'organo giudicante, ha un interesse a far pervenire la propria opinione visti i riflessi che la decisione potrebbe avere nei propri confronti.

Tale istituto è particolarmente utilizzato nei paesi di common law, difatti speso tale documento viene inviato alla Corte Suprema Americana.

Per ciò che concerne il procedimento innanzi al CAS è prevista la possibilità di inviare al CAS stesso un documento di *amicus curie* come previsto espressamente dall'art. R41.4 il quale sancisce che «*After consideration of submissions by all parties concerned, the Panel may allow the filing of amicus curiae briefs, on such terms and conditions as it may fix*».

Considerata la notevole influenza delle decisioni del CAS per l'intero panorama sportivo internazionale, tale previsione è considerata particolarmente utile.

### 6.8 *La fase istruttoria*

Una volta costituitosi il Panel ed una volta individuate definitivamente le parti in giudizio, si apre la fase cd. *istruttoria*.

La fase istruttoria del procedimento innanzi al CAS comprende la cd. *written submissions (memoria)* e, eventualmente, una udienza orale, se il Panel lo reputa necessario.

Se, dunque, l'udienza orale è una eventualità della fase istruttoria, la *written submission* costituisce un atto ineludibile nonché di vitale rilevanza in ottica procedimentale. Difatti, mediante la *written submission* si fissano, allo stesso tempo, il cd. *thema decidendum* ossia l'oggetto sul quale deve essere resa la decisione finale, sia il cd. *thema probandum*, ossia i mezzi e gli elementi probatori utilizzati dal Panel per addivenire alla decisione del caso.

La *written submission* deve contenere la richiesta avanzata dalle parti. Non sono ammesse repliche salvo il caso in cui le circostanze lo richiedano, in tal caso è ammessa una replica e una controreplica. Con esse si chiude il *thema decidendum* in quanto nessuna nuova domanda può essere più avanzata, salvo espresso accordo in tal senso tra le parti.

Perciò che concerne invece il *thema probandum*, le parti devono inserire nella *written submission* la lista dei testimoni che intendono citare in udienza indicando il nominativo degli stessi correlata da una breve indicazione dell'oggetto della testimonianza. La stessa modalità vale anche per i consulenti tecnici di parte. Tali mezzi di prova costituiscono le cd. prove costituenti, ossia quelle formatesi nel contraddittorio tra le parti innanzi al Panel.

Le prove costituite, ossia quelle già formatesi *extra iudicium*, rappresentate da documenti scritti devono essere allegate dalle parti alla *written submission*.

Il giudizio sull'ammissibilità delle prove compete al presidente del Panel, il quale può decidere di non consentire l'assunzione ovvero l'acquisizione di mezzi probatori tenuto conto del criterio di rilevanza. Nel caso in cui si debba svolgere l'udienza, questa avviene nel contraddittorio delle parti innanzi al Panel. La conduzione dell'udienza è affidata al presidente del Panel il quale vigila sulla corrispondenza dell'assunzione delle prove rispetto alle indicazioni della *written submission* e invita le parti, i testimoni o i periti ad essere concisi nelle loro dichiarazioni in ossequio al principio di celerità del procedimento.

I testimoni e i periti sono obbligati a rendere dichiarazioni secondo verità pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

L'aspetto peculiare dell'udienza nel procedimento CAS, strettamente collegato alla confidenzialità della procedura, è costituito dalla segretezza dell'udienza in quanto a differenza dei giudizi ordinari retti dal principio di pubblicità dell'udienza, in assenza di un accordo tra le parti l'udienza non può essere pubblica.

Il Panel può nominare un consulente tecnico d'ufficio, se le circostanze del caso lo richiedano. In ogni momento il Panel, che si ritenga sufficientemente informato in ordine ai fatti di causa potendo quindi decidere nel merito la disputa, può interrompere l'udienza ovvero impedire l'ulteriore assunzione di prove. Conclusasi la fase istruttoria le parti procederanno all'esposizione finale dei propri argomenti seguendo con il diritto riconosciuto al *respondit* di avere l'ultima parola. Si ricordi che ai sensi dell'art. R44.4 qualora le circostanze lo ritengano necessario, il presidente della Divisione ovvero il Presidente del Panel può, con il consenso delle parti, disporre la cd. *expedited procedure* che comporta una notevole riduzione se non totale, eliminazione della fase istruttoria.

## 6.9 La fase decisoria

Terminata la fase istruttoria e formulate le richieste finale, il Panel emana la propria decisione adottando un lodo (*Award*).

È necessario ricordare che una delle possibili modalità di chiusura della procedura di arbitrato innanzi al CAS, evidentemente alternativa rispetto all'*award* del Panel, è costituita dalla conciliazione; il tentativo di conciliazione, in prima istanza viene eseguito dal Presidente della Divisione CAS procedente prima ancora che la controversia venga assegnata al Panel, può essere eseguito in ogni tempo nel corso della procedura dal Panel stesso e può sfociare in un accordo tra le parti idoneo a comporre la controversia e porre di conseguenza fine alla procedura.<sup>18</sup>

Perciò che concerne il diritto applicabile al merito della controversia, l'art. R45 del codice CAS, il Panel decide sulla controversia secondo le regole di diritto scelte dalle parti ovvero in assenza di un accordo ai sensi del diritto svizzero. Le parti possono autorizzare il panel a decidere *ex equo et bono*, ossia procedere ad un giudizio secondo equità.

Ai sensi dell'art. R46 del codice CAS, la decisione deve essere resa dal Panel a maggioranza e, nel caso in cui questa non sia possibile, o in subordine, dal Presidente. La decisione deve essere scritta, datata e firmata. Un'ulteriore differenza che si può apprezzare rispetto ai giudizi ordinari retti dal principio di obbligo di motivazione dei provvedimenti, è costituita dalla eventualità della motivazione, potendo le parti di comune accordo rinunciare alla stessa. In ogni caso la motivazione, se sussistente, viene resa succintamente mentre le opinioni dissenzienti non vengono considerate. Tale regola è direttamente collegata al problema della responsabilità dei membri del CAS, siano essi arbitri o mediatori, in quanto ai sensi dell'art. R68 non sono responsabili per qualsiasi atto o omissione in connessione coi procedimenti CAS.

Il lodo viene notificato alle parti dal CAS Court Office.

Infine avverso la decisione resa dal Panel è ammesso, esclusivamente il ricorso in appello al Tribunale Federale Svizzero, unico organo giudiziario funzionalmente competente a conoscere delle impugnazioni dei lodi CAS.

In realtà è possibile tale ricorso solo in ipotesi limitate espressamente previste dall'art. 190 della Legge Federale sul Diritto Internazionale privato, secondo cui: «Il lodo può essere impugnato soltanto se: a. l'*arbitro unico* è stato nominato irregolarmente o il *tribunale arbitrale* è stato costituito irregolarmente; b. il *tribunale arbitrale* si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; c. il *tribunale arbitrale* ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; d. è stato violato il principio della *parità di trattamento delle parti* o il loro diritto di essere sentite; e. è incompatibile con l'*ordine pubblico*».

<sup>18</sup> Art. R42 Conciliation: “*The President of the Division, before the transfer of the file to the Panel, and thereafter the Panel may at any time seek to resolve the dispute by conciliation. Any settlement may be embodied in an arbitral award rendered by consent of the parties*”.

Quindi, i ricorsi avverso i lodi del CAS sono possibili solo per questioni di natura procedurale ad eccezione dell'incompatibilità con l'ordine pubblico che riveste sia connotazioni di diritto sostanziale sia procedurale qualora vi siano violazioni di diritti fondamentali tali da risultare incompatibili con i valori dell'ordinamento giuridico svizzero (in questo caso).<sup>19</sup>

#### 7. *Procedura di arbitrato di appello*

Come detto, il CAS esercita le sue funzioni tramite una procedura di arbitrato ordinaria ovvero tramite una procedura arbitraria di appello. Concentrandosi sulla seconda modalità di risoluzione delle controversie, l'art. R47 del codice CAS prevede la giurisdizione della divisione di arbitrato di appello CAS.<sup>20</sup>

L'atto di appello ai sensi dell'art. R48 costituisce il primo atto della procedura e deve contenere il nome e l'indirizzo del convenuto e una copia della decisione avverso la quale è stato promosso l'appello. Inoltre, vi deve essere l'eventuale richiesta di misure cautelari, e la sospensione della dell'esecuzione della decisione impugnata allegandovi le ragioni in fatti e in diritto. Infine deve essere indicato il nome dell'arbitro scelto nelle liste CAS e la previsione statutaria o regolamentare che prevede la clausola arbitrale attributiva della giurisdizione CAS ai sensi dell'art. R47.

Il termine per proporre l'appello è quello indicato nello statuto o nel regolamento dell'organo emanante la decisione, in assenza di tale previsione il termine è di 21 giorni decorrenti dal ricevimento delle decisione appellata.

Ai sensi dell'art. R50 il Panel adibito a risolvere la controversia è costituito da tre arbitri, salvo che le parti si siano accordate per la predisposizione di un arbitro unico; in assenza di qualsiasi accordo fra le parti il presidente della divisione decide sul numero di arbitri.

Entro il termine di 10 giorni, dalla decorrenza del termine massimo per proporre l'appello, l'appellante deve inviare al CAS Court Office un documento indicante, in fatto e in diritto, gli argomenti fondanti l'appello correlato dai documenti che intende utilizzare nel corso del giudizio. In buona sostanza il contenuto di tale atto si rifà pedissequamente a quello della *written submission* di cui all'art R44.1 del codice CAS.

Così come già evidenziato per la procedura ordinaria di arbitrato, anche per quella di appello il CAS Court Office, salvo il caso in cui non sussista *ictu oculi*, la giurisdizione CAS, pone in essere tutti gli atti idonei al promovimento della

<sup>19</sup> Per un'analisi della giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero sui lodi del CAS Cfr. R. LEVY, *Swiss Federal Tribunal overrules CAS award in a landmark decision: FIFA vs Matuzalem*, *The International Sports Law Journal*, Issue 2-3/2012, 34 e ss.

<sup>20</sup> La giurisdizione del CAS come configurata dall'art. R47 del relativo Codice di procedura, è subordinata alla preesistenza di tre requisiti: è necessario, infatti, che vi sia la decisione di una Federazione, Associazione o altra Istituzione legata allo sport, che siano stati esauriti i rimedi interni alla Federazione e che le parti abbiano accettato la giurisdizione del CAS. Decisione 6 febbraio 2009 – E. Hoch / Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e altri.

procedura inviando una copia della richiesta di appello dell'*appel brief* all'autorità nei confronti della quale è stato promosso il giudizio.

Il rispondente entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dei motivi di appello deve procedere alla nomina del proprio arbitro, in assenza della quale la nomina verrà eseguita dal presidente della divisione.

Invece, nel termine di 20 giorni, sempre dal ricevimento dell'atto di appello dell'*appel brief*, il convenuto deve inviare al CAS il proprio atto difensivo contenente le ragioni della sua difesa, anche concernenti eventuale difetto di giurisdizione, il nominativo dei testimoni con una concisa indicazione dei fatti oggetto di testimonianza e quello dei periti e degli esperti dei le parti intendono avvalersi nel corso del procedimento.

Ai sensi del terzo comma dell'art. R55, il Panel «*shall rule on its own jurisdiction*»; nel caso in cui è sollevata una eccezione di difetto di giurisdizione da parte dell'appellato, il panel è tenuto a risolvere la questione, in alternativa in una decisione preliminare, ovvero nella decisione finale sul merito.<sup>21</sup>

La fase istruttoria è caratterizzata da un'udienza nella quale si procede all'escussione dei testimoni e dei periti; terminata l'assunzione dei mezzi di prova, le parti effettuano le rispettive dichiarazioni finali.

L'art. R57 del codice CAS costituisce una norma fondamentale per la procedura di arbitrato di appello, stabilendo che «*the panel has full to review the facts and the law*».<sup>22</sup>

Ai sensi dell'art. R58 del codice CAS il Panel decide la controversia applicando le norme regolamentari dell'organo emanante la decisione impugnata e, in via sussidiaria, la legge scelta dalle parti ovvero, in assenza di tale scelta applicando la legge dello Stato nel quale l'organo emanante la decisione impugnata è domiciliato o le regole della legge che il Panel ritiene appropriate. In quest'ultimo caso il Panel deve motivare la scelta in tal senso effettuata.

Il Panel rende la sua decisione a maggioranza dei propri membri, ovvero in assenza di maggioranza, dal Presidente singolarmente. A differenza del lodo emesso dal Panel al termine della procedura ordinaria di arbitrato, il lodo emesso a seguito della procedura *de qua* deve essere motivato, se pur succintamente.

Il Panel può emettere una decisione che sostituisce quella impugnata ovvero annullare la decisione oggetto di giudizio e rimettere la soluzione della controversia al precedente organo competente.

A sottolineare l'esigenza di celerità nella soluzione della controversia il quinto comma dell'art. R59 del codice CAS fissa in tre mesi, decorrenti dal giorno in cui il CAS Courte Office ha inviato la documentazione al Panel, il termine entro il quale

<sup>21</sup> Di norma un organo giudiziario, la cui giurisdizione è oggetto di contestazione, nel decidere di risolvere la questione non in via preliminare bensì nella decisione finale di merito, con un alto grado di probabilità ritiene sussistente la propria giurisdizione.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art. R57 del Codice TAS, al Collegio Arbitrale è attribuito un potere di integrale riesame della questione anche nel merito, seppur nei limiti della domanda proposta. Decisione resa il 26 Ottobre 2010 – World Antidoping Agency (WADA) e altri / Cyprus Football Association (CFA) ed altri.

il Panel deve comunicare alle parti almeno il dispositivo del lodo; non a caso il Panel può decidere di comunicare il dispositivo della decisione separatamente e anticipatamente rispetto alla parte motivazionale del lodo.

#### 8. *La mediazione innanzi al CAS*

Il CAS può dirimere le controversie instaurate innanzi ad esso mediante una procedura di arbitrato, sia ordinario che di appello, ovvero mediante un procedimento di mediazione.

L'art. S2 dello Statuto prevede, infatti, come proposito dell'ICAS quello di «*to facilitate the resolution of sport-related disputes through arbitration or mediation...*» e l'art. S6, paragrafo 10, riconosce nella mediazione una modalità di risoluzione delle controversie.

Se questo è il fondamento normativo presente nello Statuto CAS la disciplina settoriale del procedimento di mediazione è inserita nel «*CAS mediation rules*». L'art. 1 del CAS mediation rules sancisce che la mediazione è una procedura informale e non vincolante basata su un accordo tra le parti in virtù del quale esse intraprendono un tentativo di negoziazione con le altre parti, con l'assistenza di un mediatore del CAS in vista di una risoluzione di una controversia concernente lo sport. Le parti nel tentativo di mediazione devono agire secondo buona fede.

Il comma secondo dello stesso art. 1 individua l'ambito di applicazione della mediazione CAS limitandola esclusivamente a controversie oggetto della giurisdizione della procedura ordinaria di mediazione. Ne consegue che possono essere oggetto di mediazione le controversie affidate alla risoluzione della divisione di arbitrato di appello così come tutte le dispute relative alla materia disciplinare, per espressa previsione dello stesso della norma.<sup>23</sup>

La mediazione deve trovare il proprio fondamento in uno specifico accordo di mediazione fra le parti il quale può essere inserito in una clausola del contratto dal quale è sorta la disputa ovvero in un separato accordo. La clausola di mediazione può riguardare una controversia già sorta tra le parti ovvero una controversia che potrà sorgere un futuro.

Per ciò che concerne la disciplina che regola il procedimento di mediazione, l'art. 3 individua quale regolamentazione deve essere presa in considerazione per il raggiungimento dell'accordo. Difatti, laddove le parti scelgano di rivolgersi al CAS per instaurare un procedimento di mediazione, le CAS mediation rules devono essere considerate parte integrante del loro accordo di mediazione. Ai fini del regime temporale si deve tener conto della normativa in vigore al momento della richiesta di mediazione al CAS salvo un diverso accordo tra le parti.

In ogni caso le parti possono decidere di applicare regole diverse per la procedura di mediazione.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Art. 1 comma 2, CAS mediation rules: “*CAS mediation is provided solely for the resolution of disputes related to the CAS ordinary procedure. All disputes related to disciplinary matters, as well as doping issues, are expressly excluded from CAS mediation*”.

<sup>24</sup> Art. 3, ultimo comma: “*The parties may however agree to apply other rules of procedure*”.

La parte che intende instaurare il procedimento di mediazione deve indirizzare una richiesta in tal senso al CAS Court Office; la richiesta di mediazione deve assumere forma scritta e una copia della stessa deve essere notificata alla controparte. Essa deve contenere l'identità delle parti e dei loro rappresentanti, l'indirizzo, recapito telefonico e il numero di fax, una copia dell'accordo di mediazione, una concisa descrizione della controversia.

Il richiedente, una volta inviata la propria richiesta, deve prontamente adempiere al pagamento del costo amministrativo della procedura in conformità all'art. 14 delle CAS mediation rules.<sup>25</sup> Dal giorno in cui la richiesta è ricevuta dal CAS court office il procedimento di mediazione si considera iniziato e il CAS Court Office, una volta ricevuta la richiesta di mediazione deve immediatamente informare le parti della data di inizio della mediazione di cui sopra, fissando un termine limite per le altre parti per effettuare il pagamento dei costi amministrativi della procedura.

Come detto, tra le funzioni dell'ICAS si rinviene quella relativa alla stesura delle liste dei mediatori quali permangono nelle liste per un periodo di 4 anni e sono rievocabili al termine del loro mandato.

L'art. 6 individua le modalità di nomina del mediatore sancendo che salvo che sussista un accordo tra le parti sulla scelta del mediatore, è compito del presidente del CAS procedere alla nomina dello stesso previa consultazione delle parti. Il mediatore deve essere e rimanere per tutto l'arco del procedimento indipendente dalle parti ed è tenuto a rivelare qualsiasi circostanza dalla quale si possa evincere un eventuale pregiudizio per la sua indipendenza.

Nel caso in cui sussistano una o più cause che potrebbero pregiudicare l'indipendenza del mediatore, le parti, previamente informate di ciò, possono comunque autorizzare il mediatore a continuare il suo mandato previa sottoscrizione di un accordo.

Le parti possono essere rappresentate o assistite da un legale nei loro incontri con il mediatore, comunicando in anticipo alla controparte il proprio rappresentante.

Nel caso in cui quest'ultimo dovesse presenziare agli incontri senza la presenza del proprio assistito, deve essere munito di apposita autorizzazione che gli conceda di accordarsi sulla controversia senza la parte.

Ai sensi dell'art. 8 le modalità con le quali si svolge la mediazione vengono stabilite di comune accordo tra le parti, ovvero, nel caso in cui dovesse mancare un accordo in tal senso, secondo le indicazioni del mediatore stesso. Il mediatore, una

---

<sup>25</sup> Art. 14: "Each party shall pay the CAS Court Office the administrative fees fixed by the Court within the time limit provided in Art 4 of the present Rules. In the absence of such payment, the mediation proceedings will not be set in motion.

*The parties will pay their own mediation costs.*

*Unless otherwise agreed between the parties, the final costs of the mediation, which include the CAS fee, the fees of the mediator calculated on the basis of the CAS fee scale, a contribution towards the costs of the CAS, and the costs of witnesses, experts and interpreters, will be borne by the parties in equal measure.*

*The CAS Court Office may require the parties to deposit an equal amount as an advance towards the costs of the mediation".*

volta instauratosi il procedimento di mediazione, concede alle parti un termine entro il quale queste devono presentare un atto nel quale devono essere riportate:

- una breve descrizione, in fatto e in diritto, degli aspetti rilevanti della controversia;
- una lista di questioni da sottoporre al mediatore indicando il punto di compromesso cui la parte è disposta ad accettare per la favorevole risoluzione della mediazione e, infine, una copia dell'accordo di mediazione.

Costituisce principio generale della mediazione quello della cooperazione secondo buona fede con il mediatore. Il mediatore, da par suo, può effettuare qualsiasi suggerimento alle parti e incontrarle, laddove lo ritenga necessario, anche singolarmente.

Il compito principale del mediatore, ai sensi dell'art. 9, è quello della promozione della risoluzione della disputa in qualsiasi modo ritenga appropriata. Al fine di raggiungere tale obiettivo questi deve: i) identificare la questione della controversia, ii) facilitare la discussione fra le parti, iii) proporre soluzioni. In ogni caso il mediatore non può mai imporre la soluzione della controversia alle parti.

Un aspetto comune a tutti i procedimenti innanzi al CAS, siano essi arbitrari ovvero di mediazione, attiene alla confidenzialità del procedimento.<sup>26</sup>

Un'ulteriore caratteristica fondamentale della mediazione innanzi al CAS è l'assoluta irrilevanza di tutto ciò che è stato compiuto in un eventuale futuro giudizio, tanto arbitrale quanto ordinario. Ciò significa che le parti non potranno utilizzare alcun documento (ie. le proposte del mediatore, le proposte delle parti al mediatore, la richiesta di mediazione, etc...) prodotto in sede di mediazione, ed inoltre, al fine di rafforzare tale divieto, i documenti prodotti nel procedimento devono essere restituiti alle parti e nessuna copia di questi può essere conservata né dal mediatore né dalle parti.

L'art. 11 individua le modalità con le quali la mediazione può concludersi, beninteso che sia le parti che il mediatore possono in ogni tempo terminare la mediazione laddove:

- a) si raggiunga un accordo di mediazione, o su proposta del mediatore accettata dalle parti, ovvero su proposta di una delle due parti;
- b) il mediatore ritenga inutile la prosecuzione del procedimento non sussistendo possibilità in ordine ad una soluzione favorevole ovvero nel caso in cui le parti sottoscrivano una dichiarazione nella quale manifestino la volontà di interrompere la mediazione.

Nel primo caso il mediatore prepara un documento contenente la risoluzione della controversia che deve essere da lui sottoscritto così come dalle parti (ogni parte riceve una copia dell'accordo ed un'ulteriore copia viene conservata negli archivi del CAS Court Office). Qualora una delle parti non dovesse ottemperare

---

<sup>26</sup> Art. 10, comma 1: *"The mediator, the parties, their representatives and advisers, experts and any other persons present during the meetings between the parties may not disclose to any third party any information given to them during the mediation, unless required by law to do so"*.

agli obblighi nascenti dall'accordo di mediazione, la controparte potrà avvalersi della copia dell'accordo di fronte all'autorità arbitrale o giudiziaria.

Nel caso di fallimento della mediazione, le parti potranno ricorrere all'arbitrato a condizione che sia previsto in un accordo di arbitrato o in una clausola esistente tra le parti. La clausola di arbitrato può essere contenuta in un accordo di mediazione, in questo caso al relativo procedimento si applicano le regole previste dall'art. 44, par. 4 del codice CAS che disciplina la *expedited procedure*.<sup>27</sup>

## 9. Conclusioni

In sede conclusionale è necessario soffermare l'attenzione sui principali aspetti che caratterizzano, in generale, il procedimento innanzi al CAS.

In merito alla giurisdizione del CAS, si può notare come la *volontarietà* costituisca un elemento centrale in quanto la giurisdizione del CAS si radica in seguito ad una manifestazione, diretta o indiretta, di una volontà in tal senso; difatti, e nel caso di accordo arbitrale concluso direttamente dalle parti e nel caso in cui la clausola arbitrale sia contenuta in uno statuto o in un regolamento di una federazione,<sup>28</sup> vi è sempre una manifestazione di volontà delle parti nel devolvere la risoluzione della disputa all'arbitrato del CAS.

Inoltre, la ripartizione del procedimento in una procedura di arbitrato ordinaria ed in una procedura di arbitrato di appello, così come la previsione di un procedimento di mediazione, consentono di offrire una tutela differenziata e ritagliata su misura per la molteplicità di casi astrattamente sottoponibili all'attenzione del CAS.

Per ciò che concerne gli aspetti prettamente procedurali, la normativa CAS è sufficientemente lineare e di agevole fruizione da parte degli addetti ai lavori visto il numero relativamente non elevato delle regole presenti nello statuto e nel codice e la loro chiarezza che ha comportato nel tempo l'insorgere di un limitato numero di questioni interpretative delle quali si è fornita una panoramica illustrativa nei paragrafi precedenti.

Dall'analisi della normativa si evince come il procedimento CAS sia improntato al principio di celerità nella risoluzione delle controversie essendo lo stesso disciplinato in modo tale da garantire una tendenziale rapidità nella sua conclusione. A testimonianza di quanto detto, si pensi, ad esempio, alle regole relative ai termini procedurali, i quali sono particolarmente ridotti pur se comunque idonei a garantire alle parti un giusto e corretto esercizio del diritto di

<sup>27</sup> Articolo R44.4 - Expedited Procedure: "With the consent of the parties, the Division President or the Panel may proceed in an expedited manner and may issue appropriate directions therefor".

<sup>28</sup> Nel caso di clausola arbitrale contenuta in uno statuto o in un regolamento di una federazione sportiva nazionale, la manifestazione di volontà in ordine alla devoluzione della controversia al CAS si sostanzia nella richiesta di tesseramento o di affiliazione, rispettivamente nel caso in cui si tratti di una società ovvero di un atleta, dalle quali discende, automaticamente, l'accettazione della clausola in virtù della sottoposizione allo statuto al regolamento.

difesa o, ancora, all'eventualità dello svolgimento dell'udienza ben potendo la controversia essere risolta sulla scorta dei meri documenti scritti prodotti dalle parti.

Un ulteriore aspetto di notevole importanza nella disciplina del CAS è costituito dalla tutela cautelare, la quale assicura alle parti la possibilità di ottenere un provvedimento cautelativo o conservativo della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio nelle more della decisione sul merito della controversia, rafforzando, così, l'efficacia della protezione dei diritti dei quali si invoca la tutela nel procedimento.

Ricordati i principali aspetti caratterizzanti la disciplina procedurale, è necessario sottolineare come il CAS costituisca l'organo di giustizia sportiva di maggior rilievo a livello internazionale, il che comporta la necessità di una profonda e puntuale conoscenza delle regole che governano il procedimento innanzi ad esso da parte dell'esperto di diritto sportivo.

L'importanza della sua funzione consente di potergli assegnare il ruolo di «Corte Suprema del diritto dello sport».

Infatti, in ragione dell'importanza delle controversie che vengono risolte innanzi ad esso ma anche per la portata internazionale dei suoi lodi e dei principi in essi affermati, è possibile concludere che la giurisprudenza del CAS esercita una influenza fondamentale su tutti coloro che operano nel mondo dello sport.



**LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'AMBITO DEL COMITATO  
OLIMPICO INTERNAZIONALE - CIO**

di *Lucio Colantuoni\**

SOMMARIO: Premessa – 1. Breve introduzione sugli organi interni al CIO – 2. La Sessione – 3. Il Comitato Esecutivo – 4. la Commissione Giuridica – 5. La Commissione Etica – 6. La Carta Olimpica – 7. La Commissione Disciplinare – 8. La commissione Medica – 9. Misure Disciplinari e Sanzioni – Conclusioni

*Premessa*

Com'è noto, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) è senza dubbio l'organizzazione più importante all'interno del panorama sportivo globale, nonché autorità suprema del Movimento Olimpico.

Tale struttura ha la propria sede a Losanna, in Svizzera, ed il suo compito principale è di agire da catalizzatore nel coordinamento dei Comitati Olimpici Nazionali (NOC), delle Federazioni Sportive Internazionali (FSI), degli atleti e dei Comitati Organizzatori per i Giochi Olimpici (COGO).

Esso, inoltre assicura lo svolgimento delle Olimpiadi, sia estive che invernali, assistendo le proprie federazioni affiliate e incoraggiando con i mezzi più opportuni i valori olimpici.

Garantire il concreto rispetto dei valori olimpici e l'osservanza del Movimento Olimpico è sicuramente il compito più arduo per un'organizzazione internazionale che tuttavia non è dotata al suo interno di un vero e proprio sistema di giustizia.

Invero, il bene da tutelare in tale sede è primariamente il Movimento Olimpico. Quest'ultimo ha come scopo quello di contribuire alla costruzione di un

---

\* Avvocato in Milano, docente incaricato di Diritto sportivo e contratti sportivi e Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Univ. di Milano; Direttore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano e Direttore scientifico di ADRSport; Arbitro e Mediatore al TAS/CAS di Losanna.

Contributo realizzato con la collaborazione di FEDERICO VENTURI FERRIOLO, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, LLM in International Sports Law ISDE Madrid, membro del CSDS *Centro Studi Diritto Sport* di Milano.

mondo migliore e più pacifico, educando la gioventù tramite lo sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, solidarietà e fair-play. Valori questi, che seppur dettagliatamente normati nella Carta Olimpica, risultano di assai difficile “giustiziabilità, ragione per cui rimangono di competenza dello stesso CIO e delegati ai propri organi interni.

La funzione giurisdizionale sportiva esercitata dal CIO è rivolta in maniera preponderante alla protezione dei principi etici summenzionati, al di fuori e in costanza dei Giochi Olimpici, perseguendo prevalentemente tematiche di doping, match-fixing e corruzione.

### *1. Breve introduzione sugli organi interni al CIO*

I poteri del CIO sono esercitati tramite gli organi interni, vale a dire la Sessione, il Comitato Esecutivo e la Presidenza; il coordinamento tra questi e l’espletamento delle rispettive funzioni e compiti, in relazione al Movimento Olimpico, è esercitato dal Comitato Esecutivo.

Appartenere al Movimento Olimpico richiede innanzitutto piena osservanza dei principi contenuti nella Carta Olimpica e riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale.

In generale, i tre principali costituenti del Movimento Olimpico sono: il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Sportive Internazionali e i Comitati Olimpici Nazionali. In aggiunta a questi tre principali pilastri sono compresi nel Movimento Olimpico anche i comitati organizzatori dei Giochi Olimpici, le associazioni nazionali, le squadre, gli atleti e tutti gli affiliati appartenenti alle Federazioni Internazionali e ai Comitati Olimpici Nazionali. In particolar modo gli atleti, i cui interessi primari costituiscono un elemento fondamentale del Movimento Olimpico.

Oltre agli organi testé richiamati, all’interno della Carta Olimpica<sup>1</sup> è esplicitamente previsto che possano essere istituite commissioni al fine coadiuvare, ove vi sia occorrenza, la Sessione, il CIO e la Presidenza nell’espletamento dei rispettivi incarichi.

### *2. La Sessione*

La Sessione è l’assemblea generale in cui si riuniscono annualmente i membri del CIO. Essa è considerata come l’organo sovrano del Comitato di Losanna ed è dotata di numerosi poteri, tra cui i principali sono di approvare gli emendamenti alla Carta Olimpica ed eleggere i membri del CIO,<sup>2</sup> nominare la presidenza<sup>3</sup> e gli altri

<sup>1</sup> L’art. 21 della Carta Olimpica prevede che il Presidente CIO possa istituire delle Commissioni permanenti o ad hoc o anche gruppi di lavoro, quando ve ne sia necessità.

<sup>2</sup> Oltre ai membri del CIO la Sessione ha altresì l’incarico anche di eleggere il Presidente Onorario, i membri onorari e d’onore.

<sup>3</sup> Rispettivamente il Presidente e il Vice Presidente.

membri del Comitato Esecutivo e soprattutto designare la città ospite dei Giochi Olimpici.

La Sessione investe, altresì, un ruolo residuale di giustizia sportiva, difatti, tra le sue competenze rientrano quella disciplinare e sanzionatoria in merito all'espulsione dei membri e alla revoca delle cariche di Presidente Onorario, membro onorario e d'onore, e la risoluzione delle controversie in materie in cui ad essa viene affidata dalla Carta Olimpica o dalla legge la competenza a statuire.<sup>4</sup>

Le decisioni della Sessione sono prese a maggioranza semplice, mentre nel caso di votazioni aventi ad oggetto modifiche dei Principi Olimpici o delle norme della Carta Olimpica o di altre materie specificamente menzionate all'interno di quest'ultima, il *quorum* richiesto è la maggioranza qualificata di due terzi, in ogni votazione ogni membro ha diritto ad un voto.

### 3. *Il Comitato Esecutivo*

Il Comitato Esecutivo è stato fondato nel 1921 ed è costituito dal Presidente del CIO, da quattro vicepresidenti e dieci altri membri.

Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono eletti per un termine di quattro anni dalla Sessione, mediante uno scrutinio segreto e grazie alla maggioranza dei voti. Il Comitato Esecutivo gestisce gli affari generali del CIO, si assume la responsabilità per l'amministrazione, gestisce l'osservanza della Carta Olimpica ed approva l'organizzazione interna del Comitato Internazionale, della propria carta organizzativa e di tutti i regolamenti interni relativi alla propria amministrazione. Esso, è responsabile, infatti, della gestione delle finanze e presenta un report annuale alla Sessione, includendo qualunque altra proposta di modifica alla Carta Olimpica, delle sue norme o dei suoi regolamenti attuativi.

Il Comitato Esecutivo conduce la procedura per le selezioni relative all'organizzazione dei Giochi Olimpici; stabilisce l'agenda per le Sessioni e, dietro proposta del Presidente, nomina un direttore generale; emana inoltre, nella forma che ritiene più appropriata, linee guida, istruzioni e tutti quei regolamenti necessari ad assicurare lo svolgimento dei propri compiti, l'attuazione della Carta Olimpica e l'organizzazione dei Giochi Olimpici. Le decisioni adottate dal Comitato Esecutivo sono espresse a maggioranza semplice ove gli astenuti e schede bianche non vengono conteggiati. Ogni membro del Comitato Esecutivo ha diritto a un voto ed il *quorum* richiesto per la validità dell'adunanza è di otto membri.

Infine organizza riunioni periodiche con le Federazioni Internazionali e con i Comitati Olimpici Nazionali necessariamente, come prestabilito dalla Carta Olimpica, almeno una volta ogni due anni.

---

<sup>4</sup> Tale competenza generica deriva dall'art. 18.2.2.10 della Carta Olimpica che recita semplicemente che la Sessione ha il potere di decidere a riguardo di quelle materie assegnatele dalla legge o dalla Carta Olimpica.

#### 4. *La Commissione Giuridica*

La Commissione Giuridica del CIO fu creata nel 1974 ed ha un ruolo sia consultivo che di ricerca sulle tematiche giuridiche. Ha il principale incarico di esprimere pareri legali, proporre studi ed atti, e di svolgere attività di consulenza legale in favore del Presidente CIO, del Comitato Esecutivo e della Sessione, il tutto specificamente in merito alle necessità di questi ultimi e su tematiche concernenti l'esercizio delle loro rispettive competenze.

Tale commissione ha altresì il compito di valutare tutte le azioni e di preparare le difese legali a tutela del CIO. A lato di questi compiti più istituzionali, essa porta avanti studi di natura giuridica su questioni di interesse generale.

#### 5. *La Commissione Etica*

La Commissione Etica<sup>5</sup> è l'organo posto a tutela dei principi etici del Movimento Olimpico, valori che sono contenuti e disciplinati dal Codice Etico.<sup>6</sup>

La Commissione Etica fu stabilita nel 1999 dal Comitato Esecutivo, con il preciso scopo di salvaguardare i principi etici del Movimento Olimpico.

Si tratta di una commissione indipendente costituita da nove membri, la maggioranza dei quali, per questioni di indipendenza, non è parte del Movimento Olimpico; essa ha tre funzioni principali:

- i. Redigere e aggiornare continuamente i principi etici, incluso e in particolare il Codice Etico e implementare specificamente le previsioni basate sui valori ed i principi disciplinati nella Carta Olimpica, curandosi, inoltre, che questi testi vengano distribuiti a tutti gli interessati.
- ii. Condurre indagini, su proposta del Presidente del CIO, riguardo a possibili violazioni etiche e quando si renda necessario, proporre, al Comitato Esecutivo e/o alla Sessione, l'adozione di misure disciplinari o sanzioni verso i soggetti in violazione.

Tali interventi rimangono confidenziali fino a che il Comitato Esecutivo non trasmette la decisione ufficiale. Dopodiché tutte le decisioni adottate vengono immediatamente rese pubbliche.<sup>7</sup>

- iii. Prevenire le violazioni ai principi etici e assistere l'intero Movimento Olimpico in merito all'applicazione di tali valori e delle norme corrispondenti. Anche in questo caso, qualunque compito di assistenza rimane confidenziale.

La Commissione Etica veglia sull'attuazione del Codice Etico e di tutte e le norme attuative e sul loro rispetto sia da parte delle parti olimpiche<sup>8</sup> che dai

<sup>5</sup> L'istituzione della Commissione Etica in seno al CIO è prevista all'Art. 22 della Carta Olimpica, che delega allo statuto interno e al Codice Etico l'organizzazione dei suoi compiti e la disciplina dei relativi poteri.

<sup>6</sup> Il Codice Etico è interamente consultabile e scaricabile al seguente indirizzo web: [www.olympic.org/Documents/Commissions\\_PDFfiles/Ethics/code-ethique-interactif\\_en\\_2013.pdf](http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/code-ethique-interactif_en_2013.pdf)

<sup>7</sup> Le decisioni sono pubblicate in una sezione specifica del sito web del Comitato Olimpico Internazionale riguardante la Commissione Etica. Consultabili al seguente indirizzo: [www.olympic.org/Documents](http://www.olympic.org/Documents).

<sup>8</sup> Per parti Olimpiche si intende ai sensi delle premesse alla Carta Olimpica, il CIO stesso, le

membri olimpici in qualunque momento, situazione e circostanza.

Il Codice Etico è l'insieme di disposizioni normative basate sui valori e i principi difesi nella Carta Olimpica, fu inizialmente pubblicato nel 1999 e successivamente aggiornato al fine di poter perseguire in maniera efficace anche le violazioni perpetuate con i mezzi più moderni nonché quelle relative al doping, alla corruzione e alle scommesse.

Molte sono le modifiche approntate dall'adozione del primo testo, fino all'ultima edizione del 2013, per contrastare il diffondersi delle illecità derivanti dall'evoluzione del mondo sportivo e in particolar modo alle problematiche relative alle scommesse nei Giochi Olimpici e alle tematiche di corruzione e doping.

Oltre a ciò, nell'ultima edizione sono contenute nuove direttive volte a vigilare sulle procedure di elezione della Presidenza CIO, norme riguardanti il conflitto d'interesse e linee guida atte a prevenire il fenomeno della corruzione, soprattutto in vista dell'assegnazione delle Olimpiadi 2022 e alle relative regole di condotta applicabili a tutte le città desiderose di organizzare i Giochi Olimpici.

Per ciò che riguarda, invece, il profilo giudiziale, la Commissione Etica indaga sulle denunce presentate in relazione alla non osservanza delle norme etiche, comprese le violazioni del Codice Etico proponendo se nel caso sanzioni alla Commissione Esecutiva e alla Sessione.

Difatti, la Commissione non può gestire direttamente le eventuali controversie né può auto incaricarsi dell'istruzione del procedimento, ma deve, invece, informare il Presidente del CIO dell'esistenza della situazione illecita di cui essa è a conoscenza o è stata resa edotta da denunce o reclami provenienti dai soggetti interessati.

Dal punto di vista procedurale, quando un caso viene diretto alla Commissione Etica dal Comitato Esecutivo o dal Presidente CIO, questa prepara i documenti e istruisce la vertenza, e se il caso lo richiede, nomina un giudice relatore.

La Commissione può interrogare qualunque soggetto al fine di comprendere la situazione all'origine della violazione, ciò anche al fine di rispettare il diritto al contraddittorio del soggetto o dell'organizzazione coinvolta.

Al termine delle indagini, ed una volta accertata la responsabilità, la Commissione può proporre agli organi preposti all'esecuzione, qualunque misura disciplinare; sia quelle contenute all'articolo 59 della Carta Olimpica: un avvertimento formale, l'espulsione, il ritiro dell'accredito per Giochi Olimpici o richiedere l'imposizione della sanzione ex articolo 16.3.8 della Carta Olimpica.<sup>9</sup>

A seguito dell'input dell'organo in esame, la Sessione o il Comitato

---

amministrazioni pubbliche delle città candidate all'organizzazione dei Giochi Olimpici e dei Giochi Olimpici Giovanili, i Comitati Olimpici Nazionali i Comitati Organizzatori per i Giochi Olimpici e in presenza delle Olimpiadi, tutti i partecipanti, particolar modo gli atleti e il loro entourage, I Comitati Olimpici Nazionali e le Federazioni Internazionali, le delegazioni di arbitri e giudici e tutte le altre parti partecipanti.

<sup>9</sup> L'art. 16.3.8 della Carta Olimpica disciplina I casi di espulsione del membro CIO. Tale ultima ratio viene presa dalla Sessione su proposta del Comitato Esecutivo nel caso un membro abbia compiuto un'azione che sia andata contro I principi fondamentali del Movimento Olimpico o che abbia messo a repentaglio in maniera grave gli interessi del CIO.

Esecutivo attueranno i provvedimenti volti a infliggere sanzioni sia nell'ambito del Movimento Olimpico sia in merito dei Giochi Olimpici.

Nel primo caso, le sanzioni si traducono in un biasimo, o in una sospensione per un periodo determinato. La sospensione può estendersi a tutti o parte dei diritti, prerogative e funzioni legate alla qualità di membro e può essere pronunciata nei confronti dei membri del Movimento, o i membri del CIO, i quali con il loro comportamento abbiano arrecato danno agli interessi di quest'ultimo.

I provvedimenti e le sanzioni sopraccitate possono essere cumulative, ed il membro (o il membro onorario) in questione potrà essere privato, totalmente o in parte, dei diritti, prerogative e funzioni legate alla sua qualità, durante tutta la durata dell'inchiesta disciplinare condotta nei suoi confronti.

Nell'ambito dei Giochi Olimpici, la Commissione Etica esercita una vera e propria funzione inquirente, segnalando e proponendo nei confronti di tutti i partecipanti la non ammissione o la esclusione dai Giochi, sia a titolo temporaneo che permanente.

In caso di esclusione, tutte le medaglie e tutti i diplomi dovranno essere restituiti al CIO. Tali Misure possono essere pronunciate altresì verso ufficiali, dirigenti e altri membri di delegazione, arbitri e membri della giuria o qualunque altro soggetto affiliato a cui verrà istantaneamente revocato l'accredito. Tali misure vengono poste in atto attraverso le decisioni del Comitato Esecutivo.

## 6. *La Carta Olimpica*

La Carta Olimpica<sup>10</sup> è la principale fonte normativa dell'universo sportivo, essa è il codice che riunisce i principi fondamentali, le regole e le norme di applicazione adottati dal CIO. Essa sovrintende l'organizzazione e il funzionamento del Movimento Olimpico e fissa, inoltre, le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.

La Carta Olimpica non è altro che la Costituzione del CIO e fa sì che i valori trasmessi dal Movimento Olimpico siano rispettati. Nel dettaglio, consta di sessantuno articoli, la prevalenza corredata da una regola attuativa, specificamente volti a incoraggiare e sostenere i valori etici nello sport, la promozione dell'educazione dei più giovani attraverso lo sport e della sicurezza che in quest'ambito viga lo spirito del fair play e tale prevalga a dispetto della violenza. Inoltre, l'assetto normativo in esame sovrintende alla regolare celebrazione dei Giochi Olimpici e disciplina la cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private competenti e con le autorità preposte a posizionare lo sport a disposizione dell'umanità e a servizio della pace.

La Costituzione del CIO, realizza strumenti volti al rafforzamento dell'unità e della protezione dell'indipendenza del Movimento Olimpico e ad agire contro ogni forma di discriminazione al suo interno, incoraggiando e supportando le donne nello sport, a tutti i livelli ed in ogni struttura, in maniera tale da implementare i

<sup>10</sup> L'ultima versione emanata è stata approvata nel ed è in forza dall' 8 dicembre 2014. Reperibile a seguente indirizzo web: [www.olympic.org/Documents/olympic\\_charter\\_en.pdf](http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf).

principi di uguaglianza tra uomini e donne.

Invero, tra gli obiettivi principali della Carta Olimpica, in sinergia con le disposizioni contenute nel Codice Etico, vi è quello di condurre la battaglia contro la corruzione e il doping nello sport, introducendo e promuovendo misure appositamente rivolte alla protezione della salute degli atleti.

Altro scopo delle norme in esame è contrastare qualunque tipo di abuso, politico o commerciale dello sport e degli atleti, assistendo le organizzazioni sportive e le autorità pubbliche a provvedere per il futuro sociale e professionale degli atleti e ad incoraggiare lo sviluppo dello sport per tutti promuovendo, inoltre, un interesse verso le tematiche ambientali e sviluppo sostenibile, assicurando anche che i Giochi Olimpici si svolgano in condizioni che tengano conto in modo responsabile dei problemi dell'ambiente.

## 7. *La Commissione Disciplinare*

Come esaminato, la Carta Olimpica disciplina dettagliatamente sia i principi generali dell'Olimpismo sia gli strumenti in capo agli organi interni al CIO, per perseguirli.

Sebbene i poteri giudiziari dell'organo di Losanna vengano in gran parte amministrati dal Comitato Esecutivo,<sup>11</sup> quest'ultimo tende sovente a delegare a commissioni - sia permanenti, che costituite ad hoc - quei poteri che necessitano di strumenti e conoscenze altamente specifiche al fine di essere assolti nella maniera più opportuna, specialmente in occasione dei Giochi. Tra queste deleghe, una in particolare merita un'approfondita disamina in questa sede, ed è quella relativa alla materia etico-disciplinare.

L'art. 59.2.4 della Carta Olimpica dispone, infatti, che il Comitato Esecutivo può delegare i propri poteri giudiziari ad una Commissione Disciplinare, che subentra a quest'ultimo nell'esercizio della giustizia disciplinare, tali procedimenti disciplinari sono normati al sesto capitolo della Carta Olimpica.

Dal punto di vista procedurale, i poteri che per delega subentrano in capo alla Commissione Disciplinare sono i medesimi di cui è dotato il Comitato Esecutivo con un predisposizione più specifica in tema di doping, grazie anche alla sinergia stabilita con la Commissione Medica.

Difatti, la materia del doping è senza dubbio la competenza principale della Commissione Disciplinare, a questo scopo, infatti, fu istituita per la prima volta durante i Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City nel 2002 e alle Olimpiadi di Atene 2004.<sup>12</sup>

Nell'assolvimento dei propri incarichi e nella persecuzione delle azioni illecite, la Commissione Disciplinare si avvale delle norme anti-doping contenute

---

<sup>11</sup> Art. 59 In the case of any violation of the Olympic Charter, the World Anti Doping Code, or any other regulation, as the case may be, the measures or sanctions which may be taken by the Session, the IOC Executive Board or the disciplinary commission referred to under 2.4 (...); 2.4. The IOC Executive Board may delegate its power to a disciplinary commission".

<sup>12</sup> DE ROSE EH, *Doping in athletes: an update*, Clin Sports Med, 2008.

nel Codice dell' Agenzia Mondiale Anti-doping (WADA)<sup>13</sup> e di converso alla norme specifiche contenute nel Regolamento Anti-Doping del CIO per i Giochi Olimpici.<sup>14</sup> Tale regolamento, che viene emanato in base ai principi contenuti nel codice WADA, ha lo scopo di amministrare la giustizia disciplinare anti-doping nel corso delle Olimpiadi.

Inoltre, affinché vi sia una corretta applicazione di tale disposto normativo, il Presidente CIO nomina, su base periodica, una commissione medica, proprio al fine di informare scientificamente l'organo disciplinare e che è competente ad effettuare i controlli.

Il Regolamento anti-doping del CIO, come già accennato, incarna tutti i principi e le norme del Codice WADA definendo l'illecito di Doping, le liste di sostanze proibite di riferimento,<sup>15</sup> le modalità di attuazione dei controlli e di monitoraggio sulle squadre e sui singoli atleti. Si tenga conto, che da un punto di vista pratico, l'attuazione delle disposizioni di specie, risulta essere un compito assai arduo, non solo perché il controllo viene effettuato su un numero molto elevato di atleti, ma perché le varie equipe mediche incaricate si devono relazionare con atleti provenienti dai Paesi più disparati e devono soprattutto agire efficacemente sul territorio, tenendo conto delle condizioni in cui verte il Villaggio Olimpico e gli spazi o le infrastrutture che ospitano i Giochi.

Per ciò che riguarda il profilo sanzionatorio, in relazione all'esito delle indagini condotte dalla Commissione Disciplinare (con l'ausilio della Commissione Medica), durante i Giochi Olimpici, il Regolamento CIO Antidoping prevede un collegamento diretto all'art. 59 della Carta Olimpica, sancendo che qualunque violazione delle norme anti-doping, che si verifichi durante i Giochi Olimpici, sarà disciplinata dalle misure disciplinari e sanzioni contenute in tale articolo, inoltre, anche l'assoggettamento a tali misure avverrà in ossequio alla norma di specie.

All'interno del procedimento disciplinare, un profilo che non deve essere disatteso è quello riguardante il diritto al contraddittorio, che fa sì che il procedimento portato avanti dalla Commissione Disciplinare non sfoci in un processo inquisitorio ai danni dell'atleta.

Nel caso in cui un atleta risulti essere in violazione di una norma anti-doping, gli verrà notificato l'illecito, comprensivo del risultato degli esami analitici, della possibilità di ricorrere all'esame del campione B, dell'informazione sulla norma violata e della composizione della Commissione Disciplinare. Oltre alla suddetta notifica, l'atleta riceverà l'invito a presentare le proprie difese o tramite un atto scritto o partecipando all'udienza tenuta dalla Commissione Disciplinare, ove potrà essere assistito da una persona di propria scelta. A partecipare a tale udienza sarà

<sup>13</sup> Il codice WADA è reperibile all'indirizzo web: [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org).

<sup>14</sup> Il Regolamento Anti-doping del CIO viene adottato e pubblicato per ogni Olimpiade sia estiva che invernale ed è consultabile al sito web: [www.olympic.org/Documents](http://www.olympic.org/Documents). Per la trattazione del presente studio sono stati esaminati le norme contenute nei regolamenti anti-doping CIO relativi alle Olimpiadi di Londra 2012 e Sochi 2014.

<sup>15</sup> L'elenco delle sostanze vietate viene pubblicato periodicamente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ed è reperibile sul sito internet: [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org).

chiamato, inoltre, il presidente della relativa Federazione Internazionale. Nel caso in cui l'atleta o un rappresentante non possa comparire all'udienza, questi potrà comunque inviare, entro un termine stabilito, una memoria difensiva alla Commissione Disciplinare.

Oltre al profilo processualistico esaminato, la Commissione Disciplinare ha anche il potere di intraprendere tutte quelle attività volte a facilitare l'implementazione dei controlli sul territorio ospitante, le manifestazioni olimpiche, ed ergo intrattenere i rapporti con le autorità pubbliche locali e con i corpi di Polizia in vista dei controlli anti-doping.

Nella prassi, oltre a decretare l'eliminazione dalle competizioni olimpiche di quegli atleti risultanti positivi alle sostanze vietate e di curare i rapporti con le Federazioni Internazionali e i Comitati Olimpici Nazionali per far sì che le sanzioni verso gli atleti e i membri vengano ottemperate a tutti i livelli federali, la Commissione Disciplinare continua ad operare al fine che, nel caso di precedenti vittorie ottenute in violazione dei precetti, le medaglie e i premi in denaro, corrisposti in primo luogo, vengano restituiti.

Tra i precedenti di competenza della Commissione Disciplinare che più sono ascisi agli onori cronaca vi è il caso riguardante il ciclista italiano Davide Rebellin che, dopo essersi classificato secondo nella gara di ciclismo su strada nelle Olimpiadi di Pechino 2008, è stato squalificato dalla Commissione Disciplinare.<sup>16</sup> In seguito all'imposizione della misura disciplinare, il Comitato di Losanna ha richiesto formalmente all'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) di modificare il risultato dell'evento olimpico secondo quanto previsto dalle norme e di considerare le successive azioni di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Nel caso di specie, il Comitato Esecutivo ha formalmente richiesto al CONI per tramite dell'UCI, come disposto ex art. 23.2.1 della Carta Olimpica, di ritirare la medaglia d'argento e il diploma conseguiti nell'evento Olimpico e restituire il premio in denaro assegnatogli dal Coni.

## 8. *La Commissione Medica*

Il compito principale della Commissione Medica è la lotta contro il doping e la protezione della salute degli atleti. Essa è stata creata nel 1967 allo scopo di affrontare la tematica del doping, in continua ascesa nel mondo sportivo.

Obiettivo iniziale fu quello di mettere a punto e costituire una struttura anti-doping funzionale. Tale impegno fu rapidamente ampliato al fine di abbracciare i tre principi cardine su cui si basa il Codice Etico: la protezione della salute degli atleti, il rispetto verso l'etica medica e dello sport e la pari uguaglianza di tutti gli atleti all'interno delle competizioni.

La Commissione Medica svolge un compito assai importante, ed è quello

---

<sup>16</sup> International Olympic Committee - IOC Executive Board Decision Regarding Davide Rebellin born on 9 August 1971, Athlete, Italy, Cycling - Road (November 2009). (Rule 23.2.1 of the Olympic Charter). [www.olympic.org/Documents](http://www.olympic.org/Documents).

di assistere il Comitato Esecutivo e la Commissione Disciplinare nell'adempimento delle loro funzioni inquirenti e processuali. Essa, infatti, dirige il ramo tecnico-scientifico delle operazioni anti-doping coordinando il personale medico e sorvegliando sulle modalità di espletamento dei test, delle analisi e della istruzione medico-scientifica della controversia davanti alla Commissione Disciplinare, garantendo la correttezza scientifica delle informazioni derivanti dalle analisi dei campioni biologici.

La Commissione Medica del CIO lavora da più di quarant'anni nel campo dell'anti-doping, studiando metodi alternativi per proteggere la salute gli atleti. Questi studi si sviluppano nei diversi campi della medicina sportiva, biomeccanica, fisiologia applicata allo sport, nutrizione e tutte quelle altre scienze collegate allo sport.

Oltre alla continua lotta contro il doping, che rimane uno degli obiettivi principali in seno al CIO, la Commissione Medica si prodiga su qualunque tematica medica principale, che possa avere a che fare con lo sport. Difatti, essa si occupa, inoltre, di pubblicare studi sulla salute degli atleti.

#### 9. *Misure Disciplinari e Sanzioni*

In seguito a procedimento disciplinare condotto dal Comitato Esecutivo (o dalla Commissione Disciplinare), il soggetto ritenuto responsabile di aver violato i principi olimpici, del codice WADA o di qualunque altra norma concernente la giurisdizione del CIO, sarà punito tramite le misure disciplinari e sanzioni contenute al quarto capitolo della Carta Olimpica.

Le misure disciplinari da qua, possono essere adottate sia dalla Sessione che dal Comitato Esecutivo o Commissione disciplinare e si differenziano a seconda che l'illecito venga commesso nel contesto del Movimento Olimpico o in costanza dei Giochi Olimpici.

Nel merito dei Giochi Olimpici, come già esaminato in relazione al ruolo della Commissione Etica, e in caso di violazione delle norme richiamate dall'art. 59.2 della Carta Olimpica, il soggetto colpevole può essere sanzionato con una sospensione temporanea o permanente o con la espulsione dai Giochi Olimpici e ritiro dell'accredito. Nel caso di squalifica e relativa esclusione, le medaglie e premi ottenuti andranno restituiti al CIO. Nel caso in cui la violazione venga compiuta da allenatori, tecnici o altri membri di delegazioni o da arbitri o componenti delle giurie, la misura potrà corrispondere, anche in questo caso, ad una sospensione temporanea o permanente dalla carica o dall'esclusione dai Giochi Olimpici, mentre nel caso la condanna riguardi ulteriori soggetti accreditati, la sanzione ultima corrisponderà al solo ritiro dell'accredito.

Le misure testé esaminate vengono imposte dal Comitato Esecutivo o nel caso di delega, dalla Commissione Disciplinare incaricata.

Riguardo alle possibilità di appello, le decisioni del CIO sono definitive, l'art. 61 della Carta Olimpica sancisce che nel caso di controversia in relazione alla loro esecuzione ed interpretazione, sarà competente il Comitato Esecutivo ed in

casi specifici, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, in particolare a quest'ultimo, saranno dirette tutte le controversie che si verifichino durante o in connessione con i Giochi Olimpici.

Mentre, invece, se sono trascorsi più di tre anni dal giorno della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, nessun tipo di decisione emanata dal CIO in merito a quell'edizione potrà essere impugnata.

### *Conclusioni*

Dalla disamina della struttura interna del CIO e della Carta Olimpica in particolare, si evince come il movimento sportivo internazionale sia dotato di basi organizzative solide e di una normativa complessa ed articolata volta a tutelare valori e principi universali.

L'attenzione del CIO risulta, quindi, focalizzata a consolidare il sistema olimpico in tutte le sue forme, sociali, economiche e soprattutto sportive. Le norme esaminate promuovono e propalano valori, difendono status e generi e combattono la discriminazione in tutte le sue forme.

Esse delimitano in maniera efficace le posizioni giuridiche dei propri membri e tutelano i diritti degli atleti in maniera complessiva e soprattutto aggiornata. Questo accade particolarmente riguardo ai temi più cari al CIO, come il doping, nei cui confronti l'organo di Losanna pratica un atteggiamento di tolleranza zero, assistito anche dalla ricerca scientifica più evoluta e dal contributo della WADA.

L'attività del Comitato esecutivo, se pur molto ampia, appare in rispetto dell'azione disciplinare nel contesto dei Giochi Olimpici molto efficace, a dispetto delle parvenze di complessità di azione per ovvi motivi tra cui quelli logistico-organizzativi, anche grazie all'istituzione delle Commissioni Disciplinari e alla metodica suddivisione dei poteri tra quest'ultime.

Le misure disciplinari operano istantaneamente e i tempi processuali molto spediti assicurano sovente un giusto processo e il rispetto dei diritti degli atleti. Nella remota ipotesi che ciò non avvenga, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna e la sua composizione Ad Hoc per le Olimpiadi, rappresenta una rapida e imparziale sede di appello.



## IL SISTEMA DI GIUSTIZIA DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELL'AUTOMOBILE (FIA)

di *Francesco de Beaumont*\*

SOMMARIO: 1. La FIA – 2. Amministrazione della Giustizia Federale<sup>1</sup> – 3. Conclusioni

### 1. *La FIA*

#### 1.1 *Introduzione*

La Federation Internationale de l'Automobile (di seguito "FIA"), per Statuto, raggruppa tutti gli Automobile Club del mondo al fine di esercitare meglio le attività e per difendere la loro causa comune: l'Automobile.

Per Statuto essa riconosce una sola Autorità (in campo automobilistico) per ogni Paese e una nuova Autorità potrà essere riconosciuta solo al momento del recesso di quella già riconosciuta.<sup>2</sup>

Tale struttura si fonda su due pilastri portanti di cui uno riguarda la mobilità e turismo mentre l'altro lo sport dell'automobile ed ognuno di essi ha il proprio Consiglio Mondiale.

In particolare il concetto di mobilità va inteso nel senso più ampio a partire dai costi per giungere fino alla sicurezza stradale; proprio in tempi recentissimi la FIA ha investito enormi risorse in un'azione a favore della sicurezza stradale.<sup>3</sup>

Per quanto riguarda, invece, lo sport dell'automobile anch'esso è inteso in senso ampio perché la Federazione non solo si occupa di decidere le regole per i campionati del mondo (anche per singole aree geografiche come: Europa, America, Asia) delle varie categorie, ma anche le regole per la sicurezza (attiva e passiva) delle gare automobilistiche.

La FIA è dotata di una struttura piramidale al cui apice vi è il Presidente

---

\* Avvocato, componente la Corte di Appello Internazionale presso la FIA, Gentleman Driver.

<sup>1</sup> Le Decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate sul sito [www.fia.com](http://www.fia.com).

<sup>2</sup> Art. 3 Statuto FIA.

<sup>3</sup> Action for road safety è stata una campagna mondiale sul tema della sicurezza stradale. Essa ha coinvolto tutti i Paesi ed ha avuto come testimonials moltissimi valenti piloti e campioni del mondo della Formula Uno.

che sta a capo dell'Assemblea Generale, unico organo deputato ad esercitare la sovranità federale.

L'Assemblea Generale (composta dalle Federazioni o Associazioni aderenti) elegge il Presidente, i Presidenti Delegati, il Presidente del Senato ed i Vice Presidenti per lo Sport ed ha il compito di valutare (e adottare, in caso positivo) tutte le proposte che le vengono sottoposte dal Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico e dal Consiglio Mondiale della Mobilità e Turismo.

Naturalmente, oltre tali attribuzioni, ha tutte quelle proprie di un'Assemblea Generale: decidere la sede, controllare i conti e stabilire le regole di principio.

Le decisioni adottate dall'Assemblea Generale fanno stato nei confronti degli Automobile Club Nazionali che hanno l'obbligo di adeguarsi.

## 1.2 *L'esercizio del potere sportivo*

Per quanto riguarda il potere sportivo la FIA è l'Organo internazionale per la regolazione delle attività sportive e, come detto in precedenza, anche nel solo campo dello sport non riconosce che una sola Autorità per ogni Paese.

La particolarità, solo per tale settore, consiste nel fatto che esso può essere rinunciato dall'Autorità sportiva nazionale; in tal caso sarà la stessa FIA ad incaricare un diverso soggetto per l'esercizio del potere sportivo in quel Paese. Tuttavia l'esercizio di tale potere può anche essere delegato ad altro soggetto, rendendolo noto alla FIA stessa, e la delega può essere totale (in favore di una sola organizzazione sull'intero territorio nazionale o in favore di più organizzazioni ciascuna su parte del territorio) o parziale (una o più organizzazioni che esercitano sull'intero territorio specifiche attività).

E' previsto che l'Autorità sportiva nazionale eserciti il potere sportivo attraverso la "Commissione Sportiva" che viene definito "Organo esecutivo speciale". Questo vuol dire che le Autorità sportive nazionali si obbligano al rispetto delle regole emanate dalla FIA.

L'Organo fondamentale per le attività sportive è costituito dal Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico poiché tutte le regole inerenti la gestione delle attività vengono proposte dal Consiglio e poi sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale. Solo dopo tale approvazione esse si considerano adottate.<sup>4</sup>

Tuttavia il Consiglio Mondiale è dotato anche di proprio autonomo potere in quanto adotta tutte le decisioni che non sono di competenza dell'Assemblea Generale: promulga le regole di partecipazione ai vari campionati mondiali e amministra anche in proprio i fondi necessari al funzionamento dello sport automobilistico.

Gli Organi consultivi del Consiglio Mondiale sono le Commissioni, che assistono il Consiglio occupandosi di singoli settori dello sport automobilistico, la cui peculiarità è la proposizione delle regole di settore.

Fra queste vale citare quelle che sono ritenute le più importanti: la

---

<sup>4</sup> Articolo 16 Statuto FIA.

Commissione Costruttori, la Commissione Piloti e la Commissione karting.

La Commissione dei Costruttori ha la funzione di assistere la FIA nelle scelte strategiche relativamente allo sport ed alla mobilità formulando proposte e pareri anche se d'interesse di altre Commissioni.

La missione della Commissione Piloti consiste nel rappresentare alla FIA gli interessi dei Piloti, attori fondamentali di questo sport, formulando proposte su tutte le questioni di categoria ivi comprese quelle inerenti la disciplina sportiva di condotta nelle gare.

Bisogna dire che la sinergia di dette Commissioni, per quanto riguarda le gare automobilistiche, ha comportato notevoli progressi nel campo della sicurezza passiva e proprio per questo, rispetto ai decenni precedenti, è uno degli sport con meno infortuni.

Una considerazione a parte va fatta per la Commissione Karting (CIK) perché questa specialità è una vera e propria via di accesso allo sport automobilistico ed in particolare verso le formule, cosiddette, addestrative che, a loro volta, sono l'anticamera della Formula Uno; non a caso oggi tutti i piloti che corrono in Formula Uno hanno un importante trascorso kartistico.

Per completare questa breve introduzione ed in linea pratica va detto, senz'altro, che il braccio operativo della Federazione è costituita dai vari Commissari (sportivi e tecnici) che controllano il rispetto delle regole sui campi di gara.

## 2. *Amministrazione della Giustizia Federale*

### 2.1 *Generalità*

La Giustizia della Federazione Internazionale è amministrata attraverso il Tribunale Internazionale (TI) e la Corte d'Appello Internazionale (CAI) mentre il potere d'accusa è affidato al Presidente della FIA.<sup>5</sup>

A causa della variegata composizione (Membri provenienti da ogni parte del Mondo) non si può dire che abbia un sistema processuale tipico ma è la sintesi dei vari sistemi processuali con l'unico fine di amministrare giustizia in modo rapido ed efficace proprio perché dalle decisioni possono dipendere i risultati dei campionati alla cui base non vi sono soltanto interessi sportivi ma anche economici e di rilevante entità.

A dispetto della denominazione, come sarà meglio spiegato avanti, la CAI, in alcune specifiche materie, è il grado d'appello rispetto al TI mentre, in alcune altre, è il grado d'appello ma rispetto alle decisioni dei Commissari Sportivi sui campi di gara.

La fonte primaria è il Regolamento Disciplinare e Giurisdizionale, approvato dall'Assemblea Generale, che contiene le norme di procedura per l'attività innanzi agli Organi di Giustizia mentre quella che può essere definita come una fonte

---

<sup>5</sup> Il Regolamento disciplinare e giurisdizionale nonché le Istruzioni pratiche sono pubblicate sul sito [www.fia.com](http://www.fia.com).

secondaria è data dalle Istruzioni Pratiche.

Tale Regolamento, come tutte le altre norme della FIA, è soggetto a revisioni proposte dall'Assemblea Generale degli Organi di giustizia e poi sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Le Istruzioni pratiche, sebbene vengano presentate come uno strumento di supporto per gli utenti, sono immediatamente cogenti per tutti e il Segretariato Generale degli Organi di Giustizia è preposto alla loro applicazione. In via pratica la loro violazione non potrà mai inficiare la questione sottoposta ma il TI o la CAI, a seconda dei casi, potranno ordinare il sostanziale rispetto di tali regole secondarie.

Gli Organi giurisdizionali sono composti da un numero variabile di Membri (da 6 a 12 il TI e da 12 a 24 la CAI) che durano in carica un triennio ed un terzo di essi viene rinnovato ogni anno.

Da qualche anno sono state varate nuove regole, per la selezione dei loro componenti, che richiedono alta professionalità, conoscenza del diritto sportivo (con preferenza per quello automobilistico) e ottima conoscenza delle due lingue ufficiali (inglese e francese).

Le lingue adottate sono quelle ufficiali della federazione: francese ed inglese ma, in caso di contrasto vige il testo francese. Durante le udienze solitamente vi è il servizio di traduzione simultaneo fra le due lingue.

Oltre il normale dovere di astensione il Regolamento prevede che, fra i componenti il Collegio giudicante, non possano esservi Giudici aventi la stessa nazionalità delle parti in causa la qual cosa tende a garantire ulteriormente l'imparzialità di giudizio.

L'ammissibilità del ricorso dipende dal pagamento della relativa tassa che va versata dopo la dichiarazione espressiva della volontà di ricorrere ma prima dell'invio di motivi di ricorso.

Sul punto è intervenuta la CAI che ha stabilito che la tassa di ricorso certamente va inviata nei termini ma la ricezione non può dipendere dal ricorrente essendo affidata al sistema bancario.<sup>6</sup>

## 2.2 *Il potere d'accusa*

Il potere d'accusa è esercitato direttamente dal Presidente della Federazione e rappresenta la FIA davanti gli Organi di giustizia.<sup>7</sup>

Tuttavia nel caso in cui questi sia in conflitto d'interessi il potere viene esercitato da uno dei Presidenti Delegati per lo sport o mobilità, a seconda dei casi.

Nei confronti del Presidente della FIA tale potere è attribuito al Senato.

L'accusa viene sollevata direttamente dal Presidente, ogni volta che ne ravvisi la necessità oppure su sollecitazione di un soggetto che ne abbia interesse, nei confronti di chi abbia violato le regole FIA.

Diversamente dagli Organi Nazionali (con particolare riferimento a quelli

<sup>6</sup> Caso ICA 1/2011 del 4.11.2011 ACCUS.

<sup>7</sup> Articolo 1 del Regolamento disciplinare e giurisdizionale.

italiani) la FIA prevede che le eventuali sanzioni disciplinari siano applicate non solo nei confronti dei licenziati ma anche nei confronti di chiunque (e in qualsiasi forma) abbia aderito ai Regolamenti dettati dalla FIA anche se non licenziato.

La peculiarità di tale procedura consiste nel fatto che il detentore del potere d'accusa può accordare per iscritto l'immunità totale o parziale a chi collabora concretamente all'accertamento dei fatti. Sul punto vale ricordare un episodio, avvenuto in tempi abbastanza recenti, che vide protagonisti un pilota di Formula Uno (Nelson Piquet jr) cui fu accordata l'immunità ed il suo manager (Flavio Briatore) accusato di aver "truccato" (per aver scommesso) una competizione.

Alla fine dell'inchiesta l'accusa può essere archiviata oppure portata innanzi al Tribunale (TI) ma può essere anche definita con una transazione.

Le infrazioni sono soggette a prescrizione quinquennale decorrente dal fatto o dall'ultimo atto (in caso di fatti ripetuti) o, infine, da quando la condotta sia cessata (fatto continuato). Nel caso in cui il fatto sia stato dissimulato la prescrizione decorre dal momento della scoperta e tutti gli atti d'istruzione vengono considerati atti interruttivi della prescrizione.

### 2.3 *Misure cautelari*

Il Regolamento contempla la misura cautelare della sospensione delle licenze nel caso in cui sia necessario per la tutela dei partecipanti ad una competizione o per ragioni di ordine pubblico o, infine, nell'interesse dello sport automobilistico.<sup>8</sup>

La sospensione è disposta dal TI su richiesta del Presidente della FIA, non può eccedere la durata di tre mesi ed è rinnovabile una sola volta.

L'applicazione di tale misura che, per espressa previsione non costituisce sanzione disciplinare, può essere disposta solo dopo aver convocato l'interessato che, negli otto giorni successivi, depositerà le proprie difese per discuterle nell'udienza innanzi al TI.

La decisione del TI in materia cautelare è esecutiva e l'appello non sospende detta decisione tuttavia spetta al Presidente della FIA, d'ufficio o su istanza dell'interessato, richiedere al TI la revoca della disposta misura.

### 2.4 *Segretariato Generale delle Giurisdizioni della FIA (SGJ)*

Il Segretariato Generale delle Giurisdizioni FIA è stato istituito al fine di assicurare il buon funzionamento delle Giurisdizioni ed è composto da personale dipendente della FIA stessa.

In linea pratica potremmo definirlo come una vera e propria Cancelleria in quanto ha funzione di raccolta e smistamento del materiale relativo ai giudizi e, ovviamente, non partecipa al giudizio.

Provvede a tutte le comunicazioni e notifiche del caso ed ha la tenuta dell'archivio dei fascicoli e delle decisioni emesse negli anni dagli Organi di Giustizia.

---

<sup>8</sup> Articolo 7 del Regolamento disciplinare e giurisdizionale.

## 2.5 Tribunale Internazionale (TI)

Il Tribunale Internazionale è l'Organo disciplinare di primo grado in materia di infrazioni disciplinari commesse non solo dai Membri della FIA (dai Dirigenti sino ai Commissari sportivi) ma anche da tutti coloro che, per una qualsiasi ragione, sono assoggettati ai Regolamenti FIA.

Per chiarire meglio il concetto va detto che il soggetto accusato non deve essere necessariamente un licenziato ma può essere anche un meccanico o un manager non licenziato.

Questo a differenza di quanto stabilito dagli Organi di giustizia italiani che ritengono di poter adottare il potere sanzionatorio solo nei confronti dei propri licenziati.

Il Tribunale, a seguito dell'udienza, può infliggere direttamente le ammende o le sanzioni previste dal Codice Sportivo Internazionale o, addirittura, l'interdizione all'esercizio di un determinato ruolo o funzione.

La punibilità è conseguente alle sole infrazioni commesse intenzionalmente o per negligenza, sia per l'autore sia per l'istigatore o concorrente nell'infrazione, e l'entità della sanzione deve tener presente non solo il principio di proporzionalità ma anche la gravità dei fatti ed i precedenti del soggetto sotto accusa.

La procedura innanzi al TI, dovendo rispondere a necessità di speditezza, è piuttosto semplice in quanto il Presidente, una volta ricevuta la richiesta di procedere, provvede a fissare l'udienza e a convocare le parti (accusato e accusatore) assegnando all'accusato un termine di almeno quindici giorni per presentare le proprie difese e prove.

Dopo aver ricevuto le difese dell'accusato assegna un termine di almeno quindici giorni per il deposito di repliche dall'accusatore e, dopo aver ricevuto queste, fissa l'udienza almeno quindici giorni dopo.

E' ammesso l'intervento del terzo cui viene assegnato un termine per il deposito delle proprie difese.

Solo dopo lo scambio delle difese il Presidente stabilisce lo svolgimento del procedimento, nominando eventualmente un relatore, fissando l'udienza per l'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti nel rispetto del principio del contraddittorio.

Alla chiusura del dibattimento il Presidente annuncia la data e l'ora probabile della lettura della Decisione che poi dovrà essere notificata alle parti con indicazione dei termini per l'appello.

L'eventuale proposizione dell'Appello genera la sospensione della decisione di primo grado che tuttavia, qualora il TI lo ritenga giustificato, viene meno per l'ordine di esecuzione totale o parziale della decisione.

Le parti hanno il diritto di revisione tutte le volte in cui venga scoperto un nuovo elemento suscettibile della modifica della decisione.

La ricevibilità di un tale ricorso è legata al termine massimo di dodici mesi dalla decisione e se influisce su un campionato esso deve essere proposto entro il 30 novembre.

In caso di ricorso esso si svolge secondo la procedura normalmente prevista.

## 2.6 Corte d'Appello Internazionale (CAI)

La Corte d'Appello Internazionale (CAI) è il massimo Organo giurisdizionale in campo automobilistico incaricato di risolvere le differenti questioni ad essa sottoposte nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della FIA. In tale ottica ad essa sono attribuite una competenza contenziosa ed una arbitrale.

Per quanto riguarda la competenza contenziosa la CAI è competente a giudicare tre tipi d'appello in ordine alle competizioni internazionali: sulle decisioni sportive, sulle decisioni del TI e, infine, sull'interpretazione dello Statuto della FIA.

Le decisioni sportive sono quelle prese dai Commissari Sportivi nell'ambito dello svolgimento di una competizione, decisioni comportanti normalmente una sanzione a carico di un partecipante alla competizione.

In effetti quello dei Commissari Sportivi è un ruolo di Giudici di primo grado in quanto stabiliscono se vi sia stata una violazione di norme dettate dalla FIA, sia che si tratti di norme relative alla specifica competizione sia di norme generali, adottando una decisione che comporta conseguenze per il partecipante alla competizione e, per questo, impugnabile.

A rafforzare la funzione giudiziale dei Commissari Sportivi ci pensa il Codice Sportivo Internazionale (CSI) che, all'articolo 13.5, non solo prevede la convocazione degli interessati alla questione ma anche ammette eventuali prove testimoniali. In tali casi non sono ammessi ricorsi cumulativi né contro più soggetti né da parte di una pluralità di soggetti.

Circa l'ammissione delle prove testimoniali recentemente la CAI ha stabilito che i Commissari Sportivi possono decidere quali prove ammettere non essendovi automaticità fra la richiesta di prove e la loro ammissione.<sup>9</sup>

In realtà, quella dei Commissari Sportivi, potremmo definirla come una decisione amministrativa più che giurisdizionale in quanto i Commissari sono Organo della FIA ed a questa organicamente legati mentre la CAI è Organo indipendente esercente una vera e propria funzione giurisdizionale; la CAI, in una propria decisione, ha chiarito che la decisione dei Commissari Sportivi deve essere considerata al pari delle decisioni amministrative che possono essere prese in assenza di un Avvocato.<sup>10</sup>

Il diritto di appello è del diretto interessato che, tuttavia, non è abilitato ad esercitarlo direttamente ma attraverso la propria ASN (Autorità Sportiva Nazionale).

Normalmente la CAI è competente a giudicare i provvedimenti dei Commissari Sportivi presi nell'ambito delle competizioni valide per i Campionati istituiti dalla FIA ma è anche competente a giudicare le decisioni dei Tribunali Nazionali d'Appello in ordine a competizioni aventi dimensione internazionale e quando siano coinvolti soggetti di nazionalità diversa.

<sup>9</sup> Caso ICA 2014-03 del 26.9.2014, Campos Racing (WTCC).

<sup>10</sup> Caso ICA 2013-05 del 10.1.2014, Romeo Ferraris (Superstars International Series).

La CAI costantemente ha ribadito il principio dell'effetto devolutivo dell'appello in base al quale ogni violazione commessa nel grado precedente potrà essere esaminata in sede di appello in quanto questo Giudice potrà esaminare *de novo* la questione ponendovi rimedio.<sup>11</sup>

Alla CAI, sull'accordo fra le parti, possono anche essere sottoposte le decisioni dei Commissari Sportivi che, normalmente, andrebbero sottoposte al Tribunale Nazionale d'Appello.

Inoltre la CAI è competente a decidere, in grado di appello, su tutte le decisioni prese dal TI e per quelle questioni introdotte dai Membri FIA.

Dopo l'invio dell'appello al Segretariato delle Giurisdizioni della FIA (SGJ) questo lo rimette al Presidente della CAI che fissa l'udienza, che è pubblica salvo diverso avviso, ed i termini per il deposito delle memorie e relative repliche.

All'udienza possono partecipare i terzi che, tuttavia, non hanno gli stessi diritti delle altre parti non solo perché non possono proporre appello (per i giudizi innanzi al TI) ma neanche possono interrogare i testimoni.<sup>12</sup> La cosa genera non poche perplessità in ordine ai principi della parità processuale e del contraddittorio che pure è espresso non solo in tutti i regolamenti FIA ma anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Con la decisione (accoglimento o rigetto, totale o parziale) la penalità inflitta dai Commissari può essere annullata, confermata, ridotta o aumentata.

In caso d'urgenza la CAI, nel rispetto dei diritti delle parti, si riunisce nel più breve tempo possibile, anche in teleconferenza o videoconferenza; in tal caso la decisione sarà temporanea in attesa di una ulteriore udienza.<sup>13</sup>

Anche i giudizi della CAI sono soggetti ad eventuale revisione nella stessa maniera di quelle del TI.

Infine il Regolamento stabilisce che le decisioni della CAI possano essere sottoposte ad altra Giurisdizione previa comunicazione alla FIA.

### 3. Conclusioni

Come già detto in precedenza il sistema processuale della FIA è una sorta di sintesi dei vari sistemi processuali e l'applicazione di dette regole è piuttosto rigida lasciando poco spazio alla loro interpretazione.

Tale confronto ha prodotto un effetto positivo sulle decisioni in quanto viene adottato un sistema di redazione delle sentenze molto chiaro poiché la decisione innanzitutto viene scomposta nei motivi, poi vengono riportate le argomentazioni delle parti, infine l'opinione del Collegio giudicante. Solo alla fine viene riportata la parte dispositiva della decisione.

La giurisprudenza, pur tenendo presente i precedenti, esamina i singoli casi e non necessariamente decide conformemente al precedente perché,

<sup>11</sup> Il principio è contenuto nelle decisioni citate alle precedenti note 8 e 9.

<sup>12</sup> Articolo 6.7, iii, del Regolamento disciplinare e giurisdizionale.

<sup>13</sup> Articolo 13 del Regolamento disciplinare e giurisdizionale.

correttamente, ogni caso fa storia a sé.

Nelle decisioni riguardanti episodi avvenuti in gara è determinante la prova televisiva che, molte volte, comporta una profonda revisione delle decisioni prese dai Commissari Sportivi.

Infine costantemente viene affermato il principio della proporzionalità della sanzione inflitta poiché, se è pur vero che il Regolamento ad ogni tipo di violazione fa corrispondere una sanzione, la CAI ha più volte chiarito che la sanzione, in ogni caso, deve essere proporzionata alla violazione e, quindi, adeguata anche applicando una sanzione di grado minore o maggiore a seconda dei casi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Casi 2/2013 del 28.2.2013 RACB e 2/2011 del 27.10.2011 ACI.



## GLI ORGANI GIURISDIZIONALI INTERNI ED ESTERNI DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI PALLACANESTRO

di *Fulvia Orecchio\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le fonti normative e gli organi giurisdizionali interni – 2.1 Il Codice Etico – 2.2 La Commissione Etica – 2.3 Il Codice di Condotta e fair play – 2.4 La Commissione Disciplinare – 3. Questioni tecniche – 3.1 Eleggibilità dei giocatori e status – 3.2 Trasferimenti – 3.3 La Commissione Tecnica – 3.4 La Commissione d'Appello – 4. Il Basketball Arbitral Tribunal – 4.1 Clausola compromissoria ed Arbitrato – 4.2 Il procedimento – 4.3 L'esecuzione dei provvedimenti di condanna – 5. Conclusioni

### 1. *Introduzione*

La FIBA<sup>1</sup> (Federazione Internazionale di Basketball) è un'associazione indipendente con sede centrale a Ginevra in Svizzera, formata da 213 federazioni nazionali di pallacanestro esistenti nel mondo, ed è l'unica autorità riconosciuta per la pallacanestro dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Il ruolo di questa federazione è di promuovere lo sport della pallacanestro a livello mondiale stabilendone le regole ufficiali e i regolamenti esecutivi che devono essere applicati in tutte le competizioni internazionali e olimpiche.

Quale organismo di governo della pallacanestro mondiale, la FIBA è responsabile dell'integrità del gioco a livello internazionale, e, dato l'ampio ambito in cui opera, per le molteplici implicazioni a livello di soggetti, eventi e azioni, prevede uno strutturato sistema di giustizia con organi interni ed esterni, per la risoluzione delle controversie di natura tecnica, disciplinare ed economica.

Lo Statuto Generale elenca gli organi giurisdizionali della FIBA, descrivendone la natura e la funzione, mentre i Regolamenti Interni (Libro I,II,II,IV)

---

\* Avvocato di diritto civile e dello sport. Laureata alla facoltà di Giurisprudenza di Catania, lavora presso lo Studio Legale Cassi. E-mail [fulviaore@hotmail.com](mailto:fulviaore@hotmail.com).

<sup>1</sup> L'acronimo FIBA (International Basketball Federation) deriva dal francese «Fédération Internationale de Basketball Amateur», la parola Amateur ha perso il suo significato quando, nel 1986 è stata eliminata la distinzione tra atleti Amatori e Professionisti, tuttavia la A dell'acronimo è rimasta per tradizione, e anche perché riprende le iniziali della parola basketball.

ne specificano la composizione e le norme procedurali. I più importanti sono la Commissione Etica, la Commissione Disciplinare, la Commissione Tecnica, la Commissione Affari Legali e, come organo di secondo grado, la Commissione d'Appello o Appeals' Panel.<sup>2</sup>

Tutte le controversie nascenti riguardo allo Statuto Generale, ai Regolamenti Interni, ad altre norme e regolamenti, e alle decisioni FIBA che non possono essere risolte o decise in seno ai procedimenti di appello interni alla FIBA, possono essere definitivamente risolte dalla Court of Arbitration for Sport (CAS) con sede a Losanna in Svizzera.

Esiste poi un altro Tribunale Arbitrale indipendente, esterno alla FIBA, il Basketball Arbitral Tribunal (BAT), ormai divenuto il più utilizzato strumento giurisdizionale di natura arbitrale, per la risoluzione delle controversie nascenti nel mondo del basket, tra giocatori, agenti e Club, nelle quali la FIBA, le sue Zone, o le sue rispettive divisioni non sono direttamente coinvolte.

Tutti i procedimenti sportivi avviati dalle Commissioni interne e dal BAT si svolgono in maniera da garantire l'assoluta celerità ed efficienza nella trattazione delle dispute, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti. Considerata peraltro la particolare natura delle controversie trattate, i soggetti preposti devono garantire una competenza completa con conoscenze relative sia allo sport che al diritto.

Funzione cardine all'interno di tale sistema di giustizia, è svolta del Segretario Generale, organo esecutivo della FIBA, che impone le sanzioni previste dallo Statuto Generale e dai Regolamenti Interni, garantendo il rispetto delle decisioni di tutti gli organi giudicanti interni e del BAT.

## 2. *Le fonti normative e gli organi giurisdizionali interni.*

Come sopra premesso la FIBA ha previsto al suo interno diverse commissioni giudicanti, competenti in specifici settori (disciplinare, tecnico, legale etc) aventi il compito di esaminare le possibili violazioni delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Interni.

### 2.1 *Il Codice Etico*

La FIBA è responsabile di salvaguardare l'integrità e la reputazione dello sport del basket nel mondo e di proteggere la sua immagine dal rischio o dai danni derivanti da attività, metodi e pratiche immorali. La Federazione promuove il basket come un gioco energico, salutare e atletico libero dalla violenza e da comportamenti immorali di qualunque tipo. Per tale ragione nel Libro I dei Regolamenti Interni, al capitolo III è stato inserito il Codice Etico della FIBA (FIBA Code of Ethics, d'ora

---

<sup>2</sup> L'art. 39.4 dello Statuto Generale (The FIBA Appeals's Panel) così tradotto, recita: La Corte d'Appello ascolta e decide i ricorsi in appello promossi dalle parti soccombenti contro le decisioni prese dalla FIBA, incluse le sue divisioni, gli organi e i corpi disciplinari, salvo che tale appello non è espressamente escluso dallo Statuto Generale o i Regolamenti Interni FIBA.

in poi per comodità, denominato FEC), che stabilisce norme di comportamento al fine di assicurare che il basket sia gestito e giocato nel mondo nel rispetto dell'etica, dell'onestà, della lealtà, della trasparenza, della democraticità, della affidabilità, della dignità e della professionalità, e nello spirito del fair play.<sup>3</sup> Il FEC deve essere rispettato da tutti quelli che operano direttamente o indirettamente all'interno della FIBA: le sue divisioni, incluso i suoi membri e gli impiegati, e ogni altra organizzazione o individuo affiliato alla FIBA, Federazioni Nazionali, amministratori a tutti i livelli, giocatori, allenatori, agenti, tifosi, team manager, medici di squadra. Tali soggetti devono dimostrare lealtà alla FIBA, ai suoi principi e al basket e non fare niente che possa gettare discredito allo sport, e insomma dimostrare una condotta improntata all'insegna dell'onestà, integrità e rispettabilità.<sup>4</sup> I soggetti operanti nel mondo del basket dovranno: 1) onorare tutti i contratti sottoscritti riguardanti la pallacanestro; 2) scoraggiare l'inadempimento delle obbligazioni assunte; 3) evitare di accettare o fare regali, pagamenti e commissioni ai giocatori e/o agli ufficiali di gara; 4) non scommettere o speculare altrimenti; 5) non doparsi o incoraggiare altri a farlo; 6) non impiegarsi in azioni criminali o altre attività improprie;<sup>5</sup> 6) evitare qualsiasi forma di discriminazione, molestia sessuale o altro abuso.<sup>6</sup>

Il Codice inoltre prevede tutta una serie di norme necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle gare, per quanto attiene alla sicurezza e alla salute degli operatori del settore. Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito della FIBA dovranno quindi rispettare le norme dello Statuto Generale e dei regolamenti interni e tutti i manuali pubblicati dalla FIBA per il funzionamento delle competizioni internazionali.

La violazione di uno o più di questi principi comporta l'avvio di un'indagine da parte della Commissione Etica.

## 2.2 *La Commissione Etica*

La Commissione Etica è composta da tre a sei membri designati dal Congresso su proposta del Presidente della FIBA e dal Segretario Generale, ed elegge il Presidente tra i suoi componenti.

La Commissione opera nel più severo rispetto del principio di riservatezza.<sup>7</sup> Le presunte violazioni del Codice Etico sono portate all'attenzione della Commissione da parte del Presidente della FIBA, dall'Ufficio Centrale, dal Segretariato Generale, o da una federazione nazionale membro, tramite il Segretario Generale. La violazione deve riguardare fatti accaduti entro i 5 anni precedenti. Nel corso delle indagini la Commissione può avvalersi del parere di consulenti legali o esperti. Dopo un'appropriata indagine, la Commissione può archiviare la questione o ritenere prima facie la sussistenza della violazione del FCE su parere del Segretario Generale

<sup>3</sup> Artt. 16, 17, 18, del Preambolo del FCE.

<sup>4</sup> Artt. 16, 17, 18, del Preambolo del FCE.

<sup>5</sup> Art. 28. Requirement of the Code FCE.

<sup>6</sup> Art. 29 FCE.

<sup>7</sup> Art. 45 FCE.

o dell'Ufficio Centrale se necessario. Il provvedimento di archiviazione non è appellabile.<sup>8</sup>

La Commissione Etica non ha tuttavia potere sanzionatorio diretto. Peraltro il Segretario Generale o l'Ufficio Centrale possono avere un parere differente dalla decisione presa dal Panel in prima facie, o possono decidere di rimettere il caso alla Commissione Disciplinare per una udienza formale secondo il procedimento disciplinare.

Qualora un soggetto sia riconosciuto responsabile di avere violato un principio di etica codificato può essere soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) Per le persone fisiche: una multa pecuniaria e/o sospensione o rimozione dal servizio;
- b) Per le persone giuridiche: una multa pecuniaria e/o la sospensione della qualifica di membro o dello status quale soggetto agente nel mondo del basket.<sup>9</sup>

In aggiunta a queste possono essere applicate le sanzioni base previste in caso di violazione delle norme dello Statuto generale e/o dei Regolamenti interni:

- a) Ammonizione,
- b) Rimprovero,,
- c) Revoca del diritto o sospensione,
- d) Multa,
- e) Altre sanzioni,
- f) Una combinazione di queste sanzioni.

Le federazioni nazionali possono rimettere le questioni etiche alla competente autorità giurisdizionale nazionale, salvo che il soggetto coinvolto non sia la Federazione stessa. Tuttavia qualora la FIBA ritenga che le indagini eseguite dalla federazione nazionale non siano state appropriate o non è stata imposta una sanzione adeguata può compiere le sue indagini o applicare una propria sanzione.

### 2.3 *Il Codice di Condotta e fair play*

Il Codice Disciplinare della FIBA si ispira ai più alti principi sportivi, per la affermazione dei quali la FIBA opera ed agisce. La FIBA considera il basketball e i soggetti che operano intorno a questo gioco, come una "famiglia", stabilendo 10 regole d'oro che hanno la funzione di rafforzare il senso di fraternità e cooperazione che deve sussistere tra i membri della stessa.

La violazione di una delle seguenti regole comporta l'instaurazione di un procedimento di fronte alla Commissione Disciplinare: 1) Giocare lealmente; 2) Giocare per vincere ma accettare la sconfitta con dignità; 3) Osservare le regole del gioco; 4) rispettare gli avversari, i compagni di squadra, gli ufficiali di gara, gli arbitri e gli spettatori; 5) Promuovere l'interesse per il basket; 6) Onorare quelli che difendono la reputazione della pallacanestro; 7) Rifiutare corruzione, droghe, razzismo, violenza, scommesse, e tutto ciò che è pericoloso per lo sport; 8) Aiutare

---

<sup>8</sup> Artt. 44-52 FCE.

<sup>9</sup> Art.54 FCE.

gli altri a resistere alla pressione della corruzione; 9) Denunciare quelli che tentano di screditare lo sport; 10) Usare il basket per migliorare il mondo.<sup>10</sup>

#### 2.4 *La Commissione Disciplinare*

La Commissione Disciplinare è stata istituita per esaminare i casi di violazione delle norme dello Statuto Generale e/o dei Regolamenti Interni, e in genere tutti i casi ad essa sottoposti dal Segretario Generale.

Il Presidente della Commissione Affari legali opera come Presidente della Commissione Disciplinare. Cinque dei membri sono scelti dal Segretario Generale, il quale insieme al Presidente della Commissione sceglie un minimo di due membri cui affidare casi particolari. Se nessuno dei due membri designati è il Presidente della Commissione, il Segretario Generale sceglierà un diverso Presidente per quel caso.

Il soggetto sottoposto a un procedimento disciplinare ha il diritto di essere sentito in udienza, di farsi rappresentare da un legale e di chiamare testimoni. Tutti i costi sono a suo carico. Le difese possono essere svolte in un'udienza con comparizione personale, o telefonicamente o in video conferenza, o attraverso deposito di memorie scritte.<sup>11</sup>

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dai principi generali per l'applicazione delle sanzioni di cui al capitolo VI del Libro I dei FIBA Internal Regulation.<sup>12</sup>

### 3. *Questioni tecniche*

L'ambito internazionale in cui si svolgono le manifestazioni organizzate dalla FIBA comporta l'emanazione di una serie di norme che riguardano i requisiti di eleggibilità di un giocatore a partecipare alle competizioni, le condizioni per la concessione dei trasferimenti, i requisiti per il riconoscimento dello status nazionale, la concessione di licenze... etc.

Le federazioni nazionali sono responsabili delle norme concernenti l'eleggibilità dei giocatori e possono essere sottoposte a sanzioni in caso d'infrazione di qualunque Regolamento in materia di eleggibilità, status nazionale,<sup>13</sup> trasferimenti ed età dei giocatori.

---

<sup>10</sup> Art.222 Ten Golden Rules capitolo VIII Libro I Internal Regulation Codice di Condotta FIBA.

<sup>11</sup> Artt. 142-148 FIBA Disciplinary Panel Libro I Internal Regulation Chapter VI.

<sup>12</sup> Ammonizione, rimprovero, revoca del diritto o sospensione, multa, altre sanzioni, o una combinazione di queste sanzioni.

<sup>13</sup> Per giocare per la squadra Nazionale di un paese, il giocatore deve avere la nazionalità di quel paese e rispettare tutte le condizioni di eleggibilità previste dai Regolamenti Interni della FIBA. Un giocatore con due o più nazionalità può scegliere in quale paese desidera giocare, tuttavia, se il giocatore è convocato da una federazione nazionale dopo il raggiungimento della maggiore età, è obbligato a scegliere per quale squadra nazionale intende giocare. Se rifiuta la convocazione, può scegliere solo la Nazionale dell'altro paese, a meno che non dichiara per iscritto, entro 15 giorni dal

Oltre alle norme relative ai requisiti dei giocatori di basket, la FIBA provvede alla emanazione di tutte le norme ufficiali per la regolamentazione del gioco del basket (regole di gioco, norme di abbigliamento, sponsorizzazioni, misure di campo, timer, punteggi, previsioni tecniche varie, condizioni finanziarie etc.). Numerose sono le controversie che possono sorgere proprio sull'interpretazione delle Regole Ufficiali di gara. In questi casi l'organo competente ad intervenire è la Commissione Tecnica, che deve decidere le controversie in poco tempo per permettere la continuazione della competizione.

### 3.1 *Eleggibilità dei giocatori e status*

I giocatori professionisti, per essere "eleggibili", devono essere tesserati presso la federazione nazionale del Club in cui militano e devono rispettare il Codice di Condotta della FIBA e tutte le norme dei Regolamenti Interni.

Tutte le decisioni relative alla eleggibilità e alla nazionalità dei giocatori sono prese dalla Commissione Affari Legali della FIBA attraverso il Segretario Generale. Nel caso di violazione di tali norme o nel caso in cui le federazioni nazionali, i Club o altre organizzazioni sono coinvolte nella falsificazione dello status legale, il Segretario Generale applica, in prima istanza, una sanzione amministrativa e una disciplinare, immediatamente efficaci. Le decisioni su casi marginali sono prese dal Segretario Generale su parere del Presidente della Commissione Affari Legali.<sup>14</sup>

### 3.2 *Trasferimenti*

Tutte le decisioni in materia di trasferimenti internazionali sono prese dalla FIBA e su di esse ha competenza esclusiva il Segretario Generale.

Il principio generale in tema di trasferimenti è quello della piena libertà di movimento dei giocatori che vogliono giocare in qualsiasi paese del mondo, nel rispetto però dei limiti imposti dai Regolamenti Interni e dalle norme sull'eleggibilità nazionali e internazionali.

Le federazioni nazionali pertanto sono invitate a stabilire dei propri regolamenti interni che siano in armonia con lo spirito dei regolamenti FIBA.

La procedura dei trasferimenti richiede la trasmissione alla FIBA della c.d. Letter of Clearance (LCO), ossia il nulla osta del Club dal quale il giocatore proviene con l'autorizzazione a prestare la propria attività per un altro Club che intende tesserarlo. Questo documento attesta in sostanza che il giocatore è libero da ogni impegno contrattuale con il Club di provenienza. Un Club non può rifiutarsi di rilasciare al giocatore la Letter of Clearance solo perché sia pendente una controversia di natura economica tra Club e giocatore.

---

ricevimento della convocazione che ha scelto la nazionale che lo ha convocato per prima.

<sup>14</sup> Artt. 30-34 Libro III, Capitolo I, Internal Regulation.

I trasferimenti internazionali non sono consentiti per i giocatori minori di 18 anni, ad eccezione di casi speciali.<sup>15</sup>

Se la federazione nazionale del Club di provenienza rifiuta di rilasciare il nulla osta poiché dichiara che il giocatore è ancora sotto contratto, la Federazione del nuovo Club può chiedere alla FIBA di intervenire e risolvere la controversia. Il Segretario Generale deve decidere, dopo l'esame della documentazione addotta, entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è appellabile presso la Commissione d'Appello.

Qualunque trasferimento avvenuto senza l'autorizzazione o nulla osta, è invalido e la Federazione nazionale che fornisce la licenza o permette al giocatore di partecipare alla competizione nazionale o internazionale sarà soggetta a una multa. Nulla sarà anche l'eventuale trasferimento internazionale eseguito secondo la corretta procedura, ma successivo ad un precedente trasferimento illegittimo, salvo che in casi eccezionali stabiliti dal Segretario Generale.

### 3.3 *La Commissione tecnica*

La Commissione tecnica è costituita all'inizio di ogni competizione internazionale FIBA ed è composta di un minimo di tre membri, il Segretario Generale che la presiede, un delegato della federazione che organizza l'evento, e un terzo membro scelto dai primi due. Il numero dei commissari tecnici deve essere corrispondente al numero delle città in cui si svolge la competizione.<sup>16</sup> La commissione decide in prima istanza tutte le controversie sorte durante una competizione fino alla dichiarazione della classifica della competizione medesima. Può applicare sanzioni in caso di violazione dei Regolamenti Interni, dello Statuto e delle norme Ufficiali di Gara.

---

<sup>15</sup> I casi speciali sono esaminati dal Segretario Generale dopo la consultazione di un membro della federazione nazionale e, se necessario, dopo avere consultato il Club e il giocatore interessato. Esempi di casi speciali in cui il trasferimento dei minori può essere autorizzato se è proposto per motivi legati al basket, sono: 1) se il nuovo Club garantisce una adeguata formazione scolastica e accademica per assicurare una futura occupazione al giocatore dopo la sua carriera da professionista; 2) se il nuovo Club fornisce una adeguata formazione al giocatore per la sua futura carriera di giocatore professionista; 3) se il nuovo Club garantisce un appropriato programma di training per i giovani; 4) se il nuovo Club contribuisce al Fondo di Solidarietà della FIBA per supportare lo sviluppo dei giovani giocatori; 5) se il giovane giocatore, i suoi genitori, il nuovo Club, e la nuova federazione nazionale dichiarano per iscritto che, fino ai 18 anni di età, il giocatore si renderà disponibile per la squadra nazionale del suo Paese, per la preparazione atletica, i *training camps*, previsti in modo che non interferiscano con le attività scolastiche.

<sup>16</sup> I doveri della Commissione Tecnica sono: monitorare lo stato del gioco nel mondo e nelle varie federazioni nazionali, e proporre all'Ufficio Centrale ogni misura ritenuta utile al miglioramento del livello tecnico dei partecipanti e allo sviluppo dello sport; redigere il testo delle Regole Ufficiali del Basket, redigere emendamenti che devono essere approvati dall'Ufficio centrale, dare l'interpretazione ufficiale delle norme e risolvere i casi dubbi o i casi non chiari disciplinati dalle norme; essere responsabile per il training, gli esami, e le qualificazioni di tutti gli arbitri internazionali FIBA, supervisor, istruttori e commissari, preparandoli per le competizioni nazionali maschili e femminili.

Le questioni possono riguardare contestazioni relative al risultato della partita. In questo caso il capitano della squadra, alla fine della stessa deve informare immediatamente l'arbitro che la sua squadra intende contestare il punteggio e deve firmare il referto di gara nello spazio recante la dicitura "firma del Capitano in caso di protesta".<sup>17</sup> Occorre poi la conferma del reclamo da parte del Club o della Federazione nazionale, da far pervenire entro 20 minuti dalla fine della partita ad un rappresentante della FIBA o alla Commissione tecnica.<sup>18</sup> Una volta presentata la contestazione, il commissario di gara o l'arbitro dovrà riferire dell'accaduto entro un'ora dopo la fine della partita, al rappresentante della FIBA o al Presidente della Commissione Tecnica. Entro lo stesso termine la Federazione nazionale o il Club coinvolto devono depositare il testo della contestazione al rappresentante FIBA o al Presidente della Commissione. A differenza di tutte le decisioni di prima istanza prese dalle Commissioni FIBA, le decisioni della Commissione Tecnica non possono essere appellate presso l'Appeals' Panel, o successivamente al CAS, ma devono essere sottoposte ad una Giuria di Appello, Jury of Appeal, appositamente istituita dalla FIBA. Si tratta, infatti, di decisioni di natura prettamente tecnica che devono essere prese in pochissimo tempo e da persone competenti sulle regole di gioco, e pertanto non possono seguire le normali procedure di appello.

La giuria viene formata come la Commissione all'inizio di ogni competizione. I suoi membri sono nominati dalla Commissione e sono rappresentanti di tutte le Federazioni nazionali che partecipano alla competizione (quattro membri più quattro sostituti). La giuria è presieduta dal Presidente della FIBA o dal membro più anziano dell'Ufficio Centrale presente alla competizione.

La giuria decide in seconda istanza sulle decisioni della Commissione relative al risultato della partita o alle sanzioni imposte. Il verdetto non è ulteriormente appellabile.

### 3.4 *La Commissione d'Appello*

Le decisioni prese dalle Commissioni interne della FIBA, ad eccezione, come detto, di quelle emesse dalla Commissione Tecnica, possono essere impugnate di fronte la Commissione d'Appello.<sup>19</sup> E' formata da un Presidente, e almeno sei membri a meno che l'Ufficio Centrale non decida diversamente. Tutti i membri devono avere una competenza giuridica.

---

<sup>17</sup> Art. 56 Lett. A. Libro I.

<sup>18</sup> Art.56 lett.c Protest Libro II Internal Regulation : Non sono necessarie spiegazioni dettagliate nella contestazione scritta. E' sufficiente scrivere: «la Federazione nazionale o il Club X contesta il risultato della partita tra la squadra X e Y». A garanzia una somma equivalente all'ammontare stabilito all'art. 2-228 dovrà essere depositata presso un rappresentante della FIBA o della Commissione tecnica. Se la contestazione viene accolta il deposito verrà restituito.

<sup>19</sup> La Commissione d' Appello ha i seguenti compiti: a. esaminare e decidere in appello i ricorsi promossi contro le decisioni della FIBA, delle sue divisioni, dei suoi organi disciplinari, salvo che tale appello non sia espressamente escluso dai Regolamenti Interni.; b. preparare le consultazioni con la

L'appello ordinario deve essere trattato da una commissione di tre giudici, mentre le questioni di minore importanza, di pronta soluzione o che devono essere decise rapidamente, possono essere sottoposte dal Presidente all'attenzione di un solo giudice.<sup>20</sup>

I giudici devono operare nella piena imparzialità e indipendenza.<sup>21</sup> Il procedimento prevede un Fair Trial, un giusto processo, nel quale le parti hanno diritto a un'udienza, possono farsi rappresentare da un legale, presentare memorie scritte e prove.

L'appello deve essere presentato con un ricorso scritto entro il termine stabilito dallo Statuto Generale o dai Regolamenti Interni secondo la materia, o in caso di mancanza di tale termine specifico entro quattordici giorni dal ricevimento della decisione appellata. La Commissione può fissare un ordine di procedura, stabilendo i termini entro cui le parti possono presentare ulteriori documenti o difese o chiamare in causa testimoni. L'appello è soggetto al pagamento di una tassa di ricorso non rimborsabile prevista dai Regolamenti Interni.<sup>22</sup> Il Presidente della Commissione può decidere di coinvolgere nel giudizio una terza parte interessata, che sarà invitata a partecipare al procedimento entro un certo termine passato il quale, se non si è costituita, sarà comunque vincolata alla decisione della Commissione anche se non ha preso parte al giudizio.

L'udienza orale si tiene se la parte appellante non vi ha espressamente rinunciato. Nel procedimento ordinario l'udienza deve essere celebrata entro 4 settimane dal ricevimento della richiesta di appello, a meno che non si tratta di questioni che richiedono una decisione immediata.

La sentenza deve essere emessa entro quattro settimane dall'udienza orale con una sommaria motivazione. E' importante rilevare che l'appello non comporta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, tranne se così è espressamente stabilito dal Presidente della Commissione. Il Presidente può anche emanare delle misure provvisorie su istanza di parte.

Contro le decisioni della Commissione è previsto l'appello al CAS dopo il quale non esistono ulteriori gradi di giudizio.

#### 4. *Basketball Arbitral Tribunal*

Nel 2006 la FIBA ha istituito un Tribunale Arbitrale denominato "FIBA Arbitral

---

Commissione Affari legali dei Regolamenti che disciplinano l'Appello che devono essere approvati dall'Ufficio Centrale. c. Consigliare e suggerire la Commissione Affari legali ogni emendamento dello Statuto generale e dei Regolamenti interni (Art. 39.4 Statuto Generale).

<sup>20</sup> Per esempio l'appello contro l'ammonizione, il rimprovero o le pene pecuniarie, è trattato da un solo giudice, salvo che la pena pecuniaria è parte di una sanzione che comprende aspetti finanziari e non.

<sup>21</sup> Art. 161. Book I FIBA Internal Regulation: i Giudici devono essere indipendenti e rendere immediatamente note eventuali circostanze che influenzano la sua indipendenza alla Corte d'Appello. La circostanza per cui un Giudice ha la stessa nazionalità della parte appellante può escludere il giudice dall'udienza del caso in trattazione.

<sup>22</sup> Artt. 180 – 184 Libro 1 Cap. VII "Fees and Costs" Regolamenti Interni FIBA.

Tribunal” (FAT), che a seguito della riforma dello Statuto Generale, nel 2010, è stato rinominato “Basketball Arbitral Tribunal” BAT<sup>23</sup> ad ulteriore dimostrazione della sua indipendenza dalla FIBA.<sup>24</sup> Questo Tribunale arbitrale è nato per la risoluzione delle controversie nascenti tra atleti, agenti e Club, che decidono di rimettere la definizione dei casi, di solito aventi natura economica, a una procedura arbitrale.

Quest’organo ha assunto un ruolo d’importanza sempre crescente nel sistema della giustizia sportiva. Il BAT ha introdotto un meccanismo volontario, pensato per superare tutti i problemi che le parti spesso incontrano nel tentativo di ricevere la tutela dei propri diritti contrattuali in un paese straniero: scarsa dimestichezza con il sistema legale dello stato ospitante, difficoltà di lingua, ritardi nelle decisioni e problemi di esecuzione delle sentenze. Il procedimento arbitrale è improntato all’insegna di rapidità (sentenza entro sei settimane dalla fine dell’istruttoria), efficienza, equità e ha costi relativamente contenuti.<sup>25</sup> La lingua ufficiale è l’inglese, la sede del BAT è a Ginevra, ma il procedimento nella maggior parte dei casi si esaurisce in concreto solo tramite lo scambio di atti e documenti via mail tra le parti e la segreteria del BAT, secondo un “Procedural Order” stabilito dall’Arbitro che ne scandisce tempi e modi.<sup>26</sup> L’udienza orale è tenuta solo qualora una parte ne faccia richiesta e l’Arbitro la ritenga opportuna. L’arbitrato è disciplinato dalle norme del Capitolo 12 della Legge Svizzera sul Diritto Internazionale Privato (PILA). Le decisioni del BAT, basate sui generali principi di giustizia e buona fede, senza alcun riferimento al diritto nazionale di una o dell’altra parte, sono pienamente vincolanti dal momento della loro comunicazione alle parti.

Il Presidente e il Vice Presidente del BAT sono nominati dal Central Board della FIBA tra soggetti che hanno una competenza in materia legale, e designano l’Arbitro unico che deve trattare l’arbitrato.

#### 4.1 *Clausola Compromissoria e Arbitrato*

Come premesso il procedimento dinanzi al BAT è lasciato alla volontà delle parti che decidono di sottoporre le loro eventuali controversie a tale Tribunale mediante l’inserimento di una apposita clausola compromissoria nel contratto sottoscritto per la regolamentazione delle reciproche obbligazioni. Il Regolamento del BAT indica il testo della clausola standard che le parti devono inserire nel contratto: “Qualsiasi controversia nascente da o relativa al presente contratto deve essere sottoposta al Basketball Arbitral Tribunal da un Arbitro Unico designato dal Presidente del BAT. La sede dell’arbitrato è Ginevra, in Svizzera. L’arbitrato sarà regolato dall’Art. 12 della Legge Svizzera sul Diritto Internazionale Privato, a prescindere dal domicilio

<sup>23</sup> si veda sito : [www.fiba.com/BAT](http://www.fiba.com/BAT) (2014).

<sup>24</sup> Così dichiarò in un’intervista riportata sul NY Times, Dirk-Reiner Martens, per lungo tempo consulente della FIBA del 2011.

<sup>25</sup> Dirk Reiner Martens su [www.innovatingjustice.com/./Basket-Arbitral-Tribunal-](http://www.innovatingjustice.com/./Basket-Arbitral-Tribunal-) (2012)

<sup>26</sup> Il procedimento di fronte al BAT si svolge nel rispetto delle Norme di Arbitrato del BAT (BAT Arbitration Rules).

delle parti. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. L'arbitro deciderà la disputa ex aequo et bono".<sup>27</sup>

La parti che intendono avvalersi della clausola devono essere consapevoli della particolarità del procedimento, che richiede il rispetto dei limiti imposti per assicurare rapidità e snellezza delle procedure. Le parti, infatti, sono chiamate a cooperare con l'Arbitro e a ottemperare gli ordini di procedura che prevedono un limite per le difese scritte e termini brevi da osservare.

E' frequente, soprattutto in Italia, che le parti sottoscrivano due diverse scritture private per la regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto per lo stesso periodo, una in cui è inserita la clausola compromissoria che rimette al BAT la risoluzione delle controversie, e una che invece prevede la giurisdizione di organi arbitrali istituiti dalla Lega Nazionale. In tali casi il BAT, in virtù del principio secondo cui "pacta sunt servanda" garantisce sempre tutela ai contratti provvisti della clausola arbitrale che devolve ad esso la giurisdizione in caso di controversie.<sup>28</sup>

In relazione al diritto applicabile al merito della controversia, l'Art. 187(10)PILA prevede che il Tribunale Arbitrale deve decidere il caso nel rispetto della legge scelta dalle parti o, in assenza di una scelta, in accordo con le norme di legge con cui il caso presenta maggiore connessione. L'art. 187(1) PILA aggiunge che le parti possono autorizzare l'Arbitro a decidere "en equità" invece di scegliere norme di diritto.<sup>29</sup>

Salvo che le parti non abbiano deciso diversamente quindi, l'arbitro deciderà la controversia ex aequo et bono, in applicazione dei principi generali di equità e buona fede senza riferimento a nessun particolare diritto nazionale o internazionale.<sup>30</sup>

Il concetto di equità (o "ex aequo et bono") previsto dall'art. 187(2)PILA (e richiamato dall'art. 15.1 del Regolamento BAT) deriva dall'art. 31(3) del Concordato Intercantonale sull'arbitrato<sup>31</sup> (Concordato),<sup>32</sup> in base al quale le Corti Svizzere hanno ritenuto che l'arbitrato "en equità" è sostanzialmente differente dall'arbitrato di diritto "en droit": "Quando si decide secondo equità, gli Arbitri mutuano un concetto di giustizia che non è ispirato alle norme di legge in vigore e che potrebbe anche essere contrario a quelle norme".<sup>33</sup>

In sostanza, generalmente si ritiene che l'arbitro, decidendo ex aequo et bono riceve il mandato di emettere una decisione basata esclusivamente sull'equità, sul buon senso. Invece di applicare norme di diritto generali e astratte, egli deve riferirsi alle circostanze specifiche del caso concreto.<sup>34</sup>

<sup>27</sup> Art. 0.3 Preambolo BAT Rules.

<sup>28</sup> Si veda sito web: [www.preciseadvisory.com/2012/04/05/a-primer-to](http://www.preciseadvisory.com/2012/04/05/a-primer-to) (2012).

<sup>29</sup> Art. 187(2) PILA: "Le parti possono autorizzare il Tribunale arbitrale a decidere ex aequo et bono".

<sup>30</sup> Art. 15.1 Norme BAT "Legge applicabile".

<sup>31</sup> La normativa svizzera regolava gli arbitrati internazionali e nazionali prima dell'attuazione del PILA (che regola l'arbitrato internazionale) e, più recentemente, il Codice di procedura civile Svizzero (che regola gli arbitrati nazionali).

<sup>32</sup> P.A. Karrer, Basler Kommentar, No.289 ad Art. 187 PILA.

<sup>33</sup> JdT 1981 III, p. 93 (traduzione libera).

<sup>34</sup> Poudret/besson, Diritto Comparato dell'arbitrato Internazionale, Londra 2007, No. 717. 625-626.

## 4.2 Procedura

La parte può farsi assistere da un legale o da qualsiasi altra persona di sua scelta. La richiesta di Arbitrato, “Request for Arbitration”, deve essere trasmessa via mail alla Segreteria del BAT con l’indicazione dei dati personali della parte richiedente, del legale e della controparte, l’esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, l’allegazione di una copia del contratto fonte del rapporto contenete la clausola compromissoria, e di tutti i documenti idonei a supportare le proprie pretese, e in conclusione le richieste finali. La parte può chiedere che sia tenuta un’udienza orale e può indicare i nomi di eventuali testimoni da sentire. L’arbitro deciderà l’ordine della procedura e stabilirà i termini per la trasmissione di difese scritte indicando un termine specifico. L’Arbitrato comincia dalla data di ricezione della richiesta, non prima comunque che la tassa di accesso alla procedura (da Euro 1.500 a 7.000 in base al valore della controversia), non rimborsabile, non venga pagata<sup>35</sup> dal ricorrente.

Per il proseguimento l’Arbitro fissa in anticipo i costi di arbitrato secondo una tabella che prevede un minimo di Euro 5.000. Le controversie di valore inferiore a Euro 30.000 sono decise senza specificazione della motivazione, che sarà formulata dall’Arbitro solo ove richiesto e solo a seguito di pagamento di una tassa integrativa. Le spese di arbitrato sono poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuno, ma in caso di mancato pagamento di una parte, l’altra dovrà farsi carico anche dell’altra quota, pena l’estinzione della procedura. Con il lodo la parte soccombente viene condannata a rimborsare all’altra i costi della procedura anticipati.

Su istanza di parte possono essere emessi anche provvedimenti provvisori e cautelari.

La richiesta di arbitrato viene quindi trasmessa al Presidente del BAT il quale stabilisce prima facie, se l’arbitrato è ammissibile, ed in tal caso affida la controversia ad un Arbitro unico scelto all’interno di un apposito elenco. La richiesta di Arbitrato viene quindi inviata alla controparte a cura della Segreteria del BAT con l’indicazione di un termine entro il quale la stessa è invitata a rispondere. La risposta deve contenere eventuali eccezioni di giurisdizione, le difese, i dati della parte e del legale, l’eventuale controricorso e la richiesta di udienza o di sentire testimoni.

L’Arbitro stabilirà poi l’Ordine della procedura chiedendo la trasmissione di eventuali chiarimenti e/o documenti di prova entro determinati termini, fino a quando non riterrà che lo scambio di detti atti e documenti non sia completo ai fini della decisione. E’ importante rilevare che nel caso in cui la controparte non trasmetta una risposta, l’Arbitro continuerà per tutto il procedimento a dare la possibilità alla stessa di difendersi e di contestare le richieste dell’altra. L’art. 14.2 delle Regole di Arbitrato specifica che: “L’arbitro può [...] procedere con l’arbitrato ed emettere la decisione” anche se “il resistente non si costituisce”. L’autorità dell’Arbitro di

---

<sup>35</sup> L’arbitro può fissare una data per eseguire il pagamento, trascorsa la quale l’arbitrato si intende rinunciato.

procedere con l'arbitrato in caso di mancata costituzione di una delle parti è conforme alla legge sull'arbitrato svizzero e alla prassi del BAT,<sup>36</sup> tuttavia l'Arbitro deve fare qualsiasi cosa per permettere alla parte contumace di difendersi.<sup>37</sup> E' prevista anche la possibilità che le parti, dopo la designazione dell'Arbitro, nel corso del procedimento, chiedano di conciliare la controversia prima della decisione. In questo caso, se l'Arbitro concede la sua autorizzazione, l'accordo deve essere registrato dal BAT nella forma del *Consent Award*<sup>38</sup> che equivale ad un verbale di conciliazione immediatamente esecutivo e vincolante per le parti, il mancato rispetto del quale corrisponde all'inadempimento del lodo e pertanto comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata esecuzione delle decisioni del BAT.

#### 4.3 *Esecutività delle Sentenze del BAT: il ruolo del Segretario Generale e le sanzioni*

Il successo del Tribunale Arbitrale costituito dalla FIBA si fonda soprattutto sul sistema sanzionatorio, specifico per il basket, previsto in caso di inadempimento delle decisioni, per costringere la parte inadempiente alla esecuzione del lodo di condanna. Nel caso in cui una parte che ha partecipato all'arbitrato omette di onorare il dispositivo, il Segretario Generale, su istanza della parte che ha prevalso, può imporre le seguenti sanzioni alla parte soccombente: 1) multa fino al 150,000 franchi svizzeri che può essere applicata anche più di una volta; 2) revoca della Licenza FIBA quando la parte soccombente è un Agente o un allenatore FIBA; 3) divieto di trasferimenti internazionali quando la parte è un giocatore; 4) divieto di partecipare a competizioni internazionali con la squadra nazionale e/o il Club quando la parte soccombente è un giocatore; 5) divieto di tesseramento di nuovi giocatori e/o divieto di partecipare alle competizioni internazionali se la parte soccombente è il Club.<sup>39</sup> La parte interessata deve inviare una richiesta al Segretario Generale con allegata la copia del lodo. Il Segretario Generale concede un termine alla parte soccombente per adempiere e definire la sua posizione. La Federazione Nazionale deve attivarsi affinché il proprio membro, tesserato o affiliato, provveda a onorare la decisione, nel termine fissato, altrimenti può essere soggetta a sua volta a sanzioni disciplinari. Come tutti i provvedimenti della FIBA esiste la possibilità di proporre appello avverso le sanzioni imposte dinanzi la Commissione di Appello (vedi infra paragrafo 3.4).

Creato da circa cinque anni, il BAT ha al suo attivo più di 300 casi risolti con lodo o con un provvedimento definitivo, su circa 500 richieste di Arbitrato, che coinvolgono giocatori americani ed europei, Club con sede in Europa, Asia e America

<sup>36</sup> Vedi ex multis BAT 0001/07; BAT 0018/08; BAT 0093/09; BAT 0170/11.

<sup>37</sup> Lodo BAT (0547/14) Arbitro Dr. Klaus Reichert, Ongeneat /Sutor Montegranaro: "... La Resistente è stata informata dell'inizio del procedimento e della designazione dell'Arbitro secondo le norme relative. Gli è stata anche data l'opportunità di rispondere alla richiesta di arbitrato del giocatore, e alla sua nota spese. La resistente tuttavia ha scelto di non partecipare a questo Arbitrato ..".

<sup>38</sup> Art. 16.6 Regole BAT .

<sup>39</sup> Art. 300 FIBA International Regulation Book I Chapter VI.

Latina. Con l'istituzione di questo Tribunale la FIBA ha cercato di ovviare al problema purtroppo sempre più frequente nel mondo del basket, dell'inadempimento dei contratti tra giocatori, Agenti e Club.<sup>40</sup> D'altra parte la FIBA ha il compito di stabilire e dare esecuzione a tutte le regole relative alla pratica del basket, quale organo di governo di livello internazionale. L'istituzione del BAT ha completamente cambiato il mercato mondiale dei giocatori di basket, ed infatti, ormai, quasi il 99% dei contratti sottoscritti da questi o dagli Agenti recano la clausola BAT.

## 5. *Conclusioni*

Sebbene il basket non susciti un interesse economico paragonabile al calcio (al di fuori dagli USA), la sua organizzazione è fortemente cresciuta nell'ambito internazionale grazie alla FIBA e al suo approccio nella risoluzione dei conflitti tra giocatori, agenti e club. Il BAT svolge un ruolo fondamentale che garantisce un sistema innovativo, efficiente, rapido e relativamente economico.

Le norme e i regolamenti stabiliti dalla FIBA, in tema di condotta e fair play, contribuiscono a identificare la pallacanestro come uno sport "pulito", non violento, dinamico e positivo per la crescita dei giovani, e si rispecchiano anche nei meccanismi procedurali pensati per garantire la tutela dei diritti contrattuali delle parti secondo i principi di equità e di giustizia, adeguando le decisioni ai casi concreti nel rispetto delle ragioni dei singoli.

---

<sup>40</sup> Secondo le statistiche circa il 40% dei contratti dei giocatori di basket non vengono rispettati, principalmente dai Club, e purtroppo la percentuale a causa della crisi economica rischia di aumentare. Claire Zovko, Precise Advisory Group consultant in <http://preciseadvisory.com/2012/10/22/international-basketball-arbitration-dispute-resolution-structures-within-fiba-and-the-nba/> (2012).

## LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI PUGILATO (AIBA)

di *Maria Cecilia Morandini\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli organi amministrativi dell’AIBA – 2.1 Il Congresso – 2.2 Il Comitato Esecutivo – 2.3 Gli Arbitri – 3. Il Codice Disciplinare e gli organi giudiziali – 3.1 La Commissione Disciplinare – 3.2 Il Presidente della Commissione Disciplinare in funzione di Giudice Unico – 4. Le violazioni – 5. Le sanzioni – 6. Le regole procedurali – 6.1 Norme generali – 6.2 Svolgimento del processo – 6.3 Giurisdizione – 6.4 Misure cautelari – 6.5 I principi base del procedimento – 6.6 Fase introduttiva – 6.7 Fase istruttoria – 6.8 Fase decisoria – 7. Conclusioni

### 1. Introduzione

Nel corso dei Giochi Olimpici estivi del 1920, svoltisi ad Anversa, i rappresentanti delle associazioni pugilistiche nazionali di Inghilterra, Francia, Belgio, Brasile e Paesi Bassi si incontrarono con l’intenzione di fondare una federazione internazionale di pugilato. Da tale incontro nacque la FIBA, acronimo di *Federation Internationale de Boxe Amateur*.<sup>1</sup>

Nel 1946, la FIBA venne sciolta e le federazioni inglese e francese decisero allora di fondare in partnership l’*Association International de Boxe Amateurs*, da cui l’acronimo AIBA, che sei anni dopo prese il nome inglese di *International Boxing Association*, mantenendo comunque lo stesso acronimo.<sup>2</sup>

La sede principale è a Losanna, presso la Maison du Sport International. Sotto l’egida dell’AIBA ricadono tutti i principali tornei di pugilato dilettantistico organizzati nel mondo: le Olimpiadi, i Campionati Mondiali di pugilato dilettantistico maschile e femminile, la Boxing World Cup, i campionati mondiali di pugilato cadetti e giovani, l’AIBA President Cup, le World Series of Boxing (“WSB”) e i neonati AIBA Open Boxing (“AOB”) e AIBA Pro Boxing (“APB”).

---

\* Avvocato del Foro di Roma, associato dello Studio Legale Calcaterra.

<sup>1</sup> Si veda K. WOODWARD, “*Planet Sport*”, Ed. Routledge 2012.

<sup>2</sup> Si veda anche “*Concise History of the International Boxing Association – AIBA*” su [www.aiba.org](http://www.aiba.org).

La sua missione è di gestire ed amministrare a livello mondiale lo sport del pugilato in tutte le sue forme. Rientrano infatti tra i suoi obiettivi la valorizzazione e la promozione globali del pugilato, nel rispetto dei valori educativi, culturali e sportivi. Particolari *goal* sono quelli di supportare i giovani e di sviluppare regole comuni che possano rafforzare ogni competizione organizzata dall'AIBA, con la possibilità di organizzare contesti agonistici internazionali nel rispetto da parte di tutte le federazioni e confederazioni delle regole stabilite dall'AIBA. In tale ottica, l'AIBA si occupa di regolamentare il pugilato in tutte le sue manifestazioni nel rispetto dei principi, statuti e regolamenti emanati dall'AIBA stessa, con una specifica attenzione alla protezione della salute e degli interessi dei pugili, alla formazione e al migliorare la qualità e la trasparenza di tutti i funzionari, inclusi gli arbitri e i giudici, i delegati tecnici e i funzionari internazionali.<sup>3</sup>

Le federazioni nazionali che appartengono allo stesso continente hanno formato a loro volta le seguenti confederazioni continentali affiliate con l'AIBA: l'ASBC (Asia), l'AFBC (Africa), l'AMBC (America), l'EUBC (Europa) e l'OCBC (Oceania). L'AIBA riconosce solamente una confederazione in ogni continente.

## 2. Gli organi amministrativi dell'AIBA

### 2.1 Il Congresso

Il Congresso è l'organo supremo dell'AIBA.<sup>4</sup> È un'assemblea alla quale sono ammesse tutte le federazioni nazionali e viene convocato ordinariamente una volta ogni quattro anni, ovvero straordinariamente ogni volta che il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario o nel caso in cui un terzo delle federazioni partecipanti ne facciano richiesta scritta.

Ogni federazione nazionale è rappresentata da un massimo di tre delegati, di cui uno deve essere specificatamente indicato quale "delegato votante" della federazione che rappresenta.

Tra i poteri che appartengono al Congresso possiamo annoverare il votare per l'adozione o l'emendamento dello Statuto, l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo (di norma ogni quattro anni), l'approvazione del piano finanziario, la ratifica dell'ammissione o l'esclusione di una federazione nazionale secondo il parere reso dal Comitato Esecutivo.<sup>5</sup>

Il Presidente presiede il Congresso. Tutte le decisioni approvate dallo stesso diventano immediatamente esecutive alla chiusura dei lavori congressuali.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Art. 4 – AIBA Statutes, approvato il 1 Novembre 2010, per consultazione su [www.aiba.org](http://www.aiba.org).

<sup>4</sup> Art 22 – AIBA Statutes.

<sup>5</sup> Alcune note sui regolamenti AIBA si trovano anche nell'opera di R. SIEKMANN - J. SOEK "Basic Documents of International Sports Organisations", Ed. Kluwer Law International, 1998.

<sup>6</sup> Si veda E. JETCHEV, K. WEHR "A Commentary to the Rules of AIBA", Ed. World Amateur Boxing Magazine, 1991.

## 2.2 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da 20 membri tra cui: un Presidente, cinque Vice Presidenti (uno per ogni Confederazione continentale associata), due membri selezionati da ogni confederazione tra la AFBC, AMBC, ASBC e EUBC (per un totale di 8), uno selezionato dalla OCBC e cinque membri selezionati da altre Federazioni Nazionali. Vengono tutti eletti dal Congresso.<sup>7</sup>

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Esecutivo non possono assumere ulteriori cariche in organizzazioni pugilistiche esterne all'AIBA, salvo che nelle società di servizi sussidiarie dell'AIBA stessa (e.g. World Series of Boxing S.A. e Boxing Marketing Arm S.A.). Quest'ultimi si occupano della gestione delle WSB e/o dell'APB. Inoltre, nel rispetto di una sorta di separazione di poteri tra esecutivo e giudiziario, i membri del Comitato Esecutivo non possono essere membri della Commissione Disciplinare.

Il Comitato Esecutivo si occupa ovviamente della *governance* dell'AIBA in accordo con lo Statuto, dell'attuazione delle decisioni approvate dal Congresso, di garantire la conformità dello Statuto e di tutte le altre normative e direttive dell'AIBA, nonché di preparare possibili emendamenti alle citate normative da sottoporre al Congresso per l'adozione.

Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno.

All'interno della Comitato Esecutivo è costituito l'EC Bureau,<sup>8</sup> un organismo ristretto composto dal Presidente, due Vice Presidenti (con diritto di voto) designati dal Presidente e due membri del Comitato Esecutivo con diritto di voto, anch'essi designati dal Presidente. L'Executive Director, nominato dal Presidente, partecipa alle riunioni dell'EC Bureau senza diritto di voto. In sostanza, l'EC Bureau è un organo "d'emergenza" in quanto si occupa di tutte quelle questioni che necessitano di essere risolte senza ritardo nell'intervallo temporale tra due riunioni del Comitato Esecutivo, il quale dovrà poi ratificare l'operato del predetto organismo alla prima riunione utile.

## 2.3 Gli Arbitri

Durante gli incontri le decisioni disciplinari vengono prese esclusivamente dall'arbitro, o se specificatamente indicato nei regolamenti dell'AIBA relativi alle differenti competizioni, da una figura denominata Supervisore.

Alle misure disciplinari adottate durante un incontro, come vedremo, la Commissione Disciplinare o il suo Presidente possono poi irrogare sanzioni aggiuntive.

---

<sup>7</sup> Art 34 – AIBA Statutes.

<sup>8</sup> Art. 40 – AIBA Statutes.

### 3. *Il Codice Disciplinare e gli organi giudiziari*

Nel Codice Disciplinare<sup>9</sup> (di seguito indicato come “DC”), approvato dal Comitato Esecutivo nel luglio 2013 a Jeju Island in Corea, sono contenute le norme e i regolamenti che riguardano le questioni disciplinari applicabili all’AIBA, ad ogni Confederazione, ad ogni Federazione Nazionale, ufficiali, dirigenti o pugili affiliati alle Federazioni Nazionali.

All’art. 2 del DC è stabilito che il Codice si applica:

- in tutte le competizioni dell’AIBA (inclusi gli incontri APB e quelli WSB);
- alle Confederazioni e Federazioni Nazionali;
- a tutte le persone soggette allo Statuto, alle normative, regolamentazioni, decisioni e al Codice etico dell’AIBA;
- a tutte le persone soggette agli statuti, normative, regolamenti, costituzioni delle Confederazioni e delle Federazioni Nazionali affiliate all’AIBA;
- a tutti i funzionari;
- a tutti i pugili;
- ad ogni affiliato della WSB (cd. “Franchisee”);<sup>10</sup>
- ad ogni soggetto che in qualunque carica o funzione rappresenti una Federazione Nazionale durante una competizione dell’AIBA, sia che esso sia stato ufficialmente accreditato o meno, inclusi pugili, allenatori, preparatori, assistenti, medici o funzionari amministrativi;
- a tutti i funzionari e al personale di ogni ente affiliato in qualsiasi momento durante la partecipazione alle World Series of Boxing, compresa ogni partecipazione agli stessi incontri delle WSB.

Gli organi incaricati nella risoluzione di problematiche disciplinari sono la Commissione Disciplinare e il Presidente della Commissione stessa in funzione di Giudice Unico. Aver sostanzialmente effettuato una *reductio ad unum* degli organi disciplinari riflette sostanzialmente la vocazione verticistica dell’AIBA nel cercare di addivenire a decisioni rapide ricorrendo a soluzioni spesso apicali.

Le decisioni prese dagli organi giudicanti sono prese “secondo diritto” e quindi in osservanza con quanto stabilito nel Codice Disciplinare. Tuttavia, in modo sicuramente originale, all’art. 2.3 del DC è stabilito che in caso di “vuoti normativi”, è data facoltà agli organi giudicanti di decidere in base alle norme che essi stessi avrebbero stabilito qualora si fossero trovati nelle vesti di “legislatore”. Tale principio viene poi rafforzato all’art. 12.2.1 del DC, ove si stabilisce che in casi non espressamente regolati, gli organi giudicanti hanno l’autorità di decidere secondo ciò che appaia “*just and appropriate*” secondo le circostanze del caso concreto. In sostanza si dà all’organo giudicante il potere di dirimere alcune vicende disciplinari secondo una sorta di “prudente ed equo apprezzamento”. Va da sé che tale impostazione, sia per *l’individual case management* di ogni vicenda disciplinare

<sup>9</sup> AIBA Disciplinary Code, versione del 17 luglio 2013, per consultazione [www.aiba.org](http://www.aiba.org).

<sup>10</sup> Per Franchisee si intendono coloro che hanno in essere un Franchise Agreement con la WSB, ossia un accordo che determina i termini e le condizioni di partecipazione del Franchisee nelle WSB.

sportiva, sia per la soggettività del giudice, presta il fianco a possibili incertezze e disparità di giudizio. Una riconduzione ad una sorta di common-law si ritrova però nell'art. 2.4 del Codice Disciplinare, laddove si prevede che gli organi giudicanti possano basare i propri giudizi su giurisprudenza e su dottrina in materia di diritto sportivo.

Il tentativo di rendere armonizzato e unitario il sistema disciplinare sportivo globale si evidenzia poi all'art. 2.5. Tale articolo dispone infatti che tutte le Federazioni, Confederazioni, affiliati e organizzatori sportivi debbano prevedere, per l'ambito di competenza, un sistema di giustizia che vada a sanzionare le violazioni commesse sotto la loro giurisdizione disciplinare. Tali sanzioni possono poi essere dall'AIBA estese da livello locale a internazionale.

Peraltro, assai importante è notare come l'AIBA riservi ai suoi organi giudicanti una sorta di potere di agire disciplinarmente in via sussidiaria in tutti i casi in cui altri enti associati omettano di perseguire violazioni gravi (cd. "*serious infringements*") o lo facciano senza osservare i principi fondamentali del diritto.

Ai sensi dell'art. 3 DC è stabilito che tutte le persone soggette alle disposizioni previste nel Codice debbano:

- rispettare ed attenersi integralmente allo Statuto, norme e regolamenti, incluso il Codice Etico dell'AIBA;
- rispettare ed attenersi fedelmente agli statuti, norme, regolamenti, articoli e costituzioni delle Confederazioni e Federazioni Nazionali affiliate con l'AIBA;
- rimettersi alle decisioni definitive dell'AIBA, delle Confederazioni o Federazioni Nazionali e, ove applicabile, della WSB;
- rispettare ed attenersi al Codice Mondiale Antidoping della WADA;
- avere sempre un comportamento rispettoso gli uni verso gli altri;
- rispettare i principi di onestà, integrità e sportività e agire nel rispetto dei principi di fair-play.

Il principio di responsabilità, sancito nell'art. 4 DC, stabilisce che ogni soggetto tenuto all'osservanza del Codice è responsabile sempre personalmente per la propria condotta anche se tale condotta è stata sollecitata o istigata da un'altra persona. Ciò ovviamente per evitare "scarichi di responsabilità" strumentali.

Le Federazioni Nazionali sono quindi responsabili, in una sorta di responsabilità oggettiva o "*strict liability*", per i comportamenti dei loro pugili, allenatori, preparatori, assistenti, medici, funzionari amministrativi, membri a diverso titolo e comunque di qualunque altro soggetto o organizzazione che eserciti una funzione nella Federazione durante una AIBA Competition. Una Federazione è peraltro passibile di essere sanzionata per i comportamenti posti in essere dalle citate persone anche se gli stessi vengano sanzionati separatamente per i loro comportamenti.

I Franchisee sono responsabili per i comportamenti dei loro pugili, manager, allenatori, preparatori, assistenti, dottori o funzionari amministrativi e di tutti i soggetti incaricati di svolgere funzioni durante gli incontri di WSB, anche se impiegati o ingaggiati da altri enti che agiscono per il soggetto affiliato. I Franchisee sono altresì

responsabili per i comportamenti individuali o di gruppo tenuti dagli spettatori di qualsiasi incontro della WSB che supportano il soggetto affiliato. Da ultimo, sono comunque passibili di essere sanzionati per i comportamenti posti in essere dai predetti soggetti anche qualora gli stessi vengano sanzionati separatamente per i loro comportamenti.

Gli Organizzatori delle AIBA Competition sono responsabili dell'ordine e della sicurezza dentro e fuori la location dove si svolge la competizione. Tra le responsabilità rientrano gli incidenti di qualsiasi tipo, anche quelli che non trovino nel DC uno specifico trattamento sanzionatorio.

### 3.1 *La Commissione Disciplinare*

La Commissione Disciplinare, composta da un Presidente ed un massimo di quattro membri ordinari, ha competenza nel sanzionare ogni violazione che non rientri sotto la giurisdizione di altri organi AIBA o che le sia stata trasferita, delegata, attribuita o assegnata da un altro organo dell'AIBA stessa. È inoltre responsabile dell'irrogare sanzioni in riferimento a quelle violazioni che sono sfuggite all'attenzione degli arbitri o dei giudici durante un incontro. La sede è stabilita nel quartier generale dell'AIBA, ma in determinate circostanze le sessioni di udienza possono tenersi altrove.

### 3.2 *Il Presidente della Commissione Disciplinare in funzione di Giudice Unico*

Nell'art. 12.4 DC è stabilito che il Presidente della Commissione Disciplinare può agire in funzione di Giudice Unico nei casi suscettibili delle seguenti sanzioni:

- Ammonimenti;
- Multe;
- Qualsiasi sospensione fino a tre mesi;
- Tutte le violazioni che hanno una sanzione in misura fissa (cd. "Fixed Penalty Offences").

Le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare e dal Presidente in funzione di Giudice Unico sono definitive e non è ammessa la possibilità di proporre appello in ambito AIBA.

A i sensi dell'art. 10.1 DC la tipologia di sanzione e la sua durata debbono essere valutate in base alla gravità dell'infrazione, al grado di colpevolezza del reo e all'entità del danno causato dalla violazione, anche qualora non fosse di natura pecuniaria.

Agli organi giudicanti è data anche la facoltà di aggravare la sanzione stabilita per una determinata infrazione qualora le circostanze specifiche del caso lo richiedano. La Commissione e il Presidente possono altresì aumentare la sanzione, ove appropriato, nei casi di recidiva o qualora la violazione sia commessa mentre il soggetto sta scontando una precedente sanzione.

Per converso, è data agli organi giudicanti anche la possibilità di tenere in conto possibili circostanze attenuanti che mitighino la posizione del soggetto sottoposto a giudizio.

#### 4. *Le violazioni*

Ai sensi degli artt. 6 e ss. DC possono suddividersi le violazioni in quattro macrogruppi.

- a) Nel primo gruppo rientrano le violazioni dei regolamenti ed in particolare:
  - la violazione degli statuti, dei regolamenti, degli articoli e delle costituzioni dell'AIBA, nonché delle Confederazioni e Federazioni Nazionali ad essa affiliate;
  - il mancato rispetto di una decisione dell'AIBA, delle Confederazioni e Federazioni Nazionali ad essa affiliate e delle decisioni prese dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ("TAS").
- b) Nel secondo gruppo rientrano i c.d. comportamenti offensivi tra i quali:
  - la cattiva condotta in una competizione ufficiale, rientrano in questa categoria il comportamento sleale, gli sputi e la violenza fisica;
  - l'incitazione all'odio e alla violenza;
  - la lesione dell'onore;
  - la denigrazione della reputazione e gli interessi dell'AIBA;
  - la discriminazione e il razzismo, ove sono contemplati sia l'ipotesi che il soggetto che commette la violazione possa essere o un affiliato o anche la stessa tifoseria dell'ente affiliato;
  - la responsabilità per il comportamento degli spettatori, nel caso gli stessi adottino una cattiva condotta;
  - la provocazione del pubblico;
  - la violenza e il timore;
  - mantenere un rapporto con una Confederazione o Federazione Nazionale soggetta a sospensione e/o esclusione;
  - incitare al boicottaggio di una AIBA Competition;
  - la violazione dei principi di condotta stabiliti nell'art. 3 DC.
- c) Il terzo gruppo raggruppa le violazioni amministrative e comprende:
  - la cancellazione di un evento AIBA senza l'autorizzazione della stessa;
  - l'organizzazione insufficiente durante una AIBA Competition;
  - il rifiuto o la ritardata partecipazione di una Federazione Nazionale ad una AIBA Competition;
  - la partecipazione di un pugile o di un funzionario sospeso o di una Federazione Nazionale sospesa o esclusa ad una AIBA Competition. In questa norma è compreso anche l'ipotesi che il soggetto sospeso o escluso sia una Confederazione;
  - la partecipazione di un pugile non qualificato in una AIBA Competition;
  - il mancato invio del cd. "Competition Report" da parte di una Federazione Nazionale qualora l'AIBA avesse autorizzato l'evento in questione o la ritardata

richiesta dell'autorizzazione stessa da parte della Federazione Nazionale.

- d) L'ultimo gruppo annovera le c.d. "altre violazioni" tra cui:
- la contraffazione e falsificazione di documenti ufficiali quali licenze, certificati, passaporti, certificati medici perpetrata da un pugile o da un soggetto terzo ad esso collegato. Rientra in questa fattispecie anche la violazione legata all'inganno e alla corruzione di una persona terza con il fine di ricevere il documento;
  - il doping, nel rispetto delle norme del Codice Mondiale Antidoping della WADA e delle regole antidoping stabilite dall'AIBA;
  - le scommesse, la manipolazione dei risultati e l'uso illecito di informazioni riservate;
  - le Fixed Penalty Offences, giudicate dal Presidente della Commissione Disciplinare, fanno riferimento a violazioni tipiche dello sport del pugilato, come ad esempio questioni legate ai limiti di peso, comportamenti scorretti durante un incontro, problematiche relative ai guantoni, bendaggi, protezioni e all'abbigliamento da indossare per l'incontro.

## 5. *Le sanzioni*

Nell'art. 9 DC vengono elencate le sanzioni che possono essere imposte dalle autorità giudicanti dell'AIBA.

L'elencazione prevede dodici differenti tipi di sanzione, alle quali comunque si uniscono tutte quelle espressamente stabilite negli altri documenti ufficiali dell'AIBA, quali ad esempio lo Statuto ed i regolamenti tecnici. Le sanzioni sono:

- a) **Avvertimento** – Si tratta di una notifica scritta emanata per la violazione ad una regola che è considerata di grado minore. Nell'ipotesi di ulteriori violazioni, gli organi giudicanti terranno in conto il fatto che il soggetto ha già subito un avvertimento, e pertanto riceverà una sanzione più grave.
- b) **Multa** – Viene calcolata in franchi svizzeri (CHF), essendo l'AIBA un ente di diritto svizzero, e il pagamento deve essere effettuato in tale valuta nel limite di tempo stabilito dall'organo giudiziale che l'ha emanata.  
Come già espresso, le Confederazioni, le Federazioni Nazionali e i Franchisee sono responsabili in solido per le multe attribuite ai loro funzionari e ai pugili (questo caso vale solo per le Federazioni e i Franchisee), anche nel caso in cui il soggetto non appartenga più all'organismo.  
Nel caso in cui sia prevista una sospensione per un soggetto che non abbia adempiuto al pagamento della multa prevista dagli organi giudiziari, la stessa rimarrà in vigore fino a che non sarà pagato l'intero importo stabilito.
- c) **Cancellazione del risultato di un incontro** – Il risultato di un incontro viene cancellato quando lo stesso è dichiarato nullo.
- d) **Privazione di un titolo o restituzione di un premio** – Un soggetto è privato del proprio titolo quando ne è formalmente e ufficialmente spogliato; lo stesso non solo deve restituire il premio o la medaglia ma anche i benefici (economici) che sono sorti da quell'attribuzione del titolo.

- e) Squalifica di un pugile o espulsione del secondo – Qualora un pugile o un secondo sia stato squalificato o espulso durante un incontro secondo le regole previste dall’AIBA, ove necessario gli organi giudiziali possono successivamente imporre ulteriori sanzioni.
- f) Sospensione di un pugile – La sospensione è la limitazione del diritto di un pugile a partecipare alle presenti e future AIBA Competition per un determinato lasso di tempo. La sospensione può anche prevedere il divieto di assistere alle stesse competizioni ed anche la presenza nell’area destinata agli addetti ai lavori. La sospensione superiore ai due anni è prevista solo in casi eccezionali. Come precedentemente affermato se la stessa è associata ad una multa, la durata della sospensione verrà automaticamente estesa fino a che l’intero importo della multa non sarà versato.
- g) Esclusione da una AIBA Competition di una Federazione Nazionale o di un Franchisee – Per esclusione si intende la limitazione del diritto di partecipare alle presenti e/o future competizioni dell’AIBA.
- h) Sospensione o inibizione dall’esercizio di determinate attività riguardanti il pugilato – In questa fattispecie sono incluse anche le attività riguardanti funzioni amministrative o esecutive. La sospensione viene stabilita per un determinato arco temporale. Anche in questo caso se è combinata con il pagamento di una multa, la sospensione viene temporalmente estesa fino all’intero pagamento dell’importo stabilito. È previsto inoltre che un soggetto possa essere sospeso *sine die* da una o più attività collegate al pugilato.
- i) Sospensione o inibizione dal prendere parte in qualsiasi attività inerente al pugilato – Questa fattispecie è disciplinata come la precedente con l’unica particolarità che qui si intende la sospensione o l’inibizione di qualsivoglia attività collegata con il pugilato.
- j) Sospensione di un team di WSB – La sospensione può essere prevista per determinati incontri della WSB o per un certo periodo di tempo, che non deve superare una intera stagione della WSB, eccetto per casi eccezionali.
- k) Sospensione dell’iscrizione all’AIBA – Ipotesi prevista nel caso di una Federazione Nazionale la cui iscrizione all’AIBA venga sospesa per un determinato periodo di tempo. Se combinata con una multa, la sospensione viene temporalmente estesa fino al completo pagamento dell’importo stabilito. Nel periodo di sospensione è espressamente previsto che la Federazione Nazionale sospesa non possa esercitare nessuno dei diritti relativi ai membri di cui all’art. 12 dello Statuto dell’AIBA,<sup>11</sup> non possa mantenere nessun tipo di

---

<sup>11</sup> L’Art 12 – AIBA STATUTES 2013 recita:

“RIGHTS OF NATIONAL FEDERATIONS AND PROVISIONAL MEMBERS

12.1 National Federations have the following rights as full members of AIBA:

(A) to participate and vote during the Congress;

(B) to be informed in advance of the agenda of the Congress which will be convened in a timely manner;

(C) to draw up proposals for inclusion in the agenda of the Congress;

(D) to nominate candidates for the positions of President, Vice Presidents and EC Members;

contatto o relazione con le altre Federazioni e viceversa, e nel caso in cui la sospensione sia fissata nel termine di un anno o più, la stessa possa comunicare con l' AIBA solo attraverso un delegato ufficiale, che necessita l' approvazione di quest' ultima. Naturalmente la sospensione comporterà la mancata partecipazione della Federazione a qualsiasi competizione dell' AIBA, incluse le Olimpiadi. Tale divieto ricomprende anche le figure dei funzionari della Federazione. Tuttavia, ai pugili e allenatori affiliati nella Federazione soggetta alla sospensione, è permesso di partecipare alle competizioni dell' AIBA (inclusi i Giochi Olimpici) solo nelle ipotesi in cui la sospensione sia stata prevista per meno di un anno e che i suddetti pugili e allenatori siano mandati a tali competizioni dal Comitato Nazionale Olimpico della Federazione di appartenenza. In tale caso questi soggetti gareggeranno sotto la bandiera dell' AIBA e l' inno dell' AIBA sarà sostituito a quello della Federazione di appartenenza. Naturalmente è vietato indossare simboli o la divisa della Federazione di appartenenza soggetta a sospensione. Per maggiore chiarezza la norma prevede che la sospensione provvisoria della Federazione e dei suoi membri inficia la partecipazione alle competizioni degli stessi fino a che la stessa sospensione provvisoria resti in vigore.

- l) Divieto assoluto di recarsi nei luoghi di svolgimento delle competizioni – Viene proibito ad un soggetto di entrare in uno o più luoghi di svolgimento di alcune competizioni. Il divieto viene comunicato dagli organi giudicanti alle Federazioni, Confederazioni, Franchisee ed altri soggetti che organizzano l' evento. Una volta che gli stessi abbiano ricevuto l' avvertimento sono obbligati a prendere tutte le misure necessarie per porre in essere il divieto, altrimenti saranno essi stessi soggetti di sanzione.
- m) Sospensione di un torneo in una particolare location – La sospensione di un torneo in una particolare location priva Federazioni, Confederazioni, Franchisee o ed altri soggetti che organizzano l' evento del diritto di organizzare future competizioni o di far competere i propri pugili nella relativa location.
- n) Altre sanzioni – Agli organi giudicanti è riconosciuta l' autorità di imporre ulteriori sanzioni che ritengano appropriate alle circostanze del caso, oltre alla possibilità,

---

*(E) to take part in AIBA Approved Events and other competitions organized by AIBA, any Confederation or any National Federation; and*

*(F) to exercise all other rights arising from these Statutes, the AIBA Bylaws, the AIBA Technical & Competition Rules, the Code of Ethics, the Disciplinary Code and Procedural Rules.*

*12.2 Provisional Members have the following rights as provisional members of AIBA:*

*(A) to take part in AIBA Approved Events and other competitions organized by AIBA, any Confederation or any National Federation; and*

*(B) to exercise all other rights arising from these Statutes, the AIBA Bylaws, the AIBA Technical & Competition Rules, the Code of Ethics, the Disciplinary Code and Procedural Rules (except all rights related to the Congress elections such as applying for positions, nominating a candidate or voting, the latter until full membership is granted)*

*12.3 For the avoidance of doubt, in regard to any right or benefit receivable by any National Federation or Provisional Member from AIBA, the National Federations have priority to receive such rights and benefits ahead of the Provisional Members”.*

in caso di una determinata violazione, di aggravare le sanzioni previste nelle fattispecie precedentemente elencate.

## 6. *Le regole procedurali*

Le norme procedurali riguardanti i giudizi dell'AIBA sono disciplinate nell'AIBA Procedural Rules (di seguito "AIBA PR"), approvate e adottate dal Comitato Esecutivo il 18 luglio 2013.

### 6.1 *Norme Generali*

Le regole contenute nell'AIBA Procedural Rules si applicano ai procedimenti inerenti violazioni commesse nelle competizioni AOB, APB e alle WSB.<sup>12</sup> La Commissione Disciplinare e il Presidente della Commissione in funzione di Giudice Unico hanno infatti piena giurisdizione sulle succitate competizioni.

Ai fini del giudizio è sufficiente che tre membri della Commissione Disciplinare, tra cui necessariamente il Presidente, formino un Panel giudicante.<sup>13</sup> È il Presidente stesso che nomina i due altri componenti tra gli altri membri della Commissione Disciplinare. Naturalmente ciò non si verifica nei casi in cui il Presidente è chiamato a giudicare da solo come nelle precedenti ipotesi stabilite nell'art. 12.4 DC.

I procedimenti sono sottoposti al principio di riservatezza e allo stesso tempo il Panel è di norma tenuto a rispettare lo "*stare decisis*". Tuttavia, ove si ritenga necessario discostarsi dalla precedente giurisprudenza, sarà sempre necessaria una decisione a maggioranza dell'organo riunito in seduta plenaria o mediante una circolare ufficiale, salvo che gli organi giudicanti si trovino a dover applicare una decisione di un giudice ordinario.

### 6.2 *Svolgimento del procedimento*

Il Presidente dirige il procedimento e svolge tutti gli atti investigativi necessari per arrivare ad una decisione. In particolare è previsto che egli possa effettuare separate audizioni a fini d'indagine, ascoltare le parti personalmente e separatamente, nonché stabilire termini perentori per gli adempimenti procedurali. Inoltre ha la facoltà di delegare ad un altro membro dell'organo giudicante l'investigazione del caso.

La decisione viene presa a maggioranza, ogni membro del Panel è tenuto ad esprimere il proprio voto giacché non è prevista l'ipotesi di astensione.

---

<sup>12</sup> Art 1 – AIBA PR, per consultazione [www.aiba.org](http://www.aiba.org).

<sup>13</sup> Art 5 – AIBA PR.

### 6.3 *Giurisdizione*

Gli organi giudicanti dichiarano la propria competenza ad esaminare la questione. In caso di dubbi possono consultare l'autorità che gli stessi ritengono competente. In tale ipotesi, una volta accertata la mancanza di giurisdizione, gli stessi emettono una decisione di improcedibilità, inviando il caso all'autorità competente e avvertendo le parti.<sup>14</sup>

Nessun accordo tra le parti può modificare la problematica della mancanza di giurisdizione in capo ad un organo giudicante federale, non avendo gli stessi natura arbitrale, ma endoassociativa/amministrativa.

Diversamente, nel caso vi sia un conflitto di giurisdizione tra diversi organi dell'AIBA, sarà il Comitato Esecutivo a dirimere la questione.

È prevista l'astensione dal giudizio per tutti i membri degli organi giudicanti e tutte le persone coinvolte nel procedimento nei casi in cui vi sia un conflitto di interessi, ovvero in presenza di interessi personali nel caso trattato, qualora la persona che deve astenersi abbia svolto nello stesso caso un altro ruolo ad esempio come testimone o esperto, ove vi sia una relazione parentale con una delle parti, il legale o un soggetto che abbia partecipato nello stesso giudizio come membro di altro organo giudiziale. Da ultimo, è possibile l'astensione nei casi in cui il componente dell'organo giudicante non si consideri capace di prendere una decisione in totale indipendenza ed imparzialità.

È altresì possibile ricusare un giudicante in caso di ragioni che ne mettano in dubbio l'indipendenza e l'imparzialità. La decisione sulla ricusazione spetta al *plenum* dell'autorità giudicante, sentito ovviamente il componente ricusato.

### 6.4 *Misure cautelari*

A seconda delle circostanze, gli organi giudicanti possono, su propria iniziativa, su iniziativa del Presidente o su richiesta di una delle parti, emettere provvedimenti cautelari con carattere provvisorio. In caso di urgenza, in particolare durante lo svolgimento delle competizioni AOB, APB e WSB, i provvedimenti cautelari possono essere adottati senza obbligo di sentire le parti. Nel caso in cui la misura cautelare sia richiesta da una delle parti, l'autorità giudicante può ordinare che tali misure cautelari siano soggette al deposito di sufficienti garanzie (evidentemente di natura economica).

### 6.5 *I principi base del procedimento*

Di seguito i diritti<sup>15</sup> che devono essere rispettati nel giudizio:

- diritto di uguaglianza, senza nessuna discriminazione;
- diritto ad essere ascoltati;

<sup>14</sup> Art. 14 – AIBA PR.

<sup>15</sup> Art. 25 – AIBA PR.

- diritto ad essere presenti in giudizio;
- diritto di prendere visione del fascicolo del procedimento;
- diritto di fornire e presentare le prove;
- diritto ad ottenere una motivata decisione;
- diritto ad essere legalmente assistito.

### 6.6 *Fase introduttiva*

Il procedimento innanzi al Presidente o alla Commissione Disciplinare può iniziare:

- ex officio, su iniziativa degli stessi;
- su segnalazione di una violazione portata alla loro attenzione da uno dei seguenti organi: l'AIBA Headquarters, il Comitato Esecutivo, il'EC Bureau, il WSB Headquarters, un Franchisee, il WSB Board, il Comitato Esecutivo APB, tutti coloro che sono soggetti all'applicazione del Codice Disciplinare.

Non vengono prese in considerazione le segnalazioni presentate in forma anonima.

Il Comitato Esecutivo o l'EC Bureau, il WSB Board, il Comitato Esecutivo APB, una volta effettuata la segnalazione agli organi giudicanti aventi competenza, possono imporre una sospensione cautelare del soggetto in esame che rimane in forza fino a quando non viene emessa la decisione dell'organo giudicante sulla violazione in questione.

Gli organi giudicanti si occupano della notifica alle parti del procedimento degli atti della causa. Per gli step di procedura i termini perentori per il deposito di atti e documenti sono fissati dalle AIBA PR e dagli organi giudicanti stessi.

### 6.7 *Fase istruttoria*

Le autorità giudicanti, a seconda del caso, stabiliscono le modalità di raccolta delle prove, che necessariamente devono sempre essere pertinenti alla questione da esaminare. I mezzi di prova di cui è disciplinata l'acquisizione all'art. 41 AIBA PR sono: l'interrogatorio delle parti, l'audizione testimoniale, la produzione di documenti, incluso materiale audio o video, la perizia tecnica e le deduzioni dirette (cd. direct observation). La fine dell'esame delle prove chiude la fase istruttoria.

### 6.8 *Fase decisoria*

Al termine dell'udienza gli organi giudicanti possono comunicare il dispositivo oralmente, riservandosi di comunicare la decisione corredata dalle motivazioni successivamente, anche tenuto conto della complessità del caso. In ogni caso si prevede che la decisione debba pervenire o entro tre mesi dall'inizio del procedimento o entro tre mesi dall'ultima udienza dibattimentale.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Art. 51 – AIBA PR.

Sebbene il procedimento abbia natura endofederale, gli organi giudicanti possono chiedere alle parti di pagare le spese del giudizio, anche mediante il pagamento di anticipi sulle spese di procedura. In caso di mancato pagamento, gli organi giudicanti possono bloccare l'assunzione dei mezzi istruttori. La regola generale sulle spese segue la soccombenza, sebbene gli unici costi cui si può essere condannati sono le spese di procedura AIBA, escludendosi la condanna alle spese legali di un'eventuale controparte.

È possibile che gli organi giudicanti, per loro iniziativa o su richiesta delle parti, effettuino una revisione del giudizio qualora emergano nuovi fatti o prove che non potevano essere prodotte nel corso del procedimento già concluso. L'istanza di revisione deve essere fatta entro trenta giorni dalla scoperta dei nuovi fatti o prove. Sempre gli organi giudicanti possono, su richiesta delle parti, fornire delucidazioni e interpretazioni sulle decisioni emesse.

Le decisioni, come già espresso, non sono soggette ad appello. Ai sensi dell'art. 59 AIBA PR le uniche decisioni che possono appellarsi innanzi al TAS<sup>17</sup> sono quelle in materia di doping<sup>18</sup> e quelle relative all'art. 61 della Carta Olimpica.<sup>19</sup> L'appello non ha effetto sospensivo della decisione, salvo nei casi in cui è previsto il pagamento di una somma di denaro.<sup>20</sup>

## 7. Conclusioni

Il pugilato è uno sport che si declina nel confronto, all'interno di un ring, tra due atleti che si affrontano colpendosi con i pugni chiusi, allo scopo di indebolire e atterrare l'avversario. A partire dall'XI secolo, è conosciuto anche come la "nobile arte", richiedendo ai suoi praticanti caratteristiche come coraggio, forza, e intelligenza.

Essendo forse il maggior sport di contatto, il pugilato necessita ovviamente di norme tecniche e sanitarie ispirate alla cautela e alla protezione degli atleti. Tuttavia, essendo il "sistema" pugilistico mondiale organizzato sotto l'egida dell'AIBA è evidente che la stessa abbia posto particolare attenzione anche nel regolamentare gli aspetti disciplinari legati alle condotte degli addetti ai lavori. Nel far questo l'AIBA ha sicuramente posto in essere un sistema di norme, sia sostanziali che procedurali, abbastanza accurato, improntato alle esigenze di celerità e speditezza che usualmente contraddistinguono il procedimento disciplinare sportivo a tutti i livelli. A ben vedere, alcune norme sugli organi giudicanti sembrano tuttavia avere una impostazione di sistema troppo "verticistica", specie considerata l'impossibilità

<sup>17</sup> Art. 63 – AIBA Statutes.

<sup>18</sup> Per espressa previsione dell'art. 13.2.1 del Codice Mondiale Antidoping della WADA 2015.

<sup>19</sup> L'art. 61 della Carta Olimpica recita "*The decisions of the IOC are final. Any dispute relating to their application or interpretation may be resolved solely by the IOC Executive Board and, in certain cases, by arbitration before the Court of Arbitration for Sport (CAS). 2. Any dispute arising on the occasion of, or in connection with, the Olympic Games shall be submitted exclusively to the Court of Arbitration for Sport (CAS), in accordance with the Code of Sports-Related Arbitration.*" (edizione in vigore dal 9 settembre 2013).

<sup>20</sup> Così come previsto all'art. 315 di Diritto Processuale Civile Svizzero.

di ricorrere in appello (né endofederale né al TAS) per la maggior parte delle decisioni. Tale stringente autodichia va peraltro correlata con l'assoluta intangibilità del "verdetto" assunto dalla giuria al termine degli incontri, essendo infatti possibile – ai sensi della normativa tecnica – solamente protestare contro una decisione dell'arbitro immediatamente dopo la fine del match. Tale regola tecnica ha già generato vari procedimenti disciplinari contro atleti che hanno protestato e/o addirittura rifiutato di ritirare una medaglia "minore" rispetto a quanto ritenessero giusto.<sup>21</sup> Se da un lato è comprensibile l'esigenza di tutelare le decisioni prese a "bordo ring", probabilmente un doppio grado di giudizio esteso a più fattispecie disciplinari renderebbe il sistema di giustizia AIBA più funzionale e meno esposto a critiche.

---

<sup>21</sup> Si veda il caso disciplinare dell'atleta indiana Sarita Devi al link <http://ibnlive.in.com/news/no-appeal-lies-against-sarita-devis-ban-boxing-india-to-hc/521408-5-23.html>.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'EUROPEAN HANDBALL FEDERATION

di Angelo Attanasio\*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Organi di giustizia e amministrativi – 3. Varie tipologie di decisioni – 4. *EHF Court of Arbitration* (ECA) – 5. Conclusioni

### 1. Introduzione

La *European Handball Federation* (di seguito EHF) fu fondata il 17 novembre 1991 a Berlino, in Germania. Nel corso del suo primo Congresso, l'anno successivo, il 5 giugno 1992, la sua sede fu stabilita a Vienna, in Austria.<sup>1</sup> L'EHF è il massimo organo di governo della pallamano in Europa, rappresenta le Federazioni nazionali europee (attualmente ad essa sono affiliate 51 Federazioni nazionali)<sup>2</sup> e fa parte della *International Handball Federation* (di seguito IHF), che regola l'attività agonistica internazionale della pallamano.<sup>3</sup> Lo Statuto, i regolamenti e le delibere IHF sono vincolanti per la EHF e per tutti i suoi membri.

---

\* Avvocato del Foro di Avellino, specializzato in diritto civile, diritto amministrativo e diritto dello sport. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", docente al *Master "Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale"* (a.a. 2014/2015) presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", dipartimento di Giurisprudenza, e mediatore ai fini della conciliazione. Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo, ha frequentato diversi corsi di specializzazione e perfezionamento, tra cui, in Diritto dello Sport, il *Master in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport* presso Sports Law and Policy Centre (SLPC), anno 2014, e l'*Executive Programme in International Sports Law and Justice* presso SLPC, anno 2014. E-mail: angeloattanasio@alice.it.

<sup>1</sup> Art.1.4 *EHF Statutes*.

<sup>2</sup> L'art.2 *EHF Statutes* prevede la possibilità di ammettere federazioni di altri continenti, ma l'ammissione, così come l'esclusione è decisa dal Congresso, durante L'assemblea generale a maggioranza di  $\frac{3}{4}$  dei membri presenti.

<sup>3</sup> L'IHF, costituita a Copenaghen nel 1946 su iniziativa di Danimarca e Svezia, in concomitanza con la ripresa dell'attività sportiva dopo il secondo conflitto mondiale, con sede a Basilea, in Svizzera, gestisce e coordina le cinque confederazioni continentali. Il lavoro dell'IHF è strutturato in commissioni che si occupano di organizzare le gare, provvedere agli arbitraggi nelle manifestazioni internazionali, redigere i regolamenti, studiare e diffondere metodi di allenamento. Inoltre sono state formate commissioni di servizio che curano problemi medici, di promozione e pubbliche relazioni, di arbitro (anche sotto forma di tribunale e corte arbitrale) e di legislazione ([www.ihf.info](http://www.ihf.info)).

L'EHF è un soggetto giuridico indipendente che persegue lo sviluppo e la promozione della pallamano in Europa, non ha scopo di lucro e rappresenta gli interessi europei all'interno dell'IHF.

Tutte le competizioni ufficiali di pallamano, mini pallamano e beach, tenute tra membri delle Federazioni nazionali di pallamano in Europa, sono soggette alla sua autorità. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai Giochi Olimpici, dal Campionato del Mondo, dalla Coppa del Mondo e da altre competizioni riconosciute.<sup>4</sup>

Secondo il proprio Statuto, aggiornato al 20 settembre 2014, la EHF ha lo scopo di incoraggiare l'amicizia e la comprensione reciproca tra i membri, di combattere ogni forma di discriminazione (politica, xenofoba, religiosa) e sanziona ogni forma di comportamento che possa portare discredito allo sport della pallamano e alla Federazione. Per tale motivo, la violazione di questi principi, come la non presentazione ad una partita, la mancata concessione di visti d'ingresso per i giocatori, dirigenti, arbitri, rappresentanti e/o funzionari EHF e giornalisti sportivi, la somministrazione di sostanze proibite, come il doping, per aumentare il livello di performance sportiva, qualsiasi tipo di corruzione, tangente o influenza indebita, nonché il ricevere, offrire o accettare qualsiasi tipo di vantaggio indebito o regali, sono sanzionate in maniera gravosa ai sensi dei Regolamenti EHF<sup>5</sup> ed IHF.<sup>6</sup>

Tali Regolamenti, riprendendo quanto statuito dall'art.2 del Regolamento Giustizia, rubricato «*Scope of Personal Application*», si applicano alle Federazioni ed ai club, compresi dirigenti, giocatori e allenatori, ai funzionari ed ai dirigenti EHF, durante l'organizzazione di una partita e/o in occasione di una partita.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Art. 1.2 *EHF Statutes*.

<sup>5</sup> Art. 3 *EHF Legal Regulations* rubricato «*Definitions*» stabilisce testualmente che: «*Regulations: any applicable EHF and/or IHF regulations, manuals and directives, including in particular:*

- *The EHF Statutes*
- *The EHF Regulations for Competitions*
- *The EHF Rules of Procedure for Transfers*
- *The EHF Codes of Conduct*
- *The EHF Anti-Corruption and Fair Competition Act (provided in Annex 1)*
- *The EHF Rules on Safety and Security Procedures*
- *The EHF Euro Set-up Manual*
- *The EHF Procedures and Guidelines*
- *The EHF Regulations on Advertising on Clothing*
- *The IHF Rules of the Game*
- *The IHF Regulations for transfers between Federations*
- *The IHF Player's Eligibility Code*
- *The EHF Regulations for Anti-Doping/The WADA Anti-Doping Code.*

A questi Regolamenti, inoltre, vanno aggiunti: *The EHF Anti-Corruption and Fair Competition Act (Annex 1), the List of Penalties, the Catalogue of Administrative Sanctions and the Catalogue of Penalties of the EHF Rules on Safety and Security Procedure shall form an integral part of these Regulations*, previsti dall'art.4 *EHF Legal Regulations*.

<sup>6</sup> Art. 1.3 *EHF Statutes*.

<sup>7</sup> Art.2 *EHF Legal Regulations*, inoltre, prevede anche una forma di responsabilità oggettiva a carico delle Federazioni e dei club, per responsabilità personali di propri tesserati o tifosi stabilendo che: «*In addition to their personal responsibility, member federations/associated federations and clubs*

Tutte le controversie derivanti dalle attività della EHF sono soggette alla giurisdizione del Tribunale civile di Vienna, pertanto, si applica la normativa prevista dal diritto austriaco.

Le lingue ufficiali dell'EHF sono l'inglese, il tedesco ed il francese, ma in caso di controversie, prevale il testo inglese. Le comunicazioni tra l'Ufficio EHF ed i membri si svolge esclusivamente in queste lingue, anche se la lingua ufficiale nelle competizioni sportive EHF è l'inglese. La possibilità di lavorare in qualsiasi funzione EHF come membro eletto, delegato o arbitro è subordinata alla perfetta padronanza della lingua inglese.<sup>8</sup>

## 2. *Organi di giustizia e amministrativi*

L'attuale sistema di giustizia della Federazione europea della pallamano, oltre all'organo amministrativo competente in primo grado per alcuni tipi specifici di controversie, è composto da due gradi interni, la *EHF Court of Handball* (di seguito Corte EHF) e la *EHF Court of Appeal* (di seguito Corte d'Appello), ed uno esterno, la *EHF Court of Arbitration* (di seguito ECA).

Secondo lo Statuto<sup>9</sup> ed il Regolamento di giustizia EHF,<sup>10</sup> la Corte EHF (organismo di prima istanza) e la Corte d'Appello EHF (organismo di secondo grado) sono organi di giustizia «*legal bodies*» che operano in virtù dei principi fondamentali di indipendenza, imparzialità e terzietà.

La prima decisione di un organo di giustizia EHF è datata 1994 e lo stesso anno, quando il sistema giuridico della Federazione europea era composto solo da una commissione di arbitrato e da organi amministrativi, furono emesse circa dieci decisioni. Nel 2000, in seguito al sapiente lavoro di un gruppo di esperti, fu adottato un nuovo regolamento e nel 2007 fu creato il Tribunale Arbitrale EHF (di seguito ECA), divenuto pienamente efficace a partire dal 2009.

Durante la stagione 2011/2012, sono state prese 61 decisioni dagli organi interni EHF (Corte EHF, Corte d'Appello e organi amministrativi), numero che si è mantenuto costante anche per le stagioni 2012/2013<sup>11</sup> e 2013/2014.

### 2.1 *Disposizioni comuni agli organi EHF*

Il Congresso<sup>12</sup> (che rappresenta la massima espressione dell'autorità EHF) elegge,

---

*are accountable for the conduct of their players, members, officials, supporters and any other persons exercising a function within the federation or the club and/or during the organisation of a match and/or on the occasion of a match on behalf of the federation or club and may be sanctioned accordingly».*

<sup>8</sup> Art. 1.5 *EHF Statutes*.

<sup>9</sup> Art. 5 *EHF Statutes*.

<sup>10</sup> Art. 22 *EHF Legal Regulations*.

<sup>11</sup> M. FLIXEDER - L. ALVES, *From court to courts: an overview of the Ehf handball designed legal system*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2013, 147 ss.

<sup>12</sup> L'art. 3 *EHF Statutes* rubricato «*THE EHF BODIES*» statuisce che gli organi dell'EHF sono:  
«1. *The Congress*

per ciascun organo e per un periodo di quattro anni, i suoi componenti, i quali non possono ricoprire qualsiasi altra funzione elettiva all'interno della Federazione. Inoltre, la stessa funzione è limitata ad un massimo di tre mandati e con un limite di età di sessantotto anni al momento dell'elezione o della rielezione.<sup>13</sup>

È importante evidenziare che, per comprendere la dimensione multidisciplinare delle questioni che vengono portate all'esame degli organi, nell'ambito dei procedimenti disciplinari e/o legali, l'EHF ha stabilito che la loro composizione non deve essere caratterizzata solo da membri esperti di diritto, ma anche da professionisti esperti in altri settori.

Di conseguenza, gli organismi sono composti da professionisti che hanno diverse provenienze ed esperienze, soprattutto nell'ambito della disciplina sportiva, come ad esempio arbitri, delegati, ex giocatori o membri delle federazioni nazionali.

Ne consegue che la composizione delle varie Corti, chiamate a risolvere casi ed emettere le relative decisioni, è essenziale per ottenere quello che il mondo anglosassone definisce «*duo process*», principio che la nostra Costituzione sancisce all'art. 111, traducendolo impropriamente come «giusto processo», mentre sarebbe più opportuno parlare di «processo dovuto o equo».

Ogni organismo, quando deve decidere una controversia, è composto da tre membri nominati dal Presidente, sulla base della rilevanza del caso da risolvere, quindi la scelta viene fatta attraverso un criterio specifico, ossia caso per caso.<sup>14</sup>

Il ruolo del Presidente,<sup>15</sup> infatti, è essenziale quando procede alla nomina

2. *The Conference of Presidents*

3. *The Executive Committee*

4. *The Competitions Commission*

5. *The Methods Commission*

6. *The Beach Handball Commission*

7. *The Professional Handball Board*

8. *The Women's Handball Board*

9. *The Committees and Boards*

10. *The EHF Court of Handball*

11. *The EHF Court of Appeal*

12. *The EHF Court of Arbitration Council*

13. *The Comptrollers*

14. *The EHF Anti-Doping Unit*.

<sup>13</sup> Artt. 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.6 *EHF Statutes*.

<sup>14</sup> Artt. 23.2 e 24.2 *EHF Legal Regulations*.

<sup>15</sup> L'art. 3 *EHF Legal Regulations* rubricato «*Definitions*» stabilisce che:

«• *Chairperson (of the legal body): President, Vice President or Member of the legal body who chairs the panel in a specific case*

• *EHF Functionaries: elected persons having specific functions within the EHF and persons being appointed by the EHF for a specific task, including EHF lecturers.*

• *EHF Officials: Persons acting on behalf of the EHF at official events including referees*

• *Official Areas: the players' entrance, the dressing rooms, the players routing, the playing court, the playing court surrounding area(s) (including the substitution area), the media area(s) and the VIP area(s) of a playing hall.*

• *President (of the legal body): The person chairing the legal body and designated as such by the Congress*».

dei membri, visto che lo deve fare in base alla natura della controversia specifica, in quanto vari elementi devono essere presi in considerazione nella scelta come: la funzione dei membri, la nazionalità degli arbitri, in particolare nei procedimenti disciplinari, e anche dei delegati, nonché il paese di provenienza; tutte precauzioni che servono ad evitare o almeno a limitare ogni possibile influenza nella decisione finale da parte di terzi estranei al giudizio.

La funzione del Presidente, inoltre, è fondamentale, anche perché, preventivamente, deve verificare la ricevibilità formale del ricorso, prima di informare ufficialmente le parti sull'apertura di qualsiasi tipo di procedimento.<sup>16</sup>

I Presidenti, di conseguenza, hanno una funzione molto importante in quanto agiscono come strenui difensori dei principi di indipendenza, imparzialità e terzietà, requisiti ritenuti indispensabili anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia EHF, insieme ad un altro importante principio: la riservatezza «*confidentiality*».

I componenti degli organi amministrativi e giuridici, infatti, non possono rivelare qualsiasi informazione o documento che hanno ottenuto nel corso del procedimento, così come le parti, nei procedimenti dinanzi agli organi giuridici EHF, non possono divulgare a terzi ogni informazione o documento ottenuto nel corso del procedimento.<sup>17</sup>

Premesso che oltre al Presidente, un ruolo importante, nell'amministrazione della giustizia della Federazione europea, viene svolto dall'*EHF Office*, che supporta gli organi giuridici per l'esecuzione di tutte le attività amministrative e organizzative (potendo anche partecipare al procedimento, comprese le eventuali udienze, con il proprio personale amministrativo che non ha il potere di emettere decisioni), possiamo affermare che, nel sistema giuridico EHF, il procedimento può essere avviato nei seguenti cinque modi:

1) automaticamente, se un referto di gara contiene osservazioni oppure una relazione specifica è presentata dai dirigenti EHF (tra cui gli arbitri), i quali, per questo motivo, hanno il dovere di segnalare, per iscritto, incidenti rilevanti, azioni, falli e violazioni dei regolamenti all'Ufficio EHF;<sup>18</sup>

2) in seguito ad osservazioni o formali proteste presentate da un club e/o da una federazione nazionale; in questo caso un contributo (rimborsabile, in caso di accoglimento del reclamo) di EURO 1.000,00 deve essere trasferito sul conto bancario EHF, entro due giorni dalla protesta o dalla presentazione di una protesta da parte del richiedente;<sup>19</sup>

3) quando la EHF è informata da terzi di circostanze che possono costituire una violazione di qualsiasi tipo (disciplinare, amministrativa, concorrenza). In tal caso, l'apertura della procedura non è automatica, ma l'Ufficio EHF riesamina la rilevanza dell'eventuale violazione e, se lo ritiene opportuno, può richiedere l'apertura di un procedimento;<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Art. 30 *EHF Legal Regulations*.

<sup>17</sup> Art. 46 *EHF Legal Regulations*.

<sup>18</sup> Art. 27 *EHF Legal Regulations*.

<sup>19</sup> Art. 28.1 *EHF Legal Regulations*.

<sup>20</sup> Art.28.5 *EHF Legal Regulations*.

4) da parte della EHF sulla base di osservazioni proprie e/o di altre parti (compresi i media). Tuttavia, prima di richiedere l'apertura di un procedimento, devono essere condotte le indagini preliminari sui fatti di causa;<sup>21</sup>

5) dall'*initiator of proceedings* (figura assimilabile al nostro procuratore federale), a nome del EHF.<sup>22</sup> Quest'ultimo è nominato dall'EHF *Executive Committee* per un periodo di due anni ed il suo ruolo è quello di garantire un giusto equilibrio nei procedimenti legali; per questo motivo, può avviare procedimenti, ricorrere in appello contro le decisioni degli organi giuridici o amministrativi EHF e presentare reclami all'ECA.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti, in linea di principio, essi sono effettuati in forma scritta. Tranne nelle ipotesi di decisioni prese da organi amministrativi in relazione all'irrogazione di sanzioni amministrative (previste nell'elenco del Catalogo delle sanzioni amministrative EHF), le parti, una volta che sono state informate per iscritto dell'apertura del procedimento, sono invitate a fornire dichiarazioni scritte e tutti i documenti ritenuti significativi.

Tuttavia, gli organi di giustizia e/o le parti hanno il diritto di richiedere che il procedimento si svolga oralmente e/o attraverso la fissazione di un'udienza. In tal caso, le parti devono essere necessariamente convocate per essere sentite, ma la loro eventuale assenza, durante il procedimento e/o le audizioni orali, non evita all'organo giuridico di prendere una decisione.<sup>23</sup>

Per quanto concerne le decisioni, esse, prese a maggioranza semplice dei voti, possono essere di merito o procedurali.

Quando il procedimento si svolge oralmente, le deliberazioni possono essere lette e le decisioni emesse anche in assenza delle persone coinvolte, però, soltanto dopo che le parti siano state ascoltate ed i testimoni interrogati.

Ogni deliberazione, motivata, è notificata per iscritto, ma l'organo giuridico, in alcuni casi, può decidere di anticipare la propria decisione, dando lettura della stessa alle parti, alla fine del procedimento e/o delle audizioni effettuate.

Tranne nel caso di sanzioni amministrative, le decisioni devono includere i seguenti punti:

- a) la composizione dell'organo che ha preso la decisione;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) i nomi delle parti;
- d) una breve esposizione dei fatti;
- e) la decisione;
- f) l'ingiunzione di pagamento delle spese;
- g) la motivazione;
- h) la data, la firma del presidente e, se necessario, della persona che redige il documento;
- i) informazioni per fare ricorso.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Art. 28.6 *EHF Legal Regulations*.

<sup>22</sup> Art. 26 *EHF Legal Regulations*.

<sup>23</sup> Art.32 *EHF Legal Regulations*.

<sup>24</sup> Artt.33-34-35 *EHF Legal Regulations*.

## 2.2 EHF Court of Handball

La Corte EHF rappresenta l'organo di prima istanza per il giudizio disciplinare,<sup>25</sup> cioè si ricorre ad essa per sanzionare le violazioni dei Regolamenti EHF, comprese quelle di natura amministrativa, che non sono di competenza degli organi amministrativi ai sensi dell'art.21 dell'*EHF Legal Regulations*.

Essa è composta da un Presidente, due vice presidenti e cinque componenti,<sup>26</sup> costituisce la chiave di volta del sistema giuridico EHF poiché questo è, di gran lunga, l'organo giuridico che deve decidere il maggior numero di casi in ogni stagione sportiva.

La diversità delle questioni che possono essere portate davanti alla Corte EHF ed il numero esiguo di ricorsi presentati contro le sue decisioni sottolineano l'alta e specifica competenza di questo organo. Su 44 decisioni della Corte EHF durante la stagione 2011/2012, solo 8 sono state oggetto di ricorso.<sup>27</sup>

Tale organo di giustizia, infatti, tranne per le controversie riguardanti le violazioni amministrative punibili secondo il Catalogo delle sanzioni amministrative e quelle relative ai trasferimenti internazionali dei giocatori,<sup>28</sup> nonché per le decisioni rese dalle Commissione *ad hoc* create *in loco* dalla EHF durante specifiche manifestazioni sportive, è sempre competente a decidere su tutte le controversie riguardanti la violazione delle norme sulla concorrenza, disciplinari, di marketing o di qualsiasi altro tipo di infrazione ai Regolamenti EHF.

Come già accennato precedentemente, la ricevibilità formale delle proteste, delle osservazioni o delle richieste per avviare un procedimento deve essere verificata dal Presidente della Corte, principio che vale anche per la Corte d'Appello EHF.

## 2.3 EHF Court of Appeal

La Corte d'Appello EHF è l'organo di seconda istanza per il giudizio disciplinare<sup>29</sup> ed è composta da un Presidente, un vicepresidente e cinque membri.

Anche se i casi portati davanti ad essa sono inferiori numericamente rispetto a quelli presentati davanti alla Corte EHF, la gamma di questioni, che potrebbe essere istruita davanti a questo secondo organo, è più ampia e variegata.

La Corte d'Appello, difatti, oltre contro le decisioni della Corte EHF, è competente in caso di ricorso contro le decisioni relative ai trasferimenti, alle decisioni degli organi amministrativi, nonché contro i ricorsi presentati nei confronti delle decisioni di prima istanza emesse dalle specifiche Commissioni *ad hoc*, istituite durante le partite di qualificazione ai campionati Europei, delle finali di Coppa EHF e della VELUX EHF FINAL4 di Champions League.

<sup>25</sup> Art.5.1 *EHF Statutes* e art.22.3 *EHF Legal Regulations*.

<sup>26</sup> Art.5.2 *EHF Statutes* e art.23.1 *EHF Legal Regulations*.

<sup>27</sup> M. FLIXEDER - L. ALVES, *From court to courts: an overview of the Ehf handball designed legal system*, in *European Sports Law and Policy Bulletin* Issue 1-2013, 150 e ss.

<sup>28</sup> Art.21 *EHF Legal Regulations*.

<sup>29</sup> Art.5.2 *EHF Statutes* e art.22.5 *EHF Legal Regulations*.

Tuttavia, al fine di garantire decisioni rapide, durante lo svolgimento di questi eventi sportivi, tali commissioni sono composte da tre membri nominati dal Presidente della Corte d'Appello.

Abbiamo evidenziato precedentemente che le decisioni degli organi amministrativi e della Corte EHF possono essere impugnate dalle parti davanti alla Corte d'Appello e, se non è diversamente previsto da altri Regolamenti, qualsiasi ricorso contro tali decisioni sarà trasmesso, anche a mezzo fax, all'Ufficio EHF, per iscritto, entro (7) sette giorni dalla notifica della decisione impugnata.

Le decisioni che la Corte può prendere in sede di impugnazione sono: la conferma, la revisione o la revoca della decisione di primo grado e la remissione della caso all'organo di primo grado.

L'organo di secondo grado non è vincolato dalla richiesta delle parti, tuttavia, se la decisione impugnata è affetta da gravi errori, compresa la presentazione di documenti inesatti o falsificati, una revoca della decisione, con conseguente riapertura del caso, può essere richiesta delle parti o avviata dalla EHF. Tale richiesta di revoca o di riapertura del caso dovrà pervenire presso l'Ufficio EHF entro (15) quindici giorni dopo che il grave errore è stato conosciuto o avrebbe dovuto essere conosciuto dalla parte richiedente. La decisione di riaprire un caso è presa di comune accordo dai Presidenti degli organi di giustizia.<sup>30</sup>

Per quanto riguarda gli effetti dell'appello, possiamo dire che, a condizione che i regolamenti o la decisione di primo grado non prevedano diversamente, il ricorso alla Corte d'Appello sospende gli effetti della sottostante decisione, mentre, in deroga a tale principio, i ricorsi in materia di trasferimenti di giocatori internazionali non hanno alcun effetto sospensivo.

Anche per fare appello, il ricorrente, per poter istruire il giudizio, deve versare un contributo di EURO 1.000,00, rimborsabili (in caso di accoglimento del ricorso), entro e non oltre (7) sette giorni dopo la notifica della decisione sottostante. Se la tassa non è pagata entro il termine previsto, il ricorso deve essere considerato ritirato, mentre se lo stesso è interamente accolto, il contributo viene rimborsato, altrimenti viene incamerato dalla EHF.

## 2.4 Gli organi amministrativi

Gli organi amministrativi «*administrative bodies*» sono costituiti dai dipartimenti competenti dell'Ufficio EHF e sono organi di prima istanza nei casi relativi alle infrazioni amministrative, secondo l'*EHF Catalogue of Administrative Sanctions*,<sup>31</sup> così come nei casi relativi ai trasferimenti internazionali di giocatori tra Federazioni

<sup>30</sup> Art. 39 *EHF Legal Regulations*.

<sup>31</sup> Il Catalogo delle sanzioni prevede una serie di sanzioni pecuniarie, ad esempio, per la mancanza di mezzi o strumenti, elettronici e non, utili prima, durante e dopo la gara (posti riservati a giocatori squalificati, tabellino per i punti, lettino per i massaggi etc.) oppure per l'utilizzo di magliette o tute non autorizzate, o per la mancata presentazione in conferenza stampa di giocatori e dirigenti quando tale obbligo è previsto dai Regolamenti EHF.

appartenenti alla EHF.<sup>32</sup> È importante distinguere tali controversie da quelle vere e proprie amministrative, poiché le decisioni riguardanti i trasferimenti non sono di natura amministrativa, anche se l'organismo deputato a decidere in primo grado è il competente ufficio trasferimenti EHF.

Al momento di decidere sulle infrazioni da irrogare, l'organo amministrativo è vincolato dalle sanzioni previste nei Regolamenti EHF e nel Catalogo delle sanzioni amministrative.<sup>33</sup>

La dimostrazione dell'efficienza e dell'equità del rango delle sanzioni previste nel Catalogo si evince dalla circostanza che, nella scorsa stagione, nessun ricorso è stata presentato nei confronti delle 10 decisioni amministrative prese dai servizi competenti della EHF.<sup>34</sup>

Per garantire rapidità ed efficacia nelle decisioni prese dai propri organi, l'EHF ha previsto che se gli organi amministrativi non decidono, su una controversia di loro competenza, entro (6) sei settimane dall'inizio del procedimento, la competenza passa automaticamente alla Corte EHF.<sup>35</sup>

## 2.5 Le Commissioni ad hoc

Al fine di rispettare la necessaria rapidità ed efficacia richiesta nei tornei internazionali, come il campionato europeo EHF, le finali di Coppa EHF o la VELUX EHF FINAL4 di Champions League, sono istituite delle specifiche Commissioni Disciplinari che agiscono come giudici *in loco*.

Possono essere sottoposte al giudizio di questi organi, le proteste relative alla data, all'ora, alla sede ed al risultato delle partite, non sono ammesse, invece quelle relative alla nomina degli arbitri e dei delegati, nonché le decisioni degli arbitri su fatti riguardanti le regole del gioco.

Per quanto riguarda il costo del ricorso, un contributo di EURO 1.000,00, rimborsabile, deve essere versato direttamente al delegato EHF o trasferito con bonifico sul conto corrente EHF.

La Commissione Disciplinare «*Disciplinary Commission*», composta da tre membri (vengono nominati anche due sostituti, ma solo per il campionato europeo EHF), scelti tra ufficiali EHF presenti presso la sede dell'evento, emette la decisione non più tardi delle 12,00 (mezzogiorno) del giorno dopo la relativa partita, al fine di garantire il corretto svolgimento della competizione.

<sup>32</sup> Art.13.5 *EHF Statutes* e art. 21 *EHF Legal Regulations*.

<sup>33</sup> L'art.14 dell' *EHF Legal Regulations* prevede una serie di sanzioni amministrative quali ad esempio: l'avvertimento, la sospensione temporanea; la multa; la cancellazione della gara o la ripetizione; la perdita di alcuni o di tutti i punti conquistati nella manifestazione interessata, l'esclusione dalle competizioni, la squalifica del campo *etc.*

<sup>34</sup> M. FLIXEDER - L. ALVES, *From court to courts: an overview of the Ehf handball designed legal system*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2013, 151.

<sup>35</sup> Art. 22.4. *EHF Legal Regulations* statuisce testualmente che: «*If the Administrative Bodies do not decide upon an issue under their jurisdiction according to article 21 within six (6) weeks from the start of the proceedings, the Court of Handball shall have jurisdiction and shall decide upon such issue*».

La competenza per appellare le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare spetta alla Corte d'Appello, che come organo che decide *in loco* è chiamata *Jury*, è l'organismo adibito a decidere l'impugnazione durante la finale della Coppa EHF o della VELUX EHF FINAL4 di Champions League.

La *Jury* è composta da tre membri (e due sostituti), che non devono essere già componenti della Commissione Disciplinare, ed è competente, come organo di seconda istanza, anche nei Campionati Europei di pallamano (EURO EHF), adulti e giovanili.

L'organizzazione del sistema giuridico EHF cambia, invece, durante le qualificazioni al Campionato Europeo, sia per gli adulti che per le competizioni giovanili, nelle quali si ha una attribuzione differente delle controversie, se la fase di qualificazione si svolge in una sola partita o in un torneo con più squadre.

In caso di singola partita, la Corte EHF è competente come organo di prima istanza.

Durante lo svolgimento di un torneo, invece, è l'*EHF delegate* che agisce come organo giuridico di primo grado. Tale ultima circostanza, infatti, richiede che gli stessi delegati siano professionisti tecnicamente competenti, dovendo conoscere perfettamente e minuziosamente tutti i Regolamenti EHF.

In questi casi, nei confronti di una decisione dei delegati EHF, la Corte d'Appello, contrariamente alle singole partite, in cui è competente in seconda istanza nella sua composizione tradizionale, si pronuncia attraverso una commissione *ad hoc*, che non deve essere presente necessariamente sul luogo dell'evento.

Il Presidente, pertanto, prima dell'inizio del torneo, nomina tre membri che andranno a comporre la stessa durante lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Tutte le decisioni emesse dalla Corte d'Appello, indipendentemente dalla sua composizione, possono essere opposte, entro 21 giorni dalla ricezione della decisione impugnata, davanti all'ECA.

### 3. *Varie tipologie di decisioni*

Dall'esame della giurisprudenza degli organi EHF, possiamo distinguere le controversie che potremmo definire tradizionali, da quelle che, per gli argomenti trattati, risultano essere più recenti, come, ad esempio, quelle riguardanti il marketing.

Le controversie tradizionali riguardano generalmente i casi relativi all'organizzazione dello sport della pallamano, come le violazioni disciplinari, quelle relative ai trasferimenti dei giocatori ed allo svolgimento delle manifestazioni sportive.

La categoria principale riguarda le violazioni disciplinari, come le squalifiche di giocatori e/o allenatori per la violazione delle regole del gioco, i comportamenti non sportivi e/o violenti commessi all'interno e fuori dal campo di gioco da parte dei giocatori, accompagnatori, arbitri e membri di società o Federazioni, ma anche tutte le azioni commesse prima, durante e dopo una gara o nel corso di un viaggio da e per il luogo della manifestazione o durante il soggiorno che comportano la violazione dei Regolamenti EHF.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Art. 16.1 *EHF Legal Regulations*.

Durante la stagione 2011/2012, su 66 casi portati davanti ai diversi organi EHF, 25 erano legati all'irrogazione di cartellini rossi.<sup>37</sup>

Il punto cruciale per chi deve emettere una decisione, principalmente, la Corte EHF, è quello di essere in grado di stabilire una linea guida nella scelta delle sanzioni da irrogare,<sup>38</sup> in quanto ogni controversia, sottoposta alla decisione del giudice, si presenta diversa e deve essere affrontata «*case-by case*».

La difficoltà nella scelta delle sanzioni da irrogare è dimostrata dal fatto che il 50% delle decisioni di appello appartiene a questa categoria.

Per dirimere le controversie disciplinari, in conseguenza di cartellini rossi, la Corte EHF si basa principalmente sui referti di gara o sulle relazioni specifiche dei dirigenti EHF, compresi gli arbitri di gara, nei quali vengono descritte tutte le situazioni di gioco e le violazioni che hanno determinato l'espulsione dal campo di gioco, sull'escussione di testimoni e sulla testimonianza di esperti, utilizzando (senza limitazioni) riprese televisive, registrazioni video e ulteriori prove ottenute dai componenti dell'organo giuridico e/o da coloro che sono direttamente coinvolti, attraverso dichiarazioni scritte e/o orali.<sup>39</sup>

Per quanto concerne le controversie sui trasferimenti, le relative decisioni si basano prevalentemente sul mancato rilascio dell'*International Transfer Certificate for Professional players*, ossia il certificato di trasferimento internazionale per giocatori professionisti, poiché la Federazione nazionale si può rifiutare di rilasciare tale documento, se un giocatore è ancora sotto contratto di lavoro con il club della Federazione nazionale che lo deve rilasciare.<sup>40</sup>

Uno specifico regolamento EHF stabilisce la normativa in tema di trasferimenti continentali (cambiamenti di Federazione) dei giocatori di pallamano.

In Europa, l'EHF è competente per tutti i trasferimenti di giocatori sotto contratto, conformemente al Regolamento IHF, per l'organizzazione amministrativa del trasferimento, per l'inserimento nella banca dati dei giocatori, per il deposito del certificato di trasferimento, per il rilascio dell'autorizzazione a giocare, così come per le controversie risultanti dal cambiamento di Federazione e/o nel caso in cui i giocatori non vengano messi a disposizione delle rispettive squadre nazionali.

La procedura di trasferimento si ha quando viene firmato un contratto tra un giocatore ed un club di un'altra Federazione. Il nuovo club ha l'obbligo di contattare il club cedente, che può avere diritto ad un indennizzo, e deve notificargli la stipula del contratto.

La richiesta di trasferimento dovrà essere presentata, per iscritto, dalla Federazione nazionale ricevente alla Federazione nazionale cedente e, contemporaneamente, una copia della domanda di trasferimento deve essere spedita all'EHF.

---

<sup>37</sup> M. FLIXEDER - L. ALVES, *From court to courts: an overview of the Ehf handball designed legal system*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2013, 147 ss.

<sup>38</sup> Artt. 14 e 15 EHF Legal Regulations.

<sup>39</sup> Art. 47 EHF Legal Regulations.

<sup>40</sup> Art. 4§1 IHF Regulations for Transfer between Federations: «Il diritto di richiedere il necessario Certificato di Trasferimento Internazionale è di esclusiva competenza della Federazione

Il certificato di trasferimento, confermato dalla Federazione nazionale cedente, deve essere notificato alla Federazione nazionale ricevente, così come alla EHF. Soltanto al ricevimento, da parte della Federazione nazionale ricevente, del certificato di trasferimento, confermato dalla EHF, il giocatore sarà autorizzato a giocare con la Federazione nazionale ricevente, a partire dalla data di cessione specificata sul medesimo certificato.

Un giocatore può richiedere l'emissione di un certificato di trasferimento, attraverso la competente Federazione nazionale, anche mentre è sotto contratto nel caso riesca a provare, con sentenza di un Tribunale civile o in altro modo, che il club non ha rispettato gli obblighi contrattuali presi nei suoi confronti.<sup>41</sup>

In caso di controversie relative ai trasferimenti ed alla messa a disposizione di giocatori per le squadre nazionali è la Segreteria generale dell'EHF che delibera e decide.<sup>42</sup>

L'istanza viene presentata a questo organo amministrativo che deve quindi determinare se un contratto di lavoro valido, rimane in vigore tra le parti anche al momento del trasferimento richiesto. In tal caso, prima di emettere qualsiasi decisione, entrambe le parti sono invitate dal competente dipartimento dell'Ufficio EHF (cioè quello che si occupa dei trasferimenti) a fornire le proprie deduzioni, allegando qualsiasi documento ritenuto significativo per dirimere il caso *de quo*.

La decisione relativa all'istanza di primo grado può essere impugnata entro (7) sette giorni presso la Corte d'Appello.

Come ultimo rimedio giuridico, la decisione di appello può essere impugnata dinanzi all'ECA, sempre nel termine di (21) ventuno giorni dalla decisione.

Per quanto riguarda le controversie relative alle competizioni sportive, le violazioni possono essere molteplici, poiché una vasta gamma di questioni possono sorgere durante lo svolgimento delle gare. L'attenzione, pertanto, sarà posta su un'infrazione che negli ultimi anni è aumentata in maniera esponenziale, cioè il ritiro delle squadre dai campionati EHF.

Nella stagione 2012/2013, infatti, ben cinque club si sono ritirati dalle competizioni EHF, dopo che già si era svolto il sorteggio del rispettivo campionato, e tali controversie sono state discusse davanti alla Corte EHF, che, invece, come confronto statistico, nella stagione 2011/2012 ha dovuto affrontare soltanto due casi.

Le ragioni che portano i club a ritirarsi dalle competizioni sportive possono essere diverse, ma negli ultimi anni sono legate principalmente alla grave crisi finanziaria che ha colpito un po' tutti i settori, non solo quelli sportivi, compresa la pallamano. Si pensi al caso emblematico dell'AG Copenhagen che è andato in

---

*nazionale di appartenenza del club per cui il giocatore desidera tesserarsi. La richiesta deve essere indirizzata alla Federazione nazionale in possesso dei diritti di trasferimento. Lo stesso giorno una copia di tale richiesta deve essere spedita all'IHF (in caso di trasferimenti tra continenti) o alla competente federazione continentale (in caso di trasferimento nello stesso continente)».*

<sup>41</sup> Art. 11§1 *IHF Regulations for Transfer between Federations*.

<sup>42</sup> Art.5 *EHF Regulations for Transfer between Federations*.

bancarotta nel 2012, dopo aver giocato la VELUX EHF FINAL4 di Champions League.<sup>43</sup>

I ritiri, in particolare quelli che si verificano dopo l'iscrizione di un club o di una squadra nazionale in una competizione europea, mettono a repentaglio la sostenibilità e il giusto equilibrio finanziario che la EHF, come ogni Federazione sportiva, deve salvaguardare nell'organizzazione dei propri eventi sportivi.

La Corte EHF, quando decide la sanzione pecuniaria da irrogare, deve commisurare l'importo della stessa (si parte da EURO 5.000,00 fino ad EURO 25.000,00) rispetto al campionato interessato (distinguendo la Champions League<sup>44</sup> e le competizioni che riguardano le nazionali,<sup>45</sup> dalle altre competizioni EHF per club),<sup>46</sup> e può decidere anche l'esclusione della nazionale/club dalle competizioni EHF fino a due stagioni, potendo condannare la squadra che si è ritirata anche al risarcimento di tutti i danni ed al pagamento dei costi a favore degli altri partecipanti, dell'organizzatore, dell'EHF e/o dei loro partner commerciali.

Le controversie relative al marketing, infine, le possiamo definire come quelle più recenti, che riguardano principalmente l'organizzazione della pallamano come prodotto o come valore.

Pensiamo, ad esempio, a quelle controversie sorte in conseguenza delle violazioni riguardanti gli obblighi da parte dei club di rispettare i requisiti previsti per la partecipazione alla VELUX EHF Champions League, e principalmente gli obblighi inseriti nel capitolo VII, dal titolo «*Marketing diritti e doveri*».

La EHF è titolare dei diritti di pubblicità e trasferisce a terzi questi ultimi attraverso la EHF Marketing GmbH, unica azienda autorizzata a gestire l'utilizzo dei relativi diritti.<sup>47</sup>

La EHF Marketing GmbH, pertanto, invia i *Marketing Supervisors* sul luogo di svolgimento di ogni partita della VELUX EHF Champions League per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata. I supervisor, dopo ogni partita, devono presentare una relazione al dipartimento marketing EHF. I rapporti vengono attentamente esaminati e possono essere trasferiti, insieme con

---

<sup>43</sup> M. FLIXEDER - L. ALVES, *From court to courts: an overview of the Ehf handball designed legal system*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2013, 147 ss.

<sup>44</sup> L'art. C.1 *EHF List of Penalties* rubricato «*EHF Champions League, after the official entry date of the competition*» stabilisce che: «*Fine of 25.000 EURO /Suspension/Exclusion from entering EHF club competitions for up to 2 seasons*».

<sup>45</sup> L'art. C.3 *EHF List of Penalties* rubricato «*EHF National Teams competitions (including qualifications)*» stabilisce che:

«*Up to 3 weeks before the draw of the qualification: Fine from 5.000 EURO up to 10.000 EURO.*

*At any later date: Fine from 15.000 EURO to 25.000 EURO /Suspension/Exclusion from entering EHF National Team Competition for up to 2 competitions (in the same category – including qualification)*».

<sup>46</sup> L'art. C.2 *EHF List of Penalties* rubricato «*Other EHF club competitions*» dispone che:

«*After registration to the competition: Fine from 5.000 EURO up to 10.000 EURO.*

*After the first draw of the competition: Fine from 15.000 EURO up to 25.000 EURO /Suspension/Exclusion from entering EHF club competitions for up to 2 seasons*».

<sup>47</sup> Introduzione al cap.VII della *VELUX EHF Champions League Regulations*.

altri documenti, per permettere, eventualmente, alla EHF, nel caso dovessero emergere determinate violazioni, di poter richiedere l'apertura di un giudizio dinanzi alla Corte EHF.

La maggior parte delle controversie riguarda, rispettivamente, la violazione dei diritti esclusivi di pubblicità e di marketing della EHF.

L'emergere di queste nuove categorie ha portato le parti interessate ad adeguare il proprio comportamento ad una nuova visione, non solo sportiva, della pallamano.

Analizzando la giurisprudenza degli organi EHF, le controversie riguardano casi come il mancato uso di palloni forniti dai partner commerciali durante gli allenamenti e le competizioni ufficiali EHF (tale omissione può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da EURO 500,00 a EURO 25.000,00), il posizionamento di *branding* neutro, anziché valorizzare il marchio EHF e quello dei partner commerciali, e l'utilizzo di propri sponsor.<sup>48</sup>

Per concludere, lo sviluppo del concetto di marketing, osservato non solo nelle manifestazioni sportive EHF più importanti come il Campionato Europeo o la VELUX EHF Champions League, ma anche in altri eventi, come l'EHF Champions League femminile o la Coppa EHF maschile, e l'interesse mostrato dagli sponsor e dalle emittenti TV, dovrebbe comportare anche l'aumento di possibili contenziosi, durante lo svolgimento di queste competizioni e, in questo contesto, le decisioni degli organi di giustizia possono contribuire, con l'irrogazione delle sanzioni previste dai Regolamenti EHF, ad aumentare la consapevolezza e la necessità da parte dei club e delle Federazioni nazionali, di rispettare maggiormente la normativa in tema di marketing, per valorizzare ancora di più l'intero mondo della pallamano, soprattutto nell'attuale contesto economico e finanziario fortemente in crisi.

#### 4. *EHF Court of Arbitration (ECA)*

Nel 2007, durante l'8° Congresso straordinario, l'EHF ha istituito e riconosciuto ufficialmente la possibilità di ricorrere ad un Tribunale Arbitrale, divenuto efficace a partire dal 2009.

L'EHF ha voluto subito mettere in evidenza la competenza e la professionalità di tale organismo, stabilendo, nello Statuto<sup>49</sup> e nel Regolamento di giustizia,<sup>50</sup> che le parti hanno il diritto di ricorrere al Tribunale arbitrale, trascorsi (6) sei mesi da quando la controversia sia stata istruita davanti all'organo di giustizia, senza che quest'ultimo abbia preso una decisione, senza giustificati motivi.

L'ECA rappresenta la novità più recente ed importante quale organo esterno rispetto al sistema giuridico EHF, essendo un tribunale arbitrale specializzato nello sport e più precisamente nella disciplina della pallamano. È stato creato dalla EHF con l'obiettivo di mettere a disposizione delle parti interessate di questa disciplina,

<sup>48</sup> Art. D *EHF List of Penalties*.

<sup>49</sup> Art. 5 *EHF Statutes*.

<sup>50</sup> Art. 41.3 *EHF Legal Regulations*.

ma anche di tutti gli altri sport, un mezzo unico di risoluzione delle controversie, che ha dimostrato di essere una valida alternativa ai procedimenti giudiziari civili.

Una volta che sono stati esauriti tutti i rimedi giuridici disponibili all'interno dell'EHF, le parti interessate possono ricorrere a tale camera arbitrale, che ha anche il vantaggio di essere composta da professionisti particolarmente esperti nelle discipline sportive.

I procedimenti instaurati davanti all'ECA sono convenienti e rapidi, hanno una durata massima di (3) tre mesi dalla formazione della camera arbitrale, garantendo, nel contempo, una gestione professionale, autonoma ed indipendente di ogni controversia sportiva.

L'ECA è un tribunale arbitrale di diritto austriaco, in quanto la sua sede si trova a Vienna e, per tale motivo, la sua disciplina normativa è conforme alle disposizioni previste dalla parte VI, capitolo IV del Codice di Procedura Civile Austriaco, relativamente al procedimento arbitrale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'ECA è chiamata a pronunciarsi in caso di controversie tra la EHF e le Federazioni nazionali, tra le Federazioni nazionali, tra le Federazioni nazionali e i loro club su questioni transfrontaliere, in caso di controversie relative ai campionati EHF, nonché nelle controversie tra i giocatori, gli agenti dei giocatori, la EHF, le Federazioni nazionali ed i club.<sup>51</sup>

Il Consiglio ECA (di seguito Consiglio), inoltre, può decidere sulla possibile competenza del Tribunale arbitrale, sia per tutelare i principi, la certezza e l'applicazione uniforme del diritto o la risoluzione di questioni di politica sportiva, sia per risolvere controversie relative ad altri sport.<sup>52</sup>

Possiamo affermare che l'ECA può essere chiamata a pronunciarsi in tre ipotesi:

- in primo luogo, dopo che siamo stati esperiti tutti i rimedi giuridici disponibili all'interno della Federazione europea, al fine di valutare tutte le decisioni di competenza degli organi amministrativi e giuridici EHF;<sup>53</sup>
- in secondo luogo, per i casi nazionali, cioè in seguito all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni delle singole federazioni nazionali;
- infine, per controversie di natura politica sportiva o riguardanti altri sport, ma, in questo caso, l'accettazione delle domande è a discrezione del Consiglio.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare che, nella prima ipotesi, il riconoscimento della competenza ECA è stabilita dallo Statuto EHF<sup>54</sup> ed in seguito all'accordo per l'arbitrato firmato dai club e dalle federazioni nazionali durante l'iscrizione ai campionati EHF,<sup>55</sup> invece, nelle due successive categorie di controversie, il

<sup>51</sup> Art. 1.1 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration*

<sup>52</sup> Artt. 1.2 e 1.3 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA Statutes*.

<sup>53</sup> Art. 41.1 *EHF Legal Regulations*.

<sup>54</sup> Art.13.6 *EHF Statutes*.

<sup>55</sup> Il modulo di registrazione contiene la promessa di impegno, l'accordo per arbitrato ed il codice di condotta. L'iscrizione alle competizioni EHF comporta che tutti i partecipanti accettino la normativa riguardante la concorrenza, lo Statuto ed i Regolamenti EHF che disciplinano la concorrenza tra cui

riconoscimento della competenza ECA deriva soltanto dalla sottoscrizione di un valido accordo arbitrale.<sup>56</sup>

È bene ricordare che la presentazione di un reclamo presso il Tribunale arbitrale non sospende l'esecuzione dell'ultima decisione presa dall'organo di giustizia EHF, ma, fermo restando quanto sopra, l'ECA può, su richiesta di una delle parti, ordinare il deposito della domanda di sospensione degli effetti.<sup>57</sup>

Per quanto riguarda l'organizzazione, il Consiglio è composto da tre membri (un Presidente e due vice presidenti, nominati dal Congresso<sup>58</sup> EHF) ed un ufficio amministrativo.

Il Consiglio deve salvaguardare l'indipendenza della Corte ed i diritti delle parti, soprattutto tramite la gestione dell'organizzazione generale dell'ECA, la sua rappresentanza all'interno del Congresso EHF, la conferma dell'elenco degli arbitri, la nomina di arbitri sostitutivi, nonché la nomina di arbitri per l'emissione di provvedimenti provvisori cautelari.<sup>59</sup>

L'Ufficio ECA (di seguito Ufficio), invece, coordina i procedimenti, garantendo i principi amministrativi di rapidità, efficienza, economicità e trasparenza dei procedimenti, così come il rispetto di tutte le regole dell'Arbitrato.<sup>60</sup>

Il Tribunale arbitrale ha dimostrato più volte la sua totale indipendenza ed autonomia rispetto alla EHF, non esitando a rivedere decisioni assunte dagli organi giuridici di primo e secondo grado della Federazione europea o, addirittura, condannandola anche al risarcimento dei danni. Di conseguenza, la EHF, avendo la possibilità di essere parte nel procedimento instaurato davanti all'ECA, non ha mai messo in discussione la sua indipendenza e imparzialità.

L'indipendenza, inoltre, è garantita dal fatto che, economicamente, l'ECA si autofinanzia. Per tale motivo, i costi del procedimento, nonché la quota di iscrizione non rimborsabile di EURO 1.500,00 servono per coprire i costi delle varie commissioni.

Per avviare un procedimento arbitrale, occorre una dichiarazione, in duplice copia, che deve essere presentata all'Ufficio e deve contenere l'identificazione e l'indirizzo delle parti, e la relativa documentazione, specificando la giurisdizione della Corte, la nomina dell'arbitro fatta dal richiedente (se non lo fa ci pensa il Consiglio), e tutte le informazioni ed i documenti a sostegno della richiesta che servono per assicurare la gestione rapida del procedimento. La trasmissione della

---

il regolamento di giustizia EHF, il codice di condotta e l'accordo per l'arbitrato, riguardante la risoluzione finale delle controversie davanti al Tribunale Arbitrale. I firmatari, pertanto, garantiscono che gli obblighi connessi insieme con l'accordo per l'arbitrato vengano inoltrati ai loro membri/associati e che quest'ultimi facciano altrettanto nei confronti dei propri membri/associati. Questa accettazione è confermata dal club con la sottoscrizione (la firma deve essere apposta da una persona che ha l'autorità per far impegnare legalmente il club).

<sup>56</sup> cfr. Codice di Procedura Civile Austriaco, parte 6, cap. IV, tit. II, relativo agli accordi di arbitrato.

<sup>57</sup> Art. 43 *EHF Legal Regulations*.

<sup>58</sup> Art. 3.1.8 *EHF Statutes*.

<sup>59</sup> Art. 2.3 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA Statutes* e art. 14 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration*.

<sup>60</sup> Art.3 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA Statutes*.

dichiarazione può avvenire via e-mail o fax. I documenti originali devono essere depositati solo su richiesta del *panel* arbitrale o dell'Ufficio.<sup>61</sup>

Per quanto concerne i costi, un anticipo di EURO 5.000,00 deve essere versato dal richiedente, contributo che consiste in una quota di iscrizione non rimborsabile di EURO 1.500,00, un pagamento anticipato delle spese amministrative dell'Ufficio ed un anticipo sugli onorari dell'arbitro.

Previa conferma di ricevibilità formale del reclamo da parte del Consiglio, le parti sono ufficialmente informate dell'apertura del procedimento, il resistente è invitato a nominare un arbitro entro (7) sette giorni dal ricevimento della richiesta ed a fornire una memorandum di risposta,<sup>62</sup> nel rispetto del termine fissato dal Consiglio.

Nel caso in cui il convenuto non riesca a nominare un arbitro, la nomina è fatta sempre dal Consiglio. Una volta nominati, i due arbitri insieme scelgono il Presidente dall'elenco degli arbitri, se non lo fanno vi provvede il Consiglio.

Le parti e il Consiglio, se necessario, selezionano gli arbitri dall'elenco della *List of ECA arbitrators*.<sup>63</sup> Questi ultimi devono essere nominati dalla Federazione nazionale, presentando un *curriculum vitae* e una dichiarazione firmata di imparzialità ed indipendenza, subordinata ad altre condizioni: massimo 4 arbitri per nazione, non si deve ricoprire altra funzione all'interno dell'EHF e/o dell'IHF (non è un ostacolo aver ricoperto tale funzione in passato), conoscenza fluente dell'inglese scritto e parlato e almeno 2 arbitri per nazione con una formazione giuridica completa.<sup>64</sup>

La lista degli arbitri ECA è attualmente composta da 56 membri, nominati sia dalla EHF, sia dalle Federazioni nazionali. Abbiamo visto che come prerequisite, gli arbitri devono firmare una dichiarazione di imparzialità (l'arbitro non deve avere un legame o una relazione particolare con una parte o con uno degli avvocati), di indipendenza (l'arbitro non deve avere pregiudizi o preconcetti in relazione all'oggetto della controversia o alle questioni da decidere) e di rispetto del Regolamento Arbitrato ECA. L'elenco degli arbitri è confermato dal Consiglio.

Ogni componente che viene nominato arbitro deve notificare all'Ufficio, entro 3 giorni dal ricevimento della nomina, l'accettazione della carica, confermando formalmente il possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Arbitrato ECA e comunicando tutte le circostanze che possano dar luogo a dubbi in ordine alla propria imparzialità o indipendenza. Tale comunicazione va fatta eventualmente anche nel corso del procedimento arbitrale.<sup>65</sup>

Gli arbitri possono essere anche sfiduciati solo quando esistono o si verificano

<sup>61</sup> Art. 5 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

<sup>62</sup> Art. 6 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

<sup>63</sup> Cfr. l'elenco degli arbitri sul sito [www.eca-handball.com/index.php/Arbitration\\_list.html](http://www.eca-handball.com/index.php/Arbitration_list.html). Di questa lista fanno parti numerose professionisti esperti, in particolare, in diritto dello sport, come: il Prof. Avv. Michele Colucci, attualmente unico arbitro italiano, Juan de Dios Crespo Perez, avvocato spagnolo, Julien Zylberstein, consulente legale dell'*Union of European Football Associations* (UEFA).

<sup>64</sup> Art. 4 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA Statutes*.

<sup>65</sup> Art. 3 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

situazioni che concretamente mettono in dubbio la sussistenza dei requisiti di imparzialità e/o indipendenza oppure di qualsiasi altro titolo richiesto dal regolamento.<sup>66</sup>

Così come il TAS, anche l'ECA decide sulla propria competenza, in quanto si applica il principio «*Kompetenz-Kompetenz*», vale a dire il potere di decidere se può trattare il ricorso. Si tratta di un potere che ha ogni Tribunale arbitrale, trattandosi, di un principio consolidato nella prassi dell'arbitrato internazionale.

L'ECA, inoltre, deve decidere conformemente ai regolamenti ed agli accordi delle Federazioni internazionali e nazionali, purché non violino i principi generali del diritto.<sup>67</sup>

I principi che regolano il procedimento arbitrale sono quelli derivanti dal principio cardine del giusto processo come:

- il principio della parità di trattamento: a ciascuna parte deve essere concessa la stessa opportunità di esporre le proprie ragioni durante il procedimento ed il tribunale arbitrale deve trattare le parti in maniera simile in ogni grado del procedimento;
- il principio del contraddittorio: ogni parte ha il diritto di esaminare le prove e gli argomenti della controparte e di confutarli;
- il principio del diritto di difesa: ogni parte ha il diritto di presentare prove ed argomentazioni, di prendere parte alle udienze e di avere accesso al fascicolo dell'arbitrato.

Le parti, quindi, devono essere trattate con uguaglianza, hanno il diritto di essere legalmente rappresentate e devono avere la possibilità di presenziare al proprio caso in tutte le fasi del procedimento. Alle stesse, infatti, deve essere dato sufficiente preavviso di qualunque audizione e di qualsiasi riunione fissata dal Tribunale arbitrale, in particolare nei casi di assunzione delle prove. Tutte le memorie, i documenti o le altre comunicazioni presentate all'ECA da una parte devono essere comunicate all'altra parte. Allo stesso modo tutte le relazioni degli esperti e gli altri documenti probatori che possono essere utilizzati dal collegio per decidere, devono essere comunicate ad entrambe le parti.<sup>68</sup>

È bene sottolineare che la lingua ufficiale per tutto il procedimento davanti all'ECA è l'inglese. Tuttavia, se le parti sono d'accordo ed in caso di specifiche circostanze, il collegio potrebbe consentire che il procedimento si svolga in lingua tedesca o francese.<sup>69</sup>

Il procedimento può svolgersi oralmente o per iscritto. Le udienze avranno luogo solo su richiesta di una parte o se ritenuto necessario dal *panel*. Per ogni causa, è possibile richiedere una sola udienza, a meno che le parti non si accordino diversamente. In ogni caso, le parti devono avere la possibilità di prendere nota e replicare alle memorie orali e/o scritte delle altre parti.<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Art. 4 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules.*

<sup>67</sup> Art. 11 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules.*

<sup>68</sup> Art. 15 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules.*

<sup>69</sup> Art. 10 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules.*

<sup>70</sup> Art.16 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules.*

Inoltre, viene sempre redatto un verbale, firmato dal Presidente, di tutte le audizioni, contenente soprattutto la formulazione delle proposte, le dichiarazioni dei testimoni e l'utilizzo di ulteriori prove, così come il testo delle decisioni.<sup>71</sup>

Se, nel corso del procedimento arbitrale, le parti risolvono la controversia, il collegio arbitrale dichiara chiuso il procedimento e, se richiesto dalle parti, l'accordo può essere registrato nella forma di un lodo arbitrale, a condizione che il suo contenuto non sia contrario all'ordine pubblico.<sup>72</sup>

L'ECA solitamente decide entro (3) tre mesi dopo dalla conferma di nomina dei membri della camera arbitrale. Tale termine potrà essere esteso, con l'approvazione espressa delle parti o del Presidente del Consiglio ECA, su richiesta motivata del Presidente del collegio.

L'ECA, nella formulazione della decisione finale che prende la forma di un lodo, è vincolato dalle richieste effettuate dalle parti in base al tradizionale principio «*jura novit curia*», decisione che deve essere presa a maggioranza di tutti i suoi membri<sup>73</sup> e deve essere resa per iscritto e firmata dagli arbitri.<sup>74</sup>

Gli effetti del lodo arbitrale ECA è definitivo e, tra le parti, ha lo stesso effetto vincolante di una sentenza di un Tribunale civile.<sup>75</sup>

Per quanto riguarda l'eventuale rimedio legale contro un lodo arbitrale ECA, può essere esperita un'azione giudiziaria davanti al competente Tribunale austriaco,<sup>76</sup> oppure, davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito TAS),<sup>77</sup> ma, in quest'ultima ipotesi, solo se è stata prevista, negli accordi di arbitrato, una disposizione che permetta di poter impugnare il lodo davanti a tale tribunale arbitrale sportivo internazionale.

---

<sup>71</sup> Art. 17 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

<sup>72</sup> Art. 18 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

<sup>73</sup> Art. 19 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

<sup>74</sup> Art. 18 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

<sup>75</sup> Art. 24 *Rules of Arbitration for the EHF Court of Arbitration-ECA-ECA Procedural Rules*.

<sup>76</sup> Codice di Procedura Civile Austriaco, parte VI, cap.IV, titt. VII e IX.

<sup>77</sup> Il TAS/CAS «*Tribunal Arbitral du Sport/ Court of Arbitration for Sport*» ha la sua sede principale a Losanna in Svizzera ed ha sedi distaccate ubicate a New York e a Sydney; istituisce tribunali non permanenti per i Giochi olimpici, i Giochi del Commonwealth o altri analoghi eventi di rilievo. Per tener conto delle circostanze specifiche di tali eventi, sono stabilite di volta in volta specifiche norme procedurali. Tale organismo è stato fondato dal Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO) nel 1984 ed è divenuto indipendente nel 1994 quando è stato posto sotto l'autorità amministrativa e finanziaria del Consiglio Internazionale dell'arbitrato in materia di Sport (di seguito CIAS); è un'istituzione indipendente che mette al servizio dello sport internazionale una camera arbitrale atta a dirimere tutte le controversie giuridiche che hanno un legame con lo sport, in tempi brevi e ad un costo inferiore; è formato da più di 300 arbitri scelti per le loro conoscenze specifiche dell'arbitrato e del diritto dello sport, provenienti da più di 80 paesi differenti. Ogni anno sono registrate circa 300 procedure. Il TAS, infatti, ha il compito di risolvere le controversie legali nel campo dello sport attraverso l'arbitrato e lo fa pronunciando lodi arbitrali che hanno lo stesso carattere esecutivo delle sentenze dei tribunali ordinari, ma può anche aiutare le parti a risolvere le controversie in via amichevole attraverso la mediazione, quando è consentito il ricorso a questa procedura. Il TAS, inoltre, può essere chiamato a dare pareri consultivi in materia di questioni giuridiche legate allo sport. Dal momento che la sede di tutti gli arbitrati TAS è Losanna, Svizzera (art. R28 Codice TAS), il giudice statale che ha la giurisdizione per le azioni dirette all'annullamento dei lodi arbitrali emessi dal TAS è la Suprema Corte svizzera, ossia il Tribunale Federale o "TF" (Art. 191.1 PILA).

Secondo il diritto austriaco, i lodi arbitrali ECA sono titoli esecutivi, ciò significa che il lodo potrebbe essere applicato direttamente dal giudice competente. Inoltre, la convenzione sul riconoscimento e l'applicazione di lodi stranieri si applica, in linea di principio, anche alle decisioni dell'ECA.

## 5. Conclusioni

Nel corso degli anni, la EHF ha modellato e migliorato il proprio sistema giuridico per adattarlo alle esigenze e alla particolare evoluzione, non solo in ambito sportivo, della disciplina della pallamano.

La legittimità degli organismi di giustizia EHF è stata particolarmente evidenziata attraverso diverse decisioni del Tribunale civile di Vienna,<sup>78</sup> attraverso le quali si è riconosciuta l'esistenza di un adeguato e corretto sistema giuridico, istituito dalla Federazione Europea di pallamano, e dell'esecutività delle decisioni emesse dai suoi organi interni (Corte EHF e Corte d'Appello EHF) o esterni (ECA), riconosciute dai competenti Tribunali austriaci.

La creazione dell'ECA, riprendendo la disciplina prevista in sede internazionale dal TAS di Losanna, risponde alla crescente esigenza di avere un organismo giuridico sempre più specializzato a dirimere le specifiche e variegate controversie relative alla pallamano, di politica sportiva, ma eventualmente anche di altri sport.

---

<sup>78</sup> Landesgericht für ZRS Wien, 16 Cg 11/10 – 14, 16.7.2010.

## GLI ORGANI GIURISDIZIONALI E DISCIPLINARI DELLA FIFA

di Michele Colucci e Maria Ilaria Pasqui\*

SOMMARIO: Introduzione – I. Il sistema di risoluzione delle controversie – 2. Il «Giudice della DRC» – 3. Il Players Status Committee e il Giudice unico – 4. Principi procedurali – II. L'apparato giurisdizionale disciplinare – 5. Le fonti: il Codice Disciplinare della FIFA – 6. La Commissione Disciplinare della FIFA – 7. Il Codice Etico della FIFA – 8. La Commissione Etica della FIFA – 9. La Commissione d'Appello della FIFA – 10. La circolare FIFA n. 1464 sui TPO – 11. La circolare FIFA n. 1468 sui debiti scaduti – 12. Conclusioni

### *Introduzione*

La FIFA, nella sua qualità di associazione di diritto privato e di organismo di governo del calcio mondiale, evidenziando la specificità dello sport, ha *ab origine* rivendicato la propria «autonomia» e, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2 del proprio Statuto,<sup>1</sup> ha predisposto sia un sistema giurisdizionale endoassociativo sia un meccanismo unico di risoluzione delle controversie in materia di rapporto di lavoro.

Essi sono volti a garantire, da un lato, l'emanazione e l'uniforme applicazione dei regolamenti e, dall'altro, a dirimere le controversie che sorgono tra i diversi soggetti (quali Federazioni Sportive Nazionali, clubs, calciatori, allenatori e agenti

---

\* Michele Colucci è Avvocato, Presidente Onorario dell'*Associazione Italiana Avvocati dello Sport* e Direttore dello *Sports Law and Policy Centre*. E-mail: info@colucci.eu.

Maria Ilaria Pasqui è Avvocato del Foro di Roma. E-mail: avv.ilariapasqui@gmail.com.

Sebbene il presente contributo sia stato congiuntamente concepito, i paragrafi da 1 a 4 sono da attribuire a Michele Colucci e i paragrafi da 5 a 9 a Ilaria Pasqui, i paragrafi da 10 a 12 sono attribuibili ad entrambi.

<sup>1</sup> L'art. 2 dello Statuto FIFA stabilisce che "Gli obiettivi della FIFA sono i seguenti: a) migliorare costantemente il gioco del calcio e promuoverlo in tutto il mondo ispirandosi ai valori di unificazione, educativi, culturali e umanitari del gioco, soprattutto attraverso programmi giovanili e di sviluppo; b) organizzare le proprie competizioni di calcio internazionali; c) redigere regolamenti e provvedimenti, garantendone l'attuazione e il rispetto; d) controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco; e) prevenire qualsiasi attività o metodo che possa compromettere l'integrità degli incontri o delle competizioni o che determinino un abuso della pratica calcistica.

dei calciatori etc.), nonché, a reprimere e sanzionare le violazioni delle normative vigenti attraverso organi creati *ad hoc* e procedure che garantiscono soluzioni rapide e provenienti da soggetti tecnicamente competenti.

L'accettazione da parte dei predetti soggetti dei regolamenti e delle decisioni degli organi giurisdizionali della FIFA costituisce, quindi, un momento fondamentale nell'ordinamento calcistico internazionale. Essa trova la sua legittimazione giuridica nella dimensione privatistica della giustizia sportiva e nell'origine contrattuale, e non autoritativa, dell'accettazione dei regolamenti, quale portato di un atto di adesione spontanea alla FIFA stessa da parte delle associazioni e confederazioni sportive.

Queste ultime, infatti, attraverso l'affiliazione assumono l'obbligo di «rispettare sempre e completamente lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA [...]» (art. 13 n. 1 lett. a dello Statuto della FIFA), nonché di «garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni della FIFA da parte delle proprie affiliate» (art. 13 n. 1 lett. d dello Statuto della FIFA).

Ne deriva che, come statuito dal Tribunale Federale Svizzero nella storica decisione 4P. 240/2006,<sup>2</sup> rientra tra le prerogative della FIFA il diritto di imporre misure disciplinari proporzionate e predefinite ai membri che non rispettano le disposizioni statutarie e i regolamentari predisposti dalla stessa.

Coerentemente con le previsioni statutarie,<sup>3</sup> quindi, la FIFA, al fine di garantire il proprio corretto funzionamento, il raggiungimento degli obiettivi statuari e i diritti di tutti gli associati, ha istituito organi giudicanti aventi la funzione di assicurare il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti e, in caso di violazione, di applicare le sanzioni previste dall'art. 65 dello Statuto.<sup>4</sup>

Lo Statuto FIFA, tuttavia, non disciplina in maniera dettagliata né le differenti competenze, né la procedura adottata dai singoli organi, ma, attraverso una norma di rinvio,<sup>5</sup> richiama il Codice Disciplinare e il Codice Etico quali fonti di riferimento.

Per quanto riguarda poi gli organi deputati alla risoluzione delle controversie in materia di rapporto di lavoro, la loro disciplina è contenuta negli artt. 22 – 24 del

---

<sup>2</sup> Con la decisione 4P. 240/2006 il Tribunale Federale Svizzero, dopo aver premesso che la FIFA è un'associazione privata di diritto svizzero cui si applica il diritto societario svizzero (Art. 60 e ss. del Codice civile svizzero), ha statuito che se un'associazione privata stabilisce correttamente le proprie regole al fine di raggiungere il suo scopo, i suoi membri sono soggetti a queste regole in virtù di un atto di adesione volontaria. Pertanto, l'assoggettamento alle sanzioni previste in caso di violazione delle regole è legittimo al fine di salvaguardare i doveri dei membri.

<sup>3</sup> Art. 61 dello Statuto FIFA.

<sup>4</sup> Art. 65 dello Statuto FIFA. Essenzialmente, le misure disciplinari consistono in: 1. Per le persone fisiche e giuridiche: a. ammonizione; b. richiamo; c. ammenda; d. restituzione dei premi. 2. Per le persone fisiche: a. avvertimento; b. espulsione; c. sospensione dell'incontro; d. divieto di accesso agli spogliatoi e/o alla panchina; e. divieto di accesso allo stadio f. divieto di partecipazione a qualsiasi attività calcistica; g. lavoro sociale. 3. Per le persone giuridiche: a. divieto di trasferimento; b. disputa di un incontro a porte chiuse; c. disputa di un incontro in territorio neutrale; d. divieto di giocare in un determinato stadio; e. annullamento del risultato di un incontro; f. espulsione; g. sconfitta a tavolino; h. detrazione di punti; i. retrocessione a una categoria inferiore; j. disputare un incontro di nuovo.

<sup>5</sup> Art. 61 n.6 dello Statuto della FIFA.

Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (*FIFA Regulations on Status and Transfer of Players*, di seguito «RSTP») e nel Regolamento della Camera per la Risoluzione delle Controversie (*FIFA Regulations on the Dispute Resolution Chamber*, di seguito «RDRC»), approvato il 22 Marzo 2014 ed entrato in vigore il 1 Agosto 2014.<sup>6</sup>

A tal proposito, occorre precisare che, a seguito dell'accordo fra gentiluomini concluso con la Commissione europea nel 2001,<sup>7</sup> la FIFA ha riconosciuto il diritto dei calciatori, ma anche delle società di calcio, di rivolgersi – oltre che agli organi di giustizia endofederale – al giudice ordinario per la risoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro.<sup>8</sup>

Tuttavia per evitare qualsiasi ipotesi di *forum shopping*, una volta adito il giudice ordinario, le parti non possono più rimettere la loro controversia al giudice sportivo.

## I. *Il sistema di risoluzione delle controversie*

### 1.1 *La Dispute Resolution Chamber*

### 1.2 *Composizione*

Gli artt. 22 e 23 RSTP chiariscono quali sono gli organi giurisdizionali e le rispettive materie di competenza. In particolare, la Camera per la Risoluzione delle Controversie (*Dispute Resolution Chamber* – di seguito («DRC»)) è un organo collegiale istituito nel 2001 con il quale, per la prima volta, la FIFA ha garantito una rappresentanza paritetica dei calciatori nell'ambito di un organo giurisdizionale interno.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 RDRC, il presidente, il vicepresidente e i ventiquattro membri della DRC sono scelti dal Comitato Esecutivo della FIFA su designazione delle associazioni dei calciatori da una parte e delle società o delle leghe dall'altra.

I membri designati non sono necessariamente dei giuristi ma persone di comprovata esperienza nel mondo del calcio a livello nazionale ed internazionale (come ad esempio, presidenti di federazioni, leghe o sindacati di calciatori) e che, ovviamente, hanno una profonda conoscenza dei regolamenti sportivi.

La DRC delibera in presenza di almeno tre membri (nella prassi consolidata, in realtà, i membri sono cinque), incluso il Presidente, a meno che il caso sia di semplice definizione e, quindi, tale da poter essere deciso dal giudice unico della DRC, istituito solo in un secondo momento, di cui si tratterà nei prossimi paragrafi.

<sup>6</sup> Entrambi i regolamenti FIFA sono disponibili *on line* all'indirizzo web [www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/laws.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/laws.html) (visitato il 20 novembre 2014).

<sup>7</sup> Cfr. B. GARCIA, *The 2001 Informal agreement on the international transfer system*, in *Contractual Stability in Football, European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2011, 14 e ss.

<sup>8</sup> In particolare, ai sensi dell'art. 22 RSTP è fatto salvo il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro.

### 1.3 Giurisdizione

La DRC si riunisce periodicamente – almeno una volta al mese – e giudica innanzitutto sulle controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della cosiddetta «stabilità contrattuale»<sup>9</sup> la cui violazione comporta l'irrogazione da parte della FIFA di sanzioni economiche e sportive.<sup>10</sup>

In realtà la DRC è competente laddove sia stata avanzata una richiesta di certificato internazionale di trasferimento (di seguito «CIT») e sia stato presentato il reclamo di una parte interessata a tale richiesta, in merito all'emissione dello stesso CIT, alle sanzioni sportive o all'indennità per violazione del contratto (RSTP, art. 22 lett. a).

In linea di principio, la DRC dirime le controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro che abbiano un carattere internazionale, vale a dire quei rapporti in cui il trasferimento avviene tra clubs che appartengono a federazioni diverse o che interessano clubs e calciatori che hanno nazionalità differenti. Tuttavia essa si astiene dal decidere nel momento in cui il contratto di lavoro sia stato registrato presso una federazione nazionale che preveda al proprio interno un collegio arbitrale autonomo, paritetico (proprio come la DRC della FIFA) e che sia in grado di garantire un procedimento giusto (RSTP, art. 22 lett. b).<sup>11</sup> A tal proposito, occorre sottolineare che non si tratta di un requisito meramente formale perché la FIFA procede puntualmente alla verifica non solo dell'esistenza ma anche dell'effettiva operatività di un organo nazionale con le caratteristiche di cui sopra.

Affinché quest'ultimo sia investito di una determinata causa occorre ovviamente che ci sia una chiara disposizione in tal senso nel contratto di lavoro stipulato fra le parti.

Soddisfatti i requisiti appena esaminati, la DRC si dichiarerà non competente; ad ogni modo, se entrambe le parti riconoscono la giurisdizione dell'organo nazionale senza contestarla anche in mancanza dei requisiti di cui sopra, la FIFA riconoscerà come valida la decisione resa.

Infine, la DRC è competente per le controversie relative all'indennità di formazione ed al meccanismo di solidarietà<sup>12</sup> fra società appartenenti a federazioni diverse (RSTP, art. 22 lett. d) ma anche fra società appartenenti alla stessa

---

<sup>9</sup> Cfr. Artt. 13 – 18 RSTP.

<sup>10</sup> Per un esame preciso e dettagliato della giurisprudenza della DRC sulla stabilità contrattuale si rinvia a O. ONGARO, *Maintenance of contractual stability between professional football players and clubs. The FIFA regulations on the status and transfer of players and the relevant case law of the Dispute Resolution Chamber*, in *Contractual Stability in Football, European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2011, 27 e ss.

<sup>11</sup> In tal senso cfr. Circolare FIFA n. 1010 del 20 Dicembre 2005, non pubblicata e FIFA National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Standard Regulations.

<sup>12</sup> Entrambi gli istituti dell'indennità di formazione e del meccanismo di solidarietà sono stati introdotti dal RSTP del 2001 a seguito dell'accordo fra gentiluomini con la Commissione europea per sopperire – sia pure nel rispetto di limiti ben precisi – all'eliminazione dell'indennità di trasferimento in forza della sentenza della Corte di Giustizia del 15 Dicembre 1995, *J-M. Bosman c. URSBFA e UEFA*, C-415-93, Raccolta 1995, I-4921.

federazione (RSTP, art. 21), sempre che il trasferimento di un calciatore alla base della controversia abbia una dimensione internazionale (RSTP, art. 22 lett. e).

## 2. *Il «Giudice della DRC»*

Il RSTP, nella sua versione del 2005, ha previsto anche la creazione di un nuovo organo monocratico. Infatti, i membri della DRC designano il «Giudice della DRC»: uno fra i membri delle società e uno fra quelli dei calciatori. Il giudice della DRC ha una competenza limitata alle controversie il cui valore non superi i 100.000 franchi svizzeri o a quelle relative all'indennità di formazione e al contributo di solidarietà che non presentino problematiche di natura fattuale o giuridica complesse, ovvero alle controversie in cui la DRC disponga già di una chiara e consolidata giurisprudenza.

Per contro, il giudice della DRC è tenuto a rimettere alla DRC, inteso come organo collegiale, i casi riguardanti questioni di particolare rilevanza.

Sia le decisioni della DRC sia quelle del giudice della DRC sono impugnabili in appello dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna<sup>13</sup> che, a sua volta, può rivedere e riesaminare la controversia *ex novo* nei fatti e in diritto.<sup>14</sup>

## 3. *Il Players Status Committee e il Giudice unico*

Se la DRC è competente per le controversie fra calciatori e società, il *Players Status Committee* (di seguito PSC), dirime quelle relative a rapporti di lavoro di carattere internazionale tra una società o una federazione da una parte e un allenatore dall'altra, a meno che – proprio come previsto per le controversie soggette all'esame della DRC – non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto.

Il PSC giudica anche sulle controversie relative a società appartenenti a federazioni diverse sulle quali la DRC ha giurisdizione: è questo il caso relativo, ad esempio, al mancato pagamento di una indennità di trasferimento per un calciatore in pendenza di contratto fra due società appartenenti a federazioni diverse.

In generale, il PSC decide su tutte le altre controversie derivanti dall'applicazione del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, fatte salve le disposizioni riconosciute come di competenza della DRC.

Proprio come quest'ultima, il PSC delibera in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che la natura del caso non sia tale da potere essere deciso dal «Giudice unico».

<sup>13</sup> E' significativo che solo il 15 -20% delle oltre 350 decisioni rese dalla DRC o dal Giudice della DRC ogni anno siano attaccate in appello davanti al CAS, cfr ONGARO, cit., 28.

<sup>14</sup> Cfr. Art. R 57, par. 1 del *Code of Sports-related Arbitration and Mediation Rules* del CAS: "The Panel has full power to review the facts and the law. It may issue a new decision which replaces the decision challenged or annul the decision and refer the case back to the previous instance". Il codice CAS, entrato in vigore il 1 marzo 2013 è disponibile *on line* all'indirizzo web: [www.tas-cas.org/d2wfiles/document/4962/5048/0/Code20201320corrections20finales20%28en%29.pdf](http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/4962/5048/0/Code20201320corrections20finales20%28en%29.pdf).

Infatti, il Presidente o una persona da questi designata, che deve essere anch'esso membro della Commissione, può decidere in qualità di giudice unico nei casi urgenti, in quelli che non presentano una particolare difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico e nei casi che riguardano il tesseramento provvisorio di un calciatore in relazione al nullaosta internazionale.<sup>15</sup>

Le decisioni prese dal giudice unico o dalla Commissione sono anch'esse – come quelle della DRC – impugnabili dinanzi al TAS di Losanna.

Infine, laddove dovesse sussistere un conflitto di competenza tra la DRC e il PSC, è il Presidente di quest'ultimo organo a stabilire quale dei due collegi sia competente a dirimere la controversia, decidendo sulla propria competenza (principio *Kompetenz-Kompetenz*).

#### 4. *Principi procedurali*

La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del RSTP è contenuta nel RDRC le cui disposizioni prevalgono, in caso di divergenza, su quelle dello Statuto FIFA e degli altri regolamenti FIFA rilevanti.

L'art. 2 RDRC stabilisce che nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni giurisdizionali, la DRC ed il PSC applicano lo Statuto ed i Regolamenti FIFA, tenuto conto di tutti gli accordi pertinenti, le leggi vigenti e/o i contratti collettivi nazionali, nonché della controversa «specificità» dello sport.<sup>16</sup>

L'art. 5 definisce i principi procedurali generali e specifica che la DRC e il PSC sono responsabili dei procedimenti e devono vigilare sul rispetto delle norme procedurali.<sup>17</sup>

Tutti i soggetti che sono coinvolti in un procedimento dinanzi agli organi FIFA sono tenuti ad agire in buona fede, a dire la verità e, infine, a collaborare ai fini dell'accertamento dei fatti relativi alle controversie.

I membri della DRC e il PSC, da parte loro, sono tenuti a determinare i fatti attinenti al procedimento in base al proprio libero convincimento e ad espletare i compiti loro affidati in modo rapido ed efficace.

In tal senso, l'art. 25 RSTP, dispone che il giudice unico dovrebbe emanare una decisione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida, mentre la DRC e il PSC provvedono ad emanare le proprie decisioni entro 60 giorni.

In realtà i tempi sono molto più lunghi in considerazione dell'elevato numero di controversie sottoposte all'esame degli organi giurisdizionali della FIFA ogni anno<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Cfr. Art. 8, par. 6, RSTP.

<sup>16</sup> J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1, 2008, 59 e ss. Sul concetto di specificità dello sport così come interpretato dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione europea cfr. M. COLUCCI, *L'Autonomia e la Specificità dello Sport nell'Unione europea*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2006, 1 e ss.

<sup>17</sup> Gli organi giurisdizionali della FIFA non giudicano sui casi per i quali siano trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato luogo alla controversia.

<sup>18</sup> Cfr. O. ONGARO - M. CAVALIERO, *Dispute Resolution By the Player's Status Committee and the*

ed anche della complessità dei casi e, quindi, della difficoltà di reperire documenti e prove che, peraltro, devono essere prodotti nelle quattro lingue ufficiali della FIFA.

Con riferimento ad eventuali situazioni d'incompatibilità, i membri della DRC e del PSC non possono espletare funzioni diverse nell'ambito della stessa controversia. Ovviamente essi sono tenuti al vincolo di segretezza e devono astenersi dal tentativo di influenzare altri organi della FIFA eventualmente coinvolti nei casi in cui sono chiamati a decidere.

Ai sensi dell'art. 7 RDRC i membri della DRC e del PSC non possono esercitare le loro funzioni nei casi in cui abbiano un interesse personale o diretto e devono immediatamente informare l'amministrazione FIFA al riguardo. Nella stessa prospettiva, le parti in giudizio sono previamente informate dei nomi dei membri che giudicheranno la controversia in modo da poterli eventualmente ricusare qualora nutrano legittimi dubbi in merito alla loro indipendenza ed imparzialità.<sup>19</sup> Sulle istanze di ricusazione, debitamente motivate e supportate da prove, decidono la DRC e il PSC in assenza ovviamente dell'arbitro interessato dall'istanza.

Qualora esse non siano più in grado di espletare le proprie funzioni a seguito di ricusazioni di loro membri, il Comitato Esecutivo deciderà in via definitiva in merito alle istanze di ricusazione e, laddove necessario, nominerà una commissione *ad hoc* incaricata di trattare il caso. A salvaguardia del principio del giusto processo, l'art. 5 RDRC prevede che salvo diversa disposizione, tutte le parti<sup>20</sup> coinvolte in un procedimento godono del diritto di essere ascoltate, presentare prove, di esaminare prove suscettibili di essere poste alla base di una decisione, di accedere agli atti, nonché, del diritto di ricevere previa notifica una decisione motivata.

In forza dell'art. 8 RDRC i procedimenti si svolgono in generale per iscritto. Tuttavia, qualora le circostanze lo rendano necessario, le parti possono essere invitate a comparire ad un'udienza. Una persona incaricata dal presidente provvede alla redazione del verbale delle udienze.

I ricorsi devono essere inoltrati alla Segreteria Generale FIFA, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e devono contenere gli elementi formali e sostanziali specificati nell'art. 9 del RDRC.<sup>21</sup>

---

*Dispute Resolution Chamber of the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) as well as the Judicial Bodies of FIFA*, in *International and Comparative Sports Justice, European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2013, 77-112.

<sup>19</sup> L'istanza di ricusazione deve essere presentata entro cinque giorni dalla data in cui l'evento su cui essa si fonda è divenuto noto al richiedente, pena la decadenza della domanda (art. 7 RDRC).

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art. 6 RDRC per parti si intendono "I membri della FIFA, le società, i calciatori, gli allenatori o gli organizzatori di partite e i procuratori dei calciatori muniti di licenza. Esse hanno il diritto di nominare un proprio rappresentante che deve essere in possesso di procura scritta. Qualsiasi parte è tenuta a ottemperare all'eventuale invito a comparire di persona. Le parti che richiedano l'avvio di un procedimento dovranno essere informate per iscritto del ricevimento della loro richiesta. L'avvio di un procedimento deve essere notificato alle parti interessate con la massima sollecitudine".

<sup>21</sup> Secondo l'art. 17 RDRC: "Le istanze devono contenere i seguenti elementi: a) nominativo ed indirizzo delle parti; b) nominativo ed indirizzo dell'eventuale legale rappresentante e relativa procura; c) l'istanza o richiesta; d) la descrizione del caso, le motivazioni dell'istanza o proposta; e) la documentazione inerente la disputa, ovvero contratti e precedente corrispondenza relativa al caso

Devono essere notificati alla controparte ma anche – se del caso – ad altre parti interessate con l'indicazione della scadenza per eventuali dichiarazioni o risposte. Qualora tale dichiarazione o risposta non pervenga entro il termine prescritto, la decisione è presa sulla base della documentazione già esistente agli atti. Un secondo scambio di corrispondenza viene avviato solo in casi speciali.

Con particolare riferimento all'ammissione delle prove, l'art. 12 RDRC stabilisce che costituiscono prove del caso le deposizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni, le relazioni dei periti, i fatti accertati e gli altri elementi di prova pertinenti. Sono ammesse esclusivamente le prove che attengono a fatti rilevanti per il caso ma la DRC e il PSC sono liberi di considerare prove non addotte dalle parti.

Anche per i procedimenti dinanzi alla FIFA vale il principio secondo cui alla parte che reclama un diritto sulla base di un fatto da essa addotto compete l'onere della prova.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 RDRC, le prove vengono valutate in base al principio del libero convincimento del giudice, tenuto conto della condotta delle parti nel corso del procedimento e, in particolar modo, del rifiuto di aderire a una convocazione, di rispondere o di produrre le prove richieste.

Ai sensi dell'art. 14 RDRC le decisioni della DRC e del PSC sono pronunciate a maggioranza semplice previa deliberazione a porte chiuse. Ogni membro presente ha diritto a un voto, come pure il presidente e non è consentito astenersi. In caso di parità di voti, il presidente esprimerà il voto decisivo.

In realtà è significativo che in più di dieci anni tutte le decisioni rese dalla DRC sono state prese sempre all'unanimità anche in casi particolarmente complessi.

Le decisioni sono notificate per iscritto entro 20 giorni dalla notifica dei fatti.<sup>22</sup> Tuttavia, ai sensi dell'art. 15 RDRC, la DRC e il PSC possono decidere di non rendere note le motivazioni di una decisione e di comunicare esclusivamente i fatti attinenti la decisione medesima. In tal caso, le parti sono informate che hanno a disposizione dieci giorni di tempo, dalla data di comunicazione dei fatti attinenti la decisione, per richiedere per iscritto le motivazioni della decisione medesima. In assenza di tale richiesta, la decisione diverrà vincolante e si riterrà che le parti abbiano rinunciato al loro diritto di fare appello dinanzi al CAS.

---

nella versione originale e, ove necessario, eventuale traduzione in una delle lingue ufficiali FIFA (prove); f) i nominativi e gli indirizzi di eventuali altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel caso in questione (prove); g) il valore della controversia, qualora la stessa abbia carattere patrimoniale; h) giustificativo del pagamento di eventuali anticipi in ordine a procedure avanzate alla Commissione per lo Status del Calciatore o al giudice unico, ovvero in ordine a procedure relative a dispute su compensi per la formazione del giocatore o per il meccanismo di solidarietà; i) data e firma valida”.

<sup>22</sup> Secondo l'art. 14, paragrafo 4, RDRC, le decisioni rese per iscritto dovranno contenere almeno quanto segue: a) la data della decisione; ove la decisione sia stata adottata tramite circolare, la data in cui è terminata la procedura circolare; b) i nomi delle parti e gli eventuali rappresentanti; c) i nomi dei membri che hanno preso parte alla decisione adottata dall'organismo preposto; d) le istanze e/o le mozioni presentate dalle parti; e) a una breve presentazione del caso; f) le motivazioni della decisione; g) il risultato della valutazione delle prove; h) i fatti alla base della decisione.

Il termine per ricorrere in appello decorre dalla data di ricevimento delle motivazioni della decisione.

Qualora una qualsiasi delle parti richieda le motivazioni di una decisione, queste ultime saranno comunicate per iscritto nella loro totalità alle parti.

E' importante sottolineare, però, che tutte le decisioni che prevedono la comminazione di sanzioni sportive devono necessariamente riportare le motivazioni.

Ai sensi dell'art. 19 RDRC, le decisioni devono essere rimesse direttamente alle parti, con copia per le rispettive associazioni di appartenenza. Esse si considerano notificate a tutti gli effetti nel momento in cui vengono ricevute dalla parte interessata, quanto meno a mezzo fax. La notifica presentata a un rappresentante è considerata equivalente alla notifica fatta alla parte rappresentata.

Le decisioni comunicate via fax sono legalmente vincolanti. In alternativa, le decisioni possono essere comunicate a mezzo raccomandata o corriere espresso, e hanno anche in tal caso carattere vincolante.

Infine, qualora rivestano interesse generale, le decisioni potranno essere pubblicate dalla Segreteria Generale in forma stabilita dal PSC o dalla DRC come, ad esempio, nella forma sintetica di un comunicato stampa. La divulgazione delle decisioni deve essere improntata alla discrezione e alla cautela. Dietro richiesta motivata di una parte, determinati elementi della decisione possono essere esclusi dalla pubblicazione.

In forza dell'art. 16 RDRC e nel rispetto del principio di un procedimento celere ed efficiente, i termini procedurali fissati dai regolamenti FIFA non possono essere soggetti a proroghe a meno che non vi sia una espressa decisione della DRC e del PSG e che sia stata presentata una richiesta motivata in tal senso prima della scadenza del termine in vigore.

L'art. 18 stabilisce che i procedimenti della DRC inerenti le controversie tra società e calciatori ed aventi per oggetto il mantenimento della stabilità contrattuale, nonché quelle sui contratti di lavoro internazionale tra società e giocatori sono gratuiti.<sup>23</sup>

Ciò ha di fatto favorito tutti quei calciatori ma anche clubs meno abbienti nell'adire la FIFA a tutela dei propri diritti.

Tuttavia per i procedimenti dinanzi alla DRC e al PSC che hanno per oggetto l'indennità per la formazione dei calciatori ed il meccanismo di solidarietà i costi procedurali ammontano ad un massimo di 25.000 franchi svizzeri. Tali costi vengono ripartiti tenendo conto del grado di successo delle parti nell'ambito del procedimento. In particolari circostanze, la FIFA può farsi carico delle spese. Qualora la condotta di una parte determini spese aggiuntive altrimenti non necessarie, tale parte potrà essere chiamata a coprirne il costo indipendentemente dall'esito del procedimento.

---

<sup>23</sup> Non è previsto il versamento di oneri qualora una parte decida di non richiedere le motivazioni della decisione una volta resa nota la decisione medesima. (cfr. Art. 15 RDRC). 4. I procedimenti della Commissione per lo Status del Calciatore e della DRC non prevedono il versamento di indennità di procedura.

Infine, ove vi sia motivo di ritenere che un caso possa sollevare un problema di natura disciplinare ovvero laddove vi sia stata una violazione del RSTP, la DRC e il PSC, il giudice unico o il giudice unico della DRC, a seconda dei casi, devono sottoporre il caso alla Commissione disciplinare, unitamente alla richiesta di avviare un procedimento disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare FIFA.

## II. *L'apparato giurisdizionale disciplinare*

Come anticipato in premessa la FIFA si è dotata di alcuni organi giudicanti aventi la funzione di assicurare il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti e, in caso di violazione, di applicare le sanzioni previste dall'art. 65 del suo Statuto.

Tali organi sono: la Commissione Disciplinare e la Commissione Etica in primo grado – il cui funzionamento è disciplinato sia dal punto di vista sostanziale che procedurale rispettivamente dal Codice Disciplinare e dal Codice Etico – e la Commissione d'Appello in secondo ed ultimo grado.

### 5. *Le fonti: il Codice Disciplinare della FIFA*

Il Codice Disciplinare della FIFA (in seguito: *FDC*) costituisce la fonte normativa di riferimento per individuare le competenze, l'organizzazione e le procedure adottate dalla Commissione Disciplinare, le violazioni perseguibili e i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, nonché, le sanzioni che possono essere comminate in caso di inosservanza dei regolamenti in vigore.

Il FDC si applica a tutte le partite e competizioni organizzate dalla FIFA<sup>24</sup> e, in generale, disciplina tutte le violazioni dei principi e obiettivi indicati nello Statuto della FIFA (con particolare riferimento ai casi di alterazione e manipolazione delle gare,<sup>25</sup> di corruzione e doping,<sup>26</sup>), per comportamenti posti in essere sia dalle

<sup>24</sup> Art.2 FDC.

<sup>25</sup> Visto il costante aumento di casi di manipolazione dei risultati delle partite, incrementato dal sistema delle scommesse che ruota intorno al mondo del calcio spesso gestito da organizzazioni criminali, la FIFA ha rafforzato gli strumenti di indagine attraverso la creazione del FIFA/EWS Integrity Hotlin, ha attivato una costante collaborazione con l'Interpol, ha predisposto campagne di prevenzione del fenomeno e ha inasprito le misure disciplinari al fine di contrastare ed estirpare il fenomeno. Cf. [www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/08/92/16/fifabackgroundpapermatchmanipulationapril2013\\_neutral.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/08/92/16/fifabackgroundpapermatchmanipulationapril2013_neutral.pdf).

<sup>26</sup> La Commissione Disciplinare della FIFA, a seguito della riunione tenutasi in data 25 agosto 2011, presso la sede della FIFA a Zurigo, ha preso le seguenti decisioni riguardanti i casi legati ai risultati analitici avversi nei test antidoping effettuati nel corso del Coppa del Mondo femminile FIFA 2011. Cinque giocatrici della Corea del Nord sono state ritenute colpevoli di violazione dell'art. 5 del Regolamento Antidoping FIFA e sospese dal partecipare a qualsiasi competizione o di gara, tra cui, partite internazionali, amichevoli e ufficiali nazionali o ad altre attività legata al calcio a decorrere dalle rispettive date di imposizione delle misure provvisorie. Pok Sim Jong, Myong Hui Hong, Un Byol Ho, Un Hyang Ri sono state sospese per 18 mesi e Jong Sun Song per 14 mesi. Il medico del DPR Korea Football Association, la Sig.ra Ae Jong Nam, è stata ritenuta colpevole di violazione dell'art. 12 del Regolamento Antidoping FIFA e sospesa dal partecipare a qualsiasi incontro, tra cui, partite internazionali, amichevole e ufficiali nazionali o altre attività legata al calcio o per un periodo di sei

persone fisiche che dalle persone giuridiche che a diverso titolo partecipano alle competizioni o alle gare (ad esempio federazioni, clubs, giocatori, spettatori, etc.) qualora tali violazioni siano state commesse con negligenza o con dolo.<sup>27</sup>

L'adozione delle sanzioni già indicate nello Statuto,<sup>28</sup> e ribadite nel FDC,<sup>29</sup> da parte degli organi di giustizia della FIFA, soggiace ai principi di proporzionalità – da valutarsi rispetto alla gravità delle infrazioni commesse e all'eventuale sussistenza di recidiva – e di determinatezza, sia con riferimento alla durata delle sanzioni, sia in relazione all'individuazione dell'area geografica o della competizione limitatamente alla quale si applicano.

Le violazioni perseguibili dalla Commissione Disciplinare della FIFA sono tipizzate e classificate dal FDC in ragione del bene protetto:

- 1) violazioni delle regole del gioco, suddivise in infrazioni minori e violazioni gravi;<sup>30</sup>
- 2) infrazioni o disordini occorsi durante le competizioni o le partite;<sup>31</sup>
- 3) comportamenti offensivi o discriminatori;<sup>32</sup>
- 4) violazioni della libertà personale;<sup>33</sup>
- 5) manipolazioni e falsificazioni;<sup>34</sup>
- 6) corruzione;<sup>35</sup>
- 7) doping;<sup>36</sup>
- 8) mancato rispetto delle decisioni degli organi della FIFA o del CAS.<sup>37</sup>

Il FDC stabilisce anche i termini di prescrizione degli illeciti, distinguendo le inosservanze regolamentari commesse durante una partita (che non possono più essere perseguite decorsi due anni dal fatto), dalle violazioni delle regole anti-doping (che si prescrivono nel termine di otto anni) e dagli altri illeciti che si prescrivono nel termine di dieci anni, salvo i casi di corruzione che sono sempre perseguibili.<sup>38</sup>

Infine se l'infrazione commessa è grave – come ad esempio nei casi di doping, di manipolazione delle gare, di falsificazione o contraffazione di documenti, di violazione delle norme che disciplinano i limiti di età – le federazioni, le confederazioni e gli altri organismi sportivi hanno l'obbligo di richiedere alla FIFA

---

anni a partire dalla comunicazione della decisione. La DPR Korea Football Association è stata condannata a pagare una multa di 400.000 dollari, che corrisponde esattamente al premio in denaro l'associazione avrebbe ricevuto per il loro 13° posto nella classifica finale della FIFA World Cup Germania 2011.

<sup>27</sup> Art. 7 FDC.

<sup>28</sup> Art. 65 Statuto FIFA.

<sup>29</sup> Artt. 10, 11 e 12 FDC.

<sup>30</sup> Artt. 46 e 47 FDC.

<sup>31</sup> Artt. 48-56 FDC.

<sup>32</sup> Artt. 57 e 58 FDC.

<sup>33</sup> Artt. 59 e 60 FDC.

<sup>34</sup> Art. 61 FDC.

<sup>35</sup> Art. 62 FDC.

<sup>36</sup> Art. 63 FDC.

<sup>37</sup> Art. 64 FDC.

<sup>38</sup> Art. 42 FDC.

l'estensione dell'efficacia delle sanzioni a tutto il mondo.<sup>39</sup>

Prima di analizzare in maniera specifica la competenza e la procedura adottata dinanzi ai singoli organi di giustizia, è opportuno precisare che il FDC detta alcune disposizioni generali comuni a tutti i procedimenti.<sup>40</sup>

Le più rilevanti disciplinano il diritto delle parti di essere ascoltate, di depositare memorie difensive, di richiedere l'ammissione di prove.

Con riferimento a queste ultime il FDC stabilisce che può essere prodotto ogni tipo di prova purché sia rilevante e non violi la dignità umana e, in particolare, sono ammissibili: i referti degli arbitri e degli assistenti, i rapporti dei commissari di gara e degli ispettori arbitrali, le dichiarazioni dei testimoni, le prove materiali, le opinioni di esperti, i documenti audio e video.<sup>41</sup>

Tuttavia, gli organi giudicanti della FIFA assumono le decisioni secondo il loro personale convincimento, potendo valutare le prove con la più ampia discrezionalità e avendo la possibilità di considerare rilevante anche il comportamento tenuto dalle parti durante il procedimento.<sup>42</sup>

Sul punto è importante sottolineare che l'onere della prova nei procedimenti disciplinari è posto in capo alla FIFA, salvo che si tratti di violazione della normativa anti-doping in cui l'indagato, per andare esente da responsabilità o per ottenere una riduzione della sanzione, ha l'onere non solo di provare la sua innocenza, ma anche di dimostrare come le sostanze dopanti siano entrate nel suo organismo.

Ulteriori disposizioni comuni a tutti i procedimenti instaurati dinanzi agli organi giudicanti della FIFA riguardano la possibilità per le parti di farsi assistere e rappresentare da un legale, la lingua del procedimento che può essere o una delle quattro lingue ufficiali della FIFA<sup>43</sup> o un'altra scelta di comune accordo tra le parti, l'obbligo di notifica delle decisioni, mediante fax o plico raccomandato a tutti i soggetti del procedimento, l'eventuale presenza di errori materiali o palesi per la correzione dei quali non è fissato alcun termine di decadenza, i costi del procedimento che vengono posti a carico della parte soccombente o a carico della FIFA in caso non vi siano soccombenti, l'esecutività della decisione che si determina con la comunicazione della stessa e, da ultimo, le ipotesi di estinzione del procedimento alternative alla decisione che intervengono qualora: le parti si accordino, una parte sia dichiarata fallita, il procedimento risulti palesemente infondato.

Infine, tutte le procedure dinanzi agli organi di giustizia della FIFA sono riservate e i fatti, le prove o le delibere interlocutorie non possono essere divulgate sino al momento della notifica della decisione.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> Art. 136 FDC.

<sup>40</sup> Artt. 90 - 107 FDC.

<sup>41</sup> Art. 96 FDC.

<sup>42</sup> Art. 97 FDC.

<sup>43</sup> Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

<sup>44</sup> Art. 88 FDC.

## 6. *La Commissione Disciplinare della FIFA*

### 6.1 *Composizione e competenza*

La Commissione Disciplinare della FIFA<sup>45</sup> è composta da un presidente, un vice presidente e quattordici membri e si intende validamente riunita con la presenza di almeno tre membri.

Con l'autorizzazione del presidente, il segretario può convocare il numero di componenti che ritiene necessario per ciascuna riunione assicurandosi, però, che le confederazioni siano equamente rappresentate durante ogni incontro.

Le decisioni della Commissione Disciplinare della FIFA, così come le decisioni degli altri organi di giustizia, devono essere assunte in modo totalmente imparziale e indipendente senza che vi siano influenze da parte di altre commissioni.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza degli organi di giustizia, infatti, nessun altro membro della FIFA può partecipare alle riunioni delle commissioni giudicanti, né i membri degli organi di giustizia possono far parte del Comitato Esecutivo o di altre commissioni permanenti.<sup>46</sup>

Inoltre, i componenti degli organi giudicanti della FIFA devono astenersi dal partecipare a qualsiasi incontro della commissione di appartenenza, qualora questa sia chiamata a giudicare su una questione che potrebbe dar adito a dubbi sulla loro imparzialità, ovvero, allorché abbiano un interesse diretto nella procedura o siano della stessa nazionalità delle parti coinvolte.<sup>47</sup>

In queste circostanze i componenti delle commissioni giudicanti devono dichiarare la loro incompatibilità notificando immediatamente la loro astensione al presidente.

Anche le parti coinvolte nella procedura, qualora ritengano che vi siano elementi di incompatibilità, possono ricusare un membro della Commissione; in tali ipotesi spetta al presidente valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata e assumere i provvedimenti conseguenti.

Le fattispecie sottoposte alla giurisdizione della Commissione Disciplinare della FIFA, non sono indicate tassativamente, ma individuate in via residuale dall'art. 76 del Codice Disciplinare della FIFA il quale stabilisce che la Commissione Disciplinare è autorizzata a sanzionare ogni violazione dei regolamenti della FIFA che non rientra nella competenza di altri organi.

Conseguentemente vi sono una molteplicità di violazioni, anche molto diverse tra loro per natura e soggetti responsabili, che possono essere sottoposte al giudizio di quest'organo.

Tra le sue competenze, infatti, rientrano le violazioni delle regole del gioco commesse durante una partita o una competizione organizzata dalla FIFA, i casi di irregolare impiego di un calciatore, gli incidenti occorsi durante la gara per fatti

---

<sup>45</sup> Art. 62 Statuto FIFA.

<sup>46</sup> Art. 86 FDC.

<sup>47</sup> Art. 87 FDC.

commessi sia dai giocatori che dagli spettatori, ma anche i casi di discriminazione, di manipolazione dei risultati, di doping, nonché, tutte le altre ipotesi elencate nel precedente paragrafo e, più in generale, tutte le fattispecie devolute alla competenza della Commissione Disciplinare dai regolamenti della FIFA.

In relazione a quest'ultimo aspetto la Commissione Disciplinare della FIFA è, ad esempio, l'organo competente a vigilare sul corretto utilizzo del *Transfer Matching System* (TMS), nonché, a giudicare in ipotesi di violazione di norme statutarie.

Inoltre l'art. 77 del FDC declina una serie di competenze specifiche della Commissione Disciplinare quali: sanzionare infrazioni avvenute durante le partite che sono sfuggite all'attenzione degli ufficiali di gara, correggere gli errori manifesti nelle decisioni disciplinari dell'arbitro, estendere la squalifica conseguente ad un'espulsione qualora non sia stata scontata nella partita successiva, comminare sanzioni aggiuntive come una multa.

In tutti i predetti casi la Commissione giudica collegialmente, tuttavia, il FDC prevede la possibilità che alcuni procedimenti disciplinari possano essere decisi dal solo presidente in funzione di giudice unico, qualora: la sanzione applicabile non superi tre partite o due mesi, o consista in una multa fino a 50,000 Franchi Svizzeri, la controversia verta sull'estensione di una sanzione<sup>48</sup> o sulla ricusazione di un giudice della Commissione.<sup>49</sup>

## 6.2 La procedura dinanzi alla Commissione Disciplinare della FIFA

La procedura dinanzi alla Commissione Disciplinare della FIFA viene instaurata d'ufficio,<sup>50</sup> senza cioè che vi sia la necessità della presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati, anche se non è esclusa la possibilità che chiunque, anche se non portatore di un interesse diretto, possa riferire alla Commissione un fatto o un comportamento ritenuto in contrasto con i regolamenti della FIFA.

Anche il presidente della Commissione può assumere l'iniziativa di aprire un procedimento su circostanze dallo stesso ritenuti rilevanti.<sup>51</sup>

Ricevuta la *notitia criminis*, la Commissione Disciplinare inizia le indagini durante le quali le parti hanno l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti rispondendo ad ogni richiesta proveniente dalla Commissione e, in caso di inerzia,

---

<sup>48</sup> Il 5 novembre 2014 il Presidente della Commissione Disciplinare della FIFA, ha deciso di estendere la sanzione imposta al presidente della FIGC Carlo Tavecchio dal Control, Ethics and Disciplinary Body della UEFA.

Il Presidente Tavecchio non potrà ricoprire alcun incarico in qualità di rappresentante della FIFA per un periodo di sei mesi a decorrere dal 7 ottobre 2014. Il caso riguarda le frasi razziste pronunciate da Tavecchio durante la sua campagna elettorale giudicate in palese contrasto con l'articolo 3 dello Statuto FIFA che proibisce ogni forma di discriminazione per motivi di razza, colore della pelle, etnia, origine, genere, lingua, religione, opinioni politiche, ricchezza, nascita, orientamento sessuale.

<sup>49</sup> Art. 78 FDC.

<sup>50</sup> Art. 108 FDC.

<sup>51</sup> Art. 109 FDC.

sono soggette a una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 10,000 Franchi Svizzeri.<sup>52</sup>

Generalmente la decisione viene assunta dalla Commissione sulla base delle sole risultanze documentali e delle memorie scritte eventualmente ricevute, tuttavia, su richiesta delle parti è possibile che il presidente autorizzi l'escussione di testimoni o l'audizione delle stesse, alla presenza delle controparti in Camera di Consiglio.<sup>53</sup>

In questi casi il presidente decide l'ordine delle testimonianze e al termine dell'assunzione delle prove orali ammette le dichiarazioni finali delle parti.

Terminata l'istruttoria la Commissione Disciplinare si riunisce in Camera di Consiglio, ogni membro esprime le proprie valutazioni sulle singole questioni trattate e indica il proprio voto.<sup>54</sup>

La decisione viene assunta a maggioranza semplice<sup>55</sup> e deve essere notificata a tutte le parti coinvolte.

La delibera deve contenere: la composizione della Commissione, i nomi delle parti coinvolte, una breve ricostruzione dei fatti, le motivazioni della decisione, le disposizioni normative poste a fondamento della decisione, il dispositivo e i rimedi di impugnazione.<sup>56</sup>

In parziale deroga dell'art. 115 del FDC, la Commissione Disciplinare può decidere di comunicare solo il dispositivo, in questo caso, le parti entro dieci giorni possono presentare una richiesta scritta per ottenere le motivazioni.

Decorso il predetto termine la decisione diviene definitiva e vincolante.

Se le parti richiedono le motivazioni, queste ultime devono essere inviate dalla Commissione in forma scritta e il termine per impugnare la delibera decorre dal momento della ricezione della decisione motivata.

Nei procedimenti decisi dal presidente della Commissione Disciplinare in funzione di giudice unico si applica la medesima procedura prevista per i giudizi che si svolgono dinanzi il Collegio.

Infine, il presidente della Commissione Disciplinare, *se prima facie* la violazione sembra essere stata commessa e sussistono ragioni di urgenza, ha il potere di adottare misure provvisorie, nonché, di modificare o revocare le medesime.

Dette sanzioni, applicabili *inaudita altera parte*, non possono essere di durata superiore a trenta giorni e possono essere prorogate per una sola volta per un periodo non superiore a venti giorni.<sup>57</sup>

Avverso l'imposizione di misure disciplinari provvisorie è consentito proporre gravame al presidente della Commissione d'Appello.

---

<sup>52</sup> Art. 110 FDC.

<sup>53</sup> Artt. 111 e 112 FDC.

<sup>54</sup> I membri della Commissione Disciplinare non possono astenersi dall'esprimere il proprio voto. Cfr. Art.114 n. 2 del Codice Disciplinare della FIFA.

<sup>55</sup> Art.114 FDC.

<sup>56</sup> Art.115 FDC.

<sup>57</sup> Questa prerogativa è esercitata essenzialmente nei casi di doping (cfr. Art. 39 del Regolamento Anti-Doping della FIFA).

## 7. *Il Codice Etico della FIFA*

Tra gli scopi della FIFA c'è certamente quello di salvaguardare la propria immagine, l'integrità e la reputazione del calcio nel mondo dai pregiudizi che potrebbero derivare da comportamenti immorali o illegali e pratiche non etiche.

In questo contesto, il Codice Etico della FIFA (in seguito: *FCE*)<sup>58</sup> definisce i valori e i doveri fondamentali (neutralità, lealtà, riservatezza, onestà, cooperazione, non discriminazione, integrità, etc.) e le condotte che devono essere tenute, sia dai soggetti che operano all'interno della FIFA, sia dai soggetti esterni che a vario titolo entrano in contatto con questa e con il mondo del calcio, i cui comportamenti devono riflettere la loro totale adesione ai principi e agli obiettivi della FIFA.

A differenza di quanto avviene per il Codice Disciplinare della FIFA, il FCE si applica solo alle persone fisiche.

Queste sono tenute a rispettare il quadro normativo della FIFA e ad agire con assoluta integrità e credibilità, astenendosi dall'abusare della loro posizione per raggiungere scopi o guadagni personali.

Nei rapporti con le istituzioni governative, le organizzazioni nazionali e internazionali, devono rimanere politicamente neutrali, comportarsi con integrità e lealtà e, in generale, agire in modo compatibile con la loro funzione.<sup>59</sup>

Devono trattare con riservatezza le informazioni apprese nell'esercizio delle loro funzioni, e tale obbligo permane anche dopo la cessazione del loro incarico,<sup>60</sup> ma sono tenute a riferire immediatamente alla segreteria della Camera di indagine della Commissione Etica, qualsiasi, anche solo potenziale, violazione del FCE.

Inoltre, su richiesta della Commissione, devono contribuire a chiarire i fatti oggetto di indagine, dichiarare i dettagli del loro reddito e fornire le prove richieste.<sup>61</sup>

Per evitare conflitti di interessi, durante l'esercizio di funzioni per la FIFA o prima di essere eletti o nominati, devono dichiarare gli interessi personali immediati o potenziali, diretti o indiretti, che potrebbero essere incompatibili o comunque collegati con l'attività prestata.<sup>62</sup>

Infine, non possono accettare regali o omaggi se non nei limiti di quanto stabilito dall'art. 20 FCE; non possono offrire, promettere o accettare denaro o altri vantaggi (né personalmente, né attraverso intermediari) al fine di ottenere l'esecuzione o l'omissione di un atto dovuto in adempimento delle loro funzioni ufficiali o mandato alla loro discrezionalità, né possono appropriarsi indebitamente del patrimonio della FIFA e, in generale, devono astenersi dal compiere qualsiasi attività scorretta, non realizzandola o anche solo non tentandola.<sup>63</sup>

<sup>58</sup> Adottato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 17 luglio 2012 ed entrato in vigore il 25 luglio 2012, disponibile sul sito [www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/laws.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/laws.html) (visitato il 22 novembre 2014).

<sup>59</sup> Artt. 14 e 15 FCE.

<sup>60</sup> Art. 16 FCE.

<sup>61</sup> Art. 18 FCE.

<sup>62</sup> Art.19 FCE.

<sup>63</sup> Art.21 FCE.

È fatto loro divieto di offendere con parole o azioni, la dignità o l'integrità di un Paese, di una persona privata o di un gruppo di persone, di compiere atti discriminatori per motivi di razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, genere, lingua, religione, opinione politica, ricchezza, nascita, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione.<sup>64</sup>

Devono rispettare e far rispettare l'integrità e la dignità altrui impedendo molestie personali o sessuali, minacce e coercizioni.

Infine, è assolutamente vietato per i soggetti sottoposti alla disciplina del Codice Etico partecipare, direttamente o indirettamente, a scommesse aventi ad oggetto partite di calcio o competizioni in genere, nonché, avere rapporti, attivi o passivi, con organizzazioni che gestiscono le scommesse sportive.<sup>65</sup>

Tutti i casi di violazione dei predetti principi e doveri sono devoluti dal FCE alla competenza della Commissione Etica della FIFA la quale può imporre, secondo il principio di proporzionalità, le sanzioni previste dall'art. 6 del FCE,<sup>66</sup> dal FDC e dallo Statuto.

## 8. *La Commissione Etica della FIFA*

A seguito del processo di riforma iniziato in occasione del 61<sup>mo</sup> Congresso tenutosi a Zurigo nel giugno 2011 e terminato con il 62<sup>mo</sup> Congresso della FIFA tenutosi a Budapest il 25 maggio 2012 e con la successiva approvazione del Codice Etico attualmente vigente, la composizione, l'organizzazione, le funzioni e la procedura dinanzi alla Commissione Etica della FIFA sono state profondamente modificate.

L'attuale Commissione Etica è composta da due camere, entrambe dirette da un presidente, una con funzioni inquirenti, responsabile di condurre le indagini, e una con funzioni giudicanti.

La Camera d'indagine deve aprire un'inchiesta in tutte le ipotesi in cui valuti *prima facie* che vi sia stata una violazione delle norme del FCE, tuttavia, se la medesima ritiene che non sussista il *fumus boni iuris* può archiviare il caso senza inviare gli atti alla Camera giudicante.

Al pari di quanto avviene per la Commissione Disciplinare della FIFA, quindi, anche i procedimenti dinanzi alla Commissione Etica vengono introdotti d'ufficio.

Qualora la Camera di indagine valuti sussistente il *fumus boni iuris*, è tenuta a svolgere un'indagine approfondita sulle circostanze del caso, informando le parti coinvolte, salvo che non ritenga l'informativa pregiudizievole per le indagini.

Terminati gli accertamenti di sua competenza, la Camera d'indagine predisponde una relazione finale sul procedimento e rimette il fascicolo, contenente

---

<sup>64</sup> Art. 23 FCE.

<sup>65</sup> Art. 25 FCE.

<sup>66</sup> a) ammonizione; b) richiamo; c) multa; d) restituzione dei premi; e) sospensione dell'incontro; f) divieto di accesso agli spogliatoi e/o alla panchina; g) divieto di accesso allo stadio; h) divieto di partecipazione a qualsiasi attività calcistica; i) lavoro sociale.

la ricostruzione dei fatti, le prove raccolte, l'indicazione delle norme che si assumono violate e la richiesta sanzionatoria, alla Camera giudicante.<sup>67</sup>

Il presidente della Camera giudicante, esaminato il fascicolo istruttorio, può decidere se archiviare il caso, richiedere un supplemento di indagine alla Camera d'indagine, svolgere direttamente ulteriori attività istruttorie o passare alla fase decisoria.

In quest'ultimo caso la Camera giudicante deve trasmettere la relazione finale ai soggetti deferiti e richiedere loro le memorie difensive indicando i termini per l'invio.<sup>68</sup>

Su richiesta del presidente della Camera d'indagine, qualora sussista il *fumus boni iuris* e vi siano ragioni di urgenza o possibilità di intralcio alle indagini, il presidente della Camera giudicante può adottare misure provvisorie.

Agli indagati è riconosciuto il diritto di essere ascoltati personalmente, di essere rappresentati da un legale, di produrre prove, di richiedere l'escussione di testimoni, di presentare relazioni di esperti, di accedere alle indagini, nonché, il diritto ad una decisione motivata.

Di contro ed è imposto loro l'obbligo di agire secondo buona fede durante il procedimento, di collaborare per stabilire i fatti, inviando le risposte e la documentazione richiesta dalle due Camere.<sup>69</sup>

L'obbligo di collaborazione è esteso a tutti i soggetti tenuti al rispetto del FCE qualora vi sia necessità di sentirli in qualità di testimoni o siano loro richieste informazioni.

Terminata la fase dibattimentale, la Camera giudicante assume la propria decisione, a maggioranza semplice, valutando liberamente, sulla base del proprio personale convincimento, le prove raccolte e i fatti oggetto di indagine.

La decisione, che diviene esecutiva dal momento in cui viene comunicata a mezzo fax o plico raccomandato, deve avere gli stessi requisiti e contenuti delle delibere della Commissione Disciplinare della FIFA e, al pari di queste, può essere impugnata dinanzi alla Commissione d'Appello.

Infine, particolare attenzione è dedicata dal FCE agli obblighi di indipendenza, imparzialità e riservatezza dei membri della Commissione Etica, che in caso di grave negligenza possono essere sottoposti a un procedimento disciplinare.

I componenti della Camera di inchiesta e della Camera giudicante devono condurre le indagini con assoluta imparzialità e riservatezza evitando qualunque influenza da parte di terzi.

Devono astenersi dal prendere parte ai procedimenti nei quali vengono trattate questioni che potrebbero in qualsiasi modo mettere in dubbio la loro imparzialità o nei quali abbiano un interesse diretto, indiretto o potenziale, laddove abbiano pregiudizi o rapporti particolari con le parti coinvolte, qualora abbiano in passato espresso pareri sul caso o lo abbiano affrontato con differenti funzioni,

---

<sup>67</sup> Art. 28 FCE.

<sup>68</sup> Art. 29 FCE.

<sup>69</sup> Art. 39-41 FCE.

ovvero, allorché siano della stessa nazionalità delle parti coinvolte.<sup>70</sup>

Una prova dell'indipendenza della Commissione Etica si è avuta il 27.5.2011, data in cui la Commissione ha messo sotto inchiesta il presidente della FIFA.<sup>71</sup>

### 9. *La Commissione d'Appello della FIFA*

La Commissione d'Appello della FIFA è attualmente composta da un presidente, un vice presidente e venti membri ed è validamente riunita alla presenza di almeno tre membri.

Quest'organo è chiamato a decidere i ricorsi contro qualsiasi decisione della Commissione Disciplinare e della Commissione Etica della FIFA non divenute definitive in base alle disposizioni dei relativi codici e non devolute dai regolamenti alla competenza di altri organi.

Ai sensi dell'art. 118 del FDC sono appellabili le decisioni che impongono le seguenti misure disciplinari: ammonizione, richiamo, sospensione per meno di tre gare o fino a due mesi; multa fino a 15,000 Franchi Svizzeri per un associazione o un club e fino a 7,500 negli altri casi; decisioni prese ai sensi dell'art. 64 del FDC che possono essere impugnate solo dinanzi al CAS.<sup>72</sup>

Ai sensi dell'art. 80 del FCE non sono impugnabili dinanzi alla Commissione d'Appello le decisioni che impongono le seguenti misure disciplinari: ammonizione, richiamo, sospensione per meno di tre gare o fino a due mesi; multa fino a 7,500.

Le decisioni della Commissione Disciplinare e della Commissione Etica possono essere impugnate, sia per motivi di fatto che di diritto, da tutte le parti del giudizio di primo grado che abbiano un interesse diretto alla modifica o alla cancellazione delle sanzioni comminate.<sup>73</sup>

Il gravame deve essere preannunciato alla Commissione d'Appello entro tre giorni dalla notifica della decisione di primo grado.

Decorso detto termine, i motivi d'appello devono essere inoltrati alla Commissione d'Appello entro i successivi sette giorni a pena di inammissibilità del

---

<sup>70</sup> Artt. 34-36 FCE.

<sup>71</sup> Il 27.5.2011 la Commissione Etica della Fifa ha aperto un procedimento nei confronti del presidente Josph Blatter. Lo ha annunciato con un comunicato lo stesso organismo, che nei giorni precedenti aveva messo sotto inchiesta anche il suo concorrente nella successiva elezione alla presidenza del massimo organismo calcistico internazionale, il qatariota Mohamed Bin Hammam, accusato di corruzione. In [www.altalex.com/index.php?idnot=14399](http://www.altalex.com/index.php?idnot=14399).

<sup>72</sup> In caso di mancato adempimento al pagamento di somme in favore di altri soggetti dell'ordinamento (giocatori, allenatori, clubs) o verso la FIFA, nonostante una delibera in tal senso da parte della FIFA e dei suoi organi o una decisione del CAS e in caso di mancata ottemperanza a una decisione degli organi giudicanti della FIFA o del CAS, ai sensi dell'art. 64 del FDC, la Commissione Disciplinare della FIFA può: a) comminare una multa per il mancato rispetto della decisione; b) concedere un termine perentorio per l'adempimento c) avvisare i clubs che in caso di persistenza dell'inadempimento possono essergli detratti punti o possono essere retrocessi o possono essergli vietati i trasferimenti; d) avvisare le federazioni che in caso di persistenza dell'inadempienza possono essergli applicate ulteriori sanzioni disciplinari quali l'espulsione dalla FIFA.

<sup>73</sup> Art. 119 del FDC.

ricorso.<sup>74</sup>

La tassa di reclamo, fissata in 3,000 Franchi Svizzeri, deve essere bonificata sul conto corrente della FIFA entro il termine previsto per l'invio dei motivi d'appello a pena di inammissibilità dello stesso e viene restituita in caso di accoglimento del gravame.

Circa gli effetti della proposizione dell'appello è importante sottolineare due aspetti fondamentali: in primo luogo che l'impugnazione della decisione di primo grado non ne sospende l'esecutività, salvo che la sanzione comporti il pagamento di una somma di denaro e, in secondo luogo, che la Commissione d'Appello non può riformare *in peius* la decisione di primo grado.<sup>75</sup>

Ai giudizi dinanzi alla Commissione d'Appello si applica la medesima procedura prevista per i procedimenti dinanzi alla Commissione Disciplinare della FIFA.

In linea di principio, la Commissione d'Appello è considerata come organo giurisdizionale di ultimo grado, pertanto, le decisioni assunte da quest'organo sono irrevocabili e vincolanti per tutte le parti coinvolte, tuttavia, gli artt. 128 del FDC e 81 del FCE stabiliscono che in taluni casi, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della FIFA, è possibile proporre ricorso al CAS.

Infine è opportuno precisare che le decisioni adottate dalla Camera giudicante delle Commissione Etica possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello anche dal presidente della Camera di indagine della Commissione Etica.<sup>76</sup>

#### 10. *La circolare FIFA n. 1464 sui TPO*

La FIFA ha di recente adottato alcune circolari sui trasferimenti dei calciatori e sulle operazioni ad esse collegate, dal contenuto innovativo rispetto alla regolamentazione previgente, che interessano anche il potere giurisdizionale della Camera per la Risoluzione delle Controversie, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori e la Commissione Disciplinare della FIFA.

Con la circolare n. 1464<sup>77</sup> del 22 Dicembre 2014 la FIFA ha vietato la proprietà di diritti economici riguardanti i calciatori da parte di terze parti (Third Party Ownership, di seguito "TPO") a partire dal 1 maggio 2015.

L'UEFA e la FIFPro (il sindacato internazionale dei calciatori) avevano da tempo invocato l'adozione di questa misura mentre alcune federazioni – soprattutto quelle del Sud America – che da sempre riconoscono questo tipo di co-finanziamento, l'hanno fortemente criticata.

In precedenza, la FIFA aveva già adottato l'art. 18 bis nel Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori,<sup>78</sup> allo scopo di frenare l'ingerenza di società

<sup>74</sup> Art. 120 FDC.

<sup>75</sup> Artt. 124 e 125 FDC.

<sup>76</sup> Art. 80 FCE.

<sup>77</sup> Disponibile sul sito [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464\\_en\\_neutral.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_en_neutral.pdf).

<sup>78</sup> Art. 18 bis comma 1RSTP Influenza di terzi sulle società "1. Nessuna società può stipulare

di capitali o singoli agenti nella trattativa e nella sottoscrizione di contratti di trasferimento di calciatori professionisti.

Tale intervento era, però apparso sin da subito, piuttosto vago, sia per l'ambiguità legata al termine "ingerenza" sia perché lacunoso per la mancata previsione al suo interno di alcun tipo di sanzione. La linea di demarcazione fra operazioni lecite ed illecite anche a seguito dell'introduzione dell'art. 18 bis era rimasta, pertanto, piuttosto fragile permettendo di fatto i TPO.

Ma il sempre crescente numero di operazioni effettuate con TPO, a parere dei sostenitori della novella normativa, a lungo andare avrebbe minato la sostenibilità dell'intero mondo del calcio.

Queste, infatti, se da un lato, consentivano una maggior competitività, permettendo anche a società economicamente meno forti di essere co-finanziate per investimenti tesi all'acquisto di calciatori importanti, dall'altro lato, alteravano l'equilibrio finanziario del sistema perché tali società effettuavano operazioni di trasferimento molto onerose senza avere in realtà i fondi necessari per farlo.

Con l'art. 18 ter RSTC la FIFA ha, perciò, adottato una misura draconiana vietando, a partire dal 1 maggio 2015, la stipula da parte di una società terza al sistema sportivo di qualsiasi contratto che abbia ad oggetto diritti economici e non e sia legato al trasferimento di un calciatore.

L'art. 18 ter c. 5, disciplina anche il periodo di transizione della normativa, stabilendo che tutti gli accordi esistenti e rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 ter RSTC dovranno essere registrati nel Transfer Matching System "TMS". Le società di calcio dovranno, perciò, specificare i dettagli riguardanti le terze parti, il nome del calciatore per esteso e la durata dell'accordo.

Infine, con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazione dell'art. 18 ter RSTC, la FIFA con la circolare in parola, non ha specificato né la natura di queste né i minimi o massimi edittali, ma ha lasciato il compito di farlo al Comitato Disciplinare della FIFA

In conclusione, quindi, la FIFA ha vietato qualunque tipo di ingerenza economica e politica nelle dinamiche di una società, per i rischi ad essa connessi (con riferimento in particolare a calcio scommesse, doping e riciclaggio di denaro sporco) a discapito dei vari argomenti proposti dagli oppositori della normativa *de qua*, quali: la necessità di poter far ricorso al TPO soprattutto nei paesi sudamericani, per offrire la possibilità a giovani talenti di poter essere ingaggiati e quindi di poter giocare o, più in generale, la natura delle operazioni di TPO che costituiscono comunque operazioni frutto della libera attività economica che non si scontra con l'ordine pubblico o il buon costume o normative di ordinamenti statali e internazionali.

Con queste ed altre motivazioni sono stati già annunciati davanti alle istituzioni dell'Unione Europea per violazione delle norme sulla libera circolazione

---

*contratti che permettano a qualsiasi altra parte che figuri all'interno del contratto o a terzi di acquisire la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti, sulla sua autonomia sulle scelte politiche o sull'attività della propria squadra".*

dei servizi e sulla libera concorrenza.

### 11. *La circolare FIFA n. 1468 sui debiti scaduti*

Con la circolare n. 1468<sup>79</sup> del 23 Gennaio 2015, la FIFA ha innovato il Regolamento su Status e Trasferimenti dei calciatori introducendo l'art. 12 bis, che riconosce nuovi poteri, di natura "disciplinare" alla Commissione per la Risoluzione delle Controversie ed alla Commissione sullo Status dei Calciatori al fine di garantire un maggior rispetto delle obbligazioni finanziarie assunte dalle società.

A far data dal 1 marzo 2015, sarà vietato per quest'ultime avere debiti scaduti ("overdue payables") nei confronti di calciatori ed altre squadre e, in difetto, gli organi giurisdizionali della FIFA potranno applicare loro sanzioni anche di natura sportiva.

Si tratta di una disposizione estremamente rilevante che, a parere di chi scrive, obbligherà sicuramente le società a rivedere i propri assetti finanziari e ad essere più accorte nella stipula di contratti e nella determinazione di salari che potrebbero non essere in grado di onorare.

Occorre, infine ricordare anche l'altra novella introdotta dalla circolare *de qua* che attraverso l'adozione del nuovo art.9, paragrafo 4, ha imposto, l'obbligo di ottenere un'approvazione preliminare, mediante la concessione dell' International Transfer Certificate (ITC), nel caso di trasferimenti interazionali di minori, a partire dai 10 anni di età (e non dai 12 come in precedenza). Nel caso di minori di età inferiore, la FIFA richiama espressamente le singole Federazioni Nazionali a svolgere i propri controlli seguendo lo spirito informatore dell'articolo.

### 12. *Conclusioni*

La FIFA promuove il principio secondo il quale le controversie tra i componenti della «famiglia del calcio» devono essere affrontate e risolte all'interno delle strutture del calcio stesso, pertanto, come regola generale, il ricorso alla giustizia ordinaria – ad eccezione delle controversie relative al rapporto di lavoro – è proibito.

Tale posizione impone da un lato la piena accettazione da parte degli affiliati diretti e indiretti dei regolamenti e delle decisioni degli organi giurisdizionali della FIFA e, dall'altro, obbliga la FIFA a predisporre un sistema di risoluzione delle controversie imparziale ed efficiente.

Essa, in realtà, è andata ben oltre in quanto è riuscita a dotarsi della DRC ovvero di un organismo unico nel panorama delle federazioni sportive internazionali in grado di offrire per la prima volta una rappresentanza paritetica degli atleti e dei clubs.

La competenza e la giurisdizione degli organi giudiziari FIFA in generale, come spiegato, è estremamente estesa sia per le materie che per il numero e la

<sup>79</sup> Disponibile sul sito [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/51/06/50/circularno.1468\\_e\\_neutral.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/51/06/50/circularno.1468_e_neutral.pdf).

varietà dei soggetti cui si rivolge.

Ciononostante, a dispetto del costante aumento del numero dei casi trattati, e dell'esigenza di sempre maggiore competenza, il sistema di risoluzione delle controversie predisposto dalla FIFA, ispirato a principi di celerità, indipendenza e imparzialità, ha raggiunto livelli di efficienza tali da divenire un modello da seguire per le varie federazioni internazionali e nazionali.



## LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI SCI

di *Paolo Malvisi\**

SOMMARIO: 1. La Federazione Internazionale di Sci: nascita e storia – 2. Obiettivi della Federazione Internazionale di Sci. La *mission* – 3. Le associazioni aderenti alla Federazione Internazionale di Sci – 4. La struttura e l'organizzazione della Federazione Internazionale di Sci: i principali organi – 5. Finanza e contabilità – 6. Principi generali della giustizia sportiva. Sanzioni e ricorsi. La procedura davanti agli organi di giustizia – 7. Il TAS e la giurisprudenza rilevante per la FIS

### 1. *La Federazione Internazionale di Sci: nascita e storia*

La Federazione Internazionale Sci (di seguito denominata FIS) è un'organizzazione fondata nel 1924 per promuovere la pratica delle varie specialità dello sci e coordinarne l'attività agonistica internazionale. È nota anche come FIS (acronimo della denominazione francese *Fédération Internationale de Ski*).

La FIS è un'associazione composta da Federazioni Nazionali, con 101 membri dal 2005. Ha sede a Oberhofen am Thunersee, in Svizzera. È l'organizzatore ufficiale dei Campionati Mondiali e delle Coppe del Mondo di tutte le specialità dello sci. Dal 1998 il presidente della Federazione Internazionale di Sci è lo svizzero Gianfranco Kasper.

La Federazione Internazionale di Sci fu fondata il 2 febbraio 1924, durante la “Settimana internazionale degli sport invernali” di Chamonix (Francia). La manifestazione, patrocinata dal Comitato Olimpico Internazionale, fu ufficialmente riconosciuta due anni dopo come “I Giochi olimpici invernali”.

In realtà, già dal 1910 esisteva una commissione internazionale dello sci, promossa dai paesi nordici (Norvegia, Svezia, Finlandia) e dai paesi alpini (Francia, Svizzera, Italia), che cercava di coordinare lo sviluppo delle competizioni sportive dello sci, definendo, tra l'altro, i regolamenti da applicare nelle gare delle varie discipline.

Durante il congresso che si svolse durante la “Settimana internazionale degli sport invernali”, la commissione si trasformò nella Federazione Internazionale

---

\* Avvocato del Foro di Parma, Patrocinante avanti le Magistrature Superiori.

di Sci, a cui aderirono inizialmente 14 Paesi. In tale occasione, fu deciso anche di adottare ufficialmente la sigla FIS come abbreviazione del nome della Federazione in ogni lingua.

Inizialmente, la neonata Federazione Internazionale di Sci si occupò soltanto di sci nordico, ovverosia di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. All'atto della fondazione fu stabilito che la FIS avrebbe organizzato annualmente una competizione a cui invitare sciatori di tutto il mondo. Si trattava dei Mondiali di sci nordico, anche se nelle prime edizioni la manifestazione ebbe nomi diversi.

L'introduzione dello sci alpino, proposta nel 1928, fu approvata nel 1930. A partire dall'anno seguente, la FIS istituì anche i Mondiali di sci alpino; inizialmente, le discipline alpine erano soltanto due, la discesa libera e lo slalom. Nei decenni successivi la FIS introdusse nuove gare, aprendo le competizioni anche alle donne, ma rimanendo sempre nell'ambito dello sci nordico e dello sci alpino.

La svolta avvenne al Congresso FIS del 1967, a Beirut, in Libano. I membri del congresso dichiararono che *“lo sport dello sci, sotto la giurisdizione della FIS, comprende tutte le forme dello sci rese possibili dalla forza muscolare e dalla gravità, sul terreno e su qualsiasi tipo di superficie artificiale o naturale”*.

Questa decisione rese possibile, negli anni seguenti, l'introduzione di nuove specialità. Nel 1979 vennero riconosciuti ufficialmente dalla FIS lo sci acrobatico e lo sci sull'erba, nel 1994 fu la volta dello snowboard. Attualmente la FIS si occupa delle seguenti discipline sportive: Sci di fondo, Salto con gli sci, Combinata nordica, Sci alpino, Freestyle, Snowboard, Sci sull'erba e Telemark.

Il biathlon, disciplina affine allo sci nordico poiché combina lo sci di fondo con il tiro a segno, non rientra nelle competenze della FIS. L'attività agonistica internazionale del biathlon è regolata dall'International Biathlon Union.

La FIS è l'autorità suprema in tutte le questioni riguardanti lo sport dello sci e collabora con il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e le altre organizzazioni internazionali. Lo Statuto, con le ultime modifiche e integrazioni apportate nel giugno del 2012, ne è l'atto normativo fondamentale che ne disciplina l'organizzazione.

## 2. *Gli obiettivi della Federazione Internazionale di Sci. La mission*

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, a FIS si propone di promuovere lo sport dello sci e di supervisionare e dirigere lo sviluppo di tutta l'attività ad essa afferente; di instaurare e mantenere relazioni amichevoli con e tra le Federazioni aderenti, sostenendo, nell'ambito delle proprie possibilità, gli obiettivi di queste ultime.

Promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca tra gli atleti di tutti i paesi, per organizzare i Campionati Mondiali di sci, la Coppa del Mondo e le Coppe Continentali, nonché altri concorsi che sono approvati dal Congresso o dal Consiglio.

Stabilisce regole per tutte le competizioni di sci approvate, nell'ambito delle quali riconosce soltanto le competizioni internazionali che rispettino lo Statuto e il Regolamento e vigila affinché sia garantito che lo statuto e il regolamento siano osservati.

Si impegna, in particolare, nella lotta contro il doping e a mettere in atto tali norme in conformità con il Codice Mondiale Antidoping della WADA.

Si impegna altresì a preparare regole e formulare raccomandazioni per lo sci c. d. “da turismo”, per promuovere in generale lo sport dello sci come sport ricreativo e del tempo libero, nell’interesse di tutti gli sciatori e, soprattutto, come attività salutare per i bambini e i giovani; si impegna, in particolare, a prendere tutte le possibili misure per evitare incidenti, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente.

La FIS è neutrale; non consente alcuna discriminazione di e da una Federazione Nazionale di Sci aderente, un club o un singolo membro per motivi politici, razziali o religiosi e rispetta l’autonomia delle affiliate Federazioni.

Le lingue ufficiali della FIS sono l’inglese, il francese, il tedesco e il russo; per quel che concerne le interpretazioni dello statuto, delle regole e delle decisioni, prevale la lingua inglese.

### 3. *Le Associazioni aderenti alla Federazione Internazionale di Sci*

Solo una Federazione Nazionale di Sci (una *National Ski Association*) di ogni Paese può diventare membro della FIS.

L’art. 6.1 dello Statuto prevede che, se una Federazione Nazionale di Sci desidera diventare membro FIS, questa deve rivolgere richiesta per iscritto al Consiglio. Ad accompagnare questa richiesta, vi deve essere una copia del proprio Statuto e delle regole di appartenenza, in lingua inglese, francese o tedesco, per dimostrare la conformità allo statuto FIS e alle sue regole, nonché una dichiarazione contenente il numero delle società affiliate e il numero totale di singoli membri delle Associazioni affiliate.

Con la presentazione della domanda di adesione, la Federazione Nazionale di Sci dichiara che osserverà i doveri di cui all’art. 8 dello Statuto della Federazione Internazionale di Sci. Le decisioni sulle domande di adesione alla FIS sono rivolte al Congresso (art. 6.5 dello Statuto). Se il Consiglio accetta la richiesta di un nuovo membro nel periodo tra due Congressi, la Federazione richiedente può essere accettata come membro temporaneo della FIS. Per essere definitiva, la decisione deve essere ratificata dal Congresso successivo.

Ogni Federazione Nazionale affiliata ha il diritto, ex art. 7 dello Statuto, di partecipare al Congresso, di formulare proposte al Consiglio e al Congresso e di voto; ha diritto di essere consultata in tutte le questioni che riguardano specificamente la propria Federazione; ha altresì il diritto di nominare i membri della propria Federazione, per l’attività nella FIS, per far accedere i propri sciatori ai Campionati Mondiali di Sci e di altre competizioni approvate dalla FIS, secondo le norme che regolano queste competizioni.

Ha altresì diritto di partecipare al Congresso per organizzare le competizioni internazionali di sci approvate dalla FIS, per esaminare (e se possibile di essere consultata) in tutti i contratti stipulati dalla FIS che riguardano gli interessi della Federazione o che le impongano determinati obblighi.

Le Federazioni affiliate e i loro singoli membri sono soggetti allo Statuto FIS, alla Regole FIS e alle decisioni prese dal Congresso e dal Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.1 dello Statuto.

Nessun membro della Federazione affiliata ha il diritto di partecipare ad eventi internazionali di sci, per ricevere premi o riconoscimenti da tali eventi, che non siano espressamente approvati dalla FIS.

Le Federazioni affiliate, ex art. 8.3 dello Statuto, devono informare la FIS, entro il 31 marzo di ogni anno, del numero dei loro affiliati (club e singoli); devono versare le sottoscrizioni annuali e le tasse prescritte dagli organi di governo della FIS.

#### 4. *La struttura e l'organizzazione della Federazione Internazionale di Sci: i principali organi*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto (cap. III), i principali organi della FIS sono: il Congresso, il Consiglio (con Comitato Esecutivo e Segretario Generale), la Commissione Antidoping del Consiglio, la Corte di Giustizia; per le attività di gara: le Giurie di Gara e le Commissioni d'Appello.

##### 4.1 *Il Congresso*

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Congresso è la massima autorità della FIS ed ha le seguenti funzioni: stabilire e modificare lo statuto e le norme internazionali; rivedere i rapporti commerciali del Consiglio; esaminare i bilanci e le relazioni dei Revisori dei conti. Provvede all'elezione e alla conseguente ratifica del Consiglio e del Collegio dei Revisori; decide sulle proposte delle Federazioni affiliate e del Consiglio, nonché decide sui ricorsi avverso le decisioni prese dal Consiglio che vengono impugnate.

Il Congresso ordinario si riunisce ogni anno, di norma tra il 15 maggio e il 15 giugno. L'organizzazione del Congresso è affidata ad una Federazione affiliata in grado di soddisfare le condizioni stabilite dal Consiglio, in particolare per garantire che tutte i delegati nominati vi possano partecipare.<sup>1</sup>

Il Congresso straordinario può essere convocato quando ne facciamo richiesta due terzi dei membri del Consiglio ovvero dalla maggioranza assoluta dei voti delle Federazioni affiliate. La richiesta deve essere motivata ed accompagnata da una proposta di fissazione della data di convocazione. Il Congresso straordinario deve essere convocato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta ed è il Consiglio a decidere quando e dove il Congresso avrà luogo.<sup>2</sup>

Ogni Federazione affiliata ha il diritto di avere fino a tre delegati ufficiali al Congresso. Possono partecipare ai lavori del Congresso: i delegati delle Federazioni

---

<sup>1</sup> Art. 14 dello Statuto.

<sup>2</sup> Art. 15 dello Statuto.

affiliate, i componenti del Consiglio, i presidenti delle commissioni o, al loro posto, i relatori designati dai comitati.

Ogni Federazione affiliata ha almeno un voto.

E' previsto un voto aggiuntivo (in tutto non più di due voti) per ogni membro della Federazione affiliata che arriva ad avere almeno 10000 membri e che soddisfino una delle seguenti condizioni: aver partecipato, con propri concorrenti, agli ultimi Campionati Mondiali di sci (nordico o alpino) o di aver organizzato, nel corso degli ultimi due anni, almeno un evento internazionale all'anno, incluso nel calendario FIS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17.2 dello Statuto.

Sono previsti due voti aggiuntivi (in tutto non più di tre voti) per le Federazioni affiliate che arrivino ad avere almeno 50000 membri e che soddisfino entrambe le condizioni suddette.

Le Federazioni affiliate che non hanno adempiuto o parzialmente adempiuto al pagamento della tassa annuale possono essere rappresentate al Congresso, ma non hanno diritto di voto e non possono presentare proposte.

Il Presidente FIS dirige i lavori del Congresso, tra cui l'assunzione delle delibere, le elezioni e le votazioni. Egli ha il diritto di partecipare alle discussioni e di presentare proposte.

Se il Presidente ha un impedimento, questi è rappresentato dal vicepresidente nominato dal Consiglio.

All'apertura del Congresso è letto l'appello dei delegati ufficiali presenti e la certificazione del numero di voti appartenenti a ciascuna Federazione affiliata, riferito se le discussioni devono essere pubbliche ed eletti i due delegati verbalizzanti. E' altresì letto all'assemblea il verbale del precedente Congresso ordinario, letta la relazione del Presidente e dei Comitati FIS sull'attività della FIS, la relazione afferente il bilancio, la relazione della società di revisione e votato il bilancio.

Le proposte possono essere presentate dalle Federazioni affiliate e dal Consiglio; devono pervenire al Segretario Generale entro il 30 settembre dell'anno precedente l'indizione del Congresso (art. 20.2 dello Statuto). Tali proposte devono essere formulate in lingua inglese, francese e tedesca. I Comitati a cui sono sottoposte le proposte relative alle loro competenze devono esprimere i rispettivi pareri al Consiglio entro il 15 novembre dell'anno antecedente il Congresso. Il Consiglio controlla le proposte e le osservazioni dei Comitati e decide, con propri pareri, inviati al Congresso. Le decisioni sulle proposte con i pareri dei Comitati e le osservazioni del Consiglio devono essere inviate alle Federazioni affiliate entro il 15 febbraio dell'anno antecedente il Congresso.

Il Congresso può deliberare solo su questioni indicate all'ordine del giorno, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Le schede bianche o nulle non vengono conteggiate. Le seguenti decisioni richiedono, invece, la maggioranza dei due terzi dei voti validi ex art. 21.3 dello Statuto: eventuali modifiche allo statuto, l'introduzione di nuovi campionati e nuove gare, la modifica o la cancellazione di eventi esistenti e l'introduzione di nuovi eventi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Art. 21 dello Statuto.

Il voto alle elezioni è a scrutinio segreto. Il voto può essere pubblico, se il numero di candidati è uguale al numero di posti da ricoprire. Il Consiglio è eletto nel seguente ordine: il presidente, i 16 membri del Consiglio; è richiesta la maggioranza semplice di voto. La candidatura per l'elezione quale componente del Consiglio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'apertura del Congresso dalla Federazione affiliata.<sup>4</sup>

Non può essere candidato a componente del Consiglio: il minore di anni 19, chi è stato dichiarato, dal Tribunale competente, infermo di mente, chi è stato dichiarato fallito o chi è stato condannato per un reato punibile con una pena detentiva. Il Segretario Generale è responsabile della verbalizzazione dei lavori del Congresso e deve controllare l'operato dei due delegati verbalizzanti. I verbali sono pubblicati in lingua inglese. Tutte le delibere prese dal Congresso devono essere pubblicate in lingua inglese, francese e tedesca.

Il Congresso può sciogliere la FIS, a maggioranza dei due terzi dei voti, a condizione che almeno due terzi delle Federazioni affiliate siano rappresentate in quel Congresso.<sup>5</sup>

#### 4.2 *Il Consiglio*

Il Consiglio è composto da un Presidente e da quattro vicepresidenti. Il Consiglio elegge 4 vicepresidenti dei 16 consiglieri eletti dal Congresso, nella sua prima riunione dopo la chiusura del Congresso, dodici membri e un Segretario generale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Presidente, i vicepresidenti e i membri del Consiglio devono appartenere alle diverse Federazioni affiliate, ad eccezione del Segretario Generale.<sup>6</sup>

Il Presidente è eletto, per un mandato di quattro anni. Gli altri 16 membri del Consiglio, ad eccezione del Segretario Generale, sono eletti per due anni; il presidente e i membri sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio è l'autorità suprema ed esecutiva della FIS; prende tutte le decisioni che ritiene opportune. Rappresenta la FIS e cura i rapporti con gli altri sport internazionali, con le rispettive federazioni ed organizzazioni. In particolare, il Consiglio ha le seguenti attribuzioni: presenta proposte al Congresso, da esecuzione alle decisioni prese dal Congresso, nomina gli organizzatori dei campionati mondiali di sci, redige e modifica le norme internazionali delle gare di sci e le regole antidoping (ex art. 27.2.5 dello Statuto); garantisce che gli Statuti, le norme internazionali delle gare di sci e le proprie decisioni siano osservate; emana proposte per lo sci c.d. "da turismo", prepara il Congresso (ex art. 27.2.9 dello Statuto) e, se del caso, irroga sanzioni. Può delegare alcuni dei suoi compiti al Presidente e /o al Segretario Generale. Il Consiglio (ex art. 28.1 dello Statuto) nomina il Tesoriere e il Segretario Generale, i presidenti e i membri dei comitati e sottocomitati, la Commissione

---

<sup>4</sup> Art. 22 dello Statuto.

<sup>5</sup> Art. 55 dello Statuto.

<sup>6</sup> Art. 24.1 dello Statuto.

Antidoping così come gli esperti in base alle regole antidoping, i Gruppi di Lavoro, la Corte di Giustizia, le Commissioni d' Appello, le Giurie di Gara dei Campionati del Mondo e dei Giochi Olimpici Invernali. Il Consiglio, in particolare, stabilisce i diritti e i doveri di questi organismi, per quanto non è previsto nei rispettivi Statuti.

Con l'eccezione delle decisioni della Corte di Giustizia, le proposte di tali organi menzionati richiedono, per la loro efficacia, l'approvazione del Consiglio, a meno che sia solo il Congresso competente per il particolare tipo di decisione.

Il Consiglio si riunisce (ex art. 29.1 dello Statuto), su invito del Presidente, di regola due volte l'anno; può essere riunito, sempre su invito del Presidente, ogni volta che lo si reputi, per deliberare su determinate questioni di inderogabile urgenza. Cinque membri del Consiglio possono presentare al Presidente una richiesta scritta per fissare una seduta; le sedute del consiglio sono valide con la presenza di un quorum minimo di dodici membri. La votazione richiede la maggioranza semplice dei membri presenti per tutte le decisioni del Consiglio; ogni membro del Consiglio dispone di un voto, ad eccezione del Segretario Generale che non ha facoltà di voto. Il Presidente può votare. Quando la votazione è pari, egli ha il voto decisivo; i membri del Consiglio agiscono e votano senza vincolo di mandato e non come rappresentanti della loro Federazione Nazionale di appartenenza. I ricorsi contro le decisioni del Consiglio devono essere presentati al Congresso, ex art. 31.1 dello Statuto; ex art. 31.2 dello Statuto, i ricorsi contro le decisioni del Consiglio in materia di sanzioni in caso di doping devono essere presentate al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. I ricorsi contro le decisioni del Consiglio per sanzioni irrogate in altre materie, devono essere presentati alla Corte di Giustizia; tali ricorsi non sospendono l'esecutività delle decisioni impugnate.

#### 4.3 *Il Comitato Esecutivo*

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da i quattro vicepresidenti, dal Presidente della Commissione Finanze e dal Segretario Generale. E' responsabile davanti al Consiglio.<sup>7</sup>

#### 4.4 *Il Presidente*

Il Presidente, ex art. 34 dello Statuto, rappresenta la FIS nei negoziati con il CIO e con le altre organizzazioni internazionali; dirige il Congresso e le riunioni del Consiglio.

#### 4.5 *Il Tesoriere / Presidente della Commissione Finanze*

Il Tesoriere (che è anche Presidente della Commissione Finanze) ha la responsabilità di gestire e di dare esecuzione al bilancio FIS e di agire come rappresentante finanziario; supervisiona la gestione e riferisce della situazione finanziaria al Consiglio

---

<sup>7</sup> Art. 33 dello Statuto.

e al Congresso.

#### 4.6 *Il Segretario Generale*

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio per un periodo illimitato; è il Segretario del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Prepara l'attività del Congresso e del Consiglio; si occupa degli affari correnti, tra cui le finanze e i conti in collaborazione con il Presidente e secondo le rispettive competenze. Coordina il lavoro dei Comitati e Sottocomitati e informa il Consiglio delle sedute e dei verbali di tali sedute. E' responsabile per le relazioni con le Federazioni affiliate, con i membri del Consiglio, con i Comitati e con le altre organizzazioni ed istituzioni in collaborazione con il Presidente. Pubblica le decisioni del Consiglio e tiene il Consiglio informato; può assumere determinate funzioni delegate dal Consiglio e ne è responsabile.<sup>8</sup>

#### 4.7 *La Commissione Antidoping del Consiglio*

I doveri e le competenze decisionali della Commissione Antidoping del Consiglio sono definite nelle Regole antidoping della FIS.

#### 4.8 *La Corte di Giustizia*

La Corte di Giustizia decide su i ricorsi contro le sanzioni imposte dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari, fatta eccezione per i casi di doping, dirime controversie tra le federazioni affiliate; dirime le controversie tra le federazioni affiliate e i propri membri, purché entrambe le parti siano concordi nell'adire la Corte di Giustizia.<sup>9</sup>

#### 4.9 *Le Commissioni d'Appello e le Giurie di Gara*

Le Commissioni d'Appello decidono su i ricorsi contro le decisioni delle giurie di gara<sup>10</sup> mentre le giurie di Gara decidono sulle infrazioni verificatesi durante le varie competizioni.<sup>11</sup>

#### 4.10 *Le Commissioni, le Sottocommissioni e i Gruppi di lavoro*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43.1 dello Statuto, il Consiglio nomina i presidenti e i membri delle Commissioni, delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro; i Gruppi di lavoro svolgono funzione consultiva per il Consiglio e sono responsabili per l'attività tecnica e per le altre attività specificate dalla FIS. Le Commissioni, le Sottocommissioni e i Gruppi di lavoro possono essere nominate

---

<sup>8</sup> Art. 36 dello Statuto.

<sup>9</sup> Art. 40 dello Statuto.

<sup>10</sup> Art. 41 dello Statuto.

<sup>11</sup> Art. 42 dello Statuto.

per il periodo temporale intercorrente tra due congressi ordinari o per un periodo determinato. I presidenti e i membri delle Commissioni e/o sottocommissioni devono, se possibile, appartenere alle diverse Federazioni affiliate. Se un presidente e/o i membri di una Commissione o Sottocommissione appartengono alla medesima Federazione, hanno, tra di loro, un solo diritto di voto.

#### *4.11 Il Collegio dei Revisori*

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio presentato dal Consiglio e presenta una relazione scritta al Congresso; ha il diritto ma non l'obbligo di effettuare controlli a campione per determinare l'uso corretto del sostegno finanziario fornito dalla FIS alle Federazioni affiliate.

### *5. Finanze e contabilità*

Il reddito della FIS è costituito dalla tassa annuale versata dalle Federazioni aderenti, da contributi versati dagli sponsor e da altre donazioni, dai proventi incassati con i diritti televisivi e dalla tassa prevista per il singolo evento sportivo elencato in calendario.<sup>12</sup> L'importo relativo alla tassa annuale è fissato dal Congresso in 450 CHF (quattrocentocinquanta franchi svizzeri) che le Federazioni affiliate sono tenute a pagare come segue: le Federazioni affiliate con un massimo di 5000 membri versano l'importo di base; le Federazioni affiliate con membri da 5.000 a 25.000, pagano tre volte l'importo base; le Federazioni affiliate, con più di 25000 membri, sono tenute a versare sei volte l'importo base. Oltre alla tassa annuale, le Federazioni affiliate devono versare una tassa, fissata dal Congresso, per ogni gara elencata nel calendario FIS. Per altri eventi, approvati dalla FIS successivamente alla pubblicazione del calendario, le Federazioni affiliate devono versare, oltre la tassa prevista per la gara a calendario, un importo maggiorato del 50%. I pagamenti devono essere effettuati entro il 15 novembre di ogni anno. In caso di approvazione di eventi non a calendario, i pagamenti sono dovuti 30 giorni dopo l'approvazione dell'evento. Se il pagamento avviene in ritardo, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: dopo il sollecito della FIS alla Federazione affiliata inadempiente, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre e l'importo è aumentato del 25%; se il pagamento non è effettuato entro tale data, l'importo è aumentato del 50%. Qualora il pagamento non dovesse venire effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo, la Federazione affiliata viene automaticamente espulsa dalla FIS. Le tasse annuali devono essere calcolate in importi tali che la FIS possa essere in grado di soddisfare gli impegni finanziari contratti in qualsiasi momento. L'esercizio finanziario della FIS, ex art. 48.2 dello Statuto, è di 2 anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui si tiene il Congresso ordinario e termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello successivo al Congresso. I bilanci certificati devono essere presentati alle Federazioni affiliate almeno 21 giorni prima dell'apertura del

---

<sup>12</sup> Art. 45 dello Statuto.

Congresso ordinario.

6. *Principi generali della giustizia sportiva. Sanzioni e ricorsi. La procedura davanti agli organi di giustizia*

Le sanzioni possono essere imposte alle Federazioni affiliate e ai loro membri, così come ai concorrenti e ai giudici di gara, per la violazione dello Statuto e delle regole FIS e per la violazione delle decisioni del Congresso o del Consiglio.<sup>13</sup> L'appello al Congresso è proponibile solo se le sanzioni sono state imposte dal Consiglio. L'eventuale proposizione dei ricorsi non sospende l'esecutività delle sanzioni irrogate. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, possono essere irrogate le seguenti sanzioni: l'avvertimento, il divieto di partenza alle gare, la modifica dell'ordine di partenza, la squalifica per la singola gara, la rimozione o il rifiuto di accreditamento alla gara, la soppressione di una gara in calendario, la multa, la sospensione dalle gare per un periodo temporalmente determinato, la radiazione, l'esclusione dalla FIS. Nell'ipotesi in cui una Federazione affiliata non riesca, in tutto o in parte, a soddisfare i propri obblighi finanziari, può perdere il diritto di partecipare al Congresso, di formulare proposte al Consiglio e al Congresso e il diritto di voto, il diritto di nominare i membri della propria Federazione per l'attività nella FIS, per far accedere i propri sciatori ai campionati mondiali di sci e di altre competizioni approvate dalla FIS, secondo le norme d'ingresso per queste competizioni, di partecipare al Congresso per organizzare le competizioni internazionali di sci approvate dalla FIS, per esaminare (e se possibile di essere consultata) in tutti i contratti stipulati dalla FIS che riguardano gli interessi della Federazione affiliata stessa o che la mettano sotto determinati obblighi, qualora il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei voti, annulli in tutto o in parte i diritti di tale Federazione affiliata. La Federazione affiliata che iscriva un proprio sciatore, che è stato squalificato dalla FIS, ad una gara di sci a calendario FIS, perderà, ex art. 50.4 dello Statuto, tutti i privilegi indicati dallo Statuto medesimo, tranne il diritto di partecipare al Congresso successivo. La mancata osservanza di regole FIS in materia di trasmissioni televisive e di radiodiffusione, nonché in immagini in movimento, come film e video, comporta la rimozione della gara di sci dal calendario FIS e il divieto di organizzazione della manifestazione in tale ubicazione per ulteriori gare organizzate dalla FIS. Il Consiglio determinerà la durata di tale divieto.

La Corte di Giustizia può irrogare le seguenti sanzioni: l'avvertimento, il divieto di partenza alle gare, la modifica dell'ordine di partenza, la squalifica per la singola gara, la rimozione o il rifiuto di accreditamento alla gara, la soppressione di una gara a calendario FIS, la multa, la sospensione dalle gare per un periodo temporalmente determinato, la radiazione, l'esclusione dalla FIS.

Le Giurie di Gara possono intimare avvertimenti, proibire le partenze alle gare, variare l'ordine di partenza, comminare squalifiche, cancellare o respingere la

---

<sup>13</sup> Art. 49 dello Statuto.

richiesta di accreditamento, comminare multe per un importo massimo di CHF. 5.000 e sospendere la manifestazione in cui si è verificata l'irregolarità contestata. Le sanzioni delle Giurie di Gara sono impugnabili avanti le rispettive Commissioni d' Appello entro e non oltre le successive 48 ore dalla notifica della decisione.

Può essere proposto al Consiglio ricorso contro i risultati emessi dagli ufficiali di gara, tramite il preposto Ufficio FIS, entro 30 giorni dalla emissione di tali risultati per questioni che sono al di fuori della competenza delle Giurie di Gara.

Le decisioni delle Commissioni d' Appello possono essere impugunate avanti la Corte di Giustizia ex art. 52.2. dello Statuto: se la Commissione d' Appello agisce come giudice di prima istanza, il relativo ricorso deve essere proposto entro 8 giorni dalla notifica della decisione; se la decisione della Commissione d' Appello riguarda atto impugnato, ab origine, della giuria di gara, il ricorso deve essere proposto entro e non oltre 4 giorni dalla notifica della decisione.

Avverso le decisioni del Consiglio e della Commissione Antidoping che riguardano violazioni delle norme antidoping, può essere presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (di seguito "TAS"), entro 21 giorni dalla notifica della decisione.<sup>14</sup>

Avverso le decisioni del Consiglio, che riguardano sanzioni relative a comportamenti antisportivi ovvero di calunnia e/o diffamazione della reputazione della FIS, può essere presentato ricorso, alla Corte di Giustizia, entro 10 giorni dalla notifica della decisione. Le decisioni della Corte di Giustizia possono essere impugunate, presentando ricorso, entro 21 giorni dalla notifica della decisione, sempre al TAS.<sup>15</sup> Caso emblematico è quello emerso nel luglio 2014 allorché un'indagine della Federazione sciistica della Slovenia, su pressione della Federazione Internazionale Sci, ha appurato che i risultati della gare FIS risultati decisivi per la qualificazione olimpica della sciatrice Filippina Vanessa Mae Vanakorn erano stati manipolati; i responsabili delle scorrettezze (tra i quali il direttore tecnico della Nazionale di sci alpino della Slovenia, Vlado Makuc), sono stati di conseguenza sospesi per quattro anni. A novembre dello stesso anno anche Vanessa Mae Vanakorn è stata squalificata per 4 anni dalla Federazione Internazionale. Avverso tale decisione, la Vanakorn ha proposto appello al TAS.<sup>16</sup> L'eventuale appello avverso una qualsiasi decisione non sospende l'esecutività di tale decisione e resta fermo il diritto di essere sentiti a propria difesa.

## 7. *Il TAS e la giurisprudenza rilevante per la FIS*

La FIS, ha quindi, recepito ed eletto il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna quale ultimo grado di giustizia nelle controversie di natura sportiva.

Il ricorso al TAS si presenta come un ottimo strumento deflattivo delle controversie sportive internazionali evitando la presenza e l'ingerenza di giurisdizioni

---

<sup>14</sup> Art. 52.4 dello Statuto.

<sup>15</sup> Art. 52.6 dello Statuto.

<sup>16</sup> Vanessa Mae Vanakorn v Federazione Internazionale di Sci CAS OG 12/014.

statali. Il suo successo si deve alle regole di procedura molto snelle che permettono un accesso facile a detta forma di giurisdizione sportiva.

In particolare, il TAS ha attivato una sezione *ad hoc* per ogni edizione dei Giochi Olimpici.

Proprio alle recenti Sochi 2014 Olimpiadi Invernali di Sochi 2014, la sezione del CAS ha discusso alcuni casi portati alla propria attenzione da parte di tesserati della FIS.

Le decisioni che ne sono scaturite hanno rafforzato alcuni principi: mentre da un lato è preferibile che ci siano criteri di qualificazione oggettivi per la selezione dell'atleta, se i criteri si basano su elementi soggettivi, le pertinenti risoluzioni della Federazione Nazionale o del Comitato Olimpico Nazionale dall'altro avranno ampio margine di discrezionalità.<sup>17</sup> E' poi preferibile che la relativa Federazione Nazionale o Comitato Olimpico Nazionale identifichi e renda pubblici criteri chiari per consentire agli atleti di determinare gli standard di qualificazione che questi sono tenuti a soddisfare per poter partecipare alle selezioni per l'iscrizione alle gare dei Giochi Olimpici.<sup>18</sup>

Altro principio consolidato emerso dalla suddetta sezione del CAS è quello relativo ai termini entro cui si può presentare ricorso avverso una decisione sfavorevole: infatti, se un atleta (o una squadra nazionale) intenda presentare ricorso avverso il risultato di una gara, tale ricorso deve essere presentato tassativamente entro i termini perentori previsti dalle regole di gara;<sup>19</sup> anche qualora i termini per la presentazione del ricorso siano relativamente brevi, il gravame deve essere presentato non appena il ricorrente ne abbia individuato il motivo, riservando di produrre, successivamente al deposito del ricorso, altri motivi a sostegno di tale impugnazione.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Clyde Getty v Federazione Internazionale di Sci CAS OG 14/02.

<sup>18</sup> Daniela Bauer v austriaco Comitato Olimpico e Austrian Ski Federation CAS OG 14/01.

<sup>19</sup> Maria Belen Simari Birkner v Comité Olímpico Argentino & Federación Argentina de Ski y andinismo CAS OG 14/03.

Andrea Schuler v Swiss Olympic Association e Swiss-Ski CAS OG 06/2002.

<sup>20</sup> Alpine Canada Alpin, Comitato Olimpico Canadese e Comitato Olimpico Nazionale della Slovenia v FIS & CIO CAS OG 14 / 04-05.

## LA FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL

di *Federica Ongaro\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’assetto di *governance* della FIVB – 3. FIVB Judicial Bodies – 3.1 Ethics Panel – 3.2 Disciplinary Panel – 3.3 Appeals Panel – 3.4 FIVB Tribunal – 4. FIVB Agent Regulations – 5. Conclusioni. Il ruolo del TAS/CAS

### 1. *Introduzione*

La Fédération Internationale de Volleyball (di seguito brevemente FIVB), organo di governo mondiale per lo sport della pallavolo,<sup>1</sup> si è resa protagonista a partire dal 2011 di un’intensa attività riformatrice diretta a colmare vuoti normativi e regolamentari che a fronte della sempre più pregnante diffusione e “mercificazione” dell’attività sportiva,<sup>2</sup> nonché dei principi guida sposati dall’Unione Europea,<sup>3</sup> non potevano più essere ignorati.

La riforma ha investito la FIVB nella sua totalità, intervenendo tanto

---

\* Sports Law Consultant; Agente sportivo iscritto nell’elenco della Lega Pallavolo Serie A Maschile; membro del Comitato Scientifico AICAS (Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport); membro della redazione del sito specializzato [www.sportbusinessmanagement.it](http://www.sportbusinessmanagement.it); autrice per il sito [www.pallavolo.it](http://www.pallavolo.it). Master in Diritto e Giustizia dello Sport (Altalex Formazione), Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia dello sport (Università degli Studi di Milano), Corso di perfezionamento in diritto dell’arbitrato (Università degli Studi di Genova). E-mail: [lex.ongaro@gmail.com](mailto:lex.ongaro@gmail.com).

<sup>1</sup> Cfr. *FIVB Constitution*: «Art.1.5.1 *FIVB mission*. *The mission of the FIVB is to govern, manage and develop all forms of Volleyball worldwide. Through professional planning, world-class organization, marketing and promotional activities, the FIVB aims to promote Volleyball as a major world media and entertainment sport as well as a tool for sustainable development*».

<sup>2</sup> La FIVB nata nel 1947 ad opera di soli 14 paesi consta attualmente di 220 Federazioni. Cfr. *FIVB Constitution* art. 1.2 *Foundation*: «*The International Volleyball Federation (FIVB), the supreme authority for Volleyball, was founded on 20 April 1947 in Paris, France, as anon-profit organization. The founding National Federations of the FIVB are Belgium, Brazil, Czechoslovakia, Egypt, France, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Rumania, United States of America, Uruguay and Yugoslavia*».

<sup>3</sup> Cfr. Piano di lavoro dell’Unione Europea per lo sport per il 2011-2014 in GUCE 162 del 1.6.2011 che identifica tra settori prioritari su cui gli stati membri devono operare: 1) integrità dello sport; 2) valori sociali dello sport; 3) aspetti economici dello sport.

sull'assetto di "governance" quanto su quello giurisdizionale e si è perfezionata mediante la realizzazione di due fasi distinte.

La prima fase si è concretizzata tra il 2011 ed il 2012 con la redazione e la pedissequa entrata in vigore delle nuove *Rules of Procedure of the Congress*<sup>4</sup> e della versione revisionata della *FIVB Constitution*, testo quest'ultimo con cui non solo sono stati istituiti gli organi endofederali di giustizia sportiva attualmente operanti (*Judicial Bodies*: Disciplinary Panel, Appeals Panel, Ethics Panel e FIVB Tribunal) ma anche, e soprattutto, è stato consacrato definitivamente il ruolo di organo terzo e di ultima istanza del TAS/CAS (Tribunal Arbitral du Sport/ Court of Arbitration for Sport).<sup>5</sup>

La seconda fase, naturale completamento della prima, è giunta a compimento a distanza di circa due anni e per la precisione nel mese di aprile 2014 con la pubblicazione definitiva delle fonti regolamentari (alcune anche di prima stesura) di riferimento per il funzionamento del sistema giurisdizionale interno (Disciplinary Regulations, Medical and antidoping regulations, FIVB Tribunal regulations e FIVB Agent Regulations).

Data la recente entrata in vigore del nuovo sistema giurisdizionale e delle relative fonti, ad oggi non sono ancora rinvenibili pronunce di particolare rilevanza ed importanza tali da potere svolgere uno studio empirico-pratico della materia; l'attenzione nell'immediato non potrà pertanto che essere rivolta ad un'analisi meramente testuale dei regolamenti adottati dalla FIVB nell'ultimo biennio, operando richiami sistematici e di eventuale confronto con il passato.

## 2. *L'assetto di governance della FIVB*

Operante all'interno di quello che tradizionalmente è definito come modello sportivo europeo,<sup>6</sup> la FIVB rappresenta il vertice della struttura piramidale preposta all'organizzazione e l'amministrazione dello sport della pallavolo nel mondo.

Più precisamente, «*La FIVB è l'unica organizzazione competente per l'amministrazione ed il governo dello sport della pallavolo nel mondo sia per gli uomini che per le donne. E' costituita da Federazioni Sportive Nazionali legalmente riconosciute come uniche entità competenti ad amministrare e governare la pallavolo nei rispettivi territori nazionali*».<sup>7</sup>

<sup>4</sup> *FIVB World Congress* è il supremo organo di governo della Federazione e si svolge ogni due anni. All'evento prendono parte tutte le Federazioni Nazionali affiliate rispettose degli impegni finanziari nei confronti della FIVB.

<sup>5</sup> Cfr. art. 2.7 *FIVB Constitution*.

<sup>6</sup> Nel continente europeo vige un modello organizzativo gerarchico piramidale strutturato secondo un sistema di federazioni sportive nazionali (solitamente una per paese e alle quali le società/associazioni sportive hanno l'onere di affiliarsi per potere svolgere l'attività sportiva) consociate a loro volta in federazioni europee e internazionali (a titolo esemplificativo le principali sono la UEFA, la CEV, la FIFA, la FIVB, la FIBA). Si contrappone al modello sportivo americano in cui protagonisti sono le leghe dei singoli sport (a titolo esemplificativo NBA - *National Basketball Association*, NFL - *National Football League*, MLB - *Major League Baseball*, MLS - *Major League Soccer*).

<sup>7</sup> Art. 1.5.2 *Constitution* «*Worldwide competence and composition. The FIVB is the sole*

Cuore pulsante della FIVB sono pertanto le Federazioni Nazionali (di qui in poi brevemente FN) le quali, in virtù dell'affiliazione all'ente di vertice, hanno innanzitutto l'onere di conformarsi ai principi consacrati nelle carte federali internazionali, operando il costante e sistematico adeguamento dei propri statuti e/o atti costitutivi alle disposizioni in esse contenute;<sup>8</sup> siffatto onere risulta indispensabile al fine di consentire il corretto ed uniforme espletamento delle competenze funzionali istituzionalmente loro attribuite.

Le funzioni delle FN si esplicano infatti su due piani distinti ma allo stesso tempo interdipendenti; da un lato quello internazionale e dall'altro quello nazionale periferico.

In forza della competenza internazionale, le FN rivestono il ruolo di membri costituenti e deliberanti del *FIVB World Congress*, ossia della suprema autorità nell'organigramma gerarchico istituzionale dell'ente.

Tale organo si riunisce ogni due anni (nell'anno in cui cadono i Giochi Olimpici Estivi ed i Mondiali) ed è composto dai delegati rappresentanti di tutte le FN affiliate<sup>9</sup> che siano in regola con gli impegni finanziari assunti nei confronti della FIVB.

Le competenze spettanti in via esclusiva al Congresso sono riconducibili ad attività prettamente costituenti tra cui in particolare la modifica e la promulgazione di tutte le carte federali, nonché delle regole ufficiali della pallavolo in tutte le sue forme, l'adozione del bilancio, la disciplina dei rapporti con le FN (sia di affiliazione che di espulsione) e, a seguito della riforma operata nel 2012, anche l'elezione del Presidente federale.

Le decisioni assunte dal Congresso Mondiale hanno valore vincolante per tutti coloro che operano all'interno della FIVB;<sup>10</sup> il compito di salvaguardia e di esecuzione delle stesse avviene mediante l'ausilio di altri tre organi che, unitamente al Congresso, vengono definiti nella *FIVB Constitution* come “*governing institutions*”:<sup>11</sup> il Consiglio di Amministrazione (*Board of Administration*), il Comitato Esecutivo (*Executive Committee*) e il Presidente della Federazione (*President*).<sup>12</sup>

Per quanto concerne il ruolo nazionale - periferico, le FN assumono

---

*organization competent to administer and govern the sport of Volleyball worldwide for male and female players. Its constituents are the NFS legally recognized as the sole entities competent to administer and govern Volleyball in their respective countries or territories».*

<sup>8</sup> Cfr. articoli 2.2.3 e 2.2.5 della *FIVB Constitution*.

<sup>9</sup> Per la procedura di affiliazione cfr. art. 2.2.7 *Fivb Constitution*.

<sup>10</sup> Cfr. 2.1.2 *FIVB Constitution*.

<sup>11</sup> Cfr. art.t. 2.1.2.1 a) *FIVB Constitution*.

<sup>12</sup> In particolare si evidenzia che: 1) il Consiglio di Amministrazione della FIVB è l'istituzione di governo responsabile dell'amministrazione e della gestione della FIVB. È composto da trentuno (31) membri, compreso il Presidente; 2) il Comitato Esecutivo della FIVB è l'istituzione di governo responsabile della esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Congresso. È composto da tredici (13) membri, compreso il Presidente; 3) congiuntamente al Comitato Esecutivo, il Presidente è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del Congresso e del Consiglio di Amministrazione.

invece la veste di “*supporting institutions*” unitamente alle *Confederations*,<sup>13</sup> *Zonal Associations*, *Executive Group*, *Councils and Commissions*<sup>14</sup> svolgendo all’uopo funzioni di consulenza,<sup>15</sup> di controllo e salvaguardia degli interessi della FIVB.

### 3. *FIVB Judicial Bodies*

Fino al 2012 l’unico organo giurisdizionale competente a decidere delle vertenze sorte tra i soggetti operanti all’interno della FIVB, sia in primo grado che in appello, era l’*International Volleyball Tribunal* (brevemente IVT).<sup>16</sup>

Con la versione della *FIVB Constitution* del 2012, tale sistema è stato integralmente riformato.

Il Congresso ed il Consiglio di Amministrazione hanno infatti dato vita ad un quadro giuridico di riferimento più completo, garantista dei diritti dei tesserati nonché conforme ai dettami del diritto svizzero a cui la FIVB risulta soggetta quale ente non – profit di origine svizzera.

La riforma ha comportato la sostituzione dell’unico organo operante in seno alla Federazione (IVT) con quattro organi tra loro distinti, indipendenti<sup>17</sup> e competenti per materie specifiche in base alla natura delle singole controversie.

Queste ultime seguono infatti un meccanismo di classificazione specifico in forza del quale, ad un primo livello, si distinguono in dispute orizzontali e verticali.

Le prime di carattere prettamente commerciale hanno come parti

<sup>13</sup> Dopo il Congresso, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo della FIVB, le Confederazioni sono le istituzioni più rappresentative della FIVB e sono responsabili, nella loro area geografica, per: a) garantire il rispetto della Costituzione FIVB, i regolamenti, le regole e le decisioni ufficiali per proteggere l’immagine di FIVB; b) fornire supporto tecnico e competenze per le loro Federazioni con tutti i mezzi disponibili per l’implementazione di programmi continentali e della FIVB; c) Organizzare competizioni continentali e altri tornei o attività connesse alla pallavolo; d) approvare i calendari zionali concorrenza e le relative regole. Le confederazioni sono cinque: Confederazione africana (CAVB) - Asian Confederazione (AVC) - Confederazione Europea (CEV) - Nord, Centro America e dei Caraibi Confederazione (NORCECA) - Confederazione Sudamericana (CSV).

<sup>14</sup> Cfr. art.t. 2.1.2.1 b) *FIVB Constitution*.

<sup>15</sup> Attività consultiva di primaria importanza è quella svolta dal *Council* e dalle Commissioni; in particolare il Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 2.8 *FIVB Constitution*) può creare Consigli con responsabilità per specifiche attività della FIVB e Commissioni (cfr. art. 2.9 *FIVB Constitution*) per facilitare il raggiungimento degli obiettivi della FIVB e, se necessario, può nominare anche Commissioni *ad hoc* con esperti esterni purchè sia rispettato il principio per cui ogni FN affiliata deve avere un solo membro partecipante per ogni Commissione.

<sup>16</sup> L’IVT veniva istituito nel 1994 con l’intento di creare un organo giurisdizionale neutrale, indipendente dal governo e dalle istituzioni della FIVB; tale finalità veniva perseguita cercando di strutturare l’organo in modo molto simile al CAS di Losanna e pertanto dotandolo di una camera arbitrale ed una camera d’appello quest’ultima competente a decidere in via definitiva sulle impugnazioni delle decisioni assunte dalla FIVB. Tuttavia, durante il ventennio trascorso dalla sua istituzione, l’organo giurisdizionale non è stato in grado di soddisfare le finalità preposte e ciò a causa dello stretto legame di dipendenza in essere con la FIVB da cui sono scaturiti profondi e seri dubbi sulla effettiva imparzialità dell’operato dell’organo.

<sup>17</sup> Art. 2.1.3 *FIVB Constitution* (*The FIVB Judicial Bodies are independent dispute resolution bodies, which have been created in accordance with Articles 2.7.1 to 2.7.4 of this Constitution.*

contrapposte la FIVB e terzi estranei alla federazione (ad esempio accordi di sponsorizzazione) e sono generalmente rimesse, in forza di apposite clausole compromissorie contrattuali, direttamente al CAS nella sua composizione ordinaria, quale organo di prima e ultima istanza.<sup>18</sup>

Le seconde sono invece le controversie insorgenti all'interno della struttura piramidale della FIVB, ossia tra persone appartenenti a diverse livelli della gerarchia sportiva (esempio tra FIVB e un atleta) e sono devolute alla competenza dei nuovi quattro organi giurisdizionali a seconda della natura della fattispecie: *Ethics Panel* per questioni etiche, *Disciplinary Panel* e *Appeals Panel* per infrazioni di natura disciplinare (compreso il doping) e amministrative e *FIVB Tribunal* per questioni di natura economica.

Se per i primi tre organi unico è il testo normativo e procedurale di riferimento (*Disciplinary Regulations*), per il quarto organo la FIVB ha ritenuto opportuno creare, stante la peculiare natura delle vertenze di sua competenza, un impianto normativo procedurale distinto ed *ad hoc* (*FIVB Tribunal Regulations*).

### 3.1 *Ethics Panel*

L'art. 2.7.3 della *FIVB Constitution* definisce l'*Ethics Panel* come un gruppo di esperti competente ad esaminare questioni di natura etica su indicazione del Presidente federale, del Consiglio e del Congresso ed a presentare proposte di azioni disciplinari al Consiglio di Amministrazione o al Congresso.<sup>19</sup>

E' composto da cinque membri tra cui un Presidente ed un vice presidente nominati direttamente dal Congresso a salvaguardia del principio generale di indipendenza posto a base della riforma del 2012.

Le linee guida sostanziali e procedurali per il funzionamento di tale organo sono contenute nella Sezione I e nelle due Appendici di chiusura del *Disciplinary Panel*, disposizioni che ricalcano i principi contenuti nel Codice Etico del CIO ed in particolare la tutela della dignità della persona (pertanto il divieto di qualsiasi forma di discriminazione tra atleti, allenatori, arbitri, delegazioni o altre persone accreditate sulla base della razza, genere, religione, opinione filosofica o politica, stato civile o altri motivi, repressione di tutte le forme di molestia, professionale o sessuale, psicologica) e l'integrità delle attività svolte in seno alla Federazione (divieto

---

<sup>18</sup> La competenza del CAS a dirimere controversie di natura commerciale deriva dall'art. R27 delle Disposizioni Generali del Codice del Tribunale Arbitrale il quale afferma che il CAS è competente a risolvere le controversie di natura sportiva nonché nelle disposizioni dell'articolo 177.1 del diritto internazionale privato svizzero che prevede che tutti i crediti pecuniari possano formare oggetto di decisione arbitrale.

<sup>19</sup> L'*Ethics Panel* è sprovvisto di un potere sanzionatorio diretto avendo solo la facoltà di suggerire e proporre al Congresso o al Consiglio l'applicazione di una determinata sanzione. Gli art. 4.3.1 e 4.3.2 precisano che l'*Ethics Panel* è competente a fornire pareri e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Congresso FIVB su casi presentati dal Presidente FIVB, dal Board o del Congresso e per eseguire qualsiasi altro compito, legato allo sviluppo e il rispetto dei principi etici contenuti nella Costituzione FIVB e nelle *Disciplinary Regulations*.

di scommesse ed alterazione dei risultati, la garanzia di condizioni di sicurezza e di benessere degli atleti, repressione dei conflitti di interessi, proficuo e lecito uso delle risorse finanziarie concesse).<sup>20</sup>

Per quanto concerne gli aspetti prettamente procedurali, occorre evidenziare che alla base dell'operatività del pannello etico, ed in generale di tutti i quattro nuovi organi giurisdizionali, spicca il principio della trasparenza. Ne consegue che la persona (sia essa fisica o giuridica) che si trovi coinvolta in un caso sottoposto al gruppo etico ne viene immediatamente informata così che possa, ove dalla stessa ritenuto opportuno, svolgere osservazioni difensive.<sup>21</sup>

Solo a seguito dell'eventuale ascolto dell'interessato l'*Ethics Panel* può procedere alla redazione del parere (all'uopo inviando se richiesto anche una relazione al Consiglio di Amministrazione) ed alla conseguente assunzione della decisione finale la quale avviene mediante una votazione a maggioranza ed a scrutinio segreto.

Le sanzioni applicabili (anche in via combinata tra loro) su proposta dell'*Ethics Panel*, il quale come precisato non è infatti dotato di potere sanzionatorio diretto svolgendo solo attività consultiva e propositiva, possono consistere in semplici richiami ed ammonizioni ma anche in pene pecuniarie fino a 50.000 CHF per le persone fisiche o da 50.001 CHF A 200.000 CHF per le persone giuridiche, nella rimozione dalla carica (persone fisiche), nella sospensione della appartenenza o del riconoscimento alla FIVB (per le persone giuridiche), nella decadenza dal diritto di partecipare alle attività nazionali e/o internazionali.<sup>22</sup>

### 3.2 *Disciplinary Panel*

Il *Disciplinary Panel* è l'organo giurisdizionale di primo grado dotato di potere decisionale in merito a questioni di natura disciplinare imputabili ai soggetti operanti all'interno della FIVB.<sup>23</sup>

In particolare, secondo le disposizioni generali contenute nella Sezione II delle *Disciplinary Regulations* devono considerarsi come sanzionabili i comportamenti posti in essere in violazione delle norme contenute nella *FIVB*

<sup>20</sup> Art. 3 *Disciplinary Regulations*.

<sup>21</sup> Art. 4.4 e 4.5 *Disciplinary Panel*.

<sup>22</sup> Art. 4.9 *Disciplinary Panel* «*The Panel has no power to impose sanctions but may propose to the FIVB Board of Administration or to the FIVB Congress the following sanctions for violations of this Section*».

<sup>23</sup> In forza dell'art. 1 *Disciplinary Panel*, le persone soggette alla giurisdizione della FIVB sono: «*The FIVB governing institutions (Congress, Board of Administration, Executive Committee, President); The FIVB supporting institutions (Confederations, National Federations, Executive Group, Zonal Associations, Councils and Commissions); Persons elected or appointed to a position in any FIVB governing institution other than the Congress; Persons elected or appointed to a position in any FIVB supporting institution; Persons holding an honorary title granted by the FIVB; Organizing Committees of FIVB competitions; FIVB officials and referees; National leagues, clubs, teams and their administrators, team managers, players, coaches, technical and support personnel, and referees affiliated to a NF*».

*Constitution* e nelle carte federali internazionali ad essa complementari (comprehensive pertanto anche delle regole di gioco) per negligenza o intenzionalmente, in via diretta (e quindi a titolo di responsabilità personale) ed in via indiretta (ossia a titolo di responsabilità “oggettiva”).<sup>24</sup>

Le infrazioni sono qualificabili come semplici, gravi (riconducibili in linea generale ai fenomeni delle scommesse, della manipolazione di risultati e della corruzione), di natura istituzionale (commesse dalle FN, Confederazioni, Associazioni di zona e/o dai loro rappresentanti e consistenti essenzialmente nel mancato assolvimento degli oneri e dei compiti istituzionali loro attribuiti) e, da ultimo, riconducibili alla violazione delle norme contenute nel *Medical and Anti Doping Regulations*.<sup>25</sup>

La natura semplice o grave dell’infrazione assume particolare rilievo con riferimento alle norme procedurali dettate per la composizione del gruppo di esperti chiamati ad operare in seno al *Judicial Bodies* disciplinare; in tali casi, infatti, il *Disciplinary Panel* si riunisce sempre col numero di tutti i suoi membri (un Presidente, un Vice presidente e tre Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione);<sup>26</sup> diversamente per le fattispecie riconducibili alle violazioni in materia di doping, il pannello disciplinare opera con un numero di tre membri (tra cui un medico) ed in conformità ai principi di cui all’articolo 8.3 delle *Medical and Anti Doping Regulations*.<sup>27</sup>

A prescindere dalla composizione, il procedimento disciplinare segue regole uniformi, semplici e atte a garantire il diritto di difesa e del contraddittorio.<sup>28</sup>

E’ previsto in particolare che, salvo casi urgenti, una sanzione non possa essere imposta prima che l’interessato abbia avuto la possibilità di essere ascoltato ed avere esposto le sue ragioni, personalmente e/o assistito da un difensore legale di fiducia.

L’esposizione della difesa può avvenire secondo la forma (scritta tramite

---

<sup>24</sup> Cfr. Articoli 5.1,5.2,5.3,5.4,5.6 *Disciplinary Panel*.

<sup>25</sup> Art. 5.9 *Disciplinary Panel*. Il *Medical and Anti Doping Regulations* ricalca le disposizione del Codice Wada attualmente in vigore: « *Medical and Anti Doping Regulations Anti-Doping Rules Introduction. Preface. At the FIVB Congress held on 16-17 June 2008 in Dubai, the FIVB accepted the revised (2009) World Anti-Doping Code (the “Code”). These Anti-Doping Rules are adopted and implemented in conformity with FIVB’s responsibilities under the Code, and are in furtherance of FIVB’s continuing efforts to maintain volleyball as a doping-free sport.*».

<sup>26</sup> Il mandato dei membri del *Disciplinary Panel* ha durata di quattro anni ed è di norma rinnovabile. Criterio guida per la nomina dei membri e la composizione dell’organo è il principio per cui tutte le Confederazioni devono essere rappresentate al suo interno; in particolare secondo l’art. 18.2.1.1 se un membro non è disponibile perchè o si dimette o ha la stessa nazionalità di una delle parti o ha un conflitto di interessi, il presidente FIVB nomina senza indugio un sostituto proveniente dalla stessa Confederazione.

<sup>27</sup> L’atleta viene informato tempestivamente della presunta violazione delle regole doping. Prima di ogni decisione l’atleta ha il diritto di rispondere alla violazione del regolamento antidoping presunta e presentare le prove a sostegno della sua risposta. L’atleta ha anche il diritto di essere rappresentato da un avvocato. Inoltre, l’articolo 8.3 prevede che l’udienza si svolgerà in modo tempestivo e sarà condotta da un gruppo equo e imparziale.

<sup>28</sup> Art. 18 *Disciplinary Panel*.

posta ordinaria, fax, e-mail o orale) che il gruppo di esperti riterrà opportuna per il singolo caso concreto ma necessariamente, salvo diversa disposizione, deve essere rispettato l'utilizzo della lingua ufficiale adottata dalla FIVB (inglese).

L'organo giurisdizionale, una volta ricevute le difese dell'interessato, assume la decisione tenendo conto delle condizioni specifiche in cui si sono verificati gli eventi, la condotta dell'interessato ed in generale tutte le circostanze atte a determinare se ed in che misura sia necessaria una sanzione.

Quest'ultima sarà di intensità diversa a seconda della natura dell'infrazione eventualmente accertata.

Per le infrazioni semplici, le sanzioni applicabili (anche in via combinata tra loro) sono il richiamo, l'ammonizione, l'ammenda fino a CHF 10.000 e la sospensione da ogni attività federale fino ad un massimo di 6 mesi;<sup>29</sup> per le infrazioni più gravi, oltre all'ammenda (comunque superiore a CHF 10.000) ed alla sospensione da ogni attività federale (sempre superiore a sei mesi) sono previste la squalifica, la perdita di una o più gare, la detrazione di uno o più punti.<sup>30</sup>

Le infrazioni istituzionali comportano invece, dal canto loro, la possibile applicazione dell'avvertimento, della sospensione temporanea da qualsiasi attività federale, della perdita di cariche ufficiali all'interno della FIVB e/o della Confederazione, e/o della Associazione di zona e/o della FN, della revoca del riconoscimento della Confederazione, dello scioglimento dell'Associazione di zona e dell'espulsione.<sup>31</sup>

Ma la vera particolarità del sistema sanzionatorio elaborato dalla FIVB con la riforma operata a partire dal 2012 si rinviene nel fatto che gli organi competenti ad imporre sanzioni per le violazioni di natura disciplinare e/o etica non sono sempre e/o in via esclusiva i *Judicial Bodies* di riferimento.

L'art. 17 delle *Disciplinary Regulations* delinea infatti un quadro di competenze specifiche in forza del quale viene riservato un potere esclusivo e/o complementare in capo alle "*governances institutions*"; più precisamente, il Congresso è competente in via esclusiva per tutti i casi di espulsione di una FN, nonché dotato della facoltà di imporre sanzioni per le violazioni del codice etico ove suggerito dall'*Ethics Panel*; il Consiglio di Amministrazione ha la competenza di irrogare sanzioni per le violazioni di etica, per reati istituzionali (con l'eccezione dell'espulsione delle FN) e per qualsiasi questione di natura disciplinare che non rientri nella sfera di competenza di un altro organo; allo stesso è inoltre riconosciuta la possibilità di imporre un sospensione provvisoria di una FN, in casi urgenti e gravi, ovvero in caso di mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.

Il Comitato Esecutivo ed il Presidente Federale sono invece rispettivamente competenti ad imporre sanzioni per infrazioni di natura istituzionali (ad eccezione di espulsione FN) e per i reati semplici.

---

<sup>29</sup> Art. 7.1.

<sup>30</sup> Art. 7.2.

<sup>31</sup> Art. 7.3.

Per quanto concerne, da ultimo, il gruppo di esperti operante nella formazione del *Disciplinary Panel*, l'art. 17.5 espressamente prevede che «*The FIVB Disciplinary Panel is competent to impose sanctions for simple offences, when the matter is referred to it by the FIVB President, and for major offences*».

Il procedimento disciplinare come sopra descritto potrà essere attivato entro e non oltre dieci anni dal compimento dell'illecito,<sup>32</sup> periodo trascorso il quale, in caso di inerzia, quest'ultimo dovrà infatti considerarsi prescritto.

### 3.3 Appeals Panel

Le decisioni poste in essere dagli organi della FIVB<sup>33</sup> possono formare oggetto di impugnazione e pertanto essere riesaminate dall'organo di secondo grado che viene identificato dalla *FIVB Constitution* nell'*Appeals Panel*.<sup>34</sup>

Tale organo è composto da cinque membri i quali devono necessariamente avere una formazione giuridica e non possono esercitare alcuna altra carica, con l'eccezione di titoli onorifici, in seno alla FIVB o alle Confederazioni.

Le decisioni vengono assunte nel caso del riesame di infrazioni semplici da uno dei membri, nominato e autorizzato dal Presidente ad agire come giudice unico e ad esercitare tutti i poteri conferiti all'*Appeals Panel* dai regolamenti federali; diversamente, per le infrazioni gravi, l'organo di secondo grado si riunisce con la presenza di tre membri (tra cui il Presidente)<sup>35</sup> assumendo le decisioni secondo il criterio della maggioranza.

Le norme procedurali<sup>36</sup> di secondo grado risultano più articolate rispetto a quanto dettato per il procedimento innanzi al *Disciplinary Panel*.

L'impugnazione (da effettuarsi entro quattordici giorni dalla notifica della decisione di primo grado) deve necessariamente avvenire mediante un ricorso scritto da inoltrare alla Segreteria competente della FIVB.

Unitamente al ricorso la parte interessata deve produrre una copia della decisione nonché, quale requisito di ammissibilità del ricorso, la ricevuta attestante il pagamento di una tassa amministrativa che risulta ad oggi pari a CHF 2000.<sup>37</sup>

Una volta ricevuto il ricorso, il presidente dell'*Appeals Panel* fissa i termini per la presentazione dei motivi del ricorso e delle conseguenti repliche, invitando le parti, ove formalmente richiesto, a comparire in udienza contestualmente

<sup>32</sup> Art. 5.5 *Disciplinary Panel*.

<sup>33</sup> Esulano dalla competenza dell'*Appeals Panel* i reclami avverso le decisioni arbitrali le quali sono di fatto definitive cfr. art. 21.2 *Disciplinary Regulations* «*Decisions arising from complaints against referee's decisions are final and not subject to appeal before the Appeals Panel or the Court of Arbitration for Sport*».

<sup>34</sup> Art. 2.7.2 *FIVB Constitution* «*The Appeals Panel shall be empowered to decide on appeals as provided for in the FIVB Constitution and Regulations*».

<sup>35</sup> Anche nella composizione dell'*Appeals Panel* trova applicazione il principio generale garante della rappresentanza in seno all'organo di tutte le Confederazioni.

<sup>36</sup> Sezione III *Disciplinary Regulations* art. 20 – 21 – 22.

<sup>37</sup> In difetto di pagamento della tassa amministrativa, salvo, diverse disposizioni da parte della Segreteria, il ricorso è da intendersi come ritirato.

autorizzando, ove il caso lo richieda, l'uso di mezzi di comunicazione quali il telefono o la videoconferenza.

Se le parti ritengono non necessaria l'udienza, l'*Appeals Panel* può decidere il caso sulla base delle mere osservazioni scritte.

Le decisioni di secondo grado possono essere rese pubbliche mediante affissione sul sito della FIVB e diventano definitive se nel termine di ventuno giorni non venga presentato apposito ricorso al CAS/TAS, organo di ultima istanza: «*A further appeal against the decision by the Appeals Panel can only be lodged with the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland, within twenty-one (21) days following receipt of the decision.*» (art.23 *Disciplinary Panel*).

### 3.4 FIVB Tribunal

Con la riforma del 2012, la FIVB ha ritenuto opportuno dettare una disciplina *ad hoc* per la risoluzione delle controversie di natura finanziaria insorgenti a livello internazionale tra i club, gli allenatori e gli atleti ed ha all'uopo dato vita ad un organo con competenza esclusiva «*The FIVB Tribunal is competent to decide financial disputes of an international dimension between clubs, players and coaches from within the world of volleyball. The FIVB Tribunal's jurisdiction extends also to financial disputes of an international dimension between a coach and a National Federation*»,<sup>38</sup> ed indipendente «*The FIVB establishes an independent tribunal which will decide financial disputes between clubs, players and coaches in a fair, fast and inexpensive manner*».<sup>39</sup>

Tale organo ha sede a Losanna ed è composto da cinque giudici, uno per ogni Confederazione, e da cinque giudici sostituti, anch'essi uno per Confederazione ma con nazionalità diversa rispetto ai primi,<sup>40</sup> che operano in forza di un mandato della durata di quattro anni rinnovabile.

La competenza a giudicare sulle vertenze di natura finanziaria viene esplicitata dal predetto organo osservando i principi di equità, rapidità ed economicità e di fatto rivestendo un ruolo di organo di seconda istanza.

Stante, infatti, il combinato disposto dell'art. 45.11 *Sport Regulations*, norma quest'ultima espressamente intitolata *Financial Disputes Between Clubs, Players, Coaches* e delle norme esplicative contenute nella *Guide to the FIVB procedure for Financial Disputes* la competenza in prima istanza sulle controversie economiche è riservata alla CEV e alla NORCERCA se rispettivamente i soggetti interessati dalla vertenza provengano dall'Europa o dal Nord America, Centrale e Caraibi e alla FIVB in tutti gli altri casi.<sup>41</sup>

<sup>38</sup>Art. 2.1 *FIVB Tribunal Regulations*.

<sup>39</sup> Art. 1.1 *FIVB Tribunal Regulations*.

<sup>40</sup> Requisito imprescindibile per la nomina a giudice del *Tribunal* è il possesso di una formazione giuridica e di una consolidata esperienza nella risoluzione delle controversie sportive internazionali.

<sup>41</sup> In seguito alla necessità di introdurre un processo di risoluzione delle controversie economiche ed in conformità con i suoi regolamenti, la FIVB ha delegato la propria competenza e il potere alla CEV e alla NORCERCA (due delle confederazioni più prolifiche in termini economici).

Il procedimento di primo grado segue regole uniformi a prescindere che la competenza sia di una delle due Confederazioni o della FIVB; in particolare, è previsto l'obbligo di introduzione della vertenza in forma scritta mediante l'invio di una istanza (*Complaint*) contenente i dati delle parti interessate, gli estremi del contratto oggetto di contestazione ed eventuali ulteriori osservazioni.

L'ufficio competente, una volta ricevuta l'istanza, informa la controparte interessata e fissa un termine affinché quest'ultima possa depositare in apposita memoria scritta le proprie repliche e controdeduzioni.

La decisione finale da parte dell'organo competente deve essere succintamente motivata, senza alcun richiamo a norme di diritto interno o internazionale e tassativamente deve essere depositata entro due mesi dal ricevimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso al *Tribunal* può avvenire sia durante la pendenza del procedimento di prima istanza mediante il rinvio (*Referral*) diretto del caso da parte della FIVB o della Confederazione competente,<sup>42</sup> sia a procedimento esaurito (*Request for Review*) mediante impugnazione entro quattordici giorni dalla notifica della decisione.

Il procedimento si svolge in entrambi i casi secondo regole piuttosto semplici.

L'art. 6 delle *FIVB Tribunal Regulations* prevede, come regola generale, che tutti i procedimenti si svolgano con l'osservanza della forma scritta, (compresi fax e posta elettronica) e che per tutto quanto non eventualmente previsto nei regolamenti, sia il Tribunale a stabilire a propria discrezione la procedura, tenendo conto dei principi di parità di trattamento delle parti e il diritto di essere ascoltati.<sup>43</sup>

Nel caso di *Request for Review* il ricorso deve contenere i dati anagrafici delle parti e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, una copia della decisione assunta dalla FIVB o dalla Confederazione competente, una succinta descrizione di tutti i fatti e gli argomenti legali, la richiesta del ricorrente e l'eventuale richiesta di udienza o di escussione di testimoni.

Se ritenuto necessario, il *Tribunal* può autorizzare un ulteriore scambio di memorie difensive e la produzione di prove integrative inoltrando anche richiesta alla FIVB o alla Confederazione della trasmissione integrale del fascicolo di prima

---

<sup>42</sup> In conformità con i regolamenti sportivi FIVB, la FIVB e la Confederazione può decidere di adire direttamente il FIVB Tribunale dopo aver ricevuto la denuncia di una persona. In questo caso, la FIVB / Confederazione presenta tutto il file del caso al Segretariato del FIVB Tribunale cfr. art. 7 *FIVB Tribunal Regulations* «REFERRAL BY FIVB/CONFEDERATION In accordance with the FIVB Sports Regulations, the FIVB / Confederation may decide to refer the matter directly to the FIVB Tribunal after receiving a person's complaint. In this case, the FIVB/Confederation shall submit the entire file of the case to the FIVB Tribunal's Secretariat».

<sup>43</sup> Cfr. art.6 *FIVB Tribunal Regulations*: «CONDUCT OF PROCEEDINGS. 6.1 As a general rule, proceedings shall be conducted in writing, including facsimile and e-mail. The Tribunal is entitled to request the parties to submit electronic copies of their submissions by e-mail. 6.2 To the extent not provided otherwise herein, the Tribunal shall determine in its sole discretion the procedure before it, taking into account the principles of equal treatment of the parties and their right to be heard».

istanza, fatta salva la facoltà di tentare la conciliazione tra le parti in ogni fase del procedimento.<sup>44</sup>

La decisione del *Tribunal* deve contenere una succinta motivazione scritta e viene di regola depositata entro sei settimane dalla conclusione del procedimento; la stessa può essere impugnata entro ventuno giorni esclusivamente innanzi il CAS/TAS di Losanna.

#### 4. *FIVB Agent Regulations*

La FIVB in occasione del Consiglio di amministrazione svoltosi in data 4 aprile 2014 ha varato per la prima volta un regolamento diretto a disciplinare l'attività degli agenti sportivi.

A differenza, infatti, di quanto posto in essere già da diversi anni dalle altre due più importanti federazioni internazionali di sport di squadra (FIFA e FIBA), la FIVB non si era mai preoccupata di disciplinare lo svolgimento di tale attività professionale.

Il testo regolamentare è il risultato di un processo di consultazione durato circa un anno e mezzo ed intrapreso dalla Commissione giuridica della FIVB coi rappresentanti delle singole Federazioni Nazionali sulla scia dell'onda riformatrice iniziata nel 2011, allo scopo di creare un sistema equo, armonioso e trasparente per gli agenti ma anche per garantire protezioni e tutele per gli sportivi e per tutti coloro che si trovano a relazionarsi con l'attività svolta dagli agenti.<sup>45</sup>

Il regolamento, che entrerà in vigore integralmente solo a decorrere dal 1 aprile 2015 essendo ad oggi pienamente operativi solo gli art. 1, 2 e 9 inerenti l'attività prodromica al rilascio della licenza internazionale ed i poteri di controllo nonché sanzionatori attribuiti alla FIVB, ha il pregio di avere delineato principi selettivi e restrittivi per lo svolgimento dell'attività di agente.

Al riguardo appare del tutto significativo il contenuto dell'art. 2 disciplinante le modalità per il rilascio della licenza internazionale.

Oltre infatti al necessario superamento di un test/esame<sup>46</sup> e all'annuale partecipazione a dei seminari formativi e di aggiornamento prevede a carico dell'agente l'obbligo di depositare una garanzia monetaria per tutta la durata di svolgimento della sua attività pari a CHF 5000 nonché il versamento della quota di iscrizione annuale pari a CHF 1000.

<sup>44</sup> Art.10 *FIVB Tribunal Regulations*.

<sup>45</sup> Art. 1.2 *FIVB Agent Regulations* «*These Regulations are intended to establish a fair, harmonized and transparent system for Agents as well as to ensure a sufficient level of protection both for the Athletes using the services of Agents and for others who may be required to deal with Agents as part of their activities*».

<sup>46</sup> «2.3 *The FIVB shall organize an Agents' test for Applicants at least once a year. 2.4 The Agents' test shall include (a) a written examination on the content of the following regulations: FIVB Sports Regulations (Chapters 1, 9 and 10), FIVB Disciplinary Regulations, FIVB Tribunal Regulations, FIVB Medical and Anti-Doping Regulations (Chapter A), FIVB Agents Regulations; and (b) if deemed necessary by FIVB, an interview of the Applicant by a person appointed by the FIVB*».

In merito poi alle sanzioni contenute nell'art. 9 spicca la possibilità conferita alla FIVB di revocare temporaneamente o permanente la licenza dell'agente ove non vengano rispettati i criteri per il rilascio/mantenimento della licenza nonché di irrogare sanzioni pecuniarie contro l'agente usando la garanzia monetaria depositata dal professionista.<sup>47</sup>

Precisato quanto sopra, resta ora da vedere quale sarà il riscontro a tali disposizioni da parte degli agenti ad oggi operanti in ambito internazionale.

E' infatti doveroso evidenziare che il regolamento varato dalla FIVB è destinato a disciplinare esclusivamente i rapporti che si instaureranno tra agenti e atleti/allenatori/club con riferimento ai trasferimenti in ambito internazionale così come espressamente previsto dall'art. 1.3 del regolamento *«These Regulations apply to International Transfers and to the contractual relations of Athletes / Coaches when they agree to perform their services outside the territory of their Federation of Origin»*.<sup>48</sup>

Viene così implicitamente lasciata alla discrezionalità delle singole Federazioni Nazionali l'opportunità di regolamentare e controllare in maniera del tutto arbitraria l'attività di carattere per così dire "nazionale" (ossia relativa al trasferimento di giocatori all'interno del territorio della Federazione di origine).

In alcune nazioni, come ad esempio in Italia ed in Francia, già da diversi anni si è provveduto, almeno sulla carta a disciplinare l'attività degli agenti sportivi, tuttavia con modalità ed intensità differenti.

Si rileva ad esempio che in Italia non esiste alcun controllo diretto da parte della Federazione la quale nel 2011, in occasione della revisione apportata al proprio statuto, ha ritenuto di abrogare la norma originariamente dedicata alla figura del procuratore sportivo e contenuta nell'art. 16.<sup>49</sup>

La competenza regolamentare nonché di vigilanza è rinvenibile pertanto ad oggi in capo alla sola Lega Pallavolo, sia essa maschile o femminile.

Diversa invece la situazione in terra francese ove la competenza a vigilare sull'attività dell'agente sportivo (figura oggetto di esplicito inquadramento legislativo:

---

<sup>47</sup> Cfr art. 9 *FIVB Agent Regulations* «9.1. The FIVB may impose sanctions in accordance with the FIVB Disciplinary Regulations on an Agent, an Athlete, a Coach, a NF or a Club for a violation of the FIVB Constitution, Regulations or decisions. The competent FIVB body may publish its decision. 9.2 If an Agent does not comply with one or more of the requirements of Article 2.1 above, the FIVB may decide to revoke, temporarily or permanently, the License of the Agent. 9.3 The FIVB may offset a monetary sanction against an Agent through the guarantee which he paid prior to receiving the License. The Agent shall then repay the balance of the guarantee».

<sup>48</sup> Art.1.3 *FIVB Agent Regulations*.

<sup>49</sup> Art. 16. Procuratori sportivi «1. Sono procuratori sportivi coloro che prestano la loro opera di assistenza e rappresentanza di atleti e tecnici sportivi tesserati nei rapporti con le società e associazioni sportive affiliate e, per quanto previsto nei regolamenti federali, nei rapporti con gli organi federali. 2. La qualifica di procuratore sportivo viene conferita dalla FIPAV nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti federali. 3. La qualifica di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nonché con qualsiasi altra qualifica federale, compresa quella di socio proprietario di quote di capitale sociale in società sportive affiliate costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni».

Loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 e Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011) è attribuita in via esclusiva per delega del Ministero dello Sport alla *FFVB- Fédération Française de Volley-Ball*.

Da quanto sopra discende pertanto che il riconoscimento ufficiale della figura dell'agente sportivo da parte della massima organizzazione federale rappresenta solo una piccola svolta, seppur positiva, per lo sviluppo del movimento pallavolistico internazionale.

Purtroppo, si è ancora ben lontani dal risolvere ed eliminare alcune dinamiche mercificatorie, monopolistiche, coercitive e di procacciamento per così dire inusuale della "clientela" inficianti il corretto svolgimento del mercato.

Si evidenzia, in particolare, che nonostante i percorsi dottrinali e giurisprudenziali che hanno portato al riconoscimento di una evoluzione della figura dell'agente sportivo da *talent scout*, incaricato dietro compenso di trovare i giusti contatti con le società sportive, a vero e proprio mandatario<sup>50</sup> che dovrebbe curare tutti gli interessi facenti capo all'atleta (dal contratto di prestazione sportiva/contratto di lavoro, diritti di immagine, diritti di sponsorizzazione, assistenza fiscale, legale e tributaria) nella realtà prevale ancora (anche se non in via esclusiva) la primordiale figura con l'inevitabile conseguenza che in alcuni casi gli interessi dell'atleta vengono posti in secondo (ma a volte anche in terzo o quarto) piano rispetto ad altri interessi, economici e non, facenti capo all'agente stesso o a terzi.

##### 5. Conclusioni. Il ruolo del TAS/CAS

La riforma attuata a partire dal 2012 dalla FIVB rappresenta una delle tappe storiche di maggiore importanza della vita di una federazione che ad oggi è seconda (probabilmente) solo allo sport del calcio sia per numero di tesserati sia per diffusione mediatica.

Con la predetta riforma, la FIVB non solo ha dato vita ad un nuovo sistema giurisdizionale interno ma anche, e soprattutto, ha definitivamente dato consacrazione al ruolo di organo di ultima istanza del TAS/CAS.

La consacrazione è avvenuta *prime facie* con l'entrata in vigore della versione del 2012 della *FIVB Constitution* (attualmente in vigore) la quale prevede espressamente all'art. 2.7.5 che «*Any dispute arising from the Constitution, the Regulations and the decisions of the FIVB and of its judicial bodies shall be submitted exclusively to the Court of Arbitration for Sport (CAS) and be definitively settled by a tribunal constituted in accordance with the Code of Sports-related Arbitration (CAS Code). Subject to Article 2.3.2.3, recourse may be made to CAS only after all FIVB-internal remedies have been exhausted. The parties concerned shall undertake to comply with the CAS Code and to accept*

---

<sup>50</sup> La figura dell'agente sportivo è stata oggetto di attenzione e studio critico da parte della dottrina la quale è ormai infatti unanime nel ritenere la sua pacifica riconducibilità all'istituto del mandato di cui agli art. 1703 e seguenti del codice civile.

*and enforce CAS decisions in good faith*». Tale dettato normativo è stato poi trasfuso nell'art. 23 delle *Disciplinary Regulations* «*A further appeal against the decision by the Appeals Panel can only be lodged with the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland, within twenty-one (21) days following receipt of the decision.*» e nell'art. 16 delle *FIVB Tribunal Regulations* «*Decisions of the FIVB Tribunal can only be appealed to the Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne, Switzerland and any such appeal must be lodged with CAS within twenty-one (21) days from the receipt of the decision. The CAS shall decide the appeal ex aequo et bono and in accordance with the Code of Sports-related Arbitration, in particular the Special Provisions Applicable to the Appeal Arbitration Procedure*».

Originariamente avversa a riconoscere a tale ente la funzione di organo di riesame, col passare del tempo, la FIVB si è trovata tuttavia costretta a rimettersi al tribunale arbitrale con sede a Losanna al fine di evitare l'intervento diretto di riesame da parte dei tribunali statali svizzeri ai quali risulta soggetta quale di associazione no-profit di diritto svizzero.<sup>51</sup>

Occorre precisare in particolare che a differenza delle altre Federazioni Sportive Internazionali, la FIVB fino all'accordo siglato all'inizio del 2012 dall'allora presidente federale Jizhong Wei e dal Segretario Generale CAS Matthieu Reeb (successivamente ratificato nel mese di settembre dello stesso anno dal Congresso FIVB con la promulgazione della *FIVB Constitution*), il Tribunale arbitrale svizzero rivestiva funzione di organo di ultima istanza (*Chambre arbitrale d'appel / The Appeals Arbitration Division*) esclusivamente per le questioni inerenti il doping.

Sebbene infatti l'adesione all'accordo del 1994 raggiunto insieme al Comitato Olimpico Internazionale, alle *Association of Summer Olympic International Federations*, all'Associazione delle Federazioni olimpiche internazionale sport invernali e all'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali costitutivo del Consiglio Internazionale di arbitrato per lo Sport, la FIVB aveva sin da subito manifestato apertamente le proprie riserve circa il riconoscimento del CAS come Commissione d'Appello di ultima istanza.

La risoluzione delle vertenze di natura diversa da quelle riconducibili ai casi di doping (quindi disciplinari, istituzionali ed economiche), si esauriva pertanto innanzi al Tribunale interno della Federazione (*IVT International Volleyball Tribunal*), organo amministrato e finanziato direttamente dalla FIVB e competente sia in primo che in secondo grado di giudizio. Un siffatto sistema di giustizia sportiva, caratterizzato dalla mancanza di un organo di ultima istanza, terzo rispetto alla Federazione, ha riscosso nei suoi venti anni di operato poco successo; stante la stretta dipendenza con la Federazione, lo stesso ha alimentato l'idea e la diffusione di una giustizia parziale e sommaria di fatto lesiva dei diritti elementari di difesa dei

---

<sup>51</sup> In difetto di tale remissione ad un tribunale arbitrale indipendente e legalmente costituito quale il CAS, tutte le decisioni assunte dalla FIVB e dai suoi organi giurisdizionali sarebbero soggette alla revisione innanzi alle autorità statali svizzere.

tesserati,<sup>52</sup> che ad oggi, invece, con la riforma operata a partire dal 2012 risultano sulla carta garantiti.

---

<sup>52</sup> Emblematica (anche per la risonanza mediatica registrata a suo tempo) l'espulsione del presidente federale argentino Mario D. Gojman operata nel 2004 dal Tribunale della FIVB, senza alcuna possibilità di appello. cfr. [www.fivb.org/EN/Infomedia/PressRelease.asp?No=4476](http://www.fivb.org/EN/Infomedia/PressRelease.asp?No=4476).

## LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI TENNIS

di *Federico Venturi Ferriolo\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le Classi di affiliazione – 3. Il procedimento di affiliazione – 4. L'organizzazione interna della Federazione Internazionale di Tennis – 4.1 Il Congresso – 4.2 Il Consiglio Direttivo – 4.3 I Comitati e le Commissioni – 5. Lo Statuto della Federazione Internazionale di Tennis – 6. La funzione normativa della Federazione Internazionale di Tennis – 7. Il Programma Antidoping – 8. Il Programma Anticorruzione e il caso Savic – 9. I criteri di selezione degli atleti nelle competizioni a squadre – 10. L'impugnazione delle decisioni interne – 11. La clausola arbitrale – 12. Conclusioni

### 1. *Introduzione*

La Federazione Internazionale di Tennis (“ITF”)<sup>1</sup> è l’organo che governa a livello globale lo sport del tennis, costituita coi crismi giuridici di una società di diritto privato, ha la propria sede a Londra,<sup>2</sup> Regno Unito.<sup>3</sup>

Oltre a riunire sotto la propria egida più di duecento federazioni nazionali, sei associazioni regionali e alcune organizzazioni riconosciute, il suo compito principale è quello di dirigere le cinque distinte aree concernenti tale disciplina: l’amministrazione e regolamentazione; la gestione e controllo; la strutturazione di tornei e competizioni internazionali; l’organizzazione del gioco del tennis; lo sviluppo di questo sport e la sua promozione.

L’ITF ha l’onere naturale e il precipuo dovere di sovrintendere all’integrità e alle regole del gioco, incluse le specifiche tecniche per i campi e quelle per

---

\* LL.M. in International Sports Law ISDE, Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l’Università Degli Studi di Milano. E-mail: venturiferriolo@gmail.com.

<sup>1</sup> Ai fini di non confondere il lettore si è preferito utilizzare l’acronimo risultante dalla denominazione inglese, *International Tennis Federation*, piuttosto che la sigla in Italiano FIT, utilizzata dalla Federazione Italiana di Tennis.

<sup>2</sup> In principio il nome attribuito fu Federazione Internazionale Tennis su Prato, ma nel 1977 la parola prato, fu abbandonata poiché si riconobbe che la maggior parte delle partite di Tennis non si giocava più sull’erba.

<sup>3</sup> Originariamente la sede era stata costituita a Parigi ma durante la seconda guerra mondiale fu trasferita a Londra.

l'equipaggiamento tecnico. Inoltre, predispone e gestisce alcuni dei maggiori eventi internazionali di tennis – sia individuale che a squadre sia per ogni fascia di età<sup>4</sup> – e di tennis in carrozzina. Tra queste competizioni, spiccano per rilevanza i quattro tornei del *Grand Slam*,<sup>5</sup> la *Coppa Davis* e la *Fed Cup* che sovrintende attraverso i vari comitati ad hoc.

Più in generale, riveste il ruolo fondamentale di rappresentanza internazionale, curando, in quanto coinvolta ai livelli più alti del gioco, i rapporti con il Comitato Olimpico Internazionale (“IOC”) e relativi Giochi Olimpici, in cui il tennis fu reintrodotta solo nel 1988. Tale impegno comporta sia l'impartizione di direttive in vista dei suddetti Giochi che l'adozione di una serie di strumenti, innanzitutto normativi, al fine di tutelare i propri affiliati e garantire agli atleti l'ingresso alle competizioni olimpiche. A questo proposito, lo Statuto ITF prevede una serie di regole<sup>6</sup> volte a definire i rapporti tra Federazioni Nazionali e Comitati Olimpici Nazionali al fine di disciplinare, in conformità a criteri parziari, l'idoneità di partecipazione olimpica dei vari atleti federali.

Infine ma non meno importante, l'ITF ha il ruolo di promuovere il gioco del Tennis attraverso il Programma Internazionale di Sviluppo ed il Fondo di Sviluppo del Grande Slam. In tale attività investe più di quattro milioni di Dollari Statunitensi l'anno, tra iniziative per la crescita del tennis nel mondo e campagne promozionali attraverso i media più diffusi.

## 2. *Le classi di Affiliazione*

Gli enti sportivi che intendano affiliarsi all'organo internazionale de qua devono prima di tutto appartenere ad una delle categorie tra Federazioni Nazionali, Federazioni Regionali e organizzazioni riconosciute. Le affiliazioni vengono promosse per classi, secondo un criterio alfabetico, e possono altresì – in base al tipo di status acquisito o grado di partecipazione – dare diritto a delle quote sociali. In primo luogo vi è la classe A, cui appartengono gli amministratori fiduciari e al contempo in carica nella Fondazione ITF. Le quote di classe A sono divise parimenti tra i summenzionati amministratori e danno luogo a dividendi proporzionali che vengono stanziati dal Consiglio Direttivo. Gli affiliati appartenenti a questa categoria possono partecipare ed intervenire in Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto.

In secondo luogo, segue la classe B. Essa è costituita dalle Federazioni Nazionali di tennis o dalle corrispondenti organizzazioni o territori dei Paesi indipendenti, membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o del Comitato Olimpico Nazionale che ad opinione del Consiglio Direttivo (l'organo in carica di effettuare le indagini volte ad attestare il livello dei candidati) sono sufficientemente avanzati, nella sfera del tennis – in termini organizzativi e gestionali – da giustificare

<sup>1</sup> L'ITF, controlla altresì alcuni dei più noti circuiti internazionali ed eventi, quali il circuito junior, il circuito maschile, il circuito femminile, il circuito senior, il beach tennis tour e numerosi altri tornei.

<sup>2</sup> Distintamente, Roland Garros, Australian Open, Wimbledon ed US Open.

<sup>3</sup> Appendice D allo Statuto, reperibile al seguente link: [www.itftennis.com/media/163887/163887.pdf](http://www.itftennis.com/media/163887/163887.pdf).

lo status di socio di categoria B. Il numero di quote possedute dai membri di classe B può essere modificato grazie ad una delibera assembleare, ma non dà diritto ad alcun dividendo. I soci appartenenti alla relativa categoria, possono liberamente partecipare, intervenire e votare in qualsiasi Assemblea Generale.

Alla base della piramide sociale dell'ITF, risiedono i membri di classe C. Questi sono le Federazioni o le corrispondenti organizzazioni di Paesi o territori - non ritenute/i ancora sufficientemente evolute/i, nelle questioni riguardanti il gioco del tennis, da raggiungere la qualifica di classe B. Gli appartenenti a quest'ultima categoria condividono uno specifico lotto di quote, deciso dal Congresso, e non hanno diritto ad alcun dividendo, ma hanno diritto di voto in Assemblea, dove possono semplicemente partecipare e intervenire.

### 3. *Il Procedimento di affiliazione*

Al fine di richiedere l'affiliazione, una Federazione Nazionale deve, in primis, verificare l'esistenza, nel proprio territorio, di una Federazione Regionale corrispondente. In tal caso l'ente nazionale dovrà affiliarsi direttamente alla propria associazione regionale e di conseguenza non potrà sottoporre la propria candidatura a livello internazionale.

Un altro onere fondamentale in capo alle associazioni candidate è di garantire e certificare di essere propriamente costituite quale ente sportivo e di essere assoggettate alle leggi del Paese in cui sono domiciliate.

L'affiliazione a membro di classe B e C è validata tramite decisione dell'Assemblea Generale Annuale, a maggioranza qualificata di due terzi. Generalmente al membro neo accolto viene automaticamente attribuita la qualifica più bassa. Ma il Congresso – se ritiene che vi siano gli standard per giustificare un innalzamento di categoria – può decidere, sempre con risoluzione a maggioranza di due terzi, che il nuovo affiliato sia iscritto direttamente alla categoria B.<sup>7</sup>

Tanto chiarito, va precisato che non vi può essere più di una rappresentanza per territorio (se non deciso diversamente dal Consiglio) ed ogni membro nazionale affiliato deve avere, a pena di inammissibilità, un Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto dall'IOC.

Ogni socio di classe B o C può in qualunque momento rinunciare alla propria iscrizione inviando semplicemente un avviso formale.

Tutti gli affiliati sono soggetti, secondo lo Statuto, ad azioni e sanzioni disciplinari sia per ragioni amministrative, ad esempio nel caso in cui non venga pagata la quota annuale di sottoscrizione, ma soprattutto per comportamenti confliggenti con i principi federali, come nel caso in cui tali condotte danneggino l'integrità e la reputazione internazionale dello sport del tennis.<sup>8</sup> L'avverarsi delle

<sup>7</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura del testo integrale dello Statuto.

<sup>8</sup> Può essere interessante ricordare un episodio del 2013 in cui il Consiglio Direttivo decise di multare l'Associazione Israeliana di Tennis poiché si rifiutò di far giocare i propri atleti durante una competizione di Coppa Davis, contro il team Belga, poiché organizzata in un giorno festivo di Yom Kippur.

summenzionate condizioni può, a seguito della risoluzione a maggioranza qualificata di due terzi dell'Assemblea, condurre alla sospensione dello status di membro.

Nei casi più gravi, quando una Federazione non rappresenti in maniera decorosa il gioco del tennis, può essere espulsa e le sue quote annullate in forza di una delibera presa a maggioranza di quattro quinti dell'Assemblea.

Come sarà approfondito nei prossimi paragrafi, le decisioni disciplinari sono adottate in primo grado a seguito d'impulso investigativo da parte del Consiglio Direttivo, mentre, nelle ipotesi più gravi per cui la fattispecie richiede una concertazione più ampia, estesa a tutti i membri, la decisione sarà deliberata dall'Assemblea Generale Annuale o Speciale. Difatti, nella dinamica endo- - federale è il Consiglio Direttivo quale organo esecutivo a promuovere la funzione inquirente, che in casi specifici viene delegata ai vari comitati.

#### 4. *L'organizzazione interna della Federazione Internazionale di Tennis*

Per ciò che riguarda l'aspetto organizzativo interno, la Federazione è suddivisa in maniera piramidale in diversi organi, al cui vertice la Presidenza: Il Congresso e Assemblea Generale; il Consiglio Direttivo; la Presidenza, ed infine i Comitati e commissioni.

##### 4.1 *Il Congresso*

L'ITF è governata dal Congresso composto dai delegati delle federazioni affiliate. Il Congresso si riunisce in Assemblea Generale che si tiene annualmente in differenti Paesi, o Speciale che viene invece indetta per motivi straordinari, su impulso del Consiglio Direttivo ed è partecipata esclusivamente dai membri.<sup>9</sup> All'interno di tali riunioni, tra l'altro, si approva il bilancio, si ricevono i report annuali del Consiglio Direttivo, si considerano le nuove proposte di affiliazione, si deliberano eventuali modifiche delle regole del tennis, ed emendamenti allo Statuto e ai regolamenti riguardanti le competizioni internazionali. Oltre a ciò, tale organo ha il potere di confermare, modificare o annullare qualunque condanna o sanzione inflitta nei confronti di un membro affiliato o qualunque altra persona soggetta alla giurisdizione dello Statuto o dei regolamenti della Federazione.

Il Congresso ha altresì l'incarico di eleggere, per un termine di quattro anni, il Presidente della Federazione Internazionale di Tennis,<sup>10</sup> mentre ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo, al quale il Congresso stesso può decidere di delegare i propri poteri.

---

<sup>9</sup> Sia le Federazioni Nazionali che le Federazioni regionali hanno diritto ad essere rappresentate nell'Assemblea Generale, mentre le associazioni riconosciute hanno solo diritto ad invitare un osservatore. Persone non accreditate, se non espressamente autorizzate dal Congresso, non possono partecipare alle Assemblee.

<sup>10</sup> Attuale Presidente della Federazione Internazionale di Tennis è l'Italiano Francesco Ricci Bitti.

## 4.2 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che detiene il potere esecutivo, nonché parte del potere giudiziario, della Federazione. Tale struttura è composta dal Presidente della Federazione Internazionale di Tennis e da altri tredici membri.<sup>11</sup> Questi ultimi sono eletti ogni due anni durante l'Assemblea Annuale dagli affiliati di classe B.

Il procedimento di votazione è abbastanza articolato e fa sì che le nomine rispettino le seguenti proporzioni: un individuo tra gli affiliati di classe B tra i continenti Asia, Sud America e Africa; due individui eletti tra i membri classe B per il continente europeo; due tra gli Stati Uniti di America, Canada, Messico, Paesi di America Centrale e Caraibi. Il restante numero di seggi viene attribuito a quei candidati che hanno ottenuto più voti, sempre seguendo i criteri di proporzione di cui sopra.

I membri del Consiglio possono partecipare all'Assemblea Generale ma, se non appartengono alla classe B, non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha il principale dovere di amministrare la Federazione in base ai poteri derivanti dallo Statuto, tra questi i principali sono emanare le norme e i regolamenti dello Statuto dietro direttiva del Congresso e gestire e organizzare le competizioni dell'ITF. All'interno di quest'ultimo compito, rientrano i poteri di modificare i regolamenti applicabili ai vari tornei, adottare e applicare le norme, i regolamenti e i codici di condotta che regolano le competizioni internazionali di tennis legate all'ITF.

Sul piano giurisdizionale, il Consiglio Direttivo assume un ruolo arbitrale relativamente ad ogni appello o controversia scaturente tra le federazioni partecipanti ai tornei, i giocatori, gli arbitri o altri ufficiali di gara che violino i regolamenti o agiscano contro l'interesse delle competizioni, contro l'integrità del tennis o discreditino l'onore di tale gioco. Allo stesso modo del Congresso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di delegare i propri poteri a comitati o commissioni da esso stesso nominate.

Al fine di comprendere il ruolo che svolge l'ITF, e in particolare l'ufficio in esame, a protezione dei principi e ideali legati allo sport, giova narrare un recente episodio e assurto agli onori di cronaca proprio a riguardo del valore di integrità. Tale valore assoluto, non va solo inteso come mero rispetto delle regole di gioco o di norme etiche volte a contrastare comportamenti illeciti o criminali, (si pensi ai numerosi casi di corruzione o illecito sportivo e in particolare, match fixing), bensì va interpretato più ampiamente per riunire ogni posizione in cui rilevino diritti assoluti e principi giuridici internazionali *erga omnes*. A tal fine, si richiede che le Federazioni Internazionali, tutte, vigilino attentamente e adottino ogni strumento volto a dirimere qualsiasi forma e tipo di discriminazione tanto più nel periodo attuale, ove gli attriti politici e religiosi tra diverse etnie e popoli sono in continua ascesa.

Segnatamente, la Federazione Internazionale di Tennis, in adempimento alle sue funzioni di vigilanza, constatò che la Federazione di Tennis Tunisina, durante

---

<sup>11</sup> Condizioni necessarie di rappresentanza in questa sede sono che la nazione di appartenenza del consigliere vanti almeno dieci presenze in Coppa Davis o che egli abbia compiuto ventuno anni.

il torneo Challenger Tashkent 2013, aveva infranto le norme contenute allo Statuto, giacché, in violazione alle disposizioni federali, ai principi e alla consuetudine sportiva internazionale, aveva ordinato al giocatore tunisino Malek Jaziri, di non disputare la partita programmata contro il tennista Israeliano Amir Weintroub e in conseguenza di boicottare la competizione. Il Consiglio Direttivo, ricevuta e comprovata la segnalazione, stabilì a seguito di votazione di sospendere la Tunisia dalla Coppa Davis 2014. Tale decisione fu impugnata dalla Federazione Tunisina, prima internamente e all'esito di conferma della sanzione da parte del Consiglio Direttivo, fu promosso appello al TAS di Losanna in base alla clausola compromissoria posta all' Art. 33 dello Statuto.<sup>12</sup>

### 4.3 I Comitati e le Commissioni

La Federazione Internazionale è dotata altresì di Comitati e Commissioni,<sup>13</sup> organi deputati all'amministrazione delle funzioni interne, costituiti per gestire le materie riguardanti i vari aspetti del gioco. Tali organismi sono partecipati da rappresentanze del Consiglio Direttivo, Federazioni Nazionali affiliate e altre persone nominate dal Congresso.

Tra i vari comitati esistenti è opportuno annoverare quello relativo alla Coppa Davis, il Comitato di Gestione Finanziaria, il Comitato del Circuito di Tennis Femminile dell'ITF, il Comitato Direttivo per i Giochi Olimpici ed il Comitato di Vigilanza sullo Statuto, il cui compito è quello di garante verso le norme e i regolamenti delle competizioni e tornei internazionali coordinati dall'ITF. Le funzioni di tali organi sono assai vaste, come inoltre gli incarichi attribuiti, che variano, dai profili meramente tecnici e amministrativi alla promozione del gioco del tennis in tutte le sue forme.

## 5. Lo Statuto della Federazione Internazionale di Tennis

La fonte normativa principale e gerarchicamente più importante della Federazione Internazionale di Tennis è costituita dallo Statuto, suddiviso tra norme federative e regolamenti. Le prime sono intese a governare gli organismi interni e a regolare le dinamiche endogene alla federazione, le seconde, invece, disciplinano le questioni esogene in rispetto ai rapporti con gli affiliati, le organizzazioni riconosciute, i Comitati Olimpici Nazionali e quello Internazionale. In caso di conflitto tra norme interne, saranno le regole contenute nella prima parte dello Statuto (la Carta Statutaria) che dovranno essere applicate.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Tale controversia è stata recentemente oggetto di transazione e gli esiti protetti da clausola di confidenzialità.

<sup>13</sup> Tali organi sono disciplinati all' Art. 25 dello Statuto dell'ITF.

<sup>14</sup> Art. 1 dello Statuto ITF.

## 6. *La funzione normativa della Federazione Internazionale di Tennis*

Quale ente sovraordinato all'amministrazione internazionale del Tennis, l'ITF è responsabile di presidiare l'uniformità di tale sport, perciò esercita una funzione sia di controllo sia legislativa e, oltre a promuovere i Programmi in materia di anti doping e corruzione, pubblica annualmente vari regolamenti.

Tra gli impianti normativi che è opportuno annoverare in questa sede vi sono: le regole del tennis;<sup>15</sup> i regolamenti della Coppa Davis; i regolamenti della Fed Cup; i regolamenti del Grand Slam e le norme tecniche.

Le norme summenzionate, sanciscono i principi tramite cui vengono regolati i maggiori tornei internazionali, controllando i rapporti all'interno e all'esterno delle competizioni. I regolamenti riguardanti i tornei e le competizioni coinvolgono i principali aspetti del gioco; essi contengono un codice etico che disciplina i comportamenti degli atleti durante le gare, attribuiscono i poteri degli ufficiali di gara, comminano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme, definiscono i metodi di risoluzione delle controversie che eventualmente possono sorgere, le possibilità di impugnazione delle decisioni arbitrali e definiscono la gestione della parte economica che include il finanziamento, i premi e le modalità di sponsorizzazione.

Il tennis come molti sport professionistici, è stato oggetto di numerosi scandali, tuttora è una delle discipline più colpite dai fenomeni del doping e dell'illecito sportivo, o meglio il c.d. *match-fixing*. A questo riguardo Il Tribunale Arbitrale dello sport di Losanna è stato spesso chiamato a decidere vertenze in materia sia di doping che di *match-fixing*. A proposito delle prime è interessante menzionare i casi riguardanti il giocatore francese Richard Gasquet,<sup>16</sup> il bosniaco Marin Cilic<sup>17</sup> e il serbo Viktor Troicki,<sup>18</sup> le cui decisioni, che vale la pena approfondire, sono consultabili sul sito internet del TAS.<sup>19</sup>

Per contrastare questi fenomeni anti-sportivi prima che anti giurico-sociali, l'ITF, tramite il lavoro svolto dal Consiglio, ha promulgato dei programmi specifici intesi a combattere e ad eliminare la presenza di sostanze dopanti e la diffusione dell'illecito sportivo. Questi sono il Programma Anti-Doping e il Programma Anti Corruzione.

## 7. *Il Programma Antidoping*

Pilastro fondamentale per la protezione dell'integrità del gioco del tennis è la cooperazione in materia anti-doping, che viene svolta in connubio con l'Agenzia

<sup>15</sup> Pubblicate per la prima volta nel 1924, quando lo sport era ancora denominato tennis su prato, vengono riformate annualmente, includendo le decisioni prese in Assemblea Generale.

<sup>16</sup> CAS 2009/A/1926 (ITF) v. Richard Gasquet & CAS 2009/A/1930 World Anti - Doping Agency (WADA) v. ITF & Richard Gasquet, award of 17 December 2009.

<sup>17</sup> CAS 2013/A/3327 Marin Cilic v. ITF / CAS 2013/A/3335 ITF v. Marin Cilic.

<sup>18</sup> CAS 2013/A/3279 Viktor Troicki v. ITF

<sup>19</sup> [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

Mondiale Anti Doping (WADA). La gestione, esecuzione e amministrazione di questa materia viene esercitata dal Consiglio Direttivo in cooperazione con le associazioni affiliate tramite il c.d. Programma Antidoping.<sup>20</sup> Emanato al fine di mantenere l'integrità del tennis, vegliare sulla salute e sui diritti degli atleti, esso deve essere adottato da tutte le associazioni appartenenti all'ITF e deve essere incluso sia direttamente che per espressa menzione all'interno delle norme statutarie di ogni federazione nazionale, pena l'inammissibilità dell'affiliazione. Il complesso normativo de qua, deve essere inoltre coadiuvato da regole procedurali atte a implementare in maniera efficace il programma. A tal uopo, le norme federali di ogni associazione devono specificamente stabilire che tutti i giocatori, il personale di supporto e le altre persone sotto la giurisdizione dell'associazione nazionale vengano automaticamente assoggettati al programma.

Qualunque decisione emessa dalla Commissione Antidoping o dal Tribunale Antidoping a seguito di applicazione del Programma, deve essere riconosciuta automaticamente da tutte le associazioni federali, le quali hanno l'obbligo di adoperarsi con tutti i mezzi necessari per rendere tali risoluzioni operative.

Al termine di ogni anno, le varie Federazioni sono tenute a riferire all'ITF i risultati dettagliati di tutti i controlli antidoping espletati nell'ambito della loro giurisdizione, divisi in base al giocatore, evidenziando ogni data nella quale il giocatore è stato sottoposto al test. Tali informazioni devono altresì ricomprendere l'organizzazione responsabile del test e la modalità del test stesso, ossia se è stato condotto all'interno delle competizioni o al di fuori di queste. Tali dati possono inoltre essere oggetto di periodica pubblicazione da parte dell'ITF.

Nel caso in cui un atleta risulti positivo al test e quindi gli possa essere contestata la violazione di norme antidoping, le Federazioni, sia di appartenenza dell'atleta che quelle a qualunque titolo coinvolte, sono obbligate ad informare immediatamente e tenere al corrente degli sviluppi sullo stato dei reperti di ogni controllo o procedimento effettuato, sia l'ITF che la WADA.

#### 8. *Il Programma di Anticorruzione e il caso Savic*

Il secondo pilastro su cui si basa l'attività di tutela, vigilanza e controllo dell'ITF nei confronti dei propri associati è costituito dal Programma Anticorruzione ("TACP").<sup>21</sup>

Gli obiettivi di tale assetto normativo sono in primo luogo mantenere l'integrità del gioco del tennis, proteggere contro ogni tentativo di turbamento ingiusto il risultato di qualunque partita, ed infine, di stabilire un impianto normativo uniforme applicabile a tutti gli eventi del tennis professionistico e riconosciuti dagli organi governativi del tennis mondiale.

Anche in questo caso, come per il Programma Antidoping, l'adozione del TACP è condizione necessaria e inderogabile per essere affiliati alla Federazione Internazionale di Tennis. A questo fine ogni Federazione, deve assicurare che tutte

<sup>20</sup> Reperibile sul sito internet [www.itftennis.com/antidoping/home.aspx](http://www.itftennis.com/antidoping/home.aspx).

<sup>21</sup> Consultabile sul sito internet [www.tennisintegrityunit.com/](http://www.tennisintegrityunit.com/).

le persone assoggettate alla propria giurisdizione si attengano alle medesime regole di condotta che il TACP prescrive a chi partecipa agli eventi di tennis internazionale professionistico, a pena di sanzioni. Chiunque venga, a seguito di applicazione del TACP, ritenuto inidoneo a partecipare ad eventi internazionali professionistici è considerato automaticamente inidoneo anche a partecipare, in qualunque qualità, agli eventi gestiti dalla Federazioni di appartenenza.

L'organo che ha il compito di compiere le investigazioni per contrastare il fenomeno in esame è l'Unità di Integrità del Tennis (TIU).<sup>22</sup> Al termine delle indagini, l'Ufficiale Giudiziario Anti Corruzione<sup>23</sup> emette una decisione e dispone le sanzioni applicabili. Tale risoluzione può essere impugnata di fronte al TAS.

Proprio il Tribunale Arbitrale di Losanna ha dettato delle linee guida fondamentali in tema di corruzione, a riguardo delle sanzioni applicabili e relativa proporzionalità, principi fondamentali per contrastare la corruzione nello sport. Il problema delle combine e della corruzione è molto diffuso nel tennis, soprattutto nei tornei Challenger,<sup>24</sup> dove i premi generalmente non sono molto alti rispetto a quelli di altri tornei, come ad esempio l'ATP.<sup>25</sup> Tra molti casi che spesso occupano le pagine dei giornali, uno in particolare ha destato l'attenzione generale e specialmente quella del mondo giuridico, si tratta del caso riguardante il tennista serbo David Savic.

Nel 2010, il TIU intraprese delle indagini volte ad accertare la responsabilità dell'atleta in seguito a delle informazioni secondo cui questi avrebbe cercato di convincere un rivale a manipolare il risultato di alcune partite. Al termine dell'udienza di fronte all'Ufficiale Giudiziario Anti Corruzione, Savic fu condannato alla squalifica a vita da qualunque competizione tennistica professionista e alla multa di centomila Dollari, per aver violato le norme del TACP.

Il caso Savic<sup>26</sup> è considerato una pietra miliare nella giurisprudenza TAS specificamente a riguardo dell'argomento sulla proporzionalità della sanzione nei casi di corruzione, non rilevando il grado di colpevolezza dell'autore né la prova dell'effettivo verificarsi del fatto illecito. Infatti, i fatti contestati nel merito della decisione, sono stati supportati non solo dalla prevalenza delle prove ma anche dalla c.d. *comfortable satisfaction* del Panel.<sup>27</sup> Conformemente a quanto rilevato dall'Ufficiale Giudiziario Anti Corruzione, il TAS ribadì che il tennista serbo aveva commesso delle combine in violazione delle norme TACP.

Riguardo alla sanzione applicata, il Panel confermò la squalifica a vita, rilevando che tale non era sproporzionata alla violazione commessa e quindi non

---

<sup>22</sup> Tennis Integrity Unit.

<sup>23</sup> Art. V Lett. f del Programma anti Corruzione - Anti-Corruption Hearing Officer (AHO).

<sup>24</sup> Sono dei tornei internazionali di seconda fascia con un montepremi che varia da un minimo di 25.000 fino ad un massimo di 150.000 Dollari Statunitensi.

<sup>25</sup> L'ATP è l'Associazione di Tennis Professionistico che riunisce tutti gli atleti professionisti a livello mondiale.

<sup>26</sup> CAS 2011/A/2621 David Savic v. Professional Tennis Integrity Officers (PTIOs), Lodo del 5 settembre 2012.

<sup>27</sup> Corrispondente a un onere della prova più intenso di una semplice probabilità.

costituiva violazione di ordine pubblico,<sup>28</sup> come invece sosteneva la difesa, mentre respinse la decisione dell'Ufficiale Giudiziario Anti Corruzione rispetto alla imposizione della multa di centomila dollari. Nel merito la Corte di Losanna soggiunse che l'approccio da assumere non è considerare se le sanzioni disciplinari violino l'ordine pubblico in sé, bensì in attinenza allo specifico interesse che l'organo sportivo inquirente voglia perseguire.<sup>29</sup>

Nell'emettere tale decisione il TAS ha seguito un orientamento concorde,<sup>30</sup> e nella specie il ragionamento sviluppato nel caso riguardante un altro tennista, l'austriaco Daniel Köllerer.<sup>31</sup> In quest'ultima fattispecie, la Corte di Losanna trovò che fosse inappropriato imporre una sanzione finanziaria congiuntamente alla squalifica a vita, poiché la sanzione d'ineleggibilità permanente già di sé rappresenta un valido deterrente nei confronti di violazioni in materia di corruzione.

### 9. I criteri di selezione degli atleti nelle competizioni a squadre

Rivolgendosi nuovamente alle regole che l'ITF pubblica ogni anno, vale la pena analizzare quelle volte alla disciplina delle competizioni a squadre nazionali ossia la Coppa Davis e la Fed Cup. Per esigenze di sinteticità, in questa sede verranno esaminate solo le fattispecie relative al circuito maschile.

Le norme e regolamenti riguardanti lo svolgimento della Coppa Davis sono principalmente divise in sezioni, ognuna delle quali attinente ad una differente fase e fattispecie del torneo.<sup>32</sup>

Orbene, ciò che appare più interessante approfondire è la metodologia di attribuzione della rappresentanza nazionale agli atleti che partecipano alle competizioni di tale torneo, la cosiddetta nazionalità sportiva. È noto ai più, infatti, che come in altri sport, anche nel tennis vi è la corsa di molte Federazioni a tesserare giovani e promettenti atleti il cui status di cittadinanza non è ancora definito o altresì quegli atleti che hanno doppia nazionalità.

<sup>28</sup> Sull'argomento si consulti la vasta dottrina e giurisprudenza TAS in tema di *Public Policy*.

<sup>29</sup> 4A\_558/2011, Matuzalem v FIFA, Giudizio del 27 marzo 2012, Tribunale Federale Svizzero.

<sup>30</sup> CAS 2001/A/330 R. v. FISA Per cui la sanzione imposta all'atleta non deve essere sproporzionata all'illecito compiuto e deve sempre riflettere la dinamica concernente la colpa. "*The sanction imposed on an athlete must not be disproportionate to the offence and must always reflect the extent of the athlete's guilt*".

<sup>31</sup> CAS 2011/A/2490 *Kollerer v. ATP, WTA, ITF & GSC*. Il Panel, in questo caso, considerò irrilevante l'ipotesi che la persona riesca o meno a manipolare il risultato di una partita (§120): "*no option other than to confirm the lifetime ban imposed by the AHO. As explained in detail by the Governing Bodies, the sport of tennis is extremely vulnerable to corruption as a match-fixer only needs to corrupt one player (rather than a full team). It is therefore imperative that, once a Player gets caught, the Governing Bodies send out a clear signal to the entire tennis community that such actions are not tolerated. This Panel agrees that any sanction shorter than a lifetime ban would not have the deterrent effect that is required to make players aware that it is simply not worth the risk. Therefore, the Panel concludes that the sanction of a life ban imposed by the AHO Decision is not disproportionate to the offence*" (§ 123).

<sup>32</sup> Norme consultabili al seguente indirizzo internet: [www.daviscup.com/en/organisation/rules-regulations.aspx](http://www.daviscup.com/en/organisation/rules-regulations.aspx).

I criteri in merito alla rappresentanza nazionale degli atleti sono disciplinati all'art. 34 del Regolamento Coppa Davis.<sup>33</sup> La norma de qua stabilisce che qualunque giocatore di tennis con una buona posizione all'interno della classifica della Federazione Nazionale di appartenenza, può essere idoneo a rappresentare il proprio Paese se ne possiede la nazionalità, un valido passaporto o ha vissuto in tale Paese per più di ventiquattro mesi consecutivi e non ha mai rappresentato nessun altro Paese nell'arco dei trentasei mesi immediatamente precedenti all'evento. Se un atleta invece, è idoneo a rappresentare più di un Paese, l'associazione nazionale interessata dovrà inviare la richiesta all'ITF.

La Federazione Internazionale, e più precisamente il comitato della Coppa Davis, delibera sulla nazionalità sportiva dei propri tesserati, in base ai seguenti criteri:

- a) un atleta che ha già rappresentato, o è stato ritenuto in grado di rappresentare, un Paese e quest'ultimo è stato smembrato in due o più Stati, sarà ritenuto automaticamente qualificato a rappresentare qualunque di questi Stati.
- b) Un atleta già tesserato o che era qualificato a rappresentare un Paese e questo è stato incorporato in tutto o in parte da un altro Stato, sarà idoneo a rappresentare solo quest'ultimo.

---

<sup>33</sup> Articolo 34 Davis Cup Rule 2014 - Eligibility Of Players

Any tennis player who is in good standing with his National Association in accordance with Appendix D shall be qualified to represent that country if he:

(a) Is a national of that country, has a current valid passport of that country, has lived in that country for 24 consecutive months at some time and has not represented any other country during the period of 36 months immediately preceding the event. If a player is qualified under this sub section to represent more than one country and the National Association of one of those countries wishes to nominate him to represent it, that Association shall submit an application to the ITF, and the ITF will forward a copy to any other National Association concerned, which shall be entitled to comment within 15 days of receipt. The initial application must be received by the ITF at least three months prior to the event for which the player wishes to be nominated. The Davis Cup Committee will give a ruling having taken into account all relevant matters.

(b) (i) A player who has represented, or has been eligible to represent a country and such a country is divided into two or more countries, shall immediately be eligible to represent any one of those countries.

(ii) A player who has represented, or has been eligible to represent a country and such country is absorbed in whole or in part by another country, shall immediately be eligible to represent such other country.

(c) A player shall be deemed to have represented a country if he shall have been nominated, and shall have accepted, the nomination to play in the Olympic Games Tennis Event or in any International Team Competition recognised by the ITF and listed in Bye-Law 2.1(a).

(d) A National Association may appeal to the Board of Directors to nominate a player who is not eligible under the above Rules and the Board of Directors may agree the application if the full circumstances warrant an exception being made. Such application must be received by the ITF at least six months prior to the event for which the player wishes to be nominated.

(e) The Davis Cup Committee has the right to ask a National Association to produce evidence to show how a player is qualified to represent that country.

*Note: A player who represented a country under the Rules in force in 1994 or prior thereto, shall continue to be eligible to represent that country even if he is no longer qualified to do so under the amended terms of this Regulation.*

Ai fini della comprensione di questa norma s'intende che un giocatore ha rappresentato un Paese se è stato selezionato o ha partecipato ai Giochi Olimpici o in qualsiasi altra competizione internazionale riconosciuta dalle norme dello Statuto della Federazione Internazionale di Tennis.

In caso di controversia in merito al tema trattato, le decisioni del Comitato della Coppa Davis possono essere impugnate davanti al Consiglio Direttivo.

L'applicazione della norma in esame, nel corso degli ultimi anni ha suscitato numerosi problemi riguardo all'ampio spettro di interpretazione che lascerebbe libere le federazioni nazionali di esercitare il dispositivo a loro favore.

Per questo motivo tali regole sono state oggetto di una recente riforma, le cui bozze sono state approvate e saranno pubblicate all'interno dell'edizione 2015 delle norme, sia per quanto riguarda il torneo Coppa Davis che per tutti i tornei ove vi sia rappresentanza degli atleti a livello nazionale.

Essenzialmente, la Federazione Internazionale, con gli emendamenti di cui si tratta, ha voluto restringere le maglie della norma e renderla più severa riducendo i criteri d'idoneità, prendendo spunto dalle disposizioni normative speculari del Comitato Olimpico Internazionale (IOC) e della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA).

L'obiettivo di tale riforma è stato limitare la rappresentanza degli atleti a solo un Paese a livello internazionale professionistico, al fine di proteggere gli interessi delle federazioni nazionali.

La proposta accolta ha tenuto conto del fatto che un atleta debba possedere il passaporto del Paese che intende rappresentare. Ciò a prima vista, non sembra creare inconvenienti, fin quando non si scorge l'impasse che sorge in relazione a quei Paesi che se pur dotati della propria federazione nazionale, per motivi amministrativi interni non emettono passaporto, come ad esempio Il Porto Rico, Guam e Le Isole Vergini USA che emettono esclusivamente passaporto statunitense. La conseguenza diretta, prima della riforma, era che un atleta proveniente ad esempio dal Porto Rico poteva si rappresentare gli Stati Uniti, ma non il proprio Paese di origine.

In seguito a tali vicissitudini numerose Federazioni sportive hanno dovuto riformare le loro norme concernenti l'idoneità degli atleti a partecipare in rappresentanza alle competizioni internazionali.

Tale argomento, seppure in termini diversi, è stato affrontato in passato dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, in composizione *Ad Hoc*, in relazione ad una controversia scaturita nel periodo precedente le Olimpiadi di Pechino del 2008 in merito ai poteri discrezionali dei Comitati Olimpici Nazionali relativi alla selezione degli atleti in vista dei Giochi olimpici.

Il tedesco Rainer Schuettler nonostante fosse stato nominato dal Comitato Olimpico Nazionale possedeva una posizione in classifica troppo bassa per partecipare alle Olimpiadi. Grazie a una serie di cause favorevoli, tra cui il ritiro di alcuni giocatori e l'arrivo in semifinale al torneo di Wimbledon (di poco precedente i Giochi), Schuettler riuscì a scalare la classifica, fino a risultare qualificabile. Il tennista fece quindi ricorso al Comitato per i Giochi Olimpici - giacché le liste

dell'ITF erano state da poco chiuse - che accolse la domanda.<sup>34</sup> L'ITF decise a quel punto di impugnare tale decisione davanti al TAS perché, secondo la propria posizione, sarebbe stato disatteso il diritto esclusivo delle Federazioni internazionali a stabilire i criteri di qualificazione, e sarebbe stato, inoltre, messo in discussione il ruolo primario delle federazioni internazionali in relazione ai Giochi Olimpici.

Una volta però che la questione fu portata dall'ITF di fronte al TAS, questo si pronunciò in maniera contraria alle richieste federali. Non rilevò alcuna norma dell'ITF che subordinasse i poteri di selezione del Comitato Olimpico Tedesco all'obbligo di nominare i giocatori in conformità con le classifiche gestite dall'ITF.

Alla luce di ciò riconobbe al Comitato Olimpico Tedesco il potere discrezionale di scegliere i giocatori tra quegli atleti che hanno raggiunto un punteggio tale da risultare idonei a partecipare al torneo olimpico secondo i criteri della Federazione Internazionale di Tennis inclusi all'interno dei regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale.<sup>35</sup>

#### 10. *L'impugnazione delle decisioni interne*

Lo Statuto prevede delle linee guida volte a delineare gli strumenti per impugnare le decisioni provenienti dalle autorità coinvolte nelle competizioni e da i vari Comitati di settore.<sup>36</sup>

Mentre l'appello verso le decisioni prese dalle autorità preposte in connessione con le norme che regolano le competizioni, viene devoluto in primo grado al comitato responsabile della competizione, l'impugnazione da parte dei membri nazionali avverso le decisioni, giudizi di appello o deliberazioni un Comitato va rivolta al Consiglio Direttivo la cui decisione è finale e vincolante nei confronti delle parti.

Le impugnazioni davanti ai comitati si svolgono *inaudita altera parte* mentre, invece, per gli appelli davanti al Consiglio Direttivo la parte interessata può richiedere udienza.

Per ciò che attiene le regole procedurali, esse sono alquanto elastiche, il ricorso va notificato entro un mese dalla ricezione della decisione,<sup>37</sup> e deve comprendere la domanda contenente i motivi di appello e le prove a supporto di

---

<sup>34</sup> ITF slams decision to let Schuettler compete at Olympics [www.theguardian.com/sport/2008/aug/04/olympics2008.tennis](http://www.theguardian.com/sport/2008/aug/04/olympics2008.tennis).

<sup>35</sup> CAS ad hoc Division (OG Beijing) 08/003 Rainer Schuettler v. International Tennis Federation (ITF), award of 4 August 2008.

<sup>36</sup> Appendix C dello Statuto *Guidelines For Appeals*.

<sup>37</sup> Art. 29 dello Statuto, Notifica:

*“A notice shall be deemed to have been received by any Member when hand delivered by personal delivery or by an internationally recognised courier service, or when transmitted by facsimile or e-mail, or seven (7) business days after being deposited in the mail, with postage prepaid, return receipt requested, addressed to such Member at its last-known address. - For the avoidance of doubt, for the purposes of correspondence, and the receipt and issue of notices in connection with this Constitution, the Professional Staff shall be the representative of the Company”.*

questi, inoltre, se necessario, potranno essere consentiti ulteriori scambi di memorie.

### 11. *La clausola arbitrale*

Per ciò che riguarda, invece, le controversie non direttamente disciplinate dai relativi regolamenti specifici dei tornei o dalla regole disciplinanti i vari circuiti e competizioni internazionali dell'ITF, lo Statuto contempla all' Art. 33 una clausola compromissoria che devolve quelle controversie scaturenti tra un soggetto affiliato e la Federazione Internazionale o tra questa e qualunque altro individuo o organizzazione, alla giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello sport di Losanna. Ciò vale, per altro, anche per ogni controversia che insorga tra gli stessi affiliati. Il procedimento arbitrale de qua, viene disciplinato dalle norme del TAS e lo Statuto, inoltre, specifica che il diritto inglese integra la legge applicabile alla disputa.

### 12. *Conclusioni*

Come si è potuto esaminare negli argomenti fin qui esposti, l'ITF appare come un ente strutturato in maniera assai flessibile, i cui compiti principali di coordinamento e vigilanza sono sovente demandati ad uffici delegati. Tutto ciò si spiega in ragione dell'arduo compito in seno all'organo internazionale in esame, di amministrare uno degli sport più diffusi al mondo, non solo per il numero di praticanti, ma soprattutto in termini geografici con tutte le dinamiche che ciò comporta.

La consuetudine di delegare ai comitati alcuni poteri principali, risulta così una scelta risolutiva anche in merito alla amministrazione della giustizia, controllo delle norme e risoluzione delle controversie.

Si è potuto affrontare in questa sede, seppur sommariamente, alcune delle questioni più attuali che coinvolgono maggiormente lo scenario del tennis internazionale, casi di boicottaggio, doping e match-fixing, infatti, sono all'ordine del giorno e necessitano un intervento non solo giurisdizionale da parte della Federazione Internazionale ma bensì esecutivo e istituzionale.

Appare pleonastico affermare quanto le scelte intraprese dall'organo di governo del tennis mondiale riflettano gli impulsi interni del Consiglio Direttivo, che ha saputo dotarsi di una connotazione positivamente diplomatica, riuscendo così a dirimere questioni e controversie di spiccata accezione politica più che sportiva.

Alla luce di ciò è bene concludere rilevando che, seppure appartenente all'ordinamento sportivo, la Federazione Internazionale di Tennis è un ente le cui azioni e posizioni assunte si riflettono radicalmente su una situazione geo-politica internazionale in continua evoluzione.

## LA IAAF: DECLINAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

di *Alessio Piscini\**

SOMMARIO: 1. La *International Association of Athletic Federations*: natura giuridica e finalità associative – 2. La giustizia di tipo economico e amministrativo: tutti al CAS! – 3. La giustizia sportiva disciplinare; la tutela dei grandi eventi internazionali – 4. Il Codice Etico e la Commissione Etica: chi fa da sé fa per tre – 5. La giustizia tecnica: rapida ed indolore – 6. Conclusioni

### 1. *La International Association of Athletic Federations: natura giuridica e finalità associative*

A norma dello Statuto, la IAAF (*International Association of Athletic Federations*) è un'associazione di diritto privato regolata dalle leggi del Principato di Monaco.<sup>1</sup>

Tra i suoi scopi associativi (“*objects*”), chiaramente espressa è la finalità riguardante la tutela della correttezza e della regolarità della pratica dell'atletica leggera, “*mediante la predisposizione di tutte le possibili misure al fine di eliminare le condotte illecite che possano mettere a rischio la correttezza (integrity) della pratica dell'atletica leggera*”:<sup>2</sup> lo Statuto indica altresì, espressamente quale finalità e specifica competenza della IAAF, la creazione di un sistema di giustizia sportiva privata mediante il quale siano decise le controversie e i procedimenti disciplinari che garantiscano il rispetto delle regole sportive.<sup>3</sup>

Giova premettere come la IAAF, alla stregua delle altre Federazioni internazionali riconosciute dal CIO, si configuri quale organo apicale del c.d. *agonismo*

---

\* Avvocato del Foro di Firenze, membro dell'ufficio legale dell'Associazione Italiana Calciatori, Presidente del Comitato Regionale Toscana Federazione Italiana di Atletica Leggera, Giudice Unico Regionale del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Sport Invernali. E-mail [piscini@studiodiavvocati.net](mailto:piscini@studiodiavvocati.net).

<sup>1</sup> Art. 1 IAAF Constitution, in vigore dal 1 novembre 2013, si veda [www.iaaf.org](http://www.iaaf.org) (gennaio 2015).

<sup>2</sup> Art. 3, comma 1, lett. 1, IAAF Constitution, cit.

<sup>3</sup> “*The objects on the IAAF are .... 7. to create and enforce a mechanism whereby disputes and disciplinary matters within Athletics are subject to procedures set out in the applicable rules and to final resolution by arbitration*”, si veda art. 3, comma 1, IAAF Constitution, cit.

*programmatico* con riferimento alla disciplina olimpica dell'atletica leggera.<sup>4</sup>

Le federazioni sportive internazionali sono state definite dalla dottrina “*enti esponenziali di ordinamenti giuridici di settore*” dei quali fanno parte gli organismi nazionali riconosciuti delle varie discipline sportive attraverso una struttura di tipo associativo-federativa;<sup>5</sup> la loro primaria finalità istituzionale è il “*potere di regolamentazione tecnica delle singole discipline sportive*”.<sup>6</sup>

L'ormai tradizionale interpretazione della dottrina italiana configura l'ordinamento sportivo internazionale quale ordinamento settoriale avente carattere originario, sovraordinato e mondiale, in forza del quale “*gli Stati... sono delle semplici misure spaziali, sono, cioè, le sedi delle sue articolazioni*”.<sup>7</sup>

In termini tecnici, tentando di svolgere l'aridità dei testi giuridici nella forza del diritto vivente, l'assoluta coerenza delle normative federali deriva dalla internazionalità dello sport. Esiste una pressante urgenza: garantire in tutto il *l'orbe terraqueo* (per utilizzare una colorita espressione) che ogni persona appassionata di una disciplina possa confrontarsi con tutti gli altri appassionati, senza distinzione alcuna, in condizione di parità di regole (l'aspetto regolamentare, ovviamente, è preminente). La Giustizia, tuttavia, è una pia idea la cui declinazione sportiva nelle varie forme di *fair play*, inteso sia come coerente applicazione delle regole sia come conformità e legittimità della gestione amministrativa, liceità nei metodi di preparazione atletica e quant'altro, è il (fallibile) tentativo dell'uomo di dimostrarne la vicinanza alla realtà.

Ovviamente, per garantire la correttezza e la parità delle condizioni dell'*agonismo programmatico*, necessari sono sia la mera regolamentazione tecnica, sia l'esistenza di un istituto volto alla prevenzione e punizione degli illeciti: ecco che, dunque, appare in forma la giustizia sportiva, i cui principi sono decisi al livello internazionale; questa assurge ad elemento essenziale dell'ordinamento di settore, sia per la natura servente della finalità primaria sia per la salvaguardia dell'autonomia propria dell'ordinamento, e altrimenti soggetta a mutare le divergenti tradizioni giuridiche dei singoli stati in una babele inestricabile e non coerente con il già descritto *fair play*.

In questa temperie generale e valida per ogni disciplina sportiva, è significativa l'analisi degli strumenti di giustizia predisposti dalla IAAF, considerando la natura di c.d. *sport individuale* dell'atletica leggera; depurata dalle esigenze di controllo stringente delle *bagatelle* amministrativo-contabili o dalle questioni di trasferimento degli atleti tra *clubs*, la cui incidenza è minima in termini di interesse sui risultati sportivi, e, dunque, in termini numerici di contenzioso, la IAAF può

<sup>4</sup> Sulla nozione di agonismo programmatico, I. E. A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977.

<sup>5</sup> A. QUARANTA, *Rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Riv. Dir. Pen. Economia*, 1995, 230.

<sup>6</sup> L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Rivista Diritto Sportivo*, 1999, 25.

<sup>7</sup> M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Rivista Diritto Sportivo*, 1949, 1.

concentrarsi nella tutela delle regole paritarie che garantiscano la correttezza delle manifestazioni e, dunque, concentrarsi sul *core business* dell'*agonismo programmatico*: la parità di condizioni tra ogni atleta che si voglia confrontare nelle discipline del programma olimpico.

Nell'analisi degli istituti della giustizia federale, sia consentito seguire la tradizionale ripartizione della giustizia sportiva<sup>8</sup> in:

- a) giustizia di tipo economico ed amministrativo, riguardante i contenziosi associativi e le controversie *latu sensu* economiche relative ai privati;
- b) giustizia di tipo disciplinare;
- c) giustizia di tipo tecnico.

L'analisi delle varie forme riserverà sorprese, per chi abbia a mente gli interessi e le complesse procedure di alcuni sport di squadra, la comparazione può avere effetti benefici, affinché sia reperito quel *giusto mezzo* che dovrebbe sempre informare il legislatore sportivo.

## 2. *La giustizia di tipo economico e amministrativo: tutti al CAS!*

Nello Statuto IAAF, molto scarno in ossequio alla sua estrazione di diritto anglosassone, soltanto due articoli sono dedicati a metodi di gestione delle controversie, e fanno entrambi riferimento alle controversie endo-associative.

Quanto disposto dall'art. 14 è, tuttavia, particolarmente rilevante riguardando il potere dell'Assemblea IAAF di sospendere interamente una Federazione nazionale dai diritti associativi, o di escludere gli atleti membri di una Federazione nazionale da uno o più eventi internazionali.

Come è facile comprendere, si tratta di un potere, concesso direttamente all'organo politico (in spregio al principio di separazione), e come tale il suo esercizio viene sussunto nel *genus* della giustizia amministrativo-associativa.

Tuttavia, i requisiti di attivazione della procedura assumono un *sapere* disciplinare. Una Federazione membro può essere sospesa infatti nel caso di: I) morosità; II) nell'opinione dell'Assemblea, la Federazione stia violando una o più regole internazionali, ivi compreso il Codice Etico; III) la condotta della Federazione sia contraria alle finalità della IAAF; IV) l'Assemblea verifichi che la Federazione non possieda i requisiti necessari per l'affiliazione (riguardanti la rappresentatività dell'atletica leggera sul territorio).<sup>9</sup>

Come facilmente verificabile, soltanto il caso di morosità e di perdita dei requisiti associativi possono esser ricondotti nell'ambito della giustizia amministrativa e associativa; negli altri casi, eventuali valutazioni eminentemente disciplinari (in ordine a specifiche condotte violative di regole internazionali ed anche di labili violazioni delle finalità associative) sono rimesse alla valutazione politica dell'Assemblea, che decide dietro proposta scritta di sospensione ricevuta dal Segretario Generale sei mesi prima dell'Assemblea utile, inoltrata a tutti i membri

<sup>8</sup> F.P. LUISSO, *La Giustizia Sportiva*, Milano, 1975, 35 e ss.

<sup>9</sup> Art. 14, IAAF Constitution, *cit.*

entro quattro mesi.

L'art. 14, comma 4, impone soltanto la notifica della richiesta al membro interessato un mese prima dell'Assemblea, con concessione di un ragionevole termine per essere ascoltato a difesa.

L'estrema *sobrietà* della procedura è bilanciata (nei fatti) dalla modalità di riunione dell'Assemblea, al minimo (frequentemente il minimo è rispettato) ogni due anni.<sup>10</sup>

Per questo, è conferito autonomo potere di sospensione dei membri dal Consiglio Direttivo (il "*Council*", tradotto anche come Comitato Esecutivo), con una procedura ancor più sommaria (art. 14, comma 7); il potere di attivazione è d'ufficio, ed è sufficiente che venga notificata la proposta al membro interessato con concessione di un termine ragionevole per essere sentito a difesa (art. 14, comma 9); l'audizione, peraltro, non viene tenuta dal Consiglio Direttivo, che delega una specifica commissione di tre persone (art. 14, comma 10), la quale riferisce al Consiglio Direttivo che, a tal punto, emette la decisione definitiva.

Giova rammentare come il Consiglio Direttivo possa attivarsi per irrogare la sospensione anche in tutti i casi di conflitto circa l'effettiva rappresentatività sul territorio della Federazione nazionale, nei quali può essere necessaria una complessa e approfondita istruttoria.

Infine, il potere di sospensione della Federazione nazionale o dell'attività degli atleti di quest'ultima è pure condito con il generale potere, sia per l'Assemblea che per il Consiglio Direttivo, di imporre, all'esito dell'istruttoria, "*ogni altra sanzione che sia ritenuta applicabile*".<sup>11</sup>

Tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo nei confronti di una Federazione membro della IAAF sono comunque soggette ad appello avanti il Tribunale Arbitrale dello Sport del CIO, d'ora in avanti CAS (art. 14, comma 11), e in ogni caso sono soggette a ratifica dell'Assemblea.

Come facilmente verificabile, si tratta di un sistema misto politico-giudiziario, nel quale soltanto il CAS, e soltanto per le decisioni interinali del Consiglio Direttivo, è organo terzo cui può esser sottoposta la decisione che – si badi bene – potrebbe non riguardare questioni legate al diritto o all'interesse ad esser membro dell'associazione, quanto una valutazione di conformità delle condotte degli amministratori della Federazione medesima e condurre sino alla sospensione dai diritti associativi (una sospensione non può esser nient'altro che una sanzione disciplinare).

Questa sommarietà fa da contraltare all'assoluta irrilevanza delle altre controversie private (per così dire) tra Federazioni.

Difatti, riguardo le controversie tra Federazione membro e IAAF e tra varie Federazioni, è previsto per gli Statuti l'obbligo di una clausola compromissoria (se così possiamo ritenerla) che rimette la decisione all'Assemblea della IAAF

<sup>10</sup> Art. 5, comma 1, IAAF Constitution, *cit.*

<sup>11</sup> Art. 14, comma 1, lett. i) e art. 14, comma 7, lett. i), IAAF Constitution, *cit.*: "... to impose any other sanction it may deem to be appropriate".

(Regolamento Tecnico Internazionale, d'ora in avanti RTI, art. 60, commi 7, 8 e 9).

Tenendo conto che l'Assemblea si riunisce ogni 2 anni, non è certo un metodo celere di risoluzione. Tant'è: le decisioni dell'Assemblea sono altresì appellabili avanti il CAS.

Per il resto, l'art. 15 dello Statuto IAAF impone la competenza, per ogni controversia derivante dal medesimo Statuto, del CAS, con unica specifica circa l'applicazione del diritto monegasco e l'utilizzo della lingua inglese (art. 15, comma 4) e della inappellabilità (alla stregua di un vincolo di giustizia) del lodo (art. 15, comma 3); la devoluzione delle controversie vale per ogni questione derivante dai regolamenti internazionali (art. 15, comma 5), con ciò dimostrandosi l'assoluto disinteresse della IAAF per la gestione di un contenzioso che, correttamente stavolta, è ritenuto di minima importanza in termini numerici e, probabilmente, politici.

Alla medesima stregua, le controversie internazionali tra agenti di atleti e atleti sono rimesse alla competenza diretta del CAS, previa, soltanto, un obbligatorio tentativo di conciliazione avanti la IAAF (art. 9 Regolamento sui rappresentanti degli atleti).

In altre parole, per quanto possibile l'autonomia dell'ordinamento di settore è presa alla lettera dal legislatore internazionale dell'atletica, che si impone l'assoluta auto-referenzialità nel campo della giustizia amministrativa; per il resto, ogni questione è demandata al vicino CAS: salve questioni sull'eleggibilità degli atleti nelle competizioni internazionali (leggasi: la maglia per cui gareggiare in Olimpiadi e campionati mondiali o continentali), da conciliarsi in via politica e comunque strette in una chiara normativa, ciò che emerge dalla lettura del testo statutario è che non vi è particolare attenzione alle dispute, *latu sensu* private, nella grande famiglia dell'atletica: evidentemente perché il movimento non ne sente bisogno alcuno.

### 3. *La giustizia sportiva disciplinare; la tutela dei grandi eventi internazionali*

Ben differente è l'attenzione della IAAF per la giustizia disciplinare, e questo può sembrare incoerente per un'associazione che rappresenta uno sport individuale.

Val la pena premettere come la Federazione internazionale abbia diretto dominio (in termini di proprietà sui diritti d'immagine dell'evento e gestione della parte sportiva) sui grandi eventi internazionali.

Non a caso il Regolamento Tecnico Internazionale, in vigore dal 1 novembre 2013,<sup>12</sup> inizia (art. 1, comma 1) con l'elencazione delle gare internazionali di stretta pertinenza della IAAF.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Reperibile in [www.fidal.it](http://www.fidal.it) (gennaio 2015).

<sup>13</sup> Le competizioni internazionali sono: a) i campionati mondiali di atletica leggera; b) le competizioni di atletica leggera inserite nel programma dei giochi olimpici; c) le competizioni continentali o di area; d) gli incontri tra squadre di differenti aree rappresentanti Federazioni membro o aree o combinazioni di queste o di rappresentative nazionali; e) meeting e competizioni internazionali ad inviti che sono classificati dalla IAAF come facenti parte della struttura globale e che sono approvati dal Consiglio

In tutte le manifestazioni facenti parte del calendario internazionale deve esser garantito il rispetto delle regole sui requisiti, delle regole sulle controversie e del regolamento tecnico previste, quali capitoli, del RTI.

Viene chiaramente delineato il perimetro della competenza diretta degli organi disciplinari internazionali nella repressione delle condotte violative del RTI o di altri regolamenti in occasione delle manifestazioni facenti parte il calendario IAAF.

Si tratta di un ambito particolarmente esteso, tuttavia, che rende necessario un tempestivo e corretto intervento della IAAF in casi che possono essere delicati ed anche mediaticamente rilevanti.

Salva una procedura amministrativa per l'eventuale diniego al *transfer* internazionale (art. 4, comma 3, RTI), con decisione del Consiglio in caso di conflitto tra le Federazioni e alla potestà disciplinare nei confronti degli *officials*<sup>14</sup> della IAAF, il potere disciplinare della IAAF dunque si articola in due aree, prive di eccezioni, e relative alle condotte connesse ai grandi eventi internazionali:

- a) il contrasto dell'illecito sportivo, comprendente il divieto di scommessa sportiva;
- b) il contrasto al doping.

Riguardo gli illeciti sportivi, l'art. 9 RTI è omnicomprensivo e, nella rubrica, indica il contrasto alle scommesse e alle altre violazioni anti-corruzione.

Costituiscono violazione della norma la partecipazione a, il sostegno o la promozione di qualsiasi forma di scommessa relativa ad un evento o competizione, ed anche l'induzione, l'istruzione o la facilitazione o l'incoraggiamento di un partecipante alla violazione della regola.

Vale, dunque, ai fini della punibilità, anche la figura del concorrente morale, con ciò abbassandosi l'asticella (con metafora atletica) della punibilità e chiaramente configurandosi quest'illecito come di pericolo presunto (peraltro di minima entità), così come chi usi informazioni privilegiate a fine di scommessa, d anche se vi è solo la ragionevole previsione che la divulgazione delle informazioni possa essere utilizzata in relazione a scommesse.

Nel medesimo articolo sono punite anche le condotte volte alla manipolazione del risultato. Anche in tal caso la norma è volutamente inclusiva: viene punito chi “*determina o pianifica o altrimenti impropriamente influenza, o è partecipe nel determinare o pianificare in qualsiasi modo il risultato, il progresso, l'esito, la conduzione o qualsiasi altro aspetto della competizione*”, anche sotto forma di corruzione, ed anche chi omette di gareggiare anche a fronte di una legittima aspettativa di beneficio (art. 9, comma 6, lett. c); è altresì punito chi “*fornisca, offra, elargisca o riceva qualsiasi donazione o beneficio ( o la legittima aspettativa di un beneficio, indipendentemente dal fatto che tale beneficio*

---

Direttivo (ad esempio, la *Diamond League*); f) le competizioni di atletica leggera inserite nel programma dei giochi continentali o di area g) competizioni e meeting internazionali ad inviti, oltre a quelli menzionati alla regola 1.1(e) dove i premi di partecipazione, in denaro o in natura, superano un totale di USD 50.000 o USD 8.000 per ogni singola gara.

<sup>14</sup> Nella nozione di *officials* sono compresi tutti i soggetti che ricoprono incarichi nella IAAF, ivi compresi dipendenti o consulenti.

*sia stato effettivamente dato o ricevuto) in circostanze che il partecipante possa ragionevolmente prevedere comportino discredito a lui o allo sport dell'atletica leggera".*

Il giudizio sulle condotte è demandato alla Commissione Etica della IAAF, che meglio analizzeremo nel prosieguo, e che giudica secondo un procedimento totalmente deformalizzato. L'esposto può esser presentato da ciascun interessato e notificato al segretario generale (art. 9, comma 12), il quale riferisce al Consiglio Direttivo (o Comitato Esecutivo) che nomina *"una o più persone indipendenti"* quali inquirenti con autonoma decisione sull'eventuale messa in stato di accusa (per richiamare istituti di diritto anglosassone, più pertinenti alla procedura).

La Commissione Etica condanna quando è *"confortevolmente soddisfatta"* dei fatti come provati. E' specificato che *"il carattere di prova viene riconosciuto in tutti i casi quando è maggiore di un mero calcolo di probabilità ma inferiore ad una prova oltre ogni ragionevole dubbio"* (art. 9, comma 14). Almeno, l'onere della prova resta a carico IAAF (art. 9, comma 14).

Tuttavia, la Commissione Etica non è vincolata alle regole circa l'ammissibilità delle prove, che possono essere raggiunte tramite *"qualsiasi mezzo affidabile"* (art. 9, comma 15).

Si tratta di una chiara (e ragionevole) esplicazione del dovere di celerità nel giudizio sportivo, bilanciato soltanto dalla integrità dei membri della commissione, stante la particolare gravosità delle sanzioni (nel minimo, due anni per ogni violazione, anche per i concorrenti morali, con potere generale di comminare una multa in aggiunta alla sanzione interdittiva, art. 9, comma 21).

Riguardo il contrasto al doping, invece, la IAAF prevede uno specifico capitolo del RTI (art. 30 e seguenti), estrapolato e pubblicato quale Regolamento Anti-doping.

Si tratta, evidentemente, dell'appropriazione nell'ordinamento di settore della normativa WADA in punto di doping, ivi comprese le norme sui controlli e l'elenco delle sostanze proibite.

Può essere dunque demandata ad altre sedi l'analisi della specifica normativa, che non interessa ai fini di questo intervento.

La potestà disciplinare è espressamente consentita ai tribunali nazionali anti-doping, con riferimento all'appartenenza dell'atleta, anche in caso di positività durante le manifestazioni internazionali, salvo il diritto della IAAF di partecipare come osservatore al procedimento disciplinare nazionale (art. 38, comma 9).

Tuttavia, è consentito un potere di intervento da parte dei competenti organi IAAF in un duplice ordine di casi: a) nei soli casi di atleta riconosciuto di interesse internazionale,<sup>15</sup> ai fini della sospensione provvisoria in caso di positività e in carenza di adeguata spiegazione da parte dell'atleta o della Federazione di appartenenza: la sospensione è irrogata dall'Amministratore Anti-doping della IAAF,

---

<sup>15</sup> Atleta di interesse internazionale è quello inserito nel *Registered Testing Pool* a fini antidoping e comunque l'atleta che è iscritto a una competizione internazionale, come indicato nelle definizioni del RTI.

art. 38, comma 2; b) con potere di avocazione, nel caso in cui la Federazione non ottemperi al diritto ad una audizione a difesa entro tre mesi dalla richiesta ovvero non concluda un giusto procedimento “*in un tempo ragionevole*” (art. 38, comma 9). In questi casi, la IAAF, tramite il suo Amministratore Antidoping, può procedere con la sospensione provvisoria e può decidere di richiedere arbitrato al CAS, in forma di giudice unico.

Alla medesima stregua, in ogni caso di assoluzione, il caso viene esaminato dal competente Collegio di Revisione Doping, istituito presso la IAAF, che può decidere di procedere ad appello avanti il CAS ed anche di imporre una sospensione provvisoria (art. 38, comma 13).

Il medesimo Collegio di Revisione Doping ha anche potere di decisione circa la presenza di circostanze eccezionali/speciali che riguardino atleti di livello internazionale (art. 38, comma 15).

Le circostanze speciali/eccezionali previste dalla sopra richiamata normativa riguardano, per le circostanze eccezionali, i casi in cui “*le circostanze sono veramente eccezionali e non nella maggioranza dei casi*” (può far sorridere, ma è una formula legislativa molto più chiara di quanto non si possa pensare) e, per le circostanze speciali, quelle che riguardano casi in cui l’atleta stabilisca come la sostanza è stata assunta o posseduta e che “*non era finalizzata ad incrementare le prestazioni sportive o mascherare l’uso di sostanza in grado di incrementare le prestazioni*”.

Laddove il Tribunale nazionale rilevi che vi possa essere l’applicazione di tale istituto per atleta di livello internazionale, deve rimettere la decisione al Collegio di Revisione Doping della IAAF, che decide con procedura ampiamente deformalizzata e con sentenza vincolante per il Tribunale nazionale (art. 38, comma 20).

La decisione del Collegio di Revisione Doping è vincolante per la corte nazionale (art. 38, comma 21) ed è appellabile avanti il CAS da parte dell’atleta.

Tutte le decisioni sportive riguardanti il doping sono appellabili avanti il CAS; la legittimazione all’impugnazione, in uno alle parti in causa, è conferita alla IAAF, nonché, in via autonoma, alla WADA, al CIO se la violazione è connessa ai giochi olimpici.

La normativa internazionale niente scrive più in ordine alla disciplina delle manifestazioni; in ogni caso di violazione della normativa federale, la valutazione è rimessa ai singoli tribunali sportivi nazionali, salvo l’obbligo di garantire un giusto processo e il diritto della IAAF di partecipare quale osservatore (art. 60, commi 3 e ss. RTI).

#### 4. *Il Codice Etico e la Commissione Etica: chi fa da sé fa per tre*

La IAAF, considerato l’obiettivo statutario e le analitiche norme contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale, ha emanato il Codice Etico (ultima versione in vigore dal 1 marzo 2015) e costituito la Commissione Etica, operativa dal gennaio 2014, quale organo disciplinare internazionale della Federazione.

Il Codice consta di pochi articoli riguardanti i doveri di ogni tesserato, con particolare riferimento ai doveri di correttezza, equità, lealtà e *fair play*, ed è una cristomazia delle normative del RTI che comportano responsabilità disciplinari (segnatamente, le regole anti-doping, le regole relative al divieto di scommesse e illecito sportivo; le regole relative alle candidature e alle elezioni della IAAF e alla richiesta di candidature per le manifestazioni internazionali; e le regole sul divieto di conflitti di interessi per i membri degli organi della IAAF).

Dall'inclusione nel Codice Etico, e dall'espresso richiamo nelle singole norme, per ogni violazione in punto di requisiti di eleggibilità, di procedura e sussistenza dei requisiti per la candidatura a manifestazioni internazionali e di divieto di conflitto di interessi discende una responsabilità disciplinare soggetta al giudizio della Commissione Etica.

Il punto F del Codice prevede espressamente l'obbligo di ogni Federazione membro di predisporre un sistema di giustizia sportiva che garantisca il rispetto del Codice Etico. Avverso le decisioni della giustizia federale nazionale è previsto l'obbligo di previsione, a carico delle federazioni nazionali, di un grado di giudizio in appello in sede internazionale avanti la Commissione Etica, con le medesime regole procedurali applicati dalla stessa in primo grado.

Ai fini che interessano, può essere esaminata l'appendice 6, rubricato quale Regolamento della Commissione Etica.

La Commissione Etica è un organo giudiziale indipendente, ma nominato dall'Assemblea della IAAF, composto di sette membri aventi formazione professionale giuridica e significativa esperienza nello sport. La durata dell'incarico è pari al mandato elettorale del Presidente. La sede della Commissione è nel Principato di Monaco.

La Commissione può irrogare le sanzioni previste dalla lettera D del Regolamento: a) ammonimento verbale; b) sospensione o radiazione di un tesserato dall'ufficio ricoperto o dall'attività sportiva; c) revoca di un premio o medaglia; d) irrogazione delle sanzioni specifiche indicate nelle norme ovvero di ogni sanzione che possa apparire idonea, inclusa una sorta di servizio di pubblica utilità all'interno del mondo dell'atletica<sup>16</sup> ovvero un risarcimento in forma pecuniaria.

La lingua della procedura può essere scelta tra l'inglese e il francese (art. 8); le parti hanno diritto di difesa possono farsi assistere da persona di fiducia (art. 5), ed hanno diritto ad essere ascoltate nella lingua di elezione, con costi di traduzione a carico della parte; la Commissione può richiedere la difesa tecnica (art. 5, comma 2).

Le notificazioni e comunicazioni avvengono via posta o e-mail, e i termini concessi possono essere prorogati a discrezione della Commissione (art. 12).

---

<sup>16</sup> La possibilità di irrogare un "*community service within athletics*" è contenuta nell'art. D, Statuto della Commissione Etica; il legislatore federale ha inserito questa possibilità pensando a progetti connessi alla sanzione irrogata (ad esempio, contrasto al doping) che coinvolgano i condannati, lasciando comunque discrezionalità alla Commissione ovvero in sede di esecuzione per la indicazione delle tipologie di progetti di pubblica utilità.

Come già espresso nell'art. 9, RTI, la Commissione non è vincolata ai criteri di legge (qualsiasi legge si voglia intendere) in ordine all'ammissibilità della prova, essendo ammissibile qualsiasi mezzo di prova che sia ritenuto utile (art. 11).

Il procedimento avanti la Commissione Etica può essere promosso da chiunque abbia interesse mediante istanza al Presidente (art. 13, comma 1); ogni istanza è soggetta a deliberazione di fondatezza (art. 13, comma 3);<sup>17</sup> indi, se vi è prognosi di fondatezza, la Commissione Etica nomina un istruttore con poteri inquirenti (art. 13, comma 7),<sup>18</sup> il quale ricerca le prove in ordine alla pretesa violazione e quindi invia al Presidente una relazione finale dell'istruttoria, contenente tutti i fatti rilevanti e le prove che possano dimostrare la violazione.

A tal punto, il Presidente incarica un membro della Commissione di valutare la relazione finale; il membro può richiedere integrazioni o chiarimenti alla relazione all'inquirente, e quindi propone al Presidente l'archiviazione o la prosecuzione del procedimento (almeno, il membro che ha operato il filtro preliminare è incompatibile con la decisione finale<sup>19</sup>).

Nel caso di prosecuzione del procedimento, viene nominata una corte di tre membri ed è notificata l'imputazione viene effettuata a tal punto, con concessione di un termine per deposito di difese, includenti la richiesta di prove ed eventualmente irrogazione di una sospensione cautelare per un massimo di 90 giorni (art. 13, comma 27).

Le udienze si tengono senza partecipazione di pubblico (art. 13, comma 19), con eventuale ammissione di prove, ivi comprese le testimonianze, e arringa finale della difesa (art. 13, commi 21 e 22).

La decisione è comunicata per scritto nel più breve tempo possibile dalla chiusura del dibattimento (art. 13, comma 25); non vi sono termini di durata.

I costi della procedura – comprendenti anche i costi di investigazione ma esclusi i costi di difesa – sono posti a carico del soggetto eventualmente sottoposto a sanzione (art. 16 comma 2).

Le decisioni della Commissione Etica possono essere impugnate avanti il CAS,<sup>20</sup> salve le decisioni prese in secondo grado quale impugnazione delle decisioni nazionali, che risultano inappellabili.

Va da sé che la procedura descritta faccia storcere la bocca ai puristi della teoria generale del diritto; la natura inquisitoria del procedimento pare escludere la garanzia di imparzialità, posto che la scelta degli inquirenti è discrezionale e finanche i costi delle indagini sono di stretta pertinenza del Presidente della Commissione, e, a tutto concludere, la stessa Commissione, di sette membri, gestisce l'affidamento delle indagini, il controllo e la valutazione delle indagini, e la fase decisoria (infatti,

<sup>17</sup> *"If the Chairman of the Ethics Commission considers the complaint be frivolous or vicious he may close the Proceedings"*, art. 13, comma 3, RTI IAAF.

<sup>18</sup> *"The Chairman of the Ethics Commission shall assign the investigations to the appointed Investigator. The Investigator shall direct the investigation proceedings"*, art. 13, comma 7, RTI IAAF.

<sup>19</sup> Art. 13, comma 13, RTI IAAF.

<sup>20</sup> Art. F, Codice Etico IAAF.

priva di un requirente).

Tuttavia, simile impostazione può risultare logica laddove si consideri che, in ogni caso, la Commissione Etica, così come ogni organo disciplinare federale, fa comunque parte della Federazione, e che nel caso di un'associazione privata, la separazione dei poteri è pia illusione a fronte della statutaria tutela dei principi associativi, e l'assoluta necessità di celerità della decisione; il rischio, concreto, è però che l'emersione di illeciti tali da metter in discussione i risultati di campionati mondiali possa essere affidato ad un sistema che ha lacune accusatorie (la mancanza di un organo inquirente professionale) ed estrema genericità in ordine al rispetto dei diritti della difesa (non ultima, i costi di traduzione a carico dell'imputato in caso di dichiarazioni nel processo; l'assenza di obbligo di difesa tecnica ma l'imposizione della lingua del procedimento).

##### 5. *La giustizia tecnica: rapida ed indolore*

Ben differente è l'approccio dell'atletica leggera internazionale alla gestione del contenzioso sul campo, ovverosia alla c.d. giustizia tecnica.

Ormai pacifica è l'irrelevanza per gli ordinamenti originari statali delle questioni tecniche; da tal punto di vista, pare necessario, soltanto, un approccio eminentemente pratico e gestibile che consenta, nel caso di eventi multidisciplinari come una gara di atletica, la prosecuzione della manifestazione assieme, ovviamente, ad un equo giudizio.

Il rodato sistema di gestione delle controversie è identico a quello previsto in ogni singola Federazione nazionale, di talché se ne accennerà il funzionamento, rimandando ad altra competente sede l'analisi giuridica.

Ogni reclamo concernente il diritto di un atleta a partecipare ad una manifestazione deve esser presentato da un interessato (altro atleta partecipante o rappresentante di un club tesserante un atleta partecipante) prima dell'inizio della manifestazione al Delegato Tecnico (una sorta di coordinatore dei giudici<sup>21</sup>), che decide allo stato degli atti (con potere ovviamente di verificare le questioni poste alla sua evidenza).

La sua decisione è appellabile avanti la Giuria d'Appello costituita in ogni manifestazione; la decisione della Giuria è definitiva. Nel caso in cui non sia possibile concludere "*in modo soddisfacente*" l'*iter* prima della manifestazione, l'atleta può essere fatto gareggiare *sub iudice* (art. 146, comma 1, RTI); nel caso di ricorsi riguardanti lo svolgimento o il risultato di una singola gara, questi devono esser presentati dagli interessati entro 30' minuti dall'annuncio del risultato da parte dello *speaker* della manifestazione (art. 146, comma 2). In tal caso decide l'arbitro della singola gara (o specialità: singola manifestazione di corsa, salto in elevazione, salto in estensione, lancio o altro), e avverso la decisione può esser presentato reclamo avanti la Giuria d'Appello.

<sup>21</sup> Il Delegato Tecnico è l'ufficiale di gara che è, nella manifestazione, è responsabile dell'assoluta conformità delle disposizioni tecniche con la normativa IAAF: così, art. 112, RTI IAAF.

Il ricorso al Delegato Tecnico o all'Arbitro può esser fatto anche verbalmente, ed è privo di tassa; il reclamo alla Giuria d' Appello deve esser formulato per scritto ed è soggetto a tassa. Possono essere utilizzate prove o mezzi di prova di qualsiasi tipo, e l'Arbitro può anche demandare la decisione direttamente alla Giuria d' Appello.

L'art. 146, comma 3, RTI stabilisce chiaramente come “*al fine di pervenire ad una giusta decisione, l'Arbitro dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi elemento a sua disposizione che egli ritenga necessario, compresi fotografie o filmati ripresi da una videoregistrazione ufficiale o da altra prova video, eventualmente utilizzabile*” e prova dell'efficienza del sistema è stata la decisione, negli ultimi campionati mondiali tenutisi nel 2013 a Mosca, dell'Arbitro del getto del peso di accogliere il reclamo dell'atleta tedesco David Storl sulla valutazione di nullità della prova che gli ha poi concesso la vittoria: nel caso, l'arbitro ha visionato nell'immediatezza il filmato dalla macchina di un operatore posto a pochi metri dalla pedana.<sup>22</sup>

## 6. Conclusioni

La IAAF ha recentemente innovato il proprio sistema di giustizia sportiva internazionale, creando dal 1 gennaio 2014 la Commissione Etica con competenze specifiche sulle violazioni internazionali del Codice Etico e sulla tutela della regolarità delle manifestazioni inserite nel proprio calendario con particolare riferimento alle violazioni della normativa sul doping, da sempre *core business* dell'attività disciplinare nell'atletica leggera.

Presumibilmente, l'istituto è stato più dovuto allo scrupolo del legislatore che non ad una effettiva esigenza per l'incombenza di procedure; tuttavia, il 2014 non è stato affatto un anno tranquillo per la Federazione internazionale,<sup>23</sup> dimostrandosi in tempo reale la fondatezza degli scrupoli della IAAF in punto di disciplinare.

La vocazione individuale dell'atletica leggera declina la giustizia sportiva disciplinare nella particolare tutela della manifestazione internazionale, sulla quale la Federazione internazionale ha dominio diretto e capacità di intervento anche in sede disciplinare; per tutto il resto, ivi comprese le beghe associative, è palese la volontà di trasferimento della competenza al CAS ovvero alle corti nazionali, ove possibile.

Si tratta di un metodo di giustizia sportiva che può parere limitativo, ma

<sup>22</sup> Sul punto, si può consultare <http://atleticanotizie.myblog.it/2013/08/23/il-getto-del-peso-ha-inagurato-la-moviola-in-campo-agli-ulti/> (gennaio 2015).

<sup>23</sup> In particolare, è assurdo alle cronache internazionali lo scandalo del c.d. *doping di Stato*, con particolare riferimento agli atleti russi (per un resoconto giornalistico: [www.atleticalive.it/10564/doping-nello-scandalo-che-fa-tremare-la-russia-anche-la-savinova/](http://www.atleticalive.it/10564/doping-nello-scandalo-che-fa-tremare-la-russia-anche-la-savinova/), gennaio 2015), e un intervento della Commissione Etica a seguito di denuncia circa presunta corruzione di alcuni officials (sempre per un resoconto giornalistico: [www.atleticalive.it/10677/la-iaaf-travolta-da-scandali-accuse-e-insinuazioni-fuori-controllo-siamo-allanno-zero/](http://www.atleticalive.it/10677/la-iaaf-travolta-da-scandali-accuse-e-insinuazioni-fuori-controllo-siamo-allanno-zero/), gennaio 2015).

che è sicuramente efficace (in linea teorica) alla difesa degli interessi associativi e, particolarmente, alla gestione dell'*agonismo programmatico* che è l'ontologica finalità dell'associazione internazionale.

Sulle capacità di funzionamento della Commissione Etica non è consentita una sufficiente cognizione, stante il brevissimo periodo di funzionamento al momento di redazione dell'intervento: sarà motivo di approfondimento del lettore interessato, nei mesi a venire.



## L'INTERNATIONAL CRICKET COUNCIL (ICC)

di *Lucio Colantuoni\** e *Antonio Rocca\*\* \*\*\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. The ICC Organisation – 3. The ICC Code of Ethics – 3.1 (segue): The Disciplinary Procedure del Code of Ethics – 4. The ICC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel (per brevità “Codice di condotta” o CCP-PSP) – 4.1 (segue): The Disciplinary Procedure del CCP-PSP – 4.2. (segue): l’Appello – 5. The ICC Anti-Corruption Code – 5.1 The ICC Anti-Corruption Code – 5.2 The Disciplinary Procedure – 5.3 La procedura di Appello al TAS/CAS di Losanna – 6. The ICC Dispute Resolution Committee – 7. The Anti-Doping and Anti-Racism Codes – 7.1 The ICC Anti-Doping Code – 7.2 The ICC Anti-Racism Code – 8. Conclusioni

### 1. *Introduzione*

Intorno al XIV-XV secolo, nacque, nel sud dell’Inghilterra, il gioco del cricket, sport inizialmente considerato come gioco di *élite*, in quanto praticato dall’emergente classe borghese anglossassone.

In Italia le prime notizie del gioco del cricket risalgono alla fine del XVIII secolo, mentre nei Paesi oltreoceano, da gioco dominante prima della guerra di secessione, divenne una mera attività marginale. Solo negli ultimi vent’anni, sotto la spinta di alcuni colossi televisivi, il gioco del cricket è riuscito a trovare una sua dimensione internazionale, grazie anche ad un suo nuovo format di gioco il *One-day International* (di seguito ODI).<sup>1</sup>

---

\* Avvocato in Milano, docente incaricato di Diritto sportivo e contratti sportivi e Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano; Direttore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano e Direttore scientifico di ADRSport; Arbitro e Mediatore al TAS/CAS di Losanna

\*\* Dottore in Giurisprudenza, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, tutor al Corso di Perfezionamento in *Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e collaboratore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano.

\*\*\* Contributo realizzato grazie alla preziosa collaborazione di A. Deshpande nella raccolta dei materiali documentali.

<sup>1</sup> Di questa nuova modalità di gioco del cricket fa parte anche l’Italia, attualmente piazzata intorno alla ventesima posizione mondiale.

L'*International Cricket Council* (di seguito ICC), con sede a Dubai, è attualmente la massima autorità internazionale del gioco del cricket, fondata il 15 giugno 1909 dai rappresentanti di Inghilterra, Australia e Sudafrica, nacque inizialmente con il nome di *Imperial Cricket Conference*.

Agli albori l'adesione a tale Organo era limitata solo ai Paesi facenti parte dell'Impero Britannico, ove il gioco del cricket era praticato; infatti, nel 1961 il Sudafrica, lasciando il Commonwealth per via della politica di Apartheid duramente contestata a livello internazionale, dovette ritirare la sua adesione all'ICC.

Il 1965 fu un anno molto importante per la storia del cricket. Infatti, a fronte del processo di disfacimento dell'Impero Britannico, oltre al cambio del nome in *International Cricket Conference*, l'ICC adottò nuove regole per permettere ai Paesi posti al di fuori del Commonwealth di aderire alla medesima *Conference*.

Ciò segnò la svolta nonché l'espansione della pratica del cricket in nuovi Paesi.

Nel 1989 l'ICC, pur mantenendo l'originaria sigla, cambiò nuovamente nome ed adottò quello che è ancora oggi utilizzato ovvero *International Cricket Council*.

L'ICC è membro dell'*Association of the IOC Recognised International Sports Federations* (di seguito ARISF) ovvero l'associazione *no-profit* che raggruppa le Federazioni Sportive Internazionali facenti capo al Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO), ma le cui discipline non fanno ancora parte del programma dei Giochi olimpici o non ne fanno più parte.<sup>2</sup>

L'ICC è pertanto responsabile dell'organizzazione e della *governance* dei principali tornei internazionali di cricket; inoltre con l'emanazione di appositi Codici ha il compito di stabilire e far rispettare quelli che sono gli standard di disciplina e di etica ai suoi *Members* e di prevenire e reprimere ogni forma di illecito sportivo.

Una peculiarità da segnalare è che l'ICC non elabora le "leggi del gioco", in quanto queste restano di competenza del Marylebone Cricket Club. Oggi esistono diverse versioni del gioco del cricket, differenti nella durata ovvero, tra le più note, l'*ODI* (della durata di un giorno), il *Twenty20* (durano dalle 3 alle 4 ore) e il *Test cricket* (durano 5 giorni).

Ad oggi, l'ICC si compone di 106 Paesi membri,<sup>3</sup> di cui 10 "*Full Members*",<sup>4</sup> corrispondenti ai Paesi in cui il cricket gode di una grande diffusione e di un grande seguito, 38 "*Associate Members*",<sup>5</sup> tra cui è presente anche l'Italia, e di 57 "*Affiliate Members*".<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Il 1900 è stato l'unico anno in cui il cricket ha fatto parte dei giochi olimpici.

<sup>3</sup> La lista completa degli *ICC Members* è consultabile sul seguente sito: [www.icc-cricket.com](http://www.icc-cricket.com).

<sup>4</sup> Definiti dalla ICC come "*the governing bodies for cricket of a country recognised by the ICC, or nations associated for cricket purposes, or a geographical area, from which representative teams are qualified to play official Test matches*".

<sup>5</sup> Definiti dalla ICC come "*the governing bodies for cricket of a country recognised by the ICC, or countries associated for cricket purposes, or a geographical area, which does not qualify as a Full Member, but where cricket is firmly established and organised*".

<sup>6</sup> Definiti dalla ICC come "*the governing bodies for cricket of a country recognised by ICC, or*

L'ICC al fine di sviluppare la conoscenza e la pratica sportiva del gioco del cricket nei suoi *Associate e Affiliate Members* (per brevità AMS) nonché per migliorare gli aspetti tecnico-organizzativi, ha predisposto un apposito programma di sviluppo e propaganda denominato “*Pepsi ICC Development Programme*”, che vede la creazione di appositi Enti in ogni continente, definiti regioni.<sup>7</sup>

Ulteriori scopi di tale programma sono quelli di attrarre un maggior numero di donne al cricket e di migliorare il loro livello tecnico, così come quello di migliorare le strutture nazionali di gioco, le attrezzature nonché le risorse ed i materiali promozionali delle AMS.<sup>8</sup>

Accanto al “*Pepsi ICC Development Programme*”, l'ICC ha previsto il “*Gatorade ICC High Performance Programme*”, programma lanciato nel 2001 il cui obiettivo principale era quello di colmare il divario tra *ICC Associate Members e ICC Full Members*, attraverso l'ausilio di un apposito team di consulenti specializzati che fornivano ai principali operatori nazionali un supporto essenziale per aiutarli a svolgere la loro attività in ambito internazionale.

Orbene, dopo questa sintetica premessa, il presente contributo analizzerà l'attuale assetto di governace dell'ICC, descrivendo brevemente quelle che sono le competenze e la composizione interna di ogni ICC Committee. Al termine di quest'ultima analisi, si passerà ad approfondire quelle che sono le peculiarità normative e procedurali previste dall'ICC in ordine alla tematica di giustizia sportiva oggetto di analisi.

## 2. *The ICC Organisation*

L'ICC è dotata di un assetto organizzativo che determina in modo equilibrato e specifico quelle che sono le competenze e le funzioni affidate a ciascun *Committee* e la cui regolamentazione è disciplinata dai relativi Statuti interni.

Strettamente rispondenti a quelli che sono gli obiettivi istituzionali ed i valori principi dell'ICC, i suoi *Committees* tendono a promuovere, ciascuno a suo modo, il gioco del cricket a livello mondiale ed a prevenire e reprimere qualsiasi tipo di fenomeno che possa pregiudicare l'immagine del cricket.

L'Organo posto al vertice dell'ICC è il *Board & IDI Board of Directors* (di seguito IDI), il cui principale compito è quello di dirigere gli affari dell'ICC per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal *ICC Council*, in conformità ai doveri ed

---

*countries associated for cricket purposes, or a geographical area (which is not part of one of those already constituted as a Full Member or Associate Member) where the ICC recognises that cricket is played in accordance with the Laws of Cricket”.*

<sup>7</sup> In Africa con l'*African Cricket Association*, nelle Americhe con l'*Americas Cricket Association*, in Asia con l'*Asian Cricket Council*, nell'*East Asia-Pacific* con la *ICC East Asia-Pacific* ed infine in Europa con l'*European Cricket Council*.

<sup>8</sup> Il programma è stato lanciato nel 1997 e nelle AMS il numero di atleti e atlete è aumentato di cinque volte nel corso degli ultimi 10 anni, al punto che ora ci sono più di 900.000 partecipanti attualmente impegnati in programmi di cricket formali al di fuori dei *Full Members*. La ICC ha fissato un obiettivo strategico ambizioso che ci sia più di 1,5 milioni di partecipanti in AMS entro il 2015.

alle responsabilità generali previsti dal medesimo e nel rispetto delle norme vigenti.

L'ICC si compone di un *Chief Executives' Committee* ovvero di un Comitato esecutivo, i cui soggetti preposti, un *director* per ciascun *Full Members* e tre rappresentanti delle *Associate Members*, hanno il compito di affrontare le questioni operative e di gestione relative all'amministrazione ed al funzionamento del gioco del cricket, ovvero di far garantire il rispetto e l'osservanza di tutte le regole e le norme dell'ICC da parte di tutti i Paesi membri. Al *Chief Executives' Committee* è riconosciuto anche un potere decisionale sulle questioni attinenti il controllo e l'applicazione del Codice di condotta nei confronti dei giocatori; in materia di azioni di *bowling* illegali, sul monitoraggio e sull'applicazione delle condizioni standard di gioco, compresi quelli degli *ICC Events*; sul monitoraggio e sull'applicazione della normativa in materia di abbigliamento e attrezzature e sulle questioni operative relative alla, o derivanti da, eventi ICC.<sup>9</sup>

Il Comitato esecutivo è composto da un rappresentante nominato da ciascun *Full Members* e dai tre membri aggiuntivi eletti dai rappresentanti delle AMS.<sup>10</sup>

Il *Chief Executive* dell'ICC è il Presidente del Comitato e membro *ex officio* del medesimo. Inoltre, saranno membri di diritto del Comitato oltre al Presidente dell'*ICC Cricket Committee*, anche il Presidente della *Woman's Committee* ed il Presidente della ICC.

Il Comitato può, di volta in volta e a sua discrezione, nominare altri individui, con i relativi supplenti o *proxies* come membri *ex officio* del Comitato ed i medesimi avranno diritto di nominare un supplente o un *proxy* che agisce per loro conto. Tutti i membri del Comitato (o rispettivi supplenti) hanno il diritto di partecipare ad ogni riunione che è ritenuta valida se viene raggiunto il *quorum* di almeno nove membri.<sup>11</sup>

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle condizioni dello Statuto del *Chief Executives' Committee* è regolata ed interpretata in conformità con la legge inglese e risolta dall'*ICC Disputes Resolution Committee*.<sup>12</sup>

Altro Organo dell'ICC è il *Cricket Committee* il quale non ha alcun potere decisionale ed agisce in qualità di *advisory* del *Chief Executives' Committee* in ordine alle controversie relative all'applicazione delle leggi del cricket, alle condizioni di gioco per tutti gli *ICC Events*, alle questioni derivanti dalle riunioni dei capitani, all'uso della tecnologia nel processo decisionale, alle domande di *status* dei *Full Member* e ai regolamenti relativi ai procedimenti dei *bowlers*, segnalati nel caso di sospetta azione illegale.

Il *Cricket Committee* è composto da un Presidente e da tredici membri supplementari.<sup>13</sup> Il Presidente del Comitato è nominato dall'*ICC Executive Board* e da un *ex* giocatore di cricket internazionale che abbia disputato un minimo di

<sup>9</sup> Art. 1 Statuto *ICC Chief Executive' Committee*.

<sup>10</sup> Art. 2 Statuto *ICC Chief Executive' Committee*.

<sup>11</sup> Art. 3 Statuto *ICC Chief Executives' Committee*.

<sup>12</sup> Vedi *infra* p. 6.

<sup>13</sup> Art. 2 Statuto *Cricket Committee*.

trenta partite di *Test cricket* o che sia stato capitano della squadra nazionale del Paese di appartenenza. Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile alla fine del mandato, salvo che non abbia svolto più di tre mandati consecutivi.

La nomina di ciascun membro del *Cricket Committee* sarà ratificata dal Consiglio Direttivo ed il *Chief Executives' Committee* non ha il diritto di intervenire o cambiare il risultato delle elezioni, a meno che il membro nominato sia stato condannato per illecito sportivo o se la designazione di codesta persona possa essere in contrasto con lo spirito del cricket o potrebbe screditare il movimento.<sup>14</sup>

L'*ICC Council* stabilisce che il compito di reclutare, nominare, gestire il personale e sovrintendere su tutte le questioni relative all'ICC spetta al *Chief Executive*. Ebbene l'*ICC HR & Remuneration Committee* è istituita proprio per assistere il *Chief Executive* nell'adempimento di tali incombenze e, se del caso, per esprimere dei pareri su tali materie. All'*ICC HR & Remuneration Committee* è data autorità, dal Consiglio ICC, di esprimere pareri in ordine alle strategie e agli aspetti delle risorse umane e per l'approvazione del *range* entro il quale il pacchetto retributivo dei membri dell'ICC può essere impostato. Il Comitato si compone di un Presidente, di un *Chief Executive* e di alcuni membri supplementari designati di volta in volta. Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati dal Presidente della ICC ed approvati dal *ICC Council* su base annuale e possono essere rinominati, alla fine dello stesso anno.

L'*Audit Committee*, possiede invece il compito di assistere e consigliare l'*IDI Board* su questioni inerenti il controllo, la gestione e l'organizzazione finanziaria dell'ICC. L'*Audit Committee* svolge infatti un'attività di revisione dei progetti di bilancio; esamina e commenta eventuali questioni non conformi con la gestione finanziaria della ICC, comprese quelle che possono comportare azioni disciplinari; ha il potere di nomina e revoca dei revisori interni ed esterni; esamina i risultati di eventuali censure da parte di Autorità esterne e controlla la conformità delle normative interne ed esterne, soprattutto, in relazione al Codice Etico.<sup>15</sup> Il Comitato è composto da un Presidente e da alcuni membri supplementari, almeno due dei quali devono dichiarare di essere indipendenti dall'ICC, cioè non devono avere alcun rapporto di parentela o affinità con qualche *Executive Member* o con qualsiasi altro componente o membro dell'ICC, che potrebbe interferire con la corretta amministrazione della giustizia.<sup>16</sup>

I membri indipendenti rimangono in carica per tre anni e possono essere

---

<sup>14</sup> Ogni membro del Comitato rimane in carica per tre anni e può essere rieletto alla fine del mandato, per altri due mandati della durata di tre anni ciascuno, per garantire la continuità dell'amministrazione del Comitato. Tutti i membri del Comitato hanno il diritto di partecipare ad ogni riunione ed il *quorum* richiesto in qualsiasi incontro, affinché il *Cricket Committee* possa esercitare, in tutto o in un parte, i poteri e le facoltà ad esso conferite o esercitabili, è la maggioranza dei membri aventi diritto di voto nell'assemblea. L'Organo competente a conoscere le controversie inerenti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni previste nello Statuto del *Cricket Committee* è la *Dispute Resolution Committee*.

<sup>15</sup> Art. 1 Statuto *ICC Audit Committee*.

<sup>16</sup> Art. 2.1 Statuto *ICC Audit Committee*.

rinominati per un ulteriore periodo di tre anni e comunque non possono rimanere in carica per più di sei anni.

L'Organo competente per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto dell'*Audit Committee* è la *Dispute Resolution Committee*.<sup>17</sup>

L'*ICC Finance and Commercial Affairs Committee* è un'ulteriore Comitato dell'ICC istituito per riferire all'*IDI Board* su tutte le questioni relative al settore finanziario, quali ad esempio i programmi di investimento, le sponsorizzazioni e la vendita dei diritti commerciali. Il Comitato è composto da un Presidente, dal Presidente del *IDI Board*, dall'Amministratore Delegato dell'IDI e dai membri aggiuntivi del Comitato, nominati dal Presidente della ICC, previa approvazione dell'*IDI Board*, su base annua (ad ogni riunione della Conferenza annuale); i componenti sono rieleggibili nuovamente alla fine del mandato.

L'*ICC Governance Review Committee* è il Comitato di revisione, con funzione consultiva, competente per i problemi relativi all'amministrazione dell'ICC. Al Comitato è data autorità dal *Chief Executives' Committee* di rivedere la struttura dei processi di *governance* dell'ICC e, se necessario, di apportare le opportune raccomandazioni, nonché di esaminare qualsiasi altro problema sollevato dal medesimo Comitato esecutivo. Il *Governance Review Committee* è composto da un Presidente e da membri supplementari che sono nominati di volta in volta dal Presidente dell'ICC.

L'ICC è dotata anche di un *Code of Conduct Commission* che sovrintende alle indagini inerenti la condotta e formula pareri al Comitato esecutivo su questi temi. Tutti i *Full Members* nominano un membro del gruppo ed ogni inchiesta ufficiale è di solito condotta dal Presidente e da due membri del gruppo.

L'*ICC Development Committee* è stato istituito dall'*ICC Council*, per agire come un sottocomitato del Comitato esecutivo a sostegno degli scopi e, se del caso, ad agire anche come una sottocommissione dell'*ICC Financial & Commercial Affairs* (di seguito F&CA) per tutte le questioni finanziarie. Il Comitato svolge attività consultiva al Comitato esecutivo al fine di monitorare le attività di sviluppo intraprese dall'ICC e dei costi di sviluppo di ogni Regione. Ha, altresì, il compito di esaminare le questioni di politica, di sviluppo e di pianificazione dell'ICC, verifica le domande di affiliazione proposte ad un *Associate Member* e monitora inoltre il programma *High Performance* e qualsiasi altra questione ritenuta pertinente e sollevata dalla *F&CA Committee*, dall'*IDI Board* o dall'*ICC management*. Come sotto-commissione della F&CA l'*ICC Development Committee* esamina ed approva anche tutti i bilanci per lo sviluppo degli *ICC Events*.

Il Comitato è composto da un Presidente, che sarà il Presidente della ICC, da tre *Associate Member Directors* eletti dall'*ICC Board* e da tre *Associate Member* in rappresentanza del Comitato esecutivo, un rappresentante degli *Affiliate Members* eletto da e proveniente dall'interno delle cinque *Regional Affiliate Representatives* che attendono la conferenza annuale ed infine da tre *ICC Full Member Directors*

<sup>17</sup> Art. 5.5 Statuto *ICC Audit Committee*.

che devono essere eletti dal Consiglio ICC. L'*ICC Chief Executive Committee* ed l'*ICC Head of Global Development* sono membri *ex officio* del Comitato. Tutti i membri del Comitato hanno il diritto di partecipare ad ogni riunione ed il *quorum*, in qualsiasi incontro, sarà raggiunto con la maggioranza dei membri aventi diritto di voto nelle assemblee, a condizione che la maggioranza delle persone di cui al paragrafo 2.1 (b) (i) dello Statuto *Development Committee* siano presenti.

La *Nominations Committee* ha il compito di fornire supporto e assistenza all'*ICC Council* in relazione alla nomina del Vice-Presidente dell'ICC, del Presidente dell'*ICC Council*, del Presidente dell'ICC, dell'*ICC Chief Executive* e di ogni altra persona la cui nomina richiede il sostegno e l'assistenza del *Nominations Committee*. Il Comitato è composto da un Presidente e da membri aggiuntivi designati di volta in volta. Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati dal Presidente della ICC su base annua, ad ogni riunione della Conferenza annuale e sono rieleggibili.

L'*ICC Medical Committee* è il Comitato a cui compete il ruolo di assistere e consigliare il *Chief Executives' Committee* su questioni mediche e scientifiche inerenti lo sport del cricket ovvero per il compimento di appositi studi e ricerche sulla salute e sulla scienza dello sport. Tale Comitato si compone di un Presidente, che è un medico eminente con esperienza nella medicina dello sport e da quattro ulteriori membri del Comitato, aventi competenze in biomeccanica dello sport, nella gestione dei traumi occorsi ai giocatori di cricket ed esperienza medica nell'ambito dell'anti-doping. I membri del Comitato rimangono in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili purché non abbiano accettato l'incarico più di due volte consecutive. Il Presidente dell'ICC e l'*ICC Chief Executive* sono membri *ex officio* del Comitato. Nessuno dei membri del Comitato avrà diritto di nominare un proprio supplente, *proxy* o delegato ad agire in loro conto ed hanno il diritto di partecipare ad ogni riunione, il cui *quorum* si riterrà validamente raggiunto, in qualsiasi incontro, in presenza di tre membri aventi diritto di voto nell'assemblea.

Nell'aprile del 2005, in seguito all'apertura del gioco del cricket anche al mondo femminile, l'ICC ha istituito la *Women's Committee* avente il compito di dirigere e gestire il gioco del cricket femminile in collaborazione con l'ICC, di fornire supporto ai *Regional Development Managers* (di seguito RDMs) in modo da diffondere il gioco del cricket femminile in ogni Regione e di fare osservazioni all'*ICC Development Committee* sulle future possibili iniziative da promuovere per il gioco del cricket femminile.

Il *Women's Committee*, inoltre, ha il compito di sovrintendere i tornei internazionali, tra cui la Coppa del Mondo femminile, il Mondiale *Twenty20* e le relative fasi di qualificazione.

Si compone di un Presidente (ovviamente donna), da un rappresentante di ciascuna delle cinque regioni ed un membro cooptato del Comitato. Il Presidente è nominato dal Comitato stesso e rimarrà in carica per un periodo di due anni; termine prorogabile, previa approvazione da parte della *Women's Committee* e del Comitato esecutivo. I rappresentanti delle cinque regioni saranno invece nominati ed eletti da ciascuna regione di provenienza e tutte le nomine di tutti i membri del Comitato, tra cui quella del Presidente, devono essere approvate dal Comitato esecutivo.

### 3. *The ICC Code of Ethics*

L'ICC, con l'emanazione di un proprio Codice Etico (per brevità Codice),<sup>18</sup> ha voluto, in qualche modo, dare a tutti i suoi componenti e membri precise regole dirette a migliorare la reputazione della medesima *Conference* e, in particolare, contrastare in modo deciso il fenomeno della corruzione.

Il Codice identifica ogni suo componente come un *Official* (di seguito ufficiale o funzionario), il quale è chiamato a svolgere i propri compiti con onestà, imparzialità, equità ed integrità, nonché con lealtà e diligenza.

Qualsiasi comportamento apparentemente scorretto, denigratorio o che in qualche modo danneggi l'immagine pubblica dell'ICC oltre ad essere ritenuto inaccettabile, costituisce un illecito ed è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal medesimo Codice.

Il Codice, naturalmente, non sostituisce le vigenti norme giuslavoristiche nazionali, ma le completa con ulteriori regole di condotta professionale per coloro che sono coinvolti nell'ICC.

Il Codice non sostituisce, né in alcun modo modifica la capacità dell'ICC di perseguire le azioni disciplinari contro i funzionari. Ogni ufficiale aderendo all'ICC è tenuto a rispettare il predetto Codice e le disposizioni ad esso applicabili, quale quella di sottoporsi esclusivamente alla giurisdizione dell'*Ethics Officer* ed a qualsiasi altro Organo di giustizia previsto dal medesimo. Dunque, in tali circostanze, al funzionario è fatto espresso divieto di adire i tribunali ordinari o qualsiasi altra autorità giudiziaria incompatibile con le disposizioni del presente Codice.

#### 3.1 *(Segue): The Disciplinary Procedure*

Dal punto di vista procedurale ogni funzionario che intende segnalare una presunta violazione del Codice deve compilare un apposito *report*<sup>19</sup> e deve presentare una relazione scritta al Presidente dell'ICC, accompagnata da tutta la documentazione probatoria pertinente al caso.

Al ricevimento della relazione *de qua*, il Presidente dell'ICC, coadiuvato da un avvocato interno all'ICC e sulla scorta delle risultanze fattuali e probatorie, deve verificare la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Se il Presidente ICC accerta la sussistenza del *fumus*, rinvia la questione all'*Ethics Officer* per l'esame nel merito; in caso contrario adotterà un provvedimento di non luogo a procedere, che dovrà essere comunicato al soggetto che ha presentato il *report*.<sup>20</sup> Contro le decisioni assunte in questa circostanza dal Presidente ICC non è ammesso alcun tipo di impugnazione.

<sup>18</sup> Codice Etico entrato in vigore il 10 Novembre 2014 (*the "Effective Date"*).

<sup>19</sup> Vedi modulo allegato all'Appendice A del Codice Etico.

<sup>20</sup> Nel caso in cui il report ha ad oggetto una violazione del Codice Etico da parte del Presidente ICC, la questione è sottoposta all'esame del Presidente del Governance Review Committee (in consultazione con un avvocato interno alla ICC), ed in questo caso il Presidente della ICC non avrà alcun ruolo in tale giudizio.

L'*Ethics Officer* è preposto a verificare tutte le presunte violazioni del Codice ed al ricevimento di un report, deve provvedere alla disamina della relazione e della relativa documentazione, in modo da accertare la sussistenza o meno del *fumus boni iuris*.

Se i presupposti del *fumus* sussistono, l'*Ethics Officer* avvia un'apposita indagine, facendosi eventualmente assistere anche dal dipartimento legale dell'ICC. Nell'ambito di detta indagine, l'*Ethics Officer* può richiedere l'assunzione di nuove prove e/o di documenti e, qualora lo reputi necessario, può anche chiedere l'audizione dell'interessato. Al termine dell'indagine, redige un'apposita relazione scritta e la presenta al Consiglio ICC per la sua decisione.

Il funzionario-indagato ha il diritto, in ordine alla relazione scritta dell'*Ethics Officer*, di fornire al Consiglio ICC, prima che il Consiglio ICC, prima che il medesimo si pronunci, le proprie osservazioni scritte. Le decisioni del Consiglio ICC possono essere impugnate solo dal funzionario nei cui confronti è stata emessa la decisione, innanzi all'*ICC Dispute Resolution Committee*.

#### 4. *The ICC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel (per brevità "Codice di condotta")*

Il Codice di condotta è rivolto a tutti i giocatori di cricket ed ai loro assistenti personali. L'articolato è stato emanato non solo per accrescere nel mondo l'immagine pubblica, la popolarità e l'integrità del gioco del cricket e dell'ICC, ma anche per dissuadere qualsiasi partecipante a tenere condotte, sia dentro che fuori dal campo da gioco, non conformi allo spirito del cricket, prevedendo un'apposita procedura disciplinare, in forza alla quale tutte le questioni di condotta impropria possono essere trattate rapidamente e sulla base di un testo codificato.<sup>21</sup>

Ai tesserati è fatto espresso divieto di adire la giustizia ordinaria o qualsiasi altra forma di autorità giudiziaria alternativa, essendo competenti per le violazioni di cui sopra il *Match Referee*, il *Judicial Commissioner* o l'*Appeal Panel*.

Il Codice, tenuto conto della gravità dell'illecito commesso dal giocatore o dall'assistente, prevede quattro distinti Livelli di gravità (in ordine crescente) ed una soglia minima al di sotto della quale il fatto commesso da un giocatore o assistente non è punibile.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> E' entrato in vigore l'1 Ottobre 2013.

<sup>22</sup> Ai sensi degli artt.2 e ss dell'*ICC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel*, rientrano nel Livello 1 ad esempio la violazione delle regole inerenti l'abbigliamento o le attrezzature utilizzate durante una partita internazionale, le violazioni relative all'alterazione o alla copertura di un logo commerciale, il manifestare il proprio dissenso verso una decisione di un *Umpire* durante una partita internazionale o ancora usare un linguaggio o un gesto osceno, offensivo o ingiurioso durante una competizione ufficiale. Nel Livello 1 rientrano anche tutte quelle azioni che sono commesse al di fuori del corso delle normali azioni di gioco, come colpire o calciare i *wickets*, danneggiare i cartelloni pubblicitari, le recinzioni, le porte degli spogliatoi.

Al Livello 2 il Codice ricomprende, *ergo*, sanziona ad ogni giocatore o assistente l'aver manifestato pubblicamente, anche mediante social network o siti internet, il proprio dissenso nei confronti di una decisione presa da un arbitro inerente un incidente o un incontro ufficiale, un contatto fisico inappropriato

#### 4.1 (Segue): *The Disciplinary Procedure del CCP-PSP*

La violazione del Codice di condotta può essere segnalata attraverso la presentazione di un *report*<sup>23</sup> da parte di un *Umpire* che ha diretto la partita durante la quale si presume essere stato commesso l'illecito, di un *Team Manager* o dal CEO di una *National Cricket Federation* (per brevità NCF) che hanno partecipato alla gara durante, o in relazione alla quale, la presunta infrazione è stata commessa, dall'*ICC Chief Executive Officer* (purché tale violazione sia considerata di Livello 3 o Livello 4) e dal *Match Referee* designato per dirigere l'incontro durante il quale l'illecito è stato commesso.<sup>24</sup>

Il Codice prevede un *iter* procedurale diverso a seconda dei soggetti che presentano il *report*,<sup>25</sup> il luogo in cui si presume essere stato commesso l'illecito<sup>26</sup> e

---

e volontario tra i giocatori durante una partita, l'aggressione di un arbitro durante una partita, la distrazione o l'ostruzione intenzionale sul campo, il lancio in modo pericoloso e volontario della palla da cricket a un giocatore, *Umpire* o *Referee*, l'uso di un linguaggio o un gesto osceno, offensivo o di natura gravemente offensiva per un altro giocatore, arbitro o spettatore, qualsiasi tentativo di manipolare una partita per quanto riguarda il risultato, il tasso netto di corsa, punti, bonus o altro. Al livello 2 rientrano altresì quegli illeciti che seppur facenti parte del Livello 1 sono stati commessi nuovamente entro i 12 mesi dalla commissione del precedente.

A Livello 3 il Codice ricomprende le infrazioni di cui al Livello 2 commessi nuovamente dal giocatore o dall'assistente nei 12 mesi successivi, gli atti intimidatori verso un *Umpire* o *Match Referee*, la minaccia di aggressione ad un giocatore, ad un ufficiale di squadra o spettatore ed usare un linguaggio o gesti offensivi e discriminatori.

Come detto, al Livello 4 il Codice prevede gli illeciti più gravi, quali ad esempio la ripetizione nei 12 mesi successivi di un illecito di cui al Livello 3, la minaccia di aggressione ad un *Umpire* o *Match Referee*, l'aggressione fisica ad un altro giocatore, arbitro o spettatore, qualsiasi atto di violenza durante lo svolgimento del gioco ed usare un linguaggio o gesti gravemente discriminatori.

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art.3.2 *ICC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel* tutti i rapporti devono essere compilati su un apposito modulo denominato "Rep 1" (o qualsiasi altra forma come possono essere resi disponibili a tale scopo dalla ICC di volta in volta) e devono essere datati e sottoscritti dalla persona che presenta la relazione.

<sup>24</sup> Art.3.1 e ss *ICC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel*.

<sup>25</sup> Nel caso in cui la relazione viene presentata dal *ICC's Chief Executive Officer* in relazione ad un illecito di Livello 1 o di Livello 2 che si presume essere stato commesso in qualsiasi momento o luogo (sia sul campo di gioco o altro), il *report* deve essere depositato presso il *Match Referee* o al *ICC's Cricket Operations Department* entro 5 giorni dalla commissione del medesimo. Se il *report* è presentato dal *Match Referee*, in relazione ad un illecito di Livello 3 o Livello 4 che si presume essere stato commesso, questo deve presentarlo al *ICC Head of Legal* non appena possibile e, in ogni caso, entro 7 giorni dalla commissione del presunto illecito o dal giorno in cui la presunta infrazione è stata portata all'attenzione del *Match Referee*.

<sup>26</sup> Quanto infatti agli illeciti di Livello 1 o di Livello 2 che si presumono essere stati commessi sul campo da gioco durante una partita internazionale, il *report* dovrà essere presentato da qualunque soggetto suindicato al *Match Referee* o al *ICC's Cricket Operations Department*, entro le 18 ore successive dal giorno in cui è terminata la partita o prima dell'inizio della partita del giorno successivo o, ancora, all'inizio del giorno successivo ad una partita internazionale, a seconda del giorno in cui la violazione è stata commessa.

Per gli illeciti della stessa gravità che si presumono essere stati commessi in un momento o luogo diverso dal campo da gioco, la relazione deve essere presentata da qualunque soggetto legittimato al *Match Referee* o al *ICC's Cricket Operations Department* non appena possibile e, in ogni caso, non oltre 48 ore (nel caso in cui la relazione è presentata da un *Umpire*) o 96 ore (nell'ipotesi in cui

la gravità dello stesso.<sup>27</sup>

Nel momento in cui un *Match Referee* riceve un *report*, questi deve tempestivamente fornire una copia del medesimo, assieme ad un modulo che deve appositamente compilare, denominato “*Not 1*”, alla persona indicata nel *report*. Questi documenti costituiscono la c.d. *Notice of Charge*, ovvero l’avviso di addebito.

A fronte dell’avviso *de quo*, il giocatore o assistente che sia, può scegliere se ammettere l’addebito e aderire alla sanzione proposta nell’avviso di addebito<sup>28</sup> o, in alternativa, ammettere l’illecito addebitato, ma contestarne la sanzione<sup>29</sup> oppure contestarlo totalmente.<sup>30</sup>

---

la relazione è presentata dal Team Manager o CEO di una NCF) dalla commissione del medesimo o dal momento in cui la persona che presenta la relazione ne è venuta a conoscenza.

<sup>27</sup> Per un illecito di Livello 3 o Livello 4 che si presume commesso in qualsiasi momento o luogo (sia sul campo di gioco o altro), il *report* deve essere depositato presso il *ICC Head of Legal* non appena possibile e, in ogni caso, entro 7 giorni dalla commissione del medesimo o dal giorno in cui la presunta violazione è stata portata all’attenzione del *ICC Chief Executive Officer*. Per gli illeciti di Livello 3 o di Livello 4 che si presumono essere stati commessi, la relazione deve essere presentata da qualunque soggetto legittimato dal Codice al *ICC Head of Legal* non appena possibile e, comunque, entro i 7 giorni successivi dalla commissione dello stesso, o dal giorno in cui la persona che presenta la relazione ne è venuta a conoscenza.

<sup>28</sup> In tale circostanza, e purché tale ammissione è stata ricevuta dal *Match Referee* prima dell’inizio dell’udienza, o entro il momento luogo specificato nell’avviso, la controversia si definisce consensualmente e la ICC rilascia immediatamente una dichiarazione pubblica confermando la commissione dell’infrazione ai sensi del Codice di condotta e l’irrogazione della sanzione specificata nell’avviso di addebito.

<sup>29</sup> L’udienza si terrà nel giorno specificato nell’avviso di addebito (in assenza di circostanze eccezionali) ovvero entro 36 ore dalla ricezione da parte del giocatore o assistente del medesimo dell’avviso. La procedura in sede di udienza si svolge a discrezione del *Match Referee*, purché l’udienza si tenga in ossequio ai canoni del giusto processo e venga garantito il diritto di difesa. L’udienza *de qua* si svolge in lingua inglese e tutti i documenti presentati precedentemente al *Match Referee* non in lingua inglese, devono essere necessariamente tradotti mediante traduzioni giurate. Le parti del procedimento che devono partecipare, salvo casi eccezionali, a qualsiasi udienza dinanzi al *Match Referee* sono il soggetto accusato del presunto illecito e la persona che ha presentato il Rapporto. Le parti hanno il diritto di farsi rappresentare innanzi al *Match Referee* da un rappresentante o anche da un legale di fiducia. Se la persona che ha presentato il rapporto è un Arbitro, che ha condotto ufficialmente la partita in cui si presume essere stato commessa l’offesa, o è l’*ICC Chief Executive Officer*, allora tale persona ha il diritto di essere rappresentato, prima e durante l’udienza, da un legale della ICC, qualora lo ritenga necessario. La mancata partecipazione di un giocatore o di un assistente personale di un giocatore o di un suo rappresentante in udienza, non impedisce al *Match Referee* di procedere con l’audizione anche in sua assenza e di provvedere in relazione all’illecito addebitatogli. Il *Match Referee* se non ritiene la causa matura per la decisione, può rinviare l’udienza per istruire ulteriormente la causa; in alternativa, al termine dell’udienza di cui all’art 4.2.2, non appena possibile ed in ogni caso entro le 48 ore successive all’udienza *de qua*, il *Match Referee* emetterà un provvedimento scritto, motivato e riportante quali sanzioni, se del caso, sono da imporre, la data in cui gli effetti della decisione inizieranno a decorrere e della possibile impugnazione della decisione ai sensi dell’articolo 8.

<sup>30</sup> Ai sensi dell’art 4.2.3 o quando il giocatore o l’assistente personale di un giocatore non ha risposto in modo tempestivo all’avviso di addebito, il *Match Referee* può rinviare l’udienza per un periodo non inferiore a 10 minuti e non superiore a 24 ore ed all’udienza successiva, può annunciare la conclusione del giudizio perché il fatto commesso non è riconosciuto dal Codice come illecito. Il *Match Referee* può concedere, su esplicita richiesta del giocatore o dell’assistente, un breve rinvio – non più di 30 minuti – in modo da concedere al giocatore o assistente del tempo per preparare delle osservazioni in

Nel caso in cui a ricevere la notizia di un'infrazione di Livello 3 o Livello 4 è l'*ICC Head of Legal*, questi deve immediatamente verificare se il giocatore o l'assistente citato nella relazione ha avuto la possibilità di replica. Se così non fosse, l'ICC deve notificare il *report* al soggetto istante con l'indicazione della decisione di non luogo a procedere; viceversa, l'ICC deve prontamente trasmettere l'avviso di addebito al soggetto indicato nel rapporto. Anche in questo caso le possibilità sono tre: ammissione dell'illecito ed accettazione della sanzione, ammissione dell'illecito, ma contestazione della sanzione, negazione dell'illecito addebitato.<sup>31</sup>

#### 4.2 (Segue): l'Appello

Non tutte le decisioni adottate dal *Match Referee* e dal *Judicial Commissioner* in primo grado possono essere impugnate, infatti, a seconda della gravità dell'infrazione oggetto della pronuncia adottata, il Codice prevede quelle che possono essere o meno oggetto di gravame ed i differenti *iter* da osservare.<sup>32</sup>

Generalmente i giudizi di Appello sono rapidi, infatti, salvo che le parti dispongano altrimenti, il processo in relazione alle controversie aventi ad oggetto un illecito di Livello 1 o di Livello 2 viene avviato entro 7 giorni dalla nomina del *Judicial Commissioner*, mentre quelli di Livello 3 o di Livello 4 entro e non oltre 30 giorni dalla nomina dell'*Appeal Panel*.

Le decisioni prese da un *Match Referee* in relazione ad un illecito di secondo, terzo o quarto Livello 1 (applicabile entro 12 mesi) o un illecito di Livello 2 o, ancora, ad un illecito superiore al tasso soglia, possono essere appellate esclusivamente ai sensi dell'art.8.2.

Gli unici soggetti legittimati a proporre ricorso in Appello avverso le decisioni di primo grado sono, da un lato, il giocatore o l'assistente sanzionato o, nei casi espressamente previsti dal Codice, il relativo Capitano della squadra<sup>33</sup> e, dall'altro

---

relazione alla sanzione che sostiene appropriata e che dovrebbe essere applicata. Al termine dell'udienza e, in ogni caso, entro le 48 ore successive dalla sua conclusione, il *Match Referee* adotta per iscritto la sua decisione e con adeguata motivazione definisce il fatto previsto dal Codice come illecito, la sanzione applicata, la data in cui iniziano a decorrere i termini della eventuale sospensione e per proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 8.

<sup>31</sup> Ai sensi dell'art 4.6.3 o quando il giocatore o l'assistente personale di un giocatore non ha risposto in modo tempestivo all'avviso di addebito, il *Judicial Commissioner* può rinviare l'udienza per un periodo non inferiore a 10 minuti e non superiore a 24 ore ed all'udienza successiva, può annunciare la conclusione del giudizio perchè il fatto commesso non è riconosciuto dal Codice come illecito. Il *Judicial Commissioner* può concedere, su esplicita richiesta del giocatore o dell'assistente, un breve rinvio - non più di 30 minuti - in modo da concedere al giocatore o assistente del tempo per preparare delle osservazioni in relazione alla sanzione che sostiene appropriata e che dovrebbe essere applicata. Al termine dell'udienza e, in ogni caso, entro le 48 ore successive dalla sua conclusione, il *Judicial Commissioner* adotta per iscritto la sua decisione e con adeguata motivazione definisce il fatto previsto dal Codice come illecito, la sanzione applicata, la data in cui iniziano a decorrere i termini della eventuale sospensione e per proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 8.

<sup>32</sup> Artt.8 e ss *Code of Conduct for Players and Player Support Personnel*.

<sup>33</sup> Nel caso di un illecito ai sensi dell'articolo 2.2.9 (cambiare la condizione della palla), 2.2.10

lato, l'ICC's *Chief Executive Officer* o un suo delegato.

Qualsiasi notifica di Appello deve essere presentata all'ICC's *Head of Legal* entro le 48 ore dal ricevimento della decisione scritta notificata dal *Match Referee*.<sup>34</sup>

Entro le successive 48 ore dalla ricezione dell'avviso di Appello, l'ICC's *Head of Legal* deve nominare un membro dell'ICC's *Code of Conduct Commission* (appartenente ad un Paese diverso da quelli delle parti in causa), per agire come *Judicial Commissioner* e presenziare il giudizio di Appello in composizione monocratica.<sup>35</sup>

Il *Judicial Commissioner* deve pronunciarsi su tutto quanto oggetto del ricorso ed ha il potere di aggravare o ridurre, modificare o sostituire la sanzione inflitta in primo grado con una nuova decisione, a condizione che la medesima rispetti quelli che potremmo definire gli "intervalli di gravità" previsti dal Codice.<sup>36</sup>

Il provvedimento adottato dal *Judicial Commissioner* definisce la controversia ed è vincolante per tutte le parti in causa.

Quanto agli Appelli proposti avverso le decisioni del *Judicial Commissioner*, in relazione ad un illecito di Livello 3 o Livello 4, gli unici soggetti legittimati a proporre ricorso sono il giocatore o assistente giudicati colpevoli del reato in primo grado o l'ICC *Chief Executive Officer*.

Le decisioni di primo grado rimangono esecutive, salvo che il Giudice di Appello disponga altrimenti.

Qualsiasi notifica di Appello deve essere presentata all'ICC's *Head of Legal* entro 7 giorni dal ricevimento della decisione scritta del *Judicial Commissioner*.

Entro 48 ore dalla ricezione della notifica di Appello, l'ICC's *Head of Legal* nomina tre membri del ICC's *Code of Conduct Commission* (di un Paese diverso da quelli delle parti in causa), per agire come *Appeal Panel* e presenziare, in composizione collegiale, il giudizio di Appello.<sup>37</sup>

La decisione adottata dall'*Appeal Panel*, fa pieno titolo ed è vincolante per tutte le parti.<sup>38</sup>

Ultima peculiarità prevista dal Codice di Condotta è che esso è disciplinato e deve essere interpretato in conformità con la legge inglese e che, salvo le procedure disciplinari previste dagli articoli 5 e 8 del predetto Codice, le controversie concernenti

---

(manipolazione di una partita internazionale), o 2.5.1 / 2.5.2 (mancato rispetto del Minimo corso Rate)

<sup>34</sup> In tutti i casi, una copia di tale comunicazione saranno fornite anche al CEO della Federazione Nazionale di cricket a cui il giocatore o l'assistente è affiliato.

<sup>35</sup> Il *Match Referee* in tale circostanza dovrà fornire una dichiarazione scritta sui fatti rilevanti del giudizio di primo grado al ICC's *Head of Legal*, la quale dovrà essere visionata anche dal giocatore o assistente. Le disposizioni del Codice inerenti il procedimento dinanzi al *Match Referee*, si applicano *mutatis mutandis* anche al giudizio d'appello innanzi al *Judicial Commissioner*.

<sup>36</sup> Vedi tabella di cui all'art.7 c.3 o, qualora applicabile, quella dell'art.4 dell'appendice 2.

<sup>37</sup> Il *Judicial Commissioner* in tale circostanza dovrà fornire una dichiarazione scritta sui fatti rilevanti del giudizio di primo grado al ICC's *Head of Legal*, la quale dovrà essere visionata anche dal giocatore o assistente. Le disposizioni del Codice inerenti il procedimento dinanzi al *Judicial Commissioner*, si applicano *mutatis mutandis* anche al giudizio di appello innanzi al *Appeal Panel*.

<sup>38</sup> Valga anche in tale sede, quanto già dedotto sulle spese del giudizio ed sulla responsabilità aggravata del ricorrente, per il giudizio di Appello innanzi al *Judicial Commissioner*.

il Codice *de quo* sono soggette alla giurisdizione esclusiva delle *English Courts*.

## 5. The ICC Anti-Corruption Code for Participants e la Disciplinary Procedure

### 5.1 The ICC Anti-Corruption Code

L'ICC svolge un costante lavoro di contrasto al fenomeno della corruzione e per cercare di arginare tale "piaga", soprattutto tra quelli che potremmo definire "gli attori principali del cricket", ha creato, in aggiunta al precitato *Code of Ethics*, un testo normativo *ad hoc* quale è appunto l'*Anti-Corruption Code for Participants* (in tale paragrafo, per brevità Codice).<sup>39</sup>

Il Codice è rivolto ai *participants* ovvero a tutte quelle persone che lavorano per e nel cricket: i c.d. *Players Support Planner*,<sup>40</sup> che svolgono attività prettamente organizzative-amministrative, i *Cricketers*<sup>41</sup> ed i *Players*<sup>42</sup> che invece lo praticano direttamente (come i giocatori) ed indirettamente (come gli allenatori ed i preparatori atletici).

Ogni *participant* è tenuto a rispettare le disposizioni dell'articolato e ad impegnarsi a combattere il fenomeno della corruzione cooperando, qualora richiesto, nelle attività di indagine.

Ogni accusa o sospetto di violazione delle disposizioni del Codice, qualunque sia la fonte, deve essere segnalata al Direttore Generale dell'*ICC's Anti Corruption and Security Unit* (di seguito ACSU) e questa può in qualsiasi momento, anche in collaborazione con le Autorità competenti e/o con le *National Cricket Federations* (di seguito NCF), condurre indagini sulle attività di ogni partecipante sospettato di aver commesso un'infrazione.<sup>43</sup>

L'ICC, nel momento in cui riceve notizia di una possibile violazione, invia all'interessato la *Notice of Charge*, in cui sarà specificato l'illecito, i dettagli delle presunte azioni e/o omissioni invocate a sostegno dell'accusa e la gamma delle sanzioni potenzialmente applicabili nei suoi confronti.

Una volta ricevuto l'avviso, il *participant*-indagato può chiedere di essere ascoltato, per esporre le proprie ragioni in merito alla violazione addebitatagli, prima dell'udienza fissata innanzi all'*Anti-Corruption Tribunal*. A tal fine, deve presentare un'istanza scritta all'*ICC General Counsel*, il più presto possibile, ma in ogni caso, entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso di addebito.

<sup>39</sup> In vigore dall'11 novembre 2014.

<sup>40</sup> Art.1.4.3 *Anti-Corruption Code for Participants*.

<sup>41</sup> Art.1.4.1 *Anti-Corruption Code for Participants*.

<sup>42</sup> Art.1.4.2 *Anti-Corruption Code for Participants*.

<sup>43</sup> Come parte di qualsiasi indagine, il Direttore Generale ACSU può, in qualsiasi momento, fare delle domande scritte a qualsiasi partecipante ("*Demand*") e/o fornire alla ACSU le risposte degli stessi che ritiene possano essere utili alle indagini. Il Direttore Generale ACSU può avere copie o l'accesso a tutti i dati pertinenti al soggetto indagato, come ad esempio può ottenere le registrazioni telefoniche correnti o storiche, gli estratti conto bancari, le registrazioni e/o altri documenti memorizzati su internet o su compact disk dal sottoposto alle indagini.

Qualora l'ICC decida di addebitare ad un partecipante una violazione ai sensi del Codice o ritiene che vi siano altre circostanze eccezionali rilevanti (ad esempio, qualora le forze dell'ordine abbiano arrestato e/o accusato un partecipante di aver commesso un fatto previsto dalla legge penale come reato e che può costituire illecito anche ai sensi del *Anti-Corruption Code*), l'ICC, se ritiene che l'immagine del movimento possa essere seriamente compromessa, può sospenderlo temporaneamente.

Qualsiasi decisione sulla volontà o meno di sospendere provvisoriamente un *participant* deve essere preventivamente comunicata al medesimo per iscritto, in modo che possa avere il tempo ed il modo di contestarla (in un'apposita *Provisional Hearing*) prima che il Presidente dell'*ICC Code of Conduct Commission* (in composizione monocratica) si pronunci definitivamente.<sup>44</sup>

Se ai sensi dell'art.5 del Codice *de quo*, l'*Hearing* non è stata convocata entro 3 mesi dall'applicazione della sospensione provvisoria, il partecipante avrà diritto di richiedere al Presidente dell'*ICC Code of Conduct Commission* di revocare il provvedimento sospensivo. Anche in tale circostanza l'ICC deve stabilire se la revoca di tale provvedimento possa ledere all'integrità dello sport e qualsiasi decisione assunta deve essere comunicata all'interessato ed alla NCF a cui è affiliato.

Ovviamente fintanto che dura la sospensione, il partecipante non può presenziare ad alcuna partita, evento o attività organizzata e riconosciuta dall'ICC o dalla NCF di appartenenza.

Se il *participant* non presenta un'istanza scritta di fissazione d'udienza prima di quella fissata innanzi all'*Anti-Corruption Tribunal*, tal condotta viene considerata come tacita rinuncia al diritto di essere ascoltato.

La conseguenza è l'accettazione delle sanzioni specificate nell'avviso di addebito. In tali circostanze, un'udienza dinanzi all'*Anti-Corruption Tribunal* non deve essere richiesta ed il *Chief Executive Officer*, in consultazione con l'*ICC General Counsel*, rilascia senza indugio una decisione pubblica con la quale conferma l'illecito specificato nell'avviso di addebito e l'applicazione della sanzione prevista. Prima di rilasciare ciò, l'*ICC Chief Executive Officer* informa la NCF di tale decisione.

## 5.2 *The Disciplinary Procedure*

Il *participant* nel momento in cui riceve l'avviso di addebito dall'ICC deve, entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso *de quo*, presentare un'istanza scritta all'*ICC General Counsel*, per richiedere di essere ascoltato prima dell'udienza fissata dinanzi

<sup>44</sup> In tale *Provisional Hearing*, sarà onere dell'ICC stabilire se, in tali circostanze, l'applicazione o meno della sospensione provvisoria del partecipante possa compromettere l'integrità dello sport. In genere la *Provisional Hearing* avviene sulla base di mere osservazioni scritte, a meno che il Presidente del *ICC Code of Conduct Commission*, decida di convocare le parti in udienza. In tale frangente al partecipante è concessa la possibilità di presentare prove, di confrontarsi con il Presidente e spiegare il suo punto di vista. Qualunque decisione presa in tale *Provisional Hearing*, verrà comunicata dall'ICC alla NCF a cui il partecipante è affiliato.

all'*Anti-Corruption Tribunal*, ed in tal caso la questione viene deferita al Presidente dell'*ICC Code of Conduct Commission*.

Questi nomina successivamente tre membri dell'*ICC Code of Conduct Commission* che presenzieranno l'udienza innanzi all'*Anti-Corruption Tribunal*.<sup>45</sup> Un membro dell'*Anti-Corruption Tribunal*, deve essere un avvocato e assume il ruolo di Presidente dell'*Anti-Corruption Tribunal*.

Il Presidente dell'*Anti-Corruption Tribunal* convoca l'udienza preliminare, alla quale devono partecipare l'ICC ed il *participant* con i rispettivi difensori o rappresentanti ed al termine della quale il Presidente deve indicare i termini in cui ciascuna parte deve depositare osservazioni, repliche ed eventuali controrepliche.<sup>46</sup>

L'udienza a contraddittorio pieno innanzi all'*Anti-Corruption Tribunal* deve essere fissata entro 40 giorni dalla conclusione dell'udienza preliminare. Ogni *participant* ha il diritto di essere presente, di essere ascoltato in udienza e di fornire osservazioni scritte all'*Anti-Corruption Tribunal*.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, del *participant* o del suo difensore non impedisce all'*Anti-Corruption Tribunal* di procedere in sua assenza. L'udienza si svolge secondo i canoni del giusto processo ed in un modo da consentire comunque al *participant* un equo e ragionevole diritto di difesa.

Il Codice prevede anche la possibilità per le parti di definire bonariamente la controversia in qualsiasi stato del giudizio.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> I membri nominati devono essere terzi ed imparziali e non far parte dello stesso Paese del *participant*, parte del processo.

<sup>46</sup> All'udienza può essere presente anche un rappresentante della NCF a cui il partecipante è affiliato, come mero uditore e salvo che il Presidente del *Anti-Corruption Tribunal* non disponga diversamente. L'udienza preliminare deve avvenire il più presto possibile e può svolgersi anche in videoconferenza, salvo che il Presidente non decida diversamente. La mancata partecipazione del partecipante o del difensore all'udienza preliminare, dopo la corretta notificazione della data dell'udienza preliminare, non impedisce il Presidente del *Anti-Corruption Tribunal* di procedere con la trattazione dell'udienza. Al termine dell'udienza preliminare, eventuali ordini o direttive disposte dal Collegio saranno comunicate senza ritardo dall'ICC alla NCF a cui il partecipante è affiliato. Nel corso dell'udienza preliminare il partecipante è tenuto a sollevare le obiezioni legittime ai membri del *Anti-Corruption Tribunal*, la mancanza o l'ingiustificato ritardo nel sollevare le obiezioni si intenderanno come rinuncia alla medesima. Se vengono sollevate obiezioni, il Presidente del *Anti-Corruption Tribunal* si deve pronunciare sulla loro legittimità. A discrezione del Presidente del *Anti-Corruption Tribunal* o salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza prima di quella fissata dinanzi all'*Anti-Corruption Tribunal* ha luogo presso la sede dell'ICC in Dubai e si svolge in seduta riservata.

<sup>47</sup> Qualsiasi accordo raggiunto deve essere documentato per iscritto, sottoscritto dall'*ICC General Counsel* e dal *participant* e deve indicare il tipo di illecito, l'entità e la sanzione comminata. Nella determinazione della sanzione l'ICC deve comunque tener conto degli "intervalli di gravità" previsti dal Codice in relazione all'infrazione commessa dal *participant*, salvo che la stessa ICC reperi ragionevole il discostamento della sanzione dall'intervallo di riferimento (ad esempio decide di comminare una sanzione di entità rientrante tra quelle previste dal Livello 1 e l'illecito commesso è di Livello 2). Al ricevimento della notifica della sanzione concordata, l'*Anti-Corruption Tribunal* deve sospendere il procedimento, senza la necessità di fissare un'ulteriore udienza, mentre l'*ICC's Chief Executive Officer* (di concerto con l'*ICC General Counsel*) deve rilasciare tempestivamente una decisione pubblica in cui si conferma che il *participant* ha ammesso il reato addebitato e l'applicazione della sanzione concordata. Prima di far ciò, il *ICC Chief Executive Officer* deve darne preavviso alla CFN a cui il partecipante è affiliato.

L'Anti-Corruption Tribunal non appena possibile, e comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'udienza, si pronuncia con apposito provvedimento scritto e debitamente motivato.

### 5.3 La procedura di Appello al TAS/CAS di Losanna

L'ICC o il *participant* possono proporre Appello al *Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport* (di seguito TAS/CAS)<sup>48</sup> avverso una decisione emessa dal Presidente dell'*ICC Code of Conduct Commission* di non revocare un *Provisional Suspension*; contro una decisione che risulti affetta da vizi sostanziali e procedurali ed altresì nei confronti di una decisione che conferma o meno la commissione dell'illecito, la sanzione applicata o l'entità della medesima.<sup>49</sup>

Il termine per la presentazione del ricorso al TAS/CAS è di 21 giorni dalla data di ricevimento della decisione di primo grado. Il giudizio di appello è disciplinato dal *CAS's Code of Sports-related Arbitration*.

La legge sostanziale applicabile è la legge inglese ed il giudizio in Appello deve essere svolto in lingua inglese, a meno che le parti non si accordino diversamente.

La decisione del TAS/CAS sarà definitiva, vincolante per tutte le parti ed avrà valore di cosa giudicata, non essendo esperibile alcun mezzo di gravame contro la stessa.

## 6. The ICC Dispute Resolution Committee

La *ICC Dispute Resolution Committee* funge da commissione dell'*ICC Council*, ed i suoi componenti vengono nominati di volta in volta a seconda delle particolari controversie che ad essa sono affidate.<sup>50</sup>

Il Comitato agisce indipendentemente dall'*ICC Executive Board*, dal Presidente ICC e dall'*ICC Chief Executive* e le sue decisioni devono, in ogni caso, essere segnalate al Consiglio esecutivo dell'ICC.

L'*ICC Dispute Resolution Committee* è competente a risolvere le controversie insorte tra i *Members* o tra questi ed il Consiglio o un amministratore o un funzionario dello stesso, ovvero tra qualsiasi *Member* e *IDI* o qualsiasi *Director* o funzionario o giocatore, arbitro o ufficiale o qualsiasi altra persona che accetta di sottoporsi alla giurisdizione del Comitato stesso.

Così come per tutti gli altri *ICC Committees*, l'ICC ha istituito il *Dispute Committee* con l'obiettivo di amministrare, sviluppare, coordinare, regolamentare

<sup>48</sup> *Court of Arbitration for Sport*, è una organizzazione giudiziale sportiva con sede a Losanna, Svizzera. Nata nel 1981, è stata costituita dal CIO nel 1984 con l'obiettivo di risolvere le controversie sportive di carattere transnazionale all'interno dell'ordinamento sportivo mondiale innanzi ad una istituzione arbitrale indipendente che emanasse un lodo assimilabile alla pronuncia del tribunale ordinario.

<sup>49</sup> Le decisioni impugnate restano comunque esecutive e vincolanti fino a quando non sarà concluso il giudizio di Appello.

<sup>50</sup> Statuto entrato in vigore il 1 luglio 2004.

e promuovere il gioco del cricket in tutto il mondo in collaborazione con i suoi *Members*.

La scelta dell'ICC di nominare di volta in volta un *Dispute Committee* nella risoluzione di talune controversie è diretta essenzialmente a garantire un giudizio equo e rapido, secondo la predisposizione di procedure e di giudici-arbitri adeguati alla natura di ogni controversia.

Tutti i *Members* hanno accettato di sottoporsi alla giurisdizione di, e cooperare con il *Dispute Resolution Committee* nello svolgimento delle sue funzioni e di fare tutto quanto è in loro potere per agevolare il lavoro della *Dispute Committee* e di rispettare o attuare, come del caso, le sue decisioni.

Ogni parte che intende sottoporre una controversia dinanzi ai *Dispute Committees* deve darne comunicazione scritta al Presidente, indicando brevemente l'oggetto della controversia, le parti e le richieste che il *Dispute Committee* nominato dovrà esaminare.

Lo Statuto dell'ICC *Dispute Resolution Committee* prevede, inoltre, l'iter da seguire nel caso di controversie sorte 30 giorni prima o nel corso di un *ICC Event* oppure di un *Non-ICC Event Disputes*.

In questi casi, infatti, il Presidente del *Code of Conduct Commission*, di concerto con il *Chief Executive*, deve nominare un gruppo di 10 *Disputes Committee members*, provenienti dall'*Executive Board*, dall'*Audit Committee*, dal *Chief Executives' Committee*, dal *Cricket Committee*, dal *Code of Conduct Commission*; i nominati possono anche essere persone indipendenti con elevate competenze, alle quali il Presidente del *Code of Conduct Commission* può richiedere pareri.

Nel caso in cui viene notificata una controversia, il Presidente del *Code of Conduct Commission*, di concerto con il *Chief Executive*, non appena possibile, deve nominare le persone che andranno a formare il *Dispute Committee* e che si occuperanno di risolvere la controversia. Normalmente il *Disputes Committee* è composto da almeno 3 e non più di 5 persone. Tuttavia, il Presidente del *Code of Conduct Commission* può anche decidere, a sua discrezione ed a seconda della complessità del caso da risolvere, che il *Disputes Committee* sia composto da un solo membro.

Una volta che il *Disputes Committee* è stato regolarmente costituito dal Presidente del *Code of Conduct Commission*, tutti i membri nominati si devono consultare al fine di giungere ad un'adeguata soluzione.

Il processo è documentale, ma il *Disputes Committee*, qualora lo ritenga necessario, può eventualmente fissare un'udienza orale. A tal fine le parti devono fornire al *Disputes Committee* tutte le prove e tutte le informazioni in loro possesso, che le acquisisce agli atti.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Le parti e qualsiasi altra persona che partecipa al procedimento non devono divulgare a terzi fatti o altre informazioni relative alla controversia o al procedimento, senza il consenso del *Disputes Committee*. Tutta la documentazione prodotta, utilizzata dal *Disputes Committee* deve essere conservata dal *Chief Executives' Committee*, in un posto sicuro, per un periodo di tempo non inferiore a 6 anni.

Il *Disputes Committee* provvede sulla propria competenza e verifica se sussistono ipotesi di litisconsorzio.

Anche innanzi a tale Organo è prevista la possibilità per le parti di definire la controversia di comune accordo, salvo che il *Disputes Committee* decida di non accordare un rinvio per tentativo conciliativo e voglia invece pronunciarsi immediatamente.

Le decisioni del *Disputes Committee* sono prese a maggioranza dei voti. Nessun membro della *Disputes Committee* può astenersi dal voto ed un eventuale voto contrario può anche essere allegato alla decisione, previa autorizzazione del Presidente. Se, in sede di decisione, la *Disputes Committee* non è in grado di raggiungere la maggioranza, il voto del Presidente del *Disputes Committee* è decisivo.

La decisione è motivata ed è presentata alle parti ed all' *Executive Board*.

Il *Disputes Committee* ha il potere di determinare i fatti e la legge applicabile alla controversia, a meno che non sia parte del giudizio l'ICC o un suo funzionario o dipendente, nel qual caso dovrà applicarsi la legge inglese.

## 7. *The Anti-Doping and Anti-Racism Codes*

### 7.1 *The ICC Anti Doping Code*

Nel luglio 2006, l'ICC è diventato uno dei firmatari della *World Anti-Doping Agency* (di seguito WADA) e ha conformato l' *ICC Anti-doping Code* al Codice WADA assicurando, pertanto, anche al gioco del cricket, la sua parte nella lotta globale contro il doping nello sport.

L'ICC ha eseguito i suoi primi test anti-doping nel 2002 e da allora non sussistono casi di test positivi rinvenuti in un *ICC Event*.

Nel 2009 è stato introdotto nell' *ICC Code Anti-doping* il *No Advance Notice Out-of-Competition Testing* e, per facilitare tale sperimentazione, l'ICC nel 2010 ha sviluppato delle *whereabouts rules*.<sup>52</sup>

In virtù di tali norme sono stati predisposti due *pools of players* ovvero il *Registered Testing Pool* (di seguito IRTP)<sup>53</sup> ed il *National Player Pool* (di seguito NPP),<sup>54</sup> in presenza dei quali ogni *participant* aderente è tenuto a fornire ogni informazione rilevante secondo quanto previsto dalle rispettive norme interne.

<sup>52</sup> Le *whereabouts rules* sono entrate in vigore nell'agosto del 2010.

<sup>53</sup> *The ICC has established an International Registered Testing Pool of players as per the WADA Code who, upon inclusion in the pool, must file in advance on a quarterly basis and keep up-to-date the required individual whereabouts information. Only those players who meet the IRTP selection criteria and receive notification from the ICC to that effect are required to provide whereabouts information pursuant to WADA's International Standard for Testing (overnight residence, daily 60 minute testing slot, cricket training/playing information). The responsibility to file and keep up-to-date the individual whereabouts information is always the player's; however the player can chose to authorise a third party such as their manager or family member to file this information on their behalf.*

<sup>54</sup> *The ICC has established a second pool of players, the National Player Pool (NPP). Upon notification of selection into the NPP, the player with the support of his National Cricket*

Un *player* che non rientra in uno di questi *pools* è ancora oggi soggetto al *No Advance Notice test Out-of-Competition* e può essere quindi sottoposto a controllo anti-doping in qualsiasi momento o luogo ed in qualsiasi giorno dell'anno senza alcun preavviso.<sup>55</sup>

Ogni *player* all'atto della stipula del contratto, deve prestare il proprio consenso al rispetto e all'osservanza delle disposizioni contenute nell'*ICC Code*, a fronte delle quali il *player* dichiara di accettare la giurisdizione e l'autorità dell'ICC per gestire, amministrare e far rispettare il Codice, nonché la giurisdizione e l'autorità dell'*Anti-Doping Tribunal* e del TAS/CAS di Losanna.<sup>56</sup>

Pertanto, per le controversie decise dal Tribunale antidoping, o qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il Codice ICC, dopo l'esaurimento del processo *ICC Code's Anti-Doping Tribunal* ed ogni altro procedimento espressamente previsto nel Codice ICC, può essere proposto appello ai sensi dell'art.13 *ICC Anti-Doping Code* ovvero innanzi al TAS/CAS.<sup>57</sup>

La decisione del TAS/CAS è definitiva.

Il TAS/CAS può essere adito entro e non oltre 21 giorni dal ricevimento da parte del *player* della comunicazione della decisione del Tribunale antidoping.

## 7.2 *The ICC Anti-Racism Code*

Nel novembre del 2006 l'ICC, in qualità di organo internazionale per lo sport del cricket ed essendo responsabile ad assicurare, in tutti i livelli, che i più elevati standard di comportamento morale ed etico siano applicati e rispettati, ha emanato l'*ICC Code Anti-Racism*.

L'ICC con tale Codice ha voluto “abbattere i confini delle diversità”, promuovere e incoraggiare la partecipazione al gioco del cricket senza alcun tipo di discriminazione.

La peculiarità del Codice *de quo* è che esso è rivolto non solo a tutti gli *ICC Members e participants*, ma anche nei confronti degli spettatori. Infatti, i membri ICC sono tenuti ad imporre punizioni severe agli spettatori colpevoli di comportamenti a sfondo razziale, quali ad esempio l'espulsione dallo stadio o l'allontanamento a vita dai Cricket Matches.

Nel caso in cui, invece, è un *ICC Member* a tenere una condotta discriminatoria, questo sarà sottoposto alle disposizioni dell'*ICC Disciplinary Process* e potrà essere sanzionato con l'applicazione di una semplice multa o, addirittura, con la revoca o sospensione dello *Status of Member*.

Nel giugno 2012 l'*ICC Board* ha approvato all'unanimità alcune integrazioni

---

*Federation (NCF) is required to file full details (location, full address, dates and times) of cricket whereabouts information (all team training(s), all matches, overnight hotel location(s) when with a team) for the upcoming month using the template forms provided by the ICC.*

<sup>55</sup> Per ulteriori dettagli, si veda il sito [www.icc-cricket.com](http://www.icc-cricket.com).

<sup>56</sup> Si fa divieto al *player* di adire qualsiasi altra autorità giurisdizionale per le controversie inerenti fattispecie *ex* Codice.

<sup>57</sup> *ICC Anti-Doping Code* in vigore dall'1 gennaio 2015.

all'ICC *Anti-Racism Policy* allo scopo di promuovere l'immagine pubblica, la popolarità e l'integrità del cricket.

Questo documento integrativo sostituisce il precedente *Anti-Racism Code* e permette ai *Members* di meglio perseguire gli obiettivi desiderati dell'*ICC Policy*.<sup>58</sup>

Ogni membro è invitato a sviluppare in ogni Paese azioni idonee al raggiungimento degli obiettivi del *Anti Racism Policy*.

Tale *Policy* prevede che, oltre alla promozione della diversità nel cricket, ogni membro debba sviluppare anche due specifici *plans*. Il primo diretto ad affrontare gli episodi di razzismo durante lo svolgimento delle partite ed il secondo a gestire gli stessi episodi verificatisi al di fuori di un *match*.<sup>59</sup>

## 8. Conclusioni

In questi ultimi anni il cricket è "assediato dalle ombre" della corruzione, del doping e della discriminazione razziale e tali tristi fenomeni stanno oscurando quelle che sono la storia, la cultura e le tradizioni secolari di questo gioco.

L'ICC sta combattendo aspramente queste "piaghe" e i molteplici e complessi testi regolamentari adottati lo dimostrano.

Chiari e specifici sono i compiti affidati dall'ICC ad ogni *Members*, *Committees* e *participants* nell'esercizio delle loro funzioni, come dettagliate e inderogabili sono le regole etiche, di condotta anti-razziale, anti-corruzione e disciplinari previsti dai rispettivi Codici, che ciascuno deve rispettare e far osservare. Non è un caso infatti che il Codice Etico dell'ICC consideri tutti coloro che vivono il cricket e per il cricket come dei *officials*, la cui funzione sociale è di vivere nella legalità e di prevenire e reprimere ogni forma di illecito.

Nel complesso il sistema di giustizia interno dell'ICC appare intransigente e severo; le non poche decisioni adottate dai *Referees* durante gli *ICC Events* per condotte tenute dai *participants* in espresa violazione ai Codice di condotta ne sono un esempio.<sup>60</sup>

La peculiarità di dette sanzioni (soprattutto per quelle inerenti la violazione di quello che è *the spirit of the game*), è che esse possono prevedere non solo un mero rimprovero o una squalifica temporanea, ma altresì una sanzione pecuniaria che va ad intaccare il c.d. *match fee* corrisposto ai partecipanti stessi al termine degli eventi.

L'iter procedimentale innanzi agli Organi di Giustizia ICC è contraddistinto dalla celerità dei procedimenti ed in ogni stato e grado del giudizio viene garantito al *participant* che ha ricevuto la *Notice of Charge* un vero e proprio diritto di difesa secondo i canoni del giusto processo.

<sup>58</sup> L'*ICC Policy* è entrata in vigore l'1 ottobre 2012.

<sup>59</sup> I reclami inerenti un episodio di razzismo possono essere effettuati di persona (per esempio, nella fase di *warm-up matches* o subito dopo una partita) o per iscritto dopo un determinato periodo di tempo dalla conclusione della partita.

<sup>60</sup> Vedi il sito web: [www.icc-cricket.com/about/388/rules-and-regulations/breaches-and-penalties](http://www.icc-cricket.com/about/388/rules-and-regulations/breaches-and-penalties).

Anche il TAS/CAS in alcune recenti pronunce ha confermato la legittimità dell'operato dell'ICC volto a combattere il fenomeno della corruzione nello sport per condotte illecite (anche solo per *spot-fixing conspiracy*) tenute da alcuni *players* e/o *personal support players* in determinati *ICC Events*.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Vedi CAS 2011/A/2362 Mohammad Asif v. ICC; CAS 2011/A/2364 Salman Butt v. ICC.

## INTERNATIONAL HOCKEY FEDERATION

di *Daniele Muscarà\**

SOMMARIO: 1. Introduzione storica – 2. Scopi e Principi della FIH – 3. I Soggetti della FIH – 3.1 Le Associazioni Nazionali – 3.2 Le Federazioni Continentali – 3.3 Il Congresso – 3.4 L'Executive Board – 3.5 Il Presidente e il CEO – 4. I Sistemi di Giustizia Sportiva della FIH – 4.1 Il Disciplinary Commissioner – 4.1.1 Procedimento davanti al Disciplinary Commissioner – 4.2 La Judicial Commission – 4.2.1 Procedimento davanti la Judicial Commission quale organo di appello – 4.2.2 Procedimento davanti la Judicial Commission quale organo di primo grado – 5. Il ricorso davanti al CAS – 6. Conclusioni

### 1. *Introduzione storica*

Le origini del gioco dell'Hockey sono radicate nell'antichità più profonda. Attraverso il reperimento di immagini storiche, si può notare come una forma rurale di Hockey veniva praticata in Egitto quattromila anni fa e in Etiopia intorno al 1000 PC. Inoltre in vari musei sono presenti reperti che mostrano come un gioco assimilabile all'odierno Hockey veniva praticato anche dai Romani e dai Greci, oltre che dagli Atzechi nel Sud America moltissimi anni prima della scoperta del "Nuovo Mondo" da parte di Cristoforo Colombo. Il moderno Hockey, quello che tutti conosciamo, si sviluppò in Inghilterra all'incirca a metà del diciottesimo secolo, preliminarmente all'interno dell'ambiente scolastico.

La prima competizione Olimpica di Hockey, a livello maschile, ebbe luogo in Inghilterra e vi parteciparono appunto l'Inghilterra, Irlanda e Scozia separatamente. Dopo essere apparso per la prima volta alle Olimpiadi del 1908, l'Hockey venne escluso dai Giochi di Stoccolma 1912 e da quelli di Parigi del 1924. Gli organizzatori dei Giochi di Parigi si rifiutarono di includere l'Hockey considerato che per questo sport in quel momento storico non esisteva una Federazione Internazionale.

I primi tentativi di creare una Federazione Internazionale dell'Hockey

---

\* Avvocato Stabilito presso il Foro di Roma; Abogado presso Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma. Ufficio Legale Juventus Football Club S.p.A. Email: danielemuscara88gmail.com.

vennero fatti nel 1909 quando le federazioni nazionali di Inghilterra e Belgio decisero di incontrarsi per regolare i rapporti e le relazioni internazionali di questo sport. Presto anche la federazione francese si unì alle prime due ma questo non fu sufficiente per gli organizzatori delle Olimpiadi del 1924.

Proprio a causa della motivazioni dell'esclusione dell'Hockey da parte degli organizzatori di Parigi 1924 sopra esposte, questo sport fece il suo passo più importante. Infatti un signore francese, Mr. Paul Leautey, spinto da uno spirito di rivalsa, fondò proprio a Parigi, nel 1924, il primo corpo governativo internazionale del gioco dell'Hockey, la International Hockey Federation ( di seguito anche "FIH").

Mr. Leautey convocò insieme i rappresentanti di sette federazioni nazionali al fine di istituire la Federazione Internazionale in questione. I sette membri fondatori, i quali rappresentano insieme l'Hockey maschile e femminile nei loro rispettivi Paesi, furono Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Spagna e Svizzera.

Anche il gioco femminile si sviluppò velocemente in molti Paesi e nel 1927 è stata istituita la International Federation of Women's Hockey Association (IFWHA). I membri fondatori furono l'Australia, la Danimarca, l'Inghilterra, Irlanda, Scozia, Sud Africa, Stati Uniti e Galles. La IFWHA entrò a far parte del FIH nel 1982.

La FIH ebbe fin da subito un grande successo attirando nuovi affiliati da tutte le parti del mondo. Infatti nel 1964 si arrivò a 50 Paesi affiliati con 3 Associazioni Continentali (Africa, Pan America e Asia); nel 1974 i membri erano 71. Oggi la FIH consiste in 5 Associazioni Continentali (alle prime tre si sono aggiunte Oceania e Europa) e 127 membri affiliati ed ha la sua sede in Svizzera, a Losanna.

## 2. *Scopi e principi della FIH*

La FIH, è importante sottolineare, si "limita" a governare il mondo dell'Hockey indoor e outdoor, ma non l'Hockey su ghiaccio, il quale è disciplinato e governato dall' International Ice Hockey Federation (IIHF) dotata di propria autonomia, con un proprio statuto e regolamenti.

La FIH è un'associazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro istituita senza un limite temporale ed è retta dal proprio Statuto Federale<sup>1 2</sup> (di seguito "Statuto") e dai Regolamenti che ne discendono direttamente. Lo Statuto e i Regolamenti sono a loro volta retti dalle norme di diritto Svizzero, in particolar modo dagli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Come già detto, la sede ufficiale della FIH è in Svizzera, a Losanna, e le due lingue ufficiali sono l'Inglese e il Francese.

<sup>1</sup> L'ultima edizione dello Statuto della Federazione Internazionale Hockey è stata approvata dal Congresso federale il 1 novembre 2014 a Marrakesh, ed ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2015.

<sup>2</sup> L'art. 1.1. dello Statuto: "These Statutes, together with the Regulations issued under them, form the constitution of the International Hockey Federation (or "FIH"), an international non-governmental not-for-profit association founded for an unlimited period of time under, and governed by, Articles 60 et seq. of the Swiss Civil Code".

La FIH, con tutti i suoi membri e Federazioni Continentali, è riconosciuta a tutti gli effetti dall'International Olympic Committee (IOC)<sup>3</sup> come la sola ed unica struttura governativa dell'Hockey nel mondo. Avvalendosi di tale qualifica, la FIH è l'unica a poter modificare qualsiasi regola o regolamento, sotto tutti i punti di vista, dell'Hockey.

La FIH, come unico corpo governativo riconosciuto al mondo nel settore dello sport dell'Hockey, ha determinati scopi ed obiettivi, ed in particolare i seguenti:

- promuovere e sviluppare l'Hockey a tutti i livelli e in tutto il mondo, in conformità con gli ideali e gli obiettivi dello IOC e di tutto il movimento olimpico, senza qualsivoglia forma di discriminazione in merito a razza, sesso, politica, religione e credo;
- governare e regolamentare l'Hockey a livello internazionale e far sì che le Federazioni Continentali e le Associazioni Nazionali governino e regolino l'Hockey a livello continentale e nazionale in conformità ai Regolamenti e all'autorità della FIH;
- proteggere l'indipendenza e l'autonomia della FIH, dei suoi membri e delle Associazioni Continentali nel governare e regolamentare lo sport dell'Hockey, inclusa la salvaguardia del diritto di libere e democratiche elezioni;
- controllare l'organizzazione e la programmazione degli eventi sportivi, che siano questi senza limitazione campionati mondiali o internazionali o altre tipologie di eventi a livello internazionale o mondiale che abbiano ad oggetto il gioco dell'Hockey, assicurandosi che tale organizzazione e programmazione sia compatibile con gli interessi e le priorità dell'Hockey stesso;
- preservare l'integrità dello sport dell'Hockey, adottando misure e codici di condotta e anche adottando normative e regolamenti volti alla lotta al doping che siano conformi alle leggi internazionali in materia. Tali normative, regolamenti e codici dovranno essere adottate dalle Associazioni Nazionali e Continentali;
- stabilire e mantenere un sistema di amministrazione e controllo che sia efficiente e volto a regolare e controllare direttamente la gestione economica della FIH.

### 3. *I Soggetti della FIH*

#### 3.1 *Le Associazioni Nazionali*

In conformità con le disposizioni contenute all'interno della Carta Olimpica<sup>4</sup> possono

<sup>3</sup> The International Olympic Committee is the supreme authority of the Olympic Movement. Acting as a catalyst for collaboration between all parties of the Olympic family.

<sup>4</sup> La Carta Olimpica è un documento ufficiale, approvato dal Comitato Olimpico Internazionale, che contiene un insieme di regole e linee guida per l'organizzazione dei Giochi olimpici ed il governo del movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali. Redatta in inglese e francese (le lingue ufficiali del CIO), fu pubblicata per la prima volta nel 1908 con il titolo *Annuaire du Comité International Olympique* ("Annuario del Comitato Olimpico Internazionale"), ispirandosi ad alcune regole scritte da Pierre de Coubertin nel 1899. Nel corso degli anni ha assunto varie denominazioni, giungendo a

essere membri della FIH una Associazione Nazionale per ogni Paese. Resta inteso che per Associazione Nazionale si intende quella che in Italia è chiamata Federazione e, da qui in avanti, per maggior chiarezza, chiameremo appunto Federazione. Solo la FIH ha l'autorità per ammettere un nuovo membro al suo interno, previa verifica di determinati requisiti previsti dallo IOC.

Le Federazioni Nazionali vengono appunto considerate a tutti gli effetti membri della FIH e si distinguono in due tipologie: “*full Members*” e “*provisional Members*”. I *full Members* godono di tutti i diritti e benefici conferiti dallo Statuto e dai Regolamenti della FIH compreso quello del riconoscimento di unico organo di governo dell'Hockey nel Paese di riferimento e il diritto di partecipare alle riunioni del Congresso della FIH con la possibilità di esprimere il proprio voto sulle decisioni dello stesso. I *provisional Members*, invece, possono partecipare e prendere parola durante le riunioni del Congresso, ma non hanno il diritto di voto. Sotto tutti gli altri aspetti, i *provisional Members* godono degli stessi diritti e benefici di cui godono i *full Members*. Sia i *full Members* che i *provisional Members* (insieme “i Membri”) hanno i seguenti obblighi:

- a) devono rispettare e seguire gli scopi e gli obiettivi previsti dallo Statuto elencati in precedenza;
- b) devono pagare qualsiasi tassa a titolo di affiliazione o a qualunque altro titolo previsto dalla FIH o deciso dal Congresso; nel caso in cui un Membro non pagasse tali tasse non potrà far partecipare un suo team a nessuna competizione internazionale organizzata dalla FIH e non potrà partecipare alle riunioni del Congresso a meno che non dimostri di aver provveduto ad effettuare i pagamenti almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione stessa;
- c) devono determinare un sistema elettivo democratico per nominare i propri organismi decisionali assicurandosi un numero minimo di rappresentanti per il funzionamento di ogni struttura al loro interno;
- d) devono dirigere i loro interessi in totale autonomia e senza l'interferenza di organismi che non fanno parte del movimento olimpico;
- e) devono governare in totale conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti della FIH, inclusa la sottomissione all'autorità e alla giurisdizione della FIH;
- f) devono conformare i propri Statuti e Regolamenti interni con quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIH, inclusi i regolamenti anti-doping che devono essere conformi al Regolamento Anti-Doping della FIH e al *World Anti-Doping Code*;<sup>5</sup>
- g) devono riconoscere ed applicare all'interno della loro organizzazione tutte le decisioni degli organi della FIH in relazione alle disposizioni dello Statuto e Regolamenti e ogni eventuale sanzione, di qualsiasi natura e genere, inflitta dagli organi di giustizia della FIH;

---

quella odierna di “Carta Olimpica” nel 1978. Anche le regole hanno subito col tempo diverse modifiche; l'ultima revisione della carta risale al 9 settembre 2013.

<sup>5</sup> The World Anti-Doping Code is the document that brings consistency to anti-doping rules, regulations and policies worldwide.

- h) devono inviare una relazione annuale all'*Executive Board* della FIH (entro i primi 3 mesi dell'anno) di tutte le attività rilevanti della Federazione come, ad esempio, lo svolgimento e l'andamento dei campionati nazionali o controlli anti-doping effettuati sugli atleti, effettuate nel corso dell'intero anno precedente.

Per essere e per rimanere Membri della FIH, le Federazioni Nazionali devono avere, come già detto in precedenza, una serie di requisiti fondamentali. Prima di tutto le Federazioni devono occuparsi solamente ed esclusivamente dell'amministrazione, organizzazione e regolamentazione del gioco dell'Hockey e di nessun altro sport. Inoltre le Federazioni Nazionali devono garantire di essere l'unica organizzazione che abbia i diritti e le capacità di governare il gioco dell'Hockey, sia maschile che femminile, nel proprio Paese, ossia non ci devono essere altri enti, di qualsiasi natura, che organizzano e/o che gestiscano lo sport dell'Hockey o che abbiano la forza per poterlo fare. Infine, ovviamente, le Federazioni devono svolgere la loro attività senza qualsiasi forma di discriminazione.

L'unico organo a poter ammettere le Federazioni Nazionali è il Congresso, dopo un procedura ben dettagliata all'interno dello Statuto della FIH.<sup>6</sup> Infatti, le Federazioni dovranno mandare la richiesta di affiliazione all'*Executive Board*, il quale dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti sopra elencati. Una volta verificata la presenza di tali requisiti, l'*Executive Board* rinvia la decisione al Congresso, il quale deciderà sull'ammissione della Federazione nella prima riunione utile fissata. Il Congresso può qualificare la Federazione Nazionale come Membro della FIH o può rigettare la domanda di quest'ultima ritenendo che i requisiti richiesti non sussistano in tutto o in parte.

Se l'*Executive Board* decidesse di non sottoporre la questione al Congresso o lo stesso Congresso, una volta riunitosi per decidere, non ammettesse la Federazione Nazionale quale membro della FIH, quest'ultima ha la facoltà di ricorrere davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) di Losanna.

Le Federazioni Nazionali, in qualità di membri della FIH, siano queste *full Member* o *provisional Member*, possono essere sospese e espulse dalla FIH. La sospensione e l'espulsione possono essere decise soltanto dal Congresso su proposta dell'*Executive Board* per una serie di ragioni elencate nell'art. 2.6 dello Statuto FIH.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Art. 2.4 lett. B dello Statuto FIH: The application must state the proposed name and address of the NA seeking admission as a Member, the names and addresses of the officers of the NA, and its categories of membership and number of members in each category, together with the number of individual participants affiliated to it, either directly or indirectly (through their affiliation to clubs or provinces affiliated to the NA). The application must be accompanied by a copy of the NA's constitution (translated into English or French if necessary), as well as other evidence establishing that the NA satisfies (or, in the case of an application for transfer, would upon such transfer satisfy) all of the criteria set out in Article 2.3. The Executive Board may also require the provision of such further information as it considers relevant to the application.

<sup>7</sup> Upon the proposal of the Executive Board, Congress may (by resolution supported by a Special Majority) suspend or expel any Member from membership of the FIH on any of the following grounds:

- (i) The Member owes more than two annual subscriptions.
- (ii) The Member has become insolvent, suspended operations, dissolved, or otherwise ceased to exist, or proposes to do any of those things.

Nel caso in cui un Membro venisse sospeso dall'*Executive Board* o dal Congresso, vi è la possibilità per una terza organizzazione di fare richiesta alla FIH al fine di sostituire il Membro sospeso. In questo caso sarà il Presidente della FIH a comunicare di tale richiesta alla Federazione sospesa la quale, entro 30 giorni, avrà la possibilità di esprimere le proprie ragioni davanti al Congresso al fine di una sua eventuale riammissione all'interno della FIH.

### 3.2 *Le Federazioni Continentali*

Le Federazioni Continentali sono delle organizzazioni che rappresentano appunto i propri continenti nell'organizzazione e gestione dello sport dell'Hockey, all'interno dell'*Executive Board* della FIH. Il rapporto che si viene a creare tra Federazione Continentale e FIH è un rapporto di affiliazione e non costituirà quindi alcuna forma di società o associazione tra le due organizzazioni.

Può esistere solamente una Federazione Continentale per ogni continente e queste sono ammesse a far parte della FIH tramite decisione del Congresso solamente se in possesso di determinati requisiti e in particolare dei seguenti:

- a) devono operare senza alcuna forma di discriminazione;
- b) devono prevedere dei regolamenti anti-doping che siano conformi con il Codice Mondiale Anti-Doping e i Regolamenti Anti-Doping della FIH;
- c) devono provvedere alla stesura di un regolamento anti corruzione che sia conforme con il Regolamento Anti-Corruzione della FIH;
- d) tutti i regolamenti previsti devono essere approvati dall'*Executive Board* e non possono essere adottati regolamenti interni con l'unico fine della gestione degli affari interni;
- e) sono obbligati ad accettare al loro interno le Federazioni Nazionali, dei Paesi facenti parte di quel continente, le quali sono già Membri della FIH. Se queste ultime venissero sospese o espulse dalla FIH, di conseguenza potrebbero essere espulse o sospese anche dalla Federazione Continentale di riferimento.

Le Federazioni Continentali godono di una propria autonomia e sono responsabili per l'organizzazione, gestione e sviluppo dell'Hockey, sia maschile che femminile, attraverso una pianificazione dettagliata di questo sviluppo, seguendo le indicazioni fornite dall'*Executive Board* e le strategie studiate e messe a punto dalla FIH.

Qualsiasi evento sportivo internazionale di Hockey, organizzato dalle Federazioni Continentali, deve essere preventivamente approvato dall'*Executive Board* e deve essere comunque conforme alle disposizioni previste dai Regolamenti

---

(iii) The Member no longer satisfies all of the criteria for membership set out in Article 2.3.

(iv) The IOC suspends the NOC for the Member's Country and asks the FIH to suspend the Member.

(v) A body from outside the Olympic Movement interferes with the autonomy of the Member, in respect of its operations and/or its composition or otherwise (and in such circumstances the FIH may ask the IOC to suspend the corresponding NOC).

(vi) The Member commits a serious or persistent breach of its obligations as a Member, or neglects or compromises the interests of the FIH, or there is other just cause to expel the Member.

della FIH in materia; una volta approvati, tali eventi devono essere regolamentati dalle Federazioni Continentali, sia dal punto di vista prettamente organizzativo che dal punto di vista economico.

Anche le Federazioni Continentali, come quelle Nazionali, possono essere sospese o espulse dalla FIH. Se, infatti, l'*Executive Board* ritiene che una Federazione Continentale non sia più in grado di adempiere alle proprie responsabilità o non sia più in possesso dei requisiti fondamentali per far parte della FIH, riferirà la questione al Congresso il quale prenderà la decisione finale in merito.

Se il Congresso deciderà di espellere o sospendere la Federazione Continentale, quest'ultima potrà far valere le proprie ragioni proponendo un ricorso davanti al CAS.

### 3.3 Il Congresso

Per Congresso della FIH si intende a tutti gli effetti l'incontro che avviene tra tutti i Membri della Federazione Internazionale Hockey. Il Congresso è l'organo interno con la più forte autorità e i maggiori poteri in relazione agli affari interni della Federazione Internazionale. Infatti, a questo spettano le decisioni più rilevanti tra le quali l'ammissione di una Federazione Nazionale all'interno della FIH come *full Member*, l'espulsione o la sospensione di un Membro dalla FIH, la sostituzione o le modifiche dello Statuto, l'elezione del presidente della FIH e dell'*Executive Board* ed infine la decisione sull'eventuale scioglimento della FIH stessa.

Il Congresso, di sua iniziativa, può delegare i suoi poteri all'*Executive Board* o, in alcuni casi può chiedere pareri a quest'ultimo su decisioni da prendere.

Le riunioni del Congresso possono essere ordinarie o straordinarie. Le riunioni ordinarie sono svolte generalmente una volta ogni due anni. E' compito dell'*Executive Board* provvedere all'organizzazione delle riunioni del Congresso, stabilendone la data, il luogo dove essa sarà svolta e l'agenda della stessa, e dovrà comunicare tali informazioni ai Membri della FIH che parteciperanno al Congresso. Quest'ultimi, se avessero intenzione di affrontare particolari argomenti non presenti in agenda nel corso della riunione, devono comunicare tali argomenti per iscritto all'*Executive Board* al massimo due mesi prima della data fissata, allegando una sintetica motivazione della richiesta.<sup>8</sup>

Le riunioni straordinarie, invece, sono convocate dall'*Executive Board* per questioni al di fuori dell'ordinaria amministrazione tra le quali, per esempio, la sostituzione del Presidente causa morte, fine mandato o dimissioni. La data, il luogo e gli argomenti da trattare nel corso delle riunioni straordinarie del Congresso FIH sono comunicate dall'*Executive Board* ai Membri.

Alle riunioni del Congresso della FIH possono partecipare i seguenti soggetti:

---

<sup>8</sup> Le convocazioni formali alle riunioni del Congresso devono essere inviati dall'*Executive Board* in forma scritta e devono contenere l'agenda della riunione. Le questioni non presenti in agenda e non segnalati entro i due mesi prima dalla data della riunione, possono essere trattate durante la riunione solo se considerate "prioritarie" dalla maggioranza dei presenti.

- a) i Membri della FIH, con al massimo tre delegati, i quali devono essere a loro volta Affiliati ai Membri a livello nazionale;
- b) le Federazioni Nazionali la quale ammissione all'interno della FIH è all'interno dell'agenda della riunione;
- c) i Membri la quale sospensione o espulsione dalla FIH è presente all'interno dell'agenda della riunione;
- d) i Presidenti delle Federazioni Continentali;
- e) i componenti dell'*Executive Board* che hanno il dovere di esprimere un determinato parere nel corso della riunione ma non hanno diritto di voto nelle decisioni del Congresso.

Le decisioni del Congresso sulle questioni presenti in agenda assumono efficacia immediata salvo che il Congresso stesso non decida una data posteriore a partire dalla quale le decisioni stesse saranno pienamente efficaci. A meno che lo Statuto non preveda diversamente, ogni *full Member* presente al Congresso ha diritto ad un solo voto, a prescindere dal numero dei suoi delegati presenti.

La decisione finale del Congresso deve essere presa a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione tranne in due casi per i quali sono previsti due diversi tipi di maggioranza: per la modifica dello Statuto, l'espulsione o la sospensione di un Membro è prevista la maggioranza speciale,<sup>9</sup> mentre per l'elezione del nuovo Presidente della FIH è prevista la maggioranza assoluta.<sup>10</sup>

### 3.4 L'*Executive Board*

L'*Executive Board* è l'organo operativo della FIH e forse anche il più importante, non tanto in termini di potere decisionale, ma in termini di funzionalità all'interno della Federazione Internazionale Hockey.

Sono componenti dell'*Executive Board* i seguenti soggetti:

- a) il Presidente e otto<sup>11</sup> membri ordinari ognuno dei quali nominati dal Congresso;
- b) i rappresentanti degli Atleti nominati con delle apposite selezioni effettuate tra una serie di candidati prescelti;
- c) il CEO (*Chief Executive Officer*);
- d) qualsiasi altro componente non votante chiamato in causa dall'*Executive Board* per eventuali operazioni di maggiore complessità.

Tutti i componenti dell'*Executive Board*, ad eccezione dei Presidenti delle

<sup>9</sup> Per maggioranza special si intendono i  $\frac{3}{4}$  dei partecipanti alla riunione.

<sup>10</sup> Art 6.3 lett. d dello statuto FIH: "A resolution shall be considered passed by Congress if it receives the requisite majority of votes in favour as follows: (i) Alterations to these Statutes require the support of a Special Majority, as does the suspension or expulsion of a Member. (ii) Election to the office of President and to the Executive Board requires an Absolute Majority to vote in favour of the candidate. (iii) Unless otherwise specified in these Statutes, all other resolutions require a Simple Majority (disregarding any abstentions or blanked or spoiled votes)".

<sup>11</sup> Tra gli otto membri ordinari quattro devono essere di sesso femminile e quattro di sesso maschile. Restano fuori da tale disposizioni i Presidenti delle Federazioni Continentali, il CEO e gli eventuali altri membri chiamati occasionalmente dall'*Executive Board*.

Federazioni Continentali, fanno parte di tale organismo non in rappresentanza di un Membro della FIH o di qualsiasi altra organizzazione, ma in base alle loro specifiche competenze e capacità. Per quanto riguarda, invece, i Presidenti delle Federazioni Continentali, essi fanno parte dell'*Executive Board* per assicurare che gli interessi dei loro rappresentati siano tutelati in sede centrale della FIH.

Ogni qualvolta lo si ritiene opportuno, l'*Executive Board* ha la possibilità di convocare un componente del Movimento Olimpico per assistere alle proprie riunioni o per farsi affiancare nello svolgimento di operazioni di particolare complessità. Resta inteso che i componenti del Movimento Olimpico che vengono convocati dall'*Executive Board*, non hanno diritto di voto nelle decisioni prese da quest'ultimo durante le riunioni alle quali assistono.

Quando e se delegato dal Congresso, l'*Executive Board* assume l'autorità e i poteri tali da governare la Federazione Internazionale Hockey in tutti i suoi aspetti.<sup>12</sup> Tutte le decisioni che non sono demandate ad altri organi dallo Statuto FIH o dalle disposizioni previste dalla legge Svizzera, possono essere prese dall'*Executive Board*, il quale è anche l'unico organo competente a garantire e controllare l'andamento delle competizioni a livello internazionale.

I componenti dell'*Executive Board* sono eletti dal Congresso tra i candidati selezionati dai Membri della FIH. Le decisioni del Congresso relative le nomine dei componenti dell'*Executive Board*, devono essere prese a maggioranza assoluta.<sup>13</sup> Sia il Presidente che i componenti ordinari restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per altre due volte, con l'unica eccezione posta dai limiti di età previsti dalle disposizioni dello IOC. Anche i rappresentati degli Atleti durano in carica quattro anni.

Se il Presidente muore, da le proprie dimissioni o conclude il suo mandato, l'*Executive Board* nomina un Presidente supplente fino a quando non venga svolta la prossima riunione del Congresso fissata per le nuove elezioni (tale riunione dovrà essere fissata entro tre mesi dalla vacanza della presidenza). Se invece la vacanza riguardi un membro ordinario dell'*Executive Board* per qualsivoglia motivo, (ad esempio l'*Executive Board* può revocare un mandato ad un proprio componente se questo non si presenti a due riunioni consecutive senza un giustificato motivo) il suo posto rimarrà vacante fino a prossima decisione del Congresso.

---

<sup>12</sup> L'art. 7.1 lett. d dello Statuto FIH : "Subject to the exclusive powers and the ultimate authority of Congress, the Executive Board shall have full power and authority to manage the affairs of the FIH and exercise all its powers, including (without limitation) the power to implement the decisions of Congress, to issue, amend and rescind Regulations, to fix the strategy and policies of the FIH, to supervise the CEO and his staff in the administration of the affairs of the FIH and in the implementation of such strategy and policies, to oversee legal compliance and risk management, and to appoint committees and/or working parties to advise Congress, the Executive Board, or the President and/or CEO."

<sup>13</sup> Se al primo scrutinio non si ottiene la maggioranza assoluta: 1) se ci sono più di due candidati l'elezione al secondo scrutinio si limita ai due che abbiano ricevuto più voti dopo il primo scrutinio; 2) se nessuno dei due candidati raggiungano la maggioranza assoluta al secondo scrutinio, bisogna svolgere il terzo scrutinio; 3) se non si raggiunge la maggioranza assoluta al terzo scrutinio, ai seguenti passi delle elezioni sarà sufficiente la maggioranza semplice.

Le riunioni dell'*Executive Board* si tengono almeno tre volte in un anno, con possibilità da parte del Presidente di convocarne ulteriori ogni volta che lo ritenga opportuno. La comunicazione ai componenti deve essere mandata almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che non ci siano riunioni per trattare argomenti di particolare urgenza; in questi casi la comunicazione potrà avvenire in tempistiche ridotte.

Le decisioni dell'*Executive Board* possono essere prese solamente se siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Tali decisioni devono essere prese a maggioranza semplice dei presenti alla riunione, fatto salvo i due seguenti casi per i quali è prevista la maggioranza speciale: l'approvazione dei Regolamenti o eventuali modifiche di questi e la sospensione di un componente.

### 3.5 Il Presidente e il CEO

Il Presidente della Federazione Internazionale Hockey rappresenta quest'ultima in tutte le sue funzioni ufficiali ed istituzionali. Il Presidente ha la responsabilità di assicurare l'integrità dei processi governativi istituiti dal Congresso e dall'*Executive Board* dei quali, se non diversamente deciso, presiede tutte le riunioni che vengono fissate.

Quando sussistono particolari motivi di urgenza per le quali non vi è la possibilità di rispettare i tempi tecnici per la decisione dell'*Executive Board*, il Presidente può prendere tali decisioni o determinate azioni di sua iniziativa. Queste decisioni e/o azioni dovranno essere prontamente sottoposte alla ratifica e all'approvazione dell'*Executive Board*.

Il CEO, invece, è colui che dirige lo staff, le operazioni, e tutte le operazioni della FIH giorno dopo giorno. Tra le sue funzioni vi è anche quella di implementare le decisioni prese dal Congresso e dall'*Executive Board*.

## 4. I Sistemi di Giustizia della FIH

Gli Organi e le Procedure di Giustizia della Federazione Internazionale Hockey sono rette dalle disposizioni contenute nello Statuto FIH e dal *Dispute Resolution Regulations* ovvero il regolamento per la risoluzione delle controversie ("Regolamento di Giustizia"). Il sistema di giustizia della FIH è basato principalmente sulla presenza di due grandi organi: il *Disciplinary Commissioner* e la *Judicial Commission*. Il primo è competente solamente in primo grado, mentre il secondo è competente per quanto riguarda il secondo grado di giudizio, come corte di appello per le decisioni prese dal *Disciplinary Commissioner*, e per il primo grado di giudizio in alcuni casi previsti dall'ordinamento federale.

Tutti i procedimenti di giustizia sportiva della FIH sono tenuti in lingua inglese, fatto salvo disposizioni diverse contenute nello Statuto o nel Regolamento di Giustizia. Le parti che intendono presentare osservazioni o fare affidamento su determinati mezzi di prova in una lingua diversa dall'inglese, devono provvedere

ad una traduzione di tali osservazioni o prove e, nel caso in cui volessero avvalersi di testimone durante l'udienza orale, dovranno affiancargli un traduttore indipendente e qualificato, tutto a proprie spese.

Ogni periodo di tempo da calcolare nei procedimenti di giustizia della FIH, inizia a decorrere il giorno successivo al giorno in cui un avviso o altra comunicazione si ritiene di essere stata data. I giorni non lavorativi durante tali periodi di tempo sono incluse nel calcolo del funzionamento di quello stesso periodo, salvo che tale periodo, così calcolato, si conclude in un giorno non lavorativo; in questo caso allora si concluderà il primo giorno lavorativo successivo.

Qualsiasi comunicazione all'interno di qualsivoglia procedimento giudiziario della FIH destinata alla controparte o ad un organo di giustizia, sia esso il *Disciplinary Commissioner* o la *Judicial Commission*, deve essere effettuata per iscritto e inviata a mezzo raccomandata, fax, o e-mail. Nel caso in cui la comunicazione dovesse essere inviata ad uno dei due organi di giustizia, questa può essere recapitata anche nella sede della FIH.

#### 4.1 *Il Disciplinary Commissioner*

Il *Disciplinary Commissioner* è un organo monocratico competente in primo grado che viene nominato ogni quattro anni dall'*Executive Board* ed è assolutamente indipendente da quest'ultimo. Sulle questioni devolute davanti al *Disciplinary Commissioner*, quest'ultimo può decidere da solo o può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, dell'ausilio di esperti per una particolare materia, a condizione che questi siano indipendenti e imparziali. Durante il periodo di carica, il *Disciplinary Commissioner* potrà essere sollevato dal proprio incarico e sostituito solamente tramite una decisione del Congresso presa a maggioranza assoluta.

Al di fuori dei casi nei quali lo Statuto o i Regolamenti della FIH prevedano la giurisdizione di altri organi o persone, il *Disciplinary Commissioner* avrà pieni poteri e autorità esclusiva nell'indagare, valutare e decidere su eventuali questioni presentategli dal CEO, tra le quali per esempio: comportamenti illeciti dentro o fuori di campi di gioco durante eventi internazionali per i quali non sono intervenuti il direttore del torneo o la giuria di appello per gli eventi internazionali, ovvero eventuali inadempimenti, da parte di Atleti o Membri della FIH, di disposizioni contenute all'interno dei Regolamenti e dello Statuto.

Il *Disciplinary Commissioner* deve agire in totale indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni. Nelle questioni di doping o corruzione potrà, se lo ritiene necessario, collaborare con esperti in materia nello svolgimento delle proprie funzioni. Tra i suoi poteri vi sono quelli di imporre le sanzioni previste dai Regolamenti alla parte inadempiente o che ha commesso eventuali comportamenti illeciti e la seguente condanna alla ripartizione dei costi relativi al procedimento di giustizia.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Art. 11.1 dello Statuto FIH: "He shall have power, to be exercised as appropriate in the circumstances of the matter in hand: (i) to impose the sanctions or other consequences specified in the Regulations

All'interno del procedimento, ma non oltre un determinato termine, le parti in causa possono richiedere all'*Executive Board* la sostituzione del *Disciplinary Commissioner* qualora, a loro avviso, questo non goda dei requisiti richiesti per poter presiedere al procedimento in questione. Qualora tale richiesta venisse accolta o se il *Disciplinary Commissioner* non fosse in grado, per qualsivoglia motivo, di decidere sul procedimento per cui è fatto il ricorso, questo deve essere sostituito.

Tutte le decisioni prese dal *Disciplinary Commissioner*, a meno che lo Statuto o il Regolamento di Giustizia prevedano diversamente, possono essere impugnate davanti alla *Judicial Commission*.

#### 4.1.1 Procedimento davanti al *Disciplinary Commissioner*

Nel caso in cui un soggetto volesse esporre una denuncia (o ricorso) contro un altro soggetto per cattiva condotta o per qualsivoglia presunta violazione dei Regolamenti o dello Statuto tale da pregiudicare un proprio interesse giuridico tutelato dai Regolamenti stessi, e se di competenza del *Disciplinary Commissioner*, dovrà informare il CEO di tale fatto fornendo tutte le prove necessarie, il quale a sua volta dovrà incaricare il *Disciplinary Commissioner* per la determinazione di tale fatto.

Qualora la denuncia non provenga direttamente da un soggetto ma se il fatto è stato comunque realmente accertato dalla FIH, il CEO potrà direttamente adire il *Disciplinary Commissioner* d'ufficio. In entrambi i predetti casi, ovvero che la denuncia provenga direttamente da un soggetto o d'ufficio, questa dovrà contenere i seguenti punti:

1. il nome e l'indirizzo della persona che è oggetto del ricorso ossia del convenuto;
2. tutti i dettagli del fatto o fatti che si presumono commessi tra cui la data e il luogo dove si presume che si siano verificati;
3. il Regolamento specifico e/o qualsiasi altra obbligazione che si presume siano state violate;
4. copia di eventuali documenti dedotti;

Qualora il CEO, o altra persona da questo incaricata, rifiuti di adire il *Disciplinary Commissioner* (ad esempio, su base del fatto che la denuncia di terzi non stabilisce una presunzione di colpa o altre violazioni del Regolamento), gli interessati possono contestare tale rifiuto direttamente alla *Disciplinary Commissioner*. Nel caso in cui il *Disciplinary Commissioner* declini tale domanda, la parte ricorrente dovrà pagare i costi sostenuti in relazione all'instaurazione del procedimento. Qualora, invece, il *Disciplinary Commissioner* accogliesse la

---

alleged to have been breached for proven breaches thereof, or (if none are so specified) to impose such sanctions as he sees fit; and/or (ii) to order a party to pay some or all of (A) the costs and expenses of the proceedings before the Disciplinary Commissioner; and/or (B) the costs incurred by any other party or parties to the matter permitted by the Disciplinary Commissioner to participate, provided always that the FIH shall not be ordered to pay the costs incurred by a party in defending a matter raised by the FIH unless it is found that the FIH raised the matter frivolously or in bad faith”.

domanda, la parte ricorrente non dovrà pagare i predetti costi, e la questione procederà come se fosse stata sollevata dal CEO sin dall'inizio.

Nel caso in cui venissero proposti dei ricorsi con ad oggetto dei fatti relativi alla violazione del Regolamento Antidoping FIH o del Regolamento Anti-Corruzione FIH, o nel caso di altri ricorsi dove il *Disciplinary Commissioner* lo proponesse, la FIH si costituirà parte in causa del procedimento e si farà carico e onere di dimostrare la presunta violazione dei predetti Regolamenti. In tutti gli altri ricorsi, a meno che non sia ordinato dal *Disciplinary Commissioner*, non è previsto che la FIH sia parte del procedimento.<sup>15</sup>

Una volta ricevuto il ricorso, il *Disciplinary Commissioner* potrà decidere di propria iniziativa che lo stesso potrà essere respinto (ad esempio, sulla base del fatto che esso non stabilisce una presunzione di colpa o di altre violazioni del Regolamento), e in questo caso dovrà emettere provvedimento scritto in tal senso e dovrà comunicare la propria decisione al ricorrente.

In caso contrario, invece, il *Disciplinary Commissioner* invierà una copia del ricorso alla controparte, specificando un termine entro il quale quest'ultima dovrà presentare una risposta scritta, all'interno della quale la stessa potrà:

1. accettare quanto presente nel ricorso e la relativa sanzione che gli verrà comminata senza porre alcuna obiezione in merito;
2. accettare quanto presente nel ricorso ma cercando di patteggiare una sanzione più lieve;
3. di contestare il ricorso e il provvedimento richiesto; in questo caso il convenuto deve indicare nella sua risposta eventuali difese che desidera affermare (compresa, senza limitazione, qualsiasi questione di incompetenza), esporre i fatti su cui si basano tali difese e, infine, allegare copia di tutti i documenti sui quali desidera fare affidamento.

In ogni caso di sua competenza il *Disciplinary Commissioner* potrà, qualora ritenga che l'integrità dello sport dell'Hockey potrebbe essere seriamente compromessa, imporre una sospensione provvisoria della parte accusata in attesa della determinazione della causa in questione. Anche il CEO potrà, se lo ritiene opportuno, chiedere un tale provvedimento al *Disciplinary Commissioner*.

La sospensione provvisoria può essere imposta contestualmente alla proposizione del ricorso o in qualsiasi altro momento durante l'arco del procedimento. Questa sarà efficace dalla data in cui viene notificata al convenuto.

---

<sup>15</sup> Art. 3.2 del Dispute Resolution Regulations della FIH: "In the case of Referrals made by the FIH alleging breach of the FIH Anti-Doping Regulations or the FIH Anti-Corruption Regulations, and in the case of other Referrals where so ordered by the Disciplinary Commissioner, the FIH shall be party to the proceedings and shall bear the burden of proving the breach(es) alleged. In all other Referrals, however, the FIH or third party complainant making the Referral shall not be a party to the proceedings, unless so ordered by the Disciplinary Commissioner. Instead, the Disciplinary Commissioner shall perform an inquisitorial function, taking responsibility for investigating and determining the merits of the Referral; provided however that (1) the FIH may be permitted to observe the proceedings, upon request; and (2) in any event, the Disciplinary Commissioner may require the assistance of the FIH or third party complainant or other persons".

Il provvedimento di sospensione provvisoria dovrà essere inviato, oltre che alla parte interessata, anche alla Federazione Nazionale di quest'ultima e può essere ulteriormente pubblicizzato, se necessario per dare attuazione alla sospensione provvisoria. Durante il periodo di sospensione provvisoria, il convenuto non può partecipare (o, nel caso di soggetto che presti un supporto personale ad un atleta, assistere l'atleta stesso che partecipa) in qualsiasi modo a qualsiasi evento organizzato dalla FIH o che comunque riguardi il gioco dell'Hockey.

La parte nei confronti della quale verrà disposta un'eventuale sospensione provvisoria, come recita l'art. 3.4.3 del *Dispute Resolution Regulations*,<sup>16</sup> avrà comunque diritto a:

1. richiedere il procedimento abbreviato in modo che la questione posta nei suoi confronti sia risolta nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del giusto processo;
2. richiedere al *Disciplinary Commissioner* di revocare la sospensione provvisoria, sulla base del fatto che non vi è alcuna motivazione ragionevole per la quale il ricorso venga accolto e/o che non vi è alcun rischio reale che l'integrità del gioco dell'Hockey possa essere seriamente compromesso nel caso in cui il convenuto non venga sospeso in via provvisoria in attesa di determinazione del ricorso stesso.

In alternativa, un soggetto al quale viene notificato un ricorso, può comunicare in qualsiasi momento per iscritto al *Disciplinary Commissioner* che rinuncia volontariamente a qualsiasi coinvolgimento in una partita di Hockey o qualsivoglia altro evento della FIH in attesa della decisione del ricorso presentato contro di lui.

A meno che non venga disposto diversamente dal *Disciplinary Commissioner* o non via sia una richiesta da parte della FIH (se prende parte al procedimento) o del convenuto di svolgere un'udienza in forma orale, tutti i ricorsi e le comunicazioni all'interno del procedimento vengono esposte in forma scritta o, addirittura, per via telefonica. Nei casi in cui il convenuto dovesse richiedere la fissazione di un'udienza in forma orale, il contributo da versare alla FIH sarà pari a 900 franchi svizzeri, che andranno a coprire i costi sostenuti per l'udienza.

Il *Disciplinary Commissioner* può procedere con tutti gli accertamenti necessari in relazione al ricorso avvalendosi di tutti i mezzi che ritiene necessari al

<sup>16</sup> Art. 3.4.3 del *Dispute Resolution Regulations*: "A Respondent who is provisionally suspended has the right:

3.4.3.1. to have the proceedings expedited so that the charge(s)/claim(s) against him is/are determined as quickly as possible, consistent with the requirements of due process; and/or

3.4.3.2. to apply to the Disciplinary Commissioner to lift the provisional suspension, on the basis that (a) there is no reasonable prospect that the charge(s)/claim(s) will be upheld; and/or (b) there is no real risk that the integrity of the sport could be seriously undermined if the Respondent was not provisionally suspended pending determination of the charge(s)/claim(s). Notice of the Disciplinary Commissioner's decision on the application shall be sent to the persons to whom notice of the original imposition of the provisional suspension was sent. There shall be no Appeal from the Disciplinary Commissioner's decision on such application".

fine della sua decisione finale inclusa, senza limitazioni, la consultazione di soggetti con cognizione di causa e/o la nomina di esperti per affiancarlo su questioni in materie specifiche.

La FIH, il ricorrente originale, eventuali terzi interessati (se presente) e il convenuto (e tutti gli altri soggetti interessati che sono soggetti allo Statuto e ai Regolamenti) sono obbligati a cooperare e collaborare con il *Disciplinary Commissioner*, rimanendo a disposizione per rispondere a qualsivoglia ragionevole richiesta o istruzione di quest'ultimo nel corso delle indagini e nel corso di tutto il procedimento, compresa la resa di dichiarazioni o risposte in forma scritta a domande di qualsiasi genere e/o la partecipazione a riunioni per rispondere ai quesiti di persona.

Il *Disciplinary Commissioner* non è vincolato dalle norme giudiziarie che disciplinano l'assunzione dei mezzi di prova. A tal riguardo, i fatti possono essere provati con qualsiasi mezzo affidabile, tra cui, senza limitazione, prove testimoniali e documentali, perizie o prove video. Il convenuto ha il diritto di prendere visione di tutti i documenti e le altre informazioni presentate al *Disciplinary Commissioner* e/o di eventuali prove delle quali il *Disciplinary Commissioner* intenda avvalersi al fine della sua decisione finale. Al convenuto, inoltre, deve essere data la possibilità di formulare osservazioni a riguardo.

Il *Disciplinary Commissioner*, al fine della sua indagine e decisione finale, ha la facoltà di prendere in considerazione eventuali decisioni precedenti di un giudice disciplinare professionale di qualsiasi giurisdizione competente che non è oggetto di un ricorso pendente ma che sia passata in giudicato, come prova inconfutabile contro il convenuto, a meno che il convenuto riesca a provare che la decisione in questione ha violato i principi di giustizia naturale.

Il *Disciplinary Commissioner* ha, infine, il diritto di pronunciarsi in maniera negativa nei confronti di un convenuto che:

1. non risponde a qualsiasi richiesta di informazioni che gli sono richieste in relazione al fatto che si presume da lui commesso;
2. non si presenta all'udienza fissata dal *Disciplinary Commissioner* senza preavviso o senza ragionevole motivazione;
3. non risponde a qualsiasi domanda che gli venga posta durante l'udienza orale.

Qualora un ricorso non venisse accolto, il *Disciplinary Commissioner* potrà imporre a colui che ha proposto un ricorso di pagare i costi e le spese, tutti o parte di questi, del procedimento che è stato instaurato, nel caso in cui viene stabilito e provato che tale ricorso sia stato proposto in male fede o con leggerezza. Se il *Disciplinary Commissioner* non si dovesse pronunciare sul pagamento delle spese del procedimento, queste si intenderanno totalmente a carico della FIH.

Nel caso in cui, invece, un ricorso attinente ad un'eventuale cattiva condotta o altre violazioni dello Statuto o dei Regolamenti venisse accolto, ossia vengano provati i fatti per cui i Regolamenti o lo Statuto sono stati violati, il *Disciplinary Commissioner* ha il potere di imporre una delle seguenti sanzioni che egli ritenga necessarie. Nel caso in cui i convenuti non sono rappresentati da un soggetto singolo, ma da una pluralità di soggetti, il *Disciplinary Commissioner* potrà:

1. non intraprendere nessuna azione particolare;
2. procedere attraverso una ammonizione, in forma orale o scritta;
3. irrogare una multa per un importo proporzionale alla gravità del reato (ma qualsiasi ammenda inflitta non deve essere inferiore a 350 franchi svizzeri, e non superiore a 12.000 franchi svizzeri );
4. ordinare che una somma deve essere pagata a tutte le parti lese dalla violazione oggetto del procedimento;
5. ritirare un titolo o un premio;
6. ordinare di pagare tutto o parte dei costi e le spese di procedimento dinanzi e/o i costi sostenuti dalla FIH nell'affrontare la questione.

Nel caso in cui, invece, il convenuto è un soggetto unico, il *Disciplinary Commissioner* potrà:

1. decidere la sospensione dalla partecipazione ad un determinato numero di eventi o una squalifica per un determinato periodo di tempo;
2. decidere la sospensione dal partecipare a qualsiasi attività correlata al gioco dell'Hockey, sia essa specifica o generale.

Tale ultima sospensione si basa sulla condizione per la quale il periodo della stessa è fissato sulla valutazione del *Disciplinary Commissioner* di ciò che è proporzionale a tutti i fatti accaduti, e prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso, tenendo conto, in particolare, della natura della cattiva condotta in questione, del grado di colpevolezza del convenuto, del danno che la cattiva condotta ha provocato per lo sport dell'Hockey, della necessità di scoraggiare future violazioni e, infine, di eventuali fattori aggravanti o specifiche attenuanti .

Il periodo di sospensione decorre dalla data in cui questo è comunicato dal *Disciplinary Commissioner*, ma al convenuto deve essere dato credito di un eventuale periodo di sospensione provvisoria che ha già scontato volontariamente o meno. Qualora il convenuto violasse i termini della sua sospensione, egli sarà tenuto a osservare il periodo previsto per la sospensione originale, ovvero a partire dalla data del fatto commesso e senza calcolare eventuali periodi di sospensione provvisoria osservati.

In ogni caso, anche se il suo periodo di sospensione è volto al termine, il convenuto non può partecipare in qualsiasi modo ad una partita di Hockey o altri eventi organizzati o riconosciuti dalla FIH , sia a livello nazionale che internazionale, fino a quando non adempì al pagamento di qualsiasi sanzione pecuniaria impostagli dal *Disciplinary Commissioner*, a meno che la FIH, a sua assoluta discrezione, concordi un piano di rateizzazione per il pagamento di tali somme.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Art. 3.6.3.2.2 così recita: “provided that the period of suspension fixed shall be based on the Disciplinary Commissioner’s assessment of what is proportionate on all of the facts and in all of the circumstances of the case, taking into account in particular (i) the nature of the misconduct at issue, (ii) the degree of culpability of the Respondent, (iii) the harm that the misconduct has done to the sport, (iv) the need to deter future breaches, and (v) any specific aggravating or mitigating factors. The period of suspension imposed shall commence on the date it is imposed by the Disciplinary Commissioner, but the Respondent shall be given credit for any period of provisional suspension that he has served (voluntarily or otherwise). If a Respondent breaches the terms of his suspension, he

Qualora il convenuto sia in club o una Federazione Nazionale che prende parte ad un evento internazionale, il *Disciplinary Commissioner* potrà infliggere le seguenti sanzioni:

1. detrazione di punti accumulati in un campionato o in qualsiasi altro evento, o retrocessione in una divisione inferiore;
2. espulsione da un campionato o da altro evento;
3. sospensione dalla partecipazione a eventi specifici per un determinato periodo di tempo.

Tale ultima sospensione si basa sulla condizione per la quale il periodo della stessa è fissato sulla valutazione del *Disciplinary Commissioner* di ciò che è proporzionale a tutti i fatti accaduti e prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso, tenendo conto, in particolare, della natura della cattiva condotta in questione, del grado di colpevolezza del convenuto, del danno che la cattiva condotta ha provocato per lo sport dell'Hockey, della necessità di scoraggiare future violazioni e, infine, di eventuali fattori aggravanti o specifiche attenuanti.

Il periodo di sospensione decorre dalla data in cui è comunicato dal *Disciplinary Commissioner*, ma al convenuto deve essere dato credito di un eventuale periodo di sospensione provvisoria che ha già scontato volontariamente o meno. Qualora il convenuto Resistente violasse i termini della sua sospensione, egli sarà tenuto a osservare il periodo previsto per la sospensione, ovvero a partire dalla data del fatto commesso e senza calcolare eventuali periodi di sospensione provvisoria osservati.

In ogni caso, anche se il suo periodo di sospensione è volto al termine, il convenuto non può partecipare in qualsiasi modo ad una partita di Hockey o altri eventi organizzati o riconosciuti dalla FIH, sia a livello nazionale che internazionale, fino a quando non adempì al pagamento di qualsiasi sanzione pecuniaria impostagli dal *Disciplinary Commissioner*, a meno che la FIH, a sua assoluta discrezione, concordi un piano di rateizzazione per il pagamento di tali somme.

Nel caso in cui, infine, il convenuto fosse un Membro o una Federazione Continentale, il *Disciplinary Commissioner* potrà irrogare le seguenti sanzioni:

1. ammonizione alla Federazione Continentale o al Membro;
2. raccomandare al Congresso o all'*Executive Board*, in quanto applicabile, di escludere i rappresentanti nazionale del Membro o una sua squadra da un evento nazionale o eventi internazionali, o di rimuovere e/o negare l'accreditamento dei funzionari o altri rappresentanti dei Membri o delle Federazioni Continentali, o di svolgere altre azioni che il *Disciplinary Commissioner* ritiene opportune;

---

shall be required to serve the full original period of suspension, starting from the date of the last breach and disregarding the period of suspension served prior to such breach. In any event, even if his period of suspension has expired, a Respondent may not participate in any manner or capacity in any Hockey match or event organised, sanctioned or recognised by the FIH, any Continental Federation and/or any National Association until he has paid in full any fine and/or costs that he has been ordered to pay by the Disciplinary Commissioner (unless the FIH in its absolute discretion agrees an instalment plan for the payment of such amounts)".

- raccomandare al Congresso o all'*Executive Board* sospendano o espellano i Membri dalla FIH o sospendere o revocare il riconoscimento alla Federazione Continentale.

Il *Disciplinary Commissioner* può sospendere l'applicazione di eventuali sanzioni nel caso in cui il si dovessero avverare alcune condizioni imposte al convenuto. Il procedimento si conclude con il *Disciplinary Commissioner* che emette la propria decisione definitiva per iscritto, indicandone espressamente le motivazioni, le sue conclusioni sull'accoglimento o meno del ricorso e indicando, qualora presenti, le sanzioni comminate e le date di inizio e fine di un eventuale sospensione inflitta.

Una copia della decisione viene inviata al CEO (o ad un soggetto da lui incaricato), al convenuto, e alla Federazione Nazionale del convenuto. A meno che il *Disciplinary Commissioner* imponga diversamente, tale decisione può essere resa pubblica dal momento della ricezione delle parti in causa di quest'ultima, anche attraverso la pubblicazione di un testo sul sito internet della FIH.

Non è previsto un diritto di ricorso per le parti interessate contro qualsiasi decisione interlocutoria o procedurale presa dal *Disciplinary Commissioner* o contro qualsiasi raccomandazione formulata dallo stesso per azioni da intraprendere da parte del Congresso o dell'*Executive Board*.

Nonostante questo, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute all'interno dello Statuto o dei Regolamenti, il convenuto o il ricorrente possono presentare ricorso alla *Judicial Commission* contro qualsiasi aspetto di una decisione definitiva del *Disciplinary Commissioner*, formulando una nuova richiesta all'organo di appello.

Fatto salvo l'eventuale ricorso in appello, la decisione disciplinare del *Disciplinary Commissioner* sarà definitiva e vincolante per le parti. Tuttavia, un soggetto che sta scontando una sospensione inflittagli per mancata osservanza delle norme federali, può chiedere all'*Executive Board* la reintegrazione anticipata sulla base di nuove circostanze attenuanti. L'*Executive Board* ha assoluta discrezione o meno di concedere tale anticipo reintegrazione.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Art. 3.7 del Dispute Resolution Regulations: "There shall be no right of appeal from any interlocutory or procedural ruling of the Disciplinary Commissioner or against any recommendation made by the Disciplinary Commissioner as to action to be taken by Congress or the Executive Board. Subject to any contrary provision in the Statutes or the Regulations, however, the Respondent or the person that made the Referral (i.e., the third party complainant or the FIH) may lodge an Appeal with the Judicial Commission against any other aspect of a final decision of the Disciplinary Commissioner, determining a Referral and granting relief. Subject to Article 3.7.1, the Disciplinary Commissioner's decision issued in accordance with Article 3.6.5 shall be final and binding on the parties. However, a Respondent who is serving a suspension imposed under these Dispute Resolution Regulations may apply to the Executive Board for early reinstatement on the basis of new mitigating circumstances, such as his provision of Substantial Assistance after the decision imposing the original suspension. The Executive Board shall have absolute discretion whether or not to grant such early reinstatement".

## 4.2 La Judicial Commission

La *Judicial Commission* o Commissione Giudiziaria è composta da un Presidente, nominato dal Congresso su proposta dell'*Executive Board* e nove o più altri componenti, due dei quali designati come Vice Presidenti, nominati anch'essi dall'*Executive Board* previa consultazione con il Presidente. I membri della *Judicial Commission* sono indipendenti dalla FIH e restano in carica per quattro anni. Durante questo periodo possono essere rimossi solo d'ufficio con una decisione del Congresso approvato a maggioranza assoluta. Qualsiasi posto vacante, compresa la carica di Presidente, sarà occupato da una decisione dell'*Executive Board*, a condizione, tuttavia, che la nomina di un nuovo Presidente sia soggetto alla ratifica da parte del Congresso nella prossima riunione ordinaria fissata.

La *Judicial Commission* è un organo competente in due diversi gradi di giudizio. Infatti se per alcune questioni è competente solo per quanto riguarda i ricorsi in appello, per altre è competente come organo di primo grado. Nel primo caso agisce quando:

1. vi è un ricorso correttamente proposto avverso la decisione del *Disciplinary Commissioner*, salvo quando è previsto direttamente un ricorso al CAS.
2. vi è un ricorso correttamente proposto contro le decisioni di altri organi o soggetti, per i quali lo Statuto o i Regolamenti in questione prevedono che si possa proporre un ricorso davanti alla *Judicial Commission*;
3. vi è un ricorso da parte di un soggetto contro una decisione per la quale un regolamento di una Federazione Continentale prevede la possibilità del ricorso in appello davanti la Commissione Giudiziaria.

Condizione fondamentale per il ricorso davanti alla *Judicial Commission* è che al momento del deposito del ricorso il ricorrente deve versare una tassa di 2.000 franchi svizzeri, senza la quale il procedimento di appello non può iniziare.

In primo grado, invece, la *Judicial Commission* è competente sulle seguenti questioni:

1. eventuali controversie tra la FIH e una o più Federazioni Internazionali o Membri della FIH nata da una violazione dello Statuto o dall'inadempimento di un contratto o accordo di qualsiasi genere tra loro in essere;
2. eventuali controversie tra due o più Federazioni Continentali o Membri della FIH;
3. di qualsiasi tipo di azione intentata contro la FIH da un Atleta o altra persona o ente soggetti alla giurisdizione della FIH o di un Membro della FIH, ovvero da qualsiasi terza parte che accetta di sottoporsi alla giurisdizione della *Judicial Commission*.

Resta comunque inteso che il ricorso in primo grado dinanzi la *Judicial Commission* è consentito unicamente se la materia oggetto della decisione per cui si ricorre non è di competenza esclusiva del *Disciplinary Commissioner* e/o del CAS.

Quando una questione viene posta davanti alla *Judicial Commission*, il Presidente (o uno dei Vice Presidenti se il Presidente non è disponibile o è impegnato

in altro procedimento) nomina uno o tre membri, valutando la natura della materia oggetto del procedimento sia di particolare complessità o specificità (uno dei quali può essere se stesso), a pronunciarsi su quel determinato caso.

L'*Executive Board* può emanare direttive che disciplinano le procedure da seguire nello svolgimento di un procedimento davanti alla *Judicial Commission* con riferimento ad una determinata materia o, in assenza di queste, sarà il giudice nominato per quella stessa materia dal Presidente della *Judicial Commission* a stabilire le fasi del procedimento. In entrambi i casi, tali procedure devono rispettare il diritto delle parti ad un processo equo e imparziale.

La *Judicial Commission*, iniziato il procedimento, avrà il potere di:

- I. in fase di appello, confermare o modificare in tutto o in parte la sentenza appellata. Resta inteso che la *Judicial Commission* può comminare sanzioni supplementari o diverse e/o altre misure rispetto a quelle imposte in primo grado, a condizione che queste siano conformi ai Regolamenti che si presume siano stati violati;
- II. in ogni caso, di condannare una parte al pagamento di tutto o parte dei costi e delle spese di convocazione della *Judicial Commission* e/o le spese sostenute dalla controparte o eventuali terze parti interessate.

#### 4.2.1 Procedimento davanti la *Judicial Commission* quale organo di appello

Chiunque intenda presentare un ricorso in appello davanti la *Judicial Commission*, qualora ne fosse legittimato, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione oggetto del ricorso dovrà presentare una comunicazione in tal senso al Presidente della *Judicial Commission*. Per essere valida, la comunicazione per il ricorso in appello deve essere accompagnata da una copia della decisione oggetto del ricorso, e al suo interno devono essere presenti i seguenti elementi:

1. nome del ricorrente e/o del suo rappresentante incaricato;
2. nome della controparte ed eventuali terze parti interessate nel procedimento per cui la sentenza è oggetto del ricorso o il loro rappresentante incaricato;
3. la disposizione dello Statuto o dei Regolamenti che si presume sia stata violata o altro documento che stabilisce il diritto di impugnare la decisione in questione davanti alla *Judicial Commission*;
4. la parte o le parti della decisione che si ritengono fondamentali al fine dell'accoglimento della domanda di ricorso;
5. i motivi del ricorso.

Se la commissione non dispone una proroga del termine per giusta causa, l'udienza del procedimento di appello deve essere svolta in tempi ragionevoli e contenuti. All'interno del procedimento di appello la parte che propone il ricorso espone le sue motivazioni anche attraverso la presentazione di testimonianze, perizie o altri elementi che ritiene necessari al fine dell'accoglimento della sua richiesta.

Qualora la richiesta di ricorso venisse accettata, la parte ricorrente dovrà pagare una tassa pari a 2.000 franchi svizzeri senza la quale il procedimento non potrà iniziare.

A condizione che i giudici della *Judicial Commision* nominati per il ricorso non decidano diversamente, qualsiasi multa, risarcimento o sanzioni pecuniarie previste dalla decisione per la quale si ricorre saranno sospese in attesa dell'esito del ricorso, ma al di fuori di questo, la sentenza appellata rimarrà in vigore a tutti gli effetti in attesa decisione finale del ricorso. Qualora vi fosse la necessità, (ad esempio per valutare la presenza di eventuali errori nel procedimento di primo grado) durante l'appello i giudici o gli esperti nominati dalla *Judicial Commision* possono decidere di ascoltare la questione oggetto del ricorso dall'inizio, senza essere vincolati in alcun modo dalla decisione presa in primo grado per la quale si ricorre. In tutti gli altri casi il procedimento di appello si deve limitare a considerare se la decisione oggetto del ricorso conteneva qualsivoglia errore di fatto o di diritto.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del ricorso e della presentazione dei relativi documenti, la controparte da parte del ricorrente, la controparte deve presentare le sue difese tramite la presentazioni di documenti attinenti la causa in oggetto comprese, se presenti, qualsiasi pretesa di incompetenza della *Judicial Commision*. Tale documentazione deve essere accompagnata da tutte le dichiarazioni di sostegno dei testimoni, perizie o altri elementi richiesti. A condizione che non venga disposto diversamente dai giudici della *Judicial Commision* le parti non sono autorizzate ad integrare i loro argomenti tramite documenti scritti, ulteriori elementi di prova o qualsivoglia osservazioni scritte dopo la presentazione del ricorso da parte del ricorrente e passato il termine di 20 giorni di cui sopra per le altre parti interessate.

In ogni fase del procedimento di appello le parti possono concordare una risoluzione consensuale del procedimento. Tuttavia, il ricorso non può essere ritirato se non con il consenso della *Judicial Commision*, con conseguente condanna alle spese nei confronti del ricorrente.

Nel caso in cui venga deliberato che il ricorso venga trattato "sulla carta" ossia unicamente sulla valutazione ed interpretazione dei documenti scritti presentati dalle parti, ossia senza la necessità di un'udienza, allora i giudici nominati possono decidere anche solo che alcuni di questi documenti siano attinenti alla decisione e quindi la loro ammissione al giudizio. Qualora, invece, i giudici e gli esperti decidessero che è necessaria un'udienza orale, verranno comunicate alle parti le indicazioni su come tale udienza dovrà essere svolta e le relative date.

Il giudici della *Judicial Commision* nominati per il procedimento di appello decidono all'unanimità o a maggioranza semplice. Tutti i membri nominati devono partecipare alle deliberazioni e nessun membro della commissione può astenersi da quest'ultime.

Nel prendere la decisione finale la *Judicial Commision* ha la facoltà di:

1. ammettere o respingere il ricorso;
2. esercitare qualsiasi potere che avrebbe potuto esercitare il *Disciplinary Commisioner* se l'effetto della decisione finale è quello di aumentare o diminuire qualsiasi premio, ordine o sanzione originariamente imposta;
3. rinviare la questione per la rivalutazione da parte del *Disciplinary Commisioner* o altre commissioni che hanno emesso la sentenza appellata;

4. condannare una parte al pagamento di una parte o di tutti i costi e le spese di convocazione della *Judicial Commission* e/o le spese sostenute dalla controparte e/o da terze parti interessate nella misura in cui si ritiene opportuno.

La decisione della *Judicial Commission* verrà pubblicata con le relative motivazioni e avrà efficacia immediata a meno che non venga deciso diversamente dalla Commissione. Salvo che sia ordinato diversamente dalla *Judicial Commission* la decisione può essere resa pubblica dalle parti dopo il ricevimento della stessa, anche attraverso la pubblicazione di una copia sul sito web della FIH. Se non diversamente previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti o da altri documenti inerenti la materia discussa, la determinazione del ricorso in appello da parte della *Judicial Commission* sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

#### 4.2.2 *Procedura davanti la Judicial Commission quale organo di primo grado*

Salvo il caso in cui viene previsto il contrario dallo Statuto o dai Regolamenti, nessun ricorso o pretesa di nessun tipo può essere presentato davanti alla *Judicial Commission* più di 30 giorni dopo l'avvenimento del fatto per cui si ricorre o della reale conoscenza di quest'ultimo. Qualsiasi denuncia o ricorso effettuato oltre tale termine è sommariamente respinto dall'organo di giustizia.

Se una controversia è rimessa alla *Judicial Commission* in primo grado di giudizio ai sensi dell'articolo 11.2 lett. B (ii) dello Statuto,<sup>19</sup> la procedura da seguire per decidere su tale controversia, a meno che i giudici incaricati non dispongano diversamente, prevede i seguenti passaggi:

1. il ricorrente è tenuto a presentare un documento scritto che definisce di fatto e di diritto i motivi del suo ricorso al Presidente della *Judicial Commission*, il quale dovrà nominare un collegio per decidere sulla questione oggetto del ricorso;
2. il convenuto è tenuto a presentare una risposta scritta, che definisce le proprie motivazioni sul ricorso ovvero se ammette o nega i fatti dichiarati dal ricorrente all'interno del ricorso, eventuali difese che desidera far valere ed eventuali elementi di fatto sui quali intende far valere la propria difesa;
3. la commissione di giudici ed esperti (se incaricati) può richiedere alle parti di cercare di risolvere la controversia attraverso la mediazione o diversa forma di risoluzione pacifica della controversia, con le relative spese del procedimento da condividere equamente tra questi;

---

<sup>19</sup> "As a first instance tribunal, any complaint: A. relating to a dispute between the FIH and one or more CF and/or Members arising under these Statutes or pursuant to a decision of the FIH or a contract between them or otherwise; B. relating to a dispute between two or more CFs or Members; C. of any kind brought against the FIH by (1) any Athlete or other person or body that is subject to the jurisdiction of the FIH; or (2) any Athlete or other person or body that is subject to the jurisdiction of a Member; or (3) any third party that agrees to submit to the jurisdiction of the Judicial Commission; PROVIDED, IN EACH CASE, THAT the dispute or claim that is the subject of the complaint to the Judicial Commission is not subject to the exclusive jurisdiction of the Disciplinary Commissioner in accordance with Article 11.1 of these Statutes or the exclusive jurisdiction of the CAS in accordance with Article 11.3 of these Statutes".

4. la commissione di giudici ed esperti può ordinare ad una o ad entrambe le parti, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione finale, di divulgare documenti e/o altre informazioni ai fini della loro conoscenza e valutazione;
5. le parti devono avere la possibilità di presentare le dichiarazioni di testimoni che ritengono opportune ai fini della decisione;
6. la commissione decide, solo dopo aver sentito le parti, se può determinare la questione con la sola consultazione delle carte presentate oppure se è necessaria un'udienza orale. In quest'ultimo caso a ciascuna parte deve essere data l'opportunità di presentare osservazioni e di presentare prove a sostegno della propria tesi.

Il consiglio della *Judicial Commission* nominato può pronunciarsi sul ricorso all'unanimità o a maggioranza semplice. Tutti i giudici nominati devono partecipare alle deliberazioni del consiglio e nessuno può astenersi da quest'ultima. Il consiglio potrà sostenere o respingere il ricorso in tutto o in parte, condannando una parte a pagare le spese di convocazione della *Judicial Commission* e/o le spese sostenute dalla controparte o da eventuali terze parti interessate e intervenute.

Non appena possibile dopo la conclusione l'udienza, il consiglio della *Judicial Commission* pubblica una dichiarazione scritta contenente la sua decisione con le relative motivazioni. A meno che non venga disposto diversamente dalla Commissione Giudiziaria, dallo Statuto o dai Regolamenti, la decisione sarà subito efficace e vincolante tra le parti. Salvo disposizioni contrarie in merito, la decisione può essere resa pubblica dalle parti dopo il ricevimento di quest'ultima, anche attraverso la pubblicazione di una copia sul sito della FIH.

Quando il Congresso o l'*Executive Board* demandano alla competenza della *Judicial Commission* una particolare questione in conformità all'articolo 11.2 lett. b (iii)<sup>20</sup> dello Statuto, il Presidente della *Judicial Commission* (o, se riterrà opportuno, il Presidente del consiglio nominato per determinare la materia) determina le procedure da seguire nello specifico caso, sulla base della sua valutazione del modo più equo e più efficiente di procedere, data la natura e la portata della questione in oggetto.

## 5. *Ricorso davanti al CAS*

Contro decisione definitiva della *Judicial Commission* o di altro organismo per le quali lo Statuto o i Regolamenti lo prevedano, è possibile ricorrere in appello davanti alla Court of Arbitration for Sport ("CAS") con sede a Losanna, Svizzera.

Per essere valido, il ricorso deve essere presentato al CAS per iscritto entro 21 giorni dalla ricezione della decisione contro la quale si intende ricorrere.

Fino a quando non si arriva ad una decisione da parte del CAS e qualora quest'ultimo non disponga diversamente, la decisione oggetto del ricorso rimane in vigore.

---

<sup>20</sup> "The JC is vested with the full power and exclusive authority to hear and determine:" "All other matters referred to it by Congress or the Executive Board for determination".

L'appello si svolge in privato presso la sede CAS a Losanna davanti ad una commissione composta da 3 arbitri. Il procedimento d'appello si svolge in lingua inglese e, se non diversamente concordato tra le parti, si applica il diritto svizzero.

Le decisioni del CAS sul ricorso non possono essere ricorribili davanti ad nessun foro, fatta eccezione per quanto previsto nel capitolo 12 del Codice Federale Svizzera sul diritto internazionale privato ("Arbitrato Internazionale").

## 6. Conclusioni

Nel presente elaborato ho cercato di analizzare in modo dettagliato la Giustizia Sportiva nello Sport dell'Hockey a livello internazionale. Per arrivare a ciò è stato importante partire da una descrizione sommaria di quelli che sono i soggetti principali facenti parte della Federazione Internazionale Hockey i quali, come descritto, giocano un ruolo marginale ma non di minima rilevanza anche all'interno della Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda prettamente i sistemi di Giustizia della FIH, abbiamo visto che vige la presenza di due soli organi e relativi gradi di giudizio. Se infatti, da un lato il *Disciplinary Commissioner* è competente nel giudicare unicamente su specifiche questioni in primo grado, dall'altro è importante sottolineare la peculiarità del ruolo che spetta alla *Judicial Commission*. Infatti quest'ultima è sia competente in primo grado per particolari questioni o materie indicate dallo Statuto o dal Regolamento di Giustizia, ma soprattutto rappresenta la possibilità di ricorrere in appello contro tutte le decisioni prese in primo grado dal *Disciplinary Commissioner*.

A mio avviso non è da sottovalutare la possibilità concessa dal Regolamento di Giustizia, come sopra descritto, sia al *Disciplinary Commissioner* che alla *Judicial Commission*, di usufruire qualora ve ne fosse la necessità, della consulenza di soggetti esperti in specifiche materie oggetto dei ricorsi. Questo, a mio avviso, è un valore aggiunto nella valutazione finali di casi che, la maggior parte delle volte, riguardano questioni internazionali di particolare complessità.

Infine, facendo brevemente riferimento agli aspetti procedurali, quello che salta subito agli occhi è come il Regolamento di Giustizia tenda a voler "velocizzare" il più possibile tutti i procedimenti in tutti i gradi di giudizio. Questo aspetto è dimostrato dal fatto che, qualora non richiesta da una parte, non è prevista l'udienza orale ma sul ricorso si deciderà unicamente attraverso la trattazione dei documenti in forma scritta depositati dalle parti in causa. Tutto ciò è sicuramente fondamentale in un mondo come quello dello Sport in cui la velocità è ormai elemento essenziale a tutti i livelli e in tutte le categorie, sia in campo che in Tribunale.

## LA INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION

di Edoardo Revello\* e Marco Vittorio Tieghi\*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La *governance* della IIHF – 3. Il Codice di Condotta – 4. Il Codice Disciplinare – 4.1 Le sanzioni disciplinari – 5. Gli Organi di Giustizia – 5.1 Il *Disciplinary Board* – 5.2 L'*Appeal Board* – 5.3 I *Directorates* – 5.4 Il *Championship Disciplinary Panel* – 6. I controlli anti-doping – 7. Il ruolo del TAS/CAS di Losanna – 8. Conclusioni

### 1. Introduzione

Fondata nel 1908, la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (“*International Ice Hockey Federation*”, nel prosieguo, per brevità, la Federazione o la IIHF) è stata costituita sotto forma di associazione di diritto privato retta dalle norme del Codice Civile Svizzero con la finalità di governare a livello mondiale la pratica sportiva dell'hockey su ghiaccio e dell'hockey in-line.<sup>2</sup>

La IIHF – espressamente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) – associa attualmente 65 Federazioni Nazionali, prefissandosi quale obiettivo fondamentale quello di promuovere nel mondo, attraverso un'attività di governo ispirata ai principi di *good governance*, tali due discipline sportive.<sup>2</sup>

---

\* Avvocato in Milano e Genova. Segretario e membro fondatore del CSDS *Centro Studi Diritto Sport*. Responsabile dei Tutors al Corso di Perfezionamento in *Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

\*\* Dottore in Giurisprudenza. Player's Agent licensed by FIGC. Tutor al Corso di Perfezionamento in *Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Collaboratore del CSDS *Centro Studi Diritto Sport*.

<sup>1</sup> L'hockey in-line è uno sport di squadra simile all'hockey su pista, praticato su superfici dure e non scivolose quali asfalto o resine sintetiche utilizzando dei pattini in linea. Il termine “*in-line*” è dato proprio dall'utilizzo dei pattini in linea a differenza dei tradizionali pattini a rotelle usati nell'hockey su pista.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2 dell'*IIHF Statutes and Bylaws*, la IIHF ha il compito di organizzare e supervisionare le competizioni internazionali, curando le relazioni tra i vari membri, partecipando attivamente alla lotta al doping e al *match-fixing*. La IIHF organizza, inoltre, i campionati del mondo di hockey su ghiaccio (maschile, femminile, maschile U-20, maschile U-18, femminile U-18), le competizioni europee per club (attualmente, la *Champions Hockey League* e la *Continental Cup* a livello maschile, la *European Women Champions Cup* a livello femminile), ed, insieme alla NHL statunitense, la *Victoria Cup*.

Al vertice della gerarchia delle fonti vi è lo Statuto Federale cui fanno seguito le singole specifiche regolamentazioni in tema di competizioni ufficiali, supporto dei settori giovanili, trasferimento degli atleti, monitoraggio contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti, sviluppo delle infrastrutture, sensibilizzazione contro ogni tipo di discriminazione e disuguaglianza.<sup>3</sup>

Da un punto di vista prettamente economico, la IIHF detiene in via esclusiva tutti i diritti derivanti dallo sfruttamento commerciale delle proprie competizioni, ivi inclusi i diritti audiovisivi, di riproduzione e diffusione attraverso i media, di sponsorizzazione e promo-pubblicitari.<sup>4</sup>

Per quanto concerne, invece, l'appartenenza alla IIHF esistono tre diverse modalità di adesione: a) la *full membership* viene concessa a quelle Federazioni Nazionali che soddisfino determinati requisiti minimi previsti dallo Statuto e che abbiano preso parte ad una edizione dell'*IIHF Ice Hockey World Championship*. Tali membri hanno la possibilità di partecipare direttamente ai processi decisionali della Federazione potendo esprimere il proprio diritto di voto; b) la *associate membership* viene concessa a quelle organizzazioni che non disciplinino esclusivamente l'hockey su ghiaccio o che non soddisfino i requisiti minimi previsti dallo Statuto; c) la *affiliate membership* viene, invece, accordata a quelle associazioni appartenenti a paesi dove l'hockey su ghiaccio non viene praticato.

## 2. *La governance della IIHF*

Dal punto di vista dell'organizzazione interna, la IIHF viene amministrata attraverso una serie di organi e di commissioni con specifiche attribuzioni secondo la tipica ripartizione tra funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale.

La funzione legislativa viene gestita dal Congresso, al quale vengono sottoposte le proposte di modifica delle Carte Federali.<sup>5</sup>

La funzione di governo è – invece – esercitata dal Consiglio, dal Presidente e dal Comitato Esecutivo. Il Consiglio assume le proprie decisioni con un *quorum* costitutivo minimo pari alla maggioranza assoluta, riunendosi generalmente in occasione dei Congressi ed almeno altre due volte all'anno, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio ha, *inter alia*, il compito di monitorare e far applicare i regolamenti federali, di dare esecuzione alle decisioni assunte dal Congresso, di ratificare le deliberazioni urgenti del Comitato Esecutivo e di indirizzare le scelte di

<sup>3</sup> Le *Regulations* della IIHF includono, tra le altre: le *IIHF Championship Regulations*, le *IIHF Sport Regulations*, le *IIHF Medical Regulations*, il *IIHF Disciplinary Code*, le *IIHF International Transfer Regulations*, le *IIHF Bid Regulations*, le *IIHF Club Competition Regulations*, le *IIHF Inline Regulations* ed il *IIHF Code of Conduct*.

<sup>4</sup> Tali diritti sono esercitabili da parte della IIHF e dei suoi partner commerciali anche nei confronti delle singole Federazioni Nazionali e dei rispettivi affiliati e tesserati.

<sup>5</sup> Ex artt. 34-36 delle *IIHF Statutes and Bylaws* vi sono tre tipologie di Congresso: a) annuale in occasione dell'*IIHF World Championships*; b) semi annuale tenutosi ciascun autunno; c) straordinario su richiesta di almeno un quinto delle Federazioni Nazionali aventi la *full membership*.

politica finanziaria e commerciale della Federazione.<sup>6</sup>

Il Presidente ha, invece, la responsabilità di presiedere il Congresso e le riunioni del Consiglio, garantendo la corretta applicazione della normativa federale e rappresentando la Federazione tanto nei rapporti con il CIO e gli altri organismi sportivi quanto nei rapporti commerciali con soggetti terzi.<sup>7</sup> In caso di urgenza, il Presidente ha altresì la facoltà di sostituirsi al Comitato Esecutivo e di deliberare in materie normalmente non di propria competenza, fatto salvo l'obbligo di ratifica successiva.

Il Presidente, i tre Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario Generale costituiscono il suddetto Comitato Esecutivo avente la funzione primaria di verifica degli equilibri economico-finanziari della Federazione, fornendo al Congresso una rendicontazione periodica ampia ed esaustiva. A tal fine, vengono allocate risorse specifiche per garantire il funzionamento della Federazione in caso di carenza di liquidità, nonché viene costituito un fondo di garanzia per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e dello staff della Federazione.

Da ultimo, la funzione giurisdizionale è svolta dalla Commissione Disciplinare, dalla Commissione d'Appello, dai *Directorates* e dal *Championship Disciplinary Panel*.<sup>8</sup>

### 3. *Il Codice di Condotta*

Sulla base del potere attribuitogli dall'art. 5 dell'*IIHF Statutes and Bylaws*, la Federazione ha adottato un Codice di Condotta applicabile a tutti i suoi membri e volto a tutelare l'integrità e la reputazione del gioco dell'hockey contro tutti i comportamenti scorretti, immorali e adottati in violazione delle regole dell'etica.

In particolare, il Codice si compone di 5 regole fondamentali che sono alla base dell'intero impianto normativo della IIHF.

La *Rule 1* ("Ethics") prevede che tutti i membri della Federazione debbano essere soggetti alle normative federali,<sup>9</sup> distinguendosi per una condotta ispirata ai principi della dignità, dell'integrità, della lealtà e della responsabilità in relazione tanto alla competizione agonistica quanto alle attività ad essa collegate.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ex art. 42 delle *IIHF Statutes and Bylaws* tutte le materie non specificamente delineate nello Statuto sono di competenza residuale del Consiglio.

<sup>7</sup> Laddove il Presidente sottoscriva accordi commerciali di durata superiore a quella del proprio mandato sarà altresì richiesta l'approvazione del Consiglio.

<sup>8</sup> A riguardo, si veda nel dettaglio il seguente Cap. 5.

<sup>9</sup> I Membri della Federazione che violino le disposizioni federali saranno soggetti a specifiche sanzioni imposte dalla Commissione Disciplinare. La mancata conoscenza delle disposizioni del Codice di Condotta e/o di altre normative federali non determina in alcun caso l'esonero dalla responsabilità.

<sup>10</sup> Per dignità si intende il rispetto dei diritti propri della persona ed il diritto alla privacy. Per integrità si intende, invece, la astensione da qualsivoglia comportamento scorretto. Per lealtà si intende il pieno rispetto della normativa federale e dei suoi principi etici. Per responsabilità si intende, infine, l'esercizio della prestazione sportiva nel miglior interesse della disciplina dell'hockey e nel rispetto dei regolamenti.

La *Rule 2* (“*Conflicts of Interest*”) proibisce tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi. Pertanto, tutti coloro che agiscono in nome di un Membro della Federazione, ivi inclusi fornitori e i partner commerciali, sono tenuti a dichiarare i possibili conflitti di interesse che possono sorgere dalla rispettiva funzione o dal personale coinvolgimento con un altro Membro, o fornitore o partner commerciale.

La *Rule 3* (“*Manipulation of Competitions*”) ha la finalità di proteggere l'integrità del gioco dell'hockey proibendo le condotte in grado di alterare il risultato di un incontro e prevedendo altresì un meccanismo sanzionatorio per coloro che mettano a repentaglio l'integrità dell'hockey. Sebbene la IIHF rispetta le decisioni adottate a livello nazionale in riferimento alla manipolazione delle competizioni, si riserva comunque il diritto di investigare ed applicare eventuali misure disciplinari nel caso di violazioni di carattere internazionale.<sup>11</sup>

Secondo la *Rule 4* (“*Violations and Disciplinary Measures*”) costituisce inosservanza del Codice ogni violazione che sia stata adeguatamente provata, nonché ogni condotta ritenuta inadeguata rispetto al gioco dell'hockey.<sup>12</sup> La Commissione Disciplinare è incaricata di esaminare tutte le violazioni al Codice che avvengano al di fuori di una competizione dell'IIHF. Un *Directorate* della Federazione gestisce, invece, i casi relativi a violazioni avvenute nel corso di competizioni Federali.

La *Rule 5* (“*Investigating a Code of Conduct Violation*”) sancisce, infine, un potere investigativo in capo alla IIHF nei confronti di quei suoi Membri sospettati di aver violato il Codice.

Nel caso in cui il Consiglio Federale accertasse una violazione, si provvederebbe all'invio degli atti al *Directorate* o alla Commissione Disciplinare – a seconda che la condotta sia avvenuta o meno nel corso di una competizione Federale – per l'adozione delle relative sanzioni. A tal riguardo, la IIHF fornirà a tali organi tutte le informazioni e la documentazione acquisita nel corso delle indagini.

#### 4. Il Codice Disciplinare

Il Codice Disciplinare regola il procedimento disciplinare per garantire gli obiettivi primari della Federazione in base all'art. 2 dell'*IIHF Statutes and Bylaws*. A tal fine il Codice contiene norme di procedura e sostanziali volte a sanzionare le violazioni disciplinari, nonché a regolamentare il procedimento di revisione delle decisioni del Consiglio e dei *Directorates*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> In particolare, vengono individuate e perseguite tre diverse tipologie di violazioni: a) scommesse illecite; b) *match-fixing*; c) violazioni generiche.

<sup>12</sup> Sono state previste a carico dei Membri della Federazione le seguenti sanzioni: richiamo, ammonimento, multa, sospensione dalla partecipazione alle competizioni agonistiche per un determinato periodo di tempo o di partite, annullamento del risultato di un incontro, decurtazione di punti, perdita dell'incontro a tavolino, disputa di un incontro a porte chiuse, divieto di tesseramento di nuovi giocatori, squalifica dalle competizioni presenti o future, ritiro dell'affiliazione, ritiro di titolo o premio.

<sup>13</sup> La IIHF si riserva la facoltà di sanzionare qualunque persona fisica o giuridica, ivi inclusi le singole Federazioni Nazionali, i club, gli atleti, gli allenatori, che siano in violazione delle Carte Federali o, in ogni caso, violino il buon nome e la reputazione del gioco dell'hockey.

Il Codice si applica, pertanto, a tutte le violazioni (i) dello Statuto e dei Regolamenti Federali, (ii) delle decisioni assunte dal Consiglio, dai *Directorates* e dagli Ufficiali IIHF, oltre che alle azioni contrarie alla reputazione del gioco dell'hockey, nonché alle decisioni relative all'applicazione delle Carte Federali.

In caso di violazioni che abbiano comportato un nocumento alla Federazione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari non limita in alcun modo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Federazione.<sup>14</sup>

#### 4.1 *Le sanzioni disciplinari*

Le Carte Federali prevedono una serie di specifiche sanzioni disciplinari che dovranno essere adottate dagli organi disciplinari sulla base del potere sanzionatorio loro conferito. In particolare, nell'alveo della giurisdizione dell'IIHF è opportuno distinguere tra sanzioni a carico delle persone giuridiche o delle persone fisiche.

Nel primo caso, in base a quanto previsto dall'art. 57 dell'*IIHF Statutes and Bylaws*, possono essere inflitte le seguenti sanzioni a organi Federali, Federazioni Nazionali, leghe e club: a) il richiamo; b) l'ammonimento; c) la multa (compresa tra i 100 ed i 500.000 Franchi Svizzeri); d) la sospensione per un determinato periodo di tempo o di gare; e) l'annullamento dei risultati delle competizioni; f) la perdita a tavolino della gara; g) la decurtazione di punti in classifica; h) la squalifica da una competizione in corso o da una competizione futura; i) il divieto di tesserare nuovi giocatori per competizioni federali; l) il ritiro di un titolo o di un premio. Tutte le suddette sanzioni possono essere applicate individualmente o cumulate tra loro.

Nei confronti, invece, delle persone fisiche è possibile adottare le seguenti sanzioni: a) il richiamo; b) l'ammonimento; c) la multa (compresa tra i 100 ed i 100.000 Franchi Svizzeri); d) la sospensione da ogni attività legata all'hockey per un determinato periodo di tempo o di gare ovvero a tempo indeterminato; e) la sospensione dallo svolgimento di una specifica funzione o specifico incarico per un determinato periodo di tempo o di gare ovvero a tempo indeterminato; f) il ritiro del tesseramento; g) il divieto di partecipare a qualsivoglia attività legata all'hockey per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato.

#### 5. *Gli organi di giustizia*

Il sistema della giustizia sportiva dell'hockey è gestito da specifici organi (così come previsto all'art. 58 dell'*IIHF Statutes and Bylaws*) che irrogano le sanzioni disciplinari. Tali organi sono:

---

<sup>14</sup> Le seguenti persone fisiche o giuridiche rientrano nella giurisdizione della Federazione: i rappresentanti delle singole Federazioni Nazionali, gli organi di governo della IIHF, i rappresentanti della Federazione nominati in occasione di determinate competizioni, i comitati organizzatori delle competizioni IIHF, gli arbitri e gli ufficiali di gara, le Leghe nazionali, i club, gli allenatori, i giocatori, i manager con riferimento tanto alle competizioni internazionali che ai trasferimenti di natura internazionale.

- a) il *Disciplinary Board*;
- b) l'*Appeal Board*;
- c) il *Directorate*; e
- d) la *Championship Disciplinary Panel*.

Tutti gli organi disciplinari sono tenuti ad osservare e a conformarsi al c.d. principio del “giusto processo” in relazione ai rispettivi procedimenti disciplinari, garantendo alle parti coinvolte il diritto al contraddittorio mediante l’opportunità di essere ascoltati in un’udienza formale e/o attraverso il deposito di memorie scritte.

### 5.1 Il *Disciplinary Board*

Il *Disciplinary Board* ha il potere di sanzionare tutte le persone fisiche e giuridiche, come indicato all’art. 3.1 del Codice Disciplinare.

In particolare, tale organo giudica in caso di:

- (i) violazione delle Carte Federali (ovvero, degli *Statutes and Bylaws*, delle *Regulations/Codes*, ovvero delle *IIHF Official Playing Rules*);
- (ii) violazione di norme di ordine pubblico e di condotta riguardanti l’hockey su ghiaccio o l’hockey in-line;
- (iii) commissione di azioni finalizzate a discreditarlo sport dell’hockey su ghiaccio o dell’hockey in-line; ovvero
- (iv) violazione di decisioni del Consiglio, dei *Directorates* ovvero degli ufficiali dell’IIHF, ai quali è affidata l’attuazione, l’implementazione e l’esecuzione delle Carte Federali.

Il *Disciplinary Board*<sup>15</sup> è l’organo di giustizia responsabile dei seguenti procedimenti:

- (i) procedimenti di primo grado nel rispetto dell’art. 12.1.1 del Codice Disciplinare;
- (ii) procedimenti di “Disciplina supplementare” ai sensi dell’*Official Playing Rule* 510;<sup>16</sup> e
- (iii) procedimenti d’appello alle decisioni degli *IIHF Officials*, degli *IIHF Championship Directorates* e/o dell’*IIHF Council* in forza dell’*IIHF Statutes and Bylaws*, e/o delle *Regulations/Codes*.

<sup>15</sup> La composizione del *Disciplinary Board* è stabilita ai sensi dell’art. 50 dell’*IIHF Statutes and Bylaws*. Sarà compito del *Disciplinary Board* agire come giudice unico ed i suoi membri presiederanno il procedimento come se fossero giudici ordinari in un procedimento civile. Il *Disciplinary Board* pronuncia le proprie decisioni mediante un *panel* di tre membri selezionati dal *Disciplinary Board* (il c.d. “*Deciding Panel*”). Il Presidente del *Disciplinary Board* stabilisce la composizione di ciascun *Deciding Panel* tra cui la nomina del rispettivo Presidente del *Panel* (analogo è l’“*IIHF Doping Disciplinary Panel*” in forza delle *IIHF Doping Control Regulations*). Rilevante precisare, altresì, che i giudici disciplinari del campionato di hockey, una volta nominati come tali (ex art. 14 del Codice Disciplinare), possono essere eletti componenti del *Deciding Panel* a totale discrezione del Presidente del *Disciplinary Board*. Il *Deciding Panel*, inoltre, emette le proprie decisioni a maggioranza semplice. Nessun componente del *Panel* può astenersi dal voto.

<sup>16</sup> Per quanto concerne la “Disciplina supplementare”, la *Disciplinary Board* deve esaminare tutti gli eventi sanzionati con una penalità nel corso di una partita o comportamento di gioco scorretto che vengono valutati ed esaminati l’ultimo giorno in cui la squadra coinvolta disputa la sua ultima partita.

Con riferimento, in particolare, ai procedimenti di primo grado del *Disciplinary Board*, questi si attivano sulla base di una formale domanda da parte di un organo dell'IIHF, quali l'*IIHF Medical Committee* o l'*IIHF Medical Supervisor*, il Presidente del *Directorate*, il Segretario generale dell'IIHF o il suo vice, ovvero da parte della WADA o di una Federazione Nazionale, o quando avviati a totale discrezione del Presidente del *Disciplinary Board*.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare avviene mediante il deposito di una apposita istanza presentata per iscritto al Segretario della *Disciplinary Board*. Questi, a sua volta, notifica tempestivamente per iscritto alla parte convenuta e alla sua rispettiva Federazione Nazionale l'avvenuto ricevimento della relativa richiesta introduttiva oppure l'iniziativa del *Disciplinary Board*.<sup>17</sup>

La parte convenuta, nonché la rispettiva Federazione Nazionale, devono depositare le proprie memorie scritte al Segretario entro e non oltre 14 giorni successivi alla ricezione della notifica dell'avvio del procedimento disciplinare.

Su richiesta della parte convenuta o su decisione del *Deciding Panel*, viene fissata la data dell'udienza.<sup>18</sup>

Nel prendere una decisione, il *Deciding Panel* fa riferimento a qualunque prova esistente (documenti quali le relazioni del *Directorate* o degli ufficiali di gara, testimoni, immagini televisive ed altre registrazioni video, ecc) e adotta la propria decisione entro un termine ragionevole.

La parte soccombente può presentare ricorso scritto contro la decisione del *Disciplinary Board* all'*IIHF Appeal Board* qualora la sanzione disciplinare inflitta superi quattro partite di squalifica o si tramuti in una sanzione pecuniaria almeno pari a 20.000 Franchi Svizzeri. In questi casi, prima di potersi rivolgere al *Tribunal Arbitral du Sport/Court of Arbitration for Sport* (TAS/CAS) di Losanna è obbligatorio un ricorso all'*Appeal Board*.<sup>19</sup> Il mancato ricorso entro sette giorni dal ricevimento della decisione del *Disciplinary Board* fa venir meno la possibilità di impugnazione.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Tutte le comunicazioni tra le parti, ivi incluse le notifiche, devono essere indirizzate alle Federazioni Nazionali, le quali sono tenute ad informare la parte convenuta. La comunicazione deve essere inviata via e-mail o fax e si considera ricevuta il giorno stesso.

<sup>18</sup> Tutte le parti interessate sono tenute a divulgare integralmente al PANEL entro e non oltre 14 giorni prima della data prevista per l'udienza formale, tutte le prove scritte, specificando i testimoni e gli esperti che si intende chiamare, e comunicare qualunque altra prova che si intende presentare nel corso dell'udienza. Le parti non sono autorizzate a produrre ulteriori prove scritte, a meno che lo consenta il *Deciding Panel* sulla base di circostanze eccezionali. Le memorie scritte devono essere notificate a tutte le parti prima dell'udienza formale.

<sup>19</sup> Sul punto si veda il seguente paragrafo 7.

<sup>20</sup> Procedimenti d'appello del *Disciplinary Board*. Le parti direttamente interessate possono ricorrere in appello al *Disciplinary Board* contro una decisione dell'*IIHF Office*, del *Council* o dei *Directorates* riguardante l'applicazione degli *IIHF Statutes, Bylaws* o *Regulations/Codes* su un caso specifico. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Segretario del *Disciplinary Board* entro sette giorni dalla notifica della decisione a pena di decadenza. Il ricorrente avrà 14 giorni dopo la comunicazione iniziale di appello per poter presentare le memorie che devono contenere: (a) la domanda; (b) un resoconto dei fatti; (c) i mezzi di prova; (d) le conclusioni di diritto; (e) l'eventuale richiesta del ricorrente per lo svolgimento di un'udienza formale.

## 5.2 L'Appeal Board

L'Appeal Board<sup>21</sup> può giudicare sui ricorsi presentati contro le decisioni prese dal *Disciplinary Board* che prevedono sanzioni disciplinari che superano quattro giornate di squalifica o sanzioni pecuniarie di 20.000 Franchi Svizzeri.<sup>22</sup>

Ai fini della competenza dell'Appeal Board, le sospensioni previste dal *Disciplinary Board* nonché una sospensione automatica di una partita prevista dall'*Official Rule Book* e le sanzioni previste dal *Championship Disciplinary Panel* vengono sommate al fine di superare la soglia minima delle quattro partite di squalifica.

L'atto di appello deve essere presentato per iscritto<sup>23</sup> al Segretario dell'Appeal Board entro sette giorni dalla notifica della decisione impugnata di primo grado.

Le memorie devono essere depositate al Segretario dell'Appeal Board entro 14 giorni dalla notifica iniziale e devono contenere: (a) la domanda; (b) un resoconto dei fatti; (c) i mezzi di prova; (d) le conclusioni di diritto; (e) l'eventuale richiesta del ricorrente di svolgimento di un'udienza formale.

Dopo aver ricevuto le memorie, l'Appeal Panel concede alla controparte 14 giorni per depositare le proprie difese.

Su richiesta dell'appellante o su decisione dell'Appeal Panel può essere fissata l'udienza di discussione.<sup>24</sup>

L'Appeal Panel deve emettere la propria decisione entro un periodo di tempo ragionevole.

Non appena il Panel raggiunge una decisione, questa deve essere notificata all'appellante, così come alle parti direttamente coinvolte ed all'*IIHF Council*. La decisione deve essere motivata.

Le decisioni dell'Appeal Panel sono definitive e possono essere oggetto di ricorso al TAS/CAS di Losanna ai sensi del *Code of Sports Related Arbitration*. La parte interessata deve essere informata dei propri diritti. La decisione dell'Appeal Board resta valida ed efficace durante l'impugnazione a meno che il TAS/CAS non disponga diversamente.

---

<sup>21</sup> La composizione dell'Appeal Board è stabilita ai sensi dell'art. 52 dell'*IIHF Statutes and Bylaws*. Sarà compito del Board agire come giudice unico ed i suoi membri presiederanno il procedimento come se fossero giudici ordinari in un procedimento civile. L'Appeal Board emette le proprie decisioni per mezzo di un Appeal Panel composto da tre membri nominati dall'Appeal Board. Il presidente dell'Appeal Board stabilisce, caso per caso, la composizione di ciascun Appeal Panel tra cui la nomina del rispettivo Presidente del PANEL. L'Appeal Panel decide a maggioranza semplice. Nessun componente può astenersi dal voto.

<sup>22</sup> Tutti gli appelli devono essere depositati attraverso la rispettiva Federazione Nazionale.

<sup>23</sup> Il diritto di ricorrere in appello decade se il termine non viene rispettato. Non appena viene depositato un ricorso d'appello, il Presidente dell'Appeal Board nomina il Presidente dell'Appeal Panel e gli altri componenti.

<sup>24</sup> Per le udienze formali, si applica integralmente quanto previsto nella precedente nota 18.

### 5.3 I Directorates

Il *Directorate* si occupa di tutte le questioni disciplinari che siano accadute durante lo svolgimento di una competizione IIHF, tra le quali:

- (i) le violazioni delle regole del gioco, quando non venga istituito un *Championship Disciplinary Panel*;
- (ii) le violazioni del Codice di Condotta;
- (iii) le questioni disciplinari riguardanti la partecipazione ed il funzionamento del Campionato IIHF; e
- (iv) le sospensioni provvisorie per le violazioni in materia di doping ed integrità (la sospensione provvisoria per doping deve essere trattata in conformità agli artt. 7.2, 7.3 e 7.9 del Codice WADA).

Per le questioni disciplinari, il *Directorate* ha lo stesso *status*, competenza, potere ed autorità del *Disciplinary Board*, con la sola eccezione che i provvedimenti disciplinari del *Directorate* non possono estendersi oltre il relativo campionato IIHF.

Le questioni disciplinari che si verificano durante le partite internazionali non rientranti nella giurisdizione della IIHF vengono trattate dalle rispettive Federazioni Nazionali, ad eccezione di quelle partite di esibizione che vengano disputate entro sette giorni dal termine di un Campionato IIHF.

Il *Directorate* è composto ai sensi dell'art. 50 dell'*IIHF Statutes and Bylaws*. In particolare, l'*Ad Hoc Disciplinary Panel* sarà formato da componenti del *Directorate* la cui squadra (inclusi giocatori, allenatore ed ufficiali, ecc.) non sia direttamente e/o indirettamente coinvolta con l'evento sotto esame.

Le decisioni del *Directorate* riguardanti violazioni delle *IIHF Official Playing Rules* sono definitive, ma possono essere oggetto di ricorso al TAS/CAS.

Le decisioni del *Directorate* riguardanti tutte le altre questioni disciplinari possono essere impugnate di fronte al *Disciplinary Board*. La parte interessata deve essere informata dei suoi diritti.

La decisione del *Directorate* resterà valida ed efficace durante l'eventuale impugnazione a meno che il *Disciplinary Board* e/o il TAS/CAS di Losanna non dispongano diversamente.

### 5.4 Il Championship Disciplinary Panel

Il *Championship Disciplinary Panel* è competente nel giudicare le violazioni delle *Official Playing Rules* occorse durante le competizioni federali.

Il Panel agisce, pertanto, con il medesimo *status*, potere ed autorità previsti in capo alla Commissione Disciplinare con la sola limitazione dovuta al fatto che le misure disciplinari avranno efficacia circoscritta alla sola competizione per la quale saranno state adottate.

Il *Championship Disciplinary Panel* esamina automaticamente tutti gli episodi di gara che siano stati sanzionati quali infrazioni disciplinari di gioco e, allo

stesso tempo, ha il potere di esaminare tutte le questioni relative a violazioni delle *Official Play Rules* anche nel caso in cui queste non siano state rilevate nel corso della partita.

Tale organo si compone di uno o due membri, di designazione federale, che abbiano maturato esperienza nel mondo dell'hockey e che siano competenti in relazione alla regolamentazione e alle procedure vigenti.

Le decisioni adottate dal Panel sono vincolanti all'interno della IIHF, fatta salva la facoltà di impugnazione avanti il TAS/CAS di Losanna, impugnazione che non determina la sospensione dell'esecuzione a meno che non venga espressamente disposto diversamente.<sup>25</sup>

Nell'adottare le proprie decisioni il Panel osserva le linee guida adottate dalla Federazione, così come emanate, per ciascuna competizione, dal Consiglio. In generale, tali linee guida rispecchiano i principi cardini del giusto processo, con particolare riferimento al diritto di difesa. Laddove il soggetto incolpato rinunci allo svolgimento dell'udienza, il PANEL può provvedere in camera di consiglio sulla base degli elementi probatori già raccolti.

## 6. I controlli anti-doping

La Federazione è in prima linea nella lotta al doping attraverso l'emanazione di uno specifico regolamento interno ("*IIHF Doping Regulations*") che si fonda sulla disciplina generale dettata dal Codice della WADA ("*World Anti-Doping Agency*").

Gli organizzatori di ciascuna competizione devono, pertanto, verificare che la disciplina dei controlli antidoping prevista dalle *IIHF Medical Regulations*, nel rispetto degli standard di verifica WADA, sia compiutamente adottata.

Tutti i club, gli atleti, gli ufficiali di gara e i giocatori sono soggetti, in ogni momento, alla regolamentazione antidoping della Federazione, la quale decide come meglio svolgere i controlli in occasione delle manifestazioni ed al di fuori delle stesse (c.d. "*out-of-competitions doping controls*").

La IIHF ha, dunque, il potere di svolgere tali controlli nei confronti di tutti gli atleti che si siano regolarmente iscritti ad una competizione Federale, nonché di tutti gli atleti che ricadano nella giurisdizione di una Federazione Nazionale.

Per quanto concerne, nello specifico, i controlli effettuati al di fuori delle competizioni, questi possono essere condotti, in qualsiasi luogo e senza limitazioni di tempo, nei confronti di tutti gli atleti che rientrino nella giurisdizione di una Federazione Nazionale (ivi inclusi i giocatori soggetti ad un periodo di sospensione).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> A riguardo, si veda il seguente paragrafo 7.

<sup>26</sup> Si veda il lodo CAS 2008/A/1564. La vicenda trae origine dal rifiuto di un giocatore professionista tedesco di sottoporsi ad una visita anti-doping al di fuori delle competizioni. La WADA chiese al *Directorate* della IIHF di squalificare il giocatore per due anni poiché in violazione dell'art. 2.3 del Codice WADA. La IIHF rispose alla WADA negativamente ritenendo che non fosse sua la responsabilità di sanzionare il giocatore, pertanto la WADA si rivolse in appello al TAS/CAS, il quale annullò la decisione dell'IIHF ed accordò una sospensione di due anni al giocatore.

Ogni atleta, o qualunque altra persona fisica, che abbia tentato di manipolare i risultati di un controllo antidoping è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa federale e dal Codice WADA.

Laddove un atleta riceva una squalifica a causa di una violazione della normativa antidoping, questi sarà obbligatoriamente soggetto ad un ulteriore controllo prima di poter partecipare nuovamente alle competizioni agonistiche.<sup>27</sup>

Le singole Federazioni Nazionali devono, inoltre, riconoscere espressamente l'autorità della IIHF e della WADA, le cui regolamentazioni si applicheranno uniformemente tanto agli atleti quanto ai club e alle leghe.<sup>28</sup>

## 7. *Il ruolo del TAS/CAS di Losanna*

Il sistema di giustizia sportiva, così delineato, prevede un duplice grado di giudizio endofederale sulle ipotesi di violazioni normative commesse da atleti, tesserati e singole Federazioni Nazionali. Allo stesso tempo, l'introduzione dei *Directorates* e del *Championship Disciplinary Panel* consente altresì un monitoraggio costante ed uniforme sugli episodi disciplinari avvenuti nel corso delle competizioni agonistiche.<sup>29</sup>

Con l'ultima versione dell'*IIHF Statutes and Bylaws* - valido per il quadriennio 2014/2018 - la Federazione ha poi confermato la competenza del TAS/CAS quale organo di chiusura dell'intero sistema. Ai sensi, infatti, dell'art. 62 ("*Binding Authority of CAS*") viene riconosciuta espressamente la funzione di "*Court of Final Appeal*" in capo all'organo di Losanna.

In veste, dunque, di organo arbitrale ordinario e ad esclusione di ogni altro tribunale ordinario e/o organo arbitrale, il TAS/CAS di Losanna ha la competenza esclusiva di giudicare:

a) le controversie insorte tra la IIHF e le singole Federazioni Nazionali, le leghe, i club, gli atleti e gli ufficiali laddove non sia stato diversamente pattuito in via ufficiale;<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Tutti i risultati positivi dei controlli antidoping svolti a livello di Federazioni Nazionali dovranno essere comunicati alla IIHF insieme all'indicazione della sanzione adottata. L'atleta che sia stato sanzionato per una violazione della normativa antidoping potrà chiedere alla Commissione Disciplinare della IIHF di revisionare la propria posizione, la quale procederà a proprio insindacabile discrezione. La Commissione avrà, in ogni caso, il diritto di imporre delle sanzioni ulteriori, ovvero di ridurre la sanzione adottata sulla base del Codice WADA. La WADA stessa avrà, infine, il potere di impugnare tali decisioni ed imporre ulteriori sanzioni sulla base del proprio Codice. Nei casi in cui una Federazione Nazionale non abbia adottato una specifica disciplina antidoping, questa dovrà adottare le medesime misure che sarebbero state imposte dalla IIHF sulla base della propria regolamentazione e del Codice WADA.

<sup>28</sup> La Sezione 7 del Codice Disciplinare della IIHF prevede espressamente una serie di sanzioni a carico di atleti e club in caso di violazione della normativa antidoping, sulla scia di quanto previsto a livello globale dal Codice WADA.

<sup>29</sup> Come noto, l'hockey su ghiaccio rappresenta un sport di contatto fisico dove il confine tra lecito ed illecito è spesso molto sottile. Di conseguenza, risulta opportuno che sia la stessa Federazione a dettare una linea interpretativa chiara nel caso di episodi controversi.

<sup>30</sup> Si veda il lodo CAS 2005/A/953 *Frédéric Dorthe v/ IIHF*. La vicenda trae origine dal rigetto da

b) le controversie di dimensione internazionale insorte tra la IIHF, le leghe, i club, gli atleti e gli ufficiali.

Il TAS/CAS agisce in qualità di organo arbitrale ordinario in tutti casi in cui la controversia non ricada nella competenza di un organo disciplinare della Federazione.

Per quanto concerne, invece, la competenza del TAS/CAS quale organo arbitrale di appello, questi giudica sulla base del proprio codice (*Code of Sport Related Arbitration*) tutte le impugnazioni relative alle decisioni assunte da un organo di giustizia della IIHF (laddove i ricorsi e le procedure interne alla Federazione siano esauriti).

Soltanto le parti direttamente interessate da una decisione hanno la facoltà di adire il TAS/CAS e devono espressamente accettarne l'autorità quale organo di ultima istanza. La WADA, dal canto suo, può rivolgersi al TAS/CAS nel caso di un provvedimento inerente alla normativa antidoping.<sup>31</sup>

L'impugnazione di un provvedimento avanti al TAS/CAS non ha alcun effetto sospensivo nei confronti dell'esecuzione della decisione, fatto salvo il potere dell'organo arbitrale svizzero di decidere discrezionalmente.

## 8. Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che il sistema di giustizia sportiva predisposto dalla IIHF garantisce, come sopra meglio delineato, un affidabile grado di funzionalità, cercando di contemperare allo stesso tempo il diritto della difesa dei soggetti coinvolti con le esigenze di celerità proprie dell'ordinamento sportivo.

Detto sistema appare connotato da un elevato grado di complessità e dotato di una normativa di sufficiente dettaglio, come peraltro consono ad una federazione internazionale importante quale quella in esame, che muove notevoli interessi economico-finanziari ed ha una diffusione globale, con rilevanti strutture continentali specie per quanto attiene alle Leghe.

---

parte dell'IIHF della richiesta della Federazione di hockey su ghiaccio francese (FFHG) di schierare in nazionale il giocatore Frédéric Dorthe. Secondo lo Statuto dell'IIHF, infatti, un giocatore non può essere convocato in nazionale se non abbia giocato per almeno due stagioni sportive intere nel Campionato di riferimento nazionale. L'atleta, dopo aver tentato inutilmente di ricorrere per tre volte ai tribunali ordinari, ricorreva in appello al TAS/CAS, ma il suo ricorso veniva rigettato non avendo rispettato il termine entro cui ricorrere, ovvero entro 21 giorni dalla ricezione della decisione impugnata.

<sup>31</sup> Si veda, in materia di doping, il lodo CAS 2005/A/990 *Pobyedonostsev v./ IIHF*. La vicenda tra origine da una squalifica di due anni inflitta ad un atleta da parte della Commissione Disciplinare della IIHF a seguito della positività ad un controllo antidoping. Il giocatore sosteneva, però, che la sostanza proibita gli fosse stata somministrata in ospedale in occasione di un ricovero provocato da un grave incidente di gioco. Per tale motivo, dunque, non poteva essergli contestata alcuna colpa o negligenza, motivo per il quale il TAS/CAS ha, infatti, deciso di annullare la squalifica della IIHF. Grazie anche all'ammissione di alcuni testimoni a suffragio di tale versione, il panel ha ritenuto, pertanto, che il giocatore non fosse stato in grado di influenzare o controllare il trattamento sanitario al quale era stato sottoposto in ospedale.

## LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE RUGBY (WORLD RUGBY)

di Antonella Basso\*

SOMMARIO: 1. Cenni storici – 2. Il *World Rugby* – 3. Il sistema giudiziario del World Rugby – 3.1 Il Collegio Giudicante (*IRB Judicial Panel*) – 3.2 Il procedimento disciplinare – 4. Disciplina sul campo – 4.1 Il regime disciplinare specifico per il gioco del Rugby – 4.2 L'aspetto etico e morale del gioco del rugby – 4.3 Procedura attuabile in caso di applicazione di eventuale sanzione – 5. Condotta di chi pone in essere un comportamento anti sportivo – 5.1 Condotte anti sportive - a) Corruzione e partite truccate - b) I social media come un mezzo per la cattiva condotta – 6 Antidoping nel World Rugby – 7. Eleggibilità – 8. Controversie e Mediazione – 9. Conclusioni

### 1. Cenni storici

La data ufficiale con cui si indica la nascita del gioco del rugby è il 1823,<sup>1</sup> nella cittadina inglese di Rugby, ma esistono delle testimonianze precedenti, che risalgono all'antica Grecia, di un gioco molto simile.

Nei decenni successivi a predetta data, a Londra il rugby iniziò a prendere

---

\* Avvocato del Foro di Vicenza. Associato “Studio Busatta & Partners” di Cittadella. Master in Diritto e Giustizia dello Sport (Altalex Formazione), Corso intensivo di Diritto Sportivo (Pentesilea Formazione). Socio AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport). E-mail: legale@studiobusatta.it - skype anto.basso.

<sup>1</sup> William Webb Ellis risulta essere colui a cui viene attribuita la nascita del gioco del rugby, nonostante lo stesso non ne abbia mai rivendicato la paternità. La lapide affissa sul muro della Rugby School della cittadina inglese di Rugby, nel Warwickshire recita: “*Questa lapide commemora l'exploit di William Webb Ellis che con fine disprezzo delle regole del football così come veniva giocato ai suoi tempi, per primo prese una palla nelle sue braccia e corse con essa, creando in questo modo il tratto distintivo del gioco del rugby. A.D. 1823*”. Questa frase ricorda ciò che Webb Ellis fece. Quel giorno si stava disputando un torneo tra le classi della Rugby School: si doveva, in qualche modo, calciare la palla tra pali aventi forma di “H”, sopra la traversa, e soprattutto non si poteva correre in avanti tenendo in mano il pallone. William Webb Ellis, non riuscendo ad effettuare un calcio decente, afferrò il pallone e, invece di lanciarlo verso un giocatore della propria squadra oppure tenerlo ed arretrare, corse verso la linea di fondo campo avversaria segnando quella che, al giorno d'oggi, è definita meta.

piede come sport scolastico ed universitario, facendosi via via spazio il bisogno di adeguare ed uniformare le regole del gioco al tempo in cui lo sport veniva praticato, pur mantenendo l'idea di fondo che, nel corso dei secoli, non è mai mutata: libertà di correre con la palla in mano e di placare il giocatore che la porta.

Anni, questi, in cui non viene riconosciuto il gioco del rugby di per sé, in quanto tutte le società e le associazioni che praticano tale sport vengono comunemente definite *football clubs*, dal fatto che il gioco del rugby viene volgarmente considerato come variante del football stesso, già più conosciuto e più praticato.

Solo con il passare del tempo il "gioco di dribbling" (calcio) si è differenziato dal "gioco alla mano" (rugby). Peculiarità quest'ultima grazie alla quale il gioco del rugby comincia ad assumere la propria autonomia, con le proprie regole e con il riconoscimento delle associazioni che giocano tale sport.

A seguito dell'evoluzione dello sport del rugby e degli spazi che, negli anni, questa attività si è conquistata, il 26 gennaio 1871 venti tra club e scuole di rugby londinesi fondarono la *RFU*, ovvero la *Rugby Football Union*, con cui adottarono un unico regolamento valido per tutte le partite e stabilirono l'utilizzo esclusivo della palla ovale, la possibilità di correre con la palla in mano, oltre al numero di giocatori per partita di ciascuna squadra (20 giocatori per squadra inizialmente, numero poi sceso a 15). Nacquero così le prime regole del gioco del rugby: regole di base che, seppur con qualche modifica, sono giunte immutate fino a noi.

L'attuale Federazione Internazionale Rugby è stata fondata nel 1886 da Scozia, Galles ed Irlanda, con il nome di *International Rugby Football Board - IRFB*. Ad essi si è unita l'Inghilterra nel 1890. Bisogna poi passare a metà del XX secolo per le successive affiliazioni: partendo con Nuova Zelanda, Australia e SudAfrica (1949), Francia (1978), Italia, Argentina, Canada e Giappone (1987) e via via così fino alle ultime di Namibia e Georgia (1991). Nel 1997, il nome della Federazione viene cambiato in *International Rugby Board - IRB*, come meglio conosciuta, per poi divenire *World Rugby*.

## 2. *Il World Rugby*

*World Rugby* è il nuovo nome della Federazione Internazionale di Rugby, denominazione modificata lo scorso 19 novembre 2014.<sup>2</sup>

Essa, ad oggi, è composta da 115 Federazioni affiliate tra Nazioni che hanno assunto la qualità di membri titolari e di soci, oltre alle Associazioni Continentali.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sito ufficiale [www.worldrugby.org/](http://www.worldrugby.org/).

<sup>3</sup> L'ex IRB, oggi *World Rugby*, è infatti formato da 95 Stati membri titolari e 20 membri soci. Ad essi si aggiungono, per l'appunto, sei Associazioni Continentali con cui la Federazione Internazionale Rugby collabora: FIRA-AER per l'Europa, il CAR per l'Africa, l'ARFU che rappresenta l'Asia, il NAWIRA che raggruppa le Federazioni del nord e del centro America, la FORU per l'Oceania ed infine la CONSUR che rappresenta il Sud America.

La Federazione Italiana Rugby è stata fondatrice, unitamente a Francia, Germania, Belgio, Catalogna,

Il *World Rugby* organizza le competizioni più importanti a livello internazionale, come, ad esempio, la Coppa del Mondo di Rugby o Webb Ellis Cup. Il trofeo in palio è, infatti, la Coppa Webb Ellis, intitolata all'allievo della Rugby School cui viene attribuita la paternità della disciplina.

La Coppa del Mondo è la massima sfida internazionale di rugby a 15<sup>4</sup> per squadre nazionali maschili. Istituita nel 1985, si disputò per la prima volta nel 1987 e da allora la sua fase finale si svolge a cadenza quadriennale. Il vincitore del torneo si fregia del titolo di campione del mondo per il quadriennio successivo alla vittoria.

A cascata, troviamo i singoli tornei internazionali suddivisi per continente: dal torneo Sei Nazioni,<sup>5</sup> al Rugby Championship,<sup>6</sup> passando per il Sei Nazioni del Pacifico<sup>7</sup> e per il North America 4.<sup>8</sup>

Queste ultime due competizioni, unitamente alla Coppa del Pacifico di Rugby vennero annunciate dall'allora IRB come piano strategico triennale (2006-2009) di investimenti per incrementare la competitività del rugby internazionale.

Nel triennio successivo (2010-2013), gli sforzi e gli investimenti dell'IRB si sarebbero concentrati su Georgia, Portogallo, Tunisia e Russia.

Il World Rugby regolamenta il gioco del rugby sotto ogni aspetto: al proprio interno sono infatti concentrati gli organi che, grazie al proprio lavoro (stesura di regolamenti, circolari, comunicati), forniscono la corretta interpretazione e segnano la strada per l'applicazione del diritto sportivo così come disciplinato a livello internazionale.

---

Paesi Bassi, Belgio e Romania, della FIRA il 2 gennaio 1934. Da maggio 2014, è stato modificato il nome della FIRA in *Rugby Europe* e, ad oggi, vi sono affiliate tutte le Federazioni rugbistiche d'Europa, oltre ad Israele ed Azerbaigian.

<sup>4</sup> La disciplina del rugby a 15 costituisce, insieme al rugby a 13 (definito *Rugby League*), uno dei due grandi filoni in cui è diviso il gioco del rugby.

I regolamenti del rugby a 15 e del rugby a 13, gli organismi e le federazioni nazionali e internazionali che vi fanno riferimento, sono indipendenti l'uno dall'altro.

<sup>5</sup> Il Sei Nazioni (o *RBS Six Nations*) è il più importante torneo internazionale dell'emisfero settentrionale, con cadenza annuale. Creato nel 1883, inizialmente con il nome di *Home Championship*, veniva disputato solo dalle quattro Nazioni delle Isole Britanniche (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia). Nel 1910 divenne il Cinque Nazioni, con l'ammissione della Francia. Dal 2000 vi rientra anche l'Italia (sito ufficiale <http://www.rbs6nations.com>).

<sup>6</sup> Il Rugby Championship (*The Rugby Championship*) è l'annuale torneo internazionale che si svolge nell'emisfero australe. Creato nel 1996, era inizialmente chiamato *Tri Nations* in quanto vi partecipavano Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Con l'adesione dell'Argentina -nel 2011- ha preso l'attuale nome di *Rugby Championship* (sito ufficiale <http://www.sanzarrugby.com/therugbychampionship/>).

<sup>7</sup> Il Sei Nazioni del Pacifico "*IRB Pacific Nations Cup*" si disputa dal 2006. Ad esso prendono parte le selezioni maggiori di Giappone, Samoa, Figi, Tonga e, dal 2013, Canada e Stati Uniti. Dal 2006 al 2009 ha partecipato la seconda squadra della Nuova Zelanda, gli Junior All Blacks. All'interno di questo torneo, le sfide tra Figi, Samoa e Tonga danno origine al "Pacific Tri Nations" che si disputa fin dal 1982.

<sup>8</sup> Il North America 4, anche noto come "*IRB North America 4*" e spesso abbreviato come "*NA4*", è un torneo di rugby lanciato in Nord America nel 2006. La competizione inizialmente si è svolta tra quattro nuove squadre appositamente create in Canada e USA.

### 3. *Il sistema giudiziario del World Rugby*

Il sistema giudiziario a cui il World Rugby – o meglio l'allora IRB – ha dato vita negli anni, rivestendo il ruolo di custode del gioco e protettore del carattere e dell'integrità di questo sport, è molto importante a livello internazionale.

Esso, infatti, ha creato un proprio corpo normativo per sostenere lo sport e per approfondire alcune aree fondamentali del rugby, dando vita allo Statuto ed al Regolamento IRB relativi al gioco del rugby stesso.

In sostanza, lo Statuto ed il Regolamento IRB, autonomi ed indipendenti tra loro – seppur complici nella loro interpretazione – disciplinano argomenti ben differenti. Lo Statuto mira a disciplinare l'ambiente interno alla Federazione, partendo dall'affiliazione dei singoli Stati o delle società, per giungere ai diversi organi che formano la Federazione stessa, individuandone i modi di operare, le mansioni e i rami che andranno a governare e/o disciplinare. Esso, perciò, ruota attorno alla struttura dell'intera Federazione; il Regolamento – per contro – va a trattare tutte le questioni “fuori campo” in materia di buon governo ed amministrazione del rugby, tra cui l'ammissibilità al gioco, la pubblicità attorno al campo di gioco, le specifiche apparecchiature tecniche delle scommesse, gli agenti e il problema del doping.

Vi è poi un'ulteriore e molto importante ramo federale: quello che concerne le regole del gioco, ovvero tutte le norme che riguardano esclusivamente le questioni “sul campo”, argomento però non trattato nel presente contributo.

Indipendenza, neutralità e competenza sono i requisiti fondamentali richiesti a coloro che vengono investiti di una carica giuridica all'interno della Federazione Internazionale Rugby. Tali soggetti hanno quindi il compito – ed il dovere – di riportare questi principi in tutti i settori di loro pertinenza.

Le funzioni, i poteri e le competenze dell'organo giudiziario, nonché i principi generali che i membri eletti in seno alla Federazione devono applicare nel corso dello svolgimento delle loro funzioni, risultano quindi essere già delineati a priori, sulla base dello Statuto, dei Regolamenti via via emanati e delle circolari che disciplinano date attività. Nonostante ciò, questi soggetti mantengono un elevato grado di discrezionalità nell'esercizio dei poteri loro affidati.<sup>9</sup>

Il regolamento IRB attuale (o meglio, il regolamento del World Rugby) ha identica struttura a quello del 1995, cioè al primo Statuto adottato nell'anno in cui il gioco del rugby è stato riconosciuto come sport professionista.<sup>10</sup>

#### 3.1 *Il Collegio Giudicante (IRB Judicial Panel)*

Il Consiglio del World Rugby, che è organo supremo legislativo della Federazione

<sup>9</sup> IRB Regulation #18 - Disciplinary and Judicial Matters (30 maggio 2013) [www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/266/](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/266/).

<sup>10</sup> Ad oggi, ci sono quasi 6 milioni di giocatori di rugby in tutto il mondo e, approssimativamente, l'1% di essi è un giocatore professionista. Statuto e Regolamenti del World Rugby disciplinano e regolano ogni singolo livello, sia professionistico che amatoriale, di gioco.

Internazionale, designa il Collegio Giudicante, i cui membri vengono nominati a seguito delle consultazioni con le singole federazioni nazionali aderenti.

Tali soggetti, che formano predetto Collegio, in qualità di membri del World Rugby sono eleggibili all'interno dei singoli Comitati che danno vita al World Rugby (*World Rugby Council, World Rugby Executive Committee, World Rugby Council Committees*). Essi restano in carica per un periodo massimo di due anni e sono scelti dal presidente dei Comitati, di concerto con il presidente del World Rugby.

Se necessario, esperti specializzati, non facenti però parte del Collegio Giudicante, possono partecipare alle riunioni che richiedono la presenza di persone con competenze specialistiche ed esperienza.<sup>11</sup> Tali assemblee, per regolamento, possono avere ad oggetto esclusivamente discussioni in merito ad accuse di violazioni delle leggi e dei regolamenti del World Rugby.<sup>12</sup>

La posizione giudiziaria di cui è investito il Presidente del Collegio è indipendente dal potere esecutivo stesso e dai singoli rami in cui è suddivisa la Federazione.

Il regolamento della Federazione Internazionale riporta alcuni requisiti minimi, in termini di competenza, che i membri del Collegio devono dimostrare di avere prima che le nomine vengano attuate, soprattutto con riferimento agli affari giurisdizionali di primo grado o di appello, in merito a

- A) presunte violazioni degli statuti e dei regolamenti IRB legati al gioco;
- B) controversie in materia di status del giocatore e trasferimento di questo;
- C) circostanze in cui il World Rugby venga screditato da parte di una persona<sup>13</sup> che prende parte ad una gara o è affiliato ad un'associazione nazionale; che pone in essere comportamenti o pratiche che possono essere pregiudizievoli per gli interessi della Federazione stessa; che divulga informazioni riservate e/o in violazione del Codice etico della Federazione stessa.<sup>14</sup>

I Comitati che danno vita all'organo giudicante del World Rugby (*Judicial Committee*) sono normalmente composti da tre persone, con un massimo di cinque e un minimo di due.<sup>15</sup>

Tutte le decisioni di primo grado dei *Judicial Committee* possono essere impugnate.

In appello, il comitato di appello (*Appeal Officer o Appeal Committee*) è nominato dal Presidente. Nessun membro del Consiglio federale del World Rugby o di qualsiasi altro comitato permanente della Federazione può essere membro del

---

<sup>11</sup> IRB Regulation #18.2.7.

<sup>12</sup> IRB Regulation #18.2.1.

<sup>13</sup> IRB Regulation #1 definisce il significato di "persona" quale "Giocatore, istruttore, arbitro, giudice, allenatore, selettore, ufficiale medico, fisioterapista o alcun altro individuo che è (o è stato) coinvolto nella frazione di gioco, o nell'organizzazione, nell'amministrazione o nella promozione del gioco del rugby."

<sup>14</sup> Il Codice Etico del World Rugby è stato emanato come Appendice 1 dell'IRB Regulation #20 ([www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/286/](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/286/) del 30 maggio 2013). IL CODICE E4 DEL 23 MAGGIO?

<sup>15</sup> IRB Regulation #18.2.4.

Gruppo di Appello. La composizione del comitato di appello nei numeri rispecchia quella del *Judicial Committee*.<sup>16</sup>

Tutti i membri dei singoli *Judicial Committee*, nominati ai sensi del regolamento IRB, sono completamente autonomi e sono tenuti ad esercitare le loro funzioni “*in modo indipendente, compresa l’indipendenza nei confronti di (i) partecipanti alla partita e/o ai procedimenti, (ii) società, associazioni o enti federali nazionali sotto la cui responsabilità ricade la giurisdizione per la partita in questione e che non devono svolgere un ruolo legislativo in qualsiasi Federazione o associazione coinvolte nella partita e/o nei procedimenti*”.

Qualsiasi decisione prendano i membri, essa risulta essere vincolante per il giocatore in questione (o la persona) e la propria associazione, nonché per i singoli soci e tutti gli associati, per gli organizzatori del torneo e i loro organi, nessuno dei quali ha il potere di affermare, revocare o modificare le decisioni prese dai *Judicial Committee*.

Le decisioni di altri tribunali sportivi e delle singole autorità pubbliche, in particolare nei settori di antidoping e lotta alla corruzione, possono essere riconosciute ed applicate all’ambito rugbistico solo se vengono riconosciute e recepite dal World Rugby stesso.

### 3.2 *Il procedimento disciplinare*

Tutte le inchieste giudiziarie, le decisioni, nascono da una questione avviata dal World Rugby di propria iniziativa (quindi avviata da parte del Consiglio stesso o dal Funzionario del Comitato Disciplina della Federazione, a seconda del caso) o da una denuncia/riciesta presentata da una singola Federazione nazionale facente capo al World Rugby stesso o da un’associazione, nei confronti di un’altra Federazione e/o associazione che si presume aver violato leggi e/o regolamenti del World Rugby, compreso il codice etico.

Il World Rugby rispetta la struttura gerarchica della *governance* dello sport e, contemporaneamente, rispetta sia la responsabilità di regolare il gioco che l’autonomia delle Federazioni nazionali aderenti, con riferimento all’ambito di recepimento ed attuazione dei regolamenti del World Rugby stesso all’interno delle proprie giurisdizioni.

La Federazione Internazionale, normalmente, non legifera né indaga direttamente all’interno delle singole Federazioni nazionali. Le Federazioni dei vari Stati che hanno aderito al World Rugby, nonché le singole associazioni stesse, hanno, in capo a sé, un obbligo positivo di indagare, non appena ne vengono a conoscenza, con riferimento a “*ogni presunta violazione del regolamento che si sia verificata, o sia stata commessa, all’interno della Federazione stessa, da parte di una società, o associazione nazionale, in relazione alla giurisdizione loro riservata*”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> IRB Regulation #18.3.5.

<sup>17</sup> IRB Regulation #18.4.1.

Nel residuo caso in cui l'indagine eseguita a livello nazionale, per causa delle procedure adottate e/o decisioni prese dalla Federazione (o dall'associazione) che ha avviato l'indagine stessa, o per cause inerenti situazioni similari, affini o di contorno, non dovesse risultare soddisfacente per il World Rugby, tale questione può essere sollevata da parte della Federazione Internazionale. Essa provvederà a richiedere l'intervento del Collegio Giudicante, il quale potrà porre in essere gli atti che ritiene più opportuni per procedere al controllo dell'indagine.<sup>18</sup>

Così facendo, il World Rugby adotta e mantiene una funzione di vigilanza sulle azioni nazionali dei suoi membri in materia di applicazione del regolamento federale internazionale, lasciando, però, la valutazione sostanziale di qualsiasi presunta violazione -o mancata applicazione delle regole- al Collegio Giudicante.

Vi è stato il ricorso infrequente da parte dell'*ex IRB* a questa possibilità appena esposta, il che dimostra che le Federazioni nazionali sono consapevoli dei loro obblighi e prendono sul serio la loro responsabilità per quanto traspare nelle loro giurisdizioni interne.

Nell'estrema ipotesi in cui, a seguito di tale ricorso, la sanzione finale sia la sospensione o la cessazione dell'appartenenza di una Federazione al World Rugby, sanzione che sarà proposta dal Comitato Giudiziario, questo tipo di decisione richiederà l'approvazione e – di conseguenza – l'intervento del Consiglio del World Rugby stesso. Questo aspetto è visto dal World Rugby come una questione di sport di base.<sup>19</sup>

L'esempio più recente in tale ambito, in cui non rientrano i casi in cui si deve decidere delle prestazioni di un giocatore sul campo, è stato un caso che coinvolge un club sloveno il quale ha partecipato al campionato nazionale d'Austria, senza attendere il preventivo consenso della Federazione Slovena di Rugby (*SRU*), violando, di conseguenza, il Regolamento IRB 2.1.2. Esso specifica che *“I Club possono essere affiliati solo alla Federazione di appartenenza, che si basa sui criteri geografici di confine, ed avranno diritto di giocare esclusivamente nelle partite organizzate e riconosciute da quella stessa Federazione. Tale regola può essere by-passata solo nel caso in cui il Club abbia provveduto a fare specifica richiesta alla Federazione di appartenenza e a quella di migrazione, le quali – a loro volta – devono entrambe dare parere positivo”*.

Nel caso in esame, l'allora IRB ha chiesto ufficialmente ad entrambe le Federazioni di indagare sulla condotta del Club. La Federazione, non soddisfatta del risultato, ha nominato un Collegio Giudicante al solo fine di valutare se vi fosse la presunta violazione del regolamento IRB 2.1.2. Alla fine delle indagini, è emerso che il *Bezigrad Rugby Club* ha partecipato ad un campionato di rugby austriaco senza l'approvazione da parte della *SRU* e che l'austriaco *Rugby Union (ARU)* risultava consapevole di ciò. È stato quindi rilevato che la Federazione austriaca *“ha agito in aperto contrasto con il regolamento IRB 2.1.1, permettendo al club di partecipare alla Poweraid League”*. L'*ARU* ha quindi ricevuto un richiamo ed

<sup>18</sup> IRB Regulation #18.4.2.

<sup>19</sup> IRB Regulation #18.6.1.

una multa pari a 10.000 euro, con contestuale sospensione dalle votazioni in ambito internazionale per due anni, salvo alcuna ulteriore violazione del regolamento.

#### 4. *Disciplina sul campo*

È difficile trovare i principi che guidano questo gioco che, a ben vedere, all'occhio dell'osservatore casuale, appare essere un gioco senza regole e tutto una contraddizione.

È tendenzialmente visto come un gioco di squadra, in cui il giocatore può liberamente esercitare una pressione fisica estrema su un avversario, nel tentativo di conquistare il possesso della palla e guadagnare "campo" fino alla metà, ma non per infliggere lesioni volontarie o intenzionali all'avversario stesso.

Questi sono i confini entro i quali i giocatori e gli arbitri devono operare; confini esistenti fin dagli albori del gioco del rugby.

Tale visione del gioco, unitamente a controllo e disciplina, sia del singolo che collettiva, è alla base del Codice di Condotta.

Il rugby è uno sport di squadra, in cui contano il contatto fisico, la velocità e l'intensità del singolo senza alcuna attrezzatura protettiva.<sup>20</sup> Al fine di garantire l'immagine e l'integrità del gioco e la sua longevità come sport, affinché i genitori permettano ai loro figli di praticare tale sport ed autorizzarli a prendere parte alle competizioni, è imperativo che quando il cd. *Foul Play* (l'atto violento)<sup>21</sup> si verifica sul campo intervenga immediatamente ed efficientemente l'arbitro che, unitamente ai Commissari di gara e all'ordinamento giudiziario delle singole Federazioni, valutino la garanzia di azione di tale ricorso.

I Commissari di gara sono arbitri fuori campo che hanno il potere di valutare l'eventuale *Foul Play* che è avvenuto nel campo da gioco. Atto che comporterebbe, immediatamente, il mostrare il cartellino rosso al giocatore, cioè l'espulsione dal match. Predetti Commissari, che non tengono conto delle intenzioni del giocatore, se ritengono che l'arbitro abbia valutato con troppa leggerezza il compimento dell'atto violento da parte del giocatore, possono farlo presente a fine partita al Collegio Giudicante.

##### 4.1 *Il regime disciplinare specifico per il gioco del rugby*

Il regime disciplinare da applicare sul campo per antisportività, si è evoluto da quando il rugby è stato riconosciuto come gioco professionistico, nel 1995. Esso è

<sup>20</sup> L'attrezzatura imbottita è permessa in campo in concordanza con la Legge 4 ([www.irblaws.com/?law=4](http://www.irblaws.com/?law=4) del 30 maggio 2013) ed IRB Regulation #12 ([www.irb.com/imgml/irb/irbhandbook/en/index.html#/180](http://www.irb.com/imgml/irb/irbhandbook/en/index.html#/180) del 30 maggio 2013) al solo fine di ridurre eventuali danni da impatti con altri giocatori. Il massimo spessore consentito all'attrezzatura imbottita è pari a 0.5 cm.

<sup>21</sup> Rientrano tra gli esempi di atto violento (quali contrari alla Legge 10.4): sferrare un pugno, colpire, calpestare, calciare, far inciampare un avversario, quando questo risulta essere senza palla, afferrare un giocatore per il cavallo dei pantaloni, gioco pericoloso in mischia, atti di non sportività. Le sanzioni applicabili ad un atto violento si trovano nell'Appendice 1 al Regolamento IRB #17.

strutturato in modo che possa essere applicato a tutti i livelli di gioco e, soprattutto, in tutti i Paesi in cui tale sport è praticato.

Ci sono elementi obbligatori, rinvenibili soprattutto nei principi fondamentali,<sup>22</sup> ma il regime disciplinare ancora conserva una certa flessibilità che permette alle Federazioni a livello nazionale di adattare il regime disciplinare del World Rugby alle esigenze delle loro strutture nazionali a tutti i livelli.

Il regime disciplinare del World Rugby riconosce tutti i vari soggetti che girano attorno all'ambito sportivo del rugby, a livello sia professionale che amatoriale: dalle singole Federazioni, agli organizzatori dei diversi tornei, ai giocatori stessi, siano essi professionisti o dilettanti, appartenenti a squadre di rugby a 15 o a 7 di giocatori, fino agli accompagnatori.

Esso va in contro alle diverse esigenze nazionali, ponendo alla base delle proprie regole il principio di universalità. Quest'ultimo prevede che i giocatori, spostandosi da un sistema nazionale all'altro a causa dei trasferimenti nelle squadre dei diversi Paesi aderenti al World Rugby, siano disciplinati dalle stesse regole (Leggi); così come lo stesso gioco del rugby, è previsto che i sistemi giudiziari nazionali ed i processi che i giocatori subiscono all'interno delle Federazioni nazionali siano tutti equiparati tra essi.<sup>23</sup>

Il regime disciplinare del World Rugby è pensato specificatamente per il gioco di questo sport. Esso risulta essere stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche di coloro che giocano a rugby ed è supportato da un sistema giudiziario solido ed indipendente, con sentenze emanate in modo celere, da persone che hanno una profonda conoscenza del gioco.

Si tratta altresì di un regime ibrido, che incorpora le caratteristiche fondamentali del sistema del diritto civile (come ad esempio il sistema inquisitorio), all'insieme delle regole in materia di prova su cui si basa il diritto comune. Esso è specifico per lo sport, in quanto al proprio interno incorpora soglie stabilite, soglie standard e un regime sanzionatorio specifici, appunto, per il rugby. Tutte norme che si sono andate via via formando e consolidando grazie all'esperienza sul campo.<sup>24</sup>

È inevitabile che in un sistema indipendente di disciplina sportiva come quella del rugby, amministrata da diversi ordinamenti, un certo grado di incoerenza all'interno del processo decisionale può esistere. Ci si riferisce, ad esempio, al contenuto del regolamento o al tipo di sanzione irrogata.

È però necessario che si cerchi di minimizzare l'eventuale discrepanza per quanto possibile. Occorre, perciò, che vi sia un determinato livello di trasparenza dei diversi sistemi in gioco, nonché delle norme stesse, affinché tutti gli interessati possano sentirsi sicuri che il sistema disciplinare del rugby rispecchi il gioco stesso, cioè che sia visto come credibile, robusto.

<sup>22</sup> IRB Regulation # 17.1.1: [www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/226/](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/226/) (30 maggio 2013).

<sup>23</sup> IRB Regulation # 17.1.1.

<sup>24</sup> IRB Regulation # 17.19 e Appendice 1.

#### 4.2 *L'aspetto etico e morale del gioco del rugby*

A intervalli ragionevoli di tempo, il World Rugby riesamina le proprie regole disciplinari. Questo al solo scopo di verificare che le proprie procedure disciplinari riflettano l'attuale moralità del gioco e si basino sulla corretta applicazione dell'interpretazione appropriata delle regole del gioco, così come definite, per garantire l'accettazione da parte di tutti i soggetti interessati e affinché non vi sia conflitto con le decisioni finali prese dagli organi nazionali.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, nel 2005 l'allora IRB ha indetto un'assemblea con ad oggetto il codice disciplinare. Ad essa hanno preso parte tutti i soggetti interessati delle diverse Federazioni nazionali (compresi arbitri, giocatori attuali ed ex, giudici sportivi e membri delle federazioni), al solo fine di discutere e cercare di arrivare ad un compromesso su questioni chiave all'interno del regime disciplinare dell'IRB e del gioco nel suo complesso.

Temi chiave della riunione sono stati considerati:

- 1) l'adeguatezza e la soglia dell'attuale applicazione delle norme;
- 2) l'idoneità delle sanzioni previste dall'allora IRB per il gioco anti sportivo;
- 3) altre questioni derivanti dall'applicazione del regime sanzionatorio specifico del rugby, compresa l'applicazione di circostanze aggravanti e/o attenuanti e la discrezionalità giudiziaria in circostanze eccezionali.

In tale occasione è stato raggiunto un punto d'incontro in merito alle sanzioni da comminare in caso di gioco anti sportivo. Gli eventi sono stati classificati in base al livello di gravità del fatto incriminato, su una scala che va via via aumentando, tenuto conto della circostanza e della situazione in cui è accaduto e della volontà del giocatore, ma non considerando i fattori esterni all'azione posta in essere.

Al fine dell'indicazione della scala di gravità del gioco anti sportivo, sono stati posti alla base:

- a) violare il principio del fair play sportivo;
- b) pregiudicare la tutela della salute e del benessere dei giocatori;
- c) scoraggiare la partecipazione alle azioni anti sportive;
- d) il danneggiamento che può subire l'immagine del gioco dal di fuori;
- e) caso estremo, l'intervento diretto dell'autorità giudiziale a scopo penale nel caso in cui l'azione di anti sportività esuli dal campo di gioco.

I partecipanti hanno poi ipotizzato che, nei casi di reati di fascia media o alta, questi sarebbero andati ad intaccare i principi stessi delle diverse Federazioni nazionali. Al fine di evitare ciò, l'IRB ha attuato una tabella in cui riporta le sanzioni consigliate in caso di tali reati (si badi, non obbligatorie). Tale schema è quindi diventato punto cardine del regime sanzionatorio disciplinare.

Nel 2012 è stata quindi convocata una successiva assemblea da parte delle Federazioni interessate. Per quanto riguarda l'ambito in esame, quindi aspetto etico e morale, è risaltato subito che la scala indicata nella precedente assemblea è risultata perfetta sia con riferimento ai comportamenti anti sportivi sul campo che fuori dallo stesso. È stata leggermente modificata sulla base delle evoluzioni delle regole

di gioco ed è stata resa obbligatoria a tutti i livelli del gioco.

Va rilevato come le sanzioni per il gioco anti sportivo siano state basate sull'esclusione del giocatore dalla partecipazione alla partita o alle partite successive (in numero di giornate di esclusione varia secondo la gravità del fatto commesso); per tale aspetto di antisportività sono state escluse le multe. Il giocatore sospeso (e per lui la società cui fa capo) non può chiedere il riesame della decisione presa da parte delle autorità sportive. Ciò serve a far meglio comprendere al giocatore il comportamento che ha attuato. Infatti, la sospensione è vista come sanzione maggiore e più efficace rispetto ad una sanzione pecuniaria, in quanto va a colpire non solo il giocatore, bensì l'intera sua squadra ed è quindi più probabile ottenere un effetto deterrente per il futuro. Ovvio che se il periodo in cui tale azione è posta in essere è un periodo in cui il campionato è fermo, la pena da commisurare potrà essere minore rispetto all'eventuale sospensione dello stesso.

Il Codice Disciplinare è stato quindi approvato affinché vi fosse una unitarietà dei processi sportivi, dalle citazioni alle audizioni dei soggetti coinvolti, fino agli appelli.

Tali procedimenti, perciò, devono essere conformi ai principi giuridici fondamentali della giustizia dei singoli Paesi aderenti al World Rugby, pur non ostacolando le norme interne previste dalle singole leggi nazionali. Essi devono provvedere a lasciar liberi i singoli Stati affinché questi possano incorporare i principi costituzionali dei singoli Paesi. Principi che sono comuni ad ogni Stato, ovvero il diritto ad essere ascoltati, ad essere rappresentati in caso di controversie e ad avere il diritto di porre in essere un ricorso in caso di violazione dei principi.

Al fine, poi, di evitare eventuali influenze estranee nel processo decisionale, il Codice disciplinare prevede che, requisito essenziale per i soggetti che divengono parte delle Commissioni Giudicanti, sia l'indipendenza rispetto ai membri dell'esecutivo del World Rugby: ciò va ad aggiungersi al requisito della neutralità e della terzietà che essi devono avere al momento della nomina. Questo principio fondamentale è stato posto alla base del regolamento fin dalla sua prima versione. Indipendenza nell'ambito di incarichi giudiziari che significa *“avere completa discrezionalità nell'esercizio della propria funzione, senza dover subire pressioni o controllo da alcuna parte interessata al giudizio”*.

#### *4.3 Procedura attuabile in caso di applicazione di eventuale sanzione*

Fin dal 2012, la Federazione internazionale ha deciso di rendere obbligatoria l'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di comportamento anti sportivo promosso da un giocatore di rugby.

Questo si è reso necessario al solo fine di garantire la corretta applicazione del principio di universalità delle norme, con il solo scopo di garantire la coerenza dell'applicazione della legge. Ciò significa anche che i giocatori di qualsiasi livello (siano essi nazionali, regionali o internazionali) sono posti tutti sullo stesso piano.

Grazie all'universalità di questa regola, essa va oltre i confini nazionali e fa

sì che il giocatore (o la squadra) che voglia partecipare a diversi concorsi e/o test match e si renda perseguibile di sanzioni a causa di comportamenti anti sportivi, sia soggetto allo stesso processo e all'identica gamma di sanzioni applicabili al caso, in qualunque nazione aderente al World Rugby egli si trovi.

L'IRB Regulation #17.19 stabilisce che *“quando si rende necessaria l'imposizione di sanzioni, tutti i Comitati disciplinari o i Giudici Sportivi che devono emettere una decisione devono obbligatoriamente applicare le sanzioni previste dall'IRB in caso di gioco anti sportivo, così come riportate nell'appendice 1 e porle in conformità del regolamento #17.19”*.

Nell'ambito della gestione dei singoli casi e per garantire equità (e quindi evitare qualsiasi manipolazione del sistema), i giocatori sono immediatamente sospesi a titolo provvisorio in attesa di un'udienza.

Come contrappeso, vi è la celerità della trattazione dei singoli casi: solitamente, infatti, il giocatore si trova ad essere giudicato prima della partita successiva.

Il primo passo che va attuato al fine di sviluppare un processo disciplinare richiede la valutazione della gravità del comportamento posto in essere dal giocatore, che costituisce reato, e classificare tale comportamento in conformità della scala di gravità.

I fattori presi in considerazione per valutarne la gravità comprendono, tra gli altri, l'intenzione del giocatore, l'incoscienza dell'atto, l'eventualità di un'autodifesa, l'effetto delle azioni provocate sulla vittima (tra cui eventuali lesioni) e l'effetto dell'azione sul gioco stesso.

Una volta valutati questi primi aspetti, la Commissione giudicante procederà con l'esaminare eventuali fattori aggravanti avvenuti al di fuori della gara, come ad esempio sanzioni disciplinari applicate precedentemente al giocatore o l'eventualità di un deterrente. Si valuteranno poi le circostanze attenuanti cd. “fuori campo”: ad esempio il carattere del giocatore, l'eventuale età ed inesperienza nel campo da gioco, etc.

Seguendo questo iter valutativo, ogni singolo caso è quindi vagliato in base ai fatti realmente accaduti e al comportamento del singolo giocatore, ma comunque in un modo considerato coerente con l'approccio e la valutazione di altri casi simili. Portando così le valutazioni ad una maggiore coerenza nel processo decisionale all'interno del World Rugby.

L'allora IRB ha altresì riconosciuto la possibilità che ci siano casi in cui, per ragioni di diversità tra attenuanti e/o aggravanti, o per ragioni di casi similari ma non proprio identici, vi siano sanzioni non sempre uguali: tali diversità vanno spiegate con indicazioni specifiche nella redazione della sentenza emessa dal Comitato Disciplinare.

Il Codice disciplinare del World Rugby è applicato a società sportive, associazioni, organizzatori di tornei, nonché dalla Federazione Internazionale stessa nell'ambito dei suoi concorsi e/o partite. Fino ad oggi, tale codice non è mai stato oggetto di contestazione nelle aule dei tribunali civili dei Paesi aderenti al World

Rugby poiché esso risulta essere ingiusto, irragionevole o con sanzioni non idonee ai reati commessi.<sup>25</sup>

Tale codice disciplinare è spesso rivisto ed adattato alle modifiche di Statuti, regolamenti e decisioni del World Rugby. La speranza è che esso sia continuamente innovato di pari passo con le modifiche apportate al gioco stesso, allo scopo che si evolva con le esigenze del gioco stesso, pur mantenendo saldi i suoi principi fondamentali.

##### 5. *Condotta di chi pone in essere un comportamento anti sportivo*

Tutti gli sport hanno, prima o poi, a che fare con un comportamento antisportivo posto in essere da un affiliato, sia esso giocatore, allenatore, accompagnatore o altro. Il World Rugby non è diverso: anzi, questa Federazione prende molto sul serio il comportamento che non soddisfa gli standard richiesti da leggi e regolamenti e con poca tolleranza al riguardo.

Il Codice Etico adottato dall'allora IRB,<sup>26</sup> definisce alcuni modelli di comportamento, suddividendoli tra l'accettabile e l'inaccettabile.

In esso si riscontra subito una specie di protezione personale e disciplinare riservata agli Ufficiali di Gara (essendo essi arbitri, aiutanti di gara ed assistenti) nell'esercizio delle loro funzioni, a causa dei ruoli che essi rivestono. Da ciò ne consegue che un comportamento che interferisce con le decisioni prese da questi soggetti sarà ritenuto passibile di azioni disciplinari.

Data la natura fisica di contatto del rugby, nonché la forza e la forma fisica dei suoi giocatori, sono fondamentali anche la statura e la struttura stessa dell'arbitro.

L'arbitro è considerato come il solo giudice di fatto e di diritto: egli è anche il conduttore di una manovra orchestrale di ottanta minuti di durata, di incessante contatto fisico e che coinvolge trenta giocatori in una sola partita.<sup>27</sup> Egli deve quindi essere il padrone del campo di gioco ed assumere quella posizione di rispetto che il gioco del rugby gli riconosce.

---

<sup>25</sup> Si vedano i casi di *Richard Wyllie Loe c./ Nuova Zelanda Rugby Football*, Giudizio di Gallen J., 9-10 agosto 1993 (n. CP. 209/93) e *Johan Le Roux c./ Nuova Zelanda Rugby Football*, Giudizio di Eichelbaum CJ, 14 marzo 1995 (n. CP. 346/94). Loe (un caso di gioco antisportivo nei confronti dell'avversario con lesione dell'occhio di questo) e Le Roux, (caso in cui il comportamento antisportivo ha comportato la lesione di un orecchio dell'avversario) si appellarono all'Alta Corte Giudiziale della Federazione Neozelandese chiedendo la revisione delle sanzioni loro comminate ed adducendo, alla base dei rispettivi ricorsi, motivazioni inerenti le regole applicate dai Tribunali Sportivi, ossia regole ingiuste, irragionevoli o contrarie alla legge stessa. I loro ricorsi vennero però rigettati e i giudici d'appello confermarono le decisioni di primo grado, affermando che non si rilevava alcuna norma *contra lege*.

<sup>26</sup> IRB Regulation #20: [www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/286/](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/286/) (del 30 maggio 2013).

<sup>27</sup> O di 14 giocatori nella versione del Rugby a 7, con tempi di 14 minuti ciascuno. Il Rugby a 7 (o *Rugby7*) è rientrato tra le discipline olimpiche e le squadre dei Paesi aderenti alla Federazione avranno la possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici 2016 di Rio De Janeiro. Per la prima volta dal 1924, il rugby rientra nel programma Olimpico. Disciplina che prese parte dei Giochi Olimpici nel 1900, 1906 1920 e 1924. [www.irb.com/mm/Document/Home/0/impact\\_mag.pdf](http://www.irb.com/mm/Document/Home/0/impact_mag.pdf).

Le società, le associazioni e tutti i soggetti che intervengono all'interno dell'ambiente sportivo, sia esso agonistico o meno, *“devono garantire che il gioco sarà intrapreso e condotto in conformità al comportamento sportivo ed al codice disciplinare; che essi coopereranno al fine di garantire lo spirito che pervade le regole del gioco; che essi rispetteranno le autorità e le decisioni da questi poste in essere, siano essi arbitri o altri organi disciplinari della Federazione, nazionale o internazionale; il divieto di far pubblicare (o non pubblicare direttamente essi stessi) critiche al modo in cui un arbitro e/o giudice di linea ha gestito un match; e/o al modo in cui un Comitato, o qualsiasi altro organismo disciplinare della Federazione, ha gestito e/o risolto qualsiasi controversia o questione disciplinare derivante da una violazione di leggi, regolamenti o regole del gioco; non devono abusare, minacciare o intimidire un arbitro, giudice di linea o altro funzionario di gara sia in campo che fuori da quest'ultimo”*.<sup>28</sup>

Queste disposizioni sono state più volte invocate in caso di critica riferita agli arbitri da parte degli allenatori,<sup>29</sup> tramite abusi fisici e/o verbali nei confronti degli arbitri stessi,<sup>30 31</sup> comportamenti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara,<sup>32</sup>

<sup>28</sup> IRB Regulation #20: Appendix 1 Codice di Condotta.

<sup>29</sup> In *SANZAR c./ Eddie Jones* (22 febbraio 2007) l'allenatore dei *Queensland Reds*, Eddie Jones, fu multato di AUD\$ 10,000 per commenti avversi fatti e riportati su televisioni, radio e nella stampa, in merito ad uno standard arbitrale in un match del Super 14 contro la squadra dei *Brumbies* (partita giocata il 17 febbraio 2007). Questa era la prima volta che il Tribunale affrontava una questione di questo tipo per contrasto con un SANZAR (l'organizzatore del torneo Super 14). Il Tribunale affermò che *“Nel fare la sua affermazione, il sig. Terry Willis (presidente di Sezione), prese in esame il fatto che non solo erano i commenti fatti da Jones verso l'arbitro durante l'intervista a fine partita a dar fastidio, ma lo stesso continuò i propri commenti - non proprio piacevoli - durante una trasmissione radiofonica all'ABC nei giorni seguenti. Le affermazioni rilasciate dall'allenatore indicavano chiaramente l'intento disonesto dell'arbitro”*.

<sup>30</sup> Nel caso *IRB c./ Mahoni, Lafoe e Federazione Tonga Rugby Football* (12 giugno 2009) il Giudice, nell'imporre le sanzioni rispettivamente di tre mesi e di un mese di sospensione dalla pratica del gioco del rugby, rilasciò una chiara e ferma dichiarazione in merito alle prese di posizione da parte degli Ufficiali di gara con riguardo ad una partita *“va subito specificato che l'abuso e l'intimidazione degli ufficiali di gara, in qualsiasi momento del match e per qualsiasi motivo, risultano inaccettabili nel gioco del rugby. Ogni singola parola antisportiva colpisce allo spirito di sportività che è una delle caratteristiche fondamentali insite del gioco stesso e tale comportamento va valutato esattamente come un comportamento posto in essere da un giocatore o un affiliato della Federazione nei casi peggiori, con conseguente irrazione di sanzioni penali gravi”*.

<sup>31</sup> Si veda ancora *RFU c./ Dylan Hartley* (26 maggio 2013), decisione che tratta di un abuso verbale posto in essere da un arbitro, dove il *Panel clearly* nettamente affermò la propria posizione su tale condotta, applicando una sospensione di 11 settimane: *“Spergiarare nei confronti di un ufficiale di gara è offendere i diritti di quest'ultimo; sfidare l'integrità di un arbitro chiamandolo impostore rasenta l'offesa. Gli arbitri svolgono un lavoro sul campo molto difficile; alcuni commettono errori. Comunque, affermando che l'arbitro è un impostore, soprattutto nel caso in esame con parole e termini molto offensivi, suggerendo che l'arbitro stava prendendo decisioni erronee per il beneficio dell'avversario, rappresenta un attacco all'integrità della persona intesa in senso personale e figurativo dell'arbitro stesso. Tale comportamento va a minare i valori fondamentali del gioco del rugby”*.

<sup>32</sup> Il 15 maggio 2013 il SANZAR (l'organizzatore del torneo Super 14) ammonisce gli *Stormers Team*

contro l'abuso di potere degli ufficiali di gara e le loro decisioni commentate in aspro modo sui social media.<sup>33</sup>

Il comportamento di antisportività (o cattiva condotta attuata) non può essere definito e delimitato a parole, poiché vi è un numero infinito di casi e livelli di comportamento che rientrano – e quindi sono valutabili – all'interno dei confini di predetta definizione. L'IRB ha lasciato a tale enunciazione confini molto ampi, fornendo numerosi esempi di comportamento che, in modo non esaustivo, rientrano in tale definizione.

L'IRB Regulation #20.3 afferma che “*rientrano nel comportamento anti sportivo (detto di cattiva condotta) le dichiarazioni contro il regolamento messe in pratica dentro o fuori il campo da gioco, con inganno, insulti e comportamenti indisciplinati, che hanno il potenziale di offendere la Federazione, i giocatori, gli associati, i partner commerciali, gli Ufficiali di Gara e tutti coloro che ruotano attorno al mondo del rugby*”. Vi rientrano, tra gli altri, gli atti di violenza o di intimidazione commessi all'interno del luogo di incontro, gli atti discriminatori, le partite truccate, le scommesse su partite e tornei effettuate da un giocatore che ha partecipato alla partita stessa (ciò comporta le violazioni correlate del Codice di Anticorruzione del World Rugby, nonché del regolamento che disciplina le scommesse), le violazioni del Codice di Autodisciplina della Federazione, l'incapacità di cooperare con le indagini federali e l'ostacolare l'indagine stessa.

Ogni Federazione deve nominare un commissario designato a verificare la correttezza in merito all'applicazione delle norme concernenti gli abusi e dev'essere investito di poteri d'indagine al fine di renderle effettive.<sup>34</sup>

Nel momento in cui predetto commissario decide di presentare una denuncia, giacché ha rilevato un comportamento anti sportivo e/o una cattiva condotta, la questione è deferita al *Judicial Committee*.<sup>35</sup>

Nei casi in cui si lamenta e/o denuncia una cattiva condotta, l'onere della prova ricade sulla parte che ha esternato tale condotta. Esso deve essere in grado di

---

colpevoli di aver posto in essere un comportamento anti sportivo che va a violare il Codice di SANZAR di Condotta, a mezzo di un atteggiamento offensivo ed ingiurioso nei confronti degli ufficiali di gara durante la partita del torneo Super 14 disputata il 26 aprile 2013. Secondo il comunicato stampa di SANZAR, “*Gli Stormers Team hanno attuato un comportamento di gioco antisportivo, perseguibile ai sensi e per gli effetti della Sezione 8.3 del Code di Condotta del SANZAR. I giocatori dello Stormers Team hanno ammesso il proprio comportamento anti sportivo posto in essere con insulti ed offese nei confronti degli Ufficiali di gara, riconoscendo altresì la violazione del Codice di Condotta del SANZAR, scusandosi immediatamente ed incondizionatamente con i Giudici di gara*”. La squadra degli Stormers fu quindi multata per AUD\$ 15,000 per insulti e condotta offensiva nei confronti dei Giudici di Gara ed AUD\$ 10,000 per l'antisportività e la violazione dei principi base del gioco del rugby.

<sup>33</sup> Caso *Federazione Rugby c./ Chance Ridler* (2012) - Decisione reperibile all'indirizzo [www.rfu.com/thegame/discipline/judgements/judgments-2012-2013/judgments-byoffence/~media/files/2013/discipline/judgments/anti%20doping/ridler%20judgment.ashx](http://www.rfu.com/thegame/discipline/judgements/judgments-2012-2013/judgments-byoffence/~media/files/2013/discipline/judgments/anti%20doping/ridler%20judgment.ashx) del 30 maggio 2013 e caso *Rugby World Cup Limited c. / Eliota Fuimaono-Sapolu* (2011).

<sup>34</sup> IRB Regulation #20.6.1.

<sup>35</sup> IRB Regulation #20.7.10.

provare le proprie affermazioni, dimostrando quale atto è stato posto in essere ai fini della commissione del reato di cattiva condotta. Il *Judicial Committee* ha la sola facoltà di imporre una sospensione provvisoria, in capo alla persona oggetto della denuncia, in attesa della risoluzione del caso.

Le sanzioni per comportamento anti sportivo e/o cattiva condotta sono sanzioni a più ampio spettro: dalla sospensione durante le partite, fino all'espulsione, al divieto di partecipazione ad eventi nazionali o internazionali, fino alla perdita di punti.

Qualsiasi decisione presa direttamente dal World Rugby, o riconosciuta da questo - perché, ad esempio, presa a livello di Federazione Nazionale-, deve essere recepita ed applicata da tutte le Federazioni aderenti al World Rugby stesso, le società, le associazioni e gli enti di rugby: questi, perciò, sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per rendere tali decisioni efficaci all'interno delle proprie giurisdizioni. In questo modo vi è l'applicazione universale delle sanzioni previste in caso di cattiva condotta o comportamento anti sportivo all'interno dell'ambiente del rugby.

Incidenti disciplinari, a causa di una cattiva condotta o per anti sportività, possono sorgere sia dentro che fuori dal campo e quindi (e hanno già provveduto a) attaccare i valori fondamentali dello sport. Essi, unitamente ai processi, hanno fatto sì che il rugby si evolvesse come tipo di sport autoregolamentato.

L'incidente avvenuto all'*Harlequins Rugby Club*, durante lo svolgimento della Coppa Europea di Rugby (ERC) nella partita della *Heineken Cup* contro il *Leinster*, il 12 aprile 2009, in cui un atleta si è iniettato una capsula di sangue ad un punto cruciale della partita, è stato visto come un incidente di cattiva condotta che ha scosso (e non poco) il mondo del rugby (le televisioni avevano rinominato il fatto come "*Bloodgate*"). Il processo disciplinare degli organizzatori del torneo ERC si è svolto sia in primo grado sia in appello, ma alla fine ha portato a delle decisioni che hanno comminato delle sospensioni significativi per l'allenatore, il giocatore ed il fisioterapista, oltre ad una multa consistente per il club. Tale decisione, e le sue conseguenze, si fanno sentire ancor oggi in campo rugbistico.<sup>36</sup>

Caso simile, che ha portato l'IRB a rivedere la struttura delle sue regole di anti sportività e cattiva condotta, ha coinvolto la nazionale Sud Africana (denominati "*Springboks*") e la rispettiva Federazione, con un provvedimento preso durante il *British & Irish Lions Tour* del Sud Africa nel 2009. Al termine del secondo test match tra le parti, giocato a Pretoria il 27 giugno, il giocatore degli *Springbok* Bakkies Botha è stato citato per una presunta violazione di quella che allora era la legge 10.4 (il giocatore dà pericolosamente la carica in un *ruck* non vincolante per l'avversario). La citazione è stata accolta e il Comitato disciplinare ha imposto una sospensione di due settimane a Botha, decisione poi confermata in appello. Conseguenza della decisione disciplinare è stata che la squadra dei *Springbok* ha subito misure di ritorsione, sotto forma di una protesta, nel successivo match.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> ERC news: [www.ercrugby.com/eng/6538.php](http://www.ercrugby.com/eng/6538.php).

<sup>37</sup> "... lo *Springbok Team*, l'allenatore e tutto il personale di appoggio del Team sono scossi per

Il World Rugby ha considerato tali atti alla stregua di atti di violazione del Codice di Comportamento IRB (applicabile anche al *Lions Tour*), in quanto essi costituivano una critica della decisione giudiziaria e del processo giudiziario stesso.

Ciò che questi casi di comportamento anti sportivo tendono a dimostrare è che c'è un continuo bisogno di organi dedicati alla tutela, che rimangano vigili e continuino a rivedere e far rispettare le loro regole e norme. In tal modo, un avviso risulta essere inviato a tutti i partecipanti e le parti interessate: ovvero che coloro che si comportano male, che pongono in essere un comportamento anti sportivo, o si comportano in un modo che non è accettabile per gli standard citati previsti da questo sport, saranno chiamati a renderne personalmente conto.

### 5.1 *Condotte anti sportive*

#### a) *Corruzione e partite truccate*

La nozione di una gara che risulti competitiva tra due squadre avversarie, con il fine ultimo di uscire entrambe vittoriose, è al centro di tutti gli sport. Mantenere il match “pulito”, con il risultato della partita da determinare esclusivamente in riferimento ai rispettivi meriti delle squadre che scendono in campo, è alla base di ciò che è spesso definito come “integrità sportiva” e fa sì che lo sport mantenga il suo fascino.

Le scommesse hanno sempre fatto parte del mondo dello sport, ma sorge il problema laddove esse comportino la manipolazione dei giocatori, con conseguente macchinazione dei match e, a cascata, della falsità dei risultati e della classifica.

Le partite truccate e le scommesse sportive attuate senza alcuna restrizione, e senza alcuna regola, sono una minaccia indicativa per l'integrità dello sport giocato e la fiducia del pubblico stesso. Tali rischi sono ai primi posti nell'agenda delle Federazioni sportive internazionali, date le costanti minacce all'autenticità e all'integrità dello sport a causa di problemi di corruzione.

L'ambiente delle scommesse, negli ultimi anni, con l'emergere delle nuove tecnologie ha subito un'impennata: un facile accesso alla televisione satellitare e alle diverse forme di scommessa on-line, il proliferare dei punti scommesse, rientrano nel calderone che aumenta il potenziale per lo sviluppo di pratiche di scommesse sportive. Ciò significa che i rischi per l'integrità sportiva in tempi moderni è sempre maggiore, in quanto è maggiore il rischio che più persone pongano in essere tali pratiche: la conseguenza è la reale percezione che l'integrità dell'ambiente sportivo, in generale, sia in pericolo.

---

*la citazione e la condanna del sig. Botha. Con la loro determinazione hanno deciso di sostenere il loro compagno di squadra. Hanno quindi mostrato delle lettere che formavano la parola “Justice” o “Justice 4”. Un giocatore indossava un copricapo con tali parole. I giocatori fecero ciò prima di scendere in campo per il terzo test-match di prova che ebbe luogo nel Parco della Coca Cola, a Johannesburg sabato 4 luglio... Le azioni intraprese dai giocatori e dall'allenatore, dal personale della nazionale e dagli associati, fecero sì che l'IRB pubblicò delle norme ad hoc...”.*

Esempi moderni dell'emergere di corruzione sportiva e partite truccate sono percepibili dal fatto che le sanzioni nei confronti di tali attività sono state portate ai massimi livelli, anche nei confronti degli atleti. Dove lo sport si è già scontrato con le scommesse illegali o le partite truccate, le rispettive Federazioni hanno risposto in modo ampiamente positivo, procedendo con l'adozione di norme rigorose e procedure disciplinari, l'attuazione di programmi di formazione specifici per i partecipanti e, in alcuni casi, con la creazione di unità di integrità investigativa.<sup>38</sup>

Secondo le regole della Federazione Internazionale è atto di cattiva condotta *“impegnarsi in qualsiasi condotta o qualsiasi attività, dentro o fuori dal campo, che può compromettere la fiducia del pubblico nella condotta onesta di una partita, di un torneo e/o di una serie di risultati (vi rientrano, tra gli altri, la fornitura di informazioni riferibili al gioco ai bookmakers o alle persone che possono usare tali informazioni a proprio vantaggio)”*.<sup>39</sup>

Per lungo tempo non vi è stato alcun regolamento che vietasse ai giocatori, e alle loro squadre o società, di scommettere su se stessi. All'inizio del 2011, l'IRB ha riconosciuto la necessità di modernizzare le proprie regole in termini di scommesse, al fine di renderle più idonee allo scopo che intendono perseguire. A seguito di un'ampia revisione delle norme, e grazie all'impegno delle Federazioni degli altri sport, con l'intervento degli operatori dei siti on-line e dei negozi di scommesse e degli organi di controllo, l'IRB ha introdotto il nuovo Codice anti-corruzione e scommesse.<sup>40</sup>

Al centro di queste disposizioni vi sono due semplici regole:

- 1) a tutti i giocatori di rugby professionisti e a tutti coloro che ruotano attorno alle squadre professionistiche è vietato scommettere su tutte le partite di rugby indistintamente;
- 2) a tutti i giocatori e le persone coinvolte nell'organizzazione, nella gestione e/o nella promozione del gioco a livello internazionale è fatto divieto di scommettere su un evento in cui essi stessi o la loro squadra partecipino.

Queste regole si applicano a livello internazionale per tutti gli associati, le squadre, i giocatori e coloro che ruotano attorno alle singole Federazioni.

La gamma di reati che rientrano nel reato di anticorruzione ricomprende, oltre alle scommesse vietate, anche la corruzione, l'uso improprio di informazioni ritenute interne alla Federazione<sup>41</sup> e alcuni reati di corruzione più generali (come

<sup>38</sup> Queste tre componenti strutturali della lotta alla corruzione si rinvengono nel Rapporto della Commissione Integrità della Scommessa Sportivo (febbraio 2010, Regno Unito): <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/> e [http://www.culture.gov.uk/images/publications/reports\\_sports\\_betting\\_integrity\\_panel.pdf](http://www.culture.gov.uk/images/publications/reports_sports_betting_integrity_panel.pdf) (30 maggio 2013).

<sup>39</sup> IRB Regulation #20 appendice 1: [www.irb.com/imgml/irb/irbhandbook/en/index.html#/296/](http://www.irb.com/imgml/irb/irbhandbook/en/index.html#/296/) del 30 maggio 2013.

<sup>40</sup> IRB Regulation #6: [www.irb.com/imgml/irb/irbhandbook/en/index.html#/106/](http://www.irb.com/imgml/irb/irbhandbook/en/index.html#/106/) del 30 maggio 2013.

<sup>41</sup> IRB Regulation #6.3.3 e definito nell'IRB Regulation #6.2 *“Alcune informazioni non-pubbliche relative ad un evento che una persona può ottenere in virtù della sua posizione all'interno del gioco, è ovvio che se divulgate arrivano direttamente dall'interno del gruppo. Tali informazioni possono riguardare informazioni attinenti un partecipante, le condizioni fisiche di un giocatore,*

una minaccia per l'integrità del gioco e/o l'inquinamento delle prove).<sup>42</sup>

Le violazioni del codice anti corruzione sono considerate come reati di responsabilità. Di conseguenza non è necessario che l'intenzione, la colpa, la negligenza e/o la conoscenza della commissione di tali violazioni da parte di un soggetto collegato basti a dimostrare che la violazione è stata commessa.

Queste regole formano la base del programma educativo anti corruzione del World Rugby, che la Federazione pone in essere principalmente attraverso il proprio sito web anti corruzione "*Keep Rugby Onside*".<sup>43</sup>

Il monitoraggio dei comportamenti dei singoli, le indagini e l'imposizione di sanzioni forti costituiscono i pilastri naturali che sostengono le norme anti-corruzione di questo sport.

La gamma delle sanzioni previste per aver posto in essere un comportamento che rientra tra quelli individuati nel Codice di anti corruzione spaziano tra il semplice rimprovero e la sospensione, a cui il Comitato Giudiziario può applicare, se lo ritiene opportuno, delle sanzioni che vanno dalla cancellazione dei risultati sportivi alla restituzione dei premi.<sup>44</sup>

In attesa dell'udienza innanzi la Commissione di anticorruzione,<sup>45</sup> il World Rugby può imporre al soggetto una sospensione provvisoria, che sarà applicata solo nel caso in cui la Commissione dimostri la probabilità, quasi certezza, che sussista un *fumus boni iuris* tra la persona ha commesso la violazione e la norma di anti corruzione stessa.

Le norme relative all'anti corruzione si applicano all'interno della Federazione Internazionale del World Rugby e delle singole Federazioni degli Stati aderenti. I componenti delle singole Federazioni hanno alcuni obblighi cui sottostare, compresi

- (i) l'elaborazione di norme anti corruzione a livello nazionale (cui deve sottostare il giocatore internazionale e professionista), che riflettono i principi fondamentali del gioco del rugby, nel pieno rispetto delle regole del World Rugby, affinché i membri rispettino sia la Federazione nazionale che le regole anti corruzione internazionali;
- (ii) la fornitura di informazioni e di assistenza alla lotta contro la corruzione generale;
- (iii) educare i membri a combattere le pratiche di gioco oggetto di corruzione e promuovere l'integrità dello sport;
- (iv) rendere partecipe la Federazione internazionale di tutte le regole anticorruzione previste dalle singole Federazioni e comunicare alla stessa il nominativo del responsabile nazionale anticorruzione.

La consapevolezza della lotta alla corruzione nello sport è in costante crescita, anche attraverso l'educazione e il monitoraggio. Così è anche la

---

*la tattica e/o la strategia o alcune altre informazioni relative al match, informazioni in merito ad un evento non ancora reso pubblico*".

<sup>42</sup> IRB Regulation #6.3.4.

<sup>43</sup> Il sito web anti corruzione del World Rugby si trova all'indirizzo [www.irbintegrity.com/](http://www.irbintegrity.com/) ed è disponibile in tutte le lingue delle Federazioni nazionale aderenti al World Rugby.

<sup>44</sup> IRB Regulation #6.10.3, #6.10.4 e #18.6.3.

<sup>45</sup> La Commissione Anti-corruzione del World Rugby è nominata di volta in volta.

comprensione generale della necessità di una più stretta cooperazione in materia di trasferimento di dati e di intelligence, sia all'interno dello sport che con gli organismi di regolamentazione e di polizia a livello nazionale e internazionale.

Gli attuali sforzi per evidenziare i crescenti rischi per lo sport di lotta alla corruzione e partite truccate può essere visto attraverso il lavoro svolto dalla Commissione Europea per la creazione del gruppo di esperti. Essi hanno lavorato sul buon governo, nel quadro del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il quadriennio 2011-2014,<sup>46</sup> incorporando il tema della lotta alle partite truccate in ogni sport,<sup>47</sup> dell'applicazione ed il recepimento del Libro Verde relativo al gioco d'azzardo<sup>48</sup> e degli altri processi in corso. Processi avviati a livello europeo ed internazionale, per affrontare il tema delle partite truccate, e che ricomprendendo il processo innanzi al CIO sulla lotta contro le scommesse illegali nell'ambito sportivo,<sup>49</sup> oltre allo studio in seno al Consiglio d'Europa in merito alla possibile adozione di una convenzione contro la manipolazione dei risultati sportivi, in collaborazione con EPAS (Ente allargato sullo sport).<sup>50</sup>

b) *I social media come mezzo per la cattiva condotta*

Il mondo della comunicazione e dell'interazione sociale ha vissuto una vera e propria rivoluzione negli ultimi anni con l'emergere dei social media. L'ubiquità che si è creata ha causato non pochi problemi alle norme consolidate di comportamento e in merito a come si sono adattati e regolati in questo nuovo ambiente sociale.

Senza confini visibili ogni regola è impugnabile. La *governance* dello Sport trascende i confini e deve adattarsi all'ambiente che cambia. L'allora IRB ha abbracciato i social media come un meccanismo di comunicazione. Ma il Codice di Autodisciplina del rugby ha trascorso il divario nell'ambiente virtuale quando coloro che sono vincolati dalle regole federali sono stati chiamati a rendere conto della loro violazione al Codice.

<sup>46</sup> Decisione presa dal Consiglio e dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, nell'incontro del Consiglio su un Piano di Lavoro dell'Unione Europea dell'ambito dello Sport per il quadriennio 2011-2014. In: Diario ufficiale dell'unione europea, C 162/1 1.6.2011, 1-5.

<sup>47</sup> L'IRB è un membro del Gruppo degli osservatori del buon governo nell'ambito della cooperazione all'interno dell'ambito sportivo: [http://ec.europa.eu/sport/biblioteca/consultationand-cooperation\\_en.htm#l'experts\\_groups](http://ec.europa.eu/sport/biblioteca/consultationand-cooperation_en.htm#l'experts_groups).

<sup>48</sup> Rinvenibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0128:FIN:en:PDF>.

<sup>49</sup> Il presidente dell'allora IRB, Bernard Lapasset, è un membro del Gruppo Operativo e Fondatore della Commissione sulla Lotta Contro le Scommesse Irregolari ed Illegali nell'ambito dello Sport. Il rapporto della 4 riunione può essere trovato all'indirizzo [www.olympic.org/news/founding-group-on-fight-against-irregular-and-illegal-betting-calls-for-a-universal-monitoring-system/199073](http://www.olympic.org/news/founding-group-on-fight-against-irregular-and-illegal-betting-calls-for-a-universal-monitoring-system/199073).

<sup>50</sup> Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha invitato l'Ente allargato sullo sport (EPAS) a condurre la negoziazione di un possibile Consiglio con riferimento alla Convenzione Europea contro la manipolazione dei risultati sportivi. Questa nuova Convenzione internazionale sarebbe uno strumento vincolante aperto ai Paesi Europei e non Europei per combattere la criminalità in tema di manipolazione dei risultati sportivi. [www.coe.int/t/dg4/epas/source/23rev1\\_Framework-and-timetable-of-Convention-negotiation-process\\_EN.pdf](http://www.coe.int/t/dg4/epas/source/23rev1_Framework-and-timetable-of-Convention-negotiation-process_EN.pdf).

Il primo caso trattato dall'IRB è avvenuto nel corso della Coppa del Mondo di rugby 2011 in Nuova Zelanda. Il sig. Eliota Fuimaono-Sapolu, membro del team samoano di rugby, in qualità di partecipante al torneo ha rilasciato su Twitter una serie di commenti negativi circa l'arbitro che ha arbitrato la partita Sud Africa c./ Samoa, la sera seguente quella della partita (1° ottobre). In seguito è apparso (il 4 ottobre) in un programma televisivo in prima serata in Nuova Zelanda, dove ha confermato di aver utilizzato il termine "razzista" nei confronti dell'arbitro.

Il Comitato, chiamato a valutare tali affermazioni, ha stabilito che le dichiarazioni utilizzate per descrivere l'arbitro del match, sig. Nigel Owens, *"sono oggettivamente e soggettivamente abusive ed offensive. Hanno anche violato varie sezioni del Codice di Autodisciplina. Esse mirano ad attaccare la sua integrità e reputazione sia come arbitro che come uomo. Il suggerimento che si tratta di un esercizio di libertà di espressione è certo, ma -si nota- ci sono limiti a ciò che si può dire di altri e chi è calunniato senza giustificazioni può cercare sollievo in un procedimento per diffamazione. Le dichiarazioni qui in oggetto, però, vanno oltre quei limiti"*.<sup>51</sup>

In appello, le conclusioni della decisione di primo grado sono state confermate e *"la commissione d'Appello ha convenuto che ... qualsiasi commento in merito agli ufficiali di gara su Twitter, o altri social media, è del tutto inaccettabile e dovrebbe comportare l'applicazione di una significativa sanzione"*.<sup>52</sup>

Poiché l'ambiente sociale diventa un prolungamento della quotidianità, della vita, così anche può diventare un veicolo di cattiva condotta. È necessario, dunque, che i praticanti il gioco del rugby dialoghino con le Federazioni, al fine di evidenziare eventuali pericoli ed educare i propri membri.

Il recente caso che coinvolge Chance Ridler<sup>53</sup> è un notevole esempio di come le dichiarazioni pubbliche rilasciate sui diversi forum possano avere un impatto diretto per gli sportivi. Nel proprio account Twitter, il sig. Ridler affermava che stava facendo uso, e per di più distribuiva ed incoraggiava altri a far uso, di sostanze dopanti; il *Rugby Football Union* ha quindi affidato alla Commissione Disciplinare le indagini del caso. Il risultato è stato unico: il comportamento posto in essere è grave e non vi sono scusanti.

Twitter non esisteva prima del 2006 e la sua popolarità, ancor oggi, è in continua ascesa. Coloro che usano il social networking e servizi di micro-blogging devono ricordare che questi sono forum pubblici. Una volta pubblicato su un'immaginaria linea del tempo, qualsiasi persona in grado di accedere alla rete può leggere: si tratta, di conseguenza, di una dichiarazione pubblica a tutti gli effetti. Coloro che fanno parte dell'ambiente sportivo, che aderiscono ad una Federazione,

<sup>51</sup> *Rugby World Cup Limited c./ Eliota Fuimaono-Sapolu* (19 ottobre 2011), [www.rugbyworldcup.com/home/news/newsid=2058954.html#fuimaono+sapolu+misconduct+charges+upheld](http://www.rugbyworldcup.com/home/news/newsid=2058954.html#fuimaono+sapolu+misconduct+charges+upheld).

<sup>52</sup> *Rugby Eliota Fuimaono-Sapolu c./ The decision of HHJ Jeff Blackett* (24 novembre 2011) [www.rugbyworldcup.com/home/news/newsid=2060495.html#fuimaono+sapolu+appeal+decision](http://www.rugbyworldcup.com/home/news/newsid=2060495.html#fuimaono+sapolu+appeal+decision).

<sup>53</sup> *RFU c./ Chance Ridler* (2012).

che desiderano utilizzare un tale servizio devono farlo in modo responsabile. Mancando la responsabilità, scatta – automaticamente – un’adeguata punizione.

La sanzione che si impone in questi casi non è molto lieve, perché pone in essere un uso del tutto irresponsabile di (in questo caso) Twitter. Sanzione che diviene un deterrente sia per il lettore che per altri giocatori o membri di società o associazioni che potrebbero essere tentati di usare Twitter, o un servizio simile, per fare commenti inappropriati, offensivi, ingiuriosi e/o abusivi.

Come la tecnologia e l’impegno sociale virtuale continuano a progredire e diventare parte integrante della nostra vita quotidiana, così sarà importante che il World Rugby e le Federazioni aderenti continuino ad evidenziare la natura pubblica dei social media e l’applicazione continua delle norme sportive comportamentali tra i propri consociati.

## 6 *Antidoping nel World Rugby*

La Federazione Internazionale Rugby è stata una tra le prime sostenitrici del movimento anti-doping. Già prima della Dichiarazione di Losanna sul doping nello sport (4 febbraio 1999) essa aveva, all’interno del proprio corpo normativo, delle sanzioni a riguardo.

Con l’avvento del primo Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) – nel 2003 – arrivò un iniziale accorpamento delle norme dello sport in relazione alla lotta contro il doping ed una introduttiva visione globale di un regime armonizzato con riferimento all’antidoping, con conseguente unificazione delle violazioni delle regole comuni a tutti gli sportivi<sup>54</sup> e con applicazione di una sanzione minima obbligatoria individuata in un tempo di due anni nel caso di assunzione di sostanza proibita, che è divenuta il punto di riferimento mondiale.

L’IRB (che nel 1999 aveva creato un primo gruppo consultivo in materia di antidoping, inteso come sottocomitato del proprio comitato medico) ha stabilito che la materia e la competenza erano di talmente tale importanza, che si sentiva la necessità di creare un proprio gruppo di esperti permanente: venne così istituito il Comitato consultivo doping (ADAC), i cui membri – ancor oggi – siedono come giudici nei casi in cui vi siano presunte violazioni del regolamento antidoping.

La Federazione Internazionale Rugby ha trattato più di settanta violazioni del regolamento antidoping negli ultimi 10 anni.<sup>55</sup>

La struttura giudiziaria a supporto delle normative antidoping (regolamento IRB #21) è rimasta in gran parte uguale a quella che la stessa Federazione aveva anzitempo previsto, con il primo grado di giudizio e la possibilità d’appello, con nomina dei membri della Commissione, da parte dell’IRB, tra i membri del Collegio Giudicante.

Anche la composizione di questo comitato (come quella degli altri in seno

<sup>54</sup> IRB Regulation #21.2: [www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/298](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/298).

<sup>55</sup> I casi dal 2004 si possono trovare al seguente indirizzo [www.irbkeeprugbyclean.com](http://www.irbkeeprugbyclean.com).

alla Federazione) richiede, per i propri membri atti al giudizio, indipendenza, neutralità e non coinvolgimento precedente. Ogni comitato dispone di un professionista di alto livello legale (presidente), un medico esperto nell'antidoping ed un terzo membro che può essere un ulteriore medico, o un ex giocatore o un avvocato.<sup>56</sup>

I comitati hanno ampi poteri per regolare le proprie procedure,<sup>57</sup> purché esse riflettano i principi di giustizia (tra cui l'essere ascoltato da parte di colui che ha commesso il fatto, il diritto del giocatore a conoscere la pendenza di un caso nei suoi confronti, il diritto per lo stesso di essere rappresentato). In ogni caso, a prescindere dal fatto che il giocatore (o la persona coinvolta nel reato) lo richieda o no, il World Rugby stesso impone che il giocatore (o la persona) sia rappresentato in udienza anche da un membro della Federazione di appartenenza. Questo al solo fine di garantire che :

- la Federazione nazionale sia pienamente consapevole del procedimento
- la stessa Federazione sia in grado di imparare dall'esperienza al fine che i precedenti casi possano aiutare ad educare i propri consociati, perciò come deterrente al comportamento degli stessi, e preparare la Federazione nell'eventualità vi siano casi nazionali simili.

Ovviamente prima si farà ricorso ai gradi di giudizio del World Rugby piuttosto che all'arbitrato dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (CAS), in linea con quanto richiesto dal Codice WADA.

A tal riguardo, il World Rugby è ricorso al CAS solamente tre volte in appello: ognuno di questi casi riguardava la condotta, a livello nazionale, posta in essere da una società affiliata nei confronti del World Rugby. Stati che, a parere dell'IRB ADAC, non rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento IRB #21, ovvero del Codice WADA. In tutti questi casi l'IRB ha avuto ragione.<sup>58</sup>

Con l'avvento del Codice WADA del 2009, l'IRB ha anche colto l'occasione per allargare la base del proprio personale giudiziario creando una Commissione Antidoping Giudiziaria (ADJP), che comprende esperti medici, giuridici e amministrativi, provenienti da vari Paesi affiliati alla Federazione, per sostenere ed aiutare l'ADAC (i cui membri sono membri *ex officio* dell'ADJP) nello svolgimento della propria attività di controllo. I membri ADJP sono nominati per un mandato di due anni e molti svolgono una funzione simile per altri sport o come parte di commissioni sportive nazionali.

Il World Rugby, inoltre, esercita un potere di controllo attivo nelle decisioni prese dalle singole Federazioni nei casi di antidoping. Si tratta di un importante principio del regolamento World Rugby #21. Nello stesso regolamento è previsto che il World Rugby abbia due vie di ricorso nell'ipotesi in cui un caso nazionale non soddisfi gli standard previsti o la sanzione non rientri tra quelle applicabili.

<sup>56</sup> IRB Regulations #21.21.2 e #21.25.1.

<sup>57</sup> IRB Regulations #21.21.6.

<sup>58</sup> CAS 2006/A/1067 *IRB c./ Keyter*; CAS 2005/A/963 *IRB c./ Worgan*; CAS 2008/A/1664: *IRB c./ Luke Troy* - [www.keeperbyclean.com/downloads/cases/32/luketroy\\_8947.pdf](http://www.keeperbyclean.com/downloads/cases/32/luketroy_8947.pdf).

Compatibilmente con il Codice WADA, il World Rugby ha una commissione permanente d'appello. Tuttavia, i termini d'appello sono relativamente brevi e non tengono conto del linguaggio in cui si è svolto il processo di primo grado, dei tempi di comunicazione della decisione alla federazione internazionale e/o del processo di revisione interna che deve essere intrapresa.

L'IRB Regulation #21.29.1 crea la seconda possibilità di ricorso per l'IRB. Tutte le singole Federazioni (e, nei casi appropriati, gli organizzatori del torneo) sono tenuti a presentare al Comitato Antidoping del World Rugby gli esiti di eventuali udienze derivanti dalla loro giurisdizione, entro 72 ore dalla decisione finale.

Il Comitato antidoping ha quindi l'autorità delegata del World Rugby Council a visionare il file, accettare la decisione oppure rinviare la questione alla ADAC che *"a nome del Consiglio può accettare il risultato e la decisione o inviare a questi soggetti i regolamenti antidoping internazionali cui fare riferimento, ovvero impugnare la questione al CAS"*.<sup>59</sup> Quando viene presa la decisione di rinviare l'istanza per procedere ad una revisione post-udienza (da mettere in atto da parte della Federazione stessa) o di un processo d'appello innanzi al CAS, tale rinvio sarà fatto *"non più tardi di 28 giorni dal ricevimento del fascicolo integrale, con traduzione in inglese (ove previsto) del fascicolo stesso da parte del Consiglio della Federazione, a seconda dei casi"*.<sup>60</sup> L'applicazione del regolamento IRB #21.29.1 è stata confermata dal CAS nella causa WADA-IRB c./ Luke Troy.<sup>61</sup>

A seconda delle strutture in atto a livello nazionale, le singole Federazioni possono sia trattare i casi attraverso la propria struttura giudiziaria interna, purché indipendente, oppure dovranno ricorrere ai Comitati nazionali di risoluzione delle controversie in ambito sportivo che rispondono alle esigenze di gestione dei risultati di molteplici sport all'interno della loro particolare competenza.

L'IRB Regulation #21.14.8 riguarda le disposizioni fondamentali necessarie per riconoscere la giurisdizione prevista dal World Rugby, nel caso in cui vi sia ricorso ai comitati nazionali di risoluzione delle controversie sportive, o nel caso siano gestiti da un comitato nominato dalla Federazione stessa. La giurisdizione del World Rugby è altresì riconosciuta quando:

- (i) e norme antidoping della Federazione richiedono l'applicazione del regolamento IRB #21;
- (ii) nei casi in cui colui che ha posto in essere il reato, previa notifica scritta al World Rugby, chieda di essere ascoltato;
- (iii) viene riconosciuto il diritto al World Rugby di ricorrere in appello;
- (iv) il diritto riconosciuto al World Rugby stesso di essere rappresentato e partecipare all'elezione nazionale del comitato di risoluzione delle controversie sportive.

In particolare, in relazione a predetti comitati nazionali di risoluzione delle controversie sportive, al fine di garantire la credibilità di quello sport e della

<sup>59</sup> IRB Regulation #21.29.1.

<sup>60</sup> IRB Regulation #21.29.1.

<sup>61</sup> All'epoca dei fatti, il Regolamento applicabile era il 21.28.2. Si veda 92-93 Premio Preliminare su Giurisdizione; CAS 2008/A/1652; CAS 2008/A/1664. *IRB c./ Luke Troy*.

federazione internazionale nel caso in cui il processo venga giudicato da un soggetto al di fuori del mondo dello sport, le singole Federazioni devono garantire che tali organismi riconoscono la piena e completa competenza del World Rugby di rivedere ogni decisione derivante o connessa al gioco, nonché la totale capacità della Federazione internazionale ad accettare tale decisione o rinviare per una revisione, con annessa indicazione del corpo di norme da tenere in esame.

Gli aspetti amministrativi e giudiziari di gestione dei casi antidoping sono trattati separatamente tra loro, ma parallelamente all'interno della struttura esecutiva del World Rugby.

Il controllo antidoping, quindi, riveste un ruolo essenziale nella promozione e protezione del gioco del rugby.

Il Dipartimento antidoping, che è responsabile di gestione, amministrazione ed istruzione dei test e, di conseguenza, garante anche dei risultati perseguiti, è l'entità che comunica al giocatore o alla persona che ha posto in essere il reato (nel caso in cui l'infrazione sia posta in essere da un allenatore, fisioterapista, medico o altro personale di supporto giocatore) la violazione del regolamento antidoping rilevata.

Tale reparto, inoltre, lavora con la Commissione Giudicante (al fine della nomina del Comitato Giudiziario) e funge da canale di comunicazione tra il giocatore (o la persona), il Comitato Giudiziario nominato e il consulente legale della Federazione Internazionale. Quest'ultimo è responsabile per la raccolta di prove, la presentazione delle spese e l'introduzione del caso in prima udienza innanzi al Comitato Giudiziario.

I test antidoping vengono condotti in tutto il mondo in conformità al Codice Anti-Doping mondiale e agli Standard Internazionali previsti per i test stessi. Questi ultimi possono essere effettuati in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

L'atleta può essere selezionato per un test in modo casuale oppure mirato. Un addetto al controllo del doping lo avviserà di essere stato selezionato per il controllo del doping, identificandosi e mostrando la propria autorità ad effettuare il test.

Lo sportivo verrà informato in merito ai suoi diritti e responsabilità, gli chiederà di firmare un modulo per il controllo del doping in cui si conferma il proprio consenso a completare il test e, successivamente, l'atleta verrà scortato alla Stazione di Controllo del Doping.

Qualora non venisse rispettata la richiesta di fornire un campione da parte dell'atleta, ciò verrebbe considerato come violazione delle regole anti-doping e potrebbe comportare una sanzione di 2 anni.

Come sport di squadra, il rugby ha dovuto affrontare molteplici casi in relazione alla stessa squadra, fatti che derivano da un singolo evento, sulla base delle disposizioni dell'IRB Regulation #21.23.2<sup>62</sup> che riflettono Codice WADA all'articolo 11.

---

<sup>62</sup> "Se più di due membri di una Squadra sono trovati per avere commesso una violazione del codice anti-droga, durante un match, torneo o gara internazionale, il soggetto con giurisdizione

Fino ad oggi, i risultati di violazione dei precetti sono emersi tutti post-torneo e quindi le conseguenze non sono state sulla singola partita e/o sull'intero torneo. Oltre ai provvedimenti presi contro i giocatori/gli interessati singoli, l'azione è stata anche presa nei confronti – e con gravi conseguenze – della società intera, intesa come soggetto indirettamente responsabile per le azioni della sua squadra.

Tali decisioni finora hanno incluso:

1) azioni intraprese contro la Federazione *Sri Lanka Rugby Football*, a seguito di risultati negativi contro tre membri della squadra nazionale incappati nell'antidoping ad un torneo IRB, in relazione all'uso di metilexaneamina (MHA). La violazione della normativa antidoping ha determinato una sanzione finanziaria di £ 10.000, con conseguente sospensione per 2 anni dei giocatori e con esplicita richiesta alla Federazione di misure da adottare affinché le norme vengano rispettate (compreso, tra l'altro, lo sviluppo e l'applicazione di una politica adeguata per la gestione di integratori per tutte le Squadre Nazionali di rappresentanza, una corretta formazione antidoping per le singole squadre siano esse professioniste o meno, la traduzione del manuale antidoping del World Rugby in Sinhala e Tamil da attuarsi entro tre mesi dalla decisione, oltre alla creazione di una sezione antidoping sul sito della Federazione in più lingue).<sup>63</sup>

2) In tre casi distinti, il Comitato Giuridico ha dichiarato che le violazioni del regolamento antidoping sono state commesse dai giocatori della Federazione del *Samoano Rugby* (SRU) che hanno rappresentato la squadra Upolu Samoa e, nello specifico, dai giocatori Muliufi Salanoa,<sup>64</sup> Taligatuli Moala<sup>65</sup> e Evile Telea<sup>66</sup> a seguito di comportamenti posti in essere nel corso della *IRB Pacific Rugby Cup* svoltasi nel 2008. Il Comitato Giuridico ha imposto loro una multa di £ 20.000 l'uno, con annessa sospensione per 2 anni dalla pratica del rugby a livello professionistico. In aggiunta alle condizioni supplementari, la SRU è stata invitata a tradurre il Codice Antidoping del World Rugby in samoano, migliorare il programma di educazione antidoping interno alla Federazione e la fornitura di relazioni scritte, ogni sei mesi, al Comitato antidoping internazionale per delineare i propri sforzi e le proprie attività poste in essere a riguardo.<sup>67</sup>

La lotta contro il doping nello sport in generale continua ogni giorno. Nel

---

*all'interno del match (torneo o gara che sia) imporrà una sanzione adatta all'intera Squadra (come, ad esempio, la perdita di punti, la squalifica dal match, torneo o gara internazionale e/ o qualsiasi altra sanzione ritenga più opportuna) oltre alle conseguenze derivanti direttamente dal Codice Anti droga a seguito delle violazioni poste in essere. Sanzioni (pecuniarie o meno) imposte direttamente in capo al soggetto che ha violato il Codice”.*

<sup>63</sup> IRB c./ *Sri Lanka Rugby Football Union* (16 maggio 2012).

<sup>64</sup> IRB c./ *Salanoa* del 21 ottobre 2008 al link: [www.irbkeeprugbyclean.com/downloads/cases/26/bjcdedecisionsalanoa-samoa\\_6353.pdf](http://www.irbkeeprugbyclean.com/downloads/cases/26/bjcdedecisionsalanoa-samoa_6353.pdf).

<sup>65</sup> IRB c./ *Moala* del 17 novembre 2008 al link: [www.irbkeeprugbyclean.com/downloads/cases/28/bjcdedecisionmoala-samoa\\_6561.pdf](http://www.irbkeeprugbyclean.com/downloads/cases/28/bjcdedecisionmoala-samoa_6561.pdf).

<sup>66</sup> IRB c./ *Telea* del 18 agosto 2010 al link: [www.irbkeeprugbyclean.com/downloads/cases/35/Telea\\_decision\\_EN.pdf](http://www.irbkeeprugbyclean.com/downloads/cases/35/Telea_decision_EN.pdf)

<sup>67</sup> IRB c./ *Samoa Rugby Union* (26 ottobre 2011).

caso specifico, è importante che il gioco del rugby e il World Rugby si evolvano con i tempi e le pratiche che sono in continuo cambiamento, per garantire che gli artifici del doping vengano rilevati prontamente, al fine di escludere dalla partecipazione alle gare nazionali ed internazionali, per periodi adeguati alla gravità della trasgressione commessa, coloro che hanno posto in essere tali comportamenti.

L'imminente Codice WADA 2015 richiederà conseguenti modifiche alle regole antidoping da parte di ciascuna Federazione sportiva, World Rugby compreso, nonostante sembra che qualcosa stia migliorando e si stia via via semplificando.

## 7. Eleggibilità

Le norme di ammissibilità del World Rugby si basano anche sul sostegno filosofico che possono apportare i giocatori selezionati per rappresentare il loro Paese, a livello di *Sevens senior*, intesi quali alti rappresentanti nazionali.

Essi, perciò, devono dimostrare di avere un vero e proprio, stretto, credibile e stabilito collegamento nazionale con il Paese della Federazione che li ha selezionati. Tale collegamento nazionale è essenziale per mantenere la cultura delle competizioni sportive internazionali tra Federazioni.<sup>68</sup>

I criteri di ammissibilità di un giocatore non sono legati ad un unico requisito come la cittadinanza; ma piuttosto si basano sulla soddisfazione uno dei seguenti tre criteri:

- 1) luogo di nascita;
- 2) luogo di nascita di un genitore o un nonno;
- 3) completamento di trentasei mesi consecutivi di residenza, immediatamente antecedenti alla chiamata da parte della nazionale, affinché questo possa essere definito come il luogo o la posizione in cui un giocatore ha la sua casa principale e permanente.

In sostanza, la residenza costituisce una procedura di naturalizzazione sportiva sulla base di un vero e proprio test di presenza geografica ed è stato progettato per creare un collegamento nazionale contemporaneo e permanente con il Paese della Federazione in questione.

Richiedendo la residenza in un Paese per un periodo di almeno 36 mesi, immediatamente prima della partecipazione prevista in una partita internazionale per quella Federazione, un giocatore si ritiene che abbia acquisito un collegamento nazionale stretto e credibile, al fine che tale Paese lo autorizza a partecipare a competizioni sportive al fine di rappresentare lo stesso e la rispettiva Federazione.

Legato ai criteri di ammissibilità, come contrappeso a un regime di residenza altrimenti aperta, è il principio che un giocatore dovrebbe sempre e solo giocare per una Federazione e, quindi, non dovrebbe essere in grado di passare da compagno di squadra ad avversario in una gara internazionale, anche se il giocatore è in grado di soddisfare uno o più dei predetti criteri di ammissibilità.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> IRB Regulation #8: [www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/134/](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/134/).

<sup>69</sup> Il motto "Una Federazione Una Regola" divenne effettivo dal 1 gennaio 2000. Le Federazioni

L'area di ammissibilità è spesso complessa e presenta sempre sfide rilevanti.

Nel tentativo di fornire sia chiarezza che certezza, le norme di ammissibilità del World Rugby (IRB Regulation #8) sono accompagnate da due orientamenti esplicativi e un meccanismo in base al quale le società possono chiedere chiarimenti per quanto riguarda la condizione di ammissibilità di un giocatore prima della sua prima partecipazione a tale Federazione.

La raccomandazione nasce dalla Federazione che sta cercando di farsi rappresentare da quel giocatore, mentre l'onere della prova ricade sia sulla Federazione stessa che sul giocatore intenzionato a dimostrare la sua ammissibilità.

Secondo i criteri di residenza il giocatore (o la Federazione) *“deve essere in grado di dimostrare che, nel periodo di riferimento, il Paese in cui si afferma essere stato residente era veramente il Paese che il giocatore considerava come propria casa, ed è -ad oggi- chiaramente il Paese che il giocatore ha scelto come casa principale e permanente”*.<sup>70</sup> Verrà inoltre dato risalto non solo all'impegno che il giocatore ha fatto per il suo “nuovo” Paese, ma in particolare se questo non è il primo Paese in cui il giocatore è stato residente: al riguardo occorrerà valutare gli sforzi posti in essere da parte del giocatore stesso per sciogliere i propri legami con il Paese in cui ha vissuto in precedenza.

L'intenzione di fondo è quella di dimostrare che esiste un fermo, stabile e solido collegamento nazionale contemporaneo con il Paese e con la Federazione che il giocatore si propone ora di rappresentare.

Tre membri del comitato del World Rugby sono chiamati a prendere in considerazione ogni singolo caso e decidere su esso.

Il Comitato è autorizzato, ai sensi dell'IRB Regulation #2, a *“dirimere questioni in materia di interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento ...”*. Le sue decisioni devono essere prese a maggioranza dei membri. In considerazione di una domanda di ammissibilità, la valutazione è normalmente effettuata sulla base delle carte presentate. Ogni caso è considerato sulla base dei meriti propri del giocatore e facendo affidamento sulle circostanze che lo sottendono. La decisione del comitato è definitiva e vincolante in attesa della ratifica da parte del Consiglio della Federazione Internazionale.

Esiste comunque un diritto di ricorso contro la decisione del comitato innanzi al Consiglio del World Rugby. Predetto ricorso può avvenire solo in occasione di una riunione del Consiglio (che si svolge due volte all'anno): in tal caso la Federazione nazionale interessata presenta domanda per l'ammissibilità del giocatore alla propria nazionale, tramite una richiesta direttamente al Consiglio stesso. La decisione emessa dal Consiglio è definitiva e vincolante.

A ciascuna Federazione, poi spetta la responsabilità di garantire il rispetto da parte della stessa e dei suoi giocatori delle norme di ammissibilità e delle sanzioni

---

furono invitate ad individuare i giocatori di cui volevano servirsi. Dal canto loro, ai giocatori fu dato un periodo di tre anni antecedenti al 2000 per selezionare la Federazione in cui desideravano giocare per soddisfare, di conseguenza, alcuni dei criteri di eleggibilità.

<sup>70</sup> IRB Regulation #8.

in caso di violazioni gravi e volutamente poste in essere.

Si tratta di un reato di responsabilità oggettiva ed è interpretato in conformità con i principi di responsabilità oggettiva ai sensi della Legge inglese (che è la legge che regola lo Statuto del World Rugby e delle regole del gioco).

La mancanza di colpa o dolo non è una difesa di una mancata violazione del dell'IRB Regulation #8 e le società sono ritenute responsabili per il comportamento dei loro giocatori e delle persone sottoposte alla loro giurisdizione .

Multe obbligatorie da un minimo di £ 25.000 ad un massimo di £ 100,000 si applicano (a seconda dello stato di sviluppo della Federazione interessata) per ogni violazione dimostrata e concreta, unitamente ad eventuali altre conseguenze del caso.

La valutazione dell'IRB Regulation #8 è valutata in conformità con le procedure di cui al IRB Regulation #18. Ad oggi, dal 2002, nessun caso è più sorto.

In tale occasione, la Federazione Russa di Rugby (RUR) è risultata porre in essere un atto in completa violazione dell'IRB Regulation #8, quando ha giocato con tre giocatori di nazionalità sudafricana all'interno della propria squadra (nonostante i giocatori abbiano dichiarato di avere un nonno russo), nel corso di due partite di qualificazione della *Coppa del Mondo di Rugby*.

Oltre alle ammende inflitte, la squadra russa, che per la prima volta aveva raggiunto l'obiettivo di qualificarsi per la *Coppa del Mondo di Rugby*, ha perso il suo posto nelle finali 2003.

La decisione è stata confermata in appello e la Commissione, forte nell'applicazione dell'IRB Regulation #8, sostiene i principi che sono alla base dello stesso: *“Per quanto riguarda la questione della squalifica della Russia dal Concorso Rugby World Cup 2003, la Commissione d'appello non è disposta a reintegrare squadra russa in nessun caso. Il concetto di parità di condizioni è importante a qualsiasi forma di sport organizzato e il rugby non fa alcuna eccezione. La volontà della comunità del rugby, come espressa dell'IRB Regulation #8, è che ci siano regole chiare ed inequivocabili per quanto riguarda l'ammissibilità a rappresentare una Federazione. Ciò è rafforzato con l'imposizione di responsabilità oggettiva per il mancato rispetto del regolamento e l'applicazione di sanzioni minime sostanziali. Per dare alla RUR una seconda possibilità di giocare le partite contro la Spagna, nonostante le violazioni dell'IRB Regulation #8 che ha posto in essere, sarebbe ingiusto nei confronti dei giocatori, della Federazione e dei tifosi della Spagna e sarebbe visto come messaggio sbagliato da parte della comunità del rugby nonchè del Consiglio di sostenere e far rispettare questo importante regolamento”*.<sup>71</sup>

## 8. Controversie e Mediazione

Ci sono altre aree nell'ambito sportivo dove esistono regolamenti e processi, al solo fine di regolamentare meglio il gioco.

---

<sup>71</sup> Decisione del comitato d'Appello.

Una delle aree più rilevanti fa riferimento alla compensazione per un giocatore che viene sviluppato ed addestrato a livello agonistico, fino a farlo divenire un giocatore professionista da parte di una società e che poi se lo vede sfilare da altra società. In questo caso intervengono degli specifici contratti per ricuperare, seppur in minima parte, alcuno di quegli investimenti iniziali posti in essere dalla società che ha creduto nel giocatore. Questa non va vista come una tassa di trasferimento, bensì è un meccanismo legato al periodo dello sviluppo del giocatore fino all'età di 26 anni ed è insito in ogni singola Federazione. Nel caso di dispute tra le varie società, occorrerà rivolgersi al Comitato Giudiziale.<sup>72</sup>

All'attivo, la Federazione ha anche un'opzione di servizio di mediazione, di cui le Federazioni dei singoli Stati possono usufruire nel caso in cui abbiano bisogno di risolvere una questione tra di loro<sup>73</sup> ad esempio inerente il trasferimento di un giocatore.

Oltre ad essere l'organo di governo per lo sport, il World Rugby agisce anche in qualità di organizzatore di torneo. La partecipazione a questi si basa su una intesa contrattuale supplementare, in cui le singole Federazioni aderenti ed i loro giocatori si dichiarano d'accordo a partecipare ai tornei sulla base del Regolamento IRB, che può essere riformulato per soddisfare i requisiti di un dato torneo. Tali accordi hanno una portata più ampia rispetto alla partita cui si riferiscono, comprendendo le regole in merito a questioni commerciali (ad esempio copyright, trasmissione, uso di immagini del giocatore per fini di istruzione e di sviluppo, merchandising, etc.), l'impegno dei media e le norme specifiche dei tornei che sono stabilite in modo appropriato per ciascun torneo, sulla base della cd. anzianità della manifestazione.

In ogni caso, va sempre e comunque applicato il processo giudiziario contenuto all'interno del Regolamento IRB, gli Ufficiali di gara ed Commissari sono nominati in maniera indipendente e sono tenuti a partecipare agli incontri che precedono i singoli eventi al fine di poter e saper meglio gestire, tempestivamente, le problematiche derivanti. In questo modo ogni sforzo è posto in essere per trattare i casi e le controversie (comprese quelle commerciali, attraverso un processo innanzi al Comitato per le controversie precedentemente stabilito) nell'attimo stesso in cui si presentano, al fine di garantire condizioni ottimali (ad esempio la disponibilità di testimoni) e ridurre al minimo i disagi per le parti.

## 9. Conclusioni

Il Regolamento del World Rugby è in continua evoluzione ed adattamento alle moderne esigenze del gioco e dei suoi componenti, nonché a tutte le materie che ruotano intorno all'ambito sportivo (ad esempio l'antidoping). Essi continueranno ad adattarsi e a rimanere dinamici al fine di garantire le migliori pratiche in linea con le aspettative dei partecipanti e con le singole Federazioni aderenti al World Rugby.

<sup>72</sup> IRB Regulation #4.7.3: [www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/76](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/76).

<sup>73</sup> IRB Regulation #19: [www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/284](http://www.irb.com/img/ml/irb/irbhandbook/en/index.html#/284).

---

Il sistema giudiziario moderno del World Rugby, che è stato messo in atto circa 20 anni fa, ha maturato negli anni. Si fonda sulle Commissioni che governano i vari aspetti del gioco, assicurano che i principi fondamentali di questo sport rimangano dei capi saldi all'interno dello stesso e che assicurano che i regolamenti federali siano rispettati ed applicati ai casi concreti.



## L'INTERNATIONAL SKATING UNION (ISU)

di Massimo Morelli\* e Lorenzo Tatarella\*\*

SOMMARIO: 1. L'International Skating Union: breve storia – 2. Constitution and General Regulations – 2.1 L'organizzazione interna – 3. Gli Organi di Giustizia: Disciplinary Commission – 3.1 Arbitration – 4. ISU Anti Doping Rules e ISU Anti Doping Procedures – 5. Conclusioni

### 1. *L'International Skating Union*

L'*International Skating Union* (di seguito *ISU* o la *Federazione*) è stata fondata nel 1892 ed è la più antica Federazione internazionale in materia di sport invernali.

Durante l'ultima metà del diciannovesimo secolo, informali competizioni internazionali di velocità su ghiaccio e pattinaggio di figura sono state organizzate in diverse parti del mondo.

La prima competizione di pattinaggio di velocità dell' "era moderna" si è tenuta in Norvegia nel 1863, mentre la prima gara internazionale di velocità si è tenuta ad Amburgo (GER) nel 1885. Nel 1882, si svolse a Vienna il primo concorso internazionale di pattinaggio di figura.

Con l'emergere delle competizioni internazionali, sia nel pattinaggio di velocità che in quello di figura, e con il formarsi di club di pattinaggio e di associazioni nazionali, divenne sempre più evidente la necessità di adottare, a livello internazionale, norme che governassero questa disciplina.

Nel luglio del 1892, l'associazione nazionale olandese prese l'iniziativa di convocare una riunione dei rappresentanti di tutti i Paesi interessati a gare di pattinaggio su ghiaccio.

In quell'occasione, a Scheveningen (NED), fu creata l'ISU e furono adottate le prime norme che disciplinavano le competizioni di carattere internazionale in entrambe le discipline.

L'ISU ha sede a Losanna e ne fanno parte settantuno Federazioni nazionali.

---

\* Dottore in Giurisprudenza, Direttore Organizzativo di ADRSport.

\*\* Dottore in Giurisprudenza, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, Tutor del Corso di Perfezionamento in *Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e collaboratore del CSDS *Centro Studi Diritto Sport* di Milano.

Le discipline amministrate dall'ISU sono: la danza su ghiaccio (singolo e di coppia), il pattinaggio sincronizzato, il pattinaggio di velocità e lo "short track".

Gli obiettivi istituzionali dell'ISU sono quelli di governare e promuovere gli sport del pattinaggio di figura e di pattinaggio di velocità.

## 2. *Constitution and General Regulations*

Il regolamento fondamentale ISU è la *Constitution and General Regulations*<sup>1</sup> che contengono le norme principali che disciplinano la Federazione.

In particolare, la *Constitution* è composta da 100 articoli che hanno la funzione di regolare gli aspetti più rilevanti della Federazione, quali, ad esempio, gli organi statutari e di giustizia.

Al contempo le *General Regulations* disciplinano gli aspetti più pratici relativi all'attività sportiva, dedicandosi alle competizioni organizzate dalla Federazione e alla loro regolamentazione.

La *Constitution*, anzitutto, individua i principali organi federali che sono:

- a) il *Meeting of Congress*;
- b) il *Council*;
- c) la *Disciplinary Commission*.

Altresì, nella *Constitution* sono presenti ulteriori organi che sono dediti ad aspetti più specifici del pattinaggio di velocità e del pattinaggio di figura, quali i comitati tecnici,<sup>2</sup> la Commissione Medica e la Commissione Sviluppo.

Di seguito, prima di procedere all'analisi degli organi di giustizia, verranno esaminate le componenti federali che coordinano e gestiscono l'ISU.

### 2.1 *L'organizzazione interna*

Il *Meeting of Congress* (di seguito "Riunione del Congresso") così come previsto dall'art. 9 della *Constitution*, ha luogo almeno ogni due anni e vi partecipano solo i rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a ciò legittimati ai sensi della *Constitution* stessa.

Il *Council* (di seguito "Consiglio") è l'organo di massima rappresentatività dell'ISU nel biennio che intercorre tra i due Congressi. Il *Council* è composto da un Presidente, un vice presidente e da quattro membri per il pattinaggio di figura; da un vice presidente e da quattro membri per il pattinaggio di velocità.<sup>3</sup>

Il Consiglio è assistito da un Tesoriere e da un Legal Advisor, nominati

<sup>1</sup> L'ultima redazione risale al 55° congresso svoltosi nel giugno 2014.

<sup>2</sup> Nell'ambito dell'ISU rivestono particolare importanza i Comitati Tecnici hanno le seguenti funzioni: A) la preparazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle "regole tecniche" per la specialità del singolo e coppia nel pattinaggio, Ice Dance, pattinaggio sincronizzato, pattinaggio di velocità e Short Track Speed Skating. B) La preparazione di rapporti, per lo più tecnici, loro assegnati dal Congresso, dal Consiglio e dal relativo direttore sportivo.

<sup>3</sup> In base a quanto previsto dall'art. 16, 1 della *Constitution* tutti i membri del Consiglio devono essere di nazionalità e di membri diversi.

dallo stesso organo, che hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza, tuttavia, avere diritto di voto.

In particolare, le funzioni ed i poteri del Consiglio sono:

- a) la determinazione delle politiche e della strategia ISU, nonché il coordinamento generale;
- b) la nomina del Direttore Generale;
- c) il controllo sulle attività della Federazione mondiale effettuate dal Direttore Generale, dai Direttori Sportivi, dai Comitati Tecnici, dai Direttori Sport, dai Coordinatori degli Eventi o dai loro Assistenti;
- d) la designazione dei luoghi in cui si terranno i Campionati ISU e gli altri eventi ISU;
- e) la verifica dell'adeguatezza dei controlli contabili;
- f) la preparazione e la presentazione al Congresso dei bilanci annuali;
- g) le decisioni riguardanti l'ammissione di nuovi membri, e la sospensione, se ritenuto necessario, di un membro che ha violato lo statuto ISU, o che non riesce a mantenere i requisiti minimi per l'adesione.

La sospensione di un membro può essere effettuata solo con i voti di almeno sei membri del Consiglio. In caso contrario, la sospensione può essere effettuata solo dal Congresso. In casi evidenti di grave violazione dello Statuto ISU il Consiglio deve sospendere i rispettivi Stati o membri. In caso contrario, tale sospensione può essere effettuata solo dal Congresso, che può anche decidere l'espulsione di un membro;

- h) le decisioni di appello sui ricorsi contro le decisioni dei comitati tecnici e dei funzionari ISU che riguardano la violazione delle regole tecnico/sportive. Tali decisioni del Consiglio sono definitive e non soggette a ulteriore appello né in ambito ISU né alla giurisdizione ordinaria;
- i) la risoluzione delle controversie sorte tra i membri;<sup>4</sup>
- j) le nomine del Tesoriere e Legal Advisor (s) che possono partecipare alle riunioni del Consiglio, stabilendone, di volta in volta, i compiti da espletare;
- k) la nomina e la revoca degli altri titolari di cariche e dei coordinatori, quali ad esempio gli Sport Manager i Coordinatori di eventi ed i loro assistenti, il Coordinatore per lo Sviluppo ed i membri della Commissione per lo sviluppo o i consulenti come previsti nello Statuto ISU. I titolari di cariche elettive non possono essere nominati come consulenti;
- l) la decisione in relazione al luogo ed alle date dei futuri congressi;
- m) la determinazione dei temi di discussione del Congresso e la conduzione del medesimo;
- n) l'esercizio delle funzioni cerimoniali durante i Campionati ISU ed altri eventi ISU;
- o) la modifica di qualsiasi norma all'interno del Regolamento Generale, Regolamento Speciale e nel Regolamento Tecnico;

---

<sup>4</sup> Nei casi previsti dagli artt.24, 25 e 26 della Constitution.

- p) la sospensione di applicabilità di qualsiasi regola nel Regolamento Generale, Regolamento Speciale e nel Regolamento Tecnico;
- q) la concessione di una deroga in relazione ad uno specifico requisito nel Regolamento Generale, nel Regolamento Speciale e in tutte le norme tecniche.

Assai rilevante è il ruolo del Presidente del Consiglio che ha la rappresentanza esterna dell'ISU anche nelle organizzazioni sportive internazionali.<sup>5</sup>

Tra i compiti del Presidente vi è anche quello di nomina degli Arbitri, dei controllori e specialisti tecnici, dei funzionari membri della Commissione di valutazione (OAC) nel pattinaggio di figura e degli arbitri, assistenti arbitri nello Speed Skating / Short Track Speed Skating per i Giochi Olimpici Invernali, i Giochi Olimpici della Gioventù Invernali, i Campionati ISU, il Grand Prix ISU e le gare di Coppa del Mondo ISU, nonché per tutti gli eventi presenti nel calendario ISU.

Da ultimo, deve essere rilevato il ruolo del Direttore generale che, collaborando direttamente con il Presidente, ha il principale compito di svolgere l'amministrazione ordinaria della Federazione nel rispetto delle direttive imposte dal Congresso e del Consiglio. Inoltre, è da sottolineare che tutti i contratti commerciali, nella cui negoziazione il Direttore Generale deve essere coinvolto, devono essere sottoscritti sia dal Presidente oltre che dallo stesso Direttore Generale.

Di seguito, verranno esaminati i principali organi di giustizia che regolano l'attività dell'ISU.

### 3. *Gli Organi di Giustizia: la Disciplinary Commission e Arbitration*

La *ISU Disciplinary Commission* (di seguito *DC*) è un organismo indipendente eletto dal Congresso che agisce come giudice di primo grado sulle accuse di illecito disciplinare o di violazioni di regole etiche da parte di Atleti, Ufficiali di gara, o altri tesserati all'ISU.

La *DC* è composta da un Presidente, con esperienza nel pattinaggio di figura o in quello di velocità su ghiaccio, e da un *pool* di altri quattro membri. Due membri devono essere esperti in pattinaggio di figura e due in pattinaggio di velocità. Tutti i membri, compreso il Presidente devono avere la qualifica di Avvocati.

Il Presidente ed i membri della *DC* sono eletti dal Congresso per un periodo di quattro anni, non possono esercitare alcuna funzione all'interno dell'ISU e devono essere di diversa nazionalità.

Inoltre, gli stessi non possono ricoprire la carica di Presidente o membro del più alto organo esecutivo di una Federazione nazionale membra ISU.

Ogni controversia deve essere giudicata da un organismo composto dal presidente della *DC* e da altri due membri nominati dal presidente ai sensi del regolamento di procedura.

Come previsto dall'art.24 della Constitution, la giurisdizione della *DC* si

---

<sup>5</sup> In base a quanto previsto dall'art. 16, paragrafo 2 della Constitution in caso di sua incapacità è sostituito, per la durata di tale incapacità o l'impossibilità di svolgere il ruolo, dal Primo Vice Presidente.

applica in caso di eventi che si ritengano lesivi dei regolamenti disciplinari o etici,<sup>6</sup> deve essere presentata denuncia entro il termine perentorio di 60 giorni dal fatto stesso. Tuttavia, tale termine non si applica nel caso in cui si tratti di violazioni di norme del Codice antidoping.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 24, 7 della Constitution la procedura adottata dalla DC per la risoluzione delle controversie è direttamente demandata alla Commissione disciplinare stessa che, con un regolamento proprio ("*ISU Disciplinary Commission Rules Of Procedures*"), approvato dal Consiglio e ratificato nel successivo Congresso, stabilisce le norme che ordinano il procedimento.

Si tratta di un giudizio che si svolge essenzialmente in forma scritta, anche se la DC si riserva la facoltà di fissare un'audizione delle parti per meglio approfondire la vicenda da esaminare.

La DC non ha tuttavia competenza sulle fattispecie relative [estende la sua competenza alle dispute in relazione alle asserite violazioni delle norme in merito] all'ammissibilità dei concorrenti e di tutti coloro che rivendicano la partecipazione agli eventi organizzati dalla ISU. In questi casi la competenza è del Consiglio le cui decisioni possono essere impugnate unicamente presso il TAS/CAS di Losanna.

La DC non ha neppure competenza a giudicare sulle controversie che riguardano unicamente gli aspetti tecnici delle diverse discipline. In tali casi, come previsto dall'articolo 24.8 della *Constitution*, la decisione spetta a specifici organi tecnici.

Altresì, la DC non estende la propria giurisdizione a quelle circostanze in cui viene denunciato un fatto che potrebbe riguardare la violazione di una norma tecnica o un evento da cui è derivato un episodio che ha intaccato il regolare svolgimento di una competizione. Infatti, come previsto dall'art. 24, paragrafo 8, della *Constitution*, la competenza in tali casi è demandata ai competenti organi tecnici.

La DC, in caso di acclarata violazione, può imporre sanzioni che vanno dall'avvertimento alla multa (di importo massimo di 15.000,00 Franchi Svizzeri), alla sospensione temporale dalla partecipazione alle competizioni ISU all'esclusione a vita, oltre all'annullamento dei risultati ottenuti dal tesserato sanzionato.

Tuttavia, nel caso in cui il colpevole adotti gli specifici comportamenti stabiliti dalla DC nella sua pronuncia, le sanzioni prima menzionate (ad eccezione dell'avvertimento) possono essere sospese.

---

<sup>6</sup> Nel 2012, con la comunicazione n.1717, l'ISU si è dotata del *Code of Ethics* che si rivolge a tutti i componenti della Federazione (dagli atleti alle Federazioni nazionali, dagli allenatori a tutti i soggetti che, seppur non avendo un ruolo specifico nella Federazione, sono comunque entrati in contatto con un'attività riguardante l'ISU) e si applica in tutti i casi in cui un interesse dell'ISU viene coinvolto. Questo codice, adottato al fine di stabilire gli elevati standard etici che devono governare il perseguimento degli scopi e la missione dell'ISU, vincola tutti i soggetti aderenti alla Federazione, ed è destinato ad essere applicato in generale quando un interesse dell'ISU è coinvolto.

In caso di collaborazione da parte del soggetto sanzionato, le sanzioni possono essere ridotte nel caso di collaborazione del colpevole.

Contro una decisione della *DC* (e contro quelle del Consiglio nei casi in cui è chiamato a pronunciarsi) è possibile fare appello presso il TAS/CAS di Losanna, in base a quanto previsto dall'art. 25 della *Constitution*.

In particolare, il TAS/CAS ha potere giurisdizionale:

- a. contro qualsiasi decisione del Consiglio, o del Presidente CD nel caso dell'articolo 24, paragrafi 8.e);
- b. contro il provvedimento con cui il Consiglio addebita una sanzione o sospende la partecipazione di un membro;
- c. contro la decisione del Consiglio di dichiarare "inelegibile" un atleta, un ufficiale di gara, un funzionario o qualsiasi altro partecipante alle competizioni e attività organizzate dall'*ISU*;
- d. contro le decisioni adottate dal Consiglio in seduta disciplinare adottate nei confronti di un membro della *DC*.

Il ricorso al TAS/CAS può essere presentato dal soggetto che è ritenuto ingiustamente sanzionato in forza di una precedente decisione della *DC* o dall'*ISU* nei casi di cui all'art. 25, 2 lett. A) della *Constitution*.

Inoltre, il ricorso deve essere presentato in forma scritta entro il termine perentorio di 21 giorni dalla comunicazione della decisione oggetto di gravame.

Il procedimento di appello segue, poi, le regole procedurali imposte dal CAS le cui decisioni a conclusione del giudizio di appello sono vincolanti, definitive ed escludono la giurisdizione di un tribunale civile.

Per completare la disamina degli organi giudiziari è necessario volgere l'attenzione a quanto disciplinato dall'art. 26 della *Constitution ISU*, che prevede la possibilità per i tesserati di ricorrere all'arbitrato per le loro controversie (ad eccezione di quelle di cui agli articoli 24 e 25 della *Constitution*) accettando le norme previste dal TAS/CAS e, di conseguenza, di riconoscere le decisioni adottate dalla stessa Corte arbitrale

#### 4. *ISU Anti Doping Rules e ISU Anti Doping Procedures*

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 139 della *Constitution*, le fattispecie riguardanti l'antidoping sono regolate dai regolamenti adottati dal Consiglio, ossia l'*ISU Anti Doping Rules* e l'*ISU Anti Doping Procedures*.<sup>7</sup>

I regolamenti appena menzionati, vincolanti per tutti i consociati a partire dalla data della loro pubblicazione, seguono pedissequamente quanto previsto a livello mondiale dal Codice WADA e, nel caso in cui questo venga modificato, il Consiglio ha la facoltà, sempre prevista dall'art. 139 della *Constitution*, di modificare, sostituire o annullare, con effetto immediato, le norme e le procedure previste dall'*ISU* non conformi ai dettami WADA.

<sup>7</sup> Adottate rispettivamente con la Comunicazione n. 1765 e con la Comunicazione n. 1800.

Al fine di garantire lo svolgimento di competizioni regolari, l'*ISU* impone a tutte le Federazioni nazionali di adottare il regolamento antidoping e tutte le precauzioni opportune per evitare che fenomeni nocivi, quale appunto l'utilizzo di sostanze dopanti, possa danneggiare questa attività sportiva. Pertanto, viene imposto che ogni federazione nazionale costituisca al proprio interno un organo, caratterizzato da indipendenza, che prenda in considerazione le violazioni dei Regolamento Anti-Doping ISU che si verificano su base nazionale (non internazionale) e che applichi le sanzioni quando necessario.

Come sopra specificato, in caso di riscontro positivo ad un test antidoping l'atleta viene sospeso in via provvisoria in attesa del risultato delle contro analisi.

In caso di seconda positività, sarà la *CD* l'organo competente a valutare il singolo caso e, a seconda della condotta tenuta, l'atleta potrà ricevere una squalifica non superiore a due anni, oltre all'annullamento dei premi e delle medaglie ottenute. Tuttavia, la squalifica potrà essere ridotta se l'utilizzo della sostanza proibita è dovuta alla semplice negligenza dell'atleta.

Il codice prevede che alla terza violazione della normativa antidoping l'atleta sarà squalificato a vita (ad eccezione di particolari casi disciplinati dall'art. 10.4 e dall'art. 2.4 del Codice, per i quali è prevista una squalifica che va dagli otto anni alla squalifica a vita).

Il codice fa espresso divieto all'atleta squalificato di prendere parte a qualsiasi evento *ISU* specificando che, in caso di violazione del divieto, potranno essere previsti aggravati della sanzione.

Da ultimo, come evidenziato nel paragrafo precedente in merito all'appello avverso le decisioni della *CD*, si sottolinea che tutte le decisioni prese in primo grado possono essere impugnate davanti al TAS/CAS di Losanna, le cui sentenze vengono riconosciute vincolanti e definitive.

## 5. Conclusioni

Al termine della presente analisi si può osservare come l'organizzazione dell'*ISU* sia assolutamente strutturata in maniera efficace e conforme a quanto previsto dal CIO per le Federazioni internazionali che ad esso aderiscono.

Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che, al contrario di quanto avviene per molte altre organizzazioni sportive, il Congresso tra tutti gli associati, rimane competente per le principali questioni di *governance*, residuando al solo Consiglio ogni potere operativo e decisionale nel periodo intercorrente tra i due *Meetings of Congress*. Il rischio evidente è che in tale vuoto temporale possano insorgere difficoltà organizzative che dovrebbero essere valutate dal *plenum* congressuale.



## L'INTERNATIONAL TRIATHLON UNION ED I SUOI PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

di *Neil Andrew MacLeod\**

SOMMARIO: 1. La Storia e la Mission dell'International Triathlon Union – 2. Gli organismi dell'International Triathlon Union e le procedure di impugnativa in materia di elettorato passivo ed affiliazione internazionale – 3. La vigilanza sulla regolarità delle competizioni ed i provvedimenti tecnico-disciplinari – 4. Gli organi di giustizia ed i procedimenti di impugnativa delle sanzioni – 5. Considerazioni conclusive

### 1. *La Storia e la Mission dell'International Triathlon Union*

Come espresso dalla stessa definizione statutaria, l'International Triathlon Union (ITU) è l'organismo mondiale di gestione degli sport del triathlon,<sup>1</sup> del paratriathlon<sup>2</sup> e delle altre multidisciplinane a queste affini.<sup>3</sup>

Seppur anticipata da vari tentativi risalenti già ai primi anni '20 del secolo scorso, la prima gara multidisciplinare ufficialmente cronometrata risale al 24 settembre 1974 quando il San Diego Track & Field Club, per interrompere la monotonia degli allenamenti di atletica, decise di organizzare una gara senza soluzione di continuità di 5,3 miglia di corsa, 5 miglia di ciclismo e 600 iarde di nuoto alla quale parteciparono appena 46 atleti. Da quel momento la diffusione dello sport fu tale e così veloce in tutto il mondo da non passare inosservata al Comitato Olimpico Internazionale che già nel 1988 incominciò a discutere di una possibile inclusione del Triathlon nel Programma Olimpico. A tale scopo, lo stesso anno, il Presidente del CIO Juan Antonio Samaranch organizzò un meeting a Stoccolma dove venne creata una commissione di lavoro dedicata allo sviluppo di una struttura organizzativa per la disciplina del Triathlon. Il 1 aprile 1989, ad Avignone in Francia, 30 Federazioni

---

\* Avvocato specializzato in diritto del lavoro e dello sport presso lo Studio Legale Macleod, componente di commissione dell'International Triathlon Union, consulente della Federazione Italiana Triathlon.

<sup>1</sup> Il Triathlon è lo sport multidisciplinare composto da una frazione di nuoto, una di ciclismo ed una di corsa, svolte senza soluzione di continuità.

<sup>2</sup> Il Paratriathlon è la disciplina del triathlon dedicata alle categorie di atleti affetti da disabilità.

<sup>3</sup> Tali discipline vengono definite con il termine Multisport e consistono in Duathlon, Long Distance Triathlon, Cross Triathlon, Cross Duathlon, Aquathlon, Winter Triathlon.

Nazionali riunite in Congresso, fondarono l'International Triathlon Union, organizzazione no profit di diritto canadese, con sede legale a Vancouver ed affiliata al CIO. Nello stesso meeting venne determinato il format della distanza di gara da far disputare alle Olimpiadi, stabilito in 1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa. Il triathlon venne incluso ufficialmente nel Programma Olimpico nel 1994 con esordio fissato per i Giochi Olimpici di Sidney 2000.

Lo sviluppo incredibile della disciplina ha coinvolto nel tempo anche gli atleti affetti da disabilità. Infatti, nel 2010 a Guangzhou il Paratriathlon è stato incluso tra le discipline inserite nel Programma Paralimpico di Rio 2016 e l'ITU ha conseguito l'affiliazione all'*International Paralympic Committee* (IPC). Al Congresso annuale ITU di Londra 2013 è stato unanimemente deciso di spostare la sede della Federazione da Vancouver in Canada, a Losanna in Svizzera, sede del CIO, a far tempo dal 1 gennaio 2014. Tale trasferimento ha implicato, di fatto, la nascita di una nuova associazione composta dagli stessi membri della precedente ma, dotata di uno statuto regolato dall'art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero e, lo scioglimento dell'originaria associazione di diritto canadese. La spostamento è stato dettato dalla necessità di vicinanza al CIO ed ai gruppi di influenza politica che lo governano e per dividerne lo status di associazione di diritto svizzero.

La *Mission* statutaria dell'ITU è quella di promuovere nel mondo lo sport del triathlon, del paratriathlon e degli altri sport multidisciplinari a questi associati. Tale promozione avviene attraverso il supporto ed il controllo dei propri affiliati ed attraverso lo sviluppo di regolamenti coerenti e facilmente applicabili. Negli ultimi anni a tali attività è stata affiancata anche l'organizzazioni di eventi di alto livello che, in occasione delle tappe di Coppa del Mondo, arrivano a richiamare diverse migliaia di partecipanti. Inclusività per la disabilità, parità tra i sessi e divieto di ogni discriminazione, sono i principi fondanti della Federazione e pervadono fortemente ogni regolamento e documento federale.

## 2. *Gli organismi dell'International Triathlon Union e le procedure di impugnativa in materia di elettorato passivo ed affiliazione internazionale*

Il Congresso è l'assemblea generale dei membri affiliati nonché la più alta autorità dell'ITU. Esso ha potere di ammissione o espulsione dei suoi componenti, di adozione del budget preventivo ed approvazione del budget consuntivo della federazione, nonché il potere di decidere sulle questioni più importanti riguardanti lo sport e votare per l'elezione delle cariche elettive. Solo il Congresso può modificare, a maggioranza qualificata, lo Statuto dell'ITU o decretarne lo scioglimento.

Le cariche elettive dirigenziali sono: il Presidente, 3 Vice presidenti, il Segretario Generale ed i membri dell'Executive Board. Tali cariche hanno la durata di 4 anni e vengono rinnovate nell'anno delle Olimpiadi estive. La candidatura delle persone è sempre presentata dalla Federazione Nazionale di appartenenza, la quale può, in ogni momento, revocare il supporto al proprio candidato eletto, purché i fatti e le circostanze giustifichino tale provvedimento. L'ipotesi sembra più di scuola

ma, nel caso in cui tale revoca avvenisse, la Federazione nazionale dovrà già prevedere nei propri regolamenti una norma che permetta un eventuale ricorso avverso tale decisione in primo grado presso l'Executive Board, in appello nei confronti del Congresso e, in grado ulteriore esterno all'ITU, presso la Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). Non sono previste particolari procedure e formalità per la presentazione di tale ricorso.

L'Executive Board è l'organo esecutivo dell'ITU ed è un organo composto oltre che da Presidente, Vice presidenti e Segretario Generale anche dai Presidenti delle 5 Confederazioni Continentali, da 4 rappresentanti eletti dagli affiliati e da un rappresentante degli atleti elite. Esso ha potere di decisione finale in tutte le materie che non siano di competenza esclusiva del Congresso, coordina e supervisiona l'attività delle Commissioni di lavoro ed ha potere di modifica dei regolamenti. L'Executive Board ha il potere di giudicare in appello sulle decisioni prese dalle *Competition Jury* presenti sui campi gara e potrà decidere in via provvisoria sullo status di una federazione membro, nonché sui ricorsi avverso le decisioni di esclusione di federazioni affiliate da parte delle confederazioni continentali.

Il Presidente è portavoce e legale rappresentante dell'ITU nelle negoziazioni, svolge gran parte dell'attività dirigenziale ed è responsabile per l'organizzazione e l'attività degli uffici federali. Dei 3 Vice presidenti, eletti in modo da rappresentare entrambi i sessi, colui che ha preso il maggior numero di voti assiste il Presidente nello svolgimento dei propri incarichi e lo sostituisce in caso di impedimento, mentre un altro assume l'incarico di supervisionare il budget e monitorare tutte le attività finanziarie dell'ITU. Il terzo Vicepresidente svolge attività di collegamento e supporto agli altri due.

Il Segretario Generale ricopre il ruolo di coordinamento delle attività dell'ITU tra le diverse sedi nel mondo ed ha incarico di curare la corrispondenza, preparare i meeting direttivi, custodire le minute dei verbali di riunione, gli atti approvati dall'Executive Board e dalle commissioni ed assistere nell'amministrazione finanziaria il Vice presidente con il relativo incarico. Il Segretario, inoltre, monitora che tutti i membri affiliati, i loro rappresentanti, le cariche politiche e i dipendenti federali rispettino le regole e le decisioni dell'ITU.

Presidente, Vice presidenti e Segretario Generale sono definiti *Table officers*, ovvero componenti di un comitato ristretto all'interno dell'Executive Board. Tale comitato esecutivo ha lo scopo di mettere in esecuzione le decisioni prese dal Congresso, di svolgere gli adempimenti di ordinaria amministrazione nei periodi intermedi tra le riunioni dell'Executive Board e di approvare, in caso di necessità ed urgenza, eventuali emendamenti al budget approvato dal Congresso nella misura massima del 20 % dell'intero ammontare. Le decisioni prese dai *Table Officers* sono valide se sono presenti 4 dei 5 componenti e vengono prese a maggioranza semplice.

Sempre elettivi sono i membri delle Commissioni, nome con il quale vengono definiti gruppi di lavoro composti da esperti dedicati allo sviluppo di politiche in determinate aree di intervento quali l'area medica, l'area tecnica, la promozione

della disciplina e lo sviluppo del paratriathlon. Il lavoro delle Commissioni è supervisionato ed approvato dall'Executive Board.

Membri affiliati all'ITU sono le Federazioni nazionali e le Confederazioni Continentali.<sup>4</sup> Le Federazioni nazionali per poter essere riconosciute dall'ITU devono avere pieno controllo e *governance* dello sport all'interno delle proprie nazioni e, devono avere ottenuto lo stesso riconoscimento anche dai comitati olimpici e paralimpici dei rispettivi paesi. L'affiliazione all'ITU comporta l'affiliazione automatica anche alla Confederazione continentale di appartenenza.

Per poter essere riconosciute, le Federazioni nazionali devono accettare le norme dello Statuto (la *ITU Constitution*) nonché recepire all'interno dei propri statuti nazionali alcune norme di carattere generale, inclusi i regolamenti e gli standard della World Antidoping Agency oltre al relativo codice recepito integralmente dall'ITU nei suoi regolamenti. Tra le norme da dover essere recepite è inclusa anche la clausola compromissoria per la devoluzione ad arbitrato innanzi al CAS, come grado di giudizio finale, delle controversie tra atleti e Federazioni.

I membri affiliati possono essere sospesi o espulsi in ogni momento laddove non rispettino le regole di cui all'*ITU Constitution*. In caso di violazione, una notifica scritta dell'avviso riportante la presunta infrazione commessa deve essere inviata all'affiliato trasgressore almeno trenta giorni prima del primo meeting utile dell'Executive Board. In detta occasione è concessa la possibilità all'affiliato di confrontarsi con l'Executive Board. All'esito dell'audizione, l'Executive Board potrà sospendere in via cautelare l'affiliato e, qualora l'infrazione commessa permanga e non vi sia alcuna forma di ravvedimento operoso, l'affiliato, dopo che la sua situazione sia stata adeguatamente illustrata in assemblea, potrà essere espulso dal Congresso dell'ITU con il consenso di almeno 2/3 degli affiliati presenti.

Ogni controversia tra affiliati o tra affiliati ed ITU, relativa all'applicazione della *ITU Constitution* dovrà essere sottoposta a mediazione in accordo con il CAS. Tale mediazione dovrà risolversi nel termine di 90 giorni, altrimenti la questione potrà, su richiesta delle parti, essere rimessa direttamente all'arbitrato del CAS. Per motivi particolari il mediatore potrà richiedere una proroga per cercare di dirimere il conflitto senza dover ricorrere a tale rimedio.

Dovranno altresì essere sottoposte all'arbitrato del CAS tutte le controversie di natura sportiva che abbiano come una delle parti l'ITU e che non si siano risolte con una decisione endofederale, incluse le controversie tra Federazioni nazionali ed Executive Board, le controversie sollevate dagli atleti nonché tutte le controversie inerenti i contratti sottoscritti con l'ITU. Le decisioni prese in tale sede saranno vincolanti per le parti ed inappellabili presso le corti ordinarie. Ovviamente tale ultimo precetto varrà come limite solo di natura disciplinare per il soggetto che intenderà invece procedere presso la giustizia ordinaria.

---

<sup>4</sup> Le Confederazioni Continentali sono 5: African Triathlon Union (ATU), American Triathlon Confederation (PATCO), Asian Triathlon Confederation (ASTC), European Triathlon union (ETU) e Oceania Triathlon Union (OTU).

### 3. *La vigilanza sulla regolarità delle competizioni ed i provvedimenti tecnico-disciplinari*

L'ITU ha la peculiarità di non avere un regolamento di giustizia in un testo dedicato. Tutte le norme attinenti violazioni tecniche e disciplinari e quelle riguardanti gli organi di giustizia sono inserite all'interno del Regolamento tecnico.

Il rispetto delle regole sul campo gara viene garantito dai *Technical officials* ovvero i commissari tecnici presenti sul campo di gara, guidati dal *Race Referee*, che è il Technical official che svolge il ruolo di giudice arbitro della specifica competizione. Il gruppo dei Technical officials è coordinato dal Delegato tecnico nominato dall'ITU, che è il direttore di gara ed il responsabile della buona riuscita dell'evento nel rispetto della normativa ITU.

Durante le competizioni le sanzioni disciplinari sono: squalifiche, time penalty e avvertimenti verbali. Tutte le sanzioni sono comminate dai Technical Officials, dietro parere determinante dal Race Referee e, comunicate all'atleta mediante iscrizione del numero di pettorale assegnato su specifiche tabelle poste in luogo visibile sul percorso di gara ed all'arrivo nel villaggio degli atleti.

Le squalifiche sono comminate in presenza di violazioni gravi quando l'atleta non può più fare nulla per poter rimediare all'infrazione effettuata. Tali sanzioni sono comminate dai Technical Officials sentito il parere del Race Referee. L'atleta squalificato non risulterà nella classifica finale dell'evento.

La sanzione per le violazioni irreversibili di media entità è la *time penalty*, una penalità di tempo, che una volta irrogata, costringe l'atleta a sostare per un determinato intervallo di tempo in un punto preciso definito *penalty box*. Il box si trova sul percorso di gara e l'atleta può decidere autonomamente quando scontare questa sanzione, l'importante è che sia ottemperata dall'atleta prima della conclusione della gara, pena la squalifica dalla competizione.

L'avvertimento verbale viene irrogato quando il Technical Officials crede che stia per compiersi una infrazione oppure quando una infrazione è stata commessa involontariamente e l'atleta vi ci possa rimediare nel corso della competizione. L'ammonimento non ha propria portata sanzionatoria ma, qualora l'indicazione fornita dal giudice non venisse ottemperata, l'atleta potrebbe essere passibile di squalifica o time penalty.

Per violazioni tecniche molto gravi o fraudolente l'atleta potrebbe essere sospeso temporaneamente dall'attività. L'Executive Board è l'organo competente a decidere in materia di sospensione dell'atleta. La reiterazione di violazioni gravi potrebbe portare anche all'espulsione dell'atleta dall'ITU, così come potrebbe accadere nel caso di violazioni della Normativa Antidoping.

Ogni sospensione ed espulsione verrà notificata entro 30 giorni dalla sua decisione alla Federazione Nazionale di appartenenza dell'atleta, contestualmente comunicata al CIO ed a Sportaccord,<sup>5</sup> nonché riportata nella newsletter distribuita

---

<sup>5</sup> La SportAccord (fino al 2009 GAISF, General Association of International Sports Federations) è un'associazione no-profit che raggruppa le federazioni sportive internazionali che fanno capo al CIO.

a tutti i membri affiliati. Al termine del periodo di sospensione l'atleta dovrà fare richiesta all'Executive Board per poter essere riabilitato.

#### 4. *Gli organi di giustizia ed i procedimenti di impugnativa delle sanzioni*

In occasione di ogni competizione sul campo gara viene insediata una *Competition jury* scelta e presieduta dal delegato tecnico e composta da 3 a 5 membri tra cui, oltre il delegato tecnico, un rappresentante dell'Executive Board o di una delle Commissioni di lavoro ed un rappresentante della nazione ospitante. I componenti potranno essere scelti solo qualora non ricoprono già nella stessa competizione il ruolo di atleta, coach o Technical Official.

Il Delegato tecnico dovrà altresì valutare preliminarmente se i componenti della *Competition jury* abbiano altri potenziali conflitti di interesse e, in caso ciò avvenga, eventualmente sostituirli al fine di mantenerne inalterato il numero. Per definizione normativa il delegato tecnico non ha conflitti di interesse.<sup>6</sup> Questa presunzione assoluta, pur rappresentando una forzatura forse eccessiva, mette al riparo l'ITU da ogni tipo di contestazione riguardo l'imparzialità del Delegato tecnico. Essendo quest'ultima una figura molto specializzata, è inevitabile che la Federazione faccia riferimento e dia fiducia nella sua scelta ad un numero ristretto di persone altamente professionalizzate. Tali persone sono chiamate e mettere a disposizione le proprie competenze per dirigere numerosi eventi internazionali ogni anno, ed è inevitabile che, con il loro operato, potrebbero far suscitare nel tempo considerazioni inerenti i profili di imparzialità.

La *Competition jury* resta insediata per tutta la durata dell'evento per il quale è stata costituita. Essa ha competenza per poter giudicare sui *Protest* e gli *Appeal* che sono stati sollevati a ridosso della competizione. La *Competition jury* con la sua decisione, che va depositata per iscritto, può anche modificare l'ordine di arrivo successivamente alla conclusione dell'evento.

Il regolamento tecnico riporta le modalità secondo cui ogni decisione deve essere presa. Tali modalità sono formulate in maniera alquanto peculiare ed evidenziano che la decisione dovrà essere presa in via equitativa, dando egual peso a tutte le prove, considerando le testimonianze sceve da dimenticanze o presunzioni personali e riconoscendo l'innocenza dell'atleta fino a che la *Competition jury* non abbia ritenuto sufficientemente provata la sussistenza dell'infrazione. Le prove di una violazione potranno essere raccolte con ogni mezzo tecnologico.

##### 4.1 *I protest*

Con il termine *Protest* il Regolamento Tecnico ITU definisce la protesta formale contro:

- il presunto comportamento irregolare di un atleta o di un Technical Official

---

<sup>6</sup> Così riporta l'art. 11.4.e) dell'ITU Competition Rules: *The chair of the Competition Jury is deemed not to have a conflict of interest.*

- una presunta illegittima partecipazione di un atleta in una determinata categoria
- l'eventuale assenza di condizioni di sicurezza dei percorsi di gara
- eventuali difformità dei percorsi di gara rispetto a quanto previsto dai regolamenti
- presunti equipaggiamenti non autorizzati utilizzati da un atleta durante la gara
- eventuali errori materiali nei risultati ufficiali e/o nel timing

I protest sono dichiarati inammissibili qualora un Technical Official o il Race Referee abbiano assistito all'evento contestato o si siano già confrontati sull'evento stesso ed abbiano ritenuto la situazione legittima.

Legittimati attivi alla proposizione dei Protest sono gli atleti personalmente o i rappresentanti delle Federazioni nazionali degli stessi. Per la proposizione dei protest sussistono dei limiti temporali ben definiti dall'ITU e diversificati in base a ciò contro cui si protesta.<sup>7</sup>

I protest vanno inoltrati su apposita modulistica federale e devono riportare indicazioni della presunta regola violata, del luogo e delle persone coinvolte nonché eventuali prove e testimonianze, unitamente ad una tassa di deposito. Il protest è ricevuto dal Race Referee e reso noto pubblicamente dandone segnalazione su un'apposita lavagna collocata in un posto visibile del campo gara o del villaggio degli atleti e inoltrato alla Competition jury che, dopo aver convocato ed ascoltato in udienza privata le parti coinvolte e dopo aver acquisito tutti i mezzi di prova, incluse le testimonianze, adotterà a maggioranza semplice una decisione che verrà resa pubblica e notificata alle parti coinvolte in forma scritta.

#### 4.2 *L'Appeal*

Con il termine Appeal il Regolamento Tecnico ITU indica la richiesta di revisione di una decisione presa in precedenza dal Race Referee, dalla Competition Jury o dall'Executive Board. Gli appeal avverso le decisioni prese in gara dal Race Referee sono depositate presso lo stesso Referee con modulo predefinito dall'ITU completo dei dati dell'appellante, dei dettagli inerenti la decisione impugnata, delle motivazioni a fondamento della richiesta di revisione e di una tassa di deposito. L'appeal viene prontamente inoltrato dal Race Referee alla Competition Jury e valutato dalla stessa secondo la procedura prevista per i protest.

L'appeal avverso la decisione di una Competition jury, che pur assumendo la stessa denominazione si sostanzia in una impugnazione di secondo grado, dovrà essere inoltrata al Segretario generale dell'ITU entro e non oltre 30 giorni dall'emanazione della decisione. Tale appeal dovrà essere notificato alle parti interessate ed inoltrato all'Executive Board il quale, investito della questione, nomina al suo interno una commissione (panel) composta da 3 persone, dalla quale vengono esclusi coloro che siano già stati coinvolti in un modo qualsiasi nella decisione

---

<sup>7</sup> Il termine massimo di proposizione del protest può variare dai 5 minuti dall'arrivo al traguardo dell'atleta che intende protestare sino ai 30 giorni dalla conclusione dell'evento per l'impugnazione di eventuali vizi di classifica.

appellata. Questo Panel ridotto, in un arco temporale della durata massima di dieci giorni, dovrà ascoltare gli appellanti, gli appellati ed, eventualmente, tutte le altre persone che sono state coinvolte nell'evento contestato. Tra questi possono essere ascoltati, per avere chiarimenti nel merito, anche i componenti della Competition jury che hanno reso la decisione impugnata. Il panel potrà acquisire tutte le prove che riterrà necessarie. Tutte le audizioni potranno essere effettuate dal vivo o tramite conference call.

Nel termine di dieci giorni dall'ultima audizione il panel incaricato sottopone all'Executive Board, completo di tutti i suoi componenti, una proposta di decisione supportata da adeguata motivazione e dalle prove raccolte. Tale proposta deve essere comunicata anche ai soggetti per i quali si richiede una sanzione, i quali potranno presentare a loro volta memorie difensive.

Entro dieci giorni dalla ricezione della proposta sanzionatoria, l'Executive Board, prendendo in considerazione tutti i documenti prodotti, adotta una decisione che verrà immediatamente comunicata alle parti.

L'eventuale appello avverso tale decisione potrà essere inoltrata come rimedio finale nei 30 giorni dal deposito della decisione, unicamente innanzi al CAS. Il Regolamento tecnico esclude la possibilità di ricorso a corti ordinarie e afferma che ogni decisione presa nel procedimento presso il CAS sarà inappellabile e vincolante per le parti in causa internamente all'ITU.

#### 4.3 *I Protest avverso le Classificazioni nel Paratriathlon*

Avendo avuto l'incarico, in virtù dell'affiliazione all'International Paralympic Committee, di sviluppare la disciplina del Paratriathlon, anche in vista del suo esordio paralimpico a Rio 2016, l'ITU ha avuto la necessità di sviluppare un proprio sistema di classificazione degli atleti paralimpici che recepisce i principi stabiliti dall'IPC Classification Code.<sup>8</sup> Nello sport paralimpico, dove le potenzialità fisiche degli atleti sono estremamente diverse a causa dell'impatto della disabilità, lo scopo della classificazione è quello di creare classi sportive (*Sport Class*) in base ad un sistema che minimizzi tale impatto sulla performance sportiva, permettendo che il successo di un atleta sia determinato esclusivamente da fattori endogeni quali abilità, allenamento, potenza, resistenza, abilità tecniche e concentrazione.

Ogni atleta pertanto, per poter gareggiare, necessita di essere classificato con una visita effettuata da una commissione (panel) di classificatori.<sup>9</sup> La classificazione di un atleta nel paratriathlon si completa dopo aver soddisfatto il requisito del *first appearance*, ovvero dopo che i classificatori siano riusciti a vedere

---

<sup>8</sup> Tale Codice, emanato dall'International Paralympic Committee, disciplina i principi che devono essere recepiti dai sistemi di classificazione di tutti gli sport paralimpici. Sul punto vedi N. A. MACLEOD "La classificazione nello sport paralimpico alla luce dell'International Paralympic Committee Classification Code" in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. IX, n. 3, 2013.

<sup>9</sup> I classificatori sono figure assimilate ai technical official che sono specializzati nell'attività di classificazione.

l'atleta mentre gareggia. Ad eccezione di alcuni atleti con disabilità il cui impatto sulla prestazione varia nel tempo, gli atleti in genere sono sottoposti ad un'unica visita di classificazione nella loro vita agonistica, visita che potrà essere ripetuta solo in presenza di gravi circostanze che rendano potenzialmente possibile il cambio di categoria di un atleta.

Le decisioni in materia di classificazione sono in grado di influire pesantemente sull'esito delle competizioni, risulta quindi necessario un efficace sistema di impugnazione di tali decisioni attraverso due strumenti analoghi, seppur con qualche piccola differenza, a quelli descritti nei precedenti paragrafi: il protest e l'appel. Con il primo si può effettuare una contestazione nel merito della classe sportiva assegnata, mentre con il secondo si possono contestare eventuali violazioni procedurali.

Con il termine Protest si definisce il procedimento con il quale vengono proposte e gestite obiezioni formali contro la Sport class di un atleta. Tali obiezioni possono essere sollevate dall'atleta contro la propria sport class o contro quella assegnata ad altri atleti.

La Sport class di un atleta può essere protestata solo una volta ed il protest deve essere gestito minimizzando il suo impatto sui partecipanti e sul risultato della competizione.

Il protest potrà essere risolto da un panel composto unicamente da classificatori che non abbiano preso già parte al panel che ha assegnato la sport class protestata. Legittimati alla proposizione di un protest sono gli atleti ed i rappresentanti dei Comitati Paralimpici o delle Federazioni nazionali. La proposizione del protest è possibile, a pena di decadenza, dal momento in cui si viene a conoscenza della Sport Class sino a pochi minuti dopo l'esposizione dei risultati ufficiali della classificazione alla fine della competizione. Successivamente a tale momento interverrà la decadenza dall'azione e la classe dell'atleta non potrà essere più protestata salvo che non ricorrano gravissime circostanze, riconducibili alla tutela dello sport o dell'atleta, che ne richiedano comunque la revisione. In questo caso il sarà possibile seguire una procedura alternativa definita *Protest under exceptional circumstances* che richiederà un intervento diretto da parte degli organi preposti all'attività di classificazione.

#### 4.4 *L'Appeal avverso le Classificazioni nel Paratriathlon*

Con appeal viene definita la procedura con la quale viene sollevata e successivamente risolta una obiezione formale contro le modalità di svolgimento del procedimento di classificazione. L'organo decisionale per l'appello, definito *Appeal Body*, è competente a decidere esclusivamente su vizi procedurali dovuti a violazione delle procedure nell'assegnazione della sport class e nella gestione dei protest. La decisione dell'Appeal Body non potrà entrare nel merito della decisione sulla Sport class assegnata. L'appel è proponibile solo quando ogni altro rimedio, incluso il protest, sia stato già esperito.

Legittimati alla proposizione di un appeal sono le Federazioni nazionali o i Comitati paralimpici (nel caso in cui l'appeal sia proposto durante i Giochi Paralimpici). L'appeal può essere proposto in qualsiasi momento alla Federazione Internazionale di riferimento, la quale Federazione poi provvederà a notificarlo a tutte le parti interessate.

L'appeal body deve essere composto da almeno tre persone le quali non devono essere state coinvolte o informate in precedenza dei fatti oggetto di appello. Prima di entrare a far parte del collegio giudicante, tali persone devono approvare e sottoscrivere una dichiarazione di non avere alcun interesse specifico nella materia del contendere ed un'altra dichiarazione di impegno ad adempiere al dovere di riservatezza sulle informazioni delle quali entreranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Tale dovere di riservatezza vige anche per tutte le persone che vengono coinvolte nel procedimento. Per problematiche particolari l'Executive board può scegliere di demandare la composizione dell'Appeal Body direttamente all'IPC. Prendendo atto della mancata richiesta di alcuna qualifica professionale o di specializzazione delle persone che potrebbero comporre il Panel, il Regolamento di Classificazione prevede la possibilità per l'Appeal Body di essere assistito durante il procedimento da un consulente legale. La Federazione internazionale, i Comitati paralimpici e le Federazioni nazionali, sia se appellanti che resistenti, hanno la possibilità di essere rappresentati, se necessario, da un consulente legale e da un interprete preventivamente approvato dall'Appeal Body.

All'esito dell'udienza l'organismo giudicante dovrà emanare una sentenza che verrà notificata a tutte le parti interessate. In sentenza potrà essere confermata la decisione impugnata od eventualmente annullata. In questo caso la classificazione controversa verrà rimessa nuovamente all'organo che ha emanato la decisione appellata. La decisione, inoltre, dovrà riportare in motivazione l'errore procedimentale commesso nel precedente grado di giudizio nonché le direttive cui l'organismo di rinvio dovrà attenersi nel decidere nuovamente sulla controversia. La Federazione Internazionale è responsabile per la corretta e tempestiva applicazione di tali direttive. Le decisioni prese dall'Appeal Body non possono essere nuovamente impuginate, fermo restando la possibilità di impugnativa della decisione innanzi al CAS.

##### 5. *Considerazioni conclusive*

Il sistema di giustizia adottato dall'ITU gode di alcune peculiarità distintive rispetto ad altri ordinamenti federali. Risulta evidente, già ad una prima analisi, come la giustizia endofederale venga amministrata da soggetti che, per gli incarichi che ricoprono, non possano garantire terzietà ed imparzialità in senso assoluto. I membri della Competition jury, infatti, sono sempre scelti tra le cariche elettive ITU ovvero tra gli esponenti del potere politico che gestisce la federazione. Per i procedimenti di appello ed, in ogni caso, per tutto ciò che attiene a profili disciplinari più gravi, la giustizia viene amministrata direttamente dall'Executive Board. Tale commistione

di potere esecutivo e giudiziario potrebbe sembrare estremamente dannosa per l'ITU, soprattutto per quanto attiene alla tutela dei diritti degli atleti e degli affiliati, ma in realtà non sembra creare eccessivi problemi né ostacoli allo sviluppo della disciplina. Ciò si ritiene possa avvenire principalmente per due motivi: in primis, trattandosi di uno sport individuale dove non esistono team professionistici e/o transnazionali ma solo rappresentative nazionali e dove gli atleti di punta del movimento risultano essere poche decine e generalmente molto corretti, le occasioni che potenzialmente potrebbero far sorgere un contenzioso sono veramente poche. In secondo luogo invece, essendo l'ITU una federazione molto giovane sviluppatasi, per ragioni geografiche, affondando le radici nel common law, si denota negli affiliati e, soprattutto in coloro che ricoprono ruoli di gestione, una forte propensione al contemperamento degli interessi in gioco ed al raggiungimento di un generale senso di equità nelle decisioni adottate. Tale circostanza si traduce, in effetti, in una amministrazione della giustizia condivisa da atleti ed affiliati.

Risulta emblematica a riguardo la decisione adottata per quella che forse è stata, al di fuori delle violazioni in materia di doping, la violazione disciplinare più grave degli ultimi anni. Il caso è quello del triatleta britannico Harry Wiltshire che il 25 giugno 2011 mentre disputava a Pontevedra in Spagna il Campionato Europeo di Triathlon, nell'intera frazione natatoria nuotava a ridosso dell'atleta spagnolo Xavier Gomez Noya, l'atleta di casa ed il maggior favorito per la vittoria della gara, colpendolo e stratonandolo più volte ed ostacolando lungo l'intero percorso natatorio. L'atleta, immediatamente squalificato dopo la gara per la condotta antisportiva, veniva poi sospeso dall'attività per sei mesi. La sospensione veniva decisa dall'Executive Board dopo aver valutato i fatti e le prove acquisite, principalmente filmati, dai quali si evinceva la gravità del comportamento adottato dal Wiltshire. Dalla votazione, risultata successivamente unanime, si astenevano autonomamente i membri dell'Executive Board provenienti dalle Federazioni britannica e spagnola, proprio al fine di mantenere in concreto una neutralità assolutamente necessaria data la delicatezza del caso. La bontà della decisione adottata e, di riflesso, anche della policy in materia di giustizia da parte dell'ITU, veniva in un certo qual modo certificata dal CAS con il rigetto dell'appello proposto avverso la squalifica ricevuta dall'ITU e la conseguente condanna del Wiltshire alla refusione delle spese di giustizia.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE NEL MONDO DEL CICLISMO

di *Francesca D'Urzo\**

SOMMARIO: 1. *L'Union Cycliste International*: brevi cenni storici ed organizzativi – 2. La normativa: Costituzione, Regolamento, Codice Etico e Regole di Buon Governo – 3. Le norme di giustizia dell'UCI – 4. L'UCI e la lotta contro il doping: violazioni e sanzioni – 5. Conclusioni

### 1. *L'Union Cycliste International: brevi cenni storici ed organizzativi*

*L'Union Cycliste International*<sup>1</sup> (di seguito UCI) è la Federazione Internazionale di Ciclismo riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO), e coordina l'attività agonistica internazionale del ciclismo, vantando l'affiliazione di 170 federazioni nazionali. La sua fondazione risale al 14 aprile 1990 per opera delle organizzazioni nazionali di ciclismo del Belgio, Francia, Italia, Svizzera e Stati Uniti,<sup>2</sup> le quali sostituivano così la predecentrice Associazione Ciclistica Internazionale. La sede UCI è a Aigle, in Svizzera, presso il *World Cycling Centre*.<sup>3</sup>

Nel gestire e promuovere le otto discipline del ciclismo in tutto il mondo – strada,<sup>4</sup> pista, mountain bike,<sup>5</sup> BMX, para-ciclismo, ciclocross, trial e indoor cycling

---

\* Praticante avvocato nel Foro di Torino; *Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Bruno Caccia e Fulvio Croce*; Master in *Diritto ed organizzazione Aziendale dello Sport*, Roma, Sports Law and Policy Centre (SLPC), I Ed. E-mail; durzo.francesca@gmail.com.

<sup>1</sup> La denominazione francese è quella ufficiale.

<sup>2</sup> Si veda il sito web [www.uci.ch/templates/UCI/UCI1/layout.asp?MenuId=MTY4MzU&LangId=1](http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI1/layout.asp?MenuId=MTY4MzU&LangId=1) (maggio 2013). Nel 1965 l'UCI creò due federazioni a essa subordinate, la *Fédération Internationale Amateur de Cyclisme* (di seguito FIAC), con sede a Roma, e la *Fédération Internationale de Cyclisme Professionnel* (di seguito FICP), con sede a Lussemburgo, assumendone le vesti di coordinatrice. Tuttavia, anche per ragioni di squilibrio - si pensi che la FIAC aveva una maggiore incidenza internazionale, raggruppando ben 127 Federazioni Nazionali - nel 1992 le due organizzazioni venivano riunificate e riconfluivano così nell'UCI.

<sup>3</sup> Il *World Cycling Centre*, di seguito WCC, è un centro di formazione riconosciuto dal CIO, nel quale - per giungere a una crescita della passione per lo sport a due ruote e di un incremento di professionalità - si organizzano corsi di formazione per atleti e allenatori, corsi per la meccanica e per i massaggiatori.

<sup>4</sup> In relazione alle competizioni agonistiche per la disciplina del ciclismo su strada, sia maschili che femminili, incluse tanto le corse tappe quanto quelle in linea, vi sono state dispute tra l'UCI e gli organizzatori dei c.d. grandi giri (Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta) per la partecipazione e la

– l'UCI organizza i Campionati e le Coppe del Mondo, collabora con il CIO per organizzare gare di ciclismo nei Giochi Olimpici, stabilisce le date delle competizioni internazionali e le norme delle discipline ciclistiche, organizza programmi di formazione e si occupa della lotta contro il doping.

Inoltre l'UCI riconosce il Paracycling quale disciplina a sé stante per gli atleti disabili ed organizza il relativo Campionato del Mondo.

I principali organi all'interno dell'assetto UCI sono: il Congresso, il Comitato di Gestione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Direttore Generale e le Commissioni. Oltre al WCC – già illustrato in nota –, esistono altresì entità indipendenti che operano di intesa con l'UCI, ovvero la *Cycling Anti - Doping Foundation* (di seguito CADF) creata nel 2008 per gestire le attività ed il finanziamento del Programma Anti - doping UCI<sup>6</sup> e la *Global Cycling Promotion* (di seguito GCF) società che dal 2009 cura lo sviluppo del ciclismo nei cinque continenti.<sup>7</sup>

La maggiore autorità dell'UCI è il Congresso,<sup>8</sup> assemblea generale dei soci che si tiene annualmente, salvo straordinarie convocazioni dal Comitato di Gestione.<sup>9</sup> Tra i suoi poteri più rilevanti vi sono quelli di modifica della Costituzione UCI, scioglimento dell'Associazione, revoca dei membri del comitato direttivo dell'UCI ed elezione del Presidente UCI.<sup>10</sup>

---

gestione di queste gare. Nel 2004 l'UCI creava l'UCI Pro Tour, con l'ambizione di rappresentare la massima espressione del ciclismo professionistico mondiale. Esso comprendeva le trenta corse più importanti del calendario internazionale, e le venti squadre in possesso della licenza rilasciata potevano partecipare alle gare e veder attribuiti i punti ai loro corridori. Tuttavia ben presto, oltre alle lamentele delle squadre escluse, gli organizzatori dei grandi giri rivendicavano un'autonomia nella gestione delle corse a discapito dell'UCI, e nel 2008 ritiravano le corse dal Pro Tour. Come prima temporanea soluzione si creava il Calendario Mondiale UCI, che riuniva gli eventi del circuito Pro Tour e i tre grandi giri, e nel 2011 l'UCI risolveva la questione organizzando l'UCI World Tour, che includeva tutte le predette competizioni.

<sup>5</sup> Le competizioni più rilevanti sono la Coppa del Mondo di mountain bike e il Campionato del Mondo, il quale include diverse discipline, quali il cross country (corsa su terreni sterrati su circuiti di lunghezza che varia dagli 8 ai 10 km), il downhill (corsa a tempo in discesa su sentieri o percorsi fuoristrada), il dual slalom (slalom parallelo lungo un pendio in cui gli atleti si affrontano a coppie), il four-cross (disciplina che vede lo stesso meccanismo dello snowboard cross sui pendii estivi; quattro atleti si sfidano contemporaneamente su un percorso caratterizzato da salti e da curve in appoggio), e il Freeride e lo Slopestyle (tali percorsi si svolgono su percorsi che esaltano il funambolismo dei freerider - atleti che puntano non solo alla velocità ma anche allo stile - e sono caratterizzati da rampe che permettono i *big air*, salti che permettono di compiere evoluzioni particolari durante la fase aerea).

<sup>6</sup> Il Programma Anti - doping UCI verrà trattato di seguito (Infra paragrafo 4).

<sup>7</sup> La GDF è stata creata nel contesto di un mutamento societario posto in essere dall'UCI per far fronte ad una difficoltosa situazione economica che ha visto un buco nel bilancio di quattro milioni di Euro.

<sup>8</sup> L'art. 27 della Costituzione infatti stabilisce che “*the Congress is the general meeting of members and the highest authority of the UCI*”.

<sup>9</sup> Infatti l'art. 28 della Costituzione prevede che “*the statutory Congress shall be held annually. The Management Committee may convene extraordinary Congresses. The Management Committee must convene an extraordinary Congress within two months of a request submitted to the Management Committee in writing by one fifth of the federations, stating the reasons and the agenda*”.

<sup>10</sup> L'art. 29 sancisce che “*the Congress shall have the following exclusive powers and duties:*

Altro organo fondamentale è il Comitato di Gestione, composto dal Presidente dell'UCI e da altri nove membri eletti dal Congresso,<sup>11</sup> nonché dai Presidenti delle cinque Confederazioni continentali. Rientrano tra i suoi compiti, come stabilito dall'art. 46 della Costituzione UCI, l'esecuzione delle decisioni del Congresso, la decisione sui contratti da stipulare con soggetti terzi, l'effettuazione del bilancio da sottoporre al Consiglio, la fissazione delle sedi dei campionati del mondo e la nomina dei commissari internazionali.

Il Comitato Esecutivo si occupa di gestire gli affari generali e quelli urgenti dell'UCI.<sup>12</sup>

Il Presidente rappresenta l'organizzazione, oltre a presiedere il Congresso e le riunioni dei Comitati Esecutivo e di Gestione.<sup>13</sup>

Sono altresì presenti delle Commissioni per ognuna delle otto discipline ciclistiche riconosciute dall'UCI, alle quali si aggiungono quella Medica, Etica, Disciplinare, CAD Anti doping, di Formazione e Sviluppo, dei Commissari, del Collegio Arbitrale e degli Atleti.

## 2. *La normativa: Costituzione, Regolamento, Codice Etico e Regole di Buon Governo*

L'assetto normativo dell'UCI si fonda sulla Costituzione, la quale al primo articolo chiarisce che l'UCI è un'associazione internazionale non governativa senza scopo di lucro, che persegue un interesse internazionale ed è dotata di personalità giuridica ai sensi degli artt. 60 e ss. del codice civile svizzero. Lo stesso articolo ne enumera gli scopi<sup>14</sup> (la promozione del ciclismo, della sportività, della correttezza e la

---

*a) Alteration of the Constitution and dissolution of the association; b) To transfer the registered office of the UCI to another country; c) Admission, expulsion and suspension of federations, without prejudice to Article 46,d; d) Setting the annual amount of contributions on a proposal from the Management Committee; e) Election of the President of the UCI and of nine other members of the Management Committee; f) Dismissal of the members of the Management Committee of the UCI; g) Appointment of the public auditor, on a proposal from the Management Committee and his dismissal. In addition, the Congress shall each year decide on: a) the management report of the Management Committee; b) the auditor's report on the accounts; c) the annual accounts of which it is the sole holder and owner; d) the budget for the following year”.*

<sup>11</sup> Tale assunto è stabilito dall'art. 47. Si precisa altresì che la medesima disposizione prevede che dei dieci membri eletti, almeno sette appartengono alle Federazioni europee.

<sup>12</sup> L'art. 58 della Costituzione UCI sancisce che *“the routine and/or urgent business of the UCI shall be dealt with by an Executive Committee comprised of the President and the three Vice-Presidents.*

<sup>13</sup> L'art. 61, infatti, prevede che *“the President of the UCI shall chair the Congress of the UCI, and meetings of the Management Committee and Executive Committee.”*

<sup>14</sup> L'art. 2 della Costituzione infatti recita che *“the purpose of the UCI are: a) to direct, develop, regulate, control and discipline cycling under all forms worldwide; b) to promote cycling in all the countries of the world and all levels; to organize, for all cycling sport disciplines, world championships of which it is the sole holder and owner; d) to encourage friendship between all member of the cycling world; e) to promote sportsmanship and fair play; f) to represent the sport of cycling and defend its interests before the International Olympic Committee and all national and international authorities; g) to cooperate with the International Olympic Committee, in particular as regards the participation of cyclists in the Olympic. Games”.*

cooperazione col CIO) e i principi<sup>15</sup> (uguaglianza tra tutti i Membri e Atleti, l'astenersi dal perseguire qualsiasi lucro o dall'interferire negli affari interni delle singole Federazioni). La Costituzione afferma altresì che i membri UCI sono le Federazioni Nazionali<sup>16</sup> – una per Paese<sup>17</sup> –, e che le Costituzioni e Regolamenti nazionali non possono contrastare con la Costituzione e Regolamenti UCI e, in caso di divergenza, si applicheranno i secondi.<sup>18</sup> E' previsto che le Federazioni Nazionali dello stesso continente siano raggruppate in una Confederazione Continentale.<sup>19</sup> Tuttora sono presenti le seguenti Confederazioni:<sup>20</sup>

*l'Asian Cycling Confederation, l'Union Européenne de Cyclisme, l'Oceanian Cycling Confederation, la Confederacion Panamericana de Ciclismo la Confederation Africaine de Cyclisme.*

Un fondamentale cardine della normativa è l'*UCI Cycling Regulation*, che si compone di un'introduzione di disposizioni preliminari e di sedici parti:

- *Part I: General Organisation of Cycling as a Sport,*<sup>21</sup> *Part II: Road Races, Part III: Track Races,*
- *Part IV: Mountain Bike Races, Part V: Cyclo-cross Races,*
- *Part VI: BMX Rule Book, Part VII: Trials Regulations, Part VIII: Indoor Cycling,*<sup>22</sup> *Part IX: World Championships,*<sup>23</sup> *Part X: Continental*

<sup>15</sup> L'art. 3 della Costituzione dispone che *"the UCI will carry out its activities in compliance with the principles of: a) equally between all the members and all the athletes, licence - holders and officials, without racial, political, religious, or other discrimination; b) non-interference in the internal affairs of affiliated federations; c) compliance with the Olympic Charter in everything to do with participation of cyclist in the Olympic Games; d) the non-profit-making purposes set forth in this Constitution. UCI member have no rights thereto"*.

<sup>16</sup> L'art. 4 precisa che *"the members of the UCI shall be the national federations accepted by the Congress as being the representative organization for the sport of cycling in general in the country of that National Federation"*.

<sup>17</sup> Così come precisato all'art. 5.2 della Costituzione *"Only one federation shall be admitted to membership for any country"*.

<sup>18</sup> Infatti l'art. 6.3 prevede che *"the Constitution and regulations shall not run counter to the Constitution and Regulations of the UCI shall apply. The Constitution and the regulations of the federations must contain an express clause that in case of divergence with the Constitution and Regulations of the UCI, only the later shall apply"*.

<sup>19</sup> L'art. 23.1 stabilisce che *"Federations from the same continent shall be grouped together in a Continental Confederation, ad administrative unit integral part of the UCI"*.

<sup>20</sup> L'art. 23.2 afferma che *"there shall be 5 Continental Confederations: Africa, America, Asia, Europe and Oceania"*.

<sup>21</sup> L'aspetto fondamentale di tale normativa è la definizione di *licence holder*, la quale è definita come *"an identify document confirming that its holder undertakes to respect the constitution and regulations and which authorise him to participate in cycling events"*. Inoltre si precisa altresì che *"no-one who does not hold the requisite licence may participate in a cycling event organised or supervised by the UCI, the UCI continental confederations, the UCI member federations or their affiliates"*.

<sup>22</sup> Le quali comprendono norme sull'*Artistic Cycling e Cycle-ball*.

<sup>23</sup> Le disposizioni della presente parte disciplinano i Campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, i quali assegnano annualmente il titolo di Campione del mondo nelle discipline in linea e cronometro individuale. Il primo campionato del mondo si svolse nel 1921 a Copenaghen, e fu riservato ai soli corridori dilettanti, e sei anni dopo si introdusse anche la categoria del professionisti. Dal 1994 alla

*Championships,*<sup>24</sup> *Part XI: Olympic Games,*<sup>25</sup> *Part XII: Discipline and Procedures,*<sup>26</sup> *Part XIII: Sporting safety and Conditions,*<sup>27</sup> *Part XIV: Antidoping Rules,*<sup>28</sup> *Part XV: Cycling For All* *Part XVI: Para-cycling.*  
 Altro pilastro portante della normativa UCI è il suo Codice Etico.<sup>29</sup>

tradizionale prova in linea si aggiungeva quella a cronometro individuale, e si aboliva la suddivisione tra professionisti e dilettanti, sostituendola tra categorie di Elite e Under 23.

<sup>24</sup> Tale competizione si tiene ogni anno sotto la responsabilità delle Confederazioni Continentali, le quali sono obbligate a rispettare le indicazioni UCI. Per quel che attiene la partecipazione alla competizione, l'art. 6 prevede che *“National Federations affiliated to their Continental Association, and only these, can take part in Continental Championships races”*. Inoltre per assicurare una supervisione tecnica delle competizioni, l'UCI nomina *“a technical delegate, responsible for representing the UCI and for guaranteeing its interests, the Chairman of the Commissaires Panel and the Antidoping Inspector”*. Inoltre, per la scelta degli atleti che parteciperanno agli Olympic Games, il Regolamento UCI prevede che *“the National Olympic Committees (NOC) shall enter their athletes in accordance with the participation limits, qualifying and reserve system approved by the IOC and the UCI. According to CIO rules, each NOC shall inform the Organising Committee of the names of its athletes within the deadline fixed by the IOC”*.

<sup>25</sup> La partecipazione ai Giochi Olimpici avviene sotto le regole del CIO e dell'UCI, e comporta il rispetto di tali regole da parte degli atleti. Per partecipare a tale competizione l'atleta deve rispettare i seguenti requisiti: *“hold a licence issued by a National federation; be at least 18 years old for track events, 19 years old for road, mountain bike and BMX events or reach this age in the years of the Olympics; be in the Junior category for competitions in the Youth Olympic Games”*.

<sup>26</sup> Tale parte sarà analizzata in seguito (Infra paragrafo 3).

<sup>27</sup> Tale parte del Regolamento UCI, come si evince dalla denominazione, si fa portatore della salute e della sicurezza delle condizioni di ogni ciclista, prescrivendo a ogni squadra - nella partecipazione alle competizioni - di garantire sistematicamente e costantemente che i suoi membri siano in perfette condizioni fisiche. È prevista la presenza di un Team Manager in ogni squadra, il quale è responsabile per l'organizzazione e la realizzazione del programma di sicurezza. Si tenga altresì conto del fatto che ogni squadra deve designare un medico, il quale tra gli altri compiti ha il dovere di dichiarare l'inedoneità dell'atleta al Team Manager qualora sia a conoscenza di fatti che rendano non idonea - anche in via temporanea - la partecipazione del ciclista a competizioni. Sempre nella medesima ottica garantista si prevede che i corridori debbano sottoporsi ai test medici elencati nel Programma Test obbligatori, redatto dalla Commissione Medica dell'UCI e approvato dal Presidente.

<sup>28</sup> Il Regolamento Anti - Doping UCI, costruito alla stregua del WADA Code, lo ha interamente recepito nella sua versione 2007 il 13 agosto 2004. Nell'introduzione della quattordicesima parte dell'UCI Cycling Regulations è previsto che *“pursuant to emendments adopted by the 115 th session of the International Olympic Committee in July 2003, the Olympic Charter stipulates that in order to be recognized by IOC, an International federation must adopt and implement the World Anti - Doping Code. To be eligible for a participation in the Olympic Games, a competitor, coach, trainer or official must respect and comply in all aspects with the World Anti - Doping Code. As a consequence, at its meeting of 22-23 July 2004, the UCI Management Committee decided to accept the World Anti - Doping Code and to incorporate the Code in UCI's Regulations, as was done in the first version of these Anti - Doping Rules which entered into force on 13 August 2004. Revisions to the World Anti-Doping Code were approved by the World Anti-Doping Agency Foundation Board on November 2007. The revised World Anti - Doping Code is effective as of a January 1, 2009. The following version of UCI's Anti - Doping Rules incorporates the 2007 revisions to the World anti - Doping Code”*.

<sup>29</sup> Per comprendere l'importanza di tale strumento, e più in generale dell'etica nell'ambito dell'operato UCI, appare opportuno un riferimento al c.d. caso Katusha, che prende abbrivio dalla decisione della Commissione per le Licenze UCI di escludere la squadra dal World Tour proprio per “ragioni etiche”. Tale decisione era giustificata dai tre risultati positivi all'antidoping del 2009, dal caso Kolobnev,

Quest'ultimo si applica ai membri del Comitato di gestione e delle Commissioni, allo Staff UCI, ai commissari e ai Delegati Tecnici,<sup>30</sup> ed impone che ognuna di queste Parti nello svolgimento delle proprie funzioni all'interno dell'UCI rispetti tra gli altri i principi di dignità umana, non discriminazione, non violenza, neutralità politica e protezione dell'ambiente.<sup>31</sup> Per garantire il rispetto del Codice dal 2004 è stata creata una Commissione *ad hoc*<sup>32</sup> composta di almeno tre membri<sup>33</sup> cui è conferito un mandato dalla durata di quattro anni,<sup>34</sup> sempre nella medesima ottica le singole Federazioni Nazionali sono invitate ad adottare un proprio Codice Etico.<sup>35</sup> A differenza del Codice Etico UCI, che fissa dei principi generali, le *regole di buon governo* UCI hanno lo scopo di fornire gli strumenti per la concreta attuazione di questi.<sup>36</sup>

### 3. Le norme di giustizia dell'UCI

Il rispetto della normativa UCI e, più in generale il mantenimento di condotte sportive lecite e corrette, è assicurato dalla dodicesima parte del Regolamento. La

---

dall'inchiesta della Procura di Padova sul medico Ferrari e della figura di Ekimov, fedelissimo di Armstrong.

<sup>30</sup> L'art. 1 specifica che “*the present Code is applicable to the following persons: members of the Management Committee, members of the Professional Cycling Council, members of commissions, UCI staff commissaires, technical delegates. Each of these persons being referred to hereinafter as a 'Party'.*”

<sup>31</sup> L'art. 2 del Codice Etico infatti afferma che “*Each party must, both in the carrying out of its duties within the UCI as well as on a day-to-day basis, comply with the principles of: human dignity; nondiscrimination, for whatever reason: race, gender, nationality, ethnic origin, religion, philosophical and political opinions, marital status or any other; nonviolence, including abstaining from any kind of pressure and harassment, whether physical, mutual aid and fair-play; integrity; priority to the interests of the sport of cycling and the UCI in relation to personal interests; priority to the interests of sport and athletes in relation to financial interests; protection of the environment; political neutrality; Olympism.*”

<sup>32</sup> L'art. 14 sancisce che “*an Ethics Commission has been created, which has the following authority: to ensure that the present Code is being respected; to receive complaints regarding any infringement to the present Code; to give advice and assistance on ethical matters, particularly as regards the application of the present Code; to advise on how to avoid or resolve conflicts of interest; to recommend sanctions which could be taken against offenders of the present Code; to set out measures for the application of this Code; to put forward proposals aimed at creating programme to teach on ethics.*”

<sup>33</sup> Come precisato dall'art. 14, secondo il quale “*the Ethics Commission shall be made up of at least three members.*”

<sup>34</sup> Si veda l'art. 15 del Codice Etico UCI, il quale dispone che “*members of the Ethics Commission shall be made up of at least three members.*”

<sup>35</sup> L'art. 16 afferma che “*National Federations are advised to adopt an ethics code based on the present Code.*”. Si annovera che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Ciclismo ha approvato il proprio Codice Etico il 14 maggio 2008.

<sup>36</sup> Tale assunto viene con chiarezza indicato nell'introduzione dell'*UCI Rules of Good Governance*, la quale recita che “*the purpose of the UCI Rules of good governance is different from its Code of Ethics. Although the Code outlines the main principles guiding the actions of its members (normative precepts for individuals), the Rules of good governance give it the means, in terms of structure and procedure, which enable it to ensure their concrete implementation.*”

norma di apertura della presente parte afferma che le “*violazioni del regolamento UCI possono essere comprovate mediante ogni mezzo di prova*”.

Tra le diverse infrazioni che sono riconosciute, la prima è destinata a chiunque si comporti in modo scorretto e sleale, ovvero a chi non riesca a mantenere un impegno o a soddisfare gli obblighi contrattuali, ed è punito con una sospensione fino a tre mesi e/o una multa compresa tra CHF 100 e CHF 10.000<sup>37</sup> salvo diverse sanzioni comminabili dalla Commissione Disciplinare, quali la revoca o la sospensione della registrazione di un *team*, o la relegazione ad una classe inferiore dell'evento ad un organizzatore.<sup>38</sup> Inoltre il Presidente UCI, o in sua assenza il vicepresidente, può imporre sanzioni sportive o amministrative quali l'eliminazione o la neutralizzazione temporanea di punti guadagnati in una classificazione e l'esclusione dalle Commissioni CIO, dalle cerimonie ufficiali o dalla partecipazione a campionati del mondo, campionati continentali o Giochi Olimpici.<sup>39</sup> Tali sanzioni possono essere applicate oltre che all'atleta, al team o alla Federazione Nazionale.<sup>40</sup>

Una seconda infrazione prevista è volta a punire con la sospensione da uno a sei mesi chi si comporta in modo violento, o utilizza un linguaggio diffamatorio o abusivo nei confronti di un Commissario o di un membro UCI; chi offende l'immagine, la reputazione e gli interessi del ciclismo e l'atleta che non risponda alle convocazioni dell'UCI.<sup>41</sup>

Una “*norma di chiusura*” punisce chi commette una qualsiasi forma di frode non specificamente penalizzata dal regolamento UCI<sup>42</sup> – con sanzioni

---

<sup>37</sup> Nella parte 12.1.004 rubricata “*Various Infringements*” viene infatti previsto che “*anyone who behaves in a incorrect or dishonest fashion with regard to the other, or who fails to keep a promise or meet contractual or other obligations in the domain of cycling shall be penalised by a suspension of up to three months and/or a fine of between CHF 1” and CHF 10,000*”.

<sup>38</sup> La disposizione riportata di sopra nella seconda parte dispone che “*furthermore, the Disciplinary Commission may impose the following sanctions, in conjunction or not with the penalties above: 1. On a trade team: its registration may be withdrawn or suspended for a determined period. A trade team may also be relegated to a lower class, 2. On an organiser: the organiser's event may be relegated to a lower class*”.

<sup>39</sup> Sempre nella medesima disposizione si stabilisce che “*without prejudice to the powers of the Disciplinary Commission, the president of the UCI or in his absence, a vice-president may, in the cases listed in paragraph 1. impose sporting or administrative penalties such as elimination or temporary neutralisation of points won or to be won for a classification; exclusion from participation in world championships or Olympic Games; exclusion from official ceremonies; exclusion from UCI commissions*”.

<sup>40</sup> Nel Regolamento si dispone che “*these penalties may also be applied to the group (trade, team, national federation, etc.) which the offender belongs and to its other members*”.

<sup>41</sup> Nella parte 12.1.005 viene stabilito che “*anyone subject to UCI Regulations shall be suspended for a minimum of one and a maximum of six months, who: 1. Behaves in a violent manner or uses defamatory or abusive language to or about a commissaire, a UCI body or its members or, in general, anyone performing a function provided for the UCI Constitution or regulations or 2. Behaves in such a way as to blemish the image, the reputation or the interests of cycling or the UCI, or 3. Without valid reason, fails to respond when convened or summoned by a UCI authority or disciplinary body*”.

<sup>42</sup> La disposizione 12.1.006 prevede che “*any form of fraud not specifically penalised by a particular provision of the UCI Regulations shall be penalised as follows: 1. Licence-holder (except organiser): suspension of between one month and one year and a fine of between*

particolarmente aspre nel caso di ripetizione dello stesso reato in due anni<sup>43</sup> –, alla quale si aggiungono due disposizioni simili rispettivamente per il *licence-holder*<sup>44</sup> e per il team commerciale, club, datore di lavoro, associazione o persona che abbia dei rapporti con l'atleta che siano riconducibili allo sport da questi praticato.<sup>45</sup>

Nel caso in cui la violazione sia realizzata da un organizzatore nel corso di una gara continentale o mondiale, la normativa prevede che il Comitato direttivo dell'UCI possa rifiutarsi di includere quella gara per un anno, o rimuoverla nel caso in cui la gara sia già stata inserita nel calendario dal Consiglio dell'UCI ProTour.<sup>46</sup>

Ultima importante previsione riguarda i *race incidents*,<sup>47</sup> definibili quali comportamenti contrastanti con i regolamenti che si verificano durante la gara e non specificamente penalizzati. E' previsto che tali incidenti di gara siano puniti dalla Commissione Panel, la quale però non può infliggere sospensioni. Nel caso in cui gli incidenti non siano notati dai Commissari Panel, gli autori della condotta saranno puniti dalla Commissione Disciplinare UCI, cui si deve inoltrare il caso entro due mesi dal termine della manifestazione.<sup>48</sup> Se l'incidente di gara consiste in un comportamento che danneggia l'immagine, la reputazione o gli interessi del ciclismo o dell'UCI, il soggetto sarà convocato davanti alla Commissione Disciplinare e penalizzato secondo la disposizione 12.1.005 di cui in nota.<sup>49</sup>

### 3.1 Le sanzioni

Le sanzioni per la violazione del Regolamento UCI possono emettersi solo se le

---

*CHF 1,000 and CHF 100,000*".

<sup>43</sup> *"In the case of a repetition of the same offence within two years, the above penalties shall be doubled; in a serious case, find debarment may be pronounced in addition to the fine"*.

<sup>44</sup> L'art. 12.1.007 sancisce che *"any infringement committed by a licence-holder of a provision of the UCI Regulations – including any race incident – that is not specifically penalised, shall carry a fine of between CHF 100 and CHF 10,000"*.

<sup>45</sup> L'art. 12.1.009 dispone che *"any infringement of a provision of the UCI Regulations that is not specifically penalised and which is committed by a Trade team, an employer, a club, association or other person or entity maintaining a relationship with a view to the practice of cycling, shall carry a fine of between CHF 100 and CHF 10,000"*.

<sup>46</sup> La disposizione 12.1.008 prevede che *"in the case of an infringement committed by an organizer during the same race on the Continental or World Calendar in two consecutive years, the UCI management Committee may in addition refuse to include that the race of the Calendar for a year or, where the race has already been put on the calendar by the UCI ProTour Council, remove it from the calendar"*.

<sup>47</sup> Art. 12.1.010 *"Race incidents shall be all offences as are designated as such in the regulations as well as any behaviour at variance with the Regulations occurring during the race and not specifically penalised"*.

<sup>48</sup> L'art. 12.1.011 prevede che *"Suspensions as well as race incidents, in case the latter were not noted by the commissaires, shall be judge and punished by the UCI Disciplinary Commission provided that the case is referred to the UCI Disciplinary Commission within two months of the end of the event"*.

<sup>49</sup> La disposizione 12.1.039 recita che *"If the race incident is a behaviour which harms the image, the reputation or the interests of cycling or the UCI, the licence will also be summoned in front of the Disciplinary Commission and penalised according to article 12.1.005"*.

disposizioni non rispettate sono in vigore al momento della violazione.<sup>50</sup> Vige un principio di tassatività in forza del quale le Federazioni nazionali non possono introdurre altre sanzioni per la violazione della Costituzione UCI e del Regolamento UCI oltre a quelle espressamente previste.<sup>51</sup> Le sanzioni adottate sono esecutive in tutti i territori nelle Federazioni Nazionali facenti parte dell'UCI,<sup>52</sup> e qualora uno stesso episodio costituisca violazione di diverse disposizioni le diverse sanzioni si sommano, a patto che queste siano della stessa natura e che la pena ottenuta non superi la pena massima prevista.<sup>53</sup>

La prima sanzione trattata nella dodicesima parte del regolamento UCI è la *squalifica*, la quale comporta l'invalidazione dei risultati ottenuti dal corridore e la perdita di premi, punti e medaglie della gara in questione.<sup>54</sup> Tale sanzione può consistere nell'impedire all'atleta di prendere il via, se la violazione avviene prima della partenza o nello squalificarlo l'atleta dalla gara se scoperto durante il corso di questa.<sup>55</sup>

La seconda sanzione prevista è l'*avvertenza o rimprovero*, pronunciate da un Commissario o membro UCI, quando si pone in essere un atto in modo negligente o colpevole, alla presenza di circostanze attenuanti.<sup>56</sup> La normativa prevede che pone in essere un comportamento con colpa chiunque non abbia "*rispettato gli obblighi imposti dall'etica, dalla morale e dalla fedeltà al ciclismo*".<sup>57</sup>

La terza sanzione enumerata è l'*ammenda* che,<sup>58</sup> se non pagata entro la

---

<sup>50</sup> L'art. 12.1.014 prevede che "*with the exception of warnings and blame, a penalty for an infringement of the UCI Regulations may be handed down only under the terms of a provision of the UCI Constitution or Regulations in effect at the time of the infringement*".

<sup>51</sup> L'art. 12.1.015 infatti statuisce che "*National Federations may not introduce other penalties for infringements of the UCI Constitutions or Regulations*".

<sup>52</sup> Art. 12.1.017 "*unless otherwise provided or in application of article 11.2 of the UCI Constitution, penalties provided for under the UCI Regulations and penalties pronounced by National federations on the basis of their own regulations, inasmuch as they comply with UCI Regulations, shall be enforceable in the territories of all UCI member National Federations*".

<sup>53</sup> Art. 12.1.019 "*If the same incident constitutes an infringement of several provisions, the penalties provided for by each of those provisions shall be added, on the understanding that all be penalties of the same nature and that the total penalty does not exceed the highest maximum penalty provided for*".

<sup>54</sup> Art. 12.1.022 "*The disqualification of a rider shall incur invalidation of results and his being eliminated from all classifications and losing all prizes, points and medals in the race in question*".

<sup>55</sup> La stessa disposizione di cui sopra prevede che "*disqualification may take the form of a rider being forbidden to take the start if the infringement is observed before the start of the race or that of his elimination from the race if discovered during the course of the race*".

<sup>56</sup> L'art. 12.1.024 prevede che "*a warning or reprimand can be handed down by a commissaire or UCI authority guilty of a minor act of negligence or fault, if attenuating circumstances so justify*".

<sup>57</sup> "*Blame may be delivered by UCI authorities to anyone failing to meet the obligations imposed by sporting ethics, morals or loyalty to cycling*".

<sup>58</sup> Art. 12.1.027 "*The amount of the fines cited in UCI Regulations is given in Swiss francs (CHF)*". Si tenga presente che se dovuta all'UCI l'ammenda deve essere pagata entro un mese dalla notifica della fattura, mentre in ogni altro caso il termine è di tre mesi.

data stabilita, aumenterà del 20%,<sup>59</sup> e se la somma non è stata versata entro un mese dalla data di scadenza l'autore dell'infrazione sarà sospeso fino a quando non avrà pagato l'importo.<sup>60</sup>

La quarta sanzione è la *sospensione*, che priva il soggetto del diritto di partecipare, a qualsiasi titolo, ad attività sportive organizzate dall'UCI, dalle Confederazioni Continentali e Nazionali, Federazioni Nazionali e varie autorità affiliate.<sup>61</sup> Le Federazioni Nazionali che erogano una sospensione devono informare l'UCI non appena questa diviene esecutiva, indicando l'identità dell'atleta (nome, cognome, indirizzo, nazionalità, federazione nazionale di appartenenza, categoria, numero di licenza), l'autorità che ha emesso la sospensione, il motivo per il quale è stata emessa la sanzione e l'inizio e la fine del periodo di sospensione;<sup>62</sup> l'UCI deve altresì essere informata di qualsiasi modifica delle condizioni di una sospensione originariamente comunicata.<sup>63</sup>

### 3.2 Norme Procedurali e Organi

Prima di esaminare gli Organi di giustizia UCI occorrono due precisazioni di carattere tanto generale quanto preliminare: la prima è che in caso di una violazione avvenuta durante una gara del Calendario Nazionale, tale condotta sarà sanzionata da parte della federazione nazionale che ha organizzato la competizione, seguendo la procedura prevista dal proprio Regolamento<sup>64</sup> ma applicando le sanzioni previste dal Regolamento UCI.<sup>65</sup> Tale precisazione vale se si manifesta qualsiasi altra violazione sopra analizzata in un contesto nazionale. La seconda precisazione –

---

<sup>59</sup> “If the payment is not received by the due date, the total amount of the fine shall automatically be increased by 20%”.

<sup>60</sup> “If the total sum due is not settled in full one month after the due date, the offender shall be suspended automatically until the total sum is paid. If the offender is already subject to suspension for another reason, the period of suspension for non-payment shall be added to the term of that suspension”.

<sup>61</sup> L'art. 12.1.032 sancisce che “suspension shall deprive the suspended party of the right to participate, in any capacity whatsoever, in sporting activities organised under UCI, Continental Confederations and National Federations Regulations and in any activities of the UCI, Continental Confederations, National Federations and their various authorities or affiliated entities”.

<sup>62</sup> “A National Federation, a body of which hands down a suspension, shall inform the UCI as soon as the suspension becomes enforceable. The National Federation shall indicate: 1. the identity of the rider (surname, first name, address, nationality, National Federation, category, licence number); 2. the authority that handed down the suspension; 3. the incident for which the penalty was imposed; 4. the start and the end of the suspension period”.

<sup>63</sup> The UCI shall be immediately informed of any amendment to the conditions of a suspension as originally communicated to it”.

<sup>64</sup> L'art. 12.2.001 afferma che “race incidents committed during National Calendar races shall be judged and penalised by the National Federation of the race organiser according to its regulations”.

<sup>65</sup> Art. 12.2.002 “The penalties to be handed down shall be those provided for in the UCI Regulations. The procedure shall be that provided for in the regulations for the National Federation”.

logicamente legata alla prima – vuole che ogni altra violazione del Regolamento UCI debba esser giudicata dai Commissari Panel o dalla Commissione Disciplinare, in base alle regole UCI.<sup>66</sup>

### 3.2.1 La Giuria dei Commissari

La Giuria dei Commissari ha il potere di giudicare o sanzionare qualsiasi infrazione avvenuta durante un evento del calendario mondiale o continentale compiuta da una federazione nazionale o da un organizzatore dell'evento. L'Organo giudicante può infliggere un'ammenda, una squalifica, rifiutare la partecipazione alla competizione della federazione nazionale o impedirne l'inizio, se la violazione è stata posta in essere da un Organizzatore.<sup>67</sup> Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili,<sup>68</sup> fatta salva la possibilità di ricorrere davanti alla Commissione Disciplinare nel caso in cui la decisione abbia imposto una multa superiore a CHF 200.<sup>69</sup> L'appello alla Commissione Disciplinare sospende l'esecuzione della decisione della Giuria dei Commissari,<sup>70</sup> e la decisione finale della Commissione Disciplinare non può più, in ogni caso, essere impugnata.<sup>71</sup>

### 3.2.2 La Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare è competente a giudicare e sanzionare ogni violazione del regolamento UCI, salvo diversa disposizione.<sup>72</sup> Se l'infrazione è punita con sola ammenda, l'UCI può proporre al contravventore il pagamento della somma di denaro prevista dal Regolamento per chiudere l'azione disciplinare.<sup>73</sup>

La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente e da un numero di membri nominati dal Comitato Direttivo dell'UCI.<sup>74</sup> Ogni questione esaminata

---

<sup>66</sup> Art. 12.2.004 “Unless specially provided, other beaches of UCI Regulations shall be judged and penalised by the Commissaires Panel or by the Disciplinary Commission according to the following rules”.

<sup>67</sup> Art. 12.2.005 “The Commissaires Panel shall, in a World or Continental Calendar event be empowered to judge and penalise any offence, excepting such offences as be committed by a National Federation or by an organiser regarding the event under its supervision and which is punishable by a fine, a refused start or a disqualification or any combination thereof”.

<sup>68</sup> Art. 12.2.006 “Decisions handed down by the Commissaires Panel are final and open to appeal”.

<sup>69</sup> “An appeal before the Disciplinary Commission is possible only in the case the Commissaires Panel imposed a fine exceeding CHF 200”.

<sup>70</sup> “The appeal to the Disciplinary Commission shall suspended execution of the decision of the Commissaires Panel”.

<sup>71</sup> “The decision of the Disciplinary Commission on an appeal may not be further appealed”.

<sup>72</sup> Art. 12.2.013 “Unless otherwise provided, the Disciplinary Commission shall have jurisdiction to judge and penalise breaches of the UCI Regulations”.

<sup>73</sup> Art. 12.2.015 “if the offence is or can be penalised by only a fine, the UCI may propose to the offending party payment of the fine provided for in the Regulations. If payment is made, the disciplinary action shall be deemed closed”.

<sup>74</sup> Art. 12.2.016 “The Disciplinary Commission shall be composed of a Chairman and a number

dalla Commissione deve essere esaminata da un Panel composto da uno a tre membri, designati dal Presidente della Commissione.<sup>75</sup>

Da un punto di vista procedimentale, ogni ricorso indirizzato alla Commissione Disciplinare deve contenere i dati anagrafici del contravventore e una descrizione della violazione; in caso di ricorso contro le decisioni dei Commissari Panel deve, altresì, essere depositata una copia della decisione che si vuole appellare.<sup>76</sup> Il procedimento è condotto dal Presidente del Panel, il quale, concessi i termini alla parte resistente per la presentazione delle difese e a seguito della richiesta delle istanze istruttorie delle parti, fissa udienza – che si tiene presso la sede UCI ad Aigle – per ascoltare il convenuto. Se quest'ultimo non si presenta la decisione verrà presa sulla base delle difese scritte da questi presentate. La decisione deve esser resa prima possibile (mancano nella normativa termini precisi) e deve essere comunicata alle parti.<sup>77</sup> I procedimenti sono condotti in lingua inglese o francese,<sup>78</sup> ma durante le udienze è ammesso che le parti usino una lingua diversa potendosi avvalere – con spese a loro carico – di un interprete.<sup>79</sup>

### 3.2.3 Il Collegio Arbitrale e il TAS quale Giudice di ultimo grado

La competenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (di seguito "TAS"),<sup>80</sup> quale Giudice di ultimo grado, è ricavata espressamente dal combinato disposto dalle norme della dodicesima parte del Regolamento e della Costituzione UCI.

Per quanto attiene il Regolamento, salvo diverse disposizioni è previsto che le decisioni UCI della Commissione Disciplinare siano appellabili al TAS,<sup>81</sup> e

---

*of members appointed by the UCI management Committee".*

<sup>75</sup> "Each matter brought before the Disciplinary Commission shall be heard by a panel comprising one or three members (hereinafter called panel) designated by the Chairman of the Disciplinary Commission".

<sup>76</sup> Art. 12.2.017 "Any matter shall be addressed to the Disciplinary Commission at the UCI headquarters and shall at least include the details (in particular the complete name and address) of the offending party and the description of the incident as well as – in appeal cases against decisions by the Commissaires Panel according to article 12.2.009 – a copy of the challenged decision of the Commissaires Panel".

<sup>77</sup> Tali passaggi procedurali sono disciplinati dagli artt. 12.2.019, 12.2.019 bis e 12.2.020 del Regolamento UCI.

<sup>78</sup> Art. 12.2.021 "The proceedings shall be conducted in French or English".

<sup>79</sup> "During hearings, the parties may use some language other than the procedural language provided that they meet the cost of simultaneous interpretation which may be provided by their own interpreter".

<sup>80</sup> Sul TAS la letteratura giuridica è assai ampia, si vedano: AA.VV. *Arbitrato, ADR conciliazione*, Zanichelli Editore, Bologna 2009, 1123-1162; L. FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale Arbitrale dello sport*, in RDS, 1994, 364 e ss; J. PAULSSON, *Arbitration of International Sport Disputes*, in Arb. Int., 1993, 359 e ss; A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Basilea 2005; G. SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in Rev. arb., 1995, 185 e ss; V. VIGORITI, *Il Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in Riv. arb., 2000, 425 e ss.

<sup>81</sup> Art. 12.2.022 "Unless otherwise stipulated, an appeal may be lodged with CAS against decisions of the UCI Disciplinary Commission".

tale appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione<sup>82</sup> senza che sia sospesa l'esecuzione di questa, e ferma restando la possibilità della parte appellante di avanzare una richiesta in tal senso.<sup>83</sup>

Le controversie tra le Federazioni Nazionali sono presentate al TAS, e altresì è prevista la possibilità, in capo al Comitato Direttivo, di presentare ricorso contro la decisione di una Federazione Nazionale se ritiene che questa non sia adeguata al Regolamento UCI o la Costituzione.

Deve tuttavia segnalarsi – si premette sin da ora che il TAS è Giudice competente di ultimo grado su tali decisioni – che l'art. 12.3.008<sup>84</sup> del Regolamento UCI prevede che l'*Arbitral Board* dell'UCI sia competente a decidere le controversie tra:

- *licence-holder* e/o persone e/o enti soggetti alle disposizioni della Costituzione UCI e dei Regolamenti relativi all'applicazione o interpretazione della stessa;
- qualsiasi altro tipo di controversia contrattuale tra le parti relativa al ciclismo e per la quale le parti non abbiano convenuto sul modo di risoluzione della controversia, in particolar modo per quel che attiene i contratti tra corridori e società. In caso di dubbio si presume la competenza del Collegio Arbitrale.

Inoltre la medesima disposizione esclude la competenza del Collegio Arbitrale nelle questioni disciplinari, in quelle che concernono la sicurezza e le condizioni del ciclismo e per le questioni riguardanti i Campionati e le Olimpiadi.<sup>85</sup> L'Organo si compone di tre membri, uno nominato dal ricorrente, uno dal resistente e uno dal Presidente del Collegio Arbitrale,<sup>86</sup> a meno che le parti o il Presidente del Consiglio Arbitrale – in particolar modo nei casi di urgenza o se il valore della controversia è inferiore a CHF 50.000 – decidano che debba esser composto da un solo membro.<sup>87</sup>

---

<sup>82</sup> Art. 12.2.023 “*Said appeal shall be lodged within thirty days of the receipt of the decision and the reasons for it*”.

<sup>83</sup> Art. 12.2.025 “*An appeal to CAS shall not suspend the enforcement of the decision already taken, save in the case of the application of the article 12.2.031. Nevertheless the appellant may address to CAS a petition that the effect be suspended*”.

<sup>84</sup> L'art. 12.3.008 stabilisce che “*unless otherwise provided, the Arbitral Board shall decide: a) any dispute between licence-holders and/or persons and/or entities subject to the provisions of the UCI Constitution and Regulations concerning the application or interpretation thereof; b) any other form of contractual dispute between the same parties as far as it is in relation with the sport of cycling and as far as the parties did not expressly agree on a different system of resolution of the dispute. This shall apply particularly to the contract between riders and teams*”.

<sup>85</sup> Art. 12.3.010 “*The Arbitral Board shall not be competent in disciplinary affairs, matters regarding doping, matters regarding safety and the conditions of the sport of for the matters concerning the World Championships or the Olympic Games*”.

<sup>86</sup> L'art. 12.3.011 infatti sancisce che “*Subject to what is stipulated hereafter, matters brought before the Arbitral Board shall be heard by a panel of three members. One member shall be appointed by the appellant and one by the accused party. The President of the Panel shall be appointed by the President of the Arbitral Board*”.

<sup>87</sup> Art. 12.3.013 “*The panel shall be composed of a single member in the following cases: 1. with the agreements of the parties. In this case the single member shall be appointed by mutual consent of the parties or, failing an agreement on this point, by the President of the Arbitral Board, in any case, among the people appointed according to the article 12.3.012.; 2. By a*

In quest'ultimo caso l'arbitro non deve avere la nazionalità di nessuna delle parti, salva la possibilità che l'altra parte sia concorde.<sup>88</sup>

Il procedimento è avviato mediante una petizione inoltrata all'*Arbitral Board* e alla sede UCI, che deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del nome e cognome o denominazione del ricorrente, il domicilio o la sede del ricorrente, l'elezione di domicilio se necessaria, la parte contro la quale si intende procedere con i relativi dati, i motivi e lo scopo della petizione, la firma del ricorrente ed eventuali allegati.<sup>89</sup> Il presidente del Collegio, o nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio Arbitrale, deve decidere il termine entro il quale il convenuto deve depositare le sue difese e la relativa documentazione.<sup>90</sup> A seguito delle richieste istruttorie e dell'espletamento degli atti d'indagine, il Presidente del Collegio fissa la data e il luogo – che tendenzialmente si svolge presso la sede UCI ad Aigle<sup>91</sup> – dell'udienza – pubblica, salvo diversa richiesta – in cui le parti e gli eventuali testimoni o consulenti saranno ascoltati.<sup>92</sup> Le parti possono prestare il loro consenso affinché la decisione sia presa senza previa udienza, e invero è possibile che lo stesso Collegio – qualora le circostanze lo giustifichino – decida rinunciando a sentire le parti, ma solo sulla base della documentazione prodotta.<sup>93</sup> La decisione deve essere presa nell'arco del più breve tempo possibile dopo la discussione e adottata a maggioranza, e deve contenere l'indicazione dei membri del Collegio, la firma del Presidente di Collegio,<sup>94</sup> la data e la motivazione, la quale può anche esser fornita in differita

---

*decision of the President of the Arbitral Board (particularly in urgent cases or when the disputed sum is less than CHF 50.000”.*

<sup>88</sup> Nella precedente disposizione viene altresì stabilito infatti che “*the sole arbitrator shall not have the nationality of one of the parties, unless the other party agrees so. In this regard, UCI is considered as party without nationality*”.

<sup>89</sup> Art. 12.3.016 “*Any matter shall be lodged in a petition including: 1. the surname and first name or denomination of the appellant; 2. the full address of the domicile or the headquarters of the appellant; 3. if need be, the elected domicile to which all communications on the procedure will be sent; 4. the purpose of the petition; 5. the party or parties against whom (which) petition is being brought with his (their) full address; 6. the reason for the petition; 7. the appellant's signature; 8. a list of enclosures accompanying the petition. Items, 1,2,4,5,6, e 7. shall be mandatory failing which the appeal shall not be entertained*”.

<sup>90</sup> Art. 12.3.018 “*The President of the Panel, or, in case of urgency, the President of the Arbitral Board, shall set the time limits within which the respondent(s) must lodge his (their) response and supporting documents*”.

<sup>91</sup> L'art. 12.3.024 sancisce infatti che “*in principle, hearings shall take place at the UCI headquarters in Aigle. However, the Panel may decide to hold hearings at a different venue*”.

<sup>92</sup> Art. 12.3.023 “*The Chairman of the Panel shall determine the place and date of the hearing at which the parties as well as, if need be, experts and witnesses will be heard*”.

<sup>93</sup> La seconda parte della disposizione prevede che “*should the parties give their consent, a decision shall be rendered without a hearing. Even without such consent and if the circumstances justify it, the panel shall decide to render a decision without a hearing, based on the written documents. The decision shall be made after consulting the parties*”.

<sup>94</sup> Art. 12.3.028 “*The decision shall be handed as soon as possible after the close of discussions. It shall be adopted by a majority vote. It shall mention the identity of the members who took part in the deliberations. The original of the decision shall be signed by the president of the panel*”.

rispetto alla decisione.<sup>95</sup> L'originale della decisione è depositata nella segreteria UCI ed è possibile proporre appello al TAS entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.<sup>96</sup>

La competenza del TAS è sancita altresì dall'art. 74 della Costituzione,<sup>97</sup> ove è indicato quale unica autorità competente a trattare gli appelli alle decisioni sportive, disciplinari e amministrative adottate in conformità alle norme UCI, fatta salva la competenza dei Tribunali statali.<sup>98</sup> Il TAS è pertanto giudice di ultimo grado,<sup>99</sup> sia in caso di procedimento in forma ordinaria di arbitrato sia in caso di procedimento di appello,<sup>100</sup> e in ambedue i casi i giudizi come precisa l'art. 46, sono disciplinati seguendo le norme UCI e in via sussidiaria secondo il Codice di Arbitrato per lo Sport.

In ogni caso la tassatività della giurisdizione del TAS è stata confermata proprio da una decisione del 23 maggio 2003,<sup>101</sup> in cui si è stabilito che un atleta tesserato presso la Federazione Francese di Ciclismo, che prende parte ad una competizione internazionale organizzata dall'UCI non può eccepire di non aver accettato la clausola di attribuzione della competenza del TAS. Infatti, il lodo

---

<sup>95</sup> Art. 12.3.029 “*The decision shall be dated and explained. However, the Panel may announce its decision immediately following its deliberations and give its explanations later*”.

<sup>96</sup> Art. 12.3.036 “*The decision of the Arbitral Board are subject to an appeal to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne (CAS). The appeal must be lodged within thirty days of the receipt of the decision and the reason for it*”.

<sup>97</sup> “*The Court of Arbitration for Sports in Lausanne, Switzerland, is the sole competent authority to deal with and judge appeals, in cases stipulated by the rules established by the Management Committee, against sporting, disciplinary and administrative decisions taken with UCI rules*”.

<sup>98</sup> L'art. 75 stabilisce che il TAS “*is the sole competent authority, with the exclusion of state courts*”.

<sup>99</sup> L'art. 76 infatti dispone che “*the Court of Arbitration for Sport makes a ruling in the last instance*”.

<sup>100</sup> Nel Codice TAS viene da una parte disciplinata la forma ordinaria di arbitrato (artt. R27-R37), ovvero quella procedura che ha ad oggetto una controversia nascente da un contratto in cui sia prevista una clausola compromissoria, o che comunque sia oggetto di un patto di arbitrato successivo, che esprime la volontà delle parti di sottoporre la questione al giudizio del TAS, e d'altra parte il procedimento arbitrale d'appello (artt. R47-R59), ove sia ammessa l'impugnazione di fronte al TAS di una decisione disciplinare emanata da un organo di una Federazione o ente sportivo, a patto che ciò sia previsto dallo statuto di quella Federazione o ente, ovvero quando tale possibilità sia contemplata da un compromesso a quel fine stipulato. Tra le regole comuni alle due procedure la disposizione che suscita maggiore interesse è l'art. R37, che attribuisce agli arbitri il potere di concedere una misura cautelare su istanza di parte. Tale norma trova una vasta applicazione nei procedimenti di appello avente a oggetto provvedimenti disciplinari, poiché infatti viene resa possibile la sospensione dell'efficacia delle decisioni sanzionatorie degli organi sportivi fino alla decisione sulla loro impugnazione. La giurisprudenza TAS sul punto è ferma nel ritenere quali siano le condizioni in base alle quali un provvedimento cautelare possa esser concesso, invero si ritiene che il collegio debba valutare se la misura richiesta sia necessaria per proteggere il ricorrente da un danno irreparabile (*periculum in mora*) e quale sia la probabilità di successo nel merito dell'appello (*fumi boni iuris*) e se gli interessi del richiedente appaiano preponderanti rispetto a quelli della parte che si oppone alla concessione della misura. Si vedano a riguardo le ordinanze nei casi CAS 2004/A/780, 6 maggio 2005, *Hening c. Prudentopolis*, CAS 2000/A/274, 26 maggio 2000, *Susin c. FINA*.

<sup>101</sup> Si veda il sito web [www.giurisprudenza-sportiva.com/](http://www.giurisprudenza-sportiva.com/) (maggio 2013).

precisava come l'affiliazione dell'atleta sia un documento che confermi l'impegno del suo titolare a rispettare gli statuti e i regolamenti UCI, che includono anche il ricorso al TAS in ultimo grado in caso di contestazioni in materia di doping.

Anche nell'ambito della normativa anti-doping è indicata la competenza del TAS sulla risoluzione delle controversie in ultimo grado, in particolar modo l'art. 329 dell'*UCI Cycling Regulation* indica tassativamente quali sono i casi in cui si possa ricorrere innanzi al TAS per le violazioni in materia di doping.<sup>102</sup>

#### 4. *L'UCI e la lotta contro il doping: violazioni e sanzioni*

L'UCI nel salvaguardare la salute degli atleti e nel promuovere l'etica sportiva ha elaborato un suo programma anti-doping che ha come obiettivi la rilevazione dell'uso delle pratiche dopanti e la repressione dal ricorrervi. L'*UCI Anti - Doping Programme* si avvale quattro pilastri: i test,<sup>103</sup> i quali possono essere effettuati su sangue e urine, *In-Competition*<sup>104</sup> o *Out-of-Competition*,<sup>105</sup> le sanzioni, l'educazione e la collaborazione;<sup>106</sup> ma la vera peculiarità ed innovazione è il Passaporto biologico,

<sup>102</sup> La disposizione prevede che *"The following decisions may be appealed to the Court of Arbitration for Sport: 1. A decision of the hearing body of the Nazionale Federaion under article 272; 2. a decision of the National Federation not to instigate disciplinary proceedings; 3. a decision of the UCI not to go forward with an apparent anti-doping violation; 4. a decision of the UCI not to bring forward an Atypical Findings as an Adverse Analytical Findings; 5. The final decision at the level of the National Federation regarding a Licence – Holder that was referred to his National Federation according to article 203; 6. a decision of the Anti-Doping Commission granting suspension of the period of Ineligibility; 7. A decision of UCI's disciplinary Commission concerning a violation of the prohibition of participation during Ineligibility imposed under these Anti-Doping Rules; 8. an agreements as referred to in article 250; 9. a decision that a Provisional Suspension is imposed or shall not be lifted; 10. a decision that a Rider shall be banned from participating in Events under article 242 if the bani s far more than one month; 11. a decision of the Anti-Doping Commission or the hearing body to reinstate a suspended period of Ineligibility according to article 302; 12. the decision concerning Therapeutic Use Exempions as specified under articles 71,72,74,76,78. No other form of appeal shall be permitted"*.

<sup>103</sup> Dalla statistica riportata sul sito web dell'organizzazione, l'UCI nel 2009 ha effettuato 15.700 test anti-doping in tutto il mondo, per una media di 43 test al giorno.

<sup>104</sup> Gli artt. 2,3 e 4 del Regolamento Anti - Doping UCI prevedono che *"Riders participating in International Events shall be subjected to In-Competition Testing initiated and directed by the National Anti-Doping Organization of the country or any other organization or person so authorized by that National Anti-Doping Organization. Doping Control shall be governed by the Anti-Doping Rules of the National Anti-Doping Organization. In - Competition Testing at International Events may be initiated and directed by the UCI or by an organization or person so authorized by the UCI. The National Federation of the country is authorized to initiated and conduct In - Competition Testing at an International Event where no testing is conducted by or at the request of the UCI"*.

<sup>105</sup> Come previsto a norma degli artt. 7,8 e 9 del Regolamento UCI, i test Out-of-Competition sono effettuati dall'UCI, o da organizzazioni o persone autorizzate dall'UCI, salvo il caso in cui la possibilità di effettuare tali controlli sia conferita alle Federazioni Nazionali o alle Organizzazioni Anti-doping Nazionali (di seguito NADO).

<sup>106</sup> Si veda il sito web [www.uci.ch/templates/UCI/UCI1/layout.asp?MenuId=MTUzNDc&LangId=1](http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI1/layout.asp?MenuId=MTUzNDc&LangId=1) (maggio 2013).

di cui si dirà in seguito. Inoltre nel 2008 l'UCI ha creato la *Cycling Anti-Doping Foundation* (di seguito CADF), che si occupa del finanziamento delle attività anti-doping, di definire ed implementare la strategia dei test sugli atleti e il programma educativo anti-doping<sup>107</sup> e, dal 2013, ha creato il *Legal Anti-Doping Service*, organo dotato di ampia indipendenza dall'UCI, che interviene laddove si verificano potenziali violazioni della normativa anti-doping.<sup>108</sup>

Le pratiche considerate doping nella quattordicesima parte dell'*UCI Cycling Regulations*<sup>109</sup> sono le medesime considerate dal WADA Code<sup>110</sup> avendo, come già precisato, il primo recepito interamente il secondo, *Prohibited List* compresa.<sup>111</sup>

Per quanto concerne la violazione che si concreta nella "presenza di una sostanza vietata" occorre notare come si traduca in un'ipotesi di responsabilità oggettiva assoluta poiché la positività ai controlli all'esito di una gara comporta l'annullamento del risultato della gara (c.d. *disqualification*) automatico, senza alcuna prova liberatoria. Lo stesso TAS con decisione del 24 settembre 2002 ha stabilito che la mera presenza di EPO ricombinante nelle urine del corridore

---

<sup>107</sup> Si veda il sito web: [www.uci.ch/clean-sport/anti-doping/](http://www.uci.ch/clean-sport/anti-doping/) (novembre 2014) L'UCI infatti si occupa di: "define and implement the rider testing strategy, ensure the proper operation and continuous improvement of the biological passport programme, draw up and implement anti-doping educational programmes, provide scientific and administrative support to the Legal Anti-Doping Service for case management, provide administrative support to the UCI Scientific Adviser on the management of Therapeutic Use Exemptions (TUE)". La CADF dal 2013 ha peraltro rafforzato la sua indipendenza: ora è composta dal Presidente della Commissione Anti-doping UCI e da tre membri indipendenti dall'UCI, due esperti legali e uno finanziario.

<sup>108</sup> Si veda il sito web: [www.uci.ch/clean-sport/anti-doping/](http://www.uci.ch/clean-sport/anti-doping/) (novembre 2014). "The Legal Anti-Doping Service was established in October 2013. Essentially composed of legal experts, this body intervenes when a case of an apparent breach of the anti-doping rules is reported to it, in particular by the CADF, and takes responsibility for the procedure that will result in the sanction – or not – of the rider (or other licence holder) in question. The Service has the following tasks in particular: notifying the rider (or other licence holder) and requesting an explanation, organising the opening of sample B, if appropriate, managing whereabouts filing failures, supplying information to all parties, as recommended by the UCI Regulations, including to the UCI Management, initiating and following up disciplinary procedures, examining complex cases, collaborating with the UCI external legal counsel, including for appeals brought before the Court of Arbitration for Sport (CAS). Previously, the legal management of potential doping cases was conducted by the UCI Legal Service. The new Legal Anti-Doping Service has been set up as a unit separate from the rest of the UCI in order to afford this function greater independence. The working relationships between the members of this Service and other UCI employees will be subject to strict guidelines. In particular, the Legal Anti-Doping Service will not receive any instructions from the UCI Management".

<sup>109</sup> Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2015. Per consultare la normativa si veda il sito web: [www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/70/2015.01.01.UCI.ADR.Part.14\\_Neutral.pdf](http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/70/2015.01.01.UCI.ADR.Part.14_Neutral.pdf) (gennaio 2015).

<sup>110</sup> Per la consultazione del WADA Code si veda il sito web [www.wadaama.org/Documents/World\\_Anti-Doping\\_Program/WADP-The-Code/WADA\\_Anti-Doping\\_CODE\\_2009\\_EN.pdf](http://www.wadaama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_EN.pdf) (maggio 2013). Dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo WADA Code, la cui consultazione è possibile sul sito web: <https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf> (novembre 2014).

<sup>111</sup> Art. 29 Regolamento Anti-Doping UCI "These Anti-Doping Rules incorporate the Prohibited List which is published and revised by WADA as described in article 4.1 of the Code".

costituisce violazione delle norme anti-doping, poiché il corpo umano non produce naturalmente tale sostanza.<sup>112</sup>

Oltre alla *disqualification*,<sup>113</sup> altra sanzione per le condotte sopra numerate è la c.d. *inelegibility*, squalifica dalle competizioni. L'esclusione può, a seconda della disposizione violata,<sup>114</sup> avere durata di due anni quando vengono violate le disposizioni n. 1,2,3,5 e 6 di cui in nota, da quattro a illimitata per le n. 7 e 8, e da un minimo di uno ad un massimo di due anni nel caso della violazione della quarta disposizione, che concerne le regole sulla reperibilità, meglio note come *Whereabouts Information*.<sup>115</sup> Il nuovo Codice WADA 2015 – che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 – ha inasprito le sanzioni, prevedendo che la sospensione può essere disposta fino a quattro anni.

E' possibile fornire una prova liberatoria per non incorrere nella sanzione dimostrando l'esistenza di circostanze eccezionali e l'assenza di qualsiasi colpa o negligenza in capo all'atleta.<sup>116</sup> Se questi dimostra di non esser incorso in una colpa significativa o negligenza, il periodo di squalifica può ridursi fino alla metà di quello editale.<sup>117</sup> Il Regolamento prevede particolari inasprimenti nel caso in cui le violazioni

<sup>112</sup> Si veda il sito web [www.giurisprudenza-sportiva.com/massimario/?p=443](http://www.giurisprudenza-sportiva.com/massimario/?p=443) (maggio 2013).

<sup>113</sup> L'art. 9 del WADA Code stabilisce che “*an anti-doping rule violation in connection with an In-Competition test automatically leads to Disqualification of the individual result obtained in that Competition with all resulting consequences, including forfeiture of any medals, points and prizes*”.

<sup>114</sup> Art. 294 UCI Anti-Doping Rules “*The period of Inelegibility for a first anti-doping rule violation other than as provided in article 293 shall be as follows: 1. For violations under article 21.3 (evading Sample collection, refusing or failing to submit to Sample collection) or article 21.5 (Tampering or Attempted Tampering with Doping Control), the Inelegibility period shall be two (2) years unless the conditions for eliminating or reducing the period of Inelegibility as provided in articles 296 to 304 or the conditions for increasing the period of Inelegibility as provided in article 305 are met. 2. For violations under article 21.7 (Trafficking or Attempted Trafficking) or article 21.8 (Administration or Attempted Administration of a Prohibited Substance or Prohibited Method), the period of Ineligibility imposed shall be a minimum of 4 (four) years up to lifetime Ineligibility unless the conditions for eliminating or reducing the period of Ineligibility as provided in articles 295 to 304 are met. An anti-doping rule violation involving a Minor shall be considered a particularly serious violation, and, if committed by Rider Support Personnel for violations other than Specified Substances referenced in article 295, shall result in lifetime Ineligibility for such Rider Support Personnel. In addition, significant violations under articles 21.7 or 21.8 which also violate non-sporting laws and regulations, shall be reported to the competent administrative, professional or judicial authorities. 3. For violations under article 21.4, as defined in article 99 (Filing Failures and/or Missed tests) the period of Ineligibility shall be at a minimum one (1) year and at a maximum two (2) years based on Rider's degree of fault*”.

<sup>115</sup> Le *Whereabouts Information* sono le informazioni sulla reperibilità che ogni atleta iscritto nel *Register Testin Pool* nazionale ha l'obbligo di fornire per essere in ogni momento sottoponibile ai controlli anti-doping. Pare opportuno riportare che il nuovo WADA Code 2015 ha ridotto il termine entro il quale un atleta può ricevere tre warnings – avvertimenti per la mancata trasmissione dei dati o test saltati – che danno origine a sanzione da mesi 18 a 12.

<sup>116</sup> L'art. 296 del Regolamento Anti-Doping UCI prevede che “*if the Rider establishes in an individual case that he bears No Fault or Negligence, the otherwise applicable period of Ineligibility shall be eliminated*”.

<sup>117</sup> L'art. 297 stabilisce che “*if a License-Holder establishes in an individual case that he bears*

siano multiple.<sup>118</sup>

#### 4.1 Il Passaporto Biologico

Nel programma “100% contro il doping”, creato nel 2008 dall’UCI con funzione di deterrente delle pratiche dopanti e delle violazioni prima elencate, è inserito il Passaporto biologico, documento elettronico individuale in cui sono inseriti dei dati che permettono di tracciare un profilo, tanto ematico quanto steroideo, di un determinato atleta e dalla cui analisi comparata può verificarsi se vi sia stata una sua assunzione di sostanze, o un’utilizzazione di metodi dopanti. La *ratio* di tale strumento, o meglio, la sua utilità, risiede nella rilevazione in maniera indiretta dello scostamento dei valori ottenuti dai vari campioni durante i controlli, potendosi così evincere che un’atleta abbia utilizzato dei metodi proibiti.

I corridori che sono controllati da tale programma sono quelli inseriti nel *Registered Testing Pool* UCI<sup>119</sup> (di seguito RTP), i quali saranno sottoposti a controlli del sangue – la cui maggior parte è raccolta *Out-of-competition* – i cui risultati formeranno il profilo ematologico, a controlli sulle urine, che formeranno il profilo steroideo, a esami del sangue effettuati prima e durante particolari competizioni secondo le *UCI Anti Doping Rules*, e a ulteriori test *Out-of-competition* supplementari e mirati.

Pertanto, la raccolta dei vari campioni di sangue e urine potrà avvenire tanto *In Competition* quanto *Out-of-competition*, in ragione del fatto che gli atleti sono tenuti ad esser sottoposti ai test in ogni luogo e in ogni momento, rilevando la centralità del *Whereabouts System*.<sup>120</sup> I campioni sono raccolti dalle organizzazioni UCI o dalle Organizzazioni Nazionali Anti-Doping (di seguito NADO).

Il profilo ematologico sarà elaborato seguendo tre fasi: la prima consiste

---

*No Significant Fault or Negligence, then the period of Ineligibility may be reduced, but the reduced period of Ineligibility may not be less than one-half of the period of Ineligibility otherwise applicable”.*

<sup>118</sup> La disciplina delle *Multiple Violations* si trova dall’art. 306 al 312 delle *UCI Anti-Doping Rules*.

<sup>119</sup> L’art. 8.1 delle Regole Anti-Doping indica che “*the UCI Administration shall identify a UCI registered testing Pool of those riders who are required to provide up-to-date whereabouts information to the UCI*”.

<sup>120</sup> Da una lettura delle disposizioni del Regolamento Anti-Doping afferenti i *Whereabouts* si ricava la rigidità degli oneri imposti all’atleta, il quale deve inviare trimestralmente le informazioni di reperibilità al NADO. Si impone all’atleta di fornire una moltitudine d’informazioni e di inserire, per ogni giorno del trimestre successivo, uno specifico arco temporale di 60 minuti nel quale deve rendersi disponibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai controlli, posto che ciò non limita in alcun modo l’obbligo dell’atleta a rendersi disponibile per i controlli sempre e ovunque. Inoltre, egli deve indicare, fornendone l’indirizzo completo, il luogo in cui svolge una regolare attività per quattro ore al giorno (anche non consecutive, purché rientrino tra le ore 6:00 e le ore 23:00) ed in via facoltativa può indicare un secondo luogo di svolgimento di regolare attività. L’atleta che non comunica trimestralmente le informazioni richieste sul luogo di permanenza integra una condotta di “*Mancata comunicazione*”, mentre nel momento in cui questi non sia disponibile per i controlli nel giorno e nell’ora indicata, o se manca di aggiornare le informazioni modificate prima del periodo di 60 minuti, la sua inadempienza costituirà un “*Controllo mancato*”.

nell'analisi in un laboratorio – accreditato dall'UCI o dalla WADA<sup>121</sup> – del campione; la seconda nello sviluppo di un modello statistico da parte del Laboratorio di Losanna che sarà applicato ai risultati delle analisi per determinare un punteggio anormale del profilo ematico; e la terza, nella quale il punteggio anormale riscontrato è sottoposto a un Panel di esperti, che, una volta ascoltato l'atleta, in caso di spiegazioni insoddisfacenti, potrà informare l'UCI per l'apertura di un procedimento disciplinare per la violazione del Regolamento Anti-Doping UCI. Il Passaporto biologico è stato oggetto di critiche, in particolar modo sotto i profili dell'irretroattività della materia anti-doping, qualora si qualificasse il Passaporto biologico “una nuova violazione”, e della sua incisività probatoria, stante il fatto che per taluni non dovrebbe considerarsi un mezzo di prova per l'accertamento di comportamenti illeciti da parte dei corridori, ma di un semplice mezzo di prevenzione per la salute degli atleti. Tuttavia tali perplessità sono state tutte superate, come si vedrà qui di seguito.

#### 4.2 *Il Lodo Caucchioli: un nulla osta definitivo al Passaporto biologico*

Il lodo TAS<sup>122</sup> in esame, pronunciato per la prima volta su una sanzione scaturente da anomalie riscontrate nel Passaporto biologico di un atleta, ha stabilito che tale strumento rappresenta a tutti gli effetti un valido mezzo per determinare se un soggetto ha fatto uso di sostanze dopanti o metodi proibiti, nonostante rientri tra i mezzi di prova “indiretti”<sup>123</sup> della violazione della normativa antidoping.

Nel caso *de quo* l'UCI esaminava dei campioni ematici del corridore Pietro Caucchioli raccolti tra aprile 2008 e maggio 2009, e nel giugno 2009 informava l'atleta di esser incorso nella violazione della normativa anti-doping avendo fatto ricorso al c.d. *doping ematico*.<sup>124</sup> Il Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA) riconosceva il ciclista colpevole per aver violato l'art. 2.2 del *WADA Code*, che punisce l'uso o il tentato uso di sostanze vietate.<sup>125</sup> Il TNA riteneva colpevole il corridore, tenuto, altresì, conto del fatto che stando alla normativa WADA l'organizzazione nazionale<sup>126</sup> precedente può dimostrare che le variazioni ematiche dell'atleta non siano dovute da circostanze fisiologiche, e sanzionava l'atleta poiché definiva insufficienti le eccezioni presentate in merito all'utilizzo dello strumento del Passaporto biologico. Il TAS respingeva l'appello presentato dal corridore e confermava la squalifica di due anni inflitta dal TNA; il Giudice di ultima istanza

---

<sup>121</sup> Attualmente i Laboratori accreditati dalla WADA sono diciannove.

<sup>122</sup> La decisione esaminata è il Lodo TAS 2178/A/2010 *Caucchioli / CONI e UCI*.

<sup>123</sup> Tale affermazione può dirsi veritiera poiché il Passaporto biologico non fornisce una prova certa della presenza di una sostanza vietata nell'organismo di un atleta alla stregua di un test antidoping standard, ma analizza gli effetti che le sostanze e/o i metodi proibiti recano nell'organismo dello sportivo.

<sup>124</sup> Per doping ematico sono intesi quei metodi volti ad aumentare il trasporto di ossigeno nel sangue.

<sup>125</sup> Il *WADA Code* sanziona la condotta di “*use or attempted Use by an Athlete of a Prohibited Substance or a Prohibited Method*”.

<sup>126</sup> Gli artt. 3.1 e 3.2 del *WADA Code* stabiliscono le modalità e i limiti attraverso i quali una NADO può provare l'avvenuta violazione della normativa antidoping.

aveva ritenuto sufficienti le prove della violazione delle norme antidoping fornite da CONI e UCI, consistenti in perizie raffiguranti valori ematici instabili tra l'aprile e l'ottobre 2008.

Con la presente decisione il TAS ha ritenuto opportuno precisare come il Passaporto biologico non sia una “*nuova violazione*”, ma che questo possa, piuttosto, esser considerato un nuovo metodo per la scoperta del doping, e come le novità medico-scientifiche possano essere utilizzate per accertare la violazione del diritto antidoping sostanziale. In sostanza il TAS chiarisce come l'uso a fini probatori del Passaporto biologico, e più in generale di nuovi strumenti d'indagine, non comportino una violazione del principio di irretroattività della normativa antidoping. La principale critica che potrebbe sollevarsi a tale strumento concerne la sua forza probatoria, essendo come già avuto modo di affermare un “*metodo indiretto*”.

Altro aspetto affrontato dal Lodo è quello dell'onere della prova. Per affrontare tale problematica occorre aver presente l'art. 3.1 del WADA Code,<sup>127</sup> che impone alle NADO uno “*standard accusatorio*” che si avvicini ad una “*comfortable satisfaction*”. Il TAS è stato pertanto chiamato a indicare in che termini possano considerarsi affidabili i dati d'analisi e le perizie tecniche, e, più precisamente, i risultati forniti dal Passaporto biologico. Con il presente lodo è stato chiarito che gli arbitri del Collegio TAS devono svolgere una valutazione medico/legale dei dati forniti grazie al Passaporto biologico, soddisfacendo due criteri, la regolarità delle procedure di prelievo e di trasporto dei campioni (la c.d. “*catena di custodia*”) e la precisione delle analisi effettuate sui campioni degli atleti.

Infine si può affermare come questa decisione sia stata positiva per questo strumento “*inventato*” dall'UCI, e come possa avere posto un sigillo sulla sua utilità probatoria in campo processuale, al quale possono esser così riconosciuti altri pregi oltre ad ampliare la portata inquisitoria dei controlli e a fornire la possibilità di individuare violazioni della normativa antidoping altrimenti non riscontrabili.

#### 4.3 *La lotta al doping dal caso Armstrong al caso Astana*

A questo punto pare opportuno un cenno al recente operato dell'UCI in materia di repressione del doping.<sup>128</sup> Si prende abbrivio da uno dei casi più emblematici per l'impatto della credibilità del ciclismo, il caso *Armstrong*.

---

<sup>127</sup> Art. 3.1 WADA Code “*The Anti-Doping Organization shall have the burden of establishing that an anti-doping rule violation has occurred. The standard of proof shall be whether the Anti-Doping Organization has established an anti-doping rule violation to the comfortable satisfaction of the hearing panel bearing in mind the seriousness of the allegation which is made. This standard of proof in all cases is greater than a mere balance of probability but less than a proof beyond a reasonable doubt. Where the Code places the burden of proof upon the Athlete or other person alleged to have committed an anti-doping rule violation to rebut a presumption or establish specified facts or circumstances, the standard of proof shall be by a balance of probability, except as provided in Articles 10.4 and 10.6 where the Athlete must satisfy higher burden of proof*”.

<sup>128</sup> Due importanti decisioni del TAS nella lotta contro il doping sono state le squalifiche di Ullrich e Contador. Per una lettura della sentenza Ullrich, TAS, 12 febbraio 2012, CAS 2010/A/2083 UCI

L'UCI ha recentemente deciso di non discostarsi dalla decisione dell'USADA, agenzia antidoping antiamericana, che ha cancellato e revocato tutti i successi ottenuti dal 1998 in poi dal corridore texano – i sette Tour de France dal 1999 al 2005, il Giro di Svizzera del 2001 e i successi al Criterium del Delfinato del 2002 e del 2003 – e l'ha radiato dal ciclismo professionistico. Armstrong non ha proposto appello al TAS quale giudice di ultimo grado, ma la vicenda ha continuato a esser oggetto di attenzione e di critiche per le accuse avanzate dall'USADA all'UCI di aver “coperto” l'atleta nella sua attività illecita, in particolar modo in relazione a controlli effettuati nel corso del Giro di Svizzera, circostanza negata dall'organizzazione accusata.

Per reagire a questa parentesi buia che ha visto coinvolta l'UCI, resa ancora più aspra dal fatto che la *United States Postal Service* – squadra di Armstrong – abbia “messo in atto il più sofisticato sistema di doping che sia mai esistito nel mondo”,<sup>129</sup> la Federazione Internazionale proponeva l'attivazione di un numero verde rivolto ai ciclisti per sporgere denunce afferenti al doping e che garantirebbe l'anonimato per l'autore della chiamata. L'ex Presidente McQuaid avanzava, inoltre, la creazione di una Commissione “Verità e Riconciliazione”, per introdurre l'*amnistia* a chi confessa violazioni e offre un contributo alle inchieste.

Un caso che merita attenzione è quello che ha visto coinvolto l'australiano Micheal Rogers, corridore del team Tinkoff-Saxo, risultato positivo al clenbuterolo alla Japan Cup del 2013. L'UCI, che sospendeva in via cautelativa l'atleta e cancellava il risultato ottenuto nella predetta competizione, lo riabilitava, di comune accordo con la WADA. La Federazione accoglieva le ragioni presentate da Rogers, il quale asseriva di aver assunto involontariamente la sostanza dopante attraverso il consumo di carne contaminata in Cina. La decisione appena riportata è stata rivoluzionaria dato che, fino a quel momento, i Giudici hanno sempre punito – si pensi il caso Colò, risultato anch'egli positivo al clenbuterolo al Giro del Messico del 2010 e squalificato dal Tna per un anno – gli atleti in casi analoghi.

Un'altra vicenda ha visto coinvolta la società Astana. In pochi mesi si sono verificati 4 casi di doping tra i corridori del team kazako: ad agosto e ad ottobre 2014 si sono registrate le positività all'Epo dei fratelli Valentin e Maxim Iglinskiy; successivamente è stata la volta di Ilya Davidenok, positivo ad uno steroide anabolizzante, e da ultimo il ventenne Victor Okishev, anch'egli risultato positivo ad uno steroide anabolizzante. Dopo i primi tre casi, l'UCI ha chiesto che la Commissione Licenze World Tour sottoponesse a completa revisione il management

---

v./Jan Ullrich & Swiss Olympic, si veda il sito web [www.cycling.it/oggetti/Ullrich\\_Award20\\_FINAL202083202012.02.09.pdf](http://www.cycling.it/oggetti/Ullrich_Award20_FINAL202083202012.02.09.pdf) (maggio 2013). Il caso Contador, è stato deciso dal CAS., sentenza 6 febbraio 2012, 2011/A/2384 UCI v. Alberto Contador Velasco & RFEC, CAS 2011/A/2386 WADA v. Alberto Contador Velasco & RFEC. Al ciclista durante uno dei controlli antidoping del Tour de France del 2010, venivano trovati nel sangue del corridore 50 picogrammi di clenbuterolo, ed in forza della sentenza del TAS Contador perdeva la vittoria del Tour de France 2010, del Giro d'Italia 2011, e non può partecipare a Giro, Tour e Olimpiadi di Londra 2012. Queste due decisioni testimoniano come il TAS da ultimo abbia aumentato la sua severità nella lotta contro il doping.

<sup>129</sup> Questa è stata la definizione avanzata dall'USADA.

e le politiche anti-doping dell'Astana.<sup>130</sup> Ora, a seguito della quarta positività, la squadra rischia la licenza Worl Tour.

#### 4.4 Verso l'istituzione del Tribunale Antidoping UCI

Ai fini di un miglioramento dei procedimenti internazionali anti-doping, i membri del Comitato Direttivo hanno proposto la creazione di un Tribunale Antidoping UCI. Il nuovo Organo sarebbe competente a trattare tutti i casi che vedono coinvolti atleti internazionali, con licenza UCI, che incorrono in violazioni della normativa anti-doping nelle gare del calendario UCI.

Il Tribunale dovrebbe essere operativo dal 2015 e sarà composto di giudici specializzati in materia anti-doping e completamente indipendenti dall'UCI. Tale innovazione, oltre ad assicurare agli atleti un procedimento celere e trasparente, sostituisce il giudizio di primo grado, che avviene su scala nazionale. La *ratio* della predetta modifica risiede nel fatto che per l'UCI si prospetterebbe così una minore mole di ricorsi da presentare al TAS e che sono volti a correggere le decisioni poco incisive prese a livello nazionale. Si pensi, ad esempio, al caso dell'atleta Roman Kreuziger, cui sono state trovate anomalie nel passaporto biologico: una volta assolto dalla Federazione ceca, l'UCI e la WADA hanno fatto ricorso al TAS.<sup>131</sup>

Merita da ultimo considerazione il fatto che la creazione di un Tribunale Antidoping UCI ovvierebbe alle differenze intercorrenti tra le varie nazioni, che hanno individuato diversi Organi giudicanti per il primo grado di giudizio: le Agenzie Nazionali – negli USA è competente l'USADA, in Francia l'*Agence Française de Lutte contre le Dopage* (di seguito AFLD) –, il Tribunale del Comitato Olimpico Nazionale, come per l'Italia, o le stesse Federazioni Nazionali.

#### 5. Conclusioni

Dopo l'esposizione del sistema di giustizia sportiva elaborato dall'UCI occorre soffermarsi su un aspetto cruciale che può considerarsi l'origine di alcune polemiche sorte nel mondo del ciclismo: il rapporto tra la politica adottata dall'UCI e le decisioni del TAS. L'UCI nel perseguire i propri obiettivi avrebbe bisogno del pieno appoggio degli organi di giustizia, e in particolare del TAS, poiché solo in questo modo si potrebbe creare un sistema armonico e totalmente funzionante. Tuttavia tale appoggio è sovente venuto a mancare, come nei casi *Hondo e Katusha*.

Nel primo caso l'UCI ha vanificato la pronuncia del TAS,<sup>132</sup> riducendo la

<sup>130</sup> Si veda su sito web: [www.uci.ch/pressreleases/uci-requests-licence-commission-review-astana-pro-team-worldtour-licence/](http://www.uci.ch/pressreleases/uci-requests-licence-commission-review-astana-pro-team-worldtour-licence/) (novembre 2014). A tal fine, il 6 novembre 2014 a Ginevra il general manager della squadra kazaka incontrava il Presidente UCI Brian Cookson.

<sup>131</sup> Si veda il sito web: [www.uci.ch/pressreleases/wada-joins-the-uci-appealing-roman-kreuziger-cas/](http://www.uci.ch/pressreleases/wada-joins-the-uci-appealing-roman-kreuziger-cas/) (novembre 2014).

<sup>132</sup> TAS, sentenza 10 gennaio 2005/A/922,923,926, *UCI, WADA v. Hondo Swiss Olympic*. Per prendere visione della sentenza è possibile consultare il sito web [www.wada-ama.org/rtecontent/document/CASELAW\\_Hondo.pdf](http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/CASELAW_Hondo.pdf) (maggio 2013).

squalifica inflitta dall'organo giudicante da due anni ad uno a Danilo Hondo, ciclista tedesco trovato positivo durante la Vuelta nel 2005.

Nel secondo caso il TAS,<sup>133</sup> disattendendo la decisione della Commissione per le Licenze UCI, ha riconcesso alla Katusha la licenza World Tour, sferrando così un duro colpo all'UCI. Come si evince dalla lettura della decisione, l'UCI negava il rinnovo della licenza alla Katusha per i gravi casi di doping<sup>134</sup> che hanno coinvolto la squadra e per questioni finanziarie,<sup>135</sup> ma il TAS nel verdetto dai toni sibillini ripristinava la precedente situazione<sup>136</sup>

Questi due esempi sono riportati per dimostrare che, ai fini di aumentare l'incisività dell'UCI sarebbe opportuno incrementare la sinergia tra il TAS e l'UCI, per fare in modo che si possa creare un sistema migliore, poiché da un punto di vista programmatico e in gran parte attuativo l'UCI dimostra di esser all'altezza del suo ruolo e delle sue funzioni.

Non può sottacersi la creazione del Tribunale Antidoping UCI, che sarà uno strumento senz'altro positivo nella lotta al doping per una moltitudine di ragioni: si compone di giudici indipendenti dall'UCI, assicurerebbe uniformità nei giudizi di primo grado nelle diverse nazioni e potrebbe ridurre gli attriti - seppur contenuti - tra l'UCI e il TAS.

Da ultimo, deve annoverarsi che, a partire dal 1 gennaio 2015, è entrato in vigore il nuovo Codice WADA, che contiene cambiamenti di non poco conto, tra cui l'allungamento delle squalifiche per i casi più gravi di doping – da due a quattro anni – e l'estensione dei termini prescrizionali da 8 a 10 anni.

<sup>133</sup> TAS, sentenza 15 febbraio 2012, 2012/A/3031 *Katusha Management SA v. UCI*. Per la consultazione decisione si veda il sito web [http://files.photors.net/cweb/sentenza\\_kat.pdf](http://files.photors.net/cweb/sentenza_kat.pdf) (maggio 2013).

<sup>134</sup> *“The list presented by the UCI, which is not disputed by the team, is a serious charge in this regard. It is actually the longest list of doping cases of all the UCI WorldTour teams that have appeared before the Commission in 2012. The number of cases that have occurred in the team since it was formed in 2009 is particularly worrying. Indeed, since its creation in 2009, the team counts 4 doping cases that happened, three of them being severe infringements (EPO)”*.

<sup>135</sup> *“In view of these facts it appears that if, contrary to what emerged from the report by the Auditor dated 31 October 2012, the financial stability of the team appears to be assured for 2013.*

<sup>136</sup> Nonostante il verdetto, giustificato dalla mancanza di precisione dell'UCI nel disporre le indicazioni delle misure da seguire al team, il TAS ha comunque precisato che la sentenza non è un passo indietro alla lotta al doping, invitando la Katusha a tenere un comportamento corretto per evitare il ritiro della Licenza in futuro.

## GLI ORGANI GIURISDIZIONALI E DISCIPLINARI DELLA UEFA

di *Ettore Mazzilli\** e *Jacopo Guerrera\*\**

SOMMARIO: 1. L'Union des Associations Européennes de Football – 2. La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo – 2.1 Fonti: il Codice Disciplinare UEFA – 2.2 Composizione – 2.3 Giurisdizione e competenza – 2.4 La procedura dinanzi la Commissione Disciplinare Etica e di Controllo ed il ruolo degli Ispettori Disciplinari – 2.5 La procedura di appello – 3. La Commissione Controllo Finanziario – 3.1 Fonti: il Codice Procedurale – 3.2 Composizione – 3.3 Giurisdizione e competenza – 3.4 La Procedura dinanzi la Camera di Investigazione – 3.5 La procedura dinanzi la Camera Aggiudicativa – 4. Conclusioni

### 1. *L'Union des Associations Européennes de Football*

L'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), giuridicamente qualificata come Organizzazione Internazionale non Governativa, è una “association”<sup>1</sup> registrata nel territorio svizzero in base all'Articolo 60 del Codice Civile elvetico.<sup>2</sup>

La UEFA, in qualità di organo di governo del calcio europeo, ha come obiettivo principe e statuario ex Articolo 2 (a) del suo Statuto<sup>3</sup> quello di trattare tutte le questioni concernenti il calcio a livello europeo.

La natura espansiva della predetta norma ha fornito all'Organizzazione la base legale su cui ampliare il proprio oggetto sociale, incorporando principi dalla

---

\* Ettore Mazzilli, Avvocato e Registered European Lawyer (SRA), specializzato in diritto dello sport e dello spettacolo, è titolare dell'omonimo studio legale con sede a Bari e Londra. Consulente legale per vari enti e soggetti sportivi, è consulente legale della Qatar Football Association.

\*\* Jacopo Guerrera, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il Master in International Sports Law presso l'Institut Superior de Derecho y Economia (ISDE) di Madrid in Spagna ed è attualmente tirocinante presso il Dipartimento Legale della Qatar Football Association.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Articolo 1 dello Statuto UEFA in lingua francese.

<sup>2</sup> Articolo 60.1 Codice Civile Svizzero: “Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico o ricreativo od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.”

<sup>3</sup> Articolo 2 lettera “a” dello Statuto UEFA recita: “The objectives of UEFA shall be to: a) deal with all questions relating to European Football”.

natura fondamentale ed, ad oggi, ancora assenti dalla comunque non esaustiva elencazione dell' Articolo 2 dello Statuto, quali quello di solidarietà e di *fair play* finanziario.

Al pari della FIFA, della quale è una riconosciuta Confederazione,<sup>4</sup> la UEFA ha codificato nel proprio Statuto non solo un adeguato sistema di “*governance*”, ma anche un articolato regime legale di amministrazione della giustizia.

Gli organi predisposti all' amministrazione della giustizia, ai sensi dell' Articolo 32 dello Statuto,<sup>5</sup> sono: la Commissione Disciplinare Etica e di Controllo, la Commissione di Appello in seconda istanza, gli Ispettori Etici e Disciplinari, e la Commissione Controllo Finanziario.

Lo Statuto UEFA, pur mancando di una precisa norma di rinvio sulla scorta dell' Articolo 61.7 dello Statuto FIFA,<sup>6</sup> non disciplina in maniera esaustiva le competenze dei singoli organi che trovano invece dettagliata regolamentazione all' interno del Codice Disciplinare UEFA e nel Regolamento procedurale della Commissione Controllo Finanziario.<sup>7</sup>

I predetti enti hanno, da un lato, il compito di garantire l' omogenea applicazione della normativa statuaria vigente tramite l' eventuale imposizione delle sanzioni prestabilite<sup>8</sup> e, dall' altro, sulla scorta dell' Articolo 2, lettera *n*, dello Statuto UEFA, l' incarico di risolvere le controversie insorgenti tra le federazioni associate.

Proprio il sistema di affiliazione ex Articolo 5 dello Statuto UEFA gioca, infatti, un ruolo fondamentale nel processo di identificazione delle figure soggette ai predetti regolamenti. Difatti, solamente le federazioni associate, comprendenti tutti gli ufficiali,<sup>9</sup> i club e i giocatori ad esse rispettivamente affiliati o tesserati, risultano legittimate passive alla giurisdizione UEFA.

<sup>4</sup> Il vincolo di mutuale riconoscimento tra FIFA e UEFA è accertato sulla base del combinato disposto dell' Articolo 3 dello Statuto UEFA e dell' Articolo 20 dello Statuto FIFA.

<sup>5</sup> Ai sensi dell' Articolo 32 dello Statuto UEFA: “UEFA’s Organs for the Administration of Justice are: a) the UEFA disciplinary bodies, i.e. the Control, Ethics and Disciplinary Body and the Appeals Body; b) the Ethics and Disciplinary Inspectors; c) the Club Financial Control Body”.

<sup>6</sup> Articolo 61.7 dello Statuto FIFA recita testualmente: “The responsibilities and function of the judicial bodies shall be stipulated in the FIFA Disciplinary Code and the FIFA Code of Ethics”.

<sup>7</sup> Entrambi i regolamenti UEFA sono disponibili online sul sito ufficiale UEFA all' indirizzo web [www.uefa.org/documentlibrary/regulations](http://www.uefa.org/documentlibrary/regulations).

<sup>8</sup> Misure disciplinari imponibili ex Articolo 55 dello Statuto UEFA consistono in: “1. Articolo 53 Statuto UEFA Misure Disciplinari contro Associazioni Membre e Clubs: a) avvertimento; b) rimprovero; c) multa; d) annullamento del risultato di un incontro; e) ordine di rigioco della partita; f) deduzione di punti; g) sconfitta a tavolino; h) partita a porte chiuse; i) divieto di uso dello stadio; j) partita in campo neutro; k) trattenimento delle entrate UEFA; l) divieto di registrazione di nuovi calciatori per competizioni UEFA; m) limitazione del numero di calciatori nella lista per le competizioni UEFA; n) squalifica dalla competizione o esclusione dalle future edizioni della stessa o. ritiro di titolo o premio; p) ritiro di licenza. 2. Articolo 54 Statuto UEFA Misure Disciplinari contro Individui: a) avvertimento; b) rimprovero; c) multa; d) sospensione per un numero determinato di partite o per un periodo specificato o non; e) sospensione da una funzione per un numero determinato di partite o per un periodo specificato o non; f) divieto di esercizio di attività calcistica; g) ritiro di titolo o premio.

<sup>9</sup> Ai sensi dell' Articolo 3 del Codice Disciplinare sono ufficiali di federazioni e club tutti quegli individui incaricati da una federazione o da un club di svolgere una predeterminata funzione.

Chiaramente il “diritto” all’affiliazione UEFA non è universale, bensì limitato alle sole federazioni calcistiche nazionali geograficamente situate nel continente europeo, anche se il punto 2 dell’Articolo 5 dello Statuto UEFA stabilisce espressamente la possibilità di deroghe al sovra menzionato principio in eccezionali circostanze.<sup>10</sup>

Dal vincolo di associazione UEFA scaturiscono poi una serie di rapporti giuridici conferenti diritti, ma nel tempo stesso anche obblighi tra cui i più rilevanti, specie ai fini della presente trattazione, sono quelli di ottemperanza ai regolamenti e alle decisioni degli organi UEFA e del Tribunale Arbitrale dello Sport (“TAS”), previsti dall’Articolo 7bis, lettera *b*, dello Statuto.

## 2. *La Commissione Disciplinare Etica e di Controllo*

### 2.1 *Fonti: il Codice Disciplinare UEFA*

Il codice disciplinare UEFA (in seguito: “Codice Disciplinare”), in qualità di fonte normativa di riferimento, disciplina tutti gli aspetti fondamentali, sostanziali e procedurali, inerenti alla Commissione Disciplinare Etica e di Controllo (in seguito: “Commissione Disciplinare”), la Commissione di Appello e gli Ispettori Disciplinari.

Scopo principe del Codice Disciplinare è assicurare che gli obiettivi, codificati nello Statuto all’Articolo 2, vengano pienamente conseguiti; a tal fine, le disposizioni contenute nel Codice Disciplinare trovano applicazione in tutti quei casi in cui sussista una violazione delle normative<sup>11</sup> UEFA, escluse quelle di pertinenza della Commissione Controllo Finanziario.<sup>12</sup>

Il Codice Disciplinare individua un numero limitato e ben definito di legittimati passivi perseguibili sulla sua base. Tali soggetti risultano pertanto obbligati, in virtù del loro vincolo di affiliazione, a riconoscere e rispettare i regolamenti e le decisioni emesse dagli appropriati organi di amministrazione della giustizia UEFA.<sup>13</sup> È importante, tuttavia, evidenziare che le offese commesse dai sovra menzionati soggetti non sono perseguibili “in aeternum” poiché soggette a determinati termini di prescrizione codificati all’Articolo 10 del Codice Disciplinare,<sup>14</sup> con la sola

---

<sup>10</sup> Esempari a tal proposito sono i casi di Turchia, Kazakistan e Azerbaigian, Paesi che, pur non appartenendo né geograficamente né “culturalmente” al continente europeo, hanno le rispettive federazioni calcistiche affiliate alla UEFA.

<sup>11</sup> Per normative, sulla base dell’Articolo 2 del Codice Disciplinare, si intendono: Statuti, Regolamenti, Direttive e Decisioni emessi dalla UEFA.

<sup>12</sup> Interessante è menzionare il punto 4 dell’Articolo 2 del Codice Disciplinare che garantisce l’applicabilità dello stesso codice anche in caso di “grave violazione di uno degli obiettivi UEFA”, a meno che la stessa violazione non sia altrimenti perseguita in maniera appropriata da una delle federazioni associate.

<sup>13</sup> Ai sensi dell’Articolo 3 del Codice Disciplinare i legittimati passivi sono: a) associazioni affiliate e i loro dirigenti; b) tutti i club e i loro dirigenti; c) arbitri; d) calciatori; e) persone incaricate dalla UEFA di qualsivoglia mansione.

<sup>14</sup> L’Articolo 10 del Codice Disciplinare stabilisce differenti termini di prescrizione per differenti tipi di offese: a) un anno per violazioni commesse sul campo; b) otto anni per doping; c) cinque anni per tutte le altre violazioni.

eccezione rappresentata dalle violazioni relative al “match fixing” e alla corruzione che sfuggono a tale vincolo e sono perciò sempre perseguibili.

Il sistema disciplinare UEFA trova il suo fondamento giuridico nel principio della cosiddetta responsabilità oggettiva;<sup>15</sup> di conseguenza, le federazioni o i club sono considerati responsabili, anche in caso di comprovata assenza di dolo o colpa, per le violazioni di norme e regolamenti commesse dai loro membri o associati.<sup>16</sup>

Disciplina speciale è invece riservata ai direttori di gara. Anche se le decisioni prese dall’arbitro sono, infatti, pur sempre irrevocabili, le conseguenze disciplinari delle medesime sono, in caso di errore palese,<sup>17</sup> rivedibili dalla Commissione Disciplinare; inoltre, nell’ipotesi di serie violazioni sfuggite all’attenzione dei giudici di gara, misure disciplinari “ex post” possono pur sempre essere imposte “ex officio”.

## 2.2 *Composizione*

La Commissione Disciplinare consta di un presidente, due vice presidenti e sette membri, ed è autorizzata a deliberare in presenza di almeno tre dei suoi componenti, i quali sono eletti dal Comitato Esecutivo UEFA<sup>18</sup> con un mandato quadriennale.

Al fine di garantire la piena autonomia dell’organo giudicante, ogni suo singolo membro deve offrire garanzie d’indipendenza,<sup>19</sup> non appartenere a nessun altra Commissione UEFA e astenersi da tutte quelle procedure nelle quali potrebbe, anche solo apparentemente, avere un interesse rilevante.<sup>20</sup>

In tema di responsabilità, i componenti della Commissione Disciplinare non sono legalmente perseguibili per qualsivoglia azione od omissione connessa alle procedure in cui sono coinvolti, salvi i casi di grave negligenza o dolo.<sup>21</sup>

Da ultimo, il Codice Disciplinare prevede, in via straordinaria, e solo in

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell’ Articolo 8 del Codice Disciplinare, federazioni e club, anche in caso di comprovata assenza di colpa o negligenza, sono pur sempre soggette a misure disciplinari o direttive per le violazioni di normative UEFA commesse da parte di un loro membro, calciatore, dirigente o tifoso.

<sup>16</sup> Sono considerati membri e associati ai sensi dell’ Articolo 8 del Codice Disciplinare le seguenti categorie: a) membri; b) calciatori; c) ufficiali; d) tifosi; e) ogni altro individuo svolgente una funzione per conto della associazione o del club.

<sup>17</sup> È errore palese ai sensi dell’ Articolo 9 del Codice Disciplinare, l’errore sull’identità della persona penalizzata; in date circostanze, procedure disciplinari possono comunque essere aperte nei confronti della persona colpevole dell’offesa.

<sup>18</sup> Il Comitato Esecutivo, sulla base dell’ Articolo 23 dello Statuto UEFA, ha il potere di adottare regolamenti e prendere decisioni su tutte le rilevanti questioni che non rientrano nella giurisdizione legale o statutaria del Congresso o di altro organo UEFA.

<sup>19</sup> Per garanzie d’indipendenza, sulla base dell’ Articolo 26 del Codice Disciplinare, deve essenzialmente intendersi il non esercitare alcun tipo di influenza in relazione a questioni in cui un conflitto di interesse chiaramente sussiste o potrebbe essere anche solamente percepito.

<sup>20</sup> I Membri della Commissione Disciplinare ai sensi dell’ Articolo 27 del Codice Disciplinare hanno il dovere di astenersi non solo da quelle procedure riguardanti direttamente la loro persona, ma anche quelle relative la loro federazione calcistica nazionale di appartenenza o qualsivoglia club appartenente alla predetta associazione. Eventuali dubbi o dispute sul diritto di partecipazione del soggetto sono devolute alla competenza dal Presidente della Commissione Disciplinare la cui decisione è definitiva.

<sup>21</sup> Come stabilito dall’ Articolo 30 del Codice Disciplinare.

determinati casi espressamente codificati,<sup>22</sup> che una decisione possa essere presa anche da un singolo membro della Commissione, operante in qualità di giudice unico.<sup>23</sup>

### 2.3 *Giurisdizione e competenza*

La Commissione Disciplinare ha giurisdizione su tutte quelle questioni disciplinari, che rientrano nelle sue competenze sulla base dello Statuto e dei Regolamenti UEFA.<sup>24</sup>

Gli eventuali conflitti di giurisdizione tra la Commissione Disciplinare e la Commissione Controllo Finanziario sono in prima istanza rimessi al giudizio dei rispettivi presidenti e solo in caso di mancato accordo, alla Commissione di Appello nella persona del presidente, la cui decisione è appellabile esclusivamente in combinato al gravame principale.<sup>25</sup>

È importante evidenziare che nonostante la tassativa identificazione delle fattispecie giurisdizionali, la competenza decisionale della Commissione Disciplinare è comunque pur sempre espandibile in virtù del punto 4 dell'Articolo 23 del Codice Disciplinare; quest'ultimo conferisce infatti potestà decisionale alla stessa in tutti quei casi in cui le pertinenti federazioni nazionali risultino incapaci nel perseguire adeguatamente una seria violazione degli obiettivi<sup>26</sup> contenuti nello Statuto UEFA.

Le violazioni per cui la Commissione Disciplinare risulta competente sono molteplici ed elencate in maniera esaustiva dal Codice Disciplinare; esse, ai fini della nostra trattazione, possono essere divise nelle seguenti sei macro-aree: violazioni di principi di condotta etica,<sup>27</sup> integrità,<sup>28</sup> doping,<sup>29</sup> razzismo,<sup>30</sup> condotta scorretta,<sup>31</sup> e sicurezza stadio.<sup>32</sup>

---

<sup>22</sup> L'Articolo 23.2 del Codice Disciplinare codifica le due uniche ipotesi in cui è ammissibile la decisione del giudice unico; le rilevanti ipotesi sono le seguenti: a. casi urgenti o di reclamo; b. casi in cui la sanzione imposta è un avvertimento, un rimprovero, o una multa fino a Euro 25.000, una sospensione dall'attività calcistica o dallo svolgimento di funzioni fino a tre partite.

<sup>23</sup> Alle decisioni prese in sede collegiale si applica invece il principio della maggioranza semplice con divieto di astensione ed eventuale voto decisivo del presidente della Commissione nel caso di pari voti.

<sup>24</sup> Come stabilito dal combinato disposto degli Articoli 33 dello Statuto UEFA e 23 del Codice Disciplinare UEFA.

<sup>25</sup> Ai sensi dell'Articolo 43 del Codice Disciplinare le decisioni sulle questioni preliminari possono essere appellate separatamente dal gravame principale solo qualora sia comprovato il rischio di un danno irreparabile contro una parte del giudizio o la UEFA.

<sup>26</sup> Gli obiettivi a cui si fa riferimento sono quelli contenuti all'Articolo 2 dello Statuto UEFA.

<sup>27</sup> Costituiscono violazioni di principi di condotta etica ai sensi dell'Articolo 11 del Codice Disciplinare le seguenti fattispecie: a) il tentativo di corruzione attiva o passiva; b) la violazione di regole di decorosa condotta; c) l'uso di eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva; d) le condotte screditanti il calcio e in particolare la UEFA; e) il mancato rispetto delle decisioni o delle direttive emesse dagli organi UEFA di amministrazione della giustizia e dal TAS; f) la mancata ottemperanza alle decisioni prese dai direttori di gara; g) il ritardare colpevolmente il calcio d'inizio; h) il causare l'interruzione o l'abbandono della partita; i) l'inserimento nella "Distinta Giocatori" da consegnare al direttore di gara di un calciatore non eleggibile; j) la commissione di condotta violenta; k) comportamenti antisportivi.

<sup>28</sup> Costituiscono violazioni del principio d'integrità ai sensi dell'Articolo 12 del Codice Disciplinare le

eccezione rappresentata dalle violazioni relative al “match fixing” e alla corruzione che sfuggono a tale vincolo e sono perciò sempre perseguibili.

L'imposizione delle misure disciplinari, sulla base del combinato disposto dello Statuto e del Codice Disciplinare,<sup>33</sup> avviene secondo i principi di proporzionalità,

---

seguenti fattispecie: a) il tentativo di influenza illegittima su una partita o su una competizione al fine di trarne vantaggio personale o non; b) la partecipazione diretta o indiretta in scommesse su partite UEFA; c) l'utilizzo o la diffusione di informazioni privilegiate danneggianti l'integrità della competizione; d) la mancata informazione dei competenti organi UEFA se a conoscenza di “combine”; e) la mancata informazione dei competenti organi UEFA se a conoscenza di altri comportamenti ricomprendibili nella portata dell' Articolo 12 Codice Disciplinare. Di particolare rilevanza infine è il comma conclusivo del sovra menzionato disposto, il quale sancisce l'irreversibilità del risultato sportivo nel caso di denuncia “ex post” a competizione conclusa.

<sup>29</sup> Ai sensi dell' Articolo 13 del Codice Disciplinare, le violazioni di Doping sono punite sulla base del Regolamento Anti-Doping UEFA.

<sup>30</sup> Costituisce violazione dell' Articolo 14 del Codice Disciplinare ogni tipo di condotta lesiva della dignità umana di una persona o di un gruppo di persone su qualsivoglia base tra cui a titolo esemplificativo: il colore della pelle, la razza, religione, l'origine etnica. Il calciatore colpevole di tale condotta incorre in una sospensione minima di dieci giornate. Nel caso in cui fossero i tifosi a macchiarsi di tale violazione la federazione calcistica o il club di riferimento sono puniti, sulla base del principio della responsabilità oggettiva, con una chiusura parziale dello stadio. In ipotesi di recidività, la seconda offesa è punita dal combinato di un'ammenda di Euro 50.000 e una partita a porte chiuse; ogni ulteriore violazione è sanzionata con: altre partite a porte chiuse, chiusura dello stadio, sconfitta a tavolino, deduzione di punti o squalifica dalla competizione. Interessante è poi notare che nel caso in cui il direttore di gara sospendesse la partita per atti discriminatori, essa potrebbe essere dichiarata persa a tavolino.

<sup>31</sup> Ai sensi dell' Articolo 15.a del Codice Disciplinare, comportano l'automatica sospensione per una partita le seguenti condotte: 1) seconda ammonizione, 2) gioco violento; 3) persistenti proteste o mancanza di rispetto per le decisioni del direttore di gara; 4) atti offensivi contro altri calciatori; 5) condotta antisportiva; 6) partecipazione di un calciatore ineligibile.

Comportano l'automatica sospensione per due partite le seguenti condotte: importunare i direttori di gara e ricevere volontariamente una ammonizione o una espulsione.

Comportano l'automatica sospensione per tre partite le seguenti condotte: insultare i direttori di gara e l'aggressione di avversari o spettatori.

Comporta l'automatica sospensione per quattro partite l'indurre il direttore di gara in errore.

Comportano l'automatica sospensione per cinque partite gli atti di grave aggressione.

Comportano l'automatica sospensione per quindici partite gli atti di grave aggressione ai danni dei direttori di gara.

<sup>32</sup> Ai sensi dell' Articolo 16 del Codice Disciplinare, le federazioni calcistiche e i club sono responsabili per l'ordine e la sicurezza all'interno e in prossimità dello stadio, prima, durante e al termine della partita. Tale responsabilità non è, tuttavia, da considerarsi oggettiva. Le federazioni calcistiche e i club sono invece oggettivamente responsabili per le seguenti condotte: a) invasione o tentata invasione di campo; b) lancio di oggetti; c) accensione di fumogeni o fuochi pirotecnici; d) l'uso di puntatori laser; e) l'uso di metodi di trasmissione di messaggi non riguardanti l'evento sportivo; f) danni; g) il fischiare inni nazionali; h) ogni altra mancanza di ordine o disciplina dei tifosi.

<sup>33</sup> Misure disciplinari imponibili ex Articolo 6.1 del Codice Disciplinare su federazioni associate sono: a) avvertimento; b) rimprovero; c) multa; d) annullamento del risultato di un incontro; e) ordine di rigioco della partita; f) deduzione di punti; g) sconfitta a tavolino; h) partita a porte chiuse; i) divieto di uso dello stadio; j) partita in campo neutro; k) trattenimento delle entrate UEFA; l) divieto di registrazione di nuovi calciatori per competizioni UEFA; m) limitazione del numero di calciatori nella lista per le competizioni UEFA; n) squalifica dalla competizione o esclusione dalle future edizioni della stessa o ritiro di titolo o premio; o) ritiro di licenza; p) community football service. Misure disciplinari imponibili

ma pur sempre tenendo in considerazione anche le eventuali circostanze aggravanti, scriminanti e gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'offesa commessa.

#### 2.4 *La procedura dinanzi la Commissione Disciplinare Etica e di Controllo ed il ruolo degli Ispettori Disciplinari*

Nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare Etica e di Controllo, ai sensi dell'Articolo 31 del Codice Disciplinare, assumono qualificazione giuridica di "parti" non solo l'individuo o l'ente i cui diritti sono stati violati e il colpevole della violazione, ma anche tutti quei soggetti che abbiano un interesse diretto nella questione.<sup>34</sup>

Sussistono differenti metodi d'iniziativa<sup>35</sup> del procedimento disciplinare; ciononostante i più rilevanti ai fini della nostra trattazione sono il reclamo ("protest") e l'iniziativa degli Ispettori Disciplinari.

Gli Ispettori, nominati dal Comitato Esecutivo, rappresentano la UEFA nelle procedure dinanzi alla Commissione Disciplinare e hanno il potere di intraprendere investigazioni, richiedere l'apertura di procedimenti disciplinari, presentare appello contro le decisioni della Commissione Disciplinare e rappresentare legalmente la UEFA nei casi di appello al TAS.

Il reclamo può essere sporto sulla scorta dell'Articolo 49 del Codice Disciplinare, solamente dalle federazioni associate e dai rispettivi club affiliati; esso deve pervenire alla Commissione Disciplinare per iscritto entro le 24 ore successive al termine della partita di riferimento. Tale termine non è estendibile in virtù della natura acceleratoria<sup>36</sup> della procedura.

L'ammissibilità del reclamo, che ha un costo<sup>37</sup> di Euro 1000 rimborsabili solo

---

ex Articolo 6.2 del Codice Disciplinare nei confronti di individui: a) avvertimento; b) rimprovero; c) multa; d) sospensione per un numero determinato di partite o per un periodo specificato o non; e) sospensione da una funzione per un numero determinato di partite o per un periodo specificato o non; f) divieto di esercizio di attività calcistica; g) ritiro di titolo o premio; h) community football service. Per ragioni di completezza le multe nei confronti di persone giuridiche devono essere ricomprese tra Euro 100 e Euro 1.000.000, mentre nei confronti di persone fisiche non possono eccedere Euro 100.000. Più sanzioni disciplinari possono essere applicate simultaneamente alla stessa violazione.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'Articolo 31 del Codice Disciplinare sono soggetti direttamente interessati: individui, federazioni calcistiche associate e club. Nel caso in cui altre federazioni, club o enti avessero un interesse rilevante nella questione, possono sempre essere invitate a partecipare alla procedura in veste di parti terze dall'organo disciplinare di riferimento.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'Articolo 48 del Codice Disciplinare i metodi di iniziativa della procedura dinanzi alla commissione sono i seguenti: a) sulla base di Report Ufficiali UEFA; b) nel caso un reclamo sia presentato; c) nel caso una violazione sia riportata d) su richiesta del Comitato Esecutivo, Presidente o Segretario Generale UEFA e) su richiesta degli Ispettori Disciplinari; f) sulla base di documenti ricevuti dall'autorità pubblica, g) sulla base di una denuncia.

<sup>36</sup> Ai sensi dell'Articolo 23.3 del Codice Disciplinare i casi particolarmente urgenti, tra cui, a titolo prettamente esemplificativo, quelli riguardanti l'ammissione o l'esclusione da una competizione UEFA, possono essere direttamente riferiti alla Commissione di Appello dal presidente della Commissione Disciplinare ("salto" del primo grado di giurisdizione).

<sup>37</sup> Ai sensi dell'Articolo 44 del Codice Disciplinare i costi concernenti la procedura dinanzi la

nel caso in cui lo stesso venga accolto, è limitata ai soli casi di ineligibilità di calciatori o del terreno di gioco, ai palesi<sup>38</sup> errori arbitrali, e alle violazioni di regole da parte del direttore di gara o altro incidente che abbia una decisiva influenza sul risultato finale. È importante anche chiarire la natura del reclamo che non ha, infatti, lo scopo di annullare una decisione fattuale del direttore di gara, la quale resta irrevocabile, ma solo di modificarne le conseguenze disciplinari, ingiustificate in virtù dell'errore o della violazione occorsa.

La procedura dinanzi la Commissione Disciplinare è in linea di principio condotta sulla scorta delle istanze documentali e delle memorie scritte eventualmente ricevute, ma in eccezionali circostanze può sfociare in una udienza formale. Durante la fase istruttoria, la Commissione Disciplinare ha la possibilità di tenere in considerazione qualsivoglia documento in suo possesso ritenuto rilevante, purché rispettoso della dignità umana,<sup>39</sup> e richiedere il raccoglimento di ulteriori mezzi di prova, a meno che ciò non rallenti eccessivamente la procedura.

Il presidente della Commissione Disciplinare ha la potestà di emettere non solo "inaudita altera parte", ma anche d'ufficio, misure provvisorie<sup>40</sup> nel caso in cui esse risultino essere necessarie ad assicurare la propria amministrazione della giustizia, il mantenimento della disciplina sportiva, e al fine di prevenire ipotetici danni irreparabili.<sup>41</sup> Terminata la fase istruttoria, la Commissione Disciplinare si pronuncia comunicando alle parti il solo dispositivo della sentenza privo delle motivazioni; nel caso in cui queste ultime non venissero richieste nel termine di cinque giorni dalla notificazione, la possibilità di appello sarà definitivamente preclusa e la sentenza sarà legalmente considerata come passata in giudicato ("res iudicata").<sup>42</sup>

---

Commissione Disciplinare Etica e di Controllo sono in linea di principio sostenuti dalla UEFA, salvo il caso del reclamo non ammissibile.

<sup>38</sup> Ai sensi dell' Articolo 9 del Codice Disciplinare è errore palese il confondere l' identità della persona contro cui il provvedimento disciplinare è stato preso.

<sup>39</sup> Ai sensi dell' Articolo 37 del Codice Disciplinare, sono, a titolo esemplificativo, validi mezzi di prova nell' investigazione e nel procedimento disciplinare i seguenti documenti: report ufficiali UEFA, esame dei testimoni, ispezioni, perizie, registrazioni, confessioni.

<sup>40</sup> Ai sensi dell' Articolo 42 del Codice Disciplinare, la durata massima delle misure provvisorie ammonta a trenta giorni, estendibile per ulteriori quindici giorni; la durata dell' eventuale misura provvisoria imposta andrà dedotta dalla sanzione disciplinare finale.

<sup>41</sup> Ai sensi dell' Articolo 42.3 del Codice Disciplinare, le misure provvisorie emesse dal presidente della Commissione Disciplinare sono appellabili purché il gravame, scritto e motivato, raggiunga UEFA nel termine di tre giorni dalla notifica della misura contestata. Il presidente della Corte di Appello, in qualità di giudice monocratico, ha competenza giurisdizionale sulla predetta impugnazione e le sue decisioni sono definitive e inappellabili.

<sup>42</sup> Ai sensi dell' Articolo 59 del Codice Disciplinare, l' Amministrazione UEFA è l' organo competente per l' esecuzione delle sentenze. A garanzia dell' esecutorietà dei dispositivi le federazioni associate sono solidalmente responsabili per il pagamento di multe e di spese procedurali imposte a club, ufficiali, calciatori o altri membri; allo stesso modo i club sono responsabili in solido con i propri calciatori ufficiali o membri.

## 2.5 *La procedura di appello*

La Commissione di Appello consta di un presidente, due vice presidenti e nove membri; essa è validamente costituita alla presenza di almeno tre dei suoi componenti, ma è prerogativa del presidente della stessa, qualora fosse necessario, l'ampliamento del predetto quorum.

La natura collegiale dell'organo non è assoluta e in predeterminati casi<sup>43</sup> è ammissibile anche la decisione di un singolo membro della Commissione operante in qualità di giudice monocratico.

La Commissione di Appello è competente a decidere i ricorsi contro quelle decisioni della Commissione Disciplinare per cui siano state precedentemente richieste le motivazioni.<sup>44</sup>

Ai sensi dell'Articolo 53 del Codice Disciplinare risultano legittimati attivi all'impugnazione non solo le parti al giudizio di primo grado, ma anche gli Ispettori disciplinari; queste hanno l'onere di manifestare l'interesse al gravame<sup>45</sup> entro tre giorni dalla notifica delle motivazioni e successivamente comunicare i motivi del ricorso<sup>46</sup> entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine. I suddetti termini sono perentori e qualora non correttamente adempiuti determinano l'inammissibilità dell'appello.<sup>47</sup>

Ai sensi dell'Articolo 54 del Codice Disciplinare sono impugnabili tutte le sentenze di primo grado salvo quelle imponenti un avvertimento, un rimprovero, un automatica sospensione per una partita dovuta ad espulsione diretta e una multa per condotta inopportuna tenuta durante la procedura dinanzi alla Commissione Disciplinare.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Ai sensi dell'Articolo 24.3 del Codice Disciplinare, i casi in cui è ammessa la pronuncia del giudice monocratico sono i seguenti: a) casi urgenti o di reclamo; b) casi in cui la sanzione imposta dalla Commissione Disciplinare è una multa di massimo Euro 35.000 o una sospensione di massimo tre giornate; c) casi in cui la richiesta delle parti e dell'Ispettore disciplinare è identica; d) casi in cui l'appello è chiaramente inammissibile; e) su richiesta congiunta delle parti e dell'Ispettore disciplinare.

<sup>44</sup> Ai sensi dell'Articolo 52 del Codice Disciplinare, le motivazioni possono essere richieste entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza ed un eventuale appello diretto contro il suddetto dispositivo, rientrando nel termine per la richiesta delle motivazioni, è d'ufficio legalmente considerato al pari di una richiesta di motivazioni e non di appello.

<sup>45</sup> Ai sensi dell'Articolo 52.2 del Codice Disciplinare, l'interesse al gravame si manifesta tramite la notificazione scritta all'attenzione della Commissione di Appello di una dichiarazione d'intenti.

<sup>46</sup> Ai sensi dell'Articolo 52.3 del Codice Disciplinare, i motivi del gravame devono contenere: la richiesta legale, il conto dei fatti, le prove, una lista degli eventuali testimoni correlata da un sommario della testimonianza prevista, la ricevuta di pagamento della tassa di appello (Euro 1000) e le conclusioni dell'attore. Nelle conclusioni è importante indicare l'eventuale richiesta di udienza, altrimenti la procedura si svolgerà sul semplice scambio di memorie scritte.

<sup>47</sup> Ai sensi dell'Articolo 54.3 del Codice Disciplinare, è inammissibile l'appello della parte che ha impugnato la decisione non avendo precedentemente richiesto le motivazioni della sentenza.

<sup>48</sup> Ai sensi dell'Articolo 36 del Codice Disciplinare, qualunque partecipante alla procedura dinanzi alla Commissione Disciplinare, la cui condotta disturbi l'ordinato svolgimento del processo, può essere rimproverato, multato fino a Euro 3000 o escluso dall'udienza dal presidente della stessa.

Il gravame non ha effetto sospensivo sull'esecuzione della sentenza di primo grado; ciononostante è prerogativa del presidente della Commissione di Appello, su richiesta motivata di una delle parti, provvedere alla sospensione della stessa.<sup>49</sup> L'appello è notificato alla controparte, la quale non solo ha il diritto di presentare memorie difensive nel rispetto dei termini stabiliti dal presidente, ma dispone anche del diritto d'impugnazione incidentale.<sup>50</sup>

L'appello, in virtù della sua natura di "mezzo d'impugnazione a critica libera", permette un completo riesame della questione, non solo dal punto di vista prettamente legale, ma anche da un punto di vista fattuale;<sup>51</sup> inoltre, nel caso in cui il gravame sia mosso dal solo imputato, esso soggiace al generale divieto di "reformatio in pejus".<sup>52</sup> È interessante notare come, ai sensi dell'Articolo 58.3 del Codice Disciplinare, nei casi di gravi violazioni dell'ordine pubblico processuale,<sup>53</sup> il presidente della Commissione di Appello ha la facoltà di rimettere la causa al giudice di primo grado per una rivalutazione "ex novo" della questione nel rispetto dei principi violati.<sup>54</sup> Sulla scorta della norma di rinvio contenuta al comma 8 dell'Articolo 58 del Codice Disciplinare, le decisioni della Commissione di Appello sono impugnabili davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport.<sup>55</sup> In virtù della natura europea caratterizzante la UEFA, è interessante notare che, ai sensi dell'Articolo 63.2 dello Statuto, solo gli arbitri domiciliati nel territorio europeo sono eleggibili per la risoluzione di date controversie.

<sup>49</sup> Ai sensi dell'Articolo 55 del Codice Disciplinare, la richiesta di sospensione dell'esecuzione non può essere presentata prima della notificazione delle motivazioni della sentenza da parte della Commissione Disciplinare.

<sup>50</sup> Ai sensi dell'Articolo 56.2 del Codice Disciplinare, l'impugnazione incidentale è sottoposta alla stessa regolamentazione riguardante la procedura di appello principale.

<sup>51</sup> Ai sensi dell'Articolo 58.2 del Codice Disciplinare, la Commissione di appello riesamina il caso sia da una prospettiva legale che fattuale.

<sup>52</sup> Ai sensi dell'Articolo 58.4 del Codice Disciplinare, qualora l'imputato sia stato il solo a presentare appello, in sede d'impugnazione la sanzione prestabilita dal giudice di primo grado della Commissione Disciplinare non potrà essere aumentata.

<sup>53</sup> Ai sensi dell'Articolo 58.3 del Codice Disciplinare, le gravi violazioni dell'ordine pubblico processuale (*fundamental mistrial*) possono essere ricondotte alle violazioni del principio di "procedural public policy"; quest'ultimo, sulla base della giurisprudenza del TAS è violato quando "principi fondamentali e unanimemente riconosciuti non sono rispettati, comportando una tale intollerabile violazione giuridica, che la decisione risulta incompatibile con i principi ordinatori di un sistema fondato sullo stato di diritto".

<sup>54</sup> Ai sensi dell'Articolo 67 del Codice Disciplinare, qualunque decisione emessa dagli organi di amministrazione della giustizia UEFA al fine di produrre effetti giuridici in una confederazione terza necessita di una apposita autorizzazione della FIFA.

<sup>55</sup> Ai sensi dell'Articolo 62 dello Statuto UEFA, le impugnazioni al TAS sono ammissibili solamente una volta esauriti i ricorsi interni al sistema UEFA ed entro dieci giorni dalla notifica della decisione contestata con le motivazioni; inoltre, nella procedura dinanzi il TAS non sono ammissibili nuovi mezzi di prova che sarebbero potuti essere stati prodotti precedentemente durante la procedura davanti gli organi UEFA. Ai sensi dell'Articolo 63, il TAS non ha competenza a decidere su: a) decisioni concernenti le regole del gioco; b) sospensioni di persone fisiche per un massimo due partite o un mese; c) decisioni di carattere nazionale emesse da tribunali arbitrali nazionali imparziali e indipendenti.

### 3. *La Commissione Controllo Finanziario*

#### 3.1 *Fonti: il Codice Procedurale della Commissione Controllo Finanziario*

Al fine di garantire il benessere generale del calcio europeo, a partire dal 2011 è in vigore il principio del fair play finanziario (Financial Fair Play), il cui scopo principale è quello di introdurre maggiore disciplina e razionalità nelle finanze dei club calcistici europei.<sup>56</sup> Il Codice Procedurale della Commissione Controllo Finanziario<sup>57</sup> (in seguito: “Codice Procedurale”) costituisce il testo di riferimento nell’individuazione della natura e delle competenze della Commissione Controllo Finanziario (in seguito: “Commissione Finanziaria”), l’organo incaricato dell’attuazione del sovra menzionato principio. Scopo del Codice Procedurale è, ai sensi dell’Articolo 2 dello stesso, determinare la giurisdizione, l’organizzazione e il procedimento decisionale in seno al predetto organo.

#### 3.2 *Composizione*

La Commissione Finanziaria è suddivisa in due Camere, la Camera di Investigazione e la Camera Aggiudicativa. La prima consta di un capo investigatore ed almeno tre membri, mentre la seconda di un presidente, il quale supervisiona il corretto funzionamento della stessa conformemente al codice procedurale, e tre ulteriori componenti, tra cui due vicepresidenti.

Ai sensi del comma 7 dell’Articolo 4 del Codice Procedurale nessun membro della Camera di Investigazione può simultaneamente appartenere alla Camera Aggiudicativa o viceversa.

I membri della Commissione Finanziaria, eletti dal Comitato Esecutivo UEFA con un mandato quadriennale, rinnovabile indefinitamente, devono soddisfare prerequisiti d’indipendenza e imparzialità,<sup>58</sup> non appartenere ad altri organi UEFA o ricoprire posizioni per federazioni calcistiche nazionali. Alla pari dei membri della Commissione Disciplinare i componenti della predetta Commissione non sono legalmente perseguibili per qualsivoglia azione, decisione od omissione connessa alle procedure in cui sono coinvolti.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Ai sensi del comunicato UEFA “<http://it.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html>”, gli obiettivi del fair play finanziario sono i seguenti: introdurre più disciplina e razionalità nelle finanze dei club calcistici, ridurre la pressione su salari e trasferimenti e limitare gli effetti dell’inflazione, incoraggiare i club a contare solo sui propri profitti, incoraggiare investimenti a lungo termine sul settore giovanile e sulle infrastrutture, tutelare la sostenibilità a lungo termine nel calcio europeo, assicurare il tempestivo pagamento dei debiti da parte dei club.

<sup>57</sup> Procedural Rules governing the UEFA Club Financial Control Body.

<sup>58</sup> Ai sensi dell’Articolo 9 del Codice Procedurale, ogni singolo membro della Commissione Finanziaria è tenuto ad astenersi da tutte quelle procedure nelle quali sussista un legittimo dubbio sulla sua imparzialità; inoltre ogni eventuale atto di ricusazione deve essere notificato entro il termine di sette giorni dalla conoscenza del motivo e prima dell’inizio dell’eventuale udienza. La decisione sulla ricusazione spetta ai membri della Commissione Finanziaria la cui imparzialità non sia stata contestata.

<sup>59</sup> Un’importante differenza tra il regime di responsabilità riguardante i membri della Commissione

### 3.3 *Giurisdizione e competenza*

L'Articolo 3 del Codice Procedurale individua esaustivamente le cinque tassative fattispecie giurisdizionali di competenza della Commissione Finanziaria. La stessa, infatti, ha "in primis" il compito di accertare il corretto adempimento da parte dei club di quei criteri di licenza<sup>60</sup> codificati nel Regolamento sulle licenze dei club e sul fair play finanziario.<sup>61</sup>

In secondo luogo, è competenza della Commissione Finanziaria acclarare il continuo rispetto dei predetti criteri anche successivamente al rilascio della licenza.

In terzo luogo, è compito della rilevante Commissione accertare la conformità, da parte dei club licenziati, ai requisiti di monitoraggio codificati nella parte III. (Articolo 53 – Articolo 68) del Regolamento sulle licenze dei club e sul fair play finanziario.

In quarto luogo, è prerogativa esclusiva della Commissione Finanziaria imporre eventuali sanzioni disciplinari in tutti quei casi in cui i criteri di licenza o quelli di monitoraggio non siano stati adeguatamente rispettati.

Da ultimo, la Commissione in parola ha competenza decisionale su tutti quei casi concernenti l'eleggibilità di un club ai fini della partecipazione dello stesso in una competizione UEFA.

### 3.4 *La procedura dinanzi la Camera di Investigazione*

La Camera di Investigazione, nella persona del capo investigatore,<sup>62</sup> ha il compito di dirigere il processo di monitoraggio e la procedura investigativa; quest'ultima, ai sensi dell'Articolo 12 del Codice Procedurale, apribile d'ufficio o su richiesta motivata di parte.

Generalmente, la procedura dinanzi la predetta Commissione si svolge sulla base di memorie scritte; tuttavia, su iniziativa del capo investigatore o su istanza di parte, qualora ritenuto opportuno, può essere convocata una udienza, la quale sarà legalmente considerata parte del processo investigativo.

Al termine dell'investigazione, il capo investigatore, consultatosi con gli altri membri della Camera, ha il potere di: rigettare il caso, concludere con il consenso dell'imputato un accordo transattivo, imporre con il consenso dell'accusato misure disciplinari<sup>63</sup> oppure rimettere il caso alla Camera Aggiudicativa.

---

Disciplinare e quelli della Commissione Finanziaria è rappresentata dal disposto dell'Articolo 30 del Codice di Disciplina, ai sensi del quale i primi non sono legalmente perseguibili salvi i casi di dolo e colpa grave, mentre i secondi non soggiacciono a tale duplice limitazione, essendo perciò non imputabili in assoluto.

<sup>60</sup> Ai sensi dell'Articolo 3 del Codice Procedurale, si intendono per criteri di licenza quelli contenuti nella parte II. (Articolo 4 – Articolo 52) del Regolamento licenze e fair play.

<sup>61</sup> UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.

<sup>62</sup> Ai sensi dell'Articolo 12 del Codice Procedurale, il capo investigatore è il responsabile della procedura d'investigazione ed ha il compito di acclarare i fatti nonché raccogliere i rilevanti mezzi di prova.

<sup>63</sup> Le misure disciplinari imponibili con il consenso dell'accusato sono le seguenti: avvertimento,

È interessante notare che, ai sensi dell'Articolo 14.4 del Codice Procedurale, le decisioni concernenti accordi transattivi o l'imposizione di misure disciplinari con il consenso dell'imputato devono essere rese pubbliche tramite pubblicazione entro cinque giorni dalla loro notifica.<sup>64</sup>

Particolare rilevanza ai fini della presente trattazione assume l'analisi degli accordi transattivi conclusi con il consenso dell'imputato; questi sono considerati idonei in tutte quelle circostanze in cui la conclusione di un effettivo equo e dissuasivo accordo sia preferita alla rimessione della questione alla Camera Aggiudicativa. Ai fini redazionali di tali concordati, particolare attenzione deve essere prestata, non solo ai fattori codificati nell'Allegato XI<sup>65</sup> del Regolamento sulle licenze dei club e sul fair play finanziario, ma anche alla specificazione delle obbligazioni contenute nei medesimi, le quali possono sempre essere accompagnate da misure disciplinari e da un termine di adempimento.<sup>66</sup>

Ogni decisione presa dal capo investigatore della Camera di Investigazione concernente l'archiviazione di un caso, la conclusione di un accordo transattivo o l'applicazione di misure disciplinari è sindacabile dalla Camera Aggiudicativa su iniziativa del suo presidente entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione in parola allo stesso. Inoltre, ogni decisione presa dal capo investigatore concernente la conclusione di un accordo transattivo o l'applicazione di misure disciplinari è revisionabile dalla Camera Aggiudicativa su istanza di parte avente un interesse rilevante entro dieci giorni dalla data della pubblicazione della stessa. Per fini di completezza è importante precisare che nelle predette situazioni la competenza revisionale<sup>67</sup> della Camera Aggiudicativa è comunque pur sempre limitata ai soli chiari errori di valutazione commessi dalla Camera di Investigazione<sup>68</sup> nel processo decisionale.

---

rimprovero o multa non eccedente Euro 100.000.

<sup>64</sup> Ai sensi dell'Articolo 14.5 del Codice Procedurale, su richiesta motivata di parte, notificata entro due giorni dalla ricezione della decisione, il capo investigatore può redigere, ai fini della pubblicazione, la decisione priva dei dati personali e delle informazioni confidenziali.

<sup>65</sup> Ai sensi dell'Allegato XI del Regolamento sulle licenze dei club e sul fair play finanziario, i fattori da tenere in considerazione ai fini della redazione degli accordi transattivi sono i seguenti: a) il quantum e trend del deficit; b) l'impatto delle modificazione nei tassi di cambio; c) il progetto di pareggio di bilancio; d) l'accuratezza del progetto di pareggio; e) la situazione debitoria f) la forza maggiore g) l'ampiezza della rosa.

<sup>66</sup> Ai sensi dell'Articolo 15.4 del Codice Procedurale, nel caso in cui l'imputato non rispetti i termini stabiliti dall'accordo transattivo, il capo investigatore della Camera di Investigazione non ha alternativa che quella di riferire il caso alla Camera Aggiudicativa.

<sup>67</sup> Ai sensi dell'Articolo 16.4 del Codice Procedurale, la Camera Aggiudicativa può confermare, rigettare o modificare la decisione della Camera di Investigazione oppure rimettere il caso nuovamente all'attenzione del capo investigatore.

<sup>68</sup> Ai sensi dell'Articolo 7 del Codice Procedurale, la decisione del capo investigatore di rimettere il caso alla Camera Aggiudicativa deve contenere i seguenti elementi: a) sintesi dei fatti; b) elenco dei mezzi di prova raccolti; c) descrizione della natura della violazione; d) riferimento alle normative violate; e) proposta decisionale.

### 3.5 *La procedura dinanzi la Camera Aggiudicativa*

La Camera Aggiudicativa ha competenza giurisdizionale su tutte quelle questioni rimesse alla sua attenzione dal capo investigatore della Commissione di Investigazione, su motivata istanza di parte, o dal presidente della Commissione Finanziaria,<sup>69</sup> il quale è il responsabile del corretto svolgimento della procedura in seno alla predetta Camera. Generalmente la procedura dinanzi alla Camera Aggiudicativa si basa sullo scambio di memorie scritte; tuttavia, su iniziativa del presidente della Commissione Finanziaria o su motivata istanza di parte, può essere convenuta una udienza, il cui contenuto ha natura prettamente confidenziale.<sup>70</sup>

È prerogativa di quelle federazioni e club aventi un rilevante interesse legittimo intervenire nella procedura nella veste giuridica ritenuta la più opportuna dal presidente della Commissione Finanziaria.<sup>71</sup>

Le decisioni<sup>72</sup> della Camera Aggiudicativa sono assunte nel rispetto del “quorum deliberativo” stabilito dall’articolo 25 del Codice Procedurale sulla base del principio della maggioranza semplice.

La competenza decisionale della Camera Aggiudicativa è esaustivamente delineata dall’articolo 27 del Codice Procedurale il quale conferisce alla predetta il potere di licenziare un caso, accettare o rifiutare l’ammissione di un club ad una competizione UEFA, imporre misure disciplinari<sup>73</sup> e confermare, modificare o annullare una decisione del capo investigatore.

Le predette decisioni, tassativamente rese per iscritto dalla Camera Aggiudicativa, devono rispettare determinati criteri di forma contenuti all’Articolo 31 del Codice Procedurale<sup>74</sup> tra cui la specificazione della ripartizione delle spese

---

<sup>69</sup> Per fini di chiarezza, il presidente della Camera Aggiudicativa è anche denominato presidente della Commissione Finanziaria.

<sup>70</sup> Ai sensi dell’Articolo 21 del Codice Procedurale, il contenuto delle udienze può essere reso pubblico o pubblicato solo su esplicita direttiva del presidente della Commissione Finanziaria.

<sup>71</sup> Ai sensi dell’Articolo 22 del Codice Procedurale, la richiesta di intervento deve essere notificata per iscritto e adeguatamente motivata alla Commissione Aggiudicativa entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di venuta a conoscenza della pendente procedura.

<sup>72</sup> Ai sensi dell’Articolo 26 del Codice Procedurale, le decisioni della Camera Aggiudicativa sono prese in conformità dei Regolamenti UEFA e del diritto svizzero.

<sup>73</sup> Ai sensi dell’Articolo 29.1 del Codice Procedurale, le misure disciplinari imponibili nei confronti di persone giuridiche sono le seguenti: a) avvertimento; b) rimprovero; c) multa; d) deduzione di punti; e) trattenimento di ricavi provenienti dalla partecipazione ad una competizione UEFA; f) divieto di registrazione di nuovi calciatori in competizioni UEFA; g) limitazione nel numero di calciatori iscrivibili in competizioni UEFA, tra cui limitazioni finanziarie basate su gli importi salariali dei calciatori iscritti nella lista-A UEFA; h) squalifica da competizione o esclusione da future competizioni; i) ritiro di titolo o premio.

Ai sensi dell’Articolo 29.1 del Codice Procedurale, le misure disciplinari imponibili nei confronti di persone fisiche sono le seguenti: a) avvertimento; b) rimprovero; c) multa; d) sospensione per un determinato numero di partite o un determinato o indeterminato periodo temporale; e) sospensione dallo svolgimento della propria funzione per un determinato numero di partite o un determinato o indeterminato periodo temporale; f) divieto di esercitare qualunque tipo di attività connessa al calcio.

<sup>74</sup> Ai sensi dell’Articolo 31 del Codice Procedurale, le decisioni della Camera Aggiudicativa devono

procedurali. A fini informativi ogni decisione della Camera Aggiudicativa è pubblicata entro il termine di cinque giorni dalla data di sua notificazione; ciononostante l'imputato, tramite istanza motivata, può richiederne la redazione nel rispetto del diritto alla riservatezza delle informazioni confidenziali e dei dati personali.

In conclusione, è rilevante enfatizzare, ai fini della presente trattazione, che le decisioni della Camera Aggiudicativa non sono definitive e vincolanti poiché, ai sensi dell'Articolo 34 del Codice Procedurale, pur sempre appellabili dinanzi al TAS nel rispetto dei rilevanti termini.

#### 4. Conclusioni

La UEFA, in qualità di organo di governo del calcio europeo, ha istituito non solo un adeguato sistema giurisdizionale, ma anche un articolato regime legale di amministrazione della giustizia imparziale ed efficiente.

Dato regime si compone di organi indipendenti i quali, in base alle loro differenti competenze, hanno il compito di risolvere questioni disciplinari, dirimere controversie tra federazioni associate e monitorare il rispetto dei principi del fair-play finanziario.

Al pari della FIFA, anche il sistema istituito dalla UEFA trova fondamento nella dottrina<sup>75</sup> secondo la quale le controversie tra gli appartenenti al mondo del calcio, con l'eccezione di quelle relative al rapporto di lavoro, devono essere risolte in seno alle strutture calcistiche stesse, proibendo di conseguenza il ricorso alla giustizia ordinaria.

L'esecutività dei regolamenti e delle decisioni UEFA è garantita dal vincolo di affiliazione dal quale appunto scaturiscono non solo diritti, ma in particolare obblighi giuridici, i quali devono essere adeguatamente adempiuti al fine di non incorrere in sanzioni di varia natura.

Dall'analisi della normativa si evince come l'indole acceleratoria della procedura davanti agli organi di amministrazione della giustizia UEFA giochi un ruolo assolutamente fondamentale nel raggiungimento di una rapida e certa risoluzione delle controversie che, data la loro natura, non troverebbero adeguata soluzione davanti a nessun altro organo della giustizia ordinaria.

Infine, è necessario menzionare gli innumerevoli sforzi compiuti dalla UEFA, non solo nel punire, ma anche nel prevenire, tramite la perenne ricerca di nuovi sistemi dissuasivi, fenomeni quali il "match fixing" e il razzismo, ergendosi a vera paladina dei valori primari non solo nel calcio europeo, ma in tutto lo sport del vecchio continente.

---

tassativamente contenere i seguenti elementi formali: a) data; b) nomi dei membri della Camera Aggiudicativa partecipanti alla deliberazione; c) nome dell'imputato; d) riassunto di fatti e mezzi di prova; e) motivazioni della decisione; f) il dispositivo della sentenza contenente la eventuale ripartizione dei costi; g) la firma del presidente della Commissione Finanziaria; h) condizioni e requisiti d' appello.

<sup>75</sup> G. NICOLELLA, *Trasferimenti Internazionali e Normativa FIFA*, in G. Nicoletta (a cura di), *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza*, Altalex Editore, 2014, 229-274.

In sede conclusionale è d'obbligo un breve cenno sulla natura del rapporto instaurato dalla UEFA con la Comunità Europea e i suoi organi di giustizia. Sarebbe presuntuoso ed irragionevole affermare che la UEFA abbia ad oggi incondizionatamente abbracciato l'Unione Europea e tutti i suoi principi regolatori; ciononostante, concreti passi in avanti sono stati mossi al fine di una effettiva e produttiva collaborazione tra i due enti. Il 14 ottobre 2014, a Bruxelles, un importante Accordo di Cooperazione<sup>76</sup> tra la Commissione Europea e la UEFA è stato sottoscritto dal Commissario per l'Educazione, la Cultura il Multilinguismo e la Gioventù e dal Presidente Michel Platini.

In virtù di dato accordo le parti, forti della comune volontà di promuovere e salvaguardare i valori di onestà e franchezza nello sport, si sono impegnate a cooperare in materie di interesse comune in modo costante e costruttivo al fine di promuovere la cultura<sup>77</sup> e la salute<sup>78</sup> degli atleti, il principio di solidarietà,<sup>79</sup> la stabilità e trasparenza finanziaria<sup>80</sup> nonché la lotta ad ogni forma di razzismo ed alla pratica del match fixing.<sup>81</sup>

Interessante è notare come, ai sensi dell'Articolo 2.8 dell'Accordo di Cooperazione, la problematica delle cosiddette "Third Party Ownership (TPO)"<sup>82</sup> sui diritti economici delle prestazioni sportive di calciatori abbia trovato

---

<sup>76</sup> *Arrangement for Cooperation between the European Commission and the Union of European Football Associations (UEFA)* disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/sport/news/2014/docs/uefa2014\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/sport/news/2014/docs/uefa2014_en.pdf) (consultato il 20 Gennaio 2015).

<sup>77</sup> Ai sensi dell'Articolo 2.4 dell'Accordo di Cooperazione, le parti si impegnano a rafforzare non solo politiche di allenamento locale ma anche la promozione della cultura tra gli atleti in virtù della loro visibilità e del loro ruolo nello sviluppo dei valori sportivi.

<sup>78</sup> Ai sensi dell'Articolo 2.8 dell'Accordo di Cooperazione, la salute e la dignità umana degli atleti deve essere protetta e salvaguardata da pratiche immorali e violente; di particolare rilevanza è che la pratica delle cosiddette "Third Party Ownership" (TPO) dei diritti economici sui diritti alle prestazioni sportive di calciatori non minacci l'integrità della competizione sportiva né mini la fiducia e il reciproco rispetto che dovrebbe sussistere in ogni rapporto di lavoro.

<sup>79</sup> Ai sensi dell'Articolo 2.6 dell'Accordo di Cooperazione, è importante mantenere un equilibrio competitivo all'interno di ogni competizione e a tal fine è necessario garantire un adeguato sistema redistributivo fondato sul principio di solidarietà.

<sup>80</sup> Ai sensi dell'Articolo 2.7 dell'Accordo di Cooperazione, la stabilità e trasparenza finanziaria devono essere perseguite nel rispetto del diritto della concorrenza il quale assieme al principio del fair play finanziario mira ad introdurre maggiore razionalità e disciplina nelle finanze dei club calcistici europei.

<sup>81</sup> Ai sensi dell'Articolo 2.11 dell'Accordo di Cooperazione, al fine di prevenire episodi di match fixing si auspica l'adozione di una convenzione internazionale sulla manipolazione dei risultati sportivi.

<sup>82</sup> "Third Party Ownership" (TPO) o "Third Party Investment" (TPI) sono forme di investimento da parte di soggetti terzi al mero rapporto di prestazione sportiva tra un club ed un calciatore che si sostanziano nell'acquisizione totale o parziale dei diritti economici relativi alle prestazioni sportive di calciatori. Mentre i comunemente definiti "diritti federativi", che sarebbe comunque preferibile definire tecnicamente quali diritti alle prestazioni sportive di calciatori, possono appartenere esclusivamente ad un club, i diritti economici possono anche essere ceduti ad un soggetto terzo non appartenente all'ordinamento sportivo. Tali forme di investimento, che al momento della presente redazione non sono ancora vietate dal Regolamento FIFA in materia purché non vi sia da parte del soggetto terzo un'influenza sull'eventuale trasferimento del calciatore, saranno tuttavia gradualmente bandite a far data dal prossimo 1 maggio 2015 in base a quanto deciso di recente dal Comitato Esecutivo FIFA.

riconoscimento anche da parte del legislatore europeo; quest'ultimo, come si legge nell'accordo, auspica che tale pratica, nonostante la sua peculiare natura, sia pur sempre rispettosa dei diritti fondamentali dei calciatori e non mini la necessaria fiducia alla base dei loro rapporti contrattuali.<sup>83</sup>

Particolarmente rilevante ai fini della nostra trattazione è l'Articolo 2.14 dell'Accordo di Cooperazione che riconosce esplicitamente all'arbitrato il ruolo d'importante strumento, seppur volontario, nella risoluzione delle controversie sportive e di garante della nomofilachia del diritto.<sup>84</sup>

Nonostante il rilevante contenuto, la portata innovativa dell'accordo resta piuttosto limitata specie a causa dell'Articolo 5.4 dello stesso, secondo cui si esclude categoricamente che il predetto comporti la creazione di diritti o obblighi giuridici sulla base del diritto internazionale, comunitario o nazionale.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> In data 22 dicembre 2014 la FIFA ha emesso la Circolare no. 1464 ai sensi della quale da maggio 2015 sarà vietato per club e calciatori concludere contratti conferenti a parti terze compensi connessi a futuri trasferimenti. Per quanto riguarda gli accordi già esistenti, essi resteranno in vigore fino alla loro naturale estinzione mentre gli accordi conclusi tra il 1 gennaio 2015 e il 30 aprile 2015 non potranno avere durata superiore all'anno. In conclusione, entro la fine di aprile 2015 tutti i predetti accordi dovranno essere registrati nel Sistema di Trasferimento Elettronico (FIFA Transfer Matching System) nella loro interezza, comprensivi di eventuali appendici integrative e specificanti il nome del calciatore, della parte terza nonché la durata dell'accordo.

<sup>84</sup> Article 2.14 dell'Arrangement for Cooperation recita che: "Arbitration is an important voluntary tool for settling disputes in sport and ensuring that sporting rules are applied, interpreted and enforced in an effective and uniform manner, while also ensuring respect of the applicable legal norms and procedural safeguards within and outside the EU."

<sup>85</sup> Article 5.4 dell'Arrangement for Cooperation: "This Agreement does not create rights or obligations under international, EU or domestic law".



## LA WORLD DANCE SPORT FEDERATION (WDSF)

di *Lorenzo Tatarella\**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Lo Statuto della WDSF – 3. Code of the WDSF Disciplinary Council – 4. Il Codice Anti-doping – 5. Conclusioni

### 1. Premessa

La *World DanceSport Federation* (di seguito “WDSF” o la “Federazione”), già *International DanceSport Federation* (di seguito IDSF), è l’organo di governo internazionale della danza sportiva, come riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO).

Originariamente fondata nel 1957 come *International Council of Amateur Dancers* (di seguito ICAD), ha preso il nome IDSF nel 1990. Nel 2011 è stato rinominata in WDSF per evidenziare il carattere globale dell’organizzazione.

La WDSF è un’organizzazione internazionale non governativa regolata dall’ordinamento svizzero che gestisce i *Dancesport*.

In particolare, lo Statuto della WDSF si propone di promuovere i *Dancesport*, di sviluppare regole organizzative per le competizioni internazionali, di redigere Codici di condotta e standard etici per gli atleti e di rappresentare i *Dancesport* all’interno del movimento olimpico.<sup>1</sup>

La WDSF ha inoltre il compito di aggiornare costantemente il suo corpus normativo, prova ne è la costituzione di due nuovi organi indipendenti, la *ISDF Disciplinary Council* e la *Athletes Commission*.

Per quanto riguarda i principali aspetti relativi alla giustizia sportiva, il

---

\* Dottore in Giurisprudenza, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, tutor al Corso di Perfezionamento in *Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e collaboratore del CSDS *Centro Studi Diritto Sport* di Milano. Contributo realizzato con la collaborazione di LUCIO COLANTUONI, Avvocato in Milano, docente incaricato di Diritto sportivo e contratti sportivi e Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano; Direttore del CSDS *Centro Studi Diritto Sport* di Milano e Direttore scientifico di *ADR Sport*; Arbitro e Mediatore al TAS/CAS di Losanna.

<sup>1</sup> Il WDSF dispone di 88 associazioni nazionali, 65 dei quali sono riconosciuti dal loro Comitato Olimpico Nazionale.

presente contributo esaminerà i codici e le norme fondamentali che regolano la Federazione vale a dire lo Statuto, il Codice anti-doping, il Codice del consiglio disciplinare e, da ultimo, il Codice di condotta e degli standard etici.

## 2. *Lo Statuto della WDSF*

Lo Statuto, composto da 23 articoli, evidenzia, anzitutto, che la *WDSF* è una Federazione senza fini di lucro regolata dalle norme del Codice Civile svizzero.

Come specificato dall'art. 2 dello Statuto, gli obiettivi della *WDSF* sono:

- a) organizzare, governare, rappresentare e promuovere i *DanceSport*;
- b) regolare ed uniformare la giurisdizione di tutti i *DanceSport*;
- c) amministrare tutte le competizioni nel pieno rispetto delle regole applicabili;
- d) ottenere l'ammissione del *DanceSport* nel programma olimpico;
- e) aiutare i suoi membri.

I membri aderenti alla *WDSF* sono divisi in categorie (*full members*, *associate members*, *provisional members*, *honorary members*)<sup>2</sup> e il giudizio sulla loro ammissione è riservato al *Presidium*.

I membri della *WDSF* possono formare associazioni continentali, il cui riconoscimento è concesso dalla Federazione nel caso in cui vengano rispettate tutte le condizioni indicate nello Statuto.

Sono quattro gli organi che regolano l'attività della *WDSF*:

- a) il *General Meeting*;
- b) il *Presidium*;
- c) il *Managing Committee of the Presidium*;
- d) il *Disciplinary Council*.

Il *General Meeting*, composta dai *Full Members* e dagli *Associate Member*<sup>3</sup> tramite i loro delegati e dai membri del *Presidium*, è l'organo principale della Federazione, è convocata una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente della Federazione che ne garantisce lo svolgimento in ottemperanza alle regole statutarie.

Il secondo organo della *WDSF* è il *Presidium* la cui attività è subordinata a quella del Assemblea generale. Tale organo esercita tutti i poteri del *General Meeting* quando questa non è riunita, avendo anche la competenza di adottare provvedimenti nei confronti di tutti i soggetti che hanno violato lo Statuto.

L'amministrazione interna della *WDSF* è delegata alla competenza delle "*Professional division*"<sup>4</sup> che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme statutarie della Federazione e del *WDSF Professional Division Rules*.

<sup>2</sup> I *Full Members* sono organismi nazionali riconosciuti dalla *WDSF* (ogni nazione può avere solo un organismo riconosciuto); gli *Associate Members* sono organismi che hanno obiettivi dichiarati e approvati dall'assemblea generale (hanno diritto di voto all'assemblea generale e godono di alcuni diritti nel *Presidium*).

<sup>3</sup> I *Provisional Members* non hanno diritto di voto nell'assemblea generale, ma possono eleggere delegati che hanno il diritto di partecipare e di prendere la parola durante l'assemblea.

<sup>4</sup> Cfr. art.17 Statuto.

Le *Professional Division* (di seguito *Pd*), pur dovendo rispettare lo Statuto, hanno una gestione separata rispetto alla WDSF, si autofinanziano e sono autorizzate a gestire l'amministrazione della WDSF.

Al fine di adeguarsi alle altre federazioni riconosciute dal CIO, la WDSF si è dotata di un organo giurisdizionale indipendente, ossia il *Disciplinary Council* che decide in merito alle violazioni dei codici normativi della WDSF e del Codice Anti-doping.

Al fine di evitare conflitti d'interesse, è fatto espresso divieto di essere, contemporaneamente, membro del *Disciplinary Council* e componente del *Presidium* o del *Managing Committee* o delle *Professional Division*.

In generale, l'attività sportiva della WDSF è disciplinata (cfr. art. 21 dello Statuto) dai seguenti regolamenti:

- a) *Financial Regulations*;
- b) *Competition Rules*;
- c) *Professional Division Rules*;
- d) *Rules for Adjudication*;
- e) *Regulations for Television, Broadcasting, New Media, Advertising and Sponsorship*;
- f) *Anti-Doping Code*;
- g) *Disciplinary Council Code*.<sup>5</sup>

Di seguito, verranno esaminati gli organismi con valenza giurisdizionale.

### 3. *Code of the WDSF Disciplinary Council*

Il *Code of the WDSF Disciplinary Council* (di seguito "*DC Code*"), accettato espressamente (ed obbligatoriamente) da tutti gli associati al momento del tesseramento, è parte integrante dello Statuto federale e garantisce il rispetto degli standard e dei principi etici, morali e di buona condotta che la WDSF si è imposta al momento della sua fondazione.

Il *DC Code*, oltre a contenere alcune regole che disciplinano le violazioni della normativa anti-doping, annovera le norme che regolano l'attività dei consociati. Così come previsto dallo Statuto, tutte le procedure del Consiglio disciplinare sono governate dalla legge svizzera.

I membri del Consiglio disciplinare sono eletti, a scrutinio segreto, durante l'assemblea generale annuale della *Federazione*, restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice-Presidente devono avere una laurea in diritto svizzero e devono avere praticato l'attività legale. Ai membri ordinari del Consiglio disciplinare sono, altresì, richiesti requisiti di onorabilità, oltre ad essere soggetti che godono di buona reputazione da parte degli associati.

---

<sup>5</sup> Il medesimo art. 21 stabilisce che Il codice antidoping e il disciplinare Codice Consiglio sono parte integrante dello Statuto. Altresì, prevede che le norme regolanti le *Pd* possono essere modificate dall'assemblea generale con il consenso della maggioranza dei delegati alla *Pd*.

Dal punto di vista procedurale, ogni qualvolta che un caso viene posto all'attenzione del Consiglio disciplinare, il Presidente elegge una *Chamber in charge*, composta da almeno due membri che svolgono la propria attività sotto il controllo diretto del Presidente.

Il *Disciplinary Council*, che ha autonomi poteri d'indagine, delibera, come giudice di primo grado, in caso di:

- a) violazione delle regole e dei principi etici previsti dal *WDSF Code of Ethics*;
- b) atti di molestia (sessuale e non);
- c) violazione del Codice anti-doping *WDSF*.<sup>6</sup>

Contro le decisioni prese in primo grado è possibile svolgere appello presso il CAS nel termine di sessanta (60) giorni dall'emissione della decisione.

L'art. 12 del *DC Code* prevede, poi, un elenco di tutti gli elementi fondamentali affinché la denuncia, che in primo grado verrà valutata dal *Disciplinary Council* e sarà poi appellabile al CAS, sia ammissibile.

A seconda della condotta posta in essere, l'art. 15 del Codice prevede le sanzioni applicabili che possono essere: il semplice rimprovero, l'esclusione dalle competizioni, la revoca delle licenze, la multa o la revoca a tempo indeterminato della licenza.

Si precisa che, se ritenuto opportuno dagli organi giudicanti, le sanzioni menzionate possono essere cumulate.

#### 4. *Il Codice Anti-doping*

In ambito *WDSF*, l'anti-doping è regolato dal *WDSF Anti doping Code* che è considerato una delle parti integranti dello Statuto (cfr. art. 21 dello Statuto stesso).

Il Codice anti-doping *WDSF* prevede i comportamenti che costituiscono una violazione della normativa posta a tutela dell'integrità e del corretto svolgimento delle competizioni sportive.

In particolare, sono ritenute violazioni rilevanti, in analogia al Codice WADA, ai sensi dell'art.1, punto VII:

- a) la presenza di sostanze proibite o di metaboliti o di tracce nei test cui vengono sottoposti gli atleti;
- b) l'utilizzo o il tentato utilizzo di una sostanza o di un metodo proibito;
- c) il rifiuto di sottoporsi ai test antidoping;
- d) la violazione delle norme previste per i test antidoping eseguiti fuori dalle competizioni;
- e) il possesso di sostanze o di metodi proibiti;
- f) la manomissione o il tentativo di manomissione dei controlli antidoping;
- g) il possesso di sostanze o di strumenti proibiti da parte di staff personali nel corso di una competizione;
- h) il traffico o il tentato traffico di sostanze proibite.

<sup>6</sup> Con decisione presa dall'assemblea generale annuale del 15 giugno 2014, è stato emendato l'art. 10 con cui veniva disciplinato il ruolo di giudice di secondo grado del *Disciplinary Council*.

Si sottolinea che, richiamando espressamente il Codice WADA, la *WDSF* ha inteso includere, oltre le eventuali integrazioni che l'Agenzia mondiale anti-doping provvede ad adottare, anche l'elenco delle sostanze dopanti proibite.

Il Codice anti-doping è applicabile a tutti i partecipanti alle competizioni organizzate dalla *WDSF* e a tutti gli atleti ad essa aderenti che devono, previa informazione sui contenuti, espressamente accettare il Codice: in caso di mancata accettazione, gli atleti non hanno la possibilità di partecipare agli eventi.

In tutti i casi in cui sia risultata la positività di un atleta, ogni membro aderente deve informare il rappresentante anti-doping *WDSF*.

In tutti gli eventi organizzati dalla *WDSF* il direttore anti-doping, presente in ogni competizione, ha la facoltà di scegliere quale tipo di test effettuare (esame del sangue, urine, o qualsiasi altra pratica consentita); i controlli sono effettuati e organizzati sotto la sua supervisione.

Il Codice anti-doping prevede all'art. 3, che, per fini medici espressamente autorizzati, può essere concesso l'utilizzo di sostanze generalmente vietate. In tale fattispecie l'atleta non è passibile di sanzione. Nel caso in cui non venga acconsentito l'utilizzo medico della sostanza dopante, sarà possibile appellarsi alla WADA che avrà la facoltà di rivedere la decisione presa dalla Federazione. A fronte di un provvedimento di diniego anche da parte della WADA, sarà possibile fare ricorso al CAS.

Si segnala altresì, che la WADA, di propria iniziativa, ha il potere di rivedere la concessione di un'eccezione terapeutica e modificare la propria decisione. In questi casi gli atleti potranno sindacare la nuova decisione facendo ricorso al CAS.

Al fine di garantire corretti controlli anti-doping, la *WDSF* ha il dovere di nominare un *Doping Control Team –DCT-*, composto da almeno due persone, nominate in considerazione del sesso degli atleti che dovranno essere sottoposti al controllo, in quanto è espressamente previsto che uno dei componenti del DCT deve essere dello stesso sesso degli atleti esaminati.

Il Codice anti-doping *WDSF* contiene le norme procedurali relative ai controlli anti-doping.

In caso di un riscontro positivo o di un ritrovamento atipico nei test effettuati, preliminarmente, il direttore anti-doping della *WDSF* valuterà se, la sostanza o il metodo proibito utilizzato, è stato in precedenza autorizzato per una terapia medica.

Se questa possibilità non sussiste, il direttore anti-doping della *WDSF* dovrà prontamente comunicare l'esito dei test all'atleta, al rappresentante anti-doping *WDSF*, all'organizzazione anti-doping nazionale dell'atleta e alla sua Federazione nazionale, oltre che alla WADA.

Dal momento in cui un atleta viene sorpreso positivo al test anti-doping viene, in via provvisoria, immediatamente sospeso. La decisione del rappresentante anti-doping *WDSF*, la cui decisione può essere appellata davanti al Consiglio disciplinare *WDSF*.

La sospensione provvisoria viene immediatamente revocata nel caso in cui il contro test, cui viene sottoposto l'atleta, risulti negativo.

Il *WDSF* ha l'onere di provare l'effettiva violazione di una norma anti-doping: tale prova deve essere certa, oltre ogni ragionevole dubbio. La violazione non può essere provata in via presuntiva.

L'art. 8 del Codice anti-doping prevede le sanzioni che possono essere irrogate in caso di positività.

Una violazione del Codice anti-doping porta alla cancellazione del singolo risultato ottenuto in quella competizione con tutte le conseguenze che ne derivano tra cui il ritiro di eventuali medaglie, punti e premi. Nel caso in cui l'atleta venga trovato positivo in una competizione a squadre, la cancellazione del risultato viene estesa a tutto il team.

Oltre alla squalifica automatica dei risultati del concorso, se l'atleta disputa altre competizioni prima di essere squalificato, le sanzioni verranno estese anche a tutte le altre gare alle quali avrà preso parte. Anche in questo caso, nel caso di sport a squadra, la squalifica si estende a tutta la squadra.

Il Codice anti-doping prevede particolari aumenti di pena nel caso in cui vengano rilevate due successive violazioni. Apposite tabelle presenti nel regolamento contengono gli aumenti di pena che sono proporzionati al tipo di condotta posta in essere.

Una terza violazione del Codice anti-doping si traduce, di regola, in una squalifica a vita.<sup>7</sup>

L'art. 9 del Codice anti-doping attribuisce al *WDSF Disciplinary Council* la competenza a giudicare nei casi di doping, prevedendo altresì le norme disciplinari applicabili.

Nel caso in cui venga rilevata la positività a un test anti-doping e alle relative contro analisi, il rappresentante anti-doping della *WDSF* comunica immediatamente per iscritto il nome dell'atleta le circostanze del test e i risultati delle analisi al *WDSF Disciplinary Council*.

La *Chamber in charge* del *Disciplinary Council* *Disciplinary Council*, fungerà da primo grado di giudizio (cfr. art. 9 del *DC Code*).

Le decisioni prese dal *Disciplinary Council* (o da una delle sue sezioni) possono essere appellate innanzi al CAS di Losanna.<sup>8</sup>

Altresì, è concessa la facoltà alla *WDSF* e alla *WADA* di impugnare davanti al CAS tutte le decisioni prese da parte dei suoi membri in caso di violazioni della normativa antidoping.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Tuttavia, se la violazione soddisfa la condizione per l'eliminazione o la riduzione del periodo di squalifica di cui all'art. 8 punto IV o riguardi una violazione dell'art. 1 punto VII, il periodo di squalifica può andare da otto anni alla squalifica a vita.

<sup>8</sup> Cfr. Art. 9 punto VI.

<sup>9</sup> Cfr. Art. 9 punto VII.

## 5. Conclusioni

Alla luce delle osservazioni in precedenza formulate, possiamo affermare che la WDSF sta sviluppando un interessante progetto di ammodernamento delle proprie strutture sia dal punto di vista organizzativo che da quello degli organi di giustizia sportiva.

L'attenta organizzazione delle *Professional Division* rappresenta un chiaro sforzo della WDSF di seguire un percorso che consente un elevato livello di attenzione nei confronti delle specialità sportive che la WDSF ha inteso organizzare, non dissociato da una maggior efficacia e trasparenza delle procedure di valutazione tecnica nelle competizioni e delle istanze di giustizia sportiva.



PARTE II

---

ORDINAMENTI STRANIERI



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN BRASILE

di *Leonardo Andreotti P. Oliveira\** e *Luca Arminio\*\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’ordinamento sportivo brasiliano – 3. I principi generali dell’ordinamento – 4. Rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria – 5. Gli organi giudicanti – 6. L’iter procedurale – 7. La difesa tecnica – 8. Tipologie di controversie – 9. Le sanzioni – 10. Conclusioni

### 1. *Introduzione*

Álvaro Melo Filho sostiene che lo sport rappresenta: *“un fattore insostituibile e necessario per lo sviluppo completo della personalità umana e per il progresso dei popoli che si riuniscono e non si separano. Quando si gioca o si compete, le differenze socioculturali spariscono, perché nei campi sportivi non si distinguono il banchiere dal bancario, l’aristocratico dal lavoratore”*.<sup>1</sup>

Allo stesso tempo, utilizzando le parole di P. Zen-Ruffinem: *“Lo sport è una componente essenziale della nostra società, un idioma universale che esprime una passione planetaria, facendo riunire, dentro tutte le persone e secondo le stesse regole, attori, dirigenti, spettatori e telespettatori”*.<sup>3</sup>

---

\* Dottorando in Giurisprudenza – Universidad Rey Juan Carlos (URJC/Madrid). Direttore dell’ *Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo*, membro del Consiglio Editoriale della *Rivista Brasiliana di Diritto Sportivo* (RBDD) e della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES). Giudice del Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva della *Confederazione Brasiliana di Calcio* (CBF) e Vice Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva della *Lega Nazionale di Basketball* (LNB). Professore presso vari istituti fra i quali *ISDE – Madrid* e *Sports Law and Policy Centre – Roma*. Avvocato e socio dello Studio Legale *Andreotti – Advocacia Desportiva*.

\*\* Studio Legale Avv. Francesco Arrighi, Crotone; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail: arminiol@libero.it.

<sup>1</sup> Lei Pelé: Comentários à Lei 9.615/98. Brasília: Brasília Jurídica, 1998. 15. Il testo originale in portoghese, *“um fator insubstituível e necessário para o desenvolvimento completo da personalidade humana e para o progresso dos povos que se unem e não se separam, e , quando se joga ou se compete, as diferenças socioculturais desaparecem, pois, nos campos e quadras desportivas, custa distinguir o banqueiro do bancário, o aristocrata do trabalhador”*.

<sup>2</sup> Il testo originale in portoghese, *“O desporto é um componente essencial de nossa sociedade, um idioma universal que exprime uma paixão planetária, reunindo, dentro do mundo inteiro e segundo as mesmas regras, atores, dirigentes, espectadores e telespectadores”*.

<sup>3</sup> Novo regime jurídico do desporto. Brasília: Brasília Jurídica, 2001, 17.

Se il calcio è fenomeno mondiale, il Brasile è senz'altro uno dei principali Paesi che vive e si nutre di esso. Specialmente in questi tempi in cui si rende protagonista agli occhi di tutto il mondo quale Stato ospitante i più importanti, ma soprattutto i più seguiti, eventi sportivi internazionali.<sup>4</sup>

Il presente contributo mira ad evidenziare l'ordinamento sportivo brasiliano con particolare enfasi sull'apparato di giustizia sportiva disciplinare di cui si è dotato, oltre che tenendo conto aspetti generali del diritto sportivo.

## 2. *L'ordinamento sportivo brasiliano*

C'è grande differenza tra i modelli sportivi dei Paesi europei, caratterizzati da un forte intervento statale e quello brasiliano, essenzialmente privato.

Difatti, l'art. 217 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile del 1988, garantisce un'ampia autonomia alle federazioni sportive nazionali e ai clubs.<sup>5</sup>

La Repubblica, infatti, favorisce lo sviluppo di pratiche formali e non formali dello Sport, dallo Sport amatoriale allo sport professionistico e competitivo, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di praticare sport, in considerazione anche degli effetti positivi della pratica sportiva, in termini di salute e di benessere.

La Costituzione tutela allo sport prevedendo una restrizione all'intervento dello Stato: non permette l'ingerenza "irragionevole" nell'attuazione dei programmi degli enti di amministrazione (le federazioni) e di pratica sportiva (i clubs). Pertanto, si può definire il modello sportivo brasiliano un sistema privato ma tutelato costituzionalmente di guisa da facilitare lo sfruttamento della attività sportiva.

## 3. *I principi generali dell'ordinamento*

L'art. 217 della costituzione riconosce esplicitamente la Giustizia Sportiva e rinvia alla legge ordinaria, in questo caso la Legge 9.615 del 1998, meglio nota come Legge Pelè,<sup>6</sup> tutte le specifiche regolazione per quanto riguarda la Giustizia Sportiva.

<sup>4</sup> L'attribuzione al Brasile dell'organizzazione dell'ultima CONFEDERATIONS CUP, dei prossimi MONDIALI di CALCIO 2014, OLIMPIADI e PARALIMPIADI 2016, non può che rilevare i notevoli risvolti economici di tali eventi. Essi, infatti, consentono una riqualificazione del territorio non solo dal punto di vista della creazione di strutture inesistenti o ristrutturazione di quelle preesistenti, ma anche dal punto di vista della promozione turistica e culturale.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 217 della Costituzione Brasiliana, "è dovere dello Stato incoraggiare le pratiche sportive come diritto di ognuno, salvaguardando: I – l'autonomia delle associazioni ed entità sportive, la loro organizzazione e il loro funzionamento;(...)

§ 1° - E' possibile adire il giudice ordinario solo dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva.

§ 2° - La Giustizia Sportiva avrà la scadenza massima di sessanta giorni, a partire dalla instaurazione del processo, per dare decisione finale".

<sup>6</sup> Il nome della Legge è un omaggio al famoso calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè, che nel momento di promulgazione della Legge occupava la carica di Ministro (*Secretario*) di Stato dello Sport in Brasile.

La giustizia sportiva brasiliana è strutturata secondo i principi del Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva, di seguito *CBJD*,<sup>7</sup> riformato dalla risoluzione CNE n. 29 del 10 dicembre 2009.

E' interessante sottolineare la prassi adottata e seguita dal *CBJD* per l'applicazione di regole disciplinari "generalì" in tutti i settori della giustizia sportiva, che valgono quindi per tutti gli sport, unificando norme e procedure. Pur in considerazione delle loro diversità, tutte le discipline sportive sono accomunate da un unico sistema di giustizia sportiva..

Tuttavia, parte della dottrina non ritiene conforme ai principi generali dell'ordinamento sportivo l'utilizzo di un unico codice di giustizia sportiva per discipline sportive totalmente differenti tra loro, poiché provocherebbe inevitabilmente delle discriminazioni fra le stesse discipline sportive.

L'articolo 2 del *CBJD* annovera i principi<sup>8</sup> fondamentali della giustizia sportiva brasiliana e cioè quei valori imprescindibili che devono essere utilizzati come chiave di lettura nell'interpretazione della più specifica normativa sportiva.

Tali principi sono enunciati in ordine alfabetico in modo da non creare confusione su questioni relativamente alla scelta; gli ultimi quattro, invece, non seguono il predetto ordine poiché sono stati inseriti successivamente.

Il principio di legalità è alla base di ogni stabile società politicamente organizzata e si applica congiuntamente al principio di moralità e trasparenza. La segretezza degli atti, infatti, è prevista solo in alcuni casi espressamente previsti dalla legge.

Secondo il principio di uguaglianza la Giustizia Sportiva non deve operare distinzioni di alcun genere poiché non vi è differenza alcuna dinnanzi alla legge.

Inoltre, si ricorda che il procedimento sportivo viene avviato automaticamente solo in alcuni casi complessi che possono mettere in pericolo la pace e la moralità dello sport.

Ogni parte ha diritto al contraddittorio ed alla difesa durante il procedimento, nonché il diritto ad essere ascoltata.

Caratteristica fondamentale dell'ordinamento sportivo generale è la celerità che deve essere rispettata in virtù di quella peculiare esigenza legata al mondo dello sport in cui è necessaria un'immediata risposta all'infrazione per consentire il naturale e sereno svolgimento delle competizioni.<sup>9</sup> Oralità ed economia del procedimento sono gli strumenti necessari volti al celere raggiungimento del dispositivo finale che deve essere sempre motivato in fatto ed in diritto secondo il principio della

---

<sup>7</sup> In portoghese *Código Brasileiro de Justiça Desportiva* – *CBJD*. Riformato in seguito alla Risoluzione CNE n. 29 del 10 Dicembre 2009.

<sup>8</sup> L'Art. 2A del *CBJD* enuncia i principi ai quali la giustizia sportiva deve ispirarsi, ovvero: Ampla Defesa, Celeridade, Contraditório, Economia Processual, Impessoalidade, Independência, Legalidade, Moralidade, Motivação, Oficialidade, Oralidade, Proporcionalidade, Publicidade, Razoabilidade, Devido Processo Legal, Tipicidade Desportiva, Prevalência, continuidade e estabilidade das competições (*pro competitione*), Espírito Esportivo.

<sup>9</sup> Proprio per questa ragione la Costituzione Brasiliana del 1988 prevede che tutti i casi di diritto sportive debbano essere portati in decisione entro 60 giorni.

motivazione. Le decisioni devono tener conto anche del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Inoltre, per evitare un possibile conflitto d'interessi è necessario che gli Organi di Giustizia Sportiva agiscano in completa autonomia con gli enti sportivi nazionali e territoriali.

I principi della specificità dello sport, fair play e prevalenza, continuità e stabilità delle competizioni devono essere sempre rispettati alla luce della particolarità dello sport, così come il comportamento dei partecipanti, che devono sempre agire in buona fede.

Tali principi sono quei valori che sostengono l'intera struttura di un sistema, in questo caso la giustizia sportiva.

#### 4. *Rapporto tra Giustizia sportiva ed ordinaria*

La giustizia sportiva è una giustizia amministrativa applicata in materia di sport, ma a causa della sua peculiarità ha delle sue specifiche attribuzioni e deve necessariamente seguire i principi generali del diritto pubblico e privato.

Tutti gli organismi sportivi nazionali, come confederazioni, federazioni, società ed atleti, sono sottoposti alle regole della giustizia sportiva. I membri del Comitato Olimpico brasiliano e del Comitato Paralimpico brasiliano sono, invece, esclusi dall'ambito della giustizia sportiva perché queste organizzazioni sono disciplinate dalle specifiche disposizioni derivanti rispettivamente dalla Carta olimpica e paralimpica.

Anche se la giustizia sportiva è autonoma ed indipendente nell'amministrazione dello sport, le confederazioni sportive brasiliane hanno l'obbligo di creare e finanziare le Corti di giustizia sportiva.

Il rapporto tra la giustizia sportiva e quella ordinaria è sancito dal riconoscimento della seconda sulla prima per mezzo della Costituzione Federale Brasiliana previsto all'articolo 217.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> L'art. 217 – Sezione III- Sports, così recita:

“È dovere dello stato favorire la pratica di sport agonistico e non, come diritto di ogni individuo, con il dovuto riguardo per:

I – l'autonomia del dirigere enti sportivi e associazioni, per quanto riguarda la loro organizzazione e funzionamento;

II – la ripartizione dei fondi pubblici al fine di promuovere, sulla base di priorità, sports educativi e, in casi specifici, sports ad alte prestazioni;

III – trattamento differenziato per sportivi professionisti e non professionisti;

IV – la tutela e la promozione dello sport creato nel paese.

Paragrafo 1. Il potere giudiziario (statale) deve accettare solo azioni legali legate alle discipline ed alle competizioni sportive dopo aver esperito i gradi di giudizio dei tribunali sportivi come regolamentato dalla legge.

Paragrafo 2. I giudici sportivi devono render giudizio finale entro, al massimo, sessanta giorni conteggiati dalla data di deposito del ricorso.

Paragrafo 3. Il Governo incoraggia il tempo libero, come forma di promozione sociale.” (traduzione dell'autore).

La costituzione federale determina la competenza della giustizia sportiva riconoscendo la necessità di esperire a tutti gli organismi sportivi come prerequisito per i tribunali ordinari affinché possano entrare nel merito in cause di carattere sportivo/disciplinare.

Perciò si può affermare che rientrano nella competenza della giustizia sportiva solo quella serie di controversie riguardanti aspetti tecnico-disciplinari o derivanti dall'infrazione di norme di gara.

L'iter procedurale, come accennato precedentemente, è stato fissato in un massimo di sessanta giorni per arrivare alla decisione definitiva. Esaurito questo termine è il ricorrente a portare il caso dinnanzi alla giustizia ordinaria anche se sono veramente pochi i casi in cui si supera questo limite temporale.

Secondo Filho,<sup>11</sup> questo essenziale e costituzionalmente rilevante prerequisito permette celerità nei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva.

Oltre al riconoscimento a livello costituzionale, la giustizia sportiva ha, altresì, ricevuto il riconoscimento dal legislatore statale per mezzo della Legge n. 9.615/98 e successive modifiche. Tale percorso di riconoscimento e di regolamento del settore sportivo si conclude con la pubblicazione del Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva.

Nell'orbita normativa riguardante la giustizia sportiva, la Legge n. 9.615/98 definisce che tipo di provvedimenti disciplinari possono essere applicati, vieta l'imposizione di sanzioni per le persone al di sotto i 14 anni, vieta la condanna di atleti non professionisti a pagare multe. Definisce e regola, inoltre, la struttura degli organismi sportivi, il modulo di candidatura, la nomina dei suoi membri ed il periodo massimo di mandati.

Nella separazione delle competenze, è importante sottolineare che quella della giustizia sportiva è relativa ai casi derivanti dalle sole competizioni, mentre tutti quei casi relativi a contratti di lavoro, trasferimenti ed altri, sono di competenza della giustizia ordinaria.

Nel caso in cui, poi, un tribunale sportivo punisca un atleta od una società per motivi legati al doping la parte condannata non potrà fare ricorso agli organi statali.

## 5. *Gli organi giudicanti*

La Legge n. 9.615/98 descrive gli organi giudicanti definendo le loro competenze ed i loro poteri e rimanda al CBJD per quanto concerne l'interna regolamentazione e procedura.

Come disciplina l'art. 52 della Legge 9.615/98<sup>12</sup> gli organi di giustizia sportiva

---

<sup>11</sup> Secondo Filho: "a norma constitucional fixa restrição temporal ao reexame judicial que exige prévia exaustão das instâncias da Justiça Desportiva" (Filho, Álvaro Melo. *Princípios Desportivos em Sede Constitucional*. Revista do IBDD, 53).

<sup>12</sup> Si veda Legge 9.615/98, art. 52 "*Os órgãos integrantes da Justiça Desportiva são autônomos e independentes das entidades de administração do desporto de cada sistema, compondo-se*

operanti in Brasile sono: *la Suprema Corte di Giustizia Sportiva, il Tribunale di Giustizia Sportiva e la Commissione Disciplinare.*

Tali organi godono di piena indipendenza ed autonomia nelle decisioni di loro competenza essendo proibito ogni tipo di influenza da parte degli organi governativi.

I componenti degli organi giudicanti devono possedere dei requisiti necessari alla loro nomina che prevedono anche una profonda conoscenza del diritto applicato al mondo dello sport e godere di ottima reputazione.

Essi sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili per lo stesso periodo di tempo.

Sono previsti distinti organi per ogni diversa disciplina sportiva.

### 5.1 *Le Commissioni Disciplinari*

Le Commissioni Disciplinari sono gli organi di primo grado che agiscono come giudice di merito competente a giudicare su tutte le controversie derivanti da competizioni della disciplina di riferimento.

Sono composte da cinque membri nominati dal Tribunale di appartenenza. Le loro decisioni possono sempre essere oggetto di ricorso innanzi al Tribunale di Giustizia Sportiva di riferimento.

### 5.2 *Il Tribunale di Giustizia Sportiva (TJD)*

Il Tribunale di Giustizia Sportiva è l'organo di secondo grado, o organo d'appello. L'articolo 24<sup>13</sup> del CBJD stabilisce la competenza degli organi di giustizia sportiva entro i limiti di giurisdizione e competenza, determinati per territorialità e per tipologia di disciplina sportiva.

La *territorialità* definisce la competenza del Tribunale di Giustizia Sportiva regionale o di un determinato stato della nazione (esempio: São Paulo – l'organo di giustizia regionale è rappresentato dal TJD dello Stato di São Paulo) a decidere delle controversie riguardanti le competizioni sportive, le infrazioni disciplinari, commesse da persone fisiche o giuridiche, in occasione di competizioni di livello regionale o di competizioni organizzate dalla rispettiva federazione sportiva di una determinata regione brasiliana.

---

*do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, funcionando junto às entidades nacionais de administração do desporto; dos Tribunais de Justiça desportiva, funcionando junto às entidades regionais da administração do desporto, e das Comissões Disciplinares, com competência para processar e julgar as questões previstas nos Códigos de Justiça desportiva, sempre assegurados a ampla defesa e o contraditório”.*

<sup>13</sup> Si veda art. 24, CBJD: “*Os órgãos da Justiça Desportiva, nos limites da jurisdição territorial de cada entidade de administração do desporto e da respectiva modalidade, têm competência para processar e julgar matérias referentes às competições desportivas disputadas e às infrações disciplinares cometidas pelas pessoas naturais ou jurídicas mencionadas no art. 1, Par. 1”.* (Redação dada pela Resolução CNE n 29 de 2009).

Nel caso si tratti di infrazioni commesse nel corso di competizioni organizzate dalla Associazione o Federazione Nazionale, sono di competenza del rispettivo STJD, per ogni disciplina sportiva.

I membri dei Tribunali regionali (TJD) o nazionali (STJD), esercitano funzioni di “*rilevante interesse pubblico*” e sono nominati obbiettivamente, in modo conforme alla previsione dell’articolo 55 della Legge Pelè, essendo due di loro indicati da enti di amministrazione della federazione sportiva della disciplina interessata; due indicati da enti di pratica sportiva, che nel caso del Calcio sono i clubs; due indicati dall’Ordine degli Avvocati del Brasile (OAB); uno indicato dall’entità rappresentativa degli Arbitri (referee) e due indicati dagli enti rappresentativa degli Atleti (in Brasile il Sindacato di Calciatori nomina il rappresentante).

### 5.3 *La Corte Suprema di Giustizia Sportiva (STJD)*

La Corte Suprema di Giustizia Sportiva è l’organo di secondo o terzo grado, dipende dal caso, come già sottolineato. Esiste una Corte per ogni distinta Federazione esistente in Brasile con il compito di pronunciarsi sulle decisioni emanate dal regionale TJD o dalla Commissione Disciplinare.

La STJD è composta da nove giudici eletti con le stesse modalità previste per i giudici della TJD così come richiesto dalla Legge n. 9.615 del 1998.

### 5.4 *Il ruolo del Procuratore*

La delicata quanto importante figura del Procuratore (in Italia Procuratore Federale) è disciplinata dal CBJD ed è simile a quella del Pubblico Ministero e non rientra nel corpo degli organi ufficiali di giustizia sportiva.

Il suo ruolo è quello di promuovere l’azione inquisitoria e di svolgere le inchieste e le istruttorie su denuncia degli interessati ovvero d’ufficio laddove sussiste un fondato motivo di ritenere che i fatti di cui è venuto a conoscenza possono assumere rilevanza disciplinare.

Il Procuratore è nominato dal rispettivo corpo giudicante (STJD ovvero TJD). Esiste, inoltre, la figura del Procuratore Generale che viene eletto per quattro anni con la possibilità di rielezione per lo stesso periodo di tempo.

## 6. *L’iter procedurale*

L’iter procedurale si basa sul principio di celerità della risoluzione della controversia in ragione delle già citate esigenze di cui abbisogna il mondo dello sport.

La procedura disciplinare, così come previsto dagli articoli 4, 4-A, 4-B, 5 e 5-A del CBJD, comincia nella Commissione Disciplinare del Tribunale di Giustizia Sportiva competente, composta da 5 membri denominati *Revisori* o *Auditors*, ovvero il *Giudice Disciplinare*.

È il primo grado della Giustizia Sportiva Brasiliana.

Un ruolo predominante nei procedimenti di giustizia sportiva regolamentati dal CBJD, è svolto dal *Procuratore*, ovvero il soggetto responsabile a denunciare tutti i casi di violazione delle disposizioni del Codice, con riferimento ad infrazioni di natura disciplinare e altri atti che attentano allo sviluppo ed al regolare svolgimento delle competizioni. A partire della denuncia elaborata dal procuratore, basata o fondata nell report del Arbitro (referee) sulla partita, le Comissioni Disciplinari, utilizzando il Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva già menzionato, giudicheranno l'infrazione e potranno sanzionare la persona, club o federazione incriminati.

Nel caso in cui sia possibile o necessario un ricorso in appello della decisione proferita in prima istanza, l'organo di seconda istanza o d'appello risolverà la controversia. Quest'organo è conosciuto come "*Tribunale Plenário*" (in Portoghese "Tribunal Pleno") ed è composto da 9 membri, denominati Revisori, "Auditores" o Giudici.

La procedura di appello è semplice e differisce della procedura iniziale perchè il caso sarà giudicato da 9 giudici piuttosto che dalle 5 della commissione disciplinare che rappresenta il primo grado della Giustizia Sportiva.

La decisione dell'organo d'appello è l'ultima e definitiva nell'ambito della sfera sportiva e le parti, se non soddisfatte della decisione finale della Giustizia Sportiva, potrebbero fare ricorso al Giudice Statale, in virtù delle garanzie previste dalla Costituzione Brasiliana per mezzo del *supra* indicato art. 217, nonché dell'articolo 5, XXXV,<sup>14</sup> utilizzando adesso il codice di procedura civile.

## 7. *La difesa tecnica*

Una funzione estremamente rilevante nella Giustizia Sportiva Brasiliana è quella riservata ai difensori, il cui intervento in giudizio è disciplinato dall'articolo 29<sup>15</sup> del CBJD.

Ai sensi dell'art. 29 del CBJD "*Qualunque persona maggiorenne e capace è libera di difendersi da sé o farsi rappresentare da un Avvocato regolarmente iscritto nell'Ordine dei Avvocati del Brasile, osservati gli impedimenti legali*".

Nella giustizia sportiva, dunque, è ampiamente garantito il diritto ad un'ampia difesa nel rispetto del contraddittorio tra le parti e nel contesto più generale di un "*giusto processo*".

La capacità a cui il CBJD fa riferimento è ovviamente la capacità stabilita dal *Codice Civile Brasiliano*, ovvero la possibilità della persona di esercitare gli atti della vita civile, acquisendo i diritti e principalmente gli obblighi.

Il CBJD all'articolo 29 esclude la capacità relativa e, conseguentemente la

<sup>14</sup> Art. 5o Inciso XXXV – a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a Direito.

<sup>15</sup> Capítulo V. DOS DEFENSORES. Art. 29. *Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais.* (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).

capacità assoluta, quando esige la maggior età del soggetto per gli atti dinanzi ai Tribunali Sportivi, regionali o nazionali.

L'articolo 30 tratta della durata del mandato conferito al difensore tecnico, e stabilisce che la rappresentazione riguardante il contenuto del dispositivo normativo autorizza o abilita il difensore a intervenire nel processo dall'inizio sino alla sua conclusione, ed in qualsiasi grado di giudizio.

La disposizione, nonostante tale richiamo, lascia intendere che i gradi di giurisdizione menzionati nell'articolo sono limitati alla sfera sportiva, e non potrebbe essere altrimenti, giacché il CBJD si limita a regolamentare le questioni riguardanti lo sport, mentre esistono altre disposizioni specifiche per tutte le altre materie.<sup>16</sup>

Ai sensi dell'art. 31, il CBJD impone espressamente una maggiore protezione e tutela agli atleti minori, i.e. atleti under 18, difatti, anche in assenza di loro richiesta, giacché il STJD e il TJD, in ogni caso, provvederanno alla nomina di difensori ad hoc, garantendo il rispetto del contraddittorio e tutte le altre garanzie costituzionali. Di solito i sindacati di atleti e/o i sindacati rappresentativi delle squadre sportive forniscono il servizio giuridico alle parti bisognose, configurando una sorta di *gratuito patrocinio*.

## 8. *Tipologie di controversie*

Il diritto sportivo è quella branca del diritto che ha il compito di occuparsi delle problematiche relative ad ogni tipo di rapporto, giuridicamente rilevante, che ruota attorno al mondo dello sport.

Da questo genere di rapporti possono nascere controversie di diversa natura: relative ad infrazioni disciplinari o relative ai regolamenti delle competizioni, conflitti di lavoro tra clubs ed atleti, controversie sui diritti economici, diritti di immagine e televisivi di club, questioni tecniche connesse alla qualificazione delle squadre, registrazione ai campionati, doping ed altri.

Tuttavia, come vedremo di seguito, non tutte le controversie che nascono da questi rapporti sono di competenza della giustizia sportiva.

### 8.1 *Controversie di carattere tecnico*

La competenza nel dirimere controversie di carattere tecnico è attribuita, ai sensi della Legge n. 9.615 del 1998, alla Federazione sportiva dello sport di riferimento.

Questo tipo di competenza non deve essere confusa con quella attribuita alla giustizia sportiva.

La "competenza tecnica" riguarda quelle controversie aventi ad oggetto infrazioni di norme statutarie o regolamentari ed, in tali casi, la Federazione avrà la

---

<sup>16</sup> Art. 31. O STJD e o TJD, por meio de suas Presidências, deverão nomear defensores dativos para exercer a defesa técnica de qualquer pessoa natural ou jurídica que assim o requeira expressamente, bem como de qualquer atleta menor de dezoito anos de idade, independentemente de requerimento. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).

possibilità di infliggere determinate sanzioni, in base alla tipologia di infrazione, che partendo dalla multa possono arrivare fino alla disaffiliazione del membro.

Tuttavia, sia la sospensione che la disaffiliazione, a differenza delle altre sanzioni, possono essere applicate solo conseguentemente ad una decisione della giustizia sportiva.<sup>17</sup>

### 8.2 *Controversie di carattere disciplinare*

Come accennato in precedenza, spetta alla giustizia sportiva la competenza sulle controversie che riguardano la disciplina sportiva, conformemente alle disposizioni della Costituzione Federale Brasiliana.

Spetta, quindi, alle Corti di giustizia sportiva ed alle rispettive Commissioni Disciplinari l'analisi ed il giudizio di problemi sportivi *strictu sensu*.

### 8.3 *Controversie di carattere economico*

Le controversie relative alle questioni economiche sono sotto la giurisdizione della giustizia ordinaria ovvero di collegi arbitrali nel caso in cui tale clausola sia presente nel contratto o nello statuto. Di conseguenza, casi di indennizzo di formazione (*training compensation*) saranno di competenza dei tribunali ordinari.

Allo stesso modo, le controversie che coinvolgono i diritti di immagine, *brand licensing*, accordi di sponsorizzazione, gli accordi di trasferimento nazionali, accordi di *partnership* tra società calcistiche, tra gli altri, sono di competenza della giustizia ordinaria o dei collegi arbitrali.

Infine, tutte le controversie relative ai contratti di lavoro sono di competenza esclusiva il Tribunale del Lavoro, nonché quelli relativi ai reati nello sport sono sotto la competenza esclusiva della giustizia penale.

## 9. *Le sanzioni*

La legge n. 9.615/98 ed il CBJD determinano le sanzioni applicabili dalla giustizia sportiva, per un totale di undici diverse tipologie,<sup>18</sup> da erogare in base, chiaramente, al grado dell'infrazione e sono: l'avvertimento, l'eliminazione, l'esclusione da un torneo o campionato, l'indennizzo, l'interdizione del luogo in cui sarebbe previsto lo svolgimento della competizione, l'ammenda, il diritto di giocare in casa, la decurtazione di punti, la perdita di reddito, sospensione per una partita e sospensione per un periodo di tempo.

<sup>17</sup> Un club potrebbe essere multato dalla sua Federazione attraverso una semplice procedura amministrativa, senza richiedere che le parti abbiano l'opportunità di confrontarsi in giudizio.

<sup>18</sup> "Paragrafo 1- Le infrazioni riguardanti le discipline sportive mettono il soggetto trasgressore nelle condizioni di essere sanzionato con: l'avvertimento, l'eliminazione, l'esclusione da un torneo o campionato, l'indennizzo, l'interdizione del luogo in cui sarebbe previsto lo svolgimento della competizione, l'ammenda, il diritto di giocare in casa, la decurtazione di punti, la perdita di reddito, sospensione per una partita e sospensione per un periodo di tempo." (Traduzione dell'autore).

La pena dell'eliminazione consiste nell'allontanare il soggetto autore del reato, sia egli atleta o club, da ogni attività dell'associazione. Le sanzioni dell'eliminazione o dell'esclusione non hanno carattere perpetuo e ciò permette al soggetto escluso/eliminato di essere riammesso alle competizioni al passare di un ragionevole lasso di tempo.

L'avvertimento, quando erogato dalla giustizia sportiva, viene registrato sulla scheda personale del soggetto che ha commesso l'infrazione.

L'indennizzo è dovuto in caso di danni alla proprietà o per la violazione dell'obbligo di concludere un pagamento e deve essere pagato all'interno di un periodo stabilito dalla decisione, a meno che il codice determini un periodo esatto di tempo in cui effettuare il versamento. Se il debito non viene pagato, il trasgressore dovrà rispettare una sospensione automatica fino a quando il debito non verrà pagato.

L'interdizione del luogo in cui sarebbe previsto lo svolgimento della competizione consiste nel divieto di ospitare alcuna competizione, sia essa ufficiale o amichevole, nello stadio o nella struttura soggetta a tale restrizione. Tale sanzione viene erogata quando non sono offerte le condizioni minime di sicurezza delle infrastrutture per gli arbitri, assistenti, rappresentanti, i delegati e gli atleti e spettatori.

L'ammenda sarà inflitta dalla giustizia sportiva e deve essere presa in considerazione la situazione economica dell'autore del reato ed il suo mancato rispetto implica anche in una punizione automatica.

La perdita di gettito sarà applicata quando il club, per esempio, provoca la sospensione di una partita. Essa è in realtà una pena pecuniaria, dal momento che implica che il club non può ricevere totalmente o parzialmente gli introiti derivanti dall'evento.

La sanzione della sospensione può essere per una o più partite e deve essere soddisfatta all'interno della medesima competizione in cui è stata commessa l'infrazione. Qualora ciò non possa accadere verrà tramutata in ammenda.

La cosa importante a proposito di ogni tipo di sanzione è che devono essere soddisfatte, ogni volta che ciò sia possibile, all'interno della competizione in cui è stato generato l'infrazione.

Riguardo alle sanzioni disciplinari imposte dalla giustizia sportiva è necessario chiarire che non possono essere applicati a soggetti minori di 14 anni.

Inoltre, il legislatore differenzia gli atleti professionisti da i non-professionisti ed è, perciò, vietato erogare alcune sanzioni in favore dei secondi. Questa distinzione non esclude dalle sanzioni gli altri membri dello staff tecnico come i tecnici del club, i dirigenti di club, gli arbitri ed i membri della giustizia sportiva stessa.

## *10. Conclusioni*

La giustizia sportiva brasiliana svolge un ruolo fondamentale nella lotta preventiva contro la violenza ed il doping, ma anche di tutte quelle controversie di natura disciplinare che si manifestano durante le competizioni agonistiche.

Significativa in tal senso è stata la sensibilità e la perspicacia del legislatore brasiliano quando ha sancito la protezione dello sport ed ha fatto uno specifico riferimento alla giustizia sportiva proprio nella Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile.

È, altresì, importante evidenziare come le singole discipline sportive abbiano degli specifici organi giurisdizionali che sono però, competenti a dirimere solo le controversie di carattere strettamente tecnico, disciplinare ovvero quelle in materia di doping. Tutte le altre questioni sono demandate agli organi statali o ad organi arbitrali.

Un'importante caratteristica dell'ordinamento sportivo brasiliano, come evidenziato nella trattazione, è che grazie al CBJD e dalla Legge 9.165 del 1998, si è creata una netta separazione degli organi di giustizia sportiva legata alla distinzione delle varie discipline sportive che permette una maggiore specializzazione degli arbitri sportivi rispetto ai giudici statali.

Di fatto, la giustizia sportiva brasiliana ha dato prova di rapidità ed efficienza nella risoluzione delle controversie ad essa sottoposte venendo effettivamente incontro alle esigenze specifiche del mondo sportivo. L'ordinamento sportivo è riuscito così a salvaguardare la propria autonomia e a limitare qualsiasi ingerenza "irragionevole", specialmente quella proveniente dallo Stato.

## **LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI**

a cura di *Saleh Alobeidli*

Traduzione di *Salvatore Civale e Ilaria Sartori\**

SOMMARIO: 1. Il Sistema legale degli Emirati Arabi Uniti – 2. Le Associazioni Sportive negli Emirati Arabi Uniti – 3. La Risoluzione delle controversie sportive negli Emirati Arabi Uniti – 4. Il Calcio – 5. Il Comitato Olimpico Nazionale e le norme Antidoping – 6. Le regole del Calcio – 7. Conclusioni

*Abstract:* Il diritto dello sport è una giovane branca del diritto degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Questo contributo ha lo scopo di fornire una panoramica della giustizia sportiva negli Emirati Arabi Uniti così come il sistema giuridico degli Emirati Arabi Uniti. Il capitolo descrive i vari organi sportivi negli EAU, la loro funzione, le normative vigenti, nonché l'adozione e l'applicazione di norme internazionali. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta alla legislazione specifica in materia della disciplina sportiva del calcio e dell'organizzazione del Comitato Olimpico Nazionale.

### *1. Il Sistema legale degli Emirati Arabi Uniti*

Prima di approfondire l'esame del diritto sportivo negli EAU, è necessario offrire ai lettori una panoramica del sistema giudiziario degli Emirati Arabi Uniti.

Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di sette Emirati (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah e Fujairah). La Costituzione degli EAU è stata firmata da sei degli Emirati il 2 dicembre del 1971.

---

\* Saleh Alobeidli LLB (UAE University) LLM (Deakin University) è un Senior Associate presso Al Tamimi & Company. Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi gli organi di giustizia ordinaria degli Emirati Arabi Uniti, nonché dinanzi gli organi di risoluzione delle controversie sportive.

Salvatore Civale è un Avvocato e Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Vice Direttore e membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Autore di pubblicazioni in materia di diritto dello sport.

Ilaria Sartori è Avvocato del Foro di Roma, membro della Commissione di diritto e procedura penale del COA di Roma, Master SLPC in Diritto ed Economia dello Sport (anno 2015).

Il settimo Emirato, Ras Al Khaimah, si è unito alla federazione poco dopo, nel febbraio del 1972. L'apparato legislativo degli Emirati Arabi Uniti è abbastanza completo in molte aree fondamentali del diritto. La legislazione degli Emirati Arabi Uniti è in primo luogo incentrata sul diritto civile, ma anche la Shari'a islamica è una fonte importante del diritto. In pratica, il ruolo della Shari'a è secondario, rappresentando una fonte di orientamento per i giudici nell'interpretare la normativa ai fini del decidere. Anche se non esiste un sistema formale di precedente giudiziario negli Emirati Arabi Uniti, generalmente, i giudici di grado inferiore rispettano i precedenti delle corti superiori.

L'articolo 4 della Costituzione degli EAU indica le istituzioni di governo della Federazione. La massima istituzione è il Consiglio Supremo, composto dai sovrani di ciascuno Emirato, ed è responsabile della formazione della politica generale; dell'approvazione di leggi, decreti e sanzioni; della ratifica di trattati ed accordi internazionali; dell'approvazione di nomine ed incarichi.

Il Consiglio dei Ministri, composto dal Primo Ministro, dal suo vice e da altri ministri con competenze specifiche, è responsabile dell'avvio dei progetti di leggi federali, decreti, regolamenti e decisioni, nonché del controllo della loro esecuzione. Le decisioni del Consiglio dei Ministri sono prese a maggioranza semplice, con il voto del Primo Ministro che prevale in caso di parità di voti. I progetti di legge di iniziativa del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al vaglio del Consiglio Nazionale Federale e, se ritenuti idonei, sono sottoposti all'esame del Consiglio Supremo.

## 2. Associazioni Sportive negli Emirati Arabi Uniti

La Costituzione degli Emirati Arabi Uniti rappresenta la più alta fonte del diritto nel sistema giuridico degli EAU.<sup>1</sup> Di conseguenza, nei casi di contrasto tra norme, qualora la legislazione ordinaria degli Emirati sia in conflitto con la Costituzione, il Tribunale federale la dichiarerà nulla ed inefficace. L'articolo 33 della Costituzione EAU rappresenta la base giuridica per la formazione dell'associazioni (*"freedom of assembly and establishing associations shall be guaranteed within the limits of law"*). In aggiunta a tale previsione costituzionale, la legge federale n. 12 del 1972 fa riferimento all'organizzazione di club e associazioni che operano nel campo della cura dei giovani in EAU. Questa legge stabilisce le condizioni per la creazione di un club o di una società operante nel campo dell'assistenza in favore dei giovani e dello sport. La *"General Authority for Youth and Sport Welfare"*, istituita ai sensi della legge federale n. 25 del 1999, è la più importante istituzione interessata alla cura delle politiche per i giovani e per lo sport. Una delle più importanti associazioni sportive degli Emirati Arabi Uniti è la *United Arab Emirates Football Association* (di seguito UAEFA). L'UAEFA è stata istituita con risoluzione ministeriale n. 17 del 1972. La delibera elenca i 15 membri fondatori dell'Associazione, tra cui il

<sup>1</sup> La Costituzione degli Emirati Arabi Uniti firmata il 18 luglio 1971 (e successive modifiche) è disponibile sul sito [www.westlawgulf.com](http://www.westlawgulf.com).

Presidente, il suo vice ed il Segretario Generale. Il riconoscimento dell'autorità del "Ministry of Youth and Sport" deriva da due leggi: la legge n. 1 del 1972, relative alle Autorità Ministeriali e la legge n. 12 del 1972 sulla disciplina di club e associazioni che lavorano nel campo della cura dei giovani. I membri della UAEFA hanno approvato e pubblicato lo Statuto della federazione, è considerato la norma fondamentale che regola l'organizzazione della disciplina sportiva del calcio negli Emirati Arabi Uniti.<sup>2</sup>

In sintesi, la normativa in materia relativa alla disciplina del calcio negli EAU è la seguente:

1. La Costituzione degli Emirati Arabi Uniti e successive modifiche.
2. La legge n. 12 del 1972 che disciplina i club e le associazioni che operano nel settore della cura dei giovani.
3. La Legge n. 1 del 1972, concernente le competenze dei ministeri, i poteri del ministero e leggi.
4. La Legge federale n. 25 del 1999, che istituisce la "General Authority of Youth and Sports Welfare".
5. La Risoluzione Ministeriale n. 17 del 1972 emanata dal Ministero della Gioventù e dello Sport, istitutiva dell'UAE Football Association.
6. Il Decreto Ministeriale n. 85 del 29 Maggio 1988 emanato dal "Supreme Council for Youth and Sport" sullo statuto comune delle associazioni sportive.
7. Lo Statuto dell'UAEFA.

Il Comitato Olimpico Nazionale degli EAU è stato istituito ai sensi della Risoluzione Ministeriale n. 200 del 1979 emanata dal Ministero della Gioventù e dello Sport.

La normativa in materia applicabile al Comitato Olimpico Nazionale degli EAU è la seguente:

1. La Costituzione degli Emirati Arabi Uniti e successive modifiche.
2. La legge n. 12 del 1972 che disciplina i club e le associazioni che operano nel settore della cura dei giovani.
3. La Legge n. 1 del 1972, concernente le competenze dei ministeri, i poteri del ministero e leggi.
4. La Legge federale n. 25 del 1999, che istituisce la "General Authority of Youth and Sports Welfare".
5. La Risoluzione Ministeriale n. 200 del 1979 emanata dal Ministero della Gioventù e dello Sport, istitutiva del Comitato Olimpico Nazionale degli EAU.
6. Il Codice Olimpico degli EAU del 31 Marzo 2013 emanato dall'Assemblea Generale del Comitato Olimpico Nazionale degli EAU.

---

<sup>2</sup> Lo statuto della UAEFA è disponibile sul sito [www.uaefa.ae/en/](http://www.uaefa.ae/en/).

### 3. *La risoluzione delle controversie sportive negli EAU*

#### 3.1 *Le regole generali del sistema giudiziario ordinario*

Nel 1971 è stata istituita una struttura giudiziaria federale per far fronte ai giudizi di natura civile e penale all'interno degli EAU. Quattro Emirati, ovvero Abu Dhabi, Sharjah, Ajman e Fujairah, scelsero di integrare i loro sistemi giudiziari nel sistema federale. L'Emirato di Umm Al Quwain inizialmente scelse di mantenere il proprio sistema indipendente, ma nel 1991 aderì al sistema giudiziario federale. Abu Dhabi nel 2007 uscì fuori dal sistema giudiziario federale. Di conseguenza, Abu Dhabi, Dubai e Ras Al Khaimah hanno mantenuto un loro sistema giudiziario indipendente. Il sistema federale comprende un tribunale di primo grado e due gradi di appello in ogni Emirato. Ogni Emirato ha il proprio Tribunale di primo grado nonché una Corte di Appello, ma esiste una sola Corte Suprema Federale, situata ad Abu Dhabi, competente a decidere appelli provenienti da diversi Emirati. Tuttavia, gli Emirati di Dubai, Ras Al Khaimah e Abu Dhabi hanno una propria Corte di Cassazione.

Il sistema giudiziario degli Emirati Arabi Uniti è costituito dal Tribunale di primo grado, competente a decidere tutte le controversie civili; la Corte Penale deputata a decidere i giudizi instaurati su richiesta della polizia; e la Corte della Sharia. I tribunali civili hanno competenza esclusiva nelle seguenti materie: civile, commerciale, bancario, assicurativo, immobiliare, lavoro e questioni marittime. I tribunali della Sharia hanno competenza esclusiva in relazione a tutte le controversie relative al diritto di famiglia e quelle relative allo stato civile. Il Tribunale di primo grado, in composizione monocratica, decide cause di valore non superiore a 100.000 AED. Le controversie di valore superiore a 100.000 AED (comprese le controversie di valore indeterminato) sono decise dal Tribunale in composizione collegiale con 3 giudici. Le sentenze possono essere impugnate, salvo che il valore della causa sia superiore a 20.000 AED.

La Corte d'Appello rappresenta l'organo di secondo grado di giudizio ed è competente a decidere gli appelli su questioni di fatto e di diritto del Tribunale di primo grado. Dinanzi alle Corti d'Appello possono proporsi appelli avverso tutti i tipi di sentenze, incluse quelle di natura civile, penale e sullo stato civile delle persone. La Corte d'Appello giudica sempre in composizione collegiale con 3 giudici indipendentemente dal valore della controversia.

La Corte Suprema Federale, e la Corte di Cassazione in ciascuno dei tre Emirati, rappresentano la corte finale d'appello finale e decidono solo giudizi instaurati per violazioni di legge. Un appello può essere presentato dinanzi ai giudici superiori dalla Corte d'appello se il valore della controversia è superiore a 200.000 AED oppure il valore è indeterminato al momento del deposito del ricorso. La Corte di Cassazione si riunisce in collegio di 5 giudici ed adotta la decisione a maggioranza.

In aggiunta al sistema sopra indicato, ci sono una serie di sezioni specializzate all'interno di ogni Tribunale, quale il Tribunale del lavoro; la "Personal Affairs Court" di primo grado; la "Real Estate Court" di primo grado.

### 3.2 L'Arbitrato negli EAU

Gli Emirati Arabi Uniti riconoscono l'importanza dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione delle controversie ed hanno dimostrato alla comunità internazionale il loro giudizio favorevole a tale pratica.<sup>3</sup> L'adesione nel 2006 degli EAU alla Convenzione di New York del 1958 ha rappresentato per gli investitori stranieri e la comunità internazionale un passo significativo e dimostrativo dell'impegno degli Emirati Arabi Uniti. La Convenzione di New York stabilisce le condizioni per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri nei territori dei suoi Stati membri. Di conseguenza, un lodo arbitrale emesso negli EAU sarà direttamente esecutivo nel territorio di un altro Stato membro ed una decisione emessa in ogni altro Stato membro sarà direttamente applicabile negli EAU, dopo la ratifica dinanzi al giudice locale che renderà tale decisione equivalente ad una sentenza di un Tribunale e quindi eseguibile sul patrimonio della parte soccombente.

#### 3.2.1 Istituzioni Arbitrali

Le più importanti istituzioni arbitrali degli EAU sono il Dubai International Arbitration Centre (DIAC); il Dubai International Financial Centre – London Court of International Arbitration (DIFC-LCIA); e l' Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Centre (ADCCAC). Il DIAC amministra procedure arbitrali secondo le DIAC Arbitration Rules del 2007, o in alternativa veste il ruolo di autorità competente alla nomina in procedimenti arbitrali *ad hoc*. Il DIFC-LCIA amministra procedure arbitrali secondo le DIFC-LCIA International Rules of Arbitration del 2008 (che sono modellate sulle Rules of Arbitration della Corte Internazionale di Arbitrato di Londra) in accordo con la sede locale della LCIA, o in alternativa veste il ruolo di autorità competente alla nomina in procedimenti arbitrali *ad hoc*. L'ADCCAC amministra procedure arbitrali secondo le ADCCAC Procedural Regulations.

#### 3.2.2 Procedure Arbitrali

Le procedure arbitrali negli EAU sono regolate dagli artt. 203-218 della Federal Civil Procedural Law. La clausola arbitrale (The arbitration agreement) deve essere evidenziata per iscritto. Le procedure arbitrali hanno generalmente inizio con il deposito di una richiesta di arbitrato presso la competente istituzione arbitrale oppure in un procedimento *ad hoc* inviando un preavviso di arbitrato al futuro convenuto. Alle parti deve essere comunicata la data ed il luogo della prima udienza preliminare entro 30 giorni dall'accezione da parte del tribunale della sua nomina (articolo 208, comma 1 della Federal Civil of Procedural Law). Ulteriori udienze avranno luogo

---

<sup>3</sup> Per una panoramica dettagliata del sistema di arbitrato negli Emirati Arabi Uniti vedi Essam Al Tamimi, "Practical Guide to Litigation and Arbitration in the United Arab Emirate" (1st Edition, Kluwer Law International, 2003).

su accordo tra le parti o su decisione del Tribunale. Le procedure arbitrali sono flessibili e agli arbitri non è richiesto di applicare rigorosamente le regole che si sarebbero applicate nelle Corti civili, fatte salve le regole istituzionali che le parti possono adottare.

Il lodo deve essere reso entro 6 mesi dalla data della prima udienza (tale termine può essere soggetto ad un'estensione con il consenso delle parti o su disposizione del Tribunale) (articolo 210 della Federal Civil of Procedural Law). Secondo alcune regole arbitrali, la scadenza per rendere la decisione è 6 mesi decorrenti dalla data di deposito in tribunale o ricevimento del fascicolo oggetto di arbitrato; questo termine può essere esteso dal tribunale d'ufficio per ulteriori 6 mesi, che, a sua volta, può essere ulteriormente esteso, a seconda dei casi, dall'istituzione arbitrale (ad esempio, articolo 36 delle DIAC Rules). Ai sensi della legge EAU, la decisione deve essere scritta in arabo (salvo diverso accordo delle parti), resa e firmata dalla maggioranza degli Arbitri, con indicazione delle motivazioni della decisione ed, inoltre, del luogo e della data di emissione. L'arbitro può adottare una decisione preliminare così come una decisione finale. Ai sensi delle DIAC Rules, il Tribunale può adottare decisioni "preliminari, temporanee, interlocutorie, parziali o finali (articolo 37, comma 1 delle DIAC Rules). Gli Arbitri possono, inoltre, emettere decisioni con il consenso delle parti, ossia seguendo la soluzione delle parti (articolo 39 delle DIAC Rules). Ai sensi della legge degli EAU, gli arbitrati sono dotati del potere di concedere tutti i tipi di provvedimenti, inclusi disposizioni su risarcimenti danni e misure provvisorie.

### *3.2.3 Vincolo e riconoscimento delle procedure arbitrali*

Ricorrere all'arbitrato, in applicazione della normativa EAE, rappresenta l'inizio e la fine della procedura, poiché i lodi non possono essere appellati.

La riforma delle decisioni è ammessa solo in caso di irregolarità procedurali.

Per procedere alla modifica di un lodo, la parte soccombente, deve attivare una procedura di riconoscimento. Detta procedura si incardina con l'esercizio di un'azione proposta dinanzi al competente Tribunale degli EAU di prima istanza, la cui decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Appello (Court of Appeal), ed in caso di soccombenza dinanzi alla Corte di Cassazione (Court of Cassation).

Per garantire il riconoscimento e l'esecutività delle decisioni è necessario sottoporre il provvedimento ad un giudizio di ratifica dinanzi alla EAU Court. Il procedimento di riconoscimento del lodo arbitrale si attiva con l'esercizio di un'azione ordinaria volta ad ottenere un ordine di riconoscimento ed esecuzione dalla competente Corte di prima istanza, il controllo sull'operato della Corte è esercitato attraverso i canali ordinari, dalla Corte di appello prima e successivamente dalla EAU Court.

Prima dell'adesione degli EAU alla Convenzione di New York, il riconoscimento dell'arbitrato poteva avvenire tramite la sottoscrizione di accordi bilaterali tra gli EAU ed i singoli paesi, con cui questi si impegnavano a riconoscere i lodi arbitrali, o tramite la procedura di adesione prevista dall'art. 235 Cost. EAU.

Dopo la ratifica della convenzione di New York da parte dell'UAE, avvenuta nel 2006, la procedura prevista dall' art. 235 Cost. EAU relativa all'adesione ed al riconoscimento delle decisioni arbitrali, è stata sostituita dalle norme previste nella convenzione di New York, direttamente applicabili agli stati aderenti.

Il giudizio di controllo sugli arbitrati stranieri è limitato ad un mero vaglio di conformità al dettato degli art. 4 e 5 della Convenzione di New York.

L'accordo previsto dall'art. 4 della Convenzione, nella parte relativa al riconoscimento ed all'esecutività dei lodi arbitrali, prevede che al momento della richiesta di esecuzione, la parte deve fornire (a) il lodo sottoposto di cui si chiede il riconoscimento in originale o la copia autentica di esso; b) l'accordo di adesione in originale o copia autentica; c) se non è in lingua araba, una traduzione ufficiale del documento sottoposto al vaglio di conformità.

#### 4. *Il Calcio*

Oltre alle norme relative alla giustizia ordinaria (Tribunali e Organi di appello ordinari), la giurisdizione esclusiva sul territorio degli EAU e il diritto delle parti di ricorrere all'arbitrato, il sistema normativo si compone di regole e tecniche di risoluzione delle controversie sorte in materia sportiva e disciplinate dalla UAEFA.

Nella legislazione EAU relativa alla disciplina sportiva del calcio, una fonte normativa di notevole importanza è costituita dallo Statuto della UAEFA, emanato dall'Assemblea Generale della UAEFA.

Alcuni degli articoli più importanti di questo testo normativo sono:

art. 95 che individua nel Presidente della UAEFA il rappresentante legale dell'associazione;

art. 103 che attribuisce alla Commissione Legale della UAEFA il compito di sviluppare e custodire le leggi ed i principi generali che regolano il gioco del calcio.

Tra le funzioni assegnate alla Commissione Legale vi sono: la revisione e valutazione dei progetti di legge in materia di calcio, la possibilità di emanare raccomandazioni, pareri e proporre emendamenti.

Gli emendamenti proposti e le raccomandazioni, sono discusse e approvate dall'Assemblea Generale.

Lo Statuto indica gli organi di giustizia sportiva più rilevanti, ovvero:

- (i) Judicial Tribunal, che ha autorità di giudice sportivo nella UAEFA, in relazione a tutte le controversie;
- (ii) la Corte nazionale che decide alcune controversie, pubbliche e private.
- (iii) Arbitral Tribunnals: è il Giudice sportivo che si occupa di dirimere controversie di competenza della camera e dei Tribunali Arbitrali.
- (iv) CAS: ovvero la Corte Arbitrale per lo Sport, con sede a Losanna, in Svizzera.

Ad eccezione del CAS, non c'è giurisprudenza sul giudice nazionale. Attualmente non sono stati rilevati casi decisi davanti al giudice nazionale prima dell'istituzione del giudice sportivo nazionale.

Tuttavia gli EAU hanno adottato una decisione al fine di favorire lo sviluppo del sistema di giustizia sportiva negli EAU, attraverso l'istituzione del CAS Alternate Hearing Center ad Abu Dhabi con Abu Dhabi Judicial Department (ADJD).

Questo è il solo CAS ufficialmente istituito nel Medio Oriente. Tutti i casi caratterizzati da elementi di internazionalità provenienti dalle federazioni sono convogliati davanti a questo Centro.

L'art. 11 dello Statuto stabilisce che l'UAEFA deve integrare la propria normativa con regole e regolamenti adottati sia dall'Asian Football Confederation (AFC) che dalla FEDERATION Internazionale de Football Association (FIFA).

L'art. 34 riconosce la General Assembly come il più alto organo legislativo nella UAEFA. La posizione di vertice della General Assembly le conferisce il diritto di accogliere, rigettare o emendare le raccomandazioni proposte dalle associazioni EAU (Football Association Committes).

L'art. 35 suddivide i giudici sportivi in tre categorie:

**Judicial Tribunals:** composto dalla commissione disciplinare e da quella di appello. Alle due Commissioni è accordata la giurisdizione sulle questioni relative agli illeciti sportivi disciplinari. La Commissione disciplinare è l'organo di prima istanza, mentre il giudice dell'appello è la commissione di appello.

**Tribunale Arbitrale:** include le camere di risoluzione e la commissione arbitrale. Queste due strutture giudiziarie sono competenti a dirimere controversie sorte sia tra giocatori, che tra giocatori e i rispettivi club, connesse alla stipula dei contratti.

Gli Artt. 114-112 dello Statuto descrivono la struttura dei quattro giudici sopra menzionati; il Disciplinary Committee; l'Appeal Committee; la Dispute Resolution Chamber e l'Arbitral Tribunal. La struttura dei singoli organi verrà trattata in maniera approfondita nei paragrafi che vanno dal 7.3 al 7.6.

Il divieto di presentare istanze dinanzi alle Corti ordinarie:

L'Art. 13 indica una serie di imposizioni agli associati membri dell'UAEFA, uno di questi è il divieto imposto agli associati membri di incardinare giudizi dinanzi a giudici ordinari.

L'Art. 123 stabilisce che le Corti ordinarie non hanno giurisdizione sulle questioni afferenti dispute collegate alla pratica calcistica, mentre una serie di norme stabiliscono il riparto di giurisdizione tra i giudici sportivi nazionali, AFC e FIFA.

Lo Statuto della FIFA indica i seguenti organi giudicanti: la Dispute Resolution Chamber e la Court of Arbitration per lo Sport.

In particolare, gli artt. 125 e 126 dello Statuto UAEFA riconoscono la giurisdizione del CAS a dirimere le controversie sportive.

## 5. *Il Comitato Olimpico Nazionale (NOC) e la regolamentazione Anti-doping*

### 5.1 *Il NOC*

Come si è già detto, il UAE National Olympic Committee è stato istituito con la Risoluzione Ministeriale n. 200 del 1979 emanata dal Ministero della Gioventù e dello Sport (Ministry of Youth and Sports).

L'obiettivo della Comitato è quello di migliorare gli standard delle prestazioni degli atleti degli EAU nelle competizioni di livello internazionale.

Diversi statuti e regolamenti hanno implementato il ruolo del NOC. L'evoluzione del NOC è stata attuata anche con l'introduzione del codice Olimpico Nazionale (National Olympic Code) emanato nel 2013 dall'Assemblea Generale del NOC.

L'obiettivo del codice è quello di fornire una solida struttura legale, condivisa a livello internazionale.

Il summenzionato codice ha avuto un'importanza rilevante per il Comitato Olimpico Nazionale degli Emirati in ordine al raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare il NOC può contare sull'applicazione delle convenzioni internazionali che regolano gli sport di settore.

Il Comitato Olimpico Nazionale degli Emirati aderisce alle leggi ed ai regolamenti relativi alle discipline sportive emanate dalla General Authority of Youth & Sports Welfare, ed è assoggettato al rispetto della Carta Olimpica Nazionale (International Olympic Charter).

La Commissione Olimpica Nazionale deve attenersi alle prescrizioni legislative del Comitato olimpico Internazionale (International Olympic Committee's), alle regole mediche e agli Accordi Internazionali Anti-Doping.

Il NOC sostiene la necessità di istituire un centro arbitrale negli EAU dirimere i contrasti (o le problematiche) in ambito sportivo. Inoltre, alla Commissione Olimpica è conferito il potere di effettuare degli accurati test medici su tutti gli atleti che partecipano alle competizioni sportive, prima e durante lo svolgimento delle gare.

Altresì, ogni istituzione sportiva, le federazioni nazionali ed i singoli atleti devono rispettare le prescrizioni imposte dal codice anti-doping degli EAU e sottoporsi a tutte le procedure e test richiesti Comitato Nazionale Anti-Doping in qualsiasi momenti, sia durante l'evento sportivo che in un momento differente.

Tutte le federazioni sportive devono includere la previsione arbitrale all'interno dei loro Statuti. Di conseguenza, tutte le entità sportive, istituzioni, membri ed individui sono obbligati a sottoporre le loro dispute all' UAE Sports Arbitration Center.

### 5.2 *La Ratifica del Trattato Internazionale Anti-doping*

Gli EAU hanno ratificato gli accordi internazionali sul contrasto al Doping emanati

dall'UNESCO nell'anno 2005. Dopo la sottoscrizione dei suddetti Accordi Internazionali sulle disposizioni Anti-doping, è stata istituita una Commissione Nazionale Anti-doping, collegata alle strutture locali, regionali e internazionali.

La Commissione supervisiona e vigila sul corretto adempimento delle norme inserite nel Codice Anti-Doping degli EAU.

La Commissione nazionale Antidoping è un organo consultivo, legislativo ed esecutivo, con autorità su tutti gli affiliati alla General Authority of Youth and Sports. La Commissione ha funzione consultiva afferente l'individuazione delle sostanze considerate dopanti o droganti.

Il principale obiettivo della Commissione Internazionale Antidoping è debellare il doping dagli EAU, ed al fine di perseguire il suo obiettivo è cooperare con le autorità Arabe durante i campionati federali e internazionali.

In caso di riscontrate irregolarità e violazioni della normativa anti-doping, al NOC è riconosciuta un potere sanzionatorio, può imporre sanzioni alle associazioni rappresentative degli sport nazionali, ai giocatori ed agli atleti durante gli eventi sportivi.

## 6. *Principale Regolamentazione in materia calcistica*

### 6.1 *La UAEFA e la Pro League Committee*

La UAEFA è stata fondata nel 1972 con una Risoluzione Ministeriale emanata dal Ministry of Youth and Sports.

La prima competizione nazionale è stata organizzata nel 1973 e vi parteciparono solo alcuni club, anche se il numero dei club si incrementò sensibilmente nello stesso anno.

La UAEFA il 18 Febbraio 2007 istituiva la *Pro League Committee*, al fine di sviluppare il gioco calcio all'interno degli EAU ed aumentare gli standard professionali.

La *Pro League Committee* ad oggi, è un organo indipendente, sia strutturalmente sia dal punto di vista finanziario e amministrativo rispetto alla UAEFA. Tale indipendenza non incide però sull'assoggettamento dello stesso alle norme imposte da FIFA e AFC.

Il Consiglio della UAEFA è costituito dalla *Pro League Committee* composta da un Presidente, un vice Presidente e dodici membri provenienti dai club professionisti.

La Commissione oltre a quanto detto, possiede: i diritti di introdurre sul mercato, vendita e investimenti di tutti i tipi di sponsorizzazione e vendite commerciali; registrazioni TV; media e stampa; giornalismo audio-televisivo; informazione e diritti derivanti da applicazioni tecnologiche, tutti i diritti commerciali ed individuali della Pro-League.

La Commissione deve inoltre rispettare -e far rispettare- la normativa della *Pro League*, integrata con le regole dell' UAEFA, le regole del gioco calcio e le regole sia dell' AFC che della FIFA.

La Pro League Committee ha organizzato la sua prima competizione nel 2008. La Commissione attualmente organizza quattro leghe di professionisti: l'Arabian Gulf League, la Second Division League; la Super Cup League e la Professional Cup League.

## 6.2 UEA Football Regulation

Si tratta del corpo normativo e delle regole che governano tutti gli aspetti del gioco calcio negli EAU, questo insieme di regole è sottoposto al vaglio della assemblea Generale dell'UAEFA.

Alcune regole tecniche concernono aspetti tecnici del gioco (meglio note come '*rules of the game*'), mentre altre riguardano la struttura e le regole di alcuni organismi o gruppi interni alle UAEFA.

Un importante corpo normativo è costituito dalle regole relative alla risoluzione delle controversie.

### (a) Regole tecniche

Le regole tecniche previste sono quattro, e corrispondono alle quattro competizioni sportive tra professionisti previste dalla UAEFA.

Esse sono: l'Arabian Gulf League Regulation; la Super Cup Tournament Regulation; la Professional Cup Tournament Regulation; e la Second Division Tournament Regulation.

In linea di massima vi sono regole tecniche applicabili a tutte le competizioni calcistiche. Ne sono un esempio le norme di gioco, i controlli antidoping, le norme di sicurezza e l'organizzazione della sicurezza all'interno degli stadi.

### (b) Regole per la soluzione dei conflitti

Ci sono 4 "dispute resolution regulations" che disciplinano tutti i tipi di possibili conflitti che possono insorgere nelle competizioni sportive. Esse sono: la Dispute Resolution Chamber Regulation emessa il 17/08/2009; l'Arbitral Tribunal Regulation emessa il 30/07/2011; la Disciplinary Regulation emanata il 17/08/2009; e l'Appeal Regulation emessa il 17/08/2009.

Alcune di queste regole servono ad individuare la loro competenza e giurisdizione.

La Dispute Resolution Chamber Regulation verrà trattata, in modo approfondito, nei prossimi paragrafi.

### (c) Altri Regolamenti

Altri regolamenti riguardano l'organizzazione degli arbitri di gioco, lo status ed il trasferimento dei giocatori; l'elezione dei membri dell'UAEFA.

## 6.3 Gli organi giudiziari sportivi della UAEFA

Come già detto precedentemente lo Statuto UAEFA prevede l'istituzione di quattro organi giudiziari sportivi, ciascuno con competenze e ruoli differenti. Segue una rapido profilo degli elementi caratterizzanti dei quattro organi giudiziari sportivi.

#### 6.4 *Il Disciplinary Committee*

Il *Disciplinary Committee* ha giurisdizione su tutto il contenzioso relativo alla disciplina, come ad esempio il rispetto delle regole di gioco e le violazioni di quanto statuito nei regolamenti della UEFA.

Tale commissione può irrogare penalità (sanzioni previste nel regolamento disciplinare) in relazione ai tipi di violazioni commesse.

La Commissione disciplinare è composta da cinque membri indipendenti, il Presidente ed i suoi consiglieri devono essere avvocati qualificati, mentre gli altri tre membri devono essere esperti in materia di calcio.

La Commissione decide in base alle disposizioni dei regolamenti dell'UEFA, dell'AFC e della FIFA, oltre alle consuetudini ed ai principi di diritto. Le sanzioni irrogate sono modulate in base alla gravità e al tipo di violazione.

#### 6.5 *L'Appeal Committee*

L'*Appeal Committee* è un organo legislativo semigiuridico che fa parte dell'autorità federale UAE composta in parte da giudici esperti provenienti dalla federazione UAE, ed in parte da esperti in materia calcistica.

E' organo di appello per le decisioni prese: dal *Disciplinary Committee*, dallo *Status and Transfer of Players Committee*, della *Dispute Resolution Chamber* e dal *Referees' Committee*. Il Presidente della Commissione di Appello ed i suoi Consiglieri devono essere avvocati qualificati, mentre gli altri membri sono scelti tra gli esperti in materia di calcio.

La Commissione di Appello decide in base alle stesse norme adottate dalla Commissione Disciplinare. Le sentenze della Corte di Appello di regola sono esecutive e non soggette a gravame, eccetto il caso in cui la decisione presenti elementi di internazionalità, in tal caso la parte soccombente può far valere i propri diritti dinanzi al CAS.

#### 6.6 *Dispute Resolution Chamber*

Alla *Dispute Resolution Chamber* sono devolute le controversie connesse ai contratti sottoscritti dai giocatori e quelle insorte tra giocatori ed i rispettivi club.

La *Dispute Resolution Chamber* è composta da otto membri indipendenti. Come per gli altri organi di giustizia sportiva, il Presidente ed il Vicepresidente devono essere avvocati di comprovata esperienza, mentre gli altri sei membri sono nominati dalle associazioni di giocatori e dei club più rappresentativi.

Teoricamente tutte le decisioni prese dalla *Dispute Resolution Chamber*, possono essere appellate dinanzi alla Camera arbitrale. Il nome Camera Arbitrale è improprio, nel senso che questo organismo non deve infatti essere inteso come un tribunale arbitrale, ma come una Corte di Appello.

Ad ogni modo, il Tribunale arbitrale non sempre viene utilizzato, di

conseguenza molti giudizi vengono appellati dinanzi alla sopra menzionata Appeal Committee.

### *6.7 Arbitration Tribunal*

Il Tribunale Arbitrale è l'equivalente della Corte di Appello per le decisioni emanate dalla Dispute Resolution Chamber.

Le sentenze del Tribunale Arbitrale sono pronunce definitive e inoppugnabili.

## *7. Conclusioni*

Il sistema di Giustizia degli Emirati Arabi Uniti è di recente costituzione, ma in breve tempo si è sviluppato notevolmente.

Importanti sviluppi sono stati riscontrati con l'istituzione del CAS di Alternate Hearing Centre ad Abu Dhabi, questo perché si è di fatto arrivati all'applicazione delle clausole arbitrali inserite in leggi e regolamenti di governo in ambito sportivo, non solo nel calcio, ma anche in altre discipline sportive.

Questo rapido sviluppo potrebbe favorire lo sviluppo di strutture delineate a livello normativo e stabilite sul territorio.

Gli EAU vantano il merito di aver organizzato ed ospitato una lunga lista di competizioni sportive a livello internazionale.

Abu Dhabi, capitale degli EAU annualmente ospita il Gran Premio di Formula 1, oltre ad ospitare le maggiori competizioni sportive di ippica (the Dubai World Cup) e si è candidata ad ospitare i giochi olimpici nel 2020.

La UAEFA è molto attiva ed ospita un numero rilevante di competizioni. In vista di questo rapido sviluppo, le leggi che regolano lo sport negli EAU dovranno inevitabilmente aumentare e migliorare, anche al fine di attrarre, anche in futuro, altre competizioni sportive di caratura internazionale.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN FRANCIA

di *Jean-Michel Marmayou*\* #

SOMMARIO: 1. I principi della giustizia sportiva in Francia – 2. Rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva – 3. Procedure preliminari all’istanza presso le giurisdizioni statali – 4. Gli organi giudiziari sportivi – 5. La procedura davanti agli organi giudicanti federali interni – 6. Principi fondamentali governanti gli organi giudicanti – 7. Principi generali del diritto associativo – 8. Principi generali del diritto repressivo – 9. La Risoluzione delle controversie – 10. ADR e misure cautelari – 11. Sanzioni contro i club e gli sportivi – 12. L’esecuzione delle decisioni e dei lodi

### *1. I principi della giustizia sportiva in Francia*

Lo sport ha bisogno, indubbiamente, di una giustizia adattata alle sue specificità. A differenza di alcuni sistemi stranieri, e malgrado alcune proposte in questo senso,<sup>1</sup> il sistema giuridico francese non ha scelto di rispondere a tale esigenza creando una giurisdizione specializzata a conoscere di tutte le controversie che hanno un legame con lo sport.

Lo sport perciò, naturalmente, rientra nel campo della giustizia pubblica, ma, allo stesso tempo ed in larga misura nel diritto privato.

Esiste, in ogni contesto sociale, il riflesso naturale di dirimere, almeno in un primo tempo, le controversie “in famiglia”. Il mondo dello sport non sfugge a questo schema. In primo luogo, è indubbio, che i conflitti tendono sovente ad essere regolati internamente, grazie ad una giustizia sportiva federale spontaneamente

---

\* “Maître de conférences” e Direttore del Master in Diritto dello Sport presso l’Università di Aix-Marseille; Direttore de *Les Cahiers de droit du sport*; Membro del The Business law Centre e dello Sports law Centre di Aix-Marseille; Professore presso l’Euromed Management; titolare della Cattedra di Sports Law and Event Marketing, presso la Kedge Business School Università di Aix-Marseille. [www.centrede droitdusport.fr](http://www.centrede droitdusport.fr).

# Traduzione a cura del Prof. Matteo Candela, già docente di letteratura francese e dell’Avv. Giuseppe Candela, Diploma di Scuola Superiore delle Professioni Legale presso la LUISS Guido Carli in Roma, Master in Diritto ed Organizzazione dello Sport – Sports Law and Policy Centre- in Roma a/a 2012-2013, membro del Comitato di Redazione di RDES, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

<sup>1</sup> Conseil d’État, Sports: pouvoirs e discipline, La Documentation française, 1991.

costituita. La legge stessa favorisce, in secondo luogo, lo sviluppo di una giustizia alternativa, prevedendo che alcune controversie costituiranno oggetto di un giudizio preliminare di conciliazione obbligatorio innanzi al *Comité National Olympique et Sportif Français* (di seguito CNOF). Si noti, infine, che il sistema arbitrale è divenuto una modalità di regolazione dei conflitti particolarmente ricercato in materia sportiva.

In Francia, gli organi incaricati di trattare le controversie disciplinari sono, in linea di principio, liberamente istituiti dalle federazioni sportive. Ma questa libertà è intimamente legata alla struttura associativa delle federazioni. Tuttavia, in Francia, il contesto è molto particolare.

Infatti, se il diritto comune delle associazioni, stabilito con la legge 1° luglio del 1901, consacra il principio della libertà di associazione e dunque la possibilità quasi illimitata di organizzare contrattualmente una giustizia interna propria ai membri, bisogna immediatamente notare che le federazioni sportive sono praticamente sottoposte soltanto al diritto delle associazioni. Infatti, se esse desiderano beneficiare delle sovvenzioni pubbliche e dei poteri regolamentari speciali, devono sottostare al Codice dello sport che condiziona il riconoscimento statale rispetto ad un certo numero di obblighi che riducono *de jure* la libertà associativa originale.

A questo proposito, si segnala l'articolo L.131-8 del Codice dello sport ai sensi del quale il consenso ministeriale non può essere concesso che alle federazioni che abbiano "adottato degli statuti comportanti alcune disposizioni obbligatorie e un regolamento disciplinare conforme ad un regolamento tipo".

Il posto occupato dal diritto dello Stato dimostra che i veri principi direttivi della giustizia sportiva in Francia concernono in realtà la questione dell'integrazione della giustizia interna nel percorso giurisdizionale organizzato dai poteri pubblici.

## 2. *Rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva*

La doppia gerarchizzazione (federale ed olimpica) e l'internazionalità del mondo sportivo moltiplica i livelli di produzione normativa ed i livelli di trattamento del contenzioso.

Ne deriva per gli specialisti della procedura un vero rompicapo, in particolare in Francia dove l'organizzazione sportiva, pur essendo delegata ad organismi di diritto privato (le federazioni nazionali) si iscrive in una cornice statale di regolamentazione e di prerogative di poteri pubblici.

Lo sportivo oggetto del giudizio è così posto davanti ad una serie di difficoltà che complicano seriamente il suo percorso.

Egli deve innanzitutto adire in seno alla propria federazione di appartenenza l'organo competente per materia e per territorio. Egli dovrà, successivamente, rispettare la gerarchia giurisdizionale della propria federazione. Egli dovrà sottostare inoltre al preliminare di conciliazione innanzi al CNOF. Infine, potrà considerare chi, dell'ordine giudiziario o dell'ordine amministrativo, sarà competente in caso di ricorso.

Questo perché la giustizia delle federazioni sportive non vive in autarchia e non sussiste alcun motivo per il quale essa si affranchi dalla tutela del giudice statale<sup>2</sup>. Da questo principio, si deduce, in particolare, che devono essere dichiarate nulle le clausole di “non ricorso” che tenderebbero a proibire ai membri delle federazioni l’accesso ai tribunali statali.<sup>3</sup>

Ripartizione *ratione materiae* – I contenziosi sportivi si ripartiscono in una triplice categoria: le controversie delle decisioni amministrative delle federazioni, le controversie disciplinari riguardanti la disciplina e le controversie riguardante la disciplina propria alla lotta contro il *doping*. Si tratterà, in questa sede, esclusivamente della disciplina generale.

Il contenzioso generale riguardante la disciplina generale - E’ un contenzioso di sanzione e laddove una federazione nazionale adotta una decisione individuale disciplinare nei confronti di uno dei suoi membri, conviene stabilire, in particolare, se il controllo su di essa rientri nella giurisdizione ordinaria ovvero in quella amministrativa.

Ripartizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - In applicazione della giurisprudenza della Fédération Française des Industries Sport & Loisirs<sup>3</sup> (di seguito FIFAS), due sono le condizioni poste affinché un atto adottato da una federazione delegataria possa essere qualificato come atto amministrativo e così essere sottoposto al controllo del giudice amministrativo. Innanzitutto è necessario che l’atto sia stato adottato per l’adempimento della missione di servizio pubblico di cui la federazione è investita, cioè che sia tale atto relativo all’organizzazione di una competizione. Occorre inoltre che, nell’adempimento di tale missione, la federazione eserciti una prerogativa di potere pubblico. Le due condizioni costituiscono oggetto di larga comprensione da parte dei giudici amministrativi.

Il blocco delle competenze amministrative include di conseguenza:

– *il contenzioso di annullamento*: ha per oggetto, insieme al ricorso per eccesso di potere, l’annullamento di un atto amministrativo unilaterale (ie. un regolamento federale). Sono legittimati a ricorrere qualsiasi persona che vi abbia interesse. Il termine del ricorso è di due mesi a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione impugnata ovvero dal rifiuto di ritirare o modificare la norma illegittima; ma l’eccezione di illegittimità è imprescrittibile.

– *il contenzioso di piena giurisdizione*: il giudice dispone in questo caso dei più ampi poteri per sentenziare sulla controversia in fatto e in diritto. E’ in particolare il contenzioso dei contratti e della responsabilità. La regola della decisione preventiva porta ad esigere che il richiedente l’indennizzo si rivolga innanzitutto alla persona di cui si ricerca la responsabilità;

<sup>2</sup> F. BUY, *La justice sportive*, Cah. dr. sport n°2, 2005,13. J.-P. KARAQUILLO, *Un pluralisme judiciaire complémentaire original*, D. 1996, 87.

<sup>3</sup> TGI Paris, 26 gennaio 1983, D. 1986, somm. 366, osservazioni di G. BARON – CE, 11 mai 1984, n° 46828 e 47935 – Cass. 1<sup>re</sup> civ., 4 novembre 2010, LPA 11 aprile 2011, 7, osservazioni di F. BUY.

<sup>4</sup> CE, 22 novembre 1974, n° 89-828, Rec. CE, 577, concl. J. Théry; AJDA 1975, 19, chron. Franc e Boyon.

– *il contenzioso dell'apprezzamento della legalità e dell'interpretazione*: il giudice amministrativo si pronuncia, più frequentemente in seguito ad una questione pregiudiziale posta dal giudice ordinario, sul senso o sulla legalità di un regolamento.

Evidentemente, il blocco della competenza amministrativa include anche, e soprattutto, le decisioni disciplinari.<sup>5</sup> In seguito, il Consiglio di Stato ha stabilito, tramite varie decisioni,<sup>6</sup> una serie di regole pressappoco costanti che possono essere presentate per le loro conseguenze pratiche:

- se è sanzionato da una federazione affiliata per fatti commessi in Francia o all'estero il giudicabile sportivo dovrà rivolgersi al giudice ordinario;
- se è sanzionato da una federazione delegataria per fatti commessi in Francia, il giudicabile sportivo dovrà rivolgersi al giudice amministrativo;
- se è sanzionato da una federazione internazionale per fatti commessi in Francia o all'estero, il giudicabile sportivo dovrà rivolgersi al giudice giudiziario;
- se è sanzionato da una federazione delegataria che estende una sanzione internazionale in virtù di un regolamento della federazione internazionale, il giudicabile sportivo dovrà rivolgersi al giudice ordinario;
- se è sanzionato dalla federazione delegataria che estende una sanzione internazionale in virtù del proprio regolamento interno, il giudicabile sportivo dovrà rivolgersi al giudice amministrativo;
- se è sanzionato da una federazione internazionale o una federazione nazionale delegataria per fatti di doping commessi in Francia o all'estero in occasione di una competizione internazionale, il giudicabile sportivo dovrà rivolgersi al TAS.<sup>7</sup>

Tutto sommato si può sottolineare che lo sportivo sanzionato non dispone di elementi di differenziazione: in tutti i casi sarà sanzionato, in tutti i casi le sanzioni disciplinari saranno della stessa natura (ammenda, squalifica, ecc.).

La ripartizione fra i due ordini di giurisdizione obbedisce oggi a principi ben noti ed accettati. Possono però sorgere delle difficoltà ed in questa ipotesi, il Tribunale dei conflitti (di competenza), che ha giustamente questa missione, effettuerà la ripartizione.<sup>8</sup>

In seno all'ordine amministrativo bisogna, ancora, sottolineare che esiste una ripartizione di ordine pubblico tra le competenze in prima istanza del Consiglio di Stato e quelle dei Tribunali amministrativi.

I tribunali amministrativi hanno una competenza di diritto comune in prima istanza e la maggioranza degli atti adottati dalle federazioni sportive delegatarie è di loro competenza (selezione, retrocessione, rilascio di tessere, decisioni disciplinari, contenziosi relativi all'insieme della regolamentazione federale decretata per organizzare lo svolgimento delle competizioni, responsabilità della federazione, ecc.).

<sup>5</sup> T. confl., 7 luglio 1980, JCP G 1982, II, 19784, nota di B. PACTEAU.

<sup>6</sup> CE, ass., 31 luglio 1942, Rec. CE, 239; D. 1942, 138, concl. Ségalat – CE, 19 marzo 2010, n° 318549, Cah. dr. sport n° 20, 2010, 45, nota di F. COLIN; LPA 2011, n° 7 1, 10, osservazioni di B. BRIGNON.

<sup>7</sup> Ord. n°2010-379 du 14 aprile 2010.

<sup>8</sup> T. confl., 21 giugno 2010, LPA 11 aprile 2011, 13, osservazioni di F. RIZZO; Cah. dr. sport n° 21, 2010, 54, nota di F. COLIN.

Tutte queste attribuzioni sono esercitate a patto che l'oggetto della controversia e/o l'interesse di una buona amministrazione della giustizia non portino piuttosto ad attribuire il caso al Consiglio di Stato.<sup>9</sup>

Quest'ultimo d'altronde, che rappresenta la giurisdizione amministrativa suprema, può decidere in prima ed ultima istanza in alcune materie che gli sono espressamente attribuite (decisioni non individuali di omologazione di classifiche sportive e per i ricorsi diretti contro le decisioni prese dall'Agenzia francese di lotta contro il doping).<sup>10</sup>

### 3. *Procedure preliminari all'istanza presso le giurisdizioni statali*

Adire le giurisdizioni statali è un diritto di coloro che sono tesserati per una federazione; questo diritto è però inquadrato in una procedura che permette il filtraggio dei contenziosi.

Un primo sistema di filtraggio è costituito dalla regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne individuato dal giudice amministrativo agli inizi degli anni 1980.<sup>11</sup> Essa implica che tutti i ricorsi successivi eventualmente previsti dai regolamenti federali siano esercitati prima che si possa adire il giudice statale competente.

Un secondo sistema di filtraggio è costituito dal principio della conciliazione obbligatoria davanti al CNOSF, i cui dettagli specifici saranno esaminati più avanti.

Per il momento, conviene trattare la combinazione di questo tipo di filtraggio con le due procedure nelle quali si inserisce, la giustizia federale interna e la giustizia statale, e per le quali funziona come una specie di perno.

Se il Codice dello sport prevede che la conciliazione davanti al CNOSF costituisce una procedura preliminare obbligatoria ad ogni ricorso contenzioso, per l'applicazione di questa regola bisogna tener conto del principio dell'esaurimento delle vie di ricorso interne. Ora, generalmente, i regolamenti federali prevedono in materia disciplinare due livelli di intervento con le classiche commissioni di primo grado e commissione di appello. Si pone dunque la questione di sapere se, nell'ipotesi in cui si adisce il CNOSF fin dalla commissione federale di primo grado, è possibile adire direttamente il giudice statale o se bisogna, preliminarmente, passare davanti alla commissione di appello della federazione.

La giurisprudenza, a lungo, ha imposto l'esaurimento delle vie di ricorso interne come una pregiudiziale indispensabile ai fini della ricevibilità dei ricorsi diretti contro le decisioni federali, qualunque sia la natura della controversia.<sup>12</sup> Ma dall'instaurazione del carattere obbligatorio della procedura davanti al Comitato nazionale olimpico e sportivo francese (CNOSF), l'esaurimento delle vie di ricorso interne aveva perso questo carattere di inevitabilità. Per una parte dei giudici di

<sup>9</sup> CJA art. L.311-1 e L. 321-1.

<sup>10</sup> CJA art. L.311-1 fino a L. 311-12.

<sup>11</sup> CE, 13 giugno 1984, n° 42454, Rec. CE 1984, 217, D. 1985, I.R., 142, osservazioni di J. MORANGE.

<sup>12</sup> CE, 13 giugno 1984, n° 42.454, Rec. CE 1984, 217, D. 1985, I.R., 142, osservazioni di J. MORANGE.

merito, nel caso in cui la conciliazione dovesse fallire, il richiedente era libero di intentare direttamente un ricorso contenzioso anche se le vie di ricorso interne non erano state esaurite.<sup>13</sup> Da parte sua, il Consiglio di Stato ha preso posizione in senso opposto in una sentenza del 26 luglio 2011.<sup>14</sup> Per il Consiglio la procedura di conciliazione non può servire a “*court-circuiter les voies de recours internes*” e l’istanza al CNOSF non dispensa la persona fisica o giuridica che desidera contestare una decisione disciplinare dall’esercizio obbligatorio dei ricorsi interni organizzati dai regolamenti di una federazione. Successivamente, questa soluzione è stata ripetuta e precisata da due sentenze di giurisdizioni di appello.<sup>15</sup>

#### 4. Gli organi giudiziari sportivi

##### 4.1 Gli organi giudicanti federali

##### 4.2 Organi incaricati di decidere sulle controversie disciplinari

Gli organi federali incaricati di trattare le controversie disciplinari devono rispondere agli imperativi del Codice dello sport il quale precisa che ogni federazione deve istituire uno o più organi disciplinari di primo grado e uno o più organi disciplinari di appello.

Nelle federazioni che hanno affidato a una lega professionistica l’incarico di organizzare le competizioni fra club professionistici può essere creato un organo disciplinare di primo grado ma l’esercizio del potere disciplinare in appello appartiene e resta alla federazione.

Una sorte particolare è riservata dal Codice dello sport alla disciplina in materia di doping, distinta dalla disciplina generale. Organi specializzati, di primo grado e di appello, esistono dunque in ogni federazione. Per quanto riguarda il “*très spécial*”, si indicherà che esiste ugualmente un regolamento disciplinare tipo di lotta contro il doping degli animali, che pone, anch’esso, le basi di una organizzazione disciplinare particolare.

A causa della molteplicità delle regolamentazioni federali e dei tipi di infrazioni che possono essere commesse, tutti gli organi disciplinari non hanno competenze esattamente identiche. Per conoscerle conviene riferirsi agli statuti e regolamenti di ciascuna federazione.

Bisogna aggiungere che le federazioni francesi hanno adottato un’organizzazione decentrata su tutto il territorio nazionale. I conflitti a dimensione esclusivamente locale sono dunque trattati in primo luogo a livello locale dalle

<sup>13</sup> CAA Paris, 3<sup>e</sup> ch., sect. B, 8 aprile 2003, n° 02PA02538, D. 2003, 2539, osservazioni di J.-C. BREILLAT.

<sup>14</sup> CE, 26 luglio 2011, n° 341199, Cah. dr. sport n° 26, 2011, 51, nota di G. RABU. – J. BÉRENGER E D. REMY, *Compatibilité entre conciliation obligatoire et épuisement des voies de recours interne: le Conseil d’Etat tranche*, Dict. Perm. Droit du sport, Bull. n° 182, 2011.

<sup>15</sup> CAA Nantes, 5 gennaio 2012, Cah. dr. sport n° 29, 2012, 62, nota di G. Rabu. – CAA Douai, 21 giugno 2012, n° 11DA00151, Cah. dr. sport n° 29, 2012, 57, nota di S. LE RESTE.

istanze dipartimentali o regionale e non sono rinviate al livello nazionale, davanti all'istanza centrale.

In ogni livello locale (comitati dipartimentali e leghe regionali), costituite in forma associativa, si rinviene così lo stesso schema istituzionale (primo grado e appello) di quello esistente a livello nazionale.

#### 4.3 *Organi incaricati di decidere sulle controversie diverse dalle disciplinari*

La maggior parte delle federazioni hanno creato delle commissioni interne incaricate di conoscere controversie diverse dalle disciplinari.<sup>16</sup>

Queste commissioni liberamente istituite hanno obiettivi varie: risolvere i conflitti che oppongono la federazione ai suoi membri (per esempio riguardi ai trasferimenti, alle qualifiche dei giocatori o alle omologazioni dei risultati) come quelli che non mettono direttamente in causa la federazione (per esempio una controversia fra un giocatore ed il suo club).

In maniera generale, i giudici sono coscienti dell'utilità di questi organismi e ne favoriscono l'intervento.<sup>17</sup>

#### 4.4 *La conferenza dei conciliatori del CNOSF*

La Conferenza dei conciliatori è l'organo più originale del CNOSF.<sup>18</sup> Essa raggruppa personalità riconosciute per la loro competenza in materia giuridica e la loro conoscenza del movimento sportivo, e che accettino l'incarico per la durata di un quadriennio olimpico, a titolo volontario e gratuito, della missione di conciliazione spettante al CNOSF. Composta minimo da 13 membri e massimo da 21, tutti tenuti all'obbligo del segreto, è diretta da un presidente incaricato di coordinare i lavori, badare all'assegnazione delle pratiche da trattare e redigere un rapporto annuale delle attività portato alla conoscenza dell'assemblea generale.

Dal 1992, circa 3000 casi sono stati trattati dal CNOSF, di cui 393 per l'anno 2012. In circa il 70% dei casi, le proposte di conciliazione vengono accettate ed il contenzioso si chiude lì. Queste cifre testimoniano il successo di questo modo di risoluzione delle controversie sportive.

#### 4.5 *La Camera arbitrale dello sport*

Il CNOSF ha creato nel 2008 la Camera Arbitrale dello Sport (di seguito "CAS").<sup>19</sup> Con questa creazione il CNOSF esprime la sua volontà di trasferire sul piano

<sup>16</sup> J. BARTHELEMY, *Instances internes des fédérations sportives nationales: litiges juridiques*, in *Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif*, Dalloz, Juris éditions, 2012.

<sup>17</sup> Cass. soc., 4 giugno 2009, JCP G 2009, 333, nota di D. JACOTOT.

<sup>18</sup> Art. L. 141-4 e R. 141-10 fino a R. 141-14, C. sport.

<sup>19</sup> J.-M. MARMAYOU, *The chambre arbitrale du sport (CAS): a new body for dispute settlement in french sport*, Int. Sport law journal 2010/1-2, 12.

nazionale l'incontestabile successo internazionale del TAS di Losanna. Tuttavia il metodo scelto se ne allontana; infatti, ha preferito seguire la via utilizzata da alcuni comitati olimpici europei: quella in cui l'istituzione di arbitrato è soltanto formalmente un organo interno del comitato olimpico nazionale, istanza superiore del movimento sportivo.<sup>20</sup>

#### 4.5.1 *Organizzazione amministrativa*

La "Segreteria" è l'organo amministrativo della CAS. Essa assicura le funzioni di una autentica cancelleria e, a questo titolo, amministra il "ruolo" della CAS. La presidenza della CAS è esercitata dal presidente della Conferenza dei conciliatori del CNOSF, assistito da due vicepresidenti. Insieme compongono il "Comitato di designazione" che ha competenza per deliberare, senza ricorso, su tutte le questioni relative alla nomina, alla sostituzione, alla ricusazione, ecc., degli arbitri.

#### 4.5.2 *Gli arbitri*

A norma del Regolamento della CAS, possono essere designati come arbitro soltanto le persone figuranti nell'elenco stabilito dal Consiglio di amministrazione del CNOSF, su proposta del suo comitato di deontologia.

Ogni arbitro è tenuto ad un obbligo di imparzialità ed indipendenza riguardo alle parti. Gli arbitri, che hanno diritto ad una remunerazione, sono anche tenuti ad uno stretto obbligo di riservatezza sui casi a loro conoscenza.

#### 4.5.3 *Il regolamento della CAS*

Per il compimento della missione affidatale, la CAS deve obbedire alle regole di procedura promulgate dal CNOSF con il regolamento della Camera arbitrale dello sport pubblicato nel gennaio 2008, che comporta 28 articoli e un annesso. Questo Regolamento è di competenza del consiglio di amministrazione del CNOSF ed in ultimo ricorso della sua assemblea generale.

#### 4.5.4 *Missioni*

La CAS ha un'unica missione: risolvere le controversie e le vertenze nate da una attività sportiva o legate allo sport che le sono sottoposte dalle parti, ed eventualmente d'urgenza.<sup>21</sup> Le federazioni sportive, i loro organi nazionali, regionali o dipartimentali, i gruppi sportivi affiliati ed i loro tesserati possono dunque sottoporre alla CAS le controversie riguardanti diritti di cui hanno la libera disponibilità.

---

<sup>21</sup> TGI Nanterre, ord. réf. 30 giugno 2009, Cah. dr. sport n° 17, 2009, 61, nota di P.-D. CERVETI; D. 2009, 2964, osservazioni di T. CLAY; Rev. arb. 2009, 604, osservazioni di M. MAISONNEUVE; LPA 12 ottobre 2010, n° 203, nota di X. Favre-Bulle.

Bisogna tuttavia segnalare che i conflitti nati nell'ambito di un'attività sportiva regolamentata, quando mettono in causa l'esercizio di prerogative di un potere pubblico, sono di competenza del giudice amministrativo e sono perciò esclusi dall'arbitrato. Di conseguenza, la competenza della CAS non copre il campo disciplinare e riguarda piuttosto questioni economiche (contratti di sponsorizzazione, contratti audiovisivi, rapporti fra agenti sportivi e giocatori professionisti o club, rapporti fra club, ecc.).<sup>22</sup>

## 5. *La procedura davanti agli organi giudicanti federali interni*

### 5.1 *Falso processo, vera procedura*

Seguendo così l'organizzazione della giustizia interna alle federazioni, c'è una divisione tra il contenzioso disciplinare relativo alla disciplina generale e il contenzioso disciplinare relativo alla disciplina propria alla lotta contro il doping. I regolamenti applicabili sono differenti così come lo sono del resto gli organi giudicanti competenti e le procedure.

Davanti agli organi giudicanti federali si svolge "una procedura senza processo". Infatti, una federazione che riceve una sanzione disciplinare o decide su una controversia interna, rispetta una procedura ritenuta "giurisdizionale", ma ciò è solo una finzione. La sua decisione è amministrativa se la federazione è affiliata o delegataria. Essa è di ordine contrattuale in difetto di affiliazione o di delega. Ma non è l'esito di un processo. L'opera di un giudice. Il motivo è il seguente: gli organi federali non sono propriamente delle giurisdizioni.

Resta però che le loro regole di funzionamento tendono ad essere ricalcate su quelle della giustizia statale, semplicemente perché le decisioni prese sono destinate a essere motivo di contestazione e dunque il germe di una vertenza futura (il destinatario della decisione la contesterà davanti ad un giudice). Esse sono dunque prese secondo un procedimento (una falsa procedura) che rassomiglia ad un processo.

## 6. *Principi fondamentali governanti gli organi giudicanti*

In Francia, i regolamenti disciplinari tipo tengono conto della maggioranza dei principi fondamentali governanti l'istanza:

Si può perciò rilevare, trattandosi di disciplina generale:

- il diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale, cristallizzato dal divieto fatto ai membri dell'organo disciplinare di essere legati alla federazione da un legame contrattuale diverso da quello risultante dalla loro adesione, di prendere parte alle deliberazioni quando hanno un interesse diretto o indiretto al caso, di far parte dell'organo di appello se hanno fatto parte dell'organo di prima istanza;

<sup>22</sup> Oggi: 44 arbitri. Dal 2008, la corte francese di arbitrato ha avuto a che fare con un solo caso: Ch. arb. sport, 3 luglio 2009, LPA 29 marzo 2010, n°62, 10, osservazioni di J.-M. MARMAYOU.

- il principio del doppio grado di giurisdizione:
- il diritto ad un processo pubblico:
- il diritto ad un processo di durata ragionevole, che è all'occorrenza di sei mesi;
- il principio del rispetto dei diritti della difesa, che implicano l'obbligo di comunicare all'interessato le accuse e le prove a carico, di convocarlo regolarmente, di lasciargli un tempo sufficiente per preparare la sua difesa, di permettergli di essere sentito tramite osservazioni scritte o orali, e di essere assistito da un avvocato;
- il rispetto della regola, emanata dal giudice amministrativo, del divieto di aggravamento delle sanzioni su ricorso degli interessati.

### 7. *Principi generali del diritto associativo*

E' evidente che qualsiasi procedura disciplinare federale può riguardare soltanto un membro tesserato della detta federazione. E' un principio logico del diritto associativo<sup>23</sup> che incontra qualche difficoltà quando la persona interessata era membro della federazione al momento dell'infrazione ma non lo è più al momento della procedura.<sup>24</sup>

### 8. *Principi generali del diritto repressivo*

La maggior parte dei principi generali del diritto repressivo sono applicabili nella materia. E' così per il principio di legalità delle pene: le sanzioni devono essere previste dai regolamenti;<sup>25</sup> del resto esse sono predefinite dai regolamenti tipo. I principi di necessità, di proporzionalità<sup>26</sup> e di individualizzazione delle pene sono ugualmente applicabili. Un sistema di sanzioni automatiche per fatti di doping sarebbe perciò contrario alla Costituzione.<sup>27</sup> Tranne che voglia ignorare gli obiettivi assegnatili dall'articolo L.100-1 del Codice dello sport, l'autorità sportiva deve tener conto degli effetti che la sanzione è suscettibile di produrre sull'educazione, l'integrazione e la vita sociale del suo destinatario.<sup>28</sup>

Come in diritto penale, si dovrebbe ugualmente ritrovare l'equivalente di un principio di legalità dei reati. Questo principio è rispettato in materia di doping, in cui i testi determinano in maniera precisa i fatti suscettibili di essere ritenuti una colpa disciplinare. Al contrario, non lo è sempre sul terreno della disciplina generale, in cui i regolamenti delle diverse federazioni non compensano sistematicamente il

<sup>23</sup> CE 25 mai 2010, n° 332045, Cah. dr. sport n°2 1, 2010, 111, nota di F. COLIN.

<sup>24</sup> CE, 4 novembre 1983, D. 1984, IR, 485, osservazioni di M. HÉCQUARD-THÉRON – Questo è il motivo per cui, in materia di doping, alla AFLD è stato dato il potere di trattare i casi di tutte le federazioni sportive senza licenza (art. L. 232-22, C. sport).

<sup>25</sup> TA Marseille, 29 ottobre 2009, LPA 29 marzo 2010, 9, osservazioni di F. RIZZO.

<sup>26</sup> CE, 22 ottobre 1993, *Lorentz*, D. 1995, somm, 58, osservazioni di J.-P. KARAQUILLO – CE, 20 ottobre 2008, n° 320111.

<sup>27</sup> TA Besançon, 13 aprile 2011, AJDA 2011, 1638, rapp. A. Pernot.

<sup>28</sup> J.-M. MARMAYOU, *Les dopés à vie*, Cah. dr. sport n° 24, 2011, 7.

silenzio del regolamento disciplinare tipo. Quanto alla questione della definizione della colpa, oggettiva o soggettiva come in diritto penale, il contenzioso lascia una impressione contrastata: la colpa disciplinare suppone in linea di principio un elemento soggettivo,<sup>29</sup> ma esistono delle eccezioni.<sup>30</sup>

### 8.1 Davanti al conciliatore CNOSF

In Francia, dal 1992,<sup>31</sup> è obbligatorio il preliminare di conciliazione davanti al CNOSF.<sup>32</sup> Ne segue, logicamente, che ogni azione di contenzioso senza adire preventivamente il CNOSF deve essere dichiarata irricevibile.<sup>33</sup>

Il preliminare di conciliazione non assorbe la totalità del contenzioso che può nascere in materia sportiva. Da un lato, il CNOSF è incaricato di una missione di conciliazione soltanto nei conflitti che oppongono “i tesserati, gli agenti sportivi, le associazioni e società sportive contro le federazioni sportive affiliate”.<sup>34</sup> Dall’altro lato, è possibile adire il CNOSF soltanto quando il conflitto deriva da una decisione presa da una federazione nell’esercizio di prerogative di potere pubblico o in applicazione dei suoi statuti. Le controversie collegate al contenzioso del lavoro, della responsabilità oppure della fiscalità, sono dunque escluse dalla procedura.<sup>35</sup> Inoltre, il Codice dello sport esclude dalla competenza del CNOSF i casi di doping ed occorre segnalare la posizione costante del CNOSF consistente nel rifiutare, per il momento, le richieste di conciliazione in materia di indennità.

Se si tratta di controversie risultanti da una decisione presa da una federazione nell’esercizio di prerogative di potere pubblico. Il CNOSF è competente per i casi nei quali il giudice amministrativo è competente a conoscere atti presi dalle federazioni. La legge esclude, tuttavia, dal campo della conciliazione i conflitti che mettono in causa fatti di doping, così che le sanzioni disciplinari pronunciate in questo caso da una federazione sono sottratte alla procedura di conciliazione dal momento che si tratta di atti amministrativi. La giurisprudenza esclude ugualmente, in pura opportunità, se non gli atti a carattere regolamentare,<sup>36</sup> almeno le decisioni “non individuali”, categoria ibrida che ingloba per esempio le decisioni di omologazione dei risultati dei campionati<sup>37</sup> ma non quelle con le quali una federazione rifiuta o autorizza l’accesso di un club in una divisione superiore.<sup>38</sup>

Se si tratta di decisioni prese dalle federazioni, tanto delegatarie che non

<sup>29</sup> CE, 15 luglio 2004, Cah. dr. sport n° 1, 2006, 126, osservazioni di F. RIZZO.

<sup>30</sup> CE, avis, 29 ottobre 2007, LPA 19 gennaio 2009, 7, osservazioni di J.-M. MARMAYOU.

<sup>31</sup> Art. R. 141-5, C. sport.

<sup>32</sup> C. CHAUSSARD, *Procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français*, Encyclopédie droit du sport, www.droitdusport.com, Étude 624.

<sup>33</sup> CE, 22 novembre 2006, Cah. dr. sport n° 7, 2007, 89, nota di F. COLIN.

<sup>34</sup> Art. L. 141-4, C. sport.

<sup>35</sup> Queste dispute possono formare oggetto di arbitrato né di negoziazione («transigeables»).

<sup>36</sup> Le sentenze in tal senso sono rare ma comunque esistono (ad es. CE, 19 gennaio 2009, n° 314049).

<sup>37</sup> CE, 25 giugno 2001, Rec. CE, 281.

<sup>38</sup> CE, 27 luglio 2005, n° 249426.

delegatarie, in applicazione dei loro statuti, il CNOSF è competente per tutte le decisioni relative al funzionamento degli organi federali, fatto che concerne essenzialmente contenziosi elettivi e di assemblee generali.

In tutti i casi il richiedente, che deve avere un interesse diretto e personale ad agire, deve presentare la sua richiesta nei termini del ricorso contenzioso, cioè due mesi nel caso di un atto amministrativo.

Il presidente della conferenza dei conciliatori dispone di un potere di controllo preventivo delle domande di conciliazione. Egli può respingerle o ammetterle ed è lui a designare il o i conciliatori.

La procedura di conciliazione è una procedura con contraddittorio e a porte chiuse. Le parti assistono personalmente al dibattimento e possono farsi assistere o rappresentare da un collegio di loro scelta. Esse possono far ascoltare, a loro spese, testimoni o esperti.

Quando un accordo è trovato nell'udienza, il conciliatore lo constata con un verbale firmato da lui stesso e dalle parti.

In mancanza di accordo nell'udienza, il conciliatore deve notificare alle parti, immediatamente e con ogni mezzo, una proposta di conciliazione. Egli gode a questo riguardo della più ampia libertà, e può pronunciarsi sia rispetto al diritto applicabile sia rispetto all'equità. La proposta di conciliazione si presume accettata dalle parti e deve essere applicata immediatamente, salvo opposizione espressa formulata da una delle parti nel termine di un mese. Questa opposizione apre la possibilità di adire il giudice ordinario competente.

## 8.2 Davanti alla CAS

L'arbitrato davanti alla CAS non sfugge al diritto comune dell'arbitrato interno come retto dagli articoli 1442 e seguenti del Codice di procedura civile e dagli articoli 2059 al 2061 del Codice civile.

L'articolo 2059 del Codice civile francese dispone che le persone "*possono sottomettere ad arbitrato i diritti di cui hanno la libera disponibilità*". Perciò è possibile sottoporre all'arbitrato della CAS controversie aventi per oggetto contratti di sponsorizzazione, di cessione di diritti mediatici o di trasferimento, ma non controversie che potrebbero riguardare il diritto penale o il diritto pubblico, come quelli generati dalle federazioni delegatarie nell'esercizio di prerogative di potere pubblico. In Francia, questi settori sono di competenza dell'ordine pubblico.

Le controversie impicanti il diritto del lavoro devono essere messe da parte. Infatti, se il diritto del lavoro non è completamente ostile alle clausole compromissorie che non sono sistematicamente colpite da nullità, bisogna tener conto del fatto che queste clausole sono inopponibili al lavoratore subordinato.<sup>39</sup> In

---

<sup>39</sup> Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-12905: una tale clausola è inopponibile al lavoratore subordinato in conformità con l'art. L. 1411-4, C. trav. A questa conclusione si era giunti a arrivati con riferimento alle clausole inserite nei contratti internazionali di lavoro; in tal senso, Cass. soc., 12 marzo 2008, n° 01-44654.

Francia, l'arbitrato di una controversia salariale necessita che lavoratore ammetta la competenza del tribunale arbitrale una volta nata la controversia.<sup>40</sup>

Il diritto francese dell'arbitrato accoglie oggi le clausole compromissorie con una relativa disposizione favorevole, poiché l'articolo 2061 del Codice civile considera valide le clausole previste nei contratti conclusi in ragione di una attività professionistica, con la sola riserva di disposizioni legislative particolari. La convenzione di arbitrato deve tuttavia essere necessariamente scritta a pena di nullità.

Davanti alla CAS le vertenze sono giudicate da un arbitro o da tre arbitri costituiti in collegio, su libera scelta delle parti. Se la convenzione di arbitrato è tacita, il regolamento della CAS precisa che è il comitato di designazione a deciderlo. Se le parti decidono che la controversia sarà decisa da un collegio, ciascuna di esse designa un arbitro scelto da una lista di tre arbitri, con il comitato di designazione che supplisce eventualmente alla carenza delle parti. Un terzo arbitro è nominato dagli arbitri già designati, o dal comitato in caso di disaccordo.

In conformità all'articolo 1464 del Codice di procedura civile, gli arbitri regolano la procedura arbitrale senza essere tenuti a seguire le regole stabilite per i tribunali. I principi direttori del processo sono comunque sempre applicabili.

Secondo il Regolamento della CAS, il collegio arbitrale stabilisce l'atto di missione relativo alle ultime pretese (richieste) e ai documenti trasmessi dalle parti. Questo atto fissa il calendario previsionale del procedimento. E' previsto che il collegio può decidere di sentire testimoni ed esperti designati dalle parti; può ugualmente ordinare qualunque misura istruttoria che gli sembra necessaria, come anche ogni misura cautelare o provvisoria.

Quando ritiene di essere sufficientemente informato, il collegio chiude il dibattimento, poi fissa la data delle arringhe. Il collegio delibera secondo le regole di diritto scelte dalle parti o, in mancanza, secondo il diritto francese. La sentenza della CAS è emessa in un termine di sei mesi a partire dall'atto di missione.<sup>41</sup> Dal momento in cui è stata emessa la sentenza ha autorità della cosa giudicata. Essa non è suscettibile di appello. Resta aperto soltanto il ricorso per annullamento, davanti alla corte di appello, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 1492 del Codice di procedura civile.

### 8.3 Davanti al giudice ordinario

A seconda che la controversia sia trattata davanti al giudice amministrativo o al giudice giudiziario (civile o penale), saranno applicate le disposizioni del Codice di giustizia amministrativa o quelle del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale; il tutto senza particolarità proprie alla materia sportiva.

<sup>40</sup> J. BARTHÉLÉMY, *L'arbitrage des conflits du travail: une solution pour le sport*, Jurisport n°129, 2013, 27.

<sup>41</sup> Art. 1461 e 1480, CPC. – Art. 21 e 22, Règl. CAS.

## 9. La Risoluzione delle controversie

### 9.1 Controversie tecniche

La contestazione delle decisioni di arbitrato e di omologazione dei risultati pone tre serie di difficoltà:

- da un lato, è spesso, difficile, se non addirittura impossibile, ritornare sui loro effetti perché esse fanno parte di un insieme quasi indivisibile (l'incontro sportivo) o perché mettono in causa gli interessi di terzi (gli altri partecipanti ad un campionato);
- d'altra parte, si tratta, per la maggior parte, di decisioni che fanno appello a dati tecnici velati da un giudizio soggettivo, ciò che rende le persone incaricate di controllarle, in particolare i giudici ordinari, naturalmente poco inclini a rimetterle in causa;
- infine, per adempiere efficacemente il suo compito, l'arbitro deve godere di una autorità funzionale incompatibile con un troppo agevole rimessa in questione delle sue decisioni.

Resta che il controllo giudiziario di queste decisioni non può essere automaticamente, completamente ed assolutamente, escluso.

E' il motivo per cui anche se le possibilità di successo sono limitate, la facoltà di agire in giustizia contro queste decisioni esiste, sia per le decisioni di arbitrato che per le decisioni di omologazione dei risultati delle prove.

Il giudice amministrativo esclude per principio di procedere al controllo delle decisioni adottate dagli arbitri nel corso di competizioni sportive come di quelle decretate a monte o a valle delle prove.<sup>42</sup>

Le giurisdizioni amministrative francesi considerano tuttavia che, nello sport di alto livello, l'applicazione delle regole di gioco debba poter essere sottoposta all'esame dei tribunali ordinari nella misura in cui ha degli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dei partecipanti alle competizioni e sui diritti legati alla personalità di questi ultimi. Le decisioni dei giudici ed arbitri sportivi non devono pregiudicare i principi generali del diritto, come il principio di uguaglianza dei partecipanti alle competizioni, né rivestire la natura di atti arbitrari.<sup>43</sup>

L'importanza delle decisioni dei giudici ed arbitri, in particolare riguardo alle conseguenze finanziarie derivanti dalla perdita o dalla vittoria di una competizione

<sup>42</sup> B. FOUCHER, *Les litiges sportifs et le juge administratif*, Mélanges D. Labetoulle, Dalloz, 2007 – CE, 18 giugno 1984, Rec. CE, 218 – J.-C. BONICHOT, *Le Conseil d'État et les fédérations sportives*, RJES 1987, n° 3, 3 e ss. – CE, 26 luglio 1985, Rec. CE, 784; D. 1988, somm. 387, osservazioni di M. HECQUARD-THÉRON – CE, 31 gennaio 1990, n° 82493 – CE, 21 luglio 2006, n° 295008, Cah. dr. sport n° 7, 2007, nota di J.-M. DUVAL – CE, 13 dicembre 2006, n° 292245, LPA 2007, n° 77, 15, nota di F. RIZZO.

<sup>43</sup> CE, 25 gennaio 1991, n° 104497, Rec. CE, 29; AJDA 1991, 391, concl. Leroy – CE, 27 gennaio 1997, n° 135964, Dict. perm. Dr. sport, Bull. n° 66, 7917 – CE, 29 settembre 2003, n° 248140, RJES 2004, n° 70, 66, osservazioni di F. LAGARDE – TA Rennes, 20 mai 2009, Cah. dr. sport n° 16, 2009, 93, nota di F. RIZZO – CE, 10 giugno 2011, n° 327158.

sportiva, porta a considerare che in mancanza di controllo giurisdizionale della loro legalità, il giudice amministrativo dovrebbe disporre della facoltà di mettere in gioco la responsabilità extracontrattuale di una federazione sportiva a ragione del pregiudizio subito dal fatto di un atto di arbitraggio irregolare.

Le decisioni di omologazione dei risultati sportivi prese dalle federazioni, le leghe o i loro organi, sono in linea di principio delle decisioni amministrative. Ma è importante chiedersi sono decisioni individuali o regolamentari per due serie di motivi.

In primo luogo, perché la risposta condiziona la ripartizione delle competenze in seno alla giurisdizione amministrativa, dal momento che il carattere individuale della decisione fa ostacolo alla competenza in prima e ultima istanza del Consiglio di Stato. A questo titolo, converrebbe distinguere le decisioni riguardanti l'omologazione delle classifiche finali dei campionati (decisioni "*non individuali*"<sup>44</sup>), da quelle riguardanti l'omologazione di singole partite della stagione (decisioni individuali sottoposte alla competenza di prima istanza del Tribunale amministrativo<sup>45</sup>). Spesso adito contemporaneamente dei due tipi di contestazioni, il Consiglio di Stato accetta di far valere il loro stretto rapporto al fine di conoscere l'insieme delle richieste.<sup>46</sup>

In secondo luogo, perché l'eventuale esistenza di una eccezione di non ammissibilità, legata al tentativo preliminare di conciliazione davanti al CNOSF, può essere presa in considerazione soltanto per la contestazione di una decisione di natura individuale. La decisione di omologazione di una classifica sfugge dunque a questo tentativo preliminare ma resta, d'altronde, sottoposta alla regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne.<sup>47</sup>

## 9.2 *Controversie disciplinari*

In seno alle federazioni sportive francesi, le istanze di giustizia si dividono secondo la natura della violazione disciplinare che è in causa. Per una violazione di disciplina generale o una violazione delle regole antidoping, interverrà una commissione disciplinare, precisando che in ogni federazione esiste una commissione disciplinare specializzata per la lotta contro il doping. Per contro, se la controversia riguarda una problematica relazionale fra uno sportivo salariato ed il suo club datore di lavoro. Non sarà una commissione disciplinare ad essere sollecitata ma una commissione giuridica che, oltre a competenze allargate, possiede regole procedurali più originali.

Comunemente, la commissione giuridica a delle funzioni più partecipative

<sup>44</sup> CE, 25 aprile 2001, n° 228171 – CE, 25 giugno 2001, LPA 28 settembre 2001, 4, concl. I. DE SILVA; AJDA 2001, 887, nota di G. SIMON.

<sup>45</sup> I. DE SILVA, concl. sur CE, 3 marzo 2003, LPA 9 luglio 2003, 13.

<sup>46</sup> CE, 3 marzo 2003, préc. – CE, 3 aprile 2006, Cah. dr. sport n° 4, 2006, 9, nota di J.-M. DUVAL; RJES, 2006, n° 81, 73, nota di J.-F. Lachaume.

<sup>47</sup> CE, 3 marzo 2003, RJES, 2003, n° 68, osservazioni di J.-C. BREILLAT.

poiché riunisce, conformemente al principio della rappresentazione paritaria, i rappresentanti dei salariati e quelli dei datori di lavoro. E' il motivo per il quale dedica la maggior parte dei suoi sforzi alla risoluzione preventiva dei conflitti attraverso la conciliazione e la mediazione. Inoltre, essa ha ampia competenza a monte per proporre modifiche della convenzione collettiva, controllare la conformità dei contratti ed omologarli.

### 9.3 *Controversie economiche*

Come detto, le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono controversie essenzialmente economiche e sono perciò trattate in modo originale. Così, nelle federazioni con settore professionistico le convenzioni collettive impongono l'adire preventivamente una commissione giuridica che si vede affidare il compito di conciliare le parti in caso di mancanza degli obblighi derivanti da un contratto concluso fra un club e un giocatore o un allenatore. Nel calcio, inoltre, questa procedura è obbligatoria e la camera sociale della Corte di cassazione ha addirittura considerato che questo tentativo preliminare costituisce per il salariato una garanzia sostanziale di cui non poteva essere privato.<sup>48</sup>

Si ritrova questo stesso genere di meccanismo pre-contenzioso con l'istituzione delle commissioni degli agenti sportivi in seno alle federazioni sportive delegatarie con settore professionistico. Ciò non toglie che la quasi totalità delle controversie di natura economica fra gli agenti e i loro clienti sono trattate davanti al giudice di diritto comune.

Per terminare su questi conflitti economici che sfuggono in realtà alla giustizia sportiva, si può evocare questo nuovo articolo L.131-16-1 del Codice dello sport inserito con la legge n°2012-158 del 1° febbraio 2012. Esso prevede che le federazioni sportive delegatarie, in vista della messa in atto di una eventuale procedura disciplinare contro un attore di una competizione sportiva che abbia scommesso su quest'ultima, possano accedere ad informazioni personali relative a giocate registrate da un operatore di scommesse on-line autorizzato. Per questo, esse devono inoltrare una richiesta all'Autorità di regolazione dei giochi on-line che comunicherà loro gli elementi strettamente necessari. Si comprende da ciò che la controversia economica tra lo scommettitore e l'operatore di scommesse (che sarà trattata dalle giurisdizioni dello Stato), può avere ripercussioni supplementari nell'ambito della giustizia sportiva.

## 10. *ADR e misure cautelari*

### 10.1 *Davanti alle istanze disciplinari federali*

Nel regolamento disciplinare tipo radicato sul Codice dello sport non esistono

<sup>48</sup> Cass. soc., 4 giugno 2009, n°07-41631, JCP G 2009, 333, nota di D. JACOTOT.

disposizioni specifiche relative alle procedure di urgenza o alle misure provvisorie. Tutt'al più il regolamento prevede che il termine normale di 15 giorni tra la convocazione e la tenuta dell'udienza può essere ridotto a otto giorni in caso di urgenza; questo termine può ancora essere ridotto soltanto su richiesta di uno sportivo.

Questa assenza, tuttavia, non significa una interdizione per le federazioni. Ben al contrario. Esse hanno ampia libertà di agire per completare il regolamento tipo dal momento che essa non ne aggira la sostanza. Così la maggior parte delle federazioni hanno previsto delle procedure specifiche di urgenza con termini accorciati. E' il caso, in particolare, di quando uno sportivo deve partecipare a una fase finale di una competizione ed è incorso in una procedura disciplinare.

D'altronde le federazioni non sono private dall'elencare le misure provvisorie e cautelari che le istanze disciplinari potevano decidere anche prima di chiudere la pratica presentata. Generalmente è previsto che queste decisioni a titolo cautelare possono intervenire solo a condizione che i procedimenti disciplinari siano effettivamente promossi e che la commissione interessata si pronuncii in un termine ragionevole che non dia alla misura cautelare un aspetto definitivo.

### *10.2 Davanti al CNOSF*

Il Codice dello sport non prevede procedure specifiche di urgenza davanti al CNOSF. E' abbastanza logico nella misura in cui il termine di un mese previsto perché una proposta di conciliazione sia emessa è abbastanza breve e d'altra parte costituisce un termine massimo.

Inoltre, la pratica di conciliazione CNOSF mostra che esso è capace di rispondere molto rapidamente, da 2 a 3 giorni, a richieste formulate in urgenza.

Poiché il conciliatore può proporre qualsiasi misura per regolare la vertenza, è teoricamente ammesso che possa proporre misure cautelari e provvisorie. Resta il fatto che non può imporre nulla, dal momento che le parti devono essere d'accordo affinché la soluzione sia applicata.

### *10.3 Davanti alla CAS*

Il regolamento della CAS non organizza procedure di urgenza specifiche. Il suo articolo 26 indica semplicemente che "Ogni parte può richiedere che la controversia sia esaminata secondo una procedura di urgenza. In questo caso, il Collegio arbitrale mette in atto tutte le misure necessarie ad in trattamento rapido della controversia". Ne risulta che gli arbitri hanno un ampio ventaglio di possibilità per rispondere ai bisogni di rapidità espressi dalle parti nel ricorso.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> TGI Nanterre, ord. réf. 30 giugno 2009, Cah. dr. sport n° 17, 2009, 61, nota di P.-D. CERVETI; D. 2009, 2964, osservazioni di T. CLAY; Rev. arb. 2009, 604, osservazioni di M. MAISONNEUVE; LPA 12 ottobre 2010, n° 203, nota di X. FAVRE-BULLE – Ch. arb. sport, 3 luglio 2009, LPA 29 marzo 2010, n° 62, 10, osservazioni di J.-M. MARMAYOU.

## 10.4 Davanti alle giurisdizioni ordinarie

### 10.4.1 Davanti al giudice amministrativo

I ricorsi giurisdizionali contro le decisioni amministrative non hanno effetto sospensivo. C'è un passabile disagio in materia sportiva, in cui è spesso impossibile ritornare sul passato quando è trascorso un certo tempo, ma questa regola può essere utilmente neutralizzata grazie alle procedure di giudizio per direttissima.

Si possono considerare due tipi di giudizi per direttissima. Il giudizio per direttissima "sospensivo", innanzitutto, permette al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione amministrativa o alcuni suoi effetti, quando l'urgenza lo giustifichi o quando il richiedente fa menzione di un mezzo atto a creare un dubbio serio, allo stato dell'istruttoria, sulla legalità della decisione. Il giudizio per direttissima-libertà, poi, permette al giudice di ordinare in caso di urgenza ogni misura necessaria alla salvaguardia di una libertà fondamentale alla quale una persona morale di diritto pubblico o un organismo di diritto privato incaricato della gestione di un servizio pubblico avrebbe arrecato, nell'esercizio dei suoi poteri, un pregiudizio grave e manifestamente illegale, e ciò (in un termine di) entro quarantotto ore.

Dopo alcuni anni di pratica, il bilancio di questi giudizi per direttissima è abbastanza controverso:<sup>50</sup> mentre il giudizio per direttissima-libertà non sembra destinato a grande avvenire, almeno fino a quando il diritto di praticare uno sport o di partecipare ad una competizione non sarà considerato come una libertà fondamentale,<sup>51</sup> il giudizio per direttissima-sospensione conosce un reale successo. Il Consiglio di Stato giudica così che esiste un dubbio serio sulla legalità della decisione ogni volta che una sanzione disciplinare sproporzionata colpisce un club<sup>52</sup> o uno sportivo.<sup>53</sup> Quanto alla condizione di urgenza, essa appare facilmente assolta quando uno sportivo professionista è colpito dall'interdizione di partecipare ad una competizione.<sup>54</sup>

### 10.4.2 Davanti al giudice ordinario

Le regole di procedura non hanno davanti al giudice ordinario nessun particolarismo. Ma l'importanza pratica della procedura di giudizio per direttissima è indubbia, come in materia amministrativa.<sup>55</sup> L'interesse è sempre lo stesso: rimediare alla

<sup>50</sup> B. STIRN, *Droit du sport et juge des référés*, AJDA 2007, 1627.

<sup>51</sup> CE, ord. réf., 22 ottobre 2001, D. 2002, somm. 2709, osservazioni di J.-F. LACHAUME.

<sup>52</sup> CE, 20 ottobre 2008, Cah. dr. sport n° 14, 2008, 105, nota di F. COLIN.

<sup>53</sup> CE, 2 dicembre 2008, Cah. dr. sport n° 15, 2009, 100, nota di F. COLIN – CE, 3 luglio 2009, Cah. dr. sport n° 17, 2009, 121, nota di F. COLIN.

<sup>54</sup> CE, 4 novembre 2005, n° 277741 – CE, 30 luglio 2008, LPA 19 gennaio 2009, 11, osservazioni di F. BUY; Cah. dr. sport 2008, n° 14, 159, nota di F. COLIN – CE, 22 marzo 2010, Cah. dr. sport n° 20, 2010, nota di F. COLIN.

<sup>55</sup> A. LACABARATS, *L'urgence dans les activités sportives. Les interventions du juge judiciaire des référés dans le domaine du sport*, RJES, 1999, n° 52, 7.

lentezza del processo tradizionale, che non è adatta ai tempi particolari dello sport.

## 11. Sanzioni contro i club e gli sportivi

### 11.1 Sanzioni nazionali

In conformità al Codice dello sport, le sanzioni disciplinari, in materia di disciplina generale come in materia di doping, sono limitativamente enumerate dai due regolamenti tipo che ogni federazione deve promulgare.

### 11.2 Estensioni internazionali

Quando una federazione nazionale prende una decisione individuale, disciplinare per esempio, nei riguardi di uno dei suoi membri, conviene stabilire, in particolare, se il suo controllo spetterà ad una giurisdizione ordinaria o ad una giurisdizione amministrativa. Ora, l'assegnazione è singolarmente complicata quando la federazione francese sanziona un'infrazione commessa da uno dei suoi tesserati in occasione di una competizione internazionale ed applica per questo il regolamento promulgato dalla sua federazione internazionale.

Seguendo le decisioni, si evidenzia una distribuzione che sembra operare sui criteri derivanti dalla vecchia sentenza *Montpeutr*:<sup>56</sup> quando l'atto è preso da un organo di diritto privato, è amministrativo solo se si iscrive in una attività di servizio pubblico e rivela la messa in atto di prerogative di potere pubblico. Sono questi i criteri che il Consiglio di Stato aveva ricordato nella sua sentenza *Chotard*<sup>57</sup> con la quale aveva stabilito che le decisioni delle federazioni delegatarie comportanti una sanzione disciplinare prese sulla base di un regolamento della federazione internazionale per fatti non accaduti sul territorio francese non costituiscono degli atti amministrativi ma devono essere catalogati nella categoria dei semplici atti associativi, giudicabili da giurisdizioni ordinarie. La situazione è diversa, indica la sentenza *Pigeon*,<sup>58</sup> quando la federazione nazionale applica sul territorio nazionale una sanzione certamente decisa dalla federazione internazionale, ma la cui estensione è fatta sulla base del suo proprio regolamento nazionale che, esso stesso, è stato promulgato nell'ambito della sua missione delegata di servizio pubblico. In questa ipotesi, la decisione di estensione è, in effetti, proprio una decisione amministrativa.

In ogni caso, quando estende una sanzione internazionale, la federazione francese deve esercitare la propria pienezza di poteri e non può accontentarsi di ratificare la sanzione internazionale così come è stata pronunciata dall'organo disciplinare internazionale, senza controllare la materialità e la gravità dei fatti per

<sup>56</sup> CE, ass., 31 luglio 1942, Rec. CE, 239; D. 1942, 138, concl. SÉGALAT.

<sup>57</sup> CE, 19 marzo 2010, n° 318549, Cah. dr. sport n° 20, 2010, 5, nota di F. COLIN; LPA 2011, n° 71, 10, osservazioni di B. BRIGNON.

<sup>58</sup> CE, sect., 26 novembre 1976, n° 95262, Rec CE, 513; AJDA 1977, 139, concl. GALABERT, nota di F. MODERNE.

determinare la sanzione da infliggere secondo i propri regolamenti anche se questi riprendono sostanzialmente quelli dell'istanza internazionale.<sup>59</sup>

## 12. *L'esecuzione delle decisioni e dei lodi*

La Francia non ha la stessa tradizione del precedente giurisprudenziale come i paesi di *common law*. Le decisioni di giustizia delle corti supreme sono molte succinte e non sono quasi mai pubblicate. Infatti, se le decisioni disciplinari devono tutte essere motivate e trasmesse alle parti, le istanze che le pronunciano non curano una raccolta delle decisioni che potrebbe essere consultata dal pubblico.

Esse devono semplicemente pubblicare nel bollettino della federazione sportiva<sup>60</sup> la decisione, con la precisazione che non possono far figurare nella pubblicazione i nomi che potrebbero portare pregiudizio alla vita privata o al segreto medico.

La conciliazione CNOSF non sfugge a questo principio del silenzio e nessuna proposta viene pubblicata. I lodi della CAS non sono da meno secondo la responsabilità delle regole dell'arbitrato privato.

In conclusione, è relativamente complicato fare un'analisi sostanziale delle decisioni che nutrono la giustizia sportiva.

Il giurista francese è perciò costretto ad esaminare soltanto la parte sommersa dell'iceberg con tutti i limiti che questa situazione comporta.

---

<sup>59</sup> Adde: CAA Lyon 7 luglio 2011, n° 10LY01811, LPA 14 mai 2012, n° 96, 7, osservazioni di J.-M. MARMAYOU.

<sup>60</sup> Art 17 du Règlement disciplinaire-type.

## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN GERMANIA

di *Armando Pedicini*<sup>\*</sup>

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le fonti del diritto sportivo in Germania – 3. Le controversie nel mondo sportivo tedesco ed il ricorso all'Arbitrato e alla Mediazione – 4. Gli Statuti e il complesso di norme giuridiche – 5. I rapporti con le leggi statali, in particolare la capacità dei Tribunali Ordinari di riformare le decisioni delle Federazione – 6. Le sanzioni imposte dalle Federazione, Associazione o Società Sportive e le loro difficoltà applicative – 7. La tutela giuridica contro le decisioni adottate dalle Assicurazioni e Federazioni Sportive – 8. Conclusioni

### 1. *Introduzione*

Il diritto dello sport sta assumendo un'importanza sempre maggiore in particolare in Germania, dove l'organizzazione e amministrazione dello sport non può più essere considerata esterna alla sfera di competenza dell'ordinamento statale.

E' piuttosto evidente come la commercializzazione dello sport, abbia reso necessario l'introduzione di principi generali del diritto e della regolamentazione.

In Germania, lo sport (dilettantistico e professionistico) assume una grande rilevanza economica con una quota pari all'1,4% del prodotto interno lordo.<sup>1</sup> La crescita degli interessi economici legati allo sport, ha comportato un aumento considerevole del numero dei conflitti nel settore sportivo. Tali dispute richiedono un'appropriata regolamentazione giuridica, per mezzo di disposizioni contrattuali, regole e normative dello Stato Federale Tedesco.

La funzione del diritto sportivo, in questa connotazione, è quella di affrontare le varie controversie che possano sorgere all'interno delle reti sociali ed economiche,

---

<sup>\*</sup> Avvocato p. presso Studio Associato *Verlingieri-Maddalena-Lavorgna*, Benevento. Consulenza all'ufficio legale della Flora Napoli srl.

<sup>1</sup> Questa percentuale si basa su un sondaggio condotto dalla Mayer / Ahlert (2000). E' stato calcolato come nel 2000 lo sport rappresentava circa 27 miliardi di euro del PIL. Ormai, questa percentuale è probabilmente aumentata considerevolmente. Lo sport contribuisce al 3% del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea, cfr. 12. Relazione dello Sport del governo federale tedesco, BT-Drs. 17/2880, 103. Le associazioni sportive tedesche, generano ogni anno 6,7 miliardi di euro dai volontari, cfr. Sports Development Report 2009/2010 delle Università sportive tedesche.

permettendo ai soggetti detentori di interessi di risolvere in maniera equa e giusta le loro problematiche. L'esistenza di tali conflitti, deve essere risolta per mezzo del «*principio della pratica concordanza e di proporzionalità*».<sup>2</sup>

Considerando la distinzione fondamentale che vige nel sistema giuridico tedesco, tra il diritto pubblico e quello privato, può altrettanto distinguersi nell'ordinamento sportivo, un settore pubblico ed uno privato, quantomeno dal punto di vista concettuale. I soggetti dell'ordinamento sportivo vengono assoggettati al «*diritto pubblico dello sport*».

L'importanza del diritto sportivo è aumentata, tra la fine degli anni 80' e l'inizio degli anni 90', quando i diversi Stati della Germania Federale (Länder) si posero l'obiettivo di promuovere lo sport nelle loro costituzioni.<sup>3</sup>

Vi sono, inoltre, alcuni regolamenti specifici nell'ambito del diritto sportivo ancora in corso di progettazione, come il diritto tributario e societario, che hanno quale obiettivo principale quello di estendere le disposizioni generali anche nell'ambito dello sport.

L'ordinamento sportivo in Germania è composto da due tipologie di fonti normative: la prima, composta da leggi appartenenti alle Associazioni e Federazioni Sportive (enti fondati sulla base del principio di autonomia privata), predisposte per l'organizzazione degli eventi sportivi; la seconda, da norme di applicazione generale fissate dalla legge ordinaria dello Stato (legge sovranazionale). È evidente come il diritto sportivo tedesco sia caratterizzato da un dualismo<sup>4</sup> dal quale dipende spesso la soluzione di specifiche questioni giuridiche.

La base del diritto privato e del diritto pubblico dello sport è rappresentata dai diritti fondamentali delle parti coinvolte, ovvero: il diritto della libertà generale d'azione (art. 2 GG, la Grundgesetz, ossia la Costituzione Tedesca, di seguito GG), e il diritto alla libertà professionale (art. 12 GG).

Il diritto costituzionale per l'esercizio organizzativo dello sport è rappresentato dall'espressione di libertà associativa (art. 9 GG). Tale diritto concede un'autonomia alle Associazioni e Federazioni Sportive che gli garantisce la possibilità di organizzare la propria struttura interna, istituendo Statuti e Organi di governo con una propria regolamentazione, un esercizio indipendente delle proprie funzioni ed il diritto di autodisciplinarsi con sistemi giuridici autonomi nelle rispettive aree di responsabilità.

---

<sup>2</sup> Per un'analisi dettagliata, vedere BVerfGE 83, 130, 93, 1; KROGMANN, *Grundrechte im Sport*, Berlino 1998; Di FABIO, in: Maunz / Dürig, *Kommentar zum Grundgesetz*, art. 2 numeri di margine 111 e seguenti, 233 e seguenti. VIEWEG, *Normsetzung und-Anwendung deutscher und internationaler Verbände*, Berlino 1990.

<sup>3</sup> Cf. STAINER, *Der Sport auf dem Weg ins Verfassungsrecht*, in: Tettinger/Vieweg (eds.), *Gegenwartsfragen des Sportrechts*, Berlin 2004; *id.*, *Von den Grundrechten im Sport zur Staatszielbestimmung, Sportförderung*, in: Tettinger/Vieweg (eds.), *Gegenwartsfragen des Sportrechts*, Berlin 2004.

<sup>4</sup> Cf. VIEWEG, *Faszination Sportrecht*, seconda edizione del 2010; accessibile *on line* all'indirizzo web: [www.irut.de/Forschung/Veroeffentlichungen/OnlineVersionFaszinationSportrecht/FaszinationSportrecht.pdf](http://www.irut.de/Forschung/Veroeffentlichungen/OnlineVersionFaszinationSportrecht/FaszinationSportrecht.pdf). (30 maggio 2013).

## 2. Le fonti del diritto sportivo in Germania

A livello nazionale, le disposizioni più importanti del diritto sportivo sono costituite dalle poche leggi federali specifiche del settore dello Sport e dalle cospicue disposizioni generali del diritto ordinario. Si consideri, inoltre, la giurisprudenza che deve essere comunque sempre osservata e rispettata anche se non propriamente quale fonte del diritto in senso stretto.

Ciò che deve essere preso in considerazione, oltre alle decisioni della Corte Costituzionale (in particolare quelle dei Tribunali Federali Costituzionali), è anche la giurisprudenza prodotta dai cinque rami del sistema giuridico tedesco (*Gerichtszweige*), ovvero: il *giudice ordinario*, con giurisdizione civile e penale, i *tribunali del lavoro*, i *tribunali amministrativi*, i *tribunali societari* ed i *tribunali tributari*.

In Germania, manca una legislazione speciale unitaria per il settore dello sport, mentre sussiste una sezione trasversale nel diritto sportivo, composta da una moltitudine di leggi emanate dallo Stato Centrale in termini generali, quindi non applicabili esclusivamente alla sfera giuridica dello Sport.

Secondo il diritto costituzionale tedesco, le disposizioni di maggior rilievo riferibili anche al settore dello sport, sono: l'Art. 2 (*libertà generale di azione*); l'Art. 9 (*libertà di associazione*); l'Art. 12 (*libertà di professione*); l'Art. 14 (*libertà di proprietà*).

I rapporti giuridici che si instaurano all'interno delle Associazioni e Federazioni Sportive tra i loro organismi ed i loro membri, nonché tra tutti gli atleti coinvolti ed i soggetti terzi esterni, sono disciplinati dalle disposizioni di diritto civile e societario (§ 21 e ss. del *Bürgerliches Gesetzbuch*, il codice civile tedesco, di seguito *BGB*), dal diritto contrattuale e della nullità degli atti (*artt. 241 e ss., sezioni 823 e segg. BGB*).

Una maggiore importanza è affidata agli Statuti federali ed associativi, i quali regolano le materie di diritto economico e finanziario, quali: il *GWB* (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, la legge contro le restrizioni della concorrenza), il *UWG* (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, la legge sulla concorrenza sleale), il *UrhG* (*Urheberrechtsgesetz, Copyright Act*), ed il *MarkenG* (*Trademark Act*). Anche talune disposizioni di diritto pubblico amministrativo (nel contesto della sicurezza degli spettatori e della protezione dei dati personali), e di diritto penale (in particolare nella materia del doping, scommesse e frode sportiva) rivestono un ruolo cautelare.

In definitiva, le fonti primarie del diritto sportivo a livello nazionale sono, gli Statuti, le norme ed i regolamenti delle Organizzazioni Sportive Nazionali. Le norme e regolamenti però, sono disciplinati dal diritto privato e si collocano ad un livello inferiore degli Statuti, i quali hanno potere vincolante nei confronti degli atleti appartenenti alle singole Federazioni ed Associazioni o Società Sportive.

## 2.1 *Le Organizzazioni Sportive in Germania e le loro caratteristiche strutturali – Il Deutsche Olympische Sportbund (di seguito DOSB)*

L'autonomia associativa viene garantita dalla Costituzione Tedesca e dalla legislazione ordinaria. Prendendo in considerazione ciò, l'obiettivo principale del regolamento sportivo ricade nel settore privato.

A sua volta questo settore viene suddiviso nelle seguenti sezioni: *le organizzazioni sportive tedesche* (§ 1), *forme giuridiche delle Federazioni Sportive e delle Associazioni* (§ 2), *i regolamenti sportivi e la serie di regole per le Associazioni Sportive* (§ 3), *il rapporto tra l'emanazione delle disposizioni regolamentari da parte delle Federazione e la legge governativa* (§ 4), *le sanzioni poste in essere dalle Associazioni e Federazioni* (§ 5), *il rapporto tra Associazione ed i propri membri* (§ 6), *tutela giuridica dai giudizi delle Associazioni e Federazioni* (§ 7), *la responsabilità* (§ 8) e *le normative volte a garantire la sicurezza pubblica, in particolare per quanto riguarda il problema degli Hooligans* (§ 9).

Al di fuori delle scuole e delle università, gli sport vengono di regola organizzati tramite la costituzione di società ed Associazioni Sportive.<sup>5</sup> Anche per questo, il «*Deutsche Olympische Sportbund*» (di seguito *DOSB*),<sup>6</sup> definita «*l'organizzazione ombrello*» per lo Sport tedesco, conta circa 27 milioni di membri e più di 91.000 palestre e Società Sportive, che a loro volta si suddividono in ulteriori 90 membri organizzativi.

Questo Ente Federale ed Olimpico Tedesco, con sede a Francoforte, è composto da 16 Confederazioni Sportive Federali (*Ländes Sportbunde*), da 62 Associazioni (*Spitzenverbände*), di cui 34 olimpiche e 28 non olimpiche, da 20 Federazioni Sportive (*Sportverbände*), con specifici compiti, da 2 membri della CIO (*Comité International Olympique - Comitato Olimpico Internazionale*) e da 15 singoli membri (*Personliche Mitglieder*), appartenenti personalmente all'Ente Federale.

Il DOSB svolge essenzialmente funzioni di coordinamento e di rappresentanza, essendo tra l'altro anche responsabile dei centri di formazione nazionale e dei centri di supporto olimpici, finanziando e sostenendo i propri membri nelle competizioni sportive internazionali.

Ogni disciplina sportiva in Germania, è rappresentata da una Federazione Sportiva, costituita da una struttura gerarchica che si suddivide in altrettanti Enti Federativi a livello locale, divisi tra Stato, Regione, Provincia e Città con proprie discipline interne. A livello locale, pertanto, l'atleta di una associazione o società sportiva si attiene alla disciplina correlata alla Federazione di cui fa parte il proprio

<sup>5</sup> Si tratta di ricreazioni sportive e popolari che sono sempre più in via di sviluppo al di fuori di qualsiasi struttura di associazione non vengono presi in considerazione, vedi PHB *SportR-Summerer*, parte II.

<sup>6</sup> Il DOSB fu fondata il 20 maggio 2006 a Francoforte sul Meno. Essa rappresenta l'unione di due ex organizzazioni ombrello dello sport tedesco: *Deutscher Sportbund* (DSB) ed il *Nationales Olympisches Komitee für Deutschland* (NOK).

sport di appartenenza. La regolamentazione delle Federazioni Sportive, struttura e disciplina il settore dello Sport in generale, formando gli atleti ad alto livello ed organizzando le varie competizioni sportive nazionali. D'altra parte, le strutture federali si impegnano a selezionare gli atleti per la partecipazione alle competizioni europee e mondiali, ed infine, offrono centri di formazione anche per aspiranti allenatori di Società o Associazioni nazionali sotto il patrocinio del DOSB.

Alcune delle più grandi ed importanti Federazioni Sportive tedesche riguardano la Federcalcio di Calcio tedesca (*Deutsche Fußball-Bund - DFB*), con circa 6,7 milioni di membri, la Federazione di Ginnastica (*Deutsche Turner-Bund*), che ha circa 5,1 milioni di membri, la Federazione di Tennis (*Deutsche Tennis Bund*) con 1,6 milioni di membri e la Federazione della Palla a Mano tedesca (*Deutsche Handball*), che ha circa 1,4 milioni di soci.

Oltre alla divisione professionale a livello nazionale, esiste una rappresentanza multidisciplinare in ciascuno dei 16 Stati Federali Tedeschi (*Bundesländer*), con la presenza in ognuno di essi, di altrettante Federazioni Sportive. Queste sono responsabili delle attività multidisciplinari, rappresentando gli interessi delle Associazioni o Società Sportive a livello regionale, della promozione e formazione degli allenatori e dirigenti sportivi, rilasciando per questo una regolare e riconosciuta licenza, ed offrono anche una copertura assicurativa per i proprio associati.

Un esempio emblematico di Ente finalizzato alla valorizzazione dello Sport e alla difesa degli atleti in Germania, è la Fondazione Tedesca per l'Assistenza nello Sport (*Stiftung der Deutschen Sporthilfe*), fondata nel 1967 come organizzazione non-profit di diritto privato. Le Federazioni hanno lo scopo di fornire supporto morale ed economico a circa 3.800 atleti che versano in considerevoli difficoltà, occupandosi al contempo di promuovere lo sviluppo dello Sport all'interno di scuole ed istituti.

### 3. *Le controversie nel mondo sportivo tedesco ed il ricorso all'Arbitrato e alla Mediazione*

Si stima che in Germania ci siano all'incirca dalle 450.000 alle 850.000 controversie di diritto sportivo ogni anno. Da tanto si evince come le Federazioni ed Associazioni Sportive siano in grado grazie alla propria autonomia, di autoregolamentarsi e di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie.

Una forma di volontaria giurisdizione è rappresentata dall'Arbitrato, un istituto finalizzato al raggiungimento di un comune accordo fra le parti in conflitto così come disciplinato dai § § 1025 e seguenti del *Zivilprozessordnung-ZPO* (Codice di Procedura Civile Tedesco). Questi Tribunali Arbitrali sono dotati di un'autonomia privata ed hanno il compito di risolvere le controversie di diritto privato in sostituzione dei Tribunali Statali, rivestendo una fondamentale importanza anche nel settore dello Sport, attraverso l'utilizzo delle cosiddette *clausole compromissorie statutarie* (§ 1066 ZPO). Vi sono anche dei limiti, come nel caso delle controversie nel diritto del lavoro, intercorrenti tra un'Associazione o Società Sportiva ed un atleta ad essa

appartenente, che non possono essere oggetto di arbitrato, ma di esclusiva giurisdizione del Giudice del Lavoro (§ §, 4, 101 *ArbGG* - Tribunale del Lavoro).<sup>7</sup>

Il lodo arbitrale disciplinato dal § 1055 *ZPO*, ha la stessa valenza di una sentenza giuridicamente vincolante tra le parti, emanata da un organo giurisdizionale dello Stato.<sup>8</sup> Ai sensi del § 1059 *ZPO*, il lodo può essere annullato solo in caso di ricorso ad un tribunale ordinario per violazione di un principio fondamentale costituzionalmente riconosciuto.

I tribunali statali, sono interpellati solo per verificare la conformità del lodo al diritto costituzionale della Repubblica Federale Tedesca ed ottenere così una tutela giurisdizionale effettiva, così come previsto dell'Art. 19(4) *GG*. Tale esigenza nasce dalla presunzione che un tribunale arbitrale è composto da soggetti indipendenti, responsabili di decisioni imparziali non avendo alcuno interesse in comune con associazioni o enti oggetto del giudizio.<sup>9</sup>

La convenzione volontaria di arbitrato si presenta sotto forma di un accordo contrattuale. Si discute se ritenere sufficiente per un soggetto appartenente ad una associazione o società sportiva, la sola clausola compromissoria presente in talune disposizioni degli Statuti Federali ed Associativi, o se invece, la convenzione d'arbitrato debba essere contenuta in un documento scritto firmato da entrambe le parti (*ex* § 1031 *ZPO*).

Secondo l'opinione prevalente, l'ammissibilità di una clausola compromissoria contenuta all'interno dello Statuto può essere giustificata dal dettato del § 1066 *ZPO*; in modo tale che i membri dell'associazione siano, in linea di principio, tenuti al rispetto di tale clausola.

Nel caso di molteplice utilizzo dell'uniformità dei contratti, come avviene negli accordi tra gli atleti, la convenzione d'arbitrato contrattuale non è applicabile con il termine standard di cui ai § § 305 e ss. *BGB*, ma con il dispositivo del § 242 *BGB*.<sup>10</sup> Si tratta di una condizione generale per qualsiasi accordo arbitrale, ciò significa che un rapporto giuridico deve essere inquadrato in termini di esattezza e precisione, nella stessa misura in cui un tribunale ordinario è chiamato a prendere una decisione con altrettanta certezza e determinazione.<sup>11</sup>

Come già anticipato, un ulteriore garanzia per arrivare ad una giusta decisione attraverso un equo processo è garantire l'indipendenza ed imparzialità degli arbitri, ai quali è vietato essere membri sia direttamente che indirettamente di una

<sup>7</sup> Vedi OSCHUTZ, *Problemi di arbitrato nello sport: controversie di lavoro e provvedimenti provvisori*, editore: HAAS, "L'arbitrato nello Sport", Stoccarda, 2003.

<sup>8</sup> Vedi PG-PRUTTING, *ZPO Kommentar*, § 1.055 numeri margine 1 e ss.

<sup>9</sup> Cfr. ad esempio § 32 (3), (4)-DOSB Satzung. Per quanto riguarda l'indipendenza della Corte di arbitrato per lo sport, vedere (CAS) OSCHUTZ, *Sportschiedsgerichtsbarkeit*, Berlino 2005, 98 e ss. con riferimento alla corte federale di Suisse.

<sup>10</sup> VIEWS, "Definizione degli standard e l'applicazione di associazioni tedesche e internazionali", Berlino 1990, 230.

<sup>11</sup> Il vecchio § 1026 *ZPO* conteneva una disposizione di certezza corrispondente; vedi in generale SCHWAB / WALTER, *Schiedsgerichtsbarkeit*, VII edizione, Monaco di Baviera 2005; e PG-PRUTTING, *ZPO Kommentar*, § 1029.

Federazione od una Associazione.<sup>12</sup>

Oltre alla composizione delle controversie mediante l'arbitrato tradizionale dello sport e le clausole compromissorie ai sensi della *ZPO*, vi sono da considerare altri mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di sport, come la mediazione.<sup>13</sup>

La rilevanza della mediazione nel settore sportivo è però ancora relativamente bassa, in quanto non è adatto per tutte le controversie (con particolare riferimento alla imposizione sanzionatoria). Essa è ritenuta più idonea per i conflitti rientranti in una sfera personale tra rapporti duraturi delle parti interessate, per essere risolti nell'interesse reciproco.

Nonostante ciò, la mediazione nella giustizia sportiva deve essere vista come una forma di arricchimento, volta ad integrare e colmare le eventuali lacune esistenti nell'arbitrato e non come una antagonista.<sup>14</sup>

#### 4. *Gli statuti e il complesso di norme giuridiche*

Gli Statuti e gli insiemi di regole delle Federazioni Sportive tedesche, così come quelle delle Associazioni Sportive Internazionali sono importanti fonti di diritto dello sport. Esse formano le «*due tracce del doppio binario*» del diritto dello sport.

Come già anticipato, il verificarsi dei conflitti è in notevole aumento. Tendono a verificarsi molteplici situazioni che darebbero luogo a conflitti tra soggetti, individuati non solo negli atleti, ma anche nei funzionari e dipendenti delle Associazioni e delle Federazioni, nonché, tra gli allenatori, gli sponsor, gli agenti sportivi, gli spettatori e le Società Sportive.

Il quadro descritto, rende necessaria una regolamentazione dettagliata che spesso però crea una moltiplicazione delle disposizioni normative, come si è verificato nel caso dello Statuto *DFB (Deutsche Fussball Bund)*, finito per essere un insieme di norme descritte in oltre 680 pagine.

Grazie alla rilevanza pratica e sostanziale, le regole, rivestono una fondamentale importanza nell'ottica di una giustizia sportiva. In concreto, è stabilito che la più importante manifestazione di autonomia delle Federazioni, è proprio il potere di legiferare per le rispettive Associazioni e Società Sportive nazionali o internazionali negli specifici Sport, come avviene con il Regolamento Ufficiale dell'Atletica Leggera (*Amtliche Leichtathletik-Bestimmungen*<sup>15</sup>) o con le norme internazionali della Pallamano (*Internationale Hallenhandball-Regeln*<sup>16</sup>). Si tratta

<sup>12</sup> Cfr. *PHBSportR-Pfister/Summerer*, parte II, numero di margine 283, il BGH decide sulla base dell'impressione complessiva del fatto che si tratta di un tribunale arbitrale o di un tribunale dell'associazione, vedere BGH NJW 2004, 2226 = getto 2004, 159.

<sup>13</sup> Per saperne di più sulla mediazione nello sport, vedi dettagli di OSMANN, "Mediation im Sport, in *Perspektiven des Sportrechts*", Berlin 2005, 291 e ss.

<sup>14</sup> OSMANN, "Mediation im Sport, *Perspektiven des Sportrechts*", Berlin 2005, 307.

<sup>15</sup> Disponibile *on line* all'indirizzo web [www.leichtathletik.de/](http://www.leichtathletik.de/) (30 maggio 2013).

<sup>16</sup> Disponibile *on line* all'indirizzo web [www.ihf.info/TheGame/BylawsandRegulations/tabid/88/Default.aspx](http://www.ihf.info/TheGame/BylawsandRegulations/tabid/88/Default.aspx) (30 maggio 2013).

di regole che dispongono nello specifico la forma e la struttura delle Associazioni, nonché il rapporto tra le Autorità delle Federazioni ed i loro membri.

Le regole sportive hanno diverse funzioni complementari; prima di tutto, coadiuvano alla tipizzazione dei diversi sport, specificando in maniera generale ed astratta ogni tipo di circostanza, ad esempio: per quanto concerne il luogo delle competizioni (in parità di condizioni, ecc); lo scopo del gioco; il tempo di durata di una gara o di una competizione; il numero dei giocatori di una squadra; le attrezzature sportive da utilizzare; l'abbigliamento sportivo da indossare; il modo in cui gli atleti devono comportarsi. Ed è anche grazie a questa standardizzazione che si rende realizzabile lo svolgimento delle grandi competizioni sportive anche a livello mondiale.

Altra finalità, è quella di facilitare la realizzazione di un principio fondamentale dello sport, quello della concorrenza. Integrando le norme che hanno come obiettivo quello di garantire le pari opportunità nelle competizioni sportive ed evitare quindi situazioni anti-concorrenziali. In quest'ottica nasce l'esigenza di dividere in diverse categorie di peso i pugili oppure di vietare la somministrazione di farmaci per migliorare le prestazioni sportive (il cosiddetto anti-doping), o ancora, l'autorizzazione a fare uso di alcune attrezzature e materiali sportivi, il divieto di adoperare alcune tecniche di movimento e così via. Questi appena decritti, rappresentano solo alcuni degli innumerevoli esempi a servizio della tutela per una leale concorrenza.

Per garantire la concorrenza e parità di opportunità anche tra le società sportive,<sup>17</sup> sono preposte alcune norme che regolano il trasferimento degli atleti da una Società all'altra, attraverso formule giuridiche contrattuali.

#### 4.1 La differenza fra la «Normtheorie» e la «Vertragstheorie»

Sempre più spesso, attraverso una giusta regolamentazione ed osservanza delle norme sportive, si cerca di aumentare l'interesse e la popolarità di ogni tipo di sport. Per incentivare non solo gli spettatori ma anche coloro che vogliono investire in questo settore, come nel caso delle emittenti televisive e degli sponsor, che hanno obiettivi economici di aumento degli utili derivanti dai diritti TV e Marketing.

Le regole nello sport hanno anche la funzione di garantire un regolare svolgimento delle competizioni sportive, secondo criteri che evitino o almeno attutiscano controversie tra i partecipanti ed assicurando un sistema di gioco ordinato attraverso il rispetto di regole specifiche inserite all'interno delle disposizioni normative.

Sul fondamento delle disposizioni normative sportive, vi sono in Germania due teorie: la prima, denominata «Normtheorie»<sup>18</sup> (teoria normativa), la quale

<sup>17</sup> Le «Pari opportunità» è un principio fondamentale dello Sport, cfr. ADOLPHSEN, *Internationale Dopingstrafen*, Tübingen 2003, 1; VIEWEG / MÜLLER, *Gleichbehandlung im Sport - Grundlagen und Grenzen*, in: Mannsen / Jachmann / Gröpl, *Festschrift für Udo Steiner*, Stuttgart et al. 2009, 889 e ss; VIEWEG, *Verbandsrechtliche Diskriminierungsverbote und Differenzierungsgebote, Württembergischer Fußballverband, Minderheitenrechte im Sport*, Baden-Baden 2005.

<sup>18</sup> MEYER, *Die Vereinsstrafe*, Tübingen 1957; Erman-Westermann, 12<sup>o</sup> edizione del 2008, § 25 Numero

considera che le regole sportive abbiano un effetto simile a quello delle norme ordinarie. Secondo i sostenitori di questa teoria, lo Statuto fonda le sue radici giuridiche nell'autonomia di cui godono le Federazione ed Associazione Sportiva. Esso viene interpretato come una norma oggettiva, che attraverso un procedimento interno viene fatto rispettare dai propri membri nel momento in cui entrano a far parte dell'Ente.

La seconda teoria, conosciuta sotto il nome di «*Vertragstheorie*» (teoria contrattualistica), considera che lo Statuto sia solo una manifestazione specifica del contratto. I soggetti che aderiscono all'Associazione o Società Sportiva, accettano quindi di rispettare lo Statuto solo nel momento in cui, sottoscrivono il contratto di adesione.

Secondo l'opinione prevalente di dottrina e la giurisprudenza, la teoria più adatta è la «*Normtheorie*». ritenendo che sia giusto inquadrare la struttura formale dello Statuto come un contratto giuridico, ma in definitiva, la sua giustificazione è fondata solo esclusivamente grazie alla concessione dello Status di norma giuridica.

##### 5. *I rapporti con le leggi statali, in particolare la capacità dei Tribunali Ordinari di riformare le decisioni delle Federazioni*

Alle Federazioni Sportive viene concesso dalle norme imperative statali, l'autorità a regolamentare il diritto sportivo ma non senza limiti. Di fatti, la libertà di associazione disposta dall'*art. 9 (1) GG (Vereinigungsfreiheit)*, è delimitata dai principi fondamentali di diritto costituzionale e dai diritti verso i terzi.<sup>19</sup> Bisogna considerare quindi, come le leggi dello Stato, quelle Federali ed addirittura quelle emanate dalla Comunità Europea non vigono in completo isolamento, ma si relazionano tra loro.

Proprio sulla scorta di questa interazione tra le diverse fattispecie di diritto, si fonda la questione cruciale dell'importanza del riesame avverso le decisioni federali affrontate dai Tribunali Statali ed Europei, che determina implicitamente una sorta di limitazione ed allineamento del potere autoritario delle Federazioni.<sup>20</sup>

La questione riveste centrale importanza considerato che le decisioni dei Tribunali nazionali ed europei influiscono indirettamente sui regolamenti delle Federazioni, modificando in alcuni casi anche i metodi e processi decisionali posti in essere dai propri organi giudiziari, i cosiddetti Tribunali Sportivi.

Devono prendersi in considerazione tre forme distinte di revisione: la prima, è la revisione del contenuto normativo della legge federale; la seconda, è la revisione dei fatti oggetto del giudizio; e la terza, è la revisione del processo di sussunzione che ha portato alla decisione della Federazione.<sup>21</sup>

di margine 4; Muko-Reuter, 5<sup>o</sup> edizione del 2009, § 25 numero di margine 9 e ss.

<sup>19</sup> Per ulteriori dettagli, vedi VIEWEG, "*Normsetzung und-anwendung deutscher und Internationaler Verbände*", Berlin 1990,182 e ss: "*Chance zur Selbstregulierung*".

<sup>20</sup> RÖHRICHT, "*Chancen und Grenzen von Sportgerichtsverfahren nach Deutschem Recht*; Röhricht, *Sportgerichtsbarkeit*, Stuttgart et al. 1997, S. 19 e ss.

<sup>21</sup> Vedi anche "*Sport RPr-Adolphsen/Hoefler/Nolte*", 2012.

Occorre fare una distinzione nei casi in cui i Tribunali modificano le decisioni prese o le sanzioni inflitte alle Associazioni o Società con un limitato potere economico e sociale. In tali casi il procedimento di riesame comporta un maggiore approfondimento del comportamento causa della penalità afflittiva riconosciuta dallo Statuto, il controllo sulla corretta procedura e sulla legittimità e moralità delle disposizioni statutarie, l'accertamento dell'inesistenza di errori relativi ai fatti oggetto di causa, ed infine, il controllo sull'imposizione di una equa sanzione.<sup>22</sup>

Negli ultimi tempi, sono questi i criteri adottati anche dai Tribunali Statali ogni qual volta si trovano alle prese con le decisioni delle Federazioni.<sup>23</sup>

La seconda distinzione riguarda il riesame delle decisioni prese da Associazioni, Società e Federazioni con un rilevante potere economico e sociale, come quelle Sportive, che subiscono un limitato controllo da parte dei Tribunali Ordinari in riferimento alle sanzioni che infliggono. Questo fu un aspetto molto criticato da esperti giuristi alla fine degli anni 60', che denunciarono un sempre maggiore e sproporzionato potere che le Federazioni Sportive andavano acquisendo.

Il degenerarsi del problema fu emblematico con il cosiddetto « scandalo della Bundesliga »,<sup>24</sup> dei primi anni 70', quando vennero alla luce una serie di decisioni adottate dalle Autorità Federative (nel settore calcistico – DFB), effettuate senza il rispetto dei principi generali del dovere di corretto esercizio della professione.<sup>25</sup>

Da quel momento in poi, è stato comunemente perseguito dagli esperti del diritto, l'obiettivo di avvicinare il potere delle Federazioni e quello dei singoli interessi meritevoli di tutela giuridica, orientando i Tribunali a giudicare in tal senso. Affinché tale intento possa realizzarsi, bisogna innanzitutto pretendere che la tutela giuridica esamini accuratamente il contenuto dei regolamenti della Federazione e di tutte le altre decisioni aventi ripercussioni negative sui singoli soggetti appartenenti al mondo dello Sport.<sup>26</sup>

### 5.1 *I criteri di revisione giuridica riconosciuti: la «Tatsachenkontrolle» e la «Subsumtionskontrolle»*

La Corte di Giustizia Federale, è l'organo giudicante che esamina il contenuto di una serie di norme sportive con riferimento diretto ai criteri indicati dal § 242

<sup>22</sup> BGHZ 21, 370 (373), 47, 381 (384 e ss.), 87, 337 (343), 102, 265 (273); OLG Frankfurt / M. NJW-RR 1986; OLG München NJWE-VHR 1996.

<sup>23</sup> Così OLG Frankfurt NJW 1992, 2576, LG Berlino Causa Sport (TAS) 2006, pp 73 e seguenti. Inoltre: LG München, 2007, 124 e ss.; in riferimento alla mancata scelta di un allenatore per le competizioni internazionali dal Comitato olimpico nazionale.

<sup>24</sup> Vedi la documentazione informativa di RAUBALL, "Bundesliga-Skandal", Berlino 1972, così come la discussione di "Hilpert, Sportrecht und Sportrechtsprechung im In-und Ausland", Berlin 2007, 209 e ss.

<sup>25</sup> Una panoramica dei tentativi nella letteratura giuridica a sostegno dogmatico del controllo giurisdizionale sulle penalità da parte delle federazioni, può essere trovato in VIEWEG, Jus 1983.

<sup>26</sup> NICKLISCH, *Inhaltskontrolle von Verbandsnormen*, Heidelberg 1982; REUTER, ZGR 1980.

BGB.<sup>27</sup> Le disposizioni generali previste dalle Federazioni fungono da base giustificativa delle sanzioni sportive, alle quali sarebbe difficile rinunciare in un contesto di complessa gestione quale quello sportivo. Queste sanzioni, possono essere oggetto di riesame da parte dei Tribunali Sportivi i quali giudicano la conformità ed applicabilità della legge in generale e verificano se sussiste un margine legalmente ammissibile di apprezzamento in relazione al processo decisionale.<sup>28</sup>

In secondo luogo, può risultare necessaria anche una revisione giuridica sui fatti oggetto delle controversie («*Tatsachenkontrolle*»):<sup>29</sup> questa è una garanzia a servizio di coloro che ritengono di aver subito una sanzione ingiusta. Nonostante tutte le misure di prevenzione contenute nel quadro normativo federale, può sempre verificarsi un errato accertamento dei fatti durante la direzione di una gara o di una competizione sportiva e di conseguenza può essere inflitta una ingiusta sanzione disciplinare (i cosiddetti «*Tatsachenentscheidungen*»):<sup>30</sup> Ed ancora maggiore attenzione va prestata quando oggetto del riesame sono casi in cui l'effetto di una sanzione si estende al di là di una singola gara sportiva, come nel caso del divieto alla partecipazione di competizioni sportive per un periodo di tempo piuttosto lungo.<sup>31</sup>

In terzo luogo, è importante considerare come queste Autorità possano beneficiare della discrezionalità di legiferare con proprie norme e regolamenti («*Subsumtionskontrolle*»):<sup>32</sup> Per tal motivo, risulta sempre necessaria una revisione delle decisioni adottate dalle Autorità Sportive competenti, tenuto conto della possibilità che possa esserci un margine di errore nelle loro scelte.

Il metodo di risoluzione adottato tiene conto del fatto che gli interessi delle Federazioni sportive ed i propri membri, tra i quali bisogna annoverare anche le associazioni e società sportive, sono strettamente legati. Da questo legame d'interessi nasce la possibilità di giudicare i conflitti con le decisioni dei Tribunali Sportivi Federali,<sup>33</sup> in virtù dell'applicazione del diritto di associazione e dell'appartenenza alla compagine associativa dei soggetti destinatari dei provvedimenti sportivi.

Ai Tribunali Statali viene concessa, inoltre, la possibilità di imporre limitazioni alle decisioni prese dalle Autorità Sportive, modificandole sempre nel rispetto delle prerogative del diritto sportivo e cercando di valutarle con la massima

<sup>27</sup> BGHZ 128, 93 (101 e ss.); NJW 1995,; Spurt 1995, 43 (46 e ss.); vedi anche VIEWEG, Spurt 1995; Spurt OLG München 2001; Vedi HAAS, *Because sport, on the general review of the content of rules of the federations*, 2004; Vieweg, *Normsetzung-anwendung und deutscher und internationaler Verbände*, Berlin, 1990, Von Zur Inhaltskontrolle Verbandsnormen, in: Leßmann / Großfeld / Vollmer (eds.), *Festschrift für Rudolf Lukes*, Köln e all. 1989.

<sup>28</sup> Cf H. P. WESTERMANN, *Die allgemeine Verbandsstrafe Gewalt und das Recht*, Bielefeld, 1972.

<sup>29</sup> BGH JZ 1984 180 (187), VIEWEG, JZ 1984.

<sup>30</sup> Cf VIEWEG, *Tatsachenentscheidungen im Sport - und Konzeption Korrektur*, in: KRÄHE / VIEWEG (eds.), *Schiedsrichter Wettkampfrichter und im Sport*, Stuttgart et al. 2008. CREZELIUS / HIRTE / VIEWEG (eds.), *Festschrift für Volker Röhrich*, Colonia 2005, 1255 e ss.; HILPERT, *Die Fehlentscheidungen der Fußballschiedsrichter*, Berlin 2010.

<sup>31</sup> Cf H. P. WERTERMANN, *Die allgemeine Verbandsstrafe Gewalt und das Recht*, Bielefeld, 1972.

<sup>32</sup> BGHZ 102, 265 (276); VIEWEG, JZ, 1984, pp. 167 e ss., Id., *Normsetzung-anwendung und deutscher und internationaler Verbände*, Berlin, 1990.

<sup>33</sup> VIEWEG, *Normsetzung und-anwendung deutscher und Internationaler Verbände*, Berlin 1990.

discrezionalità. (*Beurteilungs Bzw- Ermessensspielräume*).

A causa di questo sistema può verificarsi un conflitto di attribuzioni concorrenza giudicante tra la Corte di Giustizia Europea o Statali e quelli Sportivi, che formulano quest'ultimi, le decisioni finali che vanno ad integrare la regolamentazione della Federazioni e di conseguenza devono essere accettate dagli atleti e dalle associazioni interessate.

E' solo grazie a questa interconnessione tra gli organi giudicanti ordinari e quelli sportivi, che il valore normativo delle Federazioni e della giurisprudenza nei diversi sport, diviene di comune interpretazione insieme alle norme riconosciute dal diritto privato tedesco.<sup>34</sup>

#### 6. *Le sanzioni imposte dalle Federazioni, Associazioni o Società Sportive e le loro difficoltà applicative*

L'autonomia di cui godono le Federazioni e le associazioni o società sportive gli permette non solo di auto-regolamentarsi, ma anche e soprattutto di far garantire il rispetto delle regole ai propri membri attraverso il deterrente della comminazione di sanzioni in caso di trasgressione.

In particolare, la compatibilità dei regolamenti e la loro accettazione sono considerevoli in riguardo alle competizioni sportive dove l'imposizione di sanzioni o penalità da parte di associazioni, società e Federazioni, genera il classico problema della validità e riconoscimento delle stesse.

In Germania le sanzioni previste sono state oggetto di un intenso dibattito (soprattutto nei casi di doping<sup>35</sup>), e nello specifico in relazione alla natura giuridica delle sanzioni, a loro potere vincolante, alla misura ed i limiti con cui è consentita l'azione di autoregolamentazione, ed infine, alla procedura impositiva sanzionatoria.

Le Federazioni, associazioni e società sportive sono altresì legittimate ad intervenire, in base al loro diritto di detenzione, amministrazione e gestione indisturbata della proprietà dei propri impianti sportivi (*Allgemeines Hausrecht - § 903, 1004 BGB*).

Si è affermato che le sanzioni imposte devono essere descritte con sufficiente precisione per ottenere una maggiore conoscenza e certezza.<sup>36</sup> In linea di massima, gli organi o i soggetti preposti all'applicazione del potere sanzionatorio, sono gli Arbitri di gioco quando vi è una violazione di una regola nel corso di una gara oppure i Tribunali Arbitrali Sportivi in seguito ai ricorsi promossi contro le sanzioni imposte.

L'imposizione delle sanzioni da parte delle società, associazioni e Federazioni sportive, è inteso come esercizio di potere disciplinato dal diritto privato,<sup>37</sup> a cui

<sup>34</sup> PFLISTER, Festschrift Lorenz (1990).

<sup>35</sup> VIEWEG, NJW 1992, 2539; Adolphsen, *Internationale Dopingstrafen*, Tübingen 2003; NOLTE, *Staatliche Verantwortung im Bereich Sport*, Tübingen 2004.

<sup>36</sup> REICHERT, *Vereins- und Verbandsrecht*, 12° ediz. 2010; Palandt-Ellenberger, 70° ediz. 2011.

<sup>37</sup> Vedi: *PHBSportR-Summerer*, II Parte, 173 e ss.

sono applicabili i principi irrinunciabili dello Stato di diritto. Per quanto riguarda la natura giuridica del potere autoritario di questi enti sportivi, sussistono diverse spiegazioni dogmatiche, alcune che fanno capo alla rilevanza del contenuto presente all'interno dello Statuto, ed altre invece, che fanno riferimento all'importanza riconosciuta ai contratti.

Dal punto di vista maggioritario,<sup>38</sup> si ritiene che le decisioni prese unilateralmente, come l'imposizione di sanzioni, trovano la propria giustificazione nell'autonomia di cui godono le associazioni e Federazioni sportive (*approccio puramente Statutario*). In conformità a tale teoria si evince che, attraverso il riconoscimento sociale dello Statuto, le imposizioni sanzionatorie non forniscono solo uno strumento funzionale alla risoluzione dei conflitti sorti ma possiedono anche un logico legame con il potere di autoregolamentazione ed autonomia delle Associazioni e Federazioni Sportive.

L'orientamento minoritario,<sup>39</sup> ritiene che le decisioni prese unilateralmente da parte delle associazioni o Federazioni sportive, trovano la loro fondatezza in un «*approccio puramente contrattuale*», attraverso il quale tutti gli associati si impegnano al rispetto dei regolamenti. Secondo tale teoria, le sanzioni inflitte per la commissione di determinati comportamenti trovano giustificazione come inadempimenti contrattuali ai sensi del § 339 e ss. BGB e la sanzione specifica da applicare nel caso concreto deve essere determinata in conformità alla valutazione discrezionale del giudice ai sensi del § 315 BGB.

L'approccio contrattuale diventa particolarmente interessante in relazione al campo di applicazione del potere disciplinare. Consideriamo il caso in cui una Federazione infligga una sanzione ad un atleta che non ne sia membro diretto, ma integrato nella piramide organizzativa solo indirettamente perché facente parte di una associazione o società sportiva. In questo caso, l'atleta può essere subordinato alle regole della Federazione e di conseguenza al suo potere sanzionatorio.

Dal punto di vista temporale, si ritiene che il soggetto sanzionato deve essere membro dell'associazione o Federazione che esercita il potere disciplinare nel momento in cui violi una norma sportiva (*tempus regit actum*),<sup>40</sup> evitando di fatto al trasgressore di eludere un provvedimento disciplinare inflittogli recedendo a posteriori dall'associazione o dalla Federazione.

A conferma di quanto sopra esposto si inserisce la «*Sentenza Reiter*» emessa dalla Corte di Giustizia Federale, la quale ha dichiarato che la validità delle sanzioni imposte sussiste anche dopo la scadenza del termine contrattuale di un atleta con la

<sup>38</sup> BGHZ 21, 370 (373), 128, 93 (99); PALANDT-ELLENBERGER, 70 ° edizione 2011, § 25 numeri di margine 7 e seguenti; PFISTER, *Autonomie des Sports, sporttypisches Verhalten und Recht Staatliches*, (a cura di), Festschrift für Werner Lorenz, Tübingen 1991. Per una visualizzazione alternativa vedi VIEWEG, *Normsetzung und-anwendung deutscher und Internationaler Verbände*, Berlin 1990.

<sup>39</sup> SOERGEL-HADDING, BGB, 13 ° edizione del 2000, § 25 numeri di margine 37 e seguenti; VAN GUARDA, *Vereinsstrafen als Verbandsstrafen*, Berlin 1990, 107 e ss.

<sup>40</sup> BGHZ 28, 131 (133); DSTR 2003; RGZ 122, 266; STÖBER, *Handbuch des Vereinsrechts*, 9 ° edizione del 2004, il numero di margine 696, nota 5.

propria società od associazione sportiva.<sup>41</sup>

### 6.1 Il procedimento disciplinare

La prerogativa principale del procedimento disciplinare, mediante il quale vengono applicate le sanzioni, è quella di avere alla base una regolamentazione di procedura codificata da parte delle associazioni e Federazioni sportive. Gli organi responsabili per l'imposizione delle sanzioni sono, in linea di massima, le Commissioni disciplinari, ma resta ancora discutibile se l'esercizio di tale potere sia trasferibile a soggetti terzi esterni alla compagine associativa.

La «*Sentenza Reiter*», ha interpretato la questione nella direzione della trasferibilità del potere anche verso terzi.<sup>42</sup> Di fatti, la Corte di Giustizia afferma che la competenza ad organizzare una giurisdizione sportiva da parte delle Federazioni include, intrinsecamente, anche la possibilità di trasferire il potere sanzionatorio ad altri istituti esterni ad essa. La procedura deve soddisfare in ogni caso le fondamentali disposizioni costituzionali, in particolare il principio del contraddittorio nel diritto di difesa e il principio del giusto processo.<sup>43</sup>

I soggetti colpiti dalle penalità inflitte da società, associazioni o Federazioni, hanno il diritto ad appellarsi per vedersi riformare le decisioni subite o quantomeno per costatare se le sanzioni inflitte superino una certa soglia di percettibilità.<sup>44</sup> Ottenere un riesame sulle sanzioni inflitte è un diritto inalienabile, riconosciuto costituzionalmente e per tale ragione non può essere negato.<sup>45</sup>

Qualora un'associazione o federazione sportiva, infligga una sanzione illegittima, il soggetto leso ha diritto ad esigere un risarcimento dei danni subiti ai sensi dei § § 823 (1), 1004 BGB, per quelli derivanti dalla violazione del contratto associativo di adesione ai sensi dei § § 280 (1), 823 (1) BGB, nonché, per i danni sopportati in applicazione dei § § 19 e ss. *GWB* (*Genossenschaft Werkträger Behinderter*- Cooperative per i lavoratori disabili), in combinato disposto con il § 33 *GWB*.

I reclami di regola, possono essere fatti valere dinanzi ai tribunali della giurisdizione ordinaria, ma a seconda della Federazione chiamata in causa, la parte lesa può essere obbligata, nel rispetto dello Statuto (al quale aderisce tramite sottoscrizione), ad istaurare la controversia in prima istanza dinanzi ai Tribunali Sportivi Federali. In ragione di ciò, la procedura preliminare è istaurata all'interno dell'organizzazione sportiva (*Verbandsinternes Vorschaltverfahren*). L'atleta in questione dovrà necessariamente essere soccombente nel giudizio di primo grado

<sup>41</sup> HAAS / HAUG / RESCHKE, *Handbuch des Sportrechts*, Cap.II, numero di margine 96.

<sup>42</sup> BGHZ 128, 93; NJW 1995, 583 (586); ZGR 1996. Così come: la Deutsche Leichtathletik-Verband ha trasferito il potere disciplinare nei casi di doping dal § 23 del Codice Antidoping-del DLV al DIS-Sportschiedsgericht.

<sup>43</sup> *Palandt-Ellenberger*, 70<sup>o</sup> edizione 2011, § 25 numero margine 18.

<sup>44</sup> BGHZ 29, 352 (354), 36, 105 (109), 47, 351 ss.; 87, 337 ss.; 102, 365 ss.; RÖTHEL / VIEWEG, ZHR 2002, 6 (12).

<sup>45</sup> RÖTHEL / VIEWEG, ZHR 2002, 6 (12); HAAS / PROKOP, JR 1998, 45.

dei Tribunali Sportivi, affinché possa ottenere una revisione in secondo grado da parte dei Tribunali Ordinari.<sup>46</sup>

### 7. *La tutela giuridica contro le decisioni adottate dalle Associazioni e Federazioni Sportive*

Le sanzioni e decisioni applicate dalle Federazioni, possono pregiudicare per molti aspetti l'esercizio della professione degli atleti e delle società o associazioni sportive. Questo può accadere ad esempio, nel caso in cui un atleta violi una norma anti-doping e per questo gli venga proibito praticare il proprio sport per un periodo di tempo determinato dalla legge, accompagnato anche da una mancata corresponsione dell'indennità in riferimento a tutto il periodo di squalifica.<sup>47</sup>

Le Federazioni determinano anche l'esistenza delle associazioni e società sportive, avendo la facoltà di non riconoscerle quali soggetti dell'ordinamento sportivo e rifiutando la loro iscrizione perché priva di alcune determinate condizioni economiche.

Per quanto concerne il controllo giurisdizionale delle decisioni prese dalle Federazioni e dalle associazioni sportive, è indispensabile distinguere tre possibili procedimenti di ricorso: quelli forniti sotto la giurisdizione delle Federazioni (*die Verbandsgerichtsbarkeit*); quelli di competenza Statale (*die Staatliche Gerichtsbarkeit*); e quelli concessi mediante arbitrato (*die Schiedsgerichtsbarkeit*).

L'autonomia statutaria delle Federazioni ed associazioni sportive consente il deferimento per la regolamentazione delle controversie interne ai Tribunali Federali (ad esempio il Tribunale *DFB-sport*).<sup>48</sup> Questi, hanno l'obiettivo di istaurare un processo decisionale rapido ed adeguato, legittimato dallo Statuto delle Federazioni oppure dalle singole convenzioni professionali.<sup>49</sup> In questo caso, la competenza decisionale dei tribunali statali si riserva, assicurando alla giurisdizione sportiva «il diritto di primo accesso» per quanto riguarda l'applicazione e l'interpretazione delle norme federative.<sup>50</sup>

I regolamenti delle Federazioni prevedono per il ricorrente l'obbligatorietà di adire il Tribunale Sportivo della Federazione competente, prima di rivolgersi ai Tribunali Statali, intraprendendo così un processo interno che ha la precedenza su altre forme di risoluzione delle controversie.<sup>51</sup>

<sup>46</sup> BGHZ 29, 354 e ss.i.; *OLG Düsseldorf NJW-RR* 1988, 1271-1272.

<sup>47</sup> VIEWEG / NEUMANN, *Zur Einführung: Probleme und Tendenzen des Lizenzierungsverfahrens; Lizenzerteilung und- versagung im Sport*, Stoccarda, 2005; SCHERRER, *Probleme der Lizenzierung von Klubs im Ligasport*; ARTER / BADDELEY, *Sport und Recht*, Berna 2006.

<sup>48</sup> § 2 *DFB Rechts- und Verfahrensordnung*. Una buona panoramica sulla procedura prima della DFB Sport-gericht è fornita dal diagramma di Hilpert, *Sportrecht und Sportrechtsprechung im In- und Ausland*, Berlin 2007, 84.

<sup>49</sup> BGHZ 87, 337 (345); RÖHRICHT, *Chancen und Grenzen von Sportgerichtsverfahren nach deutschem Recht*; RÖHRICHT, *Sportgerichtsbarkeit*, Stoccarda.

<sup>50</sup> STEINER, *Autonomie des Sports*; TETTINGER / VIEWEG, *Gegenwartsfragen des Sportrechts*, Berlin 2004.

<sup>51</sup> La giurisdizione di circa mille Federazioni Tedesche assume un'importanza rilevante, in quanto ogni

Tuttavia, non può essere concessa senza alcuna restrizioni la libertà di regolare in maniera totalmente autonoma gli affari specifici dello Sport. Risulta necessario un determinato grado di controllo esterno da parte dello Stato, per garantire che le decisioni prese nella sfera dell'ordinamento sportivo non differiscano dai principi fondamentali vigenti nel diritto ordinario (*in primis*, il rispetto della legge costituzionale). Pertanto, non può mancare nella normativa delle associazioni e Federazioni sportive, la possibilità di ricorrere in Appello al tribunale statale, una volta esaurita ogni misura di riesame interno.

Il tutto conduce alla classica questione, se e in quale misura le decisioni dei Tribunali Federali sono soggette al controllo giurisdizionale una volta esaurito il ricorso interno.

### 7.1 *La differenza tra i Tribunali Sportivi (Deutsche Sportschiedsgericht) ed i Tribunali Arbitrali riconosciuti dal Zivilprozessordnung (ZPO)*

Occorre fare una distinzione tra i Tribunali Sportivi, spesso denominati impropriamente Tribunali Arbitrali, ed i veri e propri Tribunali Arbitrali riconosciuti ai sensi del ZPO § 1025 e seguenti (Codice di Procedura Civile tedesco), i quali possono sostituire in determinate circostanze i Tribunali Statali. Sta diventando, però, pratica sempre più comune da parte delle Federazioni Sportive, tentare di escludere quasi totalmente la possibilità di un controllo giurisdizionale da parte dei giudici dello Stato (cioè di quei Tribunali Arbitrali ai sensi dei § 1025 e ss. ZPO).<sup>52</sup>

Lo Statuto delle Federazioni, prevede generalmente, che la giurisdizione dei Tribunali Statali può essere sostituita da quella dei Tribunali Arbitrali Sportivi indipendenti, come nel caso dello *Sportschiedsgericht Deutsche* (Corte di Arbitrato Sportivo), che fu istituito il 1° gennaio 2008 dalla *Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit - DIS* (Istituto tedesco per l'Arbitrato).<sup>53</sup> Lo Statuto delle Federazioni, affermando che solo in casi specifici di gravi errori (elenco enumerato nel § 1059 ZPO), i propri lodi arbitrali possono essere abrogati dai giudici dello Stato, statuiscono una sorta di clausola compromissoria che conduce ad una esclusione, di fatto, dei tribunali statali.<sup>54</sup>

---

anno vengono presentate ai Tribunali Sportivi dalle 450.000 alle 800.000 controversie. Di queste, circa 340.000 sono riferite esclusivamente al gioco del calcio. Questi dati sottolineano la grande necessità dei Tribunali Sportivi, che cercano di alleggerire in misura significativa il peso lavorativo dei Tribunali Statali.

<sup>52</sup> Ad esempio il § 32 (1) DOSB-Satzung, per maggiori dettagli: MONHEIM, *Sportlerrechte und Sportgerichte im Lichte des Rechtsstaatsprinzips - Auf dem Weg zu einem Bundessportgericht*, Monaco di Baviera 2006. Per informazioni di carattere generale delle esigenze dei Tribunali Arbitrali Sportivi: PHBSportR-Summerer, parte 2, numeri di margine 280 e ss., così come, *Führungs-Akademie des Deutschen Sportbundes e Schiedsgerichte bei Dopingstreitigkeiten*, Frankfurt, 2003.

<sup>53</sup> Per un'ampia discussione sullo *Sportschiedsgericht Deutsche*, vedi MERTENS, *SpuRt* 2008. BREDOW / KLICH, *CAS* 2008, 45 e ss.; FRITZWEILER, *SpuRt* 2008, 175 e ss.; MARTENS, *SchiedsVZ* 2009.

<sup>54</sup> Tuttavia, questo richiede che l'accordo arbitrale è incorniciato in termini sufficientemente chiari, cfr. *LG Dortmund GRUR-RR* 2009, 117-118.

Questo tipo di clausola, potrà essere conforme al diritto costituzionale della tutela giurisdizionale effettiva, previsto dall'art. 19 (4) GG, solo se il tribunale arbitrale garantisce una misura di tutela giuridica sostanzialmente analoga a quella prevista dai Tribunali Statali. Ciò impone che i giudici responsabili delle decisioni siano terzi, indipendenti ed imparziali rispetto agli enti associativi.<sup>55</sup>

Lo *Sportschiedsgericht Deutsche* è un Tribunale Arbitrale che si propone di dirimere le controversie connesse allo sport in modo efficiente ed indipendente per vie stragiudiziali.<sup>56</sup> Il regolamento di arbitrato sportivo corrisponde alle attuali norme di arbitrato del *DIS* che vengono impiegate nelle controversie commerciali, risultando adatte anche per soddisfare le esigenze specifiche dello sport, e di conseguenza, si applicano a tutte le controversie del settore sportivo. L'organo decisionale può rivestire sia la composizione collegiale (tre Arbitri), che quella di Arbitro unico.

L'imparzialità ed l'indipendenza degli Arbitri è garantita anche tramite l'obbligo imposto agli essi di rivelare, prima dell'arbitrato, i fatti pertinenti suscettibili di provocare un ragionevole dubbio su un eventuale conflitto di interesse con l'oggetto della controversia o con le parti.<sup>57</sup> Se tali dubbi dovessero manifestarsi ed essere fondati, il comitato del *DIS* avrà l'obbligo di designare un nuovo Arbitro o un nuovo Collegio Arbitrale.<sup>58</sup>

Attualmente, il *CAS* (Corte Arbitrale dello Sport) è riconosciuto come un vero e proprio Tribunale Arbitrale Indipendente. Anche se originariamente istituito dal *CIO*, esso si è separato in maniera tale da non mettere più in dubbio l'indipendenza dei propri arbitri.<sup>59</sup> Al contrario, il Tribunale *DFB-sport* (Tribunale Sportivo della Federazione del Calcio tedesco), non è un vero Tribunale di arbitrato, ma un organo interno della Federazione calcistica tedesca.<sup>60</sup>

## 8. Conclusioni

E' evidente come la giustizia sportiva in Germania, per essere efficiente debba necessariamente orientarsi sulla base dei principi giuridici presenti nella Costituzione Federale Tedesca. Questa prerogativa è dimostrata non solo dai requisiti che le Federazioni ed Associazione Sportive devono avere nel momento in cui emanano ed attuano i propri regolamenti, ma anche e soprattutto, quando infliggono misure punitive e sanzionatorie (il cosiddetto «*effetto orizzontale dei diritti fondamentali*»,

<sup>55</sup> Per esempio, cfr. § 32 (3), (4) *DOSB-Satzung*, sulla questione della indipendenza della Corte Arbitrale dello Sport (TAS); vedi OSCHÜTZ, *Sportschiedsgerichtsbarkeit*, Berlin 2005, 98 e ss, con riferimento al Tribunale Federale svizzero.

<sup>56</sup> BREDOW/KLICH, CaS 2008; SportRPr-*Adolphsen*, 2012.

<sup>57</sup> Cfr. § 16 *DIS-SportSchO*.

<sup>58</sup> Per un'ampia discussione su questo, vedi BREDOW / KLICH, *CAS 2008*, 45 e ss.

<sup>59</sup> Per una discussione dettagliata vedi: OSCHÜTZ, *Sportschiedsgerichtsbarkeit*, Berlin 2005; *PHBSportR-Pfister*, parte 6, numero di margine 165.

<sup>60</sup> Vedere il *Rechts-und Verfahrensordnung della DFB* disponibile *on line* all'indirizzo web [www.dfb.de/uploads/media/07\\_Rechts-Verfahrensordnung\\_01.pdf](http://www.dfb.de/uploads/media/07_Rechts-Verfahrensordnung_01.pdf) (21 agosto 2011).

attuato dal § 242 BGB). Le disposizioni relative alla costituzione e alla procedura dei Collegi Arbitrali di cui ai §§ 1075 e ss. ZPO, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi e le esigenze della giustizia sportiva, assicurando una valida alternativa ampiamente riconosciuta dal sistema di ricorso giudiziario ordinario.

Anche se un numero considerevole di importanti Federazioni ed Associazioni Sportive mette a disposizione veri Arbitrati o Tribunali competenti, la Giustizia Sportiva in Germania non dispone ancora di un meritevole apprezzamento, considerata la problematica della specificità dello sport e l'influenza della stesso.

Il DOSB, da diverso tempo, si sta occupando di risolvere queste problematiche, cercando di persuadere le Federazioni Sportive al fine di adottare un «Tribunale Arbitrale Universale» che assorbi lentamente al suo interno tutti gli Sportschiedsgericht.

Attenderemo l'evolversi degli eventi futuri e vedremo come la Germania, un Paese che primeggia in Europa sotto tanti punti di vista, possa essere la locomotiva anche nel settore dello Sport, in particolare adottando un sistema di Giustizia Sportiva rivoluzionario ed innovativo da diffondere nel resto d'Europa.

## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN GIAPPONE

di Takuya Yamazaki\* e Alessandro Coni\*\*

SOMMARIO: 1. Lo Sport in Giappone – 2. I principi della giustizia sportiva giapponese – 3. La relazione tra “giustizia ordinaria” e “Giustizia sportiva” – 4. Le fonti normative della “giustizia sportiva” in Giappone – 5. L’attuazione della “giustizia sportiva” – Le risoluzioni delle controversie – 6. Conclusioni

### 1. *Lo Sport in Giappone*

Lo sport rappresenta un elemento importante della cultura giapponese, sino ad incarnare in alcuni casi, come quello del sumo, lo spirito stesso e la storia del Paese. Il sumo come le arti marziali, quali judo, karate e kendo, costituiscono le discipline tradizionali, ma negli anni hanno acquisito sempre maggiore importanza altri sport di origine occidentale, *in primis*, il baseball, poi il basket, il golf ed il calcio. Il XX secolo è stato quello della assoluta affermazione del baseball, che è divenuta la disciplina con più seguito tra il pubblico giapponese.

Il rapporto tra cultura nazionale e sport, pur rintracciabile in ogni esperienza nazionale, in Giappone trova un particolare intreccio ed una straordinaria forza, sino a rendere il secondo uno specchio del primo. Pertanto la regolamentazione dello sport si presenta fortemente permeata dai principi civili ed etici che contraddistinguono la società giapponese. Un immediato corollario di quanto precede è che la posizione dell’atleta nel mondo sportivo è di fatto influenzata dalla rigida struttura gerarchica su cui si poggia lo Stato.

Un ulteriore aspetto che occorre evidenziare riguarda la storia dello sport a livello nazionale, la quale ha seguito un percorso ed uno sviluppo non di diretta

---

\* Takuya Yamazaki è avvocato, socio fondatore e managing partner dello studio *Field-R Law Offices*, con base in Tokyo e specializzato in diritto dello sport e dello spettacolo.

\*\* Alessandro Coni è avvocato, specializzato in diritto d’autore e svolge la sua attività principalmente nel campo dello sport e dello spettacolo.

Dato che il presente contributo viene redatto prioritariamente per un pubblico occidentale si è reso necessario traslitterare i termini originali e renderli in modo funzionale, al fine di esprimere la sostanza del loro significato e permettere una loro piena comprensione, con preferenza rispetto ad una loro traduzione letterale.

derivazione statale, bensì di progressiva creazione dal basso, ove scuole e aziende hanno da sempre assunto un ruolo chiave, grazie alle attività ricreative organizzate al loro interno. Non di secondaria importanza è il fatto che tradizionalmente in Giappone, lo sport veniva fatto coincidere con l'educazione fisica. Pertanto la pratica sportiva si è sempre articolata all'interno di un rapporto autoritario tra insegnante e studente. Una impostazione che fonda le proprie radici nella dottrina di Confucio e nello spirito samurai, ove vige la regola essenziale del rispetto verso i superiori, nonché il principio dello *shigoki*.<sup>1</sup>

Ciò ha chiaramente influito sulla relazione tra allenatori ed atleti, fino a rendere usuali taluni comportamenti censurabili, che sono divenuti vere e proprie piaghe nella gestione delle Federazioni. Principalmente ci si riferisce alla severa disciplina attuata dagli allenatori,<sup>2</sup> che spesso si è tradotta in episodi di lesione fisica degli atleti, come analizzato successivamente in modo più approfondito,<sup>3</sup> che tanto hanno impegnato gli organi giurisdizionali e spesso hanno sollevato questioni sul concetto di «giustizia sportiva» in Giappone.

Sulla scorta di quanto descritto, la stessa organizzazione amministrativa delle discipline a livello domestico si è da sempre plasmata su un modello fortemente verticistico. Il legame tra imprese e sport, per cui spesso le squadre non sono altro che articolazioni aziendali delle prime, ha fatto sì che taluni caratteri del rapporto lavorativo si riflettessero anche nel rapporto di lavoro sportivo. Sicché il tesseramento per una squadra viene considerato come un rapporto di lavoro subordinato, tendenzialmente indeterminato, fino a vincolare il giocatore alla squadra per l'intera carriera dell'atleta.<sup>4</sup> Del resto, ciò spiega come il governo della quasi totalità degli enti federali riveli spesso caratteri di autoreferenzialità, dispotismo e chiusura, rimanendo restio ad essere giudicato dall'esterno.

Bisogna inoltre sottolineare che nella Costituzione giapponese non esiste alcun riferimento esplicito allo sport, la stessa norma fondamentale in tale ambito, la Legge di Promozione degli Sport ("LPS"), promulgata nel 1961,<sup>5</sup> sebbene espressamente ispirata dall'alto obiettivo di sviluppare le menti e il corpo dei cittadini per contribuire ad offrire loro una vita felice, non prescriveva uno specifico obbligo per lo Stato di promuovere lo sport, ma solo un generico impegno a sforzarsi in vista di tale obiettivo.

Una prospettiva quest'ultima che è di recente mutata ad esito di un

<sup>1</sup> Letteralmente «allenamento duro».

<sup>2</sup> Tradizionalmente con il termine *taibatsu* si fa riferimento alle punizioni corporali come strumento di educazione e allenamento, da qui il motto «*taibatsu wa kioiku*» ossia la punizione è istruzione. *Amplius* n S. UMEDA, *Japan: Corporal Punishment in Schools*, in Law Library of Congress del Parlamento, consultabile in [www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc\\_news?disp3\\_1205403549\\_text](http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_1205403549_text).

<sup>3</sup> Tale è il rilievo assunto dall'uso di punizioni fisiche che anche la legge è intervenuta con una previsione espressa con la quale si qualifica come illegale l'uso di tali metodi, cfr. art. 11 della Legge sull'Educazione del 1947.

<sup>4</sup> Il presidente della lega nazionale di Baseball Ichiro Yoshikuni si è spinto oltre affermando che il rapporto tra atleta e squadra non viene considerato tanto in termini di rapporto giuslavoristico quanto di relazione tra padre e figlio.

<sup>5</sup> Nel 1964 il Giappone ha ospitato i Giochi Olimpici estivi.

processo di rinnovamento della legislazione sportiva, che ha avuto inizio nei primi mesi dell'anno 2000, quando venne formulato, a livello governativo nazionale, un piano di promozione, contraddistinto dalla principale aspirazione di migliorare le infrastrutture, la competitività internazionale delle squadre nazionali e accresce il coefficiente di medaglie olimpiche vinte nelle relative edizioni dei Giochi.<sup>6</sup> Solo agli albori del decennio successivo si è però giunti ad un primo concreto disegno di legge di riforma,<sup>7</sup> poi trasfuso nella Legge Fondamentale dello Sport (“LFS”) del 2011.

## 2. I principi della giustizia sportiva giapponese

Come anticipato, il dibattito relativo al concetto di “giustizia sportiva” ha storicamente incontrato in Giappone un ambiente giuridico particolarmente rigido, ispirato al rispetto dell'autorità e delle gerarchie. Da tale contesto culturale discende il fatto che gli atleti non siano stati mai nella posizione di obiettare contro le azioni dei propri superiori, anche laddove le direttive impartite da questi scaturissero in restrizioni contrarie ai loro diritti personali. Del resto i diritti delle persone soffrono una limitazione crescente quanto minore è la possibilità che viene concessa loro di dar voce alle proprie opinioni (così gli atleti che si opponevano ai propri superiori venivano visti come dissidenti contro l'autorità, rischiando pertanto di vedere interrotta la loro carriera). Di converso, anche laddove questioni di tal genere sono riuscite ad emergere, ogni disputa è stata frequentemente risolta all'interno dello stretto ambito sportivo. Data la scarsa possibilità di portare le controversie di fronte agli organi giudiziari ordinari, poche denunce di violazione dei diritti umani nello sport hanno così potuto avere occasione di essere disvelate.<sup>8</sup>

Fortunatamente, la situazione ha gradualmente iniziato a cambiare. Ciò alla luce di una rinnovata considerazione al livello legislativo, ma soprattutto a seguito di diversi scandali che hanno accresciuto l'attenzione del pubblico. Per esempio, nel gennaio 2013, quindici judoka giapponesi, incluse alcune componenti della squadra nazionale che aveva partecipato alle Olimpiadi di Londra, hanno denunciato il sistematico abuso dei mezzi di correzione impiegati dal proprio allenatore, il quale imponeva loro punizioni corporali.<sup>9</sup> La questione ha suscitato particolare clamore e ha trovato una rovente attenzione da parte dei mass media,

<sup>6</sup> N. ISHII E S. MORINO, *Sport Legislation in Japan*, in *US-China Law Review*, 66, 2011.

<sup>7</sup> In cui si esordiva affermando che lo sport fosse un'eredità comune a livello mondiale e che pertanto risultasse prioritario sviluppare una nazione orientata allo sport.

<sup>8</sup> M. DOUGACHI & Y. HAYAKAWA (eds.), *An Introduction to Sports Law*, Kyoto, Minerva Shobou Ltd., April 2011, 92.

<sup>9</sup> Il tutto è scaturito da una lettera inviata al Comitato Olimpico Internazionale da parte di alcuni atleti della squadra nazionale, i quali non avevano trovato alcun conforto alle loro denunce da parte delle Autorità sportive nazionali, allorché si erano lamentati di metodi di allenamento eccessivamente severi, che in alcune circostanze si erano tradotti nell'uso di schiaffi, calci e percosse con bastoni di bamboo. L'allenatore della squadra nazionale di judo, Riuji Sonoda, venne inoltre accusato formalmente di violenze verbali contro i proprio atleti.

divenendo un grande scandalo pubblico.<sup>10</sup>

Tali accuse trovavano un tragico precedente nella vicenda occorsa nel dicembre 2012, quando uno studente di diciassette anni, membro della squadra di basket del liceo Sakuranomiya di Osaka si era suicidato, a seguito di ripetute punizioni corporali subite dal proprio allenatore. Il collegamento agli abusi era indicato in una lettera lasciata dallo studente.

Anche nel resto del mondo si sono levate aspre critiche contro gli episodi di punizioni corporali registrati in Giappone. Quale risultato di tale attenzione mediatica l'allenatore della squadra di judo fu costretto alle dimissioni, mentre il suo collega del liceo Sakuranomiya era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare.<sup>11</sup> A tal riguardo, è bene precisare, che sebbene in Giappone l'uso di tali metodi coercitivi sia illegale, cionondimeno una sentenza della Corte Distrettuale di Tokyo ha sostenuto che la norma regolante la materia, l'art. 11 della Legge sulla Educazione, non preclude ogni forma di punizione fisica, dovendo ogni caso essere valutato analiticamente. Sicché nella lettura fornita dalla giurisprudenza ordinaria potrà sicuramente ravvisarsi una rilevanza penale solo allorché tali metodi educativi si spingano fino a causare la morte ovvero gravi lesioni fisiche all'atleta sottopostovi.

Tali eventi hanno avuto un indubbio impatto negativo sulla corsa alle Olimpiadi estive del 2020,<sup>12</sup> per le quali la città di Tokyo appariva tra i candidati per essere nominata quale sede ospitante. Sebbene, in ultima analisi, il CIO abbia comunque assegnato al Giappone l'edizione dei giochi. Cionondimeno ne è scaturito un dibattito e l'opinione pubblica ha fortemente stigmatizzato l'inerzia del mondo sportivo giapponese. Il Ministro per la educazione, cultura sport scienza e tecnologia<sup>13</sup> intervenne all'epoca dei fatti ed in una conferenza stampa del 5 febbraio 2013 espresse l'intenzione del Governo di volere sradicare l'uso della violenza nell'educazione sportiva, ammettendo che quella in corso rappresentava la più grave crisi nella storia dello sport giapponese. Sono state pertanto introdotte rilevanti modifiche al regime normativo vigente, inclusa l'introduzione di un organo terzo per la tutela di quegli atleti che abbiano subito lesioni dei loro diritti, al fine di garantire l'applicazione di misure disciplinari più appropriate.

---

<sup>10</sup> M. ROGERS, *Corporal punishment still has some support in japanese sports, despite deaths; will the culture catch up to the law?*, consultabile su [www.lawinsport.com/articles/regulation-governance/item/corporal-punishment-still-has-some-support-in-japanese-sports-despite-deaths-will-the-culture-catch-up-to-the-law?highlight=WyJqYXBhbiIsImphcGFuJ3MiLCJqYXBhbicyIiwiamFwYW4nLiJd](http://www.lawinsport.com/articles/regulation-governance/item/corporal-punishment-still-has-some-support-in-japanese-sports-despite-deaths-will-the-culture-catch-up-to-the-law?highlight=WyJqYXBhbiIsImphcGFuJ3MiLCJqYXBhbicyIiwiamFwYW4nLiJd).

<sup>11</sup> Sulla base di un ricognizione effettuata al proprio interno da parte della Federazione di Judo, scoprendo tra l'altro nella propria indagine altri casi simili, come quello della Università di Tenri, nella cui squadra di judo alcuni studenti del primo anno erano stati oggetto di abusi da parte di almeno nove atleti, tra cui il campione del mondo Shohei Ono. In conseguenza di tali episodi i colpevoli vennero sospesi per tre mesi. Mentre l'allenatore si dimise, in quanto a conoscenza dei fatti.

<sup>12</sup> Associated Press., *Japanese judo scandal tarnishes Tokyo's 2020 Olympic bid. Sports Illustrated*. 2013. Consultabile su <http://sportsillustrated.cnn.com/-olympics/news/20130208/japan-judo-scandal-2020-olympic-bid.ap/>.

<sup>13</sup> Il sito del MEXT *on line* è: [www.mext.go.jp/english/](http://www.mext.go.jp/english/).

Inoltre, il 13 Febbraio 2013, l'Ordine nazionale degli avvocati giapponesi<sup>14</sup> ha presentato un proprio documento la “*Istanza del Presidente per la richiesta della soppressione della violenza da parte degli allenatori e istruttori di sport*”. Nel testo di identificavano i seguenti punti:

- nell'ambito sportivo, data la sua natura e storia, è particolarmente arduo per lo strato di diritto trovare piena attuazione al suo interno. Vi è però una grande necessità di far prevalere le regole del diritto in tale campo
- vi è inoltre la necessità di garantire che quanto successo non accada nuovamente. È imperativo ricercare e stabilire immediatamente metodi appropriati di istruzione dello sport, che non contemplino la violenza e discriminazioni, nonché sistemi che consentano denunce e rivelazioni su eventuali irregolarità commesse.
- appare essenziale cambiare il carattere chiuso e gli aspetti di illegalità presenti nelle associazioni sportive.

Nel successivo 14 febbraio 2014, l'Associazione giapponese di diritto sportivo (“JSLA”), in linea con la sua storica posizione in favore della trasformazione del sistema normativo in materia, ha rilasciato una propria dichiarazione in merito all'uso della violenza e ai casi violazione dei diritti umani, sostenendo che affinché si possa realizzare lo stato di diritto è necessario:

- rafforzare la *governance* delle organizzazioni sportive e il rispetto delle leggi e regolamenti da parte dei soggetti coinvolti;
- ampliare gli strumenti di assistenza legale degli atleti; e
- stabilire un organismo terzo di investigazione dotato dei caratteri di imparzialità e terzietà.

## 2.2 La necessità di una giustizia sportiva in Giappone

Può considerarsi un fatto ben noto che le punizioni corporali abbiano avuto un costante utilizzo all'interno dello sport giapponese. Cionondimeno proprio in virtù di quella suddetta natura chiusa e fortemente gerarchica che caratterizza il mondo dello sport nipponico, invece di rilevare la discutibilità di tali prassi, vi è stata al contrario una tradizionale propensione ad ammirare gli allenatori che adottavano una simile forma di istruzione, considerandoli come dedicati ed entusiasti. La filosofia sottostante è da sempre quella per cui gli ordini dell'allenatore devono essere ubbidientemente rispettati, anche laddove questi sfocino in atti di violenza, dovendoli considerare pur sempre compiuti per il miglior interesse dell'atleta, di cui quest'ultimo dovrebbe invero essere grato.

Sulla base di una simile impostazione è facile pensare che gli istruttori nell'impartire il cosiddetto *shigoki* si siano spinti troppo in là nell'impartire la disciplina ai propri atleti, finendo in realtà per violarne i diritti umani e causare loro infortuni o financo la morte.<sup>15</sup> La possibilità di applicare simili addestramenti, fino a violare i

<sup>14</sup> La versione in inglese del sito è raggiungibile all'indirizzo [www.nichibenren.or.jp/en/](http://www.nichibenren.or.jp/en/).

<sup>15</sup> Si pensi al caso *Tokitaizan*. Il 26 luglio 2007, un giovane atleta di Sumo della Tokitsukaze morì a causa di traumi conseguenti a molteplici colpi subiti. A seguito di tale tragico incidente il maestro e tre

diritti personali degli atleti, trova stretta correlazione con il concetto di “specificità dello sport”. Infatti per tutte le associazioni è possibile introdurre proprie regole sulla base della generale libertà di assemblea e associazione che trova riconoscimento nell’art. 21 della Costituzione.<sup>16</sup> In aggiunta, sulla base di tale disposizione, viene riconosciuta la libertà, seppure non assoluta, per ciascuna associazione di adottare regole disciplinari, comprese sanzioni da applicare ai propri membri. Tuttavia la Costituzione rappresenta pur sempre la legge fondamentale dello Stato. Pertanto l’ordinamento statale ed ancora di più le regole interne delle associazioni devo pur sempre trovare applicazione in conformità ad essa. Anche di fronte alla specificità dello sport, quando le regole interne pongono limiti ai diritti assoluti oppure si spingono al di là degli ambiti di autonomia riconosciuti alle associazioni sportive, la normativa ordinaria deve trovare piena applicazione.

A tal riguardo, non può dimenticarsi che il diritto sportivo ha tra l’altro l’importante missione di proteggere gli atleti che si trovano in una posizione di debolezza, soprattutto di prevenire che questi vengano lesi nei loro diritti umani, come nel predetto caso delle judoka. Nell’ultima decade gli atleti professionistici hanno assunto un atteggiamento maggiormente pro-attivo per sostenere una vera attuazione dei principi della giustizia sportiva.

Per esempio nel baseball professionistico<sup>17</sup> dal 2000 ad oggi la competente associazione nazionale degli atleti<sup>18</sup> ha acquistato prestigio ottenendo dalla Lega l’introduzione di un sistema di *agency* per la negoziazione dei contratti dei giocatori, sulla falsariga di quanto avviene negli sport nordamericani. L’Associazione è giunta sino ad organizzare uno sciopero contro l’unilaterale decisione dei proprietari delle squadre di ridurre il numero dei team. Successivamente ha ottenuto una riforma del sistema del *rookie draft* e sulle restrizioni al trasferimento dei giocatori. Da parte suo, nel mondo del calcio nipponico (J-League<sup>19</sup>), la progressiva affermazione dei diritti degli atleti ha conosciuto un’importante vittoria con il caso *Kazuki Ganaha*, quando il giocatore è uscito vittorioso dall’appello al CAS<sup>20</sup> contro la sospensione

---

wrestlers furono accusati di omicidio colposo. In primo grado la corte condannò gli imputati, con sospensione della pena. Il maestro del dojo invece fu condannato alla prigione. La Corte accertò che l’aggressione fu il risultato di una sessione di sparring ordinata per sanzionare la vittima. Inoltre venne dimostrato che l’atleta era stato costretto a sessioni molto lunghe di combattimento, nelle quali era stato brutalmente picchiato, compreso in alcune circostanze, essere colpito con mazze di ferro e ripetutamente preso a pugni e calci. Ovviamente una simile condotta deviava dalla ordinaria pratica sportiva. Cfr. Corte Distrettuale di Nagoya, 29 maggio 2009.

<sup>16</sup> In base alle indagini del MEXT, come riportate nel proprio documento programmatico per l’azione disciplinare contro gli educatori del 2008, nello stesso anno per lesioni sono stati sottoposti sanzioni, compreso il richiamo: 140 educatori (sedici in più del precedente anno); e 376 (cinque in più del 2007). Tra i 376 educatori, 58 sono stati sanzionati per avere applicato punizioni corporali nell’abito di attività sportive nel doposcuola presso i campi e le palestre (Tokyo: MEXT, 1 Apr. 2009. Il eport è disponibile *on line* in giapponese sul sito: [www.mext.go.jp/a\\_menu/shotou/jinji/1288132.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1288132.htm)).

<sup>17</sup> [www.npb.or.jp/eng/](http://www.npb.or.jp/eng/).

<sup>18</sup> <http://jpbpa.net/>.

<sup>19</sup> [www.j-league.or.jp/eng/](http://www.j-league.or.jp/eng/).

<sup>20</sup> CAS, 26 Maggio 2008, CAS2008/A/1452, consultabile *on line* su <http://jurisprudence.tascas.org/sites/CaseLaw/Shared%20Documents/1452.pdf>.

per doping comminata dalla J-League. Ancor più rilevante è apparsa la abolizione della indennità di trasferimento, dopo che la J-League per lungo tempo ha trasgredito alle regole della FIFA, consentendo ai propri club di esigere un'indennità sui giocatori con contratto scaduto in occasione di trasferimento nazionali degli stessi.<sup>21</sup> Anche nel calcio l'associazione calciatori ha ottenuto il riconoscimento di associazione sindacale.<sup>22</sup>

Facendo un confronto tra l'esperienza americana e giapponese, le due associazioni dei giocatori di baseball sono state create rispettivamente nel 1966 e nel 1985, entrambe hanno ottenuto il sistema di *free-agency* e, addirittura nello stesso anno, il 1973, la *salary arbitration*. Mentre quella americana ha portato a termine 5 scioperi, il primo nel 1972, la sua omologa giapponese ha organizzato un solo sciopero, nel 2004, il quale tuttavia costituisce un prepotente progresso nel dialogo tra proprietari e giocatori, se calato nel sistema sociale giapponese, dove lo sciopero non rappresenta un consono ed appropriato sistema di negoziazione. L'Associazione giapponese non ha mai ottenuto invece la sottoscrizione di un accordo collettivo e solo di recente ha visto riconoscere il diritto dei giocatori ad essere rappresentati da agenti.<sup>23</sup>

### 2.3 *Il significato della Legge Fondamentale dello Sport ("LFS") adottata in Giappone nel processo di costruzione della giustizia sportiva*

Nel 2011 il Giappone ha adottato la LFS come prima legge a riconoscere espressamente i diritti degli sportivi come diritti delle persone. Si tratta di una novella volta a modificare la precedente legge sulla promozione dello sport, la quale si limitava a definire misure per la promozione sportiva da parte della pubblica amministrazione. La LFS ha apportato una completa rivisitazione del sistema dei diritti degli atleti, propugnando principi di correttezza, imparzialità giusto processo, riordinando la governance delle federazioni sportive e garantendo il rispetto delle regole al loro interno.

Per lungo tempo la questione dei diritti degli sportivi ha rappresentato esclusivamente un oggetto di dibattito tra gli studiosi. Invero, in Giappone, ben prima della adozione della Carta sulla attività fisica e lo sport da parte dell'UNESCO nel 1978, erano sorte le discussioni in materia. Sebbene non sia rintracciabile una norma costituzionale dedicata espressamente allo sport, le premesse per configurare la libertà di praticare lo sport, possono essere rintracciate nell'art. 13 della Costituzione del Giappone (la libertà di ricercare la felicità<sup>24</sup>) e nell'art. 25 (che

<sup>21</sup> Tale arretratezza non colpisce solo il sistema giapponese, poiché simili deviazioni dai parametri internazionali sono tuttora rintracciabili in altri ordinamenti asiatici, compresa la Corea del Sud.

<sup>22</sup> [www.j-pfa.or.jp/](http://www.j-pfa.or.jp/).

<sup>23</sup> Cfr. D. SNYDER, *Automatic Outs: Salary Arbitration in Nippon Professional Baseball*, in 20 Marq Sport Law Review, 79, 2009-2010, 89.

<sup>24</sup> L'art 13 della Costituzione prevede nello specifico che tutte le persone devono essere rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità, fintanto che non interferisca con il benessere collettivo, deve essere preso in massima considerazione dalla legge e dall'azione della pubblica amministrazione.

propugna il diritto alla salute e alla cultura<sup>25</sup>). Inoltre, l'art. 1 della Legge Fondamentale sulla Educazione fa riferimento alla tutela della salute sia mentale che fisica dell'individuo. Tali obiettivi, intesi come quelli di riconoscere un diritto alla educazione sportiva e fisica, sono altresì garantiti dall'art. 26 della Costituzione.<sup>26</sup> L'art. 2 della LFS riconosce il diritto allo sport come il diritto delle persone a mantenere un sano e felice stile di vita attraverso la pratica dello sport.

Come suddetto in merito al modello tradizionale di sport in Giappone, l'introduzione della LFS e la sua filosofia di base (in particolare le previsioni sul diritto allo sport, la correttezza, l'imparzialità, il giusto processo, il riordino delle federazioni e la *compliance* al loro interno) ha rappresentato il momento di vera realizzazione della giustizia sportiva e ha condotto ad una sostanziale trasformazione del sistema normativo nello sport. La LFS costituisce pertanto un esempio significativo in quanto ha dato inizio ad un'era in cui la giustizia sportiva è finalmente riconosciuta a livello legislativo.

### 3. *Il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva*

Data la libertà di associazione e relativa autoregolamentazione interna derivante dalla Costituzione, in molti casi le federazioni sportive giapponesi hanno adottato propri statuti e regole e creato organismi di risoluzione delle controversie al proprio interno per giudicare direttamente di eventuali violazioni. In tal senso, anche le federazioni giocano un ruolo nella creazione di una giustizia sportiva, per quanto il potere regolatorio, loro attribuito, debba pur sempre rimanere all'interno della cornice legislativa e costituzionale.

In Giappone è tuttora dibattuto se, in base alla Costituzione, le controversie interne alle associazioni sportive possano effettivamente avere rilievo nel sistema di giustizia ordinario. Pertanto allorché le Corti devono verificare la propria competenza a conoscere una causa, la tesi dominante ritiene che l'esito sia positivo solo quando il giudizio atteso debba concentrarsi sugli scopi della normativa e delle regole di condotta prescritte da una associazione.

Pertanto, si ritiene che tendenzialmente la giustizia ordinaria e quella sportiva costituiscano ambiti differenti di giudizio all'interno dell'ordinamento giapponese. Ciò non equivale però a sostenere che le organizzazioni sportive abbiano piena discrezionalità, infatti, una violazione dei principi fondamentali di legge non può dirsi mai tollerata (specialmente quanto si tratti di diritti e libertà costituzionalmente garantiti) e pertanto la giustizia sportiva e quella ordinaria rimangono comunque collegate.

<sup>25</sup> L'art. 25 della Costituzione statuisce che tutte le persone tutti abbiano il diritto di perseguire un livello minimo di salute e cultura. In tutte le sfere della vita, lo Stato deve impiegare ogni sforzo per la promozione e lo sviluppo del benessere e della sicurezza sociale.

<sup>26</sup> In cui si prevede che tutte le persone abbiano il diritto di ricevere una eguale educazione corrispondente alle loro abilità, così come stabilito dalla legge. Tutte le persone devono far sì che i ragazzi e ragazze in loro custodia ricevano la istruzione ordinaria prevista dalla legge. L'istruzione obbligatoria è gratuita.

#### 4. Leggi relative alla giustizia sportiva in Giappone

##### 4.1 Le previsioni della LFS

Come anticipato la LFS ha costituito un passo importante nella evoluzione della giustizia sportiva in Giappone. L'art. 1 fissa gli scopi della legge, mentre l'art. 2 indica i principi basilari della stessa. Le disposizioni dall'art. 3 a 8 impongono allo Stato, alle regioni e agli enti locali di dare attuazione a tali principi e garantire a loro volta il perseguimento degli stessi da parte delle associazioni sportive. Inoltre, agli art. 9 e 10, si richiede agli stessi soggetti pubblici di attuare politiche di promozione basate sui principi di cui all'art.2. La LFS fissa al riguardo:

- le condizioni base per le attrezzature e le strutture (artt. da 11 a 20);
- la promozione dello sport a livello regionale (artt. da 21 a 24); e
- la promozione della competizione nello Sport (artt. da 25 a 29)

In aggiunta sulla base delle disposizioni inserite negli artt. da 30 a 31 la Pubblica Amministrazione è chiamata ad implementare sistemi che garantiscano la promozione delle discipline sportive (incluso il dovere dello Stato di creare un Consiglio per la Promozione degli Sport) I costi aggiuntivi per i soggetti chiamati a realizzare tali scopi sono regolati dagli artt. da 33 a 35.

In vista di quanto finora descritto, vi sono diverse norme della LFS che meritano di essere evidenziate. Tra i principi fondamentali l'art. 2 co. 5 (la promozione dello sport per i disabili) prevede che nessun atleta possa essere soggetto ad una ingiusta discriminazione. L'art. 2 co. 8 prescrive che tutti gli sport debbano ispirarsi a principi di correttezza ad essere appropriatamente governati. In relazione alle obbligazioni incombenti sulle associazioni sportive, l'art. 2 co. 2 indica quale scopo principale delle stesse il perseguimento di attività volte alla sviluppo dello sport. A tale riguardo, sono previste due norme specifiche: l'art. 5 co. 2, per cui “Le associazioni sportive al fine di perseguire propriamente la loro funzione promozionale devono garantire la trasparenza delle loro attività e stabilire dei parametri oggettivi cui conformarsi nello svolgimento della stesse; e l'art. 5 co. 3, che richiede alle associazioni sportive di implementare sistemi di risoluzione delle controversie rapidi ed appropriati.

L'art. 5 co. 2 è stato nominato come la norma sulla *coprorate governance* delle associazionismo sportivo. Il MEXT, il 26 agosto 2010, in un suo documento (intitolato «La strategia per lo sport nazionale: la comunità sportiva giapponese»<sup>27</sup>) all'art. 4 (intitolato «migliorare la trasparenza, la correttezza e imparzialità negli sport») afferma che sia necessario rafforzare la *governance* delle associazioni al pari di garantire una maggiore trasparenza nella loro gestione e amministrazione. Tali obiettivi hanno trovato traduzione nell'art. 5 co. 2 della LFS. L'art. 5 co. 3 della LFS impone alle associazioni sportive l'obbligo di impegnarsi a realizzare una giustizia domestica veloce ed efficiente. Come sarà più estesamente descritto

<sup>27</sup> Cfr. «La strategia per lo sport nazionale: la comunità sportiva giapponese» (Tokyo MEXT 2010), disponibile in inglese su [www.mext.go.jp/english/sports\\_promotion/1303932.htm](http://www.mext.go.jp/english/sports_promotion/1303932.htm).

successivamente nel paragrafo all'uopo dedicato, le controversie sportive, in passato, potevano contare su pochi organi giurisdizionali all'interno della Federazioni. Anche quei pochi che esistevano non garantivano i normali requisiti di imparzialità, dato che i membri venivano selezionati direttamente dalle associazioni.

Inoltre, sebbene nel 2003 sia stata fondato un Organo indipendente di Arbitrato per lo Sport ("JSAA"<sup>28</sup>), sussiste ancora una certa riluttanza a rivolgersi a questo. Di conseguenza, molte Federazioni mancano ancora di un meccanismo rapido e appropriato di risoluzione giurisdizionale.

Sempre all'art. 4 del suddetto documento del MEXT è possibile rintracciare un diretto riferimento alla JSAA, che il Ministero si dichiara pronto a sostenere con forza, nella cornice del proprio progetto di promozione e sviluppo di un adeguato sistema di giustizia e nella propria rinnovata volontà di accrescere la consapevolezza sia delle Federazioni sia degli atleti, nonché nell'ottica di coltivare le capacità e l'esperienza di arbitri e mediatori. Del resto lo stesso art. 15 della LFS prevede che lo Stato debba adottare ogni necessaria misura per garantire la neutralità e la imparzialità di collegi arbitrali e mediatori così come ogni altro strumento che contribuisca alla speditezza e correttezza del sistema di risoluzione delle controversie. A tale scopo si richiede di favorire il ricorso all'arbitrato e alla mediazione per garantire i diritti e gli interessi degli atleti, accrescendo la qualità degli organi giudicanti e ampliando la conoscenza di tali strumenti giudiziari.

#### 4.2 Organizzazioni sportive in Giappone e loro regolamentazioni

Le regolamentazioni disposte dalle Federazioni giapponesi appaiono distanti dai principi finora enucleati a livello generale. Lo sport in Giappone è sostenuto principalmente dalle scuole, dalle società e da associazioni professionistiche. Le organizzazioni che ne sono al vertice (sebbene sotto la giurisdizione del MEXT) sono le seguenti:

- Il Comitato Olimpico Giapponese;<sup>29</sup>
- l'Associazione Sportiva Giapponese, che è al vertice del sport amatoriale;
- la Federazione giapponese di atletica dei licei superiori;
- la Federazione giapponese di educazione fisica dei licei inferiori;
- l'associazione dello Sport professionistico;<sup>30</sup>
- la Top League giapponese (che riunisce le associazioni dei principali sport con la palla);<sup>31</sup>
- l'Associazione Giapponese dello Sport Paraolimpico,<sup>32</sup> la quale è subordinata al ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare.

Per esempio tra i principi del proprio statuto l'Associazione Sportiva

<sup>28</sup> Japan Sports Arbitration Agency, *on line* sul sito: [www.jsaa.jp/](http://www.jsaa.jp/).

<sup>29</sup> [www.joc.or.jp/english/](http://www.joc.or.jp/english/).

<sup>30</sup> [www.jpsa.jp/](http://www.jpsa.jp/).

<sup>31</sup> <http://japantopleague.jp/index.html>.

<sup>32</sup> [www.jsad.or.jp/](http://www.jsad.or.jp/).

Giapponese non contiene alcun riferimento ai diritti degli atleti, ma impone solo agli atleti l'obbligo di conformarsi alle regole poste dall'Associazione e di rispettare le regole del fair play. Né esiste alcun riferimento agli elementi posti dalla LFS a fondamento della giustizia sportiva quali imparzialità, correttezza, o giusto processo.

Sebbene quindi l'art. 5 della LFS abbia tracciato un preciso percorso di rinnovamento, indicando taluni obblighi che le organizzazioni sportive devono rispettare e specifiche regole che devono implementare, quali:

- tutelare i diritti e gli interessi degli atleti, proteggere e promuovere la loro salute fisica e psichica e garantire la loro sicurezza (art. 5 co. 1);
- garantire la trasparenza circa il funzionamento delle organizzazioni e fissare dei parametri cui conformarsi (art. 5 co. 2);
- sviluppare sistemi di risoluzione delle controversie rapidi ed adeguati (art. 5 co. 3);

all'atto pratico si stenta a rintracciare tali innovazioni all'interno anche delle principali federazioni e associazioni nazionali. In altre parole tuttora lo sport giapponese rimane legato alla sua storia, con le proprie organizzazioni ancora arroccate in sistemi assolutistici, ove spesso la giustizia sportiva è rimessa all'arbitrio di queste. Attualmente è frequente che le Federazioni abbiano organi giurisdizionali interni amministrati da proprio personale, senza rispettare opportune procedure, atte a garantire i principi del giusto processo.

Ciononostante con riferimento agli sport più popolari, quali il baseball, si può assistere ad alcuni esempi in cui gli organi amministrativi competenti abbiano invece segnato una evoluzione all'interno dei propri regolamenti, come per esempio l'Associazione Giapponese del Baseball Studentesco<sup>33</sup> (la quale non fa parte o è subordinata ad alcuna delle suddette Associazioni nazionali) Nel 2010 si è appunto assistito ad un'ampia riforma, incentrata sui diritti degli studenti, in linea con l'art. 26 della Costituzione che riconosce agli atleti il diritto alla istruzione. Il nuovo regolamento federale rappresenta un notevole progresso rispetto a quello precedente, con il quale si voleva principalmente controllare la condotta degli studenti attraverso un sistema puramente gerarchico. Ora l'impostazione viene drasticamente rovesciata, favorendo un sistema dal basso che mette al centro i diritti degli studenti. Con particolare riferimento al meccanismo della sanzioni vengono previste garanzie procedurali e tutelati i diritti degli atleti, inclusa la imparzialità degli organi giudicanti.

Per comprendere la carica innovativa di tale esempio, occorre riflettere sul fatto che nel mondo dello sport giapponese, così tradizionalmente legato ai vincoli autoritativi, un sistema di garanzie del giusto processo non esiste nemmeno nell'ambito del professionismo. Nel baseball studentesco invece è stato creato un organismo giudiziale ed è stato garantito lo strumento del ricorso in appello contro le decisioni della federazione avanti ad un soggetto terzo. Pertanto sebbene si tratti pur sempre di sport amatoriale, tale evoluzione verso un sistema incentrato sui diritti degli atleti costituisce pur sempre un notevole progresso.

<sup>33</sup> [www.student-baseball.or.jp](http://www.student-baseball.or.jp).

## 5. *L'attuazione della giustizia sportiva – risoluzione delle controversie*

### 5.1 *L'attuazione della giustizia sportiva – risoluzione delle controversie*

Come anticipato, data la natura del mondo sportivo c'è una tendenza a risolvere le proprie controversie internamente. Mentre è raro che giudici esterni siano chiamati a giudicare su dispute sportive. Dall'altra parte, ciò non significa che tali organismi domestici siano ben sviluppati ed affidabili. Originariamente non previsti dalle stesse organizzazioni, una volta introdotti si sono caratterizzati per un sistema alquanto iniquo, dato che il soggetto chiamato a giudicare veniva di regola nominato da una sola parte. Per esempio molte perplessità sorgono tuttora sul sistema implementato dalla federazione di baseball e dalla J-League, in quanto, in ultima istanza, la nomina del giudice dipende dai club.

Tuttavia, per quanto non vi sia stata una pronuncia in materia sportiva, vi sono alcuni precedenti che hanno espressamente decretato la nullità delle decisioni di organi arbitrali istituiti su nomina di una sola parte, in quanto contrarie all'ordine pubblico come previsto dall'art. 90 del codice civile.<sup>34</sup> Di conseguenza ciò conferma ulteriormente che al fine di garantire un sistema di giustizia effettivamente equo anche nello sport, al pari di qualsiasi altro ambito soggetto ai principi dell'ordinamento nazionale, occorre che l'organo preposto sia indipendente.

In base all'art. 3.1 della L. n. 59 del 1947<sup>35</sup> le corti giurisdizionali sono chiamate a giudicare solo su controversie legali, che la Corte Suprema ha definito essere tutte quelle dispute concernenti la esistenza o meno di diritti ed obbligazioni giuridiche, tali da potere essere risolte in modo permanente attraverso l'applicazione della legge. Di riflesso, le Corti ordinarie non appaiono in grado di potere fornire il luogo nel quale vengano risolte dispute concernenti decisioni sportive ovvero relative alla qualificazione o iscrizione a competizioni. A tal riguardo, basti citare la decisione della Corte Distrettuale di Tokyo che ha rigettato un ricorso con il quale una parte richiedeva la revoca di una penalità imposta ad una scuderia automobilistica per aver violato le regole del circuito, perché la fattispecie sottoposta non era considerata come una controversia legale.<sup>36</sup>

Sulla scorta di tale pronuncia altri ricorsi sono stati rigettati sulla base del suddetto discrimine. Per esempio tale è stato l'esito del provvedimento avviato da un ballerino che aveva fatto ricorso contro la sospensione di tre anni imposta dalla Federazione nazionale.<sup>37</sup> La medesima decisione è stata applicata nel caso di un golfista cui non era stata accordata l'iscrizione da parte della Federazione golfistica.<sup>38</sup> Al contrario altre controversie sono state ammesse al giudizio dei giudici ordinari in

<sup>34</sup> Corte Distrettuale di Osaka, 2 Feb. 1989, (= *Hanrei Taimuzu*), vol. 717, 222; and Corte Suprema, 6 Sep. 1984 (= *Minshu*), vol. 142, 293.

<sup>35</sup> Court Act come emendato dalla legge n. 36 del 2006.

<sup>36</sup> Corte Distrettuale di Tokyo 25 Aug. 1994, Repertorio (= *Hanrei Taimuzu*), vol. 885, 264.

<sup>37</sup> Corte Distrettuale di Tokyo, Jun. 1993, Repertorio (= *Hanrei Jiho*), vol. 1436, 65.

<sup>38</sup> Corte Distrettuale di Tokyo, 6 Sep. 1988, Repertorio (= *Hanrei Jiho*), vol. 691, 236.

quanto considerate rilevanti per l'ordinamento, come per esempio il caso di un boxer la cui affiliazione era stata revocata perché non era stato riconosciuto il suo status di amatore, con conseguente esclusione dalle gare per un anno.<sup>39</sup> Diversi sono stati invece i ricorsi da parte di judoka contro le regole di qualificazione della Federazione universitaria di Judo, ritenuti ingiusti. A causa di tali criteri taluni judoka non furono in grado di partecipare alle qualificazioni per i Mondiali del 1984; venendo pertanto esclusi dalla competizione. La Corte Distrettuale di Tokyo ha invece ravvisato la fondatezza delle ragioni degli atleti riconoscendo loro il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della imposizioni di tali limiti alla qualificazione.<sup>40</sup>

## 5.2 L'attuazione della giustizia sportiva nell'arbitrato

Le Corti possono intervenire nelle dispute sportive solo qualora ritengano che le stesse siano rilevanti dal punto di vista legale. Inoltre, tali procedimenti possono rilevare lunghi e costosi, di conseguenza non rappresentano lo strumento più adeguato per la risoluzione dei giudizi sportivi. In più si tratta di materia specialistica che richiede un'opportuna conoscenza del settore, che in genere i giudici ordinari non possono assicurare. Da qui anche una certa reticenza da parte dei tribunali ad intervenire su simili questioni.

Ciò ha reso urgente creare un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti ADR) specializzato nel settore sportivo. Il primo organismo di tal genere ad essere introdotto è stato il JSAA, nel 2003, costituito dal JOC, dal JSAA e dal JSAD. La creazione del JSAA è strettamente correlata ad un report del 1998 dedicato al sistema Anti Doping, redatto dalla commissione competente, formata congiuntamente dal JOC e dal JASA. Veniva allora già evidenziata la necessità di giudizi rapidi in materia di doping, ritenendo i tribunali ordinari non adatti a tali esigenze. Infatti, si sottolineava l'importanza di dotarsi di corti arbitrali. Sulla scia di tali affermazioni nel 1999 venne creato un gruppo di ricerca in seno al JOC. Tra l'altro occorre incidentalmente sottolineare che da poco il Giappone, tramite il JADA, ha aderito alla Global Drug Reference Online, una rete internazionale che consente agli atleti di accedere ad un vasto complesso di informazioni sui medicinali e le sostanze che li compongono.

Proprio in tale contesto la nuotatrice Suzu Chiba fece ricorso al CAS contro la Federazione nuoto nazionale ("JSF")<sup>41</sup> per contestare le selezioni effettuate in vista delle Olimpiadi di Sydney del 2000. Sebbene si trattasse di questioni avente una rilevanza strettamente domestica, l'assenza di una corte arbitrale interna costrinse Chiba a ricorrere ad un giudice con sede in Svizzera. La prima conseguenza fu l'alto costo del procedimento che lo stesso dovette sostenere, inclusi i costi di traduzione delle documentazioni depositate. Alla luce di tale episodio si levarono<sup>42</sup> diverse

<sup>39</sup> Corte Distrettuale di Tokyo, 30 Jan. 2006, Repertorio (=Hanrei Taimuzu), vol. 1239, 267.

<sup>40</sup> Corte Distrettuale di Tokyo, 25 Feb. 1988, Repertorio (=Hanrei Taimuzu), vol. 663, 243.

<sup>41</sup> [www.swim.or.jp/](http://www.swim.or.jp/).

<sup>42</sup> A tal riguardo si può far anche riferimento al progetto inaugurato nel 2010 volto alla creazione

voci per sostenere con forza la opportunità di creare un tribunale arbitrale nazionale. Nel caso di Chisu la JSF accettò la competenza del CAS; sebbene la nuotatrice perse nel successivo giudizio arbitrale. Cionondimeno in tale procedimento il CAS ha avuto occasione di stigmatizzare la scarsa trasparenza dei criteri di selezione. Non a caso nel lodo finale il CAS ha imposto alla JSF di pagare parte dei costi dell'arbitrato.<sup>43</sup>

Sono quattro le competenze generali rimesse alla JSAA

- 1 Le controversie relative a decisioni delle federazioni sulla base delle regole dell'arbitrato sportivo (con esclusione di decisioni degli arbitri di gioco durante una gara) il costo del ricorso è di 50,000 yen. Di solito si tratta di ricorsi nei quali gli atleti chiedono la revoca di sanzioni imposte dalle federazioni (per es. la sospensione dalle gare) ritenute ingiuste ovvero relative a vizi afferenti i criteri di selezione utilizzati da una data Federazione per l'accesso ad una competizione. Tale competenza non è generalizzata a tutte le Federazioni, ma in base all'art. 8 co. 1 del Regolamento del JSAA coinvolge solo le associazioni che fanno parte del JOC del JASA e del JSAD, o quelle che fanno parte di organismi regionali, distrettuali o cittadini.

Tale particolare forma di arbitrato, chiamato ad applicare le regole previste per l'arbitrato sportivo costituisce il nucleo fondamentale del ruolo di ADR svolto dal JSAA nell'ambito dello sport giapponese. Dato che si interviene su decisioni assunte dalle Federazioni, sorge la questione circa i poteri di revoca di competenza del JSAA. A tal riguardo nel suo primo lodo il JSAA ha affermato che il collegio riconosce che le Federazioni sono titolari di una determinata autonomia e discrezionalità ed entro tale limite ne rispetta le decisioni.<sup>44</sup> Più nello specifico il JSAA ha chiarito che i suoi poteri di revoca sussistono allorché: i) le regole cui le decisioni della Federazioni si conformano sono in contrasto con la legge o appaiono irragionevoli; ii) la decisione di una Federazione viola le sue stesse regole; iii) la decisione di una Federazione appare altamente irragionevole sebbene non costituisca una violazione delle regole; iv) vi sono vizi nel procedimento che influiscono sulla decisione finale.

- 2 Arbitrato sulla base delle norme arbitrali selezionati dalla Parti. Introdotto nel 2004 per tutte le questioni diverse da quelle indicate sopra al punto (1). L'arbitrato si basa in questo caso sulle norme fissate dall'Associazione dell'Arbitrato Commerciale Giapponese. Le tipologie di controversie contemplate da questo procedimento includono: i) quelle sportive (quali conflitti tra enti sportivi e sponsor ovvero relativi ai diritti tv); ii) dispute tra atleti celebri, sponsor ed enti sportivi. In realtà, tale strumento è utilizzato assai di rado rispetto a quello di cui al punto (1), dato che i costi sono alti e non gode di

---

dell'Asian Sports Arbitration Body, ossia un organo arbitrale panasiatico competente per le dispute sportive.

<sup>43</sup> CAS, 24 ottobre 2000, 2000/A/278, <http://jurisprudence.tas-cas.org/sites/CaseLaw/Shared%20Documents/278.pdf>.

<sup>44</sup> JSAA 4 Mar. 2003, case no. JSAA-AP-2003-001.

particolare riconoscimento.

- 3 Mediazione basata su regole fissate in un accordo di mediazione. L'avvento della mediazione è avvenuto nel 2006 in conseguenza dell'alto numero di controversie non assoggettabili all'arbitrato del JSAA. I principi e le regole applicate al caso non sono pubblici. Al contrario del procedimento illustrato al punto (2) la mediazione è invece maggiormente impiegata per la risoluzione di controversie.
- 4 Arbitrato sul doping. Alla 33ma Conferenza Generale dell'Unesco, nell'Ottobre 2005, presso Parigi, venne adottata "La Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport". Il Giappone ha ratificato il documento nel Dicembre del 2006 e vi ha dato attuazione il successivo anno, con atto del 2 febbraio 2007. L'Agenzia giapponese contro il Doping (che prende il nome di JADA<sup>45</sup>) ha implementato il Codice Antidoping il 1 luglio 2007 e nello stesso giorno il JSAA ha adottato il Regolamento per le Dispute sul Doping. Il primo caso sottoposto all'organo arbitrale fu proprio un ricorso di un atleta contro un provvedimento della JADA, che prevalse nel giudizio.<sup>46</sup> Le regole del suddetto regolamento si applicano a tutti i ricorsi avverso decisioni assunte in conformità del Codice Antidoping dalla JADA, dal Comitato disciplinare di questa, dal Comitato Olimpico giapponese, dalla JSA, dal comitato paraolimpico, dalla Associazione distrettuale per lo sport amatoriale, dalle Federazioni Nazionali Sportivi.<sup>47</sup>

In relazione alle forme di arbitrato di cui ai punti (1), (2) e (4) viene anche contemplato una forma di giudizio di emergenza amministrata da un arbitro unico, allorché vi siano particolari ragioni di celerità.<sup>48</sup>

Tale arbitrato in quanto strumento di ADR esige che le parti lo accettino come strumento di risoluzione. Sebbene sia possibile accedervi anche dopo che la controversia sia sorta, come forma di appello concordata alla decisione assunta da una federazione nei confronti di un atleta, tuttavia accordi ex post in tal senso appaiono di più difficile raggiungimento. Inoltre permane una certa riluttanza da parte degli atleti che non vogliono rischiare ripercussioni più gravi, a causa della presentazione di un ricorso ad un organo terzo.<sup>49</sup>

Pertanto, al fine di obbligare le Federazioni ad adottare l'arbitrato come forma di risoluzione delle controversie, il JSAA ha previsto una clausola di accettazione automatica dell'arbitrato nel proprio regolamento.<sup>50</sup> Il JSAA ha inoltre cercato di convincere le Federazioni ad informare i propri atleti sulla sua esistenza e sul suo funzionamento. Eppure la strategia non ha raggiunto i risultati sperati. Vi

<sup>45</sup> [www.playtruejapan.org/](http://www.playtruejapan.org/).

<sup>46</sup> JSAA, 10 Jun. 2009, case no. JSAA-DP-2008-001.

<sup>47</sup> Il regolamento è disponibile in inglese sul sito [www.jsaa.jp/sportsrule/index.html#02](http://www.jsaa.jp/sportsrule/index.html#02).

<sup>48</sup> Art. 55 co. 4 del regolamento antidoping del JSAA.

<sup>49</sup> M. DOUGAUCHI & HAYAKAWA (eds.), *An Introduction to Sports Law*, 92.

<sup>50</sup> M. DOUGAUCHI, *A Consideration and Summary of the Main Points concerning the First Three Years of the Japan Sports Arbitration Agency*, in *Towards Further Development in Sports* (Tokyo: Sophia Law School), 2006, 7. *Arbitration* (Tokyo: Sophia Law School, March 2006), 7.

sono, infatti, Federazioni che tuttora rivendicano il principio per cui le dispute interne non debbano essere giudicate da soggetti a loro esterni. In base ai dati raccolti fino al 1 aprile 2013, di settantacinque Federazioni sportive parte del JOC e del JASA, solo quarantaquattro, inclusi lo stesso JOC e JASA (pari al 58,7% del totale) hanno adottato una previsione di accettazione automatica dell'arbitrato del JSAA. Solo il 17,1% nell'ambito amatoriale. Pertanto anche quando un atleta ha il coraggio di ricorrere contro la propria Federazione, molte di queste rifiutano l'apertura dell'arbitrato. Ciò è avvenuto nel 2003 con la Federazione di boxe, allorché un boxer tentò di vedere revocata la propria sanzione di espulsione;<sup>51</sup> e nel 2008 allorché due ricorrenti provarono a rovesciare il rifiuto alla iscrizione opposto dalla Federazione di atletica.<sup>52</sup>

Nel 2007 suscitò particolare clamore il caso del calciatore Ganaha, che allora militava nella Kawasaki Frontale, allorché la sua proposta di arbitrato venne rigettata dalla J-League. Ganaha aveva chiesto la revoca della sospensione di 6 mesi a cui era stato condannato per asserite violazioni delle norme sul doping. La J-League rifiutò di compromettere la controversia al JSAA, ma dichiarò la propria disponibilità a procedere di fronte al CAS, che dichiarata la propria competenza, impose la revoca della squalifica. Tuttavia per giungere a tale esito il giocatore dovette sostenere una spesa totale di 34 milioni di yen (pari a 255.000,00 euro), per i costi della procedura e gli oneri relativi alla traduzione e all'esame dei testimoni. Un costo molto maggiore di quello che avrebbe dovuto sostenere in caso di arbitrato domestico. Una constatazione già resasi evidente nel caso Suzu Chiba.

### 5.3 *Organismi interni di risoluzione e giustizia sportiva – lo sport amatoriale*

Come detto, vi sono numerose organizzazioni sportive in Giappone che ritengono non accettabile demandare ad un soggetto terzo la risoluzione delle controversie, non ammettendo un giudizio indipendente ed autonomo. Da qui la tendenza a volere risolvere tutti i casi internamente. L'art. 5 co. 3 della LSF prevede che le Associazioni sportive devono impegnarsi al fine di garantire un sistema di risoluzione rapido ed adeguato. L'art. 2 co. Della LSF riconosce come organizzazioni sportive tutte quelle che hanno come scopo della loro attività la promozione dello sport. Sebbene anche le Federazioni amatoriali siano soggette agli obblighi imposti dall'art. 5 del LSF, ciononostante il numero di queste che abbia dato loro attuazione è alquanto ridotto, basti pensare a quelle che hanno fatto propria la clausola compromissoria. Al contrario un gran numero di tali enti continuano a selezionare al proprio interno i soggetti chiamati ad amministrare i giudizi, compresi quelli di appello, con la naturale conseguenza che la correttezza e la imparzialità dei procedimenti non è sempre garantita.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Corte Distrettuale di Tokyo, 30 Jan. 2006; Repertorio (= *Hanrei Taimuzu*), vol. 1239, 267.

<sup>52</sup> *Amplius* in [http://home.m07.itscom.net/jita/topics/pdf/20080125\\_a.pdf](http://home.m07.itscom.net/jita/topics/pdf/20080125_a.pdf).

<sup>53</sup> Basti pensare alla Federazione di sollevamento pesi che prevede che in caso di violazione delle regole gli atleti siano sottoposti al giudizio di un apposito comitato, esclusivamente competente a

#### 5.4 Sistemi di risoluzione interni alle organizzazioni sportive – professionismo

La LFS si applica principalmente allo sport professionistico, sicché anche Federazioni come la J-League e la NPB sono soggette all'art. 5. Eppure vi sono diversi enti che mancano di trasparenza e il cui sistema di giustizia interna non supera gli ordinari parametri di correttezza ed equità.

Nella NPB il Comitato per le dispute salariali, che vedono quindi franchigie da una parte e atleti dall'altra, è nominato dal Commissioner<sup>54</sup> ed in sostanza dalle società di cui lo stesso è espressione, in quanto da queste nominato. Il che ovviamente incide sulla imparzialità dell'organo. Il Commissioner è anche competente su altre dispute interne alla NPB oggetto delle verifiche del Comitato investigativo federale.<sup>55</sup> In relazione ai casi di doping vi è un'apposita procura competente e uno specifico collegio arbitrale, i cui membri sono nominati dal Commissioner. Eventuali ricorsi avverso le decisioni di tale organi vengono devolute ad una commissione ad hoc, al pari di nomina presidenziale.<sup>56</sup> Appare quindi difficile definire tale sistema appropriato ai sensi dell'art. 5 della LFS.

Sempre all'interno della lega di baseball è stato introdotto uno speciale meccanismo di risoluzione delle controversie relative ai salari, sul modello dell'analogo *salary arbitration* da decenni implementato nella MLB statunitense. Il *salary arbitration* è divenuto nello sport americano uno standard di tutela degli atleti, sebbene presenti connotazioni diverse a seconda delle leghe sportive cui si fa riferimento.<sup>57</sup> In generale, offre un supporto a quegli atleti che contestino l'entità del salario loro offerto dalle squadre, in quanto ritenuto non commisurato alle loro prestazioni. In tal modo, le parti possono fruire di un speciale camera di conciliazione nella quale, a seconda della regolamentazione adottata, possono esprimere le loro rispettive posizioni e giovare dell'intervento di un soggetto terzo che giudica l'equità delle proposte negoziali.

Nell'esperienza giapponese l'art. 94 del regolamento federale prevede che qualora un giocatore non sia soddisfatto con i termini salariali offerti per la stagione successiva e non riesca a trovare al riguardo un accordo con la propria squadra può sottoporre la questione al Presidente, perché venga applicato un arbitrato salariale. Al pari di altri aspetti delle organizzazioni federali, la diretta promanazione di tale organo dalla Presidenza della Lega di baseball comporta che tale strumento favorisca, di regola, i club.<sup>58</sup> A comporlo infatti sono tre giudici, di cui uno è

---

comminare le sanzioni, che è composto dal segretario generale e da cinque membri del consiglio e da esperti. Pur riconoscendo l'appello, il collegio è formato in tal caso dal solo Presidente e da un altro componente nominato da questo.

<sup>54</sup> Art. 25 co. 3, 26 co. 5 e 95 dell'Accordo della NPB cfr. [http://jpbpa.net/up\\_pdf/1326333873-651704.pdf](http://jpbpa.net/up_pdf/1326333873-651704.pdf). e art. 5 co. 2 del Regolamento del Comitato Investigativo della NPB

<sup>55</sup> Art. 8 co. 2, 9 co. 2 e 188 dell'Accordo.

<sup>56</sup> Art. 3 co. 2 e co. 3 delle Regole Antidoping della NPB.

<sup>57</sup> La MLB adotta un sistema definito «final offer», cfr. ROBERT C. BERRY, *Labor Relations in Professional Sports*, (Praeger), 1986, 52.

<sup>58</sup> A partire dal primo caso, nel 1973, che aveva coinvolto un giocatore americano, Leon McFadden,

appunto il Commissioner della lega.<sup>59</sup> È chiaro, anche alla luce di come il rapporto tra giocatore e squadra venga contemplato in Giappone, che tale strumento giudiziale debba considerarsi una *extrema ratio*. Tanto è vero che spesso viene comunque richiesto dal collegio arbitrale di provare un'ulteriore negoziazione privata tra le parti. Dato il fatto che l'avviamento di un simile giudizio viene avvertito come un'anomalia, spesso a causa delle pressioni subite, i giocatori preferiscono giungere ad una transazione, piuttosto che continuare nell'arbitrato.<sup>60</sup>

L'arbitrato salariale si limita a offrire dei consigli sulla risoluzione delle dispute negoziali. Se la franchigia rifiuta di partecipare perde i propri diritti sull'atleta. Se a rifiutare è il giocatore, il suo diniego viene fatto equivalere ad un ritiro volontario dalla Lega. Non è prevista, ma ammessa, la presenza di rappresentanti dei giocatori. Si deve però contare che solo nel 2001, con il caso di Tsuyoshi Shimoyanagi, si è assistito al primo arbitrato ove il giocatore è stato assistito da un agente/avvocato.<sup>61</sup>

Nella J-League al pari di quanto accade nel baseball, vi sono diversi problemi di equità di giudizio. Il Presidente della Federazione, votato dai club, senza la partecipazione degli atleti,<sup>62</sup> giudica su controversie che riguardano contratti, trasferimento e sanzioni sportive, a seguito di procedimenti instradati da un apposita commissione arbitrale sempre di nomina presidenziale.<sup>63</sup> In aggiunta, al fine di completare il quadro di riferimento, basti citare l'art 165 del regolamento che governa la J-League nel quale si prevede che all'interno della Lega le decisioni del Presidente sono definitive e vincolanti tra le parti, i singoli tesserati e le organizzazioni che appartengono alla stessa. Pertanto nessuna eccezione o gravame può essere sollevato con riguardo alle decisioni del Presidente da parte di terzi di fronte alle Corti ordinarie o ad altri organismi. Eppure taluni dubbi possono essere sollevati in generale sul sistema di giustizia calcistico, rievocando per esempio un episodio che ha coinvolto, non un atleta, generalmente parte debole, ma solo ed esclusivamente un club, l'Urawa Reds, sanzionato nel 2014 con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse, a seguito di alcuni eventi che avevano coinvolto i propri tifosi, rei di aver esposto uno striscione a contenuto discriminatorio e razzista.

La sanzione piuttosto che nella sua entità,<sup>64</sup> suscita perplessità in merito

---

negli anni si può contare un solo caso in cui le istanze di un giocatore abbiano prevalso. Invero dopo il 2001 non sono state registrate dispute davanti a tale organo. Cfr. D. SNYDER, *Automatic Outs: Salary Arbitration in Nippon Professional Baseball*, in 20 Marq Sport Law Review, 79, 2009-2010, 87.

<sup>59</sup> Gli altri due sono individuati dai club al pari del Commissioner.

<sup>60</sup> Per esempio è il caso del prima base Hiroo Ishii e del suo compagno Shigeki San dei Kintetsu Buffaloes, cfr. in FSJ Sports, *Ishii and Buffaloes – Still fighting*, in Jbaseball news, 13 dicembre 1996 sul sito [www.fsjsports.com/jbaseball/basenews/ishiprob.html](http://www.fsjsports.com/jbaseball/basenews/ishiprob.html).

<sup>61</sup> Si tratta inoltre dell'unico caso in cui un atleta abbia prevalso.

<sup>62</sup> Art. 13 e 14 co. 1 dello Statuto

<sup>63</sup> Artt. 138, 139, 144 e 145 del regolamento della J-League, consultabile online sul sito [www.j-league.or.jp/aboutj/document/2013kiyakukitei/02.pdf](http://www.j-league.or.jp/aboutj/document/2013kiyakukitei/02.pdf).

<sup>64</sup> A fronte dell'esposizione dello striscione, la squadra ha quindi perso la possibilità di contare su un incasso di circa 720.000 euro. La sanzione è rimarchevole ancor di più in quanto ha costituito il primo esempio di una sanzione del genere, per di più applicata contro un club.

al procedimento seguito per addivenire alla decisione, in quanto basata su un'analisi unilaterale, priva di particolari indagini, culminata in una decisione che non presentava alcun chiarimento sull'iter logico applicato, soprattutto nel calcolare il *quantum* della pena. Per quanto si possa ipotizzare che la gravità della sanzione sia dipesa anche dal fatto che fatti simili erano occorsi anni prima, intorno al 2010, con la medesima tifoseria, nessun indizio è rivelato per consentire di comprendere ove risieda il principio che ispiri il precedente costituito da tale decisione. Vieppiù la sanzione appare in linea, almeno per quanto concernente la natura, agli standard applicati all'interno della UEFA, sebbene una tale provvedimento non fosse contemplato da parte dell'ordinamento giapponese fino al 2013.<sup>65</sup>

Con riferimento a dispute contrattuali tra giocatori, nella circolare FIFA n. 1129 dal gennaio 2008 FIFA ha obbligato tutte le sue associazioni affiliate ad implementare sistemi domestici di risoluzione delle controversie imparziali ed equi.<sup>66</sup> I membri di tali organi dovrebbero essere composti da un eguale numero di rappresentanti dei giocatori e dei club al fine di garantire la correttezza del procedimento. A tal riguardo la Commissione Arbitrale istituita in seno alla J-League per decidere sulle controversie contrattuali viola le regole formulate dalla FIFA. Inoltre particolari dubbi sorgono in merito alla possibilità di definire un simile organo appropriato ai sensi dell'art. 5 della LFS.

## 6. Conclusioni

Lo Sport giapponese è storicamente caratterizzato da una forte connotazione gerarchica. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi la «giustizia sportiva» è completamente rimessa alla discrezionalità assoluta dei funzionari che governano le organizzazioni sportive. Ciononostante, alcuni fattori, *in primis* i principi di giustizia enucleati dalla LFS, hanno recentemente accresciuto la consapevolezza negli atleti dei propri diritti e di riflesso aumentato le aspettative di rinnovamento nella organizzazione federale. Tra questi in particolare emerge quanto prescritto dal legislatore con riguardo al miglioramento della *governance* delle Federazioni e alla attuazione di nuove forme di gestione delle stesse, compresa l'amministrazione delle controversie domestiche.

Nonostante la LFS sia entrata in vigore e vi è tuttora una forte tendenza fra le organizzazioni sportive ad amministrare una giustizia sportiva principalmente basata sulla autonoma discrezione degli organi preposti. Ciononostante, a causa della esposizione mediatica che taluni scandali sportivi di alto profilo hanno

<sup>65</sup> Dubbi possono essere allora sollevati sulla possibilità di considerare i fatti del 2010 rilevanti ai fini di una recidiva della squadra, allorché una simile sanzione è stata introdotta solo tre anni dopo gli eventi. *Amplius* in T. YAMAZAKI D. GEEY, *A Comparison of How The Japanese J-League Responds to Racism in Football Compared to European Leagues*, consultabile al sito [www.lawinsport.com/blog/japanese-sports-law-blog/item/a-comparison-of-how-the-japanese-j-league-responds-to-racism-in-football-compared-to-european-leagues](http://www.lawinsport.com/blog/japanese-sports-law-blog/item/a-comparison-of-how-the-japanese-j-league-responds-to-racism-in-football-compared-to-european-leagues).

<sup>66</sup> Cfr. Circolare FIFA n. 1129 del 28 dicembre 2007 disponibile online [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/circular\\_1129\\_en\\_33849.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/circular_1129_en_33849.pdf).

recentemente avuto, inclusi quelli relativi alle punizioni corporali dell'inizio 2013, le Federazioni sono oggi sottoposte ad un rinnovato e rigido scrutinio, in particolare per quanto riguarda l'implementazione di una corretta ed equa gestione interna.

Nel futuro, allorché ed a condizione che venga dato maggiore rilievo ad una realizzazione della giustizia sportiva conforme ai principi della LFS, vi sarà maggiore attenzione e severità nel verificare la effettiva autonomia e *governance* delle Federazioni. Al contempo molta attesa verrà concentrata sulla possibilità di constatare se grazie al rispetto dei principi di buona *governance* le Federazioni possano assicurare la propria stabilità e migliorare i propri risultati.

La domanda è se sia possibile che l'applicazione di tali criteri di correttezza ed equità diventino parametri ordinari per il mondo sportivo giapponese.

## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN INDIA

di *Massimiliano Valcada\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il Comitato Olimpico Indiano (IOA) – 3. Le controversie sportive – 4. Gli strumenti per la risoluzione delle controversie sportive – 5. La lotta al doping – 6. Conclusioni

### 1. *Introduzione*

Negli ultimi anni la Repubblica Federale indiana<sup>1</sup> si è segnalata come una delle economie più dinamiche del mondo, potenza globale che si è imposta a livello planetario anche per particolari eccellenze in alcuni settori.

L'India è il secondo Paese più popoloso al mondo con una popolazione che supera il miliardo e duecento milioni di abitanti.

In tale contesto anche il fenomeno sportivo si presenta in forte crescita sia per quanto riguarda il numero generale dei praticanti, in considerazione anche del gran numero di persone giovani, sia per quanto riguarda l'attenzione che, anche a livello istituzionale, è prestata all'organizzazione di un sistema sportivo sempre più efficiente e conforme ai canoni riconosciuti in ambito internazionale.

In un Paese dove l'identità nazionale è assai sentita, il fenomeno sportivo è diventato sempre più motivo di orgoglio, ragione per cui anche le istituzioni dello Stato hanno mostrato un'attenzione via via crescente.

In India non esiste una legislazione specifica in materia sportiva; in assenza di una *lex sportiva* il fenomeno sportivo è disciplinato da differenti normative. Da un punto di vista tecnico-giuridico una definizione di sport è presente nell'*Income Tax Act* del 1961, ma una tale nozione è unicamente funzionale all'assoggettare a tassazione le fonti di guadagno.<sup>2</sup>

---

\* Avvocato in Milano, dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, membro del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano.

Contributo realizzato grazie alla preziosa collaborazione di A. DESHPANDE nella raccolta dei materiali documentali.

<sup>1</sup> L'Unione Indiana comprende 29 Stati ciascuno dotato di una propria Assemblea legislativa e di un governo propri e 7 territori amministrati dal governo centrale.

<sup>2</sup> Da un punto di vista più generale lo sport è stato definito come: «*A non-scripted activity, involving*

Le competenze dello Stato in materia di sport riguardano sette settori: la tassazione degli sportivi, il doping, le scommesse legate allo sport, il finanziamento pubblico, i reati causati da comportamenti violenti (la cui procedibilità è però assai limitata in virtù della regola espressa dal brocardo *volenti non fit iniuria*), la proprietà intellettuale e gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

I principali attori del modello della sport *governance* indiana sono: il Ministero della Gioventù e dello Sport (Ministry of Youth and Sports – MYAS), il Comitato olimpico indiano (Indian Olympic Association – IOA), i comitati olimpici dei diversi Stati federati (State Olympic Association), le federazioni nazionali (National Sports Federation – NSF) e le sports Authorities indiane (Sport Authority of India – SAI).

Alcuni di questi organismi sono di natura governativa (MYAS, SAI), mentre altri, in ossequio alla Carta Olimpica che vieta le interferenze dei governi nelle federazioni sportive, sono soggetti autonomi.

I compiti degli organismi “governativi” sono quelli relativi alla creazione delle infrastrutture, al finanziamento dei programmi di sviluppo in ambito sportivo, agli incentivi diretti o indiretti alle federazioni sportive, mentre sotto l’ombrello del Comitato Olimpico Indiano operano le federazioni nazionali e i diversi comitati olimpici statali.

In India sono anche presenti importanti movimenti sportivi, il cricket ne è uno degli esempi principali, che non hanno lo *status* di sport olimpico, ma che coinvolgono milioni di appassionati.

## 2. Il Comitato Olimpico Indiano (IOA)

Il Comitato olimpico indiano (Indian Olympic Association – IOA), fondato nel 1927, è una organizzazione non governativa senza fini di lucro, di durata illimitata, la cui competenza si estende a tutto il territorio della Repubblica indiana.

L’IOA fa parte del Movimento Olimpico e, di conseguenza, ha l’obbligo di rispettare le disposizioni della Carta olimpica, i principi del Movimento Olimpico, il codice antidoping mondiale e le decisioni del Comitato Olimpico Internazionale. Ponendosi come l’organismo istituzionale di riferimento dello sport (olimpico) indiano, il Comitato olimpico deve far rispettare alle Federazioni affiliate le norme e i regolamenti del Comitato Olimpico Internazionale e vigilare affinché queste ultime non adottino comportamenti contrari alla Carta Olimpica, affermando, in caso di controversie, il primato della Carta Olimpica sugli Statuti e regolamenti delle diverse federazioni nazionali (art. 4 Statuto).

Le azioni dell’IOA (art. 4 dello Statuto IOA) possono essere divise nelle seguenti tipologie:

---

*human being(s) requiring some mental and/or physical exertion on his part, towards achieving a specific aim under the supervision of a pre assigned person, while being governed by a defined set of rules in conformity with public morality» MUKUL MUDGAL, Law & sport in India, Developments, Issues and Challenges.*

- a) attività di promozione dei valori olimpici dello sport tra i giovani ed il sempre maggior coinvolgimento delle donne nello sport;
- b) politiche di lotta al doping in conformità con il codice WADA, definendone altresì le linee guida di applicazione interna;
- c) assistenza, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, all'attività di selezione, formazione e *coaching* degli atleti e delle delegazioni che rappresenteranno l'India alle Olimpiadi o alle altre competizioni che si svolgono sotto il patrocinio del CIO, finanziandone altresì le spedizioni;
- d) essere il principale punto di riferimento del Governo indiano nel dialogo con il mondo dello sport.

Il Comitato Olimpico ha piena giurisdizione su tutte le questioni relative alla partecipazione dell'India alle Olimpiadi ed alle altre competizioni che si svolgono sotto il patrocinio del CIO o dello stesso IOA e ha competenze, in conformità con le previsioni dello Statuto, sotto il profilo disciplinare.

Gli organi del Comitato Olimpico Indiano sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio direttivo e il Presidente.

L'Assemblea generale (art. 7 dello Statuto) ha il compito di adottare le decisioni di natura politico-organizzativa in seno al Comitato Olimpico Indiano, eleggere i membri del Consiglio direttivo, pronunciarsi sulle domande di adesione al Comitato Olimpico o decretare l'espulsione dei soggetti affiliati. Ha, inoltre, un potere di controllo sui fondi e sulle proprietà del Comitato, approva il bilancio e nomina i sindaci ed infine esercita, come più alto organo decisionale del Comitato, ogni altro potere, nel rispetto dello statuto e della Carta Olimpica.

L'Assemblea generale si tiene, di norma, una volta all'anno. E' prevista la possibilità di convocare un'assemblea straordinaria (art. 8 dello Statuto) su iniziativa del Presidente del Comitato, del Consiglio direttivo e di almeno la metà dei Presidenti e Segretari delle Federazioni affiliate.

Le decisioni ordinarie sono adottate con il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto al voto.

L'approvazione di una mozione di sfiducia contro il Presidente, il Segretario Generale o il Tesoriere deve essere sostenuta da una maggioranza di due terzi dei presenti ed il *quorum* richiesto per la validità dell'assemblea è pari ai tre quarti degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto di sedere nell'Assemblea Generale i rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali i cui sport fanno parte del programma olimpico o dei Giochi del Commonwealth, i rappresentanti dei diversi comitati olimpici statali, il membro del Cio in India e i rappresentanti degli atleti.

Il Consiglio direttivo (art. 11 Statuto) è eletto ogni quattro anni e ha il compito principale di eseguire e organizzare l'ordinaria attività del Comitato Olimpico Indiano. Vi sono inoltre alcune competenze specifiche tra le quali segnaliamo:

- la responsabilità del controllo delle squadre indiane per i Giochi Olimpici e delle altre manifestazioni multi-sport che si svolgono nel quadriennio olimpico;
- adottare le linee guida per la promozione e lo sviluppo dello sport nel paese;

- proporre la concessione di assistenza finanziaria per lo sviluppo dello sport, in particolare nei territori meno attrezzati;
- vagliare la relazione annuale del Segretario Generale e presentarla alla Assemblea Generale Annuale con le proprie osservazioni.

Il Presidente del Comitato Olimpico (art. 16 dello Statuto) è il suo rappresentante, presiede tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha poteri generali di vigilanza sul funzionamento dell'Associazione e sull'efficienza della sua amministrazione; ha il compito di realizzare gli obiettivi statutari e può proporre la formazione di specifiche commissioni del Comitato Olimpico che dovranno, però, essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

Lo statuto della IOA prevede anche la figura del Presidente onorario che può essere nominato dall'Assemblea generale. Si tratta di una carica a vita attribuibile a chi si è particolarmente distinto per la causa del movimento olimpico nel paese. Il Presidente onorario partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale.

Il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti, da un Segretario Generale e dal Tesoriere.

Nello statuto della IOA (art. 22 Statuto) è previsto che tutte le federazioni nazionali, i Comitati olimpici statali affiliati all'IOA e gli altri soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo devono inserire nel loro Statuto una disposizione in forza della quale tutte le controversie, che non trovano definitivo componimento al loro interno, dovranno essere portate davanti alla Commissione arbitrale dello IOA, con rinuncia ad adire la giustizia ordinaria.

In caso di controversie nate nell'ambito di una Federazione nazionale, la Commissione arbitrale dovrà consultare, in via obbligatoria e preventiva, la Federazione internazionale di riferimento al fine di evitare qualsiasi potenziale conflitto con essa. Contro la decisione della Commissione arbitrale dello IOA è possibile proporre ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) di Losanna, in Svizzera, che deciderà la controversia in via definitiva in conformità al Codice di arbitrato dello sport. Tale ricorso è presentato al CAS entro il termine tassativo di 21 giorni dalla notifica della decisione della Commissione Arbitrale. In assenza di un tale ricorso, la decisione resa dalla Commissione arbitrale sarà definitiva e vincolante.

### 3. *Le controversie sportive*

Come è noto, le controversie che riguardano il mondo dello sport sono di diversa natura e tipologia, possono riguardare fattispecie in cui tutti i soggetti appartengono al mondo sportivo, oppure soggetti che solo parzialmente fanno parte dell'ordinamento sportivo. Ne consegue che alcune controversie, pur avendo elementi di contatto con l'ordinamento sportivo, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria secondo il riparto di giurisdizione e di competenze proprio di quello specifico ordinamento, nel caso di specie statale o federale.

Le controversie sportive possono essere divise in tre macrocategorie: controversie amministrative,<sup>3</sup> disciplinari<sup>4</sup> e tecniche.<sup>5</sup>

Relativamente alle sanzioni disciplinari applicabili ai soggetti affiliati al Comitato Olimpico Indiano (IOA) queste sono di quattro diverse tipologie: l'avvertimento, la diffida, la sospensione<sup>6</sup> e l'espulsione dal Comitato olimpico (art. 23 Statuto).

Il procedimento di applicazione di una sanzione disciplinare deve rispettare il principio del contraddittorio. La violazione di tale principio porta all'illegittimità della procedura.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni che possono essere irrogate alle associazioni sportive o alle federazioni nazionali si osserva quanto segue.

L'Assemblea Generale della IOA, su raccomandazione del Presidente della IOA, direttamente o tramite il Consiglio direttivo della IOA, a sua discrezione, ha il diritto di sanzionare le Federazioni sportive nazionali con la cessazione dell'affiliazione, il ritiro dell'accreditamento o la sospensione (art. 27 dello Statuto). Solo alcune delle violazioni ordinamentali possono comportare le sanzioni sopra descritte e più precisamente:

- (i) il mancato adempimento delle norme adottate dall'Associazione Olimpica Indiana o la dichiarazione di insolvenza.
- (ii) La mancata organizzazione di elezioni dopo la scadenza naturale del mandato. In casi eccezionali la proroga del mandato può essere autorizzata solo dal Comitato Olimpico Indiano.
- (iii) La mancata presentazione del bilancio annuale e/o della relazione annuale.

La sanzione non può essere considerata validamente inflitta se non preceduta da una comunicazione degli addebiti e adottata a seguito di un procedimento che rispetti il principio del contraddittorio. La decisione dell'Assemblea Generale della IOA deve essere adottata dalla maggioranza di due terzi dei voti dei Membri presenti e votanti.

Ogni decisione presa dal Comitato Olimpico Indiano può essere appellata davanti alla Commissione Arbitrale della IOA che è la massima autorità interna per la risoluzione delle controversie in materia sportiva in India (art. 24 dello Statuto).

Come osservato al punto precedente, la decisione della Commissione Arbitrale dello IOA può essere, a sua volta, appellata davanti al TAS/CAS di Losanna.

Le medesime sanzioni possono essere prese nei confronti di un singolo

---

<sup>3</sup> Per controversie amministrative si intendono quelle connesse alla corretta applicazione delle regole sportive da parte dell'organo sportivo quali, ad esempio, quelle relative all'affiliazione di un club o al tesseramento di un atleta.

<sup>4</sup> Le controversie disciplinari riguardano il procedimento che porta alla decisione sull'applicabilità di una sanzione disciplinare a carico di un tesserato.

<sup>5</sup> Le controversie tecniche riguardano l'applicazione della regola sportiva durante l'evento sportivo da parte di arbitri o giudici. È la cd. "regola del campo" la cui decisione può essere sottoposta a revisione in virtù delle specifiche norme procedurali del particolare ordinamento sportivo interessato.

<sup>6</sup> La sospensione è una tipica misura temporanea.

atleta o di un gruppo di atleti per comportamenti pregiudizievoli, quali tra l'altro il ricorso alla giustizia ordinaria, che ledono interessi di particolare importanza per la Federazione di appartenenza. Anche in questo caso la sanzione, per essere considerata valida, deve essere assistita dalle garanzie in precedenza esposte.

#### 4. *Gli strumenti per la risoluzione delle controversie sportive*

La controversia che nasce all'interno dell'ordinamento sportivo può essere risolta in virtù dell'applicazione delle procedure e il coinvolgimento degli organismi previsti dai vari regolamenti di giustizia, sia tramite il ricorso all'arbitrato o alla conciliazione.

Il coinvolgimento della giustizia ordinaria è sempre residuale e non è permesso per i soggetti affiliati al Comitato olimpico indiano.

Le federazioni sportive nazionali, le associazioni o i Comitati olimpici nazionali affiliati all'IOA, in virtù di una specifica clausola presente nei loro statuti, devono devolvere la risoluzione di ogni controversia nell'ambito delle procedure e degli organi previsti dallo Statuto IOA. E' fatta espressa rinuncia al coinvolgimento della giustizia ordinaria.

Sotto il profilo dei rapporti di una giustizia "privata" con l'ordinamento statale vi è stata un'interessante pronuncia della Corte Suprema indiana che ha statuito che: «il Giudice ordinario dovrebbe astenersi dall'interferire nella decisione di un organo competente, un tribunale o organismo appositamente costituito, tranne nel caso in cui la decisione di tale organo sia irragionevole, arbitraria, illegale e violi i diritti fondamentali o costituzionali di un cittadino indiano».<sup>7</sup>

La pronuncia della Corte Suprema indiana sembra lasciar intendere che lo spazio riservato alla giustizia sportiva non sia poi così ampio. Ancorare una competenza giurisdizionale a concetti quali l'irragionevolezza, l'arbitrarietà, l'illegalità (peraltro senza indicare lo specifico parametro di legalità da considerare) appare più una dichiarazione di principio a favore della giustizia sportiva che il riconoscimento della validità ed autonomia di un sistema giuridico particolare. Tuttavia, un auto limite alla possibile attrazione delle controversie sportive nella sfera del diritto statale potrebbe essere rappresentato dal richiamo dei diritti fondamentali o costituzionali garantiti al cittadino indiano.

A tal proposito sarebbe anche interessante verificare se il riferimento al "cittadino indiano" sia stato dettato da un'innocua svista o dall'affermazione di un'applicazione discriminatoria *ratione personae* dei diritti fondamentali o costituzionali previsti in India.

La prima interpretazione appare la più probabile dal momento che la discriminazione in base alla nazionalità, ad esempio, di un atleta europeo, tesserato per una federazione indiana non appare certo giuridicamente sostenibile in virtù dell'applicazione dei diritti fondamentali.

In ogni caso tornando al rapporto giustizia privata- ordinamento statale,

<sup>7</sup> Si tratta della pronuncia della Corte Suprema nel caso *Shyam Babu Verrna/Union of India* del febbraio 1994.

la Suprema Corte sembra, sotto un certo profilo, voler limitare “l’ingerenza” ad una decisione che oltre ad essere irragionevole, arbitraria ed illegittima viola necessariamente i diritti fondamentali o costituzionali.

La Corte suprema indiana utilizza infatti la congiunzione “e” indicando quindi che le condizioni da essa dettate sono cumulative e non alternative tra loro.

Un’interpretazione letterale del testo delle decisione porta a concludere che l’ordinamento statale di fronte ad una decisione che appare si illegittima o irragionevole, ma che non comporta la violazione di norme fondamentali è disposto ad accettare la statuizione della giustizia privata e a non voler interferire con essa.

Lo Statuto della IOA (art. 22) prevede che tutte le controversie che non hanno trovato composizione all’interno di una Federazione Sportiva Nazionale, dei Comitati Olimpici affiliati siano trasmesse alla Commissione di arbitrato del Comitato Olimpico indiano per il loro componimento.

L’Esecutivo del comitato Olimpico Indiano propone alle parti una rosa di nove nomi di arbitri. Entro tale rosa le parti devono individuare un soggetto che goda della fiducia di entrambe. In caso di mancato accordo sarà il Presidente del Comitato Olimpico ad incaricare uno dei proposti quale arbitro della controversia.

In casi specifici (ad esempio controversie che riguardano il normale funzionamento di una Federazione) la soluzione del caso spetta ad un collegio arbitrale.<sup>8</sup>

Si segnala infine che nel 2011 il Comitato olimpico Indiano ha deciso di istituire la IOA Ethics Commission e soprattutto una Corte indiana per l’arbitrato nello sport (IOA ICAS), entrambe composte da noti giudici in pensione. In particolare l’ICAS è stato costituito dietro raccomandazione del CIO con l’intento di fornire ai tesserati sportivi uno strumento per ottenere una risposta quanto più celere alla loro domanda di giustizia. Benchè l’ICAS risulti formalmente istituito, esso, ad oggi, non appare essere ancora operativo.

Una diversa forma di risoluzione delle controversie sportive è rappresentata dalla mediazione e dalla conciliazione.

Le parti, sulla base di un accordo di mediazione, si dichiarano disponibili (e concretamente si impegnano a tentare, in buona fede), a negoziare, con l’assistenza di un mediatore individuato, la soluzione di una controversia legata allo sport. Le dispute relative a questioni disciplinari e a problemi di doping sono espressamente esclusi dalla procedura di mediazione.

Per quanto riguarda, invece, la conciliazione, questa è una modalità di componimento delle liti che è giuridicamente riconosciuta a livello di ordinamento generale indiano.

La controversia può essere decisa da un unico conciliatore, nominato di comune accordo dalle parti in causa, da due conciliatori oppure da due conciliatori che, di comune accordo, ne designano un terzo.

In presenza della procedura con tre conciliatori, la decisione può essere presa a maggioranza. La decisione del/i conciliatore/i non è vincolante sino a quando

<sup>8</sup> M. NASEEM, *Sports Law suppl. 23, India*, Wolters Kluwer, Law business, 2011, 74.

le Parti non l'accettano.

Una volta accettata questa deve essere attuata e, nel caso in cui una delle parti si rifiuti di ottemperarvi, la pronuncia può essere eseguita in virtù di una decisione del tribunale.<sup>9</sup>

## 5. *La lotta al doping*

Nel gennaio 2004 l'India ha sottoscritto la dichiarazione di Copenaghen (2003) sulla lotta al doping.

A seguito di tale sottoscrizione l'India è divenuta un membro della WADA, ha istituito l'Agenzia Nazionale Antidoping (NADA) e organizzato il Laboratorio Nazionale per i test antidoping (NDTL)<sup>10</sup> che è il laboratorio WADA riconosciuto e accreditato per il controllo del doping in India.

La NADA è l'agenzia investigativa principale e ha il compito di perseguire gli atleti e i tesserati che violano la disciplina anti-doping. Le norme Anti Doping della NADA, adottate in conformità con il Codice Anti Doping della WADA, sono state elaborate in collaborazione con il Comitato Olimpico Indiano e le Federazioni Sportive Nazionali e sono entrate in vigore l'1 gennaio 2010.

Le competenze istituzionali della NADA sono:

- (a) promuovere, coordinare e monitorare i programmi di controllo del doping nello sport;
- (b) svolgere il compito di agenzia investigatrice per l'avvio dei procedimenti contro le ritenute violazioni delle norme antidoping;
- (c) educare e formare gli sportivi, gli allenatori e chi presta la propria opera nel mondo dello sport circa gli effetti nocivi della droga. A tal proposito di particolare rilevanza è il ruolo svolto dal personale medico della NADA in particolare al fine di prevenire inconsapevoli violazioni della normativa antidoping (es. in caso di assunzione di farmaci);
- (d) sviluppare una politica nazionale antidoping e diffondere la cultura della pratica del cd. "sport pulito";
- (e) condurre i test antidoping sugli sportivi durante e al di fuori delle competizioni sportive;
- (f) promuovere e finanziare la ricerca e la formazione in materia antidoping;
- (g) armonizzare i regolamenti riguardanti il doping in conformità al Codice mondiale antidoping e alle norme e regolamenti elaborati, di volta in volta, dalla WADA.<sup>11</sup>

Tutte le federazioni nazionali affiliate al Comitato Olimpico indiano sono tenute a recepire nei loro statuti, e a far rispettare, la disciplina antidoping vigente in sede nazionale ed internazionale.

<sup>9</sup> M. NASEEM, *Sports Law suppl. 23, India*, Wolters Kluwer, Law business, 2011, 76.

<sup>10</sup> I compiti del Laboratorio Nazionale per i test antidoping possono essere così riassunti: sviluppo della ricerca in materia di test antidoping, sistema di gestione della qualità nel rispetto delle norme ISO e collaborazione con i laboratori accreditati WADA.

<sup>11</sup> M. NASEEM, *Sports Law suppl. 23, India*, Wolters Kluwer, Law business, 2011, 189-190.

Il Comitato olimpico indiano (IOA), la NADA e tutte le federazioni nazionali affiliate hanno quindi il compito istituzionale di combattere il fenomeno doping e di agire nei confronti degli atleti nel rispetto delle loro norme statutarie e regolamentari.

Il Presidente del Comitato Olimpico indiano ha il potere di interrogare le Federazioni affiliate nel caso in cui uno sportivo loro tesserato sia stato trovato positivo ad un controllo antidoping senza che detta Federazione abbia adottato alcuna misura nei confronti di tale atleta.

Gli atleti che hanno violato la disciplina antidoping, oltre a subire le sanzioni previste dalla regolamentazione sportiva, non hanno più il diritto ad essere iscritti nei programmi governativi di sostegno economico a favore degli sportivi.

Le sanzioni applicabili ad un tesserato ad una delle Federazioni affiliate alla IOA sono: l'avvertimento, la diffida, la sospensione temporanea e l'espulsione dalla Federazione e, di conseguenza, dal Movimento Olimpico Indiano.

## 6. Conclusioni

Al termine di questo sintetico *excursus* sulla giustizia sportiva in India possiamo preliminarmente osservare come il movimento sportivo indiano, vuoi per le sue dimensioni, vuoi per l'attenzione che le istituzioni della Repubblica Federale prestano a questo settore è destinato a svolgere un ruolo sempre più rilevante sul panorama internazionale.

L'architettura costituzionale della Repubblica Federale Indiana e il riparto di competenze normative e giurisdizionali che caratterizza quel Paese si riflettono anche sulla struttura istituzionale del movimento sportivo guidato da un Comitato Olimpico che ha competenza su tutto il Paese, coadiuvato dai Comitati olimpici presenti nei diversi Stati, dagli uffici periferici e dalle numerose federazioni nazionali.

La volontà dell'India di recitare un ruolo di primo piano nello sport mondiale coinvolge anche il settore della giustizia sportiva dove l'ordinamento indiano sta cercando di conformarsi in maniera sempre più completa con i dettami e le regole vigenti nell'ordinamento sportivo internazionale. A volte il cammino presenta qualche ostacolo, come ad esempio nel caso della vicenda della Corte indiana per l'arbitrato nello sport, istituita su raccomandazione del CIO, ma ad oggi non ancora operativa. Tuttavia, i progressi fatti negli ultimi decenni, anche sotto il profilo del riconoscimento di una sempre maggior autonomia al sistema della giustizia sportiva indiana rispetto all'ordinamento dello Stato federale, dimostrano che il sistema sport-India sembra aver imboccato la strada giusta per conformarsi ai canoni vigenti nel panorama internazionale.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEI PAESI BASSI

di *Davide Venturini\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Relazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva – 3. Regolamenti del Comitato Nazionale Olimpico (NOC) – 4. Regolamenti in materia sportiva con particolare riferimento al calcio – 5. Gli Organi di Giustizia Sportiva – 6. La risoluzione delle controversie – 7. Conclusioni

### 1. *Introduzione*

Nei Paesi Bassi non esiste una specifica legge o normativa statale sulle relazioni tra un atleta e le organizzazioni sportive né una specifica istituzione o un'autorità statale di vigilanza. Di conseguenza, le federazioni sportive godono di un ampio livello di autonomia, laddove la relazione tra una federazione e un atleta è governata da una legge associativa basata sulla libertà di associazione come previsto dall'art. 8 della Costituzione. Questo principio consente alle associazioni di creare regole e regolamenti che devono poi essere seguiti dai loro membri. Ciò include misure disciplinari nel caso in cui le regole vengano violate dai membri, regole che ovviamente devono rispettare le leggi generali del Paese e le decisioni dell'associazione, unitamente al fatto che devono essere in accordo col principio della buona fede e del giusto processo, principi fondamentali per la risoluzione delle controversie di corpi giuridici autonomi.

L'atleta può essere un membro di una federazione direttamente o attraverso il proprio club. Un atleta deve poi aderire agli statuti, ai regolamenti e alle decisioni prese dalla propria federazione e dalle sue principali strutture organizzative. Solo quando è esplicitamente menzionato negli statuti, una federazione è in grado di vincolare i propri membri ad obbligazioni verso terzi.<sup>1</sup>

C'è una stretta relazione tra il Comitato Olimpico Nazionale e le Federazioni nazionali sportive (si parla a tale proposito di Comitato Olimpico dei Paesi Bassi \* Federazioni Nazionali Sportive, ovvero NOC \*NSF).<sup>2</sup> Correlate agli

---

\* Avvocato nel Tribunale della Sacra Rota Romana, Città del Vaticano. Email: zeus.dv@libero.it.

<sup>1</sup> Art. 2, 46 del Codice Civile.

<sup>2</sup> Rimandiamo al sito ufficiale: [www.nocnsf.nl](http://www.nocnsf.nl). Cf.: R. VAN KLEEF, *The legal status of disciplinary regulations in sport*, in *The International Sports Law Journal*, 14 (2014), 24-45; a pagina 25 del

statuti e ad altri regolamenti in questo ambito le reciproche obbligazioni sono regolate da elementi basilari e standard di correttezza e ragionevolezza. In base a ciò questa struttura sportiva è direttamente vincolata e legata ai regolamenti della federazione e indirettamente ai regolamenti del NOC\*NSF. Per quanto concerne le eventuali controversie e le relative risoluzioni delle stesse, gli atleti devono principalmente far riferimento alla federazione di appartenenza. In ogni caso possono esserci eccezioni a questa regola; questo innanzitutto nel caso in cui sia sorta una disputa tra la federazione e il NOC\*NSF, e l'atleta sia direttamente coinvolto e influenzato da una decisione negativa riguardante la propria qualificazione in ambito di NOC\*NSF. In questi casi l'atleta è in grado di confrontarsi con il Comitato Olimpico davanti alla corte competente.

Per quanto invece concerne la relazione tra uno sportivo professionista e una società sportiva, essa è da ritenersi come un accordo professionale retto dal diritto del lavoro dei Paesi Bassi, come vedremo in seguito trattando alcune questioni contrattuali e altro.

## 2. *Relazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva*

Così come la legge ordinaria olandese non prevede aspetti peculiari e relative specifiche applicazioni in materia sportiva, non esiste contrasto di principio tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva.<sup>3</sup> Naturalmente la specificità dell'ambito sportivo deve essere presa in considerazione e le controversie disciplinari in materia sportiva sono di esclusivo dominio di tale ambito, sempre che non siano in gioco violazioni di carattere penale. Peraltro, alcune violazioni che non verrebbero mai accettate nella vita di tutti i giorni, vengono normalmente tollerate e sopportate in ambito sportivo (ad es. comportamenti violenti e aggressivi in campo, ecc.); in tale contesto, ad esempio, un pubblico ministero dovrebbe fermare il proseguimento di una azione penale nel caso in cui il procedimento sportivo abbia portato a una soddisfacente soluzione per tutte le parti coinvolte, laddove l'interesse generale sia sufficientemente rispettato.

Peraltro la giustizia sportiva porta a decisioni più veloci. Decisioni che sono più economiche e con più opzioni per le relative sanzioni. Inoltre vi è un effetto meno rigido. Tuttavia il diritto penale rientra in gioco allorché le violazioni sono eccessive e conducono a danni fisici pesanti, o nel caso in cui non rientrano

---

suddetto articolo leggiamo: "in the Netherlands, research on sports disciplinary regulations is scarce and mainly nationally orientated"; inoltre la NOC\*NSF viene definita come "the Dutch umbrella organisation for all sports".

<sup>3</sup> Rimandiamo a [www.sport-entrecht.nl](http://www.sport-entrecht.nl), in relazione alla Vereniging voor Sport en Recht, per interessanti panoramiche sui rapporti sport-diritto, elaborati da questa importante associazione dei Paesi Bassi. Per la questione peculiare dei diritti televisivi in ambito sportivo rimandiamo invece a [www.nmanet.nl](http://www.nmanet.nl), con riferimento alla Dutch Competition Authority. Molto interessante rimane comunque il volume: A.A. Vv., *Handbook Sportrecht*, Story ed., Gent, 2013, che affronta le principali tematiche giuridico-sportive. Per il doping esiste una Authority anti-doping olandese (Institut sportrechtspraak voor dopingzaken), che ovviamente fa riferimento all'Institute of National Antidoping Organizations e al Codice WADA, codice mondiale antidoping.

direttamente in ambito sportivo. Le corti penali prenderanno quindi in considerazione ciò che la Commissione disciplinare ha deciso in rapporto alla violazione. In ogni caso gli organi sportivi hanno la possibilità di organizzare un reale e adeguato procedimento arbitrale per controversie interne. D'altra parte è possibile regolare una disputa restando al di fuori della giustizia ordinaria, nel caso in cui sia previsto che la disputa in questione possa essere risolta mediante procedimento arbitrale sebbene l'art. 17 della Costituzione garantisca che nessuno può venir distolto dalla giurisdizione del giudice competente, e ciò può essere fatto previamente o dopo la disputa mediante una clausola arbitrale posta negli statuti associativi e in rapporto contrattuale tra l'atleta e la sua associazione in relazione ad esempio con il contratto di un calciatore. Del resto nell'arbitrato calcistico è obbligatorio far riferimento agli statuti sportivi e non esistono elementi che concedano giurisdizione esclusiva alle corti ordinarie. La casistica concerne ad esempio responsabilità per lesioni sportive che possono essere decise mediante arbitrato.

Certamente però la possibilità di far riferimento ad un sistema arbitrale non offre la garanzia assoluta che la corte ordinaria venga esclusa, anche se solo allorché le parti non invocheranno la clausola arbitrale il tribunale ordinario sarà da ritenersi competente a trattare la disputa in questione. Il regolamento arbitrale garantisce che gli ideali della federazione così come i suoi valori devono essere presi in considerazione e recentemente è stata introdotta una peculiare struttura arbitrale per 37 federazioni sportive, costituita dall'Istituto per la Giustizia Sportiva (ISR), basata sugli stessi principi del sistema arbitrale calcistico. Entrambi i sistemi sono poi in relazione e accordo con la legge arbitrale nazionale e internazionale. In concreto il sistema è interamente collegabile e paragonabile alla legislazione ordinaria e tutti gli aspetti di una disputa possono venir presi in considerazione così che non si pone differenza con le udienze previste dalla giustizia ordinaria e dai suoi tribunali. Il vantaggio dell'arbitrato consiste poi nel fatto che gli arbitri possono operare più celermente rispetto ad una corte ordinaria e hanno una maggiore conoscenza e competenza in rapporto al contesto dei principali sports. La giuria, il collegio giudicante, può, nel caso, procedere all'assunzione di misure provvisorie. La decisione di un tribunale arbitrale deve essere registrata da una vicina corte e dopo la registrazione può essere fatta valere da una corte ordinaria. Peraltro, un giudizio arbitrale ha lo stesso valore legale di una azione portata innanzi ad una corte di giustizia ordinaria.

Va poi ricordato che l'appello al Tribunale Sportivo Arbitrale (CAS)<sup>4</sup> è possibile solamente in caso di doping.

In accordo con i regolamenti arbitrali sia gli arbitri sia le giurie devono ovviamente essere imparziali e indipendenti e la procedura deve essere in accordo con i principi del giusto processo, in relazione all'art 6 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo. Anche altri vari principi vanno applicati, come l'uguaglianza delle parti, il diritto di essere sentiti, il diritto di rifiutare un arbitro e la provvisione attinente alla petizione della revoca di un arbitro, il diritto di essere rappresentati da

---

<sup>4</sup> Court of Arbitration for Sports, si veda: [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

un avvocato. Le ragioni che legittimano una possibile revoca o mutamento, sono poi indicate in modo esaustivo nei regolamenti e fundamentalmente si applicano a peculiari errori concernenti alla conclusione di un accordo, alla costituzione del collegio giudicante o alla conformità all'ordine pubblico.

Molti dei casi giuridici esaminati sono concernenti l'eleggibilità per squadre nazionali o per il team Olimpico. Per le federazioni il margine di discrezione nel processo di selezione è apparentemente molto ampio, e mentre le corti dei giudici statali sono alquanto critiche nei confronti delle regole procedurali sportive sono al tempo stesso meno preparate a giudicare le tematiche concrete oggetto delle decisioni della federazione entro i principi di una limitata revisione giudiziale, e anche quando questa discrezione marginale consente un differente giudizio, i giudici sono estremamente riluttanti in materia.

### 3. *Regolamenti del Comitato Nazionale Olimpico (Noc)*

Il Comitato Olimpico Olandese NOC\*NSF è stato fondato nel 1993 come risultato di una fusione del Comitato Olimpico Olandese (NOC) e della Federazione sportiva olandese (NSF). Circa novanta federazioni sportive nazionali sono affiliate con la NOC\*NSF così come una quindicina di organizzazioni sportive. Promuovere lo sport al più alto livello possibile in Olanda è la principale missione del NOC\*NSF, che funziona anche come Comitato Nazionale Olimpico.<sup>5</sup> Il NOC\*NSF si occupa anche del sistema economico finanziario relativo alle federazioni e ai singoli atleti. La selezione del team olimpico viene fatta in stretta cooperazione con le federazioni nazionali e i presupposti basilari per le qualificazioni vengono approvati da entrambe le organizzazioni.

In caso di controversie tra la federazione e il NOC\*NSF la corte ordinaria è competente a trattare il caso. Non c'è interazione tra i regolamenti della federazione e il NOC\*NSF. Le federazioni organizzano le loro proprie procedure disciplinari e arbitrali. Esse possono trattare tutto ciò sotto la copertura dall'alto dell'Istituto di Giustizia Sportiva (ISR), e questo senza coinvolgimento del NOC\*NSF. Ci sono difatti, come abbiamo fatto cenno più sopra, 37 federazioni delle 90 che hanno assegnato le loro competenze giudiziarie all'Istituto di Giustizia sportiva, quale fondazione privata, mentre le altre organizzazioni hanno un proprio sistema giudiziale interno.

La KNVB, Associazione calcistica del regno d'Olanda, è vincolata dal NOC\*NSF solo per quanto concerne le Olimpiadi, ovvero solo in relazione all'Under 23, al calcio femminile, al team Paralimpico. Le controversie concernenti i giochi olimpici in linea di principio devono essere risolte dalla federazione competente. Dal momento poi che non vi sono sistemi arbitrali che includano controversie con la federazione stessa, un caso va introdotto in una corte ordinaria. In ogni caso, se non c'è disputa con la propria federazione è possibile far riferimento direttamente al Comitato Olimpico senza dover ricorrere alla corte ordinaria.

<sup>5</sup> Cf. [www.nocnsf.nl/home](http://www.nocnsf.nl/home).

#### 4. Regolamenti in materia sportiva con particolare riferimento al calcio

Da vari anni il calcio è divenuto rapidamente lo sport più praticato e popolare nei Paesi Bassi, dopo aver strappato la leadership a sport come l'hockey su prato, l'hockey su ghiaccio e il pattinaggio. Il calcio olandese gode da tempo di una posizione alquanto rilevante e interessante a livello europeo e internazionale, con calciatori di primissimo livello. Proprio per questi motivi ci concentreremo a questo punto innanzitutto sul calcio.

Le strutture relative all'organizzazione calcistica olandese hanno sede a Zeist, a pochi chilometri da Utrecht, in una zona strategica in quanto molto centrale e facilmente raggiungibile da ogni parte del Paese. A Zeist si trova anche la sede arbitrale e un centro medico per la rieducazione degli infortuni gravi.

Interessante notare che nei Paesi Bassi esiste pure un campionato riserve, ossia un campionato caratterizzato da un mix formato da giocatori della prima squadra che magari non trovano spazio e hanno bisogno di mantenere ritmo e forma in continuità al pari di coloro che devono rientrare dopo un rilevante infortunio. Il campionato riserve costituisce anche un vero e proprio test di idoneità per quei giovani che si affacciano alle porte della prima squadra, dal momento che in questo campionato non affrontano solo coetanei ma anche giocatori affermati e talora di grande esperienza. I campionati riconosciuti poi come professionistici sono Eredivisie,<sup>6</sup> equivalente alla nostra serie A, e la Eerste Divisie, denominata Jupiler League,<sup>7</sup> equivalente della nostra serie B.

L'associazione calcistica nei Paesi Bassi è retta dall'Associazione Calcio del Regno dei Paesi Bassi, la *Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond* (KNVB).<sup>8</sup>

A partire dalla stagione 2016/17 è prevista una maggiore connessione tra calcio professionistico e amatoriale, secondo un nuovo sistema piramidale. La nuova struttura prevede peraltro un nuovo sistema di licenze, una nuova Divisione Nazionale semiprofessionistica e altre cose interessanti. In sostanza si prevede la rimozione della divisione ritenuta ormai troppo rigida e artificiale tra sport professionistico e ricreativo-amatoriale. A tal fine la KNVB ha optato per un sistema di Lega consistente nell'Eredivisie, al top, nella Jupiler League, prima divisione, e nella Nuova Divisione Nazionale, unitamente a varie divisioni amatoriali.

Gli statuti sono costituiti da peculiari insiemi di regole per calciatori amatori e professionisti. I regolamenti si applicano alle persone e agli enti registrati con il KNVB come calciatori, allenatori, arbitri, personale organico, leghe, associazioni di calciatori, ecc., soggetti a tutte le regole adottate dal KNVB, dall'UEFA e dalla FIFA.

Già da diverso tempo, poi, viene portato avanti un rigoroso piano di formazione sul rispetto, contro il razzismo e contro la violenza. Il programma è stato presentato il 20 marzo 2013, ponendo in essere misure rigorose contro la

<sup>6</sup> Cf. [www.eredivisie.nl](http://www.eredivisie.nl).

<sup>7</sup> Cf. [www.jupilerleague.nl](http://www.jupilerleague.nl).

<sup>8</sup> Cf. [www.knvb.nl](http://www.knvb.nl).

violenza e per il rispetto aldilà di qualunque forma di discriminazione. Tra le altre cose si evidenzia la necessità di comportamenti sempre più coerenti e connessi a precise regole di condotta, anche in rapporto alla formazione ed educazione dei giovani calciatori, abituandoli a criteri di buon comportamento. Vengono poi pubblicate online le sanzioni disciplinari in materia.<sup>9</sup> Il suddetto programma peraltro sviluppa linee già da tempo seguite da gran parte delle associazioni e federazioni sportive olandesi.

Così come in moltissimi sports, c'è una struttura piramidale anche nel calcio. Alla base della struttura vi sono i calciatori, che devono conformarsi alle regole dei loro clubs, delle loro leghe federali, dei regolamenti FIFA, ecc. In ogni caso ogni parte interessata è vincolata da regole e regolamenti del più altro livello.

Il calcio professionistico in Olanda ha preso inizio nel 1954. La relazione tra club e giocatori all'epoca era ancora indefinita. Dopo un caso risalente al 1967 divenne evidente che la relazione tra un giocatore e un club era da ritenersi alla stregua di un contratto di lavoro. Ciò significa che un giocatore professionista non è solo il membro di una associazione ma anche quasi un impiegato correlato al diritto del lavoro dei Paesi Bassi. Innanzitutto vanno applicate le norme regolamentari per i clubs, poi quelle nazionali e internazionali. Se c'è un regolamento sovranazionale è importante vedere se il regolamento è da applicarsi sul piano individuale o esclusivamente a livello internazionale. Se non siamo nel secondo caso e la regola internazionale non è conforme alla legislazione nazionale, occorre verificare se il rilevante regolamento nazionale o la legge ha natura vincolante o meno. Se poi la legge nazionale non è vincolante, allora prevale il regolamento calcistico. Nei regolamenti FIFA la distinzione tra amatori e professionisti è definita dall'art. 2 del regolamento FIFA in ordine allo stato e ai trasferimenti dei calciatori. In Olanda c'è un particolare approccio in tale ambito. Difatti a livello nazionale verranno applicati la legge olandese e i vari regolamenti ma in una disputa internazionale prevarranno i regolamenti FIFA.

I giocatori della terza divisione olandese sono considerati come amatori sotto i regolamenti nazionali. Guardando all'art. 2 dei Regolamenti FIFA sullo stato e i trasferimenti dei calciatori essi però verranno considerati professionisti o meno a secondo che ricevano più denaro rispetto alle spese sostenute, compensate dai rimborsi.

In Olanda c'è un sistema molto stringente, rigoroso, in materia di licenze per i clubs sotto la supervisione di una Commissione apposita, la cui funzione concerne il sostegno finanziario dei clubs.

I clubs con uno status finanziario molto limitato vengono osservati più da vicino ed eventualmente anche sanzionati allorché infrangono quanto previsto dalla Commissione in questione.

Per i calciatori la conclusione di un rilevante contratto professionale si completa con la registrazione, e la legge, i regolamenti per calciatori professionisti e il contratto per calciatori e l'accordo di contrattazione collettiva determinano lo status del calciatore.

<sup>9</sup> Per maggiori dettagli rimandiamo a <http://home.knvb.nl/>.

Per i calciatori ci sono due sindacati di calciatori, la *Vereniging voor Contractspelers*, VVCS, e la *Proprof*.

In materia di controversie, va prontamente detto che in queste situazioni un tribunale arbitrale indipendente interno alla federazione è competente in rapporto al caso da esaminare. Una giuria consiste di tre arbitri, di cui due vengono designati dal KNVB da una elenco di arbitri nominati per un periodo di quattro anni sia da una associazione di calciatori sia da organizzazioni professionali. Non esiste libera scelta per le parti coinvolte nella scelta di un arbitro dal suddetto elenco e il presidente viene nominato dal KNVB. L'accesso ai tribunali ordinari viene escluso e le decisioni della Commissione arbitrale sono definitive e vincolanti e possono venir applicate sia attraverso leggi associative mediante sanzioni federali sia nella stessa modalità come sentenze di una corte ordinaria. Per controversie disciplinari è competente una Commissione Disciplinare di prima istanza e una Commissione di Appello in seconda e definitiva istanza. Anche in questi casi è possibile nominare arbitri per un periodo di quattro anni.<sup>10</sup>

##### 5. Gli organi di giustizia sportiva

Abbiamo già detto che ci sono associazioni sportive che fanno riferimento all'ISR, ovvero all'Istituto per la Giustizia Sportiva, mentre il resto delle associazioni hanno un loro proprio sistema per materie di ambito giuridico. Divenire membro di una associazione sportiva significa automaticamente che la persona coinvolta è vincolata ai regolamenti e ai sistemi di sanzioni delle relative associazioni nazionali e internazionali. Gli organi giudiziali del KNVB sono la Commissione Arbitrale, la Commissione Disciplinare, la Commissione di Appello per casi disciplinari, la Commissione per gli appelli di licenze e la Commissione costituita *ad hoc* per pareri vincolanti in caso di controversie concernenti la nomina di un candidato per il consiglio di vigilanza. Per materie disciplinari gli organi sportivi sono competenti tranne che per gli atti commessi in ambito correlato alla legge penale, caso in cui il tribunale penale ordinario è competente a trattare la materia.

Per altre controversie l'ambito sportivo può offrire il procedimento arbitrale, mentre se non vi è tale possibilità la corte ordinaria sarà competente a giudicare le controversie legate all'associazione.

Come corpi sportivi le organizzazioni sportive sono fondate sulla legge di associazione. Anche se si deve considerare che ciò è sotto il dominio della legge civile, una procedura disciplinare dovrebbe contenere almeno alcuni principi fondamentali dei procedimenti penali, come la presunzione di innocenza. I regolamenti disciplinari offrono l'opportunità di udienze, di essere sentiti o di poter presentare memorie difensive.

Il sistema sanzionatorio provvede a una esauriente lista di violazioni e sanzioni in conformità con i principi del diritto penale. Per materie disciplinari esiste di fatto un ampio grado di autonomia per le organizzazioni sportive e solo allorché i principi fondamentali procedurali vengono violati può venir coinvolta una

<sup>10</sup> Cf. [www.sportlink.com/manager/dms/](http://www.sportlink.com/manager/dms/).

corte civile ordinaria.

L'Istituto per la Giustizia sportiva offre arbitrati in conformità con la legge arbitrale olandese. L'associazione calcio del Regno dei Paesi Bassi (KNVB) ha un sistema simile. La Commissione Arbitrale è competente attraverso gli statuti della federazione e i contratti standard dei calciatori.

La Commissione Arbitrale prenderà in considerazione i regolamenti dell'associazione, le leggi nazionali ed internazionali e i principi rilevanti in materia di contratto dei calciatori. Le sentenze possono venir imposte in accordo con questa normativa. Sarà possibile applicare le sentenze sulla base del diritto di associazione.

L'organo di Appello per le Licenze del KNVB decide sugli appelli depositati contro le decisioni di prima istanza dell'Organo competente in materia e i regolamenti KNVB provvedono all'opportunità di avere una Commissione *ad hoc* per pareri vincolanti per le decisioni in caso in cui l'Organo di Supervisione del dipartimento di calcio professionistico voglia nominare un nuovo candidato per questo incarico, contro il parere di altre parti intervenute in causa. Prima di nominare tale candidato devono però venir presentate e valutate le eventuali obiezioni dalla Commissione, la cui composizione e metodo di azione deve venir concordato con il corpo di Supervisione e con le altre parti interessate. Se nessun organo giudiziale sportivo è competente, le corti ordinarie possono servire come organi sportivi giudiziali, dal momento che hanno competenza generale per decidere in ambito legale.

## 6. *La risoluzione delle controversie*

Come già menzionato in precedenza, nei Paesi Bassi c'è la tendenza a centralizzare la risoluzione delle controversie correlate a federazioni sportive specialmente mediante una istituzione centrale per numerosi sports, ovvero l'Istituto per la giustizia sportiva (ISR).

Le controversie tecniche sono controversie tra le squadre stesse. Esse sono decise per procedimento arbitrale in rapporto alle regole previste. Il Collegio arbitrale può imporre sanzioni o misure che siano definitive, di esclusivo dominio del settore sportivo stesso. Le decisioni non possono venir mutate attraverso la federazione per ricorso a corti ordinarie.

Le associazioni sportive hanno il potere di sanzionare chiunque sia associato e agisca contro le regole dell'associazione e anche un terzo che sia soggetto ai regolamenti disciplinari può essere punito.<sup>11</sup> Le controversie disciplinari sono regolate dalle Regole dei procedimenti calcistici disciplinari (*Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal*).

Anche se le regole disciplinari hanno un carattere punitivo esse sono rette dalla legge privata e non devono essere in contrasto con le legge nazionali e internazionali e coi principi costituzionali. I procedimenti disciplinari vengono introdotti dalla Commissione Disciplinare dell'associazione in questione o da uno Procuratore, a meno che i poteri disciplinari non vengano assegnati all'Istituto per la Giustizia Sportiva.

<sup>11</sup> Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, art. 3.

Nel calcio professionistico gli organi disciplinari sono il Procuratore, la Commissione Disciplinare e la Commissione d'appello.<sup>12</sup> Il Procuratore può perseguire e accusare colui che ha commesso la violazione o decidere di archiviare il caso di propria autorità. Egli può comunque anche proporre una soluzione a colui che ha commesso una violazione senza dover coinvolgere la Commissione Disciplinare. Se la proposta viene accettata la sanzione è definitiva e vincolante e il Procuratore è responsabile dell'applicazione della sanzione.<sup>13</sup>

La Commissione disciplinare può ribaltare una decisione presa dal Procuratore di non proseguire in un caso proposto. La Commissione darà una decisione in caso in cui colui che ha commesso la violazione rigetti la proposta. L'organo disciplinare inviterà le parti coinvolte a portare le loro considerazioni sul caso in questione, offrendo loro la possibilità di avere una udienza verbale.

C'è un rigoroso programma di tempi per il procedimento in questione, e dopo l'udienza la Commissione decide se imporre una sanzione o meno, sanzioni che devono comunque essere già state incorporate nei regolamenti.

L'applicazione eccessivamente rigida di una sanzione, più di quanto previsto, violerebbe il diritto di un calciatore relativamente alla certezza di una regola e della relativa pena. Del resto il principio di proporzionalità della sanzione è da differenziarsi in relazione al fatto che si tratti di calciatori professionisti o meno.

Tenuto conto poi che sono numerosi i casi disciplinari che vengono presentati, non può venir richiesto da una associazione che per ogni caso tutti i diritti fondamentali siano pienamente applicati.

Inoltre, così come l'impatto di una sospensione per un professionista sui suoi mezzi di sussistenza è sostanzialmente più grande che per un amatore, il professionista ha il diritto di avere maggior protezione relativa ai diritti fondamentali rispetto ad un amatore.

Una decisione della Commissione Disciplinare può essere contestata davanti alla Commissione d'Appello, che non ha valore sospensivo tranne il caso in cui la Commissione d'Appello non decida diversamente. La decisione della Commissione d'Appello non può essere poi modificata nell'ambito della giurisdizione sportiva. Solo quando c'è una lacuna in materia è possibile far riferimento ad una corte ordinaria. In tali casi i giudici hanno però un ben piccolo margine per prendere una decisione, dal momento che non possono cambiare la regola ma solo dare una diversa interpretazione della stessa.

Per quanto concerne le controversie economiche, possono essere relative a club contro altro club ma più comunemente si tratta di controversie tra giocatori e clubs.

Esiste un organo arbitrale permanente per tutti questi tipi di controversie. Per ogni disputa una giuria è composta di tre arbitri e il caso viene introdotto mediante la presentazione di uno scritto sottoposto alla Commissione arbitrale, inviandone una copia alla parte convenuta. E' prevista una pubblica udienza e la Commissione può ascoltare testimoni e esperti.

<sup>12</sup> Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, art. 1.

<sup>13</sup> Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, art. 9.

Le parti hanno il diritto di avere rappresentanza legale e se necessario possono richiedere misure preliminari o procedure veloci da valutarsi dal presidente del collegio giudicante.

Nei vari ambiti di cui abbiamo detto finora, occorre precisare che vi sono alcune recentissime novità. Innanzitutto, dal 1° luglio 2014 è in vigore la nuova normativa sui contratti calcistici,<sup>14</sup> il nuovo contratto collettivo. Si tratta di una contrattazione per calciatori sotto contratto nell'ambito del calcio professionistico che offre a calciatori e clubs maggiori certezze a proposito della loro reciproca posizione legale e regola una parte importante dei termini e delle condizioni applicabili alle relazioni professionali in materia per i prossimi anni. La nuova CBA introduce alcuni elementi interessanti e innovativi, come l'assicurazione collettiva e uno status provvisorio in relazione al trasferimento dalla Topklasse alla Prima Divisione.

Il nuovo CBA consente ulteriormente di bilanciare le negoziazioni tra calciatori e società sul piano individuale ed è il risultato di un accordo collettivo contenente termini collettivi e condizioni lavorative, con adattamenti concernenti le risoluzioni di controversie tra le parti. Il nuovo CBA viene utilizzato come strumento supplementare-integrativo rispetto alla legislazione in materia di lavoro. Le parti concernenti la CBA sono le unioni associative che rappresentano i calciatori, ovvero il *Vereniging voor Contract Spelers* (VVCS)<sup>15</sup> e il ProProf,<sup>16</sup> e l'organizzazione che rappresenta i clubs, la *Federatie Betaald Voetbal Organisaties* (FBO), che è la Federazione olandese per i club calcistici professionistici. Il nuovo CBA applica le relazioni lavorative dei clubs che possiedono personalità giuridica e che sono all'interno del FBO, regolando importanti termini e condizioni di attività professionale calcistica. Il CBA garantisce ai calciatori il 100% di pagamento continuato, ovviamente a determinate condizioni, durante malattia o infortunio e introduce in tale ambito una forma di assicurazione collettiva con ampia copertura in aggiunta a quanto già previsto da assicurazioni collettive nazionali. Vengono poste in essere anche regole rilevanti in ambito di piani pensionistici per i calciatori, regole di training e formazione permanente, ecc.

La CBA regola nel complesso numerosi aspetti professionali della relazione giocatori-clubs, con riferimento anche ad aspetti commerciali, come diritti d'immagine, ecc. La CBA è comunque un accordo di contrattazione minimo, nel senso che clubs e giocatori sono liberi di optare per termini e condizioni più favorevoli per i giocatori rispetto allo standard in materia. In aggiunta a quanto previsto nei termini e condizioni di impiego il CBA contiene elementi concernenti la situazione generale lavorativa dei calciatori, come la proibizione della pratica di calcio truccato, un sistema di misure disciplinari, regole per i prestiti di calciatori, un regolamento transitorio per i clubs per trasferimenti da divisione amatoriale a prima divisione,

<sup>14</sup> Per i contratti sportivi in generale, seppur non aggiornati con le nuove norme, rimandiamo a: D. DEDECKER, *Contracten in het sportrecht: Arbeidsovereenkomst en makelaarsovereenkomst*, Story ed., Gent, 2009.

<sup>15</sup> Cf. [www.vvcs.nl](http://www.vvcs.nl).

<sup>16</sup> Cf. [www.proprof.nl](http://www.proprof.nl).

riguardanti il numero minimo di giocatori sotto contratto previsti, ecc. Uno degli aspetti originali è comunque costituito dal fatto di offrire un reddito di protezione ai giocatori in presenza di infortuni gravi e problemi di salute.

Nei Paesi Bassi le negoziazioni e le applicazioni della CBA sono rette dal Collective Agreements Act del 1927 e dal successivo Collective Agreements Act e tutto ciò ora viene integrato dal nuovo contratto collettivo. Dobbiamo comunque ricordare che è in corso più in generale la revisione del diritto del lavoro dei paesi Bassi che entrerà in vigore il 1° luglio 2015.

Rimane comunque il fatto che il contratto collettivo applicabile ai calciatori è *un unicum* rispetto ad altre categorie professionali lavorative. Peraltro, è da armonizzarsi coi regolamenti FIFA concernenti tale ambito.

Anche per quanto concerne gli arbitrati abbiamo alcune recenti novità, sulla base della normativa sugli arbitrati entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Innanzitutto si prevede una più dettagliata procedura per gli appelli arbitrali, una maggiore assistenza in caso di procedure arbitrali internazionali e misure provvisorie in pendenza di giudizio arbitrale. Viene poi offerta alle parti una maggiore libertà e flessibilità nella trattazione della causa. Teniamo anche presente che vi sono anche alcuni mutamenti che, sebbene non applicati direttamente a quanto previsto dalla normativa, sono stati introdotti altrove nel panorama legislativo olandese e sono comunque applicabili in materia arbitrale. La nuova normativa è applicabile comunque ai procedimenti arbitrali in corso e iniziati dopo la data indicata più sopra.

Tutti gli arbitrati che prendono luogo nei Paesi Bassi, in relazione alla nazionalità delle parti e con rapporto alla materia arbitrale, sono soggette al Libro IV del Codice di Procedura civile olandese e molte cose presenti in tale ambito, il cosiddetto *Dutch Arbitration Act* tanto per intendersi, sono di natura normativa-regolatoria e si ispirano in larga parte a quanto previsto dall'*United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL).<sup>17</sup> Viene prevista anche una considerevole autonomia delle parti e viene ridotta notevolmente la dimensione burocratico-amministrativa. Ciò significa che le parti scelgono un terzo come persona che decide. Inoltre in qualunque stato del procedimento possono venir prese delle misure provvisorie da parte del tribunale arbitrale che deve decidere nel merito circa il caso in questione. Se poi invece non è pendente un giudizio arbitrale possono essere prese delle misure provvisorie urgenti da un tribunale arbitrale e nel caso in cui non sia possibile ottenere in tempo utile una misura provvisoria attraverso l'arbitrato, la misura urgente può essere presa da un tribunale ordinario statale.

Viene poi introdotta un'ampia limitazione all'intervento delle corti olandesi in ambito di provvedimento arbitrale, anche se è possibile rivolgersi a tali corti per quanto detto poco sopra. In ogni caso, il procedimento arbitrale diventa davvero alla portata di tutti.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Cf.: [www.uncitral.org/](http://www.uncitral.org/).

<sup>18</sup> Rimandiamo tra l'altro a una versione inglese della nuova normativa, sebbene non ufficiale, in: [www.linklaters.com](http://www.linklaters.com).

## 7. Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere, l'assenza di una specifica legge statale in materia sportiva non crea comunque ostacoli allo sviluppo della giustizia sportiva e del diritto sportivo nei Paesi Bassi. Infatti la legge ordinaria può essere applicata dagli organi di giustizia in ambito sportivo in relazione all'appartenenza diretta o indiretta di quanti ne sono coinvolti. I principi giuridici fondamentali devono venir rispettati tanto nell'ambito dell'utilizzo degli arbitrati quanto in relazione alle materie disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva sono in grado di decidere più celermente, con minori spese e più in linea con le specificità dello sport stesso. Ciò aiuta a che gli atleti siano davvero soggetti al diritto del lavoro e che possano beneficiare della protezione prevista dalle leggi. Questo modo di operare in modo più veloce ed economico non danneggia poi né la qualità né l'indipendenza dell'ambito sportivo.

In futuro forse si renderà necessaria una specifica legislazione per arginare magari partite truccate e corruzione in ambito sportivo ma anche in questi ambiti fino ad ora la legislazione generale dimostra di essere sufficiente a che lo sport nei Paesi Bassi sia veramente un fattore di piena crescita e sviluppo sociale, con regole agevolmente applicabili e adeguate.

## PRINCIPI GENERALI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLO STATO DEL QATAR

di *Ettore Mazzilli\** e *Jacopo Guerrero\*\**

SOMMARIO: 1. Note introduttive – 2. Rapporto tra Giustizia Ordinaria e Giustizia Sportiva nello Stato del Qatar – 3. Regolamenti del Comitato Olimpico Qatarino e la Normativa Anti Doping – 4. Il Sistema Giurisdizionale e Disciplinare della Federazione Calcio del Qatar – 4.1 Regolamenti – 4.2 Dispute di Carattere Tecnico – 4.3 Dispute di Carattere Disciplinare – 4.4 Dispute concernenti il Sistema di Licenze – 4.5 Dispute di Carattere Economico – 5. Conclusioni

### 1. *Note introduttive*

In sede preliminare e prima di addentrarsi nell'analisi del sistema giuridico sportivo appare opportuno fornire una breve introduzione sul quadro politico e giurisdizionale dello Stato del Qatar.

Il Qatar è un emirato del Medio Oriente situato in una piccola penisola che confina a sud con l'Arabia Saudita ed è per il resto circondato dal Golfo Persico. Monarchia ereditaria, dal 25 giugno 2013 sotto la reggenza dell'Emiro, Sceicco Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. La Costituzione<sup>1</sup> dello Stato del Qatar (in seguito: "Costituzione"), approvata tramite referendum il 29 Aprile 2003 e abrogante la Costituzione Provvisoria del 1972, è l'atto normativo fondamentale che ne definisce la natura e la forma.

La vigente Costituzione – basata sul principio della separazione dei poteri in esecutivo, legislativo e giudiziario – ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di democratizzazione e modernizzazione del Paese. L'attuale sistema

---

\* Ettore Mazzilli, Avvocato e Registered European Lawyer (SRA), specializzato in diritto dello sport e dello spettacolo, è titolare dell'omonimo studio legale con sede a Bari e Londra. Consulente legale per vari enti e soggetti sportivi, è consulente legale della Qatar Football Association.

\*\* Jacopo Guerrero, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il Master in International Sports Law presso l'Instituto Superior de Derecho y Economia (ISDE) di Madrid in Spagna ed è attualmente tirocinante presso il Dipartimento Legale della Qatar Football Association.

<sup>1</sup> La Costituzione dello Stato del Qatar è disponibile al seguente indirizzo web: [www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=en](http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=en).

giuridico infatti, nonostante resti indubbiamente radicato nelle fonti antiche del diritto islamico, non è però estraneo ai principi normativi fissati dal Codice Napoleonico.

In virtù dell'accordo firmato nel 1916 tra il Regno Unito e lo Stato del Qatar, tramite il quale quest'ultimo assunse la qualificazione di protettorato inglese, venne istituito un sistema giurisdizionale binario nel quale, alle corti locali applicanti il diritto della "Sharia", si affiancavano corti operanti sulla base dei principi del "diritto comune". La predetta duplice struttura rimase in vigore fino al 1971 quando un impianto nazionale di tribunali fu costituito tramite la Legge n. 13/1971. L'apparato di amministrazione della giustizia venne così, in virtù di data legge, suddiviso in quattro differenti corti: la Corte Penale, la Corte Civile, la Corte del Lavoro e la Corte di Appello. Tale struttura giurisdizionale rimase in vigore finché la Legge n. 10 del 2003 non introdusse un nuovo complesso di collegi giudicanti unificante l'intero sistema giurisdizionale nazionale. Ai sensi di dato ultimo emendamento sono state istituite la Corte di Primo Grado, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, quest'ultima con il compito di garantire la nomofilachia del diritto. Inoltre, e solo nel 2008, è stata introdotta la nuova Corte Suprema Costituzionale che, sulla scorta dei modelli europei, supervisiona la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore ordinario.

Ciò predetto, l'Articolo 45 della Costituzione rappresenta il fondamento legale sulla cui base istituire federazioni sportive e garantirne il corretto funzionamento. Liberamente tradotto il predetto articolo recita come segue: *"Il diritto di ogni cittadino di istituire una associazione è garantito nel rispetto delle condizioni e delle circostanze stabilite dalla legge"*.<sup>2</sup>

L'Articolo 45 della Costituzione è quindi rilevante ai fini della nostra trattazione non solo quale presupposto legale sulla cui base validamente istituire federazioni sportive, ma anche e soprattutto al fine di garantire il diritto alla libera determinabilità delle regole di funzionamento e amministrazione delle federazioni stesse. Tale ultimo aspetto è confermato anche dalla Legge n. 22 del 2004<sup>3</sup> che all'Articolo 53 qualifica associazioni e società come persone giuridiche detenenti, in virtù del seguente Articolo 54, capacità giuridica nel rispetto dei limiti stabiliti dal loro atto costitutivo e dalla legge.

Sulla base del combinato disposto dell'Articolo 45 della Costituzione e degli Articoli 53 e 54 della Legge n. 22 del 2004, è quindi espressamente riconosciuto alle federazioni sportive il diritto alla loro autodeterminazione nel rispetto del quadro giuridico di riferimento. In virtù di data autonomia, queste hanno dunque la potestà di redigere statuti e regolamenti, costituenti il fondamento giuridico dell'associazione e contenenti i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Obiettivi, vincolo di associazione, struttura organizzativa, rappresentanza legale, organi giudiziari e legislativi sono solo alcuni dei punti chiave alla base di ogni statuto.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Articolo 45 della Costituzione: "The right of citizens to establish associations is guaranteed under the conditions and circumstances set out in the Law".

<sup>3</sup> La legge n. 22 del 2004 è disponibile al seguente indirizzo web: [www.almeezan.qa/lawview.aspx?opt&lawid=2559&language=en](http://www.almeezan.qa/lawview.aspx?opt&lawid=2559&language=en).

Oltre alle previsioni statuarie, ogni associazione necessita poi di regolamenti interni, direttive e circolari sulla cui base regolamentare l'attività quotidiana della stessa. Dato sistema normativo e regolamentare, nonostante di grado inferiore rispetto a quello statuario, svolge pur sempre un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi statuari. A tal merito di notevole rilevanza, specie ai fini della presente trattazione, è la redazione di codici disciplinari e procedurali per la risoluzione di controversie in seno alle associazioni stesse.

In conclusione, è opportuno sottolineare come la predetta autonomia normativa delle federazioni sportive non si inserisca in un vuoto normativo. Essa, infatti, lungi dall'essere una autodeterminazione assoluta, deve pur sempre conformarsi alle condizioni e circostanze stabilite dalla legge generale come specificato dall'Articolo 45 della Costituzione, non sussistendo ancora una disciplina sportiva ad hoc.

## 2. *Rapporto tra Giustizia Ordinaria e Giustizia Sportiva nello Stato del Qatar*

La Costituzione è silente in merito alla possibilità per una federazione sportiva di istituire sistemi indipendenti e autonomi di amministrazione della giustizia non contemplando alcun articolo che espressamente proibisca l'istituzione di un tribunale alternativo a quello di matrice statale. Ciononostante, l'Articolo 130 della stessa afferma che l'autorità giudiziaria debba in ogni circostanza offrire garanzie d'indipendenza ed essere suddivisa in corti di differente tipologia e grado.<sup>4</sup>

È di fondamentale importanza al fine di garantire la celerità e l'uniformità di giudizio che ogni federazione detenga infatti la potestà giuridica di sentenziare direttamente sulle controversie insorgenti tra i propri associati per mezzo di un sistema di amministrazione della giustizia proprio.

L'Articolo 132 della Costituzione rinvia al Codice Procedurale Civile e Commerciale, istituito dalla Legge n. 13 del 1990 (in seguito: "Codice Procedurale") per la regolamentazione di giurisdizione e competenza delle corti ordinarie ed è proprio in dato regolamento normativo che l'arbitrato trova all'Articolo 190 riconoscimento in qualità di metodo di risoluzione alternativo delle controversie.

Il predetto articolo liberamente tradotto recita come segue: "*Le Parti di un contratto possono devolvere ad arbitrato una specifica disputa. Esse possono inoltre devolvere ad arbitrato tutte le dispute connesse all'implementazione dello stesso. Nessun accordo di arbitrato può essere considerato valido se non espresso per iscritto*".<sup>5</sup> Nonostante l'apparente limite di arbitrabilità alle sole dispute connesse

<sup>4</sup> Ai sensi dell'Articolo 130 della Costituzione: "The judiciary shall be independent and it shall be vested in courts of different jurisdictions. The courts shall pass their judgments according to the Law".

<sup>5</sup> Ai sensi dell'Articolo 190 del Codice Procedurale: "The parties to a contract may agree on arbitration in a specific dispute. They may also agree on arbitration in all disputes that arise out of implementing a specific contract. No agreement for arbitration shall be valid unless evidenced in writing. The subject of the dispute shall be specified in the terms of the referral or during the hearing of the lawsuit

all'implementazione dei contratti, l'Articolo 190 del Codice Procedurale è pacificamente considerato essere il fondamento legale sulla cui base legittimare l'inserimento di clausole arbitrali negli statuti delle federazioni sportive.

Ai sensi degli Articoli 190 e ss. della Parte 13 del Codice Procedurale, l'arbitrato è sottoposto a innumerevoli principi tra cui i più rilevanti ai fini della presente trattazione sono la conformità degli arbitri a criteri di integrità e moralità<sup>6</sup> e il rispetto del diritto delle parti ad essere propriamente ascoltate.

Interessante è inoltre notare come il lodo arbitrale, una volta reso, non produca gli effetti di "res iudicata" essendo pur sempre impugnabile in predeterminate circostanze che trovano puntuale regolamentazione all'Articolo 207 del Codice Procedurale.<sup>7</sup>

Particolare attenzione merita, poi, l'Articolo 205 del Codice Procedurale sulla cui base ogni lodo può, in linea di principio, essere impugnato dinanzi alla Corte di Appello competente sulla base delle regole che sarebbero state applicabili nel caso in cui le parti non avessero deferito il caso ad arbitrato.<sup>8</sup> Il predetto articolo, chiaramente confliggente con il carattere acceleratorio che sta alla base del procedimento arbitrale, è perciò e sulla base del suo stesso disposto, disattendibile dalla comune volontà delle parti tramite una espressa rinuncia al diritto di appello ex Articolo 205 del Codice Procedurale, fatti pur sempre salvi gli effetti dell'Articolo 207.

L'esecutività del lodo arbitrale, ai sensi dell'Articolo 204 del Codice Procedurale, è infine garantita in virtù di un ordine del giudice della stessa corte nel cui registro l'originale del lodo sia stato depositato.<sup>9</sup>

---

even if the arbitrators were authorized to act conciliators, otherwise the arbitration shall be and void. Arbitration shall not be permissible in matters in which conciliation is not permissible. An arbitration agreement may be made only by the parties that are legally entitled to dispose of the disputed rights".

<sup>6</sup> Ai sensi dell'Articolo 193 del Codice Procedurale: "An arbitrator may not be a minor, bankrupt, legally incapacitated person or a person deprived of his civil rights due to a criminal offence unless he has been rehabilitated. If there is more than one arbitrator, the number shall, at all times, be an odd number, otherwise the arbitration shall be and void. Subject to the provisions of special laws, arbitrators shall be appointed based on the arbitration agreement or an independent document".

<sup>7</sup> Costituiscono valide ragioni di appello in base all'Articolo 207 del Codice Procedurale i seguenti casi: a) assenza od invalidità dell'accordo arbitrale; b) lodo viziato per ultra o extra petita; c) lodo contravvenente a regole di ordine pubblico; d) errori nella conclusione di accordo di arbitrato; e) arbitri designati non conformi ai criteri di stabiliti ex lege.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'Articolo 205 del Codice Procedurale: "Awards of the arbitrators may be appealed in accordance with the relevant rules of appeal of judgments issued by the court initially competent to consider the dispute within fifteen days from the filing of the original judgment with the Registry of the court. Notwithstanding the aforementioned, the award shall not be appealable if the arbitrators were authorized to arbitrate the dispute or if they acted as such in the appeal or if the parties expressly waived their rights to file an appeal".

<sup>9</sup> Ai sensi dell'Articolo 204 del Codice Procedurale: "The award of the arbitrators shall not be enforceable unless by virtue of an order issued by the judge of the court with which the original copy of the award was deposited at the office of the Registry of the court on the demand of any of the interested parties. The judge shall issue the writ of execution after examining the award and the arbitration document and after making sure that nothing should prevent the execution thereof. The writ of execution shall be appended to the original arbitration award. The judge ordering the execution shall have the competent jurisdiction over all the matters related to the execution of the award".

### 3. *Regolamenti del Comitato Olimpico Qatarino e la Normativa Anti Doping*

Il Comitato Olimpico del Qatar (in seguito: “Comitato Olimpico”), fondato il 14 marzo 1979 ed entrato a far parte del Comitato Olimpico Internazionale nel 1980, è definito dagli Articoli 1 e 2 del proprio Statuto quale una indipendente autorità sportiva priva di qualsivoglia obiettivo politico o religioso, istituita per una durata illimitata e incorporata in Doha, Qatar.

Scopo primario del Comitato Olimpico è favorire la diffusione dello sport e di qualunque altra attività sportivo-ricreativa nello Stato del Qatar, valorizzando il Movimento Olimpico e supportando al fine di migliorare le “performances” sportive in osservanza dello spirito olimpico.

Tra gli obiettivi statuari del Comitato, la lotta all’uso di sostanze dopanti riveste un ruolo preminente; ciò è indirettamente confermato dall’istituzione nel marzo del 2005 della Commissione Nazionale Anti Doping (in seguito: “Commissione”), che, ai sensi del Regolamento Anti Doping, entrato in vigore nel settembre 2009, ha il compito di svolgere, a nome e per conto del Comitato Olimpico stesso, ogni sorta di attività investigativa in materia.

Soggetti all’applicabilità della predetta normativa sono in primis la Commissione, nonché tutte le federazioni sportive nazionali ed ogni loro affiliato in virtù del rispettivo vincolo di affiliazione.

Nei casi in cui una violazione del Regolamento Anti Doping sembri sussistere e pur sempre nel rispetto dei principi di sua competenza, la Commissione ha la potestà di rimettere la questione al Comitato Nazionale Disciplinare Anti Doping (in seguito: “Comitato”) il quale ha il compito di acclarare l’eventuale infrazione ed imporre le conseguenti misure punitive ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento Anti Doping.

La Commissione, nell’ambito di dato procedimento, svolge un ruolo prettamente inquirente; essa è difatti gravata dell’onere di provare, con “confortevole soddisfazione” del Comitato, la sussistenza della violazione. Il livello di prova richiesto alla Commissione è decisamente più esigente del più facilmente provabile “equilibrio di probabilità”, ma è comunque meno pretenzioso della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. A fini meramente informativi è interessante notare come, in quei particolari casi in cui sia l’atleta ad essere gravato dell’onere della prova, il criterio applicabile è il più facilmente dimostrabile “equilibrio di probabilità”.

Le decisioni del Comitato aventi dimensione internazionale sono impugnabili, ai sensi dell’Articolo 13.2.1 del Regolamento Anti Doping, esclusivamente dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (in seguito: “TAS”); differente procedura è invece riservata alle decisioni prive di tale dimensione sopranazionale esclusivamente appellabili dinanzi alla Comitato Nazionale Disciplinare di Appello Anti Doping. È necessario puntualizzare che le decisioni di dato ultimo Comitato sono comunque a loro volta appellabili al TAS non solo dalle parti in causa ma anche dalla stessa Agenzia Mondiale Anti Doping (in seguito: “WADA”).

Spostando l'attenzione sull'ambito calcistico, è infine rilevante ai fini della presente trattazione menzionare l'Articolo 67 "Giurisdizione del Tas" dello Statuto FIFA sulla cui base: "La FIFA ha il diritto di appello contro qualsiasi decisione legata al doping internamente definita e vincolante adottata dalle Confederazioni, dalle Affiliate o dalle Leghe ai sensi del Regolamento FIFA Anti-Doping. L'Agenzia Mondiale Anti-Doping ha il diritto di appello al TAS contro qualsiasi decisione legata al doping internamente definita e vincolante adottata dalla FIFA, dalle Confederazioni, dalle Affiliate o dalle Leghe ai sensi del Regolamento FIFA Anti-Doping".

La tematica della lotta alle sostanze dopanti trova inoltre esplicito riconoscimento e puntuale regolamentazione nello Statuto della Qatar Football Association (in seguito: "QFA"), tra le federazioni sportive più all'avanguardia dello Stato del Qatar. Ai sensi dell'Articolo 2 paragrafo "e" del suo Statuto, la QFA ha infatti l'obiettivo statutario di promuovere l'integrità, l'etica ed il principio del fair play compiendo ogni possibile sforzo al fine di prevenire e contrastare qualsivoglia minaccia ai predetti principi.<sup>10</sup>

#### 4. *Il Sistema Giurisdizionale e Disciplinare della Federazione Calcio del Qatar*

##### 4.1 *Regolamenti*

La rapida evoluzione del calcio in Qatar è andata di pari passo con un progressivo e sistematico aggiornamento dei relativi regolamenti nonché con conseguenti modifiche strutturali apportate ai suoi organi amministrativi e giurisdizionali interni.

La QFA, associazione sportiva senza scopo di lucro costituita ai sensi della legislazione nazionale nella forma di speciale organizzazione di pubblico interesse, ha rappresentato fino al 2006 l'unico organo organizzativo e gestionale del calcio nello Stato del Qatar.

L'organizzazione federale è radicalmente mutata nel dicembre 2006 quando il Comitato Esecutivo della QFA, tramite la Decisione n. 6/2006, ha istituito in seno all'associazione stessa il "Qatar Professional League Committee" con l'esplicito compito di promuovere lo sviluppo della costituenda "Q-League". Tale comitato è stato infine trasformato in un autonomo soggetto giuridico subordinato e allo stesso tempo riconosciuto dalla QFA con il nome di "Qatar Professional League Committee", anche in ossequio dell'Art. 18 dello Statuto FIFA.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ai sensi dell'Articolo 2 paragrafo "e" dello Statuto della QFA è obiettivo statutario della QFA: "To promote integrity, ethics and fair play with a view to preventing all methods or practices, such as corruption, doping or match manipulation, which might jeopardise the integrity of matches, competitions,

<sup>11</sup> Ai sensi dell'Articolo 18.1 dello Statuto FIFA: "Le leghe o qualsiasi altro gruppo di club affiliati ad un'affiliata della FIFA dovranno essere subordinate a tale affiliata e da quest'ultima riconosciuti. Lo statuto dell'affiliata dovrà definire l'ambito di autorità, nonché i diritti e i doveri di tali gruppi. Lo statuto e i regolamenti di questi gruppi devono essere approvati dall'affiliata". Lo Statuto FIFA in italiano è disponibile on line all'indirizzo web: [www.figc.it/other/Statuto\\_FIFA\\_italiano.pdf](http://www.figc.it/other/Statuto_FIFA_italiano.pdf).

In virtù dell'esponentiale crescita del calcio in Qatar ed al fine di uniformarsi adeguatamente ai Regolamenti della FIFA e della Confederazione Asiatica del Calcio (in seguito: "AFC"), il "Qatar Professional League Committee" è stato nel 2008 sostituito da un nuovo soggetto giuridico istituito dalla QFA con la denominazione di "Qatar Stars League Management" (in seguito: "QSLM").

L'Articolo 73 dello Statuto fissa il criterio di ripartizione delle competenze tra QFA e QSLM attribuendo alla prima l'organizzazione e il coordinamento della seconda divisione nazionale, della Emir's Cup, e della Sheikh Jassim Cup, mentre alla seconda quello della Qatar Stars League e della Qatar Cup.

Particolarmente rilevante ai fini della presente trattazione è evidenziare come, ai sensi del "QSLM Articles of Association",<sup>12</sup> i club affiliati abbiano l'obbligo giuridico di inserire all'interno dei propri statuti una specifica disposizione giuridica conferente, in caso di controversia, giurisdizione esclusiva ai rispettivi e competenti organi giudiziari della FIFA, della AFC o della QFA. Inoltre e sulla scorta dello Statuto FIFA, il ricorso alla giurisdizione ordinaria è proibito per tutte le controversie con la sola eccezione di quelle concernenti i rapporti di lavoro.

In conclusione, è di fondamentale importanza sottolineare come, sulla base dell'Articolo 61 del suo Statuto, la QFA riconosca il Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar quale organo indipendente e dotato di giurisdizione al fine dirimere le controversie insorgenti tra membri, calciatori, dirigenti e agenti affiliati, registrati o licenziati dalla stessa.<sup>13</sup>

#### 4.2 *Dispute di Carattere Tecnico*

Rilevante ai fini della nostra trattazione è inoltre l'analisi di quelle dispute concernenti l'impropria applicazione di regole tecniche da parte del direttore di gara.

Interessante a tal riguardo è notare come l'assenza di una specifica previsione statutaria sancisce l'irrevocabilità delle decisioni prese dall'arbitro nell'ambito di

<sup>12</sup> Ai sensi dell'Articolo 12.6 del QSLM Articles of Association: "Adopting a statutory clause specifying that any dispute requiring arbitration involving itself or one of its members and relating to the statutes, regulations, directives and decisions of the QFA, FIFA and AFC shall come solely under the jurisdiction of the competent judicial bodies of FIFA, AFC, the QFA, the Organization or an Arbitration Tribunal, if any, and that any recourse to Ordinary Courts is strictly prohibited".

<sup>13</sup> Ai sensi dell'Articolo 61 dello Statuto della QFA, il Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar è riconosciuto avente giurisdizione: a) sulla risoluzione di qualsivoglia disputa tra la QFA, i suoi membri, dirigenti, calciatori e agenti; b) sugli appelli contro le decisioni degli organi giurisdizionali della QFA nel termine decadenziale di 21 giorni dalla ricezione delle motivazioni della sentenza e solo una volta esauriti tutti i canali interni di amministrazione della giustizia. Il Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar non è competente su appelli concernenti: i) violazione regole del gioco; ii) avvertimenti e rimproveri; iii) sospensioni fino a quattro partite o fino al massimo di tre mesi; iv) multa fino a QAR 200.000 per Club o QAR 100.000 in tutti gli altri casi; v) decisioni di altri organi della QFA. Gli appelli al Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar non hanno effetto sospensivo con l'eccezione di quelle sentenze ordinanti il pagamento di una somma di denaro. Su richiesta motivata di parte il Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar può provvedere alla sospensione del disposto di qualunque sentenza. Ogni lodo emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar ha valore di "res iudicata" non essendo appellabile nemmeno dinanzi al TAS.

una competizione sportiva sembri apparentemente legittimare l'impugnabilità delle stesse.

Il gravame contro le decisioni fattuali del direttore di gara è però chiaramente precluso sulla base del combinato disposto degli Articoli 4 e 8 dello Statuto della QFA;<sup>14</sup> questi, in qualità di norme di rinvio, determinano infatti l'applicabilità del Regolamento FIFA sulle Regole del Gioco e l'obbligo che il calcio giocato in Qatar vi si conformi conferendo pacifica natura inderogabile alle predette decisioni.

### 4.3 *Dispute di Carattere Disciplinare*

Il Codice Disciplinare della QFA, in qualità di fonte normativa di riferimento, disciplina gli aspetti fondamentali, procedurali e sostanziali della Commissione Disciplinare e di quella di Appello.

Scopo principale del Codice è assicurare che il sistema calcistico del Qatar sia rispettoso del principio d'integrità e correttezza; a tal fine, ai sensi dell'Articolo 1, le sue disposizioni trovano applicazione in tutti quei casi in cui sussista anche solo apparentemente una violazione di qualsivoglia dispositivo legale contenuto nello Statuto, nei regolamenti, nelle circolari o nelle decisioni della QFA.

L'applicabilità del predetto regolamento non è limitata alle sole infrazioni avvenute nell'ambito di una competizione organizzata dalla QFA o dal QSLM, ma si estende a qualsivoglia violazione che non sia di competenza di nessun altro organo giurisdizionale.

Il Codice Disciplinare individua un numero limitato e ben definito di legittimati passivi perseguibili in base alle sue stesse norme, questi in virtù del rispettivo vincolo di associazione, risultano perciò legalmente obbligati a conformarsi ai regolamenti e alle decisioni emesse dai competenti organi giurisdizionali della QFA.<sup>15</sup>

È interessante notare come il regolamento del Codice Disciplinare, in virtù del principio della retroattività della "lex mitior", sia applicabile anche a violazioni occorse precedentemente alla sua entrata in vigore, ma solo nel caso in cui da tale applicazione ne risulti una disciplina più favorevole all'imputato.

La Commissione Disciplinare, autorizzata a deliberare alla presenza di almeno tre dei suoi componenti, consta di un presidente, un vice-presidente ed un opportuno numero di membri i quali sono nominati dal Comitato Esecutivo della QFA con mandato quadriennale. Al fine di garantire l'indipendenza dell'organo giudicante ogni suo singolo membro deve offrire garanzie d'imparzialità dovendosi astenere da tutte quelle procedure nelle quali potrebbe, anche solo apparentemente, sussistere un conflitto d'interessi e non potendo appartenere a nessun altro organo della QFA

<sup>14</sup> Ai sensi dell'Articolo 8 dello Statuto della QFA, questa e ogni suo membro devono operare nel rispetto delle Regole del Gioco emesse dall'International Football Association Board.

<sup>15</sup> Ai sensi del Codice Disciplinare i seguenti soggetti risultano legittimati passivi al predetto codice: a) Club; b) QSLM; c) Altri membri della QFA; d) Dirigenti; e) Calciatori; f) Direttori di gara; g) Agenti licenziati dalla QFA; h) Agenti stranieri licenziati da altra federazione e registrati con la QFA; i) Qualunque individuo incaricato dalla QFA o dal QSLM di svolgere una attività in una partita, una competizione o altro evento organizzato dalla QFA o dal QSLM; j) spettatori.

o del QSLM.

La Commissione Disciplinare ha giurisdizione non solo sulle violazioni regolamentari non rientranti nella competenza di altri organi giurisdizionali, ma anche e soprattutto su quegli “errori palesi” e quelle gravi infrazioni sfuggite all’attenzione del direttore di gara le cui errate conseguenze disciplinari dovranno adeguatamente essere rettificare.

Le violazioni disciplinari sono perseguibili su motivata richiesta di parte o ex officio; a tal riguardo, è interessante notare la sussistenza di differenti metodi d’iniziativa della procedura dinanzi alla Commissione Disciplinare, tra cui il più rilevante ai fini della presente trattazione è il reclamo. Quest’ultimo, presentabile dai club affiliati entro il termine decadenziale di due ore dalla fine del match in cui la violazione è occorsa deve poi essere adeguatamente integrato da pertinenti motivazioni scritte nelle successive settanta ore.

Il presidente della Commissione Disciplinare ha la potestà di emettere ex officio misure provvisorie nel caso in cui esse risultino necessarie al fine di garantire la disciplina sportiva, la sicurezza e al fine di prevenire ipotetici danni irreparabili.

Il procedimento dinanzi alla predetta Commissione, nel cui ambito è ammissibile ogni mezzo di prova rispettoso della dignità umana, è condotto sulla scorta d’istanze documentali e culmina in una sentenza appellabile dinanzi la Commissione di Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione della stessa.

La Commissione di Appello, costituita da un presidente un vice presidente ed un opportuno numero di membri nominati dal Comitato Esecutivo della QFA con mandato quadriennale, è competente a decidere su tutti i ricorsi contro le decisioni della Commissione Disciplinare fatte salve quelle concernenti avvertimenti, rimproveri, sospensioni per un massimo di due partite e ammende per un importo massimo di QAR 50.000.

Ai sensi dell’ Articolo 124 del Codice Disciplinare sono legittimati al gravame non solo le parti al giudizio di primo grado, ma anche ogni altra persona fisica o giuridica dotata di un valido interesse legittimo alla impugnazione. A tal riguardo, è interessante notare che in virtù del predetto articolo, i club hanno quindi facoltà di impugnare sentenze disciplinari riguardanti i propri calciatori o dirigenti.

L’effetto sospensivo del gravame è limitato a soli dispositivi ordinanti il pagamento di una somma di denaro; ciononostante, è facoltà del presidente della Commissione di Appello provvedere alla sospensione di qualunque altro dispositivo su motivata richiesta di parte.

In conclusione, è necessario evidenziare come, ai sensi dell’ Articolo 86 del Codice Disciplinare, determinate decisioni emesse dagli organi giurisdizionali della QFA possano essere impuginate dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar. Questo, completamente indipendente dalla QFA, è al momento nel processo di essere istituito con intento di conformarsi a quei principi di eguale rappresentanza tra le parti e di “giusto processo” fissati dalla FIFA per l’istituzione di un autonomo collegio arbitrale nazionale ai sensi dell’ Articolo 22 lett. “b” “*Giurisdizione*” del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori.

#### 4.4 *Dispute concernenti il Sistema di Licenze*

Al fine di conformarsi ai regolamenti AFC ed ottenere le necessarie licenze per accedere alle competizioni organizzate dalla predetta Confederazione, i club calcistici affiliati alla QFA, precedentemente legittimati da una legge dello Stato ad assumere la forma giuridica di organizzazioni senza scopo di lucro, nel 2009 hanno dovuto mutare la propria veste legale in enti commerciali. A tal fine, tuttavia, è stato in precedenza necessario emanare un apposito Decreto dell' allora Emiro dello Stato del Qatar, Sceicco Hamad Bin Khalifa Al-Thani, sulla cui base e liberamente tradotto è statuito che: *“È considerato club ogni ente dotato di una stabile organizzazione, istituito da un gruppo di persone fisiche o giuridiche senza scopo di lucro, perseguate attività sportive, culturali, sociali e ogni altra attività a vantaggio della comunità. I club hanno il diritto di costituire enti commerciali per meglio adempiere alle proprie attività”*.

Al fine di salvaguardare la credibilità e l'integrità della “Qatar Stars League” e delle competizioni di livello nazionale in genere, è stato inoltre contestualmente istituito in seno alla QFA un apposito sistema di licenze a cui i club devono ottemperare per poter validamente prender parte a date manifestazioni. A tal riguardo, è interessante notare come la QFA sia stata la prima associazione dell'AFC ad implementare nella stagione 2011/2012 un sistema di licenze a livello nazionale. Sulla scorta dell' Articolo 74 del suo Statuto, la QFA ha delegato la gestione del sovra menzionato sistema di licenze al QSLM.

Il rispetto dei predetti criteri di licenza, suddivisi in sei categorie,<sup>16</sup> è assicurato da una apposita Commissione Licenze competente nei procedimenti di concessione o revocazione delle predette autorizzazioni nel rispetto di quei principi che trovano puntuale regolamentazione nel Regolamento Licenze Nazionali.

Le decisioni del predetto Comitato sono poi impugnabili dinanzi un Comitato di Appello istituito ad hoc le cui sentenze assumono valore di “res iudicata”. A tal riguardo, è poi rilevante notare che non è prerogativa né del Comitato Licenze né tanto meno del Comitato di Appello deliberare in merito ad eventuali sanzioni imponibili a carico dei club ritenuti colpevoli d'infrazioni. Le violazioni in parola saranno infatti rimesse all'attenzione dei competenti organi giurisdizionali della QFA nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia.

#### 4.5 *Dispute di Carattere Economico*

Notevole rilevanza ai fini della presente trattazione assume infine l'analisi dei metodi di risoluzione di quelle dispute aventi carattere prettamente economico-finanziario.

A tal proposito, è tuttavia opportuno evidenziare preliminarmente come tali controversie comprendano non solo quelle aventi natura prettamente lavorativa,

<sup>16</sup> Ai sensi del Regolamento Licenze Nazionali i criteri a cui i club devono ottemperare al fine di ottenere e mantenere la licenza sono i seguenti: a) criteri sportivi; b) infrastrutturali; c) amministrativi; d) legali; e) finanziari ed economici.

ma anche tutte quelle in cui sussista un mancato pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità di trasferimento o per qualsivoglia altro titolo.

Fermo restando il divieto di rimettere ad arbitrato controversie di natura lavorativa sancito dalla vigente normativa dello Stato del Qatar, la QFA ha, fin dalla sua istituzione, attivamente ed esclusivamente operato in qualità di mera mediatrice tra le parti in disputa al fine di risolvere quelle controversie economico-finanziarie insorgenti tra i propri affiliati nell'ambito della sue competenze.

In virtù della predetta attività di mediazione irrituale, sino ad oggi la QFA è stata in grado di risolvere numerose controversie lavorative prevenendo che le parti adissero la giustizia ordinaria. È però doveroso sottolineare come il ruolo svolto dalla QFA nell'ambito di data peculiare mediazione sia esclusivamente limitato al raggiungimento di un mutuale accordo tra le parti non essendo legittimata ad imporre alcuna decisione vincolante al riguardo.

È altresì interessante notare come anche il Regolamento Licenze Nazionali reciti un ruolo fondamentale nel favorire la soluzione delle predette questioni. Ai sensi del suo Articolo 10, infatti, i club sono indirettamente incentivati a saldare ogni eventuale debito liquido ed esigibile al fine di non incorrere in sanzioni che potrebbero determinare il ritiro della licenza necessaria per partecipare alle competizioni nazionali nella successiva stagione calcistica.

In sede conclusionale, è rilevante fare riferimento al Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar, in precedenza più volte menzionato. Tale organo, pur essendo già previsto negli statuti federali della QFA, non è al momento della redazione della presente trattazione ancora stato costituito a causa della propedeutica necessità di alcune modifiche da apportare a leggi dello Stato vigenti in materia.

L'istituzione di un apparato giurisdizionale tanto complesso e all'avanguardia ha come scopo principale quello di offrire, in linea con la circolare FIFA n. 1010 del 20 dicembre 2005,<sup>17</sup> un foro competente ad emettere sentenze su ogni tipo di controversia inerente a problematiche sportive. Di notevole rilevanza è inoltre sottolineare come il sovra menzionato organo, qualora istituito, riempirebbe il vuoto assoluto di tutela giurisdizionale concernente quelle dispute economiche di livello non sovranazionale riguardanti agenti di calciatori prossimi a diventare intermediari.

Giova, tuttavia, evidenziare che nei mesi scorsi è stata varata una nuova disciplina legislativa concernente l'istituto dell'arbitrato nello Stato del Qatar che, inevitabilmente, avrà un effetto sul costituendo Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar. Ai sensi di tale predetta nuova normativa, spinose questioni giuridiche inerenti la composizione dei tribunali arbitrali, i relativi standard procedurali, l'appellabilità e l'esecuzione del lodo sono state adeguatamente stabilite in via inderogabile. Ciò, tuttavia, potrebbe rappresentare un ostacolo alla costituzione del Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar ove non venissero preventivamente concesse dal legislatore

---

<sup>17</sup> Ai sensi della Circolare FIFA n. 1010/2005 un tribunale arbitrale nazionale è considerato indipendente e regolarmente costituito nel caso in cui i seguenti standard procedurali siano rispettati: a) principio di parità ed equa rappresentanza nella costituzione del tribunale arbitrale; b) diritto a un tribunale arbitrale indipendente ed imparziale; c) principio del giusto processo; d) diritto di contraddittorio; e) parità di trattamento.

specifiche eccezioni e precise deroghe auspicabili in virtù di una precisa specificità da riconoscerci allo sport del Qatar.<sup>18</sup>

## 5. Conclusioni

L'importanza che lo sport riveste per lo Stato del Qatar è indirettamente confermata dal numero e dal livello degli eventi sportivi che vengono annualmente ospitati nel Paese e che fanno del Qatar uno dei principali poli nel panorama sportivo internazionale. Ogni anno tra novembre e maggio, quando le condizioni climatiche sono ottimali per lo svolgimento di sport all'aperto, vengono infatti organizzati in Qatar oltre quaranta eventi sportivi di caratura internazionale, oltre ad una serie innumerevole di manifestazioni a carattere nazionale.<sup>19</sup> L'organizzazione delle predette manifestazioni rappresenta un obiettivo primario anche nelle politiche governative per le quali lo sport gioca un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo e modernizzazione di un paese che aspira ad *“avvicinare il mondo attraverso uno sviluppo sostenibile dello sport”*.<sup>20</sup> Non è un caso che proprio nei giorni in cui la presente trattazione è stata redatta, si sia celebrata la Giornata Nazionale dello Sport (*“National Sports Day”*), che ha luogo in Qatar ogni secondo martedì di febbraio.

I positivi risultati conseguiti negli ultimi anni dallo sport qatarino non sono stati casuali, ma frutto di un preciso e sofisticato piano strategico di sviluppo elaborato dal Comitato Olimpico Qatarino rappresentato dal cosiddetto *“Sport Sector Strategy 2011-2016”*.<sup>21</sup> Tale piano strategico ha come missione la diffusione della pratica sportiva nel Paese e la promozione dell'immagine dello sport nazionale attraverso la costruzione di strutture sportive d'eccellenza, l'organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale e appunto il raggiungimento di prestigiosi risultati agonistici da parte degli atleti rappresentanti lo Stato del Qatar.

I predetti traguardi sportivi, peraltro, si sposano perfettamente anche con il cosiddetto *“Qatar National Vision 2030”*, piano di sviluppo strategico complessivo varato alcuni anni or sono dal governo al momento in piena fase di implementazione che vede proprio nella FIFA World Cup Qatar 2022 uno dei principali strumenti di attuazione.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Per una analisi maggiormente dettagliata si rinvia a: <https://www.linkedin.com/pulse/new-qatari-arbitration-law-getting-ready-minas-khatchadourian>.

<sup>19</sup> A tal riguardo: <https://dl.dropboxusercontent.com/u/36423355/Flipbook%20QS28Eng/mobile/index.html#p=32>.

<sup>20</sup> Ai sensi di uno degli obiettivi statuari del Comitato Olimpico Qatarino: *“To become a leading nation in bringing the world together through a sustainable sport development”*.

<sup>21</sup> Per una analisi approfondita della *“Sport Sector Strategy 2011-2016”* si rinvia all'indirizzo web: [www.aspire.qa/Documents/sports\\_sector\\_strategy\\_final%20-%20English.pdf](http://www.aspire.qa/Documents/sports_sector_strategy_final%20-%20English.pdf)

<sup>22</sup> Ai sensi del documento intitolato *“Qatar National Vision 2030”* gli obiettivi da raggiungere si dividono in quattro macro aree: a) sviluppo umano; b) sviluppo sociale; c) sviluppo economico; d) sviluppo ambientale. Il documento concernente il *“Qatar National Vision 2030”* è disponibile on line al seguente indirizzo web: [www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp\\_en/qatar\\_national\\_vision/qnv\\_2030\\_document/QNV2030\\_English\\_v2.pdf](http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document/QNV2030_English_v2.pdf).

Sulla base di queste premesse, anche la struttura ed organizzazione della giustizia sportiva in Qatar ha avuto in questi ultimi anni una continua evoluzione e riveste un ruolo strategico fondamentale per lo sviluppo complessivo futuro dell'intero sistema sportivo qatarino. L'istituzione del Tribunale Arbitrale dello Sport del Qatar, attualmente allo studio da parte della QFA, rappresenterebbe il fiore all'occhiello di un sistema giuridico sportivo che aspira anch'esso ad essere un esempio non solo a livello regionale, ma anche internazionale.

Il futuro del sistema giuridico sportivo del Qatar si preannuncia pertanto ricco di ulteriori affascinanti sfide. Pur tuttavia, appaiono ancora numerose e di non semplice risoluzione alcune questioni di natura normativa e giuridico-procedurale che dovranno essere affrontate ed adeguatamente risolte prima di poter divenire realtà.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL REGNO UNITO

di Matteo Sperduti\*

SOMMARIO: 1. Le articolazioni dell'Ordinamento giuridico nel Regno Unito – 2. *Regional and county bodies* – 3. I principi della Giustizia Sportiva nel Regno Unito – 3.1 Le influenze legislative statali interne ed esterne – 4. Fonti Normative nell'Ordinamento Sportivo Britannico – 4.1 Gli Organi sportivi governativi del Regno Unito – 5. Il *football*. Proposta di riforma della *Premier League* – 6. Le controversie nell'Ordinamento giuridico britannico – 7. Le controversie contrattuali nel calcio – 8. Rivoluzione nel calcio inglese. Calcio e diritti tv – 9. Il modello inglese contro il tifo violento – 10. Goal Line Technology – 11. Conclusioni

### 1. *Le articolazioni dell'Ordinamento giuridico nel Regno Unito*

L'Ordinamento giuridico sportivo nel Regno Unito,<sup>1</sup> avente a capo la *British Olympic Association* (di seguito BOA)<sup>2</sup> equiparabile al CONI in Italia, si fonda su specifici

---

\* Matteo Sperduti, Avvocato presso il Foro di Latina. Coordinatore della Consulta presso il Comitato Regionale Lazio LND; Coordinatore dei corsi per dirigenti delle società sportive del Comitato Regionale Lazio; Membro della Commissione Tesseramenti minori stranieri della FIGC; Membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, E-mail: matteosperduti@libero.it – cell. 3385459992.

<sup>1</sup> I paesi costitutivi del Regno Unito spesso competono separatamente nelle competizioni sportive internazionali come nazione e possono essere descritti come le «Nazioni interne». Ad esempio nel calcio, Scozia, Galles, Irlanda del Nord ed Inghilterra giocano come singole nazioni e sono ufficialmente appellati con questo termine. Nel rugby a 15 «*rugby union*», i giocatori dell'Irlanda del Nord e della Repubblica di Irlanda giocano come una squadra unica, quella dell'Irlanda. Con il termine di Regno Unito si vuole indicare l'abbreviazione ufficiale di Regno Unito d'Inghilterra ed Irlanda del Nord. Nelle Olimpiadi, infatti, la squadra chiamata ufficialmente «Gran Bretagna» rappresenta l'entità politica del Regno Unito, che include l'Irlanda del Nord. La squadra olimpica dell'Irlanda, invece, rappresenta l'intera isola d'Irlanda quale entità geografica. Gli atleti dell'Irlanda del Nord possono scegliere di partecipare o nella squadra della Gran Bretagna o in quella dell'Irlanda.

<sup>2</sup> Si veda la definizione di *British Olympic Association* (in italiano *Associazione Olimpica Britannica*) scaricabile dal sito web [http://en.wikipedia.org/wiki/British\\_Olympic\\_Association](http://en.wikipedia.org/wiki/British_Olympic_Association) (Novembre 2014). La BOA è il Comitato Olimpico Nazionale preposto al governo e all'organizzazione dell'attività sportiva olimpica nel Regno Unito; esso sovrintende a tutta l'attività sportiva e ad esso fanno riferimento tutte le discipline sportive olimpiche praticate nel Paese, e ha la responsabilità della cura e della preparazione delle delegazioni britanniche ai Giochi Olimpici.

principi di Giustizia che costituiscono il comune denominatore per tutti i 4 Paesi membri (Inghilterra, Irlanda del Nord, Galles, Scozia).<sup>3</sup>

I c.d. «*governing bodies*», ovvero le singole Federazioni nazionali inglesi tra cui anche quelle calcistiche, sfruttando l'impatto sociale sulla popolazione e trattando interessi prettamente pubblici (quali la lotta al doping, l'integrazione, la protezione dei minori e delle donne),<sup>4</sup> hanno acquisito maggiori poteri ed autonomie rispetto agli organi politici statali.<sup>5</sup>

Sulla base di questo, le associazioni e società sportive hanno assunto natura giuridica indipendente ed autonoma rispetto allo Stato e si sono dotate di piena capacità normativa.<sup>6</sup> Il potere di auto-regolamentazione legislativa, la c.d. *self-regulation*,<sup>7</sup> ha garantito una maggiore specificità tecnica e disciplinare della normativa sportiva rispetto all'intervento generico dello Stato.

Il BOA, che riunisce e disciplina la materia sportiva, è indipendente e finanziato privatamente attraverso la raccolta di fondi che avviene con la concessione di sponsorizzazioni, licenze e altri diritti commerciali che consentono alle aziende, ovvero le società sportive, di diventare ufficialmente associate al Movimento Olimpico in una forma o nell'altra.

Pertanto, i principali compiti delle Federazioni calcistiche si sostanziano nell'organizzazione e determinazione delle regole tecniche del gioco nonché nell'indicazione delle modalità di tesseramento per gli atleti e di affiliazione per le società.

## 2. *Regional and county bodies*

Nel Regno Unito, partendo da una struttura a carattere nazionale, ritroviamo delle articolazioni territoriali denominate «*regional and county bodies*» che, a loro volta, sono costituite dalle singole società sportive denominate «*clubs*».

Quest'ultime non sono enti pubblici che richiedono l'autorizzazione attraverso uno specifico riconoscimento da parte dello Stato ma, al contrario, sono

<sup>3</sup> R. PARRISH E A. PENDLEBURY, *Sports Justice in England, Bulletin of European, Sports Law and Policy*, Issue 1/2013.

<sup>4</sup> Si veda in tal senso, LEWIS, A. & TAYLOR, J. *Sport: Law and Practice*, Seconda Edizione, Tottel Publishing, 2008.

<sup>5</sup> In relazione al concetto di autonomia dell'ordinamento sportivo, in Europa, può essere effettuata una distinzione tra «*northern countries*» (paesi del Nord Europa) caratterizzati da un limitato apporto da parte della normativa statale relativamente allo sport, e «*southern Mediterranean countries*» (paesi dell'Europa Meridionale) in cui è prevista una specifica disciplina statale che interviene frequentemente sul fenomeno sportivo e su tutto ciò che lo riguarda. Negli Stati del Nord Europa, tra cui anche il Regno Unito, lo sport ha ottenuto col tempo un riconoscimento dalle istituzioni statali venendo inserito nelle Carte Costituzionali ma essendo inquadrato come una libera iniziativa dei cittadini.

<sup>6</sup> M. BATTISTONI, *La pregiudiziale sportiva: problematiche attuali e prospettive future*, IV Cap., 88.

<sup>7</sup> Sulla *self-regulation* delle Federazioni Sportive nel Regno Unito si vedano i seguenti articoli: R. BALDWIN, C. SCOTT, C. HOOD, *A reader on regulation*, Oxford, 1998; D. RICHARDSON E H. GENN, *Administrative law and government action: the courts and alternative mechanisms of review*, Oxford, 1994; M. MACNEIL, N. SARGENT, P. SWAN, *Law, regulation, and governance*, Oxford, 2000.

entità autonome che hanno potere di aut regolamentazione, sempre rispettando i dettami previsti dalla normativa federale in materia. Per di più, non è previsto alcun obbligo di legge che imponga delle particolari forme societarie e giuridiche in tal senso.<sup>8</sup>

Riguardo le modalità di finanziamento vedremo come nel Regno Unito negli ultimi anni c'è stata una vera e propria «rivoluzione» che ha colpito la commercializzazione dei diritti televisivi in ambito sportivo che ha determinato la considerazione degli stessi come aventi «rilevanza nazionale».

Esempio tipico, sviluppatosi negli ultimi due anni, riguarda la diffusione del c.d. fenomeno del «turismo da stadio» che ha permesso al campionato inglese Premier League<sup>9</sup> di diventare l'azienda per eccellenza nella promozione del marchio e della vendita dell'immagine nazionale all'estero.

Un business che, per mezzo dei proventi derivanti da questa commercializzazione, alimenta i bilanci della Premier e delle singole società anche e soprattutto attraverso gli accordi commerciali tra le società inglesi, proprietarie degli stadio, e gli enti turistici.<sup>10</sup>

### 3. *I principi della Giustizia Sportiva nel Regno Unito. 3.1 Le influenze legislative statali interne ed esterne*

All'interno dell'Ordinamento britannico non ritroviamo alcuna definizione formale di Sport e del diritto allo Sport (cosa che invece ritroviamo negli Stati del Nord Europa),<sup>11</sup> questo perché lo Stato (ente politico) ha mantenuto una certa «indifferenza» rispetto a tale argomento, non intervenendo direttamente con l'emanazione delle fonti normative e legislative.<sup>12</sup>

Visti gli interessi economici che lo caratterizzano, però, gli organi statali sono intervenuti esclusivamente per trattare la materia dello Sport a carattere professionistico piuttosto che per il mondo degli «*amateur*».<sup>13</sup>

<sup>8</sup> A. LEWIS, & J. TAYLOR, *Sport: Law and Practice*, Tottel Publishing, 2008, 1014-1027; BELOFF, *Sports Law*, Oxford: Hart, 2012, 23-28.

<sup>9</sup> La Premier League, infatti, non è soltanto uno dei campionati più seguiti dai televisori di tutto il mondo. Ogni anno 900.000 turisti assistono live alle partite, spendendo in terra britannica una cifra complessiva che si aggira sui 700 milioni di sterline. L'articolo è scaricabile dal sito <http://www.sportbusinessmanagement.it/2014/12/il-fenomeno-del-turismo-da-stadio-nella.html> (Gennaio 2015).

<sup>10</sup> Si veda ad esempio l'accordo di partnership siglato nel 2012 tra il Leicester City ed il Dipartimento del Turismo della Thailandia. La stessa VisitBritain, autorità nazionale per il turismo, ha siglato da diversi anni una partnership con la Premier League.

<sup>11</sup> S. PASETTO, *Le fonti di disciplina dello Sport* in P. Passaglia (a cura di), *La rivoluzione delle controversie sportive e la giustiziabilità dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune* – Relazione Convegno sugli Ordinamenti Sportivi Corte Costituzionale – 10 maggio 2011, scaricabile dal sito web [www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/CC\\_SS\\_OrdinamentoSportivo\\_10052011.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_OrdinamentoSportivo_10052011.pdf) (Novembre 2014).

<sup>12</sup> CHAKER, *Study of National Sports Legislations in Europe*, Strasbourg: Council of Europe, 1999.

<sup>13</sup> Per un'analisi completa del Diritto Sportivo nell'Ordinamento inglese si veda: S. GARDINER, M. JAMES, J. O'LEARY, R. WELCH, I. BLACKSHAW, S. BOYES, A. CAIGER, *Sports law*, Cavendish Publishing,

Il binomio rappresentato dalla commercializzazione dei diritti televisivi connessi alle manifestazioni sportive, l'incremento delle sponsorizzazioni ed il relativo aumento degli atleti praticanti delle singole discipline sportive ha permesso al BOA, attraverso le singole Federazioni, di avere un approccio formale relativamente alle normative da emanare ed applicare. In tal senso, i «*national governing bodies*» hanno rivendicato il monopolio delle decisioni di tutte le controversie interne dello sport. Al contrario, le associazioni sportive ed i *clubs* stanno rivendicando maggiormente il loro diritto di azione anche dinanzi agli organi disciplinari e giudiziari dello Stato, a tutela dei propri specifici interessi soprattutto a carattere economico.

Questo incrocio di poteri ha causato una commistione di attribuzioni, con l'intromissione del diritto comune rispetto a quello sportivo, determinando in questo modo una parziale riduzione della propria autonomia e indipendenza.

Per tale motivo, parte della dottrina ha ritenuto che le scelte prese dagli organi sportivi britannici dovevano essere soggette al controllo delle varie *Courts* a carattere statale, attraverso il c.d. «*judicial review*».<sup>14</sup>

Questo procedimento si esplica nella valutazione della legittimità dell'iter di emanazione normativa da parte di un organo autonomo sportivo senza, però, entrare nel merito della decisione. Nel caso in cui una decisione sia illegittima, la stessa perde di efficacia.<sup>15</sup>

Tale visione è sempre stata respinta dagli organi giudiziari sportivi, sulla scorta della loro autonomia, in quanto non si ritengono responsabili di atti ed azioni che possano rientrare nel procedimento di verifica delle «*judicial review*».<sup>16</sup>

---

2006; L. CHALIP, A. JOHNSON, L. STACHURA, *National sports policies: an International Handbook*, Greenwood, 1996.

<sup>14</sup>J. BLACK, *Constitutionalising self regulation*, 1996.

<sup>15</sup>I parametri sono stati indicati nel Council of Civil Service Unions vs Minister for Civil Services: «Affinchè una decisione sia suscettibile di *judicial review*, chi ha emesso la decisione deve aver ricevuto, dal diritto pubblico e non da accordo tra parti private come nell'arbitrato, il potere di emettere decisioni che abbiano una o entrambe le conseguenze sopra menzionate che, se valide, conducano ad una azione amministrativa o ad una rinuncia all'azione da parte di una autorità con poteri esecutivi. La fonte del potere di emettere la decisione è spesso una legge primaria o una legge secondaria emanata ai sensi della prima; altrimenti la fonte del potere di emettere la decisione può essere il *common law*, per esempio una prerogativa. Quando sia questa la fonte del potere di emettere la decisione, il potere stesso è limitato a soggetti dotati di potere esecutivo distinti dal governo locale e secondo la pratica costituzionale è generalmente esercitato da chi detiene cariche ministeriali»; si veda anche la sentenza *Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation*, 1948, 1 KB 223.

<sup>16</sup>Emblematica è la sentenza *R. v Disciplinary Committee of the Jockey Club*, caso Aga Khan - Caso di riferimento [1993] 1 WLR 909 – Corte Corte d'Appello Giudice Sir Thomas Bingham MR, Farquharson e Hoffmann LJJ 4 dicembre 1992, valutazione del *Judicial Review* – se suscettibili di sindacato giurisdizionale – Fatti: Il Jockey Club, costituita da Royal Charter, costituita da Royal Charter, era responsabile per la regolamentazione nazionale e l'organizzazione delle corse nel Regno Unito. I suoi poteri e doveri non derivavano da alcuno statuto bensì, la sua importanza all'interno del movimento delle corse, derivava dal rilascio di specifiche licenze e permessi con cui amministratori del club stipulano contratti con i gestori degli ippodromi; con i proprietari, allenatori e fantini, che si sottomettono al codice normativo completo del club. I suoi poteri avevano una natura tale da produrre degli effetti sul pubblico. Il

### 3.1 Le influenze legislative statali interne ed esterne

Le scelte prese in modo autonomo ed indipendente da parte dei «*national governing bodies*» possono essere limitate esclusivamente sulla base di due differenti tipologie di influenze esterne:<sup>17</sup> legislative statali dirette e legislative indirette.

La politica britannica, seppur passiva dinanzi allo sport, negli ultimi anni è intervenuta in maniera diretta su questa specifica materia predisponendo delle disposizioni legislative al fine di disciplinare soprattutto le materie di carattere economico.

Molte entità sportive, di conseguenza, hanno preso la forma di associazioni prive di personalità giuridica al fine di evitare l'interferenza dello Stato, senza però avere una piena capacità giuridica.

Il rapporto tra i membri dell'associazione sportiva e quest'ultima si viene a determinare per mezzo di uno specifico «*contract*» che ne dispone il tesseramento e l'affiliazione alla federazione di appartenenza, per mezzo della società.

A causa della ormai frequente vendita dei diritti sportivi,<sup>18</sup> molte associazioni prive di personalità giuridica hanno provveduto a modificare il proprio *status* assumendo la struttura di imprese sotto svariate forme del diritto societario: società a responsabilità limitata; aziende private o pubbliche come società per azioni (ad esempio la Federcalcio inglese e molte squadre di calcio);<sup>19</sup> organismi sportivi sotto forma di cooperative (ad esempio la Rugby Football Union).

Questo ha comportato la diretta influenza dello Stato sullo Sport in quanto gli organi sportivi, divenendo associazioni riconosciute con capacità giuridica, devono

---

ricorrente Aga Khan, proprietario di un cavallo da corsa registrato con il club, aveva accettato di essere vincolato da tali norme. Il suo cavallo da cosa era stato sottoposto al controllo delle urine per un test antidoping ed era risultato che vi fossero delle sostanze dopanti. Il cavallo, di conseguenza, era stato squalificato dalla commissione disciplinare del club ai sensi del regolamento di Racing. La questione posta dinanzi alla Corte era di verificare se una decisione della commissione disciplinare del Jockey Club era suscettibile di controllo giurisdizionale e soprattutto se lo Jockey Club, agendo attraverso il monopolio delle corse, non poteva e doveva essere equiparato ad un ente pubblico e quindi assoggettato al controllo giurisdizionale. La Corte aveva respinto il ricorso affermando che, nonostante la sua posizione dominante in uno sport nazionale, non erano di natura governativa ed i suoi poteri rientravano in quelli concessi agli enti privati. Di conseguenza, la sua legittimità derivava dai rapporti contrattuali che stipulava con i club e coloro che accettavano di essere vincolati dal Regolamento della corsa. Sulla base di tale motivazione, la decisione della commissione disciplinare non era suscettibile di controllo giurisdizionale.

<sup>17</sup> R. PARRISH e A. PENDLEBURY, *Sports Justice in England*, *Bulletin of European, Sports Law and Policy*, cit.

<sup>18</sup> Ad esempio, in tale contesto nel 2012 (Luglio 2012) è stata promossa una apposita tassa extra per giocare a calcetto. E' stata prevista proprio per combattere la crisi da parte del Governo inglese il quale ha disposto un apposito disegno di legge al fine di far pagare l'IVA ai giocatori che scendevano in campo nelle partite di calcetto. Ad oggi, però, è in fase di discussione la sua specifica emanazione ed applicazione. Questo intervento rappresenta il chiaro e tipico esempio di influenza legislativa diretta sul movimento sportivo.

<sup>19</sup> Nel caso degli organismi sportivi che assumono lo *status* di una società per azioni devono, comunque, rispettare le regole statali che si applicano a tutte le società come la registrazione e la presentazione dei conti e rapporti di lavoro.

essere conformi al quadro normativo imposto dal legislatore statale.<sup>20</sup>

All'inverso, l'influenza indiretta si viene a concretizzare attraverso una serie di ulteriori interventi normativi non sportivi, esterni allo Stato, che hanno avuto un impatto sul funzionamento dello Sport nel Regno Unito.<sup>21</sup> In *primis*, la normativa dell'Unione Europea così come recepita ed attuata nell'Ordinamento giuridico britannico. Prendiamo ad esempio, la materia della concorrenza e del libero mercato, argomento di primaria importanza all'interno dell'UE ma anche del Regno Unito.

Il c.d. «*Office of Fair Tradings*»<sup>22</sup> ha il compito di garantire la tutela dei consumatori e del libero mercato della concorrenza svolgendo la funzione di regolatore economico. L'obiettivo è quello di rendere i mercati funzionali per il bene dei consumatori, garantendo la libera concorrenza fra le imprese (in questo caso le società sportive). Tale potere viene oggi esercitato anche con dei provvedimenti in ambito sportivo che riguardano soprattutto le società professionistiche ed il mercato degli atleti. Tradizionalmente, gli organi politici centrali del Parlamento del Regno Unito (le due camere: la *House of Lords* e la *House of Commons*) hanno sostenuto che le restrizioni in materia di concorrenza sportiva sono giustificate, tra l'altro, con riferimento a molteplici necessità.<sup>23</sup> Tra queste quella di promuovere la competizione sportiva; garantire lo sviluppo dei giovani atleti; incentivare ed incoraggiare la solidarietà tra i partecipanti alle manifestazioni

<sup>20</sup> Questo quadro normativo è stato a sua volta influenzato da una serie di gravi vuoti legislativi in merito alla questione della sicurezza negli stadi. Si ricordi in tal senso l'inchiesta Taylor sulla morte di 96 spettatori allo stadio di Hillsborough a Sheffield nel 1989. Le indagini interne derivanti da tale inchiesta hanno influenzato le norme di legge che regolano la sicurezza negli stadi. Oltre questo, sono state previste delle azioni contro gli organizzatori di eventi sportivi. Infatti, sono stati legalmente considerati responsabili per i danni causati a spettatori o partecipanti in ragione della emanazione del c.d. «*Liability Act*» del 1957 attraverso il quale si è imposto un dovere di responsabilità degli organizzatori e dei club, al fine di garantire la sicurezza degli spettatori. Inoltre, è stato imposto l'obbligo per l'organizzatore dell'evento della protezione e sicurezza della salute, di tutti coloro che lavorano per l'evento stesso. Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti sportivi dal 1975 è stata prevista la concessione di licenze specifiche e la sicurezza antincendio attraverso un sistema di certificazione da parte delle autorità locali. Attraverso l'emanazione del «*Football Offences Act*» del 1991 sono stati istituiti i reati legati al calcio tra cui: il lancio di qualsiasi oggetto verso il terreno di gioco o in qualsiasi altra area in cui sono presenti gli spettatori.

<sup>21</sup> Direttiva EU 2007/65/CE CE del Parlamento Europeo, G.U. dell'Unione Europea L. 332/27 del 18/12/2007. Modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

<sup>22</sup> E' un dipartimento governativo non-profit e non-ministeriale del Regno Unito istituito dal «*Fair Trading Act*» del 1973. Quale principale attività effettua una analisi di impatto che oltre a voler diffondere una maggiore consapevolezza da parte degli organi politici dell'impatto concorrenziale delle proposte di legge, comporta anche l'applicazione a cura del medesimo ufficio del diritto antitrust interno e comunitario.

<sup>23</sup> Altro chiaro esempio di influenza legislativa indiretta è quello dell'istituzione della Lotteria Nazionale, attraverso gli *Act* del 1993, 1998 e 2006. Questo argomento è stato trattato da R. PARRISH, *The National Lottery Acts 1993, 1998 & 2006 establishes sport as one of a number of "good causes" which receives funding through the National Lottery Distribution Fund*. Si veda anche il sito web: [www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/39/contents](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/39/contents) (Ottobre 2014).

sportive; mantenere l'integrità, la stabilità e il corretto funzionamento delle competizioni stesse; proteggere le squadre nazionali; mantenere la redditività commerciale del movimento sportivo.<sup>24</sup>

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte del Regno Unito<sup>25</sup> queste restrizioni devono essere ragionevoli e giustificabili alla luce degli interessi statali e del più ampio interesse pubblico.<sup>26</sup>

Questi sono solo alcuni degli esempi che possono essere riportati al fine di specificare come, nel Regno Unito, lo Stato sia intervenuto attraverso delle disposizioni normative non sportive all'interno del fenomeno sportivo stesso.<sup>27</sup> Questa

---

<sup>24</sup> *Report into the Proposed Merger between BskyB Group plc and Manchester United plc* (Cm 4305, 1999).

<sup>25</sup> La Corte Suprema del Regno Unito (*Supreme Court of the United Kingdom*) secondo le previsioni del *Constitutional Reform Act 2005* ha assunto dal 1 ottobre 2009 le funzioni giudiziarie dei *Law Lords*, membri della *House of Lords* e del *Judicial committee of the Privy Council*. La Corte di ultima istanza, in tutti gli ambiti del Diritto inglese, del Diritto gallese (nei limiti in cui la *Welsh Assembly*) e per il Diritto dell'Irlanda del Nord. Tratta anche appelli alle sentenze della *Court of Session* in Scozia (non è possibile appellare le sentenze penali della *High Court of Justiciary* per materie relative alla devoluzione). La sua funzione dovrebbe essere molto simile a quella di una corte di ultima istanza.

<sup>26</sup> Le restrizioni in materia di concorrenza, ad ogni modo, sono sempre state contestate sia dalle categorie di rappresentanza dei *clubs* e sia dai giocatori. Si veda ad esempio il caso *Stevenage Borough Football Club V Football League Ltd*, la società, dopo aver vinto il campionato, ha contestato il rifiuto della Lega Calcio di concedere la promozione della non-lega al club di calcio League. Caso di riferimento (1996) Admin LR 109; [2006] ISLR, SLR-128 *Corte Chancery Division* Giudice *Carnwath J.* Data della sentenza 23 luglio 1996. Una squadra di calcio vince il proprio campionato di appartenenza e con tale vittoria il club sarebbe stato promosso in terza divisione della Lega Calcio Inglese. Tuttavia, i requisiti del club (stadio e questioni finanziarie) non soddisfacevano i criteri imposti dalla Lega Calcio per l'ammissione al campionato. Il club, al contrario, aveva previsto di soddisfare tali requisiti prima dell'inizio della stagione sportiva, ma la Lega non ha accettato le garanzie presentate dalla società. Così, ha citato in giudizio la Lega affermando che i criteri erano illegali perché irragionevoli relativamente al requisito del mercato e della concorrenza. Tre punti, in particolare, sono stati invocati: 1) il termine per la conformità era irragionevolmente breve; 2) la capacità di 6.000 spettatori richiesti per lo stadio era irragionevolmente eccessiva; 3) i criteri finanziari non erano indispensabili per tutelare i legittimi interessi della Lega. Di seguito si riporta anche la relativa decisione: 1) L'onere di dimostrare che un sistema di ritenuta è ragionevole tra le parti si fonda su un sistema di controllo imposto da un organo che esercita poteri regolamentari di interesse pubblico. L'onere di provare che il particolare sistema di ritenuta è irragionevole, perché è contrario al pubblico interesse. I criteri di ammissione sono giustamente impugnabili in quanto irragionevoli; 2) La Lega aveva il diritto di adottare il criterio di capacità dello stadio come imposto ed adottato. Quindi, tale richiesta di 6.000 spettatori non risultava essere irragionevole. Tuttavia, l'obbligo di dimostrare il rispetto di tale criterio prima che fosse noto se il club fosse stato ammesso al campionato superiore risultava contrario ai requisiti del mercato; 3) Criticare ed obiettare circa i criteri finanziari non era apparso alla Corte come ragionevole in quanto, tutti i *clubs* avrebbero dovuto ordinare le loro finanze sulla base di quei criteri stabiliti da tempo.

<sup>27</sup> Decisione *HM Revenue and Customs* (HMRC): è un dipartimento non ministeriale del governo britannico responsabile per la riscossione delle imposte, il pagamento di alcune forme di sostegno statale e la somministrazione di altri regimi normativi tra cui il salario minimo nazionale) è intervenuto contro una decisione della Commissione Tributaria (*Murray Group Holdings v Revenue and Customs* commissari [2012] UKFTT 692, TC) in favore dell'uso da parte della società dei *Glasgow Rangers Football Club* di un *Employee Benefit* al fine di pagare i calciatori. La questione riguardava se i pagamenti potevano essere inquadrati come prestiti, quindi senza guadagni, e di conseguenza non

indiretta influenza sullo sport, attraverso la politica, ha lo scopo di collegare l'emanazione di specifiche disposizioni alla realizzazione di obiettivi relativi ad interessi sociali statali.<sup>28</sup>

#### 4. *Fonti Normative nell'Ordinamento Sportivo Britannico*

Nel Regno Unito sussiste una netta separazione tra le fonti normative autonome a carattere sportivo e le fonti generali statali.

Le prime, infatti, sono atti di derivazione interna all'Ordinamento sportivo in quanto emanate dalle singole Federazioni Sportive per disciplinare le c.d. «regole tecniche del giuoco» oppure per determinare la risoluzione delle possibili controversie nascenti tra i soggetti federali. Inoltre, possono essere comprese in questa classificazione anche tutte le decisioni dei relativi organi giudiziari interni (c.d. Comitati disciplinari).

Al contrario, le seconde sono essenzialmente quelle norme emanate da organi di derivazione statale aventi poteri politici che, come visto nel paragrafo precedente, possono avere influenza diretta ed indiretta all'interno del mondo sportivo. In questo insieme possono essere ricomprese anche le sentenze emesse dalle diverse Corti le quali formano la giurisprudenza relativamente alla materia trattata.

Il rapporto tra Giustizia ordinaria e quella Sportiva mette in evidenza la distinzione tra due specifiche fonti del diritto sportivo: una operativa all'interno della sfera giuridica del diritto pubblico, l'altra nella sfera privata. Il primo contesto in esame non si riferisce solo allo specifico quadro normativo sopra delineato dello sport, ma anche al lavoro svolto dai Tribunali ordinari chiamati a risolvere le controversie in materia sportiva (ad esempio: i Giudici nazionali e la Corte di Giustizia dell'Unione europea).<sup>29</sup>

L'ambito privato del diritto sportivo, al contrario, si riferisce alle leggi interne dello Sport come codificato nei differenti interventi normativi delle singole Federazioni e degli organi di governo. Esso include anche le attività dei Tribunali sportivi e delle Camere di Risoluzione delle controversie delle Federazioni internazionali.

##### 4.1 *Gli Organi sportivi governativi del Regno Unito*

Al fine di promuovere lo sport ed incoraggiare la partecipazione di tutti i cittadini alla pratica sportiva, nel Regno Unito è stato agevolato l'accesso cercando di promuovere la tutela della salute di ogni singolo individuo e la formazione degli atleti a livello internazionale.

---

erano soggetti all'imposta sul reddito e dei contributi previdenziali. Si veda anche il caso dei diritti di immagine Sports Club, Evelyn e Jocelyn v ispettore delle imposte [2000], STC (SCD) 443.

<sup>28</sup> Si prenda ad esempio il caso *DCMS (2011), Football Governance: Response to the Culture, Media and Sport Committee of Inquiry*, HC 792-I, October, 75.

<sup>29</sup> M. JAMES, *Sports Law*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, 4 e 5.

A tal scopo è stato istituito il «*Department for Culture, Media and Sport*»,<sup>30</sup> equiparato al nostro Ministero dello Sport ma inserito all'interno di un Dipartimento che prevede Cultura, Comunicazione e Sport. Questo organismo distribuisce i fondi ricavati dalla Lotteria nazionale agli enti di promozione sportiva affinché procedano allo svolgimento della loro specifica attività.

Come visto in precedenza, il movimento sportivo nel Regno Unito, viene gestito esclusivamente dalle singole Federazioni nazionali che emanano delle disposizioni vincolanti i loro tesserati ed i *clubs* affiliati.<sup>31</sup>

I loro iscritti assumono l'obbligo di versare una quota annuale di partecipazione alla Federazione di appartenenza,<sup>32</sup> potendo comunque recedere dalla partecipazione ed affiliazione allo scopo di creare una struttura alternativa.<sup>33</sup>

In tal senso, alcuni sport sono sottoposti al controllo di differenti Federazioni sportive che operano nel rispetto della concorrenza, avendo lo stesso piano giuridico e facendo parte tutte del BOA.

Ci sono degli elementi che permettono di distinguere e classificare i diversi «*governing bodies*»: 1) le diverse Federazioni di rappresentanza; 2) i differenti Stati facenti parte del Regno Unito; 3) il sesso, differenziando tra uomini e donne; 4) i requisiti prettamente sportivi per ciò che riguarda le specifiche discipline esistenti; 5) i differenti livelli di difficoltà e abilità di ciascuna disciplina.

Può essere effettuata, inoltre, una specifica classificazione degli Organi Governativi sportivi, richiamando anche quelli sovranazionali:

- 1) Le Federazioni internazionali sono i massimi organismi di controllo e sono responsabili di uno sport (o un gruppo di discipline sportive simili). Queste, al loro interno, creano un insieme comune di regole – regole tecniche del giuoco – e provvedono all'organizzazione delle competizioni internazionali. La promozione di ogni singolo sport è il principale compito da svolgere;
- 2) I *Trust* sono organizzazioni o gruppi che hanno il controllo sul denaro che circola nel movimento sportivo e che sarà utilizzato per aiutare le persone in difficoltà (come ad esempio la *Youth Sport Trust*);<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Si veda il sito di riferimento: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport> (Novembre 2014).

<sup>31</sup> Queste associazioni hanno la natura di «*private company limited by guarantee*» cioè sono società private aventi personalità giuridica.

<sup>32</sup> Esistono attualmente più di 300 «*governing bodies*», seppur ci siano massimo 112 discipline sportive riconosciute.

<sup>33</sup> Ad esempio nel 1992 i principali giocatori professionisti di freccette hanno lasciato la *British Darts Organisation (BDO)* per formare il *World Darts Council* conosciuto come la *Professional Darts Corporation*.

<sup>34</sup> Si veda in tal senso il sito internet [www.youthsporttrust.org/about-us.aspx](http://www.youthsporttrust.org/about-us.aspx) (Novembre 2014). E' un ente di beneficenza indipendente dedicato a cambiare la vita dei giovani attraverso lo sport. Fondata nel 1994, il trust ha lo scopo di aiutare tutti i giovani a realizzare il loro pieno potenziale nella vita, offrendo opportunità di istruzione attraverso lo sport. Le finalità sono le seguenti: 1) dare ad ogni bambino un indirizzo sportivo partendo dalle scuole primarie; 2) garantire a tutti i giovani delle effettive possibilità in ambito sportivo anche attraverso opportunità di sviluppo per le persone con bisogni educativi speciali causa disabilità; 3) supportare tutti i giovani a realizzare la propria migliore capacità sportiva nella scuola. Anche la *Football League* è costituita in *trust*, scaricabile dal sito [www.football-league.co.uk/global/fl-trust.aspx](http://www.football-league.co.uk/global/fl-trust.aspx) (Gennaio 2015).

- 3) Il *British Olympic Association*, come visto, è il comitato olimpico nazionale preposto al governo e all'organizzazione dell'attività sportiva olimpica nel Regno Unito. Attualmente include come suoi membri le 34 federazioni nazionali di ciascuno sport olimpico sia estivo che invernale. Il BOA è una società privata a responsabilità limitata, soggetta alla legge di Inghilterra e Galles, indipendente e finanziata privatamente. Essa, infatti, non ha interessi politici e, di conseguenza, non è sottoposta ad alcun organismo statale. Non riceve alcun finanziamento dalla lotteria o dal governo bensì si regge interamente dal reddito percepito attraverso la raccolta dei fondi destinati allo sviluppo ed alla promozione dello sport nonché dall'organizzazione di specifici di eventi.
- 4) Le Federazioni nazionali hanno gli stessi obiettivi di una Federazione internazionale ma limitati nell'ambito di un solo paese. Sostengono i *clubs* locali e sono spesso responsabili di squadre nazionali.
- 5) Gli Organizzatori di eventi che contengono al loro interno una pluralità di sport.
- 6) Le Leghe professionistiche, tra cui la *Football Association* (di seguito FA), sono il più alto livello di organizzazione nello sport e gestiscono i rispettivi campionati ufficiali. Per gli sport professionistici del Regno Unito è stato sviluppato un meccanismo di risoluzione delle controversie relativamente anche alla natura multiforme delle stesse. Infatti, a seconda del tipo di controversia che si presenta si applicheranno determinate norme stabilite dalle Leghe di appartenenza.
- 7) Le Leghe dilettantistiche ed amatoriali.

Gli altri principali enti di controllo del movimento sportivo all'interno del Regno Unito sono la *House of Commons*, organismo di derivazione statale che supervisiona il lavoro del *United Kingdom Sports Council*<sup>35</sup> e del *English Sports Council*, attraverso dei Comitati (*Select Committee* e il *Public Accounts Committee*).

Lo *UK Sports Council* ha una composizione piuttosto ristretta ed agisce in collaborazione con i quattro *Sports Councils* nazionali (Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles), con competenza limitata alle materie di comune interesse per il Regno Unito. E' responsabile della gestione dei finanziamenti pubblici destinati al settore dello sport (29 milioni di Sterline annui).

Alcuni enti di promozione sportiva degni di menzione sono il *British Sports Forum* o lo *Sports Coach UK* (l'Associazione Nazionale Allenatori), che forniscono assistenza ai preparatori atletici di qualunque sport.

## 5. *Il football. Proposta di riforma della Premier League*

Nel Regno Unito, lo sport di maggiore interesse e coinvolgimento nazionale è sicuramente il *football* ovvero il calcio. E' un movimento sportivo che si regge da solo, con gli introiti che derivano dalla vendita dei diritti televisivi ma anche dalla commercializzazione dei propri marchi ed attraverso il risalto pubblicitario

<sup>35</sup> UK Sports Council in K. FOSTER, *Sport and legislation in the UK*, London, 1996.

internazionale che permette di avere uno dei maggiori fatturati mondiali.<sup>36</sup>

Non a caso è diventato il principale modello di organizzazione in tutto il mondo a cui far riferimento.

Analizzando la struttura della *Football Association*, massimo organo di governo del calcio in Inghilterra, questa presenta lo scopo specifico di regolamentare e gestire l'attività calcistica tra cui anche quella delle selezioni nazionali che rappresentano la nazione nei vari tornei internazionali.

Tutti i club professionistici inglesi debbono appartenere alla FA, che ha la responsabilità della nomina dei tecnici delle squadre nazionali maschili e femminili dell'Inghilterra e dello staff dirigenziale della Premier League.

Nonostante i campionati di livello inferiore alla Premier League si disputino sempre sotto l'egida della FA, essa non ha poteri di nomina all'interno della *Football League* (organizzatrice del *Football League Championship*, *Football League One* e *Football League Two*, rispettivamente i campionati di seconda, terza e quarta divisione nazionale).<sup>37</sup> Quindi, può essere considerata come una super lega a cui partecipano tutte le principali squadre inglesi.

La FA svolge un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del calcio sin dai livelli più bassi, grazie al continuo supporto del gioco a livello amatoriale ed all'organizzazione del *National League System*, il sistema di campionati a promozione e retrocessione il cui gradino più alto è, appunto, la *Premier*.

Attualmente, l'organizzazione del governo del calcio inglese è così suddivisa:

- 1) *FA*: è il massimo organo politico calcistico inglese ed è affiliato alla federazione mondiale (FIFA) ed europea (UEFA);
- 2) *La Premier League*: è una società privata interamente di proprietà dei 20 *clubs* calcistici membri che partecipano al massimo campionato di calcio. Questa organizzazione agisce, non solo come associazione di categoria delle stesse società di calcio, ma organizza anche il relativo campionato. Inoltre, sfrutta i diritti di ciascuna squadra andando a dividere in parti prestabilite gli introiti. Ha anche il compito di far rispettare le norme specifiche per la concorrenza al proprio interno. La FA ha un ruolo molto limitato e marginale nella gestione della Premier League;
- 3) *La Football League*: è una società privata che rappresenta gli interessi delle 72 società di calcio professionistiche che sono al di fuori della *Premier League* e che competono all'interno di specifiche competizioni: 1) *la Football League*; 2) *la Championship*; 3) *Football League One*; 4) *Football League Two*.

In queste ultime stagioni sportive, alla pari della Liga, la *Premier League* ha attuato il progetto di partecipazione delle squadre riserve delle proprie società nelle serie minori,<sup>38</sup> al fine di far crescere i calciatori inglesi.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Si veda il sito di riferimento: [www.thefa.com/football-rules-governance/laws/football-11-11/law-1—the-field-of-play](http://www.thefa.com/football-rules-governance/laws/football-11-11/law-1—the-field-of-play) (Novembre 2014).

<sup>37</sup> Per comprendere meglio l'organizzazione e la regolamentazione di questi campionati si veda il sito [www.football-league.co.uk/global/regulations.aspx](http://www.football-league.co.uk/global/regulations.aspx) (Gennaio 2015).

<sup>38</sup> Articolo a firma di M. BELLINAZZO scaricabile dal sito web <http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/>

La prospettiva principale è quella di migliorare i vivai nazionali attraverso anche l'istituzione di una specifica Commissione di studio che valuti il rapporto tra le norme sportive federale e la legge statale sugli stranieri (influenza diretta dello Stato). Lo scopo nei prossimi anni è quello di arrivare a rivalutare il sistema relativo ai permessi di lavoro per impedire ai calciatori extracomunitari di giocare in un qualsiasi club non militante nella *Premier League*.

#### 6. *Le controversie nell'Ordinamento giuridico britannico*

La giurisdizione, intesa quale potere di giudicare su una determinata controversia, all'interno del diritto sportivo del Regno Unito deve essere prevista dalle norme delle singole Federazioni nazionali. Queste, infatti, devono dettare tutte quelle disposizioni normative che avranno il compito di riconoscere all'organo «precostituito» il potere di giudicare in materia di controversie interne, quindi tra soggetti appartenenti al medesimo Ordinamento federale.

La diversità tra le singole Federazioni, aventi potere di auto-regolamentazione, rende le stesse norme molto specifiche e questo determina la mancanza di uniformità.<sup>40</sup>

I «*governing bodies*» stabiliscono quale sia l'organo disciplinare deputato alla risoluzione delle controversie. Questo può assumere differenti forme giudiziarie tipiche come, ad esempio, il Tribunale, la Commissione ed il Collegio.

L'Ordinamento britannico, al suo interno, prevede tre differenti tipologie di controversie così suddivise:

- 1) Controversie disciplinari - Gli illeciti più comuni sono: atti di violenza contro gli altri atleti, ufficiali di gara o sostenitori; l'uso di parole oscene o insulti contro i partecipanti, ufficiali di gara o sostenitori; tenere delle condotte che portano discredito allo sport; utilizzazione di sostanze dopanti per migliorare le performance; corruzione; infrazioni norme in ambito finanziario. Tipicamente le sanzioni previste per questi illeciti sono: squalifica; sospensione, punti deduzioni, avvertimenti, multe e l'esclusione permanente.
- 2) Controversie tecniche, ovvero quelle relative a: licenze; ammissibilità, selezione, promozione e retrocessione in un determinato campionato.

---

2014/05/08/la-svolta-autoctona-della-premier-league-spazio-alle-squadre-b-per-rivalutare-i-calciatori-inglesi/ (Novembre 2014).

<sup>39</sup> Sono state avanzate delle specifiche proposte finalizzate alla innovazione del sistema calcistico inglese, con l'istituzione di una quarta divisione con delle specifiche limitazioni dell'utilizzo degli stranieri nelle squadre giovanili. La *League Three* sarà formata da 10 squadre B di Premier League e 10 di Conference, con rose da 25 giocatori di cui 20 provenienti dai vivai, non saranno ammessi calciatori extra Ue, 19 giocatori su 25 dovranno inoltre avere meno di 21 anni. Non sono escluse promozioni e retrocessioni, ma le squadre riserve non possono giocare nella *Championship*, il secondo livello del calcio inglese e devono disputare un campionato di almeno una serie inferiore alla squadra principale. La *Football Association* in tal senso, vuole permettere che aumentino i calciatori inglesi utilizzati nelle prime squadre visto che, nell'ultimo decennio, questa categoria ha subito una costante riduzione.

<sup>40</sup> R. PARRISH e A. PENDLEBURY, *Sports Justice in England, Bulletin of European, Sports Law and Policy*, cit.

- 3) Controversie economiche che includono: controversie finanziarie tra i club; le valutazioni di risarcimento a seguito di una rottura unilaterale dei contratti e delle controversie contrattuali.

Accanto ad una prima fase di valutazione del giudizio e di determinazione della controversia in relazione alla specifica tipologia della stessa, tutte le Federazioni nelle loro disposizioni hanno previsto anche un grado di appello al fine di garantire il c.d. «Giusto Processo».

Le fonti che regolano la risoluzione delle controversie interne sono affidate agli Statuti delle singole Federazioni ed ai «*rules book*». Sono, ovviamente, suddivise in norme sostanziali e procedurali al fine di disciplinare lo svolgimento dei procedimenti ed ogni ulteriore cambiamento apportato deve essere reso pubblico al fine di darne pubblicità e conoscenza ai tesserati ed affiliati.

La giurisdizione ha un campo limitato di applicazione e deve riguardare non solo l'oggetto specifico della controversia ma anche il rapporto tra le parti interessate al giudizio. Questo binomio costituisce il vincolo personale che ciascun atleta e società acquisiscono con la Federazione di appartenenza ed è espresso attraverso una «clausola contrattuale» che può essere scritta o tacita.<sup>41</sup> Tale nesso contrattuale, inoltre, può essere diretto, nei casi in cui il contratto è stato perfezionato tra le parti, oppure indiretto, in merito al rapporto tra un atleta e la specifica competizione a cui partecipa. Ad ogni modo, il rapporto tra la Federazione e l'atleta è intervallato da un altro ente sportivo che s'interfaccia tra le parti ovvero la società di appartenenza.

L'illecito sportivo e disciplinare, considerato quale oggetto della controversia, deve rientrare in maniera chiara tra quelli indicati dalle Federazioni nei loro regolamenti e Statuti. Tali condotte devono essere in grado di determinare una violazione ai Principi cardine dell'Ordinamento sportivo del Regno Unito ed ogni Sport, nel suo specifico ambito, stabilisce e dispone le norme che proibiscono determinate condotte nonché le rispettive sanzioni in casi di violazioni.

L'unica linea comune, seguita da tutti i «*national governing bodies*», può essere rintracciata in merito a determinate materie, quali: la lotta al doping e alla violenza; la lealtà sportiva sui campi di gioco e il rispetto delle singole regole di gioco.<sup>42</sup>

Anche nel Regno Unito, si è cercato di escludere la giurisdizione dei Giudici ordinari in tema di controversie sportive a carattere tecnico e disciplinare, preferendo che le stesse siano gestite e risolte all'interno degli enti sportivi stessi da parte dei

---

<sup>41</sup> In merito alla clausola tacita si veda la sentenza relativa al caso *Modahl v British Athletic Federation Ltd.* (2001) EWCA Civ 1447.

<sup>42</sup> Il «*self restraint*» si sostanzia in una sorta di sottrazione dalla giurisdizione ordinaria rispetto a quella sportiva. A titolo di esempio, possono essere citate alcune decisioni riguardanti l'ammissione a partecipare ad un evento sportivo e l'iscrizione alla Federazione nazionale stessa ma anche quelle riguardanti l'esito della competizione. I tribunali statali esercitano, in tal senso, un mero controllo di legittimità dei provvedimenti presi dai giudici sportivi senza che ci sia necessariamente la preesistenza di un vincolo contrattuale tra le parti interessate. Al contrario, gli organi giurisdizionali dei «*governing bodies*» devono dimostrare di giudicare sulla base del rispetto del diritto generale ed entro le regole stabilite.

competenti Organi di Giustizia (la c.d. «Giustizia Sportiva domestica»), ma anche in via alternativa da altre e autorevoli strutture conciliative amministrative. Ad esempio, da tempo sono operanti «*Alternative Dispute Resolution Group*» (di seguito *ADR Group*) ed il «*Centre for Effective Dispute Resolution*» (di seguito *CEDR*).<sup>43</sup>

## 7. *Le controversie contrattuali nel calcio*

Come abbiamo appena accennato, l'Ordinamento giuridico sportivo del Regno Unito si regge sulla base dei rapporti instauratisi tra atleti, società (*clubs*) e Federazioni. Questi sono regolamentati nella maggior parte dei casi dal «*contract*» contratto sportivo, considerato quale nucleo essenziale del diritto sportivo inglese. Quindi, la relazione disposta tra un giocatore di calcio e la sua squadra si sostanzia in un rapporto contrattuale che ne determina anche il relativo tesseramento con la federazione di appartenenza.

Sia nella *Premier League* che nella *Football League*, infatti, i legami tra le società e calciatori sono inseriti all'interno di uno specifico contratto - modello base - i cui termini e condizioni generali sono state redatte attraverso la contrattazione collettiva tra le categorie di appartenenza. Di conseguenza, tutti i contratti devono essere conclusi in forma scritta conformemente al modello definito dalla Lega.<sup>44</sup>

Questo contratto standard, che è interpretato in conformità con la legge inglese, delinea gli obblighi specifici sia dei *club* che dei calciatori ed, oltre alle espresse condizioni generali, le parti possono concordare anche delle singole clausole personali che disciplinano specifiche questioni quali ad esempio lo stipendio e i bonus.

Qualsiasi controversia tra il *club* ed un calciatore deve essere sottoposta ad arbitrato in conformità con il Regolamento della Lega. Al contrario, solo se di comune accordo tra le parti ed espressamente indicato nel contratto, la controversia potrà essere definita attraverso le procedure dettate in conformità con il Regolamento FA.

Accanto all'arbitrato, sono state costituite delle specifiche Commissioni disciplinari che hanno la finalità di risolvere le controversie nascenti tra le parti in merito a determinate materie. Tra queste dobbiamo ricordare:

- 1) PFNCC - *Professional Football Negotiating and Consultative Committee*. E' stato istituito nel 1992 con pari rappresentanza della FA e la Lega Calcio (*Premier League*) allo scopo di risolvere tutte le questioni che riguardano le regole del gioco del calcio. Nessuna modifica delle condizioni di un giocatore può essere fatta senza accordo tra le parti.

<sup>43</sup> Si veda il sito di riferimento [www.cedr.com/](http://www.cedr.com/) (Gennaio 2015).

<sup>44</sup> Lo «*Standard Contract*» della *Premier League* (Modello 26) è indicato nel «*Premier League Handbook 2014/15*» - Disponibile *on line* all'indirizzo web <http://m.premierleague.com/content/dam/premierleague/site-content/News/publications/handbooks/premier-league-handbook-2014-15.pdf> (Gennaio 2015).

- 2) PFCC - *Professional Football Compensation Committee*. Ha la specifica funzione di determinare l'importo del risarcimento dovuto alle società sportive che hanno svolto attività di formazione e sviluppo del calciatore di età inferiore ai 24 anni. Al suo interno è presente anche una specifica rappresentanza dell'Associazione dei calciatori professionisti.
- 3) PGMOL - *Technical Board - Professional Game Match Officials Limited*. Tale organismo è stato costituito nel 2001 per disciplinare e formare gli ufficiali di gara per tutto il movimento del calcio professionistico e per la direzione delle partite giocate in Inghilterra. Il consiglio di PGMOL è composto dai rappresentanti della *Football Association*, della *Premier League* e della *Football League* con un presidente senza potere esecutivo.

Quindi, l'elemento cardine dei rapporti tra i soggetti dell'Ordinamento calcistico britannico è il contratto, avente la finalità di disciplinare tali legami, deve essere inquadrato in senso generale (per l'intera categoria di appartenenza) ed in senso specifico (quale rapporto tra singolo atleta e club).

#### 8. *Rivoluzione nel calcio inglese. Calcio e diritti tv*

La rivoluzione tra calcio e diritti tv ha avuto il suo sfogo nel Regno Unito dove la commercializzazione dei diritti televisivi, riguardanti le partite di calcio, rappresenta un *business* a livello nazionale ed internazionale.

In tal senso, la compagnia britannica «*British Telecom*», al fine di ampliare le proprie entrate, ha investito sullo sport formalizzando una proposta alla UEFA di acquisto dei diritti tv delle partite di *Champions League* sottraendoli, così, alla concorrente Sky che ne aveva il monopolio. Ne è nata una controversia tra le compagnie di telecomunicazioni che è sfociata anche nei Tribunali internazionali.

Infatti, in materia di cessione dei diritti televisivi degli eventi a carattere internazionale si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea<sup>45</sup> che, respingendo i ricorsi di FIFA e UEFA, aveva dato ragione alla decisione emessa dalla Commissione Europea<sup>46</sup> che aveva qualificato le fasi finali della Coppa del mondo e del Campionato Europeo di Calcio come «*eventi di rilevanza nazionale*» di Belgio e Regno Unito.<sup>47</sup>

Questa disposizione consente a ciascuno Stato membro dell'Unione Europea di «*prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della*

<sup>45</sup> Sentenze nelle cause C-201/11 P; C-204/11 P; C-205/11 P UEFA e FIFA/ COMMISSIONE. La decisione può essere scaricata dal sito web [www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino\\_Cse\\_201308.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201308.pdf) (Novembre 2014).

<sup>46</sup> Sentenze del Tribunale del 17 febbraio 2011, *FIFA e UEFA/ Commissione* (T-385/07, T-55/08 et T-68/08), v. anche comunicato stampa 9/11.

<sup>47</sup> Art. 3-bis della Direttiva 89/552/CEE (norma abrogata e trasfusa nell'art. 14 della Direttiva 2010/13/CE, SMAV).

*possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili».*<sup>48</sup>

Ciascun Paese membro può, dunque, redigere (secondo modalità che devono essere chiare e trasparenti) un elenco di eventi rilevanti, nazionali e non, il quale deve essere notificato alla Commissione Europea che ne verifica la compatibilità con il diritto comunitario.<sup>49</sup>

Sulla base di questa norma, la Commissione europea aveva approvato le decisioni di Regno Unito e Belgio di includere integralmente le fasi finali della Coppa del mondo e del Campionato europeo di calcio nelle liste degli eventi di rilevanza nazionale. L'Avvocato Generale, motivando le ragioni per le quali dovevano essere respinti i ricorsi, aveva negato che gli organizzatori degli eventi potessero lamentare una lesione del loro diritto di proprietà: «*il diritto di cui l'UEFA e la FIFA rivendicano l'esistenza non è definito né dal diritto nazionale né dal diritto dell'Unione, il suo ambito di applicazione dipende, quanto alla sua stessa esistenza, dalle disposizioni che ne definiscono i limiti, come l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata*»

La Commissione giudicante, nella propria decisione, ha sviluppato due differenti teorie. Prima di tutto che vi è l'obbligo degli Stati membri dell'Unione Europea di indicare le ragioni specifiche per le quali ritengono che tutte le partite delle fasi finali dei Campionati mondiali ed europei costituiscano un «evento unico» per il proprio territorio e popolazione.<sup>50</sup>

Quindi, nel caso in cui uno Stato membro abbia designato validamente l'insieme delle partite come «eventi di particolare rilevanza», la Commissione Europea è tenuta ad esaminare unicamente gli effetti di tale designazione, sul diritto di proprietà, che vanno «*oltre quelli intrinsecamente connessi all'inserimento di detto evento nell'elenco degli eventi designati da tale Stato membro*».

## 9. *Il modello inglese contro il tifo violento*

Il c.d. «Modello Inglese» riguardante il rapporto con il tifo violento durante le manifestazioni sportive e calcistiche è stato preso come esempio da molto altri Stati e Federazioni europei, allo scopo di prevenire e reprimere fenomeni di violenza.

L'Ordinamento giuridico del Regno Unito definito «*common law*» è basato

<sup>48</sup> Si veda il sito web <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-07/cp130092it.pdf> (Novembre 2014).

<sup>49</sup> Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-55/08, *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA)/Commissione europea. Sito web [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C\\_.2011.204.01.0016.01.ITA](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2011.204.01.0016.01.ITA) (Novembre 2014).

<sup>50</sup> In primo grado, il Tribunale aveva affermato che le fasi finali di Mondiali ed Europei avrebbero potuto essere ragionevolmente considerate (dunque in via presuntiva) come un evento unico piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite «di gala» (semifinali e finali), in partite «non di gala» (qualificazioni) e in partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale.

principalmente su decisioni giurisprudenziali e su principi desunti dalla consuetudine, dalla prassi e dagli usi. Pertanto, al proprio interno, non ritroviamo un complesso organico e lineare di norme ed i principi costituzionali sono rinvenibili in atti eterogenei assunti dai pubblici poteri.

Come visto nei paragrafi precedenti, in questo sistema giuridico assume un ruolo cardine la funzione giurisprudenziale posta in essere dagli Organi decisionali e giudiziari.

In tal senso, ampio potere all'interno degli stadi del Regno Unito è stato attribuito agli «steward» ed attraverso il «*Football Disorder Act*» emanato nel 2000 è stata disciplinata la materia del c.d. «*banning orders*» ovvero i provvedimenti amministrativi, aventi carattere di misura di prevenzione, nei confronti di persone fermate per comportamenti vietati in occasione di svolgimento di manifestazioni calcistiche.

Da allora, qualsiasi comportamento deviante attuato all'interno dello stadio o nelle immediate adiacenze, dalle 24 ore precedenti la gara fino alle 24 ore successive, è considerato un crimine connesso allo svolgimento della manifestazione in programma. In ragione di questo, la conseguente sanzione applicata è l'immediata espulsione del colpevole dall'impianto sportivo o, nei casi più gravi, la detenzione dello stesso all'interno di apposite celle di pronta reclusione, di cui ogni stadio doveva essere dotato. Le celle dovranno essere costruite da ogni Club al fine di ottenere apposito certificato di abilitazione a disputare il campionato di calcio, ovvero la Licenza Nazionale.

Si aggiunga, inoltre, che in caso di arresto con detenzione nelle suddette celle, l'arrestato può essere trattenuto fino all'arrivo del personale di polizia che, poi, lo tradurrà dinanzi ad un magistrato che ne accerterà con immediatezza le responsabilità.<sup>51</sup>

## 10. Goal Line Technology

L'introduzione della tecnologia in campo, attualmente, è uno degli argomenti più dibattuti all'interno degli organi politici che gestiscono il Calcio mondiale.<sup>52</sup> Infatti, fino ad oggi questa sorta di «moviola» è sempre stata respinta dalla Federazione internazionale in quanto considerata improponibile la possibilità di dotare tutti gli impianti di calcio di tecnologie adeguate.<sup>53</sup>

Dopo gli episodi verificatisi nelle ultime competizioni mondiali, il massimo organismo del calcio internazionale ha deciso di valutare la possibilità di inserire, nelle varie competizioni nazionali ed internazionali, «l'aiuto della tecnologia» al

<sup>51</sup>A. PRATI, *Il tifo violento e discriminatorio in Italia ed in Inghilterra: strategie di prevenzione e misure di prevenzione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 9, n. 2, 2013, 29.

<sup>52</sup>Il Presidente della Fifa, Sepp Blatter si è detto favorevole all'introduzione di tecnologie video sulla linea di porta, ma attraverso l'inserimento di un dispositivo tecnico che «sia accurato e non complicato».

<sup>53</sup>Si veda l'articolo *Sensori e microchip nei palloni di calcio* scaricabile dal sito [www.tecnologiaericerca.com/2010/06/29/sensori-e-microchip-nei-palloni-da-calcio/](http://www.tecnologiaericerca.com/2010/06/29/sensori-e-microchip-nei-palloni-da-calcio/) (Gennaio 2015).

fine di evitare il verificarsi di situazioni che compromettano i risultati delle partite.

In passato, diverse aziende avevano sviluppato il progetto di realizzare dei palloni «speciali» contenenti un microchip attraverso cui si riusciva a stabilire con precisione se la stessa palla avesse varcato la linea di porta oppure no. Questa invenzione, però, è stata immediatamente accantonata in quanto non garantiva un risultato veritiero al 100%.

Il Regno Unito, nello specifico l'Inghilterra, è stato uno dei primi paesi a dotarsi di strumentazione utile a questo scopo ed in *Premier League*<sup>54</sup> si è adottato proprio l'utilizzo della tecnologia per i casi dei cosiddetti «gol fantasma».<sup>55</sup> L'obiettivo, per cui è stato introdotto questo sistema, non è quello di sostituire il ruolo degli arbitri, piuttosto di dargli una mano e di sostenerli nel loro processo decisionale in quanto fornisce una chiara indicazione se la palla ha completamente superato la linea di porta.<sup>56</sup>

Sulla scorta di questa introduzione tecnologica, l'attuale stagione della *Premier League* è iniziata con tutti i 20 stadi dotati di tecnologia sulla linea di porta o meglio del c.d. «sistema decisionale obiettivo».<sup>57</sup> Quest'ultimo è stato installato nel massimo campionato inglese con l'utilizzo di sette telecamere, posizionate in differenti parti dell'impianto sportivo, aventi lo scopo specifico di rilevare il gol. Le telecamere sono posizionate sopra ed attorno a ciascuna porta (ad esempio anche sul tetto dello stadio), e seguono il movimento della palla all'interno dell'area di porta. Uno specifico software analizza le informazioni di tutte le telecamere e, non appena rileva che la palla ha oltrepassato la linea di porta, entro un secondo manda un segnale visivo e di movimento all'orologio al polso dell'arbitro.<sup>58</sup>

Mentre il calcio inglese ha abbracciato il cambiamento imposto dalla velocità del calcio moderno, collegato all'utilizzo della tecnologia in campo, molte altre Federazioni continuano a vivere nelle polemiche domenicali a causa dell'assenza di aiuto fornito da macchinari digitali.

---

<sup>54</sup> Si veda il sito web [www.premierleague.com/content/premierleague/en-gb/contact-us.html](http://www.premierleague.com/content/premierleague/en-gb/contact-us.html) (Gennaio 2015).

<sup>55</sup> Nel 2010-11 uno studio effettuato nella Premier League ha evidenziato che il 30% degli errori arbitrali potevano essere risolti attraverso i c.d. «replay video». Si veda l'articolo pubblicato scaricabile dal sito [www.newelectronics.co.uk/electronics-technology/sport-technology-enables-improved-decisions/37425/](http://www.newelectronics.co.uk/electronics-technology/sport-technology-enables-improved-decisions/37425/) (Gennaio 2015).

<sup>56</sup> Si veda l'articolo *English Premier League kicked off with goal-line technology* scaricabile dal sito web <http://quality.fifa.com/en/News/English-Premier-League-kicked-off-with-goal-line-technology/> (Gennaio 2015).

<sup>57</sup> Il sistema chiamato Hawk-Eye, leader mondiale di fornitura di strumenti tecnologici per lo sport, è stato chiamato in causa nella prima partita di campionato Chelsea – Hull City in aiuto del direttore di gara.

<sup>58</sup> La spiegazione della procedura di segnalazione del goal è indicata nell'articolo *Goal-line technology: Premier League votes in favour for 2013-14* scaricabile dal sito [www.bbc.com/sport/0/football/22107409](http://www.bbc.com/sport/0/football/22107409) (Gennaio 2015).

## *11. Conclusioni*

Il presente contributo evidenzia la natura complessa e sfaccettata della Giustizia Sportiva nel Regno Unito, tenuto conto anche delle differenze sostanziali che riguardano le singole Federazioni nazionali che lo costituiscono. Ma non solo questo, anche il carattere innovativo e tecnologico sviluppato dalle Federazioni calcistiche del Regno Unito le quali hanno apportato delle migliorie, strutturali ed organizzative, alle loro manifestazioni.

In tale contesto, gli organi e le procedure facenti parte dell'Ordinamento giuridico britannico risultano conservare la loro specifica indipendenza rispetto alle interferenze degli organi giudiziari statali. Questo garantisce delle decisioni immediate e non condizionate da fattori esterni rispetto al movimento calcistico.

Rimane il principio che la FA debba essere presa da esempio sia dalle altre Federazioni calcistiche mondiali che dagli stessi enti organizzatori delle maggiori competizioni internazionali.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN RUSSIA

di *Olga Rymkevich\**

SOMMARIO: 1. I principi del diritto sportivo – 2. Relazione tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria – 3. Tribunali arbitrali nella federazione russa – 4. I regolamenti del calcio: società, giocatori, diritti e obblighi – 5. Sanzioni sulle società e calciatori – 6. Organi della giustizia sportiva e le controversie sportive – 7. Conclusioni

### 1. *I principi del diritto sportivo*

La Russia si sta progressivamente integrando nel sistema sportivo internazionale adottando le misure necessarie per adeguare la normativa sportiva agli standard internazionali. Nel presente capitolo saranno analizzate le principali caratteristiche del diritto sportivo russo e del relativo sistema di risoluzione delle controversie sportive, con particolare attenzione al calcio.

Dopo la caduta dell'Unione Sovietica la regolamentazione in ambito sportivo ha subito significativi cambiamenti. Ai tempi dell'USSR lo sport era fortemente ideologizzato e tra i suoi obiettivi primari vi era la necessità di affermare l'immagine e il prestigio dello Stato Sovietico.

Come noto, molte istituzioni proprie dell'economia del mercato come proprietà privata, sponsorizzazione, pubblicità, diritti d'immagine e mass media non esistevano e, quindi, non necessitavano di alcuna regolamentazione legislativa.

Con la rapida e ricca privatizzazione dello sport, è cresciuto inevitabilmente il numero delle controversie in ambito sportivo e anche la loro natura è cambiata. Spesso esse travalicano le frontiere nazionali.

Nonostante le numerose proposte, non esiste ancora in Russia un atto legislativo unico che consolida tutte le norme giuridiche vigenti nel diritto dello sport (una specie di *lex sportiva*).

Le norme giuridiche che regolamentano l'attività sportiva sono contenute nella Costituzione della Federazione Russa, nelle leggi federali e nelle altre leggi

---

\*Ricercatrice senior presso la Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail [olga.rymkevitch@unimore.it](mailto:olga.rymkevitch@unimore.it).

emanate dai soggetti federali,<sup>1</sup> nonché nei provvedimenti adottati dalle federazioni e società sportive.

Come in molti altri Paesi, anche in Russia il diritto sportivo rappresenta un complesso fenomeno interdisciplinare che include le norme di diritto amministrativo, civile, fiscale, penale, di lavoro ecc. Non di rado queste norme sono in conflitto fra loro o sono lacunose. La Costituzione della Federazione Russa si riferisce allo sport in relazione ai diritti umani, alla promozione dello stile di vita sano, ed agli specifici programmi sostenuti dallo Stato che favoriscono la pratica sportiva dei cittadini (art 41), nonché alla ripartizione delle competenze tra il governo federale ed i soggetti della federazione.

Per quanto riguarda la legislazione specifica, una delle fonti principali è la legge del 4 dicembre 2007 n. 329 - FS “*Legge sullo sport nella Federazione russa*” che ha sostituito la precedente legge del 29 aprile 1999 No. 80-FS “*Sulla cultura fisica e sport nella Federazione russa*”. La nuova legge mette in evidenza la valenza commerciale dello sport quale evento di intrattenimento. La Legge sullo Sport n. 329/2007 tratta nella maggior parte gli aspetti amministrativi, quali la ripartizione delle competenze tra lo stato federale e i soggetti della federazione, lasciando altri aspetti importanti ad altri atti legislativi, norme corporative o contratti individuali e collettivi.

L’assenza di norme specifiche crea numerosi problemi applicativi. Gli aspetti giuslavoristici sono regolamentati dalle norme del codice del lavoro (Legge n. 197-FS del 30.12.2001) che considera gli sportivi professionisti e gli allenatori una categoria specifica di lavoratori, applicando provvedimenti specifici previsti da un’apposita sezione.<sup>2</sup>

Altri aspetti dello sport sono regolamentati dalle norme delle stesse federazioni sportive che devono a loro volta rispettare quelle delle federazioni internazionali e riempire gli spazi lasciati dalle leggi federali nazionali.

Le federazioni dispongono di propri regolamenti e le controversie sono di regola risolte tramite organi interni della giustizia sportiva, prima ancora che dinanzi agli organi della giustizia ordinaria.

I principi del diritto sportivo devono assicurare l’unità e la sistematicità delle norme giuridiche e svolgono un ruolo importante nella codificazione ed evoluzione del diritto sportivo. Alcuni autori<sup>3</sup> distinguono i principi generali e speciali della regolamentazione sportiva. I principi generali includono principio di legalità, il principio del rispetto dei diritti umani, il principio di libertà dell’attività economica, il principio della regolamentazione statale (finanziaria, economica) delle relazioni di mercato.

I principi specifici ovvero quelli previsti dalla Legge sullo Sport,

<sup>1</sup> Ci sono 83 soggetti federali nella Federazione Russa. Secondo l’art 5 della Costituzione della Federazione Russa hanno uguali diritti nei confronti del governo federale.

<sup>2</sup> Codice del lavoro, capitolo 54.1, art 348.1-348-12.

<sup>3</sup> N. ALEXEEV, *Sports Law in Russia*, Law & Legislation, Moscow: (Unity Dana) 3d ed. 2012, 151 (in lingua russa).

comprendono:

- il diritto degli individui di accesso libero alla pratica sportiva,
- la regolamentazione mista dello stato ed auto-regolazione degli altri soggetti interessati dallo sport, il rispetto dei trattati internazionali<sup>4</sup> conclusi dalla Federazione russa nell'ambito dello sport, la promozione della pratica sportiva di soggetti vulnerabili (disabili, orfani, ecc), l'interazione dell'organo esecutivo federale che implementa la politica statale con i governi dei soggetti federali e delle federazioni sportive,
- il carattere permanente e continuativo dell'educazione sportiva delle persone appartenenti alle diverse fasce di età,
- la promozione e sviluppo di tutte le tipologie dello sport in considerazione della sua funzione sociale ed educativa nonché la partecipazione volontaria delle persone nelle attività sportive.

Infine l'arbitrato in materia sportiva si ispira al principio di *indipendenza e imparzialità dell'arbitro*, per cui gli arbitri non possono, direttamente o indirettamente, rappresentare interessi di una delle parti coinvolte nella controversia. Devono informare immediatamente il tribunale arbitrale se un tale problema dovesse sussistere.

Esso inoltre salvaguarda il principio di *eguaglianza tra le parti* che devono avere le stesse opportunità di difendere i propri interessi e di dimostrare le circostanze citate per giustificare le proprie pretese.

Infine, nel rispetto del principio di *riservatezza della procedura arbitrale*, gli arbitri e il loro staff non possono divulgare i fatti dei quali sono venuti a conoscenza nel corso dell'arbitrato senza il consenso, preventivo, delle parti.

## 2. *Relazione tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria*

L'articolo 45, comma secondo, della Costituzione russa conferisce a tutti i cittadini il diritto di difendere i diritti e le libertà personali facendo ricorso a tutti i mezzi possibili non proibiti dalla legge. L'art. 46, comma primo, della Costituzione tutela il diritto di adire gli organi di giustizia, anche sportiva.

In particolare, tutti i soggetti coinvolti nello sport hanno diritto di rivolgersi sia agli organi di competenza generale (tribunali ordinari), secondo la legge federale costituzionale del 31 dicembre 1996 n. 1-FKZ "*Sul sistema giudiziario della Federazione russa*", sia ai tribunali specializzati (tribunali arbitrali) oppure far ricorso alle procedure alternative (mediazione).

Il codice del lavoro della Federazione Russa, a sua volta, garantisce ai cittadini il diritto di difendere i loro diritti e libertà, incluso quello della protezione giudiziaria (art. 2 del codice del lavoro).

In linea con la prassi internazionale, anche la Russia ha istituito i tribunali arbitrali. La procedura è ragionevolmente rapida, il che è molto importante

---

<sup>4</sup> Art 15 (4) della costituzione (1993) stabilisce la precedenza degli accordi internazionali conclusi dalla FR sulle leggi nazionali.

considerando le carriere relativamente brevi degli sportivi professionisti. Le parti possono fare affidamento su uno o più arbitri, a loro libera scelta, con le competenze specifiche in ambito sportivo (normalmente mancanti nei tribunali ordinari). Il lodo del tribunale arbitrale è definitivo e non è impugnabile a livello giudiziario superiore. Infine, la procedura arbitrale è più economica rispetto a quella tradizionale, ed i dettagli del processo sono mantenuti confidenziali.

Il riconoscimento delle forme alternative della risoluzione delle controversie ha portato all'adozione della legge speciale del 27 luglio 2010 "*sulla risoluzione alternativa delle controversie con la partecipazione del mediatore*". Ai sensi di questa legge, la procedura di mediazione è volontaria e il mediatore deve essere indipendente. L'accordo sulla procedura di mediazione può essere concluso sia prima sia dopo l'insorgenza della controversia. Tale procedura può essere svolta sia affidandosi a soggetti professionisti che a soggetti non professionisti. I mediatori non professionisti devono aver compiuto i 18 anni, possedere la capacità giuridica di agire, e non avere precedenti penali. I mediatori professionisti devono aver compiuto i 25 anni, essere in possesso di un diploma speciale e seguire i corsi di mediazione. È possibile far ricorso alla mediazione anche quando il caso è già sotto l'esame di un tribunale ordinario o arbitrale.

Le controversie relative ai rapporti amministrativi o di lavoro soggiacciono alla giurisdizione dei tribunali ordinari, mentre le controversie nell'ambito commerciale, soggetti al diritto civile, ricadono sotto la giurisdizione dei tribunali arbitrali.

La prassi russa è diversa dalla prassi del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, Svizzera, il quale gode di poteri più ampi. Le proposte di estendere le competenze ai tribunali arbitrali in Russia non hanno avuto successo. I tribunali ordinari possono annullare un lodo del collegio arbitrale anche se, considerando il carattere definitivo di tale lodo, solo in un numero tassativo di ipotesi.<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile tali decisioni possono essere abrogate nei seguenti casi:

- Il lodo arbitrale è invalido secondo le leggi federali;
- una delle parti non è stata debitamente informata della nomina degli arbitri o della seduta arbitrale (tempo e luogo della seduta);
- il lodo arbitrale è stato emanato fuori dalla giurisdizione o fuori dalla competenza del collegio arbitrale;
- il collegio arbitrale ha violato i principi basilari della legislazione russa.

A seconda della sua natura e delle parti coinvolte, la controversia può ricadere sotto la giurisdizione del tribunale ordinario o del tribunale arbitrale, ai sensi del codice processuale della Federazione Russa. L'esecuzione del lodo è obbligatoria. Secondo art. 24, comma primo, della legge 101-FS "*sui tribunali arbitrali nella Federazione Russa*", se il lodo arbitrale non è attuato in una maniera volontaria e tempestiva, può essere ordinata l'esecuzione forzata. Per ottenerla, la

---

<sup>5</sup> Sezione 46 del codice processuale civile della Federazione russa e paragrafo 1, sezione 30 del codice processuale di arbitraggio della FR.

parte interessata deve fare appello al tribunale competente entro tre anni dopo la emanazione del lodo. Il tribunale deve trattare il caso entro un mese. Se il termine di tre anni non viene rispettato, l'appello sarà rigettato dal tribunale.

Esiste una differenza tra gli sport di squadra e gli sport individuali. Gli atleti che praticano sport individuali, di solito, hanno lo status di imprenditore individuale e sono assoggettati alle norme del diritto civile, di conseguenza, le controversie sono attribuite ai tribunali arbitrali. Nel caso di sport di squadra, invece, gli sportivi concludono un contratto di lavoro, si applicano le norme del diritto di lavoro e le controversie passano ai tribunali ordinari.<sup>6</sup>

### 3. *Tribunali arbitrali nella federazione russa*

In Russia sono stati istituiti due tribunali sportivi specializzati: il Tribunale arbitrale dello sport presso la camera dello sport russa<sup>7</sup> ed il Tribunale arbitrale dello sport presso la camera di commercio russa,<sup>8</sup> ambedue con sede a Mosca.

Il *Tribunale arbitrale dello sport presso la camera dello sport* è stato creato il 10 giugno 2003 come ente autonomo, non commerciale, per trattare le controversie relative ai diritti di proprietà, trasferimento dei calciatori, attività di agenti, decisioni delle società sportive e doping. Prima di fare ricorso al tribunale arbitrale, il ricorrente deve aver esaurito tutti gli altri mezzi disponibili presso la propria federazione/società. Il tribunale entro 60 giorni dovrà esaminare la controversia (termine ridotto a 45 giorni nel caso di ricorso contro una società sportiva).

Il *Tribunale arbitrale dello sport presso la camera di commercio russa* è un ente indipendente e permanente regolamentato dalla legge federale n. 102 del 24 luglio 2002 “*sui tribunali arbitrali della Federazione Russa*” e dalla legge federale del 7 luglio 1993, n. 5338-1 “*sull'arbitrato commerciale internazionale*”. L'attività e l'organizzazione del tribunale arbitrale dello sport presso la camera di commercio sono regolamentate dalla legge federale del 24 ottobre 2003, no. 114. La camera di commercio convalida la lista degli arbitri e la loro remunerazione.

La *corte d'arbitrato dello sport* considera le controversie relative alla proprietà e gli interessi delle parti coinvolte nelle relazioni dello sport derivanti dagli statuti, regolamenti e altri documenti che stabiliscono le regole per campionati e tornei sul territorio della Federazione russa, così come le controversie relative allo trasferimento dei giocatori, allenatori, diritti degli agenti, sponsorizzazioni e media.

Le controversie possono essere risolte mediante arbitrato solamente previo consenso delle parti attraverso un'apposita clausola compromissoria. Essa può riguardare tutte le controversie relative ad una determinata situazione o alcune

<sup>6</sup> E. V. POGOSYAN, *Forms of Resolution of Sports Disputes*, Kluwer, 2011, 59 (in russo).

<sup>7</sup> Il regolamento di questo tribunale era approvato dalla camera arbitrale sportiva autonoma, non commerciale, il 10 giugno 2003 (con emendamenti del 27 marzo 2012). È disponibile *on line* all'indirizzo web <http://law.infosport.ru/xml/t/default.xml?mid=6&pid=5>.

<sup>8</sup> [www.tpprf-arb.ru/ru/sa/](http://www.tpprf-arb.ru/ru/sa/).

categorie delle controversie.

Il diritto di appellare al tribunale arbitrale dello sport appartiene a tutti i soggetti che svolgono la loro attività nell'ambito dello sport.

La principale caratteristica distintiva del tribunale arbitrale dello sport presso la camera di commercio russa consiste nella sua competenza di trattare controversie sportive di carattere internazionale.

Gli arbitri applicano il diritto indicato dalle parti nella clausola compromissoria. In assenza di tale clausola, essi giudicano in base al diritto ritenuto più appropriato.

La limitazione della giurisdizione del tribunale arbitrale dello sport alla legge "*sui tribunali arbitrali nella FR*" significa che molte controversie non ricadono sotto la sua giurisdizione. Allo stesso tempo, il conferimento al tribunale arbitrale dello sport dello status del tribunale commerciale internazionale suscita dubbi circa la sua competenza nelle controversie relative alle relazioni di lavoro tra i giocatori stranieri e le società russe, in quanto non sono contemplate dalla legge sull'arbitrato commerciale internazionale. Di conseguenza, i giocatori stranieri che lavorano in Russia devono rivolgersi direttamente al CAS di Losanna, e se le parti non riescono a dimostrare la necessità di applicare il diritto nazionale, si applica il diritto svizzero. Tale circostanza, secondo autorevole dottrina, può stimolare ulteriormente lo sviluppo di forme alternative di risoluzione delle controversie.<sup>9</sup>

Il CAS tratta le controversie in materie finanziarie e disciplinari, le controversie relative alle decisioni delle società sportive ed in materia di doping. Nel caso specifico della Russia, i ricorsi contro le società sportive sono problematici perché ai sensi dell'art 1 parte 2 della legge "*sui tribunali arbitrali delle FR*" solamente i casi di diritto civile possono essere trasmessi al tribunale arbitrale. Di conseguenza i tribunali arbitrali non hanno la competenza sulle controversie amministrative, se non è specificatamente previsto dalla legge, come non hanno competenze nelle controversie relative alle relazioni di lavoro. Qualsiasi clausola compromissoria inclusa nel contratto di lavoro con lo sportivo professionista, risulta, quindi invalida.

Nei casi che riguardano la legittimità delle decisioni delle società sportive (doping, squalifica, violazione delle regole del gioco) il tribunale arbitrale dello sport agisce, quindi, quale organo di primo grado. Inoltre la procedura d'appello ha carattere eccezionale. Gli atleti professionisti possono ricorrere in appello al tribunale arbitrale qualora il regolamento della loro federazione preveda tale possibilità, qualora le parti abbiano previsto questa opzione nella clausola compromissoria o qualora tutti gli altri mezzi della risoluzione delle controversie siano stati esauriti. I casi possono essere esaminati sia dal giudice monocratico sia dal collegio arbitrale. Questo rappresenta una caratteristica particolare dell'arbitrato sportivo, in quanto l'arbitrato tradizionale prevede il collegio nei casi di appello contro la decisione del tribunale di grado inferiore.

<sup>9</sup> See A. SMOLIN, [http://rapsinews.ru/sports\\_publication/20120427/262974778.html#ixzz2PZgfnRvG](http://rapsinews.ru/sports_publication/20120427/262974778.html#ixzz2PZgfnRvG).

#### 4. I regolamenti del calcio: società e giocatori, diritti ed obblighi

L'Unione calcistica russa, di seguito UCR, è la principale organizzazione calcistica nella Federazione russa. La prima unione panrussa è stata creata il 19 gennaio 1912. L'8 febbraio 1992 dopo la caduta dell'URSS ha assunto il ruolo di organizzazione leader del calcio in Russia e ha ricevuto l'affiliazione alla FIFA e all'UEFA. Gli obiettivi generali dell'Unione calcistica russa sono lo sviluppo e la promozione del calcio in Russia, l'organizzazione degli eventi e la formazione delle squadre nazionali. L'UCR è composta dai seguenti organi interni: il Comitato disciplinare e di controllo, il Comitato etico, Il Comitato sullo status dei giocatori, la Camera della risoluzione delle controversie, Il Comitato degli agenti, il Comitato d'appello.

E' importante menzionare il regolamento dell'UCR sullo status e trasferimento dei calciatori (2011),<sup>10</sup> perché contiene norme specifiche che regolamentano le condizioni di lavoro degli sportivi professionisti, non previsti dalle leggi federali. L'attenzione particolare è prestata ai problemi legati al trasferimento dei calciatori. Il concetto di trasferimento è definito in conformità con quello previsto dalla FIFA. I trasferimenti sono disciplinati dai regolamenti sportivi e si riferiscono al tesseramento dei giocatori presso una determinata società ai fini di prendere parte nei campionati sportivi.

L'art. 2 disciplina lo status e i trasferimenti dei calciatori ma anche la risoluzione delle controversie; quest'ultime vertono sulle violazioni degli obblighi previsti in capo alle società e ai calciatori.

In particolare, le società sono obbligate a:

- pagare lo stipendio mensile in piena misura e tempestivamente, nonché effettuare altri pagamenti (bonus) previsti dal contratto di lavoro e/o da norme locali;
- assicurare ai giocatori le condizioni di lavoro appropriate secondo le norme della legislazione di lavoro russa, i contratti collettivi ed individuali, e le norme FIFA ed UEFA;
- assicurare che i giocatori prendano parte agli allenamenti o alle gare sotto la guida dell'allenatore;
- garantire l'assicurazione sociale obbligatoria secondo la legislazione di lavoro russa o altri atti normativi;
- organizzare a proprie spese i controlli medici obbligatori preliminari nonché i controlli periodici annuali e, su richiesta dei giocatori, i controlli aggiuntivi;
- fornire l'assistenza finanziaria nel caso di inabilità temporanea del giocatore a causa di incidente sportivo, per assicurare a quest'ultimo l'indennità temporanea equivalente al suo salario mensile.

I giocatori, da parte loro, sono obbligati a:

- rispettare il regime sportivo definito dalle società e partecipare ai campionati, solo su indicazione delle loro società calcistiche di appartenenza;

<sup>10</sup> The RFU regulations are available at: <http://sportslaw.ru/data/files/regstatus2011.pdf> (in Russian).

- partecipare agli allenamenti e ad altri eventi (inclusi commerciali e conferenze stampa);
- viaggiare con la squadra sul territorio della FR e all'estero utilizzando gli itinerari e i mezzi di trasporto predisposti dal datore di lavoro;
- utilizzare l' equipaggiamento messo a disposizione dai Clubs;
- rispettare i regolamenti FIFA, UEFA ed UCR per quanto riguarda le condizioni di lavoro;
- rispettare le regole interne e i regolamenti locali sulle condizioni di lavoro;
- non usare doping e sottoporsi ai test anti-doping;
- astenersi dal praticare qualsiasi sport pericoloso, senza una scritta autorizzazione del datore di lavoro;
- mantenere la reputazione della società durante qualsiasi evento pubblico e i contatti con la stampa;
- rispettare le norme morali della vita pubblica e privata;
- mantenere la riservatezza riguardo qualsiasi informazione commerciale incluse le informazioni sulle condizioni di lavoro, contratti di trasferimento, documenti interni della società o sponsor;
- astenersi dalle scommesse calcistiche o *match fixing*;
- partecipare ai controlli medici e rispettare le indicazioni mediche;
- consentire di passare i propri dati personali e la copia del contratto di lavoro alla lega calcistica russa o altra.

#### 5. *Sanzioni sulle società e calciatori*

La sezione III dei regolamenti disciplinari dell'UCR prevede le seguenti sanzioni<sup>11</sup> a carico delle persone fisiche:

- a. rimprovero
- b. esclusione dalle competizioni
- c. squalifica
- d. divieto di qualsiasi attività relativa al calcio
- e. divieto di accedere allo stadio

Invece, le persone giuridiche, quindi i clubs, possono essere sanzionati con:

- a. l'obbligo di giocare la partita a porte chiuse,
- b. l'obbligo di giocare la partita sul territorio neutro,
- c. l'annullamento dei risultati della partita,
- d. l'assegnazione della sconfitta,
- e. la deduzione dei punti,
- f. l'espulsione dalla competizioni,
- g. il ricollocamento alla divisione inferiore.

<sup>9</sup> See A. SMOLIN, [http://rapsinews.ru/sports\\_publication/20120427/262974778.html#ixzz2PZgfnRvG](http://rapsinews.ru/sports_publication/20120427/262974778.html#ixzz2PZgfnRvG).

<sup>11</sup> Per vedere tutte le sanzioni per varie tipologie degli illeciti sportivi vedi l'allegato 3 dei regolamenti sullo status e trasferimento dei calciatori.

In particolare l'allegato 3 dei regolamenti sullo status e trasferimento dei calciatori fornisce una lista di violazioni (illeciti sportivi) e le corrispondenti sanzioni.

L'applicazione delle sanzioni per gli illeciti sportivi disciplinari è rimessa al comitato disciplinare dell'UCR e al comitato d'appello dell'UCR.<sup>12</sup> Il comitato disciplinare dell'UCR agisce come il tribunale di primo grado, nel caso di violazioni disciplinari, e tratta anche i reclami concernenti le decisioni degli organi giudiziari delle federazioni. Il comitato d'appello, invece, è competente, sui reclami concernenti le decisioni del comitato disciplinare dell'UCR. L'appello contro le decisioni del comitato disciplinare può essere indirizzato al comitato d'appello, eccetto nei casi di decisioni definitive ai sensi dei regolamenti o di altre norme dell'UCR. Le decisioni di questi organi possono essere appellate al CAS o ad altri tribunali arbitrali la cui competenza è riconosciuta dalle parti coinvolte. Il CAS o gli altri tribunali arbitrali, la cui competenza è riconosciuta dal comitato esecutivo dell'UCR, agiscono come tribunali di ultimo grado rispetto alle decisioni del comitato d'appello dell'UCR, decisioni degli organi giudiziari delle confederazioni interregionali delle federazioni calcistiche regionali o del comitato disciplinare.

Il CAS o un altro tribunale arbitrale riconosciuto dal Comitato Esecutivo non può trattare i reclami relativi alla violazione delle regole di gioco, quando il termine della sanzione è inferiore a 5 partite o tre mesi, quando reclami in questione sono già sotto la considerazione di un altro tribunale o la decisione è stata già presa.

## 6. *Organi della giustizia sportiva e le controversie sportive*

La federazione internazionale del calcio (FIFA) e l'UCR promuovono la risoluzione stragiudiziale delle controversie tramite la camera delle risoluzioni delle controversie e il comitato sullo status dei giocatori. Questi due organi sono regolamentati dalla Costituzione della RF, dalle leggi federali costituzionali, dagli atti normativi del presidente russo e del governo federale, dagli atti normativi dei soggetti della FR, dai trattati internazionali, dallo statuto della UCR, dalle consuetudini e da altre norme legislative della FR. Quando le relazioni non sono esplicitamente disciplinate dai regolamenti dell'UCR, si applicano per analogia lo statuto e il regolamento della FIFA.

### 6.1 *La camera per la risoluzione delle controversie*

La Camera per la risoluzione delle controversie è un organo giudiziale dell'UCR istituita secondo il regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori.<sup>13</sup> È responsabile della risoluzione pregiudiziale delle controversie tra le società calcistiche, giocatori, allenatori, agenti e altre parti. Essa applica le sanzioni disciplinari

<sup>12</sup> Sono gli organi giudiziari nel calcio (sezione III, capitolo 6 del regolamento disciplinare del UCR).

<sup>13</sup> K. N. Gusov, *Activity on the dispute resolution chamber of the Russian Football Union*, materials of the 5th international conference "Sport law: prospects for development", Moscow, 2011 (in lingua russa).

per la violazione dei regolamenti sullo status e trasferimento dei calciatori e altri regolamenti. Il diritto di rivolgersi alla camera appartiene alle società, calciatori, agenti e altre parti coinvolte nel mondo del calcio, secondo il regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori. Il richiedente non può indirizzare la controversia alla camera se si è già rivolto al tribunale ordinario, al tribunale arbitrale, alla camera della risoluzione delle controversie il comitato sullo status del giocatore presso la FIFA o al CAS di Losanna.

La Camera fonda le proprie procedure sui principi della legalità, riservatezza, imparzialità, competitività ed equità tra le parti. La camera si compone del presidente e vice presidente, 5 rappresentanti dei calciatori professionisti raccomandati dal sindacato dei calciatori, ai sensi dell'art. 8 del regolamento sulla risoluzione delle controversie. La composizione della camera è approvata dal comitato esecutivo dell'UCR per 4 anni. I membri non possono essere contemporaneamente componenti del comitato esecutivo, del comitato sullo status dei giocatori o dirigenti delle leghe. Il presidente deve possedere titolo giuridico.

Secondo la sua competenza, la Camera può trattare le seguenti categorie delle controversie:

- violazione delle condizioni per il tesseramento dei giocatori, se non è riferito alla Commissione sullo status dei giocatori;
- violazione delle norme che disciplinano i contratti di lavoro tra le società e i giocatori;
- violazione del contratto di lavoro durante il prestito temporaneo del giocatore o violazione dei termini contrattuali del contratto individuale o collettivo, delle altre norme;
- violazione delle condizioni del contratto con allenatori ammessi alle gare;
- violazione delle condizioni del pagamento dell'indennità formazione.

La lingua ufficiale dei procedimenti è quella russa. Se una delle parti coinvolte non ne ha la padronanza, deve essere predisposto un interprete. Tra aprile 2010 e marzo 2011 la Camera ha trattato 223 controversie tra i giocatori, agenti e società, di cui 179 erano riferiti dai giocatori e allenatori, 38- dalle società, 6- dagli agenti. La maggioranza delle iniziative appartiene, come dimostrano queste cifre, ai giocatori. La Commissione sullo status dei calciatori ha abrogato 5 decisioni, mentre due delle decisioni erano cambiate per quanto riguarda il pagamento del compenso debito.

Una delle decisioni era stata appellata al CAS di Losanna che ha rigettato l'appello.<sup>14</sup>

La controversia è nata tra la società Ural Football Club e l'UCR. Il 3 giugno 2010 la camera ha condannato l'Ural al pagamento dei bonus ai calciatori professionisti Povorov, Katulsky e Shishelov nella stessa misura in cui venivano pagati agli altri membri della squadra, per la stagione del 2009, per lo stesso numero delle partite. L'Ural ha considerato tale decisione una violazione dei propri interessi

<sup>14</sup> CAS 2010/A/2204 società calcistica russa Ural contro la unione calcistica russa.

legittimi. Alla luce della situazione economica difficile la società ha argomentato il diritto di pagare i bonus a sua discrezione. L'UCR ha considerato tale comportamento contrario alle norme giuridiche e alla prassi di business sportiva. Sia la camera che il comitato sullo status dei calciatori hanno stabilito che si trattava di una forma di discriminazione inaccettabile e che ai giocatori erano dovuti gli stessi bonus come per gli altri membri della squadra. Il CAS ha trattato il caso sulla base dei materiali forniti dalle parti e nel rispetto delle norme del codice del lavoro russo che proibisce qualsiasi discriminazione per quanto riguarda salari e condizioni di lavoro.<sup>15</sup>

L'obiettivo principale della camera è quello di conciliare gli interessi delle parti e di risolvere le controversie nella fase pregiudiziale, cercando un accettabile compromesso. La percentuale complessiva degli appelli contro le sue decisioni è relativamente bassa.<sup>16</sup>

## 6.2 *La Commissione sullo status dei giocatori*

La Commissione sullo status dei giocatori è costituita dal presidente, dal vice presidente e da membri ordinari. Il numero totale dei membri non può superare 9. La composizione è approvata dal comitato esecutivo dell'UCR per 4 anni. Il presidente deve avere un titolo giuridico. I membri della camera non possono essere contemporaneamente i membri del comitato esecutivo o della camera o i dirigenti delle leghe.

La Commissione è un organo giudiziale di seconda istanza che tratta i reclami che concernono le disposizioni della Camera, nei limiti della sua competenza. Essa tratta in particolare la definizione dei trasferimenti dei giocatori, il tesseramento fuori dai periodi stabiliti (finestre del mercato) o il tesseramento dei minori.

Per quanto riguarda le controversie nell'ambito sportivo, la legge federale sullo sport non fornisce una definizione di controversie sportive e non menziona tribunali arbitrali. Tuttavia in dottrina c'è chi ha suddiviso le controversie in: a. controversie in senso generale e b. in senso stretto del termine. Le controversie sportive in senso generale includono quelle relative alla suddivisione delle competenze tra lo stato e le regioni, relative alle tasse, sponsorizzazioni e diritti dei mass media. Le controversie sportive in senso stretto riguardano invece quelle tra sportivi professionisti, allenatori e arbitri. Esse hanno ad oggetto i diritti e gli obblighi che derivano dai regolamenti e dagli statuti delle federazioni sportive (controversie che riguardano violazioni delle regole del gioco, squalifica, uso di doping e partecipazione ai campionati).

Tuttavia l'assenza di una singola classificazione delle controversie fa sorgere seri problemi pratici. In questo senso sarebbe opportuno creare una singola classifica delle controversie e le regole risolutorie sia per i tribunali sia per gli organi interni della giustizia sportiva.

<sup>15</sup> Art. 2,3, 21, 22, 129 del codice del lavoro russo.

<sup>16</sup> Gusov, *op. cit*

## 7. *Conclusioni*

Il quadro giuridico del diritto sportivo in Russia è ancora nella fase gestazionale e, nonostante il progresso finora raggiunto, esistono ancora significative lacune normative e contraddizioni per quanto riguarda le norme internazionali nonché tra le norme interne appartenenti alle diverse branche del diritto nazionale. Non esiste una definizione giuridica singola e una classificazione delle controversie sportive, il che in pratica crea numerosi problemi relativamente alla definizione della giurisdizione delle controversie. Questo spesso rallenta il processo decisionale a discapito delle parti coinvolte. L'istituzione dei tribunali arbitrali e le procedure alternative come la mediazione rappresentano il primo passo verso il miglioramento dei meccanismi decisionali nell'ambito della giustizia sportiva. Tuttavia, oggi i tribunali arbitrali possono trattare solo le controversie di diritto civile e, di conseguenza, molte altre controversie, nello specifico, quelle relative alle relazioni di lavoro sono fuori la loro giurisdizione. Il processo giudiziario ordinario è ancora lento mentre le procedure risolutorie all'interno delle federazioni, e la mediazione, non garantiscono una effettiva implementazione pratica delle loro decisioni. Inoltre non sempre tali organi sono indipendenti per cui le parti tendono a rivolgersi, laddove possibile, ad organi internazionali. Come si evince, sono ancora necessari sforzi considerevoli per migliorare la giustizia sportiva in Russia e per garantire i diritti fondamentali di tutti i soggetti che operano nel mondo dello Sport.

## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN SPAGNA

di *Alejandro Canducci\**

SOMMARIO: 1. Il modello spagnolo – 2. Il sistema delle fonti normative nel settore sportivo spagnolo – 3. L'organizzazione pubblica e privata dello sport in Spagna – 4. Il regime disciplinare sportivo – 5. La *RFEF*, *Real Federación Española de Fútbol* ed il suo regime disciplinare federale – 6. Conclusioni

### 1. *Il modello spagnolo*

Entrata, di diritto, a far parte del *gotha* sportivo internazionale degli ultimi anni, la Spagna (e in particolare la *RFEF Real Federación Española de Fútbol*) rappresenta nel suo impianto normativo un *exemplum*, per antonomasia, nel panorama dei diversi sistemi di giustizia sportiva internazionali.

Il modello di giustizia sportiva spagnolo può essere ricompreso in quel sistema che include i Paesi dell'area dell'Europa del Sud, definito da molti sotto il nome di modello “*intervenzionista*”, nel quale convivono entità pubbliche e private che attuano in un regime di corresponsabilità.<sup>1</sup>

Tale modello si rispecchia, in particolar modo, nell'incisione che possiedono i pubblici poteri sul fenomeno sportivo dettando norme che regolano un'ampia varietà di aspetti.<sup>2</sup>

---

\*Avvocato del Foro di Roma, Abogado dell'ICAM, collaboratore presso lo Studio Legale Tortorella; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport.

<sup>1</sup> Nel modello principalmente costituito su base “privatistica”, relativo a Paesi quali Stati Uniti, Regno Unito, Germania o Svizzera, la Pubblica Amministrazione non ha alcun intervento sullo sport in quanto si ritiene che lo sport sorga spontaneamente dalla società civile, mediante la sua libera iniziativa e, di conseguenza, la disciplina sportiva si configura come una materia giuridica d'indole strettamente privata (cfr. R. ALONSO MARTINEZ, *La justicia deportiva: principios comunes y modelos nacionales e internacionales*, Derecho deportivo en línea, Boletín n° 11). In entrambi i modelli *supra* delineati sussiste comunque una specie di *ius commune* in materia disciplinare sportiva. Per un approfondimento si v. altresì: E. GAMERO CASADO, *Las sanciones deportivas. Régimen disciplinario, violencia y espectáculo, dopaje*, Bosch, Barcelona, 2003.

<sup>2</sup> D'altro canto lo stesso Ministero dell'Educazione, della Cultura e dello Sport spagnolo sottolinea come “lo Sport costituisce un ambito della realtà che data la sua crescente importanza, misurata tanto negli aspetti quantitativi che qualitativi, non può permanere estraneo all'intervento dei pubblici poteri,

Il presente capitolo analizzerà, pertanto, *in primis* la legislazione spagnola in materia sportiva con particolare riferimento alla legge sullo Sport n.10/1990, mentre, in secondo luogo, si svilupperà un'attenta descrizione degli enti sportivi pubblici e privati e degli organi di giustizia sportiva istituiti al loro interno. Infine particolare attenzione verrà riservata alla Federazione calcistica spagnola e sul suo peculiare regime disciplinare.

## 2. *Il sistema delle fonti normative nel settore sportivo spagnolo*

Il quadro delle fonti normative nel settore del diritto sportivo in Spagna appare alquanto complesso.

Occorre, preliminarmente partire dal vertice del sistema delle fonti del diritto iberico rappresentato dalla Costituzione del 1978 (segnatamente: i principi della politica sociale ed economica) e, nello specifico, dall'espresso richiamo al termine *deporte* (sport) che si opera *ex art.* 43 comma 3.<sup>3</sup>

Difatti, il riconoscimento dello sport, avente soprattutto un rango costituzionale, si è avuto nel Capitolo III del Titolo I, rappresentando uno degli elementi di spicco del sistema di giustizia sportiva spagnolo: l'aver inserito il termine *deporte* accanto alla promozione della salute, dell'educazione fisica e dell'ozio contempla, sul piano interpretativo, una *vis expansiva* del concetto di sport in correlazione con i vari principi costituzionali applicabili.

In virtù di ciò, un ampio risalto è stato dato in dottrina al termine "*fomento*" (promozione) dello sport, giacché l'art. 53 comma 3 della Costituzione autorizza i poteri pubblici allo svolgimento delle funzioni legislative/amministrative con il fine di promuovere e facilitare lo sport. Seguendo pertanto il c.d. "mandato costituzionale", le Comunità Autonome hanno assunto tale competenza emanando anch'esse specifiche leggi sullo Sport.

A ben vedere, la rilevanza costituzionale di tali principi è stata trasfusa, a livello di legge ordinaria, in primo luogo con la promulgazione della legge sullo Sport nel 1980 che crea un quadro ben delineato di "organizzazione dello sport" basata sui seguenti principi: l'adattamento delle strutture agli obiettivi della politica dello sport; la configurazione della c.d. Amministrazione sportiva come un'amministrazione specializzata e autonoma; la necessaria esistenza di un'amministrazione sportiva che sia proiettata verso un ampio decentramento; e, infine, un'amministrazione dello sport fortemente partecipativa.

Orbene, l'evidente complessità delle fonti del diritto sportivo in Spagna, può rilevarsi dapprima dalla tradizionale classificazione tra le norme di ambito statale e le norme delle *Comunidades Autonomas*.<sup>4</sup> Un'ulteriore suddivisione può riscontrarsi tra le norme emesse dagli organi pubblici e le norme relative al settore

seppur nella sua indiscutibile sfera privata".

<sup>3</sup> "Le autorità pubbliche promuoveranno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Esse faciliteranno, altresì, l'adeguata utilizzazione dell'ozio".

<sup>4</sup> Per un esame esaustivo sul riparto delle competenze in campo sportivo tra Stato e Comunità

privato posto che una delle peculiarità del sistema di giustizia spagnolo è l'aver conferito agli enti privati sportivi l'esercizio della potestà regolamentare sui propri associati, nel quadro generale di un forte intervento normativo in ambito pubblico.

Pertanto, si sono via via formati, tanto nel diritto statale quanto in quello *autonómico*, gruppi normativi differenziati, strutturati in vari sottogruppi, ancorché adiacenti ad un medesimo tratto comune:<sup>5</sup> una legge sullo sport statale in generale<sup>6</sup> e la rispettiva *Ley autonómica del Deporte* disposta da ciascuna Comunità Autonoma; una norma regolamentare (*Real Decreto* in ambito statale<sup>7</sup> oppure *Decreto autonómico* per le Comunità) sugli enti sportivi (Federazioni, Leghe, società, etc.); un regolamento sul regime disciplinare sportivo e, infine, un regolamento sull'alto livello o alto rendimento sportivo.

Per quanto concerne, invece, la normativa relativa al settore privato,<sup>8</sup> è stata attribuita alle Federazioni sportive la potestà di emanare disposizioni sportive vincolanti per tutti i propri affiliati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, rispondendo ad alcuni principi generali quali: autonomia,<sup>9</sup> pubblicità,<sup>10</sup> gerarchia delle fonti,<sup>11</sup> etc.

### 3. *L'organizzazione pubblica e privata dello sport in Spagna*

#### 3.1 *In particolare: Il Consiglio Superiore degli Sport (Consejo Superior de Deportes)*

L'attenzione riservata al mondo dello sport in Spagna è cresciuta vertiginosamente in seguito alla nascita della Carta costituzionale spagnola del 1978<sup>12</sup> che ha, come

---

Autonome v. J. M. DENIA CUCHI, *La distribución de competencias deportivas en España*, Bosch, Barcelona, 2005.

<sup>5</sup> Cfr. E.GAMERO, CASADO, *Fundamentos de derecho deportivo*, TECNOS, 2012.

<sup>6</sup> *Ley 10/1990, del Deporte, Ley Orgánica 7/2006, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, Ley 19/2007, contra violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.*

<sup>7</sup> *RD 1.835/1991, de Federaciones deportivas españolas, RD 1.251/1999, de 16 julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, RD 1.591/1992, de 23 de Diciembre, sobre Disciplina Deportiva, RD 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, RD 641/2009, de 17 de abril por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizado, RD 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.*

<sup>8</sup> Sulla natura giuridica particolare delle Federazioni sportive in Spagna (e sulle loro competenze), si vedano i paragrafi successivi.

<sup>9</sup> Seppur dette norme debbano essere sottomesse ad un controllo di legalità da parte della Amministrazione statale mediante il quale si compie l'adeguamento della normativa federale alle norme pubbliche appena richiamate (Costituzione, leggi sullo sport e regolamenti amministrativi in materia).

<sup>10</sup> Pubblicazione che si effettua sui Bollettini ufficiali (*BOE Boletín Oficial del Estado* o della Comunidad corrispondente).

<sup>11</sup> Gli Statuti delle Federazioni sportive si pongono al vertice.

illustrato in precedenza, configurato uno Stato politicamente decentrato su due livelli: statale e autonomo. Pertanto, le Comunità Autonome spagnole vantano, in virtù di quanto contenuto nei propri statuti, competenze esclusive in materia sportiva.<sup>13</sup>

Tra le fonti che compongono la denominata *Amministrazione sportiva spagnola*, il fulcro risulta essere la legge sullo Sport n.10/1990, legge ordinaria *ad hoc*, attorno alla quale si sviluppa la successiva regolamentazione di tutto il settore sportivo,<sup>14</sup> e che, di fatto, innalza il Consiglio Superiore degli Sport quale massimo organo dello sport iberico. Il Consiglio svolge le seguenti competenze (Art. 8 della Legge del '90):

- autorizza e revoca, con motivazione, la costituzione e l'approvazione degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni sportive spagnole;
- riconosce l'esistenza di una disciplina sportiva;
- concorda con le Federazioni gli obiettivi, i programmi sportivi, i bilanci e le strutture organiche e funzionali di quest'ultime mediante apposite convenzioni di natura amministrativa;
- concede le sovvenzioni economiche alle Federazioni e agli altri Enti ed Associazioni sportive verificando l'utilizzo delle stesse per i fini presenti all'interno della legge del '90;
- qualifica le competizioni ufficiali di carattere professionistico e a livello statale;
- promuove la ricerca scientifica in materia sportiva e le misure di prevenzione, controllo e repressione dell'uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
- agisce in coordinamento con le Comunità Autonome relativamente all'attività sportiva generale, cooperando altresì con le stesse per lo svolgimento delle competenze attribuite nei rispettivi Statuti;

---

<sup>12</sup> La prima norma che ha disciplinato tale attività in nome dei principi richiamati all'art. 43 comma 3 della Costituzione, è stata la Legge n. 13 del 31 marzo 1980, denominata Legge Generale sulla Cultura Fisica e sullo Sport. Detta legge ha mantenuto il modello organizzativo previgente (centralità del Consiglio Superiore degli Sport nella sua qualità di ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con amministrazione autonoma e piena possibilità di operare nello sviluppo dei propri fini senza dipendere dal suo collegamento al Ministero dell' Educazione, della Cultura e dello Sport).

<sup>13</sup> Per un approfondimento sulla distribuzione delle competenze con ampio sguardo sull'organizzazione statale e autonoma in materia sportiva si cfr. G. NAVARRO AZPIROZ, J. PARRAS JIMÉNEZ, D. AGORRETA RUIZ, *Régimen jurídico del deporte*. DAPP, 2008.

<sup>14</sup> L'impianto normativo del settore è stato completato segnatamente da numerosi Decreti Regi: n. 286/1998 sulla struttura organica e sulle funzioni del Consiglio Superiore degli Sport e sull'adeguamento dell'organismo alla Legge n. 6/1997 sulla Organizzazione e Funzionamento della Amministrazione Generale dello Stato; n. 1242/1992 sulla composizione e sul funzionamento della Commissione Direttiva; n. 630/1993 con il quale si regola la composizione e il funzionamento dell'Assemblea Generale dello Sport; n. 1591/1992 mediante il quale si approva il Regolamento di Disciplina Sportiva; n. 1252/1999 sulle Federazioni Sportive Spagnole e sul Registro delle Associazioni Sportive; n. 1313/1997 (modificato nel 2004) sulla composizione e funzioni della Commissione Nazionale Antidoping; n. 75/1992 con la quale si costituisce la Commissione Nazionale contro la Violenza negli Spettacoli Sportivi; n. 112/2000 con il quale si costituisce la Commissione Nazionale per la Protezione della Salute dello Sportivo.

- autorizza o nega, previa conformità con il Ministero degli Esteri, la celebrazione sul territorio spagnolo di competizioni sportive ufficiali di carattere internazionale, così come la partecipazione delle nazionali spagnole nelle competizioni internazionali;
- coordina con le Comunità Autonome la programmazione dello Sport scolastico e universitario quando si è in presenza di una proiezione nazionale/internazionale.

Si aggiungano, altresì, ulteriori funzioni prettamente economiche, organizzative (installazioni sportive, etc.), autorizzative (iscrizioni, affiliazioni, etc.).

Il Consiglio opera mediante il Presidente, nominato dal Consiglio dei Ministri, il quale rappresenta e dirige l'organo, amministra le finanze, concede sovvenzioni economiche agli enti sportivi, stipula contratti, emana atti amministrativi. Da ultimo, il Presidente presiede la Commissione Direttiva (costituita da rappresentanti dell'Amministrazione statale, Comunità Autonome, enti locali e Federazioni Sportive) e l'Assemblea Generale dello Sport, dotata invece di funzioni generali di supporto sulle materie affidate al Presidente.<sup>15</sup>

### 3.2 Il Comitato Olimpico Spagnolo

In qualità di massima autorità del Movimento Olimpico, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), attribuisce la missione principale di sviluppo, di promozione e di protezione dello Sport nei rispettivi Paesi, ai Comitati Olimpici Nazionali in conformità con quanto disposto all'interno della Carta Olimpica.

Il Comitato Olimpico Spagnolo (COE) è considerato un'associazione privata dichiarata di pubblica utilità dalla legislazione spagnola, senza fini di lucro, con personalità giuridica propria, piena capacità di agire, patrimonio e durata illimitata.<sup>16</sup>

In particolare, la legge sullo Sport stabilisce come oggetto del COE sia *lo sviluppo del movimento olimpico e la diffusione degli ideali olimpici*.

All'interno dei propri Statuti e, nello specifico all'art. 5, sono indicate le competenze del COE, tra le quali meritano menzione quelle attinenti all'organizzazione, all'iscrizione e alla partecipazione degli atleti spagnoli ai Giochi Olimpici nonché alla collaborazione nella preparazione e promozione della pratica delle attività sportive rappresentate in detti Giochi.

---

<sup>15</sup> Il Consiglio ha al suo interno altri organi collegati ad esso: La Giunta di garanzia elettorale, la Commissione di Controllo e monitoraggio della Salute e del Doping, il Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (si v. § 4.1), la Commissione Statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport.

A conclusione dell'esame sulla panoramica dei vari organi sportivi, risulta necessario sottolineare come la Spagna è composta da 17 Comunità Autonome che - in virtù dell'art. 148 comma 1 punto 19 della Costituzione Spagnola - hanno assunto, nei propri Statuti autonomi, competenze specifiche in campo sportivo, optando per un modello organizzativo nettamente pubblico. Difatti si è rimessa la direzione della politica "sportiva" all'Assessorato corrispondente o ad un organo direzionale della PA e, in subordine, le funzioni di programmazione ed esecuzione ad una specifica Direzione Generale.

<sup>16</sup> Art. 48 comma 1 della Legge sullo Sport del 1990 ed art. 1 degli Statuti del COE approvati dall'Assemblea Generale il 1 Febbraio 2004.

Per quanto attiene, inoltre, alla sua rappresentanza, il COE è composto da diversi membri, nominati conformemente agli Statuti, i quali rappresentano tutti i settori dello sport iberico.<sup>17</sup>

Infine, l'organizzazione del Comitato è suddivisa tra: l'Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo, la Commissione Permanente, la Giunta delle Federazioni Olimpiche e non Olimpiche.<sup>18</sup>

### 3.3 *Peculiarità dell'associazionismo cosiddetto di primo e di secondo grado. In particolare: le Federazioni sportive spagnole.*

La principale fonte legislativa spagnola, la più volte richiamata legge sullo Sport del 1990, ha, altresì, regolato la materia relativa all'associazionismo sportivo suddiviso in: associazioni di primo grado (o base) e di secondo grado (secondo livello).

Tralasciando la disamina relativa ai cosiddetti Club Sportivi Elementari, Basici e Club disciplinati dall'art. 18, appare opportuno affrontare, in questa sede, con particolare attenzione la regolamentazione delle Società Anonime Sportive (SAD).<sup>19</sup>

L'art. 19 recita testualmente come: *i Club, o le proprie squadre professionistiche, che partecipano alle competizioni sportive ufficiali di carattere professionistico o a livello statale adatteranno le forme di Società Anonime Sportive alle quali si fa riferimento nella presente legge. Dette Società rimarranno soggette al regime generale delle Società Anonime, con le particolarità contenute in questa Legge e nelle norme di attuazione* (nella prassi si sono riscontrate difficoltà applicative conformemente alle norme che disciplinano, invece, le società anonime *tout court*). Pertanto, non si ammette la libertà di forma associativa per i club che partecipino ad una competizione professionistica.

La conversione dei club a tale forma societaria si rivelò necessaria in virtù della situazione di grave indebitamento nella quale versavano soprattutto le squadre calcistiche.

Pertanto, esse dovranno recare la dicitura SAD nella loro denominazione sociale, avranno altresì quale oggetto sociale la partecipazione alle competizioni professionistiche e, laddove necessaria, la promozione e lo sviluppo di attività sportive, così come attività relative o derivate da tale pratica. Sarà, inoltre, obbligatorio per dette società partecipare solamente ad una sola disciplina sportiva.

Ad ogni modo, il carattere di obbligatorietà nell'adozione di tale forma societaria presentava un'eccezione rilevante per quei club che si trovavano in quel

<sup>17</sup> Segnatamente (art. 6): *membri*: d'Onore, Federali, Federali Internazionali, eletti dall'Assemblea Generale (Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale e Tesoriere), di rappresentanza istituzionale, di merito. Il mandato dura 4 anni.

<sup>18</sup> Per ulteriori informazioni si consulti il sito web: [www.coe.es](http://www.coe.es). (15 maggio 2013).

<sup>19</sup> Tra le norme regolamentari in merito alle SAD *ex pluris* il Decreto Regio n. 1084/1991 sulle SAD il quale è stato successivamente modificato dai Decreti Regi n. 449/1995 e n. 1846/1996. Tali norme risultano aver integrato le disposizioni contenute nella Legge sullo sport del 1990 e nel Decreto Regio n. 1084/1991 rispettivamente agli artt. 15-16 e 23-24.

momento con bilanci positivi.<sup>20</sup>

Ad oggi non sembra corretto sostenere che la *ratio* che si intendeva perseguire nel corso degli anni – contrastare l’indebitamento dei club – abbia portato *a posteriori* ad una soluzione efficace *in toto*. Difatti, vi è stato un forte intervento amministrativo mediante l’emanazione di un numero consistente di disposizioni imperative volte ad esercitare un intenso controllo sulle SAD affinché queste non tornassero ad indebitarsi. A riprova di ciò, è stato emanato il Decreto Regio sulle SAD (n. 1084/1991) più volte modificato. Tale azione è andata di gran lunga oltre una mera opera di supervisione al processo di trasformazione societaria, poiché si è assistito ad una modifica sostanziale dei precetti originari indicati nella legge sullo Sport. Ci si è, infatti, più volte interrogati, in dottrina, se tale intervento amministrativo non debba essere necessariamente attenuato.<sup>21</sup>

Tra i soggetti rientranti nella forma di associazionismo sportivo di secondo grado spiccano le Federazioni Sportive spagnole, accanto alle quali sono state, altresì, create altre forme particolari di enti sportivi denominati Gruppi di Club a livello statale, gli Enti di Promozione sportiva e le Leghe professionistiche.<sup>22</sup> Occorre, però, rilevare come in cima alla struttura associativa spagnola si pongono le Federazioni Sportive per la loro qualità di modello organizzativo per eccellenza nello sport iberico nonché per il ruolo centrale che rivestono nell’ordinamento sportivo.

Nel preambolo della legge del ’90 viene sancita esplicitamente la natura giuridica privata delle stesse Federazioni, laddove si stabilisce che essa *presta attenzione specifica alle Federazioni sportive riconoscendo per la prima volta nell’impianto normativo la loro natura giuridica/privata attribuendosi loro funzioni pubbliche di carattere amministrativo*.<sup>23</sup> La tutela della Pubblica

---

<sup>20</sup> Nel calcio si stabilì che i Club – dopo un’attenta analisi della Lega Calcio Professionistico *LNFP* – i quali a partire dalla stagione sportiva 1985/1986 avessero ottenuto un saldo patrimoniale netto positivo, avrebbero potuto mantenere la propria forma giuridica presente all’epoca, salvo accordo contrario delle loro Assemblee. Quattro squadre di calcio spagnole non sono SAD: Real Madrid, Barcellona, Athletic Bilbao e Osasuna. Il motivo di tale anomalia si riscontra nel fatto che queste quattro squadre dalla stagione 1985-1986 possedevano un saldo patrimoniale positivo nei propri bilanci in modo da non aver la necessità di diventare SAD. Oggi queste quattro squadre di calcio sono disciplinate dalla legge sulle associazioni e dai regolamenti connessi a tale legge.

<sup>21</sup> V. J. ESPARTERO CASADO, *Introducción al derecho del deporte*, Dykinson, S.L., 2009. Tra i fautori di tale teoria spicca J. R. DEL CANO PALOP (1997).

<sup>22</sup> In dottrina, come si noterà *infra*, si sostiene che la regolamentazione relativa a tali forme associative abbia costituito un eccessivo intervento pubblico sulla fondamentale autonomia che le caratterizzano (sottoposte unicamente ai limiti della Costituzione ex art. 22). Per alcuni autori sussiste ancora una certa lacunosità nella materia, mentre per altri si tratta di una vera e propria *natura occulta* delle Federazioni sportive spagnole.

<sup>23</sup> Cfr. art. 30 comma 2: *Le Federazioni sportive spagnole, oltre alle proprie qualifiche, esercitano, per delega, funzioni pubbliche di carattere amministrativo, agendo in questo caso come agenti collaboratori della Pubblica Amministrazione*. In merito alla loro funzione pubblica di carattere amministrativo (sotto la tutela e la supervisione della PA) v. A. PALOMAR OLMEDO, *el Deporte en la Jurisprudencia*, ed. THOMSON REUTERS, 2009. Sul diniego della natura pubblica delle Federazioni sportive e sul ruolo di Agenti collaboratori della PA in caso di delega di funzioni amministrative v. la celebre Sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo STC n. 67/1985.

Amministrazione sulle Federazioni s'intende solamente rispetto alle funzioni pubbliche che esse esercitano e, comunque, con stretto rispetto per i principi di *auto-organizzazione* di tali soggetti (cfr. preambolo legge 10/1990). Come, difatti, accennato nei paragrafi precedenti, il Consiglio Superiore degli Sport esercita stringenti funzioni di tutela e controllo sulle Federazioni sportive spagnole. Tale opera di supervisione, invero, risulta spesso intensa e addirittura determinante per l'esistenza ed il funzionamento delle stesse Federazioni, scemandone fortemente l'autonomia. Inoltre, le modifiche sostanziali che si sono succedute nel tempo – Regi Decreti n. 1835/1991 e n. 1252/1999 sulle Federazioni Sportive Spagnole e sul Registro delle Associazioni Sportive ed il Codice della Buona Gestione delle Federazioni Sportive Spagnole approvato dal CSD nel 2004 – ne hanno confermato la peculiare natura di *enti privati con personalità giuridica propria il cui ambito di attività si estende a tutto il territorio dello Stato, nello sviluppo di competenze proprie, integrate dalle Federazioni sportive delle Comunità Autonome, i Club sportivi, atleti, tecnici, giudici ed arbitri, Leghe professionistiche (in caso di loro esistenza) e di altre collettività di interessati che promuovono, praticano o contribuiscono allo sviluppo dello sport.*

Con riguardo alle specifiche competenze delle Federazioni, queste ultime sono enucleate all'art. 33 della legge sullo Sport, in particolare: *a) qualificare e organizzare le attività e le competizioni sportive ufficiali di ambito statale; b) agire in coordinamento con le Federazioni di ambito autonomo per la promozione della disciplina sportiva in tutto il territorio nazionale; c) progettare, elaborare ed eseguire in collaborazione con le Federazioni autonome, i piani di preparazione degli atleti di alto livello nella loro rispettiva disciplina sportiva; d) collaborare con l'Amministrazione statale e con le Comunità Autonome alla formazione di tecnici sportivi, alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'uso di sostanze e gruppi farmacologici proibiti; e) organizzare o tutelare le competizioni ufficiali di carattere internazionale che si svolgono nel territorio dello Stato; f) esercitare la potestà disciplinare [...]; g) esercitare il controllo sulle sovvenzioni [...].* Inoltre, l'art. 34 stabilisce l'istituzione di una sola Federazione Spagnola per ciascuna disciplina sportiva. Tale configurazione monopolistica venne ritenuta la forma più adeguata ed efficace per la promozione e lo sviluppo di una disciplina sportiva sia in ambito statale che internazionale, in virtù dell'esclusiva attribuzione dell'esercizio di funzioni pubbliche, oltre che del controllo e della regolamentazione della disciplina sportiva. D'altronde, in tal modo, si è garantita la presenza di un unico e valido interlocutore rappresentativo degli interessi pubblici e privati, soprattutto ai fini della collaborazione e della consultazione con i pubblici poteri.<sup>24</sup>

In buona sostanza, la costituzione di una Federazione spagnola appare fortemente condizionata da un intenso intervento amministrativo, visto il potere di

---

<sup>24</sup> La qualifica di "associazione privata" si ritiene essere contraddittoria in quanto non può sussistere un'associazione, nel senso stretto indicato *ex art. 22* della Costituzione spagnola, alla quale sia d'obbligo appartenere (cfr. J. ESPARTERO CASADO, *Introducción al derecho del deporte*, DYKINSON, S.L., 2004).

autorizzazione/revoca con motivazione del Consiglio Superiore di Sport e la contestuale approvazione degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni, ai sensi degli artt. 8 lett.a) ed art. 10 lett. a) della legge sullo Sport, l'autorizzazione all'iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive - che sarà o meno negata sulla base di criteri astratti e dotati di forte discrezionalità da parte del Consiglio *quali l'interesse sportivo nazionale ed internazionale e l'insediamento reale della disciplina sportiva*. Può, pertanto, affermarsi che la costituzione della Federazione risulta rimessa, non tanto all'accordo associativo, quanto all'autorizzazione amministrativa del Consiglio che ne produce i relativi effetti giuridici.<sup>25</sup>

La vita associativa in seno alle Federazioni è regolata dalla normativa statutaria. Negli Statuti delle Federazioni sono indicate tutte le disposizioni afferenti il quadro organizzativo, i diritti e i doveri dei soci, il regime economico, etc. *in conformità con i principi democratici e rappresentativi* (art. 31, comma 1, L. 10/1990).

Le Federazioni possiedono i loro organi di governo e di rappresentanza, un proprio sistema elettorale, potestà disciplinare ed un regime economico patrimoniale *ad hoc*.<sup>26</sup>

Orbene, è stato illustrato come il modello organizzativo sportivo sia composto all'apice dall'Amministrazione statale, che attraverso il Consiglio Superiore degli Sport riconosce la competizione a livello statale; successivamente dalla Federazione nazionale sportiva, che oltre alle funzioni summenzionate, stipula un accordo di collaborazione con la Lega che delimita l'autonomia funzionale di quest'ultima; ed, infine, dalla Lega Professionistica in veste di organizzatore, in coordinamento con la Federazione Sportiva corrispondente, della competizione e, nello specifico, dello sfruttamento commerciale della stessa.

Ai fini di un'esauritiva trattazione del panorama dell'ordinamento sportivo spagnolo e dei soggetti che ne fanno parte, si faranno ora dei brevi cenni sulla regolamentazione dello sport professionistico e, per concludere, si affronterà il ruolo primario delle Leghe professionistiche.<sup>27</sup>

Un primo spunto di riflessione può svilupparsi dall'esatta definizione di sport "professionistico". Invero, non esiste nell'ordinamento sportivo

---

<sup>25</sup> *Ex multis*: A. MILLAN GARRIDO, *la modificación de los estatutos federativos a requerimiento de la Administración (Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 23 de Enero de 2011)* in *Revista Jurídica del Deporte*, n. 6, 2001.

<sup>26</sup> Tralasciando l'esame relativo alla composizione delle Federazioni (presenza necessaria di un Presidente e di un'Assemblea Generale) ed al loro regime elettorale e patrimoniale, ai fini del presente lavoro è rilevante soffermarsi sulla potestà disciplinare delle Federazioni sportive spagnole. Orbene, la stessa Legge del 1990 definisce come la potestà disciplinare attribuisce ai suoi titolari legittimi la facoltà di indagare e, ove fosse necessario, sanzionare le persone o gli Enti soggetti all'ordinamento sportivo secondo le loro rispettive facoltà (art. 74 comma 1) sotto il coordinamento e la tutela del Consiglio Superiore degli Sport (art. 33). Per la dottrina, siffatta opera di coordinamento e di tutela del Consiglio non mostra di essere così lampante laddove l'interesse pubblico non si mostrerebbe così prevalente, soprattutto in tema di violazioni commesse durante le competizioni o violazioni comunque di norme generali sportive.

<sup>27</sup> In Spagna le Leghe rivestono un ruolo differente in comparazione con gli altri Stati Europei.

un'interpretazione uniforme di cosa s'intenda per Sport professionistico. Pertanto, all'interno della normativa sportiva spagnola sono stati individuati due criteri distinti: l'uno oggettivo, attinente alla competizione intesa come "professionistica" o meno e l'altro soggettivo basato su coloro che partecipano o meno in tali competizioni. Il Consiglio Superiore degli Sport ha, infatti, la competenza di qualificare le competizioni ufficiali come "professionistiche" alla presenza di vari requisiti tra cui *l'esistenza di vincoli lavorativi tra i Club e gli atleti, l'importanza e la dimensione economica della competizione*.<sup>28</sup>

La definizione che attiene invece le Leghe Professionistiche si rinviene all'interno del Decreto Regio n. 1835/1991 sulle Federazioni Sportive Spagnole, che all'art. 23, coerentemente con l'art. 41 comma 1 della Legge sullo Sport, chiarisce come le Leghe professionistiche siano *associazioni integrate esclusivamente ed obbligatoriamente dai club sportivi che partecipano nelle competizioni ufficiali di carattere professionistico e statale. Esse hanno personalità giuridica propria e godono di autonomia per la loro organizzazione interna e per il loro funzionamento rispetto alla Federazione sportiva nazionale di cui fanno parte. [...] La denominazione dovrà includere l'indicazione della disciplina sportiva e non potrà esistere più di una Lega per ogni disciplina sportiva*.

Difatti, come richiamato in precedenza, oltre alle competenze eventualmente delegate dalla Federazione mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione (*convenios*), le Leghe organizzano le proprie competizioni (in coordinamento con la Federazione e con i criteri stabiliti dal Consiglio Superiore degli Sport); svolgono funzioni di tutela, di controllo e di supervisione – stabilite dalla legge – sugli associati; infine, esercitano la potestà disciplinare nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni attuative.<sup>29</sup>

#### 4. *Il regime disciplinare sportivo*

Si passa ora ad esaminare, con maggiore attenzione, il diritto disciplinare sportivo spagnolo in tutte le sue declinazioni.<sup>30</sup>

La stessa legge sullo Sport n. 10/1990 prevede agli artt. 73-85 la c.d.

<sup>28</sup> Art. 47 comma 2 della legge 10/1990. Ad oggi sono stati ritenuti rispondenti a questi requisiti solamente i campionati di Prima e Seconda Divisione nel Calcio e la Prima Divisione di Lega e Coppa nell'ambito della pallacanestro.

<sup>29</sup> Affinché possano esistere in via ufficiale le Leghe, esse devono essere autorizzate in seguito alla qualifica di "sport professionistico" da parte della Commissione Direttiva del Consiglio superiore degli Sport. Le due Leghe professionistiche (ACB e LNFP), di fatto, sono servite realmente a: dare immagine al *brand*, sia a livello audio visuale che per il merchandising; disporre di una strutturata organizzazione professionale e specifica (insieme alle Leghe americane rappresentano l'eccellenza a livello mondiale); aumentare le possibilità di nuovi metodi audio visuali, in più formati ed infine introdurre nuove possibilità d'introiti (scommesse, etc.).

<sup>30</sup> Nella dottrina spagnola, ampio risalto è stato dato al regime disciplinare sportivo. Si v. sul tema: C. LESTON, J.L. *La disciplina deportiva: concepto, contenido y límites*, Revista Española de Derecho Deportivo, n° 3, 1994; E. BARRACHINA JUAN, *derecho del deporte. Legislacion. Jurisprudencia. Diccionario tecnico juridico*. Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 2001.

*disciplina sportiva*<sup>31</sup> che contempla un sistema decisamente di natura “pubblicistica”, come si evince dall’istituzione del Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (*Comité Español de Disciplina Deportiva*, oggi sostituito dal TAD *Tribunale Amministrativo dello Sport*) come organo di ultima istanza, in via amministrativa.<sup>32</sup>

La potestà disciplinare alla quale si fa riferimento all’interno del Titolo XI della succitata legge sullo Sport del 1990, si può configurare come una sorta di articolazione del diritto amministrativo sanzionatorio, applicabile alla generalità dei consociati, ma che vede, nel contempo, un sistema repressivo nei confronti di soggetti aventi una speciale soggezione, di talché, rispetto ad alcune casistiche, non risulta sempre applicabile il regime generale sanzionatorio.<sup>33</sup> Più nello specifico, la disciplina sportiva – nel suo concetto ampio, equivalente, per molti, al perno di tutta la giustizia sportiva iberica – può definirsi come un sistema di norme che permettono l’imposizione di sanzioni, o la revisione delle stesse, da parte di organi investiti di potestà disciplinare, verso i soggetti subordinati all’ordinamento giuridico sportivo, ciò a fronte della commissione di violazioni (*infracciones*) previamente tipizzate e mediante la celebrazione di procedimenti a tal fine previsti.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> La normativa è stata poi integrata dal Decreto Regio del 23.12.1992 n.1591 propriamente sulla disciplina sportiva. Il sistema previgente prevedeva una legge (n. 13 del 1980) sulla Cultura Fisica e sullo sport (cap. V) nonché il Decreto Regio n. 2690/1980 e n. 642/1984 sempre sul regime disciplinare sportivo. La materia è stata ulteriormente ampliata con l’emanazione della Legge Organica sulla Protezione della Salute e lotta contro il doping (n. 7/2006) e la relativa normativa inerente all’imposizione di sanzioni disciplinari in materia di Doping. La Legge del 1990 prevalentemente dispone l’ambito di applicazione nel suo aspetto oggettivo/soggettivo e territoriale (artt. 73 e 74); la titolarità e l’estensione della potestà disciplinare; le previsioni di determinati elementi in capo alle Federazioni sportive e alle Leghe professionistiche (art. 75); l’elencazione delle infrazioni disciplinari sportive (art. 76) e il relativo catalogo di sanzioni (art. 79); le circostanze di esenzione di responsabilità, quelle attenuanti ed esimenti, la prescrizione di infrazioni e sanzioni (dall’art. 77 all’art. 80); il principio di esecuzione immediata delle sanzioni e le relative eccezioni (art. 81), le condizioni generali e minime dei procedimenti disciplinari (art. 82); il dovere di comunicazione al Ministero delle Finanze di alcune infrazioni. Da ultimo, viene creato il Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (*Comité Español de Disciplina Deportiva*) che si configura come organo amministrativo facente parte del Consiglio Superiore degli Sport (*Consejo Superior de Deportes*). Per un approfondimento si veda il §4.1.

<sup>32</sup> Artt. 84 comma 1 e 85 comma 4.

<sup>33</sup> A titolo esemplificativo, si pensi alle norme sulla violenza nello sport laddove sussistono norme dirette ai cittadini (divieto di consumo di bevande alcoliche, divieto di portare armi o di esibire in vari luoghi simboli che nella loro forma incitano, promuovano o aiutino alla realizzazione di comportamenti violenti o terroristici) e viceversa norme riservate prettamente a un gruppo ristretto di soggetti coinvolti nel mondo sportivo quali atleti, tecnici o arbitri. Per quanto riguarda il primo caso, nella legge sullo Sport sono presenti chiare manifestazioni della potestà sanzionatoria volta alla protezione dell’ordine generale (sportivo). Si pensi al titolo IX relativo alla “Prevenzione della violenza negli spettacoli sportivi”; in tale titolo il potere sanzionatorio è esercitato da determinate autorità amministrative, senza che venga violato il principio del *ne bis in idem* in caso di sanzioni disciplinari *ex art. 5* comma 2 del Decreto Regio 1591/1992 sulla Disciplina Sportiva. *Ex multis* si segnala: JAVIER RODRIGUEZ TEN, *Deporte y Derecho administrativo sancionador*, REUS, 2008; EDUARDO GAMERO CASADO, *Las sanciones deportivas. Régimen disciplinario, violencia y espectáculo, dopaje*, BOSCH, 2010.

<sup>34</sup> Il regime disciplinare è presente presso le strutture federative, presso le Leghe professionistiche ed, inoltre, presso le *Comunidades Autonomas*. In dottrina è stata più volte affrontata l’annosa

Il modello normativo attuale prevede un espresso richiamo ai principi della Costituzione spagnola applicabili al sistema disciplinare sportivo: principio di legalità per le violazioni e per le relative sanzioni, dell'irretroattività delle norme sanzionatorie,<sup>35</sup> del *ne bis in idem*, di proporzionalità, del diritto di difesa e della presunzione di innocenza; mentre tra i principi specifici generali troviamo il principio di esecuzione immediata delle sanzioni e il cosiddetto *pro competitione*.<sup>36</sup>

Orbene, si passa ora ad esaminare i tre aspetti relativi alla denominata disciplina sportiva: oggettivo, soggettivo e territoriale. Per quanto concerne il primo aspetto, in dottrina si sono posti problemi interpretativi al riguardo, in particolar modo sulla distinzione tra le violazioni delle "regole di gioco" o delle "competizioni", intese come le azioni (o omissioni) che durante il corso del gioco o di una competizione, vulnerino, impediscano o perturbino il regolare svolgimento della stessa (solitamente inserite nel referto arbitrale) e, viceversa, le violazioni di norme generali sportive, riferibili a tutte le altre azioni od omissioni comunque tipizzate (Art. 73 della legge sullo Sport). Sul piano soggettivo, invece, si fa riferimento ai soggetti passivi sui quali si estende la potestà disciplinare sportiva, e sul loro *status* di soggetti vincolati all'organizzazione sportiva mediante una relazione c.d. di soggezione speciale. Infine, sul piano meramente territoriale, l'art. 73 circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina sportiva alle "attività o competizioni in ambito statale, o nel caso, internazionale".<sup>37</sup>

Analizzando, parimenti, coloro che risultano titolari della potestà disciplinare, le lettere c), d) ed e) dell'art. 74 indicano: gli organi disciplinari delle Federazioni sportive spagnole,<sup>38</sup> conformemente ai propri Statuti; gli organi preposti dalle Leghe professionistiche e il Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (oggi sostituito dal TAD *Tribunale Amministrativo dello Sport*). Tali organi sono deputati alla individuazione dei fatti, all'istruzione del procedimento e alla conseguente irrogazione delle relative sanzioni.

---

questione relativa all'effettiva natura giuridica dei soggetti titolari della potestà disciplinare. Difatti, nella richiamata legge sullo Sport non vengono stabilite le basi giuridiche di attribuzione di tale competenza, generando problemi che hanno portato a numerosi conflitti presso gli organi giurisdizionali e gli organi non competenti per tale esercizio. Altro aspetto attiene il dubbio del carattere (apparentemente) pubblico delle funzioni esercitate in violazione delle regole di gioco e, contestualmente, dell'esistenza di un interesse pubblico suscettibile di protezione (cfr. MARTA LORA-TAMAYO VALLVE, *El derecho deportivo: entre el servicio público y el mercado*. Editorial Dykinson, S.L.2003).

<sup>35</sup> Ad eccezione della retroattività delle norme più favorevoli per l'autore della violazione.

<sup>36</sup> Si vedano le Risoluzioni del Comitato Spagnolo di Disciplina sportiva *Expediente* n. 133/1997 e *Expediente* n. 212/1998 bis.

<sup>37</sup> La legislazione delle Comunità Autonome in materia sportiva si sviluppa parallelamente mediante il proprio ambito di intervento nella disciplina sportiva. Difatti, la maggior parte delle Comunità riprendono lo schema statale applicato a livello territoriale, nonostante alcune leggi più recenti distinguano tra la potestà meramente disciplinare e quella invece sanzionatoria. Sul tema e sull'analisi di ciascuna *Comunidad Autónoma* si v. M.LORA-TAMAYO VALLVE, cit., 347-354. A conferma dell'identificazione della disciplina sportiva con il regime sanzionatorio tipico dell'Amministrazione si v. la Sentenza del Tribunale Supremo del 26 Giugno del 2001, RJ 2001/8909.

<sup>38</sup> Per quanto concerne la *RFEF* si veda il §5, mentre i soggetti alle lettere a) e b) ovvero gli arbitri e i Club non si considerano rigorosamente titolari di potestà disciplinare.

Segnatamente, risulta obbligatorio all'interno di ogni Federazione nazionale sportiva dotarsi, mediante ricezione nei propri Statuti, di organi disciplinari sportivi che esercitino in via esclusiva la potestà disciplinare sportiva. Invero, la maggior parte delle Federazioni opta per un sistema collegiale di doppia istanza federale o sportiva, in modo da poter ricorrere in appello – presso i Comitati d'Appello – avverso ogni decisione emessa dal Comitato di Competizione preposto (nel campo sportivo professionistico tali organi s'istituiscono mediante accordo Federazione/Lega).

Esperiti i ricorsi endofederali sarà ammissibile il ricorso innanzi al nuovo TAD (§4.1).<sup>39</sup>

Il procedimento disciplinare vigente, in ossequio all'art. 82 comma 1 della legge sullo Sport, prevede due tipi differenti di procedimento: ordinario e straordinario. La dualità procedimentale potrebbe giustificarsi avendo riguardo al normale svolgimento della competizione.

Difatti, il procedimento ordinario risponde principalmente alla necessità di risolvere le questioni che coinvolgono direttamente lo svolgimento della prova o della competizione con particolare celerità e speditezza, esigenza che si ritiene essenziale laddove non si voglia alterare la regolarità della manifestazione/gara in pendenza di un procedimento non definito. Pertanto, sia la legge richiamata sia il Decreto Regio 1591/1992, all'interno del suo Titolo II, fissano quattro presupposti generali quali: la garanzia al diritto di difesa, la garanzia al normale svolgimento della competizione, l'applicazione delle norme statutarie federali sportive compatibilmente con i principi fondamentali previsti *ex lege*, e la garanzia ad un sistema adeguato di rimedi esperibili.

Il procedimento straordinario si applica viceversa a sanzioni che derivano da violazioni di norme generali sportive. Il *discrimen* tra i due tipi di procedimenti si rinviene nell'elemento temporale, ossia nel momento di concretizzazione della condotta violativa, poiché il procedimento straordinario si applicherà ogniqualvolta siano perpetrate condotte al di fuori della competizione, non inficiando pertanto lo svolgimento della stessa. Come anzidetto le decisioni, in entrambi i casi, sono ricorribili dinanzi all'organo di appello o al Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (se non è previsto l'organo d'appello federale).

Ogni Federazione è dotata del potere di assegnare valore assoluto in termini

---

<sup>39</sup> Il sistema adottato dalla Federazione Spagnola di Calcio (*RFEF*) prevede, come si vedrà nel prosieguo, per quanto riguarda le questioni di indole prettamente disciplinare sportiva, in seno alla *RFEF* la costituzione di un Comitato di Competizione Professionistica [...]. Le risoluzioni emanate da quest'organo saranno impugnabili dinanzi al Comitato Nazionale d'Appello. Per un esame esaustivo del regime disciplinare del calcio spagnolo si consulti, oltre ai succitati testi, nello specifico: J. RODRIGUEZ TEN, *Derecho Disciplinario del Fútbol Espanol: Infracciones y Sanciones: Legislacion, Normativa Aplicable y Resoluciones de Los Organos Federativos y del Comité Espanol de Disciplina Deportiva*, Bosch, 2007; C. DEL CAMPO COLÀS / V. MORALES MADRIGAL / L. BESCANSÀ MIQUEL / E. ARENAS BOCANEGRA, *Código del fútbol, LA LEY*, 2009.

Sussistono, altresì, organi disciplinari all'interno delle Leghe professionistiche le quali si dotano di un regime disciplinare diretto alle società sportive, ai propri dirigenti/amministratori senza che siano coinvolti anche i tesserati.

di certezza ai fatti refertati dagli arbitri o giudici, salvo evidente errore materiale. I reclami presentati presso gli organi disciplinari sportivi dovranno decidersi entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale si considerano non più appellabili.

La decisione su un ricorso può confermare, revocare o modificare la decisione impugnata, anche se in caso di modifica, non può arrecare maggior pregiudizio per l'interessato, qualora quest'ultimo fosse il solo ricorrente. Ove sussista, inoltre, la presenza di un vizio formale, durante la pendenza del procedimento in cui è stata emessa la decisione impugnata, si potrà sanare – con effetti retroattivi – il procedimento, con l'indicazione espressa della formula sanante l'irregolarità.<sup>40</sup> La decisione sul ricorso dovrà essere emessa entro un termine non superiore ai trenta giorni, trascorso il quale, sarà considerato rigettato.

Una volta esaurita la via endofederale, le decisioni potranno essere appellate entro il termine di quindici giorni dinanzi al Tribunale Amministrativo dello Sport (come summenzionato, di recente istituzione) che è l'organo amministrativo annesso al Consiglio Superiore degli Sport, che agisce indipendentemente da quest'ultimo, decidendo in ultima istanza, in via amministrativa, sulle questioni disciplinari di sua competenza. Le decisioni di quest'organo saranno impugnabili presso la giurisdizione amministrativa, competente ad effettuare il controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche.<sup>41</sup>

Per completare il tema relativo al regime sanzionatorio e disciplinare sportivo in Spagna, si ritiene necessario fare brevi cenni sulla normativa concernente la lotta agli episodi di violenza nello sport iberico che ha modificato, in particolar modo, il tema delle violazioni contenute all'art. 79 della legge del '90.<sup>42</sup>

A corollario di quanto *supra* richiamato, la legge del 1990 (titolo IX) ha, invero, aperto le porte a una regolamentazione specifica contro il verificarsi di episodi di violenza nello sport (soprattutto nel caso specifico del calcio).<sup>43</sup>

L'intervento legislativo operato mediante la legge n. 19/2007 contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport, ha esteso il campo di

<sup>40</sup> Si v., a fini esemplificativi, l'*expediente* (decisione) n. 371 del Comitato di Appello della RFEF.

<sup>41</sup> Sull'analisi giurisprudenziale in merito alle impugnazioni, ai ricorsi, e all'esecutività delle sanzioni disciplinari sportive si cfr.: A. PALOMAR OLMEDO, *el Deporte en la Jurisprudencia*, ed. Thomson-Reuters, 2009. Per maggiori approfondimenti si consulti trimestralmente: *Revista jurídica de deporte y entretenimiento. Deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, Ed. Aranzadi.

<sup>42</sup> Per esigenze di sintesi il presente lavoro tralascierà l'analisi relativa alla Legge organica n. 7/2006 sulla protezione della salute e la lotta contro il Doping nonché alla recentissima legge Organica del 20 giugno n. 3/2013 sulla protezione della salute dello sportivo e lotta contro il doping nell'attività sportiva che ha riformato, di fatto, l'intero sistema di regolamentazione sul Doping in Spagna.

<sup>43</sup> Spinto dal celebre caso Eto'o (l'ex giocatore del Barcellona che ha subito cori razzisti nella partita contro il Zaragoza), il legislatore spagnolo è intervenuto emanando: una legge contro la violenza, il razzismo e l'intolleranza nello sport (n. 19/2007) e due Decreti Regi con i quali si regola la Commissione statale contro la violenza, il razzismo e l'intolleranza nello sport (n. 748/2008) e si approva il Regolamento di prevenzione della violenza, del razzismo e dell'intolleranza nello sport (n. 203/2010). Tra i commenti alla normativa recentemente approvata si v. AA.VV. *Régimen disciplinario deportivo contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia*, Thomson-Aranzadi, 2008.

applicazione previsto all'interno della legge sullo Sport, indicando non solo misure di prevenzione e persecuzione contro la violenza intesa in senso tradizionale, ma anche contro manifestazioni di forme di razzismo, xenofobia o intolleranza. Difatti, si sono stabilite misure specifiche finalizzate alla prevenzione/repressione di tali episodi mediante la classificazione di tre tipologie di violazioni (molto gravi, gravi e lievi) – contenute nella legge 19/2007 – e rispondenti al criterio basato sulla titolarità del soggetto che ha commesso il fatto. Si distinguono quindi violazioni perpetrate da: soggetti organizzatori di competizioni e di spettacoli sportivi; spettatori; altri soggetti.

Per quanto concerne le sanzioni, oltre a quelle pecuniarie, sussistono specifiche sanzioni di tipo accessorio.<sup>44</sup>

#### 4.1 *In particolare: la soppressione del Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (Comité Español de Disciplina Deportiva). L'istituzione del Tribunale Amministrativo dello Sport (Tribunal Administrativo del Deporte TAD)*<sup>45</sup>

Tra le modifiche più significative che sono state apportate al sistema di giustizia

<sup>44</sup> Inabilitazione ad organizzare lo spettacolo, chiusura temporanea dell'impianto sportivo (per gli organizzatori), proibizione all'accesso, lavori "sportivamente" utili (persone fisiche), infine, pubblicazione della rettifica delle dichiarazioni.

<sup>45</sup> Istituito con la legge n. 13/1980, il precedente Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva, organo amministrativo, indipendente dagli altri enti sportivi e collegato formalmente al Consiglio Superiore degli Sport, esercitava il potere giurisdizionale in ultima istanza sulle questioni disciplinari per cui risultava essere competente (Art. 84 comma 1, paragrafo 2 della legge sullo Sport nonché art. 58, paragrafo 1, del Decreto Regio n. 1591/1992). Fermo restando che ogni riferimento all'organo in questione deve considerarsi necessariamente rivolto al TAD (Disp. Addizionale quarta della legge Organica 3/2013), le caratteristiche principali del Comitato erano innanzitutto la natura di organo amministrativo, indipendente e con rilevanti garanzie, *in secundis* il possesso di determinate competenze nell'ambito disciplinare all'interno del territorio statale. Il Comitato era competente per:

- la conoscenza e la risoluzione, su ricorso, delle pretese dedotte in relazione alle decisioni definitive degli organi sportivi titolari di potestà disciplinare che avevano esaurito i ricorsi alla giustizia sportiva, secondo la distribuzione delle competenze stabilita all'interno della Legge sullo Sport e nel Decreto Regio.

In caso di competizioni che si svolgono in ambito territoriale inferiore allo Stato saranno competenti i Comitati

Disciplinari corrispondenti quali Comitati Autonomi. Sulla competenza in materia di ricorsi avverso le decisioni del Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva, si veda quanto stabilito dal Tribunale Supremo (contenzioso-amministrativo), equivalente alla nostra Cassazione, in data 04.11.2010.;

- l'istruzione e risoluzione di ricorsi disciplinari su istanza o richiesta del Presidente del Consiglio Superiore degli Sport o della sua Commissione Direttiva (Competenza diretta, come se si trattasse di un unico grado di giudizio. Ciò al fine di evitare che non vengano impugnati i provvedimenti a causa dell'inerzia degli organi disciplinari preposti);
- le decisioni sulle impugnazioni avverso le sanzioni in materia di Doping (per esigenze di sintesi si tralascerà l'analisi relativa a ciascun sistema disciplinare autonomo che, di fatto, ha ripreso il modello disciplinare classico);
- la risoluzione, altresì, dei conflitti di competenze tra organi disciplinari territoriali differenti (Il COE ha, di fatto, creato un Tribunale Spagnolo di Arbitrato sportivo che purtroppo nella prassi

sportiva spagnolo nell'arco dell'ultimo biennio, ampio risalto dalla dottrina è stato dato all'istituzione di un nuovo organo di giustizia sportiva di ultima istanza, il Tribunale Amministrativo dello Sport (*TAD: Tribunal Administrativo del Deporte*) che va a sostituire il Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (*Comité Español de Disciplina Deportiva*) e la Giunta di Garanzie elettorali (*Junta de Garantías Electorales*).

Tale nuovo organo è stato approvato dal Decreto Regio 53/2014<sup>46</sup> e risulta essere vigente dal 31 Gennaio 2014. L'obiettivo del legislatore sportivo mediante la creazione di un nuovo organo giurisdizionale, anch'esso come il CEDD annesso al CSD, è propriamente quello di riunire per la prima volta in un unico organo le competenze di revisione e controllo dell'attività federale su materie fondamentali quali la lotta contro il doping, il regime disciplinare sportivo nonché la garanzia di legalità nei procedimenti elettorali delle Federazioni.

Ciò premesso, si riassumono in questa sede le funzioni essenziali del nuovo Tribunale, art. 1 lett. a), b), c) Decreto Regio 53/2014, rubricato "natura e funzioni" del Tribunale:

- decidere in via amministrativa e in ultima istanza le questioni disciplinari sportive di sua competenza, quelle segnalate nella legge Organica del 20 giugno n. 3/2013 sulla protezione della salute dello sportivo e lotta contro il doping nell'attività sportiva nonché decidere in merito ai ricorsi amministrativi speciali regolati dall'art. 40 della citata Legge Organica;
- statuire sui casi disciplinari, in ultima istanza amministrativa, su richiesta del Presidente del CSD o della sua Commissione Direttiva, nei casi specifici a cui fa riferimento l'art. 76 della Legge sullo Sport;
- assicurare, con tempestività e in ultima istanza amministrativa, la legittimità dei procedimenti elettorali presso gli organi di governo delle Federazioni sportive spagnole.

La competenza del TAD sarà irrevocabile e non estendibile e non potrà essere

---

non ha avuto un largo utilizzo. Si consulti, per una maggior comprensione del ruolo svolto dall'arbitrato nello sport iberico: J. RODRIGUEZ TEN, *Regimen juridico del arbitraje deportivo, los jueces y arbitros deportivos en la normativa estatal, autonómica y federativa*, BOSCH, 2010; J. D. D. CRESPO PEREZ, *La resolución de conflictos mediante el Arbitraje en el deporte, in Aportaciones del derecho al deporte del s.XXI. I Jornadas de Derecho Deportivo, Ciudad de Valencia 29 y 30 de Octubre 2010*).

Da ultimo difatti, si ritiene necessario in questa sede precisare che, oltre ai Comitati Autonomi presso le differenti Comunità esiste una terza via considerata non propriamente giurisdizionale, ossia la possibilità di ricorrere in alternativa ad un Arbitrato, solamente per quelle controversie giuridico-sportive che concernono le relazioni strettamente derivanti tra soggetti privati nello sport, escluse pertanto le materie che non siano liberamente disponibili dalle parti e la cui violazione non sia oggetto di sanzione disciplinare Arbitrato, solamente per quelle controversie giuridico-sportive che concernono le relazioni strettamente derivanti tra soggetti privati nello sport, escluse pertanto le materie che non siano liberamente disponibili dalle parti e la cui violazione non sia oggetto di sanzione disciplinare.

<sup>46</sup> Il Decreto Regio 53/2014 mediante il quale si indica la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del TAD è stato emesso in virtù della Disposizione Addizionale 3°.6 della Legge Organica 3/2013.

modificata per volontà degli interessati.

Le decisioni adottate dal TAD nell'esercizio delle competenze poc' anzi descritte esauriscono la via amministrativa, essendo immediatamente esecutive. Pertanto, non possono essere oggetto di ricorso in opposizione, mentre è possibile ricorrere presso la giurisdizione contenzioso-amministrativa (art. 10 Decreto Regio 53/2014).

Per l'esecuzione delle pronunce del TAD è competente la Federazione sportiva corrispondente ovvero l'Agenzia Spagnola per la protezione della salute nello Sport in caso di sanzioni irrogate in materia di Doping.

In merito alla sua composizione, il TAD è composto da sette laureati in legge, tra cui un Presidente eletto tra i membri che sono stati nominati. Il Presidente è, inoltre, assistito da un Segretario, nominato dal presidente del CSD. Per svolgere le proprie funzioni è garantita la composizione equilibrata di donne e uomini. I membri del Tribunale sono nominati dalla Commissione Direttiva del CSD. Sono designati quattro membri tra quelli proposti dal Presidente del CSD e tre da quelli proposti dalle federazioni sportive spagnole (artt. 2, 5, 6 e 7 Decreto Regio 53/2014).

Come rilevato dalla dottrina maggioritaria, la *ratio* sottesa all'istituzione del nuovo TAD coincide con l'esigenza *in primis* di una necessaria semplificazione del sistema di giustizia vigente con contestuale riduzione della spesa pubblica.<sup>47</sup> In secondo luogo, mediante la concentrazione delle funzioni deputate a tale organo, in virtù fondamentalmente dell'avvenuta riunione dei due organi antecedenti, si raggiungerà un maggiore grado di chiarezza e trasparenza. Così come, da ultimo, si attribuirà una rinnovata solennità alle decisioni emesse da un Tribunale Amministrativo indipendente e imparziale.

In buona sostanza, tale ventata di novità nel settore del diritto sportivo iberico è stata accolta con positività dagli operatori del diritto i quali hanno manifestato a più riprese un particolare plauso per aver finalmente reso pubbliche le decisioni dell'organo di giustizia sportiva in quanto fino ad ora non vi era traccia delle pronunce emesse dagli organi giurisdizionali sportivi presenti in precedenza.<sup>48</sup> Indubbiamente, tale novità permetterà agli operatori del diritto di conoscere il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale e costituire precedente giurisprudenziale per i futuri

---

<sup>47</sup> Difatti, il TAD svolge le funzioni di due organi annessi al CSD senza alcun costo addizionale in quanto le spese necessarie rientreranno nel bilancio del CSD.

<sup>48</sup> *Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte serán públicas, respetando el derecho al honor y la intimidad de las personas, con observancia de la adecuada protección de datos de carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal. A tal efecto, se insertarán en la sede electrónica del Consejo Superior de Deportes, así como en la de la Agencia Española de Protección de la Salud del Deportista* art. 8 Decreto Regio 53/2014.

Il TAD è già stato recentemente protagonista dei noti casi relativi a Cristiano Ronaldo (conferma sanzione di 3 giornate) e all'ex juventino Zinedine Zidane (annullata sanzione per insufficienza di prove come ruolo di Allenatore del Real Madrid Castilla). Si v. per approfondimenti [www.csd.gob.es/csd/informacion/4TribAdminDep](http://www.csd.gob.es/csd/informacion/4TribAdminDep) mentre per le risoluzioni del TAD in ordine cronologico si v: [www.csd.gob.es/csd/informacion/resoluciones-del-tribunal-administrativo-del-deporte](http://www.csd.gob.es/csd/informacion/resoluciones-del-tribunal-administrativo-del-deporte).

processi, fornendo in definitiva una maggiore chiarezza e certezza per i soggetti coinvolti.

5. *La RFEF, Real Federación Española de Fútbol, ed il suo regime disciplinare federale*

La pluridecorata Federazione calcistica spagnola ha intrapreso dal 2008 ad oggi una fitta trama di successi sportivi che hanno visto la *Selección* conquistare, sul campo, gli ultimi due Europei di Calcio nonché l'ultima edizione della Coppa del Mondo disputata in Sudafrica (2010).<sup>49</sup> Alla luce dei risultati ottenuti sul campo, per la Federazione calcistica spagnola corre pertanto l'obbligo di dotarsi di un sistema normativo efficiente che preveda, al suo interno, un regime disciplinare adeguatamente strutturato.

Indipendentemente dall'esercizio dei poteri disciplinari propri degli organismi federativi di tale natura, la Federazione spagnola di calcio esercita la potestà disciplinare su tutte le persone che fanno parte della propria struttura organizzativa: sulla società e i suoi giocatori, sui tecnici e sui dirigenti, sugli arbitri e, in generale, su tutte le persone o gli enti che, essendo affiliati, ricoprono ruoli o praticano la loro attività a livello statale.

Dal punto di vista del proprio ordinamento endofederale, la *RFEF* si distingue dalle altre Federazioni nazionali, unitamente alla Federazione spagnola pallacanestro, in quanto risulta essere una Federazione nella quale viene stabilito, mediante accordo Federazione-Lega, la composizione degli organi disciplinari: *al fine della risoluzione di questioni di indole disciplinare sportiva, proprie di incontri in competizioni professionistiche, si costituirà in seno alla RFEF un Comitato di Competizione Professionale, con provata esperienza sportiva, integrato da un Presidente e due membri, che dovranno avere titolo di dottore in legge, tutti designati dal Presidente della RFEF. Le decisioni di quest'organo saranno ricorribili dinanzi al Comitato Nazionale di Appello, integrato da tre membri che dovranno essere dottori in giurisprudenza e con conclamata esperienza sportiva, designati uno dalla RFEF che svolgerà il ruolo di Presidente, uno dalla Lega e un terzo di mutuo accordo tra le due parti [...].*

Per quanto attiene la materia oggetto d'esame, all'interno degli Statuti della Federazione calcistica spagnola (dall'art. 58 all'art. 171), si delinea il campo del regime disciplinare, valevole per tutte le categorie professionistiche e non.<sup>50</sup>

Venendo ora alla struttura della regolamentazione in materia, essa si basa su: un catalogo ampio di disposizioni generali (organizzazione della struttura disciplinare, compatibilità con altre sanzioni, attenuanti e aggravanti, prescrizione, etc.); l'elencazione tassativa delle sanzioni suddivise in "lievi", "gravi" e "molto

<sup>49</sup> La *RFEF* difatti occupa il primo posto nel Ranking UEFA relativo a tutte le Federazioni affiliate per i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni.

<sup>50</sup> Sussistono solamente differenze di corrispettivi in caso di irrogazione di ammende, decisamente più consistenti per i soggetti delle categorie più alte.

gravi” (quest’ultime suddivise, inoltre, in comuni e specifiche); un catalogo di violazioni suddivise anch’esse in sezioni relative al grado di gravità.

Pertanto, le tipologie di procedimenti disciplinari adottabili sono i seguenti:

- il denominato “procedimento immediato” laddove si concretizza l’esercizio della potestà disciplinare da parte di quei soggetti (arbitri su tutti) i quali devono adottare decisioni disciplinari istantanee in applicazione delle c.d. regole di gioco;
- il “procedimento urgente”: si tratta di quei casi in cui sono necessari interventi rapidi da parte degli organi disciplinari, come, ad esempio, durante alcune fasi concentrate di competizioni (playoff, etc.);
- il “procedimento ordinario”: per violazioni delle regole di gioco o della rispettiva competizione con inclusione o meno delle stesse nel referto dell’arbitro;
- il “procedimento straordinario”: violazioni di norme generali sportive;
- i procedimenti particolari (con riguardo a materie specifiche come il doping e per le partite amichevoli).

Nella prassi spesso la RFEF utilizza il procedimento ordinario e/o quello straordinario. Per ambedue i procedimenti sono competenti rispettivamente: il Comitato di competizione (*Comité de Competición*), i Giudici Unipersonali di Competizione (*Jueces unipersonales de competición*) ed il Comitato di Appello (*Comité de Apelación*). Per quanto afferente alla loro composizione si veda quanto richiamato in precedenza, in questa sede occorre tener presente, invece, che la competenza sanzionatoria deriva dalla funzione della competizione che si svolge e non dal tipo di procedimento che si adotta (competenza generica di carattere oggettivo).<sup>51</sup>

Nel dettaglio, il procedimento disciplinare potrà essere attivato d’ufficio in seguito a denuncia motivata o a iniziativa dell’organo procedente<sup>52</sup> oppure su ricorso della parte interessata (nel caso di soggetti danneggiati dalla decisione adottata o su richiesta del Consiglio Superiore degli Sport sulla base del referto arbitrale e sui suoi allegati “presunzione di certezza *iuris tantum*”).

Il procedimento ordinario si azionerà mediante un provvedimento dell’organo competente, notificato alle parti, con al suo interno il contenuto dei fatti imputati, la possibile qualificazione giuridica e l’identità del presunto colpevole, ed infine la concessione di massimo dieci giorni per ascoltare le parti, la presentazione di memorie e l’allegazione delle prove.

La commissione della violazione contestata dovrà essere provata. I principi posti alla base del procedimento *de quo* sono dunque: innanzitutto la presunzione di innocenza, il principio *in dubio pro reo* e, da ultimo, il principio di uguaglianza. In secondo luogo, si ritiene che non esistano prove privilegiate o cosiddette

<sup>51</sup> A titolo esemplificativo, le violazioni commesse durante le competizioni ufficiali tra i club della Lega Nazionale di Calcio Professionistico saranno giudicate dal Comitato di Competizione, quelle dalla Seconda Divisione in poi saranno giudicate dal Giudice Unico di competizione.

<sup>52</sup> Il Comitato Spagnolo di Disciplina ha più volte specificato come debbano essere utilizzati solamente per il minimo indispensabile (Risoluzioni n. 8/2000 bis e n. 50/2001 bis).

necessarie.<sup>53</sup>

Può accadere, invece, che esistano dubbi sulla possibile esistenza di una violazione di una norma generale nel caso di instaurazione di un procedimento straordinario, di modo che l'organo disciplinare potrà previamente concordare un'informativa riservata.

Infine, il Regolamento di Disciplina sportiva, nonché gli Statuti federali, stabiliscono le modalità procedurali per l'eventuale costituzione di terzi interessati, per la riunione dei procedimenti, etc. Si indicano, altresì, alcune disposizioni sulla compatibilità del procedimento disciplinare con gli altri procedimenti penali/amministrativi, sulla motivazione delle decisioni e, da ultimo, sulla notifica delle stesse.

Per le decisioni emanate dal Comitato di Competizione e dal Giudice Unipersonale, organi di prima istanza, il giudice di secondo grado sarà il Comitato di Appello. Le decisioni di quest'ultimo organo sono ricorribili, infine, presso il TAD (il quale, come appena illustrato, dal 31.01.2014 va a sostituire il Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva)<sup>54</sup> che deciderà con una risoluzione definitiva che esaurisce la c.d. via amministrativa e che sarà direttamente esecutiva.<sup>55</sup> Su quest'ultime è ammesso ricorso presso gli organi contenziosi-amministrativi.<sup>56</sup>

In seno alla *RFEF* è presente, inoltre, il Comitato Giurisdizionale e di Conciliazione (*Comité Jurisdiccional y de Conciliación*) che è l'organo responsabile per ascoltare e risolvere i problemi, i reclami o le richieste che non sono relativi a competizioni e/o a questioni disciplinari, ma che derivano tra persone fisiche (es. calciatori) o persone giuridiche (es. Club) che costituiscono l'organizzazione federale a livello statale.<sup>57</sup>

## 6. Conclusioni

L'impianto normativo sportivo in Spagna è essenzialmente costituito, da un lato, da norme che derivano dai pubblici poteri sia a livello statale che autonomo (leggi, decreti regi, etc.), tra le quali spicca il ruolo primario della legge n.10/1990 sullo Sport, e, dall'altro, da norme dettate dalle proprie organizzazioni sportive nell'esercizio delle loro competenze (Statuti, Regolamenti disciplinari, etc.). Le regole del gioco sono evidentemente considerate l'essenza stessa del mondo sportivo.

<sup>53</sup> Nel caso in cui il procedimento ordinario si basi sul referto arbitrale o un suo allegato, tale documento avrà natura di prova privilegiata *iuris tantum*.

<sup>54</sup> Ai sensi degli artt. 84 comma 1 della legge sullo Sport, artt. 58 e ss. del Regolamento di Disciplina sportiva nonché degli artt. 158 comma 2 degli Statuti Federali e dell'ordinanza del 2 aprile 1996 che regola il regime interno di attuazione del Comitato di Disciplina sportiva.

<sup>55</sup> Sono ammessi su tali decisioni sia il riesame, sia un ricorso straordinario di revisione.

<sup>56</sup> Per un approfondimento sulla materia delle violazioni e delle sanzioni nel campo calcistico v.: J. RODRIGUEZ TEN, *Derecho Disciplinario del Futbol Espanol: Infracciones y Sanciones: Legislacion, Normativa Aplicable y Resoluciones de Los Organos Federativos y del Comite Espanol de Disciplina Deportiva*, Bosch, 2007. La *RFEF* ha emanato un Codice Disciplinare *ad hoc* contenente 167 articoli recanti al loro interno la strutturazione delle violazioni e delle relative sanzioni disciplinari.

<sup>57</sup> Per ulteriori informazioni si visiti il sito [www.rfef.es/index.jsp?nodo=402](http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=402).

Particolare attenzione, in Spagna, viene assegnata agli organi legittimati ad amministrare la giustizia sportiva; pertanto, l'elemento soggettivo risulta essere un aspetto caratterizzante tale forma di giustizia. Ebbene, ampio risalto nella trattazione è stato dato alle Federazioni sportive, in virtù della loro peculiare natura giuridica in qualità di enti privati che esercitano – come abbiamo visto – funzioni pubbliche delegate. Esse sono regolate dal diritto amministrativo poiché considerate *agenti collaboratori* della Pubblica Amministrazione nel ruolo di promozione dell'attività fisica e dello sport, enucleato all'art. 43 della Costituzione Spagnola, che viene affidato ai pubblici poteri.

Per tale motivo il Consiglio Superiore degli Sport, nella sua veste di tutore e coordinatore dell'esercizio delle funzioni pubbliche affidate alle Federazioni sportive, svolge un ruolo determinante, mediante il suo intervento sulla creazione, sul funzionamento e sulla revocazione delle Federazioni stesse.<sup>58</sup>

In disparte tali profili, si è infine tracciato il regime disciplinare presso i vari livelli dell'ordinamento sportivo spagnolo, basato tradizionalmente su due tipi principali di procedimento: ordinario e straordinario.

Si è concluso, pertanto, con l'esame relativo alla Federazione Sportiva calcistica spagnola, la *RFEF*, come modello eterogeneo (nonché dotato di una sua completezza) – rispetto alle altre Federazioni iberiche – di applicazione del regime disciplinare sui suoi affiliati.

Ciononostante, nella prassi, non si riscontra un'uniformità di giudizio nelle decisioni emanate dagli organi di giustizia sportiva,<sup>59</sup> che appaiono talvolta decisamente tenui rispetto alle violazioni commesse; ciò accade in quanto tali organi sono certamente limitati dal principio del divieto di *reformatio in peius*, sebbene – probabilmente – tale tendenza, *de facto*, si sia manifestata al fine di evitare il possibile ricorso alla giurisdizione contenzioso-amministrativa in ambito esofederale. Come ben inquadrato da alcuni autori,<sup>60</sup> il sistema di giustizia sportiva spagnolo appare come un sistema complesso, in quanto normativamente strutturato come se fosse un sistema di “coordinate cartesiane”: da una parte (asse delle ascisse) troviamo norme di tipo statale e le norme autonome, dall'altra (asse delle ordinate), le norme emanate dai pubblici poteri e le norme del settore privato.

---

<sup>58</sup> In un sistema così come delineato nei paragrafi precedenti, talvolta si riscontrano dei limiti alla facoltà di “auto-organizzazione” e “auto-normazione” delle Federazioni stesse (cfr. E. GAMERO CASADO, *Fundamentos de derecho deportivo*, TECNOS, 2012).

<sup>59</sup> Cfr. J. RODRIGUEZ TEN, cit. L'autore presenta numerosi casi di contraddittorietà tra le decisioni sportive adottate sia in ambito endofederale che esofederale.

<sup>60</sup> E. GAMERO CASADO, cit.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEGLI STATI UNITI

di *Marco Giacalone e Armando Pedicini\**

SOMMARIO: 1. Introduzione generale – 2. I principi della giustizia sportiva negli Stati Uniti – 3. Le fonti del diritto sportivo statunitense – 4. Organizzazione dello sport e le caratteristiche distintive generali della struttura e gestione degli sport negli Stati Uniti – 5. Struttura e gestione dello sport interscolastico (*High School*) – 6. Regolamento giuridico dello sport interscolastico – 7. Struttura e gestione dello sport intercollegiale (*College*) – 8. Normativa sulla struttura interna e gestione dei processi amministrativi – 9. Struttura e gestione dell'*United States Olympic Committee (USOC)* – 10. Disciplina giuridica degli Sport Professionistici – 11. Limiti dell'applicabilità della normativa Antitrust nel diritto sportivo – 12. *Grievance Arbitration* – 13. La responsabilità nei confronti degli spettatori – 14. La responsabilità nei confronti degli atleti – 15. Conclusioni

### 1. *Introduzione generale*

Negli Stati Uniti, il termine «giustizia sportiva» è l'insieme di strumenti volti alla risoluzione delle controversie messa a disposizione degli atleti, allenatori, dirigenti sportivi, club e leghe. A tal proposito, la giustizia sportiva è il prodotto di elaborate procedure, utilizzate nel business dello sport per garantire agli atleti una tutela tempestiva, celere, efficiente con costi ridotti, a differenza di quanto accade nei contenziosi dinanzi ai Tribunali Ordinari.<sup>1</sup>

Il settore sportivo statunitense comprende milioni di atleti e spettatori, generando miliardi di dollari ogni anno. Sono parte integrante del settore sportivo, oltre che gli atleti dilettanti e professionisti, anche allenatori, arbitri, direttori sportivi

---

\* Il presente lavoro, pur se unitamente pensato, va nelle sue parti così attribuito: Armando Pedicini, par. da 1 a 9 e Marco Giacalone par. da 10 a 14.

Marco Giacalone, De Landro Legal Agency, Napoli; Dottorando di ricerca in Filosofia del Diritto, Logica ed Informatica Giuridica presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II»; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail: giacalone@hotmail.it.

Armando Pedicini, Studio Legale Scarinzi – Barile; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail: ar.pedicini@gmail.com.

<sup>1</sup> R.I. ABRAMS, *Sports Arbitration and Enforcing Promises: Brian Shaw and Labor Arbitration*, 20 Marq. Sports L. Rev. 223, 232 (2009).

dei vari campionati, emittenti televisive sportive, sponsor, medicina dello sport ed assistenza sanitari, aziende che sponsorizzano eventi sportivi ed amministratori e proprietari di impianti sportivi.

## 2. *I principi della giustizia sportiva negli Stati Uniti*

La giustizia sportiva negli Stati Uniti riconosce quali principali diritti per gli sportivi, quello ad *essere ascoltati*, il *diritto di rappresentanza*, il *diritto ad un equo preavviso* e il *diritto alla tempestiva risoluzione delle controversie*.

La legislazione federale innanzitutto, prevede che gli atleti americani abbiano facoltà di presentare domanda di arbitrato contro le eventuali controversie all'«*American Arbitration Association*» (di seguito AAA).<sup>2</sup> Hanno il diritto di adire l'AAA non solo gli atleti da una controversia ma anche coloro che vengono esclusi da una squadra o da una competizione.<sup>3</sup>

Gli sportivi che in particolare partecipano ai campionati professionistici sportivi, come la *National Football League (NFL)*, *National Basketball Association (NBA)*, *National Hockey League (NHL)*, *Major League Baseball (MLB)* o *Major League Soccer (MLS)*, sono tutelati anche dai diritti stabiliti nei rispettivi contratti collettivi, riconosciuti nei vari campionati sportivi. In questi contratti collettivi vengono dettagliatamente descritti i vari meccanismi per la risoluzione delle diverse controversie che sorgono nello sport statunitense.

In secondo luogo, gli atleti hanno il diritto ad essere rappresentati da un avvocato, un rappresentante sindacale o altro consulente nelle controversie relative ai contenziosi sportivi.<sup>4</sup> Lo scopo è quello di garantire il diritto alla difesa agli atleti avverso eventuali procedure disciplinari che subiscono nel corso della loro carriera sportiva.

In terzo luogo, gli atleti sono garantiti dal diritto di un giusto preavviso nel caso in cui vengano colpiti da un'azione disciplinare o sanzione afflittiva, come quella di esclusione ad eventuali competizioni sportive. La risoluzione rapida delle controversie sportive è stata imposta dal *Federal Amateur Sports Act* e dal successivo *Ted Stevens Olympic e l'Amateur Sport Act (Ted Stevens Act)*, ma anche dai contratti collettivi di lavoro attraverso procedure speciali. In tal modo, nel caso in cui un giocatore della *NFL* venga sospeso dal proprio club, il contratto collettivo della *NFL*

---

<sup>2</sup> L'*American Arbitration Association (AAA)*, è una organizzazione non-profit nel campo della risoluzione alternativa delle controversie, che fornisce servizi alle persone e alle organizzazioni che desiderano risolvere i conflitti in via stragiudiziale, e una delle diverse organizzazioni arbitrali, che amministra i procedimenti di arbitrato. La AAA amministra anche la mediazione e altre forme di risoluzione alternativa delle controversie ed ha sede a New York City.

<sup>3</sup> Vedi *Lindland v. USA Wrestling Ass'n*, 230 F.3d 1036 (7th Cir. 2000) (discussione l'inclusione di «atleti interessati» in arbitrati derivanti da una decisione di un ente di gestione nazionale).

<sup>4</sup> Cfr. ad esempio, gli statuti degli Stati Uniti Calcio Federazione, Inc., Bylaw 701 (1) (a) (5), disponibile *on line* all'indirizzo web [www.ussoccer.com/governance/bylaws.aspx](http://www.ussoccer.com/governance/bylaws.aspx); United States Soccer Federation, Inc. Policy Manual, Politica 701-1 (a), disponibile presso [www.ussoccer.com](http://www.ussoccer.com); domande frequenti per Movimento Olimpico Controversie amministrato dalla American Arbitration Association (AAA) disponibile sul sito [www.adr.org/aaa/ShowPDF?doc=ADRSTG\\_010805](http://www.adr.org/aaa/ShowPDF?doc=ADRSTG_010805).

prevede che l'audizione debba aver luogo entro sette giorni dalla data in cui è stato depositato il reclamo.

I casi relativi alle controversie dello sport sono contraddistinti da un corpo di leggi applicabile in maniera specifica al contesto sportivo ed influenzano lo sviluppo dei principi giuridici generali.

Sia a livello federale che statale, le controversie sportive hanno influenzato in modo significativo le tendenze giurisprudenziali generali. La nascita delle autorità giuridiche di natura sportiva, ha plasmato il volto della dottrina giuridica generale in diverse aree significative del diritto. Sono di esempio le modifiche dei principi costituzionali che comportano perquisizione o sequestri di droga oppure le leggi federali anti-trust od ancora l'introduzione di nuove dottrine laburiste.

Anche a livello statale, l'importante dottrina sull'illecito, è stata e continuerà ad essere caratterizzata da controversie sorte nel contesto sportivo, così come anche altri settori del diritto saranno influenzati in modo analogo.<sup>5</sup>

### 3. *Le fonti del diritto sportivo statunitense*

Negli Stati Uniti non esiste né un Governo o Consiglio Federale, né un Ministero dello Sport che supervisioni o regoli le pratiche agonistiche ed amatoriali sportive a qualsiasi livello di competizione (anche se, in alcuni casi le agenzie statali di regolamentazione sorvegliano alcuni sport "a rischio", quali la boxe e varie arti marziali).

Non esistono inoltre, disposizioni specifiche dello sport nella Costituzione degli Stati Uniti e non vi è alcun diritto costituzionalmente garantito per offrire un livello di concorrenza della partecipazione agli sport. Si può dedurre tuttavia, da alcune disposizioni nella Costituzione, una scarsa considerazione nei confronti delle istituzioni pubbliche nell'insegnare e far rispettare gli ideali dello sport, non offrendo loro alcuna tutela giuridica della privacy, di libertà di espressione o di professione religiosa rispetto ai College ed agli istituti professionistici per atleti.

L'Agenzia Governativa dello Stato delega ad alcuni organismi sportivi il funzionamento delle attività organizzative e disciplinari. Questi organismi detengono l'autorità di governo in subordine dello Stato, secondo i limiti riconosciuti dalla Costituzione degli Stati Uniti. Alcuni esempi sono rappresentati dalle associazioni sportive professionali, quali la *Professional Golfers Association (PGA)*, l'*Association of Tennis Professional (ATP)*, il *National Collegiate Athletic Association (NCAA)*, ed il *Comitato Olimpico degli Stati Uniti (USOC)*, che sono organizzazioni private con ampia autonomia di autoregolamentazione.

A livello federale, esistono poche leggi specifiche per lo sport, come i già elencati *Ted Stevens Olympic* e l'*Amatuer Sport Act*,<sup>6</sup> lo *Sports Agent Responsibility*

<sup>5</sup> D. E. LAZAROFF: *L'influenza del diritto sportivo sulla giurisprudenza americana*, Virginia Sports & Ent. L.J. 1, n. 2 (2001). Vedi anche M. J. MITTEN & H. OPIE, *Law Sport: implicazioni per lo sviluppo di internazionale, comparato, e la legge nazionale e globale Dispute Resolution* '.

<sup>6</sup> 37 U.S.C. §§ 220501, e ss..

*Trust Act*,<sup>7</sup> lo *Sport Broadcasting Act* del 1961,<sup>8</sup> l'*Equity in Athletics Disclosure Act*,<sup>9</sup> il *Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA)*,<sup>10</sup> il *Bribery in Sporting Contests Act*,<sup>11</sup> il *Professional Boxing Safety Act* del 1996,<sup>12</sup> il *Muhammad Ali Boxing Reform Act*,<sup>13</sup> ed il *Curt Flood Act* del 1998.<sup>14</sup> Anche a livello di leggi statali ne esistono poche specifiche per lo sport, alcune delle quali includono statuti per gli agenti degli atleti ed altre che istituiscono e limitano gli standard di responsabilità civile (ad esempio, *Illinois Baseball Structure Liability Act*).

La disciplina federale antitrust, quella sulla antidiscriminazione ed il diritto del lavoro, hanno modellato in maniera significativa la struttura, la gestione ed il funzionamento degli sport professionistico. Il Titolo IX dello Statuto Federale ha imposto la parità di tutti i programmi di istruzione offerti dalle istituzioni scolastiche, che ricevono finanziamenti federali ed hanno avuto un impatto significativo sugli sport interscolastici e interuniversitari.

Nel *Common Law* degli States, in particolare per quanto riguarda l'istituto del contratto, dell'associazione privata ed del diritto civile, svolgono un ruolo significativo nella regolazione dello sport.<sup>15</sup> Questo corpo di leggi spesso viene applicata in maniera differente allo sport rispetto ad altre attività sociali o di lavoro per via delle caratteristiche uniche che denotano le competizioni sportive, come ad esempio avviene nel caso dei contatti fisici tra gli atleti in alcuni sport, consentiti secondo le norme sportive e non vanno a violare i diritti personali.

E' stato, inoltre, giuridicamente istituito il *Dormant Commerce Clause*<sup>16</sup> nella Costituzione degli Stati Uniti, per impedire a qualsiasi Stato Americano la possibilità di disciplinare direttamente le attività commerciali degli sport nazionali presenti nei campionati professionistici più importanti o nelle associazioni sportive, quali la *National Collegiate Athletic Association (NCAA)*<sup>17</sup> oppure l'*United States*

<sup>7</sup> Art. 15 U.S.C. §§7801 e ss..

<sup>8</sup> Art. 15 U.S.C. §§ 1291 e ss..

<sup>9</sup> Art. 20 U.S.C. §1092.

<sup>10</sup> Art. 28 U.S.C. §§3701, e ss..

<sup>11</sup> Art. 18 U.S.C. § 224.

<sup>12</sup> Art. 15 U.S.C. §§ 6301 e ss..

<sup>13</sup> Art. 15 U.S.C. § 6307 a-h.

<sup>14</sup> Art. 15 U.S.C. §26 b.

<sup>15</sup> DAVIS, SMITH & BERRY, *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems*, 2nd ed., Aspen Publishers 2009.

<sup>16</sup> Il *Dormant Commerce Clause*, noto anche come «*Negative*» *Commerce Clause*, è una dottrina giuridica che i Tribunali statunitensi hanno dedotto dalla clausola commerciale dell'articolo I della Costituzione degli Stati Uniti. La clausola commerciale concede espressamente al Congresso il potere di regolare gli affari commerciali tra i diversi Stati.

<sup>17</sup> La *National Collegiate Athletic Association (NCAA)*, è un'associazione che raggruppa circa 1200 istituti in conference, organizzazioni ed individui che organizzano i programmi sportivi di college ed università negli Stati Uniti. Il suo quartier generale si trova attualmente ad Indianapolis, Indiana. La NCAA è l'organizzazione sportiva universitaria più grande del mondo e a causa della enorme popolarità degli sport universitari negli USA, in molti stati sono più seguiti dei relativi campionati locali.

*Olympic Committee (USOC)*.<sup>18</sup>

#### 4. *Organizzazione dello sport e le caratteristiche distintive generali della struttura e gestione degli sport negli Stati Uniti*

Negli Stati Uniti vige un sistema di gestione piramidale, con un organo di governo separato ed autonomo per ogni campionato professionistico e ad ogni livello di competizione sportiva. Ad esempio, lo sport del calcio è disciplinato a livello professionistico dal campionato principale, ovvero la *Major League Soccer (MLS)* e dalla principale *Indoor Soccer League*, che rappresentano entità separate rispettivamente, del gioco del calcio all'aperto e di quello da sala. A livello professionistico, esistono anche i campionati femminili di calcio, quali la *Women's Professional Soccer*, insieme ad altre leghe professionistiche, come la *North American Soccer League (NASL)*, regolate tutte in maniera indipendente.

A differenza del modello sportivo europeo, gli Stati Uniti hanno le principali associazioni sportive professionistiche caratterizzate da un sistema chiuso, vale a dire che i club già presenti in una lega, devono approvare l'ammissione di un nuovo club con voto di maggioranza ed inoltre, non vi è alcun sistema di promozione e retrocessione. La *Major League Baseball (MLB)* e la *National Hockey League (NHL)* hanno diversi sistemi di leghe minori, dove si formano i giocatori professionisti. I college e le università statunitensi hanno continui contatti con le associazioni sportive e rappresentano le palestre formative per i futuri atleti della *National Basketball Association (NBA)*, *National Football league (NFL)* e la *Women's National Basketball Association (WNBA)*.

Le competizioni sportive giovanili intercollegiali ed interscolastiche, si basano su un modello dilettantistico che consente in genere ai giovani atleti di partecipare senza dover essere necessariamente dei professionisti, né tantomeno avere dei compensi retributivi. Diversamente da come avviene in Europa con i club sportivi, i college americani e le scuole superiori prevedono un ampio sistema di competizione sportiva per gli studenti-atleti che vi sono iscritti. Queste competizioni vengono finanziate privatamente oppure ottenendo spesso finanziamenti di supporto anche da parte degli atleti stessi, non avendo alcuna sponsorizzazione dal Governo.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Il Comitato Olimpico degli Stati Uniti, è un'organizzazione sportiva statunitense, nata nel 1894 a Colorado Springs, Colorado, Stati Uniti. Rappresenta questa nazione presso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) dal 1894 (insieme al Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese, è l'associazione sportiva olimpica più antica) ed ha lo scopo di curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport negli Stati Uniti e, in particolare, la preparazione degli atleti statunitensi, per consentire loro la partecipazione ai Giochi olimpici. Il USOC è inoltre membro dell'Organizzazione Sportiva Panamericana.

<sup>19</sup> V. in generale J. R. C. NAFZIGER: «Un confronto tra i modelli europei e nord americani di organizzazioni sportive nell'UE, sport, politica e legislazione ed il regolamento di rappresentanza», ed. Simon Gardiner, Richard Parrish & Robert CR Siekmann (2009).

## 5. *Struttura e gestione dello sport interscolastico (High School)*

A partire dal 1820 le scuole secondarie degli Stati Uniti iniziarono ad incoraggiare l'attività sportiva degli studenti per motivi educativi e ricreativi. Nel corso dei decenni, le lezioni di educazione fisica divennero una parte formale del curriculum educativo degli studenti.<sup>20</sup> Queste attività agonistiche gestite dagli studenti, hanno subito negli anni rilevanti problemi economici.<sup>21</sup> Nel 1902, per far fronte a tali problematiche, la 15° *Educational Conference of Academics and High Schools* istituì un controllo rigoroso nelle scuole di sport e costituì delle associazioni di Stato al fine di tutelare la leale concorrenza.

Il primo Stato nel quale fu costituita una *High School Athletic Association*, fu nel Wisconsin nel 1896. Sulla scia dell'organizzazione formale del *Wisconsin Interscholastic Athletic Association*, le varie associazioni sportive statali iniziarono a proliferare in tutti gli Stati Uniti. Oggi lo sport interscolastico è in gran parte regolato sulla base delle norme formulate dalle singole associazioni sportive statali ed approvate dai membri delle istituzioni educative di tali associazioni.

Uno studio del 1999 ha appurato che gli studenti di sesso femminile e maschile che partecipano a sport di squadra nelle scuole, hanno una identità scolastica che è comparabile alle prestazioni sportive.<sup>22</sup> Questo risultato estremamente positivo è coerente con le precedenti ricerche che evidenziano come la partecipazione sportiva, insieme ad altre attività extrascolastiche, determina una minore probabilità di abbandono allo studio e maggiori iscrizioni ai college.

In ognuno dei cinquanta Stati Americani esistono delle associazioni i cui membri sono generalmente componenti delle scuole superiori pubbliche e private che stabiliscono i requisiti di ammissibilità per gli studenti-atleti, i regolamenti per assicurare il fair play e la sicurezza, l'equilibrio competitivo e la condotta etica coerente con gli obiettivi formativi dello sport interscolastico. Queste associazioni hanno, una propria normativa indipendente e godono di un'ampia facoltà di promuovere e applicare sanzioni disciplinari.

La *National Federation of High Schools (NFHS)*, coordina l'esercizio delle associazioni statali istituendo regole di gioco uniformi in ogni sport e gestendo lo sport interscolastico in modo coerente con gli obiettivi educativi perseguiti dalle scuole.

Le *NFHS* non ha alcuna autorità di regolamentazione diretta sullo sport interscolastico. I membri delle istituzioni educative statali sono contrattualmente obbligati a seguire le disposizioni normative delle associazioni sportive e aderire alla interpretazione ed applicazione delle regole facendole di conseguenza, rispettare ai propri studenti-atleti. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterebbe il deferimento

<sup>20</sup> M. LEE, *A History of Physical Education and Sports in the U.S.A.* (1983).

<sup>21</sup> R. A. SWANSON & B. SPEARS: *Storia dello Sport e Educazione Fisica negli Stati Uniti*, IV ed. (1995).

<sup>22</sup> J.S. ECCLES & B.L. BARBER, 'Consiglio degli Studenti, del volontariato, pallacanestro, o MarchingBand: Che tipo di materia extrascolastiche coinvolgono?', *J. Adolescent Research* 14 (1999).

di sanzioni disciplinari, quali la mancata ammissione della scuola o dei suoi studenti-atleti alla partecipazione di competizioni sportive contro altre scuole, o in casi estremi, la totale espulsione. In tal modo, le associazioni sportive sono in grado di esercitare efficacemente un potere di controllo sugli studenti-atleti delle scuole superiori statali.

#### 6. *Regolamento giuridico dello sport interscolastico*

Di regola, i Tribunali Federali non forniscono sempre un'esauritiva tutela dei diritti lesi ad una scuola, membro di una associazione sportiva, oppure a studenti-atleti ad essa appartenente. L'intervento fattivo dei tribunali si concentra solo nei casi in cui la norma contestata, la sua applicazione od esecuzione violi una legge federale, statale o costituzionale.

Ad esempio, nel caso *Brown vs. Oklahoma Secondary School Activities Ass'n*<sup>23</sup>, la Corte ha affermato che: «Non ha potere di intervento negli affari interni della associazione sportiva, allorquando le regole formulate sono ragionevoli, lecite, in linea con la politica pubblica e sono interpretate ed applicate in maniera equa, ragionevole, uniforme e non arbitraria».

Il requisito primo affinché si possa presentare un reclamo relativo alla violazione dei diritti costituzionali federali, è che tale violazione sia posta in essere da un soggetto statale. Per molti anni c'è stata una spinosa questione sul fatto se considerare o meno un'associazione sportiva soggetto statale, con parere contrastante di diversi giudici. Nel caso del 2001, *Brentwood Academy vs Tennessee Secondary School Athletic Association (Brentwood I)*,<sup>24</sup> la Corte Suprema degli Stati Uniti pose fine a questo dilemma, con l'adozione di una norma giuridica che richiede un'indagine specifica di fatto per determinare lo status giuridico di ogni singola associazione sportiva legata ad una scuola. Questa considerazione nasce dal fatto che la storia di ogni scuola ed associazione sportiva, la propria composizione, la funzione, la natura e portata della sua autorità delegata dal Governo Statale, si differenziano da Stato in Stato. In *Brentwood I*, la Corte ha stabilito che il *Tennessee Secondary School Athletic Association (TSSAA)*, è un ente statale soggetto ai vincoli della costituzione federale, in quanto composto da istituzioni e funzionari pubblici. Difatti, l'84% dei membri del TSSAA sono scuole pubbliche, controllate da amministratori e funzionari pubblici che svolgono tutte le funzioni di regolamentazione attraverso il Consiglio di Istruzione pubblica dello Stato del Tennessee.

#### 7. *Struttura e gestione dello sport intercollegiale (College)*

La *National Collegiate Athletics Association (NCAA)* include più di 1.000 istituti ed università suddivisi in tre divisioni in base alla natura dei loro programmi sportivi intercollegiali. Nella prima divisione le università offrono borse di studio sportive ai

<sup>23</sup> 125 P.3d 1219, 1220 (Okla. 2005).

<sup>24</sup> 531 U.S. 288 (2001).

migliori studenti-atleti per gareggiare nei maggiori livelli di competizione sportiva, la seconda divisione pur offrendo borse di studio sportive, rappresenta un livello intermedio di competizioni ed infine c'è la terza divisione che non offre alcuna borsa di studio e rappresenta il livello competitivo più basso.<sup>25</sup>

Esistono anche altre associazioni impegnate nella regolamentazione degli sport intercollegiali, come la *National Association of Intercollegiate Athletics*, che comprende più di 360 college ed università che partecipano a numerosi campionati nazionali. Vi è anche una *National Christian College Athletic Association*, costituita per incoraggiare l'educazione all'evangelizzazione attraverso l'impegno nelle competizioni sportive. La *United States Collegiate Athletic Association*, è un'altra organizzazione nazionale organizzata per favorire la pratica di diversi sport anche per le scuole di piccole dimensioni. Il *National Junior College Athletic Association* è composta da più di 500 *Junior and community college* in tutte le ventiquattro regioni negli Stati Uniti che sponsorizzano squadre maschili e femminili, che competono per i campionati nazionali nelle tre divisioni a seconda dei livelli di competitività. In California è presente una *Community College Athletic Association*, che è impegnata a disciplinare lo sport californiano.<sup>26</sup>

Anche se le regole e le strutture si differenziano tra le varie associazioni nazionali che regolano lo sport intercollegiale, il quadro giuridico applicato dalla NCAA deve essere considerato in ogni caso, il punto di riferimento per tutti gli altri istituti governativi.

Al giorno d'oggi lo sport intercollegiale è diventato una attività extracurriculare per molti studenti talentuosi che frequentano il college per lo scopo primario di conseguire un titolo di studio. Più di 400.000 studenti-atleti attualmente partecipano agli sport intercollegiali strutturati dalla NCAA, che offre loro significativi vantaggi per una futura carriera accademica.

Tuttavia, l'odierna realtà economica ha ridisegnato il modello idealistico di sport considerato in origine dalla NCAA, in quanto la sempre crescente popolarità di questi sport ha creato una sostanziale capacità di generare entrate finanziarie, sfruttando la sponsorizzazione delle scuole attraverso i media. Per molti aspetti gli istituti dell'NCAA, attraverso le loro strutture sportive, garantiscono un periodo di formazione per molti giovani atleti che spesso e volentieri si ritrovano a giocare nelle grandi competizioni della NFL ed NBA, investendo nella loro futura carriera professionale.

Questa tendenza verso il «mercantilismo» dello sport, permette in maniera forse anche eccessiva di considerare i college americani come un'industria multimiliardaria.

## 8. *Normativa sulla struttura interna e gestione dei processi amministrativi*

La NCAA ha il chiaro scopo di far rispettare agli studenti il programma didattico,

<sup>25</sup> Vedi sito web: [www.NCAA.org](http://www.NCAA.org).

<sup>26</sup> Vedi sito web: [www.NCAA.org](http://www.NCAA.org).

considerando l'atleta come parte integrante del corpo studentesco e mantenendo una chiara linea di demarcazione tra lo sport intercollegiale e quello professionistico.<sup>27</sup>

In sostanza, la *NCAA* mira principalmente a preservare la natura amatoriale degli sport intercollegiali come componente di istruzione superiore, assicurando un equilibrio competitivo tra gli studenti. Purtroppo però, l'enorme popolarità e commercializzazione dello sport intercollegiale ha offuscato la distinzione tra lo sport amatoriale e quello professionistico, venendo meno una prerogativa importante della *NCAA*. Questa per raggiungere i propri obiettivi, esercita il potere sui programmi di educazione dello sport, imponendo ai propri membri delle regole precise e dettagliate. Ad esempio, adotta norme per l'inserimento e l'idoneità accademica degli studenti-atleti, fissa le norme e limitazioni in materia di aiuti finanziari ed i regolamenti in materia di formazione e pratica degli sport.

La *NCAA* cerca di sponsorizzare il proprio nome e logo nei campionati sportivi, maschili e femminili, attraverso la vendita dei diritti televisivi e radiofonici.

I maggiori sforzi della regolamentazione operata dalla *NCAA* sono concentrati sulla forte concorrenza che spesso nasce tra le scuole associate in riferimento ai servizi offerti agli atleti delle scuole superiori, in particolare negli sport di maggior reddito quali il Football ed il Basket.

Questo indotto economico spesso provoca una insaziabile voglia di vincere per guadagnare profitti che alle volte si ottengono anche senza scrupoli, violando le regole imposte dalla *NCAA*, che si trova costretta ad esercitare azioni di contrasto e sanzionatorie nei confronti di quei college che assumendo una cattiva condotta trasgrediscono le regole.

I college appartenenti alla *NCAA* sono contrattualmente tenuti a seguire le regole interne e di conseguenza ad accettare le sanzioni previste nel caso in cui le violino. La composizione della *NCAA* è costituita da uno staff amministrativo che indaga sull'inosservanza delle regole dei suoi membri che possono essere di varia natura ed entità. La *NCAA* persegue l'obiettivo di scongiurare le frodi accademiche, i comportamenti immorali e poco etici che possono assumere gli studenti-atleti. A tale scopo, essa può decidere sull'ammissibilità degli studenti a partecipare agli sport intercollegiali o addirittura revocare l'unico beneficio economico di cui usufruiscono ovvero, la borsa di studio che copre i costi delle tasse scolastiche, di vitto e alloggio e dell'acquisto dei libri.

In conformità ai loro obblighi contrattuali, i college aderenti alla *NCAA* sono tenuti ad educare i propri studenti-atleti, gli allenatori e tutto il personale tecnico e l'incapacità di farlo può costituire una grave negligenza istituzionale.

La possibile gamma di sanzioni da erogare comprende, una pubblica censura per un periodo di tempo determinato, il divieto di concorrere ai campionati della *NCAA*, un limite al numero di borse di studio sportive che possono essere aggiudicate agli studenti-atleti del proprio corso, provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti-atleti, degli allenatori o altro personale del reparto tecnico.

---

<sup>27</sup> *National Collegiate Athletic Ass'n Constitution*, Art. 1.3.1, in 2009–10, *NCAA Division I Manual* (2009).

Avverso le sanzioni inflitte si può ricorrere, in funzione di organo interno d'appello, all'*Infractions Appeals Committee (IAC)*, composta da membri dipendenti dalla *NCAA* (molti dei quali sono professori di diritto) e da due membri pubblici (spesso avvocati). L'*IAC* può giudicare sul conflitto di interessi ed accertare la violazione delle regole *NCAA* constatando se i fatti sono chiaramente in contrasto con le prove presentate al Comitato o se non costituiscono una violazione, ritenendola solo un errore procedurale. Il Comitato è altresì autorizzato a ridurre od eliminare eventualmente una sanzione che ritiene essere eccessiva o inappropriata sulla base dell'analisi di tutte le prove e le circostanze del caso concreto.

Le attività generali e la gestione dello sport intercollegiale della *NCAA*, è di portata nazionale. Nonostante il suo ampio potere costituzionale, il Congresso degli Stati Uniti non ha emanato delle leggi nazionali specifiche che regolano direttamente l'operato della *NCAA*. Alcuni Stati americani hanno tuttavia, approvato delle leggi che impongono determinati requisiti procedurali nel processo legislativo della *NCAA*. Al fine di evitare che la legislazione statale possa potenzialmente entrare in conflitto ed interferire con quella della *NCAA* e consentire una uniformità di giudizio in tutti gli Stati Uniti, i tribunali hanno stabilito che nessuna norma interna alla *NCAA* può violare la *Dormant Commerce Clause* riconosciuta della Costituzione degli Stati Uniti, che vieta la regolamentazione statale extraterritoriale delle attività commerciali.<sup>28</sup>

#### 9. *Struttura e gestione dell'United States Olympic Committee (USOC)*

La partecipazione alle competizioni olimpiche, paraolimpiche ed internazionali, ha rappresentato e rappresenta tuttora una parte importante della cultura statunitense. Dal 1896, anno in cui ripresero i giochi olimpici moderni, gli Stati Uniti hanno ospitato le Olimpiadi del 1904 (St. Louis), del 1932 (Los Angeles), del 1984 (Los Angeles) e del 1996 (Atlanta); mentre quelle invernali nel 1932 (Lake Placid), nel 1960 (Squaw Valley), nel 1980 (Lake Placid), e nel 2002 (Salt Lake City).

Dal 1896, gli atleti e le squadre statunitensi hanno vinto 2.307 medaglie ai Giochi estivi (934 d'oro, 730 d'argento e 643 di bronzo) e 254 medaglie ai Giochi invernali (87 oro, 95 d'argento e 72 di bronzo).

L'*United States Olympic Committee* (il Comitato Olimpico Nazionale, di seguito *USOC*) è autorizzato dal CIO a rappresentare gli Stati Uniti in tutte le questioni relative alla partecipazione dei Giochi Olimpici. L'*USOC* è una corporazione federale creata dal Congresso Americano per il rispetto del *Ted Stevens Olympic e dell'Amateur Sports Act*,<sup>29</sup> che rappresentano le leggi federali quadro della disciplina olimpica sportiva degli Stati Uniti. E' un obbligo di legge garantire direttamente o indirettamente per delega dell'*National Governing Body (NGB)*, ossia l'Organo di Governo nazionale, che i vari sport vengano rappresentati nella maniera più professionale possibile per gli Stati Uniti in ogni evento olimpico e paraolimpico.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *NCAA v. Miller*, 10 F.3d 633 (9th Cir. 1993)

<sup>29</sup> 36 U.S.C. §220501 (2006).

<sup>30</sup> 36 U.S.C. § 220.503 (4). La *legge Stevens* impone all'*USOC* di incoraggiare le opportunità di

La sua missione è di sostenere gli atleti olimpici e paraolimpici americani, incoraggiandoli a raggiungere una eccellenza competitiva e preservare gli ideali olimpici dello sport.<sup>31</sup>

L'*Amateur Sports Act*, dispone che la giurisdizione sulle controversie sportive sia di competenza esclusiva dell'*USOC*, concedendo l'arbitrato come unica procedura per la risoluzione delle controversie in materia sportiva e di conseguenza considerare il lodo arbitrale giudizialmente valido.<sup>32</sup>

L'*USOC* deve garantire le pari opportunità di partecipazione alle gare olimpiche da parte degli atleti senza alcuna discriminazioni di razza, religione, sesso o provenienza di origine. In sintesi si ritiene che l'*Amatur Sports Act* possa indicare i limiti e le condizioni relative di ammissibilità alle competizioni sportive degli atleti.<sup>33</sup>

Il ruolo del sistema giudiziario è quello di garantire all'*USOC* delle proprie regole e un livello minimo procedurale per istaurare un giusto processo, in linea con gli statuti federali. Anche per questo viene disposto che sia l'*American Arbitration Association (AAA)* e non i Tribunali Federali ad avere competenza nel merito delle controversie in materia di ammissibilità di un atleta a partecipare ai Giochi Olimpici o ad altre competizioni.

In applicazione ad una serie di accordi intrapresi, l'*USOC* e le associazioni ad esso appartenenti sono tenuti ad adottare, applicare e far rispettare le regole del *CIO* per quanto riguarda l'ammissibilità di partecipazione degli atleti ed i regolamenti di qualificazione degli stessi alle varie competizioni sportive nonché, il rispetto della *Carta Cio*<sup>34</sup> che tutela gli atleti da eventuali discriminazioni.

Sussiste inoltre da parte dell'*USOC*, il rispetto delle decisioni adottate dal Tribunale Arbitrale dello Sport (*TAS*) di Losanna, in riferimento alle questioni

---

partecipazione per le donne, le minoranze etniche e razziali, gli atleti disabili e fornisce l'assistenza necessaria per il raggiungimento di questo obiettivo. 36 U.S.C. § 220.503 (12) - (14).

<sup>31</sup> United States Olympic Committee, Bylaws of the United States Olympic Committee, Art. 2, §2.1 (2010).

<sup>32</sup> *United States Wrestling Federation v. Wrestling Division of the AAU, Inc.*, 545 F. Supp. 1053 (N.D. Ohio 1982).

<sup>33</sup> *Lo Sports Act*, dispone: «In qualsiasi azione legale relativa alla risoluzione di una controversia riguardante la possibilità di un atleta dilettante di partecipare ai Giochi olimpici, i Giochi Paralimpici, o ai Giochi Panamericani, un giudice non può concedere un provvedimento ingiuntivo contro la *USOC* entro 21 giorni prima dell'inizio di tali giochi, se l'*USOC*, previa consultazione con il presidente del Consiglio Consultivo degli Atleti, ha fornito una dichiarazione giurata per iscritto. Questo Tribunale non può fornire la risoluzione di tali controversie prima dell'inizio di tali giochi secondo lo statuto ed il regolamento». 36 USC § 220.509 (a). Come la Corte di questo Tribunale ha osservato, la disposizione normativa in esame è finalizzata ad impedire che un Tribunale possa usurpare i poteri del *USOC* quando il tempo è troppo breve per i metodi di risoluzione delle controversie a fare il suo lavoro'. *Lindland vs USA Wrestling Ass'n*, 227 F.3d 1000, 1007 (7 ° Cir. 2000).

<sup>34</sup> Secondo il *Comitato Olimpico Internazionale (IOC)*, «[l]a *Movimento Olimpico* è l', azione organizzata, universale e permanente concertazione, svolta sotto la suprema autorità del *CIO*, tutti gli individui e l'entità che si ispirano ai valori dell'Olimpismo. [...] l'appartenenza al *Movimento Olimpico* richiede il rispetto della *Carta Olimpica* e il riconoscimento da parte del *CIO*». *Carta Olimpica*, «Principi fondamentali», par. 3, 7. Come discusso in dettaglio nella sezione 3, le *Associazioni Sportive Professionali statunitensi* non rientrano nel «*Movimento Olimpico*».

riguardanti l'ammissibilità degli atleti americani ai Giochi Olimpici nelle controversie contro le decisioni prese dalla *World Anti-Doping Agency (WADA)*.

#### 10. *Disciplina giuridica degli Sport Professionistici*

In relazione allo sport professionistico statunitense, sono tre i principali settori di diritto sostanziale più importanti per la sua disciplina giuridica, vale a dire, i contratti, l'antitrust ed il diritto del lavoro.

Dal 1970 ad oggi, l'insieme delle norme del diritto dei contratti, del diritto antitrust, e di quello del lavoro ha influenzato in modo significativo la struttura, la *governance*, e lo sviluppo delle società sportive negli Stati Uniti, in particolare le associazioni sportive e le leghe professionistiche.

Ogni lega sportiva o associazione professionistica è dotata di uno statuto ed un regolamento, che prevedono un sistema centralizzato di *governance* con a capo un soggetto incaricato di controllare il suo funzionamento generale. Questo soggetto è spesso indicato come il «Commissario» di quella specifica lega o associazione. Lo statuto ed il regolamento, che sono atti di diritto privato tra le parti, istituiscono la disciplina fondamentale per la *governance* della lega o dell'associazione.

Le leghe sportive professionistiche americane come la *NFL*, *NBA*, *NHL*, *MLB*, e *MLS* sono enti privati i quali non sono soggetti ai vincoli della Costituzione degli Stati Uniti.<sup>35</sup> Gli Stati Uniti riconoscono una grande discrezionalità a queste associazioni private, sia nel processo di produzione normativa, che di attuazione delle regole, al fine di raggiungere i loro obiettivi legittimi. In genere, queste associazioni sportive possono stabilire i rispettivi sistemi di *auto-governance*.

In ogni caso alle leghe non è attribuito un potere discrezionale nell'interpretazione delle proprie regole essendo comunque necessario l'intervento giudiziario a riguardo: tenuto conto del carattere lucrativo e della natura tendenzialmente monopolistica delle principali leghe e associazioni sportive professionistiche, è necessario un certo controllo giurisdizionale, sebbene limitato, per evitare l'abuso o palesi discriminazioni verso uno qualsiasi dei membri o partecipanti dell'organizzazione.

I tribunali esaminano le azioni delle organizzazioni sportive professionistiche «(1) se le regole, gli statuti o le decisioni dell'Associazione violino le leggi dello stato o la Carta o dello statuto dell'associazione e (2) se l'associazione non si è conformata ai principi di base della procedura prevista dalla legge».<sup>36</sup> Inoltre, i giudici hanno la facoltà di intervenire nel caso in cui il processo decisionale di una associazione sia arbitrario, oppure viziato da dolo o malafede. Questo potere d'intervento si concretizza anche se l'attore, prima della controversia in questione, abbia espressamente rinunciato al ricorso giudiziario.

<sup>35</sup> Vedi *Long v. National Football League*, 870 F. Supp. 101 (W.D. Pa. 1994).

<sup>36</sup> Vedi *Charles O. Finley & Co. v. Kuhn*, 569 F.2d 527, 544 (7th Cir.), *cert. denied*, 439 U.S. 876 (1978).

La *NFL*, *NBA*, *NHL*, *MLB* sono composte, ognuna, da clubs indipendenti e gestiti autonomamente.

Ogni lega è stata costituita verso la fine del 1800 o l'inizio del 1900, quando un gruppo di clubs indipendenti esistenti decisero di associarsi per giocare uno contro l'altro e disciplinare i propri affari in modo centralizzato. Ogni lega si autogestisce, ed ogni club ad essa associato ha diritto di esprimersi e di votare con riguardo all'istituzione della lega, all'approvazione dello statuto, alla scelta del commissario della lega e alle scelte significative relative alla governance interna della lega, come, ad esempio, l'ampliamento della lega stessa, l'acquisto e la vendita dei clubs o la delocalizzazione del franchising.

A differenza del modello prevalente in Europa, per quel che concerne la governance sportiva interna, negli USA non vi sono federazioni nazionali che esercitano un'autorità su tutti i livelli di competizione professionistici per ogni sport.

Le più importanti associazioni sportive professionistiche hanno adottato un modello di organizzazione e di governance attraverso la nomina un commissario indipendente per sovrintendere gli affari interni della lega. Il commissario ha di regola un potere maggiore rispetto a quello di un presidente del consiglio di amministrazione di una società, e probabilmente esercita un ruolo più importante di un ordinario presidente di una società.

Un commissario di Lega è parte integrante della struttura di governo della Lega il cui ruolo è spesso costituito dalle seguenti funzioni:

1. Creare un'autorità interna equa ed imparziale per risolvere le controversie all'interno della lega e svolgere in modo indipendente un processo disciplinare. Si tratta di una funzione essenziale per mantenere l'integrità della disciplina sportiva, fornire le garanzie fondamentali del giusto processo ed evitare il controllo giudiziario sugli affari lega.
2. Intervenire in caso di necessità per limitare l'abuso di potere da parte dei proprietari della lega a scapito dei tifosi e scongiurare, anche in questo caso, l'intervento giudiziario.
3. Operare come autorità amministrativa centralizzata al fine di agevolare e rendere efficace il processo decisionale e la governance della Lega.
4. Fungere da mediatore quando le parti sono in disaccordo.
5. Condurre le contrattazioni dei principali contratti di lega, come ad esempio quelli relativi ai diritti televisivi.
6. Intervenire, alle volte, nelle controversie di lavoro tra i proprietari dei clubs ed i giocatori. In effetti, in alcune leghe, il commissario è, anche, colui che negozia per conto dei clubs.

Pur avendo i poteri di cui sopra, un commissario di lega non gode di indipendenza e poteri illimitati. Il potere di un commissario sportivo di lega ha natura contrattuale e deriva dall'atto costitutivo della lega, dallo statuto e dalle regole di funzionamento. Il più ampio potere che un commissario di lega detiene è la capacità di compiere ogni attività ritenuta necessaria per promuovere al meglio gli interessi della disciplina sportiva.

L'individuazione della specifica natura e dell'esatta portata del potere contrattuale del commissario è, in definitiva, una questione interpretativa devoluta ai tribunali, che spesso si sono sostanzialmente rimessi al giudizio del commissario, tenendo conto adeguatamente della prassi e delle consuetudini operative consolidate nel tempo.

L'atto costitutivo della Lega stabilisce generalmente garanzie procedurali e consente al commissario di formulare norme necessarie a soddisfare i requisiti minimi del giusto processo in relazione ai procedimenti disciplinari. Il commissario di lega deve soggiacere alle regole procedurali da lui poste quando esercita il potere disciplinare e deve agire in modo equo ed imparziale senza pregiudicare il caso disciplinare in esame.

### 11. *Limiti dell'applicabilità della normative Antitrust nel diritto sportivo*

Negli Stati Uniti non esiste un organo del governo o ministro dello sport che regoli direttamente i singoli atleti o le squadre professionistiche. Pur essendovi alcuni statuti applicabili a particolari aspetti del settore dello sport professionistico, non esiste una legislazione federale o statale specifica che disciplini le attività dei clubs sportivi statunitensi. Per la maggior parte, sono generalmente applicabili le leggi federali, specie in materia di antitrust.

Queste ultime proibiscono accordi e azioni collettive che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio ai sensi della sezione 1<sup>37</sup> dello *Sherman Act*<sup>38</sup> al fine di preservare un mercato competitivo che offra ai consumatori una vasta gamma di prodotti e servizi.

A causa della natura specifica di alcuni sport professionistici (specie quelli di squadra), è molto difficile per il giudice applicare tale disposizione in modo coerente: per produrre la concorrenza negli sport professionistici sono richiesti numerosi accordi tra una lega, i suoi clubs ed i suoi giocatori. Infatti essi sono tutti soggetti economicamente interdipendenti. Per offrire un prodotto attraente per il pubblico, una lega professionistica deve mantenere sul campo un'equilibrata competitività tra le sue squadre e preservare la solidità finanziaria di ogni club, o almeno abbastanza squadre per offrire una concorrenza praticabile. Nel tentativo di raggiungere questi obiettivi, le regole della lega possono vietare determinati comportamenti da parte di un singolo proprietario di club o richiedere l'approvazione

<sup>37</sup> Articolo 15 U.S.C., sezione 1.

<sup>38</sup> Qualsiasi contratto, accordo in forma di trust o in altra forma, ogni collusione, tesi a limitare il commercio fra diversi Stati dell'Unione, o con nazioni straniere, sono illegali. Qualsiasi persona fisica o giuridica che dovesse stipulare qualsiasi contratto, partecipare a qualsiasi accordo o collusione che è illegale ai sensi della presente sezione è considerata colpevole di un crimine e, se dichiarata colpevole, può, a discrezione dell'autorità giudiziaria competente essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria non superiore a \$10,000,000, se una società di capitali, e non superiore a \$350,000 se una qualsiasi altra persona giuridica o persona fisica, oppure essere condannata ad un periodo di detenzione non superiore a tre anni, oppure essere condannata cumulativamente ad entrambe le tipologie di sanzioni ivi specificate.

a maggioranza nel caso di ingresso di ulteriori club membri per evitare di danneggiare gli interessi economici collettivi della lega. Le regole della lega o le decisioni collettive di altri club «possono limitare la capacità del proprietario di un singolo club di vendere o ricollocare il club, di contrattare con terzi, nel tentativo di massimizzare i ricavi, o di adottare altre misure desiderate<sup>39</sup>».

E' pacifico che questa «*rule of reason*<sup>40</sup>» costituisce la regola vigente in ordine all'analisi degli effetti concorrenziali di un'azione collettiva dei club professionistici di lega ai sensi della sezione 1 dello *Sherman Act*. L'organizzazione delle competizioni richiede allo stesso tempo una grande cooperazione ma anche una certa limitazione in materia di concorrenza economica tra le squadre di lega. Praticamente tutte le restrizioni contestate nel settore dello sport professionistico sono esaminate, caso per caso, sulla base del criterio della ragionevolezza, prendendo in considerazione sia i loro effetti anticoncorrenziali sia quelli favorevoli per determinare i loro effetti in termini di concorrenza e quelli in favore dei consumatori.

Non è facile applicare questa «*rule of reason*» e misurare con precisione se le regole che disciplinano una lega sportiva professionistica, gli accordi ed i comportamenti migliorino o danneggino gli interessi degli appassionati di sport. Tuttavia, la legge federale antitrust ha svolto un ruolo importante nella formazione della struttura e della governance dei club sportivi statunitensi.

Diversamente dalla maggior parte delle attività imprenditoriali negli Stati Uniti, nelle quali vi sono più fornitori di prodotti simili, non esiste attualmente una sola lega professionistica statunitense che produce baseball (*MLB*), basket (*NBA*), football (*NFL*), hockey (*NHL*), e il calcio (*MLS*) a livello di *major league*.

Per essere concorrenziale in termini economici, un'importante lega sportiva professionistica necessita di cospicue risorse, tra cui: titolari di *franchising*, dotati di finanziamento e strategie commerciali per operare con successo con i membri dei suoi club; squadre nelle grandi città di tutto il paese, con adeguato bacino di popolazione e base economica a loro sostegno; l'accesso ad adeguate strutture di gioco; giocatori di qualità della *Major League*, e, infine, un contratto nazionale di radiodiffusione televisiva. Anche se esistesse una nuova lega in grado di soddisfare questi requisiti minimi, la sua sopravvivenza, come entità indipendente ed economicamente redditizia, non potrebbe esser garantita a lungo termine.

In materia di antitrust sono sorte maggiori questioni rispetto alla disciplina di cui alla sezione 2<sup>41</sup> dello *Sherman Act*,<sup>42</sup> che vieta la monopolizzazione o il

<sup>39</sup> MITTEN, DAVIS, SMITH & BERRY, *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems*, 2nd ed., Aspen Publishers 2009.

<sup>40</sup> La *rule of reason* è uno dei principi cardine della Common Law, vedi L. DI VIA, *Alcune riflessioni sulla rule of reason ed il concetto di consistenza di una restrizione della concorrenza*, in diritto commerciale internazionale del 10 febbraio 1996.

<sup>41</sup> Articolo 15 U.S.C., sezione 2.

<sup>42</sup> Qualsiasi soggetto che monopolizza o cerca di monopolizzare, si accordi con uno o più soggetti per monopolizzare il commercio fra più Stati [dell'Unione], o con nazioni straniere, è considerato colpevole di un crimine e, se dichiarato colpevole, può, a discrezione dell'autorità giudiziaria competente essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria non superiore a \$10,000,000, se una società di

tentativo di monopolizzazione. A differenza della sezione 1 che governa solo un'azione concertata, la sezione 2 prende in considerazione i comportamenti unilaterali, quale, ad esempio, la condotta di una lega sportiva professionistica in risposta alla formazione di una lega rivale. La monopolizzazione richiede la prova che (a) il convenuto disponga di un potere di monopolio nel mercato rilevante, e (b) lo stesso abbia volontariamente acquisito o mantenuto quella posizione, invece di incrementarla come conseguenza della disponibilità di un prodotto superiore, o di un maggior senso degli affari, o di un'occasione storica. Il tentativo di monopolizzazione necessita, invece, della prova: (a) che il convenuto abbia tenuto comportamenti anticoncorrenziali con (b) un preciso intento di monopolizzare e (c) una alta probabilità di raggiungere la posizione monopolistica. Anche se gli elementi della monopolizzazione e quelli del suo tentativo sono diversi, entrambe le figure richiedono la verifica del grado di controllo sul mercato di riferimento e la determinazione della lealtà del comportamento. Determinare se una lega sportiva professionistica ha una posizione di monopolio in base alla sezione 2 dello *Sherman Act* consiste in un procedimento simile a quello che si utilizza per la misurazione del potere di mercato di una lega sensi della sezione 1 dello *Sherman Act*, che richiede la definizione sia del mercato geografico del prodotto che del calcolo della quota di mercato del convenuto, al fine di valutare gli effetti anticoncorrenziali, reali o potenziali, delle regole della lega o dei comportamenti contestati.

## 12. *Grievance Arbitration*

Un altro importante meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dalle leghe sportive è quello che è conosciuto come «*grievance arbitration*» («arbitrato sulle doglianze»). In generale, le leghe hanno definito come «doglianza», ogni controversia derivante dalle interpretazioni del *CBA* della lega (accordi di contrattazione collettiva) o del contratto del singolo atleta.

Gli accordi di contrattazione collettiva prevedono un *grievance arbitration* di un arbitro imparziale o di un «panel» di arbitri nominati dal sindacato dei giocatori e dalla lega.<sup>43</sup>

Un giocatore, un sindacato di giocatori, un club o una lega che desidera presentare una doglianza deve farlo per iscritto. Tuttavia, alcune leghe, come la *NBA*, richiedono che le parti della controversia si incontrano nel tentativo di risolvere la questione prima della inizio di una doglianza. Una volta che la doglianza è stata depositata, l'opponente ha la possibilità di replicare per iscritto.

La controversia, quindi, procederà in un'audizione davanti ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale, come previsto nella *CBA*. In taluni casi, come nel caso in cui la doglianza riguarda la sospensione di un giocatore, l'udienza può svolgersi

---

capitali, e non superiore a \$350,000 se persona fisica oppure essere condannata ad un periodo di detenzione non superiore a tre anni, oppure essere condannata cumulativamente ad entrambe le tipologie di sanzioni ivi specificate.

<sup>43</sup> Vedi *NFL CBA*, art. 43, § 6; *NHL CBA*, art. 17; *NBA CBA*, art. XXXI.

con procedura d'urgenza. Dopo l'audizione, l'arbitro emetterà una decisione per iscritto, che costituisce la conclusione della controversia.

### 13. *La responsabilità nei confronti degli spettatori*

Gli spettatori di eventi sportivi, di regola, sono considerati come degli «invitati», nel senso che sono invitati a recarsi in un luogo per assistere ad una partita o un altro evento sportivo (di solito come clienti paganti). Pertanto, il proprietario di una struttura pubblica ha un dovere di diligenza, nei confronti di questi clienti, che impone a lui o al gestore di mantenere i locali in condizioni ragionevolmente sicure, tenuto conto del normale uso della struttura, per salvaguardare l'incolumità pubblica degli spettatori.<sup>44</sup>

Il dovere del proprietario (o del gestore) di un impianto di esercitare una ragionevole cura per proteggere gli invitati non si spinge fino alla protezione degli spettatori che frequentano gli eventi sportivi, al di là dei rischi inerenti ad una specifica disciplina sportiva. Per quanto riguarda la responsabilità di un operatore di un impianto sportivo, di un club, o di un giocatore che provoca lesioni ad uno spettatore, la maggior parte dei tribunali ha adottato la cosiddetta regola del «*limited duty*» (limitazione di responsabilità). Secondo questa regola, «non vi è alcun obbligo legale di proteggere o di mettere in guardia gli spettatori circa i comuni, frequenti, ed attesi rischi inerenti la visione di un evento sportivo, come essere colpiti da oggetti volanti quali le palle da baseball, che arrivino in tribuna».<sup>45</sup>

Di regola, il titolare della struttura è considerato adempiente alla regola del «*limited duty*» se offre posti a sedere in una zona schermata per gli spettatori che desiderano tali posti. Esaminando questo aspetto del principio del «*limited duty*» nel contesto del baseball, nella causa *Allred vs Capital Area Soccer League, Inc.*,<sup>46</sup> il tribunale ha dichiarato: «Quando un operatore di un impianto di baseball fornisce alcuni posti a sedere con uno schermo per proteggere i clienti dalle palle da baseball erranti, si ritiene che abbia assolto il pieno dovere di salvaguardare gli spettatori dal pericolo di essere colpiti dalla respinta o dalla battuta di palle [...]» Questa regola si applica anche se vi è un pubblico insolitamente numeroso.

Un commentatore ha brevemente spiegato che «data la consapevolezza del pericolo da parte del richiedente e la possibilità di scelta del posto, l'unico obbligo gravante sul gestore sportivo è quello di fornire alcuni posti ragionevolmente sicuri».<sup>47</sup> Una ragione spesso addotta a sostegno del principio del «*limited duty*» è che gli spettatori si assumono i rischi di lesioni che sono parte integrante dell'attività in questione. Un'altra ragione si basa sulla protezione delle preferenze dei consumatori: questi possono scegliere di sedersi in posti protetti o trovare posti in aree non protette in cui il loro punto di vista può essere libero e che li può vedere

<sup>44</sup> Vedi *Allred v. Capital Area Soccer League, Inc.*, 669 S.E.2d 777 (N.C. App. 2008).

<sup>45</sup> Vedi *Jones v. Three Rivers Mgmt. Corp.*, 394 A.2d 546, 551 (Pa. 1978).

<sup>46</sup> Vedi *Allred v. Capital Area Soccer League, Inc.*, 669 S.E.2d 777 (N.C. App. 2008).

<sup>47</sup> D. B. DOBBS, *The Law of Torts* §215 at 547 (West Group 2000).

più intimamente coinvolti nel gioco.

Secondo il principio dell'assunzione del rischio, la dottrina impone di considerare se un particolare attore abbia pienamente compreso la natura e la portata di un pericolo noto e volontariamente si è esposto a tale pericolo. Pertanto, quando uno spettatore adulto di intelligenza media ha familiarità con il gioco del baseball, assume i normali rischi di guardare una partita di baseball, come, ad esempio, il rischio di essere colpiti da una palla battuta in una tribuna non schermata di uno stadio.

L'applicazione giudiziale della regola del «*limited duty*» nei confronti di particolari sport si è evoluta nel corso del tempo. La giurisprudenza inizialmente ha negato che gli spettatori dovessero assumersi il rischio di essere colpiti dal disco da hockey che volava in tribuna. Tuttavia, un tribunale ha osservato che per la società «è pacifico che gli spettatori di hockey su ghiaccio affrontino il rischio di essere colpiti da un disco di gomma volante».<sup>48</sup>

#### 14. *La responsabilità nei confronti degli atleti*

##### A) *Responsabilità civile*

I tribunali hanno adottato sia uno *standard* di negligenza negli obblighi di prevenzione sia uno *standard* doloso o colposo sotto il profilo dell'imprudenza per determinare la responsabilità dei partecipanti. Una giurisprudenza minoritaria applica uno standard di negligenza negli obblighi di prevenzione, fondato sul dovere di ordinaria diligenza di colui che esercita un'attività, il quale deve premunirsi contro gli infortuni prevedibili nei confronti degli altri. Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria ha adottato un criterio doloso o colposo sotto il profilo dell'imprudenza perché la partecipazione agonistica in manifestazioni sportive competitive «sarebbe probabilmente meno intensa se la responsabilità dovesse essere imposta a un partecipante, sulla base della sua ordinaria condotta negligente», evitando una marea di contenziosi derivanti da infortuni sportivi causati da un comportamento negligente.

In merito alla responsabilità per condotta intenzionale o imprudente, la violazione da parte del convenuto delle regole di sicurezza di uno sport che provoca lesioni ad un partecipante non necessariamente comporterà la sua responsabilità (molto più probabile sotto uno standard di mera negligenza). Come ha osservato un tribunale: la violazione delle regole, da sole, non è sufficiente per imporre la responsabilità in uno sport di contatto: «anche quando la condotta di un partecipante viola una regola del gioco e può sottoporre il trasgressore a sanzioni disciplinari inflitte in sede sportiva, l'imposizione di responsabilità legale per tali comportamenti potrebbe alterare radicalmente la natura di questo sport dissuadendo i partecipanti dall'impegnarsi vigorosamente in campo».<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Vedi *Nemarnik v. L.A. Kings Hockey Club, L.P.*, 127 Cal. Rptr. 2d 10, 15 (Cal. App. 2002); *Hurst v. East Coast Hockey League*, 637 S.E.2d 560, 562 (S.C. 2006).

<sup>49</sup> Vedi *Karas v. Strevell*, 884 N.E. 2d 122, 133-134.

La maggior parte delle giurisdizioni ammettono la propria competenza nei soli casi di lesioni sportive tra i compartecipi determinate da una condotta intenzionale o imprudente, indipendentemente dal livello di competizione, di età o di esperienza dei partecipanti, o dalla struttura organizzativa della disciplina sportiva interessata. La tendenza giudiziaria è quella di applicare la responsabilità sia negli sport di contatto (ad esempio, football, calcio, basket) sia in quelli senza contatto (ad esempio, golf), concentrandosi sulla questione del rischio del danno insito nella disciplina sportiva interessata.

La giurisprudenza prevalente, concentra la sua attenzione sulla natura del dovere legale del convenuto di proteggere un compartecipe da un infortunio durante la competizione, che fa parte del *fumus boni iuris* del querelante. Uno studioso del diritto ha spiegato: «Il presupposto primario del rischio si concentra non sulla questione se l'attore assuma volontariamente un rischio noto, ma sulla questione del dovere. Ci si domanda se il convenuto abbia il dovere di proteggere l'attore dal rischio di danni conseguenti a lesioni. Se il rischio di causare lesioni è insito nell'attività, il convenuto non avrebbe alcun obbligo verso l'attore, e non è prospettabile alcuna responsabilità».<sup>50</sup>

Se un compartecipe, invece, sfoga la sua rabbia contro un altro giocatore per mezzo di un attacco fisico, tale condotta sarebbe perseguibile. Le pretese a seguito di tale comportamento illecito si sono avute nel caso in cui un pugile ha morso l'orecchio del suo avversario nel corso di un incontro di boxe, o quando un giocatore di football ha preso a calci un altro giocatore dopo un placcaggio. Allo stesso modo, se un battitore di baseball in un impeto di rabbia gira intenzionalmente la sua mazza verso la panchina della squadra avversaria e ferisce uno dei giocatori, la responsabilità potrebbe esser invocata a seguito di tale avventatezza.

Lo *standard* intenzionale o imprudente, in genere, si applica anche alla responsabilità per i danni del compartecipe che si verificano negli sport professionistici.

## B) Responsabilità Penale

Negli Stati Uniti raramente sono stati instaurati procedimenti penali per lesioni che si verificano durante la competizione agonistiche, e ancor più rare sono state le condanne per presunti crimini nella materia.

Nel caso *Schacker*,<sup>51</sup> il giudice ha stabilito che «l'interesse della giustizia» richiede la revoca dell'accusa di aggressione nel terzo grado contro l'imputato per il ferimento di un membro della squadra avversaria durante un partita amichevole di hockey su ghiaccio.

La corte, infatti, ha dichiarato che: «al fine di contestare un atto criminale che si è verificato in una partita di hockey, la parte deve allegare atti che dimostrano che l'intento era quello di infliggere danni fisici, i quali erano estranei alla competizione

<sup>50</sup> T. DAVIS, *Avila v. Citrus Community College District: Shaping the Contours of Immunity and Primary Assumption of the Risk*, 17 Marq. Sports L. Rev. (2006): 259, 270.

<sup>51</sup> Vedi *People v. Schacker*, 670 N.Y.S.2d 308 (N.Y. Dist. Ct. 1998).

sportiva. Le lesioni devono essere così gravi da essere inaccettabili, richiedendo un cambiamento della natura del gioco. Tale tipo di lesione non è presente in questo caso. In primo luogo, il danno fisico è stato provocato dall'urtare la rete, non dal contatto diretto con l'imputato. In secondo luogo, i registri ospedalieri non indicano un grave trauma al denunciante».

Mentre le regole della lega possono vietare determinati comportamenti, riducendo in tal modo i danni potenziali, tuttavia, il giocatore continua ad assumersi il rischio di uno sforzo atletico faticoso e competitivo. Il comportamento ordinario in una partita di hockey, non può essere considerato uno *standard* per valutare l'attività come criminale ai sensi della legge penale, né, tantomeno, può il regime penale esser imposto a una partita di hockey senza incorrere nella politica di scoraggiare la competizione sportiva.

Secondo gli schemi civilistici, il contatto fisico con conseguente morte o lesioni gravi per un atleta partecipante non è un'attività criminosa se fa «parte del gioco». Il consenso dell'avente diritto è una difesa invocabile ove si venga incolpati di presunta aggressione criminale, ed è necessario determinare «se il comportamento del convenuto costituito fosse un comportamento prevedibile nel gioco» e se l'infortunio del danneggiato richiedente «si sia verificato come una conseguenza del gioco in sé<sup>52</sup>». I tribunali hanno comminato condanne penali per lesioni causate da pugni intenzionali durante delle partite di basket e football.<sup>53</sup> Come una Corte ha osservato, «Non c'è nulla nel gioco del basket, o anche di rugby o di hockey, che ritenga il consenso dell'avente diritto come una difesa di tale condotta».<sup>54</sup>

Nel febbraio del 2000, Tony Limon, un alto giocatore di basket della scuola Texas, è stato condannato a cinque anni nel penitenziario di stato per una gomitata deliberatamente inferta sul volto di un avversario (che ha riportato una commozione cerebrale e il naso fratturato) nel corso di una partita. Questo comportamento è stato estraneo a qualsiasi gioco in corso, ma nessun fallo è stato sanzionato. Limon aveva precedentemente riportato una condanna per furto con scasso, con una sanzione di quattro anni di libertà vigilata, ma non aveva alcun precedente in ambito di comportamenti violenti.

## 15. Conclusioni

Lo sport negli Stati Uniti costituisce una parte importante della cultura nazionale. Il modello sportivo americano è molto diverso da quello europeo: non esiste infatti, alcun sistema di promozione e di retrocessione nelle competizioni sportive ed inoltre tutte le leghe sportive usano lo stesso tipo di calendario con un girone iniziale (la c.d. «*regular season*») ed uno di *play-off*.

<sup>52</sup> Vedi *State v. Shelley*, 929 P.2d 489, 493 (Wash. Ct. App. 1997).

<sup>53</sup> Vedi, ad esempio, *State v. Floyd*, 466 N.W.2d 919 (Iowa Ct. App. 1990); *People v. Freer*, 381 N.Y.S.2d, 976 (N.Y. Dist. Ct. 1976). *State v. Floyd*, 466 N.W.2d 919 (Iowa Ct. App. 1990); *People v. Freer*, 381 N.Y.S.2d 976 (N.Y. Dist. Ct. 1976).

<sup>54</sup> Vedi *State v. Shelley*, cit..

I vari sport hanno una base comune di regole, in primis le *trades*, cioè le finestre mercato degli atleti. In pratica, risultano esserci solo dei semplici scambi di giocatori tra le squadre della stessa lega, dove vengono offerti turni del *draft* (i c.d. *draft picks*) e giocatori anziché denaro, mentre i soldi devono servire soltanto per il contratto al giocatore, i quali sono, però, condizionati da un tetto massimo, il c.d. «*salary cap*», deciso dalla lega.

Ovviamente anche nel mondo dello sport americano ci sono delle controversie e la giustizia sportiva si fonda su dei principi fondamentali a garanzia dei diritti di clubs ed atleti. I più importanti, come abbiamo avuto modo di apprendere nei paragrafi iniziali, sono il *diritto ad essere ascoltati*, il *diritto di rappresentanza*, il *diritto ad un equo preavviso* e il *diritto alla tempestiva risoluzione delle controversie*.

Gli organi preposti alla tutela di tali diritti sono in particolare, l'*American Arbitration Association* ed il *Grievance Arbitration*, tipiche forme di ricorso stragiudiziale americane, che amministrano le controversie sportive tra atleti, clubs e leghe sia dal punto di vista disciplinare che da quello di interpretazione contrattuale.

E' emblematica inoltre, nel sistema sportivo statunitense la figura di un Commissario indipendente di lega, nominato di comune accordo dalle maggiori associazioni sportive. Questa figura viene considerata come un soggetto *super partes* che compie ogni attività ritenuta necessaria per promuovere al meglio gli interessi della disciplina sportiva.

Infine, bisogna considerare come il sistema di giustizia americano non può prescindere dal rispetto delle norme antitrust, vedi lo *Sherman Act*, ritenuto il baluardo della competitività e concorrenza del business che gira intorno al mondo dello sport, salvaguardando di conseguenza l'offerta di una vasta gamma di prodotti e servizi ai potenziali utenti.



## LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN SVIZZERA

di *Lucien W. Valloni\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Giustizia sportiva in generale – 3. Autorità di ricorso per le decisioni delle federazioni sportive nazionali – 4. Regolamenti del Comitato olimpico nazionale in materia – 5. Regolamenti calcistici in materia – 6. Giustizia sportiva nei casi di doping – 7. Gli organi giudiziari sportivi – 8. Conclusioni

### *1. Introduzione*

Lo sport organizzato e, di conseguenza, la giustizia sportiva sono di estrema importanza in Svizzera. Molte entità di rilievo organizzano gli sport mondiali dalla Svizzera. Tra gli altri, la FIFA, il CIO, l'UEFA, la FEI, la FIBA, la FIVB e l'IIHF hanno tutte sede in Svizzera, per cui la legge svizzera sulle associazioni regola le relazioni tra le federazioni sportive internazionali e i loro membri.<sup>1</sup> Inoltre, hanno sede in Svizzera anche l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e il Tribunale arbitrale dello sport (TAS).

Nella giustizia sportiva, il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha un rilievo mondiale, dal momento che quasi tutte le federazioni sportive internazionali hanno all'interno del loro statuto una clausola compromissoria secondo la quale le controversie sono decise dal TAS. Il TAS è un tribunale arbitrale con sede a Losanna e, di conseguenza, applica la legge svizzera. I lodi arbitrali del TAS sono soggetti all'autorità di ricorso del Tribunale federale svizzero. Dato che al TAS è dedicato un apposito capitolo, in questa sede si analizzerà principalmente (i) il sistema svizzero di giustizia sportiva in generale (si veda par. 2 e 3) e (ii) la giustizia sportiva delle federazioni sportive nazionali (si veda par. 4 e 6) e (iii) la giustizia del Tribunale federale svizzero (si veda par. 7).

---

\* Ph.D., Socio dello Studio Legale Froriep a Zurigo e responsabile del settore contenziosi e arbitrati nonché della commissione di esperti sul diritto sportivo. E-mail: lvalloni@froriep.ch.

<sup>1</sup> Art. 1 e art. 155 lett. f della Legge federale sul diritto internazionale privato (di seguito LDIP).

## 2. *Giustizia sportiva in generale*

### 2.1 *Autonomia e limiti della giustizia sportiva*

In Svizzera, tutte le federazioni sportive sono associazioni ai sensi dell'art. 60 e succ. del Codice civile (di seguito CC) svizzero rivestendo lo *status* di persone giuridiche autonome. La forma dell'associazione conferisce alle organizzazioni sportive la libertà di organizzazione interna.<sup>2</sup> Ciascuna associazione è libera, nell'ambito della legge svizzera, di legiferare per sé e per i propri membri, di provvedere all'applicazione e al rispetto di tali norme, di irrogare sanzioni e di risolvere le controversie tra di essi. Le organizzazioni sportive fanno uso della loro autonomia quando stabiliscono, applicano e fanno rispettare il loro statuto e i loro regolamenti, anche al fine di stabilire regole uniformi per i loro sport.

Tuttavia, il principio di autonomia delle associazioni non è illimitato. In prima linea valgono i principi del diritto scritto e non scritto delle società come i principi di proporzionalità, legalità e di parità ma anche altre norme imperative del diritto personale, di intese e del lavoro. Specialmente viene effettuata una valutazione degli interessi seguendo il principio di proporzionalità tra lo scopo della società dominante ed i diritti fondamentali dei suoi soci.<sup>3</sup> Inoltre è particolarmente limitato il principio di autonomia per quanto attiene la tutela giurisdizionale in quanto ciascun socio dell'associazione è tenuto ad impugnare le decisioni dell'associazione presso un tribunale indipendente o un tribunale arbitrale indipendente.<sup>4</sup> L'impugnazione rappresenta un mezzo attraverso il quale viene verificato che tutte le decisioni delle associazioni siano conformi alla legge e allo statuto (si veda par. 3.1). Inoltre, le decisioni delle associazioni possono essere dichiarate nulle se violano i principi legali fondamentali (si veda par. 3.2). Per questo motivo, occorre fare una differenza tra la giustizia sportiva *interna* delle federazioni sportive e la giustizia sportiva *esterna* dei tribunali indipendenti o dei tribunali arbitrali come il TAS.

### 2.2 *Revisione legale delle norme sportive*

Unitamente alle norme di legge, gli statuti delle associazioni rappresentano la costituzione delle organizzazioni sportive, rappresentano il punto di partenza delle norme e delle decisioni degli organi dell'associazione. Lo statuto è integrato dalle consuetudini interne dell'associazione. Lo statuto, le norme e le decisioni sono vincolanti in virtù del consenso collettivo ottenuto all'atto costitutivo dell'associazione ovvero al momento dell'adesione di ciascun socio.

Secondo il Tribunale federale svizzero, le regole delle organizzazioni private

<sup>2</sup> L'autonomia delle associazioni è un'emanazione del diritto umano all'autodeterminazione ed è saldamente integrato nel diritto svizzero, il quale conferisce loro il diritto di redigere il proprio statuto e di gestirsi in autonomia. Esiste altresì un diritto costituzionale a fondare associazioni, diventarne soci e a partecipare alle rispettive attività sociali.

<sup>3</sup> PACHMANN in, Kleiner/Baddeley/Arter (Pubbl.): Sportrecht – Band I, 34.

<sup>4</sup> Art. 75 cc.

non hanno la stessa validità delle regole delle leggi statali. Ai sensi dell'art. 116 c. 1 e dell'art. 187 della Legge federale sul diritto internazionale privato (di seguito LDIP), esse non sono «leggi» e non possono essere riconosciute come «lex sportiva transnationalis», come affermano alcuni autori.<sup>5</sup> Le associazioni sportive devono anche rispettare la gerarchia delle fonti. In caso di contrasto tra norme, prevale la norma di legge imperativa, seguita dallo statuto e dalle consuetudini (art. 36 comma 2 del CC), seguiti dalle norme di legge non imperative (art. 63. comma 1 del CC). Non è chiaro se le norme autonome di un'associazione poste a livello inferiore, come i regolamenti, possano prevalere sulle norme di legge non imperative. In qualsiasi caso ciò è possibile solo se gli statuti delle associazioni offrono un fondamento a tali regolamenti.<sup>6</sup> Pertanto, in linea di principio, i regolamenti e le altre regole dell'associazione sono alla base della gerarchia delle fonti.<sup>7</sup>

La possibilità di un riesame *interno* di tali regole sportive, così come la loro applicazione, dipendono dalla misura in cui l'organizzazione sportiva utilizza la propria autonomia e dalla misura in cui garantisce la possibilità di ricorso interno. Dipende, inoltre dai diritti garantiti dallo statuto e dai diritti di legge delle persone coinvolte nelle regole del gioco. Tuttavia, le regole sportive e la loro applicazione non possono mai travalicare la cornice disposta dalle norme di legge. Vi è sempre un'ultima possibilità di riesame *esterno* da parte di un tribunale indipendente. In tal modo, è possibile riesaminare la decisione e il procedimento che porta a tale decisione. Prima di poter impugnare la decisione in tribunali esterni all'organizzazione occorre esaurire le strade percorribili all'interno dell'organizzazione.

## 2.3 Principi della giustizia sportiva

### 2.3.1 Principi della giustizia sportiva in generale

Nonostante la legge sulle associazioni consenta in molti casi modifiche o deroghe, alcune importanti norme di legge hanno un impatto sull'autonomia delle organizzazioni sportive.<sup>8</sup> Tra tali norme di legge vi sono i principi di pari trattamento, legalità e proporzionalità, i quali si basano tutti sul principio in base al quale non è consentito abusare dei diritti.<sup>9</sup>

Secondo il principio di *eguaglianza*, un'organizzazione sportiva è tenuta a trattare i propri soci in modo equo, sia in termini assoluti che relativi, quando stabilisce le regole e utilizza la propria discrezionalità.<sup>10</sup> Secondo il principio di

<sup>5</sup> Cfr. BGE 132 III 285, secondo cui le regole delle associazioni sportive internazionali sono applicabili solo in qualità di accordo tra due parti private e quindi subordinate alle leggi statali.

<sup>6</sup> Cfr. ad esempio HEINI/PORTMANN/SEEMANN, *Grundriss des Vereinsrechts*, N 58; RIEMER, *Berner Kommentar*, art. 63 N 52.

<sup>7</sup> Cfr. ad esempio HEINI/PORTMANN/SEEMANN, *Grundriss des Vereinsrechts*, N 58.

<sup>8</sup> Art. 63 comma 2 cc.

<sup>9</sup> Art. 67 comma 1 del Codice civile svizzero; per maggiori dettagli si veda FUCHS, *Rechtsfragen der Vereinsstrafe*, 110 e ss.; PACHMANN, *Corporate Governance in Sportverbänden*, 277 e ss.

<sup>10</sup> PACHMANN, *Corporate Governance in Sportverbänden*, 279.

*legalità*, tutti i doveri che le organizzazioni sportive impongono ai propri soci devono basarsi su una disposizione statutaria.<sup>11</sup> In base allo statuto, la persona che impone tali doveri deve almeno avere la competenza per stabilire gli stessi doveri dei soci all'interno di un determinato quadro. Il principio di *proporzionalità* è uno dei principi più importanti del diritto societario svizzero.<sup>12</sup> Le organizzazioni sportive devono agire in modo da incidere nella misura minore possibile i diritti dei loro soci. Qualsiasi violazione deve essere appropriata e necessaria e il motivo, così come il risultato, devono essere equilibrati.

Altre norme di legge derivano dal *diritto privato in generale*,<sup>13</sup> dall'*ordine pubblico* e dai *boni mores*.<sup>14</sup> Per le organizzazioni sportive, in particolare, la possibilità di azione nei confronti del soggetto del diritto sportivo può essere limitata dall'art. 21 del Codice delle obbligazioni svizzero, che protegge dallo *sfruttamento* coloro i quali prestano un'attività sportiva.<sup>15</sup> Tra i limiti più importanti si annoverano i *diritti della personalità* ai sensi dell'Art. 27 ss. del CC e *le norme sulla concorrenza* ai sensi della Legge sui cartelli svizzera.<sup>16</sup> Molte importanti limitazioni all'autonomia delle organizzazioni si basano su leggi non scritte.<sup>17</sup>

### 2.3.2 Principi della giustizia sportiva nei casi disciplinari

Tutti i casi disciplinari devono essere gestiti secondo il principio base dell'*equo processo*.<sup>18</sup> In particolare, a tutti i soci di un'associazione deve essere garantito il *diritto di essere ascoltato*.<sup>19</sup> Il diritto di essere ascoltato è il principio procedurale più importante della giustizia sportiva svizzera e deve essere garantito in qualsiasi caso, anche qualora lo statuto consentisse l'esclusione del socio in assenza di motivazioni.

Tra gli altri principi di rilievo nei casi disciplinari vi sono:

- il principio *nulla poena sine lege*, che non consente di punire una persona in assenza di una sufficiente base legale nello statuto di una federazione sportiva.
- il principio del *ne bis in idem*, in base al quale non è consentito punire un socio due volte per la stessa azione.
- il *divieto di eccessiva formalità*, in virtù del quale alla federazione sportiva non

<sup>11</sup> PACHMANN, *Corporate Governance in Sportverbänden*, 277 e ss.

<sup>12</sup> PACHMANN, *Corporate Governance in Sportverbänden*, 279 e ss.

<sup>13</sup> Cfr. *inter alia* BGE 132 III 285, in cui la limitazione dell'applicabilità in conformità con i regolamenti FIFA in materia è stata considerata una violazione del termine perentorio della legge sostanziale svizzera (scelta) (si veda l'art. 127 e l'art. 129 del Codice delle obbligazioni svizzero). Pertanto, le disposizioni in materia non erano applicabili per il caso in questione.

<sup>14</sup> Art. 19 comma 2 del Codice delle obbligazioni svizzero.

<sup>15</sup> L'organizzazione sportiva deve richiedere i servizi di un atleta solamente in proporzione al contributo ad esso erogato. Pertanto, quando si conclude un accordo con l'atleta è necessario mantenere tale equilibrio, a condizione che vi sia un obbligo di stipulare contratti.

<sup>16</sup> PACHMANN, *Corporate Governance in Sportverbänden*, 268 e ss.

<sup>17</sup> RIEMER, *Berner Kommentar*, N 39 e succ., e N 41 all'art. 63 cc N 42 e N 52 all'art. 72 cc.

<sup>18</sup> Art. 29 ss. della Costituzione svizzera e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

<sup>19</sup> Art. 29 comma 2 della Costituzione svizzera.

è consentito fare rispettare norme formali se non sono materialmente giustificate, nonché applicare norme formali con eccessiva rigidità. È una forma speciale di negazione della giustizia.

Vi sono tuttavia altri principi legali che non si applicano pienamente ai casi sportivi. La presunzione d'innocenza ad esempio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero non è applicabile nei casi di doping, sebbene numerosi autori criticano questa giurisprudenza.<sup>20</sup> Dato lo stretto rapporto tra gli atleti e le federazioni sportive, una volta rinvenuta una sostanza proibita all'interno del corpo di un atleta si applica piuttosto una presunzione relativa di colpa, con contestuale inversione dell'onere probatorio potendo l'atleta dimostrare la mancanza di colpa in ordine alla violazione contestatagli. In questo modo, il principio di *responsabilità per colpa*, altro importante principio base nella giustizia sportiva svizzera, è sufficientemente giustificato.

### 3. *Autorità di ricorso per le decisioni delle federazioni sportive nazionali*

#### 3.1 *Appello*

Il rimedio più importante per salvaguardare i diritti dei soci è il diritto d'appello secondo l'art. 75 del CC. Tuttavia, prima di intraprendere un'azione giudiziaria, occorre esaurire i mezzi di impugnazione endoassociativi. I soci non solo possono battersi contro le violazioni di legge, ma grazie a tale disposizione si garantisce che la vita dell'associazione in generale sia conforme con la legge e che l'associazione sia gestita in conformità con le norme di legge e lo statuto.<sup>21</sup>

Secondo l'art. 75 CC, le decisioni<sup>22</sup> contrarie alla legge<sup>23</sup> o agli statuti possono essere contestate davanti al giudice da qualsiasi socio dissenziente entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Tuttavia, il TAS ha stabilito un limite temporale imperativo pari a ventuno giorni (Art. R49 Codice TAS). L'impugnazione può fare riferimento a qualsiasi violazione della legge o dello statuto che effettivamente abbia un impatto sulla decisione. In questa definizione sono incluse le norme di legge esplicite e implicite, unitamente alle regole delle associazioni e alle regole del gioco.<sup>24</sup> Nello specifico sono incluse le decisioni in materia del diritto dei soci o i

<sup>20</sup> Decisioni del Tribunale federale svizzero 5P.83/1999 del 31 marzo 1999 C. 3d e 4P.105/2006 del 4 agosto 2006 C. 8. Per maggiori informazioni si veda VALLONI/PACHMANN, *Sports Law in Switzerland*, N 335.

<sup>21</sup> BGE 108 II 18.

<sup>22</sup> Sebbene la legge menzioni solamente le decisioni delle assemblee generali di un'associazione, anche le altre risoluzioni degli organi dell'associazione possono essere contestate davanti a un giudice se non possono essere contestate all'interno dell'associazione e se riguardano i diritti dei soci dell'associazione; BGE 108 II 18 e succ.; BGE 118 II 17 e ss.

<sup>23</sup> Cfr. *tra gli altri* la decisione del Tribunale distrettuale VIII Berna-Laupen del 13 giugno 2008. *In casu* il tribunale ha ritenuto che la «disposizione sugli stranieri» (la limitazione del numero di giocatori stranieri a cui è consentito di partecipare alla competizione) di Swiss Athletics contravvenisse l'Accordo con l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone.

<sup>24</sup> PORTMANN, *Schweizer Vereinsrecht*, N 279.

diritti di personalità ai sensi degli artt. 27 e 28 del CC.<sup>25</sup> Tuttavia, le semplici dichiarazioni di un amministratore o di un dipendente dell'organizzazione non possono essere oggetto di impugnazione.<sup>26</sup>

Contrariamente a quanto affermato dall'art. 75 del CC, non sono solo i membri diretti di un'associazione ad avere diritto a ricorrere, ma anche i soci indiretti, come ad es. gli sportivi di un club socio di una federazione sportiva. La giustificazione di ciò si rinviene nella particolare relazione tra i membri indiretti e l'organizzazione<sup>27</sup> da cui dipendono.

Se il ricorso viene accolto, il tribunale annullerà la decisione senza sostituirla.<sup>28</sup> L'associazione è vincolata dal giudizio, ma può ancora esercitare la propria autonomia entro i limiti della decisione. Tuttavia, i procedimenti TAS prevedono la cosiddetta regola del *de novo*. Secondo l'art. R57 del Codice TAS, il TAS può sostituire tale decisione.<sup>29</sup>

### 3.2 Nullità delle decisioni

Sono nulle le decisioni di un'associazione che risultino viziate nella forma o nella sostanza. Ciò si verifica qualora la decisione violi le norme di legge, l'ordine pubblico, i *boni mores* o i diritti della personalità o qualora sia «inapplicabile». In questi casi, il ricorrente può richiedere in qualsiasi momento al tribunale di dichiarare nulla la decisione. Tuttavia, la decisione è parzialmente nulla se la violazione riguarda solamente una parte della decisione stessa. Per tale istanza non vi è un limite di tempo, ma il ricorrente è tenuto a provare un interesse sufficiente.

### 3.3 Misure provvisorie

Le misure provvisorie sono molto importanti nel diritto sportivo. Una recente decisione<sup>30</sup> ha definito alcune questioni aperte. Secondo il tribunale di cui in nota, i tribunali statali sono competenti per legge a emanare misure provvisorie anche in presenza di una clausola compromissoria. Ciò si rivela necessario in virtù del fatto

<sup>25</sup> BGE 120 II 369 e succ. cf. SCHERRER, Aktuelle Rechtsfragen bei Sportvereinen, 46 e ss.

<sup>26</sup> In particolare, l'impugnabilità di una decisione è dubbia se un individuo o un organo sussidiario dell'associazione affermano solamente l'intenzione dell'associazione. È possibile desumere una decisione finale dell'associazione solo se dalla dichiarazione di tale individuo risulta chiaramente che si stanno esprimendo le intenzioni dell'associazione. In tutti gli altri casi, le lettere sono considerate dichiarazioni informali non impugnabili. Si veda la Decisione della I Sezione del Tribunale distrettuale di Zurigo CG030235 del 7 febbraio 2005 e la Decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_62/2009 del 23 giugno 2009.

<sup>27</sup> BGE 119 II 271 e ss.

<sup>28</sup> In linea di principio, secondo l'art. 75 del Codice civile svizzero, il giudice non ha l'autorità di intervenire nell'ambito di giurisdizione dell'associazione.

<sup>29</sup> Ciò viola in modo sostanziale il diritto all'autonomia dell'organizzazione. A causa dei limitati motivi di impugnazione dinanzi al Tribunale federale svizzero, tale violazione finora non poteva essere impugnata con successo.

<sup>30</sup> Decisione del Tribunale distrettuale del Canton Lucerna 01 09 146 del 25 gennaio 2010.

che lo Stato ha il monopolio dell'autorità. Pertanto, le misure provvisorie sono l'unico modo per fuoriuscire dal sistema di appello creato dalle federazioni sportive. Tale situazione legale non è cambiata con il nuovo CPC (Codice di procedura civile svizzero, si veda l'art. 374<sup>31</sup>), nonostante sostanzialmente le misure provvisorie possono anche essere concesse dai tribunali arbitrali (fintanto che sono rispettati i requisiti dell'art. 6 della CEDU, Convenzione europea dei diritti dell'uomo). I tribunali statali hanno autorità parallela. Inoltre, è stato confermato che occorre in primo luogo esaurire tutti i gradi di appello interni (ciò anche nel caso di istanze ai sensi dell'art. 75 del CC), tranne quando le misure provvisorie sono a protezione dei diritti di personalità. Tali istanze possono essere presentate a un tribunale statale qualora siano stati violati i diritti di personalità o anche se tali violazioni sono semplicemente imminenti.<sup>32</sup>

#### 4. *Regolamenti del Comitato olimpico nazionale in materia*

Swiss Olympic è l'organizzazione nazionale madre nell'ambito dello sport e, al contempo, il Comitato olimpico nazionale della Svizzera. In qualità di organizzazione madre, Swiss Olympic riunisce 82 associazioni sportive nazionali con più di 22.600 società e circa 2,8 milioni di soci.<sup>33</sup> Tra gli organi di Swiss Olympic vi sono il parlamento sportivo, il consiglio esecutivo, la fondazione anti-doping, la camera disciplinare per i casi di doping e i revisori.<sup>34</sup>

I soci delle organizzazioni sono tenuti a rispettare lo statuto e i regolamenti, nonché le decisioni del parlamento sportivo e del consiglio esecutivo di Swiss

---

<sup>31</sup> Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni

1) Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.

2) Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l'istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale.

3) Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.

4) La parte istante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.

5) La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione.

<sup>32</sup> *In casu*, a una giocatrice di basket è stato proibito di indossare il velo durante i giochi ufficiali. La giocatrice ha annunciato di voler denunciare la propria organizzazione di basket per lesioni personali, ma ha richiesto misure preventive che le consentissero di continuare a partecipare alle partite ufficiali. Il tribunale ha affermato la propria competenza sul caso (nonostante l'esistenza di un patto arbitrale), ma ha rigettato la richiesta di misure preliminari dal momento che l'interesse dell'organizzazione sportiva a condurre le partite ufficiali secondo le norme internazionali ha la precedenza e la giocatrice ha accettato le regole dell'organizzazione in materia; decisione del Tribunale distrettuale del Canton Lucerna 01 09 146 del 25 gennaio 2010.

<sup>33</sup> Si veda il sito web [www.swissolympic.ch](http://www.swissolympic.ch).

<sup>34</sup> Art. 3.1 dello statuto di Swiss Olympic.

Olympic.<sup>35</sup> Ne consegue che l'autorità di Swiss Olympic, in qualità di comitato olimpico nazionale e organizzazione madre delle 82 organizzazioni sportive, è molto ampia. Tuttavia, i soci (le associazioni sportive nazionali) mantengono la propria autonomia per quanto attiene le loro rispettive discipline sportive.<sup>36</sup>

Per la giustizia sportiva, Swiss Olympic svolge un ruolo solamente attraverso i suoi *regolamenti antidoping* e la sua *camera disciplinare per i casi di doping* interna (si veda sotto, c. 6). Ad esclusione della camera disciplinare per i casi di doping non vi è altro organo interno che si occupi delle controversie di Swiss Olympic. Ciò significa che tutte le controversie tra Swiss Olympic e i suoi soci, nonché le controversie tra due o più soci, secondo l'art. 10 dello statuto di Swiss Olympic, sono soggette direttamente alla *giurisprudenza del TAS*.

##### 5. *Regolamenti calcistici in materia*

L'Associazione svizzera di Football (di seguito ASF) organizza il calcio professionistico e dilettantistico in Svizzera.<sup>37</sup> Gli organi dell'ASF sono l'Assemblea dei delegati, il Consiglio, il Comitato centrale, gli enti legali (la Commissione di controllo e disciplinare e la Corte di cassazione), la Commissione delle finanze e i revisori. L'Assemblea dei delegati, l'organo supremo dell'ASF è composta da tre divisioni, la Lega calcistica professionistica svizzera, la Prima lega e la Lega amatori. Ciascun delegato ha un voto, e pertanto le associazioni dilettantistiche hanno un ruolo dominante. Il comitato centrale rappresenta l'ASF nei confronti di terzi e supervisiona tutte le attività dell'ASF. Ha l'autorità di compiere qualsiasi azione che non sia stata delegata a un altro organo in base alla legge o allo statuto. Il Consiglio ha il compito di prendere le decisioni strategiche speciali e di interpretare lo statuto.

La Commissione di controllo e disciplinare (Kontroll- und Disziplinarkommission)<sup>38</sup> è composta da un presidente e da dodici membri. I membri sono eletti dall'Assemblea dei delegati. Per ogni altro aspetto la commissione si organizza autonomamente (tra le altre cose, elegge un presidente e due vicepresidenti). I diversi compiti della commissione sono regolati dall'art. 35 c. 2 dello statuto, che gli attribuisce in particolare la responsabilità per tutti i casi disciplinari non assegnati a un'altra istituzione o all'autorità dell'ASF. Inoltre, la Commissione di controllo e disciplinare supervisiona i trasferimenti e le qualifiche dei giocatori, controlla la conformità con lo stato di amatore e concilia le controversie contrattuali con gli allenatori. Infine, la Commissione di controllo e disciplinare risolve le proteste e i casi disciplinari riguardanti la Coppa Svizzera.

La Corte di cassazione (Rekursgericht)<sup>39</sup> è composta dal presidente, da tre

<sup>35</sup> Art. 2.2.2 c. 2 dello statuto di Swiss Olympic.

<sup>36</sup> Art. 2.2.2 c. 1 dello statuto di Swiss Olympic.

<sup>37</sup> Si veda il sito web [www.football.ch](http://www.football.ch).

<sup>38</sup> Art. 35 dello statuto dell'Associazione svizzera di Football.

<sup>39</sup> Art. 36 dello statuto dell'Associazione svizzera di Football.

vicepresidenti, 21 giudici e da un numero di cancellieri tra 6 e 9. I membri della Corte di cassazione sono eletti dall'Assemblea dei delegati previa nomina del comitato centrale. La Corte di cassazione si occupa degli appelli contro la Commissione disciplinare e di controllo, il Reparto tecnico e la Commissione arbitri, qualora non si tratti di una decisione finale. I dettagli procedurali della Commissione disciplinare e di controllo e della Corte di cassazione sono stabiliti dai regolamenti sull'amministrazione della giustizia (Rechtspflegeordnung).<sup>40</sup>

Dal momento che i membri della Commissione disciplinare e di controllo e della Corte di cassazione sono eletti dai soci dell'ASF, questi enti non sono considerati tribunali indipendenti. Ne consegue che le decisioni della Corte di cassazione e tutte le altre decisioni finali degli organi dell'ASF possono essere impugnate dinanzi al TAS, ai sensi dell'art. 4 c. 1 dello statuto dell'Associazione svizzera di Football, in relazione all'art. 67 dello statuto FIFA.

In caso di controversie tra un giocatore e un club, si applica il Regolamento ASF sullo stato dei non amatori.<sup>41</sup> L'ASF rappresenta un'autorità di conciliazione per tutte le controversie in materia di lavoro tra i club e i giocatori non amatoriali (art. 6 c. 1). Successivamente, i tribunali statali sono competenti nelle controversie di lavoro. Le cause di lavoro di carattere internazionale possono essere presentate alla Camera di risoluzione delle controversie FIFA. Nelle controversie tra i club e i giocatori relativamente al mantenimento della stabilità contrattuale è competente la Commissione disciplinare e di controllo (art. 7 c. 1). La Commissione ha il diritto di decidere sui compensi e di applicare misure disciplinari. Le istanze devono essere depositate entro 30 giorni a partire dalla data di rescissione del contratto (art. 8 c. 1).

## 6. Giustizia sportiva nei casi di doping

La Fondazione Antidoping Svizzera<sup>42</sup> è responsabile della lotta privata al doping. È stata fondata da Swiss Olympic il 1° luglio 2008. Rappresenta il centro di competenze indipendente nella lotta al doping in Svizzera. La missione della Fondazione Antidoping Svizzera è quella di condurre controlli sul doping, promuovere l'informazione e la prevenzione, la ricerca e lo sviluppo applicati, la cooperazione nazionale e internazionale con le altre organizzazioni antidoping e di intraprendere ogni misura atta ad affermare lo sport pulito e giusto. Lo statuto doping che è stato emesso da Swiss Olympic rappresenta l'implementazione del Codice Anti Doping Mondiale in Svizzera attraverso Swiss Olympic e la Fondazione Antidoping Svizzera.

Una volta che la Fondazione Antidoping Svizzera ha stabilito che si è

<sup>40</sup> Art. 35 c. 3 e art. 36 c. 5 dello statuto dell'Associazione svizzera di Football.

<sup>41</sup> Si veda il sito web [www.football.ch](http://www.football.ch).

<sup>42</sup> La Fondazione Antidoping Svizzera è finanziata in egual misura dal governo federale e da Swiss Olympic. L'affidamento dei servizi avviene mediante mandati basati sulle prestazioni acquisiti da Antidoping Svizzera e Swiss Olympic o dall'Ufficio federale per lo Sport. Essi rappresentano la base per il finanziamento e determinano gli obiettivi della Fondazione Antidoping della Svizzera. La Fondazione non ha fini commerciali né di lucro.

verificata una violazione dei regolamenti antidoping, il caso passa alla Camera disciplinare di Swiss Olympic. Tutte le federazioni svizzere all'interno dei loro statuti hanno riconosciuto la competenza della camera disciplinare interna di Swiss Olympic per quanto attiene la punizione degli atleti in caso di violazione dei regolamenti antidoping.

La decisione della camera disciplinare interna di Swiss Olympic può essere impugnata dinanzi al TAS. I lodi arbitrali del TAS possono essere impugnati solamente dinanzi al Tribunale federale svizzero ai sensi dell'art. 389 e succ. del CPC. Dal momento che il TAS solitamente opera come tribunale arbitrale nazionale in questi casi, la competenza del Tribunale federale svizzero è leggermente più ampia rispetto ai casi internazionali. Secondo l'art. 393 cf. e del CPC è anche possibile affermare che la decisione è arbitraria sulla base di una determinazione palesemente errata dei fatti o di una palese violazione della legge o dell'equità.

## 7. *Gli organi giudiziari sportivi*

### 7.1 *Tribunali interni delle Federazioni*

Molte federazioni sportive nazionali sono dotate di organi giudiziari interni, come ad es. l'Associazione svizzera di Football,<sup>43</sup> che riesaminano internamente le decisioni o gli organi esecutivi delle federazioni. Tuttavia, tali organi giudiziari non sono né tribunali indipendenti né tribunali arbitrali indipendenti, dal momento che solitamente i loro membri sono eletti dai soci della federazione. Per tale motivo le loro decisioni sono sempre soggette ad impugnazione o a una dichiarazione di nullità da parte di un tribunale indipendente o di un tribunale arbitrale indipendente (si veda sopra, par. 3). La possibilità che le decisioni possano essere impuginate dinanzi al TAS o a un tribunale statale ordinario dipende dagli statuti delle rispettive federazioni sportive.

### 7.2 *La giustizia sportiva dei tribunali statali ordinari*

La decisione della federazione può essere riesaminata da un punto di vista giudiziario da parte dei tribunali statali ordinari solo qualora lo statuto della federazione sportiva non contenga una clausola compromissoria per le controversie in questione. La competenza solitamente è del tribunale distrettuale della sede della federazione sportiva. La decisione del tribunale distrettuale può essere impugnata dinanzi alla corte superiore del Cantone e successivamente dinanzi al Tribunale federale svizzero. L'esperienza dimostra che i tribunali statali ordinari tendono maggiormente a emettere sentenze contrarie alle federazioni sportive. Per questo motivo molte delle federazioni sportive hanno indicato il TAS quale loro tribunale arbitrale indipendente all'interno del loro statuto.

---

<sup>43</sup> Commissione disciplinare di controllo e Corte di Cassazione; si veda sopra par. 5.

### 7.3 Tribunale arbitrale dello sport

Nel famoso caso *Gundel*, il Tribunale federale svizzero ha riconosciuto il TAS quale vero tribunale arbitrale (e non come organo della Federazione equestre internazionale).<sup>44</sup> Tuttavia, il Tribunale federale svizzero in un *obiter dictum* ha richiamato l'attenzione del TAS sugli stretti rapporti dello stesso TAS con il Comitato internazionale olimpico (CIO). In seguito a tale decisione, il TAS è stato riorganizzato ed è stata rafforzata la sua indipendenza dalle organizzazioni sportive. Successivamente a tale evento, il Tribunale federale svizzero ha sempre affermato la posizione del TAS quale tribunale arbitrale indipendente, anche nei casi contro il CIO.<sup>45</sup> Le sue decisioni sono pertanto lodi arbitrali esecutivi a livello internazionale ai sensi della Convenzione di New York.

Sorprendentemente, durante la sua intera esistenza, il Tribunale federale svizzero non ha mai annullato nessun lodo del TAS a causa della mancanza di imparzialità di uno degli arbitri, anche se in più di un caso l'indipendenza degli arbitri era quantomeno discutibile. Il Tribunale federale svizzero ha ritenuto che non costituissero un problema la circostanza che un arbitro e il legale di una delle parti sedessero insieme in un'altra commissione TAS,<sup>46</sup> che due dei tre arbitri e il legale della parte opponente appartenessero alla stessa federazione<sup>47</sup> o, ancora, che il legale di una delle parti avesse collaborato strettamente, nell'apposita divisione del TAS o come cancelliere TAS, con un appartenente al tribunale arbitrale.<sup>48</sup>

Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale svizzero ha pertanto sempre sostenuto il TAS quale istituzione indipendente per la risoluzione di controversie in ambito sportivo. Per tale motivo in Svizzera non è possibile rivolgersi ai tribunali ordinari se gli statuti delle federazioni sportive contengono una clausola compromissoria sul TAS. Ne consegue che il TAS è la figura più importante per la giustizia sportiva svizzera.

### 7.4 Tribunale Federale Svizzero

#### 7.4.1 La giurisprudenza sportiva del Tribunale Federale Svizzero in generale

In generale occorre sottolineare che le impugnazioni dinanzi al Tribunale federale svizzero per le cause sportive hanno avuto scarsissimo successo negli ultimi decenni.

Nei *casi di arbitrato*, quasi tutti gli appelli contro il TAS sono stati rigettati.<sup>49</sup>

---

<sup>44</sup> BGE 119 II 271.

<sup>45</sup> Decisione del Tribunale federale svizzero 4P.267/2002 del 27 maggio 2003.

<sup>46</sup> Decisione del Tribunale federale svizzero 4P.105/2006 del 4 agosto 2006, cons. 4.

<sup>47</sup> Decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_506/2007 del 20 marzo 2008 cons. 3.3.2.2.

<sup>48</sup> BGE 129 III 445, 467; decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_176/2008 del 23 settembre 2008, cons. 3.3.

<sup>49</sup> Nei casi di arbitrato internazionale contro i lodi TAS, l'appello ha avuto successo solo nella decisione Cañas (BGE 133 III 235) e nelle decisioni del Tribunale federale svizzero 4A\_400/2008 del 9 febbraio, 4A\_358/2009 del 6 novembre 2009, 4A\_490/2009 del 13 aprile 2010, 4A\_456/2009 del 3 maggio 2010, 4A\_600/2010 del 17 marzo 2011 e 4A\_558/2011 del 27 marzo 2012.

Le attribuzioni estremamente restrittive del Tribunale federale svizzero ai sensi dell'art. 190 c. 2 del LDIP nei casi di arbitrato internazionale, ma anche nei casi di arbitrato nazionale ai sensi dell'art. 393 del CPC, si sono dimostrate quasi sempre insormontabili. È stato cassato un numero maggiore di decisioni solamente nelle questioni di giurisdizione, in cui il Tribunale federale ha attribuzioni meno limitate. Il TAS, pertanto, ha un'enorme discrezionalità in virtù del concetto di arbitrato internazionale in Svizzera. È molto difficile contrastare le decisioni del TAS attraverso un appello al Tribunale federale svizzero; il Tribunale federale svizzero non annullerà neanche le decisioni sostanzialmente false che soffrano palesemente di un conflitto interno e che siano del tutto arbitrarie.<sup>50</sup>

La giurisprudenza del Tribunale federale svizzero è più efficace solamente nelle *impugnazioni ordinarie* contro le decisioni in materia di sport dei tribunali ordinari. In questi casi, l'attribuzione del Tribunale federale svizzero è molto più ampia ai sensi dell'art. 95 ss. della legge sul Tribunale federale (LTF). Nel famoso caso del wrestler *Grossen* sono state gettate le basi per la giurisprudenza concernente «la responsabilità della federazione per la violazione della buona fede» del Tribunale federale svizzero.<sup>51</sup> Nel recente caso *Eddy Barea*, ad esempio, un giocatore di calcio è stato sospeso dalla prima squadra perché non ha seguito le istruzioni dell'allenatore. In risposta, Barea ha rescisso il contratto di lavoro senza preavviso. Il Tribunale federale svizzero ha ritenuto legittimo il comportamento di Barea. La reazione del club è stata considerata sproporzionata e in violazione dei legittimi interessi di Barea, dal momento che il valore di mercato di Barea sarebbe stato influenzato in modo sostanziale in assenza di regolari partite e allenamenti. Pertanto, Barea ha potuto rescindere il contratto senza preavviso e chiedere un risarcimento dei danni personali subiti ai sensi dell'art. 49 in relazione all'art. 328 c. 1 del Codice delle obbligazioni svizzero.<sup>52</sup>

#### 7.4.2 *La giurisprudenza sportiva del Tribunale Federale Svizzero nei casi di arbitrato*

Le motivazioni per l'impugnazione dinanzi al Tribunale federale svizzero sono estremamente limitate sia nei casi di arbitrato nazionale che internazionale.<sup>53</sup> Il legislatore ha voluto limitare le possibilità di impugnazione dei lodi arbitrali negli arbitrati commerciali. Sfortunatamente, gli ultimi anni hanno dimostrato che tali restrittive disposizioni di legge non sono adeguate per gli arbitrati sportivi, dal

<sup>50</sup> Si veda ad esempio la decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_612/2009 del 10 febbraio 2010 e le ridotte motivazioni di impugnazione indicate sopra.

<sup>51</sup> BGE 121 III 350 e succ. in cui il Tribunale federale svizzero ha consentito a un atleta di impugnare la decisione di selezione di una federazione nonostante il wrestler non fosse direttamente un membro della federazione.

<sup>52</sup> Decisione del Tribunale federale svizzero 4\_A 53/2011 del 28 aprile 2011.

<sup>53</sup> Ciò è sostanzialmente vero per i casi di arbitrato nazionale e internazionale sebbene nei casi di arbitrato nazionale vi siano, secondo l'art. 393 lett. e del CPC, maggiori motivi di impugnazione; si veda sotto.

momento che gli agenti del diritto sportivo, contrariamente ai soci in affari, non presentano volontariamente le loro controversie al TAS.<sup>54</sup> Il risultato è che non vi è alcuna modalità per riesaminare completamente una decisione del TAS.<sup>55</sup> Secondo l'art. 190 c. 2 del LDIP sussistono solo le seguenti motivazioni di appello nei casi di arbitrato internazionale:<sup>56</sup>

- a) *Nomina illegittima del tribunale arbitrale.*<sup>57</sup> Questa disposizione garantisce il diritto ad avvalersi di un giudice indipendente, ai sensi dell'art. 30 c. 1 della Costituzione svizzera e dell'art. 6 c. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La condizione necessaria per invocare questo motivo d'impugnazione è che la violazione del regolamento in questione (assenza di indipendenza o imparzialità) non poteva essere contestata in una fase precedente del procedimento. Le parti sono tenute a contestare un arbitro non appena vengono a conoscenza del problema.
- b) *Incompetenza del tribunale arbitrale.*<sup>58</sup> Con questa obiezione, è possibile contestare l'arbitrabilità ai sensi dell'art. 177 del LDIP e la validità formale e/o sostanziale del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 186 c. 2 del LDIP. Tuttavia, il Tribunale federale svizzero ha recentemente affermato che il patto arbitrale tra due parti nelle controversie sportive nella sua giurisprudenza viene considerato con una «certa benevolenza» a favore della validità del patto arbitrale.<sup>59</sup> Il Tribunale federale svizzero si è dimostrato particolarmente generoso nei casi di clausola compromissoria mediante riferimento.<sup>60</sup> Ciononostante, il Tribunale federale svizzero ha ritenuto il TAS non competente in alcuni casi.<sup>61</sup> Inoltre, nei

---

<sup>54</sup> Se lo sportivo rifiuta di sottoporsi ad arbitrato sportivo, questi non può svolgere la propria occupazione. Il principio di uguaglianza tra le parti, che è una caratteristica degli arbitrati commerciali, non si applica nello sport.

<sup>55</sup> Il TAS riesamina completamente la decisione delle federazioni sportive e delibera *de novo* (R57 Codice TAS). Pertanto, si ha una decisione completamente nuova della federazione sportiva che non è soggetta a un riesame legale completo.

<sup>56</sup> Per maggiori dettagli si veda VALLONI/PACHMANN, *Sports Law in Switzerland*, Kluwer Law International, 2011, p. 123 ss.; e VALLONI/PACHMANN, *The Role of the Swiss Federal Supreme Court in Sporting Disputes*, p. 7 ss.

<sup>57</sup> Art. 190 c. 2 lett. a del LDIP.

<sup>58</sup> Art. 190 c. 2 lett. b del LDIP.

<sup>59</sup> Decisione del Tribunale federale svizzero A\_640/2010 del 18 aprile 2011.

<sup>60</sup> Si veda ad esempio la decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_460/2008 del 9 gennaio 2009, con cui il Tribunale federale svizzero ha confermato l'opinione del TAS, per cui un calciatore professionista avendo accettato lo statuto della sua associazione nazionale è vincolato dallo statuto della FIFA. Con ciò accetta il TAS come tribunale arbitrale.

<sup>61</sup> Nel caso *Gert Thys* (decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_456/2009 del 3 maggio 2010), il TAS ha semplicemente basato la propria competenza su un fax dell'amministratore antidoping al rappresentante legale dell'atleta, dal quale ha desunto la competenza del TAS. Dal punto di vista del TAS, questo fax rappresentava un'offerta per la conclusione di un patto arbitrale che l'atleta ha implicitamente accettato. Fortunatamente, il Tribunale federale svizzero ha affermato che il TAS non era autorizzato a desumere tale patto arbitrale implicito. Il fax ha espresso solamente l'opinione errata del TAS relativamente alla propria competenza.

Nel caso del giocatore di hockey sul ghiaccio *Florian Busch* (decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_358/2009 del 6 novembre 2009.), il TAS ha basato la propria competenza su un modulo di adesione

termini dell'art. 190 c. 2 lett. b del LDIP, è possibile censurare la violazione della disposizione di *litispendenza* di cui all'art. 9 del LDIP.<sup>62</sup> Tutte le obiezioni alla competenza del TAS devono essere espresse già durante il procedimento TAS. Le impugnazioni della competenza ai sensi dell'art. 190 c. 2 lett. b del LDIP devono avvenire contro la prima decisione correttamente avviata e impugnabile, altrimenti saranno rigettate. È possibile impugnare non solo le decisioni arbitrali parziali e finali, ma anche le decisioni preliminari e intermedie.<sup>63</sup>

- c) *Decisioni non riguardanti il petitum.*<sup>64</sup> Questo motivo di impugnazione, per cui il tribunale arbitrale attribuisce di più di quello che le parti hanno richiesto (*ultra petita*), attribuisce qualcosa di differente rispetto a quello che le parti hanno richiesto (*extra petita*) oppure non delibera su una delle richieste delle parti, rappresenta un aspetto particolare del diritto delle parti ad essere ascoltate e vieta al tribunale arbitrale di includere nel suo lodo arbitrale delle questioni su cui le parti non possono, di fatto o per legge, prendere una posizione.<sup>65</sup>
- d) *Violazione del principio di parità di trattamento delle parti o del diritto ad essere ascoltato.*<sup>66</sup> Il Tribunale federale svizzero ritiene che il diritto ad essere ascoltato, protetto ai sensi dell'art. 190 c. 2 lett. d del LDIP, corrisponda al diritto tutelato ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Costituzione svizzera.<sup>67</sup> Alle parti devono essere garantite pari possibilità di presentare i loro argomenti ai sensi dell'art. 182 c. 3 del LDIP. Il tribunale arbitrale deve garantire la parità delle armi e la non discriminazione.<sup>68</sup> Ciascuna delle parti ha diritto di fare le proprie osservazioni sui fatti e in diritto, a presentare istanze per l'assunzione di prove, a partecipare all'assunzione delle prove o quantomeno a controdedurre i risultati dell'assunzione delle prove e a partecipare alle udienze.<sup>69</sup> Tuttavia, questo motivo di impugnazione viene applicato in modo molto restrittivo.<sup>70</sup> Secondo il Tribunale

---

sottoscritto da ogni giocatore del Campionato mondiale di hockey sul ghiaccio che i partecipanti dovevano firmare ogni anno. Tuttavia, il Tribunale federale svizzero ha sostenuto che la clausola compromissoria è valida solamente per le controversie connesse con i rispettivi Campionati mondiali; la clausola compromissoria non poteva essere interpretata come patto arbitrale generale.

<sup>62</sup> BGE 127 III 279 C. 2a.

<sup>63</sup> Art. 190 c. 3 del LDIP; BGE 120 II 155.C. 3b bb.

<sup>64</sup> Art. 190 c. 2 lett. c del LDIP.

<sup>65</sup> BGE 120 II 172 C. 3a; BGE 116 II 80 C. 3a.

<sup>66</sup> Art. 190 c. 2 lett. d del LDIP.

<sup>67</sup> BGE 127 III 576; BGE 119 II 388; BGE 117 II 347; BGE 116 II 85.

<sup>68</sup> BGE 129 III 445 C. 5.1.

<sup>69</sup> Nella Decisione 4A\_400/2008 del 9 febbraio 2009, il Tribunale federale svizzero ha giudicato il caso in cui un agente di un giocatore ha lamentato la violazione del diritto ad essere ascoltato perché il TAS ha basato la propria decisione su un argomento legale che le parti non potevano prevedere. Secondo le considerazioni del Tribunale federale svizzero, le parti devono essere ascoltate riguardo a tutte le questioni legali e le disposizioni legali su cui il tribunale arbitrale intende basare le proprie decisioni se il loro effetto determinante era imprevedibile per le parti in qualsiasi altro modo. Si veda anche BGE 116 II 639 C. 4c.; BGE 117 II 346 C. 1a; BGE 130 III 35 C. 5; BGE 133 III 235.

<sup>70</sup> Non vi è alcun diritto ad essere ascoltati sulla qualifica legale del caso da parte della commissione; BGE 4A\_42/2007. Parimenti, non vi è alcun diritto ad effettuare presentazioni orali al tribunale arbitrale; BGE 117 II 346 C. 1b aa. Non include il diritto a ricevere una decisione arbitrale internazionale

federale svizzero, il diritto ad essere ascoltato non contiene il diritto ad una decisione corretta nel merito (divieto del «*révision au fond*»).<sup>71</sup> In qualsiasi caso, è fondamentale che l'obiezione sia già stata sollevata nel procedimento arbitrale, altrimenti, ove presentata per la prima volta al Tribunale federale svizzero, la rivendicazione sarà rigettata.<sup>72</sup>

- e) *Violazione dell'ordine pubblico*:<sup>73</sup> Una decisione è incompatibile con l'*ordine pubblico* se travisa i valori essenziali e generalmente accettati che prevalgono in Svizzera e che fanno parte dei fondamenti di qualsiasi ordinamento giudiziario.<sup>74</sup> Esistono due possibili categorie di violazione delle politiche pubbliche: le violazioni dell'ordine pubblico sostanziale e le violazioni dell'ordine pubblico processuale. Esempio della violazione dell'ordine pubblico sostanziale sono i principi di *pacta sunt servanda*, del divieto di abusare dei diritti, del principio di fiducia e buona fede e del divieto di discriminazione. Il Tribunale federale svizzero è molto restrittivo nell'applicazione di questo motivo d'impugnazione. Neanche l'applicazione scorretta delle disposizioni di legge o la violazione dei diritti umani costituiscono *di per sé* una violazione dell'ordine pubblico; la violazione dell'ordine pubblico deve influire sulla decisione stessa.<sup>75</sup> Tra gli esempi di ordine pubblico processuale vi sono il diritto alla nomina da parte del tribunale arbitrale di un perito imparziale ed equo e l'effetto di *res judicata*.<sup>76</sup> Invece, la mancanza di una giustificazione della decisione non costituisce una violazione dell'ordine pubblico e non vi è alcun diritto autonomo a rescindere il lodo arbitrale a causa di una ricostruzione dei fatti palesemente errata.<sup>77</sup>

Secondo l'art. 393 lett. (e) del CPC, nei casi di arbitrato nazionale sussistono, oltre ai motivi d'impugnazione dei lodi arbitrali internazionali, altri motivi di impugnazione di una decisione. È possibile impugnare i lodi arbitrali nazionali anche a causa di (i) un risultato arbitrario, (ii) una determinazione dei fatti apparentemente errata oppure (iii) un'applicazione della legge o dell'equità apparentemente errata. Tuttavia, in virtù degli ottimi meccanismi di risoluzione delle controversie delle federazioni sportive e della giurisprudenza del TAS, non vi sono molti casi nazionali in cui sono state impuginate le decisioni fino al Tribunale federale svizzero.

In una decisione recente il Tribunale federale svizzero ha qualificato una decisione del TAS come decisione incidente.<sup>78</sup> Perciò in casi arbitrari internazionali

---

motivata; BGE 134 III 186 C. 6.1, 187. L'accertamento palesemente contraddittorio o la non considerazione delle prove *non* costituisce di per sé una violazione del diritto ad essere ascoltato; se, tuttavia, l'accertamento o la considerazione delle prove rappresentano un diniego della giustizia, si ha una violazione del diritto ad essere ascoltato; decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_18/2008.

<sup>71</sup> BGE 127 III 576 C. 2b.

<sup>72</sup> BGE 126 III 254; BGE 119 II 388; BGE 116 II 644 e decisione del tribunale federale svizzero 4P.103/1989 del 23 ottobre 1989 C. 2c.

<sup>73</sup> Art. 190 c. 2 lett. e del LDIP.

<sup>74</sup> BGE 132 III 389 C. 2.2.3.; BGE 120 II 155.

<sup>75</sup> BGE 116 II 634 C. 4.

<sup>76</sup> BGE 128 III 191 C. 4<sup>a</sup>; decisione del Tribunale federale svizzero 4A\_490/2009 del 13 aprile 2010.

<sup>77</sup> BGE 120 II 155 C. 6a; BGE 119 II 380 C. 3c.

<sup>78</sup> BGer 4A\_6/2014 del 28 agosto 2014.

gli unici motivi d'impugnazione accettati sono quelli degli art. 190 c. 2 lett. a e b del LDIP. Può dunque essere soltanto contestato che il TAS fosse stato nominato legittimamente o che esso sia competente nel caso rilevante. Nel caso summenzionato il tribunale federale svizzero aveva constatato che una decisione cassatoria del TAS rappresenterebbe una decisione incidente e non definitiva siccome la decisione terminerebbe la procedura al livello del TAS ma non a quello dell'istanza inferiore che in questo caso era la FIFA.

Oltre a questi limitati motivi di impugnazione, l'autorità del Tribunale federale svizzero nel riesame dei lodi arbitrali è fortemente limitata dal diritto svizzero. Il Tribunale federale svizzero non è autorizzato a correggere o completare d'ufficio i fatti relativi al caso ed è inoltre vincolato alla ricostruzione dei fatti stabiliti dal TAS.<sup>79</sup> Inoltre, il Tribunale federale svizzero non applica la legge d'ufficio, non è quindi soggetto al principio *iura novit curia*;<sup>80</sup> le parti devono discutere quale legge applicare e come applicarla. Infine, il Tribunale federale svizzero sostanzialmente non è autorizzato a decidere i casi in vece del TAS.<sup>81</sup> Esso svolge solamente la funzione di corte di cassazione. Il Tribunale federale svizzero può solo annullare la decisione del TAS. Inoltre, per quanto riguarda l'arbitrato sportivo, che contrariamente all'arbitrato ordinario è caratterizzato da un forte squilibrio tra le parti, il Tribunale federale svizzero segue tuttora, quasi<sup>82</sup> senza alcuna eccezione, le norme di legge.

## 8. Conclusioni

Il sistema di giustizia sportiva in Svizzera offre sostanzialmente un'ampia tutela per tutte le parti coinvolte. Solitamente le federazioni dispongono già al loro interno di istituzioni legali in grado di risolvere la maggior parte delle controversie. Se tali organi giudiziari interni non sono in grado di risolvere le controversie, vi è sempre la possibilità di far riesaminare le decisioni delle federazioni da un tribunale indipendente. A seconda degli statuti della federazione, tale tribunale sarà un tribunale ordinario o un tribunale arbitrale indipendente come il TAS. Le decisioni dei tribunali indipendenti possono essere successivamente impuginate al Tribunale federale svizzero. Dal momento che le attribuzioni del Tribunale federale svizzero sono molto limitate nelle impugnazioni contro le decisioni dei tribunali arbitrali, è possibile affermare che i principi della giustizia sportiva non sono sostenuti in modo sufficientemente efficace. Il Tribunale federale svizzero è in grado solamente di svolgere il proprio ruolo in qualità di custode dei principi chiave della giustizia sportiva nelle impugnazioni contro le decisioni dei tribunali ordinari. Ma spesso non è questo il caso, perché la maggior parte delle federazioni sportive hanno indicato il TAS quale loro tribunale arbitrale indipendente all'interno del loro statuto.

<sup>79</sup> Art. 77 c. 2 e art. 105 c. 2 del CFSC.

<sup>80</sup> Il cosiddetto «Rügeprinzip» secondo l'art. 77 c. 2 e art. 106 c. 1 del CFSC.

<sup>81</sup> Art. 77 c. 2 e art. 107 c. 2 del CFSC. Al Tribunale federale svizzero è consentito emettere decisioni di riforma solo nei casi riguardanti la giurisdizione del TAS.

<sup>82</sup> Si veda nota 6 sopra.

## LA GIUSTIZIA SPORTIVA ANALISI COMPARATA

di *Michele Colucci e Alessandro Coni*\*

### 1. *Ordinamento Sportivo ed Ordinamento Statale*

La rassegna dei vari sistemi di giustizia a livello internazionale e comparato mette in evidenza l'elevato grado di autonomia delle federazioni nel regolamentare la risoluzione delle controversie interne.<sup>1</sup>

Nel corso degli anni, inoltre, l'importanza di talune discipline sportive ha accresciuto, la propria rilevanza economica e, di converso, ha aumentato le occasioni di contrasto tra i vari interessi coinvolti.<sup>2</sup> Non a caso la normativa sportiva ha ormai superato i confini della semplice emanazione delle regole del gioco e si è estesa ad altre questioni come, ad esempio, i parametri di gestione finanziaria dei clubs e i comportamenti dei tesserati fuori dal campo di gioco.<sup>3</sup>

L'esigenza primaria diviene allora quella di prevenire le controversie giuridiche, trovando *ex ante* un opportuno equilibrio fra gli interessi coinvolti, ma anche garantire l'applicazione delle regole, reprimendo le condotte illecite.

In tale prospettiva, l'ordinamento sportivo tende inevitabilmente a radicare al proprio interno sia la potestà normativa sia quella giurisdizionale.

Questa spinta «autarchica» è profondamente condizionata dalle istanze di specializzazione tecnica, di celerità delle decisioni,<sup>4</sup> di riduzione dei costi e di

---

\* Michele Colucci è Avvocato, Presidente Onorario dell'*Associazione Italiana Avvocati dello Sport* e Direttore scientifico dello *Sports Law and Policy Centre*. E-mail: info@colucci.eu.

Alessandro Coni è Avvocato, consulente in materia di IP, diritti di immagine e diritto sportivo. E-mail: acm.coni@gmail.com.

<sup>1</sup> Cfr. ROGER I. ABRAMS, *Sports Justice: The Law & Business of Sports*, 14, (Northeastern University Press), 2010.

<sup>2</sup> In molti Paesi tale riflessione trova assoluto riscontro nel mondo del calcio che rappresenta l'unico ambito di sport professionistico (Turchia) ovvero lo sport largamente più diffuso a livello nazionale (Brasile e Argentina).

<sup>3</sup> A ciò si aggiunga l'esempio delle regole relative alle scommesse, alla violenza nei campi o negli stadi, alla tutela dei minori, all'uso e commercio di sostanze dopanti, che si sovrappongono a fattispecie rilevanti per il diritto penale.

<sup>4</sup> Nell'atletica leggera i regolamenti prevedono che le contestazioni pertinenti la violazione di regole tecniche debbano essere presentate entro trenta minuti dalla omologazione del risultato.

indipendenza degli organi federali.<sup>5</sup>

In realtà il mondo sportivo vuole rimarcare la propria autonomia, al fine di mantenere ogni controversia al proprio interno ed evitare qualsiasi ingerenza dall'esterno che ridimensionerebbe l'autorità degli organi federali.

Da sempre, infatti, lo sport cerca di affermare la propria specificità, quale realtà a sé stante, che trascende da confini territoriali e fonda la propria esistenza su regole e principi di carattere spiccatamente universale.

Del resto, la specificità dello sport è questione lungamente dibattuta,<sup>6</sup> così come l'idea che lo sport organizzato possa costituire *ex se* un ordinamento,<sup>7</sup> con proprie leggi e procedure e quindi parzialmente separato dai sistemi dei singoli Stati.<sup>8</sup>

A tal riguardo, con Risoluzione del 31 ottobre 2014,<sup>9</sup> l'Assemblea Generale dell'ONU ha voluto confermare l'importanza che lo sport assume a livello mondiale, indicandolo come strumento di promozione globale della cultura, della salute e della pace.

Nel testo è rimarcato come dalla peculiarità dello sport derivi la sua tendenziale indipendenza. Tale assunto si pone nel solco di una tradizionale concezione che vede l'ordinamento sportivo come un sistema originario, che sfugge a normative formulate *aliunde*, per governare ambiti ad esso specifici.

In altre parole, si prospetta un sistema giuridico sportivo che s'inserisce all'interno di ciascun ordinamento nazionale, ma che trae origine non da questo, bensì dalla propria natura sovranazionale.<sup>10</sup>

Cionondimeno l'ordinamento sportivo nazionale vive nell'ordinamento statale ed a questo deve conformarsi. Esso rappresenta l'esercizio di una libertà di autoregolamentazione assicurata in vista del perseguimento di finalità costituzionalmente protette, ma deve rispettare i principi generali del sistema giuridico in cui va ad inserirsi.

<sup>5</sup> Si pensi al Basketball Arbitral Tribunal, il quale giudica le controversie sottoposte alla sua autorità «*ex aequo et bono*», applicando criteri di giustizia ed equità, che prescindono da una specifico codice o testo di legge, nazionale o internazionale, ma che sono fortemente improntati al caso concreto e alle caratteristiche della disciplina sportiva, a riprova del fatto che lo sport si muove all'interno di una cornice di valori universali che originano dalla sua specifica natura e che trascendono da una normativa positiva.

<sup>6</sup> M. COLUCCI, *L'autonomia e la Specificità dello Sport nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. ed Ec. Sport.*, 2/2006, 1; J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. ed Ec. Sport.*, 1/2008.

<sup>7</sup> L'associazionismo sportivo presenta del resto i caratteri della plurisoggettività, della organizzazione e della autoregolamentazione, che nella lezione di Santi Romano rappresentano gli elementi irriducibili ed essenziali per verificare la sussistenza di un ordinamento giuridico autonomo. Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966.

<sup>8</sup> W. CESARINI SFORZA, *Il Diritto dei Privati*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1929, 33.

<sup>9</sup> Cfr. Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU, A/69/L.5.

<sup>10</sup> Così M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949, 10 ss, ove si descrive l'ordinamento sportivo come un ordinamento superstatale, ma diverso da quello internazionale, in quanto riunione di persone ed enti e non di Stati. Gli Stati sarebbero delle semplici misure spaziali dell'ordinamento internazionale, in quanto sedi delle sue articolazioni locali.

Infatti, i tesserati rimangono soggetti dell'ordinamento statale e, quindi, sono da una parte vincolati e dall'altra tutelati dalle sue regole.<sup>11</sup>

Di conseguenza, nonostante l'ordinamento sportivo manifesti una tensione alla piena autonomia, al contempo ciascun ordinamento statale non può che riaffermare la propria supremazia dando seguito al suo naturale impulso alla regolamentazione e all'esercizio della giurisdizione.

La frizione di poteri che, pertanto, ne discende emerge con tutta la sua forza proprio nel momento in cui si riflette sulle organizzazioni sportive e sui relativi sistemi di giustizia.<sup>12</sup>

## 2. *La Giustizia Sportiva*

Nell'ambito del contenzioso sportivo, tutti gli ordinamenti operano una distinzione fra questioni tecniche, disciplinari, economiche ed amministrative.<sup>13</sup>

Le questioni tecniche attengono specificatamente al gioco sul campo e costituiscono il nucleo primigenio della giustizia sportiva.

Le altre materie sopra individuate appartengono invece ad una zona intermedia caratterizzata dalla sovrapposizione tra ordinamento settoriale ed ordinamento generale. Esse insistono, infatti, su diritti contemplati dal sistema sportivo, ma che sono rilevanti anche per il diritto statale.<sup>14</sup>

In questi ambiti, sebbene con approcci differenti ed una pervasività che conosce gradazioni tra loro diverse, ogni Stato, come si vedrà di seguito, avverte l'esigenza di intervenire fissando regole - recuperando il proprio predominio - nel momento in cui occorre garantire il rispetto di diritti fondamentali.<sup>15</sup>

Viene così disattesa quella tendenziale indipendenza originaria del sistema sportivo quale articolazione di un ordinamento autonomo internazionale.

---

<sup>11</sup> Dato l'insopprimibile diritto alla tutela giurisdizionale.

<sup>12</sup> Preme sin d'ora sottolineare che nello sport non gravitano solo gli interessi dei club, delle Federazioni e degli atleti, ma anche di quelli che potremmo definire *stakeholders* dell'ordinamento sportivo, soggetti cioè esterni, non tesserati o associati, ma che a pieno titolo condividono il positivo o negativo funzionamento dell'organizzazione sportiva. Tra questi *in primis* i tifosi. Nell'ordinamento brasiliano esiste enfaticamente una specifica legge, L. n. 10671 del 2003, che tutela i diritti dei tifosi come consumatori e fissa gli standard per la loro protezione come singoli ovvero come parte del tifo organizzato. Molta dell'attenzione del legislatore è comunque dedicata alla lotta contro la violenza negli stadi, sulla falsariga di quanto previsto dagli ordinamenti europei.

<sup>13</sup> F. P. LUISO, *La Giustizia Sportiva*, Milano, 1975.

<sup>14</sup> Cfr. M. S. GIANNINI, *Prime Osservazioni sugli Ordinamenti Giuridici Sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949, I-II, 10.

<sup>15</sup> In tal senso appare esemplificativa l'esperienza dell'ordinamento belga, nel quale si è costantemente assistito ad un atteggiamento proattivo da parte dei tribunali statali, che, specialmente in materia di doping, hanno più volte riaffermato il proprio ruolo giurisdizionale, sovraordinato a qualsiasi altro sistema di risoluzione, proponendosi quali organi di chiusura della giustizia, unici in grado di garantire pienamente il rispetto della legge e dei principi di equità. Cfr. Corte di Appello di Bruxelles 10 Novembre 2010, n. 2010/AR/2717 (Caso Keisse), nel quale la Corte di Appello di Bruxelles è intervenuta in revisione di una decisione del CAS.

Lo stesso concetto di *Lex Sportiva*<sup>16</sup> è ancora oggi controverso, al punto da farlo ritenere da parte di alcuni una comoda denominazione, priva di qualunque fondamento giuridico.<sup>17</sup> In questa prospettiva, il diritto sportivo sarebbe null'altro se non una particolare "colorazione" assunta dalle varie discipline del diritto statale applicate allo sport, conseguentemente privo di una propria autonomia.

Il potere giurisdizionale sportivo non è pieno, ma piuttosto «concesso», fin tanto che lo Stato non decida di riappropriarsi della sua competenza.

Il termine giustizia sportiva rischia quindi di rappresentare anch'esso solo una comoda etichetta che consente di distinguere quali controversie siano indifferenti per lo Stato da quelle che, invece, in quanto considerate rilevanti, non possono essere devolute allo scrutinio esclusivo delle autorità sportive.

Similmente, la definizione dell'area di competenza della giustizia sportiva costituirebbe semplicemente un utile *discrimen* tra le controversie che per la loro irrilevanza rimangono nell'alveo endoassociativo e quelle che, invece, devono necessariamente essere sottoposte all'autorità e al vaglio dello Stato. E' quest'ultimo, in ultima analisi, che deve individuare quale interesse o diritto sia prevalente, oltre a dovere garantire i principi di equità e terzietà.

Alla luce di quanto sopra descritto, i sistemi di giustizia adottati all'interno di ciascun Paese sono particolarmente interessanti, per valutare in che misura lo sport riesca a garantire il rispetto delle regole e la soddisfazione degli interessi ritenuti meritevoli di tutela limitando l'intervento dei giudici ordinari.

La comparazione consente di comprendere, quindi, se esista davvero una giustizia sportiva, come meccanismo risolutorio autonomo, in grado di far fronte alle patologie del sistema in modo indipendente ed efficace.

### 3. *L'autonomia dell'ordinamento sportivo come espressione della libertà di associazione*

Nella totalità degli ordinamenti nazionali è ammessa la possibilità di creare sottosistemi privati quali espressione della libertà di associazione che siano in grado di formulare delle regole e che possano sanzionare i tesserati che eventualmente le violino.

Tuttavia l'esercizio della libertà associativa deve conformarsi ai principi dell'ordinamento generale, sicché le associazioni devono prefiggersi obiettivi leciti, sempre in virtù della sotto-ordinazione al potere statale.

<sup>16</sup> Cfr. F. CARNELUTTI, *La Figura Giuridica dell'Arbitrato Sportivo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1953, 20. L'autore afferma che sono i principi del *fair play* a governare lo sport, tanto da farne discendere una incompatibilità tra diritto e sport. I principi di lealtà, di correttezza, di non violenza, di non discriminazione e di eguaglianza sono connaturati all'attività sportiva al punto che la negazione di quei valori si traduce nella negazione della stessa attività sportiva. I principi etici nell'ordinamento statale rimangono principi etici, mentre si trasformano in principi giuridici nell'ordinamento sportivo, cfr. A. MARINI, *Etica e sport*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, 57.

<sup>17</sup> E. F. GRAYSON, *Sport and the Law*, 1999, London (Butterworths), xxxvii.

E' significativo il fatto che lo sport in sé raramente goda di una menzione espressa tra i valori che l'ordinamento costituzionale tutela e promuove. Piuttosto si tende a ricostruire la tutela dello sport come corollario dell'affermazione costituzionale di altri diritti, come quello alla cultura e al proprio benessere fisico ed intellettuale.<sup>18</sup>

L'eccezione più rilevante in tal senso è rappresentata dall'ordinamento brasiliano che non solo all'art. 217 della Costituzione menziona espressamente lo sport e prescrive allo Stato di promuoverne la pratica,<sup>19</sup> bensì fissa *ab origine* talune regole in materia di giustizia sportiva.<sup>20</sup>

Anche l'art. 43 della Costituzione spagnola, espressamente propugna la promozione dello sport da parte dello Stato. Ciò a riprova del fatto che nei suddetti Paesi l'importanza conferita all'attività sportiva si sia tradotta nella necessità di menzionarla tra gli obiettivi di tutela dello Stato sociale. Esempi diametralmente opposti sono invece rappresentati dall'ordinamento americano e, soprattutto, in quanto non di matrice di *common law*, da quello francese in cui il movimento sportivo e la giustizia sportiva sono nati, ma soprattutto si sono sviluppati in modo spontaneo, senza che intervenisse alcuna normativa generale o di settore.<sup>21</sup>

In sintesi, la tutela dello sport trova un suo fondamento, implicito o esplicito, all'interno di tutti gli ordinamenti. L'autonomia della sua organizzazione affonda invece le proprie radici nei principi di libertà di associazione ed espressione, anch'essi

---

<sup>18</sup> Suggestivo in tal senso appare l'art. 13 della Carta fondamentale giapponese cui si ricollega, in combinato con l'art. 21 (che protegge la libertà di associazione), l'origine della tutela dello sport e dell'autonomia della sua organizzazione nazionale. In tale disposizione si garantisce appunto il diritto dei cittadini «alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità».

<sup>19</sup> Come avviene in altre Carte Costituzionali, quella portoghese all'art. 79 ove «*Todos têm direito à cultura física e ao desporto. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e colectividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto*»; quella russa in cui l'art. 41 prevede che «*si promuovono attività utili al miglioramento della salute della persona, allo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport, al benessere ambientale e sanitario-epidemiologico*»; e quella greca in cui l'art. 16 stabilisce «*Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità degli scopi propri delle associazioni stesse*». La giustizia sportiva è disegnata come indipendente ed autonoma rispetto alle entità che amministrano lo sport, cionondimeno le Federazioni devono contribuire economicamente per finanziarle. Di fatto, guardando ai regolamenti della Federazione calcistica brasiliana, le materie di competenza dei giudici sportivi sono limitate, dato che le dispute pertinenti, per esempio, i trasferimenti, i pagamenti o contratti di lavoro, sono devolute alla giustizia ordinaria.

<sup>20</sup> L'ordinamento brasiliano, tra l'altro, fruisce anche di un apposito codice di giustizia sportiva. In aggiunta, la legge generale in materia sportiva è la L. n. 9615/98, che stabilisce i dodici principi fondamentali dell'ordinamento sportivo nazionale: indipendenza, autonomia degli individui e società di organizzarsi liberamente per svolgere attività sportiva, democrazia, libertà, diritti sociali, identità nazionale, cultura, qualità, differenziazione, decentralizzazione, sicurezza ed efficienza.

<sup>21</sup> Similmente anche in Olanda manca una specifica legge che disciplini il rapporto tra atleti e Federazioni. Allo stesso tempo non esiste un'autorità che supervisioni il settore sportivo, rimanendo le Federazioni completamente autonome nell'esplicazione della loro funzione.

comuni e trasversali alle diverse esperienze nazionali. Tuttavia, ai fini della comparazione dei diversi ordinamenti, occorre considerare che ciascuna esperienza nazionale rimane irrimediabilmente influenzata dalla cultura e dal contesto nei quali si sviluppa.

#### 4. *La Governance pubblica dello sport – Due modelli a confronto*

Se da una parte lo sport rappresenta un linguaggio universale, con principi e regole di portata transnazionale, è pur vero che, nel dettaglio, esso si rivela un sistema declinabile in tanti diversi schemi di autoregolamentazione, quante sono le esperienze giuridiche e politiche prese in esame.

Ogni sistema, infatti, risente inevitabilmente della realtà in cui si forma ed in particolare della sua storia.<sup>22</sup> Esistono pertanto approcci differenti nell'affrontare gli stessi problemi ma non c'è un'unica soluzione efficiente in modo assoluto che sia replicabile ovunque.

L'osservazione delle principali esperienze nazionali evidenzia una prima distinzione fondamentale che concerne l'origine e il governo dello sport organizzato nei vari Paesi, di per sé prettamente collegata all'iniziativa privata dei vari soggetti riuniti in associazione (modello privatistico),<sup>23</sup> ovvero strettamente dipendente dall'intervento pubblico (modello pubblicistico).

Nel primo modello le Federazioni hanno sviluppato una funzione maggiormente imprenditoriale perseguendo gli interessi manifestati dagli affiliati. In tali casi, lo Stato ha visto attribuirsi un ruolo residuale ed è stato relegato in una posizione di "indifferenza" o "passività" rispetto all'ordinamento sportivo.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> PAUL A. DAVID, *Clio and the Economics of Qwerty*, in *American Economic Review*, Vol. 75, No. 2, 332 ss. A tal riguardo si pensi alle caratteristiche di alcuni Stati come la Spagna o il Regno Unito, l'uno formato al suo interno da diverse Regioni dotate di rilevanti poteri amministrativi autonomi, l'altro che invece contempla Stati diversi, che godono di una certa autonomia, che si articola in modo elastico e differenziato a seconda degli ambiti presi in considerazione. Similmente anche il Brasile è uno Stato federale, mentre gli Emirati Arabi Uniti prevedono dal canto loro ordinamenti giurisdizionali differenti, con propri sistemi autonomi, ove per esempio Abu Dhabi costituisce un sistema giurisdizionale indipendente dagli altri.

<sup>23</sup> Nell'esperienza comune a livello globale l'organizzazione dello sport è nata per lo più seguendo una spinta dal basso, da parte di coloro che lo praticavano, prima in forma amatoriale, quindi successivamente in modo professionale. Tale evoluzione si è tradotta nella creazione dapprima di associazioni e successivamente di organismi centrali, chiamati a gestire una determinata competizione sulla base di nuove regole tecniche e di un capitolato disciplinare.

<sup>24</sup> La *First Division* calcistica inglese, che nel 1992 è stata soppiantata dalla creazione della *Premier League*, venne fondata nel 1888. Il Comitato Olimpico Britannico venne istituito solo nel 1905. Negli Stati Uniti la MLB, la NHL, la NFL e la NBA sono state rispettivamente create nel 1876, nel 1917, nel 1920 e nel 1946. Con riguardo alla NBA occorre poi sottolineare che si fa riferimento alla data di fondazione della stessa tramite fusione con la concorrente NBL che era stata invece creata nel 1937. Per esempio, sebbene il Comitato Olimpico Americano sia nato nel 1896 in occasione dei primi Giochi moderni, gli organismi olimpici preposti al movimento amatoriale nell'hockey e nel basket, competenti per la partecipazione delle relative squadre olimpiche, sono stati creati rispettivamente nel 1920 e nel 1974.

Si pensi a tal riguardo ai *governing bodies* operanti in **Inghilterra**, con poteri di *self-regulation*,<sup>25</sup> in particolare alla struttura assunta negli ultimi decenni dalla *Premier League* inglese di calcio.<sup>26</sup> Lo stesso vale per le leghe professionistiche attive negli **USA**,<sup>27</sup> dotate sì di una peculiare autonomia, ma soprattutto di un capillare potere di gestione sul funzionamento endoassociativo, rispetto al quale lo Stato interviene - in via assolutamente residuale - solo al fine di garantire il rispetto dei principi generali dell'ordinamento.<sup>28</sup>

All'interno di tali modelli di *governance* i tribunali esaminano l'esercizio delle potestà associative al solo scopo di garantire una costante conformità ai principi generali dell'ordinamento. Il sistema statunitense si caratterizza inoltre per la figura del *Commissioner* che svolge un ruolo di mediatore tra le istanze presenti all'interno di ciascuna lega professionistica. Egli svolge un ruolo importante nella crescita delle rispettive Federazioni, sebbene in ultima analisi rappresenti principalmente l'interesse dei proprietari delle società, in quanto da esse nominato.<sup>29</sup>

In **Giappone**, invece, convivono, a seconda degli sport, sistemi di *governance* diversi. Per esempio l'organizzazione nazionale del baseball si ispira alle leghe americane, mentre nel calcio, la Federazione giapponese assume una struttura più vicina ai corrispondenti organismi europei. Con riferimento al primo dei modelli adottati, la funzione di *Commissioner* nello sport nipponico, diversamente da quanto avvenuto negli Stati Uniti, ha finito, però, per riflettere esclusivamente lo spirito autoreferenziale e dispotico che ha tradizionalmente contraddistinto l'ordinamento sportivo in questo Paese.<sup>30</sup>

Il sistema inglese e quello statunitense, quindi, costituiscono un chiaro esempio di come l'organizzazione sportiva abbia mantenuto una natura

---

<sup>25</sup> Anche in Inghilterra i *governing bodies* hanno abbandonato la loro forma tradizionale di *unincorporated association*, privi di personalità giuridica e distinzione rispetto ai propri membri.

<sup>26</sup> La Premier League è una società privata interamente posseduta dai clubs.

<sup>27</sup> Tecnicamente NFL, NBA e NHL sono *unincorporated non-profit association*.

<sup>28</sup> A tale specifico proposito si può citare l'ampio dibattito sorto in merito alla compatibilità della struttura assunta dalla leghe nazionali rispetto ai principi antitrust posti dallo *Sherman Act*. Proprio sulla scorta dei contenzioni sorti in merito ha trovato alterne fortune la c.d. *Single Entity Defence*, che sulla base delle specifiche esigenze di coordinamento spettanti alle leghe professionistiche prova a fornire giustificazione alla posizione di sostanziale monopolio che le stesse tendono ad assumere.

<sup>29</sup> Un esempio è sicuramente rappresentato dalla interpretazione che del suo ruolo ha dato negli anni David Stern, Commissioner della NBA dal 1984 al 2014. In tale veste Stern, non solo ha ricoperto il ruolo tradizionale di negoziatore nei rinnovi del CBA, ma è altresì più volte intervenuto, in maniera incisiva utilizzando appieno le prerogative attribuite al suo incarico, sanzionando aspramente taluni comportamenti dei giocatori ovvero influenzando negli affari delle squadre, in merito ai trasferimenti dei giocatori, con l'obiettivo di garantire una immagine migliore della lega, nonché un opportuno equilibrio competitivo e, di conseguenza, il maggiore sfruttamento mediatico del campionato.

<sup>30</sup> Inoltre, un altro elemento caratterizzante l'esperienza dello sport professionistico nordamericano è legato al ruolo giocato dai Collective Bargain Agreements (CBA), ossia i contratti collettivi che ciascuna Lega sottoscrive con la rispettiva associazione sindacale degli atleti. Proprio nell'ambito dei CBA sono stati creati istituti come il *grievance arbitration* o il *salary arbitration*, sistemi di risoluzione arbitrali delle dispute tra atleti e squadre. Non a caso i componenti dei collegi sono nominati dalle leghe e dai sindacati.

prevalentemente privatistica, articolata in associazioni autonome ed indipendenti. Essi, in alcuni casi, sono addirittura in concorrenza fra loro nell'ambito di una medesima disciplina atletica ovvero tra discipline diverse. Le associazioni sono create e gestite dalle stesse società sportive, tuttavia tentano al proprio interno di mantenere un certo equilibrio fra gli interessi di tutte le parti coinvolte. Tutto ciò avviene indipendentemente dall'intervento pubblico.

In altre esperienze è possibile rintracciare, invece, un approccio di stampo più propriamente pubblicistico, per il quale la regolamentazione dello sport rientra nelle competenze dello Stato, che ne regola il funzionamento come qualsivoglia altra manifestazione della società di sua competenza. Lo sport, di conseguenza, è stato considerato come oggetto di un coordinamento dall'alto e destinatario di finanziamenti ed erogazioni, intermediati dalle articolazioni pubbliche all'uopo create.<sup>31</sup>

Un approccio simile si è tradotto in un frequente intervento legislativo e nella produzione spesso di un vasto reticolato di regole. Storicamente sono collegati alla tipologia appena descritta il sistema spagnolo, portoghese e quello italiano.<sup>32</sup>

In particolare, in **Spagna**, le Federazioni si configurano quali enti privati cui viene demandato il compito di svolgere funzioni di carattere pubblicistico ed interesse collettivo.<sup>33</sup> Infatti allo sport è attribuito un valore sociale generale, che richiede l'intervento della Pubblica Amministrazione, la quale, per via della speciale natura e della storia che lo caratterizzano, agisce attraverso una delega di funzione in favore delle Federazioni, fermo restando il coordinamento e la supervisione effettuati mediante il *Consejo Superior de Deportes*.

L'**Italia**, dal canto suo, presenta una realtà variegata, con una natura ibrida. Al vertice dell'ordinamento sportivo si pone il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), espressione oggi del movimento sportivo nazionale,<sup>34</sup> che pur essendo indipendente dal Governo, si avvale di finanziamenti pubblici. Le singole Federazioni, non sono più articolazioni del CONI, ma enti *non profit* autonomi da questi, pur sempre soggetti alla sua supervisione.

Una simile distinzione fra gli Stati che assumono un ruolo neutrale e quelli che mantengono un atteggiamento maggiormente interventista, si può tuttavia prevedere sia destinata ad assottigliarsi sempre di più. Siffatta prospettiva è strettamente collegata all'evoluzione stessa dello sport, che ha progressivamente

---

<sup>31</sup> Da evidenziare come in un Paese come il Brasile dove lo sport trova un ampio riconoscimento nell'ordinamento statale, il modello di sviluppo ha invece una forte autonomia rispetto all'intervento pubblico, che costituisce solo la cornice all'interno del quale le Federazioni e i club si muovono con ampia discrezionalità.

<sup>32</sup> Il Comitato Olimpico Spagnolo è in realtà un'associazione privata dichiarata di pubblica utilità dalla legge ed a cui vengono pertanto assegnate funzioni di carattere amministrativo.

<sup>33</sup> Non dissimile appare l'esempio costituito dal sistema argentino, nel quale le Federazioni sono enti *non profit* soggetti al diritto privato, cui viene demandato il compito di promuovere il benessere collettivo. In virtù di tale funzione, tipica degli enti intermedi, le stesse possono adottare regolamenti propri. Anche in Argentina lo sport può dirsi storicamente soggetto all'attenzione dello Stato, dato che una prima legge sulla promozione pubblica dell'attività calcistica risale al 1904 (L. 4345/1904).

<sup>34</sup> In tal senso si guardi al meccanismo di elezione del Presidente del CONI.

ampliato la gamma degli interessi che vi convergono all'interno.

Infatti, aspetti dell'organizzazione delle Federazioni sportive e della tutela dei propri affiliati si intersecano con ambiti di competenza della legge ordinaria quali - solo a titolo esemplificativo - le norme sulla forma giuridica delle società, sulla distribuzione dei diritti audiovisivi, sulla pubblicità,<sup>35</sup> sulla costruzione di stadi, sulla cittadinanza.<sup>36</sup>

Pertanto, anche laddove lo Stato intenda assumere una posizione di neutralità rispetto all'organizzazione dello sport, questo non può invero evitare di ingerirsi per garantire la protezione di principi generali (ad esempio quello di non discriminazione e di libera concorrenza).<sup>37</sup>

Di conseguenza, anche nei sistemi storicamente «non interventisti» si è registrato un crescente numero di provvedimenti di legge, che direttamente incidono all'interno dell'ordinamento sportivo.<sup>38</sup> Ad esempio, nei Paesi, che non hanno legislazioni speciali dedicate allo sport, come appunto gli U.S.A. o la Francia, i governi nazionali esercitano comunque una crescente influenza, allorché adottano programmi per esempio sulla lotta al doping, sulla repressione di condotte discriminatorie, ovvero sul contrasto alle scommesse clandestine.

In aggiunta, in **Inghilterra** con il *National Lottery Act* del 1993 è stato riconosciuto lo sport tra le «good causes» che meritano il sostegno economico da parte del fondo della lotteria nazionale. In tal modo anche le attività sportive hanno guadagnato accesso al finanziamento pubblico, venendo, meno il principio di tendenziale autonomia economica delle stesse.

In linea con quanto appena evidenziato si può quindi riscontrare come l'ordinamento sportivo si muova su due binari, paralleli ma pur sempre distinti, uno di origine interna ed uno invece statale. Tale distinzione si riflette a valle sul piano giurisdizionale.

Da una parte, sussiste un livello strettamente dipendente dalle regole

---

<sup>35</sup> Si possono citare al riguardo le norme sulla esposizione di marchi di aziende produttrici di tabacco, che tanto hanno inciso sul settore delle competizioni automobilistiche, ovvero a quelle relative la pubblicità di servizi di scommesse, che sta assumendo una crescente importanza nella regolamentazione del calcio.

<sup>36</sup> Tale visione è stata invero da sempre propugnata da una parte della dottrina di matrice britannica, che ha costantemente rigettato l'idea di una *Lex Sportiva*, asserendo che non si possa parlare di norme sportive, ma di norme amministrative, civili, penali o fiscali che interessano la sfera sportiva ovvero che intervengono in tale materia.

<sup>37</sup> Si pensi semplicemente alla normativa europea in materia di concorrenza sul mercato, poi declinata al livello nazionale dalle singole leggi statali, e al ruolo fondamentale che essa assume all'interno dell'Unione Europea.

<sup>38</sup> Negli Stati Uniti, alla luce dell'importanza rivestita dalle relazioni sindacali nella organizzazione delle leghe professionistiche assume un particolare rilievo il *National Labor Relations Act*, che pone appunto i principi che devono ispirare i rapporti con i sindacati. In virtù di tale testo di legge le Leghe in qualità di enti rappresentativi dei proprietari delle franchigie sportive hanno l'obbligo di negoziare in buona fede con i sindacati dei giocatori. In aggiunta si può citare il *Ted Stevens Act*, che ha emendato il precedente *Federal Amateur Sport Act* del 1978, il quale aveva istituito un regime di giustizia sportiva per la risoluzione delle controversie tra atleti, allenatori ed altri tesserati. Occorre sottolineare che entrambe le leggi si applicano solamente al settore dello sport amatoriale.

endoassociative, amministrato dagli organi di giustizia sportiva o da quelli arbitrali all'uopo individuati. Dall'altra parte, invece, c'è una sfera «pubblicistica» che copre tutto il perimetro in cui si innesta la legge statale ed in cui intervengono, automaticamente o in modo mediato, i giudici ordinari.

## 5. *L'Architettura della Giustizia Sportiva*

Per quanto concerne la struttura interna della giustizia sportiva, occorre evidenziare come di fronte a ciascun sistema si propongono principalmente tre diverse soluzioni.

La prima è quella di devolvere le controversie ad organi interni, i tribunali sportivi, che possono garantire una maggiore efficienza in termini di specializzazione, nonché di rapidità essendo preposti esclusivamente allo scopo di conoscere controversie tra associati. Tuttavia il fatto di essere organismi endogeni alle Federazioni pone un rischio in merito alla loro effettiva indipendenza. Da ciò discende la necessità di adottare apposite regole volte a garantire la formazione di tali organi giudicanti, eventualmente consentendo a ciascuna parte (atleti, società) di essere equamente rappresentata.<sup>39</sup> Ovviamente essendo collegi arbitrali interni alle associazioni, essi sono privi dei profili necessari per essere considerati organi giurisdizionali in senso pieno, perchè espressione dell'esercizio della funzione giudicante dello Stato. Inoltre i membri di tali organi non sono sempre selezionati e nominati secondo i sistemi di garanzia prefissati dall'ordinamento generale. Ne discende che quanto oggetto del giudizio dei tribunali sportivi rimane, di regola, condizionato quantomeno ad una verifica *ex post* da parte dei tribunali ordinari,<sup>40</sup> in funzione di giudici naturali; questi ultimi, infatti, devono vigilare sul rispetto dei criteri di imparzialità ed equità e sulla conformità ai principi dell'ordine pubblico.<sup>41</sup>

Una soluzione alternativa è quella di far sottoporre le doglianze degli associati direttamente al proprio giudice naturale, senza quindi porre alcun vincolo di previo esaurimento delle controversie a livello endoassociativo, ma consentendo *ab origine* la possibilità di ricorrere alle Corti statali. Queste ultime sebbene offrano maggiori rassicurazioni dal punto di vista dell'indipendenza in vista di un giusto processo, non sono però in grado di rispondere altrettanto efficacemente alle esigenze di specializzazione e rapidità. Tra l'altro si devono ritenere pur sempre escluse dalla competenze dei Tribunali tutte le controversie pertinenti fatti e circostanze di matrice strettamente sportiva, irrilevanti per l'ordinamento generale.<sup>42</sup>

Sulla scorta dei limiti riscontrabili in ciascuna delle due alternative appena

<sup>39</sup> In numerosi ordinamenti nazionali si afferma espressamente il principio per cui i tribunali sportivi debbano essere costituiti da un'eguale rappresentanza degli atleti e delle società, basti pensare agli organismi giudiziali del sistema calcistico olandese o ai collegi arbitrali statunitensi.

<sup>40</sup> Ovvero il cosiddetto «*contrôle marginal*», cfr. C. COOMANS, *Enkele bedenkingen bij het artikel van Mr. Grutterinck Belgisch arbitragerecht in sportaangelegenheden*, in *TvA*, 1994, 208. In base a tale principio le Corti possono vagliare le decisioni federali solo se violano l'ordine pubblico, o norme imperative, oppure diritti fondamentali.

<sup>41</sup> In questo senso si pensi al sistema vigente in Italia.

<sup>42</sup> Un esempio al riguardo è rappresentato dalla Francia o dall'Inghilterra.

esaminate, alcuni ordinamenti hanno prescelto un terzo modello, devolvendo le controversie sportive su questioni economiche o diritti disponibili agli arbitrati o alle ADR (*alternative dispute resolution*) quali la mediazione o la conciliazione, attraverso l'intervento di organismi e soggetti esterni alle federazioni ed organizzazioni sportive. Tali soluzioni consentono indubbi vantaggi dal punto di vista della snellezza del procedimento decisionale, nonché da quello della indipendenza e competenza rispetto alle materie sottoposte al giudizio.

Rimane ovviamente il necessario vaglio giurisdizionale da parte dell'ordinamento, che però si articolerà piuttosto sul modello del *judicial review*, secondo i principi e le regole all'uopo contemplati da ciascun sistema giuridico nazionale.

## 6. La «giurisdizione sportiva»

Considerati i diversi organi che possono intervenire nelle controversie nascenti nell'ordinamento sportivo, occorre indirizzare l'attenzione sugli ambiti di rispettiva competenza e come quest'ultima venga materialmente ripartita.

Il confronto tra i vari ordinamenti analizzati nel presente volume consente di disegnare un sistema di giustizia minimo e comune a tutti, dove, di regola, l'ambito strettamente tecnico e disciplinare, afferente le regole del gioco rimane di competenza endoassociativa, salvo invece dovere abdicare alla giurisdizione ordinaria per tutte le altre controversie, qualora i tesserati lamentino la lesione di situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento giuridico.

Sul tema è interessante citare una decisione della Corte Suprema Indiana nella quale si statuisce che «*il Giudice ordinario dovrebbe astenersi dall'interferire nella decisione di un organo competente, un tribunale o organismo appositamente costituito, tranne nel caso in cui la decisione di tale organo sia irragionevole, arbitraria, illegale e violi i diritti fondamentali o costituzionali di un cittadino indiano*».<sup>43</sup>

Con riferimento al passaggio dalla giustizia endofederale a quella statale, emergono ulteriori differenziazioni tra gli ordinamenti.

Lo schema tipico delimita la competenza degli organi federali al giudizio sulle controversie interne, salva la possibilità di riesame da parte dei tribunali ordinari. Tale intervento successivo è comunque spesso subordinato al previo esaurimento dei gradi endoassociativi.

In questo senso il modello italiano appare, specialmente dopo la riforma introdotta dalla legge n. 280 del 2003, uno tra quelli maggiormente sofisticati. A dispetto di una clausola generale, di regola prevista dagli statuti federali, per cui l'adesione ad un'associazione sportiva comporta l'accettazione da parte dei tesserati della competenza esclusiva dei tribunali federali, quali unici organi competenti delle controversie sportive, si riconosce comunque la possibilità di intervento dei giudici ordinari a tutela dei diritti individuali degli associati, una volta che i gradi della

<sup>43</sup> Cfr. il caso *Shyam Babu Verrna/Union of India* (1994).

giustizia sportiva siano esauriti.<sup>44</sup>

Sebbene i vincoli di giustizia siano caratteristici degli ordinamenti sportivi, non tutte le Federazioni appongono una simile restrizione nei propri statuti.

Per esempio, le Federazioni del calcio inglese e belga non impongono un espresso divieto ad adire, sin dall'inizio, i tribunali ordinari nazionali, sebbene i regolamenti esprimano una chiara preferenza per gli strumenti endoassociativi. Questi ultimi si pongono solamente come uno strumento di risoluzione concorrente in vista della risoluzione delle controversie.<sup>45</sup>

Gli ambiti di rispettiva rilevanza dell'ordinamento sportivo e dell'ordinamento statale possono astrattamente apparire facilmente distinguibili *ratione materiae*. Tuttavia i confini tra le effettive tipologie di questioni loro demandate tendono nella realtà ad essere sfuggitivi e potenzialmente sovrapponibili, soprattutto alla luce di quanto sopra descritto in merito alla progressiva estensione dei settori extra sportivi coinvolti nell'organizzazione dello sport. Da qui l'esigenza, percepita da numerosi ordinamenti, di intervenire positivamente al fine di porre in essere un *actio finium regundorum*, per precisare gli ambiti in cui, nonostante si agisca all'interno dell'ordinamento sportivo, sia essenziale riservare esclusiva giurisdizione alla giustizia statale.

Nella sostanza, come detto, tale operazione si traduce nel riservare all'esclusivo scrutinio del giudice sportivo solo le regole tecnico-sportive ed in parte quelle disciplinari e sul doping.

In tal senso, l'ordinamento italiano con la riforma della l. 280/2003 ha provato a fare ordine tra le competenze degli organi sportivi e quelle dei tribunali ordinari, individuando in quali casi le controversie debbano rimanere domestiche ed in quali, invece, una volta esauriti gli strumenti offerti dall'ordinamento sportivo, si possa ricorrere al giudice ordinario.

A tal proposito, appare rilevante anche il fatto che venga specificamente individuato il giudice competente a conoscere i ricorsi avverso le decisioni della giustizia sportiva, ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, mentre i Tribunali civili sono competenti per le questioni economiche, salvo che non siano compromesse di fronte ad arbitri. Specularmente anche in **Brasile**, il legislatore con la L. 9615 del 1998 è intervenuto attribuendo alla giustizia sportiva la competenza

---

<sup>44</sup> Diversamente, in alcuni Paesi come la Romania, l'accesso successivo alla giustizia ordinaria rimane fortemente limitato, per esempio alla presenza di una specifica clausola negoziale in tal senso, in modo così da rendere l'ordinamento sportivo impermeabile all'influenza statale, ma al contempo privando in radice la possibilità di un controllo sulle modalità di amministrazione domestica della giustizia sportiva. In questo senso anche il Giappone ha tradizionalmente offerto un esempio di sistema sportivo chiuso, restio ad accettare un controllo esterno, potendo in più sfruttare il forte principio di rispetto delle gerarchie che da sempre ispira la cultura nipponica. Eppure proprio l'intervento delle Corti ordinarie, chiamate a giudicare solo di fronte a circostanze di gravi violazioni dei diritti individuali, ha permesso di dare avvio ad una positiva restaurazione delle istituzioni sportive nazionali.

<sup>45</sup> Anche la Repubblica Slovacca si caratterizza per un sistema del doppio binario parallelo, dove le questioni di matrice sportiva possono essere sottoposte parimenti al vaglio delle Corti ordinarie oppure di uno specifico organo specializzato, qual è la Corte Arbitrale, costituita dalla Associazione calcistica slovacca.

sulle questioni tecniche e su quelle disciplinari, affidando tutto le controversie economiche alla cura dei tribunali ordinari.

Quanto alle questioni disciplinari, però, l'esperienza italiana si distingue poiché, proprio in virtù della successiva applicazione della legge, si è giunti a disegnare per via giurisprudenziale, una competenza concorrente tra organismi sportivi e giudici ordinari, ai quali si possono sottoporre le doglianze risarcitorie per eventuali danni patrimoniali subiti in ragione della ingiustizia o infondatezza di sanzioni irrogate dagli enti federali, senza che queste possano però essere revisionate nel merito da parte delle Corti ordinarie.

### 7. *La struttura interna della giustizia sportiva*

Quanto alla ripartizione interna delle materie di competenza della giustizia sportiva, nella maggior parte dei casi esse non sono affidate ad un sistema unitario a livello nazionale, magari in seno al comitato olimpico nazionale. Al contrario, la soluzione favorita è quella di creare sistemi di giustizia all'interno delle singole Federazioni.

Tale frammentazione è dovuta al carattere autonomo ed indipendente di ciascuna Federazione, ognuna della quali mira a trattenere l'esercizio del potere giurisdizionale, ma anche alla forte esigenza di specializzazione richiesta dalle controversie sportive, che si differenziano anche in base alla disciplina atletica presa in considerazione.

Di regola, si rintraccia un organismo di primo grado, a livello territoriale, ed organi superiori di appello (a livello nazionale, ove si tratti di uno Stato Federale), in alcuni casi, infine, viene anche apposto un organo di terzo grado. Tutti rimangono, di regola, espressione della Federazione di appartenenza.

Pertanto, non si dà mai vita ad un unico sistema organico e generale. Fanno eccezione i casi in cui è posto al vertice un organo di livello inter-federale, a cui vengono demandati gli appelli di ultima istanza.

Per esempio il **Brasile** e da ultimo l'**Italia**, con la riforma del 2014 da parte del CONI, propongono un modello con al vertice del sistema sportivo nazionale una sorta di Corte Suprema di giustizia sportiva, cui vengono rinviati i giudizi di ultima istanza e a cui dovrebbe competere anche un ruolo nomofilattico.

Sebbene la previsione di un giudice sportivo centrale possa consentire maggiori vantaggi in termini di uniformità dell'applicazione delle norme, i sopra citati organi rimangono pur sempre legati alle Federazioni.<sup>46</sup> Ciò ad un'attenta

---

<sup>46</sup> In Portogallo si era proposto un tipo di organo arbitrale speculare al CAS di Losanna, indipendente dagli enti federali, con specifica competenza su dispute relative all'ordinamento sportivo. Quella della Corte Arbitrale Sportiva portoghese era una cognizione in unico grado, non appellabile, avverso le decisioni delle Federazioni. Con la sentenza n. 230 del 24 aprile 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della legge costitutiva di tale organo arbitrale. I giudici hanno constatato un'antinomia rispetto alla Carta Fondamentale portoghese, laddove l'ordinamento con tale legge sostanzialmente delegava ad un organo privato l'amministrazione della giustizia, rinunciando però a qualsiasi potere di revisione e controllo sulle decisioni adottate da questo. Ciò si traduceva nella violazione dei principi costituzionali di giustizia.

valutazione, come si vedrà meglio in seguito, impedisce una piena emancipazione del sistema in termini di terzietà ed imparzialità.<sup>47</sup>

In **Germania** le Federazioni hanno ammesso la competenza di un tribunale arbitrale in senso stretto quale il *Sportschiedsgericht Deutsche*, in alternativa ai tribunali sportivi e alla giustizia ordinaria.<sup>48</sup> Su tale linea si può citare anche l'istituzione in Spagna per Regio Decreto 53/2014 del *Tribunal Administrativo del Deporte*, organo di ultima istanza con competenze specificamente individuate dalla legge.<sup>49</sup>

In **Francia**, ove, si è deciso di non dare vita ad uno specifico sistema di giustizia sportiva, si prevede un organo unico come il *Comité National Olympique et Sportif Français*,<sup>50</sup> che non rappresenta un livello di ultima istanza, ma costituisce piuttosto un filtro. Sussiste, infatti, l'obbligo di devolvere preliminarmente al *Comité National* talune controversie<sup>51</sup> al fine di giungere ad una conciliazione preventiva a qualsiasi procedimento giudiziale.<sup>52</sup> Diversamente, il sistema **russo** ha invece fatto larga applicazione dei sistemi di risoluzione alternativa, quali la mediazione e l'arbitrato.

In tal senso, l'esempio più importante è però costituito dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (o "CAS"),<sup>53</sup> organo di per sé inserito all'interno del sistema della **Svizzera**, eppure divenuto, durante la sua evoluzione, un organo di giustizia centrale al livello mondiale.<sup>54</sup> Lo stesso, nonostante non appartenga

<sup>47</sup> Di un Tribunale Arbitrale indipendente si è iniziato a discutere anche all'interno della Federazione calcistica del Qatar, ove nonostante siano ammesse le clausole compromissorie, non è stato ancora istituito un organo arbitrale.

<sup>48</sup> Un esempio supplementare è costituito dal Tribunale arbitrale dello sport presso la camera di commercio russa e dalla Corte d'arbitrato dello sport russa.

<sup>49</sup> Anche gli stessi sistemi di ADR in Russia si propongono come terzi ed indipendenti dall'ordinamento sportive.

<sup>50</sup> Può altresì essere citata la distinzione compiuta tra i due tipi di procedimento di fronte all'ormai soppresso Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva, distinti sulla base del fatto di essere strutturati per rispondere ad esigenze di maggiore o minore speditezza a seconda che la materia del contendere incida o meno sullo svolgimento di una competizione.

<sup>51</sup> Essenzialmente quella tra pariordinati.

<sup>52</sup> La stessa Costituzione brasiliana si premura di prevedere un termine massimo di durata dei procedimenti davanti agli organi di giustizia sportiva.

<sup>53</sup> Con specifico riferimento al CAS si è affermato che lo stesso "has grown up and is flourishing after its first century of development. It has lived up to its founders' expectations and is recognized as the world's supreme court of sport." c.f.r. RICHARD H. MCLAREN, *Twenty-five Years of the Court of Arbitration for Sport: A Look in the Rear-View Mirror*, 20 Marq. Sports L. Rev. 305, 2010.

<sup>54</sup> Il CAS di Losanna è divenuto un vero e proprio modello, a cui, in particolare, guardano regioni del Mondo geograficamente lontane, nonché, almeno in parte, culturalmente distanti. In Asia si è pensato di costituire una Corte Arbitrale sul modello di quella svizzera con competenza sulle questioni continentali. In tal senso si sono espressi i commentatori giapponesi, rilevando gli alti costi sopportati da taluni atleti allorché hanno fatto ricorso al CAS per cercare di superare le rigidità dispotiche delle proprie Federazioni. Un esempio peculiare dell'immagine globale assunta dal CAS è inoltre rappresentato da quanto riscontrabile negli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati non a caso sono un ordinamento sportivo relativamente giovane, ma in forte sviluppo. L'ordinamento della Federazione calcistica saudita prevede espressamente il CAS tra gli organi di giudizio domestici. A tal riguardo è stata creato un Alternate

all'ordinamento statale, ma avendo dichiarato la propria emancipazione dal Comitato Olimpico Internazionale, ha l'ambizione di porsi quale giudice terzo, equo ed indipendente.<sup>55</sup>

Propugnare un simile organo di risoluzione delle controversie non significa ridurre le possibilità di giudizio concesso ai tesserati negando loro l'accesso ad un idoneo giudice, ma piuttosto implica la presa d'atto della specificità della materia sportiva. Per tale via si delinea un organismo tecnico che non faccia capo alla Federazione, ma consenta, in virtù della snellezza e celerità del suo funzionamento, di rispondere alle esigenze proprie della giustizia sportiva.<sup>56</sup> Tale conclusione vale almeno per quanto riguarda le controversie su diritti arbitrabili.<sup>57</sup>

#### 8. *I sistemi di giustizia delle Federazioni internazionali*

Lo sport ha assunto nel tempo un precipuo carattere internazionale. Da una parte clubs e atleti di Federazioni nazionali differenti competono tra loro, dall'altra talune discipline professionistiche trovano il loro ordinario svolgimento in ambito sovranazionale. Si pensi, ad esempio, all'automobilismo, al motociclismo, al ciclismo, al tennis o al golf, le cui competizioni principali si sviluppano all'interno di campionati e circuiti cui sono iscritti squadre o atleti di nazionalità diverse e si articolano in eventi dislocati in Paesi differenti.

In aggiunta, talune carenze a livello nazionale hanno spinto ad una maggiore sofisticazione ed organizzazione al livello continentale.

Tutto quanto sopra descritto ha fatto sì che le Federazioni internazionali abbiano assunto un ruolo preminente nell'organizzazione di molti sport. Di conseguenza, le stesse si sono dotate di strutture adeguate, anche dal punto di vista dei sistemi di giustizia. In particolare, le Federazioni continentali o mondiali hanno assunto il compito di amministrare le controversie nascenti all'interno di competizioni internazionali, ovvero i conflitti tra Federazioni nazionali, nonché tutte le questioni che per il loro rilievo assumono un'importanza fondamentale per la singola disciplina

---

Hearing Centre, una sorta di sezione distaccata del CAS cui si possono sottoporre dispute emergenti nell'area mediorientale.

<sup>55</sup> Sebbene anche recentemente tale asserzione sia stata oggetto di smentita da parte di organi giurisdizionali nazionali (*amplius infra*, cfr. la sentenza del 26 febbraio 2014 adottata dal Tribunale di Monaco, nel quale i giudici tedeschi, in un *obiter dictum*, hanno dichiarato invalido il lodo del CAS in quanto contrario ai principi generali nazionali, poiché non conforme con i principi di concorrenza, laddove non prevede un sistema di selezione degli arbitri pienamente equo tra le parti in causa, la Federazione e l'atleta, nel caso specifico si trattava di un disputa relativa alla squalifica della pattinatrice Claudia Pechstein adottata dalla Federazione Internazionale di Pattinaggio e la Federazione tedesca).

<sup>56</sup> In tali termini si è affermato che «*A autonomia consiste na relação equilibrada com os demais poderes da entidade de administração do desporto (assembléa e diretoria), de forma similar ao que ocorre no sistema de freios e contrapesos entre os poderes estatais*». Cfr. P.M. Schmitt, in *Direito & Justiça Desportiva Vol.1*, 78.

<sup>57</sup> In merito al crescente ricorso all'arbitrato, si è scritto "Arbitration of disputes to international sports competition is a growth industry" cfr. JAMES A.R. NATZINGER, "Arbitration of Rights and Obligations in the International Sports Arena" 35 Val. U. L. Rev., 357, 2001.

sportiva, tanto da esigere un *enforcement* globale (si pensi alla lotta al doping ovvero alla corruzione e ai casi di *matchfixing*).

In questo senso, si pongono come modelli principali la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), la FIBA (Fédération Internationale de Basketball) e la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile).

Per esempio l'istituzione della *Corte d'Appello Internazionale*, in seno alla **FIA**, ha rappresentato l'inquadramento di un giudice di ultimo grado, competente a decidere su ricorsi, avverso le autorità sportive nazionali, provenienti da tutto il mondo. Tale organo si muove all'interno di una cornice normativa all'uopo disegnata dallo Statuto e dal Codice Sportivo della FIA.<sup>58</sup>

Ad esso si affianca idealmente, nel mondo cestistico, il **Basket Arbitral Tribunal**, istituito nel 2006, con lo specifico obiettivo di risolvere le controversie economiche insorte fra società, giocatori e agenti a livello internazionale ed, in particolare, per quei rapporti che rimangono completamente al di fuori della cognizione dei giudici federali a livello nazionale.<sup>59</sup>

La **FIFA**, da parte sua, si è dotata ormai da anni di numerosi organismi di risoluzione delle controversie. Una fra tutte la *Dispute Resolution Chamber* o Camera per la Risoluzione delle Controversie («DRC»), che si distingue per la sua composizione interna, ispirata ad un principio di rappresentanza paritetica dei calciatori e delle squadre.<sup>60</sup>

Un ampio rinnovamento si è registrato anche all'interno della **FIVB** (Fédération International de Volleyball), dove partecipano organi interni alla Federazione e la competenza residuale, espressamente prevista statutariamente, del CAS di Losanna.<sup>61</sup> Ad esso in genere competono in primo grado le questioni economiche relative ai rapporti tra la Federazione e terze parti, mentre in funzione di organo di ultimo grado spettano le cosiddette controversie verticali tra soggetti gerarchicamente differenti, secondo un *iter* articolato in due gradi all'interno della FIVB.<sup>62</sup>

Un aspetto essenziale della configurazione di questi organi di giustizia concerne la loro composizione interna dal momento che occorre garantire

<sup>58</sup> Il sistema della FIA si caratterizza tra l'altro per il ruolo dei giudici di gara che assumono il ruolo di organi di primo grado nelle controversie relative all'applicazione delle regole motoristiche.

<sup>59</sup> Si pensi ai contratti sui diritti di immagine ed in generale alle pattuizioni integrative del contratto di lavoro, sottoscritto tra club e giocatori, che non vengono depositati in Lega.

<sup>60</sup> Tant'è che il DRC si astiene dal decidere laddove la Federazione nazionale ove il contratto di lavoro sia stato depositato contempli al proprio interno un organo paritetico specularmente al DRC medesimo.

<sup>61</sup> Gli organi interni alla FIVB sono Disciplinary Panel, the Appeals Panel, the Ethics Panel and the FIVB Tribunal.

<sup>62</sup> In particolare si fa riferimento al rinnovamento legato all'entrata in vigore delle nuove *Rules of Procedure of the Congress* e della versione revisionata della *FIVB Constitution*, testo quest'ultimo con cui non solo sono stati istituiti gli organi endofederali di giustizia sportiva attualmente operanti (*Judicial Bodies*: Disciplinary Panel, Appeals Panel, Ethics Panel e FIVB Tribunal). Infine nel corso del 2014 hanno trovato posto la luce i regolamentari sul funzionamento del sistema giurisdizionale interno (*Disciplinary regulations, Medical and antidoping regulations, FIVB Tribunal regulations e FIVB Agent regulations*).

l'indipendenza e la terzietà dei loro membri; infatti, solo il rispetto di tali principi può decretare l'affermazione definitiva di una giustizia sportiva in senso sostanziale e non relegata meramente alle formulazioni di principio.

Indipendenza e terzietà sono raggiunti in maniera differente in quanto per esempio la DRC della FIFA fa della rappresentatività degli interessi convergenti la cifra intorno alla quale vengono costituiti i *panel*, mentre il *Basket Arbitral Tribunal* si affida agli ordinari obblighi di *disclosure* con riguardo a situazioni di conflitto di interessi, nonché alla sua neutralità rispetto alle regole nazionali. Il lodo di quest'ultimo collegio arbitrale, infatti, deve ispirarsi ai generali principi di equità e giustizia, nonché alle norme del Capitolo XII della Legge Svizzera sul Diritto Internazionale Privato.

Tra gli esempi analizzati nel presente volume alcune Federazioni internazionali presentano caratteristiche meritevoli di essere qui citate.

La **EHF** (European Handball Federation) contempla al proprio interno una Court of Handball e la EHF Court of Appeal, i cui membri sono nominati dal Presidente della Federazione. Tuttavia il sistema di giustizia prevede già un organo esterno ed indipendente,<sup>63</sup> la EHF Court of Arbitration, composto da professionisti particolarmente esperti nelle discipline sportive. Tale Corte è chiamata ad intervenire laddove tutti i rimedi giuridici disponibili all'interno della Federazione europea o della Federazione nazionale siano esauriti.<sup>64</sup> In quanto organo avente sede in Austria, le decisioni dell'EHF Court of Arbitration sono ricorribili di fronte al giudice nazionale austriaco ovvero in alternativa anche davanti al CAS.

Nel mondo del rugby invece l'organo internazionale di giustizia endofederale, il c.d. *Judicial Panel* (Collegio Giudicante), viene nominato dalle federazioni nazionali aderenti alla **IRB** (International Rugby Board). Mentre il giudice di appello (*Appeal Officer o Appeal Committee*) è nominato dal Presidente. All'interno dell'IRB vige un forte rispetto della competenza delle Federazioni nazionali, in termini sia di autonomia della regolazione del gioco e recepimento dei regolamenti internazionali, sia di *enforcement* di tali norme. Gli organi esecutivi dell'IRB mantengono una funzione principalmente di vigilanza sull'attività svolta all'interno delle Federazioni nazionali,<sup>65</sup> ove il ricorso al *Judicial Panel*, costituisce uno strumento residuale.

Similmente all'interno della **FIH** (Federazione Internazionale Hockey) il *Disciplinary Commissioner*, organo monocratico competente in primo grado, viene nominato ogni quattro anni dall'*Executive Board*, ma è chiamato ad esercitare la sua funzione in maniera indipendente da quest'ultimo.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Come il CAS anche l'EHF Court of Arbitration si autofinanzia.

<sup>64</sup> Occorre sottolineare che tale organo si propone come arbitro anche di controversie estranee alla pallamano.

<sup>65</sup> Il medesimo approccio viene mantenuto anche per quanto riguarda l'applicazione delle norme sul doping. A tal riguardo, l'IRB ha una struttura specifica per i giudizi in materia, in virtù della costituzione del comitato consultivo doping (ADAC) e della Commissione Antidoping Giudiziaria (ADJP).

<sup>66</sup> Le decisioni della *Disciplinary Commission* sono appellabili di fronte alla *Judicial Commission*, che funge da giudice di secondo grado, sebbene sia al contempo competente, in unico grado, di alcune materie specificamente individuate dai regolamenti federali.

L'ITU (International Triathlon Union), invece, non prevede un codice di giustizia, in quanto le regole disciplinari, al pari di quelle tecniche, sono inserite nel "Regolamento Tecnico". Si tratta, del resto, di una realtà sportiva in cui assumono un rilievo peculiare i *Technical officials*, ossia i commissari tecnici presenti sul campo di gara. Il sistema in tal caso è fortemente permeato dal meccanismo dei c.d. *protest*, ossia le contestazioni sulla violazione delle regole di gara.

In particolare, vige il principio per cui siano ammissibili tali contestazioni qualora i giudici di gara non abbiano fatto già constatare, al momento dei fatti, il proprio assenso sulla legittimità della condotta contestata.<sup>67</sup> Tuttavia le loro decisioni possono essere appellate davanti ad un organo amministrativo della federazione, quale l'Executive Board.<sup>68</sup>

Da una riflessione sul sistema vigente ne discende che l'ITU al contrario di altri enti internazionali ha mantenuto una concezione della giustizia sportiva quale funzione ancillare della gestione esecutiva della Federazione, sicché finisce per essere amministrata da esponenti della stessa, sia in primo grado con la *Competition jury*, composta da rappresentanti della Federazione medesima, sia in appello, laddove la funzione giudicante viene affidata all'organo esecutivo dell'ITU.<sup>69</sup>

Radicalmente differente è invece il sistema costituito all'interno dell'AIBA (Amateur International Boxing Association), nella quale vige una forte tendenza all'autodichia federale, senza però la previsione di «valvole di sicurezza», che nelle altre Federazioni sono principalmente rappresentate dalla possibilità di ricorso residuale al CAS.<sup>70</sup> Del resto il sistema di giustizia dell'AIBA non a caso è tipico di un'organizzazione sportiva ove la decisione «in campo», ovvero in questo caso il c.d. «verdetto», non può essere oggetto di giudizio, in quanto contestabile solo nella immediatezza dell'incontro.

Gli organi incaricati della risoluzione di problematiche disciplinari di rilevanza dell'AIBA sono la Commissione Disciplinare e il Presidente della Commissione stessa in funzione di Giudice Unico, i quali oltre alle materie di loro specifica competenza, svolgono un ruolo sussidiario in tutti i casi in cui altri enti associati omettano di perseguire violazioni gravi ovvero commettano irregolarità nel farlo. La particolarità sta nel fatto che l'ordinamento interno preveda espressamente il

<sup>67</sup> Di regola il *protest* viene ricevuto dal *Race Referee*, che coordina tutti i giudici di gara e da questo sottoposto al *Competition jury*, che deciderà nel merito, previa udienza con le parti coinvolte.

<sup>68</sup> L'Executive Board è l'organo esecutivo dell'ITU, composto dal Presidente, dai Vice presidenti e dal Segretario Generale, nonché dai Presidenti delle 5 Confederazioni Continentali e da 4 rappresentanti eletti dagli affiliati e da un rappresentante degli atleti *elite*.

<sup>69</sup> Tuttavia al vertice della giustizia di settore è particolarmente enfatizzato il ruolo del CAS, davanti al quale sono ricorribili tutte le decisioni dell'Executive Board, ma che soprattutto viene designato come organo competente per le controversie tra l'Executive Board e le Federazioni nazionali, ovvero quelle pertinenti l'applicazione della ITU Constitution o la esecuzione dei contratti conclusi tra atleti e ITU.

<sup>70</sup> Si pensi all'International Tennis Federation, che sebbene apponga quale unico organo giudicante internazionale il Consiglio Direttivo (o eventualmente in primo grado le Commissioni all'uopo destinate ai singoli tornei) cionondimeno nel proprio Statuto contempla all'art. 33 una clausola compromissoria che devolve quelle controversie scaturenti tra un soggetto affiliato e la Federazione Internazionale o tra questa e qualunque altro individuo o organizzazione, alla giurisdizione del CAS.

rispetto del principio dello *stare decisis*, con rafforzamento dell'autorità delle decisioni assunte dagli organi preposti. Questi ultimi, inoltre, sono chiamati a svolgere anche una funzione supplente a quella del legislatore, in quanto oltre a dovere decidere secondo quanto appare «*just and appropriate*», laddove vi sia un vuoto normativo devono altresì giudicare in base alle norme che essi stessi avrebbero stabilito qualora si fossero trovati nelle vesti di regolatore.

Dall'analisi dei sopra menzionati sistemi si evince come, di regola, nell'organizzazione della giustizia sportiva, assuma uno specifico rilievo la competenza tecnica richiesta ai soggetti chiamati a decidere.<sup>71</sup> In alcuni casi, a tal fine, si prevede che i membri nominati abbiano una conoscenza differenziata dei vari aspetti che attengono alla singola disciplina, in modo da potere osservare il medesimo caso da distinti punti di vista. Ciò, per esempio, si riscontra nella **FIA**, anche alla luce della profonda eterogeneità della materia sottoposta alla sua autorità.

Da quanto analizzato possono trarsi ulteriori conclusioni in merito ai suddetti organi di giustizia. *In primis* occorre rilevare come un raffronto preciso tra i sistemi di giustizia endofederali non sia perfettamente eseguibile, perché esistono delle diversità di base che li distanziano irrimediabilmente. Gli organi giurisdizionali endofederali non riflettono un unico modello o schema organizzativo. Allo stesso tempo, sussistono differenze anche in merito alle scelte di politica normativa da parte delle Federazioni con riferimento a determinati fenomeni che interessano il proprio ambito sportivo. In tal senso, appaiono particolarmente esemplificative, da una parte, l'adozione di un codice anticorruzione da parte del International Cricket Council (ICC), a seguito degli scandali emersi negli ultimi anni, dall'altra la specifica attenzione dedicata dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) alla disciplina antidoping.

In aggiunta si deve rilevare come le procedure davanti agli organi giurisdizionali delle Federazioni internazionali si caratterizzino per una tendenziale semplificazione amministrativa e procedurale.<sup>72</sup>

Un altro aspetto comunemente riscontrabile all'interno dell'organizzazione delle Federazioni è il principio di graduazione delle sanzioni irrogabili. La scelta di una progressività della pena è volta a garantire una maggiore ponderazione degli

---

<sup>71</sup> A questo proposito assume un peculiare risalto quanto previsto dai regolamenti della World Dance Sport Federation (WDSF), che non senza lasciare qualche perplessità data la sua natura di associazione internazionale governante tale disciplina a livello mondiale, prescrive tra i criteri di composizione del Disciplinary Council che il Presidente e il Vice-Presidente dello stesso debbano necessariamente avere una laurea in diritto svizzero, nonché avere esercitato l'attività legale. Fermo restando che tale organo giurisdizionale è appunto espressamente governato dalla legge svizzera.

<sup>72</sup> Di regola, inoltre tutti gli organi giurisdizionali non richiedono una particolare ritualità quanto agli atti difensivi delle parti in causa. Uno su tutti il regolamento del *Disciplinary Board* dell'IIHF che autorizza comunicazioni attraverso e-mail o fax, con riconoscimento dell'avvenuto ricevimento il giorno stesso dell'invio. La International Association Of Athletic Federations (IAAF) prescrive, con riguardo ai ricorsi in materia di giustizia economica ed amministrativa, di competenza dell'Assemblea, che un volta presentata la notifica della richiesta, viene concesso un ragionevole termine per essere ascoltato a per fornire la propria difesa (così l'art. 14). Di regola, inoltre tutti gli organi giurisdizionali non richiedono una particolare ritualità quanto agli atti difensivi delle parti in causa.

interessi in causa ed un loro più efficiente adattamento alle singole vicende contingenti.<sup>73</sup>

Infine, l'analisi delle Federazioni internazionali mette in risalto come al loro interno sia stata perseguita una razionalizzazione degli organi di giustizia, anche attraverso l'emanazione di regolamenti specificamente destinati a disciplinare i procedimenti da questi amministrati.

Alla luce di quanto precede, è evidente che molti degli organismi sopra indicati mirano a porsi al vertice della giustizia endofederale, quali giudici autonomi ed indipendenti. Tuttavia, rimanendo all'interno dell'organigramma della propria rispettiva Federazione, una simile aspirazione rimane invero disattesa, perché nonostante siano adottati parametri di trasparenza o obblighi di *disclosure*, essi risultano spesso insufficienti a garantire una piena terzietà dei giudici. Infatti, questi ultimi rimangono dipendenti dal potere esecutivo della Federazione sportiva internazionale sia dal punto di vista economico sia perché nominati dai membri interni. Del resto, la stessa struttura odierna assunta dal CAS è invero il frutto di un'evoluzione, segnata dalla sua pretesa progressiva emancipazione dal Comitato Olimpico Internazionale, sotto la cui autorità essa era nata.<sup>74</sup> Si tratta di un processo ancora in corso, i cui passaggi possono certo fornire delle utili coordinate, al fine di segnare il futuro sviluppo degli organismi giudicanti delle Federazioni sportive internazionali.<sup>75</sup>

## 9. *Il CAS e la giurisprudenza Pechstein*

Con riferimento all'evoluzione del CAS e con specifico riferimento all'autorità assunta dallo stesso all'interno della giustizia sportiva internazionale, è necessario

<sup>73</sup> In tal senso possono generalmente distinguersi: il richiamo; l'ammonimento; la multa la sospensione per un determinato periodo di tempo o di gare; l'annullamento dei risultati delle competizioni; la perdita a tavolino della gara; la decurtazione di punti in classifica; la squalifica da una competizione in corso o da una competizione futura; il divieto di tesserare nuovi giocatori per competizioni federali; il ritiro di un titolo o di un premio; il ritiro del tesseramento; il divieto di partecipare a qualsivoglia attività legata alla relativa disciplina per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato. Rappresentano un'eccezione particolare i regolamenti dell'AIBA e dello IAAF, che prevedono rispettivamente nell'un caso che i giudici, laddove vi sia un vuoto normativo, applichino regole di giudizio ispirate a quelle che avrebbero previsto qualora avessero svolto la funzione di regolatori, nell'altro invece le IAAF Constitution prevedono come formula residuale che l'organo giudicante imponga "ogni altra sanzione che sia ritenuta applicabile" (art. 14).

<sup>74</sup> In tal senso occorre rammentare che proprio il fatto che il CAS fosse originariamente finanziato dallo IOC era considerato quale elemento di criticità da parte del Tribunale Federale svizzero. Il caso di riferimento è *Gundel v. FEI* (CAS 96/A 63), ove una decisione del CAS venne appunto impugnata di fronte al Tribunale Federale, che rigettò il ricorso, in quanto riconobbe la sua indipendenza rispetto alla Federazione Internazionale Equestre, ma sollevò dubbi circa la sua effettiva autonomia rispetto al Comitato Olimpico, che ben poteva trovarsi nella posizione di parte in un procedimento arbitrale celebrato di fronte a tale Corte. Successivamente con la creazione dell'International Council of Arbitration for Sport il legame con lo IOC venne definitivamente reciso.

<sup>75</sup> L'ICAS è composto da venti membri in parte nominati dallo IOC e dalle Federazioni sportive internazionali ed alcuni sono selezionati tra atleti ritirati, mentre la lista degli arbitri contempla più di trecento nominativi, provenienti da quasi cento Paesi differenti.

far riferimento al recente caso *Claudia Pechstein vs. the International Skating Union*<sup>76</sup> che ha sollevato taluni interrogativi in merito proprio all'efficacia delle decisioni del CAS all'interno dell'ordinamento nazionale.<sup>77</sup>

Il caso è oggetto di una decisione non definitiva da parte dell'Alta Corte Regionale di Monaco di Baviera (Oberlandesgericht München), di per sé circoscritta all'analisi circa l'ammissibilità della domanda della parte ricorrente.<sup>78</sup> Inoltre la predetta sentenza è stata già sottoposta a ricorso di fronte alla Corte Federale tedesca (Bundesgerichtshof) ed è quindi al momento soggetta ad un ulteriore vaglio circa la sua fondatezza.<sup>79</sup> Tuttavia i dubbi sollevati in tale consesso appaiono non di poco conto. Si tratta di rilievi che in parte erano stati già evidenziati in prime cure dal tribunale di Monaco, il quale tuttavia aveva rigettato il ricorso della Pechstein, ritenendo la decisione del CAS non più impugnabile da parte dell'atleta.

A seguito del successivo appello, l'Alta Corte Regionale al contrario della decisione impugnata, ha valorizzato l'importante ruolo svolto dal CAS nell'ordinamento sportivo, cionondimeno ha compiuto un passo ulteriore, giungendo a conclusioni diverse in merito all'inapplicabilità della decisione arbitrale all'interno dell'ordinamento tedesco.

Diversamente dal giudice *a quo*, l'Alta Corte non ha ritenuto che la decisione del CAS fosse coperta dal principio della *res iudicata*, e, di conseguenza, ne ha

---

<sup>76</sup> La nota pattinatrice Claudia Pechstein ha presentato ricorso davanti alla Corte Regionale di Monaco, avverso una sentenza di primo grado che l'aveva vista soccombere nell'azione volta alla richiesta di un risarcimento milionario avanzata contro la Associazione Internazionale di Pattinaggio (ISU), in ragione della squalifica di due anni comminata nei suoi confronti e dalla ricorrente ritenuta non valida. Il procedimento di fronte al tribunale nazionale faceva a sua volta seguito al giudizio precedentemente celebrato dinanzi proprio al CAS, che in base alle condizioni generali di tesseramento, era indicato come organo giudicante esclusivo per tutte le controversie. Nel successivo procedimento arbitrale il CAS aveva rigettato il ricorso della Pechstein.

<sup>77</sup> Claudia Pechstein era stata condannata a due anni di squalifica in virtù di una irregolare variazione rilevata nei markers di sangue pertinenti il suo passaporto biologico.

<sup>78</sup> A tal riguardo è necessario sottolineare che il caso *Pechstein* non è l'unico fronte aperto per il CAS. Sempre in Germania la Corte di Appello di Brema (30 Dicembre 2014) è stata chiamata a valutare la compatibilità tra il diritto comunitario e le regole FIFA in materia di indennità di formazione. L'aspetto rilevante della questione sollevata sta nel fatto che il club ricorrente dopo essere stato sanzionato dalla FIFA e dalla Federazione Calcio nazionale, per non aver provveduto al pagamento dell'indennità, aveva già impugnato le sanzioni di fronte al CAS. Il ricorso era stato però rigettato dal CAS. Tuttavia il club, da parte sua, ha continuato a non conformarsi alla condanna al pagamento dell'indennità di formazione, venendo ulteriormente sanzionato. Da qui la decisione di ricorrere al giudice ordinario. La Corte di Appello di Brema ha ritenuto fondata la questione di incompatibilità tra le regole della FIFA e le norme in materia di concorrenza. Di conseguenza, i giudici hanno deciso in favore del club, sostenendo di non essere vincolati dal lodo del CAS. La Corte ha infatti sostenuto che la decisione del CAS avvalorando l'applicazione di regole contrarie ai principi concorrenziali non potrebbe godere di riconoscimento all'interno dell'ordinamento di ricezione, in quanto di per sé contraria a principi generali vigenti nel sistema giuridico tedesco. In aggiunta, la legittimità delle decisioni del CAS è stata altresì contestata di fronte alla Corte CEDU, sia dalla stessa Pechstein (*Pechstein v. Svizzera*) che dal calciatore Adrian Mutu (*Mutu v. Svizzera*), nei cui ricorsi si lamenta che l'assenza di imparzialità del CAS violerebbe i diritti al giusto processo enucleati all'interno della CEDU.

<sup>79</sup> Invero la Pechstein dopo aver perso di fronte al CAS aveva tentato di contestare la decisione, di fronte al giudice svizzero, che però aveva rigettato il ricorso.

contestato la relativa esecutività e ha riaperto il merito della questione sollevata dalla Pechstein.

Nel dettaglio, il giudice tedesco di primo grado aveva ravvisato due elementi critici sulla individuazione del CAS quale organo esclusivamente competente a giudicare delle controversie in materia di doping nei rapporti tra l'atleta e la sua Federazione di appartenenza.

Il primo concerneva la clausola compromissoria che, secondo il giudice di primo grado, risultava nulla. Di fatti, la Pechstein si sarebbe trovata in una situazione di materiale coercizione nell'accettarla, poiché una simile clausola fa parte delle condizioni generali di tesseramento, che ciascun atleta deve necessariamente sottoscrivere per partecipare alle relative competizioni dell'ISU. In aggiunta, ed ancora più rilevante, la sentenza di prime cure riteneva che l'arbitrato di fronte al CAS non rispondesse ai crismi presupposti dall'art. 6 della CEDU, ossia il diritto ad un giusto processo. Tuttavia, pur avendo sollevato tali dubbi, il giudice considerando la decisione del CAS ormai definitiva, ha rigettato le domande dell'attrice.

In secondo grado, l'Alta Corte Regionale di Monaco ha respinto, come già accennato, la soluzione circa la definitività della decisione assunta dal CAS e si è concentrata sulla verifica di una effettiva posizione di squilibrio tra le due parti in causa. In tale conteso i giudici hanno ravvisato che l'accordo compromissorio in favore della giurisdizione del CAS violerebbe i principi di concorrenza che ispirano l'ordinamento tedesco.

Secondo quanto appurato dai giudici d'appello, l'imposizione di una tale clausola potrebbe riflettersi in un abuso di posizione dominante da parte della Federazione, con riferimento alla potestà esclusiva e dominante nella regolamentazione ed organizzazione delle competizioni sportive di sua competenza. In particolare l'abuso si concretizzerebbe nel nominare un organo mancante degli ordinari requisiti di indipendenza, quali attendibili da un giudice terzo. Ad avviso della Corte i membri del CAS sarebbero, infatti, espressione esclusivamente degli interessi delle Federazioni sportive internazionali.

L'analisi, in particolare, si sofferma sulla composizione della lista dalla quale sono scelti gli arbitri nominati per il *panel*. Di fatto, solo una percentuale assolutamente minoritaria di questi sarebbe nominato nelle liste quale membro rappresentativo degli interessi degli atleti, per di più senza una diretta indicazione da parte degli atleti stessi. Inoltre viene contestato anche il modo in cui viene concretamente selezionato il Presidente del collegio arbitrale, il quale è infatti nominato dal Presidente della competente Divisione del CAS.

Sulla scorta di tali riflessioni, la Corte di appello ha quindi superato il punto centrale su cui si era fondata la decisione di rigetto del giudice di primo grado, perché ha ritenuto non applicabile la Convenzione di New York del 1958, sostenendo che il riconoscimento interno della pronuncia del CAS non sarebbe ammissibile.

La Corte di Appello ha ritenuto, infatti, che una decisione, assunta su tali presupposti da un organo non terzo, sarebbe incompatibile con le regole in materia di giustizia, oltre che di concorrenza. Venendo in rilievo principi generali

dell'ordinamento tedesco, i giudici hanno concluso che tali regole operano quali limiti all'applicazione interna di decisioni in contraddizione con esse; in ultima analisi, un siffatto lodo non può trovare applicazione all'interno dell'ordinamento tedesco.<sup>80</sup>

Il caso *Pechstein* solleva quindi diversi dubbi circa l'effettiva terzietà del CAS e l'ammissibilità delle sue decisioni a causa della sospetta inidoneità delle regole di formazione dei suoi collegi a rispondere ai necessari requisiti di indipendenza.

Tale valutazione può essere di certo allargata più in generale agli organi delle Federazioni sportive internazionali. È infatti altrettanto lecito interrogarsi sulla capacità dei loro rispettivi organi di giustizia a superare quello che per comodità possiamo qui definire il *Pechstein test*.

Per ora ci si può solo limitare a richiamare il nucleo del ragionamento dell'Alta Corte Regionale di Monaco, in particolare, in merito a quanto ivi asserito sulla diretta connessione tra composizione delle liste arbitrali ed indipendenza degli arbitri nominati.

Nella lettura offerta dalla giurisprudenza tedesca le regole di formazione dell'organo, allorché presentino uno squilibrio di rappresentatività degli interessi in causa, sono suscettibili di minare la terzietà dello stesso.

Laddove poi la Federazione imponga di procedere necessariamente di fronte ad un simile organo giudicante, privo dei necessari crismi d'indipendenza, si configurerebbe una condotta abusiva. A parziale temperamento di tale conclusione occorre rilevare che gli organi delle Federazioni sportive internazionali analizzati nel presente volume non si pongono in genere come giudici esclusivi, riservando spesso agli atleti la possibilità di ricorrere proprio al CAS una volta esauriti gli strumenti interni, sebbene oggi sia proprio quella «valvola di sicurezza» rappresentata dal CAS ad essere oggetto di scrutinio.

Ebbene, analizzando brevemente quanto visto in merito alle Federazioni sportive internazionali, il primo esempio che viene in mente è quello dell'EHF Court of Arbitration (ECA), che ricalca appunto la struttura del CAS. L'ECA sebbene nata in seno all'organismo europeo della pallamano si propone quale sede per la risoluzione di controversie sportive in generale e prevede che al proprio interno siano selezionati membri sulla base delle loro competenze in materia. Tuttavia, anche ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'ECA, la proposta di tali nominativi viene effettuata dalle Federazioni nazionali. In base all'esperienza comune dell'attività di collegi arbitrali come questa, tale modalità di selezione di per sé chiaramente non implica nulla in merito alla capacità ed indipendenza dei giudici nominati nel *panel*. Eppure, in base a quello che abbiamo definito il *Pechstein test*, l'art. 4 dello Statuto sarebbe sufficiente a rendere astrattamente questionabile la compatibilità del lodo dell'ECA con i principi generali della concorrenza quali riconosciuti in Europa.

Sulla medesima linea possono essere posti certamente il *Basket Arbitral Tribunal* o la Corte di Appello Internazionale della FIA, vista la loro diretta dipendenza

---

<sup>80</sup> In tal senso i giudici parlano di: «*The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*».

dalla Federazione all'interno della quale sono chiamati a svolgere la propria funzione. Lo stesso ragionamento e la medesima conclusione può essere altresì replicata per le altre Federazioni internazionali.

Una simile conclusione è ancora più evidente rivolgendo l'attenzione all'AIBA, ove il sistema di giustizia presenta diversi elementi di autoreferenzialità e chiusura. Tuttavia possiamo sottolineare come uno tra gli organi sopra citati si contraddistingua invece per la propria attenzione alla composizione interna, ossia la DRC della FIFA, che aspira a presentarsi quale giudice equidistante in virtù di una formazione elettiva equamente distribuita tra i voti dei diversi *stakeholders* del sistema calcistico. Un procedimento paritetico di selezione dei membri quale quello adottato dalla DRC sembrerebbe invero meglio rispondere alle esigenze rilevate dal *Pechstein test*.

Diversamente, alla luce di quanto finora esposto, ogni qualvolta gli organi preposti alla funzione giurisdizionale siano incardinati nell'esecutivo della Federazione ovvero, pur essendo esterni a questa, risultino comunque composti da membri nominati secondo logiche che li facciano apparire quali espressione esclusivamente degli interessi della stessa, si potrà sospettare l'assenza di terzietà ed indipendenza e sollevare dubbi circa l'abusività delle clausole che ne impone la competenza.

## 10. Conclusioni

L'analisi svolta permette di delineare i principi da enunciare in vista della configurazione di un modello di giustizia sportiva ideale e, quindi, efficiente. Tra essi sono sicuramente da annoverare quelli d'indipendenza, imparzialità dei giudici e rappresentatività.

Inoltre, elementi essenziali sono la possibilità data alle parti di ricorrere ad almeno un secondo grado di giudizio, la ragionevole durata del procedimento, nonché la gradualità e la proporzionalità delle pene comminabili. Ad essi, si affianca idealmente l'esigenza di riconoscere pienamente, dal punto di vista sostanziale e materiale, il diritto di difesa, il diritto all'assistenza tecnica, il diritto ad essere ascoltati, e quello di accesso ai documenti. In aggiunta sussiste la necessità di ridurre i costi della giustizia, in quanto le alte spese collegate per esempio ai procedimenti di fronte al CAS costituiscono di certo una barriera all'accesso alla giustizia che si tramuta in un diniego di giustizia.

Inoltre, trasparenza e pubblicità delle decisioni emesse sono senz'altro alla base di una giustizia sportiva credibile.

Finché non sia garantita una concreta possibilità di conoscere *ex ante* come le regole e le sanzioni trovino attuazione, non si può parlare pienamente di certezza del diritto. Allo stesso tempo, per diffondere una cultura della giustizia sportiva è necessario far comprendere secondo quali criteri la stessa venga applicata. Parimenti ciò è fondamentale per coloro i quali devono giudicare, mettendoli in grado di rispettare quanto più possibile i canoni di coerenza ed uniformità, nonché per coloro i quali, a livello verticistico, devono controllare come la giustizia sportiva

venga effettivamente amministrata.<sup>81</sup>

Sulla base di quanto osservato si può concludere che l'associazionismo sportivo concorra a creare un ordinamento «altro» rispetto a quello generale, quale piena espressione della concezione pluralistica degli ordinamenti.

Tuttavia è necessario restituire tanto all'ordinamento sportivo, quanto alla giustizia sportiva la qualificazione di espressioni di un sistema settoriale all'interno delle singole esperienze statuali. La loro autonomia ha una connotazione propriamente teleologica, ovvero finalizzata e limitata al raggiungimento del proprio scopo, pur sempre soggetta agli interessi e agli scopi generali, incarnati dallo Stato. Quest'ultimo, da parte sua, è chiamato a riappropriarsi delle proprie funzioni normative e giudicanti allorché emerga un contrasto tra le istanze settoriali e i principi generali dell'ordinamento. Ne discende la necessità di raggiungere e mantenere un equilibrio tra i distinti ordinamenti, dando quanto più possibile espressione alle caratteristiche specifiche dello sport.

Tanto più la giustizia sportiva riuscirà ad attuare i principi sopra enucleati, tanto più diminuirà l'ingerenza di organi esterni, chiamati a correggere le distonie di un sistema in continua evoluzione.

---

<sup>81</sup> Il codice di giustizia sportiva brasiliano enfaticamente propugna tra i suoi principi fondamentali quello della trasparenza, anche in senso di accesso generalizzato del pubblico attraverso la regolare pubblicazione degli atti. Al pari nelle parole del codice si sottolinea la necessità che le decisioni siano motivate in fatto ed in diritto.

n.	Federazione	Sigla	Gradi di Giudizio Interni	Organi Speciali	Codice Etico	Regolamento Federale Antidoping	Oragnismi Giurisdizionali Speciali Antidoping	Programma Speciale Anticorruzione
1	INTERNATIONAL CRICKET COUNCIL	ICC	2	Si (Ethics Officer)	si	si	si	si
2	INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION	IIHF	2	Si (Directorates, Championship Disciplinary Panel)	x	si	x	x
3	INTERNATIONAL SKATING UNION	ISU	1	x	si	si	x	x
4	WORLD DANCE SPORT FEDERATION	WDSF	1	x	x	si	x	x
5	FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI PALLACANESTRO	FIBA	2	Si (Commissione Etica, la Commissione Tecnica, la Commissione Affari Legali, Basketball Arbitral Tribunal)	si	si	x	x
6	EUROPEAN HANDBALL FEDERATION	EHF	2 + 1 (ECA)	Si (Commissioni Disciplinari)	x	si	si	x
7	FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI SCI	FIS	1	x	x	si	si	x
8	FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI PUGILATO	AIBA	1 (con limitazione di ricorso al CAS)	x	si	si	x	x
9	INTERNATIONAL HOCKEY FEDERATION	FIH	2	x	x	si	x	x
10	FEDERAZIONE INTERNAZIONALE RUGBY	IRB	2	x	x	IRB Antidoping Handbook	si	si
11	INTERNATIONAL TRIATHLON UNION	ITU	1	Competition Jury	x	si	x	x
12	FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL	FIV	2	Ethics Panel e FIVB Tribunal	si	si	x	x
13	UNION CYCLISTE NTERNATIONAL	UCI	1	Si (Arbitral Board)	si	si	si	x
14	FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION	FIFA	2 (escluso DRC)	(Dispute Resolution Chamber, Commissione Etica, Players Status Committee e il Giudice unico)	si	si	si	x
15	FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE	FIA	2	X	x	si	x	x
16	UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS	UEFA	2	(2 giurisdizioni Disciplinare e Finanziaria)	x	si	x	x
17	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS	IAAF						
18	FEDERAZIONE INTERNAZIONALE TENNIS	ITF	2 (ma di fronte il Board of Directors)	Commissioni per i singoli tornei/Unità di Integrità del Tennis/Organismi Antidoping	x	si	si	si
19	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETIC FEDERATIONS	IAAF	1	Consiglio Direttivo, Assemble, Comitato Etico, dall' Amministratore Anti-doping, Collegio di Revisione Doping	si	si	si	x

**SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS**

VIA GIOVANNI PASCOLI 54  
84014 NOCERA INFERIORE SA  
CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

**LA GIUSTIZIA SPORTIVA**

Opera completa, ISBN 978-88-940689-0-0, Euro 100,00

Volume I: La Giustizia Sportiva Internazionale e Comparata, ISBN 978-88-940689-1-7, Euro 60,00

Volume II: La Giustizia Sportiva Nazionale, ISBN 978-88-940689-2-4, Euro 60,00

n. \_\_\_ copie Opera completa

n. \_\_\_ copie Volume I

n. \_\_\_ copie Volume II

**Consegna:** Entro 10 giorni lavorativi data ricevimento ordine con spedizione postale.

**Pagamento:** Per i prodotti in spedizione accettiamo pagamenti a mezzo *bonifico bancario* (Sports Law and Policy Centre - IBAN IT 47 Y 01030 76480 000063220265). Inviare all'indirizzo e-mail [info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com) copia della ricevuta contabile del bonifico.

---

*Cognome e Nome*

---

*Società*

---

*Indirizzo*

---

*CAP*

*Città e Provincia*

---

*P.IVA / C.F.*

---

*Contatto telefonico*

*E-mail*

---

*Data*

*Firma*

Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati per finalità di carattere pubblicitario anche di tipo elettronico e vengono trattati in rispetto del Codice in materia dei dati personali e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di responsabili ed incaricati il cui elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi direttamente alla Società titolare (Sports Law and Policy Centre Srls), E-mail: [info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com). In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).



Finito di stampare il 20 Aprile 2015  
presso Press Up s.r.l.

